REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII BARI, 11 GENNAIO 2001 N. 6

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.
Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**
Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 1748.
P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva.
Pag. 122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1995.
Art. 2 D.L. 180/98, convertito con modificazioni in L. 267/98 e L. 226/99 di conversione del D.L. 132/99. Selezione Pubblica per titoli e colloquio con procedura d'urgenza per l'assunzione di unità di personale tecnico con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.
Pag. 126

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2000, n. 221.
Dott. Pasquale Lorusso - Altamura - Miglioramento e trasformazione a coltura agraria di terreni pascolari. Valutazione d'incidenza art. 5 DPR n. 357/97.
Pag. 133

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2000, n. 222.
Ferrovie del Gargano - Progetto S. Severo Peschici correzione tracciato nella tratta Peschici-Sannicandro G. - Procedure di V.I.A.
Pag. 133

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2000, n. 228.
Procedure di V.I.A. - Ditta Ruggiero Vincenzo di S. Vito dei Normanni (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.
Pag. 136

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2000, n. 229.
Procedure di V.I.A. - Ditta Cantore D. & M. di Gioia del Colle (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.
Pag. 137

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2000, n. 230.
Procedure di V.I.A. - Ditta Epifani Antonio di Carovigno (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.
Pag. 137

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 novembre 2000, n. 234.
Procedure di V.I.A. - Ditta Del Prete Salvatore di Taranto - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.
Pag. 137

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 novembre 2000, n. 241.
Ditta Bleu s.r.l. di Canosa (Ba) progetto di ampliamento discarica II cat. B - loc. Tufarelle in agro di Canosa di Puglia - procedure di V.I.A.
Pag. 138

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 novembre 2000, n. 242.
Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli Robles di Bitonto (Ba) - Richiesta di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.
Pag. 139

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 dicembre 2000, n. 251
Progetto per la costruzione di un attracco per imbarcazione da diporto nella Marina di Mancaversa- Taviano (Le) - procedure di V.I.A.
Pag. 139

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 dicembre 2000, n. 255.
Procedure di V.I.A. - Ditta Ecolevante s.p.a via Lancioni 2 Santa Croce sull'Arno (Pi) ampliamento discarica II cat. B in agro di Grottaglie.
Pag. 140

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 18 dicembre 2000, n. 450.
Provvedimento Ministero Sanità 718/1998 Nota CUF 39. Conferma Centri Universitari ed Ospedalieri per la prescrizione e la somministrazione delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo. Individuazione nuovi Centri Ospedalieri. Richiesta pubblicazione.
Pag. 143

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI COLLEPASSO (Lecce)
DELIBERA C.C. 31 luglio 2000 n. 24
Approvazione variante al P. di F.
Pag. 145

COMUNE DI DELICETO (Foggia)
DECRETO RESPONSABILE SERVIZIO 20 dicembre 2000 n. 1.
Occupazione temporanea d'urgenza.
Pag. 146

COMUNE DI DELICETO (Foggia)
DECRETO RESPONSABILE SERVIZIO 20 dicembre 2000 n. 2.
Occupazione temporanea d'urgenza.
Pag. 147

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
ORDINANZA RESPONSABILE S.T. 21 dicembre 2000 n. 122.
Deposito indennità d'esproprio.
Pag. 149

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
ORDINANZA RESPONSABILE S.T. 21 dicembre 2000 n. 123.
Deposito indennità d'esproprio.
Pag. 150

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
ORDINANZA RESPONSABILE S.T. 21 dicembre 2000 n. 124.
Deposito indennità d'esproprio.
Pag. 150

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
DECRETO RESPONSABILE S.T. 29 dicembre 2000 n. 10.
Esproprio.
Pag. 150

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
DECRETO RESPONSABILE S.T. 29 dicembre 2000 n. 11.
Esproprio.
Pag. 151

COMUNE DI S. PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi)
DELIBERA C.C. 6 dicembre 2000 n. 45.
Approvazione Piano P.I.P. comparti 33 e 34.
Pag. 152

COMUNE DI TRICASE (Lecce)
DECRETO RESPONSABILE U.T.C. 18 dicembre 2000 n. 6.
Indennità d'esproprio.
Pag. 152

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)
Concorsi pubblici diversi. Graduatorie.
Pag. 153

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)
Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico 1° livello disciplina Radiologia. Riapertura termini.
Pag. 154

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO
Concorso pubblico per n. 50 posti di Infermiere professionale. Graduatoria.
Pag. 156

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO
Concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina Trasfusionale. Graduatoria.
Pag. 156

APPALTI

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)
Avviso di asta pubblica per la fornitura di apparecchiature informatiche.
Pag. 156

COMUNE DI BARI
Avviso di gara lavori sistemazione e arredo marciapiedi.
Pag. 157

COMUNE DI BARI
Avviso di gara lavori manutenzione scuole elementari.
Pag. 160

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (Bari)
Avviso di asta pubblica per alienazione immobile comunale.
Pag. 163

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Bari)
Avviso di gara per lavori di ampliamento P.I.
Pag. 164

CONSORZIO ASI FOGGIA
Avviso di pubblico incanto per lavori di viabilità e P.I. tangenziale sud.
Pag. 164

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE AL B.U. 14 dicembre 2000, n. 148

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AMBIENTE BARI
Bando di concorso per Direttore Generale A.R.P.A. Riapertura termini.
Pag. 166

A.U.S.L. LE/1 LECCE
Concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente Analista. Riapertura termini.
Pag. 170

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso di sorteggio commissioni concorsi vari.
Pag 170

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)
Avviso di sorteggio commissioni concorsi vari area non medica.
Pag. 171

ERRATA CORRIGE AL B.U. 21 dicembre 2000, n. 151

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE FOGGIA
Concorso pubblico di ideazione dell'emblema dell'Ente.
Pag. 171

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 1748.

P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente di Settore, riferisce:

Con deliberazioni nn.16465/83 e 1285/84 la Giunta Regionale ha avviato le procedure relative alla pianificazione territoriale ed ha approvato il programma di definizione dei metodi, degli strumenti e degli obiettivi per la redazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), articolato in diversi Piani Urbanistici Territoriali Tematici (P.U.T.T.), e ciò ai sensi della l.r. n.56/80.

La stessa l.r. 31.05.1980 all'art.8 consente di adottare Piani Tematici nelle more di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).

In relazione a quanto innanzi ed al fine di dare adempimento a quanto previsto dalla l.s. n. 431/85 - art.1 Bis - con deliberazione n. 11868/85 la Giunta Regionale ha conferito l'incarico ad un gruppo di professionisti di collaborare con l'Assessorato Regionale all'Urbanistica nella redazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

Con la convenzione n.2578 del 14.07.1987, registrata in Bari il 28.08.1987 al n.14932, la Regione Puglia ha definito il rapporto di collaborazione con il gruppo di professionisti incaricati, coordinati dal prof. ing. Giovanni FUZIO, professore ordinario del Politecnico di Bari, per la redazione del P.U.T.T. per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

Con successiva convenzione aggiuntiva n.3427 del 19.02.1991 registrata a Bari il 21.02.1991 al n.3847 sono stati ridefiniti gli artt. 5-7-8 e 11 e le tabelle inerenti a Riepilogo costi, costo struttura ed elaborazioni scritto - grafiche.

Con deliberazione n.4902 del 15.12.1993 risultando completate le fasi di elaborazione del P.U.T.T. così come articolate nelle predette convenzioni, la Giunta Regionale ha adottato il piano definitivo in qualità di "Schema del P.U.T.T. Paesaggio e Beni Ambientali ai sensi del 1° comma dell'art.6 della l.r. n.56/80.

Con deliberazione n.880 del 25.07.1994 il consiglio Regionale ha approvato lo schema del P.U.T.T..

Con deliberazione n.6946 dell'11.10.94 la Giunta regionale ha adottato lo schema, approvato dal Consiglio Regionale, quale proposta del PUTT/PBA, ai sensi del 2° comma dell'art.6 della L.R. n.56/80.

La proposta di PUTT/PBA, come innanzi adottata, è stata depositata e pubblicizzata ai sensi del 3° comma dell'art.6 della L.R. n.56/80, modificato dall'art.1 della L.R. n.16/95 e nei termini stabiliti dalla stessa L.R. n.16/95 è stata oggetto di n. 282 osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Comuni n.120;
- Provincie n.1;
- Comunità Montane n.4;
- Capitanerie di Porto n.1;
- Università n.2;
- WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Arci, in totale n.15;
- Associazioni Naturalistiche n.6;
- Pro Loco n.2;
- Ordini Professionali n.5;
- Gruppi e Sezioni di Partiti, in totale n.4;
- INU Puglia (Istituto Nazionale Urbanistica) n.1;
- Associazione Artigiani n.1;
- Privati n.120.

Con deliberazione n.6596 del 29/12/95 la Giunta Regionale ha individuato, tra l'altro, per la definitiva approvazione del Piano, le seguenti azioni:

- esame delle osservazioni;
- controdeduzioni della Giunta Regionale;
- approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- pubblicazione degli atti ed elaborati del Piano e diffusione degli stessi.

Con deliberazione n.939 del 10 Aprile 1998 la Giunta Regionale ha affidato al Prof. Ing. Giovanni FUZIO ed all'Arch. Davide Maria DIOGUARDI l'incarico professionale di procedere all'esame delle controdeduzioni tecniche alle osservazioni prodotte avverso il PUTT/PBA, come innanzi elencate; il tutto disciplinato dall'atto di obbligazione debitamente sottoscritto dagli stessi professionisti in data 12 marzo 1998.

Con comunicazione del 20/5/1998, acclarata al protocollo d'Ufficio n.5101 del 20/5/98, i professionisti incaricati hanno consegnato gli elaborati relativi alle proposte di controdeduzioni, la connessa relazione tecnica e la proposta di modifica all'articolato normativo; nello specifico:

– copia delle osservazioni relative ai Comuni (tomo 0/1 - 0/2 - 0/3);
– copia delle osservazioni relative agli Enti (tomo 0/4);
– copia delle osservazioni relative ai Privati (0/5 - 0/6);
– copia delle controdeduzioni relative ai Comuni (tomo C/1);
– copia delle controdeduzioni relative agli Enti (tomo C/2);
– copia delle controdeduzioni relative ai Privati (tomo C/3);

– sintesi con elenchi, relazioni e NTA adottate (tomo D/1);
– proposta di modifica delle NTA ed elenchi (tomo D/2).

In ordine alle osservazioni presentate il SUR ha predisposto una propria relazione illustrativa (luglio 1998) che ha evidenziato, in sintesi i principali contenuti delle osservazioni degli Enti, dei Comuni e dei Privati, rappresentando:
– i temi sostanziali proposti dalle osservazioni dei Comuni e dagli Enti;
– gli argomenti ricorrenti nelle osservazioni dei privati.

La stessa relazione del SUR ha evidenziato la metodologia seguita dai progettisti nella stesura della proposta di controdeduzioni così schematizzata:
– riassunto dei contenuti di ciascuna osservazione;
– struttura della controdeduzione; riferimenti normativi connessi all'accoglibilità o meno della proposta;
– risultato collaborativo o meno dei contenuti; le modificazioni eventualmente indotte;
– conclusioni connesse alle controdeduzioni e rapporti con l'apparato normativo in caso di accoglibilità.

Le controdeduzioni hanno evidenziato, in uno a specifiche tematiche prospettate nelle osservazioni prodotte, anche temi di carattere generale, oggetto di approfondimento e conseguenti valutazioni, relativi ai seguenti argomenti:
– aree da considerarsi escluse dalla vigenza del PUTT/PBA;
– costruzione del quadro conoscitivo delle componenti del paesaggio;
– rapporto tra il PUTT e assetto del territorio regionale;
– approccio ecologico, rapporto con lo sviluppo socio economico, criterio di tutela dei beni, etc.;
– operatività del PUTT;
– abusivismo edilizio; il tutto oggetto di puntuale ed articolata disamina e conseguenti valutazioni.

La proposta di controdeduzioni alle osservazioni ha comportato anche la modifica dell'apparato normativo, secondo il nuovo testo delle N.T.A. (con evidenziazione in corsivo delle modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio Regionale nel 1994) e in riferimento ai seguenti aspetti:
– abrogazione di disposizioni transitorie rinvenienti da precedenti leggi regionali (L.R. n.56/80 e L.R. 30/90);
– conferma delle disposizioni di sub-delega ai Comuni in materia di nulla osta paesaggistici (L.R.n.8/95) e di condono edilizio in zona paesaggistica (L.R. N.5/96);
– recepimento di nuove disposizioni di leggi regionali, (LL.RR. 19/97 e 7/98);
– nuove tematiche introdotte nella normativa (adeguamento al Piano dei PRG già trasmessi alla Regione alla data di approvazione dello stesso Piano; attivazione procedure di ridefinizione dei vincoli; specificazioni per i territori costruiti; strumenti operativi per l'accertamento della compatibilità degli interventi al Piano con i relativi livelli di competenza).

L'apparato normativo risulta altresì modificato, in accoglimento di specifiche osservazioni, con la introduzione ex novo dei Piani di interventi di Recupero Territoriale che hanno affrontato il problema dell'abusivismo edilizio in aree aventi valenza paesaggistica ed ambientale, assolutamente trascurato dallo schema adottato nel 1994.

E' il PIRT il nuovo strumento di pianificazione esecutivo che mira al recupero dell'edificato costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio, in un quadro di valutazione della compatibilità dell'esistente in relazione alla tutela e salvaguardia del territorio interessato, come prescritto dal PUTT/PBA (Ambiti Territoriali Estesi e Ambiti Territoriali Distinti), da concretizzarsi anche attraverso interventi di mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale.

Inoltre, per talune nuove tematiche prospettate nelle osservazioni (abusivismo e attività estrattiva), le N.T.A. risultano integrate con ulteriori allegati (A2 per il PIRT; A3 per interventi connessi all'attività estrattiva e procedure per l'attestazione di compatibilità al PUTT); ciò al fine di fornire un quadro certo di regole cui, attenersi in generale.

Infine, v'è da rilevare che in sede di controdeduzioni alle osservazioni e di controllo degli elaborati costitutivi del Piano, è emerso che per un mero errore materiale, in sede di adozione del PUTT/PBA, sono stati allegati gli elenchi relativi alla prima fase di studio (avente come riferimento cartografico le tavolette IGM del 1955) e non quelli aggiornati di cui alla seconda fase (su base cartografica 1975/91).

Tanto si è riscontrato dalla verifica della corrispondenza tra gli elenchi e gli elaborati cartografici approvati dal Consiglio Regionale (rinvenienti dalla seconda fase di lavoro): e ciò con specifico riferimento all'elenco delle grotte ed all'elenco delle acque.

Di conseguenza sono stati introdotti aggiornamenti, in termini di puntualizzazioni, negli elenchi suddetti, nel rispetto della cartografia, allegata allo schema di PUTT approvato dal Consiglio Regionale nel 1994, e rimasta invariata; il tutto riportato sia nella Relazione del SUR sia negli allegati alle N.T.A., con specifica annotazione nella colonna delle "note".

Tutti gli atti inerenti il Piano sono stati inviati ai sensi della L.R. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che dopo aver discusso il PUTT/PBA comprensivo delle osservazioni nelle sedute del 25/6,

2/7 e 9/7 1998, in data 16/711998 con propria determinazione (alla presente allegata) ha espresso parere favorevole ai sensi del combinato disposto dell'art.8- terzo comma - e dell'art.6 - sesto comma - della stessa L.R. 56/80.

Con delibera n.3893 del 5.10.1998 la Giunta Regionale ha proceduto ad esaminare le osservazioni proposte da parte dei Comuni, Enti e privati, approvando contestualmente le controdeduzioni alle stesse osservazioni,nei termini proposti dall'Assessorato, per le motivazioni contenute negli atti innanzi richiamati, puntualmente elencati nello stesso deliberato.

Con la predetta delibera n.3898/98 la G.R. ha preso atto altresì della nota ad oggetto "P.U.T.T./P.B.A. Norme Tecniche di Attuazione" a firma dell'Assessore Regionale all'Ambiente che evidenzia sostanzialmente, al fine di evitare equivoci interpretativi, la opportunità che negli artt.4.01, 4.02 e 4.03 delle N.T.A. (relativi ad opere di rilevante trasformazione e a studio di impatto paesaggistico- ambientale) i due aspetti - ambientale e paesaggistico - siano modificati e ricondotti alla esclusiva competenza paesaggistica.

Gli atti ed elaborati del P.U.T.T./P.B.A. così come formatisi con le delibere G.R. n. 6946/94 (proposta di Piano) e n.3893/98 (esame delle osservazioni) sono stati trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva.

Come è noto, il Consiglio Regionale, interessato nella fase conclusiva della legislatura 1995-2000, non è riuscito a concludere l'iter previsto dalla L.R. 56/80.

Nel frattempo, a legislatura ormai scaduta, e a seguito di precedente diffida pervenuta alla Presidenza della Giunta Regionale in data 30.06.1999, con Decreto del 6.3.2000, notificato alla Regione in data 12.06.2000, il Presidente della Repubblica ha disposto, ai fini della redazione ed approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Puglia, la sostituzione dell'Amministrazione Regionale della Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tutto ciò premesso, v'è da rilevare innanzitutto la improrogabile necessità per l'Amm.ne Regionale di dotarsi di una strumento di tutela e valorizzazione del territorio, in conformità al dettato della legge 431/85, ora sostituita dal D.lvo 490/99, secondo la scelta che ha privilegiato, sin dall'impostazione originaria (1987) la connotazione del Piano Territoriale sotto l'aspetto non meramente paesaggistico, ma anche urbanistico, quale quadro organico di riferimento e momento ordinatore per la pianificazione sia di pari livello sia sott'ordinata, costituendo il Piano, nel contempo, anche il punto di partenza per una rivisitazione complessiva della pianificazione territoriale.

Ad oggi, pur in presenza del Decreto del Presidente della Repubblica di esercizio dei poteri sostitutivi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e stante la necessità e opportunità di dotare la Puglia del Piano Paesistico, anche quale piano di riferimento per lo sviluppo economico e sociale, non può non rilevarsi, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, che la funzione sollecitatoria e di superamento dell'inerzia dell'Amm.ne (regionale) incardinata nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali non fa venir meno la competenza dell'Organo cui compete l'approvazione del P.U.T.T. in via ordinaria.

Di conseguenza la competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, officiata con il D.P.R. 6.3.2000, è concorrente con quella dell'Amm.ne Regionale, la quale continua ad esistere ed operare nell'ambito delle attribuzioni che la legge ha riconosciuto né la stessa legge ha previsto dovessero venir meno con il ricorso ai poteri sostitutivi.

Premesso quanto sopra, si procede in questa sede di approvazione definitiva alle esaustive determinazioni in merito alla proposta di P.U.T.T./P.B.A. di cui alle delibere di G.R. n.8946/94 e 3893/98.

In proposito, fermo restando la cartografia di base, si ritiene di dover apportare adeguamenti all'apparato normativo in relazione ai seguenti aspetti:

a. sopravvenienza del D.lvo 490/99 che ha abrogato le leggi statali 29.6.1939 n.1497, 1.6.1939 n.1089, 8.6.1985 n.431;
b. procedure di competenza dei comuni;
c. rispetto dell'apparato normativo previsto dalla vigente legislazione regionale;
d. soppressione del termine "beni ambientali" dalla titolazione del Piano, esprimendo il Piano effetti in tema di Paesaggio e non sul complesso sistema "ambiente" di cui il paesaggio è una delle componenti. Tale operazione è stata sistematicamente riportata per tutto il testo normativo.
e. Specificazioni per l'attuazione del Piano;
f. Richiamo al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 3.4.2000 (G.U. 22.4.2000 n.95).

Nello specifico, nel testo delle N.T.A., così come modificato in sede di esame delle osservazioni (delibera G.R. n.3893 del 5.10.1998), sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche evidenziate in carattere corsivo-grassetto con sottolineatura nel testo allegato al presente provvedimento:

- Art.1.01 - Obiettivi e campo di applicazione (fattispecie a. - d.)
- Art.2.01 – Definizioni (fattispecie d. - e.)
- Art.2.06 - Aree protette e parchi regionali (fattispecie e. - f.)
- Art.2.10 - Piani Regolatori Generali conformi al Piano (fattispecie e.)
- Art.2.11 - P.P. e P.L. da strumenti conformi al Piano (fattispecie a.)
- Art.2.12 - P.U.T.T. e P.U.T. con specifiche connessioni con il Piano (fattispecie e.)
- Art.3.01 - Gli elementi strutturanti

il territorio (fattispecie e.)
- Art.3.05 - Direttive di tutela (fattispecie d. - e.)
- Art.3.06 - Le emergenze (fattispecie d. - e.)
- Art.3.07/4.1.4 - Coste ed aree litoranee (fattispecie d.)
- Art.3.11 - Beni naturalistici (fattispecie d.)
- Art.3.12 - Zone umide (fattispecie d.)
- Art.3.13 - Aree protette (fattispecie d.)
- Art.3.14 - Beni diffusi nel paesaggio agrario (fattispecie d.)
- Art.3.15 - Zone Archeologiche (fattispecie a. - d.)
- Art.3.16 - Beni architettonici extraurbani (fattispecie a. - d.)
- Art.4.01 - Opere di rilevante trasformazione (fattispecie d. - e.)
- Art.4.02 - Studio di Impatto Paesaggistico (fattispecie d.)
- Art.4.03 - Verifica di compatibilità paesaggistica (fattispecie d.)
- Art.5.01 -Autorizzazione paesaggistica (fattispecie a. - e.)
- Art.5.02 - Interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica (fattispecie a.)
- Art.5.03 - Parere paesaggistico (fattispecie a. - e.)
- Art.5.04 - Attestazione compatibilità (fattispecie a. - e.)
- Art.5.05- Primi adempimenti (fattispecie a. - b.- e.)
- Art.5.06 - Adeguamento degli strum. urbanistici al Piano (fattispecie e.)
- Art.5.07 - Criteri per varianti e deroghe (fattispecie a. - e.)
- Art.6.01 - Competenze degli Enti territoriali (fattispecie a. - c.)
- Art.6.03 - Strutture di gestione del Piano (fattispecie e.)
- Art.6.04 - Coordinamento e controllo delle funzioni delegate (fattispecie a. - c. - e.)
- Art.7.02 - Aggiornamenti periodici del Piano (fattispecie e.)
- Art.7.03 - Autorizzazioni richieste prima del Piano (fattispecie a. - e.).
- Art.7.04 - Adempimenti comuni subdelegati (fattispecie a.)
- Art.7.05 - Abrogazione disposizioni incompatibili (fattispecie c.)
- Art.7.06 - PRG già trasmesso alla Regione (fattispecie e.)
- Allegato A2 - P.I.R.T.

Si evidenzia, inoltre, che gli adeguamenti apportati al testo delle N.T.A. (1998), nei limiti e nei termini innanzi richiamati, non modificano l'impostazione né i contenuti informatori e pianificatori del Piano.

Si rappresenta, infine, che il presente provvedimento risulta predisposto coerentemente con la legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1- Disposizioni inerenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni, nonché nel rispetto dell'art.3 della LR 15/12/2000 n.25:

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica".

La legge regionale n.25/2000, che all'articolo 3, terzo comma, recita "la Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di competenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", consente infatti alla Giunta Regionale di approvare i piani urbanistici non ancora definiti, cioè in itinere, qual è la fattispecie rappresentata dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio che in questa sede si propone alla Giunta per l'approvazione definitiva.

Tutto ciò premesso, ed atteso il rilevante interesse pubblico connesso alla tutela del territorio regionale sotto l'aspetto paesaggistico, e sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva del piano Urbanistico territoriale tematico per il Paesaggio con l'inserimento degli adeguamenti all'apparato normativo come innanzi prospettati.

SI evidenzia infine che il presente provvedimento rientra nelle competenze della G.R. anche ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, 4° comma lett. D).

ADEMPIMENTI CONTABILI Dl CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A VOTI unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica sopra esposta;
- Di fare proprie e approvare le controdeduzioni già deliberate dalla Giunta Regionale con atto n.3893 del 05/10/1998;
- Di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.6

della L.R. n.56/80, per le motivazioni esposte in relazione e con gli adeguamenti alle N.T.A. nella stessa relazione elencati, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, di cui alle delibere GR n. 4902 del 15.12.1993, n. 6946 dell'11.10.1994, n.3893 del 5 ottobre 1998, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti del Settore Urbanistico Regionale:

- Relazione Generale ed allegati;
- Cartografia I.G.M. 1 :25.000 riportante gli Ambiti Territoriali Estesi;
- NTA ed elenchi, di cui alla delibera G.R. n.3893/98,
- NTA di cui alla delibera GR n.3893/98, come adeguate con il presente provvedimento, nei limiti e nei termini riportati in relazione;
- controdeduzioni relative ai Comuni;
- controdeduzioni relative agli enti;
- controdeduzioni relative ai Privati.

Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 comma 32 della L. 15/5/97, n.127.

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1995.

Art. 2 D.L. 180/98, convertito con modificazioni in L. 267/98 e L. 226/99 di conversione del D.L. 132/99. Selezione Pubblica per titoli e colloquio con procedura d'urgenza per l'assunzione di unità di personale tecnico con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Risorse Naturali, di concerto con l'Assessore alle Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Difesa del Suolo e dall'Ufficio Coordinamento Relazioni Sindacali, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici e dai Dirigenti dei Settori, riferisce quanto segue:

Premesso

che l'art. 2 - comma 2 - del D.L. 11/06/98 n. 180, convertito con modificazioni in L. 267/98, prevede che le Regioni, per lo svolgimento delle attività di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione di rischio idrogeologico, possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedura d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, da destinarsi alle Autorità di Bacino;

che il territorio della Regione Puglia è stato reiteratamente interessato da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico di particolare gravità, tali da causare ingenti danni al territorio, tanto chè, con D.P.C.M. del 22/05/98 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori di alcuni Comuni della provincia di Foggia e Bari;

che allo stato si rende necessaria la redazione dei piani stralcio tesi alla individuazione, perimetrazione e messa in salvaguardia dei territori regionali interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Per l'attuazione di quanto sopra citato le Regioni possono assumere, in deroga anche ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino ad un massimo di tre anni. La Regione Puglia è destinataria di un finanziamento di L. 2.355.544.291 a seguito del D.P.C.M. 12 gennaio 1999 pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1999. A questa si aggiunge l'ulteriore quota di £.532.070.000, assegnata allo stesso scopo alla Regione Puglia con quietanza della Tesoreria Centrale dello Stato n°680 del 21/12/99. Tale somma complessiva pari a f.2.887.614.291 risulta già disponibile nelle casse regionali.

Il costo annuo per ciascun laureato, comprensivo di stipendio tabellare, oneri previdenziali ed assistenziali, indennità integrativa speciale e trattamento di fine rapporto (quest'ultimo da corrispondersi mensilmente), ammonta presumibilmente a L. 51.000.000; mentre per i diplomati e per le stesse voci di spesa, ammonta presumibilmente a L. 47.000.000.

A fronte delle esigenze sopra richiamate è opportuno, prioritariamente, avviare un serio processo di conoscenza del territorio che debba precedere la messa a punto di qualsiasi procedura di emergenza in presenza di catastrofi naturali.

Si rende necessario procedere, perciò, all'assunzione con contratto di diritto privato ed a tempo determinato, per la durata di 18 mesi, nel rispetto del D. L. 180/98, convertito in leggi nn. 267/98 e 226/99, delle seguenti figure professionali:

- 3 laureati in Ingegneria civile, indirizzo idraulico, indirizzo trasporti. Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale, o laureati in Ingegneria ambientale e territorio;
- 3 laureati in Scienze geologiche;
- 1 laureato in scienze forestali;
- 1 laureato in scienze agrarie;
- 1 laureato in architettura;
- 1 laureato in informatica;
- 5 tecnici-collaboratori diplomati, di cui 8 geometri, 4 periti agrari e/o agrotecnici, 3 informatici.

L'assunzione a tempo determinato per 18 mesi del su indicato personale tecnico, comporta una spesa presunta di £.1.835.000.000. La restante quota dell'importo complessivamente acquisito dalla Regione Puglia, pari a L. 520.544.291 viene riservata al pagamento degli eventuali oneri stipendiali ed aggiuntivi,

nonché agli oneri assicurativi e di trasferta e missione che si renderanno necessari per lo svolgimento della specifica attività.

Pertanto,

VISTA la Legge 18 marzo 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 303/97 (cod cifra: RIS/DEC/97/00184): "Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale" in attuazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 267: Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998: Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1999;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999: "Approvazione del programma di interventi regionali di cui all'Art. 1, comma 2, del D.L. 11 giugno 1998, n.180";

VISTO il D.L. 13 maggio 1999, n. 132 convertito nella legge 229/99 "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

VISTA la Legge 18 aprile 1962, n. 230, la quale disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato;

VISTO l'articolo 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante disposizione in materia di contratto a termine;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1989, n. 127, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 6, della Legge 28 dicembre 1988, n. 554, che disciplina la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed Integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge n 180/98, il quale, tra l'altro, autorizza le Regioni, nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di 20 miliardi, ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999, pubblicato sulla G U. n 53 del 5 marzo 1999: "Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art 8, comma 1, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n 180, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n 267" che, in particolare, assegna alla regione Puglia, ai fini di cui al precedente punto, £. 2.355.544.291;

CONSTATATO che la somma di £ 2 355.544 291 risulta introitata dall'Assessorato regionale al Bilancio e Ragioneria, con imputazione al capitolo 2032614/99 di entrata (Difesa suolo) per l'assunzione di personale a tempo determinato;

CONSTATATO che la somma di £. 532.070.000 risulta introitata dall'Assessorato regionale al Bilancio e Ragioneria, con imputazione al capitolo 2032616/99 di entrata (Difesa suolo) per l'assunzione di personale a tempo determinato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 10 aprile]991, n. 125, a garanzia della pari opportunità tra uomini e donne;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 febbraio 1994, n.174, concernente l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche Amministrazioni dei cittadini degli stati membri dell'unione europea;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n 104, Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali 30 settembre 1998, recante l'autorizzazione n 1/1998 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;

VISTO l'articolo 3 della Legge 15 maggio 1997, n 127 come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante semplificazioni delle certificazioni amministrative;

VISTO l'articolo 19 della Legge 18 febbraio 1999, n 28, concernente l'imposta di bollo per le domande a pubblici concorsi per il reclutamento di personale banditi da enti pubblici o assunzione in servizio anche temporanea e per i documenti da allegare alle domande stesse;

VISTO l'articolo 16 del CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle autonomie locali del 6 luglio 1995, come modificato dall'articolo 4 del contratto integrativo del medesimo comparto, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1996;

VISTI i CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali del 31 marzo 1999 e del 1° aprile 1999";

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 1 7/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Alla spesa di L. 2.887.614.291 si farà fronte mediante le somme iscritte ai Capitoli di uscita n° 511035/2000 per £. 532.070.000 e n°621114/99 per la quota parte di £. 2.355.944.291 residui di stanziamento.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale per specifica competenza prevista dalla L R 7/97 art. 4, comma 4, lett. a).

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore alle Risorse Umane, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti degli Uffici e dai Dirigenti dei Settori;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

a) Ai sensi del D.L.180/98, convertito con modificazioni il L.267/98, sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 25 unità di personale tecnico con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, da destinarsi alle Autorità di Bacino, per la durata massima di diciotto mesi, eventualmente rinnovabile, in presenza di nuova copertura finanziaria, per i seguenti profili professionali da assegnare ai compiti di delimitazione e perimetrazione delle aree regionali a rischio idrogeologico:
   - 3 laureati in Ingegneria civile, indirizzo idraulico, inizio trasporti. Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale, o laureati in Ingegneria ambientale e territorio;
   - 3 laureati in Scienze geologiche;
   - 1 laureato in scienze forestali;
   - 1 laureato in scienze agrarie;
   - 1 laureato in architettura;
   - 1 laureato in informatica;
   - 15 tecnici-collaboratori diplomati, di cui 8 geometri, 4 periti agrari e/o agrotecnici, 3 informatici.

   La Gestione amministrativa delle suddetto personale sarà a cura dell'Assessorato al Personale.

b) Per l'ammissione alla selezione di cui al punto a) è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
   1) uno dei seguenti titoli di studio:
      a1) diploma di laurea in ingegneria civile, indirizzo idraulico, Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale, o laureati in Ingegneria ambientale e territorio;
      a2) diploma di laurea in scienze geologiche;
      a3) diploma di laurea in scienze forestali;
      a4) diploma di laurea in scienze agrarie;
      a5) diploma di laurea in architettura;
      a6) diploma di laurea in informatica;
      a7) diploma di geometra, perito agrario, agrotecnico, informatico.
   2) cittadinanza italiana o cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
   3) godimento dei diritti politici;
   4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari ovvero del servizio civile;
   5) idoneità fisica all'impiego.

   I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
   1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
   2) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
   4) titoli di studio di cui al punto 1. I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere riconosciuti equipollenti a quelli prescritti secondo le modalità indicate dall'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

   I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

   L'amministrazione potrà disporre, con provvedimento motivato in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti

c) La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato, dovrà essere indirizzata al Presidente della Regione Puglia - Settore Personale - Via Devitofrancesco 61 - 70124 Bari, e dovrà essere spedita, entro il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente atto nel BURP, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo; farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto delle domande spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel presente atto.

Le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "Contiene: Domanda di partecipazione a selezione pubblica per assunzione a termine .."

I candidati portatori di handicap specificheranno,

nella domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

I candidati dovranno indicare nella domanda, in alto a sinistra, e sul frontespizio delle busta i seguenti codici identificativi: per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Ingegneria: "laurea in Ingegneria"; per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Scienze Geologiche: "laurea in Scienze Geologiche"; per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Scienze Forestali: "laurea in Scienze Forestali"; per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Scienze Agrarie: "laurea in Scienze Agrarie"; per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Architettura "laurea in Architettura"; per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in Informatica: "laurea in Informatica"; per gli aspiranti collaboratori tecnici: "diploma di .."

Nella domanda di partecipazione alla selezione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'aspirante dovrà dichiarare, pena l'esclusione dalla selezione sotto la propria responsabilità, secondo l'allegato A al presente atto:

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'indirizzo presso il quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni e del recapito telefonico;

Il candidato dovrà inoltre dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro stato membro dell'Unione europea;
2) di godere dei diritti politici;
3) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'attività da svolgere;
5) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
6) di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
   In caso contrario indicare la condanna riportata, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;
7) il possesso del titolo di studio richiesto dal punto b) del presente atto, indicando per i! ciascuno di essi l'istituzione che lo ha rilasciato, la data del conseguimento nonché la : votazione riportata. Coloro che hanno conseguito all'estero detti titoli di studio debbono indicare gli estremi dei provvedimenti di equiparazione o equivalenza;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di pubblico impiego);
9) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di pubblico impiego);
10) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di pubblico impiego).

I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono rendere tutte le dichiarazioni richieste adeguandole, ove necessario, alla nazionalità di appartenenza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) copia del titolo di studio di cui al punto 7) ed eventuali titoli posseduti di cui al successivo punto e), nonché un elenco dei titoli presentati sottoscritto dal candidato; i titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
2) curriculum professionale da cui risulti il titolo di studio, il voto di laurea, il possesso di eventuale altro diploma di laurea, di diplomi di specializzazione o perfezionamento, di dottorati, l'elenco delle pubblicazioni, i corsi di formazione frequentati, l'attività professionale svolta ed attinente la difesa del suolo;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la conformità delle copie del titolo di studio e degli altri titoli agli originali.
   Tale documentazione non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi della Legge n. 370/1988. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere, a pena di esclusione, firmata in calce dal candidato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

I candidati, le cui domande di partecipazione non contengano le indicazioni richieste, saranno esclusi con decreto motivato.

d) La commissione giudicatrice sarà composta da tre dirigenti Regionali (o loro delegati):
   - Responsabile Settore Risorse Naturali;
   - Responsabile Settore Agricoltura;
   - Responsabile Settore Personale.

La commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 100 punti di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per il colloquio.

I titoli valutabili sono:

- la votazione di laurea, max p. 20;
- la votazione di diploma, max punti 20
- altri titoli, max p. 10 (fra i quali: altro diploma di laurea, diploma di specializzazione o perfezionamento, dottorati, pubblicazioni, corsi di formazione, attività professionale, attinenti la difesa del suolo, ecc.);
- titoli di servizio, max p. 10. Precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non si siano conclusi per demerito, max p. 4; punti 0,50 per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di 90 giorni prestato con rapporto a tempo determinato; precedenti esperienze professionali della durata minima di 12 mesi nei seguenti campi specifici: difesa del suolo; risorse idriche; topografia e cartografia anche con sistemi informatizzati; GIS; max p 6; punti 1,00 per ciascun periodo di dodici mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato presso studi tecnici professionali o società private.

e) Ai sensi del DPCM 30/3/1989, n. 127 art. 3, saranno ammessi a sostenere il colloquio un numero massimo di candidati pari al quintuplo del numero dei posti da ricoprire. I candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo in graduatoria saranno ammessi a sostenere il colloquio anche se eccedenti il quintuplo.

La data e l'ora del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi a parteciparvi almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi al colloquio, con relativa valutazione dei titoli, sarà affissa all'Albo dell'Assessorato regionale al Personale, pubblicato nel B U R.P. ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi al colloquio nel giorno e all'ora stabilita muniti di valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione dalla selezione, presso la Regione Puglia - Settore Personale - Via Devitofrancesco, 61 - 70124 Bari.

L'assenza del candidato, per qualunque motivo, comporta l'esclusione dalla selezione Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione pari almeno a 45/60.

f) Gli argomenti oggetto del colloquio saranno tesi ad accertare la conoscenza e l'attitudine del candidato alle mansioni da svolgere.

g) La commissione giudicatrice formerà le graduatorie secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo di ciascun candidato. A parità di punteggio complessivo, sarà preferito il candidato più giovane di età.

Con proprio atto il Dirigente del Settore Personale, viste le graduatorie formulate dalla Commissione, pubblicherà l'elenco dei vincitori Detto elenco sarà affisso all'albo del Settore Personale e pubblicato nel B.U.R.P. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Le graduatorie potranno essere utilizzate per la eventuale sostituzione dei vincitori che non prendano servizio o in caso di scioglimento anticipato del corrispondente rapporto di lavoro Il nuovo contratto di lavoro, sarà in tal caso, stipulato seguendo l'ordine di punteggio dei candidati idonei, per un periodo di tempo non superiore a quello residuo del rapporto di lavoro precedente.

h) I candidati dichiarati vincitori riceveranno apposita comunicazione contenente la data in cui dovranno prendere servizio e l'invito a produrre, nel termine perentorio di 30 giorni dalla stessa data, la seguente documentazione:
   1) certificato di nascita;
   2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dia diritto all'equiparazione ovvero certificato comprovante la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
   3) certificato di godimento dei diritti politici I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare il certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
   4) certificato medico di data non anteriore a sei mesi dal termine fissato nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che l'incaricato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non sia tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 non sono tenuti alla pre-

sentazione del certificato.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo coloro ai quali è stato conferito l'incarico.

5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) documento aggiornato e data recente relativo agli obblighi militari.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, i documenti di cui ai punti 1) e 2), possono essere sostituiti dalla acquisizione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità; e' comunque fatta salva per l'amministrazione la facoltà di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento, qualora i dati attestati nel documento di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 489 del codice penale l documenti di cui ai numeri 3), 5) e 6), del presente punto h) possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni; si applicherà l'articolo 26 della Legge n 15 del 4 gennaio 196~, relativo alle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, qualora i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive non dovessero risultare veritieri ad un successivo controllo da parte dell'Amministrazione.

Il certificato di cui al punto 4) deve essere in data non anteriore a sei mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrlo.

I documenti, ovvero le dichiarazioni sostitutive, di cui ai numeri 2) e 3) devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Riguardo ai titoli presentati in fotocopia, gli interessati dovranno indicare l'amministrazione competente per la loro certificazione; analogamente dovranno procedere anche i cittadini stranieri dell'Unione europea con riferimento anche alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresì, legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane.

Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentate da cittadini della Comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, che attesti, nelle forme prescritte (allegato C) la rispondenza della traduzione italiana all'originale.

Ai sensi della vigente normativa, non è dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione nonché sui documenti già presentati e richiesti dal presente bando.

Il trattamento economico sarà determinato in base al contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Regioni Autonomie locali vigente alla data di inizio del rapporto di lavoro e sarà equiparato a quello previsto per il personale appartenente alla Categoria D1 del CCNL, ex 7° q f per i laureati ed alla Categoria C1 del CCNL, ex 6 q.f. per i diplomati.

i) La Regione, con riferimento alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione ai soli fini della gestione della procedura di selezione e dell'assunzione dei vincitori;
l) Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n 80 e nel CCNL del personale del comparto Regioni enti locali vigente;
m) Di incaricare l'Assessorato alle Risorse Umane di curare tutte le procedure amministrative relative alla selezione e amministrazione del personale tecnico da assumere a tempo determinato;
n) Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e del D.P.G.R. 421/92.

Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97

Il Segretario della Giunta — Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno — Dott. Raffaele Fitto

Allegato A

Fac-simile della domanda

Al Presidente della
REGIONE PUGLIA
Settore Personale
Via Devitofrancesco,61
70124 BARI

……l…… sottoscritt…… nat……
a …… il …….

DOMANDA

di essere ammess..... a partecipare alla selezione pubblica, con procedura d'urgenza, per l'assunzione di n..……. unità di personale tecnico con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

A tal fine ...l.... sottoscritt. …….. dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

a) di essere cittadino italiano o equiparato; ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione europea ……;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …… ;
(1) ovvero di godere dei diritti civili e politici nello stato di provenienza.. ……;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (2)
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea/diploma di maturità in .....conseguito il.. …… presso …… con voti. …… (altro) ……...……;
gli estremi dei provvedimenti di equiparazione o equivalenza per i titoli conseguiti all'estero sono ……;
e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione ……;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di pubblico impiego);
g) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art 127, comma 1, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di pubblico impiego);
h) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato (la dichiarazione va resa soltanto dai candidati che hanno avuto precedenti rapporti di pubblico impiego);
i) di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'attività da svolgere;
l) il domicilio o recapito presso il quale desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla selezione è il seguente: .....
codice di avviamento postale …… recapito telefonico ....
m) per i cittadini dell'Unione europea: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

….l….. Sottoscritt . …… allega alla presente domanda:

Allegato B: Curriculum ed elenco dei titoli allegati, sottoscritti dal concorrente.

Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di presentazione di titoli in fotocopia ovvero di atti e documenti redatti in lingua straniera:

FIRMA

……

Allegato C: Fac-simile della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da presentare nel caso di presentazione di titoli in fotocopia ovvero di atti e documenti redatti in lingua straniera)

….. l….. sottoscritt....., nat …… a..... il..... ..., residente a…… , dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, che i titoli allegati alla domanda presentata contestualmente alla presente dichiarazione sono conformi agli originali, ovvero che la traduzione e' conforme all'originale.

FIRMA

……

N.B.: I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono rendere tutte le dichiarazioni richieste adeguandole, ove necessario, alla nazionalità di appartenenza.

Note

(1) Coloro che non siano iscritti alle liste elettorali dovranno indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione.
(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(3) da apporre senza alcuna formalità qualora la dichiarazione sia accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2000, n. 221.

Dott. Pasquale Lorusso - Altamura - Miglioramento e trasformazione a coltura agraria di terreni pascolari. Valutazione d'incidenza art. 5 DPR n. 357/97.

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore, ha adottate il seguente provvedimento.

– Con nota acquisita al prot. N. 3717 del 19.4.2000 il Dott. Pasquale Lorusso di Altamura ha presentato istanza per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 DPR n. 357/97, per il cambio di coltura da pascolo naturale a seminativo di un terreno in agro di Altamura della estensione di ha 40.19.91;
– Nella riunione del 13.9.2000 il Comitato Regionale di VIA:
  • Rilevato che l'intervento è ubicato in Zona ZPS;
  • considerata l'estensione dell'area interessata che va a modificare sostanzialmente ed irreversibilmente l'habitat naturale,

  ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

VISTO il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 8.9.97, n. 357;

VISTA la delibera di G.R. n. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;

VISTE le delibere di G.R. n. 8378 del 18.11.97 3 n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;

VISTO che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

DETERMINA

– di esprimere in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di VIA nella riunione del 13/9/2000 e per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere negativo alla realizzazione del miglioramento e trasformazione a coltura agraria di un terreno in agro di Altamura della superficie di ha 40.19 91 proposto dal Dott. Pasquale Lorusso di Altamura;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a control}o ai sensi della Legge 127/97.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 30 ottobre 2000, n. 222.

Ferrovie del Gargano - Progetto S. Severo Peschici correzione tracciato nella tratta Peschici-Sannicandro G. - Procedure di V.I.A.

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore, ha adottato il seguente provvedimento.

- Con nota acquisita al prot. N. 1773 del 216/1998 la Ferrovia del Gargano s.r.l. presentava istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto S. Severo - Peschici - rettifica del Tracciato della tratta Sannicandro G. - Cagnano;
- esperite le procedure di rito, con raccomandata prot. n.4524 del 27l5/99 veniva notificato alla società il provvedimento Dirigenziale n.58/99 con cui era stato determinato l'assoggettamento dell'intervento a procedura di VIA;
- con nota acquisita al prot. 6603 del 27/712000 la Ferrovia del Gargano s.r.l. presentava istanza per la compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi;
- la società provvedeva far pubblicare l'annuncio pubblico dell'avvenuta richiesta su "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 20/7/2000, su "PUGLIA" del 21/7/2000 e sul BURP n.83 del 20/7/2000;
- con nota prot. n.88 del 718/2Q00 il Comune di SANNICANDRO GARGANICO comunicava di non rilevare alcun motivo ostativo alla realizzazione dell'intervento;

- con nota acquisita al prot. n.8S31 del 6/1012000 il Parco Nazionale del Gargano comunicava di non aver rilevato alcun motivo ostativo, per qua;nto & propria competenza, alla realizzazione dell'intervento;
- con nota acquisita al prot. n.8258 del 29/9/2000 il Comune di Cagnano Varano ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- con nota acquisita al prot. 8094 del 2S/9/2000 la Provincia di Foggia ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
- nella riunione del 6/10/2000 il Comitato Regionale di V.I.A ha rilevato che l'intervento proposto prevede il rimodellamento del tracciato ferroviario esistente per un tratto di circa 16 Km., ai quali se ne aggiungono ulteriori quattro non oggetto dello desso studio e interessanti il territotio di Parco nazionale del Gargano.

Tale intervento stralcio è ricompreso in un più vasto e complessivo intervento, approvato tal Ministero dei Trasporti nel 1994, per il quale i lavori relativi alla prima parte (cd. Variante di Apricena), affidati nel 1989, sono in corso, mentre per i rimanenti, il tracciato di 4Km. in area di Parco e il tracciato Caggiano V. - Rodi - Peschici saranno oggetto di prossimi interventi. L'intervento stralcio, inoltre, è risultato oggetto di uno specifico Accordo di Programma stipulato in data 21/02/2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia, finalizzato alla utilizzazione dlele risorse resesi disponibili a valere sul POP Puglia 1994-99 Sottoprogramma I (nota Regione Puglia - Assessorato Trasporti prot. n. l 235 del 20/3/2000).

Il rimodellamento dei tratti di linea ora proposto è funzionale a ridurre le curvature oggi presenti sul tracciato ai fini della velocizzazione dei percorsi.

Tale intervento, che si sviluppa in un'area di particolare sensibilità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, prevede la realizzazione di 2 gallerie, 5 viadotti 3 sottovia, 5 cavalcavia e 18 tombini per il deflusso delle acque.

Da quanto rappresentato emerge chiaramente che, per quanto si possa prevedere in termini di mitigazione o compensazione, comunque necessarie, l'impatto dell'intervento sul territorio è tale da essere giustificato solo dalle finalità dello stesso e quindi dall'effettiva utilità e dalla assoluta necessità di realizzare l'intervento per motivi di interesse pubblico generale.

L'intervento nel suo complesso è inserito in un'area caratterizzata da una forte attrattiva turistica, che per il momento determina elevati flussi turistici nei mesi estivi, che in prospettiva potrebbero essere destagionalizzati e da insufficienti infrastrutture di comunicazione, anche in relazione al periodo invernale, tra l'area Montana del Gargano e l'area del Tavoliere con l'inserzione nelle grandi vie di comunicazione.

L'ammodernamento e la conseguente velocizzazione della linea ferroviaria elettrificata S. Severo - Rodi Garganico, costituisce pertanto elemento essenziale per creare una concreta soluzione alternativa al trasporto passeggeri e di merci su gomma, con le conseguenti evidenti ricadute positive in termini di inquinamento e nel territorio interessato, come rappresentato nella relazione generale del progetto esecutivo.

Proprio in considerazione di tale aspetto, si è ritenuto di non poter concordare con la soluzione adottata dalla Soc. Ferrovie del Gargano di stralciare dall'intervento proposto e oggetto della presente procedura di VIA (linea Sannicandro G. - Cagnano V.) il tratto centrale ricadente nell'area di parco.

Difatti, l'ammodernamento dei tratti proposti, pur rappresentando "la naturale estensione" della variante di Apricena in corso, difficilmente persegue da solo l'obiettivo della velocizzazione del tracciato e solo parzialmente realizza lo scopo della velocizzazione della tratta Sannicandro - Cagnano. In quest'ottica lo studio e le valutazioni avrebbero dovute riguardare l'intero tracciato, fino a Rodi Garganico - Peschici.

Tuttavia, in considerazione delle specifiche circostanze connesse all'avvenuta assegnazione alla Soc. Ferrovie del Gargano del finanziamento a valere sulla risorse resesi disponibili di fondi del POP 94-99, a copertura di un solo lotto dell'intero tracciato, si ritiene di dover dar seguito alla procedura di valutazione, con la condizione dell'immediata presentazione dei necessari e successivi studi per il completamento dell'intero tracciato.

Lo studio di impatto ambientale presentato, proprio in relazione alla complessità dell'intervento rispetto allo specifico territorio interessato, approfondisce opportunamente i possibili impatti soprattutto sul sistema idrologico, sull'aspetto naturalistico (habitat e fauna), sull'aspetto paesaggistico, partendo dal presupposto che l'area del tracciato proposto è già interessata dal vecchio tracciato ferroviario, che si ritiene debba comunque essere dismesso e rinaturalizzato oltrecchè inserita in un corridoio già antropizzato per la presenza della S.S. Garganica e della S.S. 89.

L'analisi del tracciato è stata suddivisa in quindici tratte riferite a variazioni altimetriche o planoaltimetriche (tabb. 5.4.1. - 5.4.15); per ogni tratta lo studio individua interventi di mitigazione, quasi sempre riconducibili a interventi di naturalizzazioni attraverso inerbimenti e piantumazioni.

Gli interventi di mitigazione non sembrano però sempre efficienti a compensare l'impatto prodotto dall'intervento e pertanto di seguito sono indicati ulteriori interventi in aggiunta a quelli già indicati dalla Società, di mitigazione o compensazione proposti come prescrizione al progetto:

A) Tratta VA_1 (tab.5.4.1) - per la trincea deve essere effettuata la piantumagione in corrispondenza della recinzione di coronamento; quale azione di compensazione della riduzione del bosco ceduo attraversato in corrispondenza con il Vallone di Toppo, deve essere ricostituita una superScie di bosco ceduo, almeno pari a quella ridotta, in continuità con il bosco esistente;

B) Tratta VP_1 (tab.5.4.2) - in corrispondenza del viadotto, per il problema dello scalzamento al piede delle fondazioni della pila centrale, devono essere realizzate lungo il fosso in questione, a monte del viadotto, almeno 2 briglie; per la trincea in variante che passa a circa 20 metri dall'insediamento agricolo, è necessario prevedere oltre ai pannelli fonoassorbenti e trasparenti, altre forme di compensazione per minimizzare il prevedibile disagio degli abitanti dell'insediamento; quale azione di compensazione della determinazione della copertura vegetale nel ceduo attraverso, deve essere ricostituita una superficie di bosco ceduo, almeno pari a quella eliminata, in continuità con il bosco esistente;

C) Tratta VP_2 (tab.5.4.3) - in relazione al sistema idrologico del Vallone di Coppa S. Maria, oltre alla bonifica dell'alveo abbandonato, già prevista, dovrà essere garantita l'utilizzazione di accorgimenti tecnici riconducibili all'ingegneria naturalistica per la realizzazione del canale deviatore;

D) Tratta VA_2 (tab.5.4.4) - dovrà comunque essere preservato il limitrofo bosco ceduo;

E) Tratta VP_5 (tab.5.4.7) - quale azione di compensazione dell'attraversamento per 250 m. del bosco ceduo presente nel Vallone Lampione, deve essere ricostituita una superficie di boscoceduo, almeno pari a quella eliminata, in continuità con il bosco esistente; nelle trincee diminuzione della pendenza delle scarpate, previa verifica di stabilità, con rinaturalizzazione delle stesse, così come indicato nella tabella.

In relazione all'analisi compiuta per l'impatto in fase di cantiere e in fase di regime, in sede di studio di immpatto (da pag.143 a pag.169), si rileva che l'approfondimento compiuto e le soluzioni indicate, vengono riportate come ipotesi di lavoro e proposte dei redattori lo studio medesimo e non già come impegni della Società ad oprare nel senso suggerito.

Pertanto, ritenendo utili ed opportune le indicazioni ivi contenute, le stesse devono essere considerate quali prescrizioni all'intervento.

In particolare, tra le varie indicazioni si ritiene opportuno richiamare espressamente le seguenti:

1. definizione di un programma di rinaturalizzazione delle aree in fregio agli elementi strutturali di tipo verticale da depositare presso la Regione;
2. in fase di cantiere utilizzare i detriti di cava presenti lungo i margini autostradali presso Apricena, al fine di evitare l'apertura di nuove cave e di ridurre l'impatto paesaggistico presente;
3. definizione di un programma di lavoro, soprattutto nelle Tratte VP_8 – VP_9 e adiacenti, per il riutilizzo del materiale di scavo, anche previo stoccaggio temporaneo nei cantieri del progetto, e per l'utilizzo della stessa sede ferroviaria per gli spostamenti di materia, al fine di ridurre il prevedibile incremento di traffico di mezzi pesanti per non interferire pesantemente con gli ecosistemi naturali e antropico;
4. definire accurati progetti per l'uso di minivolate, ove strettamente necessario per l'apertura di grosse trincee e/o gallerie, in modo da non arrecare alcun danno strutturale alla roccia adiacente ai limiti di scavo;
5. L'esecuzione dei lavori nel tratto critico VP_8 non dovranno essere effettuati nella stagione estiva in considerazione della vicinanza della S.S. Garganica e della S.S.89, per evitare eccessive interferenze con il traffico veicolare;
6. dovranno essere utilizzati mezzi d'opera già equipaggiati di efficaci sistemi di abbattimento delle emissioni gassose, peraltro così come richiesto dalle normative per la tutela dei lavoratori;
7. dovranno essere recuperate le aree dismesse della vecchia linea abbandonata, attraverso interventi di rinaturalizzazione;
8. dovranno essere utilizzate esclusivamente due aree estese di cantiere (una all'inizio e una alla fine del tracciato) in considerazione che la elevata naturalità diffusa lungo l'intero tracciato oggetto di riammodernamento potrebbe essere compromessa dallo sviluppo di ripetuti cantieri lungo il tracciato stesso; i cantieri dovranno essere smantellati in tutte b loro parti a fine lavoro e il suolo utilizzato restituito alla naturalità diffusa;
9. nella fase di cantiere dovranno essere realizzati sistemi di monitoraggio dei parametri ambientali a maggiore rischio (inquinamento idrico, vegetazionale, faunistico, stabilità dei versanti e delle opere realizzate, verifica sismica e microsismica; ecc.), attivando per questi anche la certificazione Iso 14000;
10. dovrà essere nominato un responsabile di impatto ambientale con il compito, in accordo con il direttore dei lavori, di provvedere periodicamente ad analizzare gli impatti prodotti dal cantiere ed intervenire ai fini della loro mitigazione, di verificare l'attuazione del programma di rinaturlizzazione e dei programmi di lavori per il riutilizzo dei materiali di scavo e dei detritidi dava esistenti, di controllare il sistema di monitoraggio dei parametri ambientali a maggiore rischio, di verificare la realizzazione delle rinaturalizzazioni della vecchia linea dismessa e dei cantieri a fine progetto. Di Detta nomina dovrà esserne data comunicazione alla Regione e agli organi di controllo del territorio.

Alla luce di tutto sopraesposto il Comitato ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

- il progetto deve essere attivato e completato, entro i termini di cui all'art.6 dell'Accordo di Programma stipulato in data 21/02/2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia; in difetto, l'intervento dovrà essere riconsiderato con riferimento all'intero tracciato ferroviario, al fine di garantire la verifica complessiva dell'obiettivo perseguitato di velocizzare il percorso di cui trattasi;
- la Società Ferrovie del Gargano deve inoltrare, entro sei mesi, lo studio di impatto ambientale per il completamento della linea ferroviaria S. Severo-Rodi Garganico-Peschici;
- deve essere garantita la realizzazione di tutte le opere di mitigazione proposte in sede di studio di impatto ambientale di cui alle tab. da n.5.4.1 a n.5.4.15 (riepilogate alle pagg.l41 -142 dello stesso studio), così come integrate dalle indicazioni contenute alle precedenti lettere da A ad E;
- in fase di cantiere devono essere assicurate le azioni indicate nello studio di impatto ambientale, da pag.143 a pag.169, con gli specifici richiami di cui ai precedenti punti da 1 a 10.
  - VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
  - VISTO il D.P.R. 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - VISTO il D.P.R. n. 8.9.97 n. 357;
  - VISTA la delibera di G.R. n. 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;
  - VISTE le delibera di G.R. n. 8378 del 18.11.97 3 n. 16 del 27.1.198 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
  - VISTO che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINA

- di esprimere in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale di VIA nella riunione del 13/912000 e per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale alla realizzazione del progetto S. Severo Peschici – correzione del tracciato nella tratta Sannicandro G. – Peschici proposto dalla Ferrovia del Gargano s.r.l.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il Presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2000, n. 228.

Procedure di V.I.A. - Ditta Ruggiero Vincenzo di S. Vito dei Normanni (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

DIRIGENTE

Omissis

D E T E R M I N A

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 6 Ottobre 2000, L'intervento proposto dalla ditta RUGGERO VINCENZO, con sede a S. Vito dei Normanni (BR) VIA 25 Luglio 68, per la coltivazione di una cava in località "Autigno" del comune di Brindisi foglio di mappa 38-particelle n. 133-453-134-232-233-234- 135- 166- 167- 168- 169-221 –237-456-460-461, a condizione che vengono eseguite tutte le mitigazione indicate nelle relazioni progettuali.
- Di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2000, n. 229.

Procedure di V.I.A. - Ditta Cantore D. & M. di Gioia del Colle (Ba) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

DIRIGENTE

Omissis

D E T E R M I N A

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 6 Ottobre 2000, L'intervento proposto dalla ditta CANTORE D&M. con sede a Gioia del Colle (BA) Strada Provinciale Gioia - Putignano Km 5, rappresentata dalla sig.ra Cantore Margherita domiciliata a Gioia del Colle in Via R. Chiaia n. 59 per la coltivazione di una cava in località "Bellarosa " del comune di Santeramo in Colle(BA), foglio di mappa 25- particelle n. 105 - 110 - 113 e 114 a condizione che vengono eseguite tutte le mitigazione indicate nelle relazioni progettuali.
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di Bari e al Comune di Santeramo in Colle;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 novembre 2000, n. 230.

Procedure di V.I.A. - Ditta Epifani Antonio di Carovigno (Br) - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A nella riunione del 6 Ottobre 2000,l'intervento proposto dalla ditta EPIFANI ANTONIO con sede a Carovigno (BR) VIA Bachelet n.9, per la coltivazione dí una cava in località "S. Giovanni" del comune di Ostuni(BR), foglio di mappa 114 - particelle n. 209 – 211 - 230 e 114 a condizione che vengono eseguite tutte le mitigazioni indicate nelle relazioni progettuali.
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di Brindisi e al Comune di Ostuni;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non e soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 novembre 2000, n. 234.

Procedure di V.I.A. - Ditta Del Prete Salvatore di Taranto - Richiesta verifica di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V I A, in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 6 Ottobre 2000, l'intervento proposto dalla ditta DEL PRETE SALVATORE con sede in Via ORSM 31 TARANTO per la coltivazione di una cava in località "AMICI " del comune di GROTTAGLE (TA), foglio di mappa 83- particelle n. 61 a condizione che venga previsto un sistema di irrigazione per l'abbattimento delle polveri con impianto di approvvigionamento idrico fisso, e venga previsto, lungo il perimetro dell'area di cava, piantumazione con essenze arboree autoctone a rapido accrescimento;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di TARANTO e al Comune di GROTTAGLE;

– di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
– di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
– di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 novembre 2000, n. 241.

Ditta Bleu s.r.l. di Canosa (Ba) progetto di ampliamento discarica II cat. B - loc. Tufarelle in agro di Canosa di Puglia - procedure di V.I.A.

DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

- di esprimere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Reg.le di V.I.A nella riunione del 13/10/2000, relativamente alla richiesta di ampliamento di una discarica II cat. B in agro di Canosa di Puglia - loc. Tufarelle - presentata dalla BLEU S.r.l., di Canosa, parere favorevole alla compatibilità ambientale atteso che il IV lotto, quello di cui all'ampliamento richiesto, rappresenta il completamento funzionale dell'intervento;
- di dare atto che il parere favorevole è subordinato all'osservanza da parte della ditta delle seguenti prescrizioni:
  a) dovrà essere asicurata la continuità di funzionamento degli impianti idrovori, anche a mezzo di gruppi elettrogeni autonomi;
  b) dovranno essere realizzate contropendenze e canalette di raccolta acqua perimetrali al corpo della discarica, esterne ai rilevati ed in sommità ai rilevati perimetrali;
  c) dovrà essere realizzato un sistema di spurgo ad aria compressa del sistema drenante della discarica;
  d) i pozzetti dovranno essere di dimensionati alla capienza dei reflui provenienti dalla discarica;
  e) dovrà essere realizzato un sistema di trattamento dei gas, ivi compresi quelli potenzialmente scaturibili dalla vasca di accumulo di percolato;
  f) dovrà essere realizzata la copertura completa con terreno vegetale di tutti i rilevati della discarica, avente uno spessore non inferiore a 0,5 metri anche sulle pareti laterali, nonché una consistente piantumazione di specie arboree arbustive caratteristiche locali, evitando ogni geometrismo fin dalle prime fasi realizzative della discarica,
  g) il conferimento dei rifiuti deve prevedere la massima possibile segregazione evitando la commissione di rifiuti tra loro non compatibili in base alle caratteristiche fisico – chimiche
  h) successivamente alla messa a dimora dei rifiuti, si dovrà procedere alla copertura giornaliera con materiale idoneo;
  i) prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il proponente dovrà presentare alla Provincia competente un manuale organico di certificazione gestione e controllo in fase di esercizio e post esercizio della discarica. Il manuale dovrà prevedere, tra l'altro, la esecuzione di determinazioni analitiche individuate in relazione alle caratteristiche chimiche dei rifiuti stoccati, da effettuarsi con sequenza almeno quindicinale, da concordare con le autorità di controllo;
  j) il soggetto proponente dovrà predisporre all'atto dell'autorizzazione all'esercizio un piano operativo di intervento, per fronteggiare ogni eventuale emergenza ed in particolare quelle connesse ai sistemi di impermeabilizzazione;
  k) dovrà essere esercitata fin dalle prime fasi realizzative dell'immpianto, per tutta la durata dell'attività della discarica per un congruo periodo successivo alla chiusura una sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto alla discarica; la sorveglianza ambientale dovrà avere riguardo della qualità dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali e dei suoli, nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici riguardanti in particolare elementi vegetali ed animali: ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e segnalare tempestivamente le eventuali situazioni d'inquinanti; a tal fine:
  – con periodicità almeno semestrale dovranno essere realizzate campagne con test di mutagenesi volti a vaerificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
  – dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria di un numero sufficientemente rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi dalla discarica e dovranno essere determinanti i livelli di deposizione annua al suolo in qualcuno dei punti maggiormente significativi;
  – dovrà essere certificata nel periodo del raccolto la concentrazione di sostanze contaminanti

nei prodotti agricoli provenienti dalle aree immediatamente prospicienti la discarica;
- dovrà essere controllata la presenza di metalli pesanti (almeno cromo, michel, cadmio e mercurio) e di composti organo-clorurati in campioni provenienti dall'allevamento zootecnico più vicino all'impianto ed i campioni di miele provenienti da alveari eventualmente posti nelle aree circostanti la discarica; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamento in matrici analoghe presenti sul territorio, ma in aree non direttamente interessate dal'impianto;
- la sorveglianza dovrà anche prevedere il controllo periodico della qualità dell'acqua in pozzi piezometrici posti idraulicamente a monte ed a valle della discarica;
  - di notificare il presente provvedimento alla Ditta e agli Enti Interessati a cura del Settore Ecologia;
  - di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale;
  - di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 28 novembre 2000, n. 242.

Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli Robles di Bitonto (Ba) - Richiesta di compatibilità ambientale per coltivazione di cava.

DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

- Di non assoggettare all'applicazione delle procedure di V.I.A., in conformità a quanto stabilito dal Comitato V.I.A. nella riunione del 10 Novembre 2000, l'intervento proposto dalla ditta F.lli ROBLES s.n.c. di Gaetano e Domenico Robles con sede a BITONTO (BA) Via G. da Durazo n. 29, rappresentata dal sig. Robles Gaetano, per la coltivazione di una cava in località "Bosco Colaianni" del comune di Bitonto (BA), foglio di mappa 69- particelle n. 390 - 8 - 13 - 393 - 272 - 14 -389 - 273 - 22 e al foglio 57 particelle n. 154 - 155 - 156 a condizione che venga previsto idoneo sistema di abbattimento polveri con sistema di approvvigionamento idrico fisso e che venga previsto lungo l'intero perimetro piantumazione di specie arboree a rapida crescita ed alto fusto.
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta, alla Provincia di Bari e al Comune di Bitonto;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 dicembre 2000, n. 251

Progetto per la costruzione di un attracco per imbarcazione da diporto nella Marina di Mancaversa- Taviano (Le) - procedure di V.I.A.

DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.
- con nota acquisita al prot 8931 del 2.11.99 l'Amministrazione Comunale di Taviano ha trasmesso il progetto per la costruzione di un attracco per imbarcazioni da diporto nella Marina di Mancaversa - Taviano - richiedendo la verifica di assoggettabilità a VIA., atteso che l'infrastruttura rientra nell'allegato B al DPR 12.4.96, e ai sensi dell'art. 2 c. 3 1. r 3/98;
- con nota acquisita al prot 723 del 26.1.2000 il Comune di Taviano ha trasmesso copia delle pubblicazioni della avvenuta richiesta effettuata sul quotidiano nazionale "LA REPUBBLICA" del 20.11.99 e sul quotidiano locale "QUOTIDIANO DI LECCE" del 20.11.99;
- nella riunione del Comitato Reg.le di V.I.A. del 26.S.2000, su apposita convocazione trasmessa al Comune di Taviano con nota prot. 4540 del 23.5.2000, sono stati ascoltati l'ing. Luigi Giannì, responsabile dell'Ufficio Urbanistico di Taviano, l'arch Maria Lucia Scatagni progettista dell'intervento e l'Assessore Comunale all'Urbanistica geom. Aldo d'Argento per fornire chiarimenti sull'intervento, chiarimenti che l'Amministrazione

comunale si e impegnata a far tenere al più presto;
- nella riunione del 3.11.2000 il Comitato Reg.le di V.I.A., constatato che i richiesti chiarimenti non sono pervenuti, rilevato che:
  - l'area di intervento a terra è ubicata in prossimità della Zona di Protezione Speciale "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (IT9150015) dalla quale disterebbe circa 2.5 Km. Le opere previste a mare probabilmente insistono sull'abitat prioritario "Erbari di posidonie" (cod.1120) e sicuramente possono avere "incidenza significativa" sull'abitat indicato. In base a tale presupposto, cosi come peraltro esplicitato nella "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat - 92/43/CEE - "elaborato e distribuito dalla Commissione europea - DGXI-, - ".... La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto.. " - è necessario che il proponente Comune di Taviano elabori opportuno studio per la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 Direttiva 92/43/CEE - art. 5 D.P.R n. 357/97;
  - risulta mancante una adeguata analisi del sistema delle correnti e delle modificazioni che le opere a mare potrebbero produrre con relativa possibilità di erosione della costa;
  - dal punto di vista formale, inoltre, l'allegato H) "Calcolo opere marittime" risulta essere identico all'allegato F) "Relazione idraulica – marittima";
  - è da verificare se l'area in questione è soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 431/85;
  - ritenuto altresì che le previsioni progettuali comportano una modificazione irreversibile dell'attuale conformazione geomorfologica della linea di costa, tutto ciò premesso e considerato il Comitato ha ritenuto che l'intervento deve essere assoggettato a V.I.A. che prioritariamente analizzi le scelte alternative per la localizzazione dell'intervento;
- VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1/07/98;
- VISTO il D.P.R 12.4.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R 8.9.97, N. 357;
- VISTA la delibera di G.R 4444 del 22.7.97 di recepimento da parte della Regione Puglia del D.P.R. 12.4.96;
- VISTE le delibere di G.R n. 8378 del 18.1 1.97 e n. 16 del 27.1.98 che istituiscono il Comitato Regionale in materia di V.I.A.;
- VISTO che il presente provvedimento non comporta adempimenti cantabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni

IL DIRIGENTE

DETERMA

- di ritenere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Reg le di V.I.A nella riunione del 3.11.2000 per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, che il progetto per la costruzione di un attracco per imbarcazioni da diporto della Marina di Mancaversa - Tavuno, deve essere assogettata a V.I.A;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente, e non comporta alcun adempimento contabile di cui alla L.R 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 dicembre 2000, n. 255.

Procedure di V.I.A. - Ditta Ecolevante s.p.a via Lancioni 2 Santa Croce sull'Arno (Pi) ampliamento discarica II cat. B in agro di Grottaglie.

DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento.

- con nota acquisita al prot. n.4144 del 9/5/2000 la Ecolevante S.pA - Via Lancioni n.2 – Santa Croce sull'Arno (PI) - ha presentato istanza per la compatibilità ambientale per l'ampliamento di una discarica di II cat. B in agro di Grottaglie;
- con nota prot. n. 5673 del 26.6.2000 è stato richiesto il parere di rito al Sig. Sindaco di Grottaglie e all'Amministrazione Provinciale di Taranto;
- con nota acquisita al prot. n.6352 del 21.7.2000, la società ha fatto tenere copia dell'annuncio dell'av-

venuta richiesta pubblicato su "PUGLIA" del 3.6.2000;

- con nota prot. n.1010 del 15.6.2000 il Presidio Multizonale di Prevenzione - Settore Chimico Ambientale Tossicologico della A.U.S.L. TA/l, ha espresso parere favorevole alla richiesta di ampliamento,
- con nota prot. 3383 dell'8.5.2000 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. TA/l ha espresso parere favorevole all'ampliamento di che trattasi;
- con provvedimento dirigenziale n. 765 del 7.9.2000 l'Ispettorato Dipartimentale Foreste di Taranto ha rilasciato il nullaosta nei riguardi del vincolo idrogeologico alle condizioni nello stesso provvedimento specificate;
- con deliberazione n. 11 del 28.11.2000 il Consiglio Comunale di Grottaglie ha espresso parere favorevole all'ampliamento della discarica;
- l'A.U.S.L. TA/1 – Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica in data 13.9.2000 ha effettuato un sopralluogo all'impianto esistente (I° lotto) attestando, tra l'altro, l'avvenuto ottemperamento alle prescrizioni di cui al provvedimento n.3439 del 31.7.98 di compatibilità ambientale del I° lotto;
- nella riunione del 13.10.2000 il Comitato Reg le di VIA. ha ritenuto di dover chiedere alcuni chiarimenti alla Ditta, che la stessa ha fatto tenere con nota acquisita al prot. 8891 del 19.10.2000,
- nella riunione del 10.1l.2000 il Comitato Reg.le di V.I.A., esaminati tutti gli atti e le integrazioni trasmesse, ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per l'ampliamento della discarica II B proposto dalla Ecolevante S.p.A. in agro di Grottaglie, facendo salve tutte le prescrizioni imposte dall'Ispettorato Dipartimentale Foreste (det. dir. 765 del 7.9.2000)ed alle seguenti condizioni:
  a) dovrà essere assicurata la continuità di funzionamento degli impianti idrovori, anche a mezzo di gruppi elettrogeni autonomi,
  b) dovranno essere realizzate contropendenze e canalette di raccolta acqua perimetrali al corpo della discarica, esterne ai rilevati ed in sommità ai rilevati perimetrali
  c) dovrà essere realizzato un sistema di spurgo ad aria compressa del sistema drenante della discarica;
  d) i pozzetti dovranno essere di dimensionati alla capienza dei reflui provenienti dalla discarica;
  e) dovrà essere realizzato un sistema di trattamento dei gas, ivi compresi quelli potenzialmente scaturibili dalla vasca di accumulo del percolato;
  f) dovrà essere realizzata la copertura completa con terreno vegetale di tutti i rilevati della discarica, avente uno spessore non inferiore a 0,5 metri anche sulle pareti laterali, nonché una consistente piantumazione di specie arboree arbustive caratteristiche locali, evitando ogni geometrismo fin dalle prime fasi realizzative della discarica,
  g) il conferimento dei rifiuti deve prevedere la massima possibile segregazione evitando la commistione di rifiuti tra loro non compatibili in base alle caratteristiche fisico - chimiche,
  h) successivamente alla messa a dimora dei rifiuti, si dovrà procedere alla copertura giornaliera con materiale idoneo;
  i) prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il proponente dovrà presentare alla Provincia competente un manuale organico di certificazione gestione e controllo in fase di esercizio e post esercizio della discarica. Il manuale dovrà prevedere, tra l'altro, la esecuzione di determinazioni analitiche individuate in relazione alle caratteristiche chimiche dei rifiuti stoccati, da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale, da concordare con le autorità di controllo
  j) il soggetto proponente dovrà predisporre all'atto dell'autorizzazione all'esercizio un piano operativo di intervento, per fronteggiare ogni eventuale emergenza ed in particolare quelle connesse ai sistemi di impermeabilizzazione,
  k) dovrà essere esercitata fin dalle prime fasi realizzative dell'impianto, per tutta la durata dell'attività della discarica per un congruo periodo successivo alla chiusura una sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto alla discarica; la sorveglianza ambientale dovrà avere riguardo della qualità dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali e dei suoli, nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici riguardanti in particolare elementi vegetali ed animali: ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e segnalare tempestivamente le eventuali situazioni d'inquinanti; a tal fine:

- con periodicità almeno semestrale dovranno essere realizzate campagne con test di mutagenesi volti a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
- dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria di un numero sufficientemente rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi dalla discarica e dovranno essere determinanti i livelli di deposizione annua al suolo in qualcuno dei punti maggiormente significativi;
- dovrà essere certificata nel periodo del raccolto la concentrazione di sostanze contaminanti nei prodotti agricoli provenienti dalle aree immediatamente prospicienti la discarica,
- dovrà essere controllata la presenza di metalli

pesanti (almeno cromo, michel, cadmio e mercurio) e di composti organo - clorurati in campioni di latte provenienti dall'allevamento zootecnico più vicino all'Impianto ed i campioni di miele provenienti da alveari eventualmente posti nelle aree circostanti la discarica; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamento in matrici analoghe presenti sul territorio, ma in aree non direttamente interessate dall'impianto,

- la sorveglianza dovrà anche prevedere il controllo periodico della qualità dell'acqua in pozzi piezometrici posti idraulicamente a monte ed a valle della discarica;

Il Dirigente del Settore Ecologia

– VISTO il D.P.R. 12/4/96 e s. m. e int.;
– VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
– VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n, 3261 del 2817198 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
– VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7198,
- CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R 17/77 E SUCCESSIVE MOD. E INT.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di esprimere, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Reg.le di V.I.A nella riunione del 10/11/2000, e per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, parere favorevole alla compatibilità ambientale all'ampliamento della discarica II cat. B proposta dalla Ecolevante S.p.A. - Via Lancioni n.2 - Santa Croce sull'Arno (PI) in agro di Grottaglie come da progetto presentato con nota acquisita al prot. 4144 del 9.5.2000, confermando le prescrizioni imposte dall'Ispettorato Ripartimentale Foreste con provvedimento dirigenziale n. 765 del 7.9.200.
- di dare atto che il parere favorevole è subordinato all'osservanza da parte della ditta delle seguenti prescrizioni:
  a) dovrà essere assicurata la continuità di funzionamento degli impianti idrovori, anche a mezzo di gruppi elettrogeni autonomi;
  b) dovranno essere realizzate contropendenze e canalette di raccolta acqua perimetrali al corpo della discarica, esterne ai rilevati ed in sommità ai rilevati perimetrali;
  c) dovrà essere realizzato un sistema di spurgo ad aria compressa del sistema drenante della discarica;
  d) i pozzetti dovranno essere di dimensionati aUa capienza dei reflui provenienti dalla discarica;
  e) dovrà essere realizzato un sistema di trattamento dei gas, ivi compresi quelli potenzialmente scaturibili dalla vasca di accumulo del percolato,
  f) dovrà essere realizzata la copertura completa con terreno vegetale di tutti i rilevati della discarica, avente uno spessore non inferiore a 0,5 metri anche sulle pareti laterali, nonché una consistente piantumazione di specie arboree arbustive caratteristiche locali, evitando ogni geometrismo fin dalle prime fasi realizzative della discarica,
  g) il conferimento dei rifiuti deve prevedere la massima possibile segregazione evitando la commistione di rifiuti tra loro non compatibili in base alle caratteristiche fisico - chimiche;
  h) successivamente alla messa a dimora dei rifiuti, si dovrà procedere alla copertura giornaliera con materiale idoneo,
  i) prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio il proponente dovrà presentare alla Provincia competente un manuale organico di certificazione gestione e controllo in fase di esercizio e post esercizio della discarica. Il manuale dovrà prevedere, tra l'altro, la esecuzione di determinazioni analitiche individuate in relazione alle caratteristiche chimiche dei rifiuti stoccati, da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale, da concordare con le autorità di controllo;
  j) il soggetto proponente dovrà predisporre all'atto dell'autorizzazione all'esercizio un piano operativo di intervento, per fronteggiare ogni eventuale emergenza ed in particolare quelle connesse ai sistemi di impermeabilizzazione;
  k) dovrà essere esercitata fin dalle prime fasi realizzative dell'impianto, per tutta la durata dell'attività della discarica e per un congruo periodo successivo alla chiusura una sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto alla discarica; la sorveglianza ambientale dovrà avere riguardo della qualità dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali e dei suoli nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici riguardanti in particolare elementi vegetali ed animali: ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e segnalare tempestivamente le eventuali situazioni d'inquinanti; a tal fine:
  • con periodicità almeno semestrale dovranno essere realizzate campagne con test di mutage-

nesi volti a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
- dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria di un numero sufficientemente rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi dalla discarica e dovranno essere determinanti i livelli di deposizione annua al suolo in qualcuno dei punti maggiormente significativi;
- dovrà essere certificata nel periodo del raccolto la concentrazione di sostanze contaminanti nei prodotti agricoli provenienti dalle aree immediatamente prospicienti la discarica;
- dovrà essere controllata la presenza di metalli pesanti (almeno cromo, michel, cadmio e mercurio) e di composti organo - clorurati in campioni di latte provenienti dall'allevamento zootecnico più vicino all'impianto ed i campioni di miele provenienti da alveari eventualmente posti nelle aree circostanti la discarica; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamento in matrici analoghe presenti sul territorio, ma in aree non direttamente interessate dall'impianto;
- la sorveglianza dovrà anche prevedere il controLlo periodico della qualità dell'acqua in pozzi piezometrici posti idraulicamente a monte ed a valle della discarica;

- di notificare il presente provvedimento alla Ditta e agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia,
- di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi deLla l.r. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di far pubblicare il presente provvedimento su B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della 1. 15.5.97, n.127.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 18 dicembre 2000, n. 450.

Provvedimento Ministero Sanità 718/1998 Nota CUF 39. Conferma Centri Universitari ed Ospedalieri per la prescrizione e la somministrazione delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo. Individuazione nuovi Centri Ospedalieri. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE Dl SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29;
Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80;
Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n.18;
Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n.7;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n.3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°15, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con il provvedimento del Ministero della Sanità (07/8/1998) pubblicato sul Supplemento ordinario n. 168 della G.U. n. 239 del 13/10/98 e successive modificazioni e integrazioni (provv. CUF 10/11/98, G.U. n. 275 del 24/11/98), sono state revisionate le noteistabilite dalla Commissione Unica del farmaco (CUF- provv. 30/10/93), riguardanti quei medicinali posti a carico del SSN solo in determinate condizioni. Tra le varie note figura la nota 39 per la cura del nanismo ipofisario, tramite i medicinali a base di Somatropina;

La CUF, per i farmaci contenenti come principio attivo Somatropina ha disposto la classificazione in classe A con prescrizione solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di Centri Specializzati, Universitari o delle Aziende sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con relativa attivazione del registro USL;

Già l'Istituto Superiore di Sanità,relativamente al suddetto farmaco sin dal 1988, giusta nota prot. 37301/HBP.12 del 25/11/1988, ritenne necessario disporre che la somministrazione fosse effettuata sotto la supervisione di centri specializzati a carattere regionale attrezzati per la diagnosi e la cura del nanismo ipofofisario, come peraltro prescritto dalla legge n. 644 del 7/12/1975, al fine di evitare gli eventuali inconvenienti che possono derivare dalla somministrazione dell'ormone, sia naturale che biosintetico.

Successivamente, il Ministero della Sanità, con circolare pubblicata sulla G.U n. 291 del 13/12/88" Condizioni per la prescrizione e la somministrazione delle specialità medicinali a base di ormone somatotropo" e Telx prot. 800.4.AG.703/134 del 1913189~ impartì specifiche disposizioni riguardanti le caratterisctiche di detti Centri, che devono essere specializzati nel trattamento degli ipostaturalismi ed essere in grado di effettuare i controlli auxologici e di laboratorio per monitorare la terapia su base semestrale. Dispose inoltre che, la terapia deve essere sotto il controllo di un medico esperto in diagnosi e trattamento di pazienti relativi a deficit di crescita;

All'epoca, questo Assessorato in armonia con tutte le disposizioni Ministeriali emanate al riguardo, con nota prot. 24/1436/11 del 1216189 e successive note di integrazione prot. 24/9920/5212/15 e n 24/15780/521/15 rispettivamente del 2014195 e del 2716195, trasmise al Ministero della Sanità l'elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione dell'ormone somatotropo, che di seguito si riportano:

Provincia di Bari

1. Clinica Medica 3° Università di Bari
2. Clinica Pediatrica Università di Bari
3. Divisione Malattie Endocrine Azienda Osp. Giovanni 23°
4. Divisione Malattie Endocrine Ospedale Miulli Acquaviva delle Fonti

Provincia di Brindisi

1. Divisione malattie Endocrine Azienda Osp. A. Di Summa Brindisi

Provincia di Foggia

1. Divisione di Endocrinologia e Pediatria Azienda Ops. Ospedale Riuniti Foggia
2. Divisione di Endocrinologia e Pediatria Ospedale casa Sollievo della Sofferenza S. Giovanni R.do

Provincia di Lecce

1. Divisione di Endocrinologia e Dismetabolismo Azienda Osp. V. Fazzi Lecce
2. Divisione di Pediatria ed Endocrinologia Azienda Osp. Card. Panico Infantile Tricase (LE)
3. Divisione di Pediatria "Centro di Cura per Talassemici in Day- Hospital ed Endocrinologia Adolescenziale Ospedale F. Ferrari Casarano (LE)

In riferimento alle ultime disposizioni, impartite dalla CUF Ministero della Sanità sull'ormone della crescita, sono pervenute richieste di inserimento nell'elenco già esistente dei Centri di che trattasi, nella Regione Puglia;

1. La ASL FG/1 in data 14/7/200 ha richiesto il riconoscimento quale Centro prescrittore dell'ormone della crescita della propria Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero "T. Maselli Mascia",dove è già operante un Modulo di Endocrinologia Pediatrica diretta dal dr. Raffaele Cera. Con nota prot.24158/524/15 del 9/11/2000 sono stati richiesti dall'Assessorato alla Sanità - Ufficio Assistenza Farmaceutica- dati integrativi riferiti sia al numero di pazienti trattati nell'ultimo triennio che alle prove di laboratorio che si effettuano presso detto Centro. Con Fax del 21/11/2000 sono pervenute a questo Assessorato tutte le informazioni richieste;
2. La ASL FG/2 con fax prot. 8111 del 617100 ha richiesto il riconoscimento della prorpia Divisione di Pediatria di Cerignola, diretta dal dr. Antonio Longo incaricato di endocrinologia pediatrica, quale centro prescrittore dell'ormone della crescita. Con nota prot. 24124156115 del 9/11/200, si è provveduto a richiedere alla ASL FG/2 dati integrativi, riferiti sia al numero di pazienti trattati nell'ultimo triennio che alle prove di laboratorio che si effettuano presso detta Divisione di Pediatria. Con Fax prot. 13654 del 15/11/2000, sono pervenute a questo Assessorato tutte le informazioni richieste;
3. La ASL LE/2 con nota prot.23830 del 19/7/2000 ha richiesto il riconoscimento per la Divisione di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Gallipoli, diretto dal dr. G. Tamborino responsabile anche dell'ambulatorio di endocrinologia pediatrica e di turbe dell'alimentazione, quale Centro prescrittore dell'ormone della cresciuta. Tutta la documentazione di detta Divisione di Pediatria risulta corredata di tutti i dati necessari per la valutazione;

Pertanto, anche al fine di evitare disagi ai pazienti, si propone di riconoscere come centri per la diagnosi e piano terapeutico dell'ormone della crescita, in aggiunta ai precendi anche le su riportate strutture, per le quali le Aziende USL di competenza hanno inoltrato richiesta a questo Assessorato.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI Dl CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria Ospedaliera

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Alla luce di tutto quanto su esposto,ed al fine di migliorare l'assistenza sul territorio regionale dei pazienti affetti da deficit di omone della crescita, di riconfermare i su elencati Centri e nel contempo di riconoscere come centri abilitati alla diagnosi e piano terapeutico di detto ormone anche le strutture insistenti presso l'Azienda USL FG/1, FG/2 e LE/2.

Pertanto, per la Regione Puglia l'elenco dei Centri autorizzati alla diagnosi e paino terapeutico di spe-

cialità medicinali a base di ormone somatotropo di cui alla nota CUF 39 risulta così composto:

Provincia di Bari

5. Clinica Medica 3°	Università di Bari
6. Clinica Pediatrica	Università di Bari
7. Divisione Malattie Endocrine	Azienda Osp. Giovanni 23°
8. Divisione Malattie Endocrine	Ospedale Miulli Acquaviva delle F.

Provincia di Brindisi

4. Divisione malattie Endocrine	Azienda Osp. A. Di Summa Brindisi

Provincia di Foggia

1. Divisione di Endocrinologia e Pediatria	Azienda Ops. Ospedali Riuniti - Foggia
2. Divisione di Endocrinologia e Pediatria	Ospedale casa Sollievo della Sofferenza S. Giovanni R.do
3. Unità Operativa di Pediatria	Presidio Ospedaliero "T. Maselli Mascia " Azienda USL FG/1
4. Divisione di Pediatria di Cerignola	Azienda USL FG/2

Provincia di Lecce

1. Divisione di Endocrinologia e Dismetabolismo	Azienda Osp. V. Fazzi - Lecce
5. Divisione di Pediatria ed Endocrinologia	Azienda Osp. Card. Panico Infantile Tricase (LE)
6. Divisione di Pediatria " Centro di Cura per Talassemici in Day- Hospital ed Endocrinologia Adolescenziale	Ospedale F. Ferrari Casarano (LE)
7. Divisione di Pediatria P.O. Gallipoli	Azienda USL LE/2

- Di notificare il presente atto al Ministero della Sanità - Dipartimento per la Valutazione dei medicinali e la Farmacovigilanza, ai Centi regionali preposti alla prescrizione e somministrazione dell'ormone della crescita, a tutte le strutture Sanitarie regionali, agli Ordini delle categorie interessate, ed alle altre Regioni;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 lett. H della L.R. n. 13 del 12/4/94.
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.127/97 ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Dott. Carlo Di Cillo

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI COLLEPASSO (Lecce)
DELIBERA C.C. 31 luglio 2000 n. 24

Approvazione variante al P. di F.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

1. Di PRENDERE ATTO delle osservazioni prodotte in data 24/7/2000 (prot.4521) dal Sig. NAPOLI Luigi, in qualità di proprietario della zona interessata dal progetto di che trattasi;
2. Di FARE PROPRIE le controdeduzioni formulate in linea tecnica dal tecnico convenzionato arch. Antonio SABATO alle predette osservazioni del Sig. NAPOLI rinviando, ad avvenuta emanazione di apposita normativa che dovrà precisare le modalità di attuazione del principio dell'indennizzabilità a contenuto espropriativo, la decisione sul diritto e sulla quantificazione dell'eventuale indennizzo spettante al proprietario per la reiterazione del vincolo decaduto;
3. Di APPROVARE, in via definitiva e per quanto di propria competenza, il progetto preliminare, redatto a cura dell'arch. Tommaso FRASSANITO da Collepasso, relativo ai lavori di costruzione della piazza e strada in zona Dell'Osso, per l'importo complessivo di £.287.978.296, costituito dai seguenti atti:
   - Relazione tecnica e quadro economico di spesa;
   - Relazione espropriativa;
   - Planimetrie generali;
   - Particolari costruttivi;
   - Sistemazione generale.
4. Di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 30/01/1998 n.3 e successive modifiche ed integrazioni, l'approvazione del progetto in questione costituisce approvazione di variante al vigente P. di F.;
5. Di DEMANDARE al Responsabile del servizio interessato le ulteriori incombenze;
6. Con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Silvano ERRICO) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3° comma - della legge 142/90.

Il Tecnico Comunale
Responsabile del Procedimento
Orazio Antonaci

COMUNE DI DELICETO (Foggia)
DECRETO RESPONSABILE SERVIZIO 20 dicembre 2000 n. 1.

Occupazione temporanea d'urgenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

Art.1

E' disposta a favore del Comune di Deliceto, la occupazione temporanea d'urgenza, per la durata di anni cinque dalla data del presente provvedimento, degli immobili identificati nel piano particellare grafico e descrittivo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante, tutti ricadenti nel Comune di Deliceto.

Le occupazioni dovranno avere luogo entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art.2

I beni immobili individuati nel piano particellare grafico e descrittivo, oggetto della presente occupazione d'urgenza, saranno acquisiti mediante regolare procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, e tale procedura dovrà avere inizio e compimento nei termini previsti nelle delibera di approvazione dei lavori di cui trattasi.

Art.3

All'occupazione degli immobili si provvederà previa redazione sopralluogo del verbale dello stato di consistenza degli immobili espropriandi, in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente alla presenza del fittavolo, colono o compartecipante, o in assenza con l'assistenza di due testimoni.

Art.4

L'avviso di convocazione per la realizzazione dei verbali di cui all'art. precedente, contenente luogo, giorno, data ed ora della convocazione, dovrà essere notificato agli interessati a cura di questo Comune, almeno venti giorni prima della data di convocazione ed affisso per lo stesso periodo all'albo pretorio del Comune di Deliceto.

Art.5

Il geom. Massimo NOBILI, nato a Foggia il 10/12/1954, assistito da personale di aiuto tecnico, é incaricato di effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza e contestuale verbale di immissione nel possesso delle aree oggetto del presente decreto, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione.

Art.6

L'indennità di occupazione sarà determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art.7

Il Comune di Deliceto, provvederà a propria cura e spese alla notificazione del presente decreto ai proprietari degli immobili espropriandi, ed alla sua pubblicazione per estratto sul foglio annunci legali della Provincia di Foggia e sul B.U.R. della Regione Puglia.

Deliceto lì 20 dicembre 2000

Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo D'Emilio

Allegato

COMUNE DI DELICETO
Provincia di Foggia

ESTRATTO DELLE DITTE ESPROPRIANDE

1) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N. 14251 – FLAMIA Arcangela nata a Delicero l'01/01/60 e SURIANO Benvenuto nato a Delicero il 24/12/1953, Foglio 16, p.lla 1418, Sup. Cat. 00_02_40, Sup. da occupare mq. 80; Foglio 16, p.lla 1424, Sup. cat. 00_03_78, Sup. da occupare mq. 11.
2) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N. 15507 – FLAMIA Arcangela nata a Deliceto l'01/01/60, proprietaria di 1/8; SURIANO Benvenuto nato a Deliceto il 24/12/1953, proprietario di 1/8; IPPOLITO Domenico, nato a Deliceto il 10/11/1937, proprietario per 1/4; IPPOLITO Giuseppe, nato a Deliceto il 06/05/1923, prop. Per 1/4; IPPOLITO Michele, nato a Delicero il 16/07/1913, proprietario per 1/4. Foglio 16, p.lla 712, Sup. cat. 00_02.13, Sup. da occupare mq. 52.
3) PARTITA CATASTALE: N.C.T. 15512 – CAPUANO Alfonso nato a Deliceto il 19/05/1957, proprietario per 1/4; DI FLUMERI Margherita nata a Deliceto il 27/09/1967, proprietaria per 1/4; CAPANO Giuseppe nato a Deliceto il 11/04/1935, proprietario per 2/4 – Foglio 16, p.lla 713, Sup. cat. 00_02.40, Sup. da occup. Mq. 58 – Foglio 16, p.lla 429, Sup. cat. 00_04_40, Sup. da occup. Mq. 132.

4) PARTITA CATASTALE: N.C.T. 9665 – DI TARANTO Agnese, nata a Delicero il 25/02/1921, comp. Per 1/8; DI TARANTO Romelia, nata a Deliceto il 05/04/1927, comp. Per 1/8; DI TARANTO Luigi fu Michele, prop. Per 1/8; DI TARANTO Michele fu Luigi, prop. Per 1/8; DI TARANTO Paolo fu Modestino, prop. Per 2/8; DI TARANTO Carlo fu Michele, prop. Per 3/8; AMORESE Rosaria nata a Deliceto il 10/11/1899, usufruttuaria parziale; DI TARANTO Modestina fu Michele, usuf. Parziale; SURIANO Maria Alfonsa nata a Deliceto il 26/02/1908, usuf. Parziale – Foglio 16, p.lla 352, sup. cat. 00_20.72, Sup. da occupare mq. 164.
5) PARTITA CATASTALE: N.C.T. 14184 – D'INNOCENZO Franco, nato a roma il 04/08/1939, proprietario per 1/2 – D'INNOCENZO Lucia nata a roma il 23/06/41, proprietaria per 1/2 – Foglio 16, p.lla 465, Sup. cat. 00_10.92, Sup. da occupare mq. 143.
6) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 3606 – BUONASSISA Alberto fu Benvenuto, com.; BUONASSISA Antonio, nato a Deliceto l'08/01/1906, comp.; BUONASSISA Carmelino fu Benvenuto, comp.; BUONASSISA Rocco, nato a Deliceto l'08/08.1908, comp.; BUONASSISA Vincenzo fu Benvenuto, comp. – Foglio 16, p.lla 396, Sup. cat. 00_09.29, Sup. da occupare mq. 180.
7) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 13130 – D'ONOFRIO Antonio, nato a Deliceto il 29/10/1937, proprietario per 1/4; D'ONOFRIO Gerardo, nato a Deliceto il 19/09/1943, proprietario per 1/4; MARINUCCI Ivana nata a Paglieta il 28/03/1941, proprietaria per 1/4; MARINUCCI Rosalia nata a Paglieta il 27/03/1945, proprietaria per 1/4. Foglio 16, p.lla 395, Sup. cat. 00_18_53, Sup. da occupare mq. 475.
8) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 10722 – DE BLASIIS Vincenzo nato a Deliceto il 07/09/1937, proprietario per 1/2 – FRASCELLA Maria Anna nata a Deliceto il 14/10/1942, proprietaria per 1/2 – Foglio 16, p.lla 482, sub. A, Sup. cat. 00_09_40, Sup. da occupare mq. 55 – Foglio 16, p.lla 482, sub. B, Sup. cat. 00_09_40, Sup. da occupare mq. 305.
9) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 10093 – DI TARANTO Maria Michela, nata a Deliceto l'01/02/1939, proprietaria per 1/2 – DI TARANTO Modestino nato a Deliceto il 12/02/1941, proprietario per 1/2 – Foglio 16, p.lla 393, Sup. c at. 00_03.10, Sup. da occupare mq. 230.
10) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 6663 – INGEGNO Carmela fu Daciano, comp. Per 3/4; INGEGNO Giovina fu Daciano, comp. Per 3/4; INGEGNO Francesco Paolo fu Domenico, comp. Per 3/4; PETRELLA Alberto, nato a Deliceto l'11/02/1915, comp. Per 1/4; PETRELLA Antonietta, nata a Deliceto il 21/01/1924, comp. Per 1/4; PETRELLA Gaetano, nato a Deliceto il 17/02/1928, comp. per 1/4; PETRELLA Giovanni, nato a Deliceto il 14/10/1925, comp. Per 1/4; PETRELLA Margherita, nata a Deliceto il 04/12/1916, comp. Per 1/4 – Foglio 16, p.lla 324, Sup. cat. 00_28_06, Sup. da occup. Mq. 409.
11) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 9891 – ANTONACCIO Giuseppe nato a Deliceto il 04/11/1914 – Foglio 16, p.lla 325, Sup. cat. 00_06_43, Sup. da occupare mq. 409.
12) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 10762 – GAGLIESE Saverio nato a Deliceto il 27/07/66 – Foglio 16, p.lla 326, Sup. cat. 00_06_96, Sup. da occupare mq. 117.
13) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 14146 – BONASSISA Michelangelo nato a Deliceto il 13/03/1957 – Foglio 16, p.lla 225, Sup. cat. 00_49_40, Sup. da occupare mq. 761 – Foglio 16, p.lla 224, Sup. cat. 00_12_60, Sup. da occupare mq. 206.
14) PARTITA CATASTALE: N.C.T. n. 14868 – BALDASSARRO Olmitella nata a Deliceto il 25.02.1926, prop. Per 4/12: SCIARRIELLO Ciriaco nato a Deliceto il 07/10/1949, prop. Per 2/12; SCIARRIELLO Giuseppe nato a Deliceto il 01/01/1956, propr. Per 2/12; SCIARRIELLO Luigina nata a Deliceto il 11/03/1948, propr. Per 2/12; SCIARRIELLO Michele nato a Deliceto il 12/08/1951, propr. Per 2/12 – Foglio 16, p.lla 1011, Sup. cat. 00_03_41, Sup. da occupare mq. 106 – Foglio 16, p.lla 1004, Sup. cat. 00_15_36, Sup. da occupare mq. 8.

COMUNE DI DELICETO (Foggia)
DECRETO RESPONSABILE SERVIZIO 20 dicembre 2000 n. 2.

Occupazione temporanea d'urgenza.

IL RESPONSABILE

Omissis

DECRETA

Art.1

E' disposta a favore del Comune di Deliceto, la occupazione temporanea d'urgenza, per la durata di anni cinque dalla data del presente provvedimento, degli immobili identificati nel piano particellare grafico e descrittivo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante, tutti ricadenti nel Comune di Deliceto.

Le occupazioni dovranno avere luogo entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art.2

I beni immobili individuati nel piano particellare grafico e descrittivo, oggetto della presente occupazione d'urgenza, saranno acquisiti mediante regolare procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, e tale procedura dovrà avere inizio e compimento nei termini previsti nelle delibera di approvazione dei lavori di cui trattasi.

Art.3

All'occupazione degli immobili si provvederà previa redazione sopralluogo del verbale dello stato di consistenza degli immobili espropriandi, in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente alla presenza del fittavolo, colono o compartecipante, o in assenza con l'assistenza di due testimoni.

Art.4

L'avviso di convocazione per la realizzazione dei verbali di cui all'art. precedente, contenente luogo, giorno, data ed ora della convocazione, dovrà essere notificato agli interessati a cura di questo Comune, almeno venti giorni prima della data di convocazione ed affisso per lo stesso periodo all'albo pretorio del Comune di Deliceto.

Art.5

Il geom.Massimo NOBILI, nato a Foggia il 10/12/1954, assistito da personale di aiuto tecnico, é incaricato di effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza e contestuale verbale di immissione nel possesso delle aree oggetto del presente decreto, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione.

Art.6

L'indennità di occupazione sarà determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art.7

Il Comune di Deliceto, provvederà a propria cura e spese alla notificazione del presente decreto ai proprietari degli immobili espropriandi, ed alla sua pubblicazione per estratto sul foglio annunci legali della Provincia di Foggia e sul B.U.R. della Regione Puglia.

Deliceto lì 20 dicembre 2000

Il Responsabile del Servizio
Geom. Paolo D'Emilio

Allegato

COMUNE DI DELICETO
Provincia di Foggia

ESTRATTO DELLE DITTE ESPROPRIANDE

1) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.13007 - BUONUOMO Domenico nato a Deliceto il 22/08/1949 - Foglio 21, p.lla 511, Sup. cat. 00_01_20, Sup. da occupare mq. 120
2) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.13263 - Ambrosino Benvenuto, nato a Deliceto il 04/05/1955, Ambrosino Rocco, nato a Deliceto il 23/08/1958, Basanisi Filomena, nata a Deliceto il 28/01/1950, Basanisi Lucia, nata a Deliceto il 09/02/1953; Basanisi Nicola Maria, nata a Deliceto il 19/07/1958; Bonassisa Rosa, nata a Deliceto il 28/03/1964; Capano Lucia, nata a Deliceto il 26/05/1955; Cappiello Alfonsina nata a Deliceto il 13/04/1957; D'Emilio Antonio nato a Deliceto il 15/06/1953; D'Emilio Vincenzo, nato a Deliceto il 19/09/1948; Galletta Michelina nata a Deliceto il 05/07/1926 e Sciarrillo Gerarda, nata a Deliceto il 20/02/1960. Foglio 21, p.lla 318, Sup. cat. 00_09_15, Sup. da occupare mq. 80-
3) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.8968 - DOTO Mattia, nato a Deliceto il 13/11/1934 e PATELLA Filomena, maritata Doto, nata a Deliceto il 07/09/1934, proprietari ciascuno per 1/2 - Foglio 21, p.lla 842, Sub.A, Sup. cat. 00_02_54, Sup. da occupare mq. 70 - Foglio 21, p.lla 842, Sub.B, Sup. cat. 00_02_54 , Sup. da occupare mq. 75 - Foglio 21, p.lla 844, Sup. cat. 00_03_82, Sup. da occupare mq. 70 -
4) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N . 12890 - BUON UOMO Arnaldo nato a Deliceto il 22/01/1935; BUONUOMO Gerardo nato a Deliceto il 01/01/1938; BUONUOMO Michele nato a Deliceto il 18/04/1942, Proprietari ciascuno per 1/3. - Foglio 21, p.lla 348, Sup. cat. 00_02_96, Sup. da occupare mq. 75-
5) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N .11 21 6 - TROCCOLA Rocco Pasquale, nato a Deliceto il 26/06/1936 - Foglio 21, p.lla 832, Sup. cat. 00_00_66, Sup. da occupare mq. 01 -
6) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N .1 0 9 1 1 - M A R I N O Carmela, nata a Deliceto il 07/05/1952,prop. Per 1/2; MARINO Maria nata a deliceto il 07/03/1954, prop. Per 1/2. - Foglio 21, p.lla 347, Sup. cat. 00_01_58, Sup. da occupare mq. 30 - Foglio 21, p.lla 845, Sup. cat. 00_18_17, Sup. da occupare mq. 375 -
7) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.7244- SALVAGNO Graziano di Michele, comp. X 1/32; SALVAGNO ROCCO di Michele, comp. Per 1/32; SALVATORE lolanda nata a Deliceto il

24/02/1927, comp. Per 27/32; SALVATORE Lucia, nata a Deliceto il 18/08/1914, comp. Per 27/32; SAVINO Leonilde di Vincenzo, comp. Per 4/32; SAVINO Luciano di Vincenzo, comp. Per 4/32; - Foglio 21, p.lla 356, Sup. cat. 00_04_81, Sup. da occupare mq. 70 - Foglio 21, p.lla 81, Sup. cat. 00_14_17, Sup. da occu. mq. 120.

8) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.14028 - CAPANO Benvenuta nata a deliceto il 27/02/1947, prop. Per 2/4; D'ONOFRIO Benvenuto, nato a Deliceto l'01 /09/1937, prop. Per 1 /4 in com.leg.dei beni; QUINTINO Carmela, nata a deliceto il 19/06/1941, prop. Per 1/4 in reg.com.leg. dei beni. - Foglio 21, p.lla 872, Sub.A, Sup. cat. 00_02_18, Sup. da occupare mq. 130 - Foglio 21, p.lla 872, Sub.B, Sup. cat. 00_02_18, Sup. da occupare mq. 50-
9) PARTITA CATASTALE: N.C.T N.14028 - BASANISI Carmela nata a Deliceto il 10/08/1935 - Foglio 21, p.lla 869, Sup. cat. 00_02_62, Sup. da occupare mq. 01 - Foglio 21, p.lla 871, Sup. cat. 00_00_27, Sup. da occupare mq. 01 -
10) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.14120 - DI FRANCESCO Giuseppe nato a Deliceto il 14/05/1961, prop. Per 1/18; DI FRANCESCO Incoronata, nata Deliceto il 25/10/1956, prop. Per 1/18; Dl FRANCESCO Maria Mattea, nata a Deliceto il 16/05/1958, prop. Per 1 /18; PENNETTA Giuseppina nata a Deliceto il 19/03/1961, prop. Per 3/18; ZUCCARO Annunziata, nata a Deliceto il 08/05/1932, prop. Per 3/18; ZUCCARO Domenico, nato a Deliceto il 13/05/1926, prop. Per 3/18; ZUCCARO Giuseppe nato a Deliceto il 15/07/1937, prop. per 3/18; ZUCCARO Grazia nata a deliceto il 21/05/1944, prop. Per 3/18; - Foglio 21, p.lla 426, Sub.A, Sup. cat. 00_02_25, Sup. da occupare mq. 50 - Foglio 21, p.lla 426, Sub.B, Sup. cat. 00_02_25, Sup. da occupare mq. 52. -
11) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.14120 – CARROZZOLO Giuseppe, nato a Deliceto il 02/01/1933 e ZUCCARO Annunziata, mar.Carrozzolo, nata a Deliceto il 08/05/1932, comproprietari.- Foglio 21, p.lla 427, Sub.A, Sup. cat. 00_02_20 , Sup. da occupare mq. 07 - Foglio 21, p.lla 427, Sub.B, Sup. cat. 00_02_20, Sup. da occupare mq.13. -
12) PARTITA CATASTALE: N.C.T.N.15808- - SALVATORE Gaetano, nato ad Accadia il 25/01/1934, prop. Per 1/6; SALVATORE Giulia Anna nata a Deliceto il 12/11/1942, prop. Per 1/6; SALVATORE Pasquale nato ad Accadia il 03/06/1936. – Foglio 21, p.lla 839, Sub.A, Sup. cat. 00_04_43, Sup. da occupare mq. 120 - Foglio 21, p.lla 839, Sub.B, Sup. cat. 00_04_43, Sup. da occupare mq.140
13) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.9600 - BUONUOMO Anna, nata a Deliceto il 24/07/1906, usuf.parz.; BUONUOMO Arnaldo nato a Deliceto il 22/10/1935, prop. Per 1/3; BUONUOMO Gerardo nato a Deliceto 1'01/01/1938, prop. Per 1/3; BUONUOMO Michele, nato a deliceto il 18/04/1942, prop. Per 1/3. - Foglio 21, p.lla 1066, Sub.A, Sup. cat. 00_04_37, Sup. da occupare mq. 92 - Foglio 21, p.lla 1066, Sub.B, Sup. cat. 00_04_37, Sup. da occupare mq. 300-
14) PARTITA CATASTALE: N.C.T. N.15402 - BIZZARRO Lucia nata a Deliceto il 15/03/1942 - Foglio 21, p.lla 10667 Sub.A, Sup. cat. 00_05_27, Sup. da occupare mq. 85 - Foglio 21, p.lla 1067, Sub.B, Sup. cat. 00_05_27, Sup. da occupare mq. 215. -
15) PARTITA CATASTALE: N.C.T . N.1001298/ N.C.E.U. n.2862. - D'AGNELLO Mattia .. ORA: PALERMO Paolo nato a Deliceto il 06/06/1938 e TOMAIUOLO Anna, marit. Palermo, nata a Deliceto il 11/07/1945, coniugi in comunione legale dei beni ed altri – Foglio 44, p.lla 373 E.U. Sup. cat. 00_00_45, Sup. da occupare mq. 42 - Ora: Foglio 44, p.lla 373 E.U. Sup. cat. 00_00_45, Sup. da occupare mq. 42 -
16) PARTITA CATASTALE: N.C.E.U.n.1001298 - D'EMILIO Vincenzo, prp. Per 1/3; D'EMILIO Margherita, prop. Per 1/3; D'EMILIO Teresa, prop. Per 1/3; D'EMILIO Vincenzo, usufr.- Foglio 44, p.lla 374, Sup. da occupare mq. 58.

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
ORDINANZA RESPONSABILE S.T. 21 dicembre 2000 n. 122.

Deposito indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

ORDINA

Art. 1

Al Sindaco del Comune di Grumo Appula di depositare nella Cassa Depositi e Prestiti presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari, l'indennità provvisoria di espropriazione a favore della seguente ditta che non ha accettato l'indennità e per l'importo a fianco segnato:

1. DITTA: ARDITO ANTONIO - nato a Gravina in Puglia il 03.05.1927- Partita 16654 - Foglio 55 - P.lla343 (ex 178): mq.40B,00-P.lla344 (ex 178): mq.2.192,00- P.lla 345 (ex 178): mq.852,00 - per un totale di mq.3.452,00
   Mq.3.452,00x£.7.050x0,60=£.14.601.9601

- Cisterna: mq. 4,40 - P.lla 18: mq.80,00 - fabbricato rurale -

Cisterna Mq.4,40x£ 70.000 = L. 308.000
Fabb.rur. Mq.80,00x£.100.000= L. 8.000.000

TOTALE ALLA DITTA
ARDITO ANTONIO L. 22.909.960

Art.2

Provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza.

Grumo Appula, 21 dicembre 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
ORDINANZA RESPONSABILE S.T. 21 dicembre 2000 n. 123.

Deposito indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

ORDINA

Art. 1

Al Sindaco del Comune di Grumo Appula di depositare nella Cassa Depositi e Prestiti presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari, l'indennità provvisoria di espropriazione a favore della seguente ditta che non ha accettato l'indennità e per l'importo a fianco segnato:

1 - DITTA: ARDITO ANTONIO - nato a Gravina in Puglia 03.05.1927 - Partita 20061 - Foglio 55 - P.lla 339 (ex 179): mq.851,00 - P.lla 340 (ex 179): mq.2.386,00 - P.lla 341 (ex 179): mq.236,00 - P.lla 342 (ex 179): mq.27,00 – per un totale di mq.3.500,00 -

Mq. 3.500,00x £.7.050x0,60= L. 14.805.000

Art. 2

Provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza.

Grumo Appula, 21 dicembre

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
ORDINANZA RESPONSABILE S.T. 21 dicembre 2000 n. 124.

Deposito indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

ORDINA

Art. 1

Al Sindaco del Comune di Grumo Appula di depositare nella Cassa Depositi e Prestiti presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari, l'indennità provvisoria di espropriazione a favore della seguente che non ha l'indennità e per l'importo a fianco segnato:

1- DITTA: ARDITO ANTONIO - nato a Gravina in Puglia il 03.05.1927 - prop. per 1/2 - E MAJORANI MARIA CELESTE - nata a Gravina in Puglia il 17.07.1933 - prop. per 1/2 – coniugi - Partita 50696 - Foglio 55 - P.lla 335 (ex 72): mq.477,00 - P.lla 336 (ex 72): mq. 1.309,00 - P.lla 332 (ex 15): mq.46,00 - P.lla 333 (ex 15): mq.856,00 -P.lla 334 (ex 15): mq.1.456 00 - per un totale di mq.4.144,00

Mq.4.144,00x£.7.050x0,60 = L. 17.529.120

Art. 2

Provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza.

Grumo Appula, 21 dicembre 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
DECRETO RESPONSABILE S.T. 29 dicembre 2000 n. 10.

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

DECRETA

Art. 1

In favore del Comune di Grumo Appula- Codice Fiscale: 00836680728 – è pronunciata l'espropriazio-

ne con conseguente occupazione permanente delle seguenti aree incluse nel P.E.E.P. ex Legge 167/62 - necessarie per la realizzazione del Piano Edilizio e Popolare di presunta proprietà delle seguenti ditte:

1) Ditta De Chiara Anna di Giuseppe - Partita Catastale n.ro 9594 – Foglio n.ro S - Particelle n.ri 5 e 276 - Superficie espropriata mq.1050 – Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £.10.511.550.
2) Ditta De Chiara Vincenza fu Nicola - Partita Catastale nro 1623 - Foglio n.ro 5 - Particelle n.ri 368 e 380 - Superficie espropriata mq. 1090 - Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £.10.912.070=
3) Ditta Regina Rosa - Regina Teresa - Regina Angela - Partita Catastale n.ri 9452 e 48992 - Foglio n.ro 5 - Particelle n.ri: 381 - 369 - 371 - 775 - 776 - Superficie espropriata mq 2541 - Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £.25.446.330
4) Ditta De Chiara Elisabetta e per essa Rella Vincenzo e Fazio Serafina - Partita Catastale n.ro 9597 - Foglio n.ro 5 - Particella n.ro 60 - Superficie espropriata mq.1221 – Indennità depositata presso la Cassa DD. PP. £.l2.231.810=
5) Ditta De Chiara Giacomo fu Nicola - Partita Catastale n.ro 13950 – Foglio n.ro 5 –Particella n.ro 370- Superficie espropriata mq. l l00 – Indennità depositata presso la Cassa DD.PP.: £.11.019.810=
6) Ditta Fanelli Angela di Michele - Panzarino Pasquale – Panzarino Giuseppe (ex Fanelli Angela di Michele) - Partita catastale n.ri 51501 - 50092 - Particelle n.ri 12 - 1228 - 1223 - 1224 - 1225 - 1232 – 1233 - 1234 - 594 - 595 - 596 - 597 -(ex 12/a- 12/b-12/c-12/d-12/e-12/f-12/g-12/h)- Superficie espropriata mq.2803 - Indennità depositata presso la Cassa DD.PP.: £.28.074.100=
7) Ditta Panzarino Giuseppe - Sedicino Antonio fu Nicola (Ex De Pasquale Vito)- Partita Catastale n.ro 50954 - Foglio n ro 5 – Particelle n.ri 988 - 989 - 991 - 992 - 993 - 1236 - 1238 = (ex particella n.ro 279)- Superficie espropriata mq.1982 - Indennità depositata presso la Cassa DD. PP. £.19.840.770=
8) Ditta Nitti Vito Leonardo (Ex Nitti Vitantonio) - Partita Catastale n.ro 50092 - Foglio n.ro 5 - Particelle n.ro: 1219 (ex 280/b) 1222 (ex 280/a) - Superficie espropriata mq.488,50- Indennità depositata presso la Cassa DD.PP.: £. 4.896.020=
9) Ditta Nitti Angela II fu Vitoleonardo - Partita Catastale n.ro 10267 - Foglio 5 - Particella n.ro 428 - Superficie espropriata mq.841 - Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £. 8.421.020=
10) Ditta Eredi Nitti Angela I - Partita catastale n.ro 8839 – Foglio n.ro 5 - Superficie espropriata mq.842 - Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £. 8.431.030=
11) Ditta Germani: D'Angelo Michelina, Vito, Maria e Nicoletta – Partita Catastale n.ro 430 - Superficie espropriata mq.842 - Indennità depositata presso la Cassa DD. PP.: £. 8.431.030=
12) Ditta Colasuonno Francesco fu Paolo - Partita Catastale n.ro 1218 - Foglio n.ro 5 - Particella n.ro 652 - Superficie espropriata mq.3047- Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £.30.583.985=
13) Ditta Mastroserio Giovanni - Partita Catastale n.ro 13722 - Foglio n.ro 5-particella n.ro 653 - Superficie espropriata mq.1327 - Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £.13.356.360=
14) Ditta Pecoraro Gaetano - Partita Catastale n.ro 1708 - Foglio n.ro 5 - Particelle n.ro 49 e 50 - Superficie espropriata mq. 6344 - Indennità depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti: £. 63.621.120=

Art. 2

Provvedere nei termini di Legge alla registrazione del presente Decreto, che sarà pubblicato sul F.A.L. della Provincia di Bari e notificato alle ditte espropriate nelle forme degli atti processuali civili, nonché alla voltura catastale ed alla trascrizione ipotecaria.

Grumo Appula, 29 dicembre 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno

COMUNE DI GRUMO APPULA (Bari)
DECRETO RESPONSABILE S.T. 29 dicembre 2000 n. 11.

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

DECRETA

1) In favore del Comune di Grumo Appula - con codice fiscale n.008366B0728 - e pronunciata la espropriazione ed è autorizzata l'occupazione permanente degli immobili di presunta proprietà delle ditte appresso indicate, necessari per la realizzazione del P.I.P. Mellitto:

1 - DITTA: ARDITO ANTONIO - nato a Gravina in Puglia il 03.05.1927 - residente a Bari in Via E. De Amicis, n.114 - C.F.: RDTNTN28E03E155L - Partita 16654 - Foglio 55 - P lla 343 (ex 178): mq.408,00 - P.lla 344 (ex 178): mq.2.192,00 - P.lla 345 (ex 178): mq.852,00 - per un totale di mq.3.452.00 -

Mq. 3.452,00x £ 7 050 x 0,60 = L. 14.601.960

- Cistema: mq. 4,40 - P.lla 18: m480,00 - fabbricato rurale -

Cistema Mq.4,40 x £.70.000= L. 308.000

Fab.rur. Mq.80,00x£.100.000= L. 8.000.000

TOTALE ALLA DITTA
ARDITO ANTONIO: L. 22.909.960

QUIETANZA n. 1021 del 28 dicembre 2000

2 - DITTA: ARDITO ANTONIO - nato a Gravina in Puglia il 03.05.1927 - residente a Bari in Via E. De Amicis, n.114 - C.F.: RDTNTN28E03E 155L - Partita 20061 – Foglio 55 - P.lla 339 (ex 179): mq.851,00 - P.lla 340 (ex 178): mq.2.386,00 - P.lla 341 (ex 179): mq.236,00 - P.lla 342 (ex 179): mq.27,00 - per un totale di mq.3.500,00-

Mq.3.500,00x£ 7 050x 0,60 = L. 14.805.000

QUIETANZA n.. 1023 del 28 dicembre 2000

3 - DITTA: ARDITO ANTONIO - nato a Gravina in Puglia il 03.05.1927 - residente a Bari in Via E. De Amicis, n.114 - C.F. RDTNTN 28E155L prop. Per 1/2 – 2 MAJORANI MARIA CELESTE – nata a gravina in Puglia il 17. 07.1933 - residente a Bari in Via E. De Amicis, n.114 - C.F.: MJRMCL33L57E155R prop. Per 1/2 – coniugi – partita 50696 – Foglio 55 – P.lla 335 (ex 72): mq.477,00 - P.lla 336 (ex 72): mq.1 309,00 – P.lla 332 (ex 15): mq.46,00 - P.lla 333 (ex 15): mq.856,00 -P.lla 334 (ex 1-5): mq.1.456,00 - per un totale di mq.4.144.00 -

mq 4.144,00 x£.7.050x0,60= L. 17.529.120

QIETANZA N. 1022 del 28 dicembre 2000

2) Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate, trascritto in termini d'urgenza presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, registrato ed annotato nei registri catastali e pubblicato nei termini di legge.
3) Si chiede la registrazione con i benefici fiscali disposti dall'art 32 del D.P.R. 29/9/1973, n.601 e D.P.R. 26/4/1986, n. 131, art.1 trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base alla legge 22.10.1971, n.865.
4) Esente da bollo, giusta leggi 21.11.1967, n. 1149 e 22.10.1972, n.642.

Grumo Appula, 29 dicembre 2000

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno

COMUNE DI S. PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi)
DELIBERA C.C. 6 dicembre 2000 n. 45.

Approvazione Piano P.I.P. comparti 33 e 34.

Omissis

Di approvare come in effetti approva con il presente atto ai sensi degli artt. 21 e 37 della L.R 56/80, il Piano per Insediamenti Produttivi relativo alle aree inserite nei comparti 33 e 34 del P.RGC. adottato e conforme al vigente P. di F. e successiva variante, aree riportate in catasto al Fg. 27 p.lle 9-6-7-87 e Fg. 28 p.lla 277, redatto dai tecnici Arcch. Antonio Bruno, Antonio Manni, Vincenzo Sisto e dall'Ing. Antonio Gennaro, compos1a dai seguenti elaborati:
1) Relazione illustrativa;
2) Localizzazione dell'intervento sul territorio;
3) Stralcio strumenti urbanistici P. di F. e P.RGC.;
4) Planimetria P.LP. su P. di F. e P.RG.C.;
5) Rappresentazione P.LP. su catastale con elenco delle proprietà ricadenti nel piano particolareggiato,
6) Planovolumetrico- standard urbanistici;
7) Progetti schematici di urbanizzazione primaria e secondaria;
8) Sezioni stradali tipo;
9) Norme urbanistiche edilizie di attuazione del P.I.P.;
10) Relazione economico - finanziaria sommaria;
11) Relazione Geologica.

Il Responsabile dell'U.T.C.
Ing. Michele Conte

COMUNE DI TRICASE (Lecce)
DECRETO RESPONSABILE U.T.C. 18 dicembre 2000 n. 6.

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Omissis

D E C R E T A

1) L'indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari degli immobili sottoposti a procedura espropriativa per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Lucugnano, così come proposta dall'ufficio tecnico comunale con relazione di stima in data 13.12.2000, salvo conguaglio e così determinata:
   – Ditta: Pizzolante Giovanna, nata a Ruffano il 20.05.1947 C.F. PZZ GNN 47E60 H632VV;
   – Pizzolante Maria, nata a Lecce il 23.10.1949 C.F. PZZ MRA 49R63 E506M;
   – Pizzolante Pietro, nato a Roma il 15.03.1944 C.F. PZZ PTR 44C 15 H501T;

   Foglio 35 part. 14 Ha 00.58.18 Qual. Seminativo Classe 2a Superficie occupata mq. 2046; coltura effettivamente praticata: Seminativo;

   Foglio 35 part. 15 Ha 02.22.93 Qual. Seminativo Classe 2a

   Superficie occupata mq. 2919; coltura effettivamente praticata: Seminativo;

   Superficie complessiva occupata mq (2.046 + 2.919) = mq 4.965;

   Valore agricolo medio del Seminativo ad Ha £ 11.500.000;

   Indennità terreno:

   £ (11.500.000 x 4.965 \10.000) = £ 5.709.750

   Indennità soprassuolo: £ 19.007.000
2) Di aggiungere alle suddette indennità, ove spettino, le maggiorazioni previste dagli articoli 12 e 17 della legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le indennità di occupazione nella misura prevista dall'art. 20 della citata legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, demandando ad ulteriore atto l'impegno e la liquidazione di tale indennità.
3) Di stabilire il deposito dell'indennità provvisoria, qualora, debitamente notificata, la stessa non venisse accettata, presso la Direzione Provinciale del Tesoro, Servizio Cassa DD.PP. di Lecce.
4) Di chiedere la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione alla Commissione provinciale competente verificandosi la mancata accettazione di cui sopra;
5) L'indennità come sopra determinata sarà soggetta a conguaglio ai sensi dell'art. 1 della legge n° 385 del 29.07.1980.
6) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Il Responsabile l'U.T.C.
Ing. Guido Girasoli

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)

Concorsi pubblici diversi. Graduatorie.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore professionale 1ª ctg. coordinatore, posizione funzionale e livello retributivo VII, profilo professionale: personale di vigilanza ed ispezione (vigile sanitario):

GRADUATORIA DI MERITO
Approvata con deliberazione n.1010
del 14 dicembre 2000

Cognome e nome	titoli (su 60)	Prova scritta (su 20)	prova pratica (su20)	Totale (su 100)
1) Lamarca Savino	4,024	20,000	20,000	44,024
2) Mascoli Francesco	4,190	18,000	20,000	42,190
3) Sorrenti Giovanni	6,470	14,000	18,000	38,470
4) Forte Pasquale	9,386	14,000	13,000	36,386
5) Mattia Amedeo	8,470	12,500	13,000	33,970
6) Avella Vincenzo	5,180	11,000	13,000	29,180
7) Pisicchio Domenico	4,150	12,500	12,000	28,650
8) Elitropio Giuseppe	6,200	11,000	11,000	28,200
9) Napoletano Pasquale	4,600	11,000	11,000	26,600
10) Mangione Michele	2,710	12,500	11,000	26,210

Concorso pubblico per la copertura di sei posti di operatore professionale 1ª ctg. collaboratore, posizione funzionale e livello retributivo VI, profilo professionale: personale di vigilanza ed ispezione (vigile sanitario):

GRADUATORIA DI MERITO
Approvata con deliberazioni n.1026
del 22 dicembre 2000 e successiva di rettifica
n. del

Cognome e nome	data di nascita	punteggio titoli	punteggio prova scritta	punteggio prova pratica	Totale generale
1. PATRUNO Michele	11/08/75	1,80	25,00	22,50	49,30
2. CARRIERI Giuseppe	10/01/70	2,33	23,50	22,00	47,83
3. BALDUCCI Salvatore	27/05/72	2,36	22,00	23,00	47,36
4. BERLOCO Pasquale	09/05/71	1,81	20,00	25,00	46,81
5. PAPPAGALLO Michele	22/10/75	0,00	17,00	23,50	40,50
6. ZINETTI Benedetto	12/04/63	1,80	17,00	20,00	38,80
7. SCANDIFFIO Eustacchio	15/10/74	0,00	17,00	21,00	38,00
8. SCISCIOLI Franco	07/03/68	1,80	16,00	20,00	37,80
9. SALERNO Ignazio	13/07/60	1,57	17,00	18,00	36,57
10. VENETO Michele	15/04/72	1,80	13,50	21,00	36,30
11. PISTILLO Angelo	13/01 /76	0,02	13,50	22,00	35,52

12.	RUGGIERI Francesco C.	27/10/67	1,81	20,00	13,50	35,31
13.	CAGNETTA Luigi	15/12/67	1,80	13,50	19,00	34,30
14.	STANCA Erminio	10/11/57	3,04	14,00	17,00	34,04
15	CANZIO Saverio	02/01/66	1,83	17,00	15,00	33,83
16	AZZARITI Cataldo	09/02/56	1,82	14,00	18,00	33,82
17	D'INGEO Mauro	29/08/70	2,60	15,00	16,00	33,60
18	TERLIZZI Donato	06/05/75	0,02	14,00	18,50	32,52
19	LULLO Emanuele	18/04/67	1,80	16,00	14,00	31,80
20	LILLO Arcangelo	10/09/61	3,05	14,00	14,00	31,05
21	SCARCELLI Lorenzo	24/09/66	1,86	14,00	14,00	29,86
22	MEMEO Antonio	22/12/54	2,36	13,50	14,00	29,86
23	TONDOLO Antonio	09/06/73	1,80	14,00	14,00	29,80
24	PIERRO Michele	26102/76	1,80	14,00	13,50	29,30
25	GISSI Riccardo	17/06/72	1,80	13,50	14,00	29,30
26	CANNONE Riccardo	13/11/68	1,81	13,50	13,50	28,81
27	FRUSCIO Luigi	31/12/77	0,00	13,50	15,00	28,50
28	LOMUSCIO Riccardo	09/03/70	0,00	14,00	14,00	28,00

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Moretti

A.U.S.L. FG/2 CERIGNOLA (Foggia)

Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico 1° livello disciplina Radiologia. Riapertura termini.

Si comunica che con deliberazione n. 1891 del 24/11/2000 sono stati riaperti i termini per la partecipazione al concorso a n. 2 posti di Dirigente Medico Disciplina Radiologia P.O. Cerignola, pubblicato nel testo integrale sul B.U.R.P. n. 129 del 30/12/99 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11/2/2000. Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo a quello di Pubblicazione del presente avviso sulla G.U. IV serie Spec.

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Majorano

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO

Concorso pubblico per n. 50 posti di Infermiere professionale. Graduatoria.

In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell'art. 18 del D.P.R. 10.12.97, n. 483, si rende noto che la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 50 posti di Infermieri Professionali, approvata con provvedimento della Direzione Generale n. 937 del 28.9.00, è così costituita:

Posto	Cognome e nome	Nascita	Punti
1	Notaristefano Loredana	31.10.69	49,373
2	Messina Emiliano	01.09.72	48,750
3	Marasco Maria	03.09.70	48,593
4	Bianco Laura	28.04.72	48,537
5	Ricciardi Alessandro	04.05.72	48,503
6	Alba Michele	18.09.73	48,497
7	Cascella Annarita	12.05.71	48,467
8	Sasso Anna Michelina	16.12.73	48,310
9	Insogna Simona	19.04.67	47,433
10	Birtolo Angela	27.06.76	46,920
11	Caponio Nunzia	11.06.71	45,950
12	Convertino Donatella	14.05.61	45,777
13	Spennato Anna Maria	04.06.59	45,767
14	Fiorentino Raffaele	09.08.75	45,737
15	Amico Franca	18.12.57	45,553
16	Panaro Maria	26.09.73	45,137
17	Carrera Maddalena	10.01.76	44,933
18	Derenzis Guarini Luisana Ester	21.08.71	44,807
19	Cavallo Vincenza	13.10.65	44,533
20	Foti Nicola	10.09.63	44,507
21	Epifani Maria	13.03.75	44,367
22	Ianni Maria Teresa	19.03.57	44,017
23	Andrisano Gregorio	12.02.73	43,417
24	Imperatrice Rosa	05.09.74	43,247
25	Notaristefano Clara Maria	20.02.75	43,127
26	Russo Nunzia	16.10.75	43,097
27	Peraino Vincenza	27.11.67	43,040
28	Morelli Angela	03.07.75	43,017
29	Russo Biagio	02.02.71	42,840
30	Palmisano Anna	22.04.76	42,757
31	Mele Alessia	01.04.73	42,687
32	Rucci Vita	21.05.76	42,467
33	Zito Dora	13.10.69	42,447
34	Boccuni Massimiliano	15.01.74	42,233
35	Morrone Anna Maria	10.03.60	42,137
36	Gualano Attilio	05.05.71	42,097
37	Caliandro Arianna	10.01.75	42,053
38	Carlucci M. Addolorata	29.11.71	41,976
39	Letizia Sabina	02.07.77	41,917
40	Laterza Filomena	26.08.66	41,857
41	Russo Concetta	07.05.59	41,857
42	Notaristefano Anna Maria	09.09.70	41,747
43	Giannese Pasquale	01.07.73	41,727
44	Stasolla Angela	25.09.70	41,700
45	Buonfino Anna Maria	26.05.69	41,667
46	Sacino Isabella	08.01.72	41,613
47	Marrazzo Daniela Francesca	31.10.76	41,567
48	De Giorgio Giovanna	16.03.72	41,567
49	Cometa Alessandro	24.07.69	41,567
50	Esposito Primiano	11.02.73	41,467
51	Fanigliulo Ivana	16.07.67	41,460
52	Crispiano Concetta	08.05.68	41,147
53	Gullo Claudio	08.09.65	41,117
54	Ninni Loredana	07.11.68	40,973
55	Infesta Gianfranco	23.11.73	40,960
56	Zicari Nicola	04.01.67	40,903
57	Evangelio Mariangela	08.02.74	40,787
58	Zicari Filomena	04.01.69	40,743
59	Caputo Rita	23.08.71	40,727
60	Anzelmo Maria Lucia	02.10.57	40,683
61	Murianni Anna	06.01.74	40,657

62	Nitti Agata	17.08.74	40,627
63	Schirinzi Barbara	02.05.65	40,627
64	Affinito Claudia	03.01.70	40,607
65	Peroncini Palmina	11.08.70	40,573
66	Semeraro Luca	31.03.75	40,567
67	Speciale Vitantonia	01.06.65	40,567
68	Biffino Antonella	18.12.62	40,527
69	Laterza Adriana	28.08.60	40,517
70	Friuli Irene	16.07.72	40,407
71	Palmieri Giovanna Maria	21.02.75	40,390
72	Palmisano Palma	08.05.66	40,217
73	Lenti Pasquale	03.08.78	40,127
74	Moramarco Rossella	15.04.66	40,122
75	Miccoli Cira	13.12.71	40,087
76	Bianchi Delio	29.02.68	39,933
77	Coppola Vito	29.04.73	39,930
78	Piccolo Maria Scala	14.02.74	39,887
79	Vasco Michelina	25.09.73	39,747
80	Massafra Antonio	02.09.72	39,737
81	Marangi Giuliana	21.10.73	39,717
82	Accogli Gioacchino	29.03.71	39,717
83	Morelli Annamaria	23.12.68	39,690
84	Facciorusso Michele	03.08.57	39,677
85	Mezzapesa Margherita	20.08.73	39,647
86	Cazzato Fabio	12.10.77	39,580
87	Fumarola Maria Domenica	24.09.71	39,567
88	De Leonardo Cosimo	04.11.70	39,567
89	De Cataldis Massimo	18.01.76	39,473
90	Maiullari Pasquale	11.08.73	39,467
91	Campana Tiziana	11.06.73	39,467
92	Rucco Margherita	03.04.64	39,447
93	Massaro Angelo	14.07.72	39,270
94	Martucci Maria Addolorata	31.03.62	39,027
95	Cazzato Giovanni	05.06.75	39,017
96	Leggieri Piera	28.01.71	38,900
97	Falcone Franca	06.11.71	38,897
98	Banditelli Angelo	11.08.62	38,843
99	Barletta Giovanni	18.04.73	38,717
100	Perugini Roberto	01.01.69	38,717
101	Siciliano Wladimiro	06.02.72	38,627
102	Foglia Maria	26.01.72	38,627
103	Maggi Maria Addolorata	26.06.65	38,617
104	Lorusso Annunziata	06.05.65	38,597
105	Sassano Rosita Antonella	01.11.63	38,579
106	Capoccia Gianluigi	07.12.72	38,567
107	Nocco Carmela	25.09.73	38,473
108	Infantino Nicoletta	22.08.73	38,367
109	Cicala Maria Giuseppina	21.09.65	38,357
110	Semeraro Maria Carmela	16.04.69	38,333
111	Talo' Anna	28.02.70	38,267
112	Quaranta Rosanna	27.04.69	38,197
113	Parisi Michele	08.04.73	38,083
114	Petrara Francesco	25.10.79	37,963
115	Buonomo Alessandro	21.11.72	37,810
116	Rispi Ernesta	04.09.73	37,797
117	Castellano Albina	17.03.72	37,787
118	Carucci Rossana	18.06.64	37,727
119	Zappala' Stefania	26.04.68	37,687
120	Birtolo Salvatore	26.09.74	37,660
121	De Benedectis Valeria	08.02.76	37,567
122	Pellegrino Pratella Malia	20.08.72	37,567
123	Pagliarulo Palmino	21.03.70	37,510
124	Tinelli Antonietta	16.04.71	37,497
125	De Santis Elena	28.12.67	37,417
126	Bisci Pietro	01.12.70	37,367
127	Avantaggiato Pancrazio	01.04.67	37,283
128	Pavone Ilde	08.03.74	37,257
129	Caramia Antonia	17.11.68	37,150
130	Presicci Nadia	30.06.70	37,137
131	Colella Antonio	12.02.66	37,127
132	Cardetta Francesco	04.10.65	37,127
133	Demarinis Vincenzo	26.10.72	37,107
134	Serio Maria Rosaria	07.12.72	37,087
135	Russo Giuseppe	13.07.68	37,080
136	Nardelli Angelo	15.09.71	37,023
137	D'oronzo Maria	27.03.69	36,830
138	Colucci Gabriella	13.08.71	36,827
139	Como Domenica	04.02.66	36,667
140	Pastore Rosanna	26.02.71	36,667
141	Catalano Barbara	26.09.72	36,613
142	Malvani Anna	15.08.73	36,567
143	Cazzato Immacolata	29.07.71	36,497
144	De Virgilis Mirko	21.05.75	36,487
145	Chyurlia Andrea	23.08.65	36,417
146	De Vitis Giulia	21.05.74	36,377
147	Caprino Francesco	09.10.76	36,350
148	Petrosillo Stefano	12.08.70	36,200
149	Zanframundo Rossella	24.04.69	36,200
150	Rizzi Caterina	15.11.70	36,183
151	Pavano Antonio	16.07.70	35,937
152	Schinaia Alessandra	12.11.68	35,797
153	Terranova Massenzio	21.08.73	35,783
154	Tarantino Antonio	19.06.58	35,607
155	Gioiello Margherita	19.02.73	35,547
156	Tattesi Pasqualina	30.11.70	35,517
157	Fabbiano Maria Immacolata	16.12.71	35,300
158	Castellana Lucia	09.05.62	35,147
159	Leggieri Elisabetta	17.06.70	35,143
160	Francavilla Rosaria	05.11.71	34,997
161	Ameruoso Chiara	13.07.59	34,983
162	Chimenti Ciro	30.01.68	34,787
163	Lofino Salvatore	11.07.73	34,700
164	Ferrari Fiore Patrizia	02.02.70	34,410
165	Tamborrano Pasqualina	20.02.70	34,410
166	Careri Anna Barbara	09.03.72	34,337
167	Morea Elena	25.10.71	34,320
168	Marino Antonio	29.04.74	34,197
169	Bellino Antonida	19.07.72	34,057
170	Loparco Catia	03.07.77	33,837
171	Lo Pomo Rossella	27.11.70	33,520
172	Telegrafo Cosima	13.01.68	33,387
173	La Penna Anna	04.03.77	33,383
174	Palmisano Maria	24.08.70	33,307
175	Colucci Monica Vita	10.05.71	33,277

176	Blandamura Annalisa	27.02.70	33,150
177	Moscogiuri Carlo	24.05.74	33,133
178	Lo Monaco Maria	22.10.57	33,130
179	Carbotti Maria	15.05.69	32,757
180	Petrosino Angelo	27.11.72	32,700
181	Grassi Gaetano	16.01.64	32,700
182	Miano Maria	19.06.69	32,420
183	Trono Alessandra Iolanda	23.03.74	32,330
184	Antonaci Annamaria	16.08.60	32,073
185	Fumarola Marirosa	11.03.75	31,837
186	Favale Tiziana	04.09.73	31,617
187	Magazzino Rosa	17.12.60	31,603
188	Balestra Eleonora	24.12.75	31,417
189	Caragnano Laura	21.06.70	31,377
190	Greco Massimo	07.12.70	31,243
191	Gallo Lucrezia	08.05.71	31,167
192	Cerasino Vincenzo	02.05.71	30,967
193	Milone Pierpaola	29.06.70	30,967
194	Bardinella Addolorata	03.08.76	30,627
195	Papari Loredana	26.11.75	30,267
196	Calo' Luciana	17.04.75	30,097
197	Zacheo Luigi	26.03.74	30,067
198	Scagliusi Francesco	25.04.59	29,887
199	Mariano Raffaella	26.04.75	29,300
200	Gioffreda Diego	20.12.68	28,997
201	My Adriano	20.09.75	28,500
202	Brunetti Stefania	06.04.75	28,500
203	Lapenna Giovanna	02.04.77	27,807
204	Carrozzo Concetta	28.07.75	27,777
205	Manta Annunziata	20.08.69	27,520
206	D'Amicis Maria Grazia	18.07.74	27,030

AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANNUNZIATA" TARANTO

Concorso pubblico per n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina Trasfusionale.

In ordine a quanto previsto del 6° comma dell'art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 4 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Medicina Trasfusionale, approvata con provvedimento della Direzione Generale n. 910 del 22/9/00, è così costituita:

Posto	Cognome E Nome	Nascita	Punti
1	Ricco Alessandra	18/6/69	78,400
2	Guerrese Maria Carmela	27/8/66	75,500
3	D'Andria Giuliano	11/9/63	75,033
4	Ladisa Michele	31/10/67	74,500
5	D'Alagni Marina	8/1/68	72,610
6	Costantino Fortunato	11/11/59	71,700
7	Manicone Antonella	22/12/65	69,948
8	Attolico Immacolata	7/5/70	69,800
9	Lamontanara Giuseppina	29/3/58	69,100
10	Nassi Anna	29/11/59	66,666
11	Muolo Leonide Lidia	27/4/66	64,768
12	Lapietra Angela	1/5/66	63,710
13	Tritto Vincenzo	2/12/59	60,831

APPALTI

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di apparecchiature informatiche.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

In esecuzione alla determinazione n° 939 del 29/12/2000, esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

Che il giorno 29/01/2001 alle ore 12,00 presso la sede comunale è indetta asta pubblica ex art. 73 lett. c), R.D. 23/05/1924 n° 827 e art. 9 comma 2°, del D.Lgs. 24 luglio 1992 n° 358 così come modificato dal D.Lgs. n° 402 del 20/10/1998, per la fornitura, installazione e posa in opera di APPARECCHIATURE INFORMATICHE ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI.

L'importo a base d'asta è di £ 91.800.000 (47.410,74 Euro) IVA inclusa.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 16, comma 1, lett. "a" del D.Lgs. 24 luglio 1992 n° 358, come modificato dal D.Lgs. n° 402/1998.

L'elenco dettagliato del materiale da fornire è a disposizione presso l'ufficio Ragioneria ed è redatto su apposito modello che costituirà, a pena di nullità, l'offerta da presentare.

L'aggiudicazione è definita in un unico incanto. Si potrà dare corso all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

Le ditte che intendono partecipare al pubblico incanto dovranno far pervenire le loro offerte presso la sede Municipale, pena l'esclusione, unicamente per mezzo del servizio postale di Stato, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per l'asta.

Il modulo offerta contenente l'elenco del materiale può essere richiesto telefonando al n° 080/761326 o inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: ragioneria@libero.it.

Acquaviva delle Fonti, 29 dicembre 2000

Il Dirigente Settore Finanze e Contabilità
Dott. Francesco Capurso

COMUNE DI BARI

Avviso di gara lavori sistemazione e arredo marciapiedi.

SOGGETTO AGGIUDICATORE: COMUNE DI BARI RIPARTIZIONE LL.PP. Corso Vittorio Emanuele 84 tel. 080.5772217 telefax 080.5210972.

OGGETTO: In esecuzione della deliberazione GM n. 863 del 13.07.2000 e della determinazione dirigenziale n. 936 del 14.12.2000, con il presente bando viene indetto PUBBLICO INCANTO per l'aggiudicazione dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DEI MARCIAPIEDI PERIMETRANTI I GIARDINI DI PIAZZA GRAMSCI, DEI PIANI VIABILI LATISTANTI, DEI MARCIAPIEDI DELL'AREA DENOMINATA "PANE E POMODORO", DEI PIANI VIABILI FINO AL PONTE SUL TORRENTE VALENZANO - BARI.

IMPORTO TOTALE PROGETTO dei lavori: L. 1.400.000.000 - EURO 723.039. IMPORTO A BASE D'ASTA: L. 1.010.000.000 - IVA esclusa, EURO 521.621,47.

ONERI RELATIVI AL PIANO DI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta: L. 27.500.000 EURO 14.202,56. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO DA AFFIDARE: L. 1.037.500.000 - IVA esclusa EURO 535.824,03. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto con aggiudicazione, ai sensi del 1° c. lett. a) dell'art. 21 della L. 11.02.1994 n. 109 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza), da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applicherà il criterio di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21 co. bis L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, ferma restando che la stazione appaltante, sottoporrà a verifica, in contradditorio con le imprese interessate, quelle ritenute, a sua insindacabile facoltà, anormalmente basse.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Bari.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: CATEGORIA PREVALENTE (individuata secondo l'elencazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 34/2000): OG3 "opere di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane" per l'importo di L. 1.037.500.000 EURO 535.824,03 CLASS. II fino a L. 1.000.000.000 EURO 516.457. ALTRE CATEGORIE, GENERALI O SPECIALI DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE che sono a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili in cottimo, e comunque SCORPORABILI, in quanto singolarmente di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero singolarmente d'importo eccedente i 150.000 Euro qualificata/non qualificata: ///. Le caratteristiche generali dell'opera, la natura ed entità delle prestazioni, sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto.

VARIANTI: Per le varianti in corso d'opera si fa riferimento all'art. 25 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e agli art. 25 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 06.03.2001 alle ore 9,30, presso 1a sede dell'Assessorato ai LL.PP.

TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: ore 13,00. del 09.02.2001. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: L'invio del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta deve obbligatoriamente essere effettuato a mezzo di raccomandata a.r. del Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Amministrazione appaltante. Il plico predetto deve, a pena di esclusione essere trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE DI BARI RIPARTIZIONE LL.PP. Corso Vittorio Emanuele, 84 - BARI con le modalità di cui al bando integrale di cui si rinvia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente OG3 "opere di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", per l'importo di L. 1.037.500.000 EURO 535.824,03 CLASS. II fino a L. 1.000.000.000 EURO 516.457, o in mancanza, i requisiti di cui all'art. 31 c. 1 lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 34, 25.01.2000.

SUBAPPALTO: E' ammesso il subappalto di quota parte della categoria prevalente ovvero delle parti di cui si compone l'opera, appartenenti a categorie generali o specializzate, nei casi e nei limiti consentiti dal combinato disposto dell'art. 18 della L. 19.03.1990 n. 55, dell'art. 34 della L. n. 109/94 come modificato dalla L. n. 415/98, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 34/2000 e relativa Circolare esplicativa del 1.03.2000 n. 182/400/93 e circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.06.2000 n. 823/400/93, nonché dall'art. 141 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all'importo da eseguire in subappalto. In ogni caso, le opere della categoria pre-

valente, non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle stesse. In assenza di esplicita dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. In caso di ricorso al subappalto, Riprecisa che l'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'aggiudicatario l'importo dei lavori degli stessi eseguiti. Pertanto è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto).

TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per il compimento di tutti i lavori è fissato in 45 giorni (art. 17 Cap. Spec.) naturali, consecutivi dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

MODALITA' DI PAGAMENTO: i pagamenti in acconto, in corso d'opera, avverranno con le modalità di cui all'art. 6 Cap. Spec. d'Appalto al maturare della cifra di L. 200.000.000 EURO 103.291,38.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA: L'appalto è finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale, concesso in data 26.10.2000, posiz. n. 4375124.

ONERI PER LA SICUREZZA: L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 31 L. n. 109/94 come modificato dall'art. 9 L. 415/98 e, se e in quanto dovuto nel D.Lgs. n. 494/96 in materia di "attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare si richiamano le norme contenute nell'art. 16/bis del Capitolato Speciale d'Appalto e contenuta nel Piano di sicurezza cosi come previsto nell'art. 12 c. 1 del D.Lgs. 494/96.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 10 c. 1 della L. 109/94 e s.m.i. costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, c. 5, della L. n. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 3, c. 7, del D.P.R. n. 34/2000. Ai sensi dell'art. 13, c. 4 della L. 109 cit., è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10 comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare a pena di esclusione, la denominazione di tutti i consorziati. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata, altresì, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) ed e) della L. n. 109/94 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e la contemporanea partecipazione delle Imprese che abbiano gli stessi Amministratori ovvero delle Imprese in cui la stessa persona abbia poteri di rappresentanza o di direzione tecnica, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE: Sono ammessi a presentare offerta, imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo. In ogni caso le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (artt. 93 e ss. Titolo VI D.P.R. 554/99). Per le associazioni temporanee di imprese e i consorzi di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) e e) ed e/bis) della L. n. 109/94 e s.m.i. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura del 40% dalla capogruppo o da una impresa consorziata, e per la restante percentuale, cumulativamente, dalla o dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali con un minimo del 10% di quanto richiesto cumulativamente all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 95, c. 2, del D.P.R. 554/1999). In alternativa, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente per classifica, incrementata di un quinto, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori a base d'asta. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, incrementata di un quinto deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare all'appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, devono allegare tra i documenti anche una dichiarazione con la quale le cooptate si impegnano ad eseguire complessivamente lavori entro il

limite massimo del venti per cento dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di svolgimento della gara. L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 120 giorni dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE: L'Ente appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 c. 1 ter della L. 109/94 come modificata dalla L. 415/98. Pertanto, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare nuovo contratto per il completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, in caso di fallimento del secondo classificato, l'amministrazione si riserva di interpellare il terzo classificato e in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta valida.

VERIFICHE A CAMPIONE: Ai sensi dell'art. 10 c. l/quater L. 109/94 come modificato dall'art. 3 c. 1 L. 415/98, l'Amministrazione Appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte pervenute, richiederà ad un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondata all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di moralità, richiesti nel presente bando di gara, mediante la trasmissione della documentazione di cui alle disposizioni del titolo III del D.P.R. 34/2000 (Artt. 18, 21, 22, 23, 24, 25) e con le modalità di cui alla Circolare 1.03.2000 n. 182/400/93 del Ministero dei Lavori Pubblici e Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.06.2000, n. 823/400/93 e come dettagliatamente descritto nel bando integrale a cui si rinvia.

GIORNO DI SORTEGGIO: Il sorteggio dei nominativi delle imprese concorrenti alle quali si richiederà di comprovare i requisiti sopra indicati, verrà effettuato in seduta pubblica in data 19.02.2001 alle ore 9,30. N.B. Si avverte che in presenza di due sole offerte pervenute o di due sole offerte ammissibili, si procederà nella stessa seduta anche all'aggiudicazione provvisoria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA: da presentarsi a pena di esclusione:

A) AUTODICHIARAZIONE: Ai sensi della L. 4.01.1968, n. 15, la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara consiste in un'unica autocertificazione in lingua italiana da rendersi nello schema allegato sub a) che costituisce parte integrante del bando integrale a cui si rinvia. SI AVVERTE, inoltre, che l'impresa partecipante è tenuta a compilare la scheda allegata all'autodichiarazione, da restituire a questo Ente appaltante, ai fini della compilazione del modello GAP;

B) CAUZIONE PROVVISORIA: Ai sensi dell'art. 30 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'offerta da presentare dovrà essere corredata da una cauzione di L. 20.750.000 EURO 10.716,48 pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, da prestare, a scelta del concorrente, nelle forme di cui all'art. 100 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e come dettagliato nel bando integrale a cui si rinvia;

C) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA': Nel plico della busta va inserita la dichiarazione di responsabilità, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante, all. sub c) al bando integrale a cui si rinvia;

D) OFFERTA: E' consentita la presentazione di offerta da parte di soggetti di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 13 L. n. 109/94. Si precisa che in caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti".

L'offerta debitamente bollata deve essere compilata mediante restituzione della scheda/offerta, all. sub b), in conformità alle previsioni dell'art. 90 commi 2, 3, e 5, del D.P.R. n. 554/1999.

Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, deve essere indicato, in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale indicati in cifre ed in lettere.

SI PRECISA che la mancata indicazione del suddetto ribasso percentuale, comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla gara. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: L'aggiudicatario dovrà:

– costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
– redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta.

ELABORATI PROGETTUALI: Il capitolato d'oneri e i documenti complementari possono essere visionati presso la Ripartizione Edilizia Pubblica Set-

tore Tecnologico e Manutenzione Impianti Via Giulio Petroni, 103 - BARI tel. 080.5016210, mentre copie del bando integrale possono essere ritirate presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune sito in V. Roberto da Bari, 1. All'apertura delle offerte è ammessa ad assistere qualsiasi persona. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 C. 5 L. 109/94 e s.m.i., è il Dott. Ing. Pasquale Paticchio.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31/bis della L. n. 109/94 e s.m.i., verranno deferite alla competente Magistratura ordinaria del Foro di Bari (art. 37 Cap. Spec. d'Appalto). Ai sensi della L. 241/90 Si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella MERRA.

Bari 29.12.2000.

Il Dirigente di Settore Appalti
Dott. Annarosa Marzia

COMUNE DI BARI

Avviso di gara lavori manutenzione scuole elementari.

SOGGETTO AGGIUDICATORE: COMUNE DI BARI RIPARTIZIONE LL.PP. Corso Vittorio Emanuele 84 tel. 080.5772217 fax 0805210972.

OGGETTO: In esecuzione delle deliberazioni GM. n. 813 del 6.07.2000 e Determinazione Dirigenziale n. 934 del 13.12.2000, con il presente bando viene indetto PUBBLICO INCANTO per l'aggiudicazione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI AL D.M. 26.08.92 PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E/1 E DIAZ PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DEFINITIVO PREVENZIONE INCENDI - BARI.

IMPORTO TOTALE PROGETTO dei lavori: L. 1.388.000.000 EURO 716.842,17. IMPORTO A BASE D'ASTA: L. 979.363.200 EURO 505.798,88. ONERI PIANO DI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta: L. 5.500.000 EURO 2.840,51. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO DA AFFIDARE: L. 984.863.200 EURO 508.639,39.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto con aggiudicazione, ai sensi del 1° c. lett. b) dell'art. 21 della L. 11.02.1994 n. 109 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applicherà il criterio di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21 c. 1/bis L. 109/94 e s.m.i. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, ferma restando che la stazione appaltante, sottoporrà a verifica in contraddittorio con le imprese interessate, quelle ritenute, a sua insindacabile facoltà, anormalmente basse.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Bari.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: CATEGORIA PREVALENTE (individuata secondo l'elencazione di cui all'all. A al D.P.R. n. 34/2000): OG11 "Impianti tecnologici" per l'importo di L. 728.438.200 EURO 376.206,93. CLASSIFICA II: L. 1.000.000.000 EURO 516.457. ALTRE CATEGORIE, GENERALI O SPECIALI DIVERSE DALLA CATEGORIA PREVALENTE che sono a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili in cottimo, e comunque SCORPORABILI: Categoria qualificata: OGl "Edifici civili ed industriali" per l'importo L. 250.925.000 EURO 129.591,94 CLASSIFICA I fino a L. 500.000.000 EURO 258.228. Le caratteristiche generali dell'opera, la natura ed entità delle prestazioni, sono specificatamente indicate nel capitolato speciale d'appalto.

VARIANTI: Per le varianti in corso d'opera si fa riferimento all'art. 25 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 5 e art. 11 Capitolato Speciale d'Appalto.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 1.03.2001 alle ore 9,30, presso la sede dell'Assessorato ai LL.PP.

TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: ore 13,00 del 9.02.2001. L'invio del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta deve obbligatoriamente essere effettuato a mezzo raccomandata a.r. del Servizio Poste Italiane o altro Istituto/Agenzia di recapito. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non pervenga in tempo utile all'Amministrazione appaltante. Il plico predetto deve, a pena di esclusione essere trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE LL.PP. CORSO VITT. EMANUELE, 84 BARI.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione, specificati nell'art. 17 del D.P.R. 25.01.2000 n. 34. Inoltre, attestato di qualificazione rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG11 "Impianti tecnologici" per l'importo di L. 728.438.200 EURO 376.206,93. CLASSIFICA II L. 1.000.000.000 EURO 516.457 o, in mancanza, i requisiti di cui all'art. 31 c. 1 lett. a), b), c), d) D.P.R. n. 34, 25.01.2000 e per la categoria qualifica-

ta scorporabile OGl "Edifici civili ed industriali" per l'importo L. 250.925.000 EURO 129.591,94 CLASSIFICA I fino a L. 500.000.000 EURO 258.228, o in mancanza, i requisiti di cui all'art. 28 c. 1 lett. a), b), c), D.P.R. n.34, 25.01.2000, per le categorie di lavoro corrispondenti.

AVVERTENZE: Le lavorazioni relative alle categorie qualificate scorporabili, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle adeguate qualificazioni richieste per le succitate categorie scorporabili; tali imprese, possono però subappaltare tali lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, previste dalla vigente normativa, ed in tal caso l'impresa partecipante deve essere in possesso della qualificazione relativa alla categoria prevalente per l'importo complessivo dell'appalto da affidare, ovvero ancora, costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, essendo lavorazioni scorporabili.

SUBAPPALTO: E' ammesso il subappalto di quota parte della categoria prevalente ovvero delle parti di cui si compone l'opera, appartenenti a categorie generali o specializzate, nei casi e nei limiti consentiti dal combinato disposto dell'art. 18 della L. 19.03.1990 n. 55, dell'art. 34 del D.Lgs. n. 406/1991, dell'art. 34 della L. n. 109/94 come modificato dalla L. n. 415/98, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 34/2000 e relativa Circolare esplicativa del 1.03.2000 n. 182/400/93 e Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.06.2000, n. 823/400/93, nonché dall'art. 141 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999. Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all'importo da eseguire in subappalto. In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 30% dell'importo delle stesse. In assenza di esplicita dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto. Qualora il concorrente non sia qualificato per le categorie delle opere a qualificazione obbligatoria, queste ultime devono essere indicate come oggetto di subappalto nella dichiarazione allegata al bando, a pena di esclusione. In caso di ricorso al subappalto, si precisa che l'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente all'aggiudicatario l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

TERMINE DI ESECUZIONE: L'appalto avrà la durata complessiva di 365 giorni (art. 10 Cap. Spec.) naturali, consecutivi dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori.

MODALITA' DI PAGAMENTO: La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99. I pagamenti in acconto, in corso d'opera, avverranno con le modalità di cui all'art. 9 Cap. Spec. d'Appalto, ogni qualvolta il credito raggiunga la cifra di L. 200.000.000 EURO 103.291,37.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA: L'appalto è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. Posizione n. 4349725 con i fondi del risparmio postale.

ONERI PER LA SICUREZZA: L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 31 L. n. 109/94 come modificato dall'art. 9 L. 415/98 e, se e in quanto dovuto nel D.Lgs. n. 494/96 in materia di "attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". In particolare si richiamano le norme contenute nel Piano di sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo e nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 10, c. 1 della L. 109/94 e s.m.i. costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96, e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 13, c. 5, della L. n. 109/94 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 3, c. 7, del D.P.R. n. 34/2000. Ai sensi dell'art. 13, c. 4 della L. 109 cit., è fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all' art. 10 c. 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare a pena di esclusione, la denominazione di tutti i consorziati. E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata, altresì, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) ed e) della L. n. 109/94 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e la contemporanea partecipazione delle Imprese che abbiano gli stessi Amministratori ovvero delle Imprese in cui la stessa persona abbia poteri di rappresentanza o di direzione tecnica, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE: Sono ammessi a presentare offerta, imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo. In ogni caso le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (artt. 93 e ss. Titolo VI D.P.R. 554/99). Per le associazioni tempo-

ranee di imprese e i consorzi di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) e e) e e/bis) della L. n. 109/94 e s.m.i. di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura del 40% dalla capogruppo e per la restante percentuale, cumulativamente, dalla o dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali con un minimo del 10% di quanto richiesto cumulativamente. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 95, c. 2, del D.P.R. 554/1999). In alternativa, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente per classifica, incrementata di un quinto, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori a base d'asta. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, incrementata di un quinto, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. Per le associazioni temporanee di imprese e i consorzi di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) e e) e e/bis) della L. n. 109/94 e s.m.i. di tipo verticale, l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, oppure, in alternativa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, sono posseduti della mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede l'attestazione di qualificazione oppure, in alternativa i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. L'attestazione di qualificazione, oppure, in alternativa, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente (art. 95, c. 3 del D.P.R. n. 554/1999). Per le associazioni temporanee di imprese e i consorzi di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) e e) e e/bis) della L. n. 109/94 e s.m.i. di tipo misto cioè caratterizzate dalla contemporanea presenza di più imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente, ed a ulteriori imprese mandanti, assuntrici con integrazione verticale dell'esecuzione delle parti di opera indicate nel bando come scorporabili - l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata oppure, in alternativa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, sono posseduti dalla mandataria o capogruppo, unitamente alle mandanti con la prima riunite o consorziate con integrazione orizzontale, nella categoria prevalente e nelle percentuali (riferite all'importo dei lavori della categoria prevalente) indicate al precedente primo capoverso; nelle categorie scorporate ciascuna mandante, temporaneamente riunita o consorziata con integrazione verticale, possiede l'attestazione di qualificazione oppure, in alternativa, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. L'attestazione di qualificazione oppure, in alternativa, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti temporaneamente riunite o consorziate con integrazione verticale, sono possedute dall'impresa mandataria o capogruppo e dalle imprese temporaneamente riunite e consorziate con integrazione orizzontale con riferimento alla categoria prevalente.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare all'appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, devono allegare tra i documenti anche una dichiarazione con la quale le cooptate si impegnano ad eseguire complessivamente lavori entro il limite massimo del venti per cento dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di svolgimento della gara. L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 120 giorni dall'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE: L'Ente appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 c. l/ter della L. 109/94 come modificata dalla L. 415/98.

VERIFICHE A CAMPIONE: Ai sensi dell'art. 10 c. l/quater L. 109/94 come modificato dall'art. 3 c. 1 L. 415/98, l'Amministrazione Appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte pervenute, richiederà ad un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondata all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione, specificati nell'art. 17 del D.P.R. 25 Gennaio 2000 n. 34, di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di moralità, richiesti nel presente bando di gara, mediante la trasmissione della documentazione di cui alle disposizioni del titolo III del D.P.R. 34/2000 (artt. 18, 21, 22, 23, 24, 25) e con le modalità di cui alla Circolare 01.03.2000 n. 182/400/93 del Ministero dei Lavori Pubblici e Cir-

colare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.06.2000, n. 823/400/93 e come dettagliatamente descritto nel bando integrale a cui si rinvia.

GIORNO DI SORTEGGIO: Il sorteggio dei nominativi delle imprese concorrenti alle quali si richiederà di comprovare i requisiti sopra indicati, verrà effettuata in seduta pubblica in data 15 FEBBRAIO 2001 alle ore 9,30 con eventuale prosieguo il giorno successivo. N.B.: Si avverte che in presenza di due sole offerte pervenute o di due sole offerte ammissibili, si procederà nella stessa seduta anche all'aggiudicazione provvisoria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA - da presentarsi a pena di esclusione.

A) AUTODICHIARAZIONE: Ai sensi della L. 4.01.1968, n. 15, la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara consiste in un'unica autocertificazione in lingua italiana da rendersi nello schema allegato al bando integrale a cui si rinvia. SI AVVERTE, inoltre, che l'impresa partecipante è tenuta a compilare la scheda allegata all'autodichiarazione, da restituire a questo Ente appaltante, ai fini della compilazione del modello GAP;

B) CAUZIONE PROVVISORIA Ai sensi dell'art. 30 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, l'offerta da presentare dovrà essere corredata da una cauzione di L. 19.697.264 EURO 10.172,787 pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, da prestare, a scelta del concorrente, nelle forme di cui all'art. 100 D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e come dettagliato nel bando integrale a cui si rinvia.

C) OFFERTA: E' consentita la presentazione di offerta da parte di soggetti di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) ed e) anche se non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 13 L. n. 109/94.

L'offerta debitamente bollata, in lingua italiana, deve essere espressa oltre che in cifre, anche in lettere ed in percentuale rispetto all'importo a base d'appalto, come dettagliatamente descritto nel bando integrale a cui si rinvia.

ADEMPINENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO: L'aggiudicatario dovrà:

– costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
– redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

ELABORATI PROGETTUALI: Il capitolato d'oneri e i documenti complementari possono essere visionati presso la Ripartizione Edilizia Pubblica Settore Manutenzione scolastica, Via Giulio Petroni, 103 - BARI tel. 080.5772854 O 5010201, mentre copie del bando integrale possono essere ritirate presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune sito in V. Roberto da Bari, 1. Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 C. 5 L. 109/94 e s.m.i., è l'Ing. Francesco Spilotros.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 31/bis della L. n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, verranno deferite alla competente Magistratura ordinaria del Foro di Bari (art. 23 Cap. Spec. d'Appalto).

Ai sensi della L. 241/90 Si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella MERRA.

Bari, 29.12.2000.

Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Annarosa Marzia

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (Bari)

Avviso di asta pubblica per alienazione immobile comunale.

Il Comune di Cassano delle Murge, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 30.9.2000, della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 221 del 7.10.2000 e conseguente Determinazione Dirigenziale del U.T.C. LL.PP. nr. 252/2000 del 28.12.2000, ha indetto per il giorno 8.02.2001 alle ore 12,00 presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, un'asta pubblica per la vendita di un fabbricato con circostante area scoperta sito in Cassano delle Murge, alla via Vittorio Veneto civico 2, composto da piano interrato e piano terra con destinazione d'uso ospedale; al piano terra, di superficie lorda pari a mq 1.223 composto di 34 vani e accessori vari, sono ubicate le stanze per i degenti con annessi servizi igienici, gli uffici amministrativi e i vani di servizio e medicazione; al piano interra, di superficie lorda pari a mq 1.232 e composto di 37 vani, sono ubicati i laboratori, sale operatorie, servizi igienici e vani tecnici per i servizi tecnologici.

L'area sul quale sorge il fabbricato ha una estensione di mq 2.310 circa. Ex proprietà EE.CC.AA. pervenuto in proprietà del Comune in virtù della Legge Regionale 15.3.78 n° 17 ed assunto con D.C.C. n° 159 del 4.12.1978. Il valore stimato è di L. 4.130.000.000, ridotto a L. 3.300.000.000 per effetto del contratto di locazione in essere fino a tutto il mese di ottobre del 2004, con la Società CASA BIANCA S.r.l. corrente in Bari, Via A. De Gasperi n.324 che, quindi, è nel diritto di esercitare la prelazione prevista dall'art. 38 della Legge n. 392/1978.

In catasto è riportato alla partita 1 Ente Urbano ditta Comune di Cassano delle Murge, foglio 28/A, particelle 630 e 631, via Vittorio Veneto, civico 2. Attualmente in corso di nuovo accatastamento per demolizione e ricostruzione e variazione di destinazione d'uso.

L'asta è indetta ai sensi del R.D. 23.5 1924, n.827 e con il metodo di cui agli artt. 73 lett. C) e 76, vale a dire mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta di L. 3.300.000.000 (tremiliardi-trecentomilioni). (£ 1.704.307,77)

L'avviso d'asta integrale è disponibile presso L'Ufficio Tecnico LL. PP. di questo Comune o su Internet al sito www.comune.cassano.bari.it.

Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7.02.2001 al seguente indirizzo: Comune di Cassano delle Murge - Piaza A. Moro, 10.

Cassano delle Murge, 29.12.2000

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Colaianni

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (Bari)

Avviso di gara per lavori di ampliamento P.I.

Si rende noto che questo Comune intende procedere all'affidamento in appalto dei "LAVORI Dl AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO ABITATO" per un I.B.A. di £. 91.000.000 (euro 46997,58) al netto d'I.V.A. 10% di cui a corpo lire: 5.400.000 (euro 2788,87). a misura lire 85.000.000 (euro 44208,71).

I lavori non rientrano nei casi previsti dal D.lgs. 494/96 modificato.

L'opera è finanziata con Fondi Comunali (RR.PP. 1945)

All'appalto si procederà mediante ASTA PUBBLICA con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, determinato mediante offerte a prezzi unitari e per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi poi con il prezzo indicato e con l'esclusione delle offerte anomale come previsto dall'art. 21 comma l/Bis ,della legge 109/94 e successive modificazioni.

Non saranno ammesse offerte in aumento. Categoria prevalente G10 (ex 16 L).

Termine perentorio per la presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 25.01.2001.

Il bando integrale è pubblicato all'ALBO PRETORIO di questo Comune e sulla Gazzetta ASTE E APPALTI PUBBLICI.

Informazioni possono essere richieste all'U.T.C. telefonicamente o direttamente nei giorni Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

Sammichele di Bari, 27 dicembre 2000

Il Responsabile Ufficio Tecnico

CONSORZIO ASI FOGGIA

Avviso di pubblico incanto per lavori di viabilità e P.I. tangenziale sud.

1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese della Provincia di FOGGIA - Via Monsignor Farina, n.62 - 71100 Foggia codice fiscale 80002670711-n. Tel. 0881/307111- n. Telefax 0881/307214.
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI.
   Luogo di esecuzione Agglomerato A.S.I. di INCORONATA (FG);
   descrizione: completamento della viabilità - pubblica illuminazione della tangenziale sud e delle relative strade interne: n. 5 quadri doppi, n. 6 quadri generali, n. 404 sostegni di tipo a sbraccio con relative armature, mt. 18.591 di cavi.
   importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): lire 1.369.663.420 (unmiliardotrecentosessanta - novemilioniseicentosessantatremilaquattrocentoventilire) Euro 707.372,12 - a corpo, categoria prevalente "OG10" classifica "III";
   oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: lire 77.274.940 (settantasettemilioniduecentosettantaquattromilanovecento-quarantalire) Euro 39.909,18;
   modalità di determinazione del corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 comma 4 e 21 comma

1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni.

4. TERMINE Dl ESECUZIONE: giorni 275 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

5 DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori e per formulare l'offerta, sono visibili presso gli uffici del Consorzio ASI nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nelle ore 9,00 - 13,00; è possibile acquistarne una copia degli elaborati grafici, fino a cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il laboratorio SUPERTECNICA sito in via Domenico Cirillo Foggia. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax almeno 48 ore prima del ritiro alla stazione appaltante.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' Dl PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
termine: 12/02/2001 ore 14,00
indirizzo: Consorzio ASI Via Monsignor Farina n. 62 Foggia;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando;
apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16/02/2001 alle ore 9,00 presso la sede del Consorzio; seconda seduta pubblica il giorno 28/02/2001 alle ore 9,00 presso la medesima sede;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base d asta di cui all'art. 30 della L. 109/94 e s.m.i.;

9. FINANZIAMENTO: Fondi CIPE - 3° annualità 2000

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese individuali o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3° comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all'articolo 31 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 31, commi I e 2, oppure attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, regolarmente autorizzata in corso di validità;

12. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari;

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI: non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000 e di cui alla legge n.68/99:
    a) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
    b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
    c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
    d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché la polizza di cui all'art. 30, comma 3, della stessa legge e di cui all'art. 103 del DPR 554/99 per una somma pari a £. 2.000.000.000, la polizza deve, altresì, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale minimo di £. 1.000.000.000;
    e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma l l-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;
    f) le autocertificazioni, le certificazioni, i docu-

menti e l'offerta devono essere in lingua, italiana o corredati di traduzione giurata;

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire italiane adottando il valore dell'euro;
i) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto DPR applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall'articolo 42 del Capitolato speciale d'appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) responsabile del procedimento: geom. Michele Esposto Consorzio ASI/Foggia Via Monsignor Farina, 62 - tel. 0881/307111 fax 0881/307214.

Foggia lì 27/12/2000

Il dirigente
geom. Michele Esposto

RETTIFICHE

A causa di mero errore materiale tipografico, nel B.U. n. 148 del 14/12/2000 si è verificata un'inversione fra il sommario ed i testi, pertanto l'esatta disposizione cronologica è la seguente:

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO AMBIENTE BARI

Bando di concorso per Direttore Generale A.R.P.A. Riapertura termini.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui all'Avviso pubblico, al quale si rinvia, per la scelta del direttore Generale dell'Agenzia Regionale, per la protezione dell'Ambiente (ARPA), pubblicato sul Bollettino Ufficiále della Repubblica Italiana 4^ Serie speciale n. 58 dei 23 luglio 1999.

Le domande devono essere inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. (a tale scopo fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante), alla Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - Piazza A. Moro 37 - 70122, Bari entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente Avviso.

Il presente Avviso, unitamente al provvedimento n. 1601 del 22-11-2000 con il quale la G.R. ha deliberato la presente riapertura dei termini è altresl pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Responsabile e del Settore Ecologia
dott. Luca Limongelli

A.U.S.L. LE/1 LECCE

Concorso pubblico per n. 7 posti di Dirigente Analista. Riapertura termini.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sette unità di Dirigente Analista presso l'Unità di Controllo di Gestione della Azienda USL Le/1. Riapertura termini.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 29/93 e successivo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/94.

2. Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura della A.U.S.L. LE/1, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

4. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici di ammissione

1. Diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica, in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettrica, in ingegneria civile, in ingegneria meccanica, in ingegneria gestionale, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica di attinenza informatica.

2. Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L'ammissione al concorso è altresì consentita ai candidati:

a) in possesso di esperienze lavorative di durata non inferiore a cinque anni con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata svolta per lo stesso periodo presso enti o pubbliche amministrazioni aventi contenuto analogo (con quello previsto per il profilo di Dirigente Analista ovvero;
b) che abbiano svolto per almeno cinque anni attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo (con specifico riferimento al requisito dei cinque anni di attività) a quello previsto per il profilo di Dirigente Analista.

Le esperienze ed attività lavorative di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili ai fini del computo del quinquennio di attività.

3. Iscrizione all'albo professionale, ove esistente, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di ammissione al concorso

Per l'ammissione al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale della A.U.S.L. LE/1, via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata nella quale, sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) Il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti dal presente bando.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenli da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegratici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria elettronica, in ingegneria informatica, in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettrica, in ingegneria civile, in ingegneria meccanica, in ingegneria gestionale, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola università di specializzazione specifica di attinenza informatica;

2. Certificato attestante il possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2 dei requisiti specifici di ammissione del presente bando;

Certificato di iscrizione all'albo professionale, ove esistente, in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.U.S.L. da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi

La commissione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica.
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici di studio: punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4

Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestato presso le Unità Sanitaria Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo quale analista presso altre pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti o come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0.30 per anno.

Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1.00 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire, punti 0.50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1.00.

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i seguenti criteri, previsti dall'art. 11 del D.P.R. 483/97;

Criteri di valutazione dei titoli

Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazione previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico:

4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) Pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la commissione deve, per altro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
c) Curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, normalmente documentate, non riferibile a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Per la dirigenza sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Si riportano altresì le norme generali di cui al Titolo II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

"Art. 20 Equiparazioni dei servizi non di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 21 Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

2. Omissis

Art. 22 Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equipa rati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo e valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. omissis

Art. 23 Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fandazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi intemazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1".

Prove d'esame

Le prove d'esame ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 sono le seguenti:

a) prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova teorico pratica:
concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte nonché sull'organizzazione dei servizi sanitari.

Valutazione delle prove esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che di seguito si trascrive:

"la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.".

Graduatoria e conferimento dei posti

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 - 4O e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina).

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda U.s.l., ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla U.s.l., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati dichiarati yincitori hanno facoltà di richiedere alla A.U.S.L LE/1, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La U.S.L. verificata la sussistenza dei requisiti procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area Gestione del Personale - U.O. - assunzioni concorsi e gestione del ruolo della AUSL LE/1 - tel. 0832/215890.

Il Direttore Generale
avv. Paolo Pallegrino

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)

Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari.

Il giorno 22 Gennaio 2001 con inizio alle ore 10,30 presso gli uffici dell'Area del Personale dell'Azienda USL LE/2 di Maglie (LE) in via P. De Lorentis n. 29 (palazzina adiacente al P.O. di Maglie "M. Tamborrino") avranno luogo, da parte dell'apposita commissione di sorteggio all'uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti delle com-

missioni esaminatrici al pubblici concorsi dell'Area di comparto di seguito indicati:

— N. 20 posti di operatore professionale sanitario infermiere professionale C.T.G. C);
— N. 3 posti di operatore professionale sanitario tecnico lab. biomedico C.T.G. C);
— N. 1 posto di operatore professionale sanitario tecnico di radiologia medica C.T.G. C);
— N. 2 posti di operatore professionale sanitario logopedista C.T.G. C);
— N. 1 posto di operatore professionale sanitario fisioterapista C.T.G. C);

In relazione ai precitati concorsi, verranno sorteggiati due operatori professionali coordinatori del relativo profilo professionale a concorso con almeno cinque anni di anzianità di servizio di ruolo nella posizio ne funzionale.

I componenti verranno sorteggiati tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti, ovvero tra il personale in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della Regione.

Qualora le operazioni di sorteggio, per cause imprevedibili, non potessero avere luogo nel giorno e nell'ora stabilita, le stesse verranno effettuate il Lunedì di ogni settimana successiva, con inizio alla stessa ora e presso la stessa sede, sino a completamento delle medesime.

Il Direttore Generale

A.U.S.L. LE/2 MAGLIE (Lecce)

Avviso di sorteggio Commissioni concorsi vari area non medica.

Il giorno 22 Gennaio 2001 alle ore 10,00 presso gli uffici dell'Area del Personale dell'Azienda USL LE/2 di Maglie (LE) in via P. De Lorentis n. 29 (palazzina adiacente al P.O. di Maglie "M. Tamborrino") avranno luogo da parte dell'apposita commissione di sorteggio all'uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici ai pubblici concorsi per dirigenti dell'Area della dirigenza non medica, di seguito indicati:

Biologo Dirigente (ora biologo responsabile di struttura semplice):

— un Dirigente Biologo di struttura complessa, gia di 2° livello.

Psicologo Dirigente (ora psicologo responsabile di struttura semplice):

— un Dirigente Psicologo di struttura complessa, già di 2° livello.

Farmacista Dirigente (ora farmacista responsabile di struttura semplice):

— un farmacista di struttura complessa, già di 2° livello.

I componenti verranno sorteggiati tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali, ove esistenti, ovvero tra il personale in servizio presso le strutture sanitarie ubicante nel territorio della Regione.

Qualora le operazioni di sorteggio, per cause imprevedibili, non potessero avere luogo nel giorno e nell'ora stabilita, le stesse verranno effettuate il Lunedì di di ogni settimana successiva, con inizio alla stessa ora e presso la stessa sede, sino a completamento delle medesime.

Il Direttore Generale
dr. Santo Monteduro

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE FOGGIA

Concorso pubblico di ideazione dell'emblema dell'Ente.

A causa di mero errore materiale tipografico, nel B.U. n. 151 del 21/12/2000, a pag. 7086 del sommario, prima colonna, e a pag. 7109, prima colonna, deve leggersi: "Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Foggia" e non "I.A.C.P. - Foggia".

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974 - Direttore Responsabile Dott. Bernardo Notarangelo - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII | BARI, 17 GENNAIO 2002 | N. 8 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.
Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.
Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.
Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.
Abbonamento annuo di € 134,28 (L. 260.000) tramite versamento su **c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.**
Prezzo di vendita € 1,34 (L. 2.600). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.
Il testo originale su carta da bollo da € 10,33 (L. 20.000), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.
L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 (L. 300.000) oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 (L. 22.000) oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).
Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.**
Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.
LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 1748
P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva.

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE, DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2000, n. 1748

P.U.T.T. Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente di Settore, riferisce:

Con deliberazioni nn. 16465/83 e 1285/84 la Giunta Regionale ha avviato le procedure relative alla pianificazione territoriale ed ha approvato il programma di definizione dei metodi, degli strumenti e degli obiettivi per la redazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.), articolato in diversi Piani Urbanistici Territoriali Tematici (P.U.T.T.), e ciò ai sensi della l.r. n. 56/80.

La stessa l.r. 31.05.1980 all'art. 8 consente di adottare Piani Tematici nelle more di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.).

In relazione a quanto innanzi ed al fine di dare adempimento a quanto previsto dalla l. s. n. 431/85 - art. 1 Bis - con deliberazione n. 11868/85 la Giunta Regionale ha conferito l'incarico ad un gruppo di professionisti di collaborare con l'Assessorato Regionale all'Urbanistica nella redazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

Con la convenzione n. 2578 del 14.07.1987, registrata in Bari il 28.08.1987 al n. 14932, la Regione Puglia ha definito il rapporto di collaborazione con il gruppo di professionisti incaricati, coordinati dal prof. ing. Giovanni FUZIO, professore ordinario del Politecnico di Bari, per la redazione del P.U.T.T. per il Paesaggio ed i Beni Ambientali della Regione.

Con successiva convenzione aggiuntiva n. 3427 del 19.02.1991 registrata a Bari il 21.02.1991 al n. 3847 sono stati ridefiniti gli artt. 5/7/8 e 11 e le tabelle inerenti a Riepilogo costi, costo struttura ed elaborazioni scritto - grafiche.

Con deliberazione n.4902 del 15.12.1993 risultando completate le fasi di elaborazione del P.U.T.T. così come articolate nelle predette convenzioni, la Giunta Regionale ha adottato il piano definitivo in qualità di "Schema del P.U.T.T. Paesaggio e Beni Ambientali ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della l.r. n. 56/80;

Con deliberazione n. 880 del 25.07.1994 il consiglio Regionale ha approvato lo schema del P.U.T.T.

Con deliberazione n. 6946 dell'11.10.94 la Giunta regionale ha adottato lo schema, approvato dal Consiglio Regionale, quale proposta del PUTT/PBA, ai sensi del 2° comma dell'art. 6 della L.R. n. 56/80.

La proposta di PUTT/PBA, come innanzi adottata, è stata depositata e pubblicizzata ai sensi del 3° comma dell'art.6 della L.R. n. 56/80, modificato dall'art.1 della L.R. n. 16/95 e nei termini stabiliti dalla stessa L.R. n. 16/95 è stata oggetto di n.282 osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Comuni n. 120;
- Provincie n. 1;
- Comunità Montane n. 4;
- Capitanerie di Porto n. 1;
- Università n. 2;
- WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Arci, in totale n. 15;
- Associazioni Naturalistiche n.6;
- Pro Loco n. 2;
- Ordini Professionali n. 5;
- Gruppi e Sezioni di Partiti, in totale n. 4;
- INU Puglia (Istituto Nazionale Urbanistica) n. 1;
- Associazione Artigiani n. 11;
- Privati n. 120.

Con deliberazione n. 6596 del 29/12/95 la Giunta Regionale ha individuato, tra l'altro, per la definitiva approvazione del Piano, le seguenti azioni:

- esame delle osservazioni;
- controdeduzioni della Giunta Regionale;
- approvazione da parte del Consiglio Regionale;
- pubblicazione degli atti ed elaborati del Piano e diffusione degli stessi.

Con deliberazione n. 939 del 10 Aprile 1998 la Giunta Regionale ha affidato al Prof. Ing. Giovanni FUZIO ed all'Arch. Davide Maria DIOGUARDI l'incarico professionale di procedere all'esame delle controdeduzioni tecniche alle osservazioni prodotte avverso il PUTT/PBA, come innanzi elencate; il tutto disciplinato dall'atto di obbligazione debitamente sottoscritto dagli stessi professionisti in data 12 marzo 1998.

Con comunicazione del 20/5/1998, acclarata al protocollo d'Ufficio n. 5101 del 20/5/98, i professionisti incaricati hanno consegnato gli elaborati relativi alle proposte di controdeduzioni, la connessa relazione

tecnica e la proposta di modifica all'articolato normativo; nello specifico:
- copia delle osservazioni relative ai Comuni (tomo 0/1 - 0/2 - 0/3);
- copia delle osservazioni relative agli Enti (tomo 0/4);
- copia delle osservazioni relative ai Privati (0/5 – 0/6);
- copia delle controdeduzioni relative ai Comuni (tomo C/1);
- copia delle controdeduzioni relative agli Enti (tomo C/2);
- copia delle controdeduzioni relative ai Privati (tomo C/3);
- sintesi con elenchi, relazioni e NTA adottate (tomo D/1);
- proposta di modifica delle NTA ed elenchi (tomo D/2).

In ordine alle osservazioni presentate il SUR ha predisposto una propria relazione illustrativa (luglio 1998) che ha evidenziato, in sintesi i principali contenuti delle osservazioni degli Enti, dei Comuni e dei Privati, rappresentando:
- i temi sostanziali proposti dalle osservazioni dei Comuni e dagli Enti;
- gli argomenti ricorrenti nelle osservazioni dei privati.

La stessa relazione del SUR ha evidenziato la metodologia seguita dai progettisti nella stesura della proposta di controdeduzioni così schematizzata:
- riassunto dei contenuti di ciascuna osservazione;
- struttura della controdeduzione; riferimenti normativi connessi all'accoglibilità o meno della proposta; risultato collaborativo o meno dei contenuti; le modificazioni eventualmente indotte;
- conclusioni connesse alle controdeduzioni e rapporti con l'apparato normativo in caso di accoglibilità.

Le controdeduzioni hanno evidenziato, in uno a specifiche tematiche prospettate nelle osservazioni prodotte, anche temi di carattere generale, oggetto di approfondimento e conseguenti valutazioni, relativi ai seguenti argomenti:
- aree da considerarsi escluse dalla vigenza del PUTT/PBA;
- costruzione del quadro conoscitivo delle componenti del paesaggio;
- rapporto tra il PUTT e assetto del territorio regionale;
- approccio ecologico, rapporto con lo sviluppo socio economico, criterio di tutela dei beni, etc.;
- operatività del PUTT;
- abusivismo edilizio; il tutto oggetto di puntuale ed articolata disamina e conseguenti valutazioni.

La proposta di controdeduzioni alle osservazioni ha comportato anche la modifica dell'apparato normativo, secondo il nuovo testo delle N.T.A. (con evidenziazione in corsivo delle modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio Regionale nel 1994) e in riferimento ai seguenti aspetti:
- abrogazione di disposizioni transitorie rinvenienti da precedenti leggi regionali (L.R. n. 56/80 e L.R. 30/90);
- conferma delle disposizioni di sub-delega ai Comuni in materia di nulla osta paesaggistici (L.R. n. 8/95) e di condono edilizio in zona paesaggistica (L.R. n. 5/96);
- recepimento di nuove disposizioni di leggi regionali (LL.RR. 19/97 e 7/98);
- nuove tematiche introdotte nella normativa (adeguamento al Piano del PRG già trasmessi alla Regione alla data di approvazione dello stesso Piano; attivazione procedure di ridefinizione dei vincoli; specificazioni per i territori costruiti; strumenti operativi per l'accertamento della compatibilità degli interventi al Piano con i relativi livelli di competenza).

L'apparato normativo risulta altresì modificato, in accoglimento di specifiche osservazioni, con la introduzione ex novo dei Piani di interventi di Recupero Territoriale che hanno affrontato il problema dell'abusivismo edilizio in aree aventi valenza paesaggistica ed ambientale, assolutamente trascurato dallo schema adottato nel 1994.

E' il PIRT il nuovo strumento di pianificazione esecutivo che mira al recupero dell'edificato costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio, in un quadro di valutazione della compatibilità dell'esistente in relazione alla tutela e salvaguardia del territorio interessato, come prescritto dal PUTT/PBA (Ambiti Territoriali Estesi e Ambiti Territoriali Distinti), da concretizzarsi anche attraverso interventi di mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale.

Inoltre, per talune nuove tematiche prospettate nelle osservazioni (abusivismo e attività estrattiva), le N.T.A. risultano integrate con ulteriori allegati (A2 per il PIRT; A3 per interventi connessi all'attività

estrattiva e procedure per l'attestazione di compatibilità al PUTT); ciò al fine di fornire un quadro certo di regole cui attenersi in generale.

Infine, v'è da rilevare che in sede di controdeduzioni alle osservazioni e di controllo degli elaborati costitutivi del Piano, è emerso che per un mero errore materiale, in sede di adozione del PUTT/PBA, sono stati allegati gli elenchi relativi alla prima fase di studio (avente come riferimento cartografico le tavolette IGM del 1955) e non quelli aggiornati di cui alla seconda fase (su base cartografica 1975/91).

Tanto si è riscontrato dalla verifica della corrispondenza tra gli elenchi e gli elaborati cartografici approvati dal Consiglio Regionale (rinvenienti dalla seconda fase di lavoro): e ciò con specifico riferimento all'elenco delle grotte ed all'elenco delle acque.

Di conseguenza sono stati introdotti aggiornamenti, in termini di puntualizzazioni, negli elenchi suddetti, nel rispetto della cartografia, allegata allo schema di PUTT approvato dal Consiglio Regionale nel 1994, e rimasta invariata; il tutto riportato sia nella Relazione del SUR sia negli allegati alle N.T.A., con specifica annotazione nella colonna delle "note".

Tutti gli atti inerenti il Piano sono stati inviati ai sensi della L.R. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che dopo aver discusso il PUTT/PBA comprensivo delle osservazioni nelle sedute del 25/6, 2/7 e 9/7 1998, in data 16/7/1998 con propria determinazione (alla presente allegata) ha espresso parere favorevole ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 - terzo comma - e dell'art. 6 - sesto comma - della stessa L.R. 56/80.

Con delibera n. 3893 del 5.10.1998 la Giunta Regionale ha proceduto ad esaminare le osservazioni proposte da parte dei Comuni, Enti e privati, approvando contestualmente le controdeduzioni alle stesse osservazioni,nei termini proposti dall'Assessorato, per le motivazioni contenute negli atti innanzi richiamati, puntualmente elencati nello stesso deliberato.

Con la predetta delibera n. 3898/98 la G.R. ha preso atto altresì della nota ad oggetto "P.U.T.T./P.B.A. Norme Tecniche di Attuazione" a firma dell'Assessore Regionale all'Ambiente che evidenzia sostanzialmente, al fine di evitare equivoci interpretativi, la opportunità che negli artt. 4.01, 4.02 e 4.03 delle N.T.A. (relativi ad opere di rilevante trasformazione e a studio di impatto paesaggistico - ambientale) i due aspetti - ambientale e paesaggistico - siano modificati e ricondotti alla esclusiva competenza paesaggistica.

Gli atti ed elaborati del P.U.T.T./P.B.A. così come formatisi con le delibere G.R. n. 6946/94 (proposta di Piano) e n. 3893/98 (esame delle osservazioni) sono stati trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva.

Come è noto, il Consiglio Regionale, interessato nella fase conclusiva della legislatura 1995-2000, non è riuscito a concludere l'iter previsto dalla L.R. 56/80.

Nel frattempo, a legislatura ormai scaduta, e a seguito di precedente diffida pervenuta alla Presidenza della Giunta Regionale in data 30.06.1999, con Decreto del 6.3.2000, notificato alla Regione in data 12.06.2000, il Presidente della Repubblica ha disposto, ai fini della redazione ed approvazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Puglia, la sostituzione dell'Amministrazione Regionale della Puglia con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Tutto ciò premesso, v'è da rilevare innanzitutto la improrogabile necessità per l'Amm.ne Regionale di dotarsi di una strumento di tutela e valorizzazione del territorio, in conformità al dettato della legge 431/85, ora sostituita dal D.lvo 490/99, secondo la scelta che ha privilegiato, sin dall'impostazione originaria (1987) la connotazione del Piano Territoriale sotto l'aspetto non meramente paesaggistico, ma anche urbanistico, quale quadro organico di riferimento e momento ordinatore per la pianificazione sia di pari livello sia sott'ordinata, costituendo il Piano, nel contempo, anche il punto di partenza per una rivisitazione complessiva della pianificazione territoriale.

Ad oggi, pur in presenza del Decreto del Presidente della Repubblica di esercizio dei poteri sostitutivi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e stante la necessità e opportunità di dotare la Puglia del Piano Paesistico, anche quale piano di riferimento per lo sviluppo economico e sociale, non può non rilevarsi, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, che la funzione sollecitatoria e di superamento dell'inerzia dell'Amm.ne (regionale) incardinata nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali non fa venir meno la competenza dell'Organo cui compete l'approvazione del P.U.T.T. in via ordinaria.

Di conseguenza la competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, officiata con il D.P.R. 6.3.2000, è concorrente con quella dell'Amm.ne Regionale, la quale continua ad esistere ed operare nell'ambito delle attribuzioni che la legge ha riconosciuto né la stessa legge ha previsto dovessero venir meno con il ricorso ai poteri sostitutivi.

Premesso quanto sopra, si procede in questa sede di approvazione definitiva alle esaustive determinazioni in merito alla proposta di P.U.T.T./P.B.A. di cui alle delibere di G.R. n. 8946/94 e 3893/98.

In proposito, fermo restando la cartografia di base, si ritiene di dover apportare adeguamenti all'apparato normativo in relazione ai seguenti aspetti:

a. sopravvenienza del D.lvo 490/99 che ha abrogato le leggi statali 29.6.1939 n. 1497, 1.6.1939 n. 1089, 8.6.1985 n. 431;
b. procedure di competenza dei comuni;
c. rispetto dell'apparato normativo previsto dalla vigente legislazione regionale;
d. soppressione del termine "beni ambientali" dalla titolazione del Piano, esprimendo il Piano effetti in tema di Paesaggio e non sul complesso sistema "ambiente" di cui il paesaggio è una delle componenti. Tale operazione è stata sistematicamente riportata per tutto il testo normativo.
e. Specificazioni per l'attuazione del Piano;
f. Richiamo al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 3.4.2000 (G.U. 22.4.2000 n. 95).

Nello specifico, nel testo delle N.T.A., così come modificato in sede di esame delle osservazioni (delibera G.R. n. 3893 del 5.10.1998), sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche evidenziate in carattere corsivo-grassetto con sottolineatura nel testo allegato al presente provvedimento:

- Art. 1.01 - Obiettivi e campo di applicazione (fattispecie a. - d.)
- Art. 2.01 - Definizioni (fattispecie d. - e.)
- Art. 2.06 - Aree protette, e parchi regionali (fattispecie e. - f.)
- Art. 2.1 0 - Piani Regolatori Generali conformi al Piano (fattispecie e.)
- Art. 2.11 - P.P. e P.L. da strumenti conformi al Piano (fattispecie a.)
- Art. 2.12 - P.U.T.T. e P.U.T. con specifiche connessioni con il Piano (fattispecie e.)
- Art.3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio (fattispecie e.)
- Art. 3.05 - Direttive di tutela (fattispecie d. - e.)
- Art. 3.06 - Le emergenze (fattispecie d. - e.)
- Art. 3.07/4.1.4 - Coste ed aree litoranee (fattispecie d.)
- Art. 3.11 - Beni naturalistici (fattispecie d.)
- Art. 3.12 - Zone umide (fattispecie d.)
- Art. 3.13 - Aree protette (fattispecie d.)
- Art. 3.14 - Beni diffusi nel paesaggio agrario (fattispecie d.)
- Art. 3.15 - Zone Archeologiche (fattispecie a. - d.)
- Art. 3.16 - Beni architettonici extraurbani (fattispecie a. - d.)
- Art. 4.01 - Opere di rilevante trasformazione (fattispecie d. - e.)
- Art. 4.02 - Studio di Impatto Paesaggistico (fattispecie d.)
- Art. 4.03 - Verifica di compatibilità paesaggistica (fattispecie d.)
- Art. 5.01 - Autorizzazione paesaggistica (fattispecie a. - e.)
- Art. 5.02 - Interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica (fattispecie a.)
- Art. 5.03 - Parere paesaggistico (fattispecie a. - e.)
- Art. 5.04 -Attestazione compatibilità (fattispecie a. - e.)
- Art. 5.05 - Primi adempimenti (fattispecie a. - b.- e.)
- Art. 5.06 - Adeguamento degli strum. urbanistici al Piano (fattispecie e.)
- Art. 5.07 - Criteri per varianti e deroghe (fattispecie a. - e.)
- Art. 6.01 - Competenze degli Enti territoriali (fattispecie a. - c.)
- Art. 6.03 - Strutture di gestione del Piano (fattispecie e.)
- Art. 6.04 - Coordinamento e controllo delle funzioni delegate (fattispecie a. - c. - e.)
- Art. 7.02 - Aggiornamenti periodici del Piano (fattispecie e.)
- Art. 7.03 - Autorizzazioni richieste prima del Piano (fattispecie a. - e.).
- Art. 7.04 - Adempimenti comuni subdelegati (fattispecie a.)
- Art. 7.05 - Abrogazione disposizioni incompatibili (fattispecie c.)
- Art. 7.06 - PRG già trasmesso alla Regione (fattispecie e.)
- Allegato A2 - P.I.R.T.

Si evidenzia, inoltre, che gli adeguamenti apportati al testo delle N.T.A. (1998), nei limiti e nei termini innanzi richiamati, non modificano l'impostazione né i contenuti informatori e pianificatori del Piano.

Si rappresenta, infine, che il presente provvedimento risulta predisposto coerentemente con la legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1- Disposizioni inerenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni, nonché nel rispetto dell'art. 3 della LR 15/12/2000 n. 25: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale pubblica".

La legge regionale n. 25/2000, che all'articolo 3, terzo comma, recita "la Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di com-

petenza regionale, ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", consente infatti alla Giunta Regionale di approvare i piani urbanistici non ancora definiti, cioè in itinere, qual è la fattispecie rappresentata dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio che in questa sede si propone alla Giunta per l'approvazione definitiva.

Tutto ciò premesso, ed atteso il rilevante interesse pubblico connesso alla tutela del territorio regionale sotto l'aspetto paesaggistico, e sulla scorta di quanto innanzi prospettato, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva del piano Urbanistico territoriale tematico per il Paesaggio con l'inserimento degli adeguamenti all'apparato normativo come innanzi prospettati.

Si evidenzia infine che il presente provvedimento rientra nelle competenze della G.R. anche ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, 4° comma lett. D).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A VOTI unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore Regionale all'Urbanistica sopra esposta;

- Di fare proprie e approvare le controdeduzioni già deliberate dalla Giunta Regionale con atto n. 3893 del 05/10/1998;

- Di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni esposte in relazione e con gli adeguamenti alle N.T.A. nella stessa relazione elencati, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, di cui alle delibere GR n. 4902 del 15.12.1993, n. 6946 dell'11.10.1994, n. 3893 del 5 ottobre 1998, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti del Settore Urbanistico Regionale:
  - Relazione Generale ed allegati;
  - Cartografia I.G.M. 1:25.000 riportante gli Ambiti Territoriali Estesi;
  - NTA ed elenchi, di cui alla delibera G.R. n. 3893/98;
  - NTA di cui alla delibera GR n. 3893/98, come adeguate con il presente provvedimento, nei limiti e nei termini riportati in relazione;
  - controdeduzioni relative ai Comuni;
  - controdeduzioni relative agli enti;
  - controdeduzioni relative ai Privati.

- Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 15/5/97, n. 127.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

. . . ut nos, quem cesarei tituli fulgor illustrat, solum ex Apulia nominari non reputemus ingloriosum . . .

Federico II

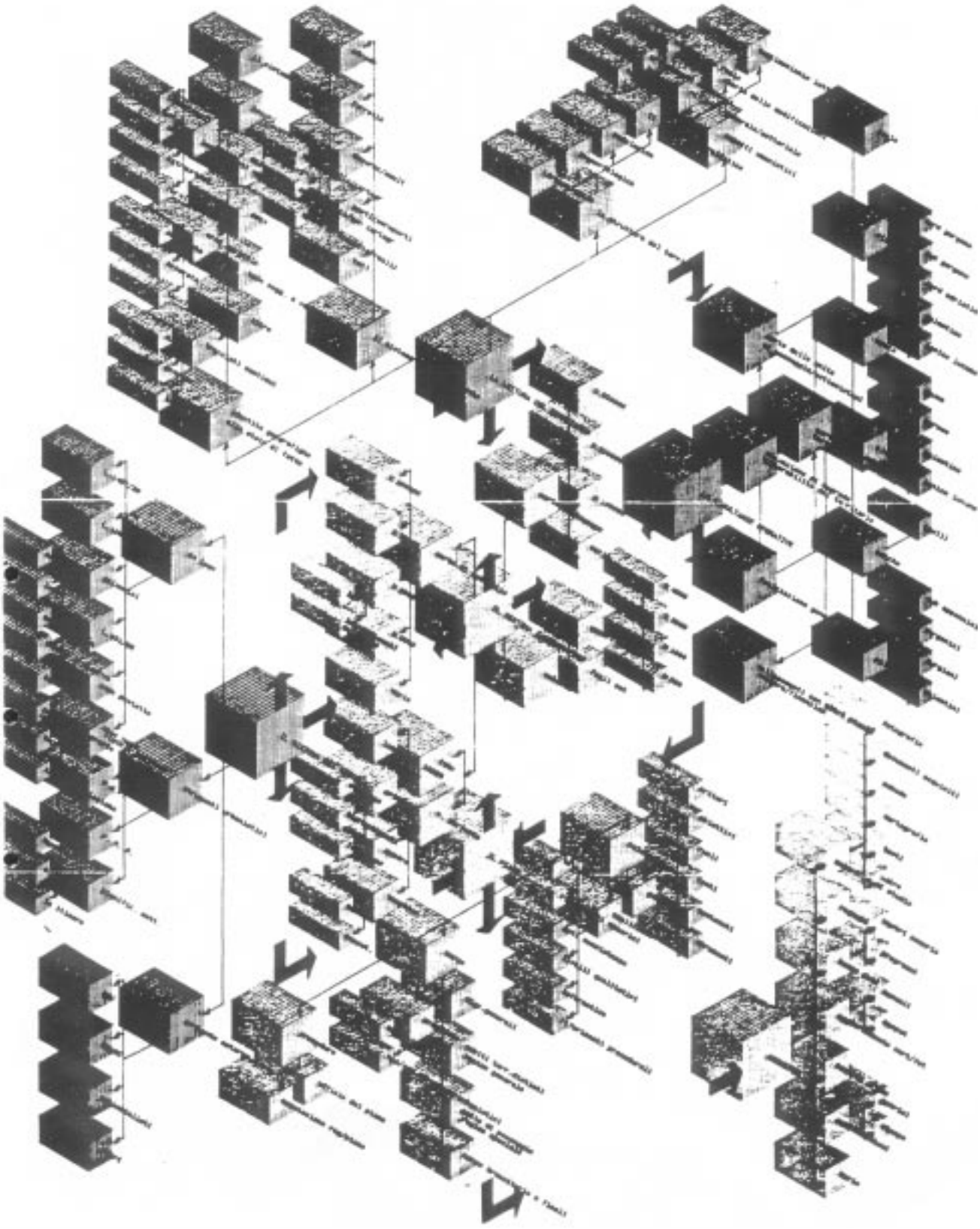
REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO BENI AMBIENTALI

RELAZIONE GENERALE

ESEMPLIFICAZIONE DEL METODO SCHEMA LOGICO DELLE ATTIVITA'



01. PREMESSA

1.La formazione del "Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed i Beni Ambientali" (PUTT/PBA), in esecuzione della legge n.431/1985 (legge Galasso), venne avviata dalla Regione Puglia nel dicembre 1985 con la costituzione di un Comitato Tecnico formato da esperti onde fornire collaborazione e consulenza all'Assessorato regionale all'Urbanistica cui, contestualmente, venne affidata la redazione del PUTT/PBA.

2. La definizione dei contenuti, delle procedure di elaborazione e di approvazione del PUTT/PBA si concretò nell'agosto 1987 con l'effettivo inizio degli studi conseguente alla stipulazione della convenzione n.2578/14. 07.87 (reg. n.14932/28.08.87) con i componenti del citato Comitato Tecnico,costituito da: prof.ing.Vincenzo Cotecchia, prof.arch.Salvatore Dierna, dott.arch.Davide Maria Dioguardi, prof.ing.Giovanni Fuzio (coordinatore), dott. avv.Vitantonio La Volpe, prof.ing.Gaetano Rebecchini, prof.avv.Ernesto Sticchi Damiani.

3. Venne stabilito che il PUTT avrebbe interessato l'intero territorio regionale indicando specifiche normative di uso e di valorizzazione ambientale per gli ambiti del territorio regionale extraurbano con valenze paesaggistiche, mediante:
- l'analisi dello stato di fatto delle aree già vincolate e di quelle da sottoporre a tutela;
- la motivata definizione delle caratteristiche e degli aspetti particolari di ciascun ambito perimetrato;
- la determinazione degli obiettivi da perseguire con l'attuazione del PUTT/PBA in ciascun ambito;
- la formulazione di criteri specifici per la progettazione degli interventi urbanistici ed edilizi comportanti modificazioni dei siti e per la eventuale formazione di sottopiani del PUTT/PBA.

4. Venne altresì stabilito che l'intero processo di formazione del piano si sarebbe svolto in tre fasi:
- la prima, comprendente: l'analisi dei vincoli vigenti e del relativo stato di fatto; la definizione di criteri guida; la impostazione del progetto del piano; il coordinamento con il PUTT con valenze paesistiche (all'epoca già avviato) "Lesina e Varano";
- la seconda, comprendente: la elaborazione conclusiva del materiale di analisi; la redazione del progetto del PUTT/PBA in bozza, tenuto conto delle indicazioni derivate dalla approvazione del lavoro di prima fase;
- la terza, comprendente: la predisposizione definitiva

del piano, tenuto conto delle indicazioni scaturite dalla approvazione della bozza di seconda fase.

5. Con l'attivazione di tale processo pianificatorio la Regione intese fornire una risposta sia a molteplici problemi emersi vistosamente nella gestione della legge urbanistica regionale (n.56/80 "uso e tutela del territorio"), sia ai dettati della già richiamata legge n.431/85, sia alla improcrastinabile necessità di operare una verifica ed una riorganizzazione di tutta la vincolistica vigente, ai vari livelli operativi (statali, regionali e sub-regionali), onde poter disporre di un supporto conoscitivo esauriente e di un quadro organico di riferimento sull'intero territorio regionale.

6. Nella definizione della "tipologia" di piano, la Regione optò, all'interno della legislazione vigente, per il "Piano Urbanistico Territoriale Tematico" inteso (in piena coerenza con quanto prescritto dalla LR n.56/80) come articolazione "tematica" del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) che, di questo, mantiene tutte le caratteristiche di contenuto, procedura e vigenza: decisione felice, laddove le profonde modificazioni apportate nell'ordinamento inerente la pianificazione territoriale dalla recente legge nazionale n.142/90, non ne ha in alcun modo inficiato la operatività.

7. Il lavoro di progettazione del PUTT/PBA si è andato articolando con le seguenti attività:
7.1- lettura del territorio, intesa come operazione di individuazione, censimento e accumulazione organica di tutti i dati riscontrabili dalle fonti più disparate (non ultima quella diretta), con la conseguente costituzione di un sistema informativo, interno al piano, capace di gestire qualsiasi ipotesi combinatoria dei dati stessi, e uscite grafiche in qualsiasi scala di rappresentazione territoriale;
7.2- raccolta sistematica dei dati relativi al complesso dei vincoli vigenti sul territorio regionale e loro cartografazione, stabilendo rapporti di "coerenza" con le rappresentazioni derivate dalla lettura del territorio;
7.3- formulazione (lavoro di prima fase) di una prima organizzazione complessiva del quadro conoscitivo e di una prima proposta di assetto normativo-gestionale del piano;
7.4. definizione finale (lavoro di seconda fase) della "rappresentazione" del quadro conoscitivo e della "bozza di piano".
7.5- formalizzazione definitiva (lavoro di terza fase) del PUTT/PBA nella sua stesura finale.

8. Le attività di analisi del territorio e di raccolta dei dati hanno comportato un notevole sforzo organizzativo e sono state "rallentate" -oltre che da scarsa disponibilità di risorse e da pressochè totale assenza di dati conoscitivi sistematizzati e/o controllati, tra cui è da porre con la sua enorme rilevanza negativa la mancanza (ancora oggi lamentata) di una cartografia tecnica regionale-, anche dalla mancata consegna alla Regione da parte dell'AIMA (che pur aveva dichiarato per iscritto la sua disponibilità, pare per un sopravvenuto diniego della Commissione C.E.E.) dei materiali cartografici e fotografici approntati dal Consorzio per lo schedario oleicolo italiano: materiali che avrebbero consentito una semplificazione notevole delle procedure di acquisizione dei dati di base sulle realtà territoriali sia per la loro "scala" di rappresentazione, sia per il loro aggiornamento.
Tale ultima mancanza è stata esiziale poichè sulla disponibilità di tali materiali era stato costruito tutto il progetto tecnico-economico del PUTT/PBA e la loro sopravvenuta indisponibilità ne comportò la modifica, concretatasi con la delibera di GR n.531/14.02.90 e la conseguente convenzione aggiuntiva (a costo zero), con il Gruppo dei Professionisti consulenti (n.3427/19.02.1991).

9. La prima fase si concretò con:
9.1- l'approntamento e la consegna (il 14.12.87 dei 97 Questionari dei Comuni della Provincia di Lecce, il 07.01.88 dei 20+28 relativi alla province di Brindisi e Taranto, il 16.02.88 dei 64 relativi a Foggia, il 03.03.88 dei 48 relativi a Bari) da parte del Gruppo dei Professionisti, di un "Questionario" (costruito con una sezione comune ed una sezione specifica per ciascun Comune della Regione), poi trasmesso dall'Assessorato a tutti i Comuni, con la finalità di coinvolgerli, fin dalla prima fase, nella costruzione del quadro conoscitivo delle realtà territoriali;
9.2- la consegna, da parte del Gruppo dei Professionisti, degli elaborati costituiti da:
a. Relazione di 1a fase e relativi allegati;
b. la serie degli atlanti contenenti le riproduzioni fotografiche in scala 1:100.000 delle cartografazioni dei tematismi:
b.1. "lettura del territorio"
b.2. "vincoli legge 1497/39 "
b.3. "vincoli faunistici "
b.4. "vincoli archeologici "
b.5. "strum.urbanistici gen."
b.6. "decreti Galasso "
articolati, per ciascuna delle cinque provincie pugliesi, con schede comunali;

9.3- il "benestare", da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica sul contenuto di detti elaborati, rilasciato con nota n.19851/13.12.88.

10. La seconda fase, si definì con la trasmissione (27.04.92) della "Bozza del PUTT/PBA" da parte del Gruppo dei Professionisti all'Assessorato Regionale all'Urbanistica. Trasmissione che era stata preceduta da quella di:

1- 8 fascicoli costituiti da n.55 tavole 118x91 cm, riportanti in scala 1:25.000:
   a. l'assetto catastale del territorio regionale con la perimetrazione e la numerazione di tutti i fogli catastali di tutti i Comuni;
   b. le perimetrazioni delle aree sottoposte al vincolo ex l.n. 1497/39 su trama catastale;
   c. le perimetrazioni delle aree comprese nei c.d. "decreti galassini" su trama catastale;
   d. le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincoli faunistici, su trama catastale;
   e. le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, su trama catastale;
   f. il sistema idrografico superficiale, su trama catastale;
   g. le perimetrazioni delle aree boscate, su trama catastale;
   h. la individuazione dei fogli catastali che contengono aree sottoposte ad usi civici;

2- i due gruppi di atlanti (5+5, uno per ciascuna Provincia, con 929+1084 tavolette "mosaico" 1:25.000, formato A3) riportanti:
   i. lo stato giuridico delle aree derivante dagli strumenti urbanistici generali, per tutti i Comuni della Regione;
   l. le localizzazioni e le perimetrazioni delle aree vincolate o segnalate per presenza di beni culturali (monumentali e archeologici);

3- il fascicolo con il tabulato riportante l'elenco delle acque superficiali (con i riferimenti: per Comune, foglio IGM, foglio catastale, tipo di acqua, toponimo)

4- il fascicolo contenente le risultanze dell'analisi dei materiali inviati dai Comuni in risposta al "Questionario";

5- 3 fascicoli costituiti da n. 55 tavole, riportanti:
   m. rappresentazione grafica sintetica della "lettura del territorio", con tutti i tematismi, in scala 1:25. 000;
   n. rappresentazione dell'assetto geomorfologico del territorio regionale, in scala 1:50.000;
   o. localizzazioni e perimetrazioni dei beni naturalistici e dei biotopi vincolati e segnalati su

tutto il territorio regionale, in scala 1:25.000, su tavolette A3.

11. In previsione della conclusione dei lavori di elaborazione della "bozza del PUTT/PBA", l'Assessorato all' Urbanistica organizzò una serie di incontri (marzo, aprile 1991) con gli Assessorati Regionali: Agricoltura, Ambiente, Cultura, Industria, Lavori Pubblici, Programmazione, Turismo.
A conclusione degli stessi, effettuati i primi riscontri tra il "quadro rappresentativo" delle realtà territoriali comunque correlate con aspetti di tutela paesistico-ambientale, risultarono, da un lato, una generale convergenza sugli obiettivi generali del PUTT/PBA, e sulla procedura attuata e, d'altro lato, la necessità di verificare taluni aspetti connessi con le pianificazioni settoriali approvate o in corso di avanzata formazione, onde verificare subito le compatibilità di localizzazioni ivi effettuate. Più in particolare, risultò opportuno:
- individuare la distinzione tra i boschi cedui ed i boschi d'alto fusto (Assessorato Agricoltura);
- comparare con il "quadro", il Piano Faunistico Regionale 90/91 (Assessorato Ambiente);
- comparare con il "quadro", la proposta regionale di articolazione dei piani di bacino (Assessorato Programmazione);
- comparare con il "quadro", il Piano Cave (Assessorato Industria);
- porsi il problema di "territorializzare" il Piano Regionale del Turismo.

12. L'Assessorato, inoltre, organizzò una serie di incontri "provinciali" con gli Enti e le Associazioni locali per illustrare e dibattere i contenuti, le finalità e le procedure del PUTT/PBA. Gli incontri, tenutisi il: 7.5.91 a Massafra, 8.5.91 a Gallipoli, 9.5.91 a Fasano, 13.5.91 a Vieste, ed il 14.5.91 a Bari, hanno avuto larga partecipazione, ed i dibattiti ivi sviluppatisi hanno evidenziato, da un lato, l'"attesa" di una normativa quadro che consenta il superamento delle limitazioni "provvisorie" poste dalla L.R. 56/80 e, d' altro lato, la "preoccupazione" per ulteriori imposizioni vincolistiche e procedurali con una tempistica di attuazione non governabile.

13. La consegna della "Bozza" chiuse la fase analitica e definitoria del PUTT/PBA per avviare quella della sua prima verifica tecnico-politica.
Fase durante la quale si sono espresse posizioni polemicamente contrarie ai contenuti della "Bozza", Assessore regionale all'Ambiente (su Cronache della Regione

Puglia nn.8,9,10/ag.ott.92) puntualmente ribattute dall'Assessore regionale all'Urbanistica (su Tecniche & Economie, n.6/92), e posizioni costruttivamente critiche, documento INU-Sezione Pugliese (trasmesso al Gruppo il 23.04.93), peraltro "fatto diventare polemico" da alcuni organi di informazione.
La illustrazione e discussione della Bozza durante la riunione monotematica della Giunta Regionale, tenutasi il 25.3.93 presso l'Assessorato all'Urbanistica, di fatto (constatata la non presentazione di ulteriori contributi critici) concluse la seconda fase. Con nota n.4887 /09.04.93, infatti, l'Assessore regionale all'Urbanistica autorizzava la elaborazione della stesura finale del PUTT/PBA.
La elaborazione della presente stesura del PUTT/PBA ha tenuto in considerazione, nella massima misura possibile, quanto osservato sulla Bozza dello stesso.

14. Alla elaborazione del PUTT/PBA hanno partecipato molti collaboratori che non è possibile elencare in modo compiuto. Vanno comunque menzionati per la loro attività, ancorchè in tempi diversi ed a diverso titolo, i sigg.ri: dott.prof.Giustino Ricchetti, dott.prof. Andrea Salvemini, dott.Michele Balice, dott.ing.Tommaso Basso, dott.ing. Gilda Cotzias, dott.ing.Lorenza Dell' Aera, dott.ing.Giuseppe Ferrari, dott.arch.Francesco Fuzio, dott.ing.Pierluigi Loiacono, dott.geol.Giuseppe Mastronuzzi, dott.ing.Luciana Mazzone, dott.arch. Pasquale Montanaro, dott.ing.Luigi Lucio Palmieri, dott. Francesca Paulicelli, dott.geol.Alessandro Reina, dott. geolo.Evaristo Richetti, dott.arch.Maurizio Salatino, geom. Anastasio Cotzias, geom.Nicola Dellino, geom.Rocco Pellegrini, geom.Antonio Stolfa, geom.Giuseppe Ventola, sig.ra Angela Bisceglie, sig.ra Giovanna Corvaia, sig.ra Luciana De Frenza, sig.ra Domenica De Palo, sig. ra Patrizia Marino, sig. Saverio Prospero, sig.ra Elisabetta Signorile.

COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

FICHE D'IDENTIFICATION ET D'EVALUATION DES PAYSAGES EN VUE DE LEUR PROTECTION

Pays :
Région :
Département :
Commune :
Réf. Cartogr :
Latitude : Longitude :
Dénomination du site :

Année d'identification :
Nom et adresse de l'opérateur :

100 URGENCE ET INTERET DE LA PROTECTION :

110 STATUT DE PROTECTION NECESSAIRE :

120 TYPE DE SITE :

130 Statut de protection actuel :
131 Superficie en ha :
132 Altitude moyenne :
133 Propriétaire :
140 Caractéristiques déterminantes:

150 Evaluation des caractéristiques du site :

Faune	...	Géomorphologie	...	Histoire/ Préhistoire	...
Flore	...	Géologie	...	Monuments/ Habitats	...
Végétation	...	Utilisation du sol	...		...

160 Mesures de protection, d'aménagement, de gestion (1)existantes(2) envisagées, (3) à promouvoir :

170 Destination actuelle du site :

180 Menaces existantes :

190 Destination souhaitée :

200 Remarques :

02. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. E' nel 1939,dopo le leggi n.688 del 1912 e n.778 del 1922, che in Italia viene affrontato in modo organico il tema della "protezione delle bellezze naturali e panoramiche" con il suo collegamento sia al concetto di "funzione sociale" della proprietà sia all'istituto della "dichiarazione di interesse pubblico".
Il disegno di legge presentato il 15 giugno 1939 dal Ministro dell'Educazione Nazionale Bottai viene, infatti, con relazioni di Calza Bini alla Commissione della Camera e di San Martino a quella del Senato, discusso, approvato e quindi pubblicato come legge 29 giugno 1939 n.1497 (G.U. 14.10.39 n.241).

La legge, "a causa del loro notevole interesse pubblico" sottopone a "protezione" quattro categorie di "bellezze":
1- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2- le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4- le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze,
e diventa compiutamente operativa con il R.D. 3 giugno 1940 n.1357 "Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali" (G.U. 5 ottobre 1940 n.234).

Protezione, pertanto, fondamentalmente basata su valutazioni di natura "estetica" che, "formalizzate" da una Commissione provinciale, consentono la imposizione motivata del "vincolo", con sua notifica ai proprietari per le "bellezze individue" ed ai Comuni per le "bellezze d'insieme".
La parte "propositiva" della legge è nello strumento del "piano territoriale paesistico" (ex articolo 5) avente la finalità di stabilire (art.23 del Regolamento): le zone di rispetto, il rapporto tra aree libere e fabricabili, le norme, la distribuzione dei fabbricati, le istruzioni per la scelta e la collocazione della flora.

2. Tale situazione rimane praticamente immutata (nonostante l' intervenuto articolo 9 della Costituzione "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione") anche con l'entrata in vigore del D.P.R. n.616/ 1977 con il quale lo Stato ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dai suoi organi centrali e periferici per la "protezione delle bellezze naturali", pur riservandosi la facoltà di "integrare gli elenchi" predisposti dalle Regioni.

Così è anche in Puglia, ove la Regione, con la sua Circolare n.6773/URB/29.06.1979, stabilisce le "procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali in materia di beni ambientali" e formula una scheda di controllo da compilarsi da parte dei Comuni (in allegato R.01), e, con la legge regionale n.56/80 "Uso e Tutela del territorio", non modifica il regime della "protezione" in quanto con gli articoli 31 e 54 vengono normati soltanto aspetti meramente procedurali relativi all'autorizzazione ed al piano paesistico.

Sul versante "progettuale" nella Regione Puglia non viene formato alcun "piano paesistico", nonostante che, agli inizi degli anni settanta. per iniziativa delle Soprintendenze e della Cassa per il Mezzogiorno, vengano elaborati dettagliati studi (proprio per la formazione di piani paesistici) per il Gargano e le isole Tremiti, l'area dei trulli, le coste salentine, la costa metapontina.
Non così sul versante "vincolistico" ove, ancorchè in modo non programmato (con decreti ministeriali datati dal 1952 al 1983, ma in gran parte della prima metà degli anni settanta), vengono sottoposti a tutela i territori elencati in allegato (R.02) e, con la già citata legge n.56/80, vengono (articolo 51) vietate opere di edificazione nelle fasce costiere del mare dei laghi dei fiumi delle gravine e nelle aree boschive.

3. Nonostante l'articolato ed appassionato dibattito culturale, che si sviluppa per tutti gli anni sessanta e settanta e che trova riscontro sia nell'ampia pubblicistica e negli atti parlamentari (cui appartengono la Relazione della "Commissione Franceschini", istituita con legge n.310/1964, in cui oltre ad essere definito il concetto di "bene culturale" nei suoi termini generali, viene sancito, per quanto riguarda la definizione del "bene culturale ambientale", l'abbandono del vecchio criterio della "bellezza naturale", e lo schema di legge predisposto dalla "Commissione Papaldo" nel

1976), sia nella stessa istituzione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (legge n.5/1975), occorre aspettare la c.d. "legge Galasso", la n.431/1985, per vedere profondamente innovato l'apparato normativo della tutela.

La legge n.431/85, nel riassorbire in parte i contenuti del Decreto "Galasso" del settembre 1984, compie un salto di qualità estremamente significativo e coinvolgente anche per l'Ente Regione.
Se con il D.M. infatti l'Autorità centrale intese esercitare residuali funzioni in materia di tutela del Paesaggio (a seguito della delega alla Regione - art.82 D.P.R. 616/77 - tali funzioni sono riconducibili essenzialmente alla potestà di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali da sottoporre a vincolo paesaggistico), con la legge 431 ha superato il concetto di tutela passiva realizzabile attraverso il vincolo, per "imporre" la tutela attiva attraverso il Piano.

In tale prospettiva l'art. 1bis della Legge 8 agosto 1985 n.431 affida alle Regioni il potere/dovere di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio in cui ricadono i beni e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico in base all' art.1 della stessa Legge (ora, commi 5°-13° art.82 D.P. R. 616/1977), "mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali".
Lo stimolo nuovo introdotto con la normativa di cui alla L.431/85 è rappresentato dal superamento della concezione del vincolo come solo, e frammentario, strumento di tutela delle bellezze naturali, per configurare nel piano essenzialmente un mezzo di tutela attiva e unitaria sulla scia della "più moderna concezione del territorio e dell'ambiente, come contesto naturale e storico unitario, nonchè della pianificazione economica e sociale", come precisa la circolare ministeriale n.8/ 85, esplicativa della legge 431.

4. La sfida lanciata alle Regioni è precisa e significativa proprio perchè si tratta di ripensare in termini affatto nuovi al territorio, visto, com'è stato detto, quale "soggetto di diritti" e identificato come il luogo per "gli uomini di domani".
Detta sfida si pone peraltro in termini operativi precisi dal momento che alla pianificazione di cui si discute è correlata la misura di salvaguardia del vincolo di inedificabilità di cui agli artt.1-ter e 1-quinques della legge 431.

Quale piano? E' dunque sicuramente questo il primo quesito cui è stato necessario rispondere.
Se è vero infatti che la legge rende equipollente il "piano paesistico" e il "piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali" con riguardo agli effetti giuridici sui vincoli di inedificabilità temporanea, è altrettanto vero che i due piani sono sicuramente differenti fra loro, e di molto, sotto il profilo tecnico e progettuale.

Non a caso il "piano territoriale paesistico" di cui parla l'art.5 della legge 1497/1939 viene oggi nominato "piano paesistico" tout court, ad ulteriore sottolineatura del carattere altamente specialistico e operativo dello stesso.
Il "piano paesistico" è infatti, senza dubbio, un piano di dettaglio ed esecutivo: con riguardo al profilo progettuale, l'art.23 del regolamento 3 giugno 1940 n.1357 di applicazione della legge 1497/1939, contiene prescrizioni di notevole specializzazione disciplinare tanto da far parlare "di piani esecutivi paesistici", i quali intanto hanno un senso in quanto si inseriscono e operano in un contesto le cui coordinate fondamentali siano già state poste ed è chiaramente "identificabile" la realtà su sui operare.
Il respiro e la portata del piano urbanistico-territoriale con specificazione dei valori paesistici e ambientali, la cui origine va riportata ai piani territoriali di coordinamento di cui all'art.5 della legge urbanistica fondamentale del 1942, sono invece molto più ampie.

5. Al riguardo è prodromico l'esame della legislazione regionale sul punto, partendo necessariamente dalla lr n.56/80, "Uso e Tutela del Territorio".
L'art.54 di detta legge disciplina "il piano paesistico di cui all'art.5 della legge 1497 del 29 giugno 1939", prevedendo che lo stesso è redatto nei modi e nei termini previsti dal precedente art.9.
L'art.9 a sua volta disciplina i contenuti del P.U.I., ossia il Piano Urbanistico Intermedio, il quale "rappresenta a scala sub-regionale il quadro di specificazione delle pianificazioni territoriali e per temi o settoriali".
L'art.10 infine,nell'elencare gli elaborati del P.U.I., prevede una specifica, complessa e numerosa, elaborazione progettuale, nonchè una normativa di attuazione che non potrà che avere, anch'essa, portata di normativa di dettaglio. Con ciò si vuol dire che il legislatore regionale, identificando sostanzialmente il piano paesistico ex legge del '39 con il P.U.I., è sulla scia dell'orientamento che vede nel primo un piano specifico, dettagliato, di necessario ambito infraregionale.

In altre parole, il Piano Paesistico (e quindi il PUI), avendo un necessario contenuto specialistico non può che articolarsi in più piani riguardanti ambiti territoriali precisi.

Il secondo strumento previsto dalla L.R.56/80 quale momento pianificatorio, particolarmente adatto a contenere quella "specifica considerazione dei valori paesaggistici ambientali" richiesta dalla legge 431,è il PUTT il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (art.8).
Nel contesto legislativo regionale il PUTT è infatti esattamente previsto come una specificazione tematica del PUT, il Piano Urbanistico Territoriale, specificazione che può precedere il P.U.T. (fino all'entrata in vigore del primo P.U.T.) o seguirlo in forma di variante.

L'elasticità di tale strumento costituisce una dimostrazione significativa da parte del legislatore regionale, della nuova concezione di pianificazione che evolve da quella del piano come momento totalizzante che si pone in essere gradatamente attraverso momenti attuativi di quel disegno prefissato, alla concezione elastica e duttile del piano modellato sulla realtà e come la realtà mobile, in evoluzione.
D'altro canto l'articolo 8 rinvia espressamente al PUT con riferimento al contenuto, al procedimento di formazione e agli effetti del P.U.T.T.
L'art.4: "Contenuti del P.U.T.", segna in modo preciso la differenza per scala e per contenuto che intercorre tra P.U.T. e P.U.T.T. da un lato e P.U.I. - Piano Paesistico dall'altro.
Se è vero infatti che il P.U.T., e dunque il P.U.T.T., "può anche disporre in particolari casi, prescrizioni immediatamente operative" (art.4 lett. c) è altrettanto vero che tale disciplina direttamente operativa è un contenuto meramente eventuale di tale piano, il quale si caratterizza al contrario come un primo momento del processo di pianificazione ed esattamente come il momento di individuazione e classificazione dei beni in un contesto organico e critico.
Il momento della "critica" intesa secondo il significato originario di "discernimento", "distinzione" è in altre parole essenziale a tale fase della pianificazione: in tanto sarà possibile infatti scendere alla individuazione addirittura di quale tipo di vegetazione potrà essere conservata e favorita in una data area in quanto si sappia già in partenza individuare e discernere su quale parte e per quale parte e per quale aspetto del territorio intervenire.
Appare dunque chiaro come la legislazione regionale abbia scandito il processo di pianificazione in materia di paesaggio di due momenti fra loro logicamente consecutivi: il primo rappresentato dal P.U.T.T. (ossia da un piano capace intanto di fornire e racchiudere una precisa conoscenza e individuazione degli elementi che

caratterizzano in senso qualitativo il territorio attraverso insieme le coordinate per la pianificazione del territorio, anche dal punto di vista progettuale il secondo rappresentato dal "Piano Paesistico" il quale per avere necessaria portata infraregionale e alto contenuto specialistico non può che articolarsi in una serie di piani che contengono l'individuazione progettuale precisa delle tutele e trasformazioni necessarie e consentite.

6. Detto questo appare altrettanto chiaro come la scelta pianificatoria, nel breve tempo, non poteva che cadere sul primo tipo di strumentazione.
Ciò non solo a causa della maggiore semplicità dal punto di vista progettuale e cartografico del P.U.T.T. rispetto al "Piano Paesistico", in quanto in tal senso militano più profonde ragioni di politica regionale.
In primo luogo la dimensione regionale del P.U.T.T., rispetto a quella infraregionale del "Piano Paesistico", consente senz'altro di realizzare quello studio critico del territorio capace di fornire un quadro di insieme della realtà su cui operare in seguito, evitando al tempo stesso la frammazione dell'attività pianificatoria in più piani che, senza quelle coordinate, rischierebbero di intervenire "alla cieca" sul territorio stesso.

In secondo luogo l'adozione prioritaria del P.U.T.T. servirebbe insieme a snellire il complesso lavoro cui è chiamata la Regione, consentendo l'articolazione dei due momenti, quello più propriamente pianificatorio e quello in cui il processo di pianificazione, per contenuti ed estensione territoriale, dovrebbe entrare nella fase "a regime".
In altre parole il varo del P.U.T.T. mentre serve a recuperare alla Regione le proprie funzioni di pianificazione del territorio e di tutela contestuale dei lavori ambientali, non esclude ma anzi esige la successiva attivazione di piani paesistici a contenuto estremamente specialistico e dettagliato.
In questo processo "a cerchi concentrici" mentre il P.U.T.T. serve a "modellare" i contenuti del P.U.T. con riferimento alla realtà ambientale sempre in movimento (e dunque a integrare e/o modificarne il contenuto), il "Piano Paesistico" in quanto espressione della pianificazione esecutiva paesistica realizza per fasi successive le previsioni del P.U.T.T.

7. Il P.U.T.T. è dunque senz'altro lo strumento ottimale per realizzare quella specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di cui all'art. 1bis della legge 431/85 per cui, per la nostra legislazione, P.U.T.T. come "stralcio ambientale" del P.U.T.
P.U.T.T., dunque, ma in che senso?

La domanda si pone,dato che è certo che il P.U.T.T. non può in alcun modo limitarsi a "predicazioni" di tutela, sganciate dai legami concreti con la realtà ambientale che costituisce il tema specifico di tale piano.
Non va infatti dimenticato che l'effetto-stop sulle misure di salvaguardia è legato pur sempre all'approvazione di un piano -qualunque esso sia- che sottoponga a "specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale" il territorio interessato dalla individuazione ex legge di categorie di beni e di aree già sottoposte a vincolo paesaggistico, anche in base all'art. 1 della legge 431/85 (in Puglia non hanno vigenza i "Galassini").
In altre parole il P.U.T.T. (suscettibile di integrazione per fasi successive) ha il compito di individuare sul territorio gli elementi da tutelare (sistemi, categorie, singoli beni, ambiti territoriali), di valutare il loro stato di conservazione e di uso; di dettare un primo insieme di indirizzi, anche progettuali, per la pianificazione urbanistica "generale e integrata" dei territori.
Nel rinviare infine ai piani esecutivi paesistici (piani di secondo livello) una disciplina specialistica e di settore deve necessariamente contenere indirizzi e criteri cui tale successiva strumentazione dovrà attenersi.
Il P.U.T.T. quindi, per quanto detto, deve innanzi tutto riguardare le aree già vincolate e sottoposte al particolare regime di salvaguardia. Regime che potrà venir meno soltanto allorchè il P.U.T.T. abbia fornito quella specifica normativa d'uso e di valorizzazione così come richiesta dalla legge.

8. La Regione Puglia con la legge n.30/1990, poi modificata e prorogata con le leggi n.2/1991, n.7/1992 e n..../1993, ha inteso (considerata anche la non vigenza in Puglia dei c.d."Galassini") promulgare delle "norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico". Con tali norme sono state individuate le aree soggette a divieto di "modificazione dell'assetto del territorio nonchè qualsiasi opera edilizia entro: la fascia dei 300 metri dei territori costieri marittimi,lacuali e dei corsi d'acqua; i boschi e le macchie; le zone umide;le zone di interesse archeologico;i parchi e le riserve regionali e comunali. Vengono altresì individuati gli interventi comunque ammissibili e le procedure per "tutele mirate" di specifiche aree.

9. La legge n.142/1990 ha innovato l'"ordinamento dei comuni e delle province", determinandone le nuove "funzioni" (artt.9 e 14).
Il PUTT/P.A ha tenuto conto di tale innovazione, prevedendo la articolazione, per le funzioni connesse sia con il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri paesaggistici sia per la proposizione e la formazione dei piani paesaggistici di secondo livello, delle possibilità di sub-delega da parte della Regione.

03. LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO: SINTESI DI ALCUNI INDICATORI TERRITORIALI

03.1. IL TERRITORIO REGIONALE

1. La superficie territoriale della Puglia,pari a circa 1.935.725 ettari (Italia 30.128.664 ettari, al 1989), è definibile (ISTAT) di:
- "pianura" per il 53,2%, pari a 1.030.477 ettari (Italia 6.975.546 ettari, 23,1%),
- "collina" per il 45,3%, pari a 876.603 ettari (Italia 12.542.900 ettari, 41,6%);
  a sua volta distinto in: 31,6% pari a 611.610 ettari (Italia 9.133.691 ettari, 30,3%) di "collina interna" e 13,7% pari a 264.993 ettari (Italia 3.409.209, 11,3%) di "collina litoranea";
- "montagna" (altitudine superiore a 700 metri) per l' 1,5%, pari a 28.645 ettari (Italia 10.610.218 ettari, 35,2%),

con una densità media (Pugliadati/1) di circa 2,10 abitanti per ettaro (dato fortemente differenziato sia tra le province -passando dal valore di 0,98 di Foggia a quello di 2,98 di Bari, sia per altimetria, passando da 0,52 della montagna al 2,92 della pianura).

2. Su tale superficie,nell'ultimo decennio (1980-1989), le medie delle temperature massime si sono mantenute pressochè costanti intorno ai valori di 19,5 °C (S. Maria di Leuca) e 19,9 °C (Bari Palese); quelle medie delle minime intorno ai valori di 14,1 °C (S.Maria di Leuca) e 11,7 °C (Bari Palese)(ISTAT).
Di contro le precipitazioni (nebbia,pioggia, neve,grandine,ecc. ridotte in acqua) hanno mostrato una tendenza a diminuire passando (S.Maria di Leuca) dalla media del primo quinquennio di 477,1 millimetri a quella di 387,2 millimetri per il secondo, con un numero di giorni di pioggia (precipitazioni con almeno un millimetro di altezza) ridottosi da 60 a 53. In conseguenza, il soleggiamento ha mostrato una tendenza ad aumentare passando (Brindisi) dalla media di 2.327,0 ore/anno del primo quinquennio, alla media di 2.480,0 ore/anno del secondo (ISTAT).

3. Nonostante la parzialità dei dati noti sulla stabilità dei siti, è possibile individuare un primo sommario quadro informativo sul dissesto geologico del territorio regionale (ISTAT), in:

		Puglia	Italia
- aree soggette a movimenti franosi:			
- numero aree franose		30 (1,3%)	2.251 (100%)
-percentuale di superficie per grado di vulnerabilità:	alto	3,9%	13,6%
	medio	6,0%	34,0%
	assente	90,1%	52,4%
	totale	100 %	100 %
- comuni con fenomeni di:			
- subsidenza		17	1.013
- subsidenza ricorrente		4	378
- alluvioni		61	2.780
- alluvioni ricorrenti		7	448
- inondazioni		25	1.911
- inondazioni ricorrenti		2	300
- comuni,con meno di 10.000 abitanti, con corsi d'acqua soggetti a straripamento:			
- in vicinanza dei centri:			
numero		12	2.421
% sul totale dei comuni		7,84%	35,88%
- all'interno dei centri:			
numero		4	1.550
% sul totale dei comuni		2,62%	22,97%

La "perimetrazione" del territorio regionale è caratterizzata dall'avere la maggiore lunghezza di costa marina tra tutte le regioni continentali; una sintetica rappresentazione della sua configurazione e del grado di erosione (ISTAT) mostra (misure in chilometri):

	Puglia	Italia
- estensione della costa esaminata:		
- costa alta	382,5(51,2%)	887,6(28,5%)
- costa bassa	364,0(48,8%)	2.222,9(71,5%)
- totali	746,5(100%)	3.110,5(100%)
- grado di erosione della costa bassa:		
- tratti in avanzamento	2,0(0,5%)	120,2(5,4%)
- tratti in arretramento	120,0(33,0%)	982,3(44,2%)
- tratti stabili naturali e artificiale	242,0(66,5%)	1.120,4(50,4%)

(nelle quantità "Italia" figurano parzialmente le lunghezze di costa di Liguria,Campania,Calabria,Sicilia;in quella della Toscana è compresa l'isola d'Elba).

5. Tra i fattori naturali di pressione sull'ambiente,

quelli sismici non hanno una diffusa rilevanza in Puglia. Sull'intero territorio regionale: le classificazioni per grado di sismicità (al 1989),infatti,mostrano (ISTAT):

	Puglia	Italia
- numero comuni:		
alto (1 cat.)	10(3,9%)	368(4,5%)
medio(2 cat.)	56(20,6%)	2.490(30,2%)
basso(3 cat.)	9(3,5%)	100(1,2%)
non classificato	182(72,0%)	5.139(64,1%)
totali	257(100%)	8.097(100%)
- superf.(ett.):		
alto (1 cat.)	88.842(4,6%)	1.445.912(4,8%)
medio(2 cat.)	693.036(35,1%)	11.816.251(38,7%)
basso(3 cat.)	117.223(6,1%)	342.225(1,1%)
non classificato	1.035.677(54,2%)	16.523.486(55,4%)
totali	1.934.778(100%)	30.127.874(100%)
- popolazione :		
alto (1 cat.)	32.977(0,9%)	1.727.554(3,0%)
medio(2 cat.)	805.037(19,9%)	18.538.595(31,4%)
basso(3 cat.)	287.679(7,0%)	2.991.143(4,9%)
non classificato	2.943.666(72,2%)	34.319.137(60,7%)
totali	4.069.359(100%)	57.576.429(100%)

6. La prima "applicazione" della legge n.183/1989 "norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ha portato alla individuazione dei bacini interregionali del Fortore, Ofanto, Bradano ed alla articolazione del territorio regionale nei cinque bacini "regionali" del Gargano, Sub-Appennino Dauno, Litorale Adriatico, Salento, Arco Jonico.

Nei bacini interregionali del Fortore e dell'Ofanto si concentrano le forme più rilevanti di dissesto del suolo presenti nell'intero territorio regionale. Nel bacino del Fortore, infatti, i fenomeni erosivi (con forme areali sia calanchive sia lineari) sono favoriti oltre che dall'assetto geomorfologico (come in appresso illustrato) anche dalla diffusa assenza di copertura vegetativa e dalla elevata sismicità (in qualità di causa predisponente e determinante) e, inoltre, spesso si associano a movimenti franosi in atto. Le esondazioni, per insufficienza dell'alveo a contenere le portate di piena, costituiscono parte importante dei problemi della rete idrografica superficiale. Il Fortore, inoltre, presenta carichi rilevanti di sostanze inquinanti provenienti da scarichi civili.

Nel bacino dell'Ofanto, si presentano situazione analoghe nella sua parte sud-occidentale, quella montanocol-

linare, mentre nella parte nord-orientale, che comprende la porzione meridionale del tavoliere, i dissesti derivano dal regime idraulico dei corsi d'acqua, a carattere torrentizio.

03.2. IL SUOLO EXTRAURBANO

1. La superficie delle aree sottoposte a protezione da parte dello Stato e delle Regioni (non sono sistematizzati i dati relativi alle aree protette da altri enti) risultano, al 1988:

	Puglia (Pugliadati)	Italia (ISTAT)
- aziende faunistico-venatorie:		
numero	25	904
superficie (ettari)	19.555	890.900
- oasi di protezione e rifugio della fauna: numero	92	8
superficie (ettari)	67.892	680.036
- zone di ripopolamento e cattura della selvaggina:numero	34	1.605
superficie (ettari)	45.514	1.220.661
- zone addestramento cani:		
numero	21	
superficie (ettari)	7.344	
- zone di interesse nazionale:		
numero	3	
superficie (ettari)	4.668	

2. La superficie forestale, di contro, al 1989 (tra parentesi il dato 1990), per zona altimetrica, per tipo di bosco e per categoria di proprietà, risulta (in ettari) (ISTAT):

	Puglia	Italia
- totale	115.931	6.755.536
	(116.118)	(6.760.094)
	1,7%	100%
- in montagna	3.267	4.044.766
	(3.267)	(4.048.086)
- in collina	91.754	2.375.492
	(91.744)	(2.376.394)
- in pianura	20.910	335.278
	(21.107)	(335.614)
- % della sup.agraria e forestale	6,6	25,8
- % della sup.totale	6,0	22,4

- per 100 abitanti, ettari	2,9	11,7
- fustaie: resinose	30.476	1.433.984
	(30.489)	(1.432.670)
latifoglie	15.092	1.150.294
	(30.489)	(1.151.577
resin.e latif.consociate	5.083	340.533
	(5.083)	(346.969)
totale	50.651	2.924.811
	(50.664)	(2.931.216)
- cedui semplici	47.675	2.823.727
	(47.853)	(2.821.972)
- cedui composti	2.389	781.087
	(2.389)	(781.046)
- macchia mediterranea	15.216	225.911
	(15.212)	(225.860)
- proprietà: Stato e Regione	14.677	485.133
	(14.676)	(485.512)
Comuni	27.807	1.859.122
	(27.927)	(1.861.877)
Altri Enti	2.515	357.068
	(2.537)	(355.634)
Privati	70.932	4.054.213
	(70.978)	(4.057.071)
- percorsa da incendio: nel 1989	173	44.653
nel 1990	2.287	96.157
- numero degli alberi nelle foreste danneggiati,nel 1989, in percentuale sul totale degli alberi esaminati	16,3%	17,2%
di cui con: danno lieve	10,8%	12,0%
danno moderato	0,7%	3,0%
danno grave	4,1%	1,8%
alberi morti	0,7%	0,4%
- rimboschimento (1990,ISTAT):		
- resinose	=	632
- latifoglie	=	1.472
- miste	=	1.000
- totale	=	3.104
- ricostruzione boschiva (1990,ISTAT):		
- resinose	=	751
- latifoglie	35	1.937
- miste	=	537
- totale	35	3.225

3. La produzione forestale,nel periodo 1981-1989, è rimasta pressochè invariata, attestata nel 1988 sui valori (ISTAT):

	Puglia	Italia
- superficie interessata dalla tagliata, ettari	1.134	132.572

- % della superficie forestale		1,0%	-,0%
- utilizzazione legnosa:			
legname da lavoro	mc	4.717	3.677.509
legna da ardere	mc	49.056	3.883.514
legna per carbone	mc	6	60.225
totale	mc	53.779	7.621.248

4. L'uso del suolo per attività primarie non ha portato, nell'ultimo periodo, a significativi spostamenti nei dati sia complessivi delle superfici sia disaggregati per tipo di utilizzazione.
La superficie agraria e forestale,al 1989 (in parentesi i dati 1990),in ettari,risulta così articolata (ISTAT):

	Puglia		Italia	
- seminati	777.046 (784.739)	40,2%	8.932.132 (8.882.644)	29,6%
- coltivazioni legnose agrarie	612.101 (606.917)	31,6%	2.990.238 (2.973.770)	9,9%
- coltiv. foraggere permanenti	187.300 (184.640)	9,7%	4.8[illegible].705 (4.88[illegible].208)	16,2%
- orti familiari	10.329 (10.276)	0,5%	89.415 (87.624)	0,3%
- vivai e semenzai	1.455 (1.461)	0,1%	22.252 (22.299)	0,1%
- foreste	104.320 (115.860)	5,4%	6.737.292 (6.75[illegible].439)	22,4%
- altri terreni	68.338 (56.929)	3,5%	2.59[illegible].971 (2.56[illegible].207)	8,6%
- totali	1.760.889 (1.760.822)	91,0%	26.241.005 (26.163.191)	87,1%
- sup.improduttiva	173.887 (173.956)	9,0%	3.887.066 (3.947.640)	12,9%
- sup.territoriale	1.934.776 (1.934.778)	100%	30.128.071 (30.110.831)	100%

5.La superficie delle aziende,ed il loro numero,al 1990 con percentuale di variazione rispetto al 1982, (ISTAT) sono risultati:

	Puglia		Italia	
	1990	% var. 1982	1990	% var. 1982
- numero aziende	349.842	-1,2%	3.035.682	-7,1%
di cui:in montagna	2.709	-6,3%	661.781	-10,8%
in collina	134.766	0,1%	1.531.799	-5,7%
in pianura	212.367	-2,0%	842.102	-6,7%

- superficie totale (ettari)	1.590.079	-4,5%	22.651.400	-4,1%
di cui: in montagna	23.702	2,0%	7.746.752	-4,8%
in collina	770.877	-0,4%	9.671.460	-4,2%
in pianura	795.498	-8,3%	5.233.187	-3,1%
nell'ambito delle quali si sono avute le seguenti giornate di lavoro aziendale:				
- mano d'opera familiare	26.365.059	-17,2%	383.217.116	-24,5%
- altra mano d'opera aziendale	12.609.413	-19,1%	76.521.851	-24,4%
- totale	38.974.472	-17,8%	459.738.967	-24,5%

6. Su tali superfici, nell'ultimo decennio, per uso agricolo sono stati distribuiti quantità/anno di pesticidi pressochè costanti pari, nel 1989 (in quintali ed in chilogrammi per ettaro trattabile) (ISTAT), a:

	Puglia		Italia	
	quintali	kg/ett.	quintali	kg/ett.
- anticrittogamici	91.052	6,5	1.056.083	8,1
- insetticidi	33.438	2,4	359.143	2,7
- diserbanti	16.258	1,2	287.665	2,2
- acaricidi fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi	> 6.595	0,5	153.200	1,2
- floregolatori integratori coadiuvanti	> 14.958	1,0	97.539	0,7
- totali	162.301	11,6	1.953.630	14,9
che, per classi di tossicità:				
- classe I	26.967	1,9	200.831	1,5
- classe II	3.095	0,2	115.073	0,9
- classe III	70.300	5,0	920.142	7,0
- classe IV	55.786	4,0	623.252	4,8
- non tossici	6.164	0,5	94.334	0,7
- totali	162.301	11,6	1.953.630	14,9

7. La quantità dei concimi chimici, nello stesso periodo, è andata leggermente aumentando, attestandosi nel 1989 (distinti per contenuto in elementi fertilizzanti) sui valori (ISTAT):

	Puglia		Italia	
	quintali	kg/ett.	quintali	kg/ett.

- azoto	867.199	62,9	9.235.165	73,0
- anidride fosforica	675.209	49,0	6.861.635	54,2
- ossido potassico	216.908	15,7	4.373.931	15,7
- totali	1.759.316	127,6	20.470.731	161,8

8. Anche la consistenza del bestiame non ha subito significative modificazioni, attestandosi, nel 1990, sui numeri di capi (ISTAT):

		Puglia		Italia	
- bovini e bufalini,	migliaia	159	2,1%	7.662	100%
- ovini	migliaia	339	4,0%	8.566	100%
- caprini	migliaia	73	5,9%	1.252	100%
- suini	migliaia	38	0,5%	8.283	100%
- equini	migliaia	26	6,7%	388	100%

9. Sul complesso della superficie agraria il livello di pressione sulla avifauna si va attenuando con la diminuzione della presenza di cacciatori con regolare tesserino venatorio e con il pressochè costante numero degli agenti venatori (nella tabella sono considerati soltanto quelli dipendenti dagli enti delegati dalla Regione), che sono pari a (ISTAT):

	Puglia		Italia	
	1980	1988	1980	1988
- cacciatori: numero	73.102	66.251	1.701.853	1.501.818
-per 100 ettari di sup.agraria e forestale	4	4	6	6
-per 100 ettari di superficie agraria	4	4	8	8
- agenti venatori: numero	104	106	1.976	2.253
- cacciatori per agente venatoio	703	625	861	667

10. La produzione agricola regionale rappresenta l'11% del valore aggiunto del settore agricolo a livello nazionale; il prodotto lordo vendibile (PLV) al 1988 è risultato, in miliardi di lire (IPRES):

	Puglia	Puglia quota % del PLV region.	Italia quota % del PLV nazion.

- cereali	421,1	9,0	7,8
- carciofi	257,2	5,5	32,6
- pomidoro	262,5	5,6	18,3
- prodotti vitivin.	1.021,8	21,9	22,5
- prodotti olivicoli	967,6	20,9	52,7
- totale	2.930,2	62,9	20,9
- altro	1.730,6	37,1	4,6
- totale PLV	4.660,8	100	9,0

11. Nell'ambito delle attività primarie va considerata anche la produzione (sbarcata) della pesca che mostra significative diminuzioni (dell'ordine di grandezza del 20%) nell'ultimo quinquennio. Nel 1988 si è avuta la produzione in quintali di (ISTAT):

	Puglia	Italia
- pesci:- alici sarde e sgombri	106.687	653.890
- tonni	4.289	23.014
- altri	217.885	1.727.201
- totali	328.861	2.404.105
- molluschi:- totale	154.459	1.171.741
di cui calamari polpi e seppie	44.661	364.774
- crostacei	27.389	305.744
- totali	510.709	3.881.590
- pesca nei laghi e bacini artificiali	412	84.426

rilevando che la Puglia è seconda alla sola Sicilia per la produzione del pesce ed alla Sicilia, Marche ed Emilia Romagma (nell'ordine) per quella complessiva.

03.3. LA STRUTTURA INSEDIATIVA REGIONALE

1. La struttura insediativa regionale,sia residenziale che produttiva, è cresciuta, nell'ultimo ventennio, con ritmi sempre superiori a quelli medi nazionali.
La consistenza del patrimonio abitativo si è attestata sui seguenti valori (ISTAT):

	Puglia		Italia	
	1981	1991	1981	1991
-abitazioni	1.427.242	1.683.224	21.937.223	24.802.884
-stanze	5.215.385		88.617.874	
di cui:				
non occup.	23,8%	26,2%	20,6%	21,3%

2. Nonostante le trasformazioni edilizie del territorio

a fini residenziali tendano a diminuire, nella regione Puglia le concessioni edilizie ritirate (1988) e gli abusi edilizi (denunzie organi di polizia giudiziaria nel periodo 1986-1989) sono nettamente superiori alle medie nazionali (ISTAT):

	Puglia	Italia
concessioni 1988 per nuove abitazioni:		
- in fabbricati residenziali:		
numero	21.567	200.828
volumetria mc	9.312.867	90.607.952
- in fabbricati non residen.:		
numero	495	7.006
volumetria mc	3.917.708	90.916.010
di cui: per agricoltura mc	712.702	17.774.922
per industria e artigian. mc	2.131.525	51.471.304
- in totale :numero	22.062	207.834
- nuove stanze :numero	89.630	866.211
- nuovi accessori :numero	73.472	713.781
- totale nuovi vani:numero	163.102	1.579.992
- concessioni per 1.000 abitanti	5,67	3,86
concessioni 1988 per ampliamenti:		
- in fabbricati residenziali:		
volumetria mc	2.016.539	10.948.027
- in fabbricati non residen.:		
volumetria mc	774.372	33.034.058
abusi edilizi denunziati 1986-giugno 1989:		
- lottizzazioni	0,3%	0,3%
- nuove costruzioni	17,4%	10,3%
- completamenti	3,4%	3,2%
- cambiamenti destinazione d'uso	9,0%	2,3%
- sopraelevazioni	2,1%	2,1%
- ampliamenti	11,8%	10,5%
- manutenzioni e ristrutturazioni	3,0%	5,0%
- opere non computabili	15,9%	13,5%
- opere non residenziali	4,5%	6,0%
- opere accessorie	10,3%	15,2%
- altro	0,8%	1,3%
- non specificato	21,5%	30,3%
- totali	100 %	100 %

3. Nelle opere pubbliche si riscontra una sostanziale stagnazione di investimenti, essendo restato pressochè invariato l'importo dei lavori iniziati per ciascun anno nell'ultimo triennio; nel 1988 in milioni di lire, si sono iniziati lavori per (ISTAT):

	Puglia	Italia
- opere stradali e aeroportuali	120.568	2.439.820
di cui stradali	104.862	2.261.028

- opere ferroviarie e altre linee di trasporto	18.461	750.449
- edilizia scolastica e sociale	76.302	1.456.999
- edilizia pubblica	55.125	1.026.901
- edilizia abitativa	25.485	604.298
- opere idrauliche e impianti elettrici	133.113	2.240.482
- opere igienico sanitarie	80.587	2.843.277
di cui: acquedotti	23.343	790.337
fognature	33.996	808.611
- opere di bonifica	113.142	913.584
- altre	78.813	1.840.191
- totali	701.596	14.116.001

4. Le opere programmate, proposte dal Consiglio Regionale per il 1°,2° e 3° Piano Annuale di Attuazione della legge 64/86 ed approvate dal CIPE, in milioni di lire, per settore di intervento, sono state (IPRES):

	Puglia Capitanata		Puglia Centrale		Puglia Jonico-Salentina	
	N.	Importi	N.	Importi	N.	
1.infrastrutture industriali	1	118.000	9	73.082	14	67.826
2.innovazione e formazione	-	-	4	14.010	4	114.210
3.risorse idr.e	10	399.812	12	539.352	18	342.992
4.sistemi urbani	3	33.191	9	60.000	13	162.143
5.sviluppo aree interne	-	-	1	2.796	1	659
6.agricoltura	1	29.000	1	200	2	27.000
7.turismo	5	31.913	1	8.000	1	40.000
8.ambiente	-	-	2	49.000	9	131.207
9.ricerca	-	-	2	7.390	-	-
10.strade,ferr.	1	8.650	8	378.703	15	350.533
11.altro	2	10.000	1	25.000	7	13.858
totali	23	630.506	50	1.157.533	78	1.250.418

con una distribuzione percentuale delle risorse assegnate per i singoli settori, pari a (IPRES):

	risorse	percent.
1. infrastrutture industriali	258.908	8,6%
2. innovazione e formazione	128.210	4,2%
3. risorse idriche ed irrigue	1.282.156	42,2%
4. sistemi urbani	255.274	8,4%
5. sviluppo aree interne	3.455	0,1%
6. agricoltura	56.200	1,8%
7. turismo	79.913	2,6%

8. ambiente	180.207	5,9%
9. ricerca	7.390	0,2%
10.strade e ferrovie	737.886	24,4%
11.altro (interv.non catalogabili)	48.858	1,6%
totali	3.038.457	100,0

5. Le opere previste nell'ambito dell'intervento ordinario, con piani e progetti del periodo 1986-1990, per fonte di finanziamento, in numero di progetti ed in milioni di lire, sono stati (IPRES):

	Puglia Capitanata		Puglia Centrale		Puglia Jonico-Salentina	
	N.	Importi	N.	Importi	N.	Importi
FIO 1988	10	473.734	4	137.053	17	896.016
ANAS	3	415.000	3	305.000	6	685.000
Mondiali'90	-	-	12	197.000	-	-
Ferrov.Stato				430.000		
Linea Ba-Ta				1.500.000		
Metanizzazione				600.000		
Totale Puglia	progetti n.55 per 5.638.803 milioni					

6. Le opere di infrastrutturazione "minore" ammesse al finanziamento della Regione, negli esecizi finanziari 1985/86/87/88, in milioni di lire, sono stati (IPRES):

	Puglia Capitanata	Puglia Centrale	Puglia Jonico-Salentina	Puglia
a.opere urbaniz.	89.100	112.240	164.491	365.831
b.trasporti	49.628	40.440	55.497	145.565
c.ed.pubblica	47.174	52.660	89.814	189.648
d.ed.scolastica	40.251	43.287	81.141	164.679
e.ed.ospedaliera	188	125	200	513
f.difesa ambien.	20.295	19.547	26.530	66.377
g.altre opere	3.850	4.890	8.995	17.735
h.porti	-	150	220	360
totali	250.486	273.339	426.883	950.708

7. La "previsione" delle quote di partecipazione nel quadro comunitario di sostegno del quinquennio 1989-94,é in miliardi di lire correnti 1990 (IPRES):

programma	invest totale	risorse pubbliche totale	CEE	Stato	Regione	risor. priva.
1.comunicazioni	126,0	126,0	62,9	2,0	61,1	-
2.industria artigian. servizi	198,5	166,5	89,7	15,1	61,7	32,0
3.turismo	143,3	132,0	69,9	9,2	52,9	11,3
4.sviluppo rurale	233,5	181,0	120,3	8,2	52,5	52,5
5.infrastr. supporto	626,4	626,4	349,6	12,5	264,3	-
6.risorse umane	20,1	20,1	13,1	7,0	-	-
7.assisten. tecnica	8,2	8,2	4,1	-	4,1	-
totali	1.356	1.260,2	709,6	54,0	496,6	95,8

03.4. LE ACQUE

1. Sulla qualità delle acque interne non si hanno dati sistematici: quelli disponibili, relativi al 1980, su 12 corpi idrici con 30 prelievi in 20 punti, hanno mostrato la presenza di qualità buona nel 33% dei casi, di qualità media (acque scarsamente inquinate) nel 31%, di qualità cattiva (acque inquinate) nel 10%, di qualità pessima (acque fortemente inquinate) nel 26% dei casi.
Sulla qualità delle acque marine, invece, i dati risultati dalle analisi chimiche,fisiche e batteriologiche, eseguite ai fini della balneazione, sono stati:

	anno 1988	anno 1989
- punti campionati	423	423
- numero campioni:rilevati	5.028	5.068
favorevoli	4.904	4.968
% dei favorevoli	97,5%	98,0%

2. I dati relativi alla utilizzazione delle risorse idriche nella Regione vanno evidenziando un certo miglioramento laddove, pur risultando pressochè costante la popolazione dei centri servita da acquedotto, nel periodo 1975-1987 (da 3.438.440 a 3.747.332 abitanti), la percentuale della stessa servita "con acqua sufficiente" è passata dal 20,8% al 30,6% (il che, ovviamente, significa cha al 1987, della popolazione "servita", il 69,4% lo era in modo insufficiente).
Nello stesso periodo si constata anche una sostanziale modifica nelle quantità di acqua addotta (acqua potabile introdotta nelle condotte di adduzione), immessa in rete (acqua potabile prelavata dai serbatoi), ed eroga-

ta (acqua effettivamente distribuita agli utenti); infatti, con quantità in migliaia di metri cubi (ISTAT)

	1975		1987	
	Puglia	Italia	Puglia	Italia
- acqua addotta	202.448	5.842.981	474.255	7.940.807
- immessa in rete	202.087	5.660.397	406.327	7.332.274
- erogata	193.059	4.841.904	313.654	5.796.665
- dispersa	9.389	1.001.077	160.601	2.144.142

e nella articolazione della destinazione dell'acqua erogata:

	1975		1987	
	Puglia	Italia	Puglia	Italia
-per abitazioni e negozi	115.872	3.590.782	240.576	4.439.[illegible]
-per industria e altre attività	27.501	694.987	35.789	845.429
-per usi pubblici	49.686	556.135	37.289	511.576
-totale	193.056	4.841.904	313.654	5.796.665
-litri/giorno per abitante	89	188	163	213
-serbatoi:				
numero	228	19.669	324	26.206
capacità mc	312.825	5.833.622	2.065.160	10.591.304

4. La dotazione di fognature e di impianti terminali della Regione, al 1987, risulta -con riferimento alla popolazione dei centri abitati- pari a:

	Puglia	Italia
abitanti serviti di fognatura:		
-totalmente serviti	1.971.588(52,3%)	27.614.587(52,4%)
-parzialmente serviti	1.339.273(35,6%)	22.301.669(42,4%)
-senza fognatura	454.060(12,1%)	2.723.191(5,2%)
-in totale	3.764.921	52.639.447
abitanti in centri abitati serviti da:		
-fognatura unitaria	1.936.542(58,5%)	36.591.798(73,3%)
-fognatura separata	1.374.319(41,5%)	13.324.458(26,7%)
-fognatura totale	3.310.861	49.916.256
impianti depurazione acque scarico urbane:		
-numero	168	5.069
-popolazione servita da progetto	4.954.880	55.885.814
-popolazione realm. servita: abitanti	2.196.391	34.865.967
% del totale	54,3%	60,7%

03.5. LA MOBILITA'

I dati relativi alla struttura della rete stradale mostrano il sostanziale sottodimensionanto rispetto alle medie nazionali per tutte i tipi di strade salvo che per quelle provinciali; al 1988, con dati in chilometri, risulta (ISTAT):

	Puglia	Italia
- autostrade	307	6.091
- statali	2.951	44.752
- provinciali	8.153	109.894
- comunali extra-urbane	5.165	141.666
- totali	16.576	302.403

con i seguenti indicatori di densità (ISTAT):

	km di strade per 100 kmq		km di strade per 10.000 abitanti	
	Puglia	Italia	Puglia	Italia
-autostrade	1,6	2,0	0,8	1,1
-statali	15,1	15,4	7,2	8,0
-provinciali	41,2	36,3	19,6	19,0
-comunali extraurbane	26,7	47,0	12,7	24,6
-totale	84,6	100,7	40,3	52,7
e ripartizione provinciale(TRANSYSTEM):				
-Bari	87,8	88	30,2	58
-Brindisi	94,0	94	43,2	83
-Foggia	76,6	77	79,6	152
-Lecce	98,0	98	34,4	66
-Taranto	84,0	84	35,2	67
-totale Puglia	84,6	85	40,3	80
-totale Italia	100,1	100	52,7	100

2. Su tale rete circolano (dati 1982) circa 1.012.813 autoveicoli, pari al 5% del parco nazionale di cui il 92% autovetture (Autostrade):

	autoveicoli circolanti	di cui autovetture	densità di circolazione numero di autoveicoli	abitanti per autovetture
Bari	387.008	353.114	3,82	4,18
Brindisi	102.797	95.391	3,83	4,13
Foggia	150.788	137.612	4,55	4,98
Lecce	219.208	204.093	3,53	3,79
Taranto	153.012	143.866	3,77	4,01
Puglia	1.012.813	934.076	3,86	4,18
Italia	21.257.812	19.616.106	2,67	2,89

3. La rete ferroviaria pugliese è costituita da cinque ferrovie (TRANSYSTEM):

-Ferrovie dello Stato,Compartimento Bari	km	859
-Ferrovie del Sud-Est	km	473
-Ferrovie Calabro-Lucane (Apulo-Lucane)	km	85
-Ferrovie Bari Nord	km	70
-Ferrovie del Gargano	km	79
con in totale di	km	1.566

a servizio di un territorio di 19.347 kmq,con indici pari a (1981,TRANSYSTEM):

	Puglia	Italia
- km ogni kmq di territorio	8,1	6,5
- km ogni 10.000 abitanti	4,0	3,5
- trazione diesel, in percentuale	69,1%	48,0%
a Piano Integrativo realizzato	56,0%	
- a semplice binario, in percentuale	86,0%	70,0%
a Piano Integrativo realizzato	56,0%	

con una distanza media tra i passaggi a livello che varia, a seconda delle tratte, da 1 km (Foggia-Cervaro) a 6 km (Taranto-Metaponto); il Programma in corso prevede la soppressione di 137 passaggi a livello pubblici e 47 privati.

4. Il sistema portuale si basa essenzialmente sui porti di Taranto (79,15% dei traffici),Brindisi, Bari, Manfredonia e Barletta (che assorbono il 98,82% del traffico merci complessivo di tutti i porti pugliesi) più quelli di Gallipoli, Monopoli, Otranto, Trani, con un traffico i di cui dati (1983) esemplificativi, in migliaia di tonnellate, sono pari a :

	merci imbarcate	%	merci sbarcate	%	totale	%
Taranto	8.025	9,4	22.027	9,2	30.052	9,3
Brindisi	775	1,0	2.930	1,2	3.705	1,0
Bari	105	0,1	1.546	0,6	1.651	0,5
Italia	85.299	100,0	238.788	100,0	324.087	100,0

5. Il sistema aeroportuale regionale conta cinque aeroporti: Bari-Palese, Brindisi-Casale, Taranto-Grottaglie (militare), Foggia, Lecce, con un movimento passeggeri e merci esemplificato da (1984):

	passeggeri	%	merci(q)	%
- Bari-Palese	356.593	1,1	6.993	0,2
- Brindisi-Casale	166.411	0,5	4.456	0,1
- Italia	31.058.130	100	3.171.144	100

6. Nell'ambito della mobilità può rientrare anche la

distribuzione sul territorio di fonti di energia e, tra queste, quella (ad inquinamento ridotto, ancorchè non rinnovabile) del metano; al 1989, tale distribuzione copre una percentuale di popolazione che è superiore soltanto a quella di Sicilia, Calabria e Campania: i Comuni e gli abitanti serviti risultano (ISTAT):

	Puglia	Italia
- Comuni : numero	57	3.577
% Comuni :in totale	22,2%	44,2%
- Abitanti : numero	2.393.260	42.269.574
% Abitanti:in totale	61,8%	74,7%

03.6. LE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE

1. La posizione della Puglia nell'economia nazionale mostra dati (ISTAT) contraddittori con negatività specialmente sul tasso medio annuo di variazione della occupazione :

	valore assoluto 1989	t.m.a.di variaz. % 1981-'89	quota su Italia %	t.m.a. di var Italia % 81-89
-popolazione:migliaia	4.069	0,6	7,1	0,2
-pop.attiva : "	1.516	1,3	6,4	0,8
di cui donne "	506			
-occupazione totale:"	1.263	0,2	6,0	0,3
di cui donne "	376			
-disoccupazione :"	254	8,5	8,9	5,3
di cui donne "	130			
-PIL ai prezzi di mercato 1980,in miliardi di lire	22.854	2,4	4,9	2,2

con l'articolazione della occupazione delle unità di lavoro, in migliaia di unità (IPRES):

	agricoltura	industria	servizi	totale
- 1981	355	327	557	1.239
- 1989	219	311	733	1.263
- varia.assol.	-136	- 16	176	24
- tasso med. annuo %	-5,9	-0,6	3,5	0,2

che, nell'ambito dell'industria, al 1987,disaggregata per prodotti della trasformazione si configura in (in

migliaia)(ISTAT):

	Puglia	Italia
- prodotti energetici	9,8	199,6
- minerali e metalli ferr.e non ferrosi	17,7	169,8
- minerali e prodotti non metalliferi	21,7	340,2
- prodotti chimici e farmaceutici	9,3	287,2
- prodotti in metallo e macchine	41,5	1.371,7
- mezzi di trasporto	11,0	347,5
- prodotti alimentari,bevande e tabacco	19,7	387,7
- prodotti tessili,abbigliam.,calzature	50,1	1.170,5
- carta,cartotecnica,stampa ed editoria	4,8	[illegible]8,8
- legno,gomma e altri prod. industriali	26,8	[illegible],0
- totali	212,4	5.[illegible],0

2. Ciò anche per il "passaggio" della Puglia da regione di emigrazione a regione di immigrazione (IPRES):

	iscritti	cancellati	saldo migratorio totale	interno	esterno
- 1981	66.320	71.916	- 5.596	-7.213	1.617
- 1982	79.238	72.679	6.559	1.924	4.635
- 1983	84.645	72.597	12.048	6.712	5.336
- 1984	76.228	71.789	4.439	1.412	3.027
- 1985	76.806	72.686	4.120	1.517	2.549
- 1986	67.979	68.295	- 316	-1.858	1.542
- 1987	63.527	68.711	- 5.184	-7.262	2.078
- 1988	58.982	66.163	- 7.181	-8.342	1.161
totale 81-88	573.725	564.83[illegible]	8.889		

3. Il conto economico delle risorse e degli impieghi mostrano un consumo finale interno regionale superiore a quello medio nazionale ed investimenti fissi lordi inferiori; al 1988,infatti, (importi in miliardi) (IPRES):

	Puglia importo	Puglia %	Italia %
- Prodotto Interno Lordo	53.851	88,7	99,5
- importazioni(escl.turismo)	6.828	11,3	0,5
- totali	60.679	100	100
- consumi finali lordi	49.578	81,7	78,7
- investimenti fissi lordi	11.101	18,3	21,3
con tassi medi annui di variazione 1980-1988			
- PIL ai prezzi di mercato	2,3		2,2
- consumi finali interni	3,1		2,7
- investimenti fissi lordi	0,0		1,3

con una articolazione del PIL e dei consumi per abitante e per unità di lavoro rappresentata, in migliaia di

lire, da (IPRES):

		Puglia importi	%	Italia importi	%
-PIL per abitante	1980	4.928	71,7	6.869	100
	1988	13.293	70,5	14.934	100
-consumi per abit.	1980	4.278	80,6	5.306	100
	1988	12.245	82,0	14.934	100
-PIL per unità lav.	1980	14.497	82,5	17.571	100
	1988	41.398	88,3	46.904	100

4. Gli investimenti fissi lordi in Puglia si collocano prevalentemente nei servizi e nell'industria: nel 1988 con importi in miliardi di lire correnti si è avuto (IPRES):

	Puglia importi	%	Italia %
- agricoltura	1.090	10,3	7,5
- industria	3.028	28,7	30,8
- servizi vendibili	5.561	52,7	53,9
- servizi non vendibili	879	8,3	7,8
totale	10.558	100,0	100,0
con tassi medi annui di variazione 1980-1988			
- agricoltura	- 1,3		- 0,3
- industria	0,3		0,9
- servizi vendibili	- 0,6		1,7
- servizi non vendibili	4,3		1,1
totale	- 0,1		1,2

5. All'interno della Regione si registrano differenziati tassi di sviluppo: i tassi medi annui di sviluppo del valore aggiunto nel periodo 1980-1987, infatti, sono stati (IPRES):

	Bari	Brind.	Foggia	Lecce	Taranto	Puglia
-agricoltura	1,0	-2,0	1,8	0,0	6,3	1,2
-industria	1,9	-1,7	-0,2	0,8	0,1	0,7
-serv.vendibili	2,6	2,6	2,4	2,8	2,2	2,6
-serv.non vend.	1,9	0,2	-0,1	0,8	0,2	1,0
totali	2,1	0,3	1,3	1,6	1,4	1,7

6. I dati relativi alla consistenza della struttura alberghiera mostrano, con andamento costante, la diminuzione sensibile degli esercizi alberghieri, con un limitato aumento dei posti letto, l'aumento dei campeggi/villaggi turistici sia come esercizi che posti letto, l'aumento dei posti letto fittati in alloggi privati,

la netta diminuzione degli "altri esercizi"; al 1989 la situazione è (ISTAT):

		Puglia	Italia
- esercizi alberghieri:	esercizi	608	36.450
	letti	42.472	1.680.020
- campeggi e villaggi turistici:	esercizi	135	2.258
	letti	79.658	1.180.603
	superf.mq	4.690	68.956
- alloggi privati in affitto:	letti	11.782	2.180.482
- altri esercizi:	letti	750	179.571
- totali:	letti	134.662	5.220.676

cui corrisponde il movimento clienti, sempre nel 1989, in migliaia :

- italiani :	arrivi	1.236	41.471
	giornate di presenza	6.274	235.310
- stranieri:	arrivi	129	21.608
	giornate di presenza	554	98.525
- totali :	arrivi	1.365	63.079
	giornate di presenza	6.828	333.835

7. Sul territorio regionale si "producono" rifiuti urbani e industriali che vengono smaltiti in varie forme: i dati noti (legge n.475/1988) mostrano un importante livello di pressione sull'ambiente. Stime del Ministero dell'Ambiente indicano produzioni annue di migliaia di tonnellate pari a (ISTAT):

		Puglia	Italia
- rifiuti urbani		1.244 (7,2%)	17.327 (100%)
- peso medio giornaliero per abitante (grammi)		845	829
- rifiuti speciali di origine:			
civile:	totali	2.519 (6,9%)	36.359 (100%)
	ospedalieri	19 (8,1%)	235 (100%)
	rottami veicoli	85 (4,9%)	1.750 (100%)
	inerti	2.415 (7,0%)	34.374 (100%)
industriale:	totali	4.395 (10%)	43.950 (100%)
	assimilabili ai rifiuti urbani	109 (3,7%)	2.977 (100%)
	inerti	452 (3,6%)	12.542 (100%)
	tossici e nocivi	145 (3,8%)	3.830 (100%)
	altri	3.689 (15%)	24.601 (100%)
totali		6.914 (8,6%)	80.309 (100%)

04. LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO: LA SUA COSTRUZIONE ED I SUOI LIMITI

1. All'avvio dei lavori di studio per la formazione del piano urbanistico territoriale tematico sul paesaggio ed i beni ambientali, la Regione Puglia non soltanto non disponeva (e non dispone) di un sistema informativo territoriale, ma non disponeva (e non dispone) neanche di una cartografia tecnica regionale.
Per una rappresentazione "completa" del territorio regionale ci si doveva riferire alla "gloriosa" cartografia in scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare, peraltro non aggiornata da decenni, su supporto cartaceo non riproducibile (unica alternativa: utilizzare l'<<Atlante Geografico del Regno di Napoli>> redatto alla fine del '700 ...con la finalità di "attuare una nuova politica di utilizzazione delle risorse").
Soltanto successivamente, nel corso dei lavori,l'Assessorato Regionale all'Urbanistica si dotò (con autorizzazione alla riproduzione) della più aggiornata carta I.G.M. in scala 1:25.000,derivata per ingrandimento fotomeccanico da quella in scala 1:50.000.

2. La pressochè totale mancanza di dati conoscitivi sistematizzati impose, tra i primi atti, di formalizzare la richiesta di collaborazione a tutti i Comuni della Regione (e, loro tramite, ai "gruppi di studio e associazioni ambientalistiche locali"): in tale senso, venne predisposto il "questionario", che in appresso si riporta, con annesso (distinto per ciascun Comune) mosaico in formato A3 della carta 1:25.000 del relativo territorio comunale.

3. La risposta dei Comuni non fu entusiasmante; risposero:
- 22 Comuni su 48 della Provincia di Bari (Bari, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Mola di Bari, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Trani, Triggiano, Turi);
- 12 Comuni su 20 della Provincia di Brindisi (Ceglie Messapico, Cisternino, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesgne, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna);
- 28 Comuni su 64 della Provincia di Foggia (Accadia, Alberona, Biccari, Bovino, Carapelle, Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Foggia, Manfredonia, Mattinata,

Orsara di Puglia, Panni, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, Sannicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Vico del Gargano, Vieste, Volturino);
- 61 Comuni su 97 della Provincia di Lecce (Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Borgagne, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Carmarica di Lecce, Carmiano, Casarano, Castri di Lecce Castro, Cavallino, Collepasso, Corigliano d'Otranto Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lequile, Leverano, Maglie, Martignano, Matino, Melissano, Miggiano, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Porgiardo, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, Sanarica, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Santa Cesarea terme, San Cassiano, Soleto, Specchia, Squinzano, Sternatia, Surbo, Tiggiano, Tuglie, Ugento, Uggiano La Chiesa, Vernole);
- 10 Comuni su 28 della Provincia di Taranto (Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Lizzano, Palagiano, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella),
con una notevole disomogeneità nella quantità e qualità delle risposte (il fascicolo "materiali conoscitivi:il questionario" riporta sotto forma di schede sintetiche i contenuti dei questionari compilati e restituiti).
Tali risposte attestano come anche presso la stragrande maggioranza (tutti ?) dei Comuni pugliesi non esista alcuna struttura predisposta alla raccolta, catalogazione, aggiornamento e verifica dei dati territoriali.

4. Il censimento delle aree sottoposte a tutela ai sensi delle leggi n.1497/1939 e n.1089/1939 è stato effettuato controllando direttamente, presso gli Uffici di Bari e di Taranto della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e Storici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici, gli elenchi "circolanti" delle localizzazioni ed i relativi decreti.
Analogamente, i dati relativi ai vincoli idrogeologici ex RD 3267/23 sono stati riscontrati presso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; quelli relativi ai vincoli faunistici presso l'Assessorato Regionale al Turismo Sport Caccia e Tempo Libero; quelli relativi agli strumenti urbanistici generali presso lo stesso Assessorato Regionale all'Urbanistica e Territorio; quelli relativi agli usi civici presso l'apposito ufficio.
Gli altri elementi sono stati ricavati dalla fotointerpretazione di immagini aereostereoscopiche e dalle risultanze di specifici puntuali sopralluoghi nei luoghi

di particolare rilievo.

5. Si è già detto della assoluta "impreparazione strutturale" dell'Ente Regione Puglia sul tema della sistematica acquisizione, controllo, sistematizzazione e diffusione dei dati conoscitivi e documentativi del territorio regionale (in termini più complessivi, dell' "ambiente" regionale) e delle sue modificazioni: non esiste, peraltro, neanche un "luogo" ove vengano raccolti e resi disponibili al pubblico (di operatori, di studiosi o di semplici cittadini) "tutti" gli "studi",i "piani", i "programmi" ed i "progetti" di interesse regionale deliberati o comunque fatti elaborare dall'Ente Regione.

6. "Una corretta informazione sui problemi territoria-
"li, una corretta e comprensibile spiegazione sui
"vantaggi e svantaggi ai tempi brevi, medi e lunghi
"che comportano interventi modificativi del suo as-
"setto, "produce" tutela in modo di gran lunga più
"efficace di qualsivoglia sistema di vincoli impo-
"sti";

"I vincoli vengono imposti ai sudditi,la tutela vie-
"ne consapevolmente esercitata dai cittadini"

sono due slogan che da punti di vista diversi spiegano la inderogabile necessità che l'Ente Regione ha di affrontare i problemi strutturali per la gestione "sistematica" del "suo" territorio.

7. Il PUTT/PBA ha costruito un (primo) quadro conoscitivo della realtà territoriale che potrà ritenersi superato nello stesso momento in cui il Piano andrà in vigore: ciò non soltanto per le limitazioni e le omissioni originarie (che indubbiamente vi sono, come in tutte le cose che vengono "fatte per la prima volta"), ma anche e fondamentalmente, per la circostanza che le situazio-ni territoriali si modificano in continuazione e che tali modificazioni (registrate e interpretate) vanno riportate nel Piano per mantenerlo "in continuità" coerente con il contesto che intende governare.
E' questo un ulteriore motivo perchè la Regione si doti della "struttura" sopra richiamata in quanto le necessarie periodiche "verifiche e integrazioni" del PUTT non possono essere coordinate/eseguite se non dall'"interno" dell'Ente.

8. Va rilevato, inoltre, come nel quadro conoscitivo costruito dal PUTT non sia stato possibile tenere compiutamente conto dei "valori" derivanti dalla "qualità"--

delle situazioni territoriali: nel caso dei boschi (per fare una sola esemplificazione) il Piano ne ha individuato le perimetrazioni e le aree di rispetto ma non ha potuto (per l'imposibilità di coinvolgere le professionalità adeguate e per mancanza, appunto, di dati sistematizzati e controllati) entrare nello specifico dell' ecosistema che ciascun bosco rappresenta, con la conseguenza di non averne potuto "mirare" la tutela: l'approfondimento dei/nei tematismi individuati in questa prima versione del PUTT/PBA è, pertanto, una ulteriore necessità di cui si dovrà tenere conto.

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (P.U.T./P.)

IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI DELLA REGIONE

PROVINCIA DI ..... | COMUNE DI ..... | codici PR. COM. .....

☐ copia per il comune

☐ copia per la regione

QUESTIONARIO

estensore della risposta .....

referente comunale .....

tel/f. .....

39

GRUPPO DI CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PUTT

c/o REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO URBANISTICA - SETTORE URBANISTICO
70100 BARI

la formazione del piano urbanistico territoriale tematico "Il paesaggio ed i beni ambientali della Regione", nel rispetto del la legge statale n. 431/1985, deve - tra l'altro - analizzare lo stato delle aree attualmente sottoposte e di quelle da sotto porre a tutela paesaggistica.

La documentazione disponibile per procedere a detta analisi è particolarmente carente laddove in Regione Puglia non dispone di specifici censimenti e catalogazioni e non dispone, altresì, di una carta tecnica regionale.

La cartografia disponibili dell'Istituto Geografico Militare al 25.000 non sono state aggiornate da decenni e quelle al 50.000, più recenti, non coniugano tutte le informazioni necessarie; la cartografia tecnica ex Cassa per il Mezzogiorno al 5.000, infine, copre una parte limitata del territorio regionale.

L'Assessorato all'Urbanistica ed il Gruppo di consulenza per la redazione del PUTT/P hanno, pertanto, ritenuto di coinvolgere, fin da questa prima fase, gli Enti territoriali chiedendo la loro collaborazione per il completamento del quadro conoscitivo e documentativo.

Per tale finalità è stato preparato il presente questionario che, compilato e restituito, entro 15 giorni, va spedito a :

REGIONE PUGLIA, SETTORE URBANISTICO REGIONALE
VIA BOZZI - 70121 BARI

Nel caso risultino necessari chiarimenti, può essere contattato l'Ufficio del Piano, presso il Settore, al numero telefonico 080-404405.

At questionario possono essere allegate documentazioni (carte grafie, planimetrie, studi, fotografie, descrizioni, delibere, progetti, ecc.) attinenti la tutela paesaggistica del territorio di competenza e quanto prodotto da gruppi di studio ed associazioni ambientalistiche locali.

Lo stralcio cartografico del territorio di competenza, allegato al presente questionario, va utilizzato per lo quanto definito nelle schede che seguono, predisponendo una fotocopia per ogni scheda.

P.S. : Laddove lo spazio previsto in ogni scheda risulti insufficiente, vanno aggiunti - distinti dagli allegati - uno o più fogli alla specifica scheda, utilizzando fotocopie della stampato di pag. 40.

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 3

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

SCHEDA n. 1

AREE EDIFICATE, AREE ZONIZZATE

1a. Il territorio di competenza è dotato di

1a.1.	programma di fabbricazione vigente ?	si no
1a.2.	piano regolatore vigente ?	si no
1a.3.	piano regolatore adottato ?	si no
1a.4.	programma pluriennale di attuazione vigente ?	si no

1b. Indicare le date di

		PF vig.	PRG vig.	PRG adott.
1b.1.	cartografia di base	.....	.....	.....
1b.2.	redazione PF/PRG	.....	.....	.....
1b.3.	prima adozione del PF/PRG	.....	.....	.....
1b.4.	prima approv.PF/PRG	.....	.....	.....

1c. Sulla cartografia allegata,controllare ed eventualmente correggere :

1c.1 Il perimetro attuale della zona edificata del centro abitato

1c.2. Il perimetro attuale delle zone edificate esterne al centro abitato.

1c.3. Il perimetro di PF/PRG delle :

a. zona omogenea"A"(comprese le relative aree a standard)
b. zona omogenea"B"(comprese le relative aree a standard)
c. zona omogenea"C"(comprese le relative aree a standard)
d. zona omogenea"D"(comprese le relative aree a standard)
e. zona omogenea"F"

1d. Con riferimento al PF/PRG, si allegano :

1d.1. .....

1d.2. .....

1d.3. .....

1d.4. .....

1e. Considerazioni :

.....

.....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 4

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

SCHEDA n. 2

VINCOLI EX LEGGE N. 1497/1939

2a. Esistono ambiti del territorio di competenza vincolati ai sensi della legge n. 1497/1939 ? si no

2b. Se "si" elencarli secondo datazione del vincolo, riportando gli estremi del D.M., e localizzarli con relativo numero nella cartografia allegata

2b.1. .....

2b.2. .....

2b.3. .....

2b.4. .....

2b.5. .....

2c. Con riferimento a ciascun ambito vincolato :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro,attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

2d. Elenco allegati :

2d.1. .....

2d.2. .....

2d.3. .....

2e. Considerazioni :

.....

.....

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 5

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

SCHEDA n. 3

VINCOLI EX LEGGE N. 1089/1939

3.a. Esistono nel territorio di competenza esterno al centro abitato, immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 ? si no

3.b. Se >x<, elencarli secondo datazione del vincolo, riportando gli estremi del D.M. e localizzarli con relativo numero nella cartografia allegata :

3.b.1. .....
3.b.2. .....
3.b.3. .....
3.b.4. .....
3.b.5. .....

3.c. Con riferimento a ciascun immobile vincolato :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

3.d. Elenco allegati :

3.d.1. .....
3.d.2. .....
3.d.3. .....

3.e. Considerazioni :

.....
.....
.....
.....

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 6

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

SCHEDA n. 4

PERIMETRAZIONI EX "GALASSINI"

4a. Esistono ambiti del territorio di competenza compresi nelle perimetrazioni dei "Galassini"? si no

4b. Se >x< elencarli riportando gli estremi del D.M. e localizzarli con relativo numero nella cartografia allegata :

4b.1. .....
4b.2. .....
4b.3. .....
4b.4. .....
4b.5. .....

4c. Con riferimento a ciascun ambito vincolato :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

4d. Elenco allegati :

4d.1. .....
4d.2. .....
4d.3. .....

4e. Considerazioni :

.....
.....
.....
.....

42

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO — QUESTIONARIO / p. 7

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

SCHEDA n. 5

PERIMETRAZIONI ZONE PROTETTE

5a. Esistono ambiti del territorio di competenza vincolati a fini :

5a.1.	idrogeologici ?	si	no
5a.2.	vegetazionali ?	si	no
5a.3.	faunistici ?	si	no
5a.4.	geomorfologici ?	si	no
5a.5.	..... ?	si	no
5a.6.	..... ?	si	no

5b. Se >(elencarli riportando gli estremi del provvedimento che istituisce la protezione

....
....
....
....

5c. Con riferimento a ciascun ambito protetto

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

5d. Elenco allegati :

5d.1. .....
5d.2. .....
5d.3. .....

5e. Considerazioni :

.....
.....

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO — QUESTIONARIO / p. 8

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

VINCOLI LEGGE N.431/85
TERRITORI MARINI E LACUSTRI

SCHEDA n. 6.1

6.1.a. Esistono nel territorio

6.1.a.1.	ambiti di costa marina ?	si	no
6.1.a.2.	ambiti di costa lacustre ?	si	no

6.1.b1 Se >(indicare lo sviluppo lineare e delimitare sulla cartografia allegata i tratti di :

		sviluppo km
6.1.b.1.	costa sabbiosa	.....
6.1.b.2.	costa rocciosa	.....
6.1.b.3.	costa mista	.....
6.1.b.4.	costa accessibile solo dal mare/lago	.....

6.1.b2 Individuare sulla cartografia allegata, per la profondità di km 5 dalla costa marina/lacustre indicandone la denominazione e la superficie impegnata, gli insediamenti esistenti di :

6.1.b.1. ALBERGHI

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

6.1.b.2. VILLAGGI TURISTICO- RESIDENZIALI

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

6.1.b.3. CAMPEGGI E CARAVANNING

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

6.1.b.4. ATTREZZATURE BALNEARI E ALTRO

a. .....
b. .....
c. .....
d. .....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO

QUESTIONARIO / p. 9

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

SCHEDA n. 61

(eventuale)

8.1.c. Con riferimento a ciascun insediamento :

- [ ] si allegano planimetrie, foto, relazioni altro, attestanti lo stato dei luoghi
- [ ] non si dispone di documentazione

8.1.d. Elenco Allegati :

8.1.d.1. .....

8.1.d.2. .....

8.1.d.3. .....

8.1.d.4. .....

8.1.d.5. .....

8.1.d.6. .....

8.1.d.7. .....

8.1.d.8. .....

8.1.e. Considerazioni :

.....

.....

.....

.....

.....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO

QUESTIONARIO / p. 10

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

VINCOLI ISTRUTTORI N.431/05

CORSI D'ACQUA

SCHEDA n. 62

44

6.2.a. Esistono nel territorio di competenza fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti nell'elenco approvato con R.D. n. 1775/1933 ? si no

6.2.b. Se SI Individuarli sulla cartografia allegata indicandone la denominazione :

6.2.b.1. .....

6.2.b.2. .....

6.2.b.3. .....

6.2.b.4. .....

6.2.b.5. .....

6.2.c. Con riferimento a ciascun corso d'acqua :

- [ ] si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi
- [ ] non si dispone di documentazione

6.2.d. Elenco allegati :

6.2.d.1. .....

6.2.d.2. .....

6.2.d.3 .....

6.2.d.4. .....

6.2.d.5. .....

6.2.e. Considerazioni :

.....

.....

.....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 11

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

VINCOLI LEGGE N.431/85 SCHEDA n.6.3
PARCHI, RISERVE, FORESTE, BOSCHI

6.3.a. Esistono nel territorio di competenza parchi, riserve, foreste, boschi ? si no

6.3.b. Se >x< perimetrarli sulla cartografia allegata indicandone la denominazione :

6.3.b.1. .....
6.3.b.2. .....
6.3.b.3. .....
6.3.b.4. .....
6.3.b.5. .....
6.3.b.6. .....

6.3.c. Con riferimento a ciascuna perimetrazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

6.3.d. Elenco allegati :

6.3.d.1. .....
6.3.d.2. .....
6.3.d.3. .....
6.3.d.4. .....
6.3.d.5. .....
6.3.d.6. .....

6.3.e. Considerazioni :

.....
.....
.....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 12

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

VINCOLI LEGGE N.431/85 SCHEDA n.6.4
UNIVERSITA' AGRARIE, USI CIVICI, VINCOLI MILITARI EXTRAURBANI

6.4.a. Esistono nel territorio di competenza aree assegnate a Università agrarie, zone gravate da usi civici, zone extraurbane gravate da vincoli militari ? si no

6.4.b. Se >x<, perimetrarli sulla cartografia allegata indicandone la denominazione :

6.4.b.1. .....
6.4.b.2. .....
6.4.b.3. .....
6.4.b.4. .....
6.4.b.5. .....
6.4.b.6. .....

6.4.c. Con riferimento a ciascuna perimetrazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

6.4.d. Elenco elaborati :

6.4.b.1. .....
6.4.b.2. .....
6.4.b.3. .....
6.4.b.4. .....
6.4.b.5. .....
6.4.b.6. .....

6.4.e. Considerazioni :

.....
.....
.....

45

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p. 13

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

VINCOLI LEGGE N.431/85 SCHEDA n. 6.5
ZONE UMIDE (D.P.R. n. 448/13)

6.5.a. Esistono nel territorio di competenza

6.5.a.1. zone umide ex DPR 448/13.3.76 ? si no

6.5.a.2. altre zone umide ? si no

6.5.b. Se sì, perimetrarle sulla cartografia allegata, indicandone la denominazione:

6.5.b.1. .....
6.5.b.2. .....
6.5.b.3. .....
6.5.b.4. .....
6.5.b.5. .....
6.5.b.6. .....

6.5.c. Con riferimento a ciascuna perimetrazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

6.5.d. Elenco allegati :

6.5.d.1. .....
6.5.d.2. .....
6.5.d.3. .....
6.5.d.4. .....
6.5.d.5. .....

6.5.e. Considerazioni :

.....
.....
.....
.....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO QUESTIONARIO / p.

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

VINCOLI LEGGE 431/85 SCHEDA n. 6.6
ZONE ARCHEOLOGICHE

6.6.a. Esistono nel territorio di competenza zone archeologiche o aree di interesse archeologico non comprese tra gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 ? si no

6.6.b. Se sì, perimetrarle sulla cartografia allegata indicandone la denominazione :

6.6.b.1. .....
6.6.b.2. .....
6.6.b.3. .....
6.6.b.4. .....
6.6.b.5. .....

6.6.c. Con riferimento a ciascuna perimetrazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

6.6.d. Elenco allegati :

6.6.d.1. .....
6.6.d.2. .....
6.6.d.3. .....
6.6.d.4. .....
6.6.d.5. .....

6.6.e. Considerazioni :

.....
.....
.....
.....

46

REGIONE PUGLIA– ASSESSORATO ALL'URBANISTICA – P.U.T.T./PAESAGGIO — QUESTIONARIO / p. 15

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

SCHEDA n. 7

AREE "STORICHE"

7.a. Esistono nel territorio extraurbano di competenza :

7.a.1. presenze puntuali costituenti testimonianza di eventi storici significativi ? si no

7.a.2. Presenze puntuali costituenti testimonianza di passate attività umane (tratturi, ponti, edifici, ecc.) da tutelare ? si no

7.a.3. Presenze diffuse costituenti testimonianza di passate attività umane da tutelare ? si no

7.b. Se >€, individuarle nella cartografia allegata, indicandone la denominazione :

7.b.1. .....
7.b.2. .....
7.b.3. .....
7.b.4. .....
7.b.5. .....
7.b.6. .....

7.c. Con riferimento a ciascuna individuazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

7.d. Elenco allegati :

7.d.1. .....

7.d.2. .....

7.d.3. .....

7.e. Considerazioni :

.....

.....

.....

REGIONE PUGLIA– ASSESSORATO ALL'URBANISTICA – P.U.T.T./PAESAGGIO — QUESTIONARIO / p. 16

PROVINCIA DI .....
COMUNE DI .....

SCHEDA n. 8

AREE "NATURALISTICHE"

8.a. Esistono nel territorio extraurbano di competenza :

8.a.1. Presenze puntuali costituenti testimonianze naturalistica di rilevante significato ? si no

8.a.2. Presenze di biotipi ufficialmente catalogati ? si no

8.a.3. Presenze di biotipi non riconosciuti ? si no

8.b. Se >€, individuarle nella cartografia allegata indicandone la denominazione :

8.b.1. .....
8.b.2. .....
8.b.3. .....
8.b.4. .....
8.b.5. .....
8.b.6. .....

8.c. Con riferimento a ciascuna individuazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

8.d. Elenco allegati :

8.d.1. .....

8.d.2. .....

8.d.3. .....

8.e. Considerazioni :

.....

.....

.....

47

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO

QUEST. COMUNALE / p. 17

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

AREE " COMUNALI "

9.a. Esistono nel territorio extraurbano di competenza :

9.a.1. Aree di proprietà comunale ? si no

9.a.2. Aree di proprietà provinciale ? si no
e regionale

9.b. Se sì, individuarle nella cartografia allegata indicandone la denominazione :

9.b.1. .....

9.b.2. .....

9.b.3. .....

9.b.4. .....

9.b.5. .....

9.b.6. .....

9.c. Con riferimento a ciascuna individuazione :

☐ si allegano planimetrie, foto, relazioni, altro, attestanti lo stato dei luoghi

☐ non si dispone di documentazione

9.d. Elenco allegati :

9.d.1. .....

9.d.2. .....

9.d.3. .....

9.e. Considerazioni :

.....

.....

.....

.....

REGIONE PUGLIA- ASSESSORATO ALL'URBANISTICA - P.U.T.T./PAESAGGIO

QUESTIONARIO / p. 18

PROVINCIA DI .....

COMUNE DI .....

SCHEDA n. .....
(SEGUITO)

48

05. LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO: I SISTEMI COSTITUENTI IL PAESAGGIO PUGLIESE

1. Definire il paesaggio,o le sue componenti,è operazione complessa. Oggetto di molteplici studi, interpretazioni, discussioni, tale definizione non può che essere "convenzionale", correlata cioè al contesto "disciplinare" (inteso come settore culturale e/o operativo) entro cui essa stessa si colloca.
In un documento del Consiglio d'Europa del 1976 (Conseil de l'Europe: Manuel pour l'identification et l'évaluation des paysages en vue de leur protection. Strasbourg) sono riportate le seguenti definizioni:
- paesaggio naturale: spazio inviolato dall'azione dell'uomo e con flora e fauna naturali sviluppate spontaneamente;
- paesaggio seminaturale: spazio con flora e fauna naturali che, per azione antropica, differiscono dalle specie iniziali;
- luogo culturale: spazio caratterizzato dall'attività dell'uomo; le differenze con la situazione naturale sono il risultato di azioni volute;
- valore naturale: valore delle caratteristiche naturali di uno spazio che permangono dopo le attività trasformatrici dell'uomo (specie animali e vegetali, biotopi, geotopi);
- valore culturale: valore delle caratteristiche di uno spazio dovute all'insediamento umano (edificazione e infrastrutturazione, strutture storiche,reperti archeologici);
- valore estetico: valore da correlarsi sua accezione sociale (psicologico/culturale); nel quadro delle componenti fisiche che determinano il valore estetico di un paesaggio figurano: la sua configurazione, cioè il modo con il quale il paesaggio e i suoi elementi naturali e artificiali si manifestano all'osservatore; la struttura geomorfologica; il livello di silenzio ed i diversi suoni/rumori; i cromatismi.

2. Nell'ambito di un piano urbanistico territoriale l'analisi del paesaggio, inteso come "un insieme integrale concreto" ("un concretum per eccellenza e per niente affatto un astratto" che costituisce "un insieme geografico indissociabile che evolve in blocco sia sotto l'effetto delle interazioni fra gli elementi che lo costituiscono, sia sotto quello della dinamica propria di ognuno degli elementi considerati separatamente") non può essere elaborata in termini scientificamente corretti se non attraverso la individuazione prima ed analisi dopo, delle sue "componenti" (intese come elemen-

ti costitutivi) principali.

3. Nel caso del PUTT Puglia le componenti sono state individuate nei tre sistemi geologico/morfologico/idrogeologico, botanico/vegetazionale/faunistico e della stratificazione storica dell'insediamento umano.
L'analisi è stata effettuata mediante una preliminare astratta individuazione di "tipi di paesaggio" per consentire la successiva empirica determinazione (mediante, appunto, osservazione e comparazione) dei "paesaggi tipici" della Regione.

4. La differenziazione dei tipi di paesaggio in Puglia è essenzialmente dovuta all'assetto morfologico dei suoli (constatate sia la modesta differenziazione del clima, sia la dipendenza dell'idrografia e del manto vegetale proprio dalla morfologia) ed al rapporto ch'essi hanno con il mare in quanto l'attività antropica (con la sola eccezione degli invasi artificiali) si è "adeguata" (in più casi "degradando").
E' possibile, infatti, reinterpretando le varie classificazioni dei "tipi di paesaggio" presenti in letteratura, individuare:

4.1- il tipo delle valli daune, articolato nei sottotipi delle:
   a-valli daune di montagna, con presenza di torrente, ripidi pendii più o meno fortemente incisi in sommità e in basso con accumuli di detriti di falda, fondovalle stretto ma verde di colture o brullo di macchia, case pochissime, centro abitato in alto a balconata
   b-valli daune di collina, di transizione tra le valli erosive e quelle pianeggianti del Tavoliere, con pendio ripido a nord e dolce a sud, con centro abitato sullo spartiacque da cui si dipartono a raggera le strade, colture intercalate di oliveto, vigneto e macchie con ampie estensioni a grano;
4.2- il tipo garganico, non articolabile, un unicum di eccezionale importanza da ogni punto di vista (anche quello mitologico), nel quale è tuttavia possibile riscontrare, tra i suoi molteplici aspetti, compendiate anche "tutte le molte bellezze dell'intera penisola": "gli odoranti aranceti di Sicilia, di Liguria, di Sorrento, le vergini selve della Sila, le squallide solenni campagne di Roma, le vigne laziali, i dirupi d'Abruzzo, gli oliveti toscani, le verdi convalli dell'Umbria, e le vivide marine partenopee, e le solitudini della Maremma, tutte le caratteristiche diverse del paesaggio italico possono riscontrarsi riunite, con mirabile armonia, in questo remoto e sconosciuto lembo di terra nostra";

4.3- il tipo del Tavoliere,articolato nei sottotipi di:
- a-alto Tavoliere ondulato, a perdita d'occhio, lentamente degradante e tendente ad uniformarsi nella piattezza, verde d'inverno e bruciato d'estate;
- b-medio Tavoliere rassodato, piatto, con gli appoderamenti ed i radi nuclei abitati, con quasi assoluta assenza di alberature,colture granarie a perdita d'occhio e rare foraggere;
- c-basso Tavoliere della bonifica, con gli alvei del reticolo idrografico arginati ad andamento rettilineo o a grandi curve completamente asciutti per quasi tutto l'anno, con rade grosse masserie e nuovi centri abitati conseguenti alla bonifica;
- d-litoraneo tipo Margherita e Zapponeta,completamente piatto con la linea di terra che si confonde con quella del mare nella spiaggia sabbiosa non sempre dunosa, con acquitrini d'inverno e sterpaglia arida d'estate,monocoltura estensiva del grano e, a zone con l'irrigazione, ortali;
- e-litoraneo di Lesina e Varano, piatto, con fondale visto dal mare a versante con macchia mediterranea e vegetazione palustre e,verso l'interno, boschi di leccio e fustaie di pino d'Aleppo,a tratti sul mare fortemente antropizzato;

4.4- il tipo dei pianori calcarei, articolato nei sottotipi di:
- a-coste alte, con il succedersi di tratti dirupati interrotti dagli sbocchi vallivi (spesso alluvionati e impantanati con spiaggia sabbiosa), spesso con separazione netta del pianoro interno dal mare, con versante reso aspro dalle frane e dai crolli, sforato da grotte;
- b-coste basse, piatte con un versante quasi sempre brusco, ma di pochissimi metri, sulla piattaforma litoranea che si stende verso il largo, incisa ogni tanto da canaloni a pareti ripide, con vegetazione rada piegata dal vento e coltivazioni arborate o ad orto spesso protette dalla prima "parete" a secco parallela alla costa;
- c-tarantino, con il "Mar Piccolo e Grande" interrompe le coste basse nell'attacco della penisola salentina al piano litoraneo lucano, costituisce un unicum con la serie di cavità, pozze, isole rocciose scogliere e brevi lidi lagunari, a tratti fortemente antropizzato,con il seno esterno chiuso dalle isole Cheradi;
- d-litorale sabbioso profondo, spesso con duna continua a proteggere la macchia e/o il bosco/pineta, a tratti interrotto da effluenti torrentizi con limitati impaludamenti;
- e-a versante murgiano,ben marcato, continuo, con af-

fioramenti delle scarpate calcaree che interrompono gli uliveti sempre più radi verso il ciglio superiore che a tratti presenta leggere incisioni torrentizie, rade bianche masserie e non bianche recenti costruzioni;

f-delle gravine, con pareti a forte versante drammatizzate dai crolli e spesso sforate da grotte naturali e scavate, con o senza acqua torrentizia in superficie sul fondo e vegetazione sempre selvaggia a macchie che si dirada verso i cigli superiori;

g-a pianoro, piatto a tratti ondulato, con la presenza calcarea in superficie evidenziata dagli affioramenti tra la terra rossa e dai muretti a secco, intensamente coltivato ogni qualvolta il terreno lo consente,con radi superficiali impluvi,doline;

h-a pianoro a mezza costa, come il precedente ma più spoglio di vegetazione o a coltura estensiva, quasi privo di costruzioni, con ondulazioni più accentuate, doline;

i-a pianoro terminale dell'alta Murgia, ancora più spoglio di vegetazione e deserto del precedente,con il calcare bianco-rosato che affiora reso grigio dai licheni e dal muschio; sporadiche depressioni terrose coltivate a estensivo, rare testimonianze dei boschi che furono, doline;

l-Murgia dei trulli, pianoro dolcemente ondulato con diffusa presenza di terra rossa sapientemente arborata, con gli spazi scanditi dalla fitta rete dei muretti a secco che delimitano viabilità e frammentate proprietà, e dai trulli, completamente e "felicemente" antropizzata, piccole macchie boschive;

m-isole, ciascuna un unicum, con specificità derivanti non soltanto dagli aspetti naturali (boschi, grotte, spiagge, cale) ma anche dall'insediamento che in esse si è concretato, come per le Tremiti (San Domino,San Nicola e Caprara), le Cheradi (San Pietro, San Paolo), Sant'Andrea fronteggiante Gallipoli; per gli isolotti e gli scogli sparsi, quali Apani (Brindisi) e Isola delle Pazze (Ugento) e quelle che appena si staccano dalla costa di Porto Cesareo o da quella del Gargano, di contro, gli aspetti naturalistici rappresentano l'unica caratterizzante.

5. La definizione delle "componenti" individuate per ciascuno dei tre sistemi, a loro volta "componenti" i tipi di paesaggio della regione pugliese, può essere (al fine di costruire l'apparato normativo della tutela) così sintetizzata:

a. sistema geologico/morfologico/idrogeologico:

1. Il sistema "assetto geologico,geomorfologico e idrogeologico" si articola nei sottosistemi:
   1.01- geologico;
   1.02- dei rilievi o geomorfologico;
   1.03- delle acque o idrogeologico.

2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
   2.01- ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
   2.02- ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
   2.03a-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
   2.03b-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico (aree pedemontane e collinari)
   2.04- ambiti a livello omogeneo di variazione dell' assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
   2.05- ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
   2.06- singolarità geologiche.

3. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano,per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
   3.01- ambiti costituenti emergenze orografiche;
   3.02- ambiti annessi ai crinali;
   3.03- ambiti annessi ai pianori;
   3.04- ambiti annessi ai poggi e versanti;
   3.05- ambiti soggetti a variazione orografica significativa;
   3.06- ambiti omogenei del sistema dunale costiero.

4. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
   4.01- ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
   4.02- ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio);
   4.03- zone umide;
   4.04- ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a fenomeni stagionali, paludi;

4.05- saline;
4.06- ambiti di massima espansione dei bacini idrici;
4.07- ambiti di esondazione dei corsi d'acqua;
4.08- sorgenti, risorgive e marane;
4.09- laghi e lagune (naturali e artificiali);
4.10- bacini idrici (dovuti a sbarramento);
4.11- corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
4.12- canali (corpo idrico e banchine);
4.13- litorali marini.

b. sistema della copertura botanico-vegetazionale-colturale e della potenzialità faunistica:

1. Il sistema "copertura botanico-vegetazionale-colturale e della potenzialità faunistica" si articola nei seguenti componenti e insiemi:
1.01- aree arborate con assetto colturale consolidato;
1.02- elementi e insiemi vegetazionali diffusi;
1.03- aree pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;
1.04- aree interessate da attività estrattive dismesse;
1.05- aree boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate;
1.06- aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo): a. bosco ceduo,
b. foresta e/o bosco perenne;
1.07- aree a macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat palustre;
1.08- associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico;
1.09- parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;
1.10- aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica.

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori), il sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
2.01- ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;
2.02- ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;
2.03- ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione:
1- con processi in atto,
2- con processi potenziali;
2.04- ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale:

1- di livello eccezionale,
2- di livello rilevante;

2.05- ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).

c. sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

1. Il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si articola nei seguenti componenti e insiemi:

1.01- itinerari di significato storico;
1.02- luoghi della memoria storica e della leggenda;
1.03- percorsi della transumanza e tratturi;
1.04- ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;
1.05- elementi e insiemi archeologici isolati:
a- di elevata consistenza,
b- di media consistenza,
c- di bassa consistenza;
1.06- aree archeologiche:
a- di eccezionale valore testimoniale e/o consistenza,
b- di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza,
c- di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
1.07- centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
1.08- complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale:
a- castelli, torri e fortificazioni,
b- complessi civili e religiosi,
c- edifici religiosi e edicole,
d- masserie ed edifici rurali,
e- ville extraurbane,
f- ipogei della civiltà rupestre.
1.09- ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme colturali tradizionali consolidate;
1.10- edifici e manufatti di archeologia industriale;
1.11- tracciati corrispondenti alle strade consolari;
1.12- tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
1.13- strade e luoghi panoramici;

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:

2.01- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulne-

rabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;

2.02- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;

2.03- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali,al degrado idrogeologico e ambientale.

5. Nei capitoli che seguono, di contro, vengono sinteticamente richiamati gli aspetti più significativi di ciascun sistema, letto con le finalità proprie del PUTT.

06. IL SISTEMA GEOLOGICO, MORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

06.01. LINEAMENTI GEOGRAFICI

1. La Puglia è una parte emersa di una vasta placca tettonica coperta dal Mare Adriatico e circondata dalla catena orogenica periadriatica che può considerarsi, dal punto di vista tettonico, come un blocco mediano con funzione di avampaese nell'orogenesi Periadriatica (Neogene). E' circondata da catene di montagne che si estendono dalla Sicilia e dagli Appennini meridionali fino alle Ellenidi, attraverso le Alpi Meridionali e le Dinaridi. Le vergenze delle strutture sono in genere verso il Mare Adriatico, considerato l'avampaese dell'orogenesi eriadriatica.

2. Nel territorio pugliese, dal punto di vista orografico, non si riscontrano rilievi montuosi degni di particolare menzione, se si eccettuano quelli del Gargano e dell'Appennino Dauno, i quali peraltro raggiungono solo talvolta quote superiori ai 1000 m s.l.m..
Procedendo da N verso S, l'elemento fisiografico principe è rappresentato dal promontorio del Gargano, costituito da un complesso montuoso che si protende nel Mar Adriatico per una estensione complessiva di poco superiore ai 600 Km^2; esso risulta caratterizzato da vaste aree con quote superiori ai 500 m s.l.m., e da alcuni rilievi quali Monte Calvo (m 1055 s.l.m.), Montenero (m 1012 s.l.m.) e Monte Spigno (m 1009 s.l.m.).

3. Ad ovest ed a sud di tale promontorio, nettamente separata da quest'ultimo da una ben individuata linea di faglia impostata lungo l'alveo del Torrente Candelaro, si rinviene un'ampia zona, caratterizzata da una rete idrografica ben gerarchizzata, che si estende dal citato corso d'acqua fino alla valle del fiume Ofanto a Sud. Questa vasta pianura di circa 3000 Kmq, comunemente nota come Tavoliere, ha forma di quadrilatero irregolare del quale l'Ofanto segna con il suo corso il lato Sud-Est, mentre altri due lati opposti e pressochè paralleli corrono l'uno a Nord-Est (lungo il litorale adriatico fino quasi a Manfredonia per poi deviare in corrispondenza della base orientale del massiccio garganico e cioè del corso del Candelaro), l'altro a Sud-Ovest (lungo la direttrice appenninica che dalle propaggini orientali dell'Appennino Lucano giunge fino al corso medio-basso del Fortore); verso settentrione il quadrilatero viene chiuso dalle propaggini nord-occidentali del Gargano e dal basso corso del fiume Fortore.

Il carattere pressochè pianeggiante del Tavoliere e la facile erodibilità dei terreni ivi affioranti consentono l'esistenza, come già detto, di una rete idrografica ben gerarchizzata (l'unica presente in Puglia), con bacini imbriferi che a volte si spingono in settori non periferici della Catena Appenninica. Gli alvei fluviali sono più o meno incassati nei loro tratti più alti e diventano superficiali in quelli inferiori, ove corrono in gran parte arginati. Qui i livelli delle massime piene si elevano in generale a quote superiori a quelle delle latistanti campagne, dando luogo a frequenti episodi di alluvionamento.
La piana del Tavoliere confina ad occidente, lungo una stretta fascia territoriale allungata in direzione meridiana, con rilievi collinari e montuosi, propaggini orientali della Catena Appenninica propriamente detta. Spiccano fra tutti, da sud verso nord, i rilievi montuosi di M. Crispiano (m 1105 s.l.m.), M.S. Vito (m 1015 s.l.m.), M. Cornacchia (m 1151 s.l.m.), M. Stillo (m 1010 s.l.m.) e M. Pagliarone (m 1029 s.l.m.).

4. Alla parte più meridionale della regione appartengono l'Altopiano Murgiano e la Penisola Salentina.
Sia la Murgia che il Salento si presentano corrugate da larghe e dolci ondulazioni, che rendono il paesaggio piuttosto uniforme e privo di elevazioni notevoli. Le colline, disposte in allineamenti con direzione NO-SE, pur occupando nella Murgia una estensione pari quasi ad un quarto di quella regionale, non presentano rilievi altimetricamente accentuati; la quota più elevata dell'altopiano murgiano infatti è quella del Monte Caccia (m 680 s.l.m).
Ancora più depressa risulta essere la Penisola Salentina, caratterizzata da "rilievi" che solo eccezionalmente si elevano al di sopra dei 200 m s.l.m.. In particolare le aree più elevate in quota, comunemente definite "serre", rappresentano le culminazioni di strutture anticlinaliche orientate perlopiù in direzione NO-SE.
Sia per quanto riguarda la Murgia che la Penisola Salentina va detto che non esiste un reticolo idrografico propriamente detto, come confermato dall'assenza di corsi d'acqua di una qualche importanza nell'area compresa fra l'allineamento Barletta-Canosa-Minervino e il Capo S.Maria di Leuca.

06.02. IL SISTEMA GEOLOGICO

1. La geologia della Puglia è contrassegnata dalla presenza di un grande e potente corpo carbonatico, deri-

vante dalla litificazione di sedimenti accumulatisi, durante il Mesozoico, in un vasto ambiente essenzialmente epioceanico (Fig.06.1). Segnatamente la costituzione lito-stratigrafica della Puglia riflette le vicissitudini che hanno scandito l'evoluzione tettonico-sedimentaria accusata dalla stessa regione dopo la definitiva emersione della piattaforma carbonatica apulo-garganica, avvenuta tra la fine del Mesozoico e gli albori del Cenozoico.
Detto imponente corpo geologico mesozoico, che nell'infracenozoico da solo affiorava su un'area di gran lunga più vasta di quella oggi appartenente all'intera Puglia, attualmente condiziona la maggior parte degli affioramenti, specie in corrispondenza degli alti strutturali, risultando discontinuamente mascherato da sedimenti detritico-organogeni, depositatisi a più riprese nel Terziario e nel Quaternario. Questi affiorano diffusamente e senza soluzione di continuità solo in corrispondenza del Tavoliere e della Avanfossa Bradanica, dove peraltro risultano essere dotati di notevoli spessori. Ivi infatti il substrato mesozoico risulta ribassato a grandi profondità e si spinge anche al di sotto delle coltri del fronte orientale della Catena Sudappenninica.

2. Mentre le rocce mesozoiche affioranti offrono ovunque un notevole spessore e, su aree più o meno vaste, un elevato grado di uniformità litologica, per contro la distribuzione areale, lo spessore, l'età, la costituzione litologica e la successione stratigrafica delle rocce postcretacee risultano essere sostanzialmente diversi da zona a zona e talora perfino nel ristretto ambito di una stessa zona.
La circostanza è riconducibile al fatto che durante il Terziario ed il Quaternario la configurazione morfo-geografica del territorio era diversa da settore a settore. Detta evoluzione paleogeografica differenziata è connessa agli effetti delle diverse fasi della paleotettonica e della neotettonica; queste hanno tra l'altro determinato episodiche e talora molto circoscritte sedimentazioni, intervallate da più o meno ampie lacune stratigrafiche.A giudicare anche dalle rocce affioranti, l'area corrispondente all'attuale Salento sembra essere quella che, più di ogni altra, ha sofferto le maggiori (per numero di ingressioni marine e per vastità delle aree coinvolte) vicissitudini tettonico-sedimentarie. Per contro l'attuale Murgia rappresenta l'area che, per esser rimasta in massima parte costantemente continentale dall'epoca della sua emersione dal mare mesozoico ad oggi, ha scarsamente e solo per breve tempo partecipato alla storia sedimentaria della Puglia degli ultimi 65 milioni di anni.

3. E' a partire dal Paleogene che il basamento carbonatico regionale,dopo aver subito un parziale sbloccamento per faglie ed una prima suddivisione in grossi blocchi, conobbe un'evoluzione tettonico-paleogeografica diversa da settore a settore, assumendo in ogni caso il ruolo di Avampaese. Infatti mentre il blocco corrispondente all'attuale Murgia, rimaneva costantemente emerso durante l'intero Cenozoico, talora assumendo una configurazione insulare (nel Miocene e nel Pliocene), i blocchi carbonatici corrispondenti agli attuali Promontorio del Gargano e Penisola Salentina subivano, in misura diversa, nel Paleogene e nel Neogene ripetute e sempre più vaste subsidenze tettoniche accompagnate da ingressioni marine. Mentre le prime sono risultate essere state ovunque modeste e circoscritte, avendo esse coinvolto solo un esiguo lembo dell'attuale margine orientale di entrambi i blocchi, le trasgressioni neogeniche (Miocene e Pliocene) sono giunte a sommergere gran parte della Puglia ed anche il 70% dell'attuale Salento.
In particolare è nell'Infrapliocene che si originano le condizioni che porteranno sia alla più vasta ingressione marina che l'intera Puglia abbia mai subito, sia all'acquisizione da parte della regione dell'assetto geografico-strutturale che oggi la contraddistingue. Infatti, per effetto di uno sprofondamento a gradinata verso SW, la porzione occidentale dell'originario ammasso carbonatico mesozoico entra a far parte dell'Avanfossa Bradanica (settore di avanfossa all'epoca subsidente) e su di essa vanno ad accumularsi cospicui sedimenti clastici plio-pleistocenici; il blocco mesozoico del Gargano rimane isolato, interponendosi tra esso e la Murgia un vasto graben (in corrispondenza dell'attuale Tavoliere) che viene invaso dal mare mesopliocenico.
Nel Quaternario antico infine il quadro geografico della regione è principalmente caratterizzato da un esteso mare infrapleistocenico, dal quale emergono con caratteri insulari solo l'attuale Gargano e due vaste aree della Murgia (corrispondenti alle aree ancor oggi impegnanti le quote medio-alte dell'altopiano nord-occidentale e sud-orientale).

4. In ragione di siffatta evoluzione tettonico-sedimentaria, si ha che la successione stratigrafica delle rocce marine presenti nella regione è la seguente:
a) Calcari, calcari dolomitici e dolomie del Giurassico-Cretaceo superiore, potenti 3000 ÷ 8000 m e poggianti su una formazione evaporitica del Trias superiore. Di questa ultima solo un lembo assai esiguo, di pochi ettari, è presente alla Punta delle Pietre Nere a Nord del Gargano, quale affioramento diapirico. Tratta-

si pertanto di una successione formata da lito e biofacies diverse, riferibili a tre distinti ambienti sedimentari: di bacino, di scogliera e di retroscogliera; le facies più diffuse sono quelle di retroscogliera (o di piattaforma carbonatica), affiorando esse nel Gargano occidentale e ovunque nella Murgia e nel Salento; trattasi essenzialmente di calcari micritici e granulari, di norma fossiliferi e in varia misura dolomitizzati; le facies di scogliera, rappresentate da biolititi, affiorano solo nella parte centrale del Gargano; le facies di transizione -biomicruditi, micriti fossilifere e dolomie- e le facies di mare aperto -micriti con selce- sono presenti nella porzione orientale del Promontorio stesso;

b) calcari detritico-organogeni del Paleogene, trasgressivi sul Mesozoico ed affioranti solo lungo i bordi orientale del Gargano e del Salento;c) calcareniti organogene del Miocene, trasgressive sul Mesozoico e/o Paleogene, riconducibili alle "Calcareniti di Apricena" (Gargano) ed alla "Pietra Leccese" (Salento);

d) depositi in facies essenzialmente calcarenitico-sabbiosa ed argillosa, formatisi nel Plio-Pleistocene; nelle aree della Avanfossa Bradanica dette litofacies sono riconducibili a due distinti cicli sedimentari: quello infra-meso-pliocenico e quello suprapliocenico-infrapleistocenico. Nel Salento ed in alcune aree della Murgia le stesse litofacies si sono invece sedimentate nel Pleistocene inferiore; fanno parte di detta serie le "Calcareniti di Gravina", trasgressive, le "Argille grigio-azzurre" (o "Argille Subappennine") e le "Calcareniti di Monte Castiglione" regressive;

e) depositi essenzialmente sabbiosi e calcarenitici, di età post-calabriana.

A detti terreni vanno aggiunti quelli che, pur ricadendo nel territorio pugliese, sono propri della Catena Sud-appenninica. Trattasi di terreni terziari in facies di flysch, ospitanti lembi più o meno estesi di "Argille varicolori" (depositi bacinali), che si rinvengono ovunque in posizione alloctona, essendo stati coinvolti in più fasi tettoniche traslative.

5. Le condizioni di affioramento (distribuzione geografica, estensione, potenza, stratigrafia) dei depositi, che peraltro non di rado mostrano di aver accusato processi di erosione idrometeorica a luoghi molto spinti, sono vincolate all'assetto morfostrutturale delle aree che li ospitano. Queste, viste anche nel più ampio contesto geologico dell'Italia Meridionale, sono riconducibili a tre settori, tutti allungati in senso appenninico (NW-SE), nettamente distinti tra loro in quanto ciascuno appartenente ad una ben precisa unità stratigrafico-morfologico-strutturale.

Segnatamente, procedendo dalla linea di costa adriatica verso l'interno, si riconoscono: il settore di Avampaese, il settore di Avanfossa, il settore di Catena (Fig. 06.2).
Il settore di Avampaese, formante l'Avampaese Sud-appenninico o Adriatico è il dominio dell'unità carbonatica apulo-garganica mesozoica affiorante diffusamente in corrispondenza dei rilievi del Gargano, delle Murge e del Salento. Detta unità risulta localmente ricoperta da più o meno estesi e potenti depositi marini paleogenico-neogenici (nel Gargano e nel Salento) e quaternari (nel Salento e in talune ristrette aree della Murgia).
Il settore di Avanfossa, vasta depressione interposta tra la dorsale appenninica ed i rilievi dell'Avampaese, ospita il Tavoliere delle Puglie e l'Avanfossa Bradanica. Esso fa parte dell'Avanfossa Sudappenninica, che si estende dal Golfo di Taranto al litorale di Termoli. Le rocce clastiche ivi affioranti senza soluzione di continuità hanno un'apprezzabile potenza, appartengono al Plio-Pleistocene e poggiano ora direttamente sul substrato mesozoico ora su depositi paleogenici e/o neogenici. A varie altezze, nell'ambito della serie plio-pleistocenica si intercalano estese e potenti masse alloctone, provenienti dal fronte orientale della Catena Sud-appenninica.
Il settore di Catena, che si identifica con una stretta fascia sviluppantesi in senso appenninico ed impegnante solo l'estrema parte nord-occidentale della Puglia, ospita i rilievi dell'Appennino Dauno. In esso affiorano formazioni essenzialmente cenozoiche terrigene in facies di flysch o di bacino, con limitate coperture di depositi clastici plio-pleistocenici. Esso rappresenta un tratto dell'area orientale della Catena Sudappenninica, corrugata e traslata verso NE.

06.03. IL SISTEMA MORFOLOGICO

1.Le configurazioni morfologiche del territorio pugliese sono intimamente legate alle vicissitudini geostrutturali della regione nonchè alla natura litologica delle rocce affioranti. E' possibile individuare, con caratteri morfologici peculiari e ben distinguibili fra loro, i settori del: Gargano, Appennino Dauno, Tavoliere, Murge, Salento.

2. Il Gargano costituisce, dal punto di vista morfologico, un esteso altopiano che si eleva fra il Mare Adriatico e il Tavoliere fino a raggiungere la quota più alta a Monte Calvo (m 1056 s.l.m.).

La semplice osservazione della carta delle isoipse del promontorio evidenzia il notevole ribassamento dello stesso verso il Tavoliere, dal quale è separato dalla faglia regionale lungo la quale si è impostata la valle del torrente Candelaro (Fig. 06.3). Inoltre, sempre a seguito delle numerose discontinuità tettoniche, è possibile individuare ben cinque aree con configurazioni morfologiche diverse. In particolare, con riferimento alla Fig. 06.3 e procedendo da sud verso nord e da occidente ad oriente, si riconosce una prima area (Area "A" di Fig.06.3) limitata a sud dalla faglia che divide il Gargano dal Tavoliere ed a nord da una faglia parallela alla precedente che con carattere di trascorrenza, coincide con la direttrice Mattinata-S. Giovanni Rotondo. Questa seconda discontinuità rappresenta l'estremità orientale affiorante, della discontinuità regionale Penisola Sorrentina-Mattinata.

Il settore individuato da queste due faglie presenta una forma pressochè triangolare, che si estende tra Monte Granata, Monte Aquilone e Manfredonia ed è caratterizzata da una idrografia superficiale pressochè assente e da forme carsiche poco sviluppate.

Il Promontorio sale bruscamente con un secondo terrazzo, tra Rignano e Punta Rossa: la ripida scarpata è incisa da solchi torrentizi, mentre il ripiano è dolcemente modellato ed in esso si aprono valli inattive, bacini chiusi ed estesi pianori a doline (Fig.06. 4, 5, 6), mentre nel sottosuolo si aprono grotte profonde e voragini (settore B di Fig.06.3). Tali configurazioni morfologiche sono il diretto risultato di una tettonica, dove distensiva e dove di compressione, intensa, continua nel tempo ed a carattere regionale. L'esempio più eclatante al riguardo è rappresentato dai numerosi ed estesi bacini del tipo "pull apart" distribuiti sull'intero promontorio e lungo i suoi bordi (Fig.06.7).

Caratteri morfologici simili al settore B, anche se meno esasperati, presentano i settori D ed E, costituenti l'area più orientale del promontorio garganico.

Nettamente diversificato si presenta il settore C, il più settentrionale di quelli individuati. Qui infatti la morfologia è molto più blanda con versanti che scendono dolcemente verso il lago di Varano o verso le aree subpianeggianti circostanti al Lago di Lesina.

La morfologia costiera presenta caratteristiche differenti lungo le coste settentrionali e quelle meridionali. Le prime a Nord di San Menaio sono caratterizzate da lunghe spiagge, indicanti una prevalentemente deposizione e sedimentazione marina; le seconde (Fig.06.8), tra Manfredonia, Testa del Gargano e Vieste, sono rappresentate ovunque da ripide scarpate e falesie che testimoniano per contro, un processo erosivo o di vera e propria demolizione da parte del mare.

Anche lungo le coste orientali è quasi sempre presente una ripida scarpata, spoglia perlopiù di vegetazione, indicante l'azione del mare in fase erosiva.

3. L'Appennino Dauno, sotto l'aspetto morfologico si differenzia notevolmente dalla restante parte della Regione pugliese. Infatti alle configurazioni morfologiche garganico-murgiane, caratterizzate da gradoni di faglie e/o da pieghe molto blande e alle zone pressochè pianeggianti (Tavoliere propriamente detto) o di bassa collina, fa riscontro una fascia di territorio dove le configurazioni morfologiche sono le più varie. L'estrema variazione del paesaggio è legata da una parte alla natura litologica e dall'altra al diverso comportamento geomeccanico che le formazioni hanno avuto a seguito dei movimenti tettonici che hanno interessato la regione. Si passa perciò con estrema facilità da zone in cui i rilievi presentano configurazioni piuttosto blande, a zone dove la morfologia risulta aspra e con pendenze notevoli.
Il reticolo idrografico dell'area presenta corsi d'acqua a carattere torrentizio ed incassati in valli fortemente incise.

4. Va comunemente sotto il nome di Tavoliere quella vasta pianura delimitata a Sud-Est dalla parte terminale del Fiume Ofanto; ad Ovest da un arco collinare che da Ascoli Satriano, passando per Troia, Lucera e S. Severo, si spinge fino ad Apricena; a NE dal Torrente Candelaro che separa la pianura dal Promontorio del Gargano.
Il Tavoliere può ritenersi la naturale continuazione verso settentrione della cosiddetta "Avanfossa Bradanica", fungendo così da elemento di congiunzione fra questa e la struttura di sprofondamento più settentrionale, nota come "Avanfossa padano-appenninica".
La morfologia dell'area è quella tipica di tutta la Capitanata, caratterizzata da vaste spianate inclinate debolmente verso il mare, interrotte da ampie valli con fianchi alquanto ripidi.
Il Tavoliere è solcato da tre importanti torrenti: il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle e da tutta una rete di tributari che hanno spesso un deflusso esclusivamente stagionale.
La generale pendenza verso oriente rappresenta, probabilmente, l'originaria inclinazione della superficie di regressione del mare pleistocenico e dei depositi fluviali che su di essa si sono adagiati.

5. Le Murge rappresentano un altopiano poco elevato, allungato in direzione ONO-ESE, che si estende dalla basse valle dell' Ofanto alla "Soglia messapica" (di-

scontinuità tettonica lungo la direttrice trasversale Taranto-Brindisi). Sono delimitate a SO, lato bradanico,a NO lato ofantino, e a NE lato adriatico (per il tratto compreso fra Conversano e Ostuni), da alte scarpate e ripiani poco estesi. Al contrario lungo il versante adriatico da Barletta a Mola di Bari, e dove l' altopiano scende verso il Salento, le Murge sono caratterizzate da una serie di vasti ripiani che degradano verso le quote più basse a mezzo di scarpate, alte al massimo poche decine di metri.

E' importante far rilevare che gli elementi morfologici più caratterizzanti (scarpate e ripiani; rilievi e depressioni) si sviluppano preferenzialmente con direttrici ONO-ESE o E-O e, subordinatamente, N-S o SO-NE, cioè le stesse direttrici dei principali elementi tettonici.

Infatti le ripide scarpate, delimitanti l'altopiano lungo il bordo bradanico, rappresentano il prodotto di fenomeni erosivi che hanno fatto arretrare originari piani di faglia subverticali. Si tratta di faglie a direzione appenninica e antiappenninica, con sensibili rigetti, che unitamente ad altre non visibili in superficie, hanno dato luogo alla struttura a gradinata, che prosegue al di sotto della copertura plio-pleistocenica dell'Avanfossa Bradanica, del Tavoliere e nel Mare Adriatico.

La serie dei vasti ripiani raccordati da modeste scarpate che si osservano, per esempio, lungo il versante adriatico delle Murge nord-occidentali è da mettere in relazione con tale struttura a gradinata.

Infine anche gli elementi morfologici minori (rilievi e depressioni) spesso sono da mettere in relazione a casi di coincidenza con strutture tettoniche (pieghe, piccoli "graben"), a conferma che i caratteri strutturali dei calcari cretacei costituiscono il fattore fondamentale nella definizione del paesaggio murgiano.

I recenti studi di neotettonica difatti hanno stabilito che l'attività delle faglie più importanti si è verificata prevalentemente nel corso del Pliocene, con sensibili movimenti verticali dei blocchi calcarei, col risultato che al momento dell'ingressione del mare quaternario l'area murgiana presentava caratteri morfologici sostanzialmente simili a quelli attuali.

Le esigue coperture sedimentarie che in tempi successivi si sono poggiate sul Cretaceo, solo in parte hanno modificato il paesaggio delle Murge.

Anche il carsismo ha avuto una grande importanza nel modellamento dei caratteri morfologici.

Molti sono i fattori che hanno favorito la diffusione nei calcari cretacei del fenomeno carsico in superficie (carsismo epigeo) e in profondità (carsismo ipogeo): la composizione mineralogica, i caratteri tessiturali e

strutturali, le associazioni litologiche, il clima; la tettonica e i tempi di evoluzione del fenomeno; questi ultimi due fattori hanno avuto, senza dubbio, un "peso" maggiore nello sviluppo e nell'evoluzione di tale fenomeno.
Il fattore "tettonica" va visto sotto due aspetti:
- come l'insieme di elementi e strutture tettonici (faglie, fratture, pieghe, giaciture degli strati) che costituiscono una fondamentale premessa alla genesi e all'evoluzione delle forme carsiche;
- come serie di movimenti verticali, anche di verso opposto, che si sono verificati dall'inizio del Terziario ad oggi e che hanno determinato sostanziali variazioni del livello di base carsico regionale.
L'importanza del fattore tempo risiede nel fatto che nell'area delle Murge il fenomeno carsico si esplica da alcune decine di milioni di anni, cioè da quando si è verificata la generale emersione postcretacea. Nelle Murge alte non ha mai cessato la sua azione.
La testimonianza che il carsismo agisce da molti milioni di anni è data dal ritrovamento in più punti di forme carsiche superficiali e di terre rosse residuali seppellite dai depositi marini quaternari, sedimentatisi circa 2 milioni di anni fa.
Le Murge sono prive di un reticolo idrografico propriamente detto.
I pochi corsi d'acqua a carattere torrentizio scorrono al fondo di strette incisioni vallive denominate "lame" il cui decorso impostato su linee di faglia o di frattura è di norma trasversale alla direzione di massimo allungamento dell'altopiano murgiano.

6. Nel Salento (Fig. 06.9), i depositi di piattaforma carbonatica sono rappresentati in massima parte in corrispondenza delle dorsali dette "serre", marcatamente allineate con scarpate di faglia a direzione appenninica. In generale, tali scarpate di faglia fanno parte di strutture a horst e graben attraversanti longitudinalmente tutta l'area in esame. All'interno di queste strutture, che condizionano la circolazione idrica superficiale e di riflesso il fenomeno carsico, sono individuabili allineamenti di doline, disposte soprattutto lungo le direttrici NNO-SSE e NO-SE, con taluni alvei abbandonati, paralleli talora agli allineamenti strutturali, più spesso normali alla linea di costa.
Nelle zone morfologicamente depresse, interposte alle dorsali cretacee, si sviluppa parimenti una morfologia che riflette nei suoi aspetti generali quella carsica dei blocchi cretacei, anche se meno accentuate.
Nell'ambito delle aree depresse, ove affiorano le calcareniti mioceniche, plioceniche e quaternarie sono riscontrabili tanto gli allineamenti di doline (di

sprofondamento e di dissoluzione) quanto gli allineamenti di zone a circolazione centripeta, queste ultime sviluppate soprattutto nel settore occidentale della Penisola Salentina. In tale settore sono altresì sviluppati i paleoalvei aventi prevalentemente una direzione appenninica (lungo le aste principali) e antiappenninica (in quelle secondarie). Particolare influenza sullo sviluppo di detti paleoalvei assumono le antiche linee di costa che si succedono (alquanto irregolari e di problematica interpretazione al centro della penisola) dall'interno verso la fascia litorale.
Quivi sono particolarmente evidenti quelle più recenti di età tirreniana la cui datazione assoluta varia tra 250.000 anni e 20.000 anni dal presente.
Tale determinazione di età fonda soprattutto sui fossili (Helix sp., Strombi e Pectuncoli) campionati lungo l'arco ionico salentino tra Taranto e Capo S. Maria di Leuca e per un tratto della costa adriatica.
Per quanto riguarda infine la zona di confine tra le Murge e il Salento sono evidenti, soprattutto in relazione all'area di drenaggio che essa ha sempre rappresentato, i paleoalvei abbandonati e i tratti di alveo ad andamento irregolare che sembrano essere controllati da fratture e da faglie, talune delle quali riattivate.
Detti indizi morfologici si associano a quelli del versante murgiano, brindisino dove i calcari del Cretaceo sono notevolmente interessati da allineamenti di doline quivi particolarmente sviluppate.

7. La carta geomorfologica del territorio pugliese alla scala 1:50.000 rappresenta un importante strumento di lavoro per indirizzare l'impostazione dei gravosi problemi connessi con la gestione territoriale, urbana ed extraurbana.
A tale scopo, in sede di PUTT/PBA, è stato condotto un dettagliato studio fotogeologico, articolato su "strisciate" aeree eseguite in tempi diversi e con diverso rapporto di scala. Tale metodologia di studio ha consentito l'individuazione di aree in cui le configurazioni morfologiche sono in veloce evoluzione, con forti riflessi sul territorio. A tal proposito è sufficiente citare a titolo di esempio le aree del Subappennino Dauno, marcate da un dissesto geomorfologico diffuso ed esteso o le coste in arretramento lungo il litorale nord-barese che, sia pure a scala locale, minacciano alcuni recenti insediamenti abitativi.
I dati, graficamente studiati in cartografia secondo opportuni segni convenzionali, sono stati ricavati attraverso una dettagliata analisi delle fotografie aeree stereoscopiche eseguite dall'I.G.M.I negli anni 1978-79 (scala 1:33.000 circa) integrata con i dati rilevati dalle fotografie aeree stereoscopiche (scala 1:75.000

circa) del volo ITALIA 1989-90 eseguito dalla Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma.
Nel complesso, la cartografia presentata è composta da 53 mappe ciascuna delle quali corrisponde ad un Foglio topografico alla scala 1:50.000, edito dall'I.G.M.I. distinto da un numero e indicato con il nome del centro abitato più importante (Fig.06.10).
Come è stato già fatto cenno, con simbologia convenzionale sono stati messi in evidenza tutti i dettagli delle forme del rilievo localmente rilevabili e riportabili graficamente, compatibilmente con i vincoli imposti dalla scala metrica adottata (in merito va fatto notare che i dati morfologici riportati su tali mappe sono stati desunti da fotointerpretazione operata alla scala 1:15.500 con riporto alla scala 1:50.000 mediante l'utilizzo di apparecchiature STEREO 200M TRANSFER SCOPE della Bausch & Lomb).
In particolare, nell'ambito del complesso panorama morfologico che caratterizza il territorio pugliese è stato dato risalto ai seguenti peculiari aspetti:

a) Idrografia - Sulle mappe risultano riportate le geometrie dei singoli reticoli idrografici, comprese tutte le linee di deflusso temporanee e latenti, oltre alle frane e/o depressioni alluvionali nonchè alle aree di possibile esondazione; inoltre, sono state delimitate le ripe attive (attuali) e inattive (antiche) dei relativi solchi erosivi. L'analisi dettagliata delle forme fluviali mette in chiara evidenza sostanziali differenze a seconda delle zone; queste differenze vanno collegate alle peculiari condizioni geostrutturali che caratterizzano determinate aree del teritorio pugliese con diretta incidenza sulla locale morfodinamica fluviale.

b) Forme del rilievo - Risultano contrassegnate da tracciati indicanti a seconda dei casi linee di displuvio ovvero ripidi pendii o orli di scarpate. Anche nella distribuzione areale di queste forme sui osservano nette differenze da zona a zona, anche queste su diretta correlazione con le differenti situazioni geologico-strutturali del territorio.

c) Forme carsiche - Nelle mappe sono state riportate le forme dei perimetri di tutte le doline con dimensioni cartografabili alla scala delle mappe stesse. La maggior diffusione areale di queste forme è localizzata sui pianori più elevati dei territorio garganico e murgiano, costituiti da rocce carbonatiche di età essenzialmente cretacea. Tuttavia, anche se con forme più modeste, sono ben diffuse nelle aree pianeggianti del territorio salentino, costituite da depositi calcarenitici molto più recenti, di età pliocenico-pleistocenica; ciò dimostra non solo un'evoluzione policiclica nella fenomenologia carsica pugliese ma anche che ta-

le fenomeno è tuttora in atto anche se in forma attenuata.Come è noto alle situazioni carsiche epigee sono collegate le forme ipogee non tutte note che in molti luoghi determinano latenti condizioni di instabilità di questi territori;

d) Frane - Risulta (vedasi allegato R.03, Geologia di dettaglio) che il settore nord-occidentale del territorio regionale è caratterizzato dalla presenza in affioramento di rocce fliscioidi e sedimenti bacinali.

La estrema eterogeneità litologica di tali rocc.., la loro facile erodibilità, unitamente alle fasi sismotettoniche tuttora perduranti (neotettonica), inducono una forte instabilità dei versanti dei rilievi montuosi e collinari della Daunia, contrassegnati da intensi e diffusi movimenti franosi. In pratica i profili dei versanti mostrano di aver subito nel tempo un'azione morfostrutturale di tipo gravitativo estrinsecantesi in una tipologia di frana estremamente articolata. Si passa infatti dai fenomeni deformativi tipo creep più o meno profondo, a scoscendimenti multipli rototraslazionali, a frane da crollo ed a colate plastiche o, in fine, a frane di tipo complesso.

La rapida, intensa e continua evoluzione geomorfologica si riflette immediatamente sulla configurazione del reticolo idrografico il cui andamento molto spesso è chiaramente condizionato dai detriti sia di antiche che di recenti frane i cui corpi si sono riversati fin sui fondovalle. Le dirette conseguenze di questo stato di cose sono esemplificate nei continui spostamenti planimetrici degli alvei di magra dei corsi d'acqua e nelle variazioni delle pendenze del loro profilo di equilibrio.

Come si evince dalla cartografia tematica in scala 1: 50.000, i fenomeni franosi descritti sono limitati al Subappennino Dauno e solo localmente si spingono fino alla fascia occidentale del Tavoliere.

Per i fogli in scala 1:50.000 comprendenti aree interessate da frane, sono state redatte altrettante carte tematiche (su fogli lucidi, al fine di consentire un'agevole lettura del territorio che un'elevata densità o sovrapposizione di simboli avrebbe reso difficoltosa), con la rilevazione di queste aree, delimitandone i cigli di distacco tuttora evidenti e ove ben riconoscibili anche le coltri dei relativi detriti di frana. Sulla base degli aspetti morfologici nonchè dell' esame comparato tra foto aeree riprese in voli differenti è stata anche eseguita una distinzione tra frane antiche e recenti, che non comporta necessariamente una correlazione rispettivamente con frane inattive e attive. L'area essenzialmente caratterizzata da queste instabilità dei versanti corrisponde a quella dei Monti della Daunia, e in notevole subordine··

a quella del margine occidentale del Tavoliere delle Puglie, a ridosso dello stesso Appennino Dauno, in relazione alle locali condizioni geologico-strutturali e geomorfologiche.
I pendii della rimanente parte del territorio pugliese risultano praticamente indenni da questi effetti di instabilità, tranne in alcune zone del versante orientale del Gargano e in particolare lungo tratti a falesia della costa per effetto dell'azione idraulica del mare; analoghi effetti sono in atto anche su tratti costieri delle Murge (es. fra Trani e Bisceglie) e del Salento (es. fra Torre Mattarelle e Torre S. Gennaro).

e) Forme costiere - Oltre che per la sua estensione, la fascia costiera pugliese risulta caratterizzata da aspetti ben differenziati da luogo a luogo, in dipendenza dei locali fattori geologico-strutturali, geomorfologici e geografici. Nelle mappe sono stati distinti i tratti a spiaggia con la delimitazione areale dei relativi arenili, da quelli a ripa individuati dai cigli delle "falesie"; inoltre, sono state indicate le formazioni delle dune di sbarramento costiero recenti ed attuali, costituite da depositi sabbiosi incoerenti nonchè le principali forme di conoidi deltizie (es.: Fortore; Ofanto).
Un'attenta lettura e relativa interpretazione delle forme del rilievo indicate nelle mappe in corrispondenza della fascia costiera permettono di riconoscere ulteriori importanti aspetti morfologici, caratterizzanti i vari tratti della fascia costiera pugliese: cordoni dunari antichi inattivi, costituiti da depositi calcarenitici consolidati; paludi retrodunali, in gran parte attualmente bonificati, nonchè laghi e/o stagni costieri e pseudolagunari.
Da tutti gli elementi morfologici si traggono indizi generali sulla locale dinamica costiera, con il riconoscimento dei tratti di costa in arretramento per effetto dell'erosione marina rispetto a quelli in avanzamento per accrezione sedimentaria dovuta ad apporti fluviali e/o rettazione sotto-costiera.
Infine, nelle stesse mappe sono state indicate con peculiare simbolismo le forme antropiche relative sia alle aree di cava (indicate con i limiti dei fronti di abbattimento) che ad altre opere, segnatamente di bonifica (canalizzazioni, bacini di raccolta, ecc.).
Nel complesso, le conoscenze ottenute dalle dettagliate analisi geomorfologiche condotte sul territorio pugliese evidenziano le molteplicità degli aspetti fisico ambientali presenti negli ambiti di territori che possono essere ritenuti omogenei per caratteri peculiari, caratteri geologici e geografici corrispondenti alle seguenti aree: Monti della Daunia; Tavoliere delle Puglie; Fossa premurgiana; altopiano delle Murge; piana-

tarantino-brindisina-leccese; Serre salentine. In sostanza, ciascuna di queste aree può essere suddivisa in subzone, in relazione a particolari differenze geostrutturali, morfologiche e geografiche che influenzano lo sviluppo spontaneo dei locali processi della geodinamica esterna.
Fatta eccezione per i territori della Daunia e del Gargano, gli effetti della geodinamica interna (sismicità) si possono considerare trascurabili nella maggior parte della regione. Pertanto, a seconda delle zone, la "vulnerabilità" del territorio pugliese risulta connessa in gran prevalenza agli effetti della dinamica fluviale, carsica, di versante e marina.

06.04. IL SISTEMA IDROGEOLOGICO

1. La conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche del territorio regionale è essenziale per la valutazione delle potenziali interazioni tra gli insediamenti civili e produttivi e le acque di falda circolanti nel sottosuolo, anche in considerazione del fatto che le acque sotterranee rappresentano per la regione la principale risorsa cui attingere per soddisfare il fabbisogno idrico del comparto agricolo, di quello industriale e subordinatamente di quello civile-potabile e, pertanto, va valutata ogni azione che possa depauperare o degradare la risorsa stessa.
Particolare attenzione va posta a quelle attività, come le estrattive, che possono rappresentare talora una potenziale temibile fonte di inquinamento delle acque sotterranee sia durante la fase di coltivazione delle cave che soprattutto al termine della stessa allorquando la cava, una volta abbandonata senza adeguato ripristino, può diventare ricettacolo di materiali di varia e talora pericolosa natura.
Tali situazioni non sono, purtroppo, del tutto inconsuete: un esempio al riguardo è rappresentato dal "riutilizzo" di alcune cave in sotterraneo nell'area salentina ove le discenderie dei pozzi di accesso, non opportunamente protette, sono diventate un comodo e sicuro recapito finale per lo smaltimento di reflui e rifiuti di ogni genere, talora pericolosi e di cui comunque poco si sa circa origine e quantità.
Alla luce di quanto sopra esposto è stato elaborato uno studio articolato con l'obiettivo di caratterizzare, sotto l'aspetto della vulnerabilità nei confronti dei rischi derivanti dallo svilupparsi delle attività antropiche, gli acquiferi della regione.
Si è provveduto così a raccogliere dati e documenti di carattere idrogeologico pubblicati o inediti derivanti

da ricerche e studi condotti in precedenza sul territorio pugliese.
Si è proceduto quindi ad un breve inquadramento litostratigrafico e strutturale del territorio regionale, finalizzato all'individuazione dei principali caratteri della circolazione idrica sotterranea.
E' stato eseguito infine un esame specifico del grado di protezione degli acquiferi nei confronti dei rischi derivanti dagli insediamenti antropici ed in particolare dall'attività estrattiva (vedasi l'allegato R.04).

4. Come già esplicitato, il territorio pugliese presenta delle caratteristiche geografiche, morfologiche e geologiche alquanto dissimili da zona a zona.
Dal caratteristico paesaggio montuoso del Promontorio del Gargano ove sono presenti i rilievi più elevati della Puglia, bruscamente si passa al contiguo Tavoliere, dal tipico aspetto pianeggiante; da qui alla Murgia i cui rilievi collinari con blande pendenze raggiungono quote massime sull'ordine dei 600 m ed infine al Salento con le sue caratteristiche "serre", rilievi che raramente superano i 150 m s.l.m., ricco di contrasti paesaggistici, ove coste a falesia si intercalano a coste tipicamente basse e sabbiose, frangiate da cordoni dunari attuali e fossili.
Tale accentuata variabilità morfologica coincide con la presenza nell'ambito della stessa regione di situazioni idrogeologiche complesse e peculiari per ciascuna zona.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto nell'ambito del territorio regionale sono riconoscibili quattro unità idrogeologiche ben distinte tra di loro: Gargano, Tavoliere, Murgia e Salento, rappresentate nella Fig.06.11.

5. Il basamento carbonatico della Puglia è costituito dai calcari e dalle dolomie affioranti sul Promontorio del Gargano, sulle Murge e sulle Serre della Penisola Salentina.
Il Giurese, rappresentato da dolomie, calcari dolomitici ed organogeni, affiora sul Gargano tra Monte Sacro ed il Lago di Varano mentre nel Salento è stato raggiunto nel pozzo AGIP di Ugento alla profondità di 4400 metri.
Il sovrastante Cretaceo, che si compone di calcari e dolomie, costituisce l'ossatura di gran parte del Gargano, delle Murge e del Salento anche se dette rocce si presentano in maniera notevolmente variata da zona a zona. Da un punto di vista idrogeologico il fenomeno carsico è molto diffuso in special modo nelle Murge e nel Salento. I terreni interessati dal fenomeno sono composti da calcari, calcari dolomitici e dolomie anche ben stratificati, di solito compatti ed omogenei ma alle volte brecciati e/o molto fratturati come nel Salento.

Il paesaggio carsico è quindi caratterizzato dalla quasi totale assenza di idrografia superficiale e tutto ciò è da porre anche in relazione alla presenza di doline e campi di pietre. La terra rossa che localmente ricopre i calcari è maggiormente presente nelle aree topograficamente più depresse, trasportata dalle acque di dilavamento.

6. Il Miocene ed il Plio-Pleistocene, rappresentati in Puglia dalla "pietra leccese" e dai "tufi" calcarei, sono caratteristici del Salento e delle Murge.
La pietra leccese è una calcarenite formata da detriti calcarei e resti fossili immersi in un cemento calcareo-argilloso costituendo così un livello sede di una estesa falda idrica superficiale.
Il Pliocene ed il Pleistocene sono rappresentati nel Salento e nelle Murge da calcareniti ("tufi") ed anche da sabbie, calciruditi ed argille. Vi sono comunque aree con prevalenza di calcareniti e sabbie a vario grado di cementazione (Terra d'Otranto e Terra di Bari), calcareniti e sabbie con intercalazioni di argille (tra Leverano e Brindisi), argille (da Taranto verso la Basilicata).
In genere comunque i "tufi" ed i sabbioni calcarei sovrastanti le argille sono sede di circolazione idrica sospesa di tipo freatico.
Nel Tavoliere la presenza della serie Plio-Pleistocenica è data da depositi grossolani come conglomerati e sabbie o fini come argille e limi: questi possono alle volte essere ricoperti da crostoni calcareo-sabbiosi di spessore massimo di alcuni metri.
Allo stesso modo, cioè con facies grossolane e fini, possono presentarsi i depositi alluvionali e marini.

7. Le notevoli diversità nelle caratteristiche litologiche attribuibili alle varie aree regionali, trovano immediato riscontro nei caratteri idrogeologici delle stesse. Al fine di meglio individuare queste peculiarità del territorio regionale, si ritiene utile fornire ulteriori dettagli per ognuna delle quattro "unità idrogeologiche" individuate:

a) L'unità idrogeologica del Gargano interessa tutto il promontorio ed è delimitata sul suo lato sud-occidentale dal basso corso del Fiume Candelaro.
I caratteri di permeabilità dell'acquifero sono sensibilmente eterogenei e variabili da zona a zona; in particolare alle quote alle quali si esplica la circolazione idrica sotterranea sono prevalentemente presenti facies carbonatiche dotate di un elevato grado di permeabilità per fratturazione e carsismo.
Diversa situazione si ha lungo la fascia costiera da

Manfredonia giunge a Testa del Gargano, dove le rocce sono da scarsamente a discretamente permeabili per sola fessurazione; rocce praticamente impermeabili sono presenti lungo la fascia costiera settentrionale del promontorio, da Vieste a Rodi Garganico.
Questo tipo di distribuzione dei caratteri di permeabilità si riflette notevolmente sulle modalità di deflusso a mare delle acque di falda.
Coesistono zone in cui l'acquifero è caratterizzata da un elevato grado di permeabilità e zone a più ridotta permeabilità con l'instaurarsi di vie preferenziali di deflusso sotterraneo. In particolare sono da considerarsi ad alta permeabilità le aree circostanti i Laghi di Lesina e Varano che peraltro traggono alimentazione da una numerosa serie di sorgenti subacquee.
Va è da dire inoltre che questa diversa distribuzione del grado di permeabilità determina l'esistenza nella zona di Vico-Ischitella di una falda idrica secondaria di cui si dirà più avanti.
La falda principale è sostenuta dall'acqua di mare che invade il continente con una superficie di fondo molto variabile a causa delle oscillazioni stagionali della superficie piezometrica.
La diversa permeabilità delle rocce in affioramento determina una notevole eterogeneità sia delle modalità con cui si sviluppano i processi di alimentazione della falda che del grado di protezione delle acque sotterranee nei confronti di eventuali corpi inquinanti rilasciati alla superficie del suolo. Nelle zone più interne del promontorio si hanno i massimi carichi piezometrici con valori che non superano i 20 m s.l.m. (Fig.06.12); il flusso idrico sotterraneo è prevalentemente di tipo radiale dalle zone più interne, sedi preval enti di alimentazione, verso la costa ove i carichi si approssimano al livello del mare.

b) L'Unità idrogeologica del Tavoliere è delimitata a sud dal corso del Fiume Ofanto, ad est e ad ovest dal Mare Adriatico e dall'arco collinare dell'Appennino Dauno rispettivamente e a settentrione dal basso corso del Fiume Saccione e dal corso del Torrente Candelaro che la separa dall'Unità Garganica.
Fatto caratteristico dell'area in esame è la presenza di una duplice circolazione sotterranea. A notevoli profondità, sotto le argille plioceniche, si rinviene infatti la "falda profonda" avente sede nel basamento carbonatico mesozoico, permeabile per fessurazione e carsismo. La circolazione idrica si esplica in pressione, e le acque sotterranee sono caratterizzate da un elevato contenuto salino a causa di fenomeni di contaminazione marina e della ridotta alimentazione.
Tenuto conto delle notevoli profondità a cui circola la

falda profonda contenuta nei calcari di base, assume particolare importanza in questa area la falda superficiale circolante nei depositi sabbioso-ghiaiosi quaternari con potenzialità molto variabili da zona a zona anche in base alle modalità del ravvenamento che avviene prevalentemente dove sono presenti in affioramento materiali sabbioso-ghiaiosi.
Il livello di base di questo acquifero superficiale coincide con il tetto della formazione impermeabile argillosa plio-pleistocenica. La potenza dell'acquifero, costituito da materiale clastico grossolano, varia tra i 25 ed i 50 m. Si superano i 50 m solo in alcune aree a Sud di Foggia mentre si hanno spessori minori di 25 m nelle zone più occidentali.
Dall'elaborazione dei dati di carattere idrogeologico raccolti è stato possibile ricostruire la morfologia della superficie piezometrica che nel territorio risulta fortemente condizionata da quella del substrato impermeabile.
I carichi piezometrici (Fig.06.13) raggiungono valori di 200÷300 m s.l.m. nelle zone più interne, per poi ridursi a pochi metri nelle aree prossime alla costa.
Va segnalato che a seguito dei naturali processi di alimentazione e deflusso, nonchè in relazione alle massicce estrazioni di acqua, prevalentemente per uso irriguo, la superficie piezometrica subisce sensibili escursioni nell'arco dell'anno raggiungendo in alcune ore anche valori di 7÷8 m.
La falda circola generalmente a pelo libero ma in estese aree prospicenti la costa adriatica ed il finitimo Gargano (basso Tavoliere), la circolazione idrica si esplica in pressione.
In tale porzione di territorio l'acquifero è ricoperto con continuità da depositi argilloso-limosi praticamente impermeabili la cui potenza aumenta progressivamente procedendo verso Nord-Est e la costa.
Di particolare interesse risulta l'andamento dello spessore medio dei terreni di copertura sovrastanti l'acquifero. Nelle aree in cui la falda circola a pelo libero gli spessori di tali terreni si attestano su valori medi di 5÷10 m con esclusione della porzione di territorio limitata approssimativamente dai Comuni di Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella e S. Ferdinando dove le coperture dei terreni impermeabili sovrastanti l'acquifero hanno mediamente valori superiori ai 20 m a meno di una propaggine sita nei dintorni del Torrente Cervaro e che si spinge a circa 7÷8 Km dalla costa, nella quale gli spessori sono di soli 10 m.
Nella porzione di territorio in cui la falda circola in pressione, gli spessori delle coperture impermeabili risultano generalmente superiori ai 10 m, raggiungendo,

in prossimità della costa, valori di oltre 50 m.

c) Le delimitazioni fisiche della unità idrogeologica delle Murge sono date a nord dal corso del Fiume Ofanto e a sud dalla congiungente Brindisi-Taranto.
Le Murge sono caratterizzate prevalentemente dagli affioramenti delle rocce carbonatiche mesozoiche, ricoperte per trasgressione specie lungo le fasce bordiere da sedimenti calcarenitici quaternari. La distribuzione dei caratteri di permeabilità delle rocce carbonatiche mesozoiche è legata principalmente alla evoluzione del fenomeno carsico. Detto fenomeno non ha ovunque le stesse caratteristiche di intensità.
Ad aree interessate da un macrocarsismo, molto spesso si affiancano aree manifestanti un microcarsismo, come non mancano zone dove, indipendentemente dalle quote, detto fenomeno è quasi assente. Da un punto di vista idrogeologico assume notevole importanza anche la estesa ed a volte spessa copertura di terra rossa.
La distribuzione del grado di permeabilità delle rocce è influenzato dallo stato di incarsimento e fratturazione delle stesse.
Essendo l'acquifero murgiano talora limitato al tetto da rocce praticamente impermeabili e dotato di una permeabilità d'insieme spesso relativamente bassa (se paragonata a quella riconosciuta nel Salento), le acque di falda sono generalmente costrette a muoversi in pressione, spesso a notevole profondità al di sotto del l.m., con carichi idraulici ovunque alti (Fig.06.14) (spesso dell'ordine dei 30÷50 m s.l.m.) e sensibilmente variabili lungo la verticale dell'acquifero. Anche le cadenti piezometriche, con le quali la falda defluisce verso il mare, sono alte (2÷8 per mille). I massimi carichi piezometrici si riscontrano nelle aree più interne dell'altopiano murgiano, ove si raggiungono valori di oltre 200 m s.l.m., ma non di rado carichi idraulici di 10÷15 m s.l.m. si osservano anche in aree situate ad appena 2,5÷3 Km dalla linea di costa.
L'irregolare distribuzione della permeabilità in senso verticale fa si che la parte più alta della falda risulti talora frazionata in più livelli idrici sovrapposti, spesso modesti e separati da orizzonti rocciosi particolarmente impermeabili e solo a luoghi permeabili, non di rado dotati di carichi idraulici e di mobilità sensibilmente diversi.
Il deflusso e la discarica a mare delle acque di falda avviene in forma ora essenzialmente diffusa ora concentrata per la locale presenza di vistosi sistemi carsici ipogei.

d) I limiti geografici dela unità idrogeologica del Salento sono dati dalla congiungente Brindisi-Taranto a

nord e dai mari Adriatico e Ionio.
Le riserve idriche contenute nel sottosuolo salentino sono fondamentali per il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo di tale area. Non di rado anche il settore potabile deve fare ricorso a questa fonte di approvvigionamento per cui è facile comprendere come sia importante il mantenimento della stessa a buoni livelli quantitativi e qualitativi.
L'ossatura della Penisola Salentina è data dalle "serre", rilievi collinari sui quali affiorano i sedimenti del Cretaceo superiore; altrove affiorano invece le coperture sedimentarie attribuibili al Terziario ed al Quaternario.
Le forme carsiche superficiali e sotterranee sono condizionate dai depositi carbonatici del Cretaceo che ospitano nel sottosuolo la falda acquifera principale.
La rete carsica è costituita da cavità aventi forme e dimensioni diverse e differentemente distribuite tanto in superficie che nel sottosuolo.
Queste situazioni vengono anche modificate dal modellamento della superficie calcarea, nonchè dalla entità della fessurazione e dalla presenza di copertura vegetale da cui dipende la modalità di infiltrazione (diffusa o concentrata).
L'infiltrazione di tipo concentrato si ha soprattutto nelle zone caratterizzate da pendii convergenti verso aree depresse, con formazione di veri e propri bacini endoreici.
In generale le caratteristiche di permeabilità delle formazioni salentine sono quanto mai variabili.
La falda profonda è sostenuta alla base da acqua di mare di invasione continentale con una interfaccia tra le due acque dell'ordine di alcune decine di metri, che può ridursi a pochi decimetri nelle zone costiere.
Caratteristica generale dell'acquifero salentino è anche la capacità di immagazzinamento elevata rispetto a rocce similari esistenti in altre zone della Puglia. Le acque della falda profonda circolano generalmente a pelo libero, pochi metri al di sopra del livello marino (Fig.06.14) (di norma, al massimo 2,5÷3,0 m s.l.m. nelle zone più interne) e con bassissime cadenti piezometriche (0,1÷2,5 per mille). La falda risulta in pressione solo laddove i terreni miocenici e talora anche quelli plio-pleistocenici si spingono in profondità al di sotto della quota corrispondente al livello marino.

e) Falde idriche secondarie, unitamente alle importanti ed estese circolazioni idriche sotterranee sopra descritte (rappresentanti le unità idrogeologiche principali), sono presenti in alcune aree della regione. Sono falde più modeste che, sia pure talora di limitata estensione areale e ridotta potenzialità, possono assu-

mere il ruolo di importanti risorse locali.
A differenza delle cospicue falde contenute nelle unità idrogeologiche sopra descritte, per tali risorse idriche sotterranee non sempre il grado di conoscenza consente delle precise caratterizzazioni sotto l'aspetto idrogeologico e in molti casi non è neanche nota con precisione l'estensione areale delle stesse.
Per il promontorio garganico va detto che un'importante falda superficiale ha sede nei calcari organogeni e nei calcari detritici di Vieste-Ischitella, permeabili per fessurazione e carsismo. Tale falda è sostenuta alla base da calcari bianchi con selce e con intercalazioni marnose, praticamente impermeabili, che si rinvengono ad una quota di circa 100 m s.l.m..
La superficie della falda si rinviene a profondità variabili dal piano campagna in funzione delle condizioni geologico-strutturali che caratterizzano le varie manifestazioni sorgentizie alla stessa connesse.
Con riferimento all'area murgiana, le falde idriche di secondaria importanza sono confinate nei depositi marini terrazzati a carattere sabbioso-conglomeratico, trasgressivi a mantello sui più antichi depositi pliopleistocenici, prevalentemente argillosi (Argille grigio-azzurre e Subappennine). Di norma tali falde si localizzano al margine nord-occidentale (lungo la congiungente Barletta-Canosa ad esempio) o in corrispondenza dell'arco tarantino.
La natura estremamente eterogenea di tali depositi fa sì che la circolazione abbia prevalentemente sede nei livelli più grossolani del materasso acquifero che si presenta come una fitta alternanza di terreni di ridotta permeabilità e terreni permeabili, pertanto la circolazione si esplica spesso in pressione.
In media la profondità di rinvenimento della falda varia comunque da pochi metri, in corrispondenza delle incisioni dei principali corsi d'acqua ed in prossimità della costa, fino ad un massimo di 30 m nelle aree più interne.
Per quanto riguarda l'area salentina si può rinvenire una falda superficiale dove sono presenti terreni di natura calcarenitica o arenacea. Gli stessi riescono a ritenere acqua, in quanto il suo smaltimento in profondità è impedito dalla presenza di un banco argilloso.
Non è infrequente comunque il caso in cui manca addirittura questa superficie impermeabile, nel qual caso si parla di "falde sospese" dovute alla capacità di ritenzione idrica dei sabbioni calcarenitici.
Le falde superficiali più importanti rinvenute in questo settore territoriale si localizzano nella zona a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce, nell'arco ionico tarantino orientale fino a Torre Colimena e nella parte centrale e meridionale della Penisola Salentina.

Le falde idriche in queste aree circolano, prevalentemente in condizioni freatiche con il pelo libero situato alcuni metri al di sotto del piano campagna.
Comportamento diverso hanno le falde acquifere che si possono rinvenire nei banchi di Pietra Leccese affioranti nella grande depressione della zona centro-meridionale della provincia di Lecce e nei dintorni del capoluogo. Come accennato in precedenza, si tratta di locali impregnazioni dei primi strati del sottosuolo di natura calcareniticache hanno la capacità di ritenere le acque meteoriche senza una vera superficie impermeabile alla base. In tali casi spesso il letto della falda è rappresentato da livelli meno permeabili della stessa formazione acquifera.
Generalmente tali acque non danno luogo ad una vera circolazione idrica sotterranea e la loro esistenza è subordinata a situazioni locali ed in particolare alla presenza di alcune intercalazioni argillose ed allo spessore delle stesse.
Anche in questo caso le profondità di rinvenimento sono in genere modeste anche se in alcuni casi, come ad esempio nella zona di Lecce, si rinvengono più falde sovrapposte a profondità variabili tra 10 e 20 m ed eccezionalmente anche a 40 m dal piano campagna.
Un'ultima falda superficiale si rinviene lungo la fascia del versante adriatico compresa tra Lecce ed Otranto e che si estende nell'entroterra sui territori di Lizzanello, Caprarica, Castri e Vernole.
La falda in parola circola nelle formazioni acquifere quaternarie rappresentate da calcareniti marnose a grana media o medio-fine, talora associate a sabbioni calcarei o a calcari grossolani fossiliferi dello spessore medio di circa 70÷80 m e poggianti sulle formazioni plioceniche arenacee a grana fine praticamente impermeabili.
I terreni costituenti l'acquifero sono dotati di una discreta permeabilità e la falda circola in essi generalmente a pelo libero a profondità variabili da pochi metri nelle fasce costiere a 10÷30 m nelle aree più interne.

06.05. SISMICITA' DEL TERRITORIO PUGLIESE

1. La frequente attività sismica di alcune aree della regione testimonia della loro attuale instabilità tettonica. Le aree particolarmente a rischio sotto questo profilo sono il Promontorio garganico, il Tavoliere, nonchè il bordo settentrionale delle Murge. Sono queste le aree regionali ove più numerosi ricadono gli epicentri di terremoti storicamente accertati e di gra-

do superiore al X della scala M.C.S..
Nella zona garganica le faglie sono in prevalenza dirette da N-O a S-E ed anche da E a O, come quelle che si sviluppano lungo la valle Carbonara fra Monte S. Angelo e S. Marco in Lamis. Da recenti dati strumentali, desunti da studi geofisici nella regione pugliese le minori profondità ipocentrali si registrano nella zona garganica, ove i fuochi sismici si concentrano a profondità comprese fra 10 e 20 Km e più in particolare lungo i margini occidentali della stessa, dove le profondità calcolate sono ≤ 10 Km; per contro in corrispondenza dell'area di Catena Appenninica le profondità degli epicentri oscillano tra i 25 e i 30 Km.
Anche gli elevati valori dei gradienti gravimetrici riportati in letteratura, testimoniano una instabilità tettonica dell'area garganica in particolare. Ben note sono quella positiva registrabile nel Gargano centrale e quella negativa, che al margine della Puglia, si colloca in corrispondenza dell'Appennino Dauno.
In corrispondenza dell'area garganica, da recenti indagini geofisiche si evidenzia una sensibile risalita della discontinuità di Mohorovicic. Tali anomalie potrebbero essere in rapporto con il locale assottigliamento della crosta terrestre, ma potrebbero dipendere anche dalla presenza di estesi depositi evaporitici e delle masse magmatiche affioranti alla punta delle Pietre Nere e presso S.Giovanni in Pane.
La Tab.06.A riporta l'elenco dei terremoti che hanno interessato la sola regione pugliese, in un arco di circa 15 secoli. Peraltro si tratta ancora di dati parziali. Solo per gli ultimi 110 anni tali dati presentano una quasi sufficiente completezza. Il quadro che si delinea, sintetizzato nelle Figg.06.15, 16 potrebbe risultare ancora più gravoso circa il rischio sismico regionale se fossero noti tutti gli eventi non registrati o le cui testimonianze storiche sono andate perdute. E' comunque significativo che dei 201 eventi registrati dal 493 al 1973, ben 161 sono concentrati nella regione garganica.
Sulla base dei dati sismici contenuti nella Tab.06.A e in particolare su quelli degli ultimi 110 anni, si desume che sollecitazioni di entità pari o superiori a 0,2 g, corrispondenti ad intensità di grado IX, possono colpire la regione garganica ogni 100 anni con una probabilità del 74%. Anche se è ben noto che a fini tecnici più che la pur importante informazione relativa all'accelerazione massima, risulta molto più utile conoscere il contenuto energetico spettrale di un sisma, tuttavia l'informazione di tipo statistico è un indispensabile punto di partenza, permettendo esso di costruire carte delle isosisme composite come quella di Fig.06.15 (Panza e Calcagnile, 1977). Da essa si evin-

ce che quasi tutto il Gargano ed il settore foggiano del Tavoliere sono stati interessati da scuotimenti con intensità superiore al grado VIII; cioè eventi estremamente dannosi hanno colpito quella regione. Dalla carta del rischio sismico si desume che in aree con J > 9, ove J è un indice che misura il flusso di energia sismica, esiste una probabilità del 96% di avere una scossa di intensità è pari all'VIII ogni trenta anni.
Infine, dai dati di Tab.06.B, si nota che l'intensità massima osservata in Puglia è del X grado; tale intensità nel Gargano, ove esistono faglie dell'ordine dei 100 Km, potrebbe giungere al X-XI grado ogni 500 anni circa, con una probabilità del 78%.
Per quanto riguarda la zona Nord murgiana, una ristretta fascia delle Murge nord-occidentali, al confine col Tavoliere, come riportato nella Fig.06.17 lungo la struttura tettonica della valle del Fiume Ofanto, oltre ad una serie di terremoti di piccola intensità in direzione trasversale alla Catena Appenninica, c'è una certa tendenza delle isosisme a deformarsi allungandosi con valori massimi nella media e bassa valle dell'Ofanto.
Sono significative in proposito le isosisme dei terremoti del 1851, 1857 e 1910, 1964, che mostrano direzioni di maggiore propagazione delle onde sismiche anche lungo la valle dell'Ofanto a partire dal Monte Vulture.
Per quanto attiene la Penisola Salentina, questa risente delle scosse sismiche connesse a terremoti che si verificano nell'Appennino e ancor più in Grecia, specialmente nel Peloponneso-Golfo di Patrasso e nel basso Jonio. Di particolare rilievo è il fatto che i terremoti con epicentri esterni alla Penisola Salentina provocano delle riprese di attività sismica nella stessa Penisola; si veda ad esempio il terremoto del 1962 con epicentro in Grecia, la cui ricostruzione macrosismica è riprodotta in Fig.06.18.
Talora l'intensità provocata dagli stessi terremoti nella Penisola Salentina è di grado relativamente elevato. Ad esempio, il terremoto del 20/2/1743, tratto da 110 fonti diverse (lettere di sindaci, parroci, note a stampa, ecc.), con epicentro nel basso Mar Jonio, ha dato intensità di IX grado M.C.S. a Nardò, di VIII-IX grado a Brindisi (Fig.06.19), Francavilla Fontana, Mesagne, Taranto, di VIII grado a Manduria, a Racale, di VII-VIII grado a Oria, a Corigliano d'Otranto e ad Otranto, di VIII grado a Lecce.
Per mettere maggiormente in evidenza l'effetto sismico dei terremoti di "provenienza" orientale sulla Penisola Salentina, si tenga presente che su 32 scosse risentite dal 1886 al 1915 in terra d'Otranto, almeno 27 avevano l'epicentro in Grecia.
Per quanto riguarda i terremoti con epicentro nell'Ap-

pennino, è a ricordare quello del 1456 che "...fe a grande dan a Brindisi, Oria, Alessano, Castro, duria, Ner: o e Lecce" e rovinato parte della ca - drale di N rdò. Forse con il toponimo Nerito v all'epoca intendersi Nardò.
Il terremot del 1688 con epicentro nel Beneventano ce crollare numerose case a Galatina.
Altri terremoti con epicentro in area non nota hanno provocato dan i più o meno ri vanti nella Penisola Salentina. Quello del 10 8 fece crollare parecchie case ad Otranto, quello del 1116 una torre pure ad Otranto e quello del 1349, con possibile epicentro tra Montecassino e L'Aquila, fece crollare un tratto delle mura sempre di Otranto.
Un terremoto del 1396 colpì fortemente Nardò e la provincia di Lecce, abbattendo a Racale un convento. Sembra che nel 1546 un terremoto abbia prodotto seri danni a Lecce. Nel 1661 un sisma pare che abbia fatto crollare 24 case ad Otranto.
Concludendo, le scosse, talora anche rilevanti, che hanno colpito la Penisola Salentina, sono quasi per certo provocate da scuotimenti originati in altre aree.
In Fig.06.19 si riportano i valori massimi di intensità prodottesi nelle varie località della Penisola Salentina, sulla base delle notizie che a tutt'oggi si possegono.

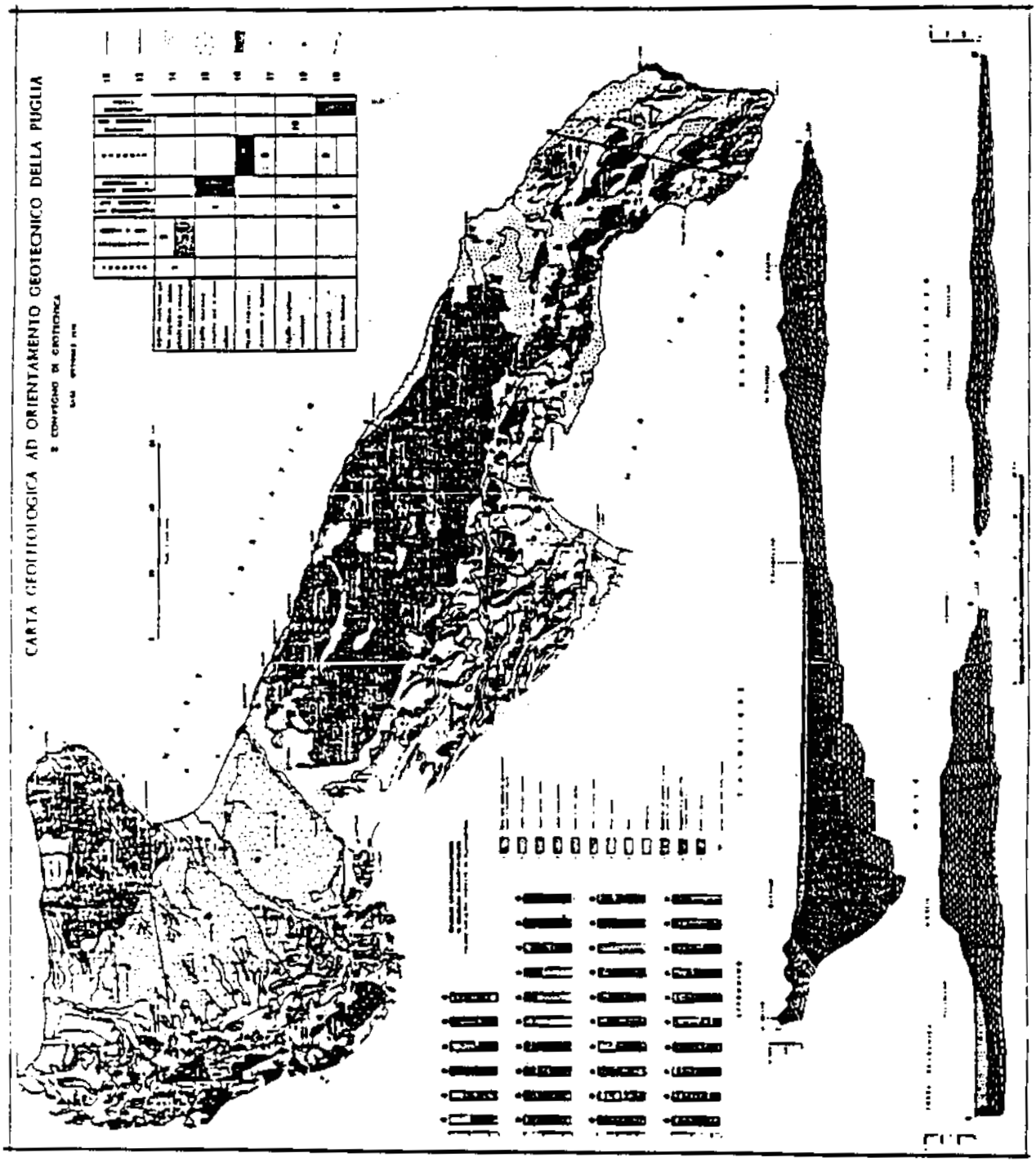
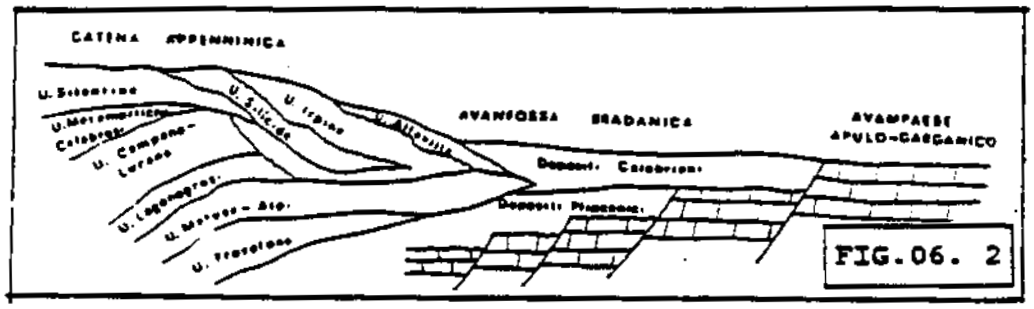
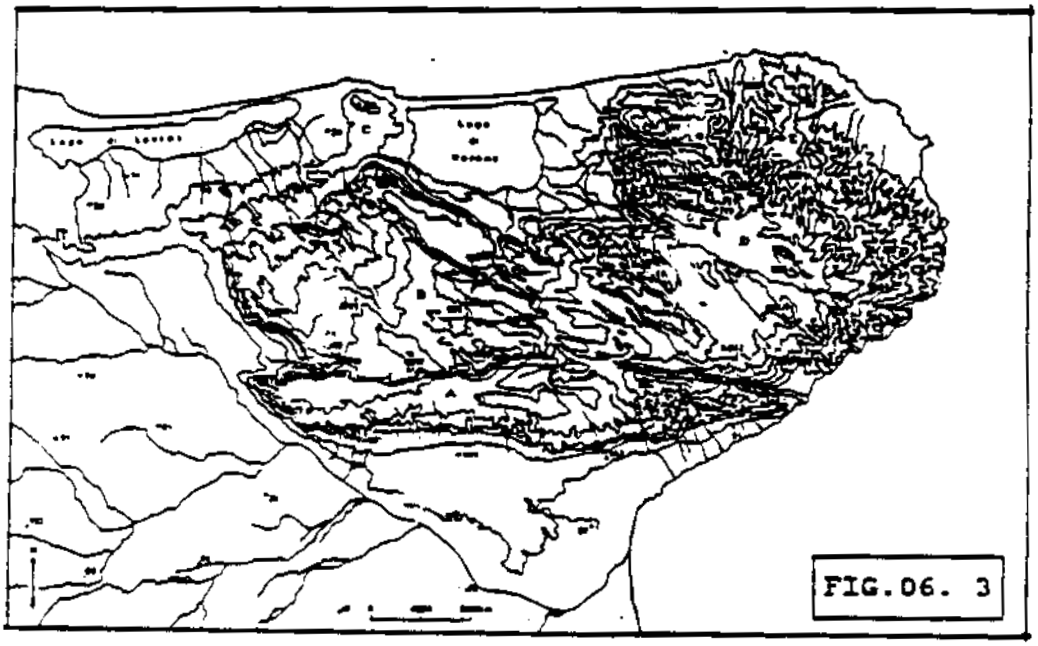

CARTA GEOTECNOLOGICA AD ORIENTAMENTO GEOTECNICO DELLA PUGLIA

FIG. 06. 1



Schema strutturale della catena appenninica, dell'avanfossa bradanica e dell'avampaese apulo-garganico.
(da DE VIVO et alii,1975).



Carta delle isopache del Promontorio Garganico con la suddivisione nelle cinque zone strutturali.
(da A. GUERRICCHIO, 1983).

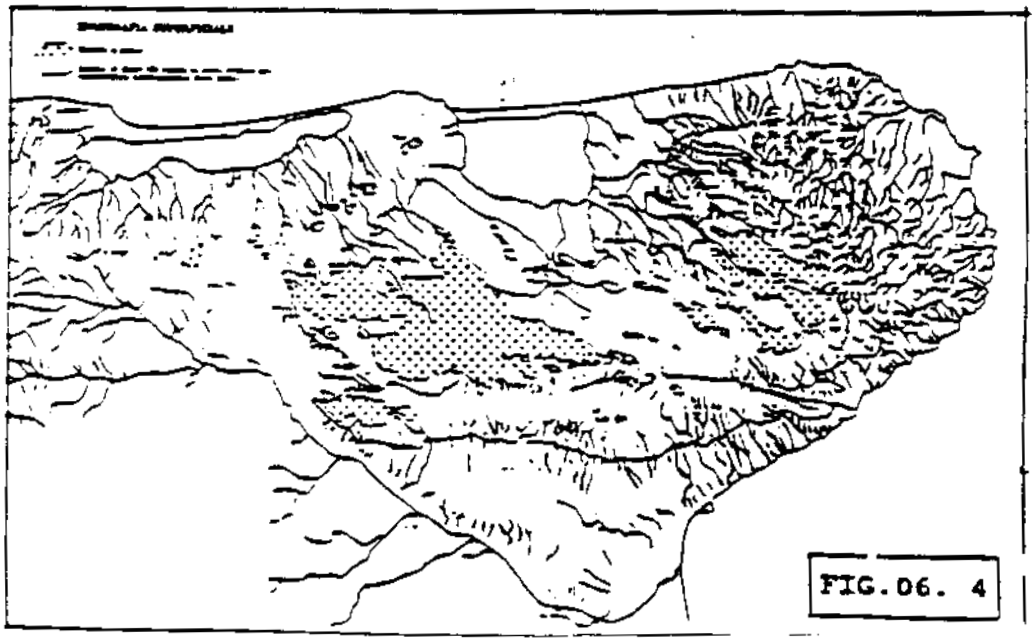
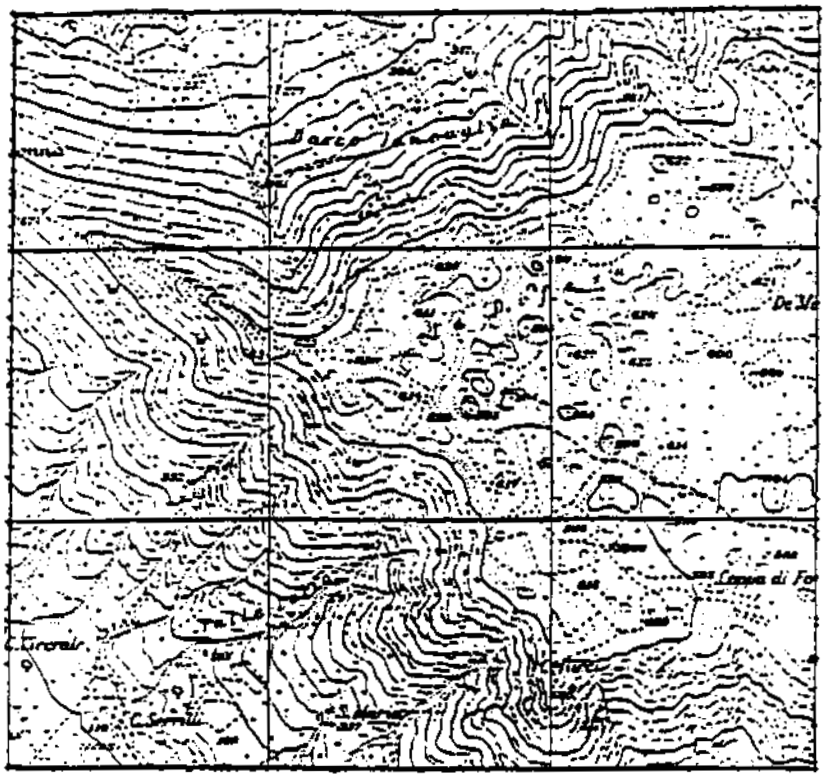


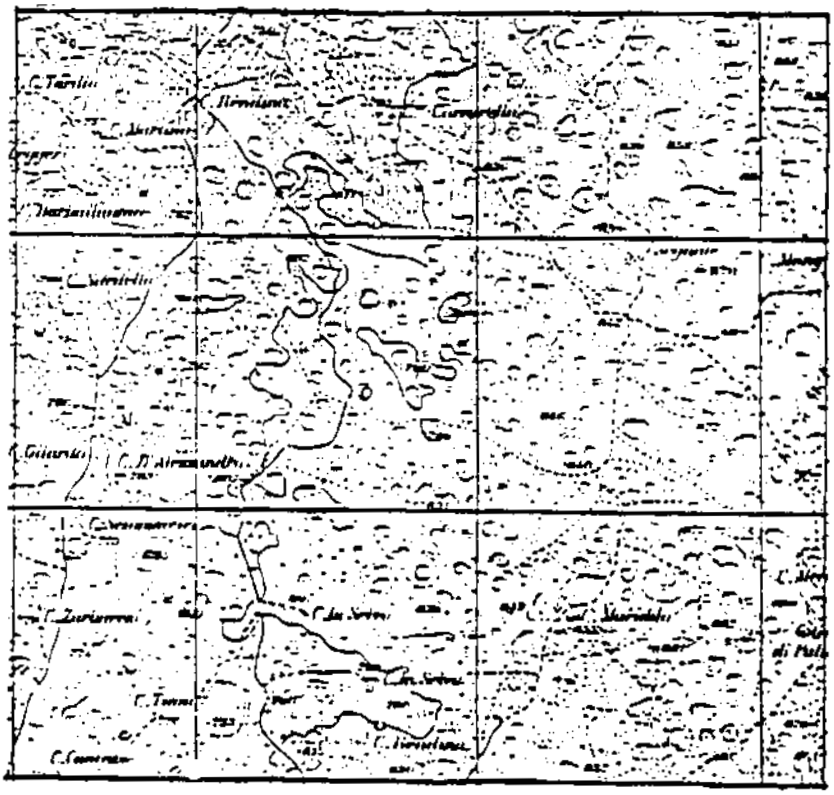
FIG.06. 5

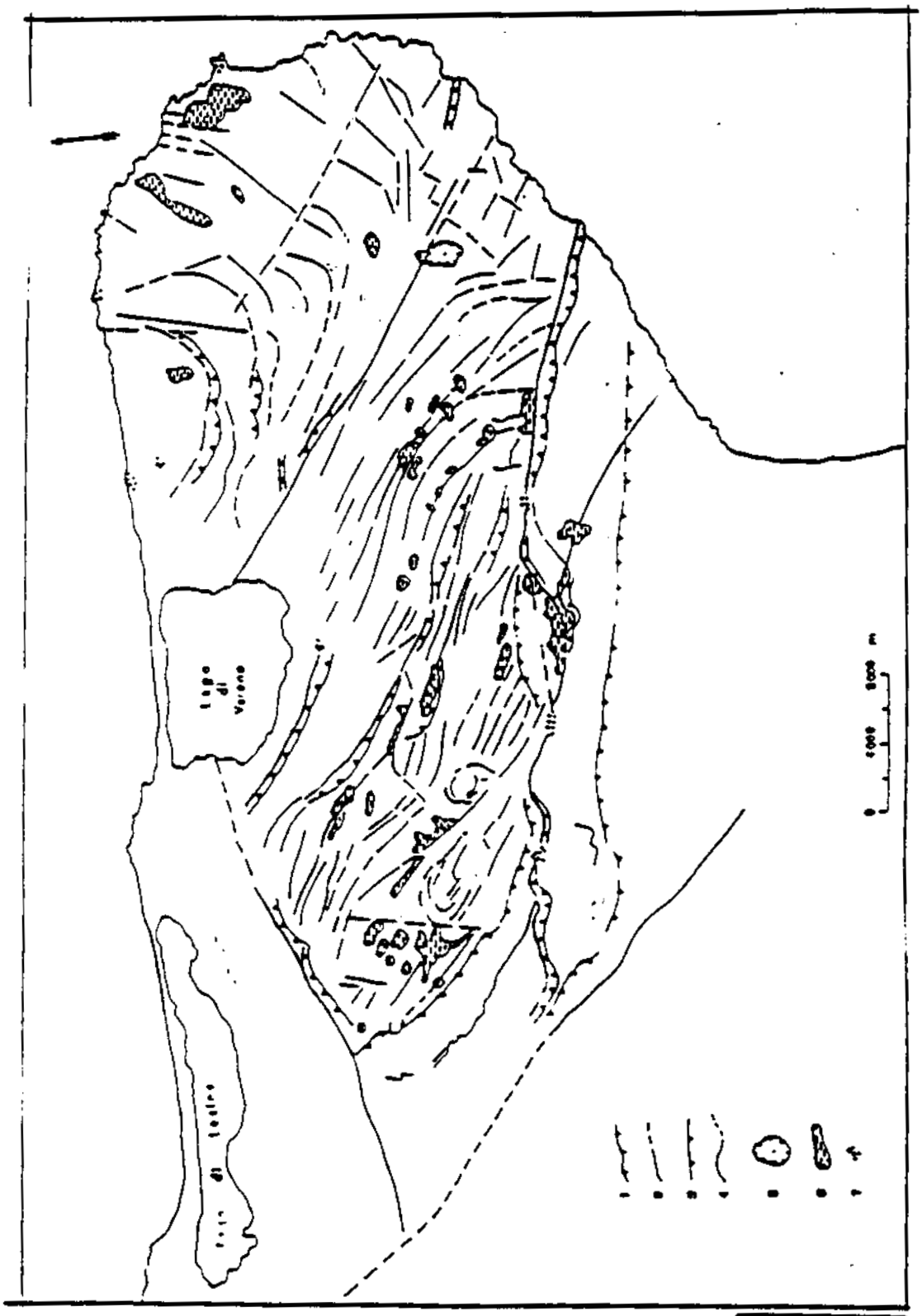


Lembo di pianoro a doline a NO di Rignano G., in via di smantellamento ad opera dell'erosione dovuta alle acque di ruscellamento (dalla tavoletta F.156 III SO dell' I.G.M.)

Lembo di pianoro a doline, a NE di S. Marco in Lamis; si osservi la frequenza delle doline e l'assenza totale di idrografia superficiale (dalla tavoletta F.156 III NE dell'I.G.M.).

FIG.06. 6





Andamenti delle deformazioni tettoniche e di alcune morfologie osservabili. 1) Scarpate di faglie pr... 2) linee di faglia principali; 3) Scarpate di faglia secondarie; 4) Linee di faglia secondarie probabili; linee di accavallamento; 5) Struttura del M.te Sacro (Klippe ?); 6) Depressioni di origine tettonica e carsica; 7) Centri abitati. (da A. GUARNIERI,1983).

FIG.06. 7

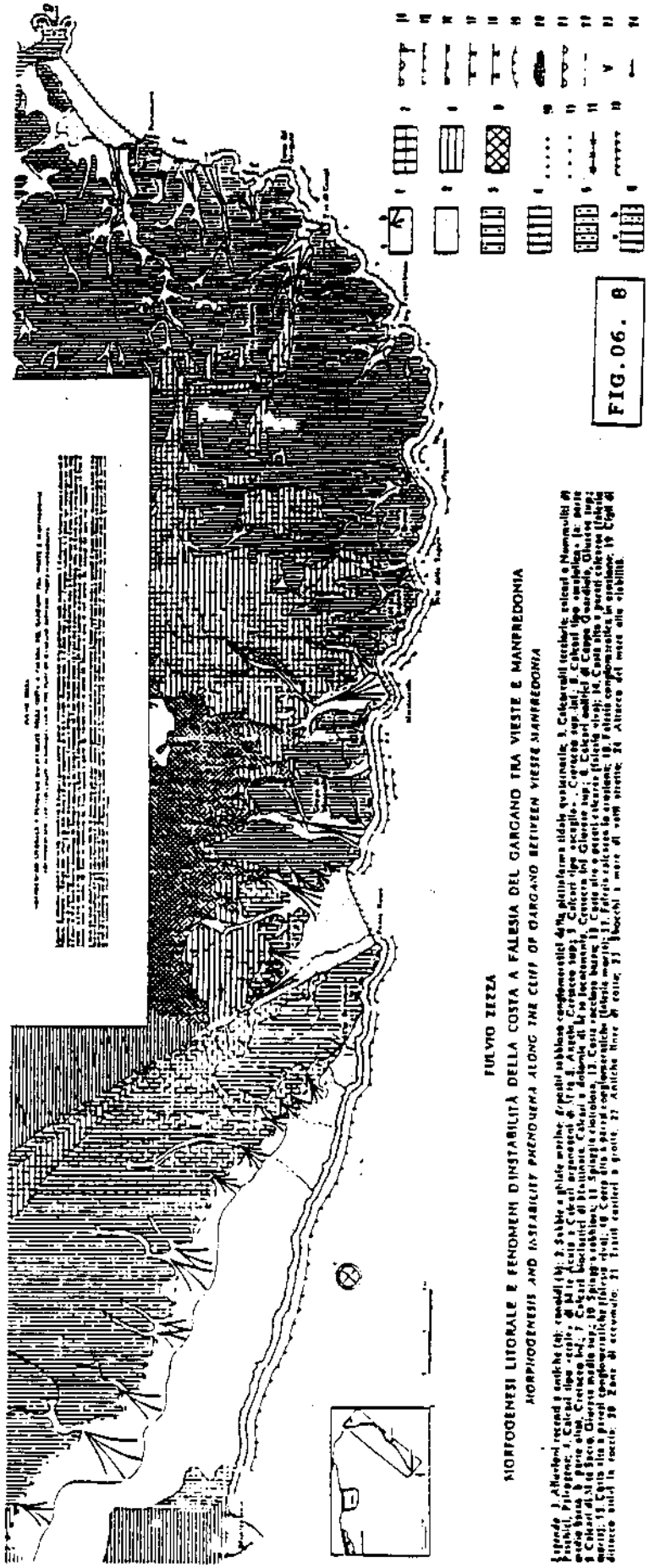


FIG. 06. 8

FULVIO ZEZZA

MORFOGENESI LITORALE E FENOMENI D'INSTABILITÀ DELLA COSTA A FALESIA DEL GARGANO TRA VIESTE E MANFREDONIA

MORPHOGENESIS AND INSTABILITY PHENOMENA ALONG THE CLIFF OF GARGANO BETWEEN VIESTE MANFREDONIA

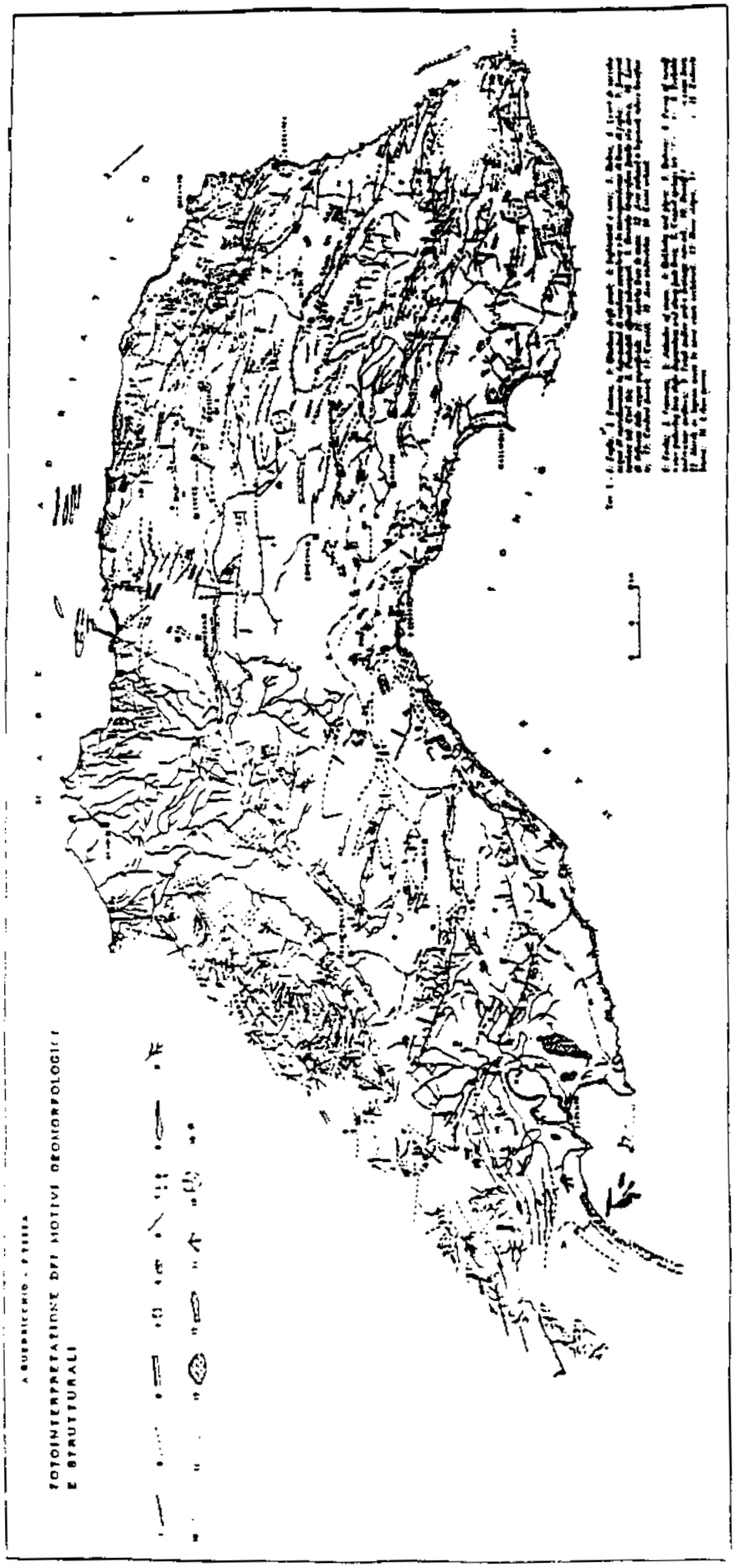
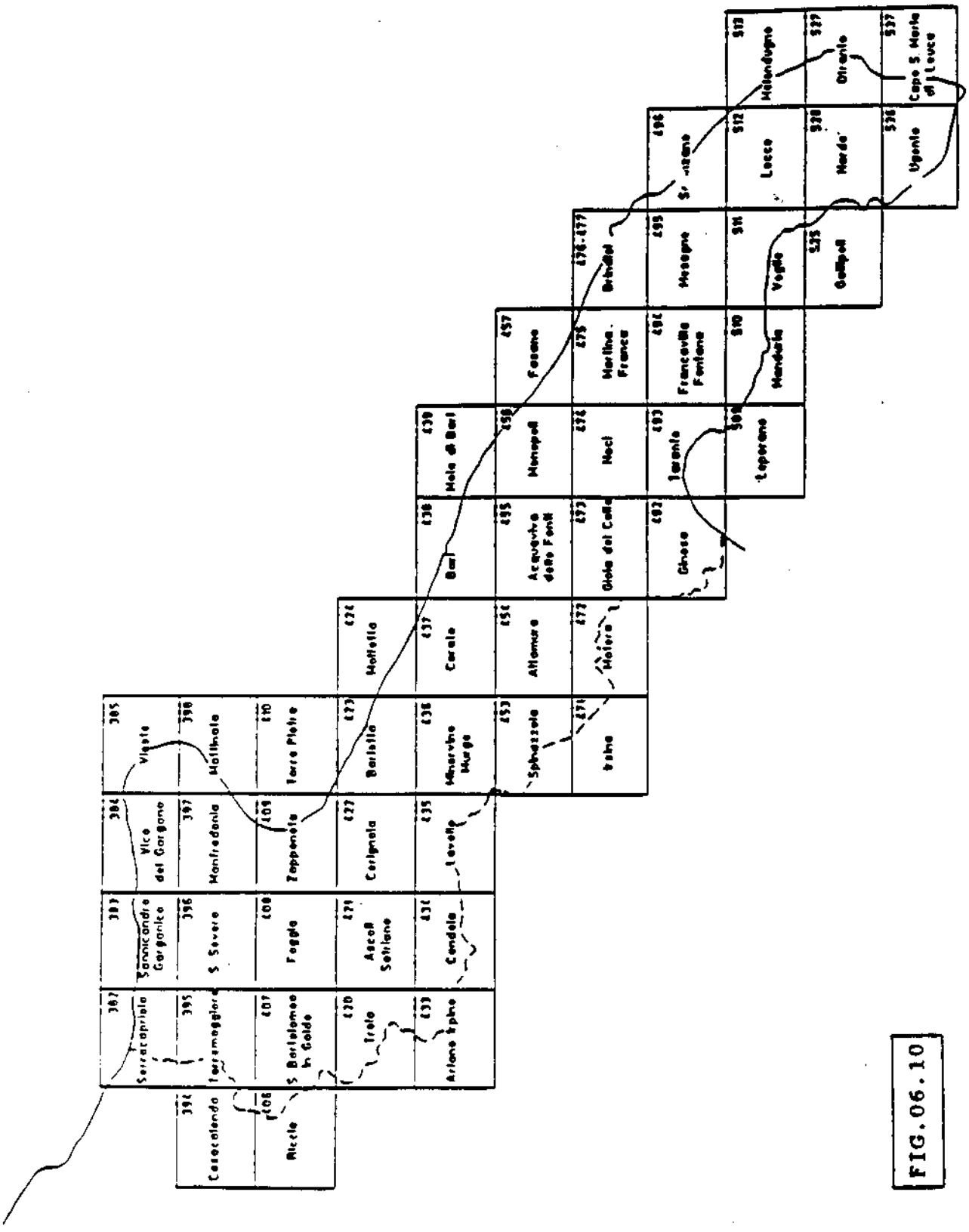
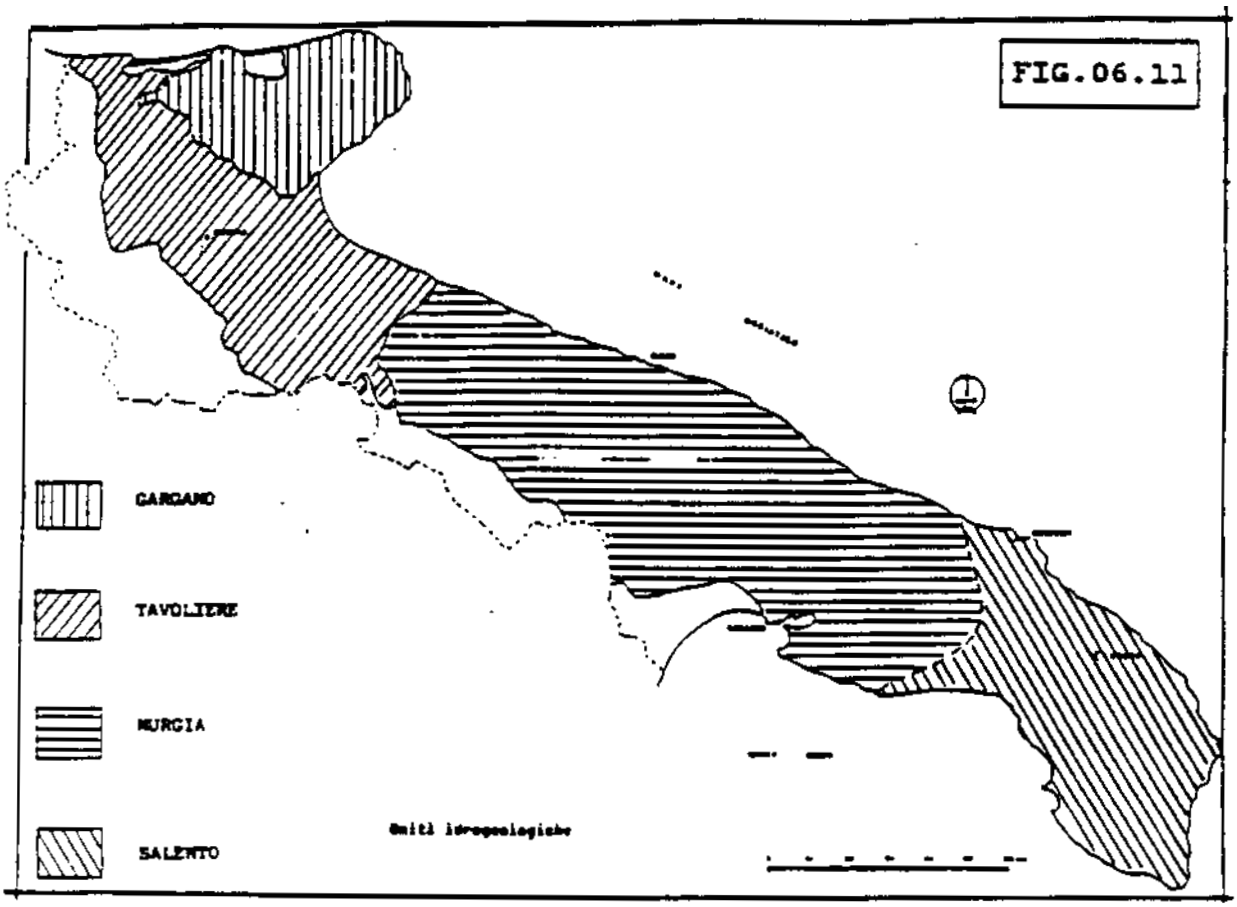
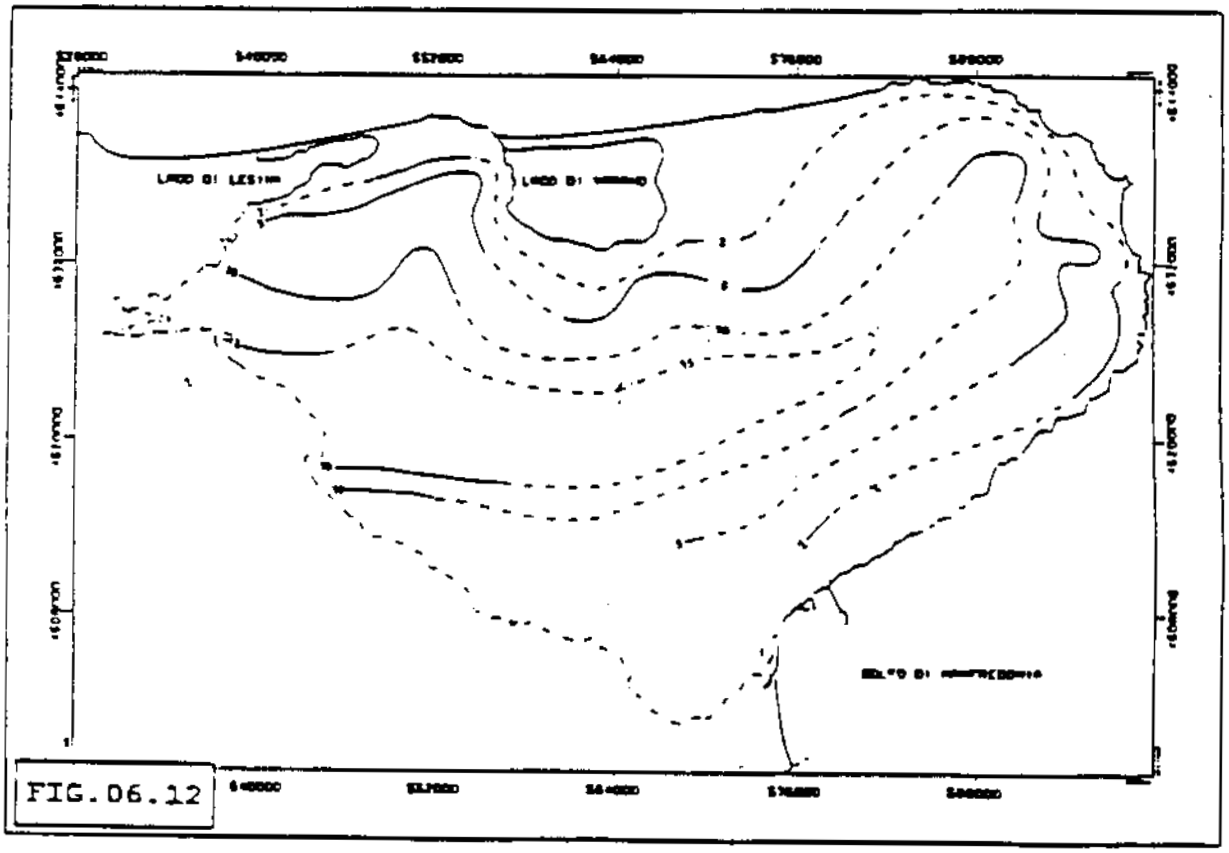

FOTOINTERPRETAZIONE DEI MOTIVI GEOMORFOLOGICI
E STRUTTURALI

FIG. 06. 9


Vieste
Vico del Gargano
Manfredonia
Zapponeta
Cerignola
Lavello
Monteverde Marge
Spinazzola
Irsina
Matera
Gravina
Laterza
Ginosa
Castellaneta
Marina di Ginosa
Chiatona
Policoro
Scanzano Jonico
Nova Siri
Rocca Imperiale
Roseto Capo Spulico
Trebisacce
Amendolara
Cirò Marina
Crotone
Isola Capo Rizzuto
Le Castella
Soverato
Badolato Marina
Catanzaro Lido
Pizzo Calabro
Nicotera Marina
Gioia Tauro
Palmi
Scilla
Villa San Giovanni
Reggio Calabria
Melito di Porto Salvo
Roccella Ionica
Siderno
Locri
Monasterace Marina
Stilo
Riace Marina
Bovalino Marina
Brancaleone
Capo Bruzzano
Africo Nuovo
Bianco
Bova Marina
Condofuri Marina
Capo dell'Armi
Saline Ioniche
Motta San Giovanni
Catona
Reggio Calabria
Pellaro
Bagnara Calabra
Scilla
Palmi
Gioia Tauro
Rosarno
Nicotera Marina
Tropea
Pizzo Calabro
Vibo Marina
Briatico
Capo Vaticano
Parghelia
Tropea
Zambrone
Joppolo
Nicotera Marina
Rosarno
Gioia Tauro
Palmi
Scilla
Bagnara Calabra
Villa San Giovanni
Reggio Calabria
Pellaro
Catona
Motta San Giovanni
Saline Ioniche
Capo dell'Armi
Condofuri Marina
Bova Marina
Bianco
Africo Nuovo
Capo Bruzzano
Brancaleone
Bovalino Marina
Riace Marina
Stilo
Monasterace Marina
Locri
Siderno
Roccella Ionica
Melito di Porto Salvo
Reggio Calabria
Villa San Giovanni





DISTRIBUZIONE DEI CARICHI PIEZOMETRICI DELLE ACQUE DI FALDA 2 ISOPIEZICA (m s.l.m.)

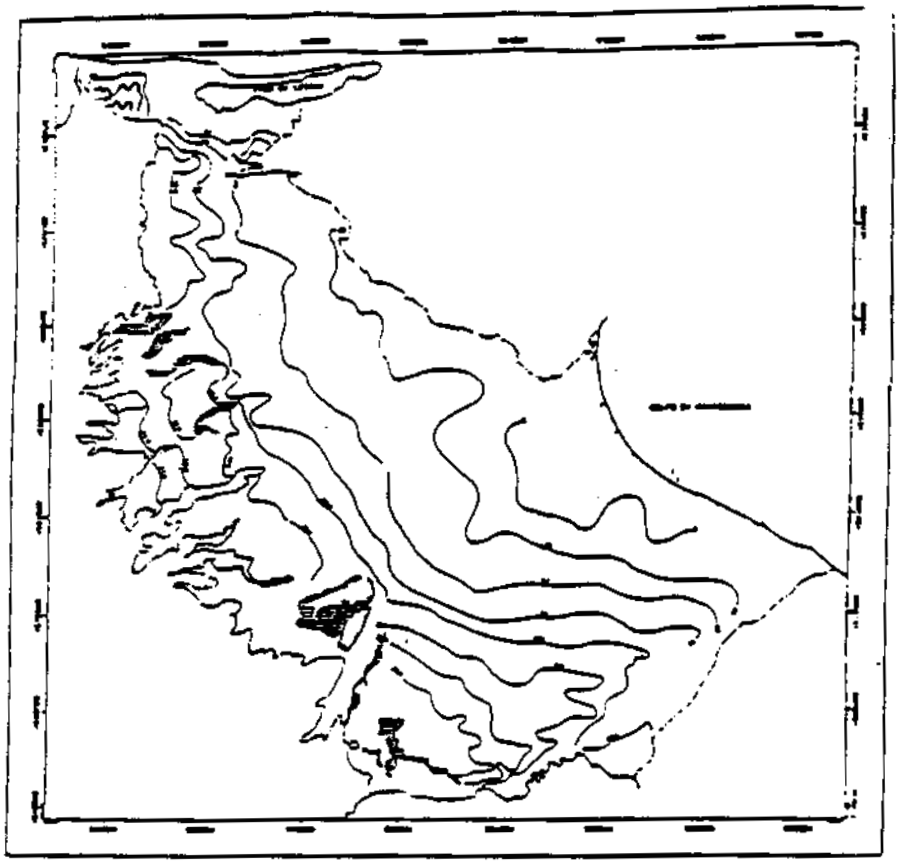


FIG.06.13

UNITA' IDROGEOLOGICA DEL TAVOLIERE 25 ISOPIEZICA (m s.l.m.)
DISTRIBUZIONE DEI CARICHI PIEZOMETRICI DELLE ACQUE DI FALDA

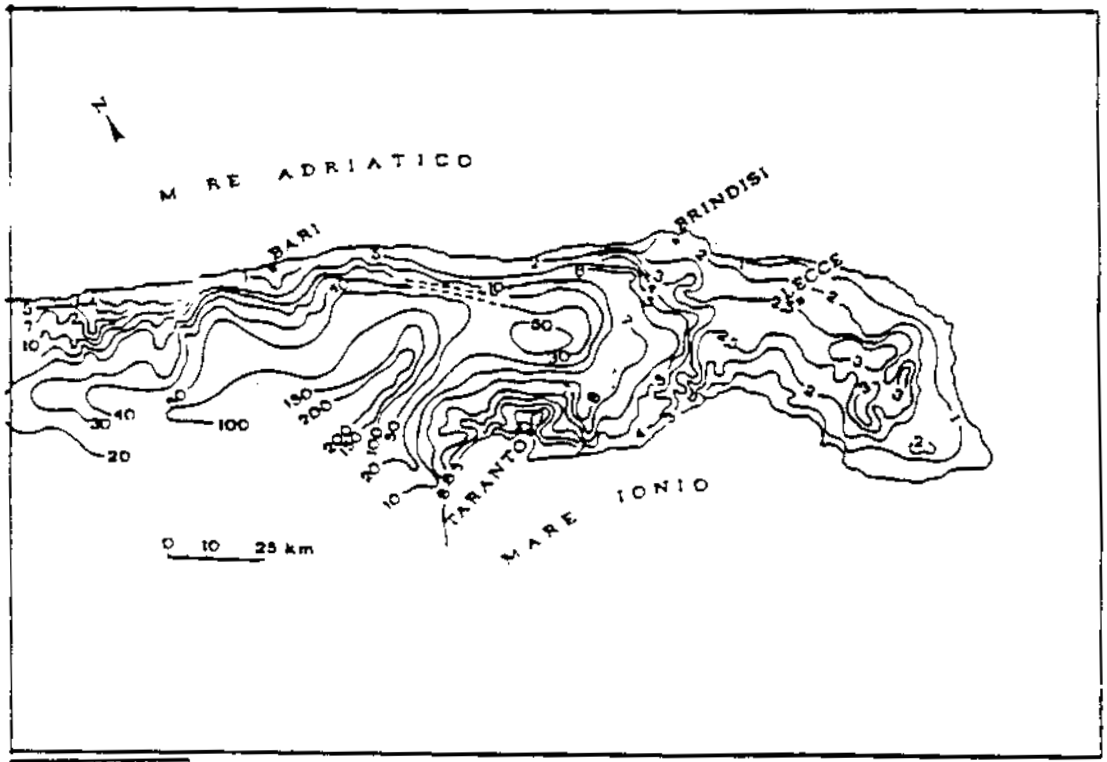


FIG.06.14 UNITÀ IDROGEOLOGICHE DELLA MURGIA E DEL SALENTO

7 ISOPIEZICA (m s.l.m.)

Distribuzione dei carichi piezometrici delle acque di falda

TAB.06.A Epicentri e intensità (MSK) dei terremoti dell'area garganica dall'anno zero al 1973 (da CALCAGNILE e PANZA, 1977).

DATA	φ	λ	L
493	41 C	16 D	II
991	41 C	16 D	II
1007	41 D	17	IX
1223	41 C	15 C	X
1227	42	16	U
1293	40 -	16 A	VII
1367	30/ 4	41 A	15	VII
1380		40 A	16 D	VII
1381	17/ 7	41 A	15 D	IX
1386		40 A	18 A	VIII
1388	13/ 5	41 A	16 A	VII-VIII
1421	6/ 8	41 C	15 B	V
1423		42 D	15 D	VII
1437	20/ 7	41 C	15 A	X
	9/ 8	41 C	? A	IX
	6/ 9	41 C	15 A	VIII
1448	31/ 5	42 D	15 C	X
1456	19/10	41 C	15 D	VII
1457	--/ 1	43 Ç	15 A	VII
1461	--/ 7	40 D	18 D	IX
1466	23/ 7	41 C	15 A	VI
1485	21/ 9	41 A	16 A	VIII
1501	26/ 9	41 A	16 D	< VI
1713	3/ 1	40 D	17 A	VII-VIII
	8/ 1	40 D	17 A	VII-VIII
1721	30/ 3	41 D	15 B	X
	31/ 3	41 D	15 D	< VI
	22/ 5	41 D	15 D	< VI
	24/ 5	41 D	15 D	< VI
	29/ 5	41 D	15 D	< VI
1729	13/ 2	41 D	15 C	VII
	24/ 4	41 D	15 C	< VI
1743	28/ 2	40 A	17 D	< VI
1756	8/ 7	42 A	18 C	< VI
1777	10/ 4	40 D	18 D	< VI
	9/ 5	40 D	18 D	< VI
	3/ 8	40 D	18 D	< VI
1783	15/11	41 C	15 A	VII
	18/11	4 C	15 A	VII
1786	12/ 6	4 -	15 D	VI
	12/ 6	4 -	15 C	< VI
	13/ 6	4 C	15 C	< VI
1817	3/12	41 D	15 D	VI
1851	25/11	42 D	15 A	VIII
1856	26/10	40 D	17 D	VII
1870	20/ 1	40 D	17 D	VI
		40 D	17 D	< VI
		40 D	17 D	VI
1941	23/ 2	41 C	15 D	VIII
1951	6/ 9	41 A	16 D	VII
1952	8/11	41 C	15 A	VI
1956	12/ 3	41 A	16 D	VII
	25/ 9	41 A	15 D	< VI
1964	18/10	40 D	15 D	VI
1964	22/ 2	41 B	15 B	< VI
	23/ 3	41.8	15.6	< VI
	9/ 4	41.8	15.6	< VI
	5/ 4	41 B	15.6	V
	25/ 4	41 D	16 A	< VI
	13/ 5	41.8	15.6	V
	16/ 5	41.8	15.6	V
	14/ 9	41.8	15.6	V
	22/ 9	41.8	15.6	V
	28/12	41.8	15.8	< VI
1964	13/10	41 D	15 D	< VI
1971	16/ 7	42 D	15 D	V
	1/ 9	42 D	15 D	VI-VII
	2/ 9	42 D	15 D	III
	27/ 9	42 D	15 D	V
1973	6/12	41.7	15.7	< VI
	6/12	41.7	15.7	VIII
	17/12	41.7	15.7	< VI
1976	29/ 5	41 D	16 D	VII
	30/ 5	41 D	16 D	< VI
	13/ 6	41 D	16 D	< VI
	24/ 6	41 D	16 D	< VI

DATA	φ	λ	L
1981 1/12	41 A	15 D	< VI
1982 24/ 3	41 D	15 D	< VI
1983 13/12	41 A	15 D	< VI
1984 9/12	42.1	15.6	VII
1988 13/ 5	40 A	16 A	< VI
28/12	40 D	17 D	< VI
1992 30/ 4	41.1	16.1	VI-VII
29/ 4	41.1	16.1	VI
6/ 8	42 D	15 D	VII
16/ 8	41 C	15 D	VI
1993 2/ 6	41 A	-	< VI
1/ 7	41.7	1	VII
27/ 7	41.7	1 -	VII
10/ 8	41.7	16.1	IX-X
18/12	41.7	16.1	VI
1994 25/ 2	41.8	15.4	VIII
1995 5/ 6	42.1	14.7	VII
1996 15/ 4	41 C	16 D	VI
1998 29/ 8	40 C	17 A	< VI
1994 8/ 4	41.7	15.7	VI-VII
8/ 4	41.7	15.7	< VI
31/ 4	41.7	15.7	< VI
8/ 6	41.7	15.7	V
1995 19/ 8	41.8	15.6	VI
30/ 8	41.8	15.8	< VI
1996 8/ 2	42.1	15.8	VI
2013 2/ 7	41.4	16.1	VII
1918 30/ 7	41.6	16.1	IV-V
1919 21/08	41.7	15.7	VI-VII
1923 7/ 6	41.7	15.3	III
7/ 6	41.7	15.3	V
7/ 6	41.7	15.3	II
7/ 6	41.7	15.3	III
7/ 6	41.7	15.3	IV
8/ 6	41.7	15.3	III
14/ 6	41.7	15.3	IV
12/ 6	41.7	15.3	III
23/ 6	41.7	15.3	III
1924 16/11	41.7	15.4	IV
1925 18/ 3	41.7	15.3	III
23/ 3	41.7	15.3	IV
25/ 3	41.7	15.3	IV
15/ 5	41.7	15 -	IV
25/ 5	41.7	15.-	III
6/ 9	41.8	16.3	VI
30/11	41.7	16.0	III
3/12	41.7	15.7	V-VI
1926 14/ 3	41.7	15.3	III-IV
17/11	41.8	15.9	IV
1927 26/12	41.7	15.9	IV-V
27/12	41.7	15.9	IV
1928 23 -	41.8	15.4	III
1930 5/ 9	41.8	15.2	V
1930 16/ 6	41.8	15.2	V
1931 18/ 6	41.8	15.2	V
1933 2/ 3	41.7	15.4	IV
1934 17/ 2	41.8	15.2	III-IV
15 -	41.8	15.4	III-IV
1937 17/ 7	41.7	15.4	VIII
23/12	41.7	15.3	VII
1941 30 -	41.7	15.4	V
1944 10	41.3	16.1	VIII
31/ -	41.3	16.1	< V
21/ 9	41.3	16.1	VI
22/ 8	41.3	16.1	< VI
22/ 8	41.3	16.1	VII
24/ 8	41.3	16.1	< VI
1943 11/ 3	41.3	16.1	U
24/04	41.7	15.4	V
1951 16/ 1	41.8	15.8	VII
1953 8/ 2	41.7	15.8	VII-VIII
24/ 2	41.7	15.9	IV-V
4/ 3	41.7	15.9	VI
18/ 3	41.7	15.8	VI-VII
31/ 4	41.7	15.8	IV-V

DATA	φ	λ	L
8/ 4	41.7	15.9	-
12/ 7	41.7	15.8	VI
4/ 8	41.7	15.8	V
7/ 8	41.7	15.9	IV
17/ 8	41.7	15.7	VI-VII
19/ 8	41.7	15.7	IV-V
22/ 8	41.7	15.9	III
8/ 9	41.7	15.8	IV
22/ 9	41.7	15.7	VI
12/10	41.7	15.8	III
2/11	41.7	15.9	III
2/11	41.7	15.9	III
2/11	41.7	15.9	III
1955 26/ 1	41.7	15.8	III
17/ 2	41.7	16.0	III
19/ 2	41.7	16.0	III
19/ 2	41.7	16.0	V
23/ 7	41.7	16.0	< VI
23/ 7	41.7	16.0	V-VI
24/ 7	41.7	16.0	IV-V
25/ 7	41.7	16.0	III
- 8	41.7	15.7	< VI
11/ 8	41.7	15.7	IV
1/ 9	41.7	16.0	IV-V
4/ 9	41.7	16.0	< VI
15/ 9	41.8	15.8	IV
19/ 9	41.7	16.0	< VI
22/ 9	42.0	16.1	V
22/ 9	41.7	15.7	< VI
1957 23/ 2	41.7	15.7	V
22/ 7	41.7	15.7	IV
27/ 7	41.7	15.7	V
1958 31/01	41.7	16.0	IV
1959 3/ 6	41.7	16.0	V
1962 16/ 1	41.7	15.7	III
19/ 1	41.7	15.7	V
17/ 4	41.8	15.2	II
17/ 4	41.8	15.2	V
17/ 4	41.8	15.2	IV
1964 30/ 8	41.6	16.2	V
1967 17/ 6	41.6	16.2	VI
8/12	42.0	16.3	V
1968 16/01	41.8	16.2	II
1969 30/ 4	41.7	15.7	II-III
1970 21/ 1	I N C E R T I		II-III
24/ 1	41.7	15.6	II
1972 28/ 1	42.0	15.6	VII-VIII
1973 4/12	I N C E R T I		III-IV

Nella tavola la latitudine φ e la longitudine λ dei terremoti sono espresse in gradi e decimi di grado. Il significato della lettera collocata al valore in gradi è il seguente:

A valore a monte di 1/4 di grado
B " " " = 1/2 " "
C " " " = 3/4 " "
D " " " = 1 grado

Insieme L è l'intensità massima osservata nella scala MSK, così come stimata MERCALLI modificata da AULD-VEDEV, SPONHEUER e KARNIK (1983); il simbolo U indica che L non è definita.

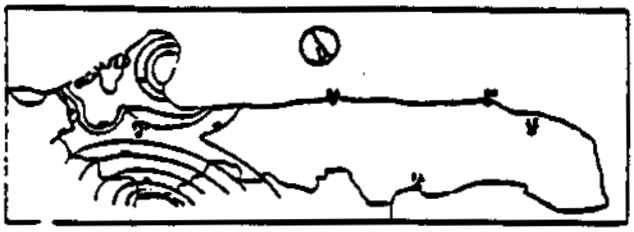


FIG.06.15

FIG.24 - Carta delle isosisme composite per la Puglia dall'anno 1864 all'anno 1973 (da PANZA e CALCAGNILE,1977).

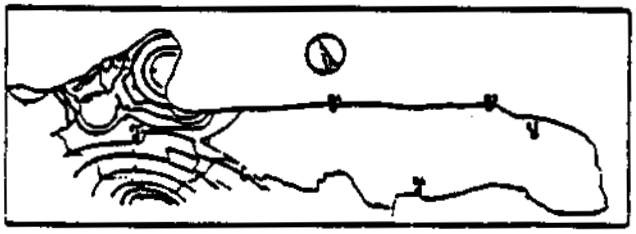


FIG.06.16

FIG.25 - Carta del rischio sismico cumulativo per la Puglia tracciata in base all'attività sismica registrata dal 1864 al 1973 (da PANZA e CALCAGNILE, 1977).

TAB.06.B

I (MSK)	T_1	T (anni)	T_2
VI	2	4	7
VII	5	11	21
VIII	12	28	75
IX	30	74	190

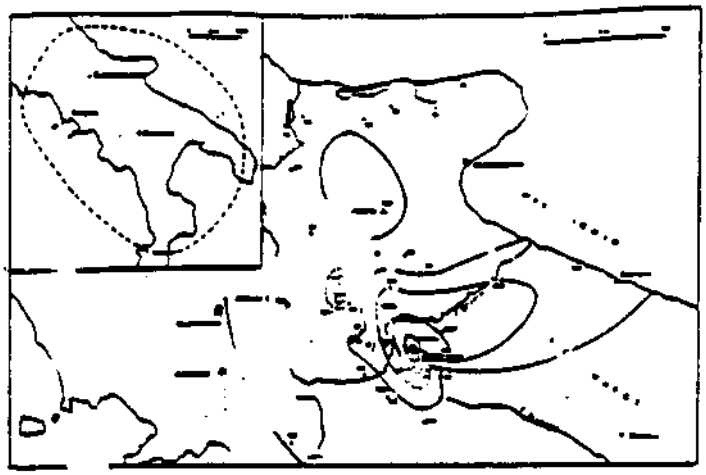
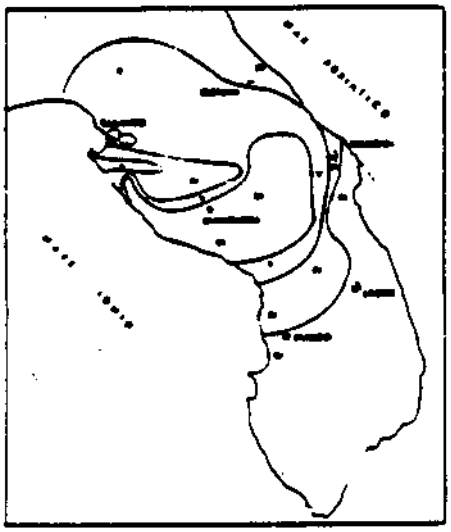


FIG.06.17

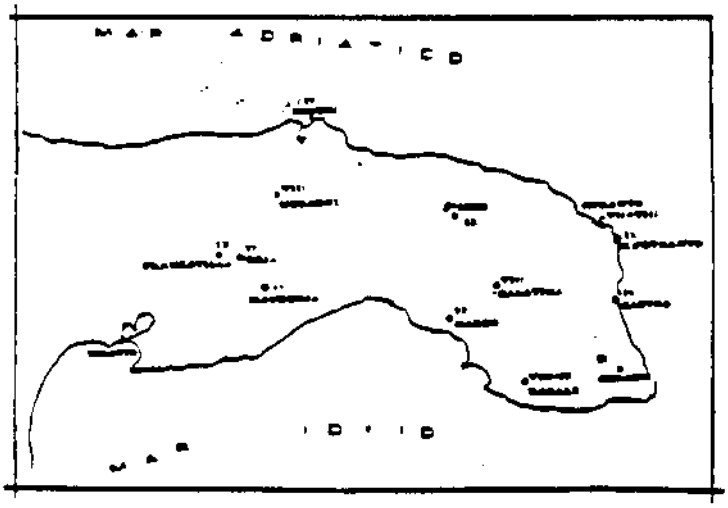
Carta delle isosisme ov terremoto del Gargano del 14 agosto 1851 (I grado). Nel quadro l'area di ricostruzione della mappa delle ore 13,24. (da BARBI e MULAS, 1979).

FIG.06.18



Isosisme del terremoto del 20/8/62 con epicentro in Irpinia.

FIG.06.19



Massima intensità osservata, riconosciuta in varie località della Penisola Salentina.

07. IL SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE-FAUNISTICO

07.01. ASPETTI GENERALI

1. Nonostante la sostanziale uniformità dei caratteri climatici (il tipo prevalente di clima è quello semiarido e subumido), sul territorio regionale si concretizza una grande varietà di vegetazione: dei circa 6.000 taxa vegetali noti in Italia, oltre 2.500 sono presenti in Puglia. Emblematico il caso delle querce che, con la presenza delle dieci specie, pone la Puglia in una situazione di eccezionale rilievo .
Analoga la situazione del popolamento avifaunistico con le 161 specie che nidificano in Puglia, su 232 in Italia, nonostante la ridotta estensione delle aree "naturalistiche"; meno importante ma comunque significativa la presenza della fauna dei mammiferi,dei rettili e degli anfibi.

2. La distribuzione territoriale delle coltivazioni mostra la netta prevalenza delle estensioni destinate ai cereali in tutte le provincie (con il massimo in quella di Foggia seguita da quella di Bari), mentre il pascolo è significativamente presente soltanto in quelle di Foggia (Sub-Appennino e Gargano) e di Bari-Taranto (Murgia); risultano altresì distribuite le colture legnose,mentre quelle industriali sono presenti soltanto in provincia di Foggia (barbabietola) e Lecce (tabacco). In tutte le Provincie, comunque, le superfici coltivate erodono continuamente le residue superfici naturali a steppa semiarida, agli incolti, ai pascoli.

Ciò determina ricadute, constatata la già citata esiguità delle aree in un qualche modo "protette", nella situazione generale del "sistema naturalistico" pugliese, laddove - e sono soltanto due delle esemplificazioni possibili- : nelle ampissime aree coltivate a cereali, la grande frequenza con cui si effettua la bruciatura di residui colturali vi altera in modo sostanziale l'assetto ecologico-faunistico e (secondo esempio), dove la coltivazione è impedita "soltanto" dalla natura rocciosa del soprassuolo, con i macchinari frangi-sassi si sconvolgono in brevissimo tempo estensioni grandissime (spesso passando sopra anche a strati di possibile interesse archeologico) modificando totalmente le componenti biotiche che popolavano tali areali e riducendo repentinamente cibo e zone di rifugio adatte alla fauna selvatica.
Se a ciò, poi, si aggiunge la tendenza ad eliminare siepi e alberature di separazione a causa dell'aumento

delle superfici aziendali conseguente alla meccanizzazione delle lavorazioni agricole, si evidenzia la "tendenza" certamente non favorevole per gli ecosistemi naturali.

3. Circa l'impiego su ampia scala di sostanze chimiche di sintesi va rilevata la non uniformità dei trattamenti fertilizzanti e pesticidi, con notevoli variazioni in funzione dei tipi di coltivazione: è stato calcolato che le superfici a seminativi e arboree trattate rappresentino il 74% della superficie territoriale con variazioni dal 67% in provincia di Taranto all'86% in provincia di Brindisi.
Le quantità sono riportate nella scheda degli indicatori ambientali (cap.03).
Per le colture intensive di cereali autunno-vernini gli interventi più diffusi sono quelli della concimazione pre-semina (fertilizzanti chimici complessi ed azotati) e del trattamento diserbante in marzo o in autunno (derivati ureici).
Gli interventi fitosanitari sulla vite sono prevalentemente antifungini, eseguiti con prodotti anticrittogamici (composti rameici e a base di zolfo), e insetticidi (fosforganici, ad alta tossicità).
Le quantità di pesticidi impiegati sulle colture di olivo sono legate ai cicli e sono, prevalentemente, insetticidi (58%)(ditio-fosforganico, tossico), diserbanti (28%) (dipiridilici, altamente tossici) e fungicici.

Una recente indagine (utilizzando come indicatore il numero delle varie specie di rapaci diurni nidificanti) ha individuato come comprensori di rilevante interesse naturalistico quelli (in ordine decrescente) di : Gargano, monti della Daunia, Murge di Bari, Tavoliere pedegarganico, Gravina di Laterza, Torre Ramitelli di Chieuti e lago di Varano, Murge di Taranto e Brindisi.
Riscontra tale classifica quella della ricchezza avifaunistica che vede (tra parentesi il numero delle specie nidificanti) nell'ordine: Gargano (93), zone umide Manfredonia (83), coste rocciose Gargano (53), fiume Fortore-lago Varano (82), corso Fortore-lago Occhito (75), monti Daunia (91), Murge baresi (84), Murge tarantine (56), golfo di Taranto (63), zone umide Lecce (46), costa rocciosa Otranto-Leuca (41), Murge brindisine (56).

4. Nel territorio regionale extraurbano, oltre all'ambiente dei coltivi, gli "ambienti naturali" presenti sono riconducibili (con i limiti che ogni catalogazione comporta) alle seguenti tipologie :
- il bosco, distinguibile in quello: di conifere che dai nuclei naturali del Gargano e dell'anfiteatro ta-

rantino, per opera del rimboschimento si è esteso in tutto il territorio pugliese; di latifoglie (il più "aggredito" dalle attività agricole,di pascolo e di sfruttamento legnoso) che è caratterizzato dalla presenza delle querce sempreverdi (leccio,spinosa) e caducifoglie (roverella, fragno) e, nel Salento, dalla grande chioma della vallonea; mesofilo che, ormai limitato nelle aree più fresche e umide del Sub Appennino Dauno e del Gargano, vede il faggio in associazione con una molteplicità di altre specie arboree e, spesso, anche con interessanti specie erbacee e di "decompositori";
- corso d'acqua (pochi in Puglia e fortemente compromessi) con la variegata vegetazione ripariale, costituita da associazioni di specie arboree (salice,pioppo, olmo, frassino), arbustive (sambuco) ed erbacea igrofila, di grande importanza faunistica;
- gravina e rupi, che -con la presenza di associazioni del pino d'Aleppo con le piante tipiche della macchia mediterranea (mirto, lentisco, rosmarino, fillirea, leccio), gli arbusti (ginepro, olivastro), l'euforbia e le felci e (gli importati) fico, agave e fico d'India- costituiscono un habitat che non ha riscontri nel territorio nazionale;
- area carsica che, in gran parte conseguente al disboscamento,con la quasi totale assenza di alberi (salvo il perastro) e di arbusti, e la diffusa presenza di vegetazione erbacea, caratterizza ampie aree pedegarganiche, delle Murge, dell'estremo Salento;
- macchia mediterranea, presente soprattutto nei litorali con il caratteristico aspetto cespuglioso (ginepri, lentisco, rosmarino, mirto, ecc.) e risalente verso l'interno lungo le lame e le gravine, con la specificità di fruttificare d'inverno e, consegentemente, di popolarsi in tale stagione di una grande varietà di fauna;
- zona umida costiera, di grande complessità biologica, che vede partecipi sia le piante superiori che le alghe, e che ha rilevantissima importanza sia come luogo di sosta, svernamento e riproduzione per gli uccelli stanziali e di passo, sia per i popolamenti di rane e di diverse specie di rettili;
- ambiente ipogeo, conseguente al carsismo, importante non soltanto per il numero dei siti, e per l'interesse turistico, ma anche per la rilevanza naturalistica.

5. Il reale problema che si riscontra in Puglia, per la tutela e lo sviluppo del sistema naturalistico è che le diverse "aree" e "siti" non funzionano, appunto, a sistema, essendo quasi sempre "isole" non naturalisticamente connesse tra loro.
Negli elenchi allegati sono riportati i censimenti del-

le componenti; di seguito si sintetizzano le principali caratteristiche di un primo censimento delle più significative aree che "dovrebbero" costituire il sistema naturalistico regionale.

07.02. IL "SISTEMA" NELLA PROVINCIA DI FOGGIA

1. "Isole Tremiti", di San Domino, San Nicola, Cretaccio e Caprara, dell'omonimo comune, hanno una superficie di 300 ettari circa.Sono caratterizzate da boschi, falesie, grotte, spiagge, cale, aree carsiche; la vegetazione significativa è costituita da: macchia mediterranea (capperi, rosmarino), boschi misti di pino d' Aleppo e lecci, fustaie di pino d'Aleppo (S.Domino); la fauna più interessante è costituita da: capra selvatica,falchi,berte, diomedea, gabbiano reale, colombaccio, tortora, beccaccia, quaglia, rondone, tordo, merlo, passero solitario, biacco, tarantola, lucerta campestre, colubro nero, cernia, dentice, orata, spigola, sarago, occhiata, cefalo, triglia, sgombro, sarda, murena, aragosta, gambero, mitili, polpo, ricci di mare.

2. "Isola di Pianosa", nel comune di Tremiti, con 100 ettari circa di superficie, è caratterizzata dalle rocce e dalle cale; ha poca vegetazione erbacea e la fauna più interessante è costituita da: sgombro, sarda, aragosta, mitili.

3. "Torre Fantine" e "Bosco Ramitelli", in territorio del comune di Chieuti, della superficie di 300 ettari circa. Sono caratterizzati da boschi, spiagge e paludi. La vegetazione significativa è costituita dai boschi misti di latifoglie (pioppo bianco, frassino ossifilo, olmo campestre) e dalla macchia mediterranea; la fauna più significativa è costituita da: lepre, marzaiola, germano, beccaccia, quaglia, picchio verde, tortora, tartruga palustre.

4. "Foce del Fortore", località Bocca Nuova, comprende territori dei comuni di Chieuti e Lesina; è caratterizzata da spiagge, boschi, il fiume e paludi. La vegetazione significativa è costituita dal rimboschimento a pino ed acacia saligna, macchia mediterranea (cisto, lentisco, rosmarino, ginepro), tamerici,giunchi e scirpi; la fauna più interessante è costituita da: lontra, falco lodolaio, aironi, germano, alzavola, marzaiola, cavaliere d'Italia, piovanello, piro-piro, gabbiano, cefalo.

5. "Duna di Lesina", comprendente territori dei comuni

di Lesina e Poggio Imperiale, ha una superficie complessiva di 1.500 ettari circa ed è caratterizzata da boschi (Bosco Isola), spiagge, praterie, paludi; la vegetazione significativa è costituita da: macchia mediterranea, gariga a cisto e rosmarino (Cistus clusii, rarissimo,in estinzione), lauro, vegetazione palustre (salicornieti, canneti); la fauna più significativa è costituita da: volpe, tasso, lontra, lepre, poiana, nibbio, gheppio, lodolaio, marzaiola, folaga, tortora, gruccione, cornacchia, gazza, tordi, biacco, cervone, vipere, tartarughe di terrae acquatiche, orata, cefalo, anguilla, seppia.

6. "Laghi della Daunia", sono i laghi di Lesina e Varano, comprendenti territori dei comuni di Cagnano Varano, Ischitella, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico. Con una superficie complessiva di 12.000 ettari circa, sono caratterizzati dai laghi e relative spiagge, e da boschi; la vegetazione significativa è costituita da: macchia mediterranea (rosmarino, cisto clusiano, corbezzolo,ginepro, lentisco), boschi di leccio,fustaie di pino d'Aleppo,scirpo lacustre,giunco marittimo, potamogeti,naiadi; la fauna più interessante è costituita da: tartarughe, orata, cefalo, spigola, latterino, sogliola, anguilla, seppia, ostrica, granchio comune, gamberi; lontra, lepre; aquile anatraie, falco pescatore, nibbio, lodolaio, cicogna nera, aironi rosso e cenerino, svassi, chiurlo, piviere dorato, pittima reale, folaga, gallinella d'acqua, gabbiano reale, germano, alzavola, fischione, quaglia.

7. "Bosco Spina Pulci", nel territorio del comune di Sannicandro Garganico, ha una superficie complessiva di 900 ettari circa. E' caratterizzato dalla fustaia di cerro e dai "cutini" (cisterne scoperte) colonizzati da una fauna di rospi e rane.

8. "Pozzatina", nel territorio comunale di Sannicandro Garganico, è la più grande dolina della regione con circa 700 metri di diametro e 100 metri di profondità. E' caratterizzata da una ricca vegetazione spontanea (leccio, acero, roverella) e da uccelli rupicoli (passero solitario, gheppio, corvo).

9. "Manacore del Gargano", nel territorio del comune di Peschici; con una superficie di 5.000 ettari circa, è caratterizzata da: boschi, spiagge, grotte, cale, doline, rocce, paludi. La vegetazione significativa è costituita dalla fustaia pura di pini d'Aleppo e dalla macchia mediterranea (lentisco sulle rupi); la fauna più interessante è costituita da: cinghiale, lepre, astore, picchi, colombaccio, rondine rossiccia, rondone.

10. "Bosco di Ischitella", nell'omonimo comune, ha una superficie di 300 ettari circa, è caratterizzato dal bosco di faggio, cerro e farnetto.

11. "Foresta Umbra", comprendente territori dei comuni di Ischitella, Monte S.Angelo, Vico del Gargano, Vieste, ha una superficie complessiva di 8.300 ettari circa ed è caratterizzata da boschi, praterie, rocce, doline; con vegetazione costituita da circa 2.000 specie ed esemplari secolari; la fauna più interessante è costituita da: capriolo, daino, cinghiale, gatto selvatico, volpe, tasso, faina, lepre, ghiro, scoiattolo, astore, sparviero, gufo reale, colombaccio, tortora, picchi, cuculo, ghiandaia, vipere, salamandra, tritone.

12. "Testa del Gargano", nel territorio del comune di Vieste con il toponimo di Pugnochiuso, ha una superficie di 3.000 ettari circa. E' caratterizzato da: boschi, spiagge, cale, grotte, rocce, torrenti; la vegetazione significativa è costituita da: fustaie pure o miste di leccio e pino d'Aleppo e da macchia mediterranea (lentisco e olivastro); la fauna più significativa è costituita da: daino, cinghiale, lepre, pernice rossa, beccaccia, quaglia.

13. "Bosco di Quarto", comprendente territori dei comuni di Carpino, Monte S.Angelo, S.Giovanni Rotondo, in località Monte Spigno, è caratterizzato dalla faggeta con cerro, acero e carpino bianco, con enormi esemplari di cerro.

14. "Pineta di Montebarone", in territorio del comune di Mattinata, ha una superficie di 130 ettari circa ed è caratterizzato dalla pineta di pini d'Aleppo.

15. "Vallone di Pulsano", comprendente territori dei comuni di Manfredonia e Monte S.Angelo, ha una superficie di 400 ettari circa ed è caratterizzato da: orridi, praterie, grotte, rocce, fiumi, boschi. La vegetazione significativa è costituita da piante esclusive del luogo (Scabiola dalla portae, Campanula garganica, Enula candida); la fauna più interessante è costituita da: falco pellegrino, gheppio, corvo imperiale, colombo selvatico, passero solitario.

16. "Piana del Calendaro", nel territorio del comune di Manfredonia, comprende le foci del Candelaro e del Carapelle con toponimi Frattarolo, Daunia Risi, Lago Salso. Con una estensione di 600 ettari circa, è caratterizzata oltre che dai fiumi, da paludi e spiagge. La vegetazione significativa è costituita dalla macchia mediterranea (rosmarino, ginepro), giunchi, carici, e da

quella tipica delle aree saltuariamente sommerse da acqua salmastra (salicornia); la fauna più interessante è costituita da: falchi, aironi, cicogne, fenicottero, cormorano, oca, germano, alzavola, marzaiola, fischione, folaga, beccaccino, piviere, cavaliere d'Italia, storno, spigola, orata, cefalo, anguilla.

17. "Valle S.Floriano", comprendente territori dei comuni di Cerignola e Trinitapoli, è caratterizzata dalle paludi e dalle spiagge con la vegetazione significativa costituita da salicornieti e la fauna più importante costituita da anatre, folaghe, gabbiani.

18. "Saline", comprendente territori dei comuni di Margherita di Savoia e Trinitapoli, con una superficie di oltre 4.000 ettari, sono caratterizzate dalle paludi e dalla vegetazione alofila (salicornia, salsola); la fauna più interessante è costituita da: aironi, anatre, folaga, corrieri, piovanelli, gabbiani, cavaliere d'Italia, gabbiani, pernice, cardellini, artemia salina.

19. "Valle del Fortore", comprendente territori dei comuni di Casalnuovo Monterotaro e Torremaggiore, con località chiamate Bosco di Dragonara, Bufalara, Iscatorta, Castelluccio, S.Marzano. E' caratterizzata da: boschi, fiumi, paludi e praterie; la vegetazione più significativa è costituita da querce, vegetazione riparia con pioppi bianchi e fioriture di salcerella; la fauna più interessante è costituita da: nibbio, colombaccio, tortora, picchio, martin pescatore, lince, tartaruga palustre ed entomofauna (Anodonta,Unio).

20. "Monte Sambuco", comprentente territori dei comuni di Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, S.Marco La Catola, Volturara Appula, è caratterizzato dai boschi e dai fiumi, con vegetazione significativa costituita dai boschi misti di roverella e cerro con aceri e carpini; la fauna più interessante è costituita da: cinghiale, volpe, tasso, marmora, istrice, nibbio, poiana, sparviero.

21. "Valle del Celone", comprendente territori dei comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle S.Vito e Faeto, ha una superficie di 2.000 ettari circa, ed è caratterizzato da boschi (significativo il Bosco Difesa, Faeto, di 150 ettari), torrenti e praterie; la vegetazione significativa è costituita dai boschi misti di latifoglie (eccezionali i grandi faggi nel bosco Difesa); la fauna più interessante da: lepre, quaglia e beccaccia.

22. "Bosco dell'Incoronata", nel territorio del comune

di Foggia, con una superficie di 300 ettari circa, è caratterizzato dalla presenza di boschi e praterie, con vegetazione significativa costituita da pioppo bianco e olmo campestre, quercete di rovere con sottobosco; la fauna più interessante è costituita da: cornacchia, gazza, allodola, verdone, carellino.

6.4.03. IL "SISTEMA" NELLA PROVINCIA DI BARI

1. "Murgia nord-occidentale", comprendente territori dei comuni di Altamura, Andria, Corato, Gravina di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola; con località chiamate: Acquatetta, Castel del Monte, Doline di Gurlamanna e delle Tre Gravi, Lama Poggiorsini, Lama Torta, Pulicchio, Pulo di Altamura (una delle maggiori doline d'Italia), Senarico. Con una superficie complessiva di 40.000 ettari circa, è caratterizzata da: boschi, doline, praterie, grotte, specchi d'acqua; con vegetazione significativa costituita da pascoli rocciosi e da rimboschimento di pino d'Aleppo e con la fauna più interessante costituita da: corvo imperiale, donnola, faina, gazza, lepre, upupa, volpe.

2. "Bosco di Gravina", nel territorio dell'omonimo comune, con località chiamate: Alto Palese, La Costarizza, Pantone, Jazzo Campanale, Jazzo Lamonarca, Jazzo Vezziello. Con una superficie di 1.500 ettari circa, è caratterizzato da: boschi, torrenti, praterie, paludi; con vegetazione significativa costituita da boschi di latifoglie (roverella, farnetto, cerro, fragno), prati e pascoli, macchia mediterranea e rimboschimento di pino d'Aleppo e cipressi e con la fauna più interessante costituita da: cinghiale, istrice, lepre, riccio, tasso, volpe.

3. "Boschi di Ruvo", nel territorio dell'omonimo comune, con località chiamate: Cavallerizza, Cortogigli, Grotte delle Lame, Scoparella, Fenicia, Cornacchiello, La Contessa, Boschigi. Con una superficie di 1.300 ettari circa, sono caratterizzati dai boschi con vegetazione di latifoglie (Quercus pubescens) e con la fauna più interessante costituita da faine, volpi, ghiandaia, assiolo.

4. "Bosco di Quasano", comprendente territori dei comuni di Altamura, Grumo Appula, Toritto; con località chiamate: Bosco Pompei, Bosco la Sentinella, il Quarto, La Resega. Con una superficie complessiva di 1.300 ettari circa, è caratterizzato da: boschi e praterie; con vegetazione significativa costituita da boschi di lati-

foglie (Quercus pubescens) e pascoli e con la fauna più interessante costituita da: barbagianni, faina, ghiandaia, gufo, upupa, volpe.

5. "Foresta di Mercadante", nel territorio comunale di Cassano Murge, in località omonima. Con una superficie complessiva di 1.500 ettari circa, è caratterizzata da boschi e rocce; con vegetazione significativa costituita dal rimboschimento di conifere (pini d'Aleppo e domestici, cipressi) e con la fauna più interessante costituita da: cornacchia, donnola, faina, gazza, ghiandaia, merlo, gufo, upupa, volpe.

6. "Bosco di Cassano", nel territorio comunale dell'omonimo comune, in località Circito. Con una superficie complessiva di 50 ettari circa, è caratterizzato da boschi, grotte, rocce; con vegetazione significativa costituita da latifoglie (Quercus coccifera) e da fioritura di numerose piante comprese varie orchidee.

7. "Murge della Morsara", nel territorio comunale di Santeramo in Colle, in località Bosco della Parata. Con una superficie complessiva di 450 ettari circa, sono caratterizzate dai boschi di latifoglie e da macchia mediterranea; con vegetazione significativa costituita dalle fustaie di cerro in ambiente caldo arido e con la fauna più interessante costituita da: faina, lepre,tasso, volpe, usignolo, ghiandaia, capinera.

8. "Pulicchio", nel territorio del comune di Gravina, in località omonima. Con una superficie complessiva di 50 ettari circa, è caratterizzato da una dolina di 400 metri di diametro e 100 di profondità con acquitri-no invernale, boschi e rocce; con vegetazione significativa costituita dal rimboschimento di pini e da macchia, e con la fauna più interessante costituita da: gufo, gheppi, cornacchia, avifauna acquatica migratoria.

9. "Pulo", nel territorio del comune di Molfetta, in omonima località. Con una superficie complessiva di 10 ettari circa, è caratterizzato dall'ampia dolina larga qualche centinaio di metri e profonda alcune decine, con la vegetazione significativa costituita da enormi cespugli di alloro sulle sponde rocciose e la fauna più interessante costituita da ghiandaia, merlo, usignolo.

10. "Bosco", nel territorio di Valenzano, senza toponimo noto, di limitata estensione, è caratterizzato dalla presenza di carrubi giganteschi.

11. "Bosco di Azzone", nel territorio di Casamassima,

nella omonima località. Di limitata estensione, è caratterizzato dalla presenza della quercia spinosa associata al leccio e lentisco.

12. "Bosco Lama di Corvo", nel territorio del comune di Monopoli, in omonima località. Con superficie complessiva di 30 ettari circa, è caratterizzato da: boschi, praterie, aree carsiche, doline; con vegetazione significativa costituita da: bosco (Quercus ilex, pubescens e trojana) con sottobosco.

13. "Murge di San Nicola", nel territorio del comune di Monopoli, in omonima località. Con superficie di 5 ettari circa, è caratterizzato da rocce e prateria, con vegetazione rupicola (Campanula versicolor).

07.04. IL "SISTEMA" INTERPROVINCIALE DEI "TRULLI E GROTTE

1. "Murgia dei Trulli", comprendente territori dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Locorotondo, Noci, Putignano, Sammichele di Bari, Turi, Fasano, Martina Franca, Mottola; con località chiamate: Bonelli, Canale di Pirro, Monte di Barsento, Monte del Vento, Monte Sannaci, Monte Scopa Parco delle Monache, Parco Macchiuso, Poltri e Giannici. Con una superficie complessiva di 10.000 ettari circa, è caratterizzata da: boschi, grotte (Castellana e Putignano), rocce, doline, praterie, aree carsiche, orridi; con vegetazione significativa costituita da boschi di latifoglie (Quercus trojana, Pistacia lentiscus e terebinthus) e con la fauna più interessante costituita da: donnola, faina, riccio, tasso, volpe, barbagianni, civetta, ghiandaia, gufo, pipistrelli, e vari insetti cavernicoli.

2. "Valle d'Itria", comprendente territori dei comuni di Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, con una superficie complessiva di 700 ettari circa, è caratterizzata dalle praterie e dalle piccole macchie boschive di quercioli e di rovi.

07.05. IL "SISTEMA" NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1. "Selva di Fasano", nel territorio dell'omonimo comune, con una superficie complessiva di 500 ettari circa, è caratterizzata boschi e rocce; la vegetazione significativa è costituita dalla macchia mediterranea (cor-

bezzoli, lentischi), querce, lecci, carrubi.

2. "Pineta di Cisternino", comprendente territori dei comuni di Cisternino e Ostuni, con una superficie complessiva di 300 ettari circa, è caratterizzato dai rimboschimenti a pini d'Aleppo e cipressi e dalle rocce affioranti.

3. "Boschi di Ceglie Messapico", nel territorio dell'omonimo comune, con una superficie complessiva di 200 ettari circa, sono caratterizzati dai boschi di latifoglie a Quercus trojana con fragno e leccio.

4. "Litorale Brindisino", comprendente territori dei comuni di Carovigno, Cisternino, Ostuni; con località chiamate: Torre Canne, Morello, Torre Guaceto. Con una superficie complessiva di 2.500 ettari circa, è caratterizzato da boschi, spiagge, paludi, fiumi, cordoni dunali; la vegetazione significativa è costituita dalla macchia mediterranea, fragmiteto, giuncheto, e la fauna più significativa è costituita da: astore, airone, gabbiani, berte, pavoncella, folaga, beccaccia, marzaiola, anguilla.

5. "Canale Reale", comprendente territori dei comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Villa Castelli. Con una estensione di 800 ettari circa, è caratterizzato da boschi, fiumi, paludi, spiagge, con vegetazione significativa costituita dalle formazioni lungo il canale.

6. "Bosco S.Teresa", nel territorio comunale di Brindisi, della superficie complessiva di 60 ettari circa, è caratterizzato nel bosco di latifoglie a Qurcus suber dal sottobosco ad asparagi, dafne, rose, biancospini, e liane.

7. "Bosco Curtopetrizzi", nel territorio del comune di Cellino S.Marco, della superficie complessiva di 60 ettari circa, è caratterizzato dal bosco di latifoglie a Quercus ilex.

07.06. IL "SISTEMA" NELLA PROVINCIA DI TARANTO

1. "Bosco San Basilio", nel territorio comunale di Mottola, con una superficie complessiva di 500 ettari circa, è caratterizzato da bosco e da rocce; la vegetazione significativa è costituita da Quercus troiana, ilex e pubescens, dalla macchia.

2. "Gravina di Petruscio", nel territorio di Mottola, è caratterizzata da: boschi, orridi, praterie, rocce,torrenti; la vegetazione significativa è costituita dalla pineta a pini d'Aleppo e dalla gariga ricca di specie.

3. "Gravina di Castellaneta", nel territorio dell'omonimo comune, con una superficie complessiva di 100 ettari circa, è caratterizzata da: rocce, orridi, torrenti. La vegetazione significativa è costituita dalla macchia mediterranea e dai pini d'Aleppo; la fauna più interessante da: volpe, istrice, rapaci, colombaccio.

4. "Lama di Castellaneta", nel territorio dell'omonimo comune, con una superficie di 400 ettari circa, è caratterizzata dalla presenza del fiume; la vegetazione significativa è costituita dalla macchia mediterranea e da: leccio, salice, carpino, pino d'Aleppo; la fauna più interessante da: volpe, istrice, tasso, rapaci, colombo selvatico.

5. "Gravine di Massafra" comprende territori dei comuni di Massafra e Taranto; sono caratterizzate da: boschi, torrenti, praterie, rocce. La vegetazione significativa è costituita da: pineta a pini d'Aleppo, gariga con Salvia triloba,macchia con l'eliantemo a fiori sessili.

6. "Bosco delle Pianelle , nel territorio comunale di Martina Franca, con una superficie complessiva di 600 ettari circa, è caratterizzato dal bosco e dalle rocce affioranti. La vegetazione significativa è costituita dalla residuale presenza del bosco con grandi esemplari di Quercus trojana, dalla macchia e dalla salvia triloba; la fauna più interessante è costituita da: tasso, faina, donnola.

7. "Lago Salinella", nel territorio comunale di Ginosa, con una superficie di 90 ettari circa, è caratterizzata dall'ambiente palustre; la vegetazione significativa è costituita da: Scirpus maritimus, Salicornia fruticosa, Suaeda fruticosa; la fauna più interessante è costituita da avifauna migratoria acquatica,cefalo,anguilla.

8. "Pineta della Stornara", comprendente territori dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano, con una superficie complessiva di 2.500 ettari circa, è caratterizzata da boschi, fiume, paludi, spiagge. La vegetazione significativa è costituita dal bosco naturale e artificiale di pino d'Aleppo, macchia mediterranea e vegetazione palustre; la fauna più interessante è costituita da: volpe, tasso, poiana, colombaccio, storno, anatre.

9. "Mare Piccolo", nel territorio comunale di Taranto, con una superficie complessiva di 2.000 ettari circa, è caratterizzata dalle spiagge, dalla vegetazione riparia e dalle alghe rosse e brune; la fauna più interessante è costituita da: molluschi (oltre 150 specie censite), crostacei decapodi, avifauna migratoria.

10. "Costa Jonica", comprendente territori dei comuni di Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Pulsano, Taranto,Torricella,ha una superficie complessiva di 3.500 ettari circa ed è caratterizzata da rocce e spiagge. La vegetazione significativa è costituita da: macchia mediterranea (Pinus halapensis,Juniperus phoenicea), specie alofile (Tamarix,Rosmarinus, Phlomis, Limonium).

11. "Fiume Chitro", nel territorio comunale di Manduria, con una superficie complessiva di 60 ettari circa, è caratterizato dalla risorgiva, con paludi, crateri. La vegetazione significativa è quella palustre con canne e crescione.

12. "Punta Colimera", nel territorio comunale di Manduria, ha una superficie complessiva di 10 ettari circa. E' caratterizzata dalla palude con vegetazione palustre e dal bosco con macchia mediterranea.

13. "Macchia di Arneo", nel territorio comunale di Avetrana, ha una superficie complessiva di 200 ettari circa, ed è caratterizzata dal bosco e dalle paludi. La vegetazione significativa è costituita dagli ultimi Quercus ilex della Puglia meridionale e dalla mescolanza di specie xerofile e igrofile.

14. "Isole Cheradi", isola S.Pietro e isola S.Paolo, in territorio comunale di Taranto, sono caratterizzate da rocce e spiagge. La vegetazione significativa è costituita dalla macchia mediterranea e dalle specie algali (posidonie, lattuga di mare); la fauna più interessante è costituita da: cernia, orata, occhiata, sarago, triglie, murene, torpedine, cavalluccio marino, attinie, idrozoi, crostacei isopodi, gasteropodi,

07.07. IL "SISTEMA" NELLA PROVINCIA DI LECCE

1. "Costa di Nardò", nel territorio dell'omonimo comune, comprende le località Isola Grande di Porto Cesareo, Serra degli Angeli, Palude del Conte. Con una superficie complessiva di 1.300 ettari circa, è caratterizzata da: spiagge con cordoni dunali, boschi, paludi; la vegetazione significativa è costituita da: pino-

d'Aleppo e macchia mediterranea (rosmarino, fillirea, lentisco, mirto, cisto), splendidi esemplari di ginepri arborei; la fauna più interessante è costituita da: piovanello, piro-piro, fratino, corriere.

2. "Costa a nord di Gallipoli", comprendente territori dei comuni di Galatone, Gallipoli, Nardò, Sannicola; con località chiamate: Torre Sabea, Montagna Spaccata, Portoselvaggio, Palude del Capitano, Torre di Uluzzo. Ha una superficie complessiva di 1.200 ettari circa ed è caratterizzata da: spiagge, cale, rocce, boschi; la vegetazione significativa è costituita da: pino d'Aleppo, acacia saligna, oleandri, macchia mediterranea (Anthyllis hermanniae, Sarcopoterium spinosum); la fauna più interessante è costituita da: volpe, lepre avifauna migratoria.

3. "Costa di Ugento", nel territorio dell'omonimo comune, comprende le località di Torre S.Giovanni, Rottacapozza, Torre Mozza, Punta del Macolone. Ha una superficie complessiva di 950 ettari circa ed è caratterizzata da: boschi, spiagge, paludi; la vegetazione significativa è costituita da: boschi a pino d'Aleppo, macchia mediterranea (Juniperus oxycedrus, Thymus capitatus), canneti, posidonia; la fauna più interessante è costituita da: lepre, volpe, riccio, airone, anatre, folaga, quaglia, storno, tortora, cefalo, anguilla.

4. "Costa del Capo", comprendente territori dei comuni: Alessano, Castrignano del Capo,Corsano,Gagliano del Capo, Tiggiano, Tricase; con località chiamate: S.Gregorio, Leuca, Ciolo, Marina di Novaglie, Marina Serra, Tricase Porto. Con una superficie di 600 ettari circa, è caratterizata da: grotte, cale, litorale roccioso; vegetazione significativa costituita da macchia mediterranea (Limonium cancellatum, Centaurea leucadea) e quercia spinosa; la fauna più interessante costituita da: lepre, volpe, gheppio, colombo, passero solitario e avifauna migratoria, cernia, tonno, dentice, orata, sarago, sgombro, sardina, triglia, aragosta, fauna delle scogliere.

5. "Zinzulusa", nel territorio comunale di Diso, località Castro Marina. Con una superficie di 4 ettari circa, è caratterizzata dalla omonima grotta con stalattiti e stalagmiti; la fauna più interessante è costituita dal crostaceo cieco (Typhlocaris salentina),unica località al mondo, e pipistrelli.

6. "Grotta del Cervo", nel territorio del comune di Otranto, località Montagnola e Porto Badisco. Con una superficie di meno di 2 ettari, è caratterizzata dalla ...

grotta ricca di stalattiti e stalagmiti con fossili di numerosi animali.

7. "Costa a nord di Otranto", nel territorio dell'omonimo comune, con località chiamate: Laghi Alimini, Fontanelle, S.Andrea, Specchiulla, Frassanito. Con una superficie complessiva di 1.800 ettari circa, è caratterizzata da: boschi, spiagge, paludi, fiumi, laghi; la vegetazione significativa è costituita da: pini d'Aleppo, macchia mediterran.. con quercia coccifera e periploca graeca, , vegetazione idrofitica nei laghi (fragmiteti, cariceti); la fauna più interessante è costituita da: lontra, lepre tasso, aironi, cicogna, fenicottero, falco pescatore, cigni, germano, folaga, orata,cefalo, tinca, anguilla.

8. "Costa di Vernole", comprende territori comunali di Lecce e Vernole, con località chiamate Cesine e S.Cataldo. Ha una superficie complessiva di 1.000 ettari circa, ed è caratterizzata da: boschi, laghi, paludi, fiumi, spiagge; la vegetazione significativa è quella dei laghi retrodunali ed è costituita da: pini d'Aleppo, leccio, ginepro coccolone, olivastri, giunchi; la fauna più interessante è costituita da: lontra, tasso, lepre, riccio, falco pescatore, barbagianni, civetta, alzavola, germano, folaga, tortora, tartaruga.

9. "Palude Rauccio", nel territorio del comune di Lecce, è caratterizzata dalla compresenza del bosco di leccio e della palude con tipica vegetazione (Periploca graeca).

10. "Masseria Torcito", nel territorio del comune di Cannole, omonima località, ha una superficie complessiva di 200 ettari circa. E' caratterizzata dal bosco e dalla presenza della volpe, lepre, storno.

11. "Boschetto di Tricase", nel territorio dell'omonimo comune in località Madonna del soccorso, ha una superficie inferiore all'ettaro. E' caratterizzato dalla persenza dell'ultimo relitto di quercia vallonea presente in Italia.

12. "Villa Lopez", nel territorio del comune di Taurisano, è caratterizzata dal boschetto con gigantesche roverelle.

08. IL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'INSEDIAMENTO

1. Gli "elementi" presenti sul territorio extraurbano della regione pugliese da considerare come componenti il sistema della stratificazione storica dell'insediamento sono quei "beni" che oggi cataloghiamo come "culturali" e, più specificatamente, come "archeologici", "architettonici", "storici", e quelli -che ancora oggi non cataloghiamo- costituiti dalle modificazioni fisiche e vegetazionali del soprassuolo derivate dalle attività agricole.
Sono tanti, come la "storia" multimillenaria dell'insediamento concretatosi sul territorio pugliese lascia intuire, molti di grandissimo valore scientifico, ma non tutti noti e, di quelli che lo sono, non tutti sufficientemente "studiati", "tutelati" e "valorizzati".

2. Disaggregando il sistema dei beni archeologici secondo gli usuali grandi periodi, è possibile sintetizzarne una prima descrizione con:

2.1- I beni dell'età paleolitica (in un arco cronologico compreso tra i 300 mila e gli 11 mila anni fa), di rilevante importanza scientifica, sono presenti in grotte nei territori: della provincia di Foggia, comune di Rignano Garganico (Grotta Paglicci, Grotta Spagnoli); della provincia di Bari, comuni di Bisceglie (Grotte S.Croce), di Monopoli (Grotta delle Mura, Cala Corvino, Cala Camicia); della provincia di Lecce, comune di Castro (Grotta Romanelli), di Nardò (Grotta del Cavallo), di Parabita (Grotta delle Veneri), tutti in ambiti di notevole pregio ambientale.

2.2- Quelli di età neolitica (databili fra il VI e III millenio a.C.), spesso in grotte comprese in ambiti di pregio ambientale (di cui diverse di proprietà privata), sono presenti su tutto il territorio regionale; nella provincia di Foggia: comuni di Ascoli Satriano (Lagnano da Piede), di Cerignola (Monte Salpi), di Foggia (Passo di Corvo, Masseria la Quercia), di Manfredonia (Coppa Nevigata, Monte Aquilone, Grotta Scaloria), di Vieste (Defensola); nella provincia di Bari: comuni di Altamura (Pulo), di Ancria (Torre della Guardia), di Bari (a Torre a Mare,le grotte della Tartaruga, Cala Colombo, Cala Scizzo,e Scamuso; a Palese, Titolo), di Barletta (S.Lazzaro), di Castellana Grotte (Grotta Pacelli), di Molfetta (Pulo), di Polignano a Mare (S.Barbara, Madonna di Grottole, Ripagnola), di Rutigliano

(Madonna delle Grazie, Torre delle Monache); nella provincia di Brindisi: comuni di Fasano (Grotta di Torre Moscia), di Francavilla Fontana (Grotta di S.Candida), di Ostuni (grotte di S.Angelo, S.Biagio, Gatto Selvaggio, insediamento Morelli); nella provincia di Taranto: comuni di Avetrana (Grotte dell'Erba), di Leporano (Landolfi), di Manduria (Torre Borraco, Terragne), di Martina Franca (Monte Fellone), di Sava (Le Petrose), di Statte (S.Angelo); nella provincia di Lecce: comuni di Castro (Grotta della Zinzulusa), di Otranto (Grotta di Porto Badisco), di Ruffano (Grotta della Trinità).

2.3- Quelli dell'età del bronzo (II millenio a.C.), costituiti da grotte, abitati, necropoli, sono anch'essi distribuiti su tutto il territorio in siti di pregio ambientale; nella provincia di Foggia: comuni di Cerignola (S.Maria di Ripalta), di Manfredonia (Coppa Nevigata, Monte Saraceno), di Peschici (Grotta Manaccora), di Trinitapoli (Madonna di Loreto), di Vieste (Molinella); nella provincia di Bari: comuni di Altamura (Casal Sabini,Pisciulo), di Andria (S.Barabara, Monte Faraone), di Bari (a Torre a Mare, Punta la Penna), di Barletta (Madonna del Petto), di Gioia del Colle (Murgia S.Francesco), di Molfetta (Grotte del Pulo), di Monopoli (Monte S.Nicola), di Rutigliano (l'Annunziata), ed i dolmen di Bisceglie (Albarosa, Frisari, La Chianca), Giovinazzo (S.Silvestro), Corato (Chianca dei Paladini); nella provincia di Brindisi: i comuni di Brindisi (Le Terrane), di Carovigno (Torre Guaceto, S.Sabina), di Fasano (sull'acropoli di Egnazia), di Ostuni (Monticelli, grotte di S.Angelo, S.Biagio, S.Maria di Agnano, dolmen di Montalbano); nella provincia di Taranto: i comuni di Avetrana (Caverna dell'Erba), di Castellaneta (Masseria Minerva), di Grottaglie (Monte Salette), di Leporano (Porto Saturo, Porto Perrone), di Lizzano (Bagnara), di Massafra (i dolmen di Accetta Piccola, Lamastuola, Leucaspide), di Pulsano (Torre Castelluccia); nella provincia di Lecce: i comuni di Parabita (Masseria Vecchia), di Porto S.Cesareo (Scala di Furno),di S. Maria di Leuca (nell'area del santuario), di Ugento (Le Pazze).

2.4- I beni compresi tra la prima età del ferro e la romanizzazione (tra il IX e il III a.C.), sempre considerando soltanto quelli "attualmente" in siti extraurbani, sono articolabili nei sottosistemi della Daunia, della Peucezia, della Messapia, e sono quasi sempre in aree di notevole interesse ambientale ancorchè in degrado ed esposte (in particolare per i "siti" messapici) a traumi di varia provenienza; per la Daunia: nei comuni di Cerignola (Lupara), di Foggia (Arpi), di Manfredonia (Cupola), di Mattinata (Monte Saraceno), di

Ordona (Serpente), di S.Severo (Casone); per la Peucezia: nei comuni di Acquaviva Salentino), di Altamura (Jesce). di Andria (Monte Faraone, S.Barbara), di Bari (a Torre a Mare, Punta Penna), di Conversano (Castiglione), di Gioia del Colle (Monte Sannace., di Gravina (Botromagno), di Rutigliano (L'Annunziata , di Ruvo (L' Arena); per la Messapia: nei comuni di Castellaneta (Montecampo, Le Grotte), di Cavallino (Aiera Vecchia), di Fasano (Egnazia), di Lecce (Rudiae), di Leuca (Grotta Porcinara), di Martina Franca (Badessa), di Melendugno (Roca Vecchia), di Mesagne (Muro Maurizio, Muro Tenente), di Oria (Monte Papalucio), di Ostuni (S.Maria di Agnano), di Patù (Varis), di Porto S.Cesareo (Scalo di Furno), di Roccaforzata (Monte S.Elia), di Torchiarolo (Valesio), di Torricella (Torre Ovo).

2.5- I beni conseguenti alla romanizzazione della regione (tra il III a.C. e V d.C.), è possibile distinguere "gli abitati" (nei territori di Canne, Canosa, Cerignola,Fasano,Foggia, Grottaglie,Lecce,Manfredonia,Patù, Poggiardo, S.Paolo di Civitade, Torchiarolo, Torremaggiore), le ville (Bovino, Cagnano, Cerignola, Mattinata, Sannicandro, Vieste; Canosa, Mola di Bari, Rutigliano, Faggiano, Mesagne; Ginosa,Grottaglie, Leporano, Massafra,Taranto;e insediamenti rurali e produttivi, distribuiti su tutto il territorio regionale e, molto spesso, (essendo di proprietà privata) adibiti ad uso improprio trovandosi allo stato di rudere.
Hanno rilevanza oltre ai siti con caratteristiche puntuali o aerali, anche quelli "lineari" costituiti dai tratti viari della viabilità di età romana (tra il I sec.a.C. e l'età imperiale) presenti nei territori di Ordona, Troia, Bitonto, Canosa, Ceglie, Gravina, Monopoli, Ruvo, Brindisi, Fasano, Taranto con i ponti di Ascoli Satriano, Foggia, Ordona, Canosa.

2.6- Tra il Tardo Antico e l'Alto Medioevo (tra il V-VI e X sec.d.C.) gli insediamenti rurali constano in villaggi abbandonati, recinti fortificati, necropoli, chiese, ipogei. Per la provincia di Foggia, nei territori di Vieste,la necropoli di S.Maria di Merino; di Cerignola, gli insediamenti di Monte di Salpi; di Siponto, la necropoli; di Manfredonia; di Torre Maggiore, Castel Fiorentino; di Foggia, Carmignano. Per la provincia di Bari, nei territori di Acquaviva, località Salentino; di Altamura, località Belmonte; di Conversano, località Castiglione; di Canosa, S.Leucio, S.Sofia e Piano S.Giovanni; di Rutigliano, S.Apollinare e località Castiello. Per la provincia di Brindisi, nei territori di San Donaci, località S.Miserino; di Torre S.Susanna, Crepacore; di Fasano, Egnazia. Per la provincia di Taranto, nel territorio di Manduria, in loca-

lità S.Pietro.

2.7- La seconda colonizzazione bizantina (IX-XI sec.) della regione pugliese ha lasciato importanti testimonianze, quasi tutte di proprietà privata e quasi sempre usate impropriamente, costituite da monasteri, chiese e, principalmente, insediamenti ipogei di grandissimo interesse paesaggistico oltrechè scientifico.
Le "cripte" o "laure" ipogee, scavate nel tufo o ricavate da particolari situazioni orografiche del terreno, spesso con pareti e soffitti decorati, costituiscono la testimonianza del "vivere in grotta" diffuso in tutto il territorio regionale (fuori e dentro i centri abitati) e praticato in ogni epoca. Con varia densità di presenze, varia datazione e motivazione dell'insediamento, infatti, testimonianze della "civiltà rupestre" si riscontrano in Terra di Bari, in Terra d'Otranto, nella Daunia. E' però nella "terra delle gravine" che tali testimonianze assumono eccezionali significati storico-territoriali in quanto intimamanete legate alle vicende (migrazioni di gruppi etnici, composizione sociale della popolazione, aggregazioni per motivi religiosi o di difesa) del popolamento stesso di tali aree: da ciò la eccezionale loro rilevanza e incidenza anche sull'assetto paesaggistico.
In provincia di Bari, nel territorio di: Altamura, le celle monastiche di Fornello, gli abituri di Jesce poco distanti dalla via Appia, la cripta di Sant'Angelo; Andria, Santa Croce; Bitonto con gli aggrottamenti sulla via Appia e di Torre Rossa; nell'area barese con gli insediamenti di Modugno, Ceglie del Campo, Carbonara, Triggiano, Capurso; Gravina con l'impianto grottale attorno al complesso di San Michele dei Grotti; Minervino, valle delle Lame e la grotta di San Michele; Monopoli, con i villaggi di Santi Andrea a Procopio, Lamalunga, Paterno, Sanata Cecilia, tutti collegati tra loro; Putignano, San Michele e Monte Laureato; Santeramo in Colle con numerosi impianti rupestri; Trani, Chiesa di Santa Geffa; Turi con le sue Grotte.
In provincia di Brindisi, nei territori di: Carovigno, Ceglie Messapico, Erchie, San Vito dei Normanni; Francavilla Fontana, con il complesso di Santa Croce; Latiano, masseria Grottole; Oria, con le zone di Laurito e Santa Maria della Scala, la chiesa di Santi Crisante e Daria; Ostuni, con la laura di San Biagio in Ribalto e le grotte nella lama di Villanova; San Vito, San Giovanni, San Nicola, San Biagio; Torre Santa Susanna; San Pancrazio Salentino.
In provincia di Taranto, come già detto, le testimonianze della "civiltà rupestre" sono a livello territoriale non soltanto "tessuto" ma anche "segno significante"; nei teritori di: Castellaneta con gli inse-

diamenti sulla gravina tra il Cozzo e Santa Lucia, sulla gravina di Mater Christi, su quelle del Porto e di Santo Stefano; Crispiano, con i notevoli aggrottamenti nel Vallone; Faggiano Lizzano; Montemesola; Monteparano; Pulsano; Manduria Maruggio; Ginosa con gli insediamenti rupestri di Froloita e del Casale; Grottaglie con gli insediamenti di Riggio del Fullonese, Casalpicciolo Caggiano; Laterza, tra via degli Aborigeni contrada Verdazzi e la Fontana Vecchia; Massafra centro rupestre bizantino, con l'abitato compreso tra le gravine di Madonna della Scala e di San Marco, con i numerosi complessi criptologici quali quelli di San Simeone in Famosa, San Simine in Pantaleo, masseria Trovanza, San Giovanni e molti altri; Mottola, con gli aggrottamenti di Madonna di Costantinopoli a San Gregorio, l'insediamento di Casalrotto; di Tamurello; di Petruscio, del Pozzo, di Scarano, di Villa Iolanda, della masseria Sabato; Palagianello, con l'insediamento lungo la gravina tra la masseria Le Grotte e la località Montedoro; Statte, con gli insediamenti della gravina di Triglie, Sant'Onofrio, Accettulla, Sant Angelo; Taranto, con le cripte del Redentore a Solito e di Santa Chiara alle Petrose.
Nella provincia di Lecce ed in quella di Foggia il fenomeno rupestre si presenta in modo differenziato: nell'area leccese le presenze sono di limitata consistenza e disseminate a grandi distanze, in quella garganica sono nella quasi totalità legate a pratiche cultuali.
In provincia di Lecce, testimonianze rupestri sono presenti nelle località di: Borgagne, Carpignano, Castrignano dei Greci, Cursi, Maglie, Melendugno, Palmariggi, Veglie; sono presenti agglomerati nelle due valli ad ovest e ad est di Otranto, e agglomerati più addensati a Casamassella, Castro Marina, Giurdignanno, Minervino, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Casiano, Surano; sulle Murge si riscontrano a Casarano, Galatina, Gallipoli,Lucugnano,Matino, Parabita, Presicce, Ruffano, Sternatia, Supersano, e tra Ugento ed il Capo di Santa Maria di Leuca.
In provincia di Foggia e, più in particolare nell'area garganica, le testimonianze più significative sono a Cagnano, Mattinata, Monte S.Angelo e Vieste.

3. Tra i beni archeologici e architettonici (divisione comunque arbitraria e di comodo) si colloca un "sistema" del tutto peculiare per la Puglia quale è quello dei "tratturi", delle grandi strade, cioè, della transumanza, della "mena" delle pecore.
Testimonianza ultima sul territorio (insieme alle poche superstiti "masserie di pecore" e relative "poste") dell'allevamento transumante che venne praticato nell'

intera area mediterranea in modo "organizzato" per oltre sei secoli, i tratturi hanno segnato i territori tra i monti dell'Abruzzo, del Matese e del Gargano,e le pianure del Tavoliere, del Salento e del Metapontino. Venendo percorsi, con "viaggi" che duravano un paio di settimane, da 2 o 3 milioni di pecore, avevano la dimensione necessaria per assicurare l'alimento al bestiame("nastri di pascolo continuo"): i tratturi erano larghi 60 passi napoletani (corrispondenti a 111 metri); i tratturelli o bracci (percorsi di smistamento) erano larghi 37- 27,75- 18,50 metri; i "riposi", costituiti da ampi spazi erbosi per la sosta (dove venivano montati gli stazzi, recinti di corda per il pernottamento), erano di dimensione variabile da 3 a 56 ettari. E' stato un "sistema viario" che ha retto per diversi secoli, con una lunghezza complessiva di circa 1.360 chilometri per i tratturi, di circa 1.500 km per i tratturelli e di 163 ettari di superficie per i riposi: andata in declino la transumanza, i tratturi sono andati progressivamente scomparendo (nel 1923 perdono il carattere di demanialità e passano al patrimonio disponibile). Tutelati con specifico vincolo ai sensi della legge 1089/1939 dal 1983, di essi, oggi, rimangono limitate testimonianze da, appunto, tutelare attraverso la "valorizzazione" nel quadro più generale dell' attenzione che richiede tutta la viabilità storica della regione.

4. Tra i beni architettonici extraurbani vi sono diverse tipologie edilizie quali conventi, chiese, ville, masserie, edicole, fortificazioni varie dal castello alla torre alla masseria fortificata, trulli, ecc. che, pur variamente diffuse, sono presenti su tutto il territorio regionale.
La articolazione tipologica, il numero e l'importanza documentaria e paesaggistica di tali presenze autorizza (specialmente per le masserie) a individuare sul territorio una serie di sistemi extraurbani (quello delle masserie, delle torri, dei trulli, delle chiese, ecc.), da salvaguardare attraverso la "valorizzazione" dei beni che li costituiscono. Ma questi, quasi tutti di proprietà privata, esclusi da qualsiasi ciclo economico che ne giustifichi l'utilizzazione, sono in larghissima misura abbandonati e sottoposti a rapido degrado.

4.1. La "masseria" e, tra queste, quella fortificata, è inscindibilmente legata al paesaggio di gran parte del territorio pugliese, cosi come le torri di avvistamento lo sono per le sue coste ed i trulli per l'area che,appunto, dalla loro presenza prende il nome.
Sul Gargano essa è inserita in un ambiente privo di di-

more permanenti ed è originariamente circondata da un latifondo in cui si sviluppavano attività agricole reciprocamente complentari: sono, pertanto, del tipo con la corte interna oppure costituite da massicci edifici a due piani con torre o con garitte pensili; nel Tavoliere, lungo la costa è di dimensioni ridotte, su due livelli con agli spigoli del primo piano le garitte pensili; nell'interno, invece, diventa di grandi dimensioni, del tipo a corte con l'edificio centrale a due livelli, e spazi per le attività produttive sia di campo che di pecore; nel Sub Appennino Dauno è del tipo accorpato di piccole dimensioni, caratterizzata dall'unica garitta pensile.
Nella fascia litoranea della Puglia centrale è del tipo a due piani con l'abitazione sovrapposta al rustico, con garitte pensili e caditoie, oppure del tipo a "torre" a due piani su base quadrata (usata come abitazione temporanea e legata alla conduzione degli oliveti e dei mandorleti), dotata di caditoie dal parapetto del terrazzo, con o senza recinto; nella Murgia prevalgono i tipi con recinti ed il nucleo centrale è a due livelli con garitte pensili e caditoie.
L'area salentina è diffusamente interessata da due tipi principali di masserie fortificate, quasi sempre di rilevante qualità architettonica e di medio-grandi dimensioni: quello a semplice torre, lungo la costa e, nelle aree interne, quello a torre con più corpi di fabbrica e con massiccio recinto dotato di un unico portale controllato da caditoie e garitte.

4.2. Si è già detto come le torri per la difesa contro i corsari costituiscano l'elemento "costruito" caratterizzante il paesaggio costiero pugliese: nel 1972, tra torri conservate, ruderi di torri e presenze documentate, ne furono censite 150. Interessano tutto lo sviluppo della costa con addensamenti intorno al Gargano, tra Barletta e Monopoli, tra Otranto e il Capo di Leuca.
Monumenti della paura, piuttosto che reali strutture difensive (è documentata la loro sostanziale inefficienza sia se gestite dalle "università" e dai privati, sia se gestite direttamente dallo stato), utilizzate dai Doganieri, dall'Arma del Genio, dalla Guardia di Finanza, dalla Marina Militare, sono oggi abbandonate al degrado salvo episodici interventi di restauro che, comunque, non garantiscono la continua manutenzione richiesta dalla particolare loro localizzazione in prossimità del mare se non proprio sulla riva.

4.3. Nella Murgia dei Trulli si è concretizzata in modo tanto fecondo la integrazione tra caratteristiche naturali del sito e attività dell'uomo, che "nessuna campagna è più festosa di questa, che è come un girotondo di

bimbi, l'illustrazione benvola d'una fiaba, il pianeta d'una età privilegiata e innocente. Ma è pure come uno scampanio silenzioso che fa echeggiare, nel più riposto del cuore, ricordi sopiti e subitanei, di mattini lieti e di scampagnate festive, d'una età perduta che sembra di ritrovare come un vestito in fondo a un cassetto o un fiore dentro un libro. Infanzia nostra e della terra, infanzia accesa di luce e d'aria viva, come una corsa, con i polmoni che ingoiano tutto, anche il verde, l'azzurro, i pampani e le carrubbe. Tanto e non di meno, ci dona questa campagna." (C.Brandi,1960).
I territori extraurbani di Alberobello,Locorotondo, Fasano,Cisternino, Martina Franca e, marginalmente, quelli di Ostuni, Ceglie Messapico, Noci,Putignano, Castellana, infatti, sono gli unici che, contestualmente, vedono insediata una popolazione residente numericamente significativa (nel caso di Locorotondo, pari a quella residente nel centro abitato), una tipologia edilizia del tutto singolare quale è il trullo, un unico modo per delimitare le proprietà ed i bordi delle strade costituito dalle pareti di pietra a secco, ordinamenti colturali centrati prevalentemente sulla viticoltura e, in subordine, sulla olivicoltura.

5. Tra i beni storici connessi con il territorio vanno posti anche quei siti che, pur non avendo in sè alcuna traccia fisicamente riscontrabile dell'evento (reale o immaginario che sia, per il quale vengono,appunto, "ricordati"),hanno acquisito il significato "storico" perchè "presenti" o nell'immaginario della comunità o in scritti di riconosciuto valore.
Lavorando sul secondo versante sono stati censiti, esaminati e schedati un primo gruppo di 324 testi, pubblicati tra il '700 ed il '900 prevalentemente in Italia, contenenti descrizioni e riferimenti al paesaggio ed al territorio pugliese.
Sono stati classificati in tre sezioni, corrispondenti ai tre livelli della ricerca: nella prima vi sono i testi, come i diari ed i racconti di viaggio dotati di intenzioni scientifiche e di valore documentario (84 testi); nella seconda, i testi di tipo prevalentemente iconico o pseudo-iconico, come le pitture di paesaggio, le immagini fotografiche,le incisioni, le carte geografiche, oppure i racconti di viaggi e le guide turistiche, da cui è possibile desumere visivamente e in modo schematico i caratteri fisici dei soggetti topografici presi in considerazione (111 testi); nella terza sezione, quelli più propriamente geografici e storici (129 testi).

09. L'APPARATO PIANIFICATORIO

09.1. OBIETTIVI DI TUTELA E OPERATIVITA' DEL PUTT

1. Obiettivo "operativo" del PUTT/PBA è quello di consentire la oggettiva e preliminare verifica della compatibilità di ogni progetto di trasformazione del territorio con le (riconosciute) reali risorse dello stesso e, comunque, di rendere possibile l'adeguamento di ogni "modello" di sviluppo settoriale o generale alle peculiarità del territorio di riferimento.
Ciò, è opportuno chiarirlo, nella piena consapevolezza che non potrà essere soltanto il PUTT/PBA a consentire il perseguimento di tali obiettivi, assumendo esso il ruolo di "uno" degli strumenti di attuazione della articolata complessa "politica dell'ambiente" che deve vedere coinvolte ed impegnate tutte le competenze regionali, provinciali e comunali.

2. Entrando nello specifico del PUTT/PBA, è possibile rilevare come già la "lettura del territorio" e la parallela comparazione dello stato di fatto con il sistema dei vincoli e le zonizzazioni degli strumenti urbanistici generali, hanno, da un lato, evidenziato pesanti compromissioni (specialmente lungo alcuni tratti di costa e su alcuni dei "beni" protetti dalla legge 431/85 quali i boschi e le gravine), prevalentemente da abusivismo ma anche da non felici previsioni urbanistiche e, d'altro lato, hanno evidenziato l'esistenza di ampie potenzialità di sviluppo "compatibile" con la tutela del territorio.
Tutela che, specificata nei suoi obiettivi, diventa:
- tutela del sito in quanto "bello" e, pertanto, da fruire in termini estetici;
- tutela del sito in quanto "testimonianza" della storia locale e/o generale e, pertanto, da fruire in termini culturali;
- tutela del sito in quanto "esemplare" di riconosciuta rilevanza naturalistica e, pertanto, da fruire in termini scientifici;
- tutela del sito in quanto "componente essenziale" per la stabilità di un ecosistema e, pertanto, da fruire nel suo contributo al mantenimento della qualità della vita;
- tutela del sito da fruire consentendovi "trasformazioni" non usuranti per attività compatibili.

Obiettivi che, tutti, comportano un atteggiamento attivo nei confronti dei beni sottoposti a tutela laddove, venendo agli stessi riconosiuto il carattere di "risor-

sa territoriale" (e, quindi, di risorsa anche economica), le rispettive peculiarità e fruizioni vanno "governate",ai fini della loro valorizzazione, sia con attività gestionali (di uso e di "manutenzione", nella sua accezione più ampia), sia con attività di "recupero" (anche qui,nella accezione più ampia che non esclude interventi di trasformazione se mirati alla maggiore valorizzazione del bene stesso).

3. A tal fine il PUTT/PBA si articola, in riferimento agli elementi rappresentativi sia dei caratteri strutturanti la forma del territorio, sia dei suoi contenuti paesistico-ambientali e storico-culturali, sulla base della:
- suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistico-ambientali quali:
a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale;
c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
- individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
- individuazione e classificazione delle componenti paesistico/ambientali costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento ai sistemi a,b,c;
- definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree.
Alla stessa articolazione, inoltre, fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa disciplinante il rilascio della autorizzazione paesaggistica (art. 5.01 delle NTA) e del parere paesaggistico (art. 5.03 delle NTA) per le attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal PUTT/PBA.

4. La normativa del PUTT/PBA si articola con la determinazione di:
a. <<obiettivi>> generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale;
b. <<indirizzi>> di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazio-

ne sottordinati negli ambiti territoriali estesi;

c. <<direttive>> di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;

d. <<prescrizioni>> di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

con, inoltre, con la esplicitazione dei:

e. <<criteri>> di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede.

La normativa non sostituisce, ovviamente,ma integra gli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio derivanti da leggi statali; nell'ambito della stessa, le <<prescrizioni>> di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalendo su tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, dovendo essere osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.
Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, sono da ritenersi prevalenti rispetto alle prescrizioni "di minima" del PUTT/PBA.

5. La conformità delle previsioni dei piani e dei progetti al PUTT/PBA viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso di piani o progetti presentati da enti e soggetti pubblici.

La attuazione del PUTT/PBA, pertanto, si concretizza per opera sia degli enti territoriali (Regione, Province, Comuni), sia dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistico-ambientale.
Per i primi, in relazione alle competenze proprie o delegate, la attuazione avviene con:

a- la pianificazione paesaggistico-ambientale di secondo livello mediante:
   1- piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello;
   2- parchi regionali e relativi piani;

3- strumenti urbanistici generali conformi al PUTT;
4- strumenti urbanistici esecutivi da strumenti generali conformi al PUTT/PBA;
5- piani urbanistici territoriali tematici o piani urbanistici intermedi con specifiche connessioni con il PUTT/PBA;

b- il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, pareri paesaggistici e attestazioni di compatibilità paesaggistica, secondo il PUTT o, se vigente, il piano di secondo livello.

Per i proprietari dei siti, la attuazione avviene (nel rispetto delle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti) attraverso progettazioni conformi alle prescrizioni del PUTT/PBA stesso.

6. Il PUTT/PBA, anche per coerenza con il disposto dell'art.1 della legge 431/1985, non si applica all'interno dei "territori costruiti" che sono stati così definiti:

1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B";
2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche" " direzionali" "artigianali" "industriali""miste" se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, altresì, incluse in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data (con il che viene attestato il pubblico interesse della loro attuazione);
3. aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti, ne abbiano di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n. 1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già "sanato" ai sensi della legge n.47/1985) e perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale; tale delibera, che non costituisce variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplica effetti soltanto in applicazione del PUTT, va adottata entro novanta giorni dalla entrata in vigore del PUTT/PBA e va inviata anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

7. In termini di operatività va evidenziato come la gestione attuale (anche dopo la entrata in vigore della legge n.431/85) della tutela paesistica è basata su criteri procedurali (circolare Ass.Urb. n.6773/29.06.79) che non fanno riferimento ad alcun elemento di "merito" o di "qualità": essa ,cioè, di fatto consente totale discrezionalità sia nel rilascio della autorizza-

zione ex legge n.431/39, sia nel diritto di veto ex legge n.431/ 85 su tale autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali.
Con l'entrata in vigore del PUTT/PBA tale situazione si modifica profondamente anche se non totalmente.
Se,infatti, disporre di un piano che precisa obiettivi e indirizzi (per gli ambiti territoriali estesi), direttive (per gli ambiti territoriali distinti), e prescrizioni (per le singole categorie di beni), significa disporre di uno strumento di riferimento oggettivo sia per il cittadino sia per la struttura pubblica, rimangono sempre margini di soggettività laddove i prescritti del PUTT/PBA sono, da un lato, "relativi" a situazioni di fatto sempre diverse (ancorchè rientranti in "tipologie" individuate e classificate) e, d'altro lato, non possono avere (salvo che per i piani paesistici di secondo livello, ove previsti) carattere puntuale: essi, cioè, non potranno avere incidenza diretta sulla valutazione della "qualità" della trasformazione.

Ciò pone in tutta evidenza la necessità che, in parallelo alla definitiva formazione del PUTT/PBA, vengano previste e poste in essere, all'interno delle strutture preposte alla gestione del piano stesso, attività di organizzazione logistica e strumentale e di formazione specifica in grado di preparare quelle professionalità che dovranno "indirizzare coordinare autorizzare controllare" gli interventi comportanti trasformazione del territorio, secondo la disciplina "anche" del PUTT/PBA.

09.2. STRUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

0. La strumentazione di riferimento del PUTT/PBA è formata dai dati censiti e,quindi, classificati e cartografati, relativi ai tre "sistemi" assunti come costitutivi della realtà territoriale extraurbana regionale con riferimento sia alle loro componenti sia allo "stato giuridico" delle relative aree.

1. Il quadro di riferimento dei dati relativi al sistema "geologico,morfologico,idrogeologico" è costituito da:

1.01- elencazione delle acque pubbliche/corsi d'acqua riportati nei Decreti Reali 07.04.1901, 15.05.1902, 07.04.1904, 20.12.1914, 07.04.1927, 17.01.1929, 21.03.1929, 06.05.1935, e nei Decreti Presidente Repubblica 07.12.1951, 11.08. 1965, 17.11.1971, 11.02.1976, 07.06.1976, riportanti "elenco delle acque pubbliche il di cui uso deve essere concesso in base alla legge 10.08.1884 n.2644 per la derivazione delle acque pubbliche"; (in allegato al fascicolo della Relazione);

1.02- elencazione dei corsi d'acqua (per provincia, distinti per categoria, con comuni di attraversamento,fogli catastali interessati, riferimento fogli IGM) con numerazione corrispondente a quella riportata sulla cartografia del punto precedente; (fascicolo consegnato all'Ente il 01.12.90, riportato in allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

1.03- elencazione dei Comuni nei cui territori insistono vincoli idrogeologici, ex legge n.3267/1923, con indicazione dell'entità della superficie vincolata, ricavata dal riscontro dei decreti; (in allegato al fascicolo della Relazione);

1.04- elencazione dei Comuni nei cui territori insistono grotte ed emergenze geomorfologiche, con indicazione del toponimo e dei riferimenti cartografici e geografici, ricavata dalla fotointerpretazione e dalla letteratura; (in allegato nel fascicolo delle Norme Tecniche di Attauzione);

1.05- 53 carte geomorfiche ricoprenti l'intero territorio regionale pugliese, realizzate su fogli alla scala 1: 50.000 dell'IGM, mediante fotointerpretazione di immagini aereostereoscopiche e stesura con delimitazione delle linee morfologiche (cigli di scarpate, ripe fluviali, reticoli fluviali, dorsali spartiacque, piane alluvionali, arenili attuali, doline, nicchie di frana,

laghetti di frana) a colori; (carte in unico originale, già depositate presso l'Ente) (riprodotte in scala 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte in 5 atlanti, uno per provincia);

1.06- 6 carte della franosità, realizzate limitatamente alla Daunia area particolarmente soggetta al fenomeno, mediante fotointerpretazione di immagini aereostereoscopiche e sopralluoghi nei punti di particolare rilievo, con stesura delle linee e dei tipi dei dissesti, su fogli alla scala 1:50.000 dell'IGM, a colori; (carte in unico originale, già depositate presso l'Ente);

1.07- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione dell'idrologia superficiale ricavata mediante fotointerpretazione di immagini aereoscopiche; (carte consegnate all'Ente 01.12.90) (riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte in 5 atlanti uno per provincia);

1.08- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle perimetrazioni delle aree soggette a vincolo idrogeologico ex RD 3267/23 ricavata dal riscontro dei decreti; (carte consegnate all'Ente il 01.12.90, riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

2. Il quadro di riferimento dei dati relativi al sistema "botanico-vegetazionale" è costituito da:

2.01- elencazione dei "beni naturalistici" (biotopo o sito di particolare interesse naturalistico) in 5 fascicoli, uno per provincia, con schede distinte per Comune, riportanti il toponimo/località del bene, la sua descrizione, il riferimento al foglio IGM ed alla cartografazione di cui al punto che precede, la indicazione della fonte, la bibliografia delle fonti; (fascicoli consegnati all'Ente 01.12.90);

2.02- elencazione sintetica dei siti "beni naturalistici" (biotopo o sito di particolare interesse naturalistico), distinti per provincia, comune, toponimo e tipologia di bene, ricavato dai fascicoli di cui al punto che precede; (riportato in allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

2.03- elencazione delle "zone umide", indicate con toponimo, foglio IGM, cartografazione e foglio catastale, ricavate dalla fotointerpretazione, dalla letteratura e

da ricognizioni; (in allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

2.04- elencazione dei "parchi naturali attrezzati", indicati per località e tipo di progetto proposto, ricavata dal documentazione regionale, indicati per comune e distinti per tipologia; (in allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

2.05- elencazione delle "aree protette e vincoli faunistici", indicati per comune e distinti per tipologia, ricavati da documentazione regionale e letteratura; (in allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

2.06- carte della localizzazione dei "beni naturalistici" (distinti in "beni floristici", "beni faunistici","beni misti") con indicazione del toponimo, in 5 atlanti, uno per provincia, con complessive 1084 tavolette formato A3, distinte per Comune; (atlanti consegnati all'Ente 01.12. 90);

2.07- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle perimetrazioni delle aree boscate, ricavate mediante fotointerpretazione di immagini aereoscopiche; (carte consegnate all'Ente 01.12.90; riprodotte su IGM 1:25. 000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

2.08- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle localizzazioni delle grotte, ricavate da dati regionali e da letteratura; (carte consegnate all'Ente 01.12.90; riprodotte su IGM 1:25. 000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

2.09- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle perimetrazioni dei vincoli faunistici, distinti per tipologia di protezione (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone a gestione sociale, aziende agricole per la selvaggina, zone addestramento cani, aziende faunistiche-venatorie, zone umide, riserve naturali popolamento animale,riserve naturali orientate, riserve naturali integrali, riserve naturali biogenetiche, riserve naturali forestali di protezione, bandite di caccia), ricavata da documentazione regionale; (carte consegnate all'Ente 01.12.90, riprodotte su IGM

1:25. 000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

3. Il quadro di riferimento dei dati relativi al sistema della "stratificazione storica dell'insediamento" è costituito da:

3.01- elencazione dei beni archeologici e architettonici, in 5 fascicoli, uno per provincia, con schede distinte per Comune, riportanti il toponimo/località del bene, distinto tra archeologico e architettonico, vincolato e segnalato, con gli estremi del decreto di vincolo, il riferimento all'IGM o catasto ed alla cartografazione di cui al punto che segue, la indicazione della fonte, la bibliografia delle fonti; (fascicoli conseganti all'Ente 01.12.90) (sintetizzata in elenco allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

3.02- elencazione dei beni vincolati ex legge 1089/1939 e di quelli segnalati, distinti per Comune, riportante la località del bene, la sua tipologia, se vincolato o segnalato (in allegato al fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione);

3.03- elencazione dei beni vincolati ex legge 1497/1939, distinti per Comune, riportante la località del bene, la sua tipologia, gli estremi del decreto di vincolo (in allegato al fascicolo della Relazione);

3.04- elencazione delle località comprese nei "Galassini" ex decreto 01.08.1985 (in allegato al fascicolo della Relazione);

3.05- elencazione sinottica dei beni vincolati ex legge 431/1985, distinti per Comune e per tipologia; (in allegato al fascicolo della Relazione);

3.06- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle "presenze edificate", distinte in urbane ed extraurbane, ricavata mediante fotointerpretazione di immagini aeroscopiche; (carte consegnate all'Ente in scala 1:100. 000; riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

3.07- 5 atlanti, uno per provincia,con complessive 1084 tavolette formato A3, riportanti -distinte per Comune e per tutti i Comuni della Regione- nella scala 1:25.000, le localizzazioni e le perimetrazioni delle aree vincolate o segnalate per presenza di beni culturali archeo-

logici e architettonici; (atlanti consegnati all'Ente 01.12.90);

3.08- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ex legge n. 1497/39, ricavata dal riscontro dei decreti; (carte consegnate all'Ente 01.12.90; riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

3.09- 5 atlanti, uno per provincia,con complessive 1048 tavolette formato A3, riportanti -distinto per Comune e per tutti i Comuni della Regione- nella scala 1:25.000, lo stato giuridico delle aree derivante dagli strumenti urbanistici generali, ricavato dalla strumentazione depositata presso la Regione; (atlanti consegnati all'Ente 01.12.90);

3.10- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la indicazione dei fogli catastali che contengono aree sottoposte a usi civivi, ricavata dagli elenchi di origine regionale; (carte consegnate all'Ente 01.12.90) (riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte in 5 atlanti uno per provincia);

3.11- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, con la perimetrazione delle aree comprese nei decreti "galassini", ricavata dai decreti; (carte consegnate all'Ente 01.12.90) (riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte in 5 atlanti uno per provincia);

4. A tali strumenti vanno aggiunti quelli aventi carattere generale e/o di supporto quali:

4.1- 262 carte formato 40x24 cm, ricoprenti l'intero territorio regionale pugliese, realizzate su fogli alla scala 1:25.000 dell'IGM, riportanti i tematismi della "lettura del territorio" (aree urbane, aree costruite extraurbane, nuova viabilità, zone nere, agricolo coltivato, agricolo arborato, agricolo incolto, boschi, macchie, fiumi e laghi, altre acque, lame o gravine, cave) ricavati mediante fotointerpretazione di immagini aereoscopiche, a colori; (carte consegnate all'Ente 01.12.90);

4.2- 52 carte formato 118x91 cm, riportanti -in coe-

renza con fogli IGM in scala 1:25.000- l'assetto catastale dell'intera Regione, costituito dalla perimetrazione e numerazione dei fogli catastali di tutti i Comuni, ricavato dalla riduzione in scala e assemblaggio dei quadri di unione di tutti i Comuni della Regione; (carte consegnate su supporto trasparente all'Ente 01.12.90); riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

4.3- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 l'intero territorio regionale pugliese, con la rappresentazione delle curve di livello (100 metri di dislivello), ricavata dalle carte dell'IGM; (carte riprodotte su IGM 1:25.000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

4.4- 6 atlanti, articolati in 5 fascicoli ciascuno (uno per Provincia), contenenti schede in scala 1:100.000 per ogni Comune riproducenti la prima stesura della cartografazione dei tematismi: lettura del territorio, vincoli legge 1497/39, vincoli faunistici, vincoli archeologici, strumenti urbanistici, decreti galassini; a colori su supporto fotografico; (atlanti consegnati all'Ente 21.09.88),

4.05- 52 carte formato 118x91 cm, rappresentanti su trama catastale in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, ricavata dalla composizione dei quadri di unione dei fogli catastali di tutti i comuni; (carte consegnate all'Ente 01.12.90; riprodotte su IGM 1:25. 000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia);

4.06- 52 carte formato 118x91 cm IGM, rappresentanti in scala 1:25.000 tutto il territorio regionale pugliese, costituente la cartografia di base del PUTT/PBA; (carte consegnate all'Ente 01.12.90; riprodotte su IGM 1:25. 000 in tavolette formato A3 raccolte i 5 atlanti uno per provincia).

09.3. STRUMENTAZIONE PIANIFICATORIA

1. La progettazione dell'uso del territorio regionale (anche la più rigida delle "conservazioni", termine carico di ambiguità, va progettata e richiede risorse), deve avvenire nella consapevolezza del suo funzionamento a sistema complesso e nel massimo livello possibile della sua conoscenza.
La strumentazione per il progetto, pertanto, deve rispondere a esigenze di informazione (perchè ci sia conoscenza), di indirizzo (perchè non si esca dal sistema), di controllo (con "ovvii" perchè tecnici e non).
La strumentazione di "riferimento", di cui al punto che precede, risponde al primo requisito; la strumentazione costituita sia dalle carte con la rappresentazione degli ambiti sottoposti a "tutela", sia dalla parte tecnica della normativa, risponde al secondo requisito; la parte procedurale della normativa risponde al terzo.

2. La individuazione degli ambiti da sottoporre ai diversi livelli di tutela è stata operata svincolando (per quanto possibile) gli aspetti carichi di "soggettivismo" (in quanto filtrati dalla cultura di chi li analizza) da quelli maggiormante legati alla "struttura configurata" del territorio, oggettivamente riscontrabili.
Ciò con la intenzionalità esplicita non di isolare aree "incontaminate" rappresentanti immagini o situazioni di un mondo "naturale" o "passato"(ammesso che questi siano, in tali situazioni, mai esistiti), ma di perimetrare aree entro le quali i rapporti tra le componenti del paesaggio siano utilizzabili per migliorare,con o senza nuovo insediamento, con il semplice mantenimento o con la trasformazione, la qualità ambientale.
E,inoltre, passando (il richiamo alla "gestione" ritorna, diventa inevitabile) dalle attività determinanti "consumo" a quelle determinanti "uso": ciò vale per il territorio urbano costruito e non (il recupero del patrimonio edilizio tanto "proclamato" e così poco realmente perseguito, il "rinnovo" delle aree urbanizzate abbandonate, ecc.), e per il territorio extraurbano (da sempre, per esempio, la corretta agricoltura "rinnova" lo "stesso" terreno agrario con appropriate tecniche di coltivazione).
Di ciò, peraltro, il legislatore della Regione Puglia già nel 1980 si era reso conto, titolando la prima legge urbanistica regionale con l'espressione "uso e tutela del territorio".

3. Per la definizione delle articolazioni territoriali della pianificazione paesaggistico-ambientale,sono sta-

te costruite quattro serie di carte rappresentanti: i vincoli vigenti, la vulnerabilità dei siti, i valori paesistico-ambientali, la perimetrazione degli "ambiti territoriali estesi".
Ciascuna delle prime tre carte ha consentito una lettura orientata del territorio e, più precisamente:
- la prima, quella delle presenze "giuridiche" (rappresentazione pesata dei vincoli), riporta contestualmente i vincoli ex leggi n. 497/39 e 1089/39, quelli faunistici, quelli idrogeologici, quelli derivanti dalla strumentazione urbanistica, e quelli dalla legge n.431/85 (e della legge regionale n.56/80) quali le aree con boschi, macchie, zone umide, corsi d'acqua, grotte, parchi, usi civici; (prodotta in scala 1:200.000 nel fascicolo della Bozza di 2a fase);
- la seconda, quella delle presenze "fisiche" (rappresentazione della vulnerabilità), riporta contestualmente: il costruito, le aree tutelate dal Piano Regionale delle Acque, le gravine lame e corsi d'acqua, i cigli di scarpata, le piane alluvionali e gli arenili, le doline, le aree con vincoli idrogeologici e faunistici; (prodotte in scala 1:200.000 nel fascicolo della Bozza di 2a fase);
- la terza, quella dei "valori attribuiti" (valori paesistico-ambientali), riporta contestualmente le aree con: boschi macchie parchi zone umide, biotopi, grotte doline gravine lame corsi d'acqua, vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche, vincoli faunistici; (prodotte in scala 1:200.000 nel fascicolo della Bozza di 2a fase);
mentre dalla loro sintesi critica è stata dedotta:
- la quarta carta, quella contenente la perimetrazione degli "ambiti estesi", pertanto, è derivata dalla contestuale valutazione di emergenze: geomorfologiche (corsi d'acqua, gravine e lame, doline, grotte), naturalistiche (boschi, macchie, zone umide, biotopi, parchi), antropiche (beni archeologici e archeologici) e giuridiche (vincoli ex legge n.1497/39, usi civici, strumentazione urbanistica), (prodotte in scala 1:200.000 nel fascicolo della Bozza di 2a fase, senza la individuazione, all'interno, dei sottoambiti).

4. E' dalle risultanze di tutte tali analisi che è stata ricavata la individuazione degli "ambiti estesi", della loro articolazione interna e della conseguente loro correlazione con le Norme Tecniche di Attuazione.
I sottoambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistico-ambientali, sono stati definiti di:
a- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con

o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
b- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
c- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
d- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
e- valore normale ("E"), laddove è comunque dichiarabile un significativo valore paesaggistico-ambientale.

A tali ambiti, come già detto, si correla l'apparato normativo: in modo diretto con il suo primo livello, quello degli "indirizzi di tutela"; in modo articolato, in relazione al "sistema" (geomorfologico, naturalistico, insediativo) ed allo strumento amministrativo (pianificazione paesaggistica, di parco, urbanistica) il secondo livello, quello delle "direttive di tutela"; sempre in modo articolato, in relazione al "sistema" ed al bene specifico, il terzo livello quello delle "prescrizioni di tutela".

5. Gli "indirizzi di tutela", che rappresentano il punto di riferimento per ogni decisione comportante una qualsivoglia trasformazione del territorio, sono:
a- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
b- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
c- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale;
d- negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
e- negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.

09.4. IL RUOLO DEI PIANI DI SECONDO LIVELLO, DEI PARCHI E DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA

1. Si ribadisce che deve essere acquisita piena consapevolezza sul fatto che la "tutela" del territorio (comunque, attiva o passiva che sia) implica continua attività progettuale e continua destinazione di risorse, e che la utilità e la produttività (anche in termini meramente economici) di ciò sia riscontrabile nella evidenza delle cose (e ... nello sfascio che ogni temporale provoca).
Il PUTT/PBA pone enfasi su questo aspetto individuando procedure per la concretizzazione di incentivazioni finanziarie, per la costituzione di parchi e per la progettazione di piani paesistici di secondo livello (quest'ultimo aspetto già contemplato nella definizione stessa del PUTT/PBA).

2. L'articolo 1.06 delle Norme Tecniche di Attuazione, infatti, prevede:
- il perseguimento degli obiettivi di tutela paesistico-ambientale viene incentivato dalla Regione anche attraverso:
a- la attivazione di apposito capitolo di spesa per il finanziamento di iniziative di natura pubblica e/o privata con tal finalità;
b- la priorità nella assegnazione dei finanziamenti relativi a: recupero dell'edificato rurale ed urbano esistente, difesa idrogeologica, sostegno delle attività agricole,forestazione,tutela faunistica, agriturismo ed escursionismo, redazione degli strumenti di pianificazione territoriale o settoriale di ogni livello ed i programmi integrati di intervento, che interessino territori ricadenti negli ambiti "A","B","C","D" (con priorità decrescente);
c- la individuazione, nella determinazione dei costi insediativi sia residenziali che produttivi e infrastrutturali, di coefficenti maggiorativi proporzionati alle difficoltà derivanti dall'obbligatorio perseguimento di obiettivi di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale;
d- la trasmissione all'Ufficio del Piano presso l'Assessorato al Territorio dicopia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto (in modo diretto o indiretto) dagli Assessorati e dai vari Uffici Regionali documentante situazioni territoriali significative rispetto alle sue valenze paesistico-ambientali (studi, cartografie, testi, VIA, fotografie, ecc,);
e- il finanziamento di corsi di formazione relativi alla preparazione di personale tecnico per l'Ufficio del Piano e per le strutture regionali destinate alla ge-

stione, aggiornamento, informatizzazione, elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.

3. Il PUTT/PBA, inoltre, prevede la istituzione coordinata di "aree naturali protette", anche in coerenza con la recente legge nazionale n.394/06.12.91 "legge quadro sulle aree protette", e la pianificazione di interventi di recupero ambientale attraverso la progettazione dei "piani paesistici di secondo livello".
E' previsto che l'area protetta (abbia essa finalità sia naturalistiche sia archeologico/architettoniche e che può o no diventare parco, come appresso specificato), venga definita con apposito provvedimento regionale che ne definisca contestualmente la perimetrazione ed il regime: essa diventa, pertanto,lo strumento operativo per determinare il concerto tra il pubblico interesse e quello dei privati (passando, come si è già detto, dal regime dei vincoli a quello delle attività per/o coerenti con la tutela).
E' altresì previsto, come già detto, che vengano formati piani paesistici di secondo livello (anche in questo caso con specifico provvedimento regionale) onde perseguire "il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesistico/ ambientale dei siti".
La tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi, pertanto, è tecnicamente perseguita con la pianificazione paesaggistica sottordinata costituita da:
- i piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello (sottopiani);
- i piani dei parchi regionali;
- la strumentazione urbanistica comunale conforme al Piano;
- la pianificazione territoriale correlata con il Piano.

4. Il PUTT/PBA ha perimetrato sette aree che si ritiene debbano "subito" essere oggetto di un tale tipo di progettazione "di secondo livello", stante la situazione di precarità/particolare sensibilità dei siti; sono:
a. "TREMITI".Il Sottopiano riguarda l'intero territorio delle isole escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia,nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del rapporto costa emersa/fondali marini, della vegetazione e della fauna, delle presenze storico-monumentali; a detta salvaguardia dovrà subordinare la valorizzazione turistica dei territori delle isole di S.Domino e di S.Nicola.
b. "TESTA DEL GARGANO".Il Sottopiano riguarda il territorio costiero sul versante orientale del Gargano

escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.
A nord si congiunge al perimetro del PUTT/Lesina-Varano all'altezza di S.Menaio e, impegnando, generalmente il territorio compreso tra la strada statale n.89 ed il mare, si ferma a Punta Rossa a sud di Mattinata.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo e del sistema idrologico superficiale e sotterraneo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se confermate) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

c- "GROTTE E MASSERIE". Il Sottopiano riguarda parte del territorio dei comuni di Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Fasano, Alberobello, Noci, Putignano.
Esso dovrà individuare i modi per consentire accettabili modificazioni aziendali e colturali,e quindi di sviluppo socio-economico con la salvaguardia il recupero e la valorizzazione delle diffuse singolarità geologiche, morfologiche, vegetazionali,faunistiche e delle presenze/testimonianze architettoniche di un qualificato insediamento sparso di antico e recente impianto.

d- "VALLE DEI TRULLI". Il Sottopiano riguarda la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d'Itria e sue immediate propagini, caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat dei trulli".
Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell' assetto caratterizzato dalla diffusa presenza dei trulli e dei campi "parietati" (con le tipiche colture a vigneto), la realizzazione della infrastrutturazione a rete e puntuale, lo "sviluppo compatibile" dell'insediamento sparso residenziale (stanziale/stagionale), e il recupero dei trulli con appropriate procedure architettonico/tecnologiche; dovrà, inoltre, dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico-ambientale delle previsioni edificatorie a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti,consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

e- "GRAVINE". Il Sottopiano riguarda la parte del

territorio dei comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza, Ginosa, interessata dalla presenza delle "gravine".
Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell'assetto fortemente caratterizzato dai singolari aspetti geomorfologici, naturalistici, ambientali, storico archeologici, architettonici; dovrà dare direttive e prescrizioni per le sistemazioni "compatibili" idraulico-geologica e naturalistica, di restauro e sistemazione delle presenze archeologiche ed architettoniche, di fruizione attraverso percorsi tematici e specifiche attrezzature; dovrà inoltre dare direttive e prescrizioni per le aree contermini paesaggisticamente e funzionalmente connesse.

f- "GALLIPOLI". Il Sottopiano riguarda il versante costiero occidentale della Penisola Salentina da Gallipoli al Capo di S.Maria di Leuca,generalmente a valle della strada congiungente Gallipoli- Taviano-Racale-Ugento-Presicce-Salve-Patù-Capo di S.Maria di Leuca.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

g- "OTRANTO". Il Sottopiano riguarda il territorio costiero orientale della penisola Salentina, da Otranto al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Otranto-Uggiano La Chiesa-Minervino di Lecce-Poggiardo-Diso-Andrano-Tricase-Tiggiano-Galliano del Capo-S.Maria di Leuca.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa ...

e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

5. Il PUTT/PBA definisce:
- patrimonio naturale della Regione, le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e ambientale, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi n. 448/1976 (Convenzione zone umide,Ramsar), n.979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) e n.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette);
- patrimonio culturale extraurbano della Regione, i beni archeologici e architettonici, vincolati e segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei centri abitati.

Per la tutela e la valorizzazione di tali patrimoni, il PUTT/PBA promuove la istituzione coordinata di "aree naturali protette" e di "aree archeologiche e storico-culturali protette" (da perimetrarsi con specifico provvedimento regionale su proposta dei responsabili regionali del Territorio e dell'Ambiente, sentiti i Consigli provinciali e comunali interessati), e la conseguente istituzione con legge regionale -che ne individua e definisce finalità, organi, norme- di Parchi regionali articolati in "Parchi Naturali" e "Parchi Archeologici e Storico-Culturali".
Specifiche norme del PUTT/PBA (NTA, artt.2.06-2,09) dettagliano gli aspetti procedurali e di merito relativi ai parchi regionali.

6. La strumentazione urbanistica generale dei Comuni deve essere conforme al PUTT/PBA: per quella vigente è prevista la possibilità dell'adeguamento (art.5.06 delle NTA) entro due anni dall'entrata in vigore del PUTT stesso; per i PRG a formarsi o in corso di formazione, i contenuti paesaggistico-ambientali, che vanno esplicitati e documentati, devono articolarsi in:
a- analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli ambiti estesi (art. 2.01 delle NTA) e la individuazione e perimetrazione degli ambiti distinti (titolo III delle NTA);
b- specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistico-ambientali (titolo III delle NTA) individuate e perimetrate;

c- specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III delle NTA) nelle norme tecniche di esecuzione del PRG.
E' anche previsto che, in assenza di sottopiano (art. 2.05 delle NTA), il PRG possa assumerne, per la totalità o per parte del territorio comunale, contenuti ed efficacia, previa autorizzazione della Giunta Regionale su motivata richiesta del Sindaco. Il dispositivo autorizzativo dettaglia gli indirizzi e le direttive del PUTT/PBA da perseguire attraverso la pianificazione paesaggistica di secondo livello del territorio comunale e le relative modalità procedurali.
Analoga possibilità è prevista per la progettazione urbanistica esecutiva di particolari contesti.

09.5. GLI AMBITI DISTINTI E LE DIRETTIVE DI TUTELA

1. Gli elementi strutturanti il territorio, con riferimento ai tre sistemi territoriali già descritti, sono stati raggruppati secondo:
a- l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
b- la copertura botanico-vegetazionale, colturale e la presenza faunistica;
c- la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".
Pertanto, con riferimento a ciascuno dei tre sistemi, il PUTT/PBA ha definito gli "ambiti distinti" relativi ad ogni loro componente, gli elementi strutturanti il territorio,così come specificato nel capitolo seguente.

2. Per il sistema "assetto geologico,geomorfologico e idrogeologico" è stata definita la articolazione nei sottosistemi: geologico, dei rilievi o geomorfologico, delle acque o idrogeologico. Per ciascuno di tali sottosistemi sono state individuate le componenti ed i corrispondenti "ambiti distinti":
- per il sottosistema geologico:
  1- ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
  2- ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
  3a-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
  3b-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico (aree pedemontane e collinari)
  4- ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
  5- ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
  6- singolarità geologiche;
- per il sottosistema dei rilievi (geomorfologia):
  1- ambiti costituenti emergenze orografiche;
  2- ambiti annessi ai crínali;
  3- ambiti annessi ai pianori;
  4- ambiti annessi ai poggi e versanti;
  5- ambiti soggetti a variazione orografica significativa;
  6- ambiti omogenei del sistema dunale costiero.
- per il sottosistema delle acque (idrogeologia):
  1- ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
  2- ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio);
  3- zone umide;
  4- ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a feno-

meni stagionali, paludi;
5- saline;
6- ambiti di massima espansione dei bacini idrici;
7- ambiti di esondazione dei corsi d'acqua;
8- sorgenti, risorgive e marane;
9- laghi lagune (naturali e artificiali);
10- bacini idrici (dovuti a sbarramento);
11- corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
12- canali (corpo idrico e banchine),
13- litorali marini.

3. Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica", alle componenti individuate (art.3.3 delle NTA) corrispondono gli "ambiti distinti":
1- ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;
2- ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;
3- ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione:
1- con processi in atto,
2- con processi potenziali;
4- ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale:
1- di livello eccezionale,
2- di livello rilevante;
5- ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).

4. Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", alle componenti individuate (art.3.4 delle NTA), corrispondono gli "ambiti distinti":
1- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;
2- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;
3- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.

5- La specificazione delle componenti presenti sul territorio e la conseguente perimetrazione degli ambiti distinti si concretizza negli strumenti di pianificazione sottordinati al PUTT/PBA già descritti.

Detti strumenti dovranno formarsi recependo le seguenti "direttive di tutela" da applicarsi agli "ambiti distinti":

a- Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", dovendosi perseguire la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale:

1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;

2- negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

3- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C") e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

b- Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", dovendosi perseguire la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale:

0- per tutti gli ambiti territoriali estesi va prescritta sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-

vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono;

1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A"),in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone,l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;

2- negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree,condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

3- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C") e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con:la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

c- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", dovendosi perseguire la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale:

0- per tutti gli ambiti territoriali estesi i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A") e di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

2- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C") e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

09.6. GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO E LE PRESCRIZIONI DI BASE

1. Come è detto, gli elementi strutturanti il territorio sono stati, dal PUTT/PBA, raggruppati secondo i tre sistemi e considerati come "componenti" gli stessi. Per ciascuna componente sono stati individuati:
- gli elementi identificanti, la "definizione" (secondo il PUTT, svincolata, pertanto, dalle altre definizioni che la molteplicità degli ambiti disciplinari coinvolti danno o possono allo stesso "bene"), con o senza riferimenti cartografici, delle sue caratteristiche e della sua entità minima;
- gli elementi di allocazione sul territorio, la "individuazione" dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);
- i regimi di tutela da osservare nella formazione dei sottopiani del PUTT/PBA (richiamo degli "indirizzi" e delle "direttive");
- le "prescrizioni di base" da osservare sia nella formazione dei sottopiani, sia nella formazione dei pareri, sia nel rilascio delle autorizzazioni.

Le componenti geo-morfo-idrogeologiche (a) sono: le emergenze, le coste e le aree litoranee, i corsi d' acqua, i versanti e crinali.
Quelle botanico-vegetazionali-faunistiche (b) sono: i boschi e le macchie, i beni naturalistici, le zone umide, le aree protette (faunistiche), i beni diffusi nel paesaggio agrario.
Quelle storico-culturali (c) sono: le zone archeologiche, i beni architettonici extraurbani, il paesaggio agrario e gli usi civici, i punti panoramici.

2. Le "definizioni" assunte dal PUTT/PBA sono le seguenti:
a.1- "emergenze geologiche", gli elementi strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; emergenze morfologiche, i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di ricosciuto rilevante valore scientifico; emergenze idrogeologiche le sorgenti, i corsi d' acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali;

a.2- "coste", definite a livello di generalità, come il limite fra la superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare, in rapporto ai caratteri genetico-evolutivi e morfologico-sedimentologici del sito, pre-

sentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati; in riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il PUTT distingue come forme litorali principali:
a2.1. coste alte a versante: corrispondono a rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l'azione meccanica delle onde e delle acque di ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche (per slittamento del terreno,in presenza di argille) con limitate fasce litoranee; il profilo sommerso è di solito omogeneo a quello subaereo;
a2.2. coste alte a terrazzo: corrispondono a superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti gradati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più delle volte quello subaereo e le profondità sottocosta sono limitate con una fascia di fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;
a2.3. coste a fasce litoranee strette: corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarià; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;
a2.4. coste basse di pianura: corrispondono all'orlo costiero delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del mare, gli apporti o le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa;

a.3- "corsi d'acqua", a livello di generalità, sono definiti come le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili; in rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il PUTT distingue i corsi d'acqua in: fiumi,torrenti, sorgenti,foci, laghi, gravine e lame.
Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorchè rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte dal PUTT a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela;

a.4- "versante", le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; "ciglio di scarpata", l'orlatura superiore con significato morfologico; "crinale o dorsale di spartiacque" la linea di spartiacque di ba-

cini idrografici; "pianoro" l'area con pendenza assoluta inferiore al 10%;

b.1- in modo indifferenziato, con il termine "bosco":
b1.1- i bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo,la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbustri e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;
b1.2- i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti,
b1.3- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta,
b1.4- i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto
b1.5- i boschi di origine naturale o da rimboschimento
b1.6. "macchia", in modo indifferenziato,gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi;
b1.7. come "bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne,e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia.
b1.8. come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.
b1.9. Il PUTT/PBA non considera come bosco e macchia:
- appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i margini più vicini;
- le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie;

b.2. "beni naturalistici", nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale), i "biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali e comunali";

b.3. "zone umide", i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica;

b.4. "aree protette", le zone faunistiche qualunque sia la loro natura e finalità (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, zone a gestione sociale dell'esercizio venatorio, centri pubblici e centri privati di produzione per la selvaggina, zone agro-turistico-venatorie, zone addestramento cani, aziende faunistico-venatorie, zone umide, riserve naturali popolamento animale, riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione, bandite di caccia);

b.5. "elementi diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, riconosciuti come beni da salvaguardare:
b5.1- piante isolate o a gruppi , sparese, di rilevante importanza per età,dimensione, significato scientifico, testimonianza storice;
b5.2- alberature stradali e poderali;
b5.3- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali;

c.1. "zone archeologiche", i beni culturali archeologici vincolati ai sensi della legge 1089/1939 e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi della legge n.431/1985;

c.2. "beni architettonici extraurbani", le opere di architettura vincolate come beni culturali ai sensi della legge n.1089/1939 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai "territori costruiti";

c.3. "paesaggio agrario", di interesse storico-culturale, sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici),insediativa (edificazione,infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferiemento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare);

c.4. "punti panoramici" e "strade panoramiche", i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.

3. Le componenti censite sono riportate negli elenchi

e, con le perimetrazioni definibili alla scala del PUTT/PBA, nelle cartografie dello stesso; a controllo, precisazione e integrazione di detti censimenti e cartografazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle componenti dei tre sistemi presenti nello stesso.
In assenza di sottopiano, quanto riportato dal PUTT/PBA costituisce riferimento per la formazione dei pareri ed il rilascio delle autorizzazioni.
Per ciascuna componente, nel relativo articolo delle Norme Tecniche di Attuazione, sono riportate le modalità di perimetrazione delle aree di pertinenza e di quelle annesse: modalità che, ovviamente, sono differenziate in coerenza con le caratteristiche proprie di ciascuna componente. Analogamente, sono indicati gli articolati regimi di salvaguardia per ciascuna delle due aree.

4. Le "prescrizioni di base" che, ricordiamo, sono immediatamente operative sia per la formazione dei pareri sia per il rilascio delle autorizzazioni, e possono essere variate/adeguate seguendo i "criteri" solo in sede di pianificazione sottordinata, dettagliatamente riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione, sono così sintetizzabili:

a.1- per le "emergenze geologiche": sia per l'area di pertinenza che per l'area annessa, è prescritta la tutela integrale, così come scaturente dagli indirizzi e dalle direttive; l'area annessa è costituita da una fascia parallela al contorno dell'area di pertinenza dell'emergenza, della profondità costante di metri 150 per quelle geologiche, metri 100 per quelle geomorfologiche e metri 150 per quelle idrogeologiche.

a.2- per le "coste":
a2.1- nell'"area litoranea" (spiaggia e area contigua morfologicamente connessa, definita in sede di sottopiano o di strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, assunta con la profondità di 100 m dal limite interno del demanio, che vi è sempre compreso):
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonchè la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi regolarmente costruiti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero,ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;
   nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonchè ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;
   le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale,realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
3. infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie,qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al disotto del profilo del litorale e purchè la posizione, nonchè la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto ambientale (art.4.02 NTA).

a2.2. Nell'"area annessa" (dimensionata in sede di sottopiano o di strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, pari ad una fascia costante della profondità di 200 m dal limite interno della zona litoranea):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
   1. nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività produttive con immissioni di reflui;
   2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;
   3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area più interna, contigua

all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;

4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole con strutture edilizie stabili;
5. la eliminazione delle essenze a medio e alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
   1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti esistenti legittimamente costruiti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici;
   2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti esistenti legittimamente costruitti, anche con cambio di destinazione d'uso, purchè adibiti alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
   3. integrazione di manufatti esistenti legittimamente costruiti, destinati alle attività del tempo libero e del turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico- ambientale dei luoghi, con esclusione della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro dell'"area di costa", prevedano la formazione di complessi turistico-residenziali che rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti requisiti organizzativi, morfologici ed edilizi:
   - la superficie territoriale dell'area di pertinenza del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e comprenda l'intera profondità

dell'"area annessa";
- le parti edificate siano disposte in modo da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
- le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
- le superfici libere,non inferiori al 75% dell'area di pertinenza, siano sistemate con piantumazione autoctona a medio ed alto fusto e/o arbustive;
- ove presenti, le attrezzature integrative al complesso, quali piscine ed impianti sportivi, siano ubicate nelle aree verso il mare;

e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
1.aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, nonchè depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o precari;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
2.infrastrutturazione viaria carrabile con:
- adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto,dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;

f. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi inerenti interventi connessi con le attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'

attività di allevamento non intensiva, nonch. la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti;

g. sono autorizzabili le sistemazioni a terra conseguenti a nuove infrastrutture portuali previo studio di impatto paesaggistico-ambientale (art.4.02 NTA);

a.3- per i "corsi d'acqua":
a3.1. Nell'"area di pertinenza" (perimetrata in sede di sottopiano o di strumentazione urbanistca generale e, in loro assenza, assunta pari alla superficie dell'alveo più quella delle sponde o argini):
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
   1. ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;
   2. escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;
   3. discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;
   4. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
   5. realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:
   1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edi-

lizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;

2. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrate in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
3. infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purchè la posizione, nonchè la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

a3.2. Nell'"area annessa" (definita in sede di sottopiano o di strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, costituita da una fascia continua variabile da 75 a 150 m):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
   1. l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
   2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
   3. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al rispristino e/o adeguata sistemazione

ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

4. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ci sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
6. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenione della viabilità locale esistente;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
   1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione d'uso;
   2. integrazione di manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
   3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
   4. modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
   1. aree a verde attrezzato con:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonchè depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:
- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell' assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto,dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l' attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali riparii naturali esistenti.

a.4 per i "versanti", i "cigli di scarpata" ed i "crinali", che il PUTT/PBA suddivide in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti, cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza assoluta del versante e del ciglio/crinale (nell'art.3.09.2 delle NTA è esplicitato il metodo di attribuzione alla classe), le prescrizioni di base sono, sia nell'area di versante", sia nell'"area annessa", analoghe a quelle relative all'area annessa ai corsi d'acqua.

b.1. per i "boschi":
b1.1- nell'"area di pertinenza" (che viene perimetrata in sede di sottopiano o di strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, assunta pari alla perimetrazione del PUTT/PBA):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
   1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
   2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
   3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
   4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
   5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
   6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
b. sono autorizzabili piani e/c progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto

vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
2. sistemazioni idrogeoliche se, inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
3. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazionale.

b1.2- per l'"area annessa" (perimetrata in sede di formazione del sottopiano o della strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
   1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
   2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
   3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
   4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione

o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
   1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
   2. integrazione di manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
   3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
   1. aree a verde attrezzato, anche con:
   - percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
   - chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonchè depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
   - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
   2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
   - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
   - la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino so-

stanzialmente la morfologia dei luoghi;

e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
   - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
   - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
   - gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle contizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

b.2. per i "beni naturalistici" (le zone di riserva, i biotopi ed i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali):
b2.1- per l'"area di pertinenza" (perimetrata in sede di sottopiano o di pianificazione urbanistica generale e, in loro assenza, assunta cosi come è riportata nel PUTT/PBA), si applicano le prescrizioni di base per l'area di pertinenza dei boschi;
b2.2- per l'"area annessa" (costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene perimetrata in sede di formazione del sottopiano o della strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri), si applicano le prescrizioni di base per l'area annessa dei boschi;

b.3. per le "zone umide":
b3.1- per l'"area di pertinenza" (costituita dall'area di normale espansione dello specchio d'acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei; perimetrata in sede di formazione del sottopiano o della strumentazione urbanistica generale e, in loro assenza, assunta cosi riportata nel PUTT/PBA), si applicano le prescrizioni di base delle aree di pertinenza delle coste (a2.1);
b3.2- per l'"area annessa" (costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione di :
   1. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona umida ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento, vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da dissesto geologico), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse dalla specificità dei luoghi;
   2. elementi significativi dell'assetto ambientale e

paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di contiguità nell' assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto;

perimetrata in sede di formazione del sottopiano o dello strumento urbanistico generale, in assenza dei quali si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 200 metri), si applicano le prescrizioni di base per l'area annessa delle coste (a2.2).

b.4. per le "aree protette" (censite e perimetrate in sede di sottopiano o dello strumento urbanistico generale e, in loro assenza, assunte così come sono riportate nel PUTT/PBA):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
   1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
   2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
   3. la discarica di rifiuti.

b.5. per i "beni diffusi nel paesaggio" (non altrimenti salvaguardati, individuati in sede di sottopiano o di strumento urbanistico generale), il PUTT/PBA prescrive un unico regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita da quella direttamente impegnata dal bene stesso più un'area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva; le prescrizioni di base da applicarsi sono quelle individuate per l'area annessa dei boschi.

c.1. per le "zone archeologiche":

c1.1- per l'"area di pertinenza" (costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico, viene perimetrata in sede di formazione del sottopiano o dello strumento urbanistico generale, in assenza dei quali, è assunta così come indicata nel PUTT/PBA):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e inter-

venti comportanti:
1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);
3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanitiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;
2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e valorizzazione dei reperti.

c1.2- per l'"area annessa" (costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in assenza dei quali si ritiene formata da una fascia delle larghezza costante di 100 metri):

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti

ambientali da questi indotti;
2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, d eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base dispecifico progetto) al risanamento e/o adeguata istenazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;
4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. integrazione di manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
3. la superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell' assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
1. aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
2. infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
3. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

b.2. per i "beni architettonici extraurbani":
b2.1- per l'"area di pertinenza" (perimetrata come per le zone archeologiche), si applicano le prescrizioni di base indicate per l'area di pertinenza delle zone archeologiche;
4.2. Nell'"area annessa" (perimetrata come per le zone archeologiche), si applicano le prescrizioni di base indicate per l'area annessa delle zone archeologiche.

b.3. per il "paesaggio agrario" il PUTT/PBA non individua prescrizioni di base.

b.4. per il "punti panoramici" il PUTT/PBA non individua prescrizioni di base.

09.7. RILEVANTI TRASFORMAZIONI E STUDIO DI IMPATTO

1. Il PUTT/PBA definisce opere di rilevante trasformazione quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio -sia puntuale che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea; trasporto di fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne -, determinata da dimostrata assoluta necessità o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti negli elementi strutturanti il territorio stesso.
Per tali opere, qualora non già sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88 e del DPCM 27.12.89), il Piano prescrive che il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo "Studio di Impatto Paesaggistico-Ambientale" per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta.

2. Il PUTT/PBA definisce "Studio di Impatto Paesaggistico-Ambientale" la elaborazione progettuale finalizzata all'accertamento dell'entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio (art.3.01 e sg. delle NTA), dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistico-ambientale perseguito.
In esso,sulla base delle Direttive di Tutela e delle Prescrizioni di Base,e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:
- descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme dello stesso;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,

deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione di compatibilità paesaggistico-ambientale.
Lo studio di impatto paesaggistico-ambientale va asseverato dal tecnico progettista delle opere che attesta la veridicità di quanto descritto nello stesso.

3. Il PUTT/PBA definisce "valutazione di compatibilità paesaggistico/ambientale" la procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilità individuate dallo "studio di impatto", con riferimento:
- alle forme strutturali del paesaggio,
- alle caratteristiche morfologiche dei siti;
- ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie strutturali previste;
- alla qualità dell'"esito" finale,

siano: in toto, in parte, con condizionati, o per nulla, accettabili, con conseguente rilascio o non rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

09.8. AUTORIZZAZIONI, PARERI, ATTESTAZIONI

1. La "autorizzazione paesaggistica".

1.1. Il PUTT/PBA prescrive che i lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.1497/1939, o inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dallo stesso PUTT/PBA, non possono essere oggetto di autorizzazione o concessione edilizia senza il preliminare rilascio della "autorizzazione paesaggistica".
Prescrive altresì che per gli stessi territori e immobili, non possono essere oggetto di autorizzazione o concessione edilizia lavori che ne alterino l'aspetto esteriore senza il preliminare rilascio della "autorizzazione paesaggistica".
L'autorizzazione paesaggistica va richiesta, anche per i lavori realizzati dal Comune o da altri enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori.

1.2. E' prescritto che la autorizzazione paesaggistica venga rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui all'art.1 della legge n.431/85 per l'autorizzazione ex legge 1447/1939 di cui, esplicitandolo, ha l'efficacia.
Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure negativo), deriva dagli esiti dell'istruttoria operata su:

1- conformità del progetto agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori;
2- rispetto delle direttive di tutela e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/PBA o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori;
3- legittimità delle procedure;
4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle opere previste.

Essa vale per il periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono deve essere, per la parte non eseguita (attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale), oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica.

1.3. Il PUTT/PBA individua gli interventi esentati dalla autorizzazione paesaggistica, precisando come la stessa non vada richiesta:

01- per i beni, inclusi nelle categorie di cui all' art.1 della legge n.431/1985 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art.1.03;

02- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

03- per gli interventi selvicolturali di: a) tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonchè quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco, nonchè tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti; e) difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f)difesa forestale e quelli connessi di regimazione superficiale dell'acqua;

04- per la arbicoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;

05- per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;

06- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

07- per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali/regionali emanati a seguito di calamità;

08- per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente; per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art.2.01) e vincolati ex legge 1497/1939;

09- per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipolo-

giche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili vincolati ex legge 1497/1939;

10- per le opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;

11- per le opere e gli interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;

12- per gli interventi produttivi per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ex legge 1497/1939;

13- per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, esistenti di smaltimento dei rifiuti.

2. Il "parere paesaggistico".

2.1. Il PUTT/PBA prescrive che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani regolatori generali, i piani urbanistici esecutivi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.1497/1939, o inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dallo stesso PUTT/PBA, non possano essere adottati senza il preliminare rilascio del "parere paesaggistico".

2.2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui all' art.1 della legge n.431/85 per la autorizzazione ex legge n.1497/1939 di cui, esplicitandolo, ha l'efficacia.
Il merito del parere deriva dagli esiti dell'istruttoria operata su:

1- conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

2- rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi

strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
3- legittimità delle procedure;
4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.

Il parere paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito.

2.3. Il PUTT/PBA precisa che sono esentati dal parere paesaggistico i piani che:
1- derivino, senza modificazioni, da piani già dotati di favorevole parere paesaggistico;
2- siano stati adottati alla data di entrata in vigore del PUTT/PBA.

3. La "attestazione di compatibilità paesaggistica".

3.1. Il PUTT/PBA prescrive che gli interventi, derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando quanto nel DPR 616/1977, relativo alle competenze dell'amministrazione statale), che determino rilevante trasformazione dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n.1497/1939, o inclusi nelle categorie di cui all'art.1 della legge n.431/1985, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dallo stesso PUTT/PBA, non possano essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica".

3.2. Per ottenere la attestazione di compatibilità paesaggistica, che va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto, va allegato a quest'ultimo lo "studio di impatto paesaggistico-ambientale" sopra definito.
La attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità di cui all'art.1 della legge n. 431/1985.

3.3.Il PUTT/PBA prescrive che il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) della attestazione derivi sia dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto ambientale eseguita con la "verifica di compatibilità paesaggistica", sia dalla verifica della legittimità delle procedure seguite.
La attestazione mantiene validità per il periodo di dieci anni, ed ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939, se necessaria.

3.4. Il PUTT/PBA considera esentati dalla attestazione di compatibilità paesaggistica gli interventi di rilevante trasformazione che risultino approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del PUTT/PBA.

09.9. PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PUTT/PBA E CRITERI PER LA SUA VARIAZIONE

1. Primi adempimenti del Sindaco.

1.1. Entrato in vigore il PUTT/PBA, preliminarmente al rilascio di qualsiasi autorizzazione o concessione edilizia, il Sindaco dovrà provvede a fare riportare:

1- sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli "ambiti territoriali Estesi;

2- sulla cartografia dello strumento urbanistico, le aree definibili come "territori edificati", se presenti.

1.2. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori da eseguirsi nei siti ricadenti negli "ambiti territoriali estesi" "A","B","C", e per quelli da eseguirsi sugli immobili ricadenti nel "D" vincolati ex legge 1497/1939 ed ex legge 431/1985, il Sindaco non rilascia la autorizzazione o concessione edilizia in assenza della "autorizzazione paesaggistica", salvo che per gli interventi esentati.
Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori da eseguirsi nei siti ricadenti nell'ambito territoriale "D" (punto 1.4 dell'art.2.01) -esclusi quelli vincolati ex legge 1497/1939 ed ex legge 431/1985, di cui al punto precedente-, e quelli ricadenti nell'ambito "E", il Sindaco rilascia la autorizzazione o concessione edilizia previo motivato parere sulla qualificazione paesaggistica dei lavori da parte della Commissione Edilizia Comunale.

2. Adeguamento degli strumenti urbanistici al PUTT/PBA.

2.1. Il PUTT/PBA prevede che la disciplina paesaggistica del PUTT/PBA stesso possa essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti anche con apposita variante, che viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della l.r. n.56/80 eche, pertanto, segue l'iter previsto dalla lr 56/80..

2.2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PUTT/PBA (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o di piano regolatore generale) deve essere adottato entro un anno (art.7 lr 56/80) dalla data di entrata in vigore del PUTT/PBA stesso.

2.3. La conformità dello strumento urbanistico al PUTT/PBA è verificata con istruttoria urbanistico/paesaggistica ed è attestata da specifico "parere paesaggistico".

3. I "criteri" per variare/adeguare il PUTT/PBA.

3.1. Il PUTT/PBA individua i "criteri" per variare e/o adeguare i suoi contenuti (sia di merito, sia di procedura) in sede di pianificazione sottordinata.

3.2. Variante con piano regolatore generale.
In sede di adozione dei piani regolatori generali, i Comuni possono variare e/o adeguare i contenuti delle prescrizioni di base del PUTT/PBA (o, se presente, del sottopiano); le variazioni/adeguamenti devono essere puntualmente esplicitate e motivate, dovendo esse -nel rispetto delle direttive di tutela ed in coerenza con gli indirizzi di tutela, risultare necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente.
Il dispositivo di approvazione del piano regolatore generale esplicita le eventuali modifiche apportate al PUTT/PBA, ed ha gli effetti di approvazione di "variante, interna al territorio comunale, del PUTT/PBA".

3.3. Variante con piano di secondo livello.
In sede di pianificazione paesaggistica di secondo livello vanno esplicitate e puntualmente motivate le eventuali modifiche apportate alle direttive di tutela ed alle prescrizioni di base del PUTT/PBA.
Il dispositivo di approvazione del piano di secondo livello esplicita le eventuali modificazioni ed ha gli effetti di approvazione di "variante, per il territorio di competenza, del PUTT/PBA.

3.4. Deroga al PUTT/PBA.
Fermo restando quanto nel DPR 616/1977, relativo alle competenze dell'amministrazione statale, il PUTT/PBA prevede la possibilità di realizzare opere regionali, pubbliche e di interesse pubblico (così come definite dagli artt.2,3,4 della l.r. 27/1985) in deroga alle prescrizioni di base, sempre che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il PUTT/PBA, inoltre, prescrive che la deroga, il di cui

provvedimento segue la procedura ed assume -se necessario ed esplicitandolo- gli effetti di autorizzazione ai sensi dell' art.7 della legge 1497/1939 e del PUTT/PBA stesso:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) all' Amministrazione regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120, nel caso di soggetto diverso al Comune).

Il PUTT/PBA, infine, prevede che le opere pubbliche e di interesse pubblico, già approvate all'entrata in vigore del PUTT/PBA stessó, possano essere autorizzate ai sensi dell'art.7 della legge 1497/1939 in deroga al PUTT/PBA.

10. COMPETENZE E STRUTTURE

1. Il PUTT/PBA individua, in coerenza con il vigente ordinamento statale e regionale, una articolazione delle competenze in materia di attuazione del PUTT/PBA stesso. Detta articolazione, che non può non tenere conto della immodificabilità in sede di PUTT delle attribuzioni statali, vede nella Provincia e nel Comune due fondamentali strutture.

2. Le competenze circa le "autorizzazioni paesaggistiche" ed i "pareri paesaggistici".

2.1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti, in attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui all'art.7 della legge 1497/1939 ed al PUTT/PBA stesso, sono:

01- delegate alle Province, per il rispettivo territorio, fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici generali conformi al PUTT/PBA;
02- delegate ai Comuni, per il rispettivo territorio, dalla entrata in vigore degli strumenti urbanistici generali conformi al PUTT/PBA;
03- delegate ai Comuni, per:
   a. gli interventi esentati dal Piano ma relativi ai terreni ed agli immobili già vincolati ai sensi della legge 1497/1939 e non resi esenti dalla legge 431/1985;
   b. gli interventi di cui all'art.14 della legge 1497/1939;

2.2 Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti i pareri di cui all'art.32 della legge 47/1985, sono delegati ai Comuni dalla entrata in vigore degli strumenti urbanistici generali conformi al PUTT/PBA.

2.3. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il parere di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 21 della lr 56/1980, sono delegate alla Provincia competente per territorio nel caso di piano particolareggiato, piano di lottizzazione o piano di recupero ricadente in comune dotato di strumento urbanistico generale conforme al PUTT/PBA.

3. Le competenze circa la pianificazione di secondo livello.

3.1. Le funzioni amministrative concernenti la forma-

perimetrazioni dei Sottopiani, dalla entrata in vigore degli stessi.
Per i territori ricadenti in Sottopiani comprendenti più di una provincia, l'Assessore regionale al Territorio promuove, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.14 della legge 241/1990, la conferenza dei servizi tra le province interessate.

3. Le competenze circa la pianificazione di secondo livello.

3.1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione dei sottopiani per territori ricadenti in una sola provincia, sono delegate alla Provincia competente.

3.2. La approvazione dei Sottopiani conformi al PUTT/PBA è delegata alla Provincia competente e segue la procedura dell'art.6 della lr 56/80, ove i termini "Giunta Regionale", "Consiglio Regionale", "Assessorato Regionale", "Comitato Urbanistico Regionale", si intendono sostituiti rispettivamente da: "Giunta Provinciale", "Consiglio Provinciale", "Assessorato Provinciale", "Comitato Territoriale Provinciale" (quest' ultimo secondo quando appresso specificato).

3.3. La approvazione dei Sottopiani in variante al PUTT/PBA, ancorchè elaborati dalla Provincia ed adottati dal Consiglio provinciale, segue la procedura di approvazione del PUTT/PBA, e non necessita della preliminare approvazione della variante al PUTT/PBA stesso.

4. Il PUTT/PBA prescrive, per l'attuazione dello stesso nelle strutture delegate, un livello minimo di "attrezzatura", sintetizzato come in appresso.

4.1. La composizione della Commissione Edilizia, di cui alla lettera p) dell'art.51 della lr 56/1980, per i Comuni con territori compresi negli ambiti territoriali sottoposti a tutela dal PUTT/PBA, deve prevedere la presenza di architetti o ingegneri civili/edili con documentata formazione e/o esperienza nel settore della tutela paesaggistico-ambientale e nel settore della tutela dei beni culturali architettonici.

4.2. Le funzioni delegate ai Comuni possono essere esercitate esclusivamente dai Comuni che hanno:
- la Commissione Edilizia conforme a quanto nel punto che precede;
- l'Uffico Tecnico Comunale diretto da architetto o ingegnere civile/edile, oppure che abbiano una tale competenza presente nell'organico dell'UTC stesso.

saggio e beni ambientali" di competenza della Pro n-cia;
- nella composizione del CTP, presenza di archite... o ingegneri civili/edili con documentata formazione e/o esperienza nel settore della tutela paesaggistico-ambientale, nel settore della tutela dei beni culturali architettonici e nel settore urbanistico.

5. Il PUTT/PBA, infine, ha previsto procedure ed azioni per il coordinamento ed il controllo delle funzioni delegate, attraverso:

5.1. La Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle funzioni amministrative delegate al fine della loro generale coerenza nell' ambito della Regione.

5.2. La Regione esercita il controllo sulla attuazione da parte delle Province e dei Comuni delle deleghe di. L'Assessore al Territorio delle Province e dei Comuni delegati, al 31 dicembre di ogni anno inviano all' Assessore regionale al Territorio, anche per gli adempimenti di pertinenza, una dettagliata relazione di rendiconto sulla applicazione del PUTT/PBA e delle relative funzioni amministrative delegate, nel territorio di competenza.

5.3. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell'art.1 della legge 431/1985, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza che autorizzazione comunale o parere provinciale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta dell'Assessore regionale al Territorio propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal PUTT/PBA.

5.4. In caso di persistente inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, la Giunta Regionale invita gli stessi a provvedere entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, alla formazione dei sottopiani ed al rilascio di autorizzazioni e pareri provvede direttamente su proposta dell'Assessore al Territorio.

REGIONE PUGLIA-ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E TERRITORIO
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
"PAESAGGIO BENI AMBIENTALI"

RELAZIONE GENERALE

ALLEGATI:

R.01-CIRCOLARE REGIONE PUGLIA URB.N.6773/29.06.79	2
R.02-ELENCO BENI VINCOLATI LEGGE N.1497/1939	13
R.034-ELENCO ACQUE PUBBLICHE	23
R.04-AREE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO	49
R.05-DECRETI "GALASSINI"	57
R.06-SINOSSI VINCOLI LEGGE N.431/1985	65
R.07-VINCOLI E SEGNAL. BENI LEGGE N.1089/1939	90
R.08-A. GEOLOGIA DI DETTAGLIO	1
B. PROTEZIONE DELLE FALDE IDRICHE	13

R.01- CIRCOLARE REGIONE PUGLIA URB. N.6773/29.06.79

REGIONE PUGLIA

CIRCOLARE DELL'ASSESSORE REGIONALE ALL'URBANISTICA

PROT. N.6773/URB. Bari,li' 29/6/1979

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni Pugliesi
Ai Sigg. Presidenti delle Amministrazioni Provinciali
Ai Sigg. Presidenti delle Comunita' Montane
Agli Uffici del Genio Civile
All'Ispettorato Regionale delle Foreste
Agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste
Ai Sigg. Presidenti degli Enti Ospedalieri
Ai Sigg. Presidenti degli IACP
Alla Direzione Compartimentale FF.SS.
Al Compartimento Regionale dell'ANAS
Al Provveditorato Regionale delle OO.PP.
Ai Consorzi di bonifica
Alle Capitanerie di Porto
All' ENEL
Alla Societa' SIP
Alla Soprintendenza ai beni architettonici-artistici
Alla Soprintendenza archeologica
Agli Ordini degli Ingegneri
Agli Ordini degli Architetti
Ai Collegi dei Geometri
Ai Collegi dei Costruttori Edili

OGGETTO: Procedure per il rilascio delle autorizzazioni regionali in materia di beni ambientali.

Lo Stato, col decreto 24.07.1977 N. 616 , ha delegato alle Regioni il compito di tutelare le bellezze naturali in base alla Legge 29.06.1939 N. 1497 e relativo regolamento di attuazione.
Questo compito e' stato svolto, sino al 1977, dalle Soprintendenze ai monumenti . Dal 1.1.1978 , l' autorizzazione ad effettuare opere di qualsiasi natura che modificano l' aspetto dei territori o dei singoli immobili posti sotto vincolo, viene

rilasciata da c esto Assessorato.
La Regione, cor questa delega, dispone ora di un' ulteriore competenza in materia di salvaguardia delle risorse del territorio ed e quindi in grado di svolgere in modo piu' completo il proprio compito di indirizzo, coordinamento e controllo della pianificazione comunale.
Per una gestione unitaria delle varie competenze relative all'uso del territorio, si è reso necessario coordinare i vari provvedimenti legislativi statali e regionali oggi esistenti e rendere più organica e funzionale tutta la normativa edilizia; ed in tal senso- a livello legislativo- la Regione sta procedendo.
Nell'ambito di questa revisione, che tra l'altro dovrà dare il giusto rilievo all'autonomia dei Comuni e confermare il ruolo di indirizzo e coordinamento della Regione, anche la tutela delle bellezze naturali dovrà essere organicamente inserita tra le varie forme di controllo delle risorse del territorio.
Mentre si sta già procedendo a questo lavoro di riassetto funzionale e legislativo, risulta sin d'ora possibile, sulla base dell'esperienza aquisita nel corso di questo primo anno regionale della legge N.1497, delineare alcune innovazioni procedurali e chiarire alcuni aspetti delle nuove competenze; innovazioni e aspetti che i Comuni, in primo luogo, e i tecnici che operano nel settore sono invitati a tenere presenti:

1) Compete alla Giunta Regionale, attraverso l'Assessorato all'Urbanistica, il rilascio dell'autorizzazione o comunque la determinazione su qualsiasi intervento nelle zone soggette a vincolo ai sensi della Legge del 29.6.1939 N.1497.
2) Qualora norme di Regolamento Edilizio o di Programma di Fabbricazione o di Piano Regolatore Generale subordinino al parere della Soprintendenza il rilascio di concessioni edilizie in particolari zone, compresi i centri storici, vincolate ai sensi della legge del 29.06.1939 N.1497, il PARERE eventualmente espresso dalla Sovrintendenza non sostituisce il nulla-osta o le

determinazioni della Regione.

3) I progetti di intervento nelle zone di cui ai precedenti punti 1) 2) devono essere trasmessi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica esclusivamente tramite i Comuni al cui territorio si riferiscono.
4) Sulla domanda in carta da bollo dovranno essere specificati, tra l'altro, la localizzazione dell'intervento (località, via, mappa..), le generalità del proprietario (indirizzo, numero telefonico), le generalità del progettista (titoli, indirizzo, numero telefonico).
5) Iprogetti inoltrati dai Comuni in tre copie, saranno composti dagli stessi elaborati richiesti per la concessione comunale, ivi compresi: un estratto di mappa agggiornata alla effettiva situazione dell'interno dell'area dell'intervent; un particolare di facciata in scala 1:20 (quando il progetto interessi i prospetti esterni); lo schema degli impianti tecnici aventi influenza sullo stato ambientale; le eventuali opere di recinzione, comprendenti un particolare almeno in scala 1:20.
6) I progetti saranno corredati anche dagli elaborati e dai documenti qui elencati:
   A) Attestazione che il progetto è stato esaminato dalla Commissione Edilizia con esito favorevole. Dovranno essere riportate le eventuali condizioni e prescrizioni del citato parere;
   B) uno stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicazione dell'area di intervento e delle norme interessanti l'intervento proposto;
   C) Indicazione dei materiali d'impiego, dei relativi colori e dei sistemi costruttivi;
   D) Raffigurazione fotografica che documenti da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l' area oggetto dell'intervento e l'ambiente urbano o naturale che li circonda. Ogni fotografia dovrà essere di formato non inferiore a 13x18;

E) Nel caso di terreno in declivio, l'edificio progettato sarà inserito in una planimetria a curve di livello quotate ed in una o più sezioni, recanti riferimento a un punto dell'intorno facilmente identificabile (una strada, un edificio, ecc.). Saranno indicati anche i movimenti di terra previsti in scavo e in riporto, oltre alle opere di contenimento delle terre;

F) La planimetria generale comprenderà anche l'indicazione delle specie vegetali che si intendono porre a dimora nelle aree di pertinenza.

7) Nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni, gli elaborati e i documenti di cui sopra saranno completati da uno "stato di fatto" dell'edificio e dalla indicazione delle demolizioni (campite in color giallo) e delle nuove opere (campite in color rosso).

8) Nel caso di edifici e di loro pertinenze facenti parte di centri storici o di nuclei di valore storico-ambientale e architettonico, gli elaborati e i documenti di cui sopra saranno corredati anche da un rilievo quotato dell'edificio o pertinenza in questione, nonchè da un rilievo esteso ad un intorno significativo (costituito almeno dall'isolato di pertinenza e dagli edifici prospettanti).

9) Nel caso di insediamenti lungo le coste e in zone boscate,ecc., gli elaborati e i documenti di cui alle voci precedenti andranno integrati da un'idonea documentazione sul sito e sugli elementi geo-morfologici dello stesso, con particolare riferimento alle alberature, alle macchie arboree esistenti, ed alle emergenze paesistiche più significative (ad esempio dune); la predetta documentazione, con i necessari rilievi grafici e fotografici, dovrà interessare una superficie con raggio di almeno 500 metri incentrato sull'insediamento che si propone.

10) Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia vincolato come" immobile di interesse artistico e storico" (ex lege 1089) e ricada inoltre in aree vincolate come "bellezze

naturali" ex lege 1497, i progetti relativi dovranno essere presentati per l'autorizzazione, per la parte di competenza, alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici e successivamente alla Regione.
Lo stesso procedimento deve essere eseguito per gli immobili di interesse storico e artistico appartenenti alle provincie, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti.

11) Qualora l'intervento sia in variante di una precedente autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici, la domanda dovrà essere corredata da una copia conforme del progetto approvato. Se la variante si riferisce ad una autorizzazione rilasciata dalla Regione, nella domanda dovranno essere citati gli estremi dell'autorizzazione stessa.

12) Ogni intervento sulla esistente vegetazione arborea deve essere preventivamente autorizzato dal competente Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, ancorchè si riferisca a zona non coperta da vincolo idrogeologico.

13) I progetti di coltivazione di cava presentati alla Regione ed i progetti di recupero ambientale delle zone in questione saranno accompagnati da ampia documentazione fotografica con riferimenti planimetrici.

14) L'utilizzo di aree a scopo di deposito scoperto di materiali, manufatti, rottami, " cimiteri di auto ", costituendo modifica alle caratteristiche ambientali del territorio, nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della Legge N.1497, è sogetto ad autorizzazione della Giunta Regionale. Al medesimo regime sono assoggettate le aree che si intendono utilizzare per deposito stabile o temporaneo di roulottes, camper, case prefabbricate e similari.

15) La procedura prevista ai punti precedenti deve essere seguita anche nel caso di opere pubbliche o comunque di interventi eseguiti

da pubbliche amministrazioni che interessino aree vincolate ai sensi della Legge 29.06.1939 N.1497 ovvero aree o immobili di cui al precedente par. 2.
Al fine di evitare che il controllo regionale si esegua quando sono già state formulate scelte determinanti anche ai fini dell'aquisizione dei finanziamenti, con il rischio di dover provvedere ad onerose riprogettazioni, nel caso di questi interventi, l'Assessorato all'Urbanistica può essere interessato fin dalla fase impostativa del progetto stesso. In tal caso l'Assessorato potrà esprimere un parere di massima, ferme restando le determinazioni della Giunta Regionale da prendersi sul progetto esecutivo.

16) L'Assessorato all'Urbanistica potrà applicare le norme e procedure in precedenza riportate anche ai casi dei punti C), D), E), di cui all'art. 82, 2° comma, del D.P.R. N. 616/1977.

17) Il Comune esercita il controllo sulla conformità delle opere alla autorizzazione concessa e segnala all'Assessorato all'Urbanistica le eventuali difformità che dovessero verificarsi anche in corso di realizzazione.

Nel caso di opere eseguite ai sensi del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici 11.12.1933 N. 1755, e di opere che comportano occupazione di aree demaniali, i progetti vengono trasmessi all'Assessorato all'Urbanistica direttamente dagli uffici del Genio Civile, che esercitano il controllo sulla conformità delle opere e sono tenuti a segnalare all'Assessorato all'Urbanistica eventuali difformità.
Si confida nella collaborazione dei Comuni e degli Enti in indirizzo per la diffusione delle norme sopra riportate e per l'esatta osservanza delle stesse, ai fini di un più rapido e ordinato svolgimento delle funzioni in materia di beni ambientali affidata all'Assessorato all'Urbanistica.

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'URBANISTICA
(Graziano Ciocia)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Nicola Quarta)

COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA DI CONTROLLO PAESISTICO

Domanda di nulla-osta per interventi e trasformazioni di immobili soggetti alla disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 29/6/1939, all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 ed all'art. 31 della legge regionale n. 56 del 31/5/1980.

Progetto: _____

_____

Ditta proprietaria _____

domiciliata in _____

Ubicazione	Via e località
Destinazione dell'area nell'ambito dello strumento urbanistico generale vigente	_____ Indicare lo strumento urbanistico generale esistente (o gli strumenti urbanistici generali esistenti) ed i relativi estremi di approvazione regionale e/o statale. Allegare inoltre uno stralcio del predetto strumento urbanistico generale esistente in scala adeguata - con l'ubicazione dell'area oggetto di intervento e trasformazione.
Inserimento di eventuali strumenti esecutivi approvati Inserimento negli strumenti esecutivi richiesti dall'art. 6 1° comma - 1° sub capoverso della legge r. n. 6/1979 e successive modifiche.	☐ Piano particolareggiato ☐ Piano di lottizzazione ☐ Piano quadro ☐ Piano di recupero

	In caso negativo riportare le norme e disposizioni vigenti, nonché quelle di P. R. G. o di P. F. che consentono di non fare ricorso allo strumento esecutivo. In caso positivo allegare lo stralcio del relativo strumento esecutivo con l'ubicazione dell'area oggetto di intervento e fornire gli estremi di approvazione del medesimo. Ancora, sull'elaborato grafico riportare l'indicazione dei comparti di minimo intervento richiesto dall'art. 51, lettera m, della L. r. n. 56/80. Fornire - se del caso - ogni utile notizia ed indicazione grafica sulle aree di degradazione e sulle zone di recupero.
Inserimento nell'ambito del P.P.A. Ai sensi dell'art. nr. 6 del D.L. n° 9 del 23/1/1982 convertito in Legge n° 94 del 25/3/1982	☐ SI in caso positivo allegare, in scala opportuna, lo stralcio del P.P.A. e riportare gli estremi di approvazione dello stesso. ☐ NO in caso negativo fornire notizie sui rapporti tra l'intervento che si propone ed i contenuti della L. r. n. 6/1979 e successive modifiche (con particolare riferimento all'art. 18, 3° comma e all'art. 9 e modif.).
Eventuali vincoli sull'area d'intervento (oltre quello di cui alla L.s. n. 1497/1939). Eventuali specifiche peculiarità ambientali.	☐ vincolo storico artistico monumentale ☐ zona archeologica ☐ vincolo idrogeologico-forestale ☐ vincolo derivante dalla presenza di parchi e/o riserve previsti da leggi o piani regionali ☐ zona boscata ☐ zona interessata da vegetazione arborea (anche non vincolante) ☐ vincoli derivanti dalla tipizzazione a zona agricola (art. 51 lettera g, L.r. n. 56/80 e successive modifiche ecc.) ☐ vincoli e/o zone portuali ☐ zona demaniale ☐ vincoli militari ☐ zona [redacted] sismica ☐ zona da trasferire o consolidare ☐ vincoli in generale derivanti da leggi o piani statali o regionali. In caso positivo allegare il parere dell'ente o ufficio interessato e/o della commissione preposta e/o del comitato urbanistico regionale.

Inserimento nella fascia dei 300 m. dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare. (lett. f - art. 51 - l.r. 56/80)	☐ SI ☐ NO
Inserimento nella fascia dei 200 m. dalla battigia delle coste dei laghi e dei fiumi, nonché dal ciglio delle gravine (lett. h - art. 51 - l.r. n. 56/80)	☐ SI ☐ NO

Dati urbanistici e tecnici	Consentiti	Esistenti	di Progetto
Superficie lotto			
Superficie coperta			
Rapporto copertura			
Volume			
I. F. F.			
Altezza			
Distanza da strade			
Distanza dai confini			
Distanza tra i fabbricati			
Dati catastali			
Eventuali standards urbanistici			
Eventuali altri dati, necessari anche per dare successivo adempimento a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 25 della l.r. 56/1980			

Materiali impiegati per le facciate e rifiniture esterne	
Coloritura	

Eventuali pareri e nulla osta precedenti.	☐ SI ☐ NO In caso positivo allegare il relativo parere e/o nulla-osta.

Eventuali provvedimenti di contenzioso in atto di carattere urbanistico e/o edilizio e/o forestale)	☐ SI ☐ NO In caso positivo citare i provvedimenti in atto riassumendo le motivazioni.
Altre notizie utili ai fini del richiesto nulla osta (strumenti urbanistici adottati, adozione delle misure di salvaguardia, provvedimenti di deroga e/o autorizzazioni, ecc.)	
Atti progettuali presentati e documentazione allegata rispondente alle indicazioni della circolare dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 6773 Urb. in data 29/6/79.	☐ SI ☐ NO ☐ in parte in quanto carenti di _____

lì, _____

IL DIRIGENTE
dell'ufficio tecnico comunale

_____

N. B. 1 La presente scheda, idoneamente integrata, viene utilizzata anche nel caso di opere pubbliche o comunque di interventi eseguiti da pubbliche amministrazioni e/o da enti territoriali (Stato, Provincia, Comunità Montane E.A.A.P., E.N.E.L., ecc.).

N. B. 2 Alla presente scheda va allegato il parere integrale della Commissione Edilizia (e/o Urbanistica) espresso alla luce ed in adempimento della circolare dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 6773 del 29/6/79, formulato per ogni singola voce, e con la specifica indicazione della data della seduta.

R.02- ELENCO BENI VINCOLATI LEGGE N.1497/1939

A - Prov. ..ia di Bari
- VINCOLI EX LEGGE N. 1497/1939

3) ALBEROBELLO	-zona tipica dei trulli; D.M. -- 26.1970-G.U.210/70-
5/20) ANDRIA E CORATO	-zona di Castel del Monte; D.M. 18.11.1968-G.U. 10/69
6) BARI	-zona costiera e Camera di Commercio; D.M. in corso; decorrenza 19.1.1972
6) BARI	-Villa Romanazzi: delibera G.R. n.863 del 14.12.83.
7) BARLETTA	-zona del porto e litorali prospicenti il castello Angioino; D.M. 14.10.1974-G.U.n.339/74.
17) CASTELLANA GROTTE	-vincolo area soprastanti le grotte; Deliberazione di G.R. n.10689 del 14.11.1983.
17) CASTELLANA GROTTE	-vincolo grotte e aree adiacenti; delibera di G.R. n.428 del 31.1.1983.
25) LOCOROTONDO	-Valle D'Itria e centro abitato; D.M. 23.10.1969 - G.U. n.288/69
29) MOLFETTA	-Fascia costiera e centro storico; D.M. 12.12.1967 - G.U.n.325/67.10
35) POLIGNANO A MARE	-Zona costiera a valle S.S.16; Decorrenze 16.9.1974 - Deliberazione di G.R.n 13203 del 23.12.82.

B - Provincia di Brindisi - VINCOLI EX LEGGE N.1497/1939

2) CAROVIGNO	-S.S.379 costiera Egnatia/Torre Canne: D.M. 3.3.1969 - G.U. 70/69
2) CAROVIGNO	-Parco Castello Dentice di Frasso - D.M. 16.7.1967 + G.U. 207/67
4) CELLINO SAN MARCO	-Bosco Curtopetrizzi (Bellezza individua) D.M. 19.5.71
5) CISTERNINO	-Valle D'Itria D.M. 23.1.1970 - G.U. 36/70
7) FASANO	-S.S.379 Costiera - D.M. 23.1.976 - G.U. 313/76
7) FASANO	-Zona collinare dei trulli - D.M.19.6.1975 - G.U. 119/76
12) OSTUNI	-Costiera a valle S.S.379 - D.M. 4.3.1975 - G.U. 265/75
12) OSTUNI	-Zona a valle S.S.16 - D.M. 6.11.1957 -G.U. 282/57
12) OSTUNI	-Zona a cavallo S.S.16 - D.M. 8.11.1966 - G.U. 303/66

C - Provincia di Foggia
- VINCOLI EX LEGGE N. 1497/1939

8) CAGNANO VARANO	-Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano - D.M. 10.10.1973 - G.U.283/73
12) CARPINO	-Zona costiera dei Laghi di Lesina e Varano - D.M. 25.2.1974 G.U. 136/74
21) CHIEUTI	-Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano-Decorrenza 28.6.1971 -Deliberazione di G.R. n.7495 del 13.10.80
24) FOGGIA	-Bosco Incoronata-D.M. 2.4.1971 - G.U. 149/71
25) ISCHITELLA	-Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano-D.M.18.1.1977-G.U.1 15/77 e n.181/77
26) ISOLE TREMITI	-Intero arcipelago - D.M. 10.2.19076 - G.U. 114/76
26) IS E TREMITI	-San Domino - D.M. 20.5.1952 - G.U.130/52
27) LESINA	-Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano - D.M. 18.1.1977 - G.U. 110/77
28) LUCERA	-Zona del Castello Angioino - D.M. 31.10.1966 - G.U.311/66
31) MATTINATA	-Territorio comunale e Monte Saraceno-D.M. 25.2.1974 - G.U.121/74
33) MONTE SANT'ANGELO	-Località Macchia - D.M. 25.9.1970 - G.U 5/71
39) PESCHICI	-Territorio comunale - D.M. 15.11.1971 - G.U. 308/71
41) POGGIO IMPERIALE	-Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano - D.M. 25.2.1974 - G.U. 141/74
44) RODI GARGANICO	-Zona costiera e antico

	centro abitato - D.M. 15.4.1975 - G.U. 285/75
44) RODI GARGANICO	-Intero territorio ad eccezione del centro abitato - Provvedimento in corso
50) SAMNICANDRO G.	-Zona Costiera dei laghi di Lesina e Varano - D.M. 20.10.1975 - G.U. 315/75
54) SERRACAPRIOLA	-Zona costiera dei laghi di Lesina e Varano - D.M. 16.9.1975 - G.U. 317/75
60) VICO DEL GARGANO	-San Menaio - D.M. 24.9.1970 - G.U. 32/71
60) VICO DEL GARGANO	-Territorio comunale - Decorrenza 3.12.1974 - G.U. 334/80
61) VIESTE	-Litorali, zone boscate e costiere, antico centro abitato - D.M. 15.11.1971 - G.U.308/71

D - Provincia di Lecce
- VINCOLI EX LEGGE N. 1497/1939

1) ACQUARICA DEL CAPO	-Parte del territorio comunale -D.M. 26.5.1970 - G.U. 173/70
2) ALESSANO	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 25.9.1970 - G.U. 67/71
3) ALEZIO	-Parte del territorio comunale D.M. 8.6.1973 - G.U.254/73
4) ALLISTE	-Zona costiera e parte del territorio comunale - D.M. 26.3.1970 - G.U. 132/70
5) ANDRANO	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 31.8.1970 - G.U. 161/71
8) BAC OLO DEL SALENTO	-Zona costiera e parte del territorio comunale - D.M. 26.5.1970 - G.U. 175/70
12) CANNOLE	-Territorio comunale - D.M. 13.2.1970 - G.U. 60/70
15) CARPIGNANO SALENTINO	-Territorio comunale - D.M. 2.3.1970 - G.U. 77/70
19) CASTRIGNANO DEL CAPO	-Zona costiera e parte del territorio comunale - Decorrenza 20.4.1969
19) CASTRIGNANO DEL CAPO	-Santa Maria di Leuca - D.M. 14.4.1967 - G.U. 117/77
24) CORIGLIANO D'OTRANTO	-Bosco di quercia Vallonea (Bellezza individua) - D.M. s.i.
25) CORSANO	-Zone costiere e rimanente territorio comunale

		D.M. 14.11.1974 - G.U. 340/74
28)	DISO	-Castro/Santa Cesarea terme - D.M. 26.6.1965 - G.U. 8/66
28)	DISO	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 4.7.1970 - G.U. 282/70
29)	GAGLIANO DEL CAPO	-Zone costiere e rimanente territorio comunale - D.M. 26.3.1970 - G.U. 129/70
31)	GALATONE	-Zone costiere e rimanente territorio comunale - D.M. 25.2.1974 - G.U. 140/74
32)	GALLIPOLI	-Zone costiere e rimanente territorio comunale - Decorrenza 16.11.1970 - G.U. 195/82
33)	GIUGGIANELLO	-Parte del territorio comunale - D.M. 2.3.1970 - G.U. 72/70
34)	GIURDIGNANO	-Parte del territorio comunale - D.M. 20.8.1970 - G.U. 243/70
38)	LECCE	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 16.9.1975 - G.U. 267/75
39)	LIZZANELLO	-Parte del territorio comunale - D.M. 2.3.1970 - G.U. 71/70
44)	MELENDUGNO	-Zone costiere e territorio comunale - D.M. 1.12.1970 - G.U. 53/71
47)	MIGGIANO	-Bosco proprietà Piscopo - Bellezza individua - D.M. 1.10.1973
48)	MINERVINO DI LECCE	-Parte del territorio comunale - D.M. 16.2.1970 - G.U. 61/70
51)	MORCIANO DI LEUCA	-Zona costiera e rimanente

		territorio comunale - D.M 26.3.1970 - G.U. 123/70
53)	NARDO`	-Riviera Neretina da Torre Dell'Alto a Torre Lapillo - D.M. 20.2.1968 - G.U. 68/68
53)	NARDO`	-Zona costiera e rimanente territorio comunale - D.M. 4.9.1975 - G.U. 119/76
53)	NARDO`	-Santa Maria al Bagno - D.M. 29.10.1965 - G.U. 301/65
53)	NARDO`	-Santa Caterina/Santa Maria al Bagno - D.M. 15.10.1952 - G.U. 263/52
57)	ORTELLE	-Parte del territorio comunale - D.M. 17.8.1970 - G.U. 240/70
58)	OTRANTO	-Territorio comunale - D.M. 20.9.1975 - G.U. 276/75
59)	PALMARIGGI	-Parte del territorio comunale - D.M. 2.3.1970 - G.U. 73/70
61)	PATU`	-Zona costiera e parte del territorio comunale - D.M. 1.9.1970 - G.U. 38/71
62)	POGGIARDO	-Parte del territorio comunale - D.M. 18.8.1970 - G.U. 242/70
64)	PRESICCE	-Parte del territorio comunale - D.M. 13.5.1970 - G.U. 173/70
65)	RACALE	-Parte del territorio comunale - D.M. 26.3.1970 G.U. 131/70
68)	SALVE	-Zone costiere e rimanente territorio comunale - D.M. 17.10.1970 G.U. 316/70
72)	SANNICOLA	-Parte del territorio

	comunale - D.M. 9.6.1970 G.U. 179/70
74) SANTA CESAREA TERME	-Zona costiera e parte del territorio comunale - D.M. 4.7.1970 - G.U. 271/70
88) TAVIANO	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 31.8.1970 - G.U. 313/70
89) TIGGIANO	-Zone costiere e parte del territorio comunale D.M. 17.10.1970 - G.U. 321/70
91) TRICASE	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 26.3.1970 - G.U. 121/70
93) UGENTO	-Zone costiere e parte del territorio comunale - D.M. 26.3.1970 - G.U. 132/70
94) UGGIANO LA CHIESA	-Parte del territorio comunale - D.M. 13.2.1970 - G.U. 60/70
96) VERNOLE	-Zone costiere e parte del territorio comunale -D.M. 13.8.1970 -G.U.330/70

E - Provincia di Taranto
- VINCOLI EX LEGGE N.1497/1939

3) CASTELLANETA	-Zona a valle S ..7 - D.M. 10.6.1970 - G .. 151/60
9) LATERZA	-Gravina e burrone - D... 20.9.1973- G.U.258/73
13) MARTINA FRANCA	-Lungo la S.S. (S.Paolo Taranto) D.M. 14.3.1967 - G.U. 117/67
13) MARTINA FRANCA	-Valle d'Itria - D.M. 17.10.1961 G.U.267/61
15) MASSAFRA	-Zona a nord ed est del centro abitato - D.M. 2.8.1977 - G.U 250/77
15) MASSAFRA	-Zona tra i burroni San Marco e della Scala - D.M. 2.3.1970 - G.U. 73/70
19) MOTTOLA	-Località Casalrotto: S.Antonio - D.M. 8.6.1973 - G.U. 255/73
19) MOTTOLA	-Zona a valle di Viale Turi - G.U. - 117/67 - D.M.14/4/1967

R.03- ELENCO ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI BARI

Decreto Reale 15.5.1902 (G.U. n.245 del 21.10.1902):
"elenco delle acque pubbliche l'uso delle quali deve essere concesso in base alla legge 10.8.1884 n.2644 per le derivazioni di acque pubbliche"

1- Torrente Basientiello:	sbocca Ionio per Bradano comuni di Spinazzola e Gravina
2- Fosso Lompiso:	sbocca Basienietto comune di Spinazzola
3- Torrente Roviniero:	sbocca Basientiello comuni di Spinazzola e Gravina
4- Fosso Fontane, Patriarco e La Tigna:	sbocca Roviniero comune di Gravina
5- Fosso Padule, dell'Aspro e Madonna del Piede:	sbocca Roviniero comune di Gravina
6- Fosso Lettieri:	sbocca Basientiello comune di Gravina
7- Canale dell'Annunziatella:	sbocca Bradano per Annunziata comune di Gravina
8- Torrente Pentecchia:	sbocca gravina di Potenza comune di Gravina
9- Fosso Lama Longa:	sbocca Pentecchia comune di Gravina
10-Fosso Acquafredda:	sbocca Pentecchia comune di Gravina
11-Canale dei Valloni:	sbocca Pentecchia comune di Gravina
12-Fosso Dolce Canto:	sbocca Pentecchia comune di Gravina
13-Torrente la Gravina	

di Puglia:	sbocca Pentecchia comune di Gravina
14-Canale S.Francesco a Capodacqua:	sbocca Gravina comune di Gravina
15-Canale Cipriano e ramificazione Diamante:	sbocca Gravina comune di Gravina
16-Rio Cuccuglello o canale di Lama Colmo:	sbocca Pentecchia comune di Gravina
17-Vallone Scalella:	sbocca..... comune di Altamura
18-Canale Castiglione:	sbocca Spaglia comune di Altamura
19-Canale Santa Chiara:	sbocca Spaglia comune di Altamura
20-Canale Perlizzi:	sbocca Spaglia comune di Altamura
21-Vallone Saglioccia:	sbocca Gravina comune di Altamura
22-Vallone dell'Ombra:	sbocca Gravina di Matera Comune di Altamura
23-Vallone di Jesce:	sbocca Gravina di Matera comune di Altamura
24-Torrente Bianchi:	sbocca Adriatico comune di Fasano
25-Torrente Impalata:	sbocca Adriatico comune di Monopoli
26-Torrente Anzano:	sbocca Adriatico comuni di Monopoli, Polignano
27-Torrente Santa Caterina:	sbocca Adriatico comuni di Polignano, Conversano
28-Torrente la Lama di Pelosa:	sbocca Adriatico comuni di Rutigliano, Noicattaro
29-Torrente Chiancarello:	sbocca Adriatico comuni di Triggiano, Bari
30-Torrente Mariabella:	sbocca Spaglia

	comuni di Bitonto, Bari
31-Lama Castello:	sbocca Adriatico comuni di Bitonto, Giovinazzo
32-Lama Marcianise e La Lama:	sbocca Adriatico comuni di Terlizzi, Molfetta
33-Fiume Ofanto:	sbocca Adriatico comuni di Canosa, Barletta
34-Torrente Locone:	sbocca Ofanto comuni di Spinazzola, Minervino, Canosa
35-Vallone Lometta:	sbocca Locone comune di Spinazzola
36-Vallone Cristovecchio o dei Gamberi:	sbocca Lometta comune di Spinazzola
37-Vallone Esca:	sbocca Locone. comune di Minervino
38-Canale Amalonga:	sbocca Locone comune di Minervino

Decreto Reale 21.03.1929 (G.U. n.51 del 2.3.1937):
"che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bari".

39-Torrente Montrone:	sbocca Adriatico comuni di Casamassima, Adelfia, Valenzano, Bari
40-Torrente Valenzano:	sbocca Adriatico comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Adelfia, Valenzano, Bari (Cegli, Carbonara)
41-Torrente Picone:	sbocca Adriatico comuni di Acquaviva, Casamassima, Sannicandro, Adelfia, Bitritto, Valenzano, Bari (Carbonara, Ceglie, Loseto)
42-Lama Badessa:	sbocca Torrente Picone comuni di Altamura, Cassano, Sannicandro, Bitritto, Bari (Carbonara, Ceglie, Loseto)
43-Lama La Masinata:	sbocca Adriatico comuni di Altamura, Cassano, Toritto, Grumo, Bitetto, Palo, Modugno, Bari

PROVINCIA DI BRINDISI

Decreto Reale 7.4.1904 (G.U. n.166 del 18.7.1 4)

1-Canale Foggia di Rau:	sbocca Adriatico comune di.....
2-Fiume Grande:	..... comune di.....
3-Fiume Piccolo:	sbocca .....
4-Li Proiani e Palmarini:	.....
5-Canale Giancola:	.....
6-Canale di Lapani:	.....
7-Canale II Reale e di Latiano:	.....
8-Fosso Canale:	.....
9- Canale del Cimolo:	sbocca Adriatico comune di San Pietro Vernotico
10-Canale II Siedi:	sbocca Adriatico comuni di Brindisi e S.Pietro Vernotico
11-Fosso il Canale:	sbocca Adriatico comuni di S.Pietro Vernotico e Torchiarolo
12-Canale Pilella:	....

PROVINCIA DI FOGGIA

Decreto Reale 20.12.1914 n.6941, Decreto Reale 17.1.1929 n.16384, Decreto Reale 6.5.1935 n.2992, Decreto Presidente della Repubblica 11.8.1965 n.3881, Decreto Presidente della Repubblica 17.11.1971 n.2702/61, Decreto Presidente della Repubblica 11.2.1976.

1-Fiume Ofanto:	sbocca Adriatico comuni di Trinitapoli, Cerignola, Ascoli Satriano, Candela
2-Rio Salso:	Sbocca Ofanto comune di Candela
3-Fosso del Malo:	sbocca Salso comune di Candela
4-Rio Carrera	sbocca Ofanto comuni di Cerignola, Candela
5-Torrente La Marana:	sbocca Ofanto comune di Cerignola
6-Torrente Marana di Fontanafigura:	sbocca Ofanto comune di Cerignola
7-Lago di Salpi e i suoi emissari Carmesina e Torre Pietra:	sbocca Adriatico comune di Trinitapoli
8-Il Contro Ofanto:	sbocca lago Salpi comune di Trinitapoli
9-Fosso La Pica:	sbocca lago Giardino comune di Cerignola
10-Marana Castello:	sbocca lago Giardino comune di Cerignola
11-Pedicletta di Zezza:	Spaglia comuni di Ortanova, Stornarella, Ascoli Satriano
12-Fosso Marana, La	

Pidocchiosa:	Spaglia comuni di Ortanova, Stornarella, Ascoli Satriano
13-Torrente Carapelle e Calaggio:	sbocca Adriatico comuni di Manfredonia, Foggia, Cerignola, Ortanova, Ascoli Satriano, Candela, Sant'Agata di Puglia
14-Canale Ponticello, Santo Spirito e San Leonardo:	sbocca Carapelle comuni di Ortanova, Ascoli Satriano
15-Canale Biasifiocco e Montecorvo:	Spaglia comuni di Ortanova, Ascoli Satriano
16-Vallone delle Coste e Melaccino o Torrente San Gennaro:	sbocca Calaggio comune di Candela
17-Vallone San Pietro:	sbocca Calaggio comune di Sant'Agata di Puglia
18-Marina Zennari:	sbocca Calaggio comune di Sant'Agata di Puglia
19-Fosso Cantilli:	sbocca Calaggio comune di Sant'Agata di Puglia
20-Rio La Spega:	sbocca Carapelle comune di Sant'Agata di Puglia
21-Torrente Frugno e Canale Marotta:	sbocca Calaggio comune di Sant'Agata di Puglia
22-Fosso Barassi:	sbocca Frugno comune di Sant'Agata di Puglia
23-Marana di San Potito:	sbocca Carapelle

	comuni di Ascoli Satriano, Deliceto, Sant'Agata di Puglia
24-Fontanelle:	sbocca Carapelle comune di Sant'Agata di Puglia
25-Marano di Pozzo Salito:	Spaglia comuni di Ascoli Satriano, Deliceto
26-Fosso Traversa e Pozzo Pasciucio:	sbocca Carapelle comuni di Ascoli Satriano, Deliceto
27-Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano:	sbocca Carapelle comuni di Ascoli Satriano, Deliceto
28-Fosso Da Carrera e Vallone Fontana Vecchia e Gavitella:	sbocca Carapellotto comune di Deliceto
29-Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto:	Spaglia comuni di Manfredonia, Foggia, Ascoli Satriano
30-Canale Nannarone e Vallone del Forno:	sbocca Ponte Rotto comuni di Ascoli Satriano, Castelluccio S.
31-Canale Piluso:	sbocca Carapelle comune di Manfredonia
32-Fosso La Pescia	sbocca Piluso comune di Manfredonia
33-Torrente Cervaro:	sbocca Spaglia nel Pantano Verzentino comuni di Manfredonia, Foggia, Castelluccio S., Bovino
34-Canale Pozzo Vitolo:	Sbocca Cervaro comune di

	Castelluccio S., Deliceto
35-Vallone dell'Angelo:	sbocca Cervaro comune di Bovino
36-Torrente Velletra:	sbocca Cervaro comune di Bovino
36/bis-Torrente Salecchia:	sbocca Torrente Valletra comune di Bovino
36/ter-Sorgente della Cavota:	sbocca Torrente Salecchia comune di Bovino
36/4-Sorgente del Costone:	sbocca Torrente Salecchia comune di Bovino
36/5-Fosso Canale:	Sbocca Torrente Salecchia comune di Bovino
36/6-Sorgente Canale:	sbocca Fosso Canale comune di Bovino
36/7-Sorgente 2 Piloni:	sbocca Fosso Canale comune di Bovino
36/8-Sorgente Drenata:	sbocca Fosso Canale comune di Bovino
36/9-Fosso Carpino:	sbocca Fosso Canale comune di Bovino
36/10-Fontana del Carpino:	sbocca Fosso del Carpino comune di Bovino
36/11-Fosso Orientale del Carpino:	sbocca Fosso del Carpino comune di Bovino
36/12-Sorgente Est del Carpino:	sbocca Fosso Orientale del Carpino comune di Bovino
36/13-Fosso Pilone:	sbocca Torrente Biletra comune di Bovino
36/14-Sorgente Salecchia o Pilone:	sbocca Fosso Pilone comuni di Bovino, Panni

37-Torrenter Fazzano:	sbocca Cervaro comuni di Bovino, Panni
38-Torrente Salaccone:	sbocca Fazzano comune di Panni
39-Torrente Pisciolo:	sbocca Cervaro comune di Panni
40-Torrente La Vella di Panni:	sbocca Cervaro comune di Panni
41-Torrente La Vella di Orsara:	sbocca Cervaro comuni di Bovino, Orsara
42-Torrente Sannoro:	sbocca Cervaro comuni di Bovino, Troia, Orsara, Celle San Vito
43-Canale Cagarlo:	sbocca Sannoro comuni di Orsara, Troia
44-Torrente Acqua Salata:	sbocca Sannoro comune di Troia
45-Lago della Contessa e suo emissario:	..... comune di Manfredonia
46-Fosso Farana:	sbocca Lago della Contessa comuni di Manfredonia, San Giovanni R., San Marco in Lamis, Foggia
47-Torrente Candelaro:	sbocca Adriatico comuni di Manfredonia, San Viovanni R., Rignano G., San Marco, Apricena, San Severo, San Paolo di Civitate
48-Torrente Celone:	sbocco Candelaro comuni di San Marco in Lamis, Foggia,

	Lucera, Troia, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto
49-Torrente Torlamagna:	sbocca Celone comune di Troia
50-Torrente Rivazzoli:	sbocca Torlamagna comune di Troia
51-Fiumana Montalvino:	sbocca Rivazzoli comune di Troia
52-Fiumana San Domenico:	sbocca Celone comuni di Troia, Castelluccio Valmaggiore
53-Valle del Conte:	sbocca Celone comune di Faeto
54-Vallone della Foce:	sbocca Celone comune di Roseto Valfortore
55-Rio Freddo:	sbocca Celone comuni di Castellucco Valmaggiore, Celle San Vito
56-Canale La Difesa:	sbocca Celone comuni di Troia, Castelluccio Valmaggiore
57-Torrente Sorense:	sbocca Celone comuni di Lucera, Troia, Castelluccio Valmaggiore, Biccari
58-Torrente detto di Santa Caterina:	sbocca Sorense comuni di Troia, Biccari
59-Torrente Salsola e Fiumara di Alberona:	sbocca Candelaro comuni di San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Severo, Foggia, Lucera, Alberona
60-Torrente Volgana:	sbocca Salsola comuni di San

	Severo, Lucera, Biccari, Alberona
61-Torrente Santa Croce:	sbocca Volgana comune di Lucera
62-Torrente Canale Calvino:	sbocca Volgana comune di Biccari
63-Torrente La Vola:	sbocca Volgana comune di Biccari
64-Canale dell'Organo:	sbocca la Vola comune di Biccari
65-Torrente dell'Olmo:	sbocca Volgano comune di Biccari
66-Canale Casarsa:	sbocca Volgane comuni di Biccari, Alberona
67-Canale di Chiana:	sbocca Salsola comune di Alberona
68-Vallone del Sele:	sbocca Salsola comune di Alberona
69-Vallone del Tavoliere:	sbocca Salsola comune di Alberona
70-Fiumana di Motta Montecorvino:	sbocca Salsola comuni di Lucera, Volturino, Motta Montecorvino
71-Fiumana di Volturino:	sbocca Motta Montecorvino comuni di Lucera, Volturino
72-Canale Vatecarro:	sbocca Voltu comune di Volturino
73-Canale del Marano e Melito:	sbocca Vatecarro comune di Volturino
74-Valle dei Zingari:	sbocca Motta comune di Motta Montecorvino
75-Torrente Triolo:	sbocca Candela comuni di Rignano Garganico, San Severo, Pietra Montecorvino
76-Canale Don Cicco:	sbocca Triolo comuni di Pietra Montecorvino,

	Volturino
77-Torrente Capacchione e Vallone Calegno:	sbocca Triolo comune di Pietra Montecorvino
78-Rio il Canaletto:	sbocca Triolo comuni di San Severo, Lucera
79-Canale S.Marcia:	sbocca Triolo comuni di San Severo, Torremaggiore
80-Vallone della Bufala e Canale de Valli:	sbocca S.Marcia comuni di Torremaggiore, Castel Nuovo della Daunia, Pietramontecorvino
81-Vallone del Macchione e dell'Acqua Sparta:	sbocca S.Marcia comuni di Torremaggiore, Castelnuovo della Daunia
82-Canale Ferranti:	sbocca Triolo comuni di San Severo, Torremaggiore
83-Scolo Fiorentino e Canale Ventolo:	sbocca Triolo comune di San Severo
84-Canale Radicosa:	sbocca Candelaro comuni di San Severo, Torremaggiore, San Paolo Civitate
85-Vallone Fontanelle:	sbocca Candelaro comuni di Apricena, San SEvero San Paolo Civitate
86-Vallone del Ravello:	sbocca Candelaro comune di San Paolo Civitate
87-Vallone Chiagna Mamma:	sbocca Candelaro

	comune di San Paolo Civitate
88-Canale Martini:	sbocca Candelaro
	comune di Apricena
89-Vallone Settepenne:	Spaglia
	comune di Rignano Garganico
90-Lago di San Giovanni:	Spaglia
	comune di San Giovanni Rotondo
91-Vallone di Scalogna:	Spaglia
	comuni di Monte Sant'Angelo, Manfredonia
92-Vallone Palumbaro:	Spaglia
	comuni di Monte Sant'Angelo, Manfredonia
93-Vallone Portella e Vigna:	sbocca Adriatico
	comuni di Monte Sant'Angelo, Manfredonia
94-Vallone di Macchia:	sbocca Adriatico
	comune di Monte Sant'Angelo
95-Vallone di Mattinata o di Carbonara:	sbocca Adriatico
	comune di Monte Sant'Angelo
96-Vallone Incoronata:	sbocca Adriatico
	comune di Monte Sant'Angelo
97-Vallone Vecchia o Terra di Lupo:	sbocca Adriatico
	comune di Monte Sant'Angelo
98-Vallone di Mattinella:	sbocca Adriatico
	comune di Monte Sant'Angelo
99-Vallone dei Merli:	sbocca Adriatico
	comune di Monte Sant'Angelo
100-Vallone Vigna NUova:	sbocca Adriatico
	comuni di Monte

	Sant'Angelo, Vieste
101-Vallone Agnone:	sbocca Adriatico comune di Vieste
102-Vallone del Palombaro e del Pozzillo:	sbocca Adriatico comune di Vieste
103-Vallone del Macinino:	Spaglia comune di Vieste
104-Vallone San Giuliano.	Spaglia comune di Vieste
105-Torrente della Macchia:	Spaglia comune di Vieste
106-Vallona di Vallecoppa:	sbocca Macchia comune di Vieste
107-Vallona della Ginestra:	sbocca Macchia comuni di Vieste, Peschici
108-Vallona della Catena del Tesoro:	sbocca Macchia comune di Peschici
109-Vallone del Cedrone:	Spaglia comune di Peschici
110-Vallone Crepacore:	sbocca Cedrone comuni di Peschici, Vico Garganico
111-Vallone Moscatelli:	sbocca Cedrone comuni di Peschici, Vico Garganico
112-Vallone di Velluno:	sbocca Adriatico comune di Vico Garganico
113-Vallone di Vico:	sbocca Adriatico comuni di Rodi, Vico Garganico
114-Sorgente Canneto o Cicolo:	sbocca Vico comune di Rodi
115-Torrente Romondato Sorgenti Galuuccio e Torrente del Melaiono:	sbocca Adriatico comuni di Ischitella, Vico Garganico
116-Sorgente d'Andrea:	sbocco Romondato comune di Ischitella

117-Vallone della Chianca e di Umbria:	sbocca Romondato comune di Vico Garganico
118-.....	.....
119-Vallone Correntino Vallone Grande e di Cortigli:	sbocca Varano comuni di Carpino, Ischitella, Vico G.
120-Vallone di Carpino:	sbocca Varano comuni di Carpino, Ischitella
121-Vallone d'Orlando:	sbocca Carpino comune di Carpino
122-Vallone sant'Anna	Spaglia comune di Carpino
123-Vallone la Tufara	Spaglia comune di Carpino
124-Vallone del Mortaio e della Sugliatura:	Spaglia comuni di Cagnano Varano, Carpino
125-Vallone di Cagnano e del Mascione:	sbocca Varano comune di Cagnano Varano
126-Vallone Pozzitto:	sbocca Varano comune di Carpino
127-Vallone di Sbaccio:	sbocca Mascione comune di Cagnano Varano
128-Canale S.Pasquale o Vallone di Daniele:	sbocca Mascione comune di Cagnano Varano
129-Vallone dei Fedeli:	sbocca Mascione comuni di Cagnano Varano, San Marco in Lamis
130-Lago di Lesina e relative foci Schiapparo e Sant'Andrea:	sbocca Mascione comuni di Lesina, Poggio Imperiale,

	Sannicandro G.
131-Vallone Scarafone o Toppa.	Spaglia comune di Sannicandro
132-Vallone Trippa e Sorgenti Lauri:	sbocca Lago di Lesina comune di Sannicandro G.
133-Vallone Criccialli e Palomba:	Spaglia comuni di Poggio Imperiale, Apricena
134-Canale di Caldoli:	sbocca Lesina comune di Poggio Imperiale
135-Vallone Padre Francesco:	sbocca Lesina comuni di Lesina, Poggio Imperiale
136-Fiume Fortore:	sbocca Adriatico comuni di Poggio Imperiale, Serracapriola, San Paolo Civitate, Torremaggiore
137-Fiume Staina:	sbocca Fortore comuni di San Paolo Civitate, Torremaggiore
138-Vallone del Frassino:	sbocca Staina comuni di San Paolo Civitate, Torremaggiore
139-Vallone Pinciarella:	sbocca Staina comuni di Torremaggiore, Castelnuovo della Daina
140-Vallone di Parisano:	sbocca Staina comuni di Torremaggiore, Castelnuovo della Daunia
141-Vallone Morelli:	sbocca Parisano

	comune di Castelnuovo della Daunia
142-Vallone Passo di Bove:	sbocca Parisano
	comune di Castelnuovo della Daunia
143-Vallone di Mastroianni:	sbocca Staina
	comune di Torremaggiore
144-Vallone di San Pietro:	sbocca Mastroianni
	comune di Castelnuovo della Daunia
145-Vallone del Finocchio Vallone di Poraggiane:	sbocca Fortore
	comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvevecchio di Puglia
146-Canale della Botte:	sbocca Fortore
	comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia
147-Vallone Coprareccia:	sbocca Fortore
	comune di Casalnuovo Monterotaro
148-Torrente Sente:	sbocca Fortore
	comuni di Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro
149-Vallone Delcanale:	sbocca Sente
	comuni di Celenza Valfortore, Pietra Montecorvino
150-Vallone del Bosco di Celenza:	sbocca Sente
	comune di Celenza Valfortore
151-Vallone Valmatrone:	sbocca Fortore
152-Vallone La Mattola e	comune di Carlantino

Vallone Gaucelli:	sbocca Fortore comune di Celenza Valfortore
153-Vallone di San Pietro:	sbocca Fortore comune di Celenza Valfortore
154-Torrente La Catola:	sbocca Fortore comuni di Celenza Valfortore, S.Marco La Catola, Volturara Appula
155-Vallone di S.Cristofaro:	sbocca La Catola comune di S.Marco La Catola
156-Vallone Farina e di Tona:	sbocca La Catola comune di Volturara Appula
157-Vallone di Montauro, Cicolo e Perzente:	sbocca La Catola comune di Volturara Appula
158-Vallone Forca Cervallone:	sbocca Fortore comune di Roseto Valfortore
159-Torrente Vadiale:	sbocca Fortore comune di Roseto Valfortore
160-Vallone Cupo:	sbocca Fortore comune di Roseto Valfortore
161-Torrente Cigno:	sbocca Fortore comune di Carlantino
162-Torrente La Tona:	sbocca Fortore comune di Torremaggiore
163-Vallone di Sant'Andrea:	sbocca Fortore comune di Serracapriola
164-Vallone della Norgia:	sbocca Fortore comune di Serracapriola
165-Vallone Pisciarella:	sbocca Fortore comune di Serra Capricla
166-Vallone Santa Maria	

della Ischia:	sbocca Fortore comuni di Serracapriola, Poggio Imperiale
167-Vallone dell'Eremita:	sbocca Santa Maria Dell'Ischia comune di Serracapriola
168-Vallone Capo D'Acqua	Spaglia comuni di Chieuti, Serracapriola
169-Vallone Castagna:	Spaglia comune di Chieuti
170-Vallone Zombarone:	Spaglia comune di Chieuti
171-Torrente Saccione:	sbocca Adriatico comuni di Chieuti, Serracapriola
172-Vallone del Bivento:	sbocca Saccione comuni di Chieuti, Serracapriola
173-Vallone del Cornicione:	sbocca Saccione comune di Serracapriola

PROVINCIA DI LECCE

Decreto Reale 7.4.1904 (G.U. n.106/16.7.1904); Decreto Presidente della Repubblica 7.12.1951 n.2384; Decreto Ministro U.PP. 7.6.1976 (G.U. n.175/7.7.86)

1-Fosso Canale di Francavilla:	Spaglia comuni di Scorrano e Maglie
2-Canale Piescopio:	Spaglia comuni di Scorrano, Cutrofiano
3-Canale dell'Asso, Canale Celaturo e delle Sirgole:	Spaglia comuni di Cutrofiano, Sogliano, Galatina, Nardò
4-Canale Raschione:	sbocca Asso comuni di Aradeo, Galatone
5-Canale della Ruga:	sbocca Raschione comune di Aradeo
6-Fosso detto Il Canale:	sbocca Ionio comune Gallipoli
7-Fosso dei Samari:	sbocca Ionio comune di Gallipoli
8-Canale di Fano:	sbocca Ionio comune di Presicce
9-Fiume Idro:	sbocca Adriatico comune di Otranto
10-Canale "Lu Stittu":	comune di Otranto
11-Lago "Alimini Piccolo o Fontanelle":	comune di Otranto
12-Canale "Gelsi":	sbocca Adriatico comune di Lecce
13-Canale "Rauccio":	sbocca sponda ovest del Canale "Gelsi"

	comune di Lecce
14-Lago "Idune":	sbocca sponda ovest del canale "Gelsi"
	comune di Lecce
15-Canale "Giammatteo":	sbocca Adriatico
	comune di Lecce
16-Canale "Zuddeo":	sbocca Lago Alimini Grande
	comuni di Otranto, Melendugno

PROVINCIA DI TARANTO

Regio Decreto 7.4.1901; Decreto Reale 7.4.1927 (G.U. n.125/31.5.1927).

1-Fiume Bradano:	sbocca Ionio comune di Ginosa
2-Gravina Acque Fedenti:	sbocca Bradano comune di Ginosa
3-Torrente Fiumicello Canale della Vicina e Acqua La Cecera:	sbocca Bradano comune di Ginosa
4-Torrente Fiumicello, Canale:	Spaglia comune di Ginosa
5-Torrente Galeso, Lama di Palo e Legnone Tondo:	sbocca Ionio comune di Ginosa
6-Fiume Lato:	sbocca Ionio comune di Palagiano
7-Gravina di Laterza, Vallone delle Rose e della SIlica:	sbocca Lato comuni di Ginosa, Laterza
8-Gravina del Parco e Canale Scarpone:	sbocca Lato comuni di Ginosa; Laterza
9-Gravina di Monte Campolo e di Lauro:	sbocca Lato comune di Castellaneta
10-Lama di Castellaneta e Vallone Santa Maria:	sbocca Lato comune di Castellaneta
11-Gravina di S.Stefano:	sbocca Castellaneta comune di Castellaneta
12-Fiume Lenna e Gravina di San Biagio:	sbocca Ionio

	comune di Palagiano
13-Lama di Vite e Lamoscella:	sbocca Lenna
	comune di Palagiano
14-Lama D'Uva, Gravina di Capo Gravita e di Corneto:	sbocca Vito
	comune di Massafra
15-Fiume Tara, Gravina Gennarini, La Cospide e Triglia:	sbocca Ionio
	comune di Taranto
16-Fiume Patenisco e Gravina di Colombato:	sbocca Ionio
	comune di Massafra
17-Gravina Mezzarecchia:	sbocca Ionio (mare Piccolo)
	comune di Taranto
18-Torrente d'Aiella, Canale Lefrano D'Aquino:	sbocca Ionio (mare Piccolo)
	comune di Taranto
19-Canale Cenzano:	sbocca Aiello
	comuni di Taranto, Montemesola
20-Canale la Cicena:	sbocca Aiello
	comuni di Carosino, San Marzano
21-Canale di Scolo Coverto e di bonificazione:	sbocca Ionio (mar Piccolo)
	comune di S.Giorgio Ionico
22- Canale Ostone e dei Lupi:	sbocca Ionio
	comuni di Faggiano Lizzano
23-Fiume Chidro:	sbocca Ionio
	comune di Manduria
24-Fosso Burago:	sbocca Ionio
	comune di Manduria
25-Fosso Battendieri:	sbocca Ionio (mar Piccolo)
	comune di Taranto
26-Canale Pamunno:	sbocca Ionio (mar Piccolo)
	comune di Taranto
27-Fiume Galese:	sbocca Ionio (mar

	Piccolo) comune di Taranto
28-Canale Riso o Controfosso di sinistra del Canale Aiello:	sbocca Canale di scolo coverto e di bonificazione comune di San Giorgio Ionico

R.04- AREE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

A. PROVINCIA DI BARI

	PROVINCIA DI BARI	Superfice Territoriale Ha	Superfice Vincolata Ha
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	13.101	2.660
3	ALBEROBELLO	4.031	623
4	ALTAMURA	42.782	13.765
5	ANDRIA	39.982	9.062
11	BITONTO	17.280	1.631
16	CASSANO MURGE	8.936	3.307
17	CASTELLANA GROTTE	6.796	1.788
20	CORATO	16.763	2.766
21	GIOIA DEL COLLE	20.647	8.151
23	GRAVINA DI PUGLIA	38.111	14.253
24	GRUMO APPULA	8.060	508
25	LOCOROTONDO	4.750	1.050
26	MINERVINO MURGE	25.539	8.539
30	MONOPOLI	15.632	1.234
31	NOCI	14.882	5.613
34	POGGIORSINI	4.313	558
36	PUTIGNANO	9.913	1.465
38	RUVO DI PUGLIA	22.203	9.207
41	SANTERAMO	14.335	4.511
42	SPINAZZOLA	18.692	7.536
44	TORITTO	7.457	1.890

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
B. PROVINCIA DI BRINDISI

	PROVINCIA DI BRINDISI	Superfice Territoriale Ha	Superfice Vincolata Ha
2	CAROVIGNO	10.628	727
3	CEGLIE MESSAPICO	13.033	769
5	CISTERNINO	5.404	446
7	FASANO	12.879	581
12	OSTUNI	23.047	1.530

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

C. PROVINCIA DI FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	Superfice Territoriale Ha	Superfice Vincolata Ha
1	ACCADIA	3.048	3.012
2	ALBERONA	4.925	2.283
3	ANZANO DI PUGLIA	1.098	1.054
4	APRICENA	17.145	4.293
5	ASCOLI SATRIANO	33.457	6.854
6	BICCARI	10.631	3.357
7	BOVINO	8.415	4.500
8	CAGNANO VARANO	15.873	7.258
9	CANDELA	9.606	2.221
11	CARLANTINO	3.417	3.408
12	CARPINO	8.236	6.893
13	CASALNUOVO MONTEROTARO	4.816	2.961
14	CASALVECCHIO DI PUGLIA	1.170	165
15	CASTELLUCCIO DEI SAURI	5.131	265
16	CASTELLUCCIO V.	2.666	1.015
17	CASTELNUOVO DELLA D.	6.099	1.230
18	CELENZA VALFORTORE	6.648	4.153
19	CELLE DI SAN VITO	1.821	1.527
21	CHIEUTI	6.003	1.355
22	DELICETO	7.563	4.904
23	FAETO	2.456	1.435
24	FOGGIA	50.590	545
25	ISCHITELLA	8.732	3.834
26	ISOLE TREMITI	306	252
27	LESINA	15.835	1.355
28	LUCERA	33.871	177
29	MANFREDONIA	39.191	2.040

segue FOGGIA

31	MATTINATA	7.283	6.939
32	MONTELEONE DI PUGLIA	3.604	2.281
33	MONTE S.ANGELO	24.268	20.465
34	MOTTA MONTECORVINO	1.970	1.140
35	ORSARA DI PUGLIA	8.223	6.749
36	ORTANOVA	16.845	302
37	PANNI	3.259	2.309
38	PESCHICI	4.885	4.237
39	PIETRA MONTECORVINO	7.116	1.848
40	POGGIO IMPERIALE	5.238	91
41	RIGNANO GARGANICO	4.946	2.207
42	ROCCHETTA S. ANTONIO	7.008	6.739
43	RODI GARGANICO	1.327	829
44	ROSETO VALFORTORE	4.961	4.050
45	S.FERDINANDO DI PUGLIA	4.181	308
46	S.GIOVANNI ROTONDO	25.958	9.202
47	S.MARCO IN LAMIS	18.237	12.992
48	S.MARCO LA CATOLA	2.840	1.040
49	SANNICANDRO GARGANICO	17.263	6.499
50	S.PAOLO CIVITATE	9.069	1.690
52	S.AGATA DI PUGLIA	11.578	6.020
53	SERRACAPRIOLA	14.278	1.855
56	TORREMAGGIORE	20.854	897
58	TROIA	16.722	2.863
59	VICO DEL GARGANO	11.063	10.659
60	VIESTE	16.726	14.965
61	VOLTURARA APPULA	5.187	3.980
62	VOLTURINO	5.802	2.619

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
E. PROVINCIA DI LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	Superfice Territoriale Ha	Superfice vincolata Ha
1	ACQUARICA DEL CAPO	1.837	49
3	ALEZIO	1.653	80
4	ALLISTE	2.347	300
5	ANDRANO	1.547	109
10	CALIMERA	1.114	60
12	CANNOLE	2.002	88
15	CARPIGNANO SALENTINO	4.803	265
18	CASTRIGNANO DEI GRECI	952	66
19	CASTRIGNANO DEL CAPO	2.036	536
27	DISO	1.156	630
28	GAGLIANO DEL CAPO	1.614	577
30	GALATONE	4.654	137
31	GALLIPOLI	4.035	1.085
35	LECCE	23.839	2.646
36	LEQUILE	3.636	105
39	MAGLIE	2.236	421
43	MELENDUGNO	9.106	814
49	MONTESANO SALENTINO	847	87
50	MORCIANO	1.330	80
52	NARDO`	19.016	693
56	ORTELLE	995	38
57	OTRANTO	7.615	2.877
59	PARABITA	2.084	100
60	PATU`	854	340
61	POGGIARDO	1.980	175
62	PRESICCE	2.409	110
63	RACALE	2.447	109

segue LECCE

64	RUFFANO	3.882	176
65	SALICE SALENTINO	5.900	155
66	SALVE	3.279	297
70	SANNICOLA	2.732	197
72	S.CESAREA TERME	2.645	466
73	SCORRANO	3.485	358
77	SPECCHIA	2.474	175
81	SUPERSANO	3.619	324
84	TAURISANO	2.332	113
85	TAVIANO	2.118	50
86	TIGGIANO	750	26
88	TRICASE	4.264	850
89	TUGLIE	840	53
90	UGENTO	9.872	1.061
91	UGGIANO LA CHIESA	1.433	166
93	VERNOLE	6.057	706

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
E.PROVINCIA DI TARANTO

	PROVINCIA DI TARANTO	Superfice Territoriale Ha	Superfic Vincolat Ha
1	AVETRANA	7.328	74
3	CASTELLANETA	23.984	13.039
4	CRISPIANO	11.175	2.522
5	FAGGIANO	2.084	315
6	FRAGAGNANO	2.204	14
7	GINOSA	18.706	7.883
8	GROTTAGLIE	10.137	919
9	LATERZA	15.963	7.630
10	LEPORANO	1.510	295
11	LIZZANO	4.632	193
12	MANDURIA	17.833	900
13	MARTINA FRANCA	29.542	7.409
14	MARUGGIO	4.819	400
15	MASSAFRA	12.552	6.033
17	MONTEMESOLA	1.620	190
19	MOTTOLA	21.233	7.753
20	PALAGIANELLO	4.327	866
21	PALAGIANO	6.915	1.231
22	PULSANO	1.809	515
23	ROCCAFORZATA	571	61
24	S.GIORGIO JONICO	2.332	212
27	TARANTO	31.020	5.511
29	TORRICELLA	2664	53

R.05- DECRETI "GALASSINI"

DECRETI "GALASSINI"

Ancorchè non vigenti, i 57 decreti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali datati 1 agosto 1985 e pubblicati sul supplemento ordinario alla G.U. n.30 del 6 febbraio 1986, rivestono particolare importanza laddove individuano aree per le quali vi è stata una specifica "dichiarazione di notevole interesse pubblico".

Essi investono praticamente tutta la fascia costiera nord-est-sud Gargano, tratti della fascia costiera del Barese e del Brindisino e tutta la fascia costiera del Salento e del Tarantino; all'interno investe i boschi piu' noti, le gravine e le lame, ambiti particolari.

Il loro elenco comprende:

1 - Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa compreso tra la Foce Varano e il confine con il Molise sita nei comuni di Ischitella, Cagnano Varano, Carpino, Sannicandro Garganico, Lesina, Serra Capriola e Chieuti.

2 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di costa ad ovest dell'abitato di Rodi Garganico sita nel comune di Rodi Garganico.

3 - Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa tra Rodi Garganico e Vieste.

4 - Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa ed entroterra del Gargano tra Vieste e il territorio comunale di Monte Sant'Angelo nei comuni di Vieste, Mattinata e Monte Sant'Angelo.

5 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Isole Tremiti.

6 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante la città medievale di Fiorentino ricadente sul comune di Torremaggiore.

7 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante il castello Angioino e l'abitato di Lucera sita nel comune di Lucera.

8 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del bosco dell'Incoronata sita nel comune di Foggia.

9 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Monte Sacro sita nei comuni di Mattinata e Monte Sant'Angelo.

10 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Vallone di Pulsano sita nei comuni di Monte Sant'Angelo e Manfredonia.

11 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente l'abitato sita nel comune di Vico del Gargano.

12 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata Valleverde sita nel comune di Bovino.

13 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Lama Paterno sita nei comuni di Bisceglie e Trani.

14 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona di Lama Santacroce sita nel comune di Bisceglie.

15 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita

nei comuni di Bisceglie e Molfetta.

16 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante e a valle di Castel Del Monte nei comuni di Andria e Corato.

17 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone boschive ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia.

18 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Gravina di Puglia.

19 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari.

20 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nei comuni di Altamura e Cassano Murge.

21 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera e delle Lame sita nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli.

22 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante una zona sita nel comune di Castellana Grotte.

23 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Barsento sita nei territori dei comuni di Noci, Alberobello e Putignano.

24 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del canale di Pirro sito nei comuni di Fasano, Monopoli e Alberobello.

25 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Loggia di Pilato sita nel comune di Monopoli.

26 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Lame di Fasano sita nel comune di Fasano.

27 - Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera Torre Canne-Pilone sita nei comuni di Fasano e Ostuni.

28 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la valle D'Itria sita nei comuni di Martina franca, Locorotondo, Cisternico e Ostuni.

29 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera di Villanova nel comune di Ostuni.

30 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona dei Colli di Ostuni.

31 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel Comune di Ceglie Mesapico.

32 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi.

33 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera Apani-Punta Penna sita nel comune di Brindisi

34 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera di Cerano, ricadente nei comuni di S.Pietro Vernotico e Brindisi.

35 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Santa Susanna.

36 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre Colli di Oria sita nel comune di Oria.

37 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico

di una zona sita nel comune di Oria.

38 - Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera salentina ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno e Otranto.

39 - Integrazione di dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di costa Adriatica e Jonica dal limite sud dell'abitato di Otranto (mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo-mare Jonio) ricadente nei comuni di Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardò e Porto Cesareo.

40 - Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Acaia sita nel comune di Vernole.

41 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Collina della Madonna della Campana sita nel comune di Casarano.

42 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Serra Mucorone sita nei comuni di Supersano e Ruffano.

43 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa occidentale Jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Falagnano, Massafra e Taranto.

44 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto.

45 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera Jonica ricadente nel comune di Taranto.

46 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale Jonico-Salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria.

47 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio delle isole Cheradi.

48 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare di Monte Sant'Angelo sita nei comuni di Taranto e Crispiano.

49 - Dichiarazione di notevole interese pubblico della zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico sita nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano e Roccaforzata.

50 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di Ginosa sita nei comuni di Ginosa e Laterza.

51 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di Laterza.

52 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Gravina di Palagianello e di San Biagio sita nei comuni di Palagianello e Mottola.

53 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e Mottola.

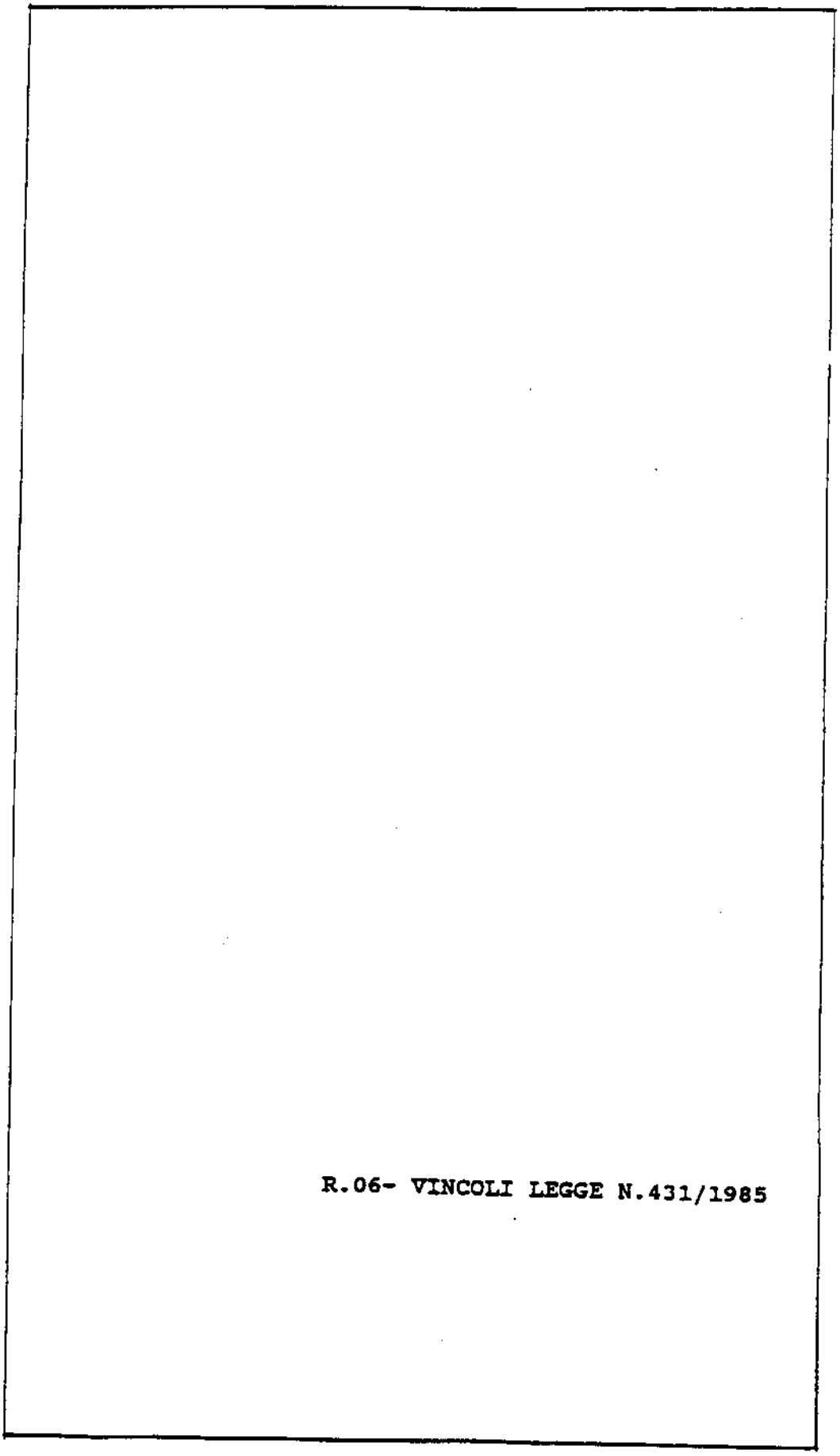
54 - Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della zona delle Gravine di Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala e San Marco sita nei comuni di Massafra e Mottola.

55 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di

Mazzaracchio sita nel comune di Taranto.

56 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente le Gravine di Leucaspide, Triglio e Lamastuola ricadenti nei comuni di Taranto e Crispiano.

57 - Dichiarazione della zona della Gravina Lama di Pensiero sita nel Comune di Grottaglie.


R.06- VINCOLI LEGGE N.431/1985

VINCOLI EX LEGGE N.431/1985

L'articolo 1 della legge n.431/85 sottopone al vincolo paesaggistico ai sensi della legge n.1497/1939:

a- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare;
b- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla line di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, appovato con regio Decreto 11 dicembre 1933,N. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d- le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e- i ghiacciai e i circhi glaciali;
f- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i- le zone incluse nell'elénco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,n.448;
l- i vulcani;
m- le zone di interesse archeologico;

con la inesistenza,per la Puglia, dei territori di cui alle lettere d(montagne eccedenti i 1200 metri), e(ghiacciai), l(vulcani).

La distribuzione di tali territori interessa in modo diffuso, ma con diversa intensità, tutta la Regione e gli elenchi appresso riportati evidenziano la loro presenza.

A. - PROVINCIA DI BARI

VINCOLI EX LEGGE N.431/1985: TIPOLOGIE FISICO-NATURALI

a) PRESENZA DI AREE DI CUI ALLE LETTERE a, b, c, f, g, h, i, DELL'ART.1 LEGGE 431/85

	PROVINCIA DI BARI	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UN.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
1	Acquaviva delle Fonti	no	no	si	no	no	no	no
2	Adelfia	no	no	si	no	no	no	no
3	Alberobello	no	no	no	no	si	si	no
4	Altamura	no	no	si	no	si	si	no
5	Andria	no	no	si	no	si	si	no
6	Bari	si	no	si	no	no	no	no
7	Barletta	si	no	si	no	no	si	no
8	Binetto	no	no	si	no	no	no	no
9	Bisceglie	si	no	si	no	no	no	no
10	Bitetto	no	no	si	no	no	no	no
11	Bitonto	no	no	si	no	no	si	no
12	Bitritto	no	no	si	no	no	no	no
13	Canosa di Puglia	no	no	si	no	no	no	no
14	Capurso	no	no	si	no	no	no	no
15	Casamassima	no	no	si	no	no	no	no
16	Cassano delle Murge	no	no	si	no	si	si	no
17	Castellana Grotte	no	no	no	no	si	no	no
18	Cellamare	no	no	no	no	no	no	no
19	Conversano	no	no	si	no	si	no	no
20	Corato	no	no	no	no	si	si	no
21	Gioia del Colle	no	no	no	no	si	si	no
22	Giovinazzo	si	no	si	no	no	no	no
23	Gravina di Puglia	no	no	si	no	si	si	no
24	Grumo di Puglia	no	no	si	no	si	si	no
25	Locorotondo	no	no	no	no	si	si	no
26	Minervino Murge	no	no	si	no	si	si	no
27	Modugno	no	no	si	no	si	no	no
28	Mola di Bari	si	no	no	no	no	no	no

segue BA I

	PROVINCIA DI BARI	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UN.AGR. USI CIVICI	I... U... E
39	Molfetta	si	no	si	no	no	no	no
40	Monopoli	si	no	si	no	si	no	no
41	Noci	no	no	no	no	si	si	no
42	Noicattaro	no	no	si	no	no	no	no
43	Palo del Colle	no	no	si	no	si	no	no
44	Poggiorsini	no	no	no	no	si	no	no
45	Polignano a Mare	si	no	no	no	si	no	no
46	Putignano	no	no	no	no	si	no	no
47	Rutigliano	no	no	si	no	no	no	no
48	Ruvo di Puglia	no	no	no	no	si	si	no
49	Sammichele di Bari	no	no	no	no	si	no	no
50	Sannicandro di Bari	no	no	si	no	no	si	no
51	Santeramo in colle	no	no	no	no	si	no	no
52	Spinazzola	no	no	si	no	si	si	no
53	Terlizzi	no	no	no	no	no	si	no
54	Toritto	no	no	no	no	si	no	no
55	Trani	si	no	no	no	no	no	no
56	Triggiano	no	no	no	no	no	no	no
57	Turi	no	no	no	no	si	no	no
58	Valenzano	no	no	no	no	no	no	no

B. - PROVINCIA DI BRINDISI

VINCOLI EX LEGGE N.431/1985: TIPOLOGIE FISICO NATURALI

	PROVINCIA DI BRINDISI	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
1	Brindisi	si	no	si	si	si	no	no
2	Carovigno	si	no	no	si	si	no	si
3	Ceglie Messapico	no	no	no	no	si	si	no
4	Cellino San Marco	no	no	no	no	si	no	no
5	Cisternino	no	no	no	no	si	si	no
6	Erchie	no	no	no	no	si	no	no
7	Fasano	si	no	no	no	si	si	no
8	Francavilla Fontana	no	no	no	no	no	si	no
9	Latiano	no	no	no	no	no	no	no
10	Mesagne	no	no	no	no	no	no	no
11	Oria	no	no	no	no	si	si	no
12	Ostuni	si	no	no	no	si	no	no
13	San Donaci	no	no	no	no	no	no	no
14	San Michele Salentino	no	no	no	no	no	no	no
15	San Pancrazio Salentino	no	no	no	no	si	no	no
16	San Pietro Vernotico	si	no	no	no	no	no	no
17	San Vito dei Normanni	no	no	no	no	no	no	no
18	Torchiarolo	si	no	no	no	no	no	no
19	Torre Santa Susanna	no	no	no	no	no	no	no
20	Villa Castelli	no	no	no	no	no	si	no

C. - PROVINCIA DI FOGGIA

VI LI EX LEGGE 431/1985: TIPOLOGIE FISICO-NATURALI

	PROVINCIA DI FOGGIA	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
1	Accadia	no	no	si	no	si	si	no
2	Alberona	no	no	si	no	si	si	no
3	Anzano di Puglia	no	no	no	no	no	si	no
4	Apricena	no	no	si	no	si	si	no
5	Ascoli Satriano	no	no	si	no	si	si	no
6	Biccari	no	no	si	no	si	si	no
7	Bovino	no	no	si	no	si	si	no
8	Cagnano Varano	si	si	si	si	si	si	si
9	Candela	no	no	si	no	no	no	no
10	Carapelle	no	no	no	no	no	no	no
11	Carlantino	no	no	si	no	no	si	no
12	Carpino	no	no	si	si	si	si	si
13	Casalnuovo Monterotaro	no	no	si	no	no	si	no
14	Casalvecchio di Puglia	no	no	si	no	no	si	no
15	Castelluccio dei Sauri	no	no	si	?	no	s.	no
16	Castelluccio Valmaggiore	no	no	si	no	si	si	no
17	Castelnuovo della Daunia	no	no	si	no	no	si	no
18	Celenza Valfortore	no	si	s.	n.	si	si	no
19	Celle di San Vito	no	no	si	no	si	si	no
20	Cerignola	no	no	si	si	no	no	si
21	Chieuti	si	no	si	si	si	si	si
22	Deliceto	no	no	si	no	si	si	no
23	Faeto	no	no	si	no	si	si	no
24	Foggia	no	no	si	no	no	no	no
25	Ischitella	si	si	si	si	si	si	si
26	Isole Tremiti	si	no	no	no	si	no	no
27	Lesina	si	si	si	si	si	si	si
28	Lucera	no	no	si	no	no	no	no
29	Manfredonia	si	no	si	si	si	si	si
30	Margherita di Savoia	si	no	si	si	no	no	si

segue FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
31	Mattinata	si	no	no	si	si	si	no
32	Monteleone di Puglia	no	no	no	no	si	si	no
33	Monte Sant'Angelo	si	no	si	si	si	si	no
34	Motta Montecorvino	no	no	si	no	no	si	no
35	Ordona	no	no	no	no	no	no	no
36	Orsara di Puglia	no	no	si	no	si	si	no
37	Orta Nova	no	no	si	no	no	no	no
38	Panni	no	no	si	no	si	si	no
39	Peschici	si	no	si	no	si	si	no
40	Pietramontecorvino	no	no	si	no	si	si	no
41	Poggio Imperiale	no	si	si	no	no	si	no
42	Rignano Garganico	no	no	si	no	si	no	no
43	Rocchetta Sant'Antonio	no	no	no	no	si	si	no
44	Rodi Garganico	si	no	si	no	si	si	no
45	Roseto Valfortore	no	no	si	?	si	si	no
46	San Ferdinando di Puglia	no	no	si	no	no	no	no
47	San Giovanni Rotondo	no	no	si	no	si	si	no
48	San Marco in Lamis	no	no	si	no	si	si	no
49	San Marco la Catola	no	no	si	no	si	si	no
50	Sannicandro Garganico	si	si	si	no	si	si	no
51	San Paolo di Civitate	no	no	si	no	si	si	no
52	San Severo	no	no	si	no	no	no	no
53	Sant'Agata di Puglia	no	no	si	no	si	si	no
54	Serracapriola	si	no	si	si	si	si	no
55	Stornara	no	no	no	no	no	no	no
56	Stornarella	no	no	si	no	no	no	no
57	Torremaggiore	no	no	si	no	si	no	no
58	Trinitapoli	no	no	si	si	no	no	si
59	Troia	no	no	si	no	si	si	no
60	Vico del Gargano	si	no	si	si	si	si	no

segue FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	COSTE MARINE	LAGHI	CON. D'AC.	PARCHI E RISCAVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
61	Vieste	si	no	si	no	si	si	no
62	Volturara Appula	no	no	si	no	si	si	no
63	Volturino	no	no	si	no	si	si	no
64	Zapponeta	si	no	no	si	si	no	si

D. - PROVINCIA DI LECCE

VINCOLI EX LEGGE 431/1985: TIPOLOGIE FISICO-NATURALI

	PROVINCIA DI LECCE	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
1	Acquarica del Capo	no	no	no	no	si	no	no
2	Alessano	si	no	no	no	si	si	no
3	Alezio	no	no	no	no	no	no	no
4	Alliste	si	no	no	no	si	no	no
5	Andrano	si	no	no	no	si	no	no
6	Aradeo	no	no	si	no	si	no	no
7	Arnesano	no	no	no	no	no	no	no
8	Bagnolo del Salento	no	no	no	no	no	no	no
9	Botrugno	no	no	no	no	si	no	no
10	Calimera	no	no	no	no	si	no	no
11	Campi Salentina	no	no	no	no	no	no	no
12	Cannole	no	no	no	no	si	no	no
13	Caprarica di Lecce	no	no	no	no	no	no	no
14	Carmiano	no	no	no	no	no	no	no
15	Carpignano Salentino	no	no	no	no	si	no	no
16	Casarano	no	no	no	no	si	no	no
17	Castri di Lecce	no	no	no	no	si	no	no
18	Castrignano dei Greci	no	no	no	no	si	no	no
19	Castrignano del Capo	si	no	no	no	si	si	no
20	Castro	no	no	no	no	si	no	no
21	Cavallino	no	no	no	no	si	no	no
22	Collepasso	no	no	no	no	si	no	no
23	Copertino	no	no	no	no	si	no	no
24	Corigliano D'Otranto	no	no	no	no	si	no	no
25	Corsano	si	no	no	no	si	no	no
26	Cursi	no	no	no	no	no	no	no
27	Cutrofiano	no	no	si	no	si	no	no
28	Diso	si	no	no	no	si	no	no
29	Gagliano del Capo	si	no	no	no	si	si	no
30	Galatina	no	no	si	no	si	no	no

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
31	GALATONE	si	no	si	no	no	si	no
32	GALLIPOLI	si	no	si	no	si	si	
33	GIUGGIANELLO	no	no	no	no	si	no	
34	GIURDIGNANO	no	no	no	no	no	no	
35	GUAGNANO	no	no	no	no	no	no	no
36	LECCE	si	no	si	si	si	no	no
37	LEQUILE	no	no	no	no	si	no	no
38	LOVERANO	no	no	no	no	si	no	si
39	LIZZANELLO	no	no	no	no	si	no	no
40	MAGLIE	no	no	si	no	si	no	no
41	MARTANO	no	no	no	no	si	no	no
42	MARTIGNANO	no	no	no	no	no	no	no
43	MATINO	no	no	no	no	no	no	no
44	MELENDUGNO	si	no	si	no	si	no	no
45	MELISSANO	no	no	no	no	no	no	
46	MELPIGNANO	no	no	no	no	si	no	no
	MIGGIANO	no	no	no	no	si	no	no
48	MINERVINO DI LECCE	no	no	no	no	no	no	no
49	MONTERONI DI LECCE	no	no	no	no	si	no	no
50	MONTESANO SALENTINO	no	no	no	no	no	si	no
51	NORCIANO DI LEUCA	si	no	no	no	si	no	no
52	NUBO LECCESE	no	no	no	no	si	no	no
53	NARDO'	si	no	si	si	si	si	no
54	NEVIANO	no	no	no	no	no	no	no
55	NOCICLIA	no	no	no	no	no	no	no
56	NOVOLI	no	no	no	no	no	no	no
57	ORTELLE	no	no	no	no	no	no	no
58	OTRANTO	si	si	si	no	si	si	no
59	PALMARIGGI	no	no	no	no	si	no	no
60	PARABITA	no	no	no	no	no	no	no

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
61	PATU'	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
62	POGGIARDO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
63	PORTO CESAREO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
64	PRESICCE	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
65	RACALE	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
66	RUFFANO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
67	SALICE SALENTINO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
68	SALVE	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
69	SANARICA	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
70	SAN CESAREO DI LECCE	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
71	SAN DONATO DI LECCE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
72	SANNICOLA	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
73	SAN PIETRO IN LAMA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
74	SANTA CESAREA TERME	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
75	SAN CASSIANO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
76	SCORRANO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
77	SECLI'	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
78	SOGLIANO CAVOUR	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO
79	SOLETO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
80	SPECCHIA	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
81	SPONGANO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
82	SQUINZANO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
83	STERNATIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
84	SUPERSANO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
85	SURANO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
86	SURBO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
87	TAURISANO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
88	TAVIANO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
89	TIGGIANO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO
90	TREPUZZI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

segue ... CE

	PROVINCIA DI LECCE	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV. AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
91	TRICASE	si	no	no	no	si	no	no
92	TUGLIE	no	no	no	no	no	no	no
93	UGENTO	si	no	no	no	si	no	si
94	UGGIANO LA CHIESA	no	no	no	no	si	si	no
95	VEGLIE	no	no	no	no	si	no	no
96	VERNOLE	si	no	no	si	si	si	si
97	ZOLLINO	no	no	no	no	no	no	no

E. - PROVINCIA DI TARANTO

VINCOLI EX LEGGE 431/1985: TIPOLOGIE FISICO-NATURALI

	PROVINCIA DI TARANTO	COSTE MARINE	LAGHI	CORSI D'ACQUA	PARCHI E RISERVE	BOSCHI E FORESTE	UNIV.AGR. USI CIVICI	ZONE UMIDE
1	Avetrana	no	no	no	no	si	si	no
2	Carosino	no	no	si	no	si	no	no
3	Castellaneta	si	no	si	si	si	si	no
4	Crispiano	no	no	no	no	si	si	no
5	Faggiano	no	no	si	no	si	si	no
6	Fragagnano	no	no	no	no	si	si	no
7	Ginosa	si	no	si	no	si	no	no
8	Grottaglie	no	no	no	no	no	no	no
9	Lizzano	no	no	si	no	si	si	no
10	Leporano	no	no	no	no	no	si	no
11	Lizzano	no	no	si	no	no	si	no
12	Manduria	si	no	si	no	si	si	si
13	Martina Franca	no	no	no	si	si	si	no
14	Maruggio	si	no	no	no	si	no	no
15	Massafra	si	no	si	si	si	si	no
16	Monteiasi	no	no	no	no	si	no	no
17	Montemesola	no	no	si	no	si	no	no
18	Monteparano	no	no	no	no	si	no	no
19	Nottola	no	no	no	no	si	si	no
20	Palagianello	no	no	no	no	si	si	no
21	Palagiano	si	no	si	si	no	si	no
22	Pulsano	si	no	no	no	si	no	no
23	Roccaforzata	no	no	no	no	si	si	no
24	San Giorgio Jonico	no	no	si	no	si	no	no
25	S.Marzano di S.Giuseppe	no	no	si	no	si	no	no
26	Sava	no	no	no	no	no	si	no
27	Taranto	si	no	si	no	si	no	no
28	Torricella	si	no	no	no	no	no	no

VINCOLI E LEGGE N.431/1985

b) PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PER TIPOLOGIA DI VINCOLO

A. PROVINCIA DI BARI

	PROVINCIA DI BARI	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	BENI ISOLATI	ZONE MIST.	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
1	Acquaviva delle Fonti	no	si	no	no	no	no	no	si
2	Adelfia	no	si	no	no	no	no	no	no
3	Alberobello	no	si	si	no	no	si	si	si
4	Altamura	no	si	si	no	si	si	si	si
5	Andria	si	si	si	no	no	si	si	si
6	Bari	si	si	si	si	no	si	no	no
7	Barletta	si	si	no	si	no	si	no	no
8	Binetto	no	no	no	no	no	no	no	no
9	Bisceglie	no	si	si	no	si	no	si	no
10	Bitetto	no	si	no	no	no	no	si	no
11	Bitonto	no	si	no	no	no	si	si	si
12	Bitritto	no	si	no	no	no	no	no	no
13	Canosa di Puglia	no	no	no	si	si	si	no	no
14	Carbonara	no	no	no	no	no	no	no	no
15	Casamassima	no	si	no	no	no	no	si	no
16	Castellana delle Murge	no	no	si	no	no	no	si	si
17	Castellana Grotte	si	no	si	no	no	no	si	si
18	Cellamare	no	no	no	no	no	no	no	no
19	Conversano	no	si	no	si	no	no	si	no
20	Corato	si	si	si	no	no	si	no	si
21	Gioia del Colle	no	si	no	si	no	si	si	si
22	Giovinazzo	no	si	no	no	no	si	no	no
23	Gravina di Puglia	no	si	si	si	no	si	si	si
24	Grumo di Puglia	no	si	no	no	no	si	si	si
25	Locorotondo	si	si	si	no	no	no	no	si
26	Minervino Murge	no	si	no	no	no	si	si	si
27	Modugno	no	si	no	si	no	no	si	no
28	Mola di Bari	no	si	no	no	no	no	no	no
29	Molfetta	si	si	si	no	no	no	si	no
30	Monopoli	no	si	si	no	no	no	si	si

segue BARI

	PROVINCIA DI BARI	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE MERE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
31	Noci	no	si	si	no	si	no	si	si
32	Noicattaro	no	si	no	no	no	no	no	no
33	Palo del Colle	no	si	no	no	no	no	si	no
34	Poggiorsini	no	no	no	no	no	no	no	si
35	Polignano a mare	si	si	si	si	no	no	si	no
36	Putignano	no	si	si	no	no	no	si	si
37	Rutigliano	no	si	no	si	si	no	si	no
38	Ruvo di Puglia	no	si	si	no	no	si	si	si
39	Sammichele di Bari	no	no	no	no	no	no	si	no
40	Sannicandro di Bari	no	si	no	no	no	no	no	no
41	Santeramo in Colle	no	si	no	no	no	no	si	si
42	Spinazzola	no	si	no	no	no	no	si	si
43	Terlizzi	no	si	no	si	no	no	no	no
44	Toritto	no	si	no	no	no	no	si	si
45	Trani	no	si	si	no	no	no	no	no
46	Triggiano	no	no	no	no	no	no	no	no
47	Turi	no	si	no	no	no	no	si	no
48	Valenzano	no	si	no	no	no	no	si	no

VINCOLI EX LEGGE 431/1985

b) PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PER TIPOLOGIA DI VINCOLO

B. - PROVINCIA DI BRINDISI

	PROVINCIA DI BRINDISI	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE UNESC	ZONE PAOTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
1	Brindisi	no	si	si	si	no	si	si	no
2	Carovigno	si	si	si	no	no	no	si	si
3	Ceglie Messapico	no	si	si	no	no	no	si	si
4	Cellino San Marco	si	no	no	no	no	no	no	no
5	Cisternino	si	si	si	no	no	no	si	si
6	Erchie	no	no	no	no	no	no	no	no
7	Fasano	si	si	si	si	si	no	si	si
8	Francavilla Fontana	no	si	no	no	no	no	si	no
9	Latiano	no	si	no	no	no	no	si	no
10	Mesagne	no	si	no	no	no	si	si	no
11	Oria	no	no	si	no	si	si	si	no
12	Ostuni	si	si	si	no	no	no	si	si
13	San Donaci	no	no	no	no	no	no	si	no
14	San Michele Salentino	no	no	no	no	no	si	si	no
15	S. Pancrazio Salentino	no	no	no	no	no	no	si	no
16	San Pietro Vernotico	no	si	si	no	no	no	si	no
17	San Vito dei Normanni	no	si	no	no	no	no	si	no
18	Torchiarolo	no	si	no	no	no	no	si	no
19	Torre Santa Susanna	no	si	si	no	no	no	no	no
20	Villa Caste.	no	no	no	no	no	no	no	no

VINCOLI EX LEGGE 431/1985

b) PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PER TIPOLOGIA DI VINCOLO

C. - PROVINCIA DI FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE MERE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
1	Accadia	no	no	no	no	no	no	no	si
2	Alberona	no	no	no	no	no	no	si	si
3	Anzano di Puglia	no	no	no	no	no	no	no	si
4	Apricena	no	si	no	no	no	no	no	si
5	Ascoli Satriano	no	si	no	no	si	si	si	si
6	Biccari	no	si	no	no	no	no	si	si
7	Bovino	no	si	si	no	si	no	si	si
8	Castano Varano	si	no	si	no	no	no	si	si
9	Candela	no	si	no	no	no	no	si	si
10	Carapelle	no	no	no	no	no	no	no	no
11	Carlantino	no	no	no	no	no	no	si	si
12	Carpino	si	si	si	no	no	no	si	si
13	Casalnuovo Monterotaro	no	no	no	no	no	no	si	si
14	Casalvecchio di Puglia	no	si	no	no	no	no	no	si
15	Castelluccio dei Sauri	no	no	no	no	no	si	no	si
16	Castelluccio Valmaggiore	no	si	no	no	no	no	no	si
17	Castelnuovo della Daunia	no	si	no	no	no	no	no	si
18	Celenza Valfortore	no	si	no	no	no	si	si	si
19	Celle di San Vito	no	si	no	no	no	no	si	si
20	Cerignola	no	si	no	si	no	no	si	no
21	Chieuti	si	si	si	no	no	no	si	si
22	Deliceto	no	si	no	no	no	no	no	si
23	Faeto	no	si	no	no	no	no	si	si
24	Foggia	si	si	si	si	si	si	no	si
25	Ischitella	si	si	si	no	no	no	si	si
26	Isole Tremiti	si	si	si	no	no	si	si	si
27	Lesina	si	si	si	no	no	no	si	si
28	Lucera	si	si	si	no	si	no	no	si
29	Manfredonia	no	si	si	si	si	no	si	si
30	Margherita di Savoia	no	no	no	no	no	no	si	no

segue FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	[illegible]	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE MISTE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
31	Mattinata	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
32	Monteleone di Puglia	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
33	Monte Sant'Angelo	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
34	Motta Montecorvino	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI
35	Ordona	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
36	Orta Nova di Puglia	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
37	Ortanova	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
38	Panni	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
39	Pescnici	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
40	Pietramontecorvino	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
41	Poggio Imperiale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
42	Rignano Garganico	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
43	Rocchetta Sant'Antonio	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
44	Rodi Garganico	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
45	Roseto Valfortore	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
46	San Ferdinando di Puglia	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
47	San Giovanni Rotondo	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
48	San Marco in Lamis	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
49	San Marco la Catola	[illegible]	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
50	Sannicandro Garganico	[illegible]	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
51	San Paolo di Civitate	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
52	San Severo	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO
53	Sant'Agata di Puglia	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI
54	Serracapriola	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
55	Stornara	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
56	Stornarella	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
57	Torremaggiore	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI
58	Trinitapoli	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
59	Troia	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
60	Vico del Gargano	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI

segue FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE MERE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
41	Vieste	si	si	si	si	si	si	si	si
42	Volturara Appula	no	si	no	no	no	no	no	si
43	Volturino	no	si	no	no	no	no	si	si
44	Zapponeta	no	no	no	no	no	no	si	no

VINCOLI EX LEGGE 431/1985:

b) PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PER TIPOLOGIA DI VINCOLO

D. - PROVINCIA DI LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE UMID.	ZONE PROTETT.	VINCOLI IDROGEOL.
1	Acquarica del Capo	SI	SI	no	no	no	no	no	SI
2	Alezzano	SI	SI	SI	no	no	no	no	no
3	Alezio	SI	SI	no	SI	no	no	SI	SI
4	Alliste	SI	SI	SI	no	no	no	no	SI
5	Andrano	SI	SI	SI	no	no	no	no	SI
6	Aradeo	no	SI	no	no	no	no	no	no
7	Arnesano	no	SI	no	no	no	no	no	no
8	Bagnolo del Salento	SI	no	no	no	no	no	no	no
9	Botrugno	no	SI	no	no	no	no	no	no
10	Calimera	no	SI	no	no	no	no	no	SI
11	Campi Salentina	no	SI	no	no	no	no	SI	no
12	Cannole	SI	SI	no	no	no	no	no	SI
13	Caprarica di Lecce	no	no	no	no	no	no	no	no
14	Carmiano	no	SI	no	no	no	no	no	no
15	Carpignano Salentino	SI	SI	no	no	no	no	no	SI
16	Casarano	no	SI	SI	no	no	no	no	no
17	Cascei di Lecce	no	no	no	no	no	no	no	no
18	Castrignano dei Greci	no	SI	SI	no	no	SI	no	SI
19	Castrignano del Capo	SI	SI	SI	no	no	no	no	SI
20	Castro	SI	SI	SI	no	no	no	no	no
21	Cavallino	no	SI	no	SI	no	no	no	no
22	Collepasso	no	SI	no	no	no	no	no	no
23	Copertino	no	SI	no	no	no	no	SI	no
24	Corigliano D'Otranto	SI	SI	no	no	no	no	SI	no
25	Corsano	SI	SI	SI	no	no	no	no	no
26	Cursi	no	SI	no	no	no	no	no	no
27	Cutrofiano	no	no	no	no	no	no	SI	no
28	Diso	SI	no	SI	no	no	no	no	SI
29	Gagliano del Capo	SI	SI	SI	no	no	no	no	SI
30	Galatina	no	SI	no	no	no	SI	no	no

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE OMOGENEE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
31	GALATONE	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
32	GALLIPOLI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI
33	GIUGGIANELLO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
34	GIURDIGNANO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
35	GUAGNANO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
36	LECCE	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
37	LEQUILE	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
38	LEVERANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
39	LIZZANELLO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO
40	MAGLIE	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
41	MARTANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
42	MARTIGNANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
43	MATINO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
44	MELENDUGNO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
45	MELISSANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
46	MELPIGNANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
47	MIGGIANO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
48	MINERVINO DI LECCE	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
49	MONTERONI DI LECCE	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
50	MONTESANO SALENTINO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
51	NORCIANO DI LEUCA	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
52	NUBO LECCESE	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO
53	NARDO'	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
54	NEVIANO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
55	NOCIGLIA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
56	NOVOLI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
57	ORTELLE	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
58	OTRANTO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
59	PALMARIGGI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
60	PARABITA	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG	MONUMENTI ISOLATI	ZONE MISTE	ZONE PROTETTE	VINCOLI ARCHEOL.
61	PATU'	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	I
62	POGGIARDO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	I
63	PORTO CESAREO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO
64	PRESICCE	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
65	RACALE	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
66	RUFFANO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
67	SALICE SALENTINO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
68	SALVE	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
69	SANNICOLA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
70	SAN CESAREO DI LECCE	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
71	SAN DONATO DI LECCE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
72	SANNICOLA	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
73	SAN PIETRO IN LAMA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
74	SANTA CESAREA TERME	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
75	SAN CASSIANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
76	SCORRANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
77	SECLI'	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
78	SOGLIANO CAVOUR	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
79	SOLETO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
80	SPECCHIA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
81	SPONGANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
82	SQUINZANO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
83	STERNATIA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
84	SUPERSANO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
85	SURANO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
86	SURBO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
87	TAURISANO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
88	TAVIANO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
89	TIGGIANO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
90	TREPUZZI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO

segue LECCE

PROVINCIA DI LECCE		VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE MISTE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
91	TRICASE	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI
92	TUGLIE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
93	UGENTO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
94	UGGIANO LA CHIESA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
95	VEGLIE	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO
96	VERNOLE	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
97	ZOLLINO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

VINCOLI EX LEGGE 431/1985:

b) PRESENZA DI AREE SOTTOPOSTE A TUTELA PER TIPOLOGIA DI VINCOLO

E. PROVINCIA DI TARANTO

	PROVINCIA DI TARANTO	VINCOLI 1497	VINCOLI 1089	DECRETI GALASSINI	ZONE ARCHEOLOG.	MONUMENTI ISOLATI	ZONE VERDE	ZONE PROTETTE	VINCOLI IDROGEOL.
1	Avetrana	no	si	no	no	no	no	si	si
2	Carosino	no	si	no	no	no	no	no	no
3	Castellaneta	si	si	si	si	no	si	si	si
4	Crispiano	no	si	si	no	no	si	si	si
5	Faggiano	no	si	si	no	no	no	no	si
6	Fragagnano	no	si	no	no	no	no	no	si
7	Ginosa	no	si	si	no	no	no	si	si
8	Grottaglie	no	si	si	no	no	si	no	si
9	Laterza	si	si	si	no	si	si	si	si
10	Leporano	no	si	si	si	si	si	no	si
11	Lizzano	no	si	si	no	no	no	no	si
12	Manduria	no	si	si	si	si	no	si	si
13	Martina Franca	si	si	si	no	no	si	si	si
14	Maruggio	no	si	si	no	no	no	si	si
15	Massafra	si	si	si	si	si	si	si	si
16	Monteiasi	no	no	no	no	no	si	no	no
17	Monteparano	no	no	no	no	no	si	no	si
18	Montemesola	no	no	no	no	no	si	no	no
19	Mottola	si	si	si	no	no	si	si	si
20	Palagianello	no	si	si	no	no	no	si	si
21	Palagiano	no	si	si	no	no	no	si	si
22	Pulsano	no	si	si	si	no	no	no	si
23	Roccaforzata	no	no	si	no	no	no	no	si
24	San Giorgio Jonico	no	si	si	no	no	si	no	si
25	S.Marzano di S.Giuseppe	no	si	no	no	no	no	no	no
26	Sava	no	si	no	no	no	no	no	no
27	Taranto	no	si	si	si	si	si	si	si
28	Torricella	no	si	si	no	no	no	no	si

R.07- VINCOLI E SEGNALAZIONI BENI LEGGE N.1089/39

Sintesi delle "presenze" (legge n.1089/1937):

PROVINCIA	BENI ARCHEOLOG.		BENI ARCHITETT.		TRATTURI	
	vinc.	segn.	vinc.	segn.	n.ro	Comuni attraver.
Bari	97	294	157	347	16	23
Brindisi	21	254	49	35	1	3
Foggia	36	212	73	118	50	46
Lecce	56	165	159	310	-	-
Taranto	40	190	71	125	13	13
Totali	250	1115	509	935	80	85

vinc.= bene vincolato
segn.= bene segnalato

nelle pagine seguenti:
C : case, palazzi, ville, masserie
CH : chiese,cappelle,chiostri,monasteri,conventi
CR : cripte, insed.ipogei
CA : castelli
T : torri, fortificazioni
TR : trulli
SU : senza o altro
A : aree, siti, presenze puntuali
tr : tratturi (comuni con presenza di)
PR : proprietà privata
PU : proprietà pubblica
EC : prprietà ecclesiastica

A - PROVINCIA DI BARI

- VINCOLI EX LEGGE N.1089/1939

	PROVINCIA DI BARI	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PRO		TA
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	A (b)	cr	(a+b)	PR		CC
1	Acquaviva delle Fonti	2	-	1	-	-	1	-	-	1	•	3	2	-	-
2	Adelfia	1	1	-	-	-	-	-	-	-	•	1	1	-	-
3	Alberobello	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	2
4	Altamura	1	-	-	1	-	-	-	-	5	•	6	1	5	-
5	Andria	3	2	-	-	1	-	-	-	-	•	3	1	1	1
6	Bari	25	8	5	10	-	2	-	-	9	•	34	19	11	4
7	Barletta	1	-	-	-	-	1	-	-	5	•	6	1	-	-
8	Binetto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bisceglie	11	4	3	1	-	1	-	2	5	-	16	9	5	2
10	Bitetto	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2
11	Bitonto	9	-	6	-	-	3	-	-	1	•	10	5	2	3
12	Bitritto	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
13	Canosa di Puglia	1	-	-	-	-	-	-	-	33	•	34	-	34	-
14	Capurso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Casamassima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
16	Cassano delle Murge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
17	Castellana Grotte	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	2	1
18	Cellamare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Conversano	18	-	5	-	1	1	-	11	5	-	23	3	19	1
20	Corato	1	1	-	-	-	-	-	-	2	•	3	1	2	-
21	Gioia del Colle	3	1	1	-	-	-	-	1	1	•	4	2	1	1
22	Giovinazzo	7	2	4	-	-	1	-	-	2	-	9	4	2	3
23	Gravina di Puglia	3	-	3	-	-	-	-	-	5	•	8	1	5	2
24	Grumo di Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
25	Locorotondo	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
26	Minervino Murge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
27	Modugno	1	-	-	-	-	-	-	1	1	•	2	1	1	-
28	Mola di Bari	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	2
29	Molfetta	5	2	-	-	-	3	-	-	-	-	5	3	2	-
30	Monopoli	10	2	7	1	-	-	-	-	6	-	16	6	6	4

segue BARI

	PROVINCIA DI BARI	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	A (b)	tr	(a+b)	PR	PU	CC
31	Noci	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2
32	Noicattaro	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
33	Palo del Colle	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
34	Poggiorsini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
35	Polignano a Mare	8	2	2	1	-	2	-	1	2	-	10	6	2	2
36	Putignano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Rutigliano	6	1	4	-	-	-	-	1	5	-	11	3	6	2
38	Ruvo di Puglia	1	-	1	-	-	-	-	-	3	•	4	-	3	1
39	Sammichele di Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Sannicandro di Bari	1	-	1	-	-	-	-	-	-	•	1	-	1	-
41	Santeramo in Colle	3	-	1	1	-	-	-	-	-	•	3	2	1	-
42	Spinazzola	1	-	-	-	-	-	-	1	-	•	1	-	1	-
43	Terlizzi	5	1	2	-	-	1	-	1	1	•	6	5	1	-
44	Toritto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
45	Trani	5	-	3	-	-	-	-	2	1	•	6	2	4	-
46	Triggiano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Turi	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
48	Valenzano	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

B - PROVINCIA DI BRINDISI

- VINCOLI EX LEGGE N.1089/1939

	PROVINCIA DI BRINDISI	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CH	CR	DA	T	TR	SU	A (b)	tr	(a+b)	PR	PU	CC
1	Brindisi	18	5	8	-	1	4	-	-	6	-	24	10	9	5
2	Carovigno	4	-	1	-	1	2	-	-	2	-	6	2	4	-
3	Ceglie Messapico	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
4	Cellino San Marco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cisternino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Erchie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	Fasano	7	2	2	1	-	-	-	2	2	-	9	6	3	-
8	Francavilla Fontana	6	-	6	-	-	-	-	-	-	•	6	1	1	4
9	Latiano	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
10	Mesagne	3	-	2	-	-	-	-	1	2	-	5	-	3	2
11	Oria	2	-	1	1	-	-	-	-	1	•	3	-	2	1
12	Ostuni	5	-	3	-	-	2	-	-	6	-	11	1	8	2
13	San Donaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	San Michele Salentino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	San Pancrazio Salentino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	San Pietro Vernotico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	San Vito dei Normanni	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
18	Torchiarolo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
19	Torre Santa Susanna	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
20	Villa Castelli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C - PROVINCIA DI FOGGIA

- VINCOLI EX LEGGE 1089/1939

	PROVINCIA DI FOGGIA	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIETA		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	A (b)	CT	(a+b)	PR	PU	EC
1	Accadia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Alberona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
3	Anzano di Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4	Apricena	5	1	1	-	-	-	-	3	-	•	5	2	3	-
5	Ascoli Satriano	3	1	1	-	-	-	-	1	3	•	6	1	4	1
6	Biccari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
7	Bovino	1	-	-	-	1	-	-	-	1	•	2		1	1
8	Caanano Varano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Cancela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
10	Carapelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
11	Carlantino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Carpino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Casalnuovo Monterotaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Casalvecchio di Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Castelluccio dei Sauri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
16	Castelluccio Valmaggiore	1	-	-	-	-	1	-	-	-	•	1	1	-	-
17	Casteinuovo della Daunia	1	-	-	-	1	-	-	-	-	•	1	1	-	-
18	Celenza Valfortore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
19	Celle di San Vito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
20	Cerignola	6	1	4	-	-	1	-	-	6	•	12	4	6	2
21	Chieuti	2	-	1	-	-	1	-	-	-	•	2	-	1	1
22	Deliceto	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	-
23	Faeto	2	-	1	-	-	-	-	1	-	•	2	1	1	-
24	Foggia	1	1	-	-	-	-	-	-	2	•	3	-	3	-
25	Ischitella	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	2
26	Isole Tremiti	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	4	-	3	1
27	Lesina	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
28	Lucera	3	1	1	-	1	-	-	-	1	•	3	-	2	1
29	Manfredonia	3	-	2	1	-	-	-	-	5	•	8	1	5	2
30	Margherita di Savoia	1	-	-	-	-	1	-	-	-	•	1	-	1	-

segue FOGGIA

	PROVINCIA DI FOGGIA	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO		tot.	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	A (b)		(a+b)	PR	PU	EC
31	Mattinata	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
32	Monteleone di Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
33	Monte San Angelo	5	1	3	-	-	-	-	1	-	•	5	4	-	
34	Motta Montecorvino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
35	Ordona	1	-	1	-	-	-	-	-	1	•	2	-	1	1
36	Orsara di Puglia	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
37	Orta Nova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
38	Panni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Peschici	4	-	1	-	-	3	-	-	2	-	6	1	5	-
40	Serramontecorvino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Poggio Imperiale	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	1	-
42	Rignano Garganico	-	-	-	-	-	-	-	-	1	•	1	-	1	-
43	Rocchetta Sant'Antonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
44	Rodi Garganico	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
45	Rosetto Valfortore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
46	San Ferdinando di Puglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
47	San Giovanni Rotondo	2	-	2	-	-	-	-	-	-	•	2	-	1	1
48	San Marco in Lamis	2	-	2	-	-	-	-	-	1	•	3	-	1	2
49	San Marco la Catola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
50	Sannicandro Garganico	3	1	1	-	-	1	-	-	4	•	3	1	1	1
51	San Paolo di Civitate	-	-	-	-	-	-	-	-	1	•	1	-	1	-
52	San Severo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
53	Sant'Agata di Puglia	2	-	2	-	-	-	-	-	-	•	2	1	1	-
54	Serracapriola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
55	Stornara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
56	Stornarella	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
57	Torremaggiore	1	-	-	-	1	-	-	-	1	•	2	1	1	-
58	Trinitapoli	1	-	-	-	-	-	-	-	1	•	2	1	1	-
59	Troia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		-
60	Vico del Gargano	2	-	1	-	-	1	-	-	3	-	5	-	4	1

segue FOGGIA

	PROVINCI' DI FOGGIA	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CR	CR	CA	T	TR	SU	A (b)	tr	(a+b)	PR	PU	CC
61	Vieste	6	-	1	-	-	5	-	-	5	•	11	3	7	1
62	Volturara Appula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
63	Volturino	1	-	1	-	-	-	-	-	-	•	1	1	-	-
64	Zapponeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

D - PROVINCIA DI LECCE

- VINCOLI EX LEGGE 1089/1939

	PROVINCIA DI LECCE	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PR	[illegible]	
		a. (a)	C	CH	CN	CA	T	TR	SU	A (b)	tr	(a+b)	PR	[illegible]	EC
1	Acquarica del Capo	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
2	Alessano	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	3	3	-	-
3	Alezio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
4	Alliste	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
5	Andrano	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
6	Aradeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Arnesano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bagnolo del Salento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Botrugno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Calimera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Campi Salentina	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
12	Cannole	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
13	Caprarica di Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Carmiano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Carpignano salentino	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-	4	2	-	2
16	Casarano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Castri di Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Castrignano de'Greci	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
19	Castrignano del Capo	3	-	1	-	-	2	-	-	2	-	5	1	2	-
20	Casto	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
21	Cavallino	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-
22	Collepasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Copertino	4	-	4	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	1
24	Corigliano d'Otranto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corsano	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
26	Cursi	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
27	Cutrofiano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Diso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gagliano del Capo	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
30	Galatina	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIET.		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	A (b)	CP	(a+b)	PR	PU	CC
31	Galatone	6	1	3	-	-	2	-	-	-	-	6	5	-	1
32	Gallipoli	5	-	4	-	-	1	-	-	-	-	5	1	3	1
33	Giuggianello	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
34	Giurdignano	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	-	4	-
35	Guagnano	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
36	Lecce	12	3	3	-	-	5	-	1	1	-	13	7	5	1
37	Leguile	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
38	Leverano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Lizzanello	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	-
40	Maglie	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
41	Martano	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	1
42	Martignano	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
43	Matino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Melendugno	4	1	-	-	1	2	-	-	5	-	9	2	6	1
45	Melissano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Melpignano	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
47	Miggiano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Minervino di Lecce	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
49	Monteroni di Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Montesano Salentino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Morciano di Leuca	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
52	Muro Leccese	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	6	-	5	1
53	Nardo'	23	7	8	-	1	6	-	1	2	-	25	13	6	6
54	Neviano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Nociglia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Novoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Ortelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Otranto	11	-	3	2	-	6	-	-	9	-	20	6	13	-
59	Palmariggi	-	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-	1	-
60	Parabita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Patu'	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	5	1	4	-

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TH	SU	A (b)	tr	(a+b)	PR	PU	CC
62	Poggiardo	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-
63	Porto Cesareo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Presicce	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	Racale	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-
66	Ruffano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Salice Salentino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Salve	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-	5	1	3	1
69	Sanarica	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-
70	San Cesario di Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	San Donato di Lecce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Sannicola	5	1	3	-	-	1	-	-	-	-	5	4	-	1
73	San Pietro in Lama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Santa Cesarea Terme	4	-	-	-	-	4	-	-	2	-	6	3	3	-
75	San Cassiano	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
76	Scorrano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Seclì	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1
78	Sogliano Cavour	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Soleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Specchia	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
81	Spongano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Squinzano	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
83	Sternatia	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
84	Supersano	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
85	Surano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Surbo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
87	Taurisano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Taviano	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
89	Tiggiano	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
90	Trepuzzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Tricase	6	-	2	-	2	2	-	-	-	-	6	-	5	1
92	Tuglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

segue LECCE

	PROVINCIA DI LECCE	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		TOTALE	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	(b)	TR	(a+b)	PR	PU	CC
93	Ugento	8	1	3	1	1	2	-	-	10	-	18	5	12	1
94	Uggiano La Chiesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Veglie	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
96	Vernole	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	2	1	-
97	Zollino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E - PROVINCIA DI TARANTO

- VINCOLI EX LEGGE 1089 9

	PROVINCIA DI TARANTO	BENI ARCHITETTONICI								BENI ARCHEO.		tot.	PROPRIETA'		
		n. (a)	C	CH	CR	CA	T	TR	SU	A (b)	cr	(a+b)	PR	PU	CC
1	Avetrana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
2	Carosino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Castellaneta	6	-	5	-	1	-	-	-	2	•	8	4	2	2
4	Crispiano	2	1	1	-	-	-	-	-	2	•	4	2	2	-
5	Faggiano	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
6	Fragagnano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ginosa	1	-	-	-	-	1	-	-	-	•	1	-	1	-
8	Grottaglie	2	-	2	-	-	-	-	-	1	•	3	2	1	-
9	Laterza	3	-	2	1	-	-	-	-	1	•	4	1	3	-
10	Leporano	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	-	3	-
11	Lizzano	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
12	Manduria	4	-	1	-	1	1	-	1	2	•	6	3	2	1
13	Martina Franca	3	-	2	-	-	-	1	-	1	•	4	2	1	1
14	Maruggio	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-
15	Massafra	11	-	8	3	-	-	-	-	2	•	13	7	6	-
16	Monteiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Monteparano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Monteparano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Mottola	13	-	12	-	-	-	-	1	-	•	13	10	1	2
20	Palagianello	4	-	4	-	-	-	-	-	-	•	4	1	3	-
21	Palagiano	1	-	1	-	-	-	-	-	1	•	2	1	1	-
22	Pulsano	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-
23	Roccaforzata	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
24	San Giorgio Ionico	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
25	San Marzano San Giuseppe	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
26	Sava	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
27	Taranto	13	4	6	-	-	-	-	3	22	•	35	10	24	1
28	Torricella	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-

R.08- A. GEOLOGIA DI DETTAGLIO
B. PROTEZIONE DELLE FALDE IDRICHE

ALLEGATO R.03

A. GEOLOGIA DI DETTAGLIO

1. Inquadramento.

1.1. L'evoluzione geologica, le vicissitudini tettoniche e le conseguenti configurazioni paleogeografiche hanno fatto si che la regione stessa si diversificasse in varie unità con caratteri geologici, morfologico-strutturali, idrografici ed idrogeologici alquanto diversi fra loro.

1.2. Tali unità sono schematizzabili in: Gargano, Appennino Dauno, Tavoliere e Conca di Taranto, Murge e Penisola Salentina.

2. Gargano.

2.1. Il promontorio garganico è costituito in grande prevalenza da rocce cretaciche; tuttavia, mentre i calcari del Cretacico inferiore affiorano estesamente i termini del Cretacico superiore sono invece limitati ai margini meridionali (a Sud di S. Giovanni Rotondo e di Monte S. Angelo) e nord-orientali (a Nord della linea Vieste-Ischitella) (Fig.A.3.1). Ciò indica che già nel Cretacico superiore il Gargano era per buona parte emerso.

2.2. Carattere comune ai calcari della regione è la preminente facies di scogliera, sia quando si presentano irregolarmente stratificati con faune a Coralli e Rudiste, sia quando si mostrano a grana fina e ben stratificati. Si possono così distinguere facies di retroscogliera (nelle zone centro-occidentali del promontorio), facies bioermali di scogliera propriamente detta (lungo una fascia estendentesi a Sud della linea Testa del Gargano-Carpino, fascia comprendente peraltro terreni di età precretacica) e facies di avanscogliera (a NE di detta fascia). Ancora più a NE (a Nord della linea Vieste-Ischitella), affiorano in prevalenza sedimenti cretacici in facies di mare aperto (calcari a grana finissima con intercalazioni marnose).

2.3. Le litofacies cretaciche sono rappresentate da:

- calcari organogeni bianchi e calcari detritici (Cretacico superiore);
- calcari nocciola a grana finissima (Cretacico superiore);
- calcari bianchi a grana fina (Cretacico superiore e inferiore);
- dolomie e calcari dolomitici grigi (Cretacico inferiore);
- calcari bianchi o rosati a grana fina e dolomie grigiastre (Cretacico inferiore).

In sintesi:

-2.3.a. Calcari organogeni bianchi e calcari detritici.
Nelle zone di Vico del Gargano-Ischitella e di Manfredonia-Monte S.Angelo affiorano in prevalenza calcari organogeni bianchi, ceroidi, vacuolari, fossiliferi (Rudiste, Gasteropodi, Coralli, ecc.), talora brecciati e pseudoolitici e subordinatamente calcari detritici grigi, calcari arenacei, brecce calcaree. La stratificazione è irregolare e spesso non netta (Figg.A.3.2 e A.3.3).
Nella zona di Vico del Gargano-Ischitella la formazione poggia in concordanza sui calcari bianchi a grana fina con intercalazioni marnose, del Cretacico superiore.
Nella zona di Manfredonia-Monte S. Angelo si osserva il passaggio per alternanze ai sottostanti calcari bianchi e rosati a grana fina infracretacici del Gargano occidentale e ai sovrastanti calcari bianchi a grana medio-grossa, friabili e fossiliferi affioranti a Sud di Monte S. Angelo. Nella stessa zona i fenomeni carsici superficiali sono poco sviluppati (assenza di doline, di terre rosse residuali nelle fratture e nei giunti di stratificazione, ecc.); numerose sono invece le grotte, fra le quali meritano di essere ricordate quelle della Scalogna (o Scaloria) e di Occhipinto, situate ai lati della rotabile Manfredonia-Ruggiano e sedi di stazioni preistoriche.
La presenza di Ippuritidi assegna alla formazione un'età Cretacico superiore.

-2.3.b. Calcari nocciola a grana finissima.
Affiorano a Sud di S. Marco in Lamis-S. Giovanni Rotondo (Fig.A.3.4). I termini basali, trasgressivi sui calcari del Cretacico inferiore, sono rappresentati da conglomerati di potenza molto variabile, ad elementi calcarei e a cemento marnoso. Seguono verso l'alto calcari nocciola e grigio-biancastri, a grana finissima, a frattura sub-concoide, ben stratificati. Non si rinvengono macrofossili; l'età della formazione si fa risalire al Cretacico superiore.

-2.3.c. Calcari bianchi a grana fina.

Calcari bianchi o giallicci, a grana fina o finissima, a volte leggermente marnosi, fittamente stratificati, anche se a stratificazione non sempre netta, in superficie polverulenti quando alterati ad opera degli atmosferili, a frattura sub-concoide. Si osservano frequentemente straterelli, liste e noduli globulari, lenticolari e sferoidali di selce (formazione tipo "maiolica") (Figg.A.3.5, A.3.6).
I fenomeni carsici sono praticamente assenti.
Frequenti le dendriti di manganese sulle superfici di discontinuit
I caratteri litologici sopra descritti sono quelli fondamentali e comuni a tutta la formazione, che occupa la maggior parte del Gargano orientale. Si osservano tuttavia numerose e notevoli variazioni litologiche, sia verticali che laterali. Ad esempio, nella zona compresa tra Rodi Garganico e Vieste nella successione si intercalano straterelli di marne bianche o verdoline, di calcari marnosi e di marne e calcari marnosi silicizzati. Quando la componente marnosa è abbondante (calcari tipo "scaglia"), la stratificazione diventa più netta e regolare.
Nella parte più alta della formazione, come ben si può osservare nei pressi di Vieste al di sotto della trasgressione eocenica, la grana dei calcari si fa più grossa, la stratificazione si fa meno fitta e la selce viene a mancare. Alla parte alta della formazione appartengono appunto le rocce affioranti a Sud di Monte S. Angelo. Trattasi di calcari bianchi e gialli a grana medio-grossa, a stratificazione irregolare, friabili, a volte riccamente fossiliferi. Frequenti i frammenti di gusci e i modelli interni con impronte di Gasteropodi, Rudiste, Echinidi, ecc.. Ai termini descritti si alternano con passaggio graduale orizzonti di calcari bianchi a grana fina, fittamente stratificati, litologicamente del tutto simili a quelli affioranti nelle regioni orientali del promontorio.
La formazione affiorante a Sud di Monte S. Angelo passa gradualmente verso il basso ai calcari bianchi organogeni di Manfredonia-Monte S.Angelo, del Cretacico superiore. La stessa formazione affiora nei pressi di Apricena in esigui lembi, con intercalati calcari detritici a e a grana fina (Mass. S. Giovanni in Pane, Mass. del Campo e Apricena) e, sporadici straterelli di marne.
In alcune zone, in particolare nella regione di Testa del Gargano, non di rado si osservano, nei calcari bianchi a grana fina fittamente stratificati, orizzonti a slumping (Figg.A.3.7 e A.3.8): fenomeni di slittamenti singenetici indicanti in genere movimenti del substrato durante la sedimentazione. Nella stessa regione sono abbastanza frequenti i fenomeni di dolomitizzazione se-

condaria.
L'età della formazione è comprensiva di tutto il Cretacico. Sono state rinvenute infatti faune del Neocomiano a Sud di Vieste, del Turoniano a Vieste, del Senoniano a Nord di Vico del Gargano e a Sud di Monte S. Angelo.

-2.3.d. Dolomie e calcari dolomitici grigi.
Sono a grana media, compatti, irregolarmente stratificati in strati e banchi di potenza variabile da m 0,5 a m 2 e più, con noduli, liste e straterelli di selce, non di rado brecciati e includenti frequenti frammenti angolosi di selce , sovente fessurati, in superficie spesso alterati ad opera degli atmosferili (vacuoli, lapiez a scanellature, fessure allargate per dissoluzione, ecc.), con terra rossa fra i piani di stratificazione e nelle fratture.
La formazione poggia sui terreni del Giurassico superiore e verso l'alto passa gradualmente ai calcari bianchi a grana fina. In corrispondenza di tale passaggio si osservano frèquenti eteropie di facies, sia verticali che laterali, dall'uno all'altro tipo litologico.
I calcari dolomitici grigi affioranti tra Monte Iacotenente e Testa del Gargano formano una piega anticlinale poco pronunciata, con asse diretto all'incirca SO-NE immergentesi verso NE. In corrispondenza della zona di cerniera si sono impostate la Valle di Grotta Gualano e la Valle Puzzillo; l'erosione che ha portato a giorno lungo le valli i calcari dolomitici grigi sottostanti ai calcari bianchi a grana fina, offre qui un tipico esempio di inversione del rilievo.
Nei calcari dolomitici grigi non si rinvengono fossili che consentano una precisa datazione; la posizione stratigrafica consente però di collocarne l'età fra il Giurassico superiore e il Cretacico inferiore.

-2.3.e. Calcari bianchi o rosati.
A grana medio-fina, a frattura sub-concoide, scheggiosi, ben stratificati, compatti, fossiliferi, spesso fratturati, a volte oolitici, pseudoolitici, detritici o brecciati.
Nelle regioni di S. Marco in Lamis e di Sannicandro si osserva il passaggio a dolomie grigiastre e a calcari dolomitici biancastri subcristallini.
La formazione mostra sovente di aver subito intensi fenomeni di erosione per dissoluzione; all'affioramento la roccia si presenta infatti spesso vacuolare, con lapiez a scanellature, con giunti di stratificazione e fessure allargati per dissoluzione e riempiti di terreno residuale.
Le osservazioni micro e macrofossilifere di tale formazione coprono un'ampio intervallo temporale che dal

Triassico (calcari marnosi fossiliferi di Punta delle Pietre Nere) giunge fino al Cretacico inferiore.

2.4. La presenza di sedimenti terziari e quaternari infine completa il quadro geolitogico del Promontorio del Gargano. I sedimenti terziari sono rappresentati da arenarie calcaree grigiastre e da brecce ad elementi calcarei (Eocene) che affiorano al margine del Gargano orientale e da arenarie calcaree tenere giallastre (Miocene) affioranti in aree poco estese, ai margini occidentali del promontorio e nella conca dell'antico bacino di S. Egidio (Figg.A.3.9, A.3.10, A.3.11).
I terreni quaternari comprendono depositi costieri terrazzati; depositi eluviali e colluviali, depositi attuali e. infine, recenti.

3. Appennino Dauno.

3.1. I rilievi dell'Appennino Dauno appartengono alla Catena Sudappenninica ed occupano la fascia nord-occidentale del territorio regionale.
Sotto il profilo geologico, si distinguono due zone differenti: la zona più orientale caratterizzata dalla presenza di una tranquilla successione di sedimenti marini appartenenti al ciclo di sedimentazione Plio-Pleistocenico e la parte occidentale costituita da sedimenti di bacino e fliscioidi che hanno subito una tettonica di traslazione.
Questi ultimi terreni presentano termini essenzialmente argillosi (Formazione delle Argille Varicolori scagliose propriamente dette), unitamente a termini molassici (di età miocenica) e argilloso-marnoso-calcarei (Flysch della Daunia).

3.2. Le Argille Varicolori, di età compresa fra il Cretacico superiore e ilMiocene inferiore, sono rappresentate da depositi essenzialmente argillosi costituiti da successioni di sottili strati di argilliti rossastre, verdastre o grigie. Strati di diverso spessore di calcilutiti, di calcareniti, di arenarie di vario tipo, di siltiti e di marne, sono intercalati in maniera casuale all'interno della successione.
A luoghi si rileva anche la presenza di strati di calcari selciferi e di diaspri.
Il contatto tra le Argille Varicolori e le unità fliscioidi dell'Appennino Dauno sono sempre di natura tettonica.
La struttura a pieghe, la continuità delle quali risulta interrotta danumerose superfici di faglia e di frattura, si evidenzia dall'aspetto dei diversi strati che

a seconda della loro natura hanno risposto in modo differente agli sforzi tettonici a cui sono stati sottoposti.
Infatti gli strati argillitici mostrano un aspetto scaglioso e una giacitura prevalentemente caotica mentre gli strati litoidi (calcareniti, arenarie, ecc.) risultano frantumati in blocchi di variadimensione, in parte inglobati nella massa argillosa caoticizzata.
I caratteri della formazione suggeriscono, da un punto di vista litologico, una sedimentazione di tipo torbiditico prodottasi in un bacino a forte subsidenza e per il suo aspetto strutturale una certa alloctonia di queste masse.
Il reale spessore delle Argille Varicolori è, per quanto sino ad ora esposto, difficilmente calcolabile; sicuramente tale potenza è variabile da luogo a luogo e i massimi spessori non dovrebbero essere superiori ai 200 m.
E' da sottolineare, inoltre, la presenza di argille bentonitiche di età oligo-miocenica che costituiscono il termine sommitale della Formazione delle Argille Varicolori e si trovano in affioramento tra Castelnuovo Monterotaro e Motta Montecorvino (FG).

3.3. Il ciclo sedimentario del Pliocene inferiore-medio, trasgressivo sui depositi bacinali cretacico-oligocenici e sui flysch miocenici, è rappresentato da marne argillose con conglomerati e molasse macrofossilifere affioranti nella zona orientale del Sub-appennino Dauno.
Segue verso l'alto un complesso di marne argillose grigio-azzurre poco stratificate.
Il ciclo sedimentario più recente del Pliocene superiore-Pleistocene, è rappresentato da un livello basale trasgressivo di molasse e da marne argillose azzurre; a chiusura del ciclo si ritrova un livello sommitale regressivo di sabbie e conglomerati.
Tali sedimenti, appartenenti alla Formazione dei Conglomerati di Campomarino del Postcalabriano-Calabriano terminale, sono depositi di ambiente marino o continentale e spesso non chiaramente delimitabili dalle coperture fluvio-lacustri costituite prevalentemente da ghiaie più o meno cementate, argille sabbiose, sabbie e calcari pulverulenti di colore bianco.

4. Tavoliere.

4.1. Con il nome di Tavoliere si intende quella vasta pianura, delimitata a Sud-Est dal basso corso del Fiume Ofanto; ad ovest da un arco collinare che da Ascoli Sa-

triano, passando per Troia, Lucera e S.Severo, si spinge fino ad Apricena; a Nord-Est dal Torrente Candelaro che separa la pianura dal Promontorio del Gargano; ad ovest dal litorale adriatico che dal Pantano di Celentano si porta verso Margherita di Savoia e la foce dell'Ofanto.
Se a questa immensa pianura si aggiunge pure quella estrema propaggine settentrionale di terreni, egualmente pianeggianti, compresi fra la riva destra del Fiume Fortore e il contorno occidentale del Lago di Lesina, si raggiunge la estensione di circa 3.500 Km^2 interamente ricoperti da depositi quaternari, in prevalenza di facies alluvionale.
Tra questi depositi prevale, al centro del Tavoliere, un banco di argilla marnosa, di probabile origine lagunare, ricoperta qua e là da lenti di conglomerato e da straterelli superficiali di calcare evaporitico (crosta).
Sotto l'argilla si rinviene in generale un deposito clastico sabbioso-ghiaioso cui fa da basamento impermeabile il noto complesso delle argille azzurre della potente serie pliocenico-calabriana. Dette argille grigio-azzurre digradando dall'Appennino si immergono al di sotto dei terreni sabbioso-conglomeratici acquiferi del Tavoliere.
Gli affioramenti di detto complesso argilloso, partendo dalla bassa valle del Fortore, si protendono verso Sud lungo una fascia che, sviluppandosi quasi ininterrottamente subito a valle dei paesi di Castelnuovo della Daunia, Biccari, S. Agata e Candela, raggiunge il corso medio e inferiore del Fiume Ofanto.
La serie regressiva del Calabriano si chiude con rocce conglomeratiche, che rappresentano invero una complicata combinazione di sedimenti del mare tirreniano con depositi alluvionali di facies continentale.
Ai terreni superficiali del Tavoliere, sovrastanti alle argille sabbiose plioceniche e calabriane, suole attribuirsi la seguente successione stratigrafica, procedendo dal basso verso l'alto:
- sabbie e conglomerati sabbiosi, spessi generalmente da pochi metri fino a oltre 10 m;
- argille grigie e giallastre, potenti da 10 a 80 m;
- sabbie argillose e, subordinatamente, conglomerati superficiali, aventi spessore medio sui 10 m;
- crosta evaporitica o concrezionaria di natura calcarea avente piccolo spessore.

Tale schematizzazione è in realtà rappresentata da una complicata alternanza lenticolare di materiali psefitici, psammitici e pelitici, che si incrociano e si anastomizzano di frequente, come comunemente accade di notare ogni qualvolta ci si imbatte in depositi di origine marina e salmastra misti ad alluvioni deltizie pede-

montane, che si incuneano e si saldano nei depositi marini stessi. Per di più le alluvioni del Tavoliere si presentano spessissimo ricoperte da calcari concrezionari (crosta), che testimoniano, come osserva il D'Erasmo, lafase lagunare con la quale, procedendo da SO e NE, dovette chiudersi il colmamento ultimo di gran parte del Tavoliere sud-orientale.
In genere il tetto delle formazioni argillose e argilloso-sabbiose del complesso pliocenico-calabriano si abbassa sotto il piano campagna sempre più via via che si procede verso la costa, laddove si rinviene talora a 110 m sotto il livello del mare (zona di Manfredonia).
In perfetta concordanza di sedimentazione tali litotipi passano verso l'alto ai tipici depositi regressivi già ricordati.

4.3. Nei suoi settori occidentale e sud-occidentale il graben del Tavolieresi collega al più importante sprofondamento tettonico dell'Avanfossa Bradanica che in territorio pugliese, in direzione NO-SE, si porta fino alla Conca di Taranto.
Le caratteristiche geologiche generali di quest'area si inquadrano completamente nel panorama geologico-strutturale della regione pugliese.
La zona infatti è caratterizzata da una geologia piuttosto semplice e confrontabile con quella già vista per il Tavoliere. Più precisamente, su di una formazione di base rappresentata da calcari, calcari dolomitici e dolomie si rinvengono in trasgressione sedimenti calcarenitici (Calcareniti di Gravina), che passano verso l'alto con continuità di sedimentazione e concordanza stratigrafica a depositi argillosi (Argille grigio-azzurre o Subappennine). Questi ultimi, a loro volta, soggiacciono a depositi calcarenitico-sabbiosi (Calcareniti di Monte Castiglione). Inoltre, al di sopra delle formazioni di origine marina citate, si rinvengono conglomerati poligenici, ghiaie e sabbie terrazzate sempre di origine marina, alluvioni continentali limoso-sabbiose che occupano i fondovalle dei corsi d'acqua e depositi limoso-argillosi o limoso-sabbiosi di origine palustre. Infine, in prossimità delle attuali linee di costa, sono presenti dune costiere attuali e recenti costituite da sabbie grigie o giallo-rossastre, talora grossolane e di norma a stratificazione incrociata.
In pratica, a partire dalla formazione più antica e dal basso verso l'alto, nella zona in parola affiorano:
- calcari, calcari dolomitici e dolomie (Calcare di Altamura-Senoniano);
- calcareniti o biocalcareniti di colore grigio-biancastro o giallastro (Calcareniti di Gravina-Calabriano);

- argille e argille marnose di colore grigio-azzurro (Argille del Bradano e Subappennine-Calabriano);
- calcareniti e biocalcareniti giallastre (Calcareniti di Monte Castiglione-Tirreniano Calabriano);
- conglomerati poligenici, ghiaie e sabbie terrazzate (Pleistocene);
- limi gialli e nerastri di natura lagunare e/o palustre (Olocene);
- sabbie grigie e giallo-rossastre costituenti dune costiere attuali e recenti (Olocene);
- alluvioni recenti ed attuali dei fondovalle dei corsi d'acqua costituenti dune costiere attuali e recenti (Olocene);
- alluvioni recenti ed attuali dei fondovalle dei corsi d'acqua costituiti da sabbie, limi e ghiaie (Olocene).

4.4. Il Calcare di Altamura offre in affioramento uno spessore dell'ordine dei 200 m; affiora essenzialmente nella parte orientale e settentrionale della zona di Taranto ed è interessato un po' dalle tipiche forme della morfologia carsica.
Le Calcareniti di Gravina affiorano estesamente, in tutta la zona poggiando in trasgressione con discordanza angolare, sul sottostante Calcare di Altamura.
Le Argille del Bradano costituiscono il sedimento più fino del Ciclo Bradanico e seguono con continuità stratigrafica alle Calcareniti di Gravina. Lo spessore massimo accertato nella zona (a Sud della Salina Grande) è di 200 m circa.
Le Calcareniti di Monte Castiglione chiudono il citato ciclo sedimentario. Sono tipicamente terrazzate e localmente si possono distiguere fino a 17 ordini di terrazzi. Lo spessore è ridotto e compreso tra 2 e 7 m.
I conglomerati affiorano solo nella parte nord-occidentale e localmente risultano eteropici con conglomerati calcarei alluvionali a stratificazione incrociata.
I depositi delle "saline" sono eccezionalmente localizzati nell'area della Salina Grande e della Salina Piccola e più limitatamente sono presenti in località "Pianura erbarca".
Le dune costiere affiorano lungo la costa del Mar Ionio e lungo un piccolo lembo di costa dal Mare Grande di Taranto in località Praia a Mare.
Infine i depositi alluvionali si rinvengono lungo i principali corsi d'acqua.

5. Murge.

5.1. La Murgia è composta da rocce carbonatiche del Me-

sozoico, formanti il gruppo dei "calcari delle Murge" (Fig.A.3.12). Trattasi di un potente complesso formato essenzialmente da calcari detritici depositatisi fondamentalmente in un ambiente di piattaforma. In alcuni livelli si osservano facies salmastre. Ai suoi bordi si rinvengono in trasgressione depositi clastici del Quaternario, che in piccoli lembi residuali occupano anche talune aree interne della Murgia.

5.2. Nelle Murge nord-occidentali la serie mesozoica è suddivisa in due unità stratigrafiche: Calcare di Bari (Barremiano-Turoniano) e Calcare di Altamura (Senoniano). Nelle Murge sud-orientali, le unità litostratigrafiche prendono il nome di Calcare di Ostuni e Calcare di Caranna correlabili per età e per facies con proparte del Calcare di Bari e con il Calcare di Altamura rispettivamente.
Il Calcare di Bari, che in affioramento offre uno spessore dell'ordine dei 2000 m, è formato da una sequenza di calcareniti compatte e ben stratificate, spesso a grana fine o microcristalline, che nella parte più alta della successione si presentano lastriformi (calcari a chiancarelle). Nelle Murge nord-occidentali (nei pressi dell'abitato di Andria) è stata segnalata la base della formazione rappresentata da dolomie nerastre e calcari dolomitici di età Cretacico inferiore-Giurese superiore (Fig.A.3.13). La presenza del Giurese in tale zona, se confermata proverebbe il generale e progressivo sprofondamento verso Sud del Mesozoico pugliese a partire dall'horst garganico.

5.3. Il "Calcare di Altamura", con spessore dell'ordine di 100 m, si differenzia dal Calcare di Bari per una maggiore frequenza di livelli macro-organogeni e biostromali, per un maggior spessore degli strati e per la presenza di tracce di emersione e di depositi salmastri. Il "Calcare di Ostuni" affiora in corrispondenza ed ai piedi della ripida scarpata sviluppantesi parallelamente alla costa da Fasano ad Ostuni.
Si presenta ben stratificato, formato prevalentemente da calcari finemente detritici e da calcari sub-cristallini a luoghi dolomitizzati.
Dolomie essenzialmente calcitiche si rinvengono in quasi tutte le unità litostratigrafiche sopra descritte.
I depositi trasgressivi quaternari, il cui spessore residuo difficilmente supera 10÷15 m, sono fondamentalmente costituiti da calcareniti ("Tufi" delle Murge) ed a luoghi da argille e sabbie più o meno argillose. Queste ultime, poste a parziale copertura del basamento mesozoico, corrispondono generalmente a depositi formatisi in ambiente neritico-littorale durante l'espansione di mari epicontinentali che a più riprese, durante

il Cenozoico ed il Neozoico, si sono estesi su detto basamento in seguito a movimenti di tipo isostatico e/o eustatico.

6. Penisola Salentina.

6.1. Dal punto di vista geologico la Penisola Salentina, costituisce un'unità ben definita rappresentata come per la rimanente parte della regione pugliese da una impalcatura di calcari del Cretacico -e subordinatamente eo-oligocenici- sui quali si adagiano lembi, più o meno isolati, di formazioni calcareo-arenacee ed argilloso-sabbiose del Terziario e del Quaternario.
Detta unità, costituente in effetti l'estrema propaggine sud-orientale dell'Avampaese in affioramento è emersa dal bacino adriatico essenzialmente alla fine del Terziario ed è corrugata in larghe e dolcissime ondulazioni, disposte in direzione NO-SE (Murge e Serre), cosicchè ne risulta un territorio piuttosto uniforme e privo di elevazioni notevoli. Spesso il litorale, che si sviluppa per circa 500 Km su entrambi i Mari Adriatico e Ionio, presenta una spiaggia bassa, qualche volta paludosa e malsana. In altri casi invece presenta coste dirupate in corrispondenza di alcune linee di faglia, a direzione appenninica.
6.2. La formazione cretacica, riferibile prevalentemente al Turoniano ed al Cenomaniano, affiora con livelli rappresentati litologicamente da calcari più o meno compatti, talora lievemente dolomitici, in strati suborizzontali o inclinati al massimo di 25°÷30°. Il Cretaceo inferiore è poco sviluppato e rappresentato in genere da calcari dolomitici e, talora, anche da calcari leggermente marnosi.
Uno sviluppo assai limitato presentano i calcari eocenici e oligocenici. Trasgressivo sui calcari cretacici ed eo-oligocenici si rinviene poi, limitatamente alla provincia di Lecce, il Miocene (calcareniti a grana fina dell'Elveziano e Langhiano).
Molto più diffusi invece risultano, fra le Murge Tarantine e le Serre Salentine, numerosi lembi di formazioni plio-pleistoceniche, i quali costituiscono il residuo di un estesa ma spesso esigua copertura di sedimenti calcarenitici ed argilloso-sabbiosi, depostesi in seguito alla nota trasgressione marina, che ha interessato l'Avanfossa e le aree di Avampaese relativamente meno elevate sul livello del mare.

6.3. Alquanto più articolata, risulta la successione stratigrafica nelle aree prospicienti l'Adriatico e corrispondenti grossomodo alle aree brindisine e lec-

cesi. Qui infatti il basamento è rappresentato dalle Dolomie di Galatina e dai "Calcari di Melissano".
Le Dolomie di Galatina sono rappresentate da depositi carbonatici di piattaforma, costituiti prevalentemente da dolomie e calcari dolomitici, sovente vacuolari e subsaccaroidi, ai quali si intercalano calcari micritici e bioclastici talora brecciati.
L'associazione faunistica fa attribuire al Cenomaniano-Turoniano inferiore la formazione ivi descritta.
I calcari di Melissano, stratigraficamente sovrapposti alle dolomie di Galatina, sono rappresentati da calcari bioclastici con intercalazioni di calcari dolomitici; l'ambiente deposizionale è quello di piattaforma e l'età risulta compresa tra il Cenomaniano ed il Senoniano.
Lungo la fascia costiera tra Otranto e Capo S. Maria di Leuca i Calcari di Melissano sono coperti in trasgressione dai depositi terziari noti come Calcari di Castro; si tratta di depositi prevalentemente calcarenitici e di episodi di scogliera (calcare bioermale) formatisi in acque piuttosto basse.

6.4. Sulle formazioni geologiche sopradette si trovano in trasgressione lembi piuttosto estesi sul versante adriatico, di calcareniti mioceniche note con il nome di Pietra Leccese e di Calcareniti di Andrano. La prima è rappresentata da una biocalcarenite giallina, talora verdognola per la presenza di glauconite, priva di stratificazione; la seconda è costituita da calcareniti in alternanza con calcari e marne.
Il passaggio tra le calcareniti mioceniche e Calcari di Melissano o i Calcari di Castro è contrassegnato da una lacuna stratigrafica evidenziata da un livello fosfatico.
Le Sabbie di Uggiano sono costituite da una associazione di litofacies tra cui prevalgono le sabbie calcaree, le calcareniti marnose e affiorano lungo la fascia costiera del Salento tra Uggiano la Chiesa e Melendugno e sono attribuibili al Pliocene inferiore.
Le Calcareniti del Salento di età compresa tra il Pliocene ed il Quaternario, sedimentatisi in ambiente neritico-litorale sono costituite da calcareniti, sabbioni calcarei e calcari tipo "panchina".
La Formazione di Gallipoli, costituita da sedimenti argilloso-sabbiosi, si trova localmente intercalata tra le Calcareniti del Salento, la Pietra Leccese e le Sabbie di Uggiano. Come età sono ascrivibili al Calabriano.

ALLEGATO R.03

B. PROTEZIONE DELLE FALDE IDRICHE SOTTERRANEE

1. GRADO DI PROTEZIONE IN RELAZIONE AI FATTORI IDROGEOLOGICI

1.1. La penetrazione nel sottosuolo ed il trasferimento alle acque sotterranee dei corpi inquinanti è espletata per lo più dalle piogge e dai fiumi, oltre che dalle acque di irrigazione, ossia da tutte quelle acque che in qualche modo fanno parte, in generale, dei processi di alimentazione della falda sotterranea.
La velocità con la quale si esplicano tali fenomeni è funzione di numerosi fattori, tra i quali profondità delle falde, natura e caratteri idrogeologici del suolo e delle rocce sovrastanti l'acquifero.
Gli eventuali corpi inquinanti rilasciati alla superficie del terreno, si muovono seguendo un tragitto prevalentemente verticale, percolando attraverso la zona di areazione, trasportati dalle acque di infiltrazione o come solo fluido inquinante, dalla superficie del suolo alla falda.
L'immissione può avvenire indirettamente, quando i corpi inquinanti siano rilasciati alla superficie del terreno, in pozzi perdenti, vore e inghiottitoi non raggiungenti la zona satura, o direttamente, quando tali pozzi o forme carsiche raggiungono la zona satura.
Nel primo caso i corpi inquinanti, anche lisciviati e trasportati dalle acque di pioggia o di irrigazione, raggiungono la falda in tempi più o meno lunghi, seguendo modalità e cammini differenti in dipendenza delle condizioni idrologiche locali, in relazione alla natura del suolo attraversato essi possono risultare biodegradati e ridotti in concentrazione.
Nel secondo caso i corpi inquinanti, attraverso pozzi, vore ed inghiottitoi che raggiungano direttamente la falda, arrivano all'acquifero dopo un intervallo di tempo generalmente limitato senza che l'acqua possa subire un qualsiasi miglioramento delle sue caratteristiche batteriologiche da parte del suolo.

1.2. Il suolo quindi, quale mezzo attraverso il quale avviene la percolazione, costituisce in virtù delle sue possibilità depuranti una barriera, spesso efficace, al cammino degli inquinanti ed un sistema di purificazione batterica, provocando la riduzione della

concentrazione delle varie sostanze organiche ed inorganiche e delle cariche virali e batteriologiche.
I fenomeni che concorrono al processo di autodepurazione sono rappresentati da processi di filtrazione, di assorbimento e di biodegradazione: dipendono dalla granulometria del terreno e dalla presenza in esso di microrganismi aerobici ed anaerobici che sono in grado di attaccare le sostanze organiche. Una granulometria fine quale quella di sabbie fini limose con significative percentuali di argilla, favorisce la filtrazione nonchè l'assorbimento; quest'ultimo fenomeno, pur essendo reversibile, fa sì che il corpo inquinante abbia un più adeguato tempo di permanenza nella zona aerobica a tutto vantaggio della biodegradazione.
Queste situazioni concorrono positivamente all'attenuazione del carico inquinante: in tal modo la falda non sopporta l'impatto totale di tale carico, ma può sfruttare meglio le sue possibilità di diluizione e dispersione nei confronti di inquinanti in concentrazioni alquanto diminuite.

1.3. Il mezzo carsico caratterizzante gran parte della Puglia presenta situazioni notevolmente variabili: si incontrano aree ad altissima capacità di assorbimento ed altre praticamente impermeabili, in relazione al grado di fessurazione, allo stato di incarsimento e alla presenza di coperture eluviali e colluviali di "terra rossa".
Per la valutazione di questi fenomeni, per ogni unità idrogeologica identificata, è stata redatta una carta tematica che potesse rappresentare il grado di protezione delle formazioni acquifere nei confronti del rischio di potenziale inquinamento connesso alle attività antropiche, ovvero l'attitudine del singolo complesso idrogeologico ad assorbire un corpo inquinante liquido o idroveicolato rilasciato alla superficie del terreno.
Per la redazione della carta della Vulnerabilità delle Acque Sotterranee Pugliesi sono stati considerati :
- il tipo e grado di permeabilità dei terreni sovrastanti l'acquifero, che determina la velocità di percolazione di un inquinante e le azioni di depurazione, assorbimento, filtrazione e degradazione biologica e chimica dei terreni stessi;
- la posizione della superficie piezometrica media dell'acquifero che condiziona i tempi in cui, a parità di altre condizioni, il corpo inquinante può pervenire alla falda.

1.4. Di seguito si esaminano in dettaglio i criteri che hanno guidato la redazione delle carte tematiche relative alle Unità Idrogeologiche individuate e già descritte ed il significato delle stesse alla luce degli

obiettivi prefissati.
Un attento studio è stato richiesto per valutare le caratteristiche di permeabilità sia dei terreni affioranti che di quelli sottostanti, nonchè i reciproci rapporti tra questi esistenti, che potessero condizionare il movimento di acque gravifiche verso la falda, di particolare interesse in questa fase sono risultati i dati di carattere geolitologico e stratigrafico descritti in precedenza.
Si è proceduto quindi all'accorpamento delle aree in cui l'acquifero è caratterizzato da un grado di protezione qualitativamente omogeneo, non suscettibile di essere tramutato in valori quantitativi che localmente può non risultare rappresentativo della situazione reale, ancorchè suffragato dalla elaborazione di una serie di dati non trascurabile.
Successivamente in base alle informazioni suddette, sono state definite quattro classi rappresentative dell' attitudine dell'acquifero a ricevere corpi inquinanti rilasciati in superficie e questo è stato fatto per le singole unità idrogeologiche (Figg.A.3.14,15,16,17).
Un esame delle figure suddette riferentesi alle quattro unità idrogeologiche evidenzia come per il Gargano siano predominanti le aree in cui l'acquifero risulta poco protetto a causa della larga dominanza di formazioni caratterizzate da elevata permeabilità per fessurazione e carsismo ovvero per la presenza di forme carsiche epigee (campi a doline).
Per quanto riguarda il Tavoliere, se si esclude la zona in adiacenza al Golfo di Manfredonia ed al Gargano, ove la falda circola in condizioni confinate, il grado di protezione risulta abbastanza vario anche se esistono zone come quelle prospicienti i corsi d'acqua in cui la presenza di formazioni permeabili esalta la vulnerabilità dell'acquifero che in particolari condizioni può anche essere interessato da interscambi idrici con le acque superficiali, gravate spesso da un sensibile carico inquinante.
Come si evince dalla descrizione geologica di dettaglio svolta in precedenza per la parte riguardante le acque sotterranee circolanti nell'acquifero murgiano, la grande maggioranza dei terreni presenti in affioramento è caratterizzata da un discreto grado di permeabilità d'insieme.
Un fortissimo grado di anisotropia peraltro fa coesistere facies carbonatiche molto poco permeabili, per essere in pratica non carsificabili, con facies anche molto permeabili per un esteso sviluppo del carsismo epi ed ipogeo.
In un ambiente carsico, normalmente le risorse idriche sotterranee possono ben considerarsi come molto vulnerabili nei confronti del rilascio di corpi idrici in-

quinanti alla superficie del terreno proprio per l'esistenza di forme carsiche epigee che molto spesso, unitamente al ruolo esercitato dalla fratturazione, sono direttamente collegate con il reticolo drenante ipogeo.
Nel caso particolare della Murgia tali fenomeni rivestono importanza diversa da zona a zona come evidenziato da specifiche indagini già condotte in passato su buona parte del territorio.
Esistono comunque delle aree, sia pure di non elevata estensione, nelle quali la falda idrica può risultare protetta proprio per l'esistenza di orizzonti rocciosi praticamente impermeabili per l'essere in genere costituiti da calcari dolomitici bituminosi con abbondanti intercalazioni argillose. Tali orizzonti "proteggono" la falda nei confronti della percolazione di corpi idrici inquinanti.
Sicura garanzia di tale ruolo di protezione, offerto da tali orizzonti rocciosi, si ha quando questi ultimi mantengono in pressione la falda idrica sotterranea.
Un ruolo analogo, è esercitato dalle coperture calcarenitiche, calcarenitico-argillose o argillose che spesso si rinvengono in affioramento trasgressive sul basamento carbonatico mesozoico; trattasi di un ruolo molto modesto data la limitata estensione areale di tali coperture.
Come per le altre unità idrogeologiche, anche per il Salento il territorio è stato suddiviso in aree classificate in base alle caratteristiche litologiche dei terreni in affioramento, ai rapporti intercorrenti verticalmente tra formazioni a diverso grado di permeabilità ed a tutta una serie di altre informazioni di cui si è già detto in precedenza. In generale comunque si possono distinguere aree in cui la falda profonda è direttamente in comunicazione con la superficie del terreno; aree in cui detta falda risulta parzialmente protetta per una presenza discontinua di terreni post-cretacei impermeabili o a ridotta permeabilità rinvenientesi al di sopra della superficie freatica; infine aree in cui la falda profonda è ben protetta per la presenza continua di terreni praticamente impermeabili localizzati a quote superiori alla superficie freatica.
Nella Penisola Salentina, inoltre, la presenza di falda superficiali (vedi zona costiera Brindisi-Otranto) riduce in alcuni casi la vulnerabilità delle acque di falda profonde, riduzione tanto maggiore quanto maggiore è l'estensione di dette falde superficiali.

2. CONSIDERAZIONI SULLE POTENZIALI INTERAZIONI TRA SVILUPPO URBANISTICO E LE FALDE IDRICHE

2.1. Nel complesso tutte le formazioni carbonatiche che

ospitano la falda profonda delle unità idrogeologiche Gargano Murgia e Salento, offrono una scarsa protezione alla falda stessa per la presenza di forme carsiche epi e/o ipogee (cfr. cap. morfologia). Pertanto, in questi casi, andranno attentamente adottati tutti i criteri e gli accorgimenti tecnici necessari per rendere minimo il rischio di contaminazione delle acque sotterranee, nel rispetto di quanto la normativa vigente prevede in materia di protezione delle risorse idriche sotterranee e loro tutela dell'inquinamento (L. 10/5/76 n. 319 e successive modificazioni; D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni; D.P.R. 236/88).
Per quanto riguarda il Tavoliere, se è pur vero che spesso i terreni di copertura dell'acquifero possono risultare a ridotta permeabilità, va altresì considerata la spesso modesta soggiacenza della falda al di sotto del piano campagna; pertanto la stessa si presenta, in particolar modo in alcune zone, estremamente vulnerabile, come recenti studi condotti in ambito di ricerca scientifica hanno dimostrato.
2.2. Non è da sottovalutare neanche la presenza delle falde secondarie che in taluni casi, sia pure caratterizzate da una modesta potenzialità, rappresentano per alcune aree un'utile ed insostituibile fonte di approvvigionamento.
In taluni casi, come per la falda di Vico-Istonitella, le acque sotterranee vengono utilizzate per usi potabili.
Vi è da sottolineare anche che gli acquiferi che ospitano queste falde, essendo generalmente caratterizzati da ridotte caratteristiche idrodinamiche, non consentono sensibili diluizioni o rapidi allontanamenti di eventuali corpi inquinanti che dovessero raggiungere le acque sotterranee con conseguente compromissione della risorsa idrica.

2.3. Nel corso dello studio condotto sono state evidenziate per l'intero territorio regionale, nell'ambito delle singole unità idrogeologiche, le aree in cui gli acquiferi sono caratterizzati da un diverso grado di protezione nei confronti di eventuali corpi inquinanti rilasciati alla superficie del suolo.
Tale classificazione del territorio in aree a differente rischio di inquinamento, potrà senz'altro costituire una ulteriore base di lavoro per la definizione dei livelli di tutela da imporre allo sviluppo urbanistico del territorio.

3. TERRITORIO REGIONALE E ATTIVITA' ESTRATTIVA

3.1. Per il PUTT/PBA, assume particolare rilievo l'en-

tità e la distribuzione dei distretti di cava, legati ad una attività estrattiva, che, nel bene e nel male, ha accompagnato da tempo lo sviluppo socio-economico della Regione Puglia. A tale riguardo è importante ricordare che la Puglia occupa un posto di rilievo fra le Regioni dedite all'industria estrattiva (Fig.A.3.18). Già negli anni '70 si estraevano 25 milioni di tonn/anno di materiali litoidi. L'evolversi dell'attività, con abbandono dei distretti esauriti e apertura di altri, ha determinato uno stato di degrado del territorio estremamente diffuso, accompagnato il più delle volte da una pratica impossibilità di risanamento dei bacini di cava abbandonati. Poco frequenti sono i casi di interventi di recupero ambientale, quali la riconversione ad uso agricolo o la utilizzazione come bacini di stoccaggio idrico a scopo irriguo, ben controllati.

3.2. Con l'intento di porre rimedio al degrado territoriale indotto da tale attività la Regione, successivamente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 915/82 in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani, ha indicato nell'Art. 52 della Legge 24 del 1983 ("Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia") come aree preferenziali per la ubicazione di discariche controllate, quelle più degradate dall' attività estrattiva.
Sulla scia di tale proposizione legislativa, nel 1985 ha visto la luce un'importante Legge Regionale, la n.37 del 22/5/1985 riguardante le "Norme per la disciplina delle attività delle cave" in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili.
In particolare tale legislazione ha imposto, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'inizio o al prosieguo di coltivazioni, la redazione di adeguati piani di coltivazione, unitamente a progetti di risanamento e recupero ambientale del sito al termine dell'esercizio.

3.3. Il fenomeno è particolarmente sentito nelle aree a forte densità di cave abbandonate e non, dove i volumi estratti in gioco sono notevoli e dove frequentemente le cave sono state utilizzate per lo smaltimento non controllato dei R.S.U.. In questo caso il rischio maggiore, tenuto conto che in Puglia l'unica risorsa idrica è data dalle acque sotterranee circolanti nella massa carbonatica carsificata, risiede nel fatto che le grandi masse di rifiuti, subendo una lenta trasformazione anaerobica, diventano una virtuale fonte di inquinamento delle acque di falda.
Al fine di una più mirata individuazione delle interazioni fra il territorio e l'attività estrattiva, si

forniscono nel seguito maggiori dettagli circa la distribuzione nella regione fra cave attive e non, nonchè circa il rischio di inquinamento delle risorse idriche (falde superficiali e profonde) contenute nel sottosuolo.
I dati fondamentali che si riportano sono tratti dal "Piano Regionale delle Attività Estrattive", redatto dalla Soc. GEO S.r.l. per conto dell'Assessorato all' Industria della Regione Puglia, con il coordinamento operato da V. Cotecchia

3.3.1. Distribuzione delle cave abbandonate.

La distribuzione delle cave abbandonate sull'intero territorio regionale è pressochè uniforme, anche se si registrano alcune maggiori concentrazioni in corrispondenza dei grossi bacini e delle totali assenze in zone che, per ragioni legate a caratteristiche geologiche, idrogeologiche e socio-economiche locali, sono risultate non idonee all'attività estrattiva. Tali indicazioni si evincono in più cartografie facenti parte del presente Piano; in particolare nelle mappe geomorfologiche alla scala 1:50.000.
Tale distribuzione è ben evidente dalla Fig.A.3.19. La figura in questione riporta, sul quadro di unione delle tavolette IGM alla scala 1:25.000, la densità delle cave abbandonate per ognuna delle tavolette, che delimita una superficie di circa 100 kmq. Per le tavolette di confine costiero e/o regionale la densità è ricavata quale rapporto tra il numero di cave e la superficie regionale che ricade nella tavoletta stessa.
Le classi densità scelte, conformi a quelle delle cave attive sono le seguenti:
- densità nulla per numero di cave/100 kmq = 0
- densità bassa per numero di cave/100 kmq > 1e < 5
- densità media per numero di cave/100 kmq > 6e <10
- densità medio-alta per num. di cave/100 kmq >11e <16
- densità alta per numero di cave/100 kmq >17e <30
- densità altissima per num. di cave/100 kmq >30.

Le zone in cui la densità è nulla sono maggiormente concentrate nella provincia di Foggia e secondariamente nelle province di Brindisi e Bari, mentre per quanto riguarda le aree caratterizzate da densità altissima queste risultano prevalentemente presenti nella provincia di Lecce e in secondo ordine in quelle di Taranto e Bari.
Nella tabella che segue è illustrata la distribuzione delle cave abbandonate nelle singole province e per unità di superficie pari a 100 kmq :

Provincia	N. cave abbandonate	Superficie provinciale kmq	Densità
Bari	634	4984,84	12 72
Brindisi	159	1891,43	8,41
Foggia	464	6892,69	6,73
Lecce	540	2759,82	19,57
Taranto	318	2436,28	13,05
Totale Reg.	2115	18965,06	11,15

La suddivisione per province risulta chiara dall'esame del diagramma di Fig.A.3.20, in cui il numero di cave risulta espresso come percentuale sul numero totale di cave presenti sul territorio regionale.
La densità di cave per ogni provincia indicata nella Tabella su riportata, viene illustrata nell'istogramma di Fig.A.3.21 al fine di renderla maggiormente evidente.
Dallo stesso appare chiaro come la provincia di Lecce abbia una densità "alta" pari a circa 19 cave/100 kmq, le province di Bari e Taranto mostrano una densità "medio-alta" pari a circa 13 cave/100 kmq, mentre le province di Brindisi e Foggia mostrano valori di densità nel complesso "medi" pari a circa 7 e 8 cave/100 kmq rispettivamente.
Dal confronto di questi primi dati risulta evidente come i valori di densità siano estremamente significativi per comprendere la diffusione del problema sul territorio; la provincia di Lecce, ad es., a fronte di un numero totale di cave abbandonate inferiore di un centinaio rispetto a quello della provincia di Bari, mostra rispetto a quest'ultima un valore di densità nettamente superiore.

3.3.2. Distribuzione delle cave attive.

Con gli stessi criteri visti per la distribuzione delle cave abbandonate è stata eseguita la valutazione della densità territoriale di quelle attive (cfr. Fig. A.3.22 1:25.000). Le classi di densità definite sono le seguenti:

- densità nulla per numero di cave/100 kmq = 0
- densitù bassa per numero di cave/100 kmq > 1e < 5
- densità media per numero di cave/100 kmq > 6e <10
- densità medio-alta per num. di cave/100 kmq >10e <16
- densità alta per numero di cave/100 kmq >17e <30
- densità altissima per num. di cave/100 kmq >30.

Le zone in cui è nulla la densità sono prevalentemente

concentrate nella provincia di Foggia, mentre per quanto attiene le zone caratterizzate da una densità definita, secondo il criterio scelto precedentemente, altissima, queste sono individuate nelle zone di Carsi e Melpignano, per la provincia di Lecce, nella zona di Trani, per la provincia di Bari, nella zona di Foggia Imperiale-Apricena per la provincia di Foggia e nella zona di Ginosa per la provincia di Taranto.
Infatti, nelle zone di Carsi e Melpignano, vi sono gli affioramenti più rilevanti e forse gli unici coltivabili, delle calcareniti mioceniche del Salento meglio note col nome di "pietra leccese", utilizzate come materiale da costruzione (prevalentemente a scopo ornamentale), per lavori artistici e nel campo del restauro.
Nelle zone di Trani e Apricena si riscontrano invece delle caratteristiche giaciturali e litologiche del calcare, tali da consentire uno sfruttamento intensivo dello stesso per la produzione di materiale utilizzato a scopo ornamentale.
A Ginosa lo sfruttamento è intensivo per le sabbie e ghiaie prevalentemente dei depositi alluvionali.
La distribuzione delle cave nelle varie province è riportata in Tab. C.
La suddivisione per province è evidente dall'esame del diagramma di Fig.A.3.23 che è relativo alle sole cave attive.
Nella Tab. C sono riportate altresì le densità di cave per ogni provincia assumendo come unità di superficie 100 kmq. Tale situazione è stata riportata nell'istogramma di Fig.A.3.24 per renderla maggiormente evidente.
Dallo stesso si evince che le province di Lecce e Foggia presentano rispettivamente i massimi e minimi valori di densità.
La ripartizione delle cave attive nelle varie province pugliesi, suddivise per settore produttivo è stata riportata nella Tab. D.
Nella Fig.A.3.25 si riporta la distribuzione delle cave per ogni settore produttivo.

3.3.3. Rischio di interazione fisica fra attività estrattive e acquiferi;

Come precedentemente accennato le attività estrattive possono interagire in varie forme con le acque sotterranee.
L'asportazione di materiale dalla superficie e fino a svariati metri dal piano campagna modifica anzitutto il coefficiente di infiltrazione ed i naturali processi di filtrazione; la sensibile depressione del terreno ove non raggiunga la superficie della falda, riduce la zona insatura ove hanno sede i naturali processi di autode-

purazione, e rende più facile la dispersione dei potenziali inquinanti nelle acque sotterranee.
Inoltre non sempre viene curata la realizzazione e successiva manutenzione delle opere di contenimento ed allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale sul terreno agrario, la cui rete di drenaggio viene interrotta, dalla cava.
Dove le cave risultano depressioni isolate è difficile l'allontanamento delle acque meteoriche; il loro "potenziale" carico inquinante può pertanto infiltrarsi totalmente in modo concentrato.
Tutto quanto sopra naturalmente viene esasperato nel momento in cui ha fine la coltivazione, in particolar modo se la cava assurge al ruolo di discarica "incontrollata".
Di fatto la cava, a meno del caso in cui raggiunga la superficie delle acque sotterranee, ovvero al cessare del suo periodo di coltivazione diventi ricettacolo di rifiuti di vario genere, non induce particolare nocumento alle acque circolanti nel sottosuolo.
Ai fattori antropici sopra esposti si sovrappongono quelli di carattere idrogeologico che possono a luoghi esaltare ovvero moderare le fenomenologie esposte.
Nelle aree dove potrebbe aversi interazione di tipo fisico tra attività estrattiva e falda acquifera è necessario gestire le suddette attività richiedendo, prima di permettere la continuazione o l'inizio di una attività estrattiva, una serie di indagini di tipo idrogeologico sino ad imporre, se necessario, vincoli parziali o totali alle lavorazioni.
Nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, l'insieme dei caratteri litologico, geomorfologici e idrogeologici, unitamente alla distribuzione dell'attività estrattiva sul territorio ha consentito di definire una ripartizione del territorio regionale in varie zone,caratterizzate da problematiche simili per quanto riguarda le interazioni dirette tra le attività estrattive e le circolazioni idriche sotterranee.
Sono state pertanto individuate:

- zone nelle quali è fatto assoluto divieto di continuare e/o intraprendere attività estrattive;
- zone nelle quali l'inizio o il proseguimento di attività estrattive è subordinata alla esecuzione di tutta una serie di indagini preliminari di tipo idrogeologico;
- zone nelle quali non esistono particolari vincoli alle coltivazioni se non il rispetto di norme generali riportate nel regolamento allegato alla relazione del Piano Cave Regionale e della normativa vigente in materia di tutela delle acque sotterranee.

Esaminando brevemente le varie unità idrogeologiche si

può dire che nel Gargano, oltre alla zona costiera nella quale è possibile rinvenire la falda "profonda" ad una profondità inferiore a 50 m dal p.c., l'unica area nella quale è necessario porre attenzione è quella di esistenza della falda superficiale nella zona di Vico-Ischitella.
In questa zona, come in altre delle quali si parlerà in seguito, l'effettuazione di indagini di tipo idrogeologico è da ritenersi obbligatoria prima di intraprendere e/o continuare una qualsiasi attività di tipo estrattivo.
Il Tavoliere presenta, con riferimento alla circolazione superficiale, da un punto di vista idrogeologico, due situazioni ben distinte tra loro. Esiste infatti la zona in cui la falda circola in pressione sotto una coltre di terreni limo-argillosi e zona in cui la circolazione è di tipo freatico.
L'esiguo spessore dei terreni di copertura dell'acquifero si riscontra anche nelle aree del basso bacino del Fortore (in sponda sinistra), ove tali spessori non superano che eccezionalmente i 5-6 m, e nella rimanente porzione del territorio regionale compresa tra il basso corso del Fortore ed il Saccione.
In tale area, stante la complessa morfologia della superficie topografica, è possibile identificare limitate zone in cui la profondità di rinvenimento della falda assume talora valori superiori ai 10 m.
Da quanto esposto innanzi deriva che, nella generalità dei casi, il modesto spessore dei materiali cavabili riduce sensibilmente la convenienza di procedere all'estrazione, se non impegnando aree particolarmente estese con conseguente alterazione dell'assetto idrogeologico del territorio.
Anche nelle aree con falda circolante in pressione il rinvenimento dell'acquifero può avvenire a profondità inferiori ai 10 m dal piano campagna; in queste zone però, vista la natura impermeabile dei terreni di copertura, è possibile talora il rinvenimento di modeste circolazioni idriche sotterranee superficiali nei terreni di copertura ed è quindi consigliabile accertare la situazione locale attraverso l'espletamento di indagini preventive.
In ogni caso va considerato, come già esposto in precedenza, che le falde superficiali sono caratterizzate da notevoli escursioni stagionali del livello idrico che, come attenti e prolungati studi hanno mostrato, possono raggiungere in alcuni casi valori di 8 m.
Nell'unità idrogeologica murgiana non vi sono aree caratterizzate da problematiche particolari. La fascia costiera adriatica è l'unica nella quale si ha possibilità di interferenza di tipo fisico.
Discorso a parte merita il Salento. La varietà di si-

tuazioni che possono determinarsi in relazione alla coesistenza delle falde superficiali e della falda profonda, porta ad accentuare le attenzioni nei riguardi delle problematiche idrogeologiche.
Fermo restando che anche nelle zone più interne esiste la possibilità di intercettare la falda profonda a meno di 50 m dal p.c., particolare attenzione va posta nelle aree in cui è certa la coesistenza della falda superficiale e della falda profonda ed i dati piezometrici indicano come assolutamente inidonee a qualsiasi attività estrattiva.
Nella zona di Brindisi, oltre ai pericoli di interferenza derivanti dalla presenza della falda profonda, vista la natura dei terreni di copertura, vi è la possibilità di esistenza di locali falde superficiali: indagini particolarmente mirate a tal proposito si rendono quindi necessarie prima di iniziare qualsiasi estrazione di materiale.
Il discorso può essere esteso a tutti gli ambiti territoriali indicati in precedenza nei quali, pur non essendovi pericolo di intercettazione della falda profonda, vista la natura geolitologica, esistono o possono esserci falde superficiali. In questi ultimi casi è opportuno comunque procedere ad un'attenta valutazione delle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi, in quanto vi è la possibilità che non si tratti di vere circolazioni idriche sotterranee ma soltanto di impregnazioni di livelli a ridotta permeabilità.
Va ricordato comunque che la suddivisione del territorio regionale nelle zone precedentemente citate, riveste talora carattere indicativo.
Non è da escludere quindi che l'attività estrattiva possa in alcuni casi essere comunque intrapresa in aree indicate come non idonee secondo i criteri suddetti, ma è implicito che in questi casi l'attività dovrà comunque essere condotta in maniera da non indurre turbamento all'ambiente idrogeologico.

4. VULNERABILITA' DELLE RISERVE IDRICHE SOTTERRANEE

4.1. Il problema della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee riveste una notevole importanza nell'ambito del presente studio di pianificazione, in quanto è evidente come qualsiasi insediamento o attività antropica non può non tener conto delle possibili interazioni dirette o indirette con le circolazioni idriche sotterranee.
E' chiaro come la vulnerabilità di una risorsa idrica sotterranea è condizionata sia da fattori antropici che idrogeologici e che quindi le modalità con cui si com-

binano i suddetti fattori possono determinare situazioni quanto mai varie di rischio per la risorsa stessa.
Una prima valutazione ha riguardato le potenziali fonti generatrici di inquinamento derivanti dai comparti civile industriale, zootecnico ed agricolo.
Successivamente sono state considerate, per ogni unità idrogeologica, le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche, con particolare attenzione ai caratteri di permeabilità delle formazioni sovrastanti l'acquifero, che condizionano sensibilmente il grado di protezione delle risorse idriche sotterranee.
Sulla scorta degli elementi esaminati nei due punti precedenti il territorio regionale è stato quindi ripartito in aree caratterizzate da un omogeneo grado di vulnerabilità all'inquinamento derivante dalle attività antropiche sul territorio.

4.2. Valutazione dell'inquinamento potenziale.
Per la valutazione dell'inquinamento antropico gravante sul territorio regionale e che in maniera più o meno diretta interessa i corpi idrici sono state esaminate le diverse fonti potenziali che concorrono a generare il fenomeno dell'inquinamento stesso e cioè quelle dei comparti civile, industriale, zootecnico ed agricolo.
Tra i vari parametri che possono caratterizzare l'inquinamento sono stati considerati il BOD5, l'azoto ed il fosforo.

4.2.1- Carichi inquinanti di origine civile.
I liquami di origine domestica non differiscono molto gli uni dagli altri perchè le attività dalle quali sono prodotti sono sempre le medesime. Queste acque, dal punto di vista igienico-sanitario, sono spesso più pericolose degli stessi scarichi industriali. Esse infatti, oltre che ad un contenuto in sali, trasportano un carico particolarmente pesante di sostanze organiche presenti in diverse forme, il cui maggior contenuto proviene dalle sostanze fecali.
Per la quantificazione dei carichi derivanti dal comparto civile è stata considerata la popolazione residente al 1981 rilevata nel corso del relativo censimento ISTAT.
Ciò per omogeneità con la valutazione dei carichi provenienti del comparto agricolo-zootecnico, i dati relativi ai quali sono disponibili fino al 1982.
La valutazione dei carichi inquinanti prodotti dal comparto civile è stato effettuato a livello comunale,considerando la produzione dovuta alla popolazione residente di sostanze organiche, per la cui ossidazione necessita un corrispettivo valore del BOD5, sostanze azotate (espresse in peso di N) e composti del fosforo (espressi come P).
Il valore del BOD5, scelto per rappresentare la produ-

zione giornaliera per ogni abitante residente è stato fissato a 54 g.
Per la valutazione delle quantità di sostanze azotate prodotte dal comparto civile si è usato il valore medio di 2250 g/ab. x anno, indicato nella delibera CIPE del 12/5/1988.
Analogamente per quanto riguarda il fosforo il valore medio è stato assunto pari a 640 g/ab x anno.

4.2.2- Carichi inquinanti di origine industriale.
Tutte le attività industriali hanno in genere l'esigenza di grandi quantità di acqua per usi diversi, acqua che viene poi in gran parte scaricata sotto forma di acque di rifiuto, dalle caratteristiche molto variabili.
Le industrie infatti richiedono acqua sia per gli usi convenzionali (riscaldamento, approvvigionamento, servizi igienici) sia, in maggior misura, per gli usi particolari (trasporto di calore, produzione di vapore, come solvente, mezzo di lavaggio e di estrazione,ecc.); detti usi, anche in relazione ai pretrattamenti a cui l'acqua viene sottoposta in certe industrie, ne caratterizzano la composizione finale.
Una significativa considerazione che si può fare sulle acque di scarico delle industrie è che le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche variano notevolmente da un tipo di industria all'altra e, anche nell'ambito di industrie appartenenti alla stessa categoria, sia in funzione delle tecnologie ivi in uso sia in funzione della potenzialità della industria stessa.
Per la valutazione dei carichi inquinanti prodotti dalle attività industriali, data la inesistenza di controlli diretti e sistematici degli scarichi, si è fatto ricorso al metodo degli "abitanti equivalenti".
I coefficienti adottati, per la stima dei carichi organici, riferiti alle singole classi secondo la codificazione del "Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato" eseguito dall' ISTAT nel 1981, sono quelli elaborati dal CNR-IRSA ("Coefficienti di popolazione equivalente delle attività economiche", riportati nella delibera CIPE del 12/5/1988) espressi in abitanti equivalenti/addetto alla produzione, che tengono conto delle tecnologie impiegate nei processi industriali.
Per i carichi in azoto la stessa delibera CIPE indica quale valore medio annuo un carico, per addetto industria, pari a 10 Kg; mentre per i carichi in fosforo indica un valore pari al 10% del carico valutato, per il medesimo parametro, per il comparto civile.
Si precisa infine che in tale valutazione sono state considerate solo quelle tipologie industriali classificabili come "inquinanti", non tenendo conto delle at-

tività annoverate tra i "servizi" che pur impiegando un sensibile numero di addetti non producono sostanze inquinanti classificabili nel comparto industriale, rientrando in quello civile.

4.2.3- Carichi inquinanti di origine agricola e zootecnica.

Le attività agricole comportano l'utilizzo di tutta una serie di prodotti che vengono aspersi alla superficie del terreno; quantitativamente importanti risultano i fertilizzanti a base di fosforo, azoto e potassio soprattutto come fosfati di calcio e ammonio, nitrati, cloruri e solfati di potassio.

Le acque di irrigazione e quelle meteoriche che successivamente sono destinate a penetrare nel sottosuolo vengono arricchite in sali per diretto dilavamento dei fertilizzanti, cosicchè la concentrazione di certi ioni nelle acque di falda può aumentare: è il caso per esempio dei nitrati, che si rinvengono un po' dappertutto in concentrazione anomala rispetto ai contenuti ritenuti naturali.

Notevoli possono risultare, inoltre, le conseguenze dell'aspersione generalizzata di insetticidi, fungicidi ed antiparassitari: si tratta di sostanze tossiche, molto resistenti alla biodegradazione che, attraverso l'acqua di irrigazione o di alimentazione, vengono lisciviate e trasportate anche a grande distanza diffondendosi facilmente nelle acque sotterranee; la maggior pericolosità di tali sostanze è data dal fatto che esse non sono solo tossiche, ma, in alcuni casi, anche cancerogene.

Anche le attività zootecniche, diffuse sia pure eterogeneamente sul territorio regionale, comportano la produzione di sostanze inquinanti che vengono rilasciate alla superficie del suolo e che, a seguito degli stessi processi indicati per l'agricoltura, possono pervenire alla falda.

Per la valutazione dei carichi inquinanti relativi all'attività agricola, mancando dati significativi accorpati per ambiti comunali, si è fatto riferimento ai rilevamenti effettuati dall'ISTAT nel 1982 nel corso del "Censimento generale dell'agricoltura".

Da tale fonte sono state tratte le informazioni relative alle superfici agricole utilizzate (SAU) ed alle superfici incolte.

Pur disponendo per ogni ambito comunale delle suddivisioni in tipi di coltura, non è stato possibile utilizzare tale informazione in quanto non esiste in bibliografia una sufficiente caratterizzazione dei fabbisogni in fertilizzanti delle singole colture.

Pertanto i carichi in azoto e fosforo derivanti dalle attività agricole sono stati valutati attraverso coef-

ficienti indicati nel "Quaderno n. 42" del CNR-IRSA e sotto riportati:

CARICHI INQUINANTI SPECIFICI
(q.li/Ha x anno)

	Azoto	Fosforo
Superficie agricola utilizzata (SAU)	0,12	0,005
Superficie non coltivata	0,02	0,001

Per quanto attiene i carichi inquinanti derivanti dall'attività zootecnica si è ricorso al metodo degli abitanti equivalenti per i carichi organici ed a coefficienti moltiplicativi indicati nella delibera CIPE succitata e riportati nella tabella che segue.

Coefficienti per la determinazione dei carichi zootecnici

Specie allevata	Abitanti (equiv./capo)	Fosforo (Kg/capoxanno)	Azoto (Kg/capoxanno)
Bovini	10,2	9,1	70,2
Ovini	3,3	1,5	9,0
Suini	3,0	5,6	18,7

I carichi determinati come suddetto sono stati considerati totalmente rilasciati alla superficie del terreno ad eccezione dell'azoto per il quale è stata operata una decurtazione, nella misura del 15%, per tener conto delle perdite di ammoniaca che si verificano durante il periodo di conservazione e di stagionatura del letame. I carichi di azoto e fosforo derivanti dalle attività zootecniche sono riportati per aliquota pari al 5% sotto la voce "carico zootecnico", il rimanente carico compare nella voce "carico agricolo" per tener formalmente conto del suo utilizzo come concime organico.

4.2.4- Inquinamento residuo.
Al fine di valutare l'inquinamento residuo che grava sui corpi idrici ricettori sono stati identificati, per ogni comune, i seguenti elementi:
- presenza di impianti di depurazione
- tipo di trattamento e grado di servizio dei suddetti
- recapito finale dei reflui.

Oltre agli impianti attualmente in servizio sono stati considerati come attivi quegli impianti già in costruzione ed il cui completamento è previsto a breve termine. Da quanto sopra si è desunto un quadro relativo sia

alla situazione degli impianti di depurazione a servizio del comparto civile che del comparto industriale.
A tale riguardo il carico industriale è risultato in rare occasioni collettato agli impianti di trattamento civile o comunque trattato; in mancanza di indicazioni a riguardo, detto carico è stato considerato non trattato ed in relazione alla conoscenza delle realtà locali rilasciato a mare, sul suolo o direttamente nel sottosuolo.
La metodologia utilizzata per la valutazione dell'abbattimento dei carichi inquinanti da parte dei depuratori e quindi per la determinazione dei carichi inquinanti residui, ha dovuto necessariamente tener conto di ipotesi di tipo semplificativo legate alla grande variabilità dei fattori che intervengono in questo tipo di problematica.
Sono stati quindi individuati per i carichi inquinanti residui i recapiti finali: mare, suolo e sottosuolo.
Per quanto riguarda il recapito individuato con la dizione suolo, va precisato che lo stesso può assumere il significato di corpo idrico superficiale laddove la natura del terreno consente lo sviluppo di una rete idrografica superficiale (Tavoliere ed alcune zone del Salento) ovvero di corpo idrico sotterraneo nelle aree di affioramento delle formazioni calcaree (area garganica, murgiana e delle serre salentine).
Dall'analisi dei dati aggregati a livello provinciale (Tab. E e Fig.A.3.26) si evidenzia che i presidi depurativi esistenti consentono un abbattimento maggiore per i carichi biologici che per quelli chimici esaminati. Tale circostanza trova giustificazione nella tipologia degli impianti esistenti che non consente un trattamento completo dei reflui ad essi addotti.
Dalla stessa tabella si rileva come persista sul territorio un sensibile carico di azoto e tanto in relazione alla circostanza che lo stesso è in gran parte derivante da attività agricole.
Nelle Figg.A.3.27 ÷ A.3.31 si sono evidenziati, a livello provinciale, le aliquote di inquinamento residuo che gravano sui corpi idrici ricettori.
Si evidenzia, in particolare per le province di Bari, Brindisi e Lecce come le maggiori aliquote di carichi residui interessino direttamente il sottosuolo ovvero il suolo; alla luce della precisazione innanzi riportata sulla dizione suolo, risulta chiaro come i carichi smaltiti sulla superficie del terreno possano, sia pure in tempi diversi, raggiungere la falda idrica sotterranea con sensibile pregiudizio della qualità di acque spesso utilizzate per usi idropotabili.
Nelle province di Bari e Taranto è altresì evidente la consistente aliquota di carico residuo che grava sulle acque marine.

Per quanto riguarda la provincia di Foggia è da rimarcare come la quasi totalità del carico inquinante residuo perviene in maniera diretta o indiretta al mare.

4.3. Ripartizione del territorio regionale in classi di vulnerabilità.

Sulla base di quanto esposto nelle pagine precedenti è stato possibile pervenire ad una valutazione del carico inquinante residuo ripartito in due aliquote: quella direttamente immessa nel sottosuolo e quella rilasciata alla superficie del terreno.

Ai fini della valutazione della porzione di quest'ultima aliquota che potenzialmente potrebbe raggiungere l'acquifero è stato considerato quale parametro il grado di protezione della falda riportato nelle Figg.A.3.14-17.

Operando per ambiti comunali è stato necessario determinare un coefficiente medio di infiltrazione che tenesse conto della distribuzione sul territorio delle aree caratterizzate da un diverso grado di protezione.

Il prodotto di detti coefficienti con i carichi residui rilasciati alla superficie del suolo, assommato ai carichi immessi direttamente nel sottosuolo fornisce quindi il carico di sostanze organiche, di azoto e di fosforo che può interessare annualmente l'acquifero sottostante i singoli territori comunali.

Il rapporto tra tale carico e la superficie comunale ha consentito di definire per ogni parametro degli indici del carico che perviene alla falda espressi in Kg/Km^2 x anno.

Tali indici valutati per BOD5, N e P hanno consentito di individuare significativi intervalli di valore considerati a diverso grado di rischio (ciascun grado omogeneo per i tre parametri) che si riportano di seguito.

PESO PARAMETRO	1	2	3
BOD5	0 ÷ 1	1 ÷ 10	> 10
N	0 ÷ 0,05	0,05 ÷ 0,5	> 0,5
P	0 ÷ 0,01	0,01 ÷ 0,1	> 0,1

Ad ogni intervallo, così come sopra definito, è stato attribuito un "peso" variabile da 1 a 3 e, per ogni ambito comunale, la somma dei pesi assunti dai tre parametri ha consentito di definire tre classi di vulnerabilità, in relazione al valore ottenuto dalla suddetta sommatoria, che di seguito si riportano:

PESI	3 ÷ 4	5 ÷ 6	7 ÷ 9
VULNERABILITA'	I	II	III

A questo tipo di informazione si è poi voluto aggiungerne una ulteriore derivante dai caratteri di tipo eminentemente idrogeologico: la sovrapposizione delle situazioni determinate precedentemente e degli andamenti della piezometria per le singole unità idrogeologiche, ha portato alla individuazione, in base agli spartiacque idrogeologici ed alle direzioni preferenziali di deflusso, di un fattore aggiuntivo di rischio per quegli ambiti comunali situati a valle di comuni già caratterizzati da una classe di vulnerabilità più elevata. Queste ultime informazioni sono riportate in Fig. A.3.32.

FIG.A.3. 1

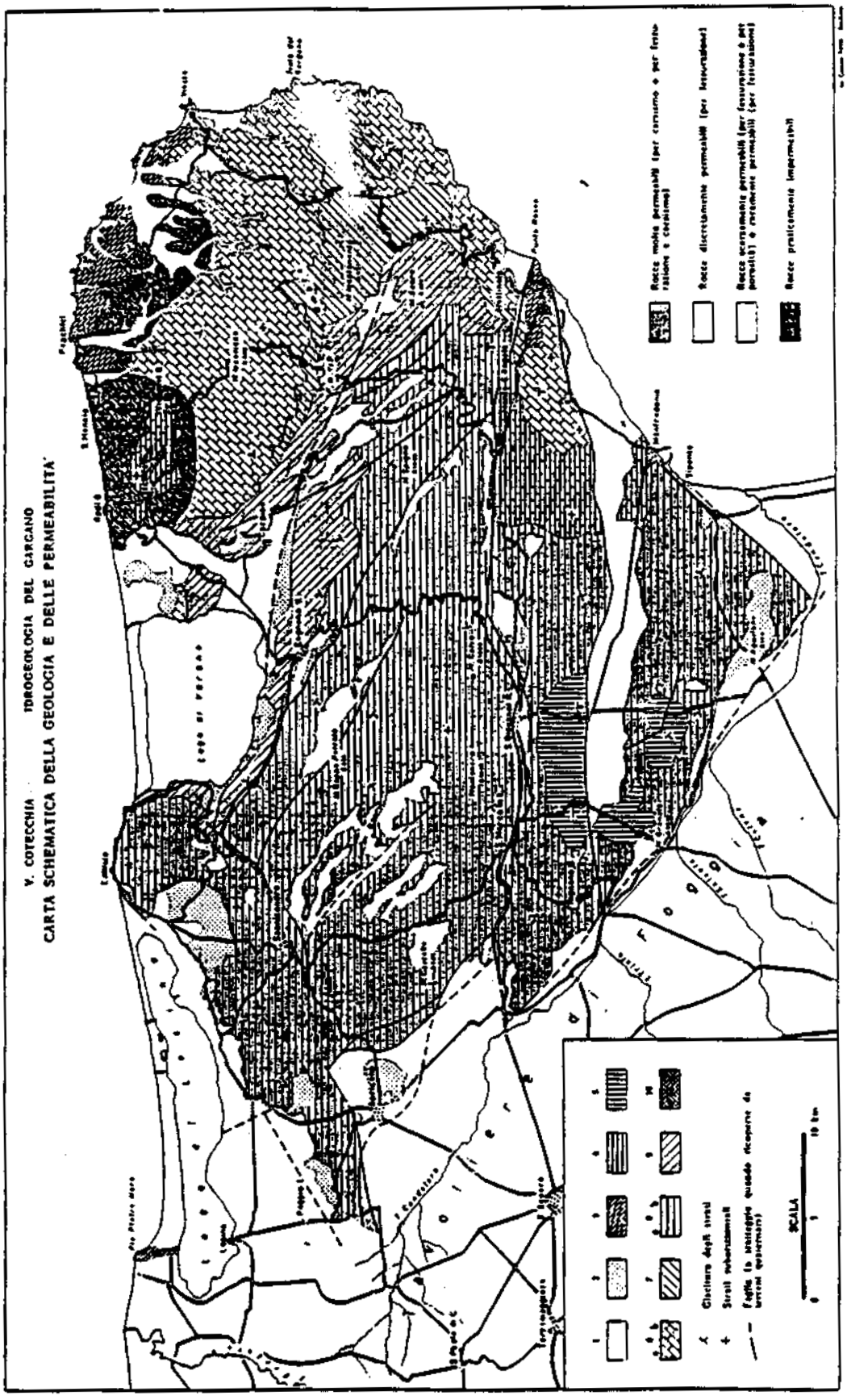
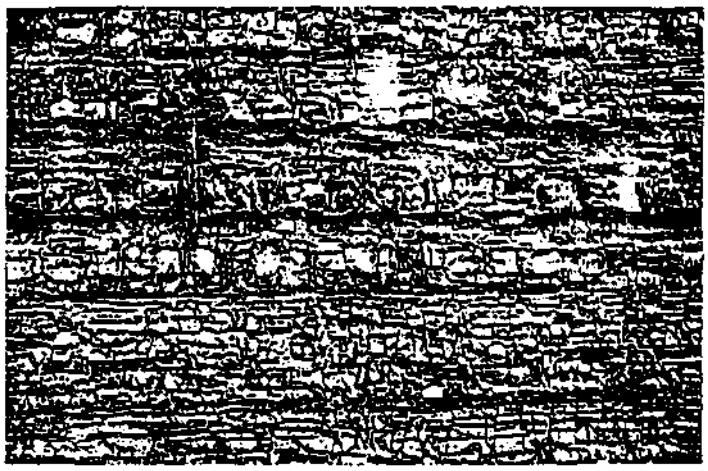

V. COTECCHIA IDROGEOLOGIA DEL GARGANO
CARTA SCHEMATICA DELLA GEOLOGIA E DELLE PERMEABILITA'
Rocce molto permeabili (per carsismo e per fratturazione o carsismo)
Rocce discretamente permeabili (per fessurazione)
Rocce scarsamente permeabili (per fessurazione o per permeabili) o carsificate permeabili (per fessurazione)
Rocce praticamente impermeabili
SCALA
10 km

FIG.A.3. 2



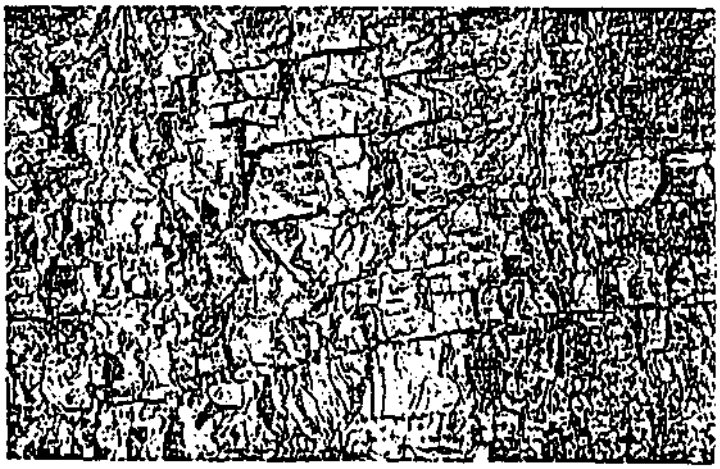
. Calcari bianchi a grana fina con interstrati marnosi,affioranti a nord di Vico del Gargano.

FIG.A.3. 3



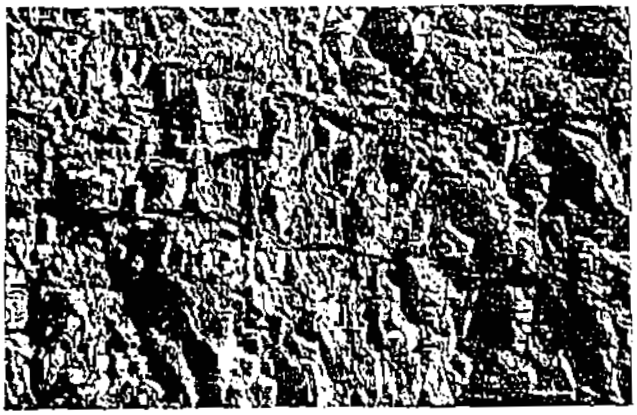
Calcari bianchi a grana media-grossa, friabili, irregolarmente stratificati,affioranti a ESE di M.te S. Angelo.

FIG.A.3. 4



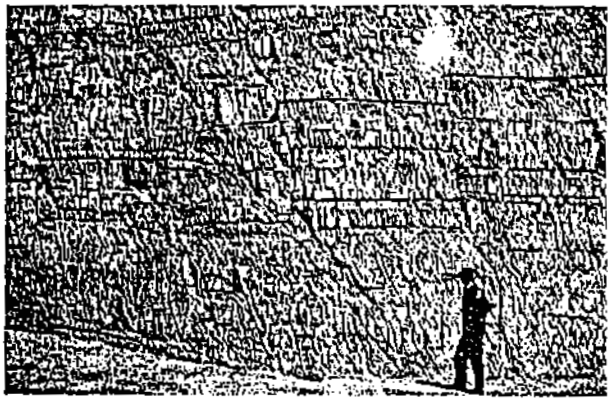
Calcari nocciola a grana fina del Cretacico superiore affioranti a Sud di S. Giovanni Rotondo

FIG.A.3. 5



Calcari bianchi a grana fina con solci, affioranti a Testa del Gargano.

FIG.A.3. 6



Calcari bianchi a grana fina con solci, intensamente fratturati e fittamente stratificati, affioranti a Testa del Gargano.

FIG.A.3. 7

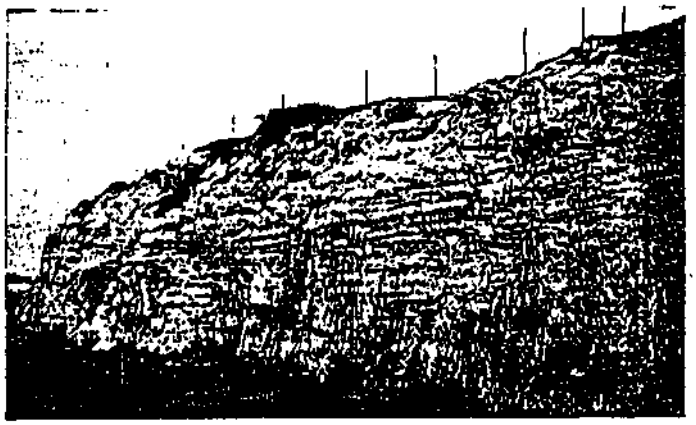


Fenomeni di " slumping " nei calcari bianchi a grana fina con solci di Testa del Gargano.

FIG.A.3. 8

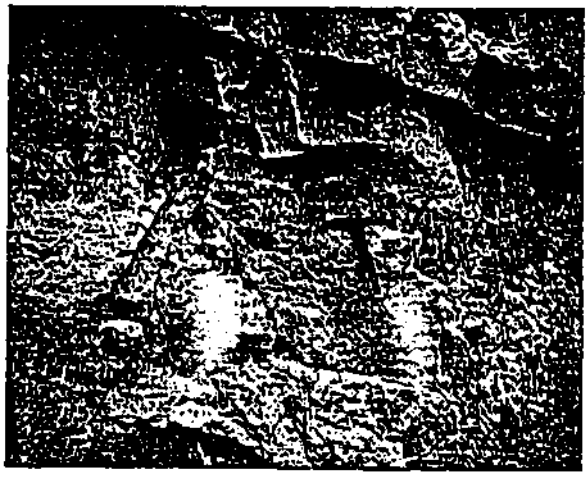


FIG.A.3.10



Breccia calcarea eocenica (in alto) trasgressiva sul calcare cretacico (in basso), alla cava situata a circa e 500 a SO di Vieste.

FIG.A.3.11



Calcare arenaceo biancastro eocenico, a stratificazione non netta e irregolare, affiorante a circa Km 1,5 a SO di Peschici.

FIG.A.3. 9



Fratture subverticali nel calcare arenaceo dell'Eocene, affioranti in una cava situata a circa Km 1.5 a SO di Peschici.

FIG.A.3.12

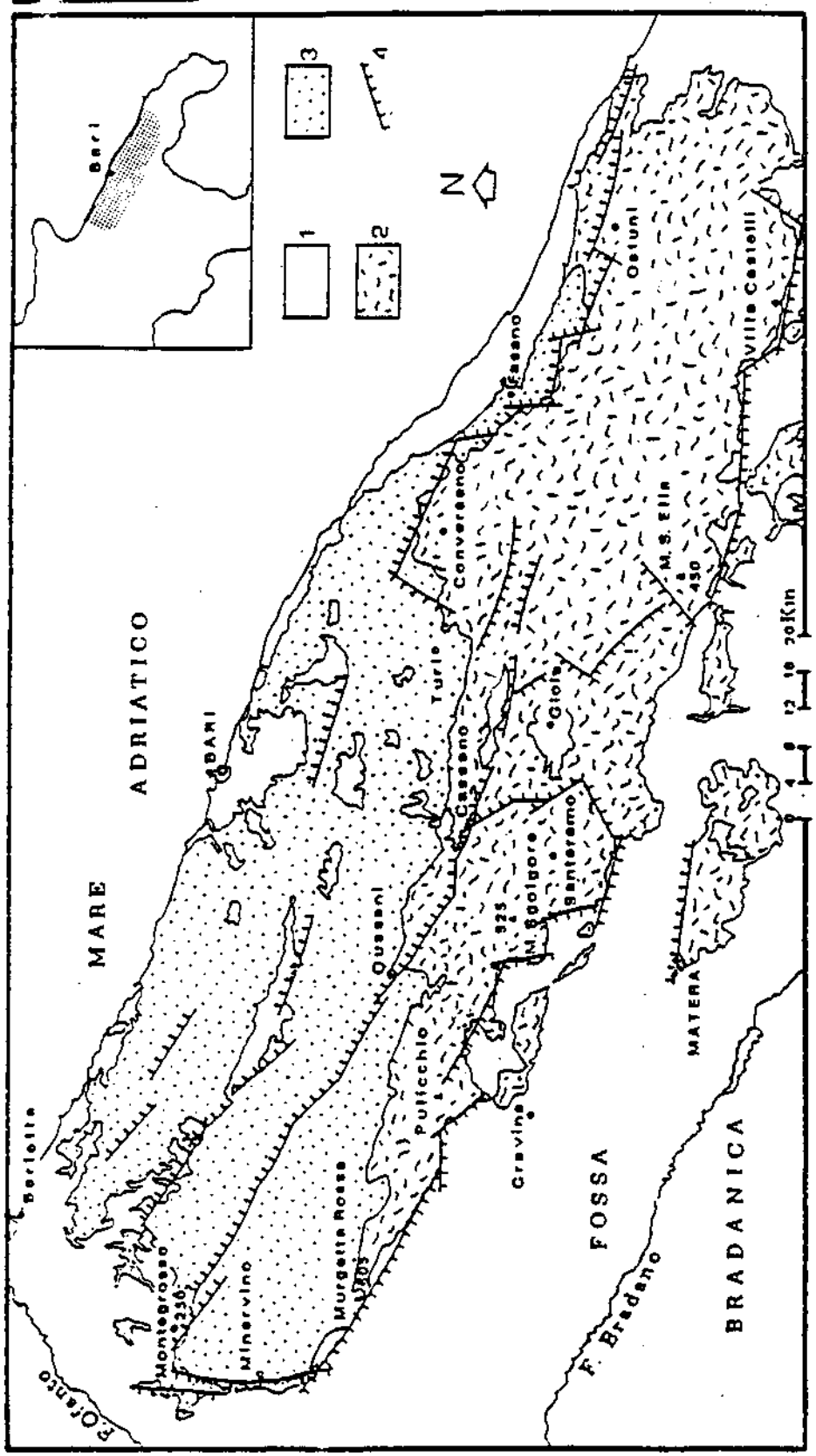
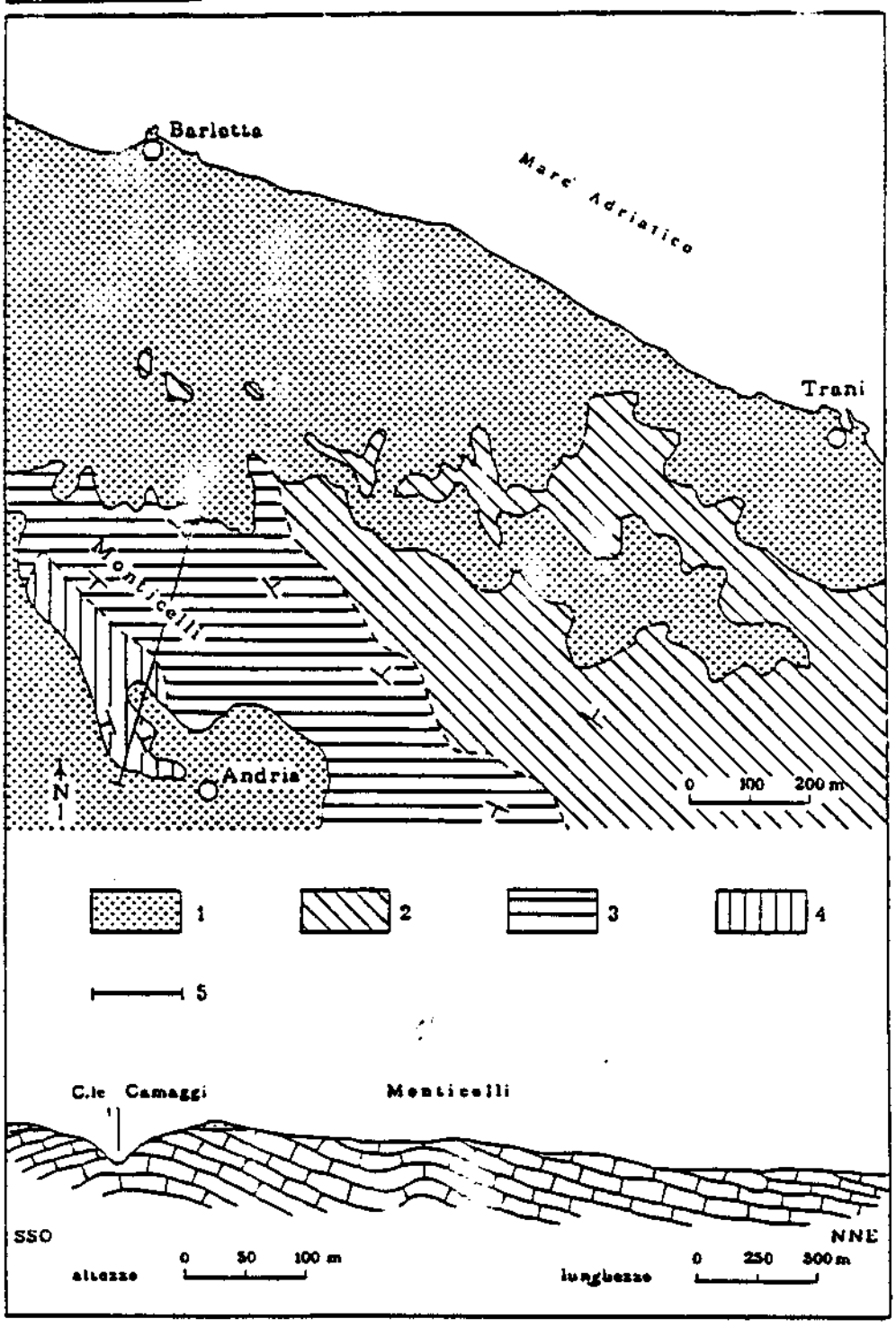
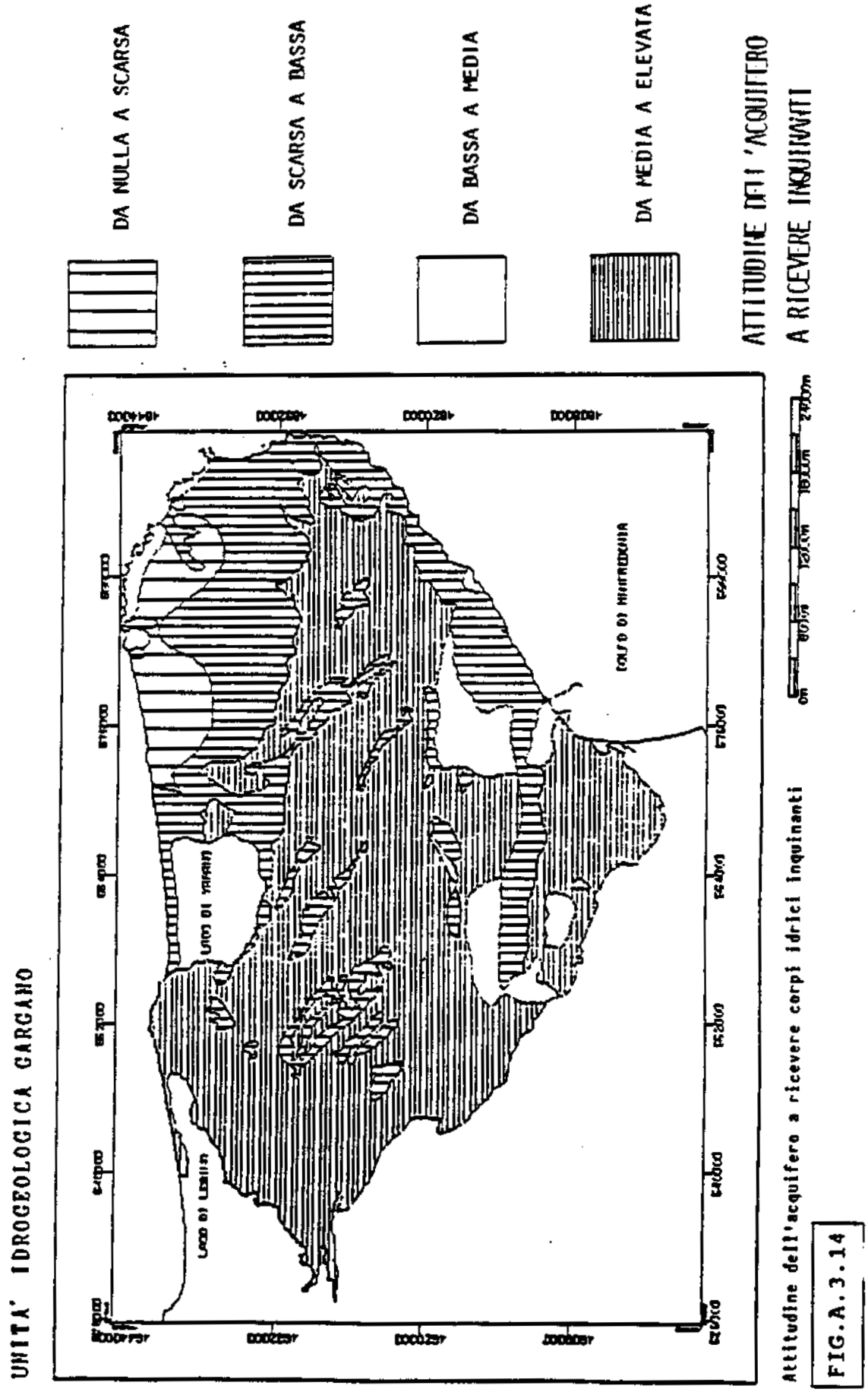

Bari
1
2
3
4
N
MARE ADRIATICO
BARI
Bitonto
Conversano
Turi
Cassano
Gioia
Ostuni
Villa Castelli
M.S. Elia
450
Monopoli
Polignano
Monte Sannace
Monte Laterza
Monte Caccia
Monte Scorzone

FIG.A.3.13



Schizzo e sezione geologica delle Murge settentrionali dei dintorni di Andria: 1) calcareniti, Quaternario; 2) calcari, Albiano-Barremiano; 3) dolomie e calcari, Barremiano-Neocomiano ?; 4) dolomie, brecce dolomitiche e calcari, Cretaceo inf.Giurese sup.; 5) traccia di sezione.


UNITA' IDROGEOLOGICA GARGANO
DA NULLA A SCARSA
DA SCARSA A BASSA
DA BASSA A MEDIA
DA MEDIA A ELEVATA
ATTITUDINE DELL'ACQUIFERO
A RICEVERE INQUINANTI
Attitudine dell'acquifero a ricevere corpi idrici inquinanti
FIG.A.3.14

UNITA' IDROGEOLOGICA TAVOLIERE

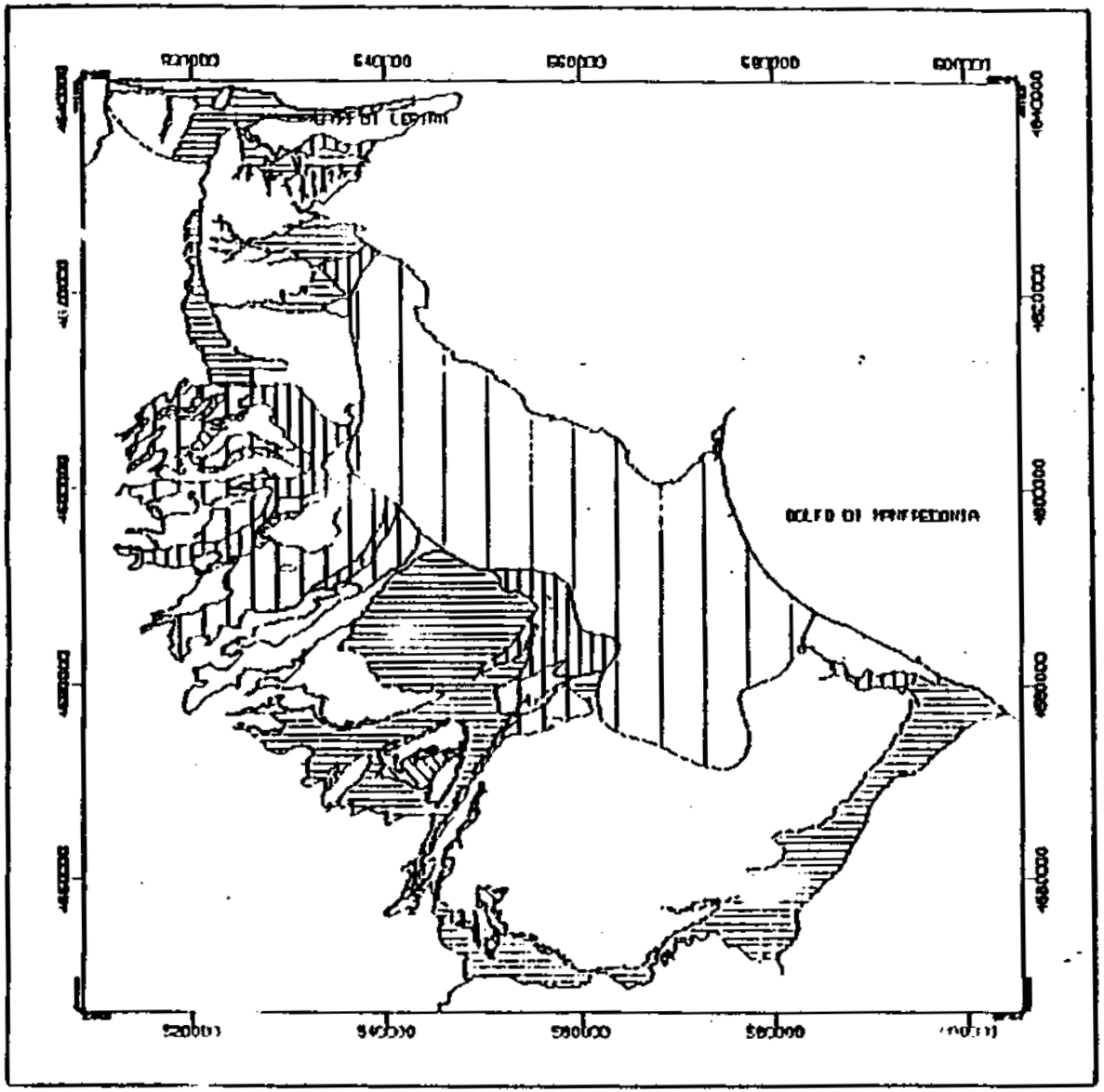


FIG. A. 1. 15

NULLA
(FALDA IN PRESSIONE)

DA NULLA A SCARSA

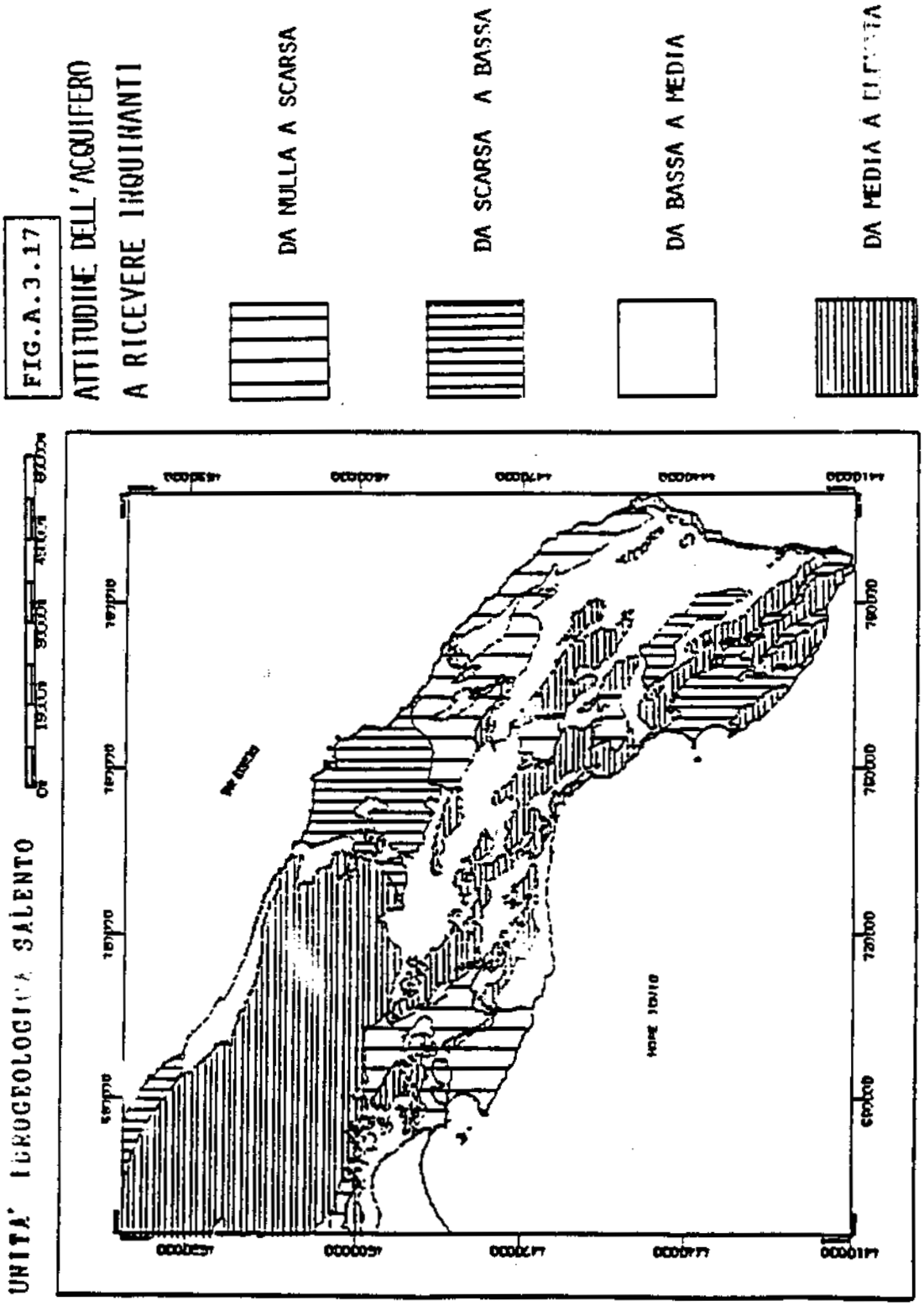
DA SCARSA A BASSA

DA BASSA A MEDIA

DA MEDIA A ELEVATA

ATTITUDINE DELL'ACQUIFERO A RICEVERE CORPI IDRICI INQUINANTI

UNITA' IDROGEOLOGICA MURGE
FIG.A.3.16
ATTITUDINE DELL'ACQUIFERO
A RICEVERE INQUINANTI
DA NULLA A SCARSA
DA SCARSA A BASSA
DA BASSA A MEDIA
DA MEDIA A ELEVATA


FIG.A.3.17
ATTITUDINE DELL'ACQUIFERO
A RICEVERE INQUINANTI
DA NULLA A SCARSA
DA SCARSA A BASSA
DA BASSA A MEDIA
DA MEDIA A ELEVATA
UNITA' IDROGEOLOGICA SALENTO

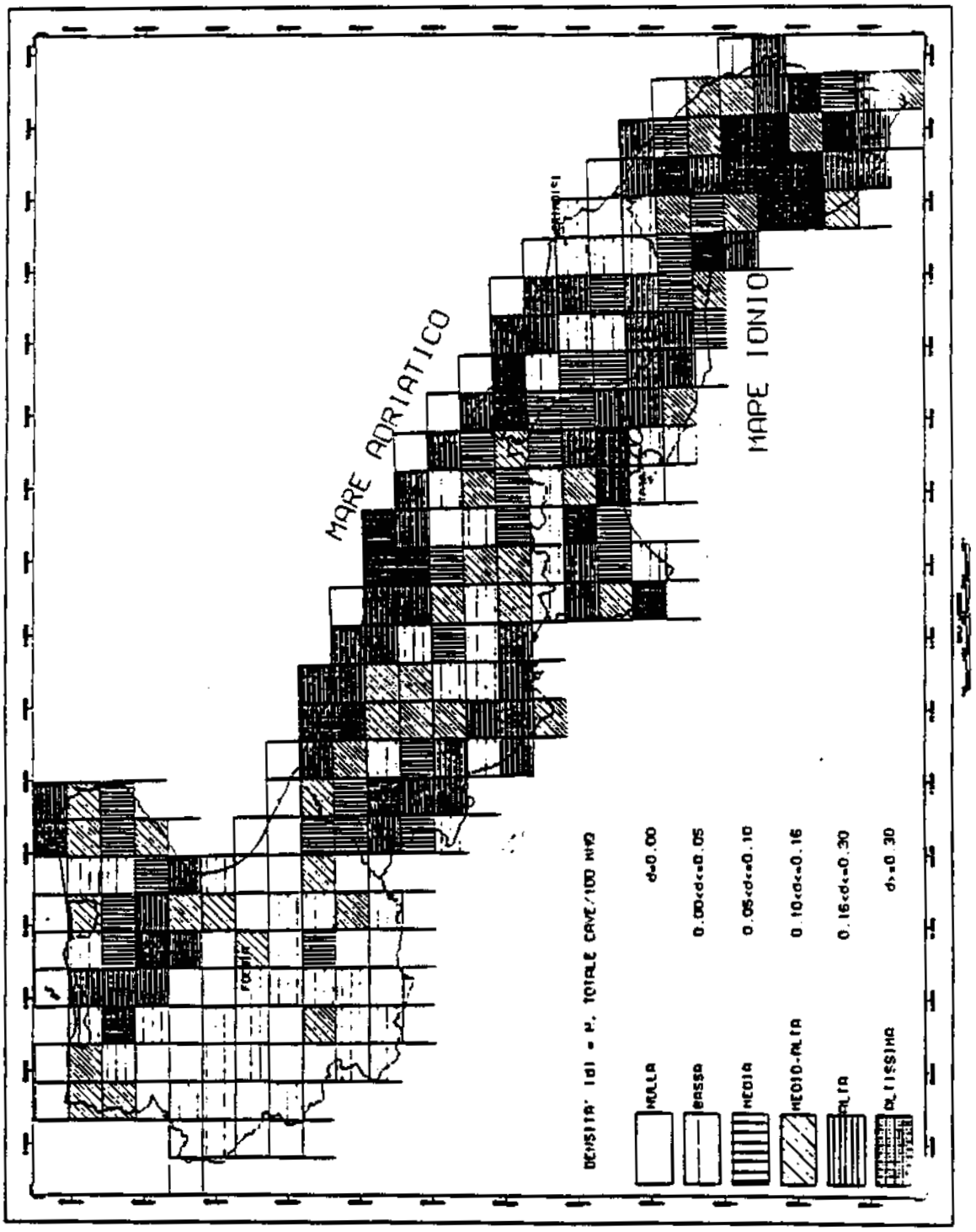

MARE ADRIATICO
MARE IONIO
DENSITA' IdI = N. TOTALE CAVE/100 KM2
NULLA
d=0.00
BASSA
0.00<d<=0.05
MEDIA
0.05<d<=0.10
MEDIO-ALTA
0.10<d<=0.16
ALTA
0.16<d<=0.30
ALTISSIMA
d>=0.30

FIG.A.3.18

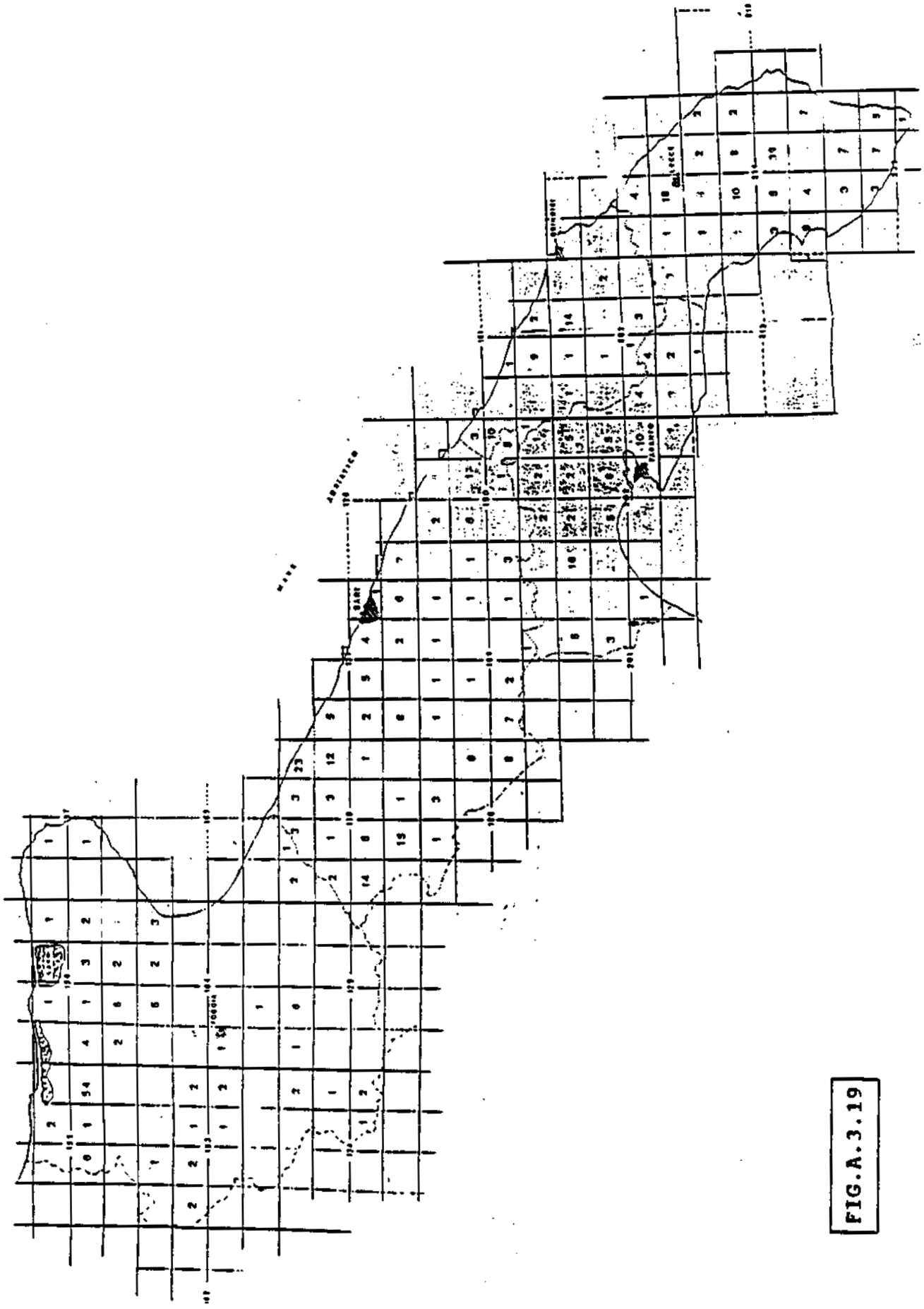


FIG.A.3.19

CAVE ABBANDONATE NELLA REGIONE

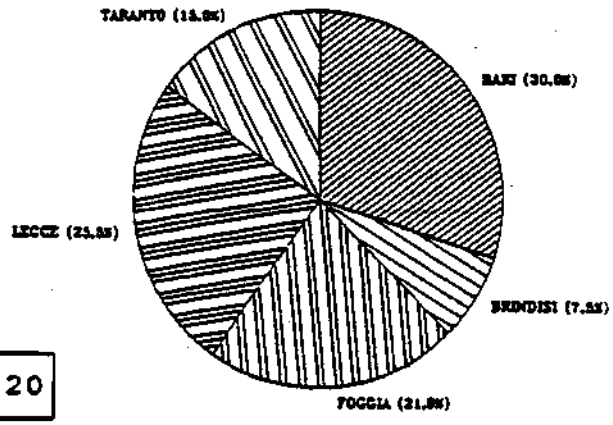
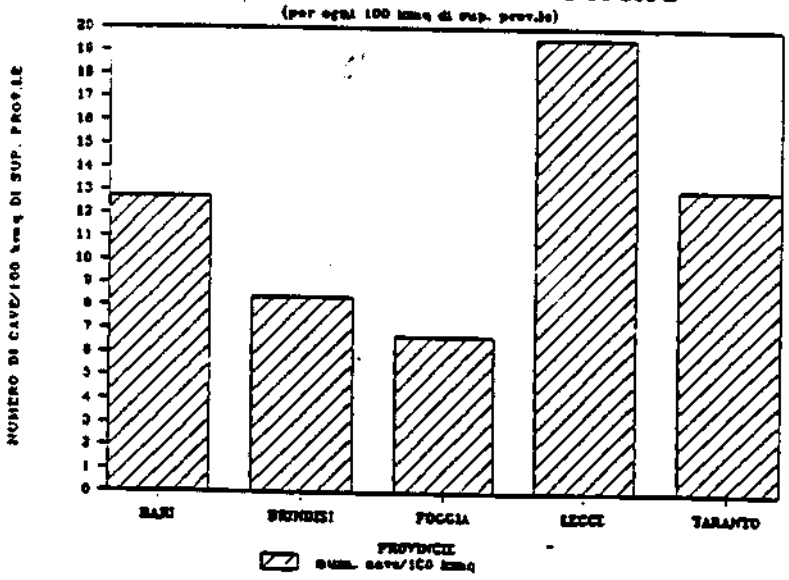


FIG.A.3.20

FIG.A.3.21

DENSITA' DI CAVE ABBANDONATE



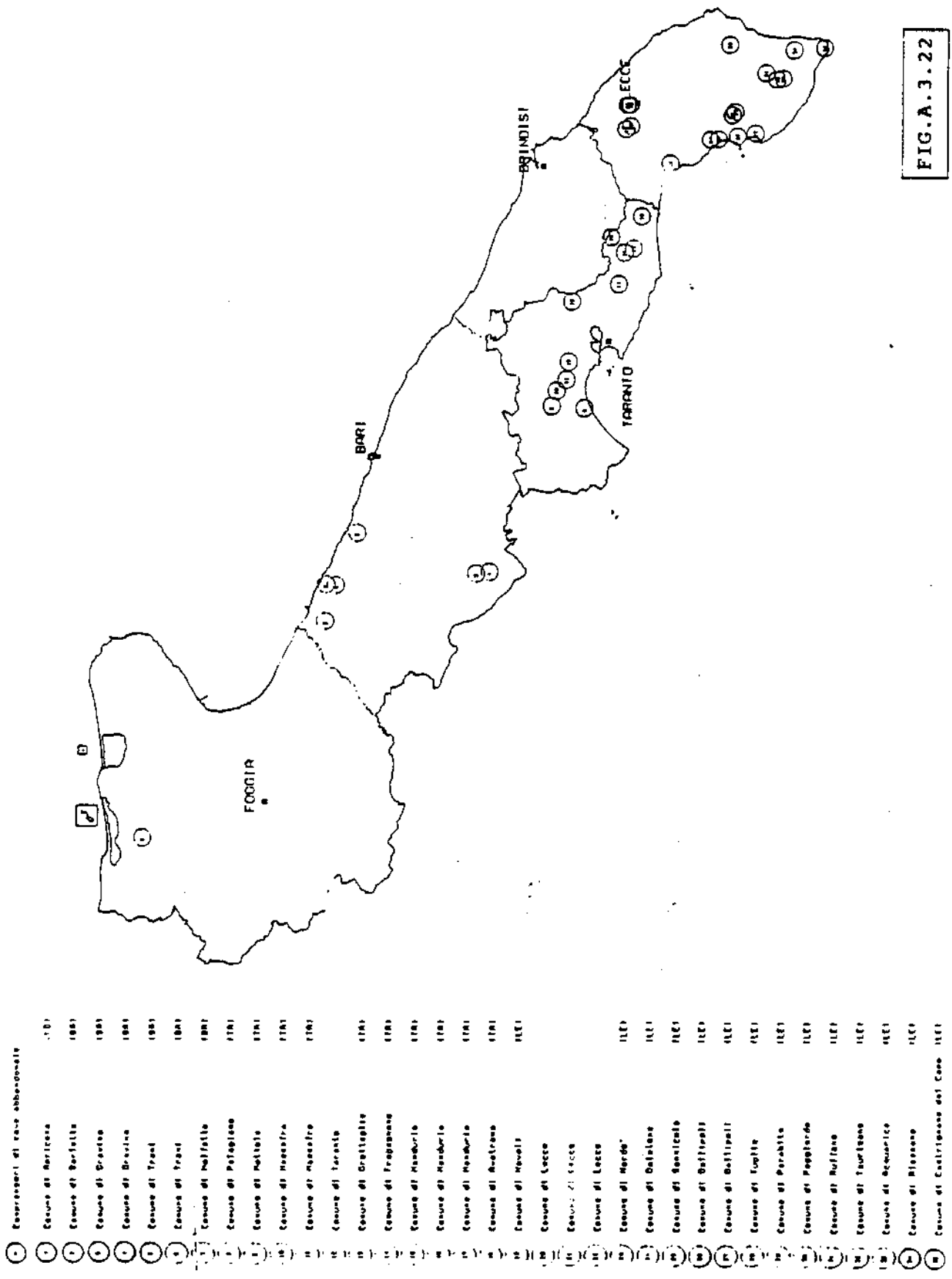


FIG.A.3.22

CAVE ATTIVE NELLA REGIONE

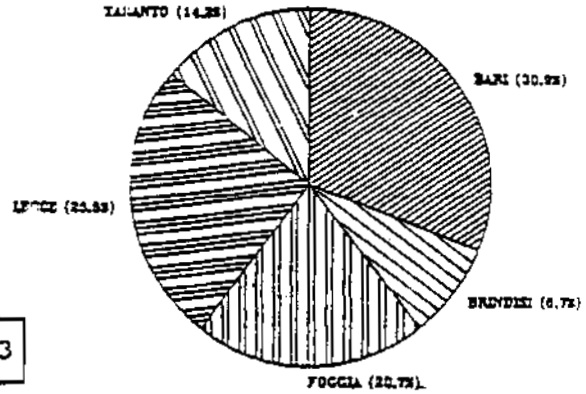
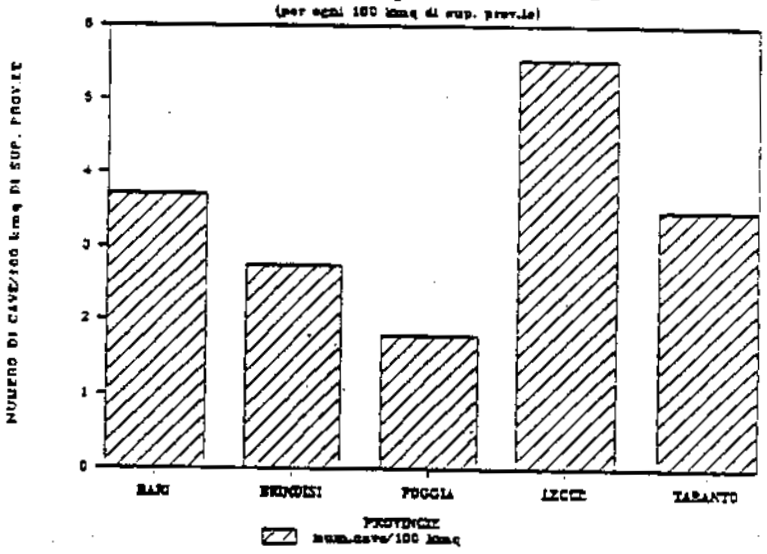


FIG.A.3.23

FIG.A.3.24

DENSITA' DI CAVE-ATTIVE



NUMERO DI CAVE NELLA REGIONE PUGLIA

SUDDIVISIONE PER SETTORE PRODUTTIVO

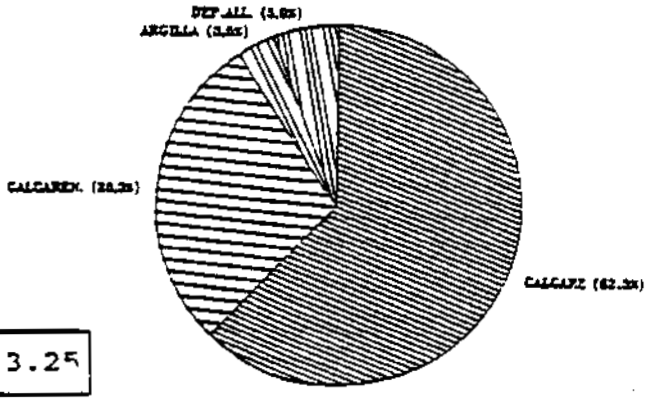


FIG.A.3.25

TAB.06.C CAVE PER PROVINCIA E PER UNITA' DI SUPERFICIE

PROVINCIA	NUMERO DI CAVE: ATTIVE TOTALE	ATTIVE _100 kmq	CESSATA ATTIVITA' TOTALE	CESSATA ATTIVITA' _100 kmq	CON NUOVA RICHIESTA TOTALE	CON NUOVA RICHIESTA _100 kmq	SUPERFICIE PROVINCIALE kmq
BARI	185	3,7	5	0,1	1	0,0	4984,84
BRINDISI	52	2,7	3	0,1	0	0,0	1891,43
FOGGIA	124	1,8	7	0,1	4	0,1	6892,69
LECCE	153	5,5	36	1,3	1	0,0	2759,82
TARANTO	85	3,5	16	0,7	3	0,1	2436,28
TOT. REG.	599	3,2	67	0,4	9	0,0	18955,06

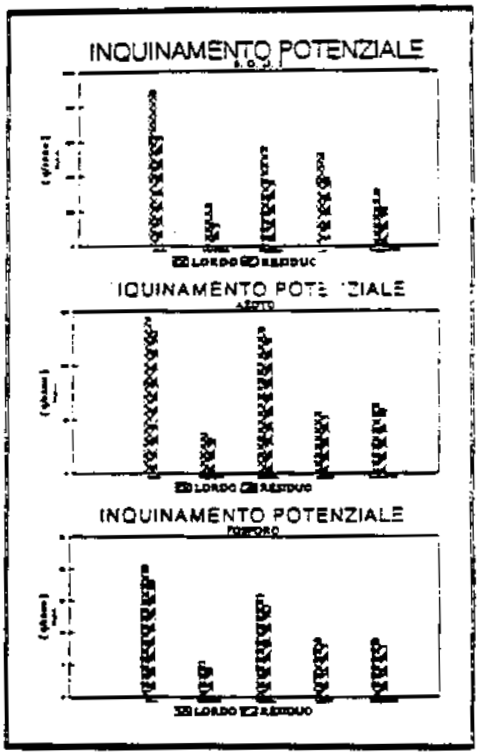
TAB.06.D : NUMERO DI CAVE ATTIVE PER PROVINCIA E PER SETTORE PRODUTTIVO

SETTORE PRODUTTIVO	PROVINCIA: BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE REGIONE
CALCARE	147	45	88	59	33	372
CALCAREN.	34	7	3	90	35	169
ARGILLA	3	0	9	3	6	21
DEP.ALL.	1	0	23	0	11	35
ALTRO	0	0	1	0	0	1
NON COMUN.	0	0	0	1	0	1
TOTALE	185	52	124	153	85	599

TAB.06.E

Provincia	INQUINAMENTO POTENZIALE LORDO: BOD 5 q/anno	P q/anno	N q/anno	INQUIN. POTENZIALE RESIDUO: BOD 5 q/anno	P q/anno	N q/anno
BARI	887.787	20.474	143.853	630.169	16.059	131.149
BRINDISI	243.286	5.431	37.076	128.697	4.405	32.078
FOGGIA	566.923	15.857	134.070	376.203	14.046	124.524
LECCE	533.251	8.969	56.893	393.472	7.979	52.290
TARANTO	326.053	8.887	64.521	221.677	7.863	58.981

FIG.A.3.26



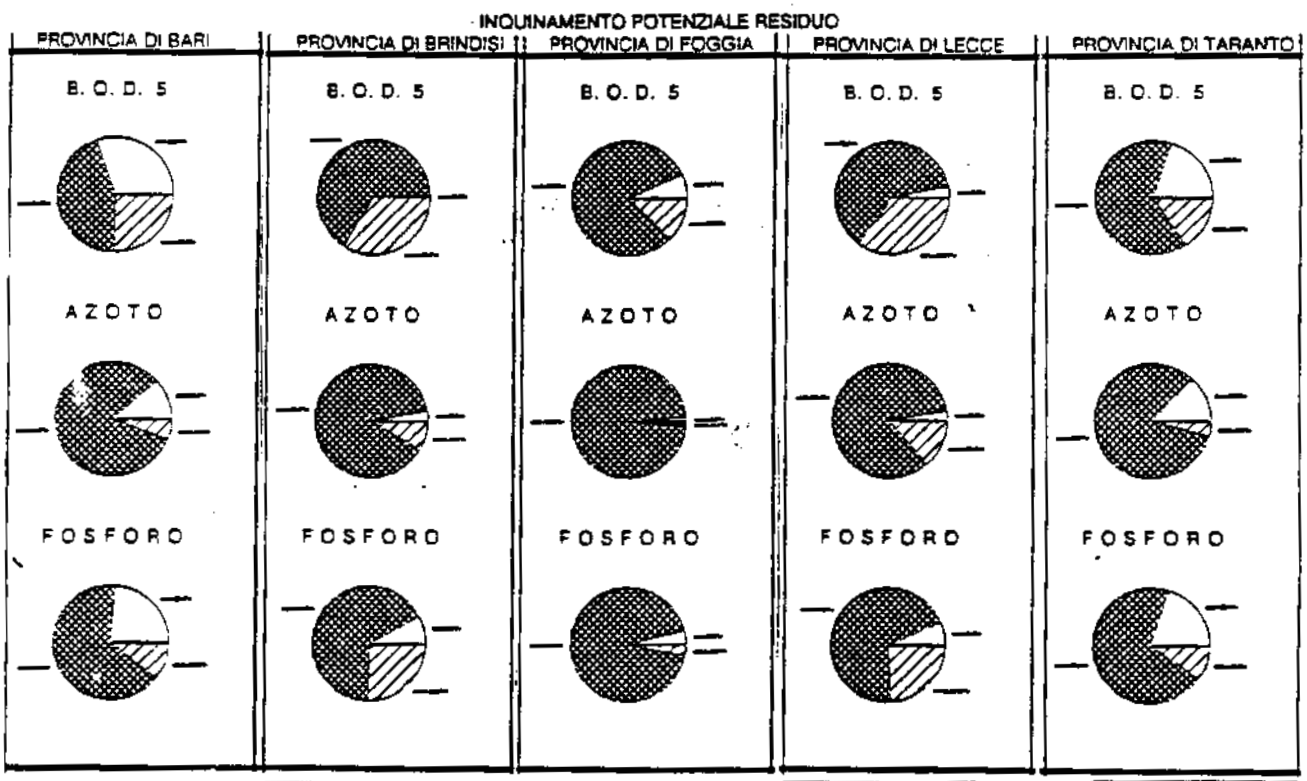
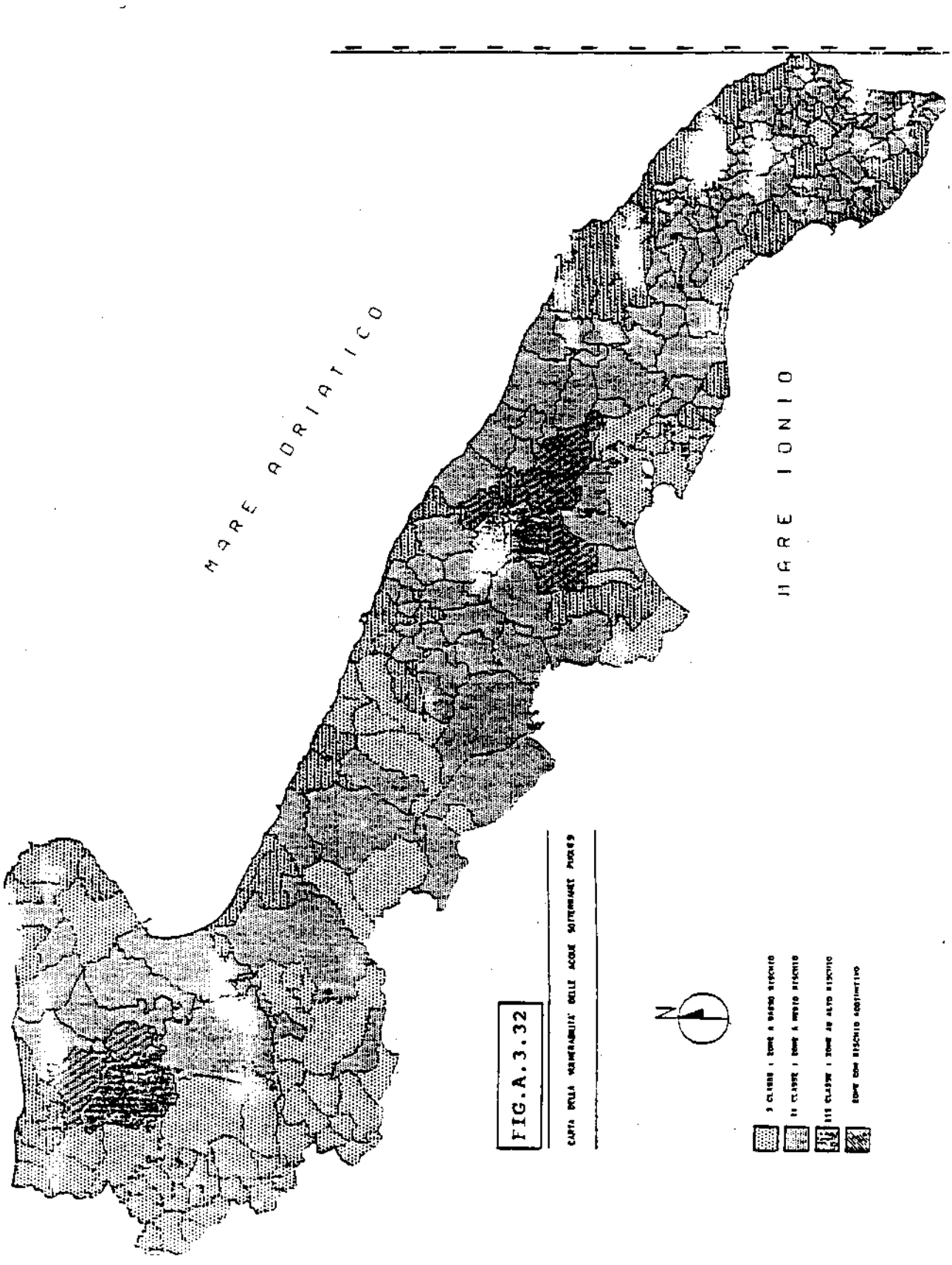


FIG.A.3.27 FIG.A.3.28 FIG.A.3.29 FIG.A.3.30 FIG.A.3.31


MARE ADRIATICO
MARE IONIO
FIG.A.3.32
N

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO URBANISTICA E ASSETTO TERRITORIO

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE
TEMATICO “PAESAGGIO”

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(testo modificato in accoglimento di osservazioni)

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO"

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI
1.01 - Obiettivi e campo di applicazione del Piano
1.02 - Contenuti del Piano
1.03 - Efficacia delle norme tecniche del Piano
1.04 - Elaborati del Piano
1.05 - Attuazione del Piano
1.06 - Incentivi economico-finanziari

TITOLO II -AMBITI TERRITORIALI ESTESI
2.01 - Definizioni
2.02 - Indirizzi di tutela
2.03 - Limiti di efficacia delle norme di Piano
2.04 - Tutela paesaggistica negli ambiti estesi
2.05 - Piani di secondo livello
2.06 - Aree protette e parchi regionali
2.07 - Parchi naturali
2.08 - Parchi archeologici e storico-culturali
2.09 - Parchi plurivalenti
2.10 - Piani regolatori generali conformi al Piano
2.11 - Piani particolareggiati o piani di Lottizzazione da strumenti conformi al Piano
2.12 - PUTT e PUI con specifiche connessioni con il Piano

TITOLO III -AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
CAPO I -GENERALITA'
3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio
3.02 - Il sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico
3.03 - Il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
3.04 - Il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
3.05 - Direttive di tutela

CAPO II -COMPONENTI DELLA STRUTTURA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICA
3.06 - Le emergenze
3.07 - Coste ed aree litoranee
3.08 - Corsi d'acqua
3.09 - Versanti e crinali
CAPO III -COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
3.10 - Boschi e macchie
3.11 - Beni naturalistici
3.12 - Zone umide
3.13 - Aree protette
3.14 - Beni diffusi nel paesaggio agrario

CAPO IV -COMPONENTI STORICO-CULTURALI
3.15 - Zone archeologiche
3.16 - Beni architettonici extraurbani
3.17 - Paesaggio agrario e usi civici
3.18 - Punti panoramici

TITOLO IV -INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
4.01 - Opere di rilevante trasformazione
4.02 - Studio di impatto paesaggistico-ambientale
4.03 - Verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale

TITOLO V -AUTORIZZAZIONI,PARERI,ADEMPIMENTI

5.01 - Autorizzazione paesaggistica
5.02 - Interventi esentati
5.03 - Parere paesaggistico
5.04 - Attestazione di compatibilità paesaggistica
5.05 - Primi adempimenti per l'attuazione del Piano
5.06 - Adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano
5.07 - Criteri per varianti e deroghe al Piano

TITOLO VI -COMPETENZE E STRUTTURE
6.01 - Competenze degli Enti Territoriali: autorizzazioni e pareri
6.02 - Competenze degli enti territoriali: pianificazione di secondo livello
6.03 - Struttura di gestione del Piano
6.04 - Controllo delle funzioni delegate

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
7.01 - Beni paesaggistico-ambientali non considerati dal Piano
7.02 - Aggiornamenti periodici del Piano
7.03 - Autorizzazioni richieste prima del Piano
7.04 - Adempimenti degli Enti delegati
7.05 - Effetti
7.06 - PRG trasmesso alla regione
7.07 - Usi civici
7.08 - Piani di interventi di recupero teritoriale
7.09 - Attivazione procedure ridefinizione vincoli

ALLEGATI :
A1- Elaborati tecnici da allegare alla domanda per la autorizzazione paesaggistica
A2- Piani di interventi di recupero territoriale
A3- Interventi connessi con l'attività estrattiva
B- Elenco "corsi d'acqua"
C- Elenco "grotte"
D- Elenco "biotopi"
E- Elenco "zone umide"
F- Elenco "parchi naturali attrezzati"
G- Elenco "aree protette e vincoli faunistici"
H- Elenco "beni archeologici e architettonici"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1.01- OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico *"Paesaggio" (PUTT/P)*, in adempimento di quanto disposto *dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99* e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti *strutturanti*, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.
2. Il PUTT/P sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c),d) dell'art.4 della l.r.n.56/80 e di procedura di cui all' art.8 della stessa legge regionale.
3. Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui: al *Titolo II del D.vo n.490/29.10.99*, al comma 5° dell'art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/ 85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso.
4. Il PUTT/P interessa l'intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.
5. Nelle presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" è denominato Piano.

ART.1.02- CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.
2. La articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano su:
2.1- la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:
2.1.a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
2.1.b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
2.1.c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
2.2- la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento ai sottosistemi 2.1;
2.3- la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree di cui al punto 2.1;
3. Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa del Piano disciplinante il rilascio della autorizzazione paesaggistica (art. 5.01) e del parere paesaggistico (art. 5.03) per le attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia la attestazione di compatibilità paesaggistica (art.5.07), così come appresso specificato.

ART.1.03- EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO

1. Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:
1.1. <<obiettivi>> generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
1.2. <<indirizzi>> di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali estesi;

1.3. <<direttive>> di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
1.4. <<prescrizioni>> di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;
e, inoltre, con la esplicitazione dei:
1.5. <<criteri>> di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede *e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.*
2. I contenuti normativi sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art.1.02, come successivamente precisato.
Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti non sostituiscono ma integrano quelli di ciascuna legge.
3. Le <<prescrizioni>> di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.
Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione.
In sede di pianificazione di secondo livello, di cui al titolo VI, dette "prescrizioni", in appplicazione dei "criteri" del punto 1.5 che precede, possono essere specificate e/o sostituite nei modi di cui all'art.5.07.
4. La conformità al Piano delle previsioni dei piani, dei progetti *e delle loro varianti* viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso di piani o progetti presentati da enti e soggetti pubblici, come successivamente precisato.
5. Le norme contenute nel Piano, *di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti",* non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti" che vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, così definiti:
5.1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B";
5.2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche" "direzionali" "artigianali" "industriali" "miste" se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, *inoltre*, le aree incluse, *anche se in percentuale*, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;
5.3. aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti:
- *o* ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già "sanato" ai sensi della legge n.47/1985), *e* vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
- *o siano intercluse nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.*
Tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplicano effetti soltanto in applicazione del Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e vanno inviate anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica; *in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55s della l.r. 56/80.*
6. Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.

ART.1.04- ELABORATI DEL PIANO

1. Gli elaborati del Piano sono:
-a. relazione e relativi allegati scritti e grafici;
-b. norme tecniche di attuazione e relativi allegati;
-c. cartografie:
C.1 : carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico-ambientale, in più tavole in scala 1:100.000, e 1:25.000;
C.2 : carte tematiche dell'uso del suolo, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;
C.3 : carte tematiche delle componenti paesistico-ambientali e dei valori dei beni singoli o complessi di beni, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;
C.4 : carta dei vincoli diretti/indiretti di tutela paesistico-ambientale e della pianificazione urbanistica, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000.
La carta C.1 delle articolazioni territoriali della pianificazione paesaggistico-ambientale *(la serie 13, rappresentante gli ATE, ambiti territoriali estesi, nella scala 1:25.000) e le carte C.3 (le serie 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, rappresentanti gli ATD, ambiti territoriali distinti, nella scala 1:25.000) costituiscono* il riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano e, pertanto, *esse* soltanto -in uno alle norme stesse *ed agli allegati elenchi-* assumono efficacia prescrittiva.
Le carte C.2 e C.4 *(le serie 00, 12, 14) e quelle nelle scale inferiori delle carte C.1 e C.3,* costituiscono i riferimenti documentativi ed illustrativi -in uno alla relazione- utili per la interpretazione dei contenuti delle carte C.1 *e C.3 nella loro versione in scala 1:25.000.*
2. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:25.000 prevalgono su quelle in scala 1:50.000 e 1:100.000.
In caso di discordanza o di indicazione errata, gli elaborati scritti prevalgono sulle indicazioni cartografiche; tra gli elaborati scritti prevalgono le norme tecniche di attuazione.
Qualora fossero prodotte varianti di aggiornamento e/o integrazione, gli elaborati più recenti hanno prevalenza su quelli più vecchi.

ART.1.05- ATTUAZIONE DEL PIANO

1. La attuazione del Piano si concretizza per opera o degli enti territoriali (Regione, Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.
2. Gli enti territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano con:
2.1. la pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:
2.1.1- piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello;
2.1.2- parchi regionali e relativi piani;
2.1.3- strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano;
2.1.4- strumenti urbanistici esecutivi *con specifica considerazione dei valori paesistici* da strumenti generali conformi *o non* al Piano;
2.1.5- *piani di intervento di recupero territoriale*;
2.2 il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (art.5.01), pareri paesaggistici (art.5.03), attestazioni di compatibilità paesaggistica (art.5.04) e verifiche di compatibilità paesaggistica (4.03), secondo il Piano o, se vigente, il piano di secondo livello.
3. I proprietari dei siti, in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, attuano il Piano attraverso progettazioni conformi alle prescrizioni dello stesso.

ART.1.06- INCENTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

1. Il perseguimento degli obiettivi di tutela <u>*e valorizzazione*</u> paesistica viene incentivato dalla Regione anche attraverso:

1.1- la attivazione di apposito capitolo di spesa per il finanziamento di iniziative di natura pubblica e/o privata con tali finalità;
1.2- la priorità, nella assegnazione dei finanziamenti relativi a: recupero dell'edificato rurale ed urbano esistente, difesa idrogeologica, sostegno delle attività agricole,forestazione,tutela faunistica, agriturismo ed escursionismo, redazione degli strumenti di pianificazione territoriale o settoriale di ogni livello ed i programmi integrati di intervento, che interessino territori ricadenti negli ambiti "A","B","C","D" (con priorità decrescente) di cui all'articolo 5;
1.3- la individuazione, nella determinazione dei costi insediativi sia residenziali che produttivi e infrastrutturali, di coefficenti maggiorativi proporzionati alle difficoltà derivanti dall'obbligatorio perseguimento di obiettivi di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale;
1.4- la trasmissione all'Ufficio del Piano presso l'Assessorato all'Urbanistica di copia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto (in modo diretto o indiretto) dagli Assessorati e dai vari Uffici Regionali documentante situazioni territoriali significative rispetto alle sue valenze paesistico-ambientali (studi, cartografie, testi, VIA, fotografie, ecc,);
1.5. il finanziamento di corsi di formazione relativi alla preparazione di personale tecnico per l'Ufficio del Piano e per le strutture regionali destinate alla gestione, aggiornamento, informatizzazione, elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

ART.2.01- DEFINIZIONI

1. Il Piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:
1.1- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.2- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.3- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.4- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività;
1.5- valore normale ("E"), laddove ***non è direttamente dichiarabile*** un significativo valore paesaggistico.

2. I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:
2.1- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;
2.2- non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.5.03
2.3- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04.

ART.2.02- INDIRIZZI DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:
1.1- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
1.2- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
1.3- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
1.4- negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
1.5- negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.

ART.2.03- LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO

1. In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 2.01, l'efficacia delle norme tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.
2. Efficacia "nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e

privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).

ART.2.04- TUTELA PAESAGGISTICA NEGLI AMBITI ESTESI

1. La tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi (art.2.01) è perseguita con la pianificazione paesaggistica sottordinata costituita da:
1.1- i piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello (sottopiani);
1.2- i piani dei parchi regionali;
1.3- la strumentazione urbanistica conforme al Piano;
1.4- la pianificazione territoriale correlata con il Piano,
in coerenza con quanto nell'art.1.05.
2. *Le individuazioni degli ambiti territoriali estesi del Piano e* le prescrizioni di base del Piano (titolo III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da una puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non osservanza/modificazione (art.5.07), sono recepite dai piani sottordinati.
3. Fino alla entrata in vigore dei piani sottordinati, per la tutela nelle aree ad essi relative, valgono le norme del Piano.

ART.2.05- PIANI URBANISTICI TERRITORIALI TEMATICI DI SECONDO LIVELLO

1. Con il Piano o con succesivi appositi provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica oppure del Presidente della Provincia interessata, vengono perimetrate le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio (piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello, di seguito chiamati Sottopiani), aventi anche i contenuti e l'efficacia del piano territoriale paesistico di cui all'art.149 del D.vo n.490/29.10.99.
2. Per ciascuna di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente preposto alla formazione del sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative prescrizioni di base.
3. I contenuti, gli elaborati, la formazione, la approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono disciplinati dagli articoli 54, 9, 10, 11, 12 della legge regionale n.56/1980, secondo le competenze di cui all'art.6.01.
Con specifico riferimento ai contenuti paesaggistici, il sottopiano deve:
3.1- nella relazione, illustrare le coerenze e/o modificazioni rispetto alla documentazione del Piano delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in relazione alle situazioni di fatto;
3.2- nelle tavole di analisi, in scala idonea, individuare i caratteri costitutivi delle strutture paesistiche, secondo le articolazioni del Piano;
3.3- nelle tavole operative, in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi, dettagliare:
3.3.1- la delimitazione territoriale del sottopiano con la specificazione dei confini dei territori dei Comuni interessati;
3.3.2- le trasformazioni compatibili;
3.3.3- i vincoli territoriali;
3.3.4- i sistemi infrastrutturali.
3.4- nelle norme tecniche di esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del Piano per la predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali; dettagliare le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale; specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.
4. Nel caso di formazione di un sottopiano relativo ad un territorio già sottoposto a pianificazione paesaggistica di secondo livello, eventuali variazioni allo strumento vigente vanno esplicitate e motivate; in tal caso (presenza di variazioni) il sottopiano subentrante deve seguire le procedure di quello vigente (art.5.07).
5. Nel caso di compresenza, su uno stesso territorio, di più sottopiani, prevalgono le prescrizioni del sottopiano più recente.

6. Le aree perimetrate in sede di Piano, con i rispettivi indirizzi di tutela, sono:

6.1. "TREMITI". Il Sottopiano riguarda l'intero territorio delle isole escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del rapporto costa emersa/fondali marini, della vegetazione e della fauna, delle presenze storico-monumentali; a detta salvaguardia dovrà subordinare la valorizzazione turistica dei territori delle isole di S.Domino e di S.Nicola.

6.2. "TESTA DEL GARGANO". Il Sottopiano riguarda il territorio costiero sul versante orientale del Gargano escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.
A nord si congiunge al perimetro del PUTT/Lesina-Varano all'altezza di S.Menaio e, impegnando, generalmente il territorio compreso tra la strada statale n.89 ed il mare, si ferma a Punta Rossa a sud di Mattinata.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo e del sistema idrologico superficiale e sotterraneo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se confermate) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

6.3. "GROTTE E MASSERIE". Il Sottopiano riguarda parte del territorio dei comuni di Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Fasano, Alberobello, Noci, Putignano.
Esso dovrà individuare i modi per consentire accettabili modificazioni aziendali e colturali, e quindi di sviluppo socio-economico, con la salvaguardia il recupero e la valorizzazione delle diffuse singolarità geologiche, morfologiche, vegetazionali, faunistiche e delle presenze/testimonianze architettoniche di un qualificato insediamento sparso di antico e recente impianto.

6.4. "VALLE DEI TRULLI". Il Sottopiano riguarda la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d'Itria e sue immediate propagini, caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat dei trulli".
Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell' assetto caratterizzato dalla diffusa presenza dei trulli e dei campi "parietati" (con le tipiche colture a vigneto), la realizzazione della infrastrutturazione a rete e puntuale, lo "sviluppo compatibile" dell'insediamento sparso residenziale (stanziale/ stagionale), e il recupero dei trulli con appropriate procedure architettonico/tecnologiche; dovrà, inoltre, dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico-ambientale delle previsioni edificatorie a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti, consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

6.5. "GRAVINE". Il Sottopiano riguarda la parte del territorio dei comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza, Ginosa, interessata dalla presenza delle "gravine".
Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell'assetto fortemente caratterizzato dai singolari aspetti geomorfologici, naturalistici, ambientali, storico archeologici, architettonici; dovrà dare direttive e prescrizioni per le sistemazioni "compatibili" idraulico-geologica e naturalistica, di restauro e sistemazione delle presenze archeologiche ed architettoniche, di fruizione attraverso percorsi tematici e specifiche attrezzature; dovrà inoltre dare direttive e prescrizioni per le aree contermini paesaggisticamente e funzionalmente connesse.

6.6. "GALLIPOLI". Il Sottopiano riguarda il versante costiero occidentale della Penisola Salentina da Gallipoli al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Gallipoli- Taviano- Racale-Ugento- Presicce- Salve- Patù-Capo di S.Maria di Leuca.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

6.7. "OTRANTO". Il Sottopiano riguarda il territorio costiero orientale della penisola Salentina, da Otranto al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Otranto-Uggiano La Chiesa-Minervino di Lecce-Poggiardo-Diso-Andrano-Tricase-Tiggiano-Galliano del Capo-S.Maria di Leuca.
Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/ valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/ previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

ART.2.06- AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI

1. Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e *paesaggistico*, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi n. 448/1976 (Convenzione zone umide, Ramsar), n.979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), *quelle che sono state e saranno individuate come aree naturali protette dalla l.r. n.19/97 "norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Decreto Ministero dell'Ambiente 65/03.04.2000; suppl. GU 95/22.04.2000)*.
2. Costituiscono il patrimonio culturale extraurbano i beni archeologici e architettonici, vincolati e segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei *"territori costruiti"*.
3. Il Piano promuove la istituzione coordinata di "aree naturali protette", *secondo quanto disciplinato dalla l.r. n.19/97*, e di "aree archeologiche e storico-culturali protette" al fine di attivare interventi finalizzati alla *contestuale* conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale extraurbano della Regione.
Tale promozione si attua con:
3.1- lo specifico regime di tutela, definito con il provvedimento di perimetrazione delle aree;
3.2- la istituzione di Parchi Regionali, articolati in Parchi Naturali, *secondo quanto disposto dalla l.r. n.19/97*, e di Parchi Archeologici e Storico-culturali.

4. Le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui sono presenti una o più formazioni di cui al comma 1 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali, *così come disciplinato dalla l.r. n.19/97*.

5. Le aree entro cui sono presenti uno o più beni archeologici e/o architettonici vincolati o segnalati di cui al comma 2 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica di concerto con l'Assessore regionale alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati; le aree perimetrate costituiscono le "aree archeologiche e storico-culturali protette".

ART.2.07- PARCHI NATURALI

1. *Sono istituiti e disciplinati dalla l.r. n.19/97.*

ART.2.08- PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI

1. Per ciascuna area perimetrata (art.2.06), o per ciascun raggruppamento di aree perimetrate, quando costituisca un sistema omogeneo di riconosciuta importanza sia del/dei beni dal punto di vista storico-culturale e testimoniale, sia per il circostante assetto paesistico e ambientale, viene istituito -nel quadro dell'ordinamento statale e regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Cultura, di concerto con l'Assessore regionale all'Urbanistica e con legge regionale istitutiva- il Parco Archeologico e Storico Culturale, con specifico regime di tutela finalizzato, in particolare, a:
1.1. salvaguardare l'intégrità fisica e/o ricostituzione, e di fruizione del/dei beni;
1.2. definire le eventuali modificazioni fisiche e di uso compatibili con la salvaguardia;
1.3. incentivare le attività, tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia, determinino sviluppo economico-sociale della comunità residente.
2. La legge regionale istitutiva individua e definisce gli organi del Parco, i rapporti con gli Enti locali, e le norme transitorie -inerenti le trasformazioni edilizie e infrastrutturali, nonchè quelle morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico- valide fino all'entrata in vigore della strumentazione del Parco.
3. Ogni parco archeologico e storico-culturale regionale viene disciplinato da un "regolamento del parco" e da un "piano del parco". Il regolamento contiene la disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco; il piano costituisce lo strumento per il perseguimento della tutela dei beni archeologici e architettonici presenti nel territorio del Parco. Il piano del Parco assume i contenuti ed il valore del sottopiano, di cui all'art.2.05, potendosi configurare come sostitutivo o come parte dello stesso.

ART.2.09- PARCHI PLURIVALENTI

1. Le "aree plurivalenti" si concretizzano ove nelle stesse sussistano congiuntamente formazioni naturalistiche, di cui al punto 2.07 e beni culturali di cui al punto 1 dell'art.2.08.
2. Tali aree sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica di concerto con gli Assessori regionali all' Ambiente ed alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati.
3. Esse sono sottoposte al regime di tutela definito con il provvedimento di perimetrazione. Con tale provvedimento è altresì stabilito -in relazione ai problemi connessi con il perseguimento della tutela, valorizzazione e gestione dei beni inclusi- a quale delle due tipologie di Parco Regionale (artt.2.07 e 2.08) esse debbano essere attribuite.

ART.2.10- PIANI REGOLATORI GENERALI CONFORMI AL PIANO

1. I piani regolatori generali comunali devono essere formati nel rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi sottopiani.

2. I contenuti paesaggistico-ambientali del PRG *al di fuori dei territori costruiti* vanno esplicitati e documentati. Detti contenuti devono articolarsi in:
2.1- analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli ambiti estesi (art. 2.01) e la individuazione e perimetrazione degli ambiti distinti (titolo III);
2.2- specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e perimetrate;
2.3- specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del PRG, e possono avere, all'interno del PRG, una loro autonoma formalizzazione.
3. La conformità del PRG al Piano è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

ART.2.11- PIANI PARTICOLAREGGIATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE DA STRUMENTI CONFORMI AL PIANO

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi (PP, PL, PR) di aree comprese negli ambiti sottoposti a tutela diretta dal Piano (art.2.01, punto 2) non possono essere *approvati* prima del rilascio del parere paesaggistico (art. 5.03).
2. Lo strumento urbanistico generale (artt.2.10, 5.06), conforme al Piano, può individuare maglie di rilevanza paesaggistico-ambientale (marginali del costruito, determinanti nel profilo all'orizzonte, determinanti nella qualificazione paesaggistica del versante, ecc.) o di recupero paesaggistico-ambientale (per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree extraurbane, per migliorare la qualità dell'ambiente e dei modi della sua fruizione, ecc.) da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico-paesaggistica (PP, PL, PR) .
La conformità al Piano di tali strumenti urbanistici esecutivi è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

ART.2.12- PUTT E PUI CON SPECIFICHE CONNESSIONI CON IL PIANO

1. Piani urbanistici territoriali tematici e piani urbanistici intermedi (lr 56/1980) possono, per specifici tematismi e/o per specifici siti, assumere contenuti ed efficacia dei sottopiani di cui all'art.2.05.
2. La conformità di tali strumenti deve essere attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I- GENERALITA'

ART.3.01- GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

1. In riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02, gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:
1.01- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
1.02- copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
1.03- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.
2. Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti *territoriali* distinti specificano:
2.01- la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
2.02- la individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);
2.03- i regimi di tutela;
2.04- le prescrizioni di base.

ART.3.02- IL SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

1. Il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" si articola nei sottosistemi:
1.01- geologico;
1.02- dei rilievi o geomorfologico;
1.03- delle acque o idrogeologico.
2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
2.01- ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
2.02- ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
2.03a-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
2.03b-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico (aree pedemontane e collinari);
2.04- ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
2.05- ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
2.06- singolarità geologiche.
3. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
3.01- ambiti costituenti emergenze orografiche;
3.02- ambiti annessi ai crinali;
3.03- ambiti annessi ai pianori;
3.04- ambiti annessi ai poggi e versanti;
3.05- ambiti soggetti a variazione orografica significativa;
3.06- ambiti omogenei del sistema dunale costiero.
4. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:
4.01- ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
4.02- ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio);
4.03- zone umide;
4.04- ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a fenomeni stagionali, paludi;
4.05- saline;
4.06- ambiti di massima espansione dei bacini idrici;
4.07- ambiti di esondazione dei corsi d'acqua;

4.08- sorgenti, risorgive e marane;
4.09- laghi e lagune (naturali e artificiali);
4.10- bacini idrici (dovuti a sbarramento);
4.11- corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
4.12- canali (corpo idrico e banchine);
4.13- litorali marini.

ART.3.03- IL SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

1. Il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale" si articola nei seguenti componenti e insiemi :
1.01- aree arborate con assetto colturale consolidato;
1.02- elementi e insiemi vegetazionali diffusi;
1.03- aree pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;
1.04- aree interessate da attività estrattive dismesse;
1.05- aree boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate;
1.06- aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo): a. bosco ceduo; b. foresta e/o bosco perenne;
1.07- aree a macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat palustre;
1.08- associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico;
1.09- parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;
1.10- aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica.
2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori), il sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
2.1- ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;
2.2- ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;
2.3- ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione: 1- con processi in atto; 2- con processi potenziali;
2.4- ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale: 1- di livello eccezionale; 2- di livello rilevante;
2.5- ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).

ART.3.04- IL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

1.Il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si articola nei seguenti componenti e insiemi:
1.01- itinerari di significato storico;
1.02- luoghi della memoria storica e della leggenda;
1.03- percorsi della transumanza e tratturi;
1.04- ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;
1.05- elementi e insiemi archeologici isolati: a- di elevata consistenza; b- di media consistenza c- di bassa consistenza;
1.06- aree archeologiche: a- di eccezionale valore testimoniale e/o consistenza; b- di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza; c- di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
1.07- centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
1.08- complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale: a- castelli, torri e fortificazioni; b- complessi civili e religiosi; c- edifici religiosi e edicole; d- masserie ed edifici rurali; e- ville extraurbane; f- ipogei della civiltà rupestre;
1.09- ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme colturali tradizionali consolidate;
1.10- edifici e manufatti di archeologia industriale;
1.11- tracciati corrispondenti alle strade consolari;
1.12- tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
1.13- strade e luoghi panoramici;

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
2.01- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;
2.02- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;
2.03- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.

ART.3.05- DIRETTIVE DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione sottordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell' art.3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.
2. Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:
2.1- negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;
2.2- negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
2.3- negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.
2.4- negli ambiti territoriali di valore relativo ("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3.
3. Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.
Va inoltre prescritto che:
3.1- negli ambiti territoriali *estesi* di valore eccezionale ("A", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti *territoriali* distinti di cui all'art.3.03,va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di

nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;

3.2- negli ambiti territoriali ***estesi*** di valore rilevante ("B" art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela,per tutti gli ambiti ***territoriali*** distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree,condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto ***paesaggistico*** sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

3.3- negli ambiti territoriali ***estesi*** di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con:la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

4. Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va, inoltre, prescritto:

4.1- negli ambiti territoriali ***estesi*** di valore eccezionale ("A"dell'art.2.01) e di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

4.2- negli ambiti territoriali ***estesi*** di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e,di contro,vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

CAPO II - COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE

ART.3.06- LE EMERGENZE

3.06.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali,e tutte le forme geomorfologiche di ricosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze idrogeologiche le sorgenti,i corsi d'acqua,le foci,gli invasi naturali/artificiali.

3.06.2. INDIVIDUAZIONI

Le emergenze censite sono riportate negli elenchi e nelle cartografie del Piano. A controllo,precisazione e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano *con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e* con la individuazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso.

3.06.3. REGIMI DI TUTELA

I Sottopiani e gli strumenti urbanistici generali definiscono gli ambiti ***territoriali*** distinti di competenza delle emergenze individuate ("aree di pertinenza") e ne delimitano l'"area annessa"; individuano altresì la disciplina di tutela sia dell'area di pertinenza che di quella annessa, secondo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni pertinenti.

L'area annessa viene dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l'emergenza ed il suo intorno in termini di identificazione della stessa, di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso.

3.06.4. PRESCRIZIONI DI BASE

In assenza dei piani di cui al punto precedente, per le emergenze di cui al punto 1, se non altrimenti tutelate dal Piano, in sede di autorizzazione paesaggistica, di parere paesaggistico, e di approvazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi già adottati e non resi conformi al Piano, e in sede di autorizzazione paesaggistica per la esecuzione di progetti insediativi o infrastrutturali consentiti da strumenti non conformi al Piano,è da applicarsi -come prescrizioni di base per l'area di pertinenza del bene e per l'area annessa la "tutela integrale", così come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art.2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell'art.3.05. L'area annessa è costituita da una fascia parallela al contorno del sedime dell'emergenza, della profondità costante di metri 150 per quelle geologiche, metri 100 per quelle geomorfologiche e metri 150 per quelle idro-geologiche.

ART.3.07- COSTE ED AREE LITORANEE

3.07.1. DEFINIZIONI

Le coste, a livello di generalità, sono definibili come il limite fra la superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare e,in rapporto ai caratteri genetico-evolutivi e morfologico-sedimentologici del sito, presentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati.

In riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il Piano distingue come forme litorali principali:

1.1. coste alte a versante: corrispondono a rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l'azione meccanica delle onde e delle acque di ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche (per slittamento del terreno,in presenza di argille) con limitate fasce litoranee; il profilo sommerso è di solito omogeneo a quello subaereo;

1.2. coste alte a terrazzo: corrispondono a superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti gradati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più

delle volte quello subaereo e le profondità sottocosta sono limitate con una fascia di fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;
1.3. coste a fasce litoranee strette: corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarià; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;
1.4. coste basse di pianura: corrispondono all'orlo costiero delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del mare, gli apporti o le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.
3.07.2. PERIMETRAZIONI
Il Piano, con riferimento alla "linea di riva" (o battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di equilibrio relativo tra terra e mare), definisce "area litoranea" il sistema costituito dalla "zona adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva);
la "zona litoranea" è individuata da:
2.1. per le coste alte, sia a versante sia a terrazzo, dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei;
2.2. per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia il retrospiaggia l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose ; se rocciose, le eventuali presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.
Le perimetrazioni delle "zone litoranee" di cui ai punti precedenti, entro cui sono comunque comprese le aree del demanio marittimo, sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.
3.7.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle coste e delle aree litoranee, e della applicazione delle prescrizioni di base,il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due regimi di salvaguardia pertinenti a:
3.1. "area litoranea", così come definita nel punto precedente (comprensiva della zona adlitoranea e della zona litoranea);
3.2. "area annessa" (al perimetro, verso l'entroterra, della zona litoranea), che viene dimensionata in funzione di:
- a. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento; vulnerabilità da dissesto idrogeologico; vulnerabilità da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di contiguità e integrazione nelle forme d'uso e di fruizione visiva tra il litorale e entroterra espresse dalla specificità dei luoghi;
- b. elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità litoranea consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto;
essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata da una fascia della profondità costante di metri 200 dal perimetro verso l'entro terra della zona litoranea.
In sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, inoltre, viene effettuata la verifica ,con i competenti organi periferici del Ministero della Marina Mercantile, delle concessioni demaniali in atto, al fine di predisporre le condizioni per il recupero ambientale di dette aree.
3.07.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'"area litoranea" , si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al

recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonchè la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero,ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;
nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonchè ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;
le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale,realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
- 2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzanti tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
- 3. infrastrutture a rete completamente interrate o di superficie,qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al disotto del profilo del litorale e purchè la posizione, nonchè la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
- 4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto ***paesaggistico*** (art.4.02).
4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticoltura;
- 2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;
- 3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area più interna, contigua all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;
- 4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole con strutture edilizie stabili;
- 5. la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici;
- 2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro e sterno) di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, purchè adibiti alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
- 3. integrazione di manufatti legittimamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio per

le attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, con esclusione della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, prevedano la formazione di complessi turistico-residenziali che rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti requisiti organizzativi, morfologici ed edilizi:
- la superficie territoriale dell'area di pertinenza del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e comprenda l'intera profondità dell'"area annessa";
- le parti edificate siano disposte in modo da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
- le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
- le superfici libere,non inferiori al 75% dell'area di pertinenza, siano sistemate con piantumazione autoctona a medio ed alto fusto e/o arbustive;
- ove presenti, le attrezzature integrative al complesso, quali piscine ed impianti sportivi, siano ubicate nelle aree verso il mare;
e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, nonchè depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o precari;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- 2.infrastrutturazione viaria carrabile con:
- adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto,dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
f. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con le attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti;
g. sono autorizzabili le sistemazioni a terra conseguenti a nuove infrastrutture portuali (punto 4.1.4 che precede) previo studio di impatto paesaggistico (art.4.02).

ART.3.08- CORSI D'ACQUA

3.08.1. DEFINIZIONI

Corsi d'acqua, a livello di generalità, sono definibili le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.
In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corsi d'acqua in: fiumi,torrenti, sorgenti,foci, laghi, gravine e lame.

Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorchè rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art.2.02.

3.08.2. INDIVIDUAZIONI

I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano,la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee rappresentative dell'intero corpo del corso d'acqua, comprensivo dell'alveo, del letto di espansione, delle sponde e/o argini relativi,dei cigli.

A controllo e integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano, *con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e* con la perimetrazione dell'area di pertinenza come appresso specificato.

I fiumi, torrenti, gravine e lame sono suddivisi in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti,cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza del territorio attraversato:

classe 1.1 : territorio montano con pendenza superiore al 30%;
classe 1.2 : territorio montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 2.1 : territorio non montano con pendenza superiore al 30%;
classe 2.2 : territorio non montano con pendenza inferiore al 30%.

L'appartenenza delle aste dei corsi d'acqua alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutte l'appartenenza alla classe 2.2 .

3.08.3. REGIMI DI TUTELA

3.1. Ai fini della tutela dei laghi naturali e artificiali si applicano le espressioni normative inerenti le "coste ed aree litoranee".

3.2. Ai fini della tutela dei corsi d'acqua e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

a. "area di pertinenza",comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti,dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie classi,in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata -per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico- in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri,da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del tratto di ciascuna "classe" del corso d'acqua),riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a:

-classe 1.1: metri 75 ; classe 1.2: metri 100;
-classe 2.1: metri 125 ; classe 2.2: metri 150.

3.08.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- 1. ogni trasformazione in alveo,fatta eccezione degli interventi finalizzati:alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale),al disinquinamento ed alla disinfestazione;
- 2. escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;

- 3. discarica di rifiuti di ogni tipo,compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;
- 4. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa,ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
- 5. realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete,di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità del le prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;
- 2. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrate in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 3. infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purchè la posizione, nonchè la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
- 1. l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indiffe ribili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
- 3. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive,se funzionali (sulla base di specifico progetto) al rispristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;
- 4. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terre ni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- 5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- 6. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenione della viabilità locale esistente;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libe-ro e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- 3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- 4. modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonchè depositi di materiali e attrezzi per le manu tenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:
- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto,dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali riparii naturali esistenti.

ART.3.09- VERSANTI E CRINALI

3.09.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce: "versante", le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; "ciglio di scarpata", l'orlatura superiore con significato morfologico;

"crinale o dorsale di spartiacque" la linea di spartiacque di bacini idrografici; "pianoro" l'area con pendenza assoluta inferiore al 10% .

3.09.2. INDIVIDUAZIONI

I cigli di scarpata ed i crinali (e, conseguentemente, i versanti ed i pianori) sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano,detta rappresentazione ne indica schematicamente le sole lineee significative.

A controllo e integrazione di dette linee, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano *con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano.*

Il Piano suddivide i versanti ed i cigli di scarpata e/o crinali in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti, cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza assoluta del versante e del ciglio/crinale:

-per i versanti:

classe 1.1: versante montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 1.2: versante montano con pendenza superiore al 30%;
classe 2.1: versante non montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 2.2: versante non montano con pendenza superiore al 30%.

-per i cigli di scarpata/crinale:

classe 1.1: ciglio/crinale montano con pendenza superiore al 30%;
classe 1.2: ciglio/crinale montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 2.1: ciglio/crinale non montano con pendenza superiore al 30%;
classe 2.2: ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%.

L'appartenenza dei versanti e dei cigli/crinali alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume l'appartenenza per tutti i versanti e per tutti i cigli/crinali l'appartenenza alla rispettiva classe 2.2.

3.09.3. REGIMI DI TUTELA

3.1. Ai fini della tutela dei versanti e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua il regime di salvaguardia per l'intera "area di versante"; questa viene perimetrata, con le articolazioni di appartenenza alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutti l'area indicata dal Piano, riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.

3.2. Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati",così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03-individua il regime di salvaguardia per l'"area annessa" sui due lati, in rapporto alla classe di appartenenza del ciglio/crinale e del versante o pianoro di ciascun lato; dette "aree annesse" vengono perimetrate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per ciascuno dei due lati la fascia della larghezza (cartografica) dalla linea di ciglio/versante pari a:

- classe 1.1: metri 50; classe 1.2: metri 100;
- classe 2.1: metri 25; classe 2.2: metri 50;

in assenza anche della definizione delle classi dei cigli/crinali, sia assume la larghezza della fascia rispettivamente corrispondente alla seconda classe dei territori montani e non montani.

3.3. Ai fini della tutela delle aree di versante appartenenti alle classi 1.1 e 2.1, dei pianori e dei territori non caratterizzati per assetto geomorfologico, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05, da recepersi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, senza che il Piano prescriva procedure autorizzative.

4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di versante" si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:

classe di appart.za	indirizzo di tut.(art.2.02)	direttiva di tut.(art.3.05)
1.2	1.2	2.1

2.2 1.3 2.3

e, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.08.

4.2. Nell'"area annessa" al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:

classe di appart.za	indirizzo di tut. (art.2.02)				direttiva di tut.(art.3.05)			
	classe del versante							
	1.1	1.2	2.1	2.2	1.1	1.2	2.1	2.2
1.1	1.2	1.1	=	=	2.2	2.1	=	=
1.2	1.1	1.1	=	=	2.1	2.2	=	=
2.1	=	=	1.3	1.2	=	=	2.3	2.2
2.2	=	=	1.4	1.3	=	=	2.3	2.2

e, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.08.

CAPO III- COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

ART.3.10- BOSCHI E MACCHIE

3.10.1. DEFINIZIONI

1.1. Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco":

1.1.1- il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo,la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbustri e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;

1.1.2- i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti;

1.1.3- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta;

1.1.4- i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto;

1.1.5- i boschi di origine naturale o da rimboschimento;

1.2. Il Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.

1.3. Il Piano, altresì, considera rispettivamente come "bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia.

1.4. Il Piano, inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.

1.5. Il Piano non considera come bosco e macchia:

1.5.1- appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i margini più vicini;

1.5.2- le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie.

Tali definizioni valgono all'interno del Piano e per tutti gli effetti dallo stesso causati.

3.10.2. INDIVIDUAZIONI

I boschi e le macchie sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.

A controllo e integrazione di dette perimetrazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta *la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano* e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano.

3.10.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

- a. "area di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
- b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3.10.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1. dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalisti che quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- 2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
- 3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- 4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
- 5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
- 6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
- 2. sistemazioni idrogeolighe se, inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 3.infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.
4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
- 1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- 2.le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
- 3.la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- 4.la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- 5.la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
- 1.recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
- 2.integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;

- 3.la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato, anche con:
- percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonchè depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle contizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

ART.3.11- BENI NATURALISTICI

2.11.1. DEFINIZIONI
Il Piano considera come "beni naturalistici", nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale), i "biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali e comunali".
3.11.2. INDIVIDUAZIONI
Le zone di riserva, i biotopi ed i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali, censiti, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente o le linee perimetrali del sito o la sua sola presenza.
A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano *con la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e* con la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso *territorio.*
3.11.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori *costruiti*", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :
a. "area di pertinenza", costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di

formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3.11.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.10.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.10.

ART.3.12- ZONE UMIDE

3.12.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce "zone umide" i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica.

3.12.2. INDIVIDUAZIONI

Le zone umide censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.

A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta *la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano e* la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle zone umide di riconosciuto rilevante valore naturalistico presenti nello stesso territorio.

3.12.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone umide e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori *costruiti*",così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di normale espansione dello specchio d'acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione di :

- 1. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona umida ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento, vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da dissesto geologico), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse dalla specificità dei luoghi;
- 2. elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di contiguità nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto;

essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 200 metri.

3.12.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell' "area di pertinenza", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.07.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2 dell'art.3.07.

ART.3.13- AREE PROTETTE

3.13.1. DEFINIZIONI

Il Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche *definite dalla l.r. n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come*: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione.

3.13.2. INDIVIDUAZIONI

Le aree protette censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee perimetrali dell'area.
A controllo e integrazione di detto censimento, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta *la verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano e* la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle aree protette presenti nello stesso territorio.

3.13.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle aree protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori ***costruiti***" così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua, per le aree non altrimenti salvaguardate, un unico regime di tutela.

3.13.4. PRESCRIZIONI DI BASE

Nelle "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modifica zioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- 3. la discarica di rifiuti.

ART.3.14- BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO

3.14.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare :
a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
b- alberature stradali e poderali;
c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

3.14.2. INDIVIDUAZIONI

Il Piano, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito i beni diffusi nel paesaggio agrario; detto censimento è rinviato ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

3.14.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori ***costruiti***" così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita da quella direttamente impegnata dal bene più un'area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva.

3.14.4. PRESCRIZIONI DI BASE

Nell'"area del bene" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.10.

CAPO IV- COMPONENTI STORICO-CULTURALI

ART.3.15- ZONE ARCHEOLOGICHE

3.15.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce "zone archeologiche" i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del ***titolo I del D.vo n.490/1999***.

3.15.2. INDIVIDUAZIONI

Le zone archeologiche sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente la perimetrazione della zona oppure la sua semplice localizzazione.

Il controllo, e la eventuale modificazione di dette *elencazioni e* perimetrazioni, è prescritta in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3.15.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. "area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia delle larghezza costante di 100 metri.

3.15.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

-1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti arheologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

-2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);

-3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

-1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti arheologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;

-2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale

esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
- 1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;
-2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
-3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base dispecifico progetto) al risanamento e/o adeguata istemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;
-4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad ecceione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
-1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;
-2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
-3. la superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell' assetto paesistico-ambientale dei luoghi,prevedano la formazione di:
-1. aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
-2. infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
-3. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

ART.3.16- BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

3.16.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del ***titolo I del D.vo n.490/1999*** e le opere di architettura segnalate, di ricosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai "territori costruiti".

3.16.2. INDIVIDUAZIONI

I beni architettonici extraurbani sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica la sola localizzazione del bene.
Il controllo di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali modificazioni/integrazioni, è prescritto in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3.16.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua i due differenti regimi di salvaguardia, di cui al punto 3 dell'art.3.15.

3.16.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.15.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi e direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.15.

ART.3.17- PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI

3.17.1. DEFINIZIONI
Il Piano riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/ o di versante, centri sul mare).
3.17.2. INDIVIDUAZIONI
Il Piano, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito le "presenze" delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli catastali; ha censito,in parte, i siti del "paesaggio agrario": *il controllo,* il completamento e la verifica di detti censimenti sono rinviati ai sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.
3.17.3. REGIMI DI TUTELA
3.1. Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, *per quelle confermate dai Comuni ai sensi del 1°comma dell'art.9 della lr n.7/28.01.98 e succ.mod.*, il Piano individua due regimi:
- il primo, per le "terre private gravate", attraverso la applicazione deli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02;
- il secondo, per le "terre di demanio civico", attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.
3.2. Ai fini della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che precede), il Piano individua un unico regime di salvaguardia, basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell' art.3.0516.

ART.3.18- PUNTI PANORAMICI

3.18.1. DEFINIZIONI
Il Piano definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.
3.18.2. INDIVIDUAZIONI
Il Piano non ha censito, considerata la scala della sua elaborazione, punti e strade panoramiche: per la formazione di tali censimenti, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione dei "punti panoramici" presenti nello stesso.
3.18.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano individua un unico regime di salvaguardia basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

TITOLO IV-INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

ART.4.01- OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

1. Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea; trasporto di fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art.3.01 e sg.).
2. Per tali opere, qualora non ***siano soggette*** a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM 27.12.89 *e loro successive modificazioni e integrazioni*), il Piano prescrive che il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo "Studio di Impatto Paesaggistico" per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta, sia sottoposto alla procedura della "verifica di compatibilità paesaggistica" (art.4.03), e ottenga la "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.04).

ART.4.02- STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO

1. Il Piano definisce "Studio di Impatto Paesaggistico" la elaborazione progettuale finalizzata all'accertamento dell'entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio (art.3.01 e sg.), dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito.
2. In esso, sulla base delle Direttive di Tutela (art.3. 05) e delle Prescrizioni di Base (titolo III), e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:
- descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme dello stesso;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,

deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione di compatibilità paesaggistico-ambientale.
3. Lo studio di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico progettista delle opere che attesta la veridicità di quanto descritto nello stesso.

ART.4.03- VERIFICA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

1. Il Piano definisce "Verifica di Compatibilità paesaggistica" la procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilità individuate dallo Studio di Impatto paesaggistico, con riferimento:
- alle forme strutturali del paesaggio (titolo III),
- alle caratteristiche morfologiche dei siti;
- ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie strutturali previste;
- alla qualità dell'"esito" finale,

siano accettabili in toto, in parte, con condizionati, o per nulla, con conseguente rilascio o non rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.04,punto 4).

TITOLO V -AUTORIZZAZIONI, PARERI, ADEMPIMENTI

ART.5.01- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi *del titolo II del D.vo n.490/1999*, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia *oppure di autorizzazione edilizia oppure di denunzia inizio attività*, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano.
2. Per gli stessi territori e immobili, non possono essere oggetto di *denunzia inizio attività* o autorizzazione o concessione edilizia lavori che ne alterino l'aspetto esteriore senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica.
3. L'autorizzazione paesaggistica va richiesta, anche per lavori realizzati dal Comune o da altri enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori.
4. Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a quelli indicati nell'allegato A.
5. La autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui al *titolo II del D.vo n.490/1999* per l'autorizzazione di cui, esplicitandolo, ha l'efficacia.
Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure negativo), deriva dall'istruttoria operata su:
5.1- conformità del progetto agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;
5.2- rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori o le opere (titolo III);
5.3- legittimità delle procedure;
5.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle opere previste.
6. L'autorizzazione paesaggistica vale per il periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita (attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale).
7. L'autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.vo 490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per il controllo.

ART.5.02- INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta:
1.01- per i beni, inclusi nelle categorie di cui *al titolo II del D.vo n.490/1999* e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art.1.03; l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni *direttamente* vincolati *con le procedure* della legge 1497/1939;
1.02- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
1.03- per gli interventi selvicolturali di: a) tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione saltuari, da diradio nonchè quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco, nonchè tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali

vigenti; e) difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f) difesa forestale e quelli connessi di regimazione superficiale dell'acqua;
1.04- per la arbicoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;
1.05- per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;
1.06- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
1.07- per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali;
1.08- per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art.2.01) e/o vincolati ai sensi del ***titolo II del D.vo n.490/1999***;
1.09- per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purchè conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili vincolati ai sensi del ***titolo II del D.vo n.490/1999***;
1.10- per le opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;
1.11- per le opere e gli interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
1.12- *per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti,* per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi del ***titolo II del D.vo n.490/1999***;
1.13- per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Comune rilascia la autorizzazione-concessione edilizia per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.

ART.5.03- PARERE PAESAGGISTICO

1. I piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, *i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata,* quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del ***titolo II del D.vo n.490/1999,*** o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano *(ancorchè compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09)* non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano.
2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, *dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.*
Il merito del parere deriva dall' istruttoria operata su:
2.1- conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
2.2- rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
2.3- legittimità delle procedure;

2.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.
3. Il parere paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito.
4. Sono esentati dal parere paesaggistico i piani *e le varianti di piani* che:
4.1- derivino, senza modificazioni, da piani già dotati di favorevole parere paesaggistico;
4.2- siano stati adottati alla data di entrata in vigore del Piano.

ART.5.04- ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

1. Gli interventi, derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale), che determino rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica" ai sensi del presente Piano.
2. La "attestazione di compatibilità paesaggistica" va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.
3. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art.4.02.
4. La attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, *dalla Regione.*
Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) della attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto ***paesaggistico*** eseguita con la "verifica di compatibilità paesaggistica" (art.4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.
5. La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.
6. La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del ***titolo II del D.vo n.490/1999***, se necessaria, ***di cui segue le procedure***.
7. Sono esentati dalla attestazione di compatibilità paesaggistica gli interventi di rilevante trasformazione che risultino approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano.

ART.5.05- PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Entrato in vigore il Piano, *entro **180** giorni*, il Sindaco, provvede:
1.1- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi *così come definiti nel* titolo II, *e le perimetrazioni degli ambiti territoriali distinti così come definiti nel titolo III,* individuati nelle tavole del Piano *e negli elenchi allegati alle presenti Norme, adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata*;
1.2- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le aree dei "territori *costruiti*" di cui al punto 5.3 dell'art.1.03 -se presenti-, già rappresentate sulla cartografia catastale.
1.3- a trasmettere all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le perimetrazioni dei due punti che precedono.
2. In caso di inadempienza del Sindaco, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 della l.r.n.56/80.
3. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli "ambiti territoriali estesi" di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell'art.2.01, e per quelli da eseguirsi sugli immobili ricadenti nell'Ambito Territoriale "D" (punto 1.4 dell'art.2.01) vincolati ex ***titolo II del D.vo n.490/1999***, il ***Comune*** non rilascia la autorizzazione o concessione edilizia in

assenza della autorizzazione paesaggistica (art.5.01), salvo che per gli interventi esentati (art. 5.02).
4. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori o opere da eseguirsi nei siti ricadenti nell'ambito territoriale "D" (punto 1.4 dell'art.2.01) -esclusi quelli vincolati ex legge 1497/1939 ed ex *titolo II del D.vo n.490/1999*, di cui al punto precedente-, e quelli ricadenti nell'ambito territoriale "E" (punto 1.5 dell'art.2.01), il *Comune* rilascia la autorizzazione o concessione edilizia previo motivato parere sulla qualificazione paesaggistica dei lavori da parte della Commissione Edilizia Comunale.
5. In sede di riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Sindaco deve tenere conto dell'avvenuto accoglimento totale o parziale delle osservazioni.
6. L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo; decorso tale termine, dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano.

ART.5.06- ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO

1. La disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante.
Tale "variante" viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della l.r. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell'art.2.10 ed è sottoposta all'iter previsto dalla lr 56/1980, *art.16*.
2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG) deve essere adottato (lr 56/1980, art.7) entro *due anni* dalla data di entrata in vigore del Piano stesso.
In caso di inadempienza, *si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 della l.r. 56/80.*
3. La conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico.

ART.5.07- CRITERI PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO

1. Variante con piano regolatore generale.
1.01. In sede di adozione dei piani regolatori generali o dei piani regolatori di adeguamento al Piano, i Comuni devono puntualmente esplicitare e motivare le eventuali modifiche alle *perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV)* del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art.2.02), risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente.
1.02. Il dispositivo di approvazione del piano regolatore generale esplicita le eventuali modifiche apportate al Piano,ed ha gli effetti di approvazione di "variante, interna al territorio comunale, del Piano".
2. Variante con piano di secondo livello.
2.01. In sede di pianificazione paesaggistica di secondo livello (artt.2.05, 2.07, 2.08, 2.11), vanno esplicitate e puntualmente motivate le eventuali modifiche apportate alle direttive di tutela (art.3.05) ed alle *perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV).*
2.02. Il dispositivo di approvazione del piano esplicita le eventuali modificazioni ed ha gli effetti di approvazione di "variante", per il territorio di competenza, al Piano.
3. Deroga al Piano.
3.01. Fermo restando quanto, relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, *opere pubbliche e opere di interesse pubblico*

(così come definite *dalla vigente legislazione*) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

3.02. La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume -se necessario ed esplicitandolo- gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex *titolo II del D.vo n.490/1999*, e dell'art.5.01 del Piano:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- *per opere pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;*
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) *alla Giunta* regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 *giorni*, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

3.03. Le opere pubbliche e di interesse pubblico, approvate all'entrata in vigore del Piano, sono autorizzate ai sensi del *titolo II del D.vo n.490/1999* in deroga al Piano.

TITOLO VI- COMPETENZE E STRUTTURE

ART.6.01 -COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI E PARERI

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti, in attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui al *titolo II del D.vo n.490/1999* ed all'art.5.01 del Piano *(con la esclusione degli interventi di cui all'art.5.02), sono disciplinate dalla legge regionale.*

ART.6.02 -COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PIANIFICAZIONE DI SECONDO LIVELLO

1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione dei sottopiani (art. 2.05) *sono disciplinate dall'art.9 della legge regionale 56/80.*

ART.6.03 -STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO

1. Con l'approvazione del Piano al Settore Urbanistico Regionale sono demandati i seguenti compiti:
1.1. archiviazione e gestione di tutto il materiale esistente e futuro avente relazione con il tema del paesaggio e con le trasformazioni a questo connesse;
1.2. approntamento e diffusione del materiale documentario disponibile su richiesta di Enti e privati, previa specifica richiesta scritta e corresponsione dei diritti, così come definiti con apposita deliberazione;
1.3. elaborazione di nuovo materiale documentario, aggiornamento di quello esistente, coordinamento di eventuali tecnici incaricati esterni al Settore Urbanistico Regionale;
1.4. archiviazione e gestione dei dati informatizzati del Piano e di quelli rinvenienti dalla costruzione di un GIS relativo al paesaggio, come supporto interno per la gestione ed il controllo della strumentazione urbanistica territoriale, generale ed attuativa nonché dei progetti e degli interventi speciali di cui al punto 2.1.7 del precedente art.1.05;
1.5. gestione di tutto il materiale hardware e software in dotazione presso l'Assessorato e relativo all'Ufficio del Piano;
1.6. gestione dei rapporti con gli Enti sovraordinati, di pari livello e sottordinati.

ART.6.04 -COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE

1. La Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle funzioni amministrative delegate al fine della loro generale coerenza nell'ambito della Regione.
2. La Regione esercita il controllo sulla attuazione *del Piano* da parte dei Comuni. Gli Assessori all'Urbanistica dei Comuni subdelegati, al 31 dicembre di ogni anno inviano all' Assessore regionale all'Urbanistica, anche per gli adempimenti di cui all'art.7.02, una dettagliata relazione di rendiconto sulla applicazione del Piano e delle relative funzioni amministrative delegate, nel territorio di competenza.
3. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi del *titolo II del D.vo n.490/1999*, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza che autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal Piano.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.7.01 -BENI PAESAGGISTICI NON CONSIDERATI DAL PIANO

1. Nel caso che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela dal Piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o potenziali, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e sentita la competente Commissione Consiliare, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, individua il bene e le relative aree e sottopone entrambi -definendone il livello- a tutela.
2. Il decreto di cui al comma precedente, in difformità di quanto previsto nel 5° comma del precedente art. 1.03, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanitici generali ed interessate da piani esecutivi e programmi attuativi anche se approvati.

ART.7.02 -AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PIANO

1. La Giunta Regionale, su relazione dell'Assessore all'Urbanistica e con periodicità biennale, ***verifica*** gli effetti prodotti dalla attuazione del Piano e delle relative funzioni amministrative delegate, al fine di provvedere a eventuali loro integrazioni e/o modificazioni.

ART.7.03 -AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PRIMA DEL PIANO

1. Le domande di autorizzazione di cui al ***titolo II del D.vo n.490/1999***, per i beni vincolati dallo stesso, presentate prima della entrata in vigore del Piano, seguono le procedure ***del Piano***.

ART.7.04 -ADEMPIMENTI DEI COMUNI SUBDELEGATI

1. I Comuni subdelegati provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali copia delle autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti del ***titolo II del D.vo n.490/1999***.

ART.7.05 - EFFETTI

1. L'entrata in vigore del Piano fa decadere, salvo che per i provvedimenti per i quali hanno espresso effetti, le disposizioni di leggi *vigenti in assenza del Piano, in conformità di quanto prescritto dalle stesse leggi.*

ART.7.06 -PIANO REGOLATORE GIA' TRASMESSO ALLA REGIONE

1. Per i piani regolatori generali già trasmessi alla Regione per la approvazione alla data di entrata in vigore del Piano, l'adeguamento va formato entro un anno dalla data di approvazione del PRG.
Sul territorio del PRG trasmesso, in assenza dell'adeguamento, il Piano ha vigenza con i contenuti dei soli titoli I e III.

ART.7.07 -USI CIVICI

1. In sede di formazione del PRG adeguato al Piano, laddove il Comune non abbia già deliberato nel merito, va applicato quanto prescritto nel comma 1, art.9 della l.r. 7/28.01.98, anche per quanto attiene la ridefinizione degli ambiti territoriali estesi.

ART.7.08 -PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (PIRT)

1. Fino alla adozione del PRG adeguato al Piano (art.5.06), il Comune, motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito, può formare, anche su proposta di privati, il "piano di interventi di recupero territoriale" (PIRT) al fine di qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi delle leggi ll.rr. 56/80 e 30/90.
Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali della legge 47/85 e sue successive integrazioni.
Per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio.
Il PIRT, disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo (ai sensi degli artt.19, 20 della l.r. 56/80) oltre che la eventuale sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale.
Esso costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della l.r. 6/79 e successive modificazioni, e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art.16 della l.r. 56/80: ha i contenuti, gli elaborati e le procedure descritti nell'allegato "A2" alle presenti Norme.
2. Gli oneri derivanti dalla formazione e dalla attuazione del PIRT, definiti specificando quanto prescritto dalla lettera i) dell'art.20 della l.r. 56/80, sono trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato.
3. Il PIRT, laddove già non sia stato formato, può diventare parte del PRG adeguato. Non può più essere formato dopo la adozione del PRG adeguato al Piano.

ART. 7.09 -ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RIDEFIZIONE DEI VINCOLI

1. In sede di adeguamento del PRG al Piano, può essere proposta la attivazione delle procedure per la ridefinizione di vincoli vigenti.

Allegato A1:
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART.5.01)

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda (in bollo, sottoscritta dal proprietario o avente titolo ai sensi delle leggi urbanistiche) devono corrispondere a:

1. Lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici conformi al Piano (artt. 2.10, 2.11 e 5.06):
1.01- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire,con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartollina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;
1.02- stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio della norme tecniche relative alla zona;
1.03- planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto); piante, prospetti, almenò due sezioni (scala 1:100); particolari costrutti (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);
1.04- eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti e sulla compatibilità con esse di quanto progettato.

2. Lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici non conformi al Piano (o,se presente, al Sottopiano):
2.1- Corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM pari scala;
2.2- Copia del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;
2.3- Stralcio della tavola C.1 del Piano riportante l'ambito territoriale esteso (art.1.04) entro cui ricade l'area interessata dai lavori; stralcio delle Norme Tecniche del Piano con riporto degli "indirizzi" (art. 2.02), "direttive" (art.3.05) di tutela relative al sito; individuazione del/i sistema/i territoriale/i (art. 3.01 e sg.) cui appartiene il sito e specificazione del rispetto delle prescrizioni di base con i lavori previsti;
2.04- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire,con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documen-tazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formatocartollina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;
2.05- stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio della norme tecniche relative alla zona;
2.06- planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto); piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100);
particolari costrutti (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);
2.07- eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti e sulla compatibilità con esse di quanto progettato.

Allegato A2 :
PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE

1. Contenuti:

Il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) precisa ed esegue con specifica normativa e con elaborazioni progettuali la eventuale sanatoria di attività ed interventi abusivi non sanabili ai sensi della LR 56/80 e della LR 30/90 attraverso la redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo .
Il PIRT:
1.01 - perimetra l'area complessivamente interessata dagli interventi e/o dalle attività abusive;
1.02 - specifica tutti gli interventi e/o attività presenti nell'area con indicazione del relativo stato, consistenza e pertinenze di ciascuna unità; delle aree interstiziali libere, infrastrutture e servizi;
1.03 - definisce i contenuti programmatici dell'intervento;
1.04 - esplicita gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) presenti entro il perimetro del Piano, ridefiniti anche in funzione dello stato di fatto e delle condizioni essenziali di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali del sito;
1.05 - determina le infrastrutture (UP), i servizi (US) e le aree pubbliche e/o private da assoggettare a specifico regime;
1.06 - individua planovolumetricamente gli edifici esistenti da confermare (con concessione in sanatoria) e/o da delocalizzare, nonché eventuali interventi e/o attività di completamento;
1.07 - precisa le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, le tipologie edilizie, il verde (per le varie categorie) e l'arredo urbano;
1.08 - detta le Norme Tecniche di Attuazione, le modalità di intervento degli aventi causa e gli eventuali poteri sostitutivi ai fini attuativi;
1.09 - definisce il quadro economico relativo alle previsioni di intervento con la ripartizione di tutti gli oneri a carico dei proprietari interessati nel perimetro dell'area;
1.10 - prevede le modalità di attuazione, i tempi necessari, i soggetti attuatori, gli oneri finanziari indotti e quanto altro necessario alla programmazione temporale dell'intervento.

2.Elaborati:
Il PIRT è costituito dai seguenti elaborati:
2.01 - documento programmatico preliminare e relativi allegati dove viene esplicitata la fase istruttoria per la redazione del Piano: perimetrazione dell'ambito di intervento, definizione degli obiettivi, dimensionamento della proposta, ricognizione dello stato fisico e giuridico del territorio da assoggettare a recupero, definizione e quantificazione dell'abusivismo, definizione e quantificazione delle aree residuali, criteri per la determinazione della sanabilità degli interventi, carico insediativo esistente e prevedibile e connesse infrastrutture e servizi, ripartizione degli oneri in funzione di un quadro millesimale della consistenza edilizia esistente e prevedibile.
2.02 - relazione generale illustrativa contenente i seguenti elementi: motivazione della scelta di perimetrazione in un quadro di convenienza economica e sociale, rapportata alla continuità dell'edificato e/o delle attività ed alla rilevante modificazione dell'assetto del territorio; valutazione del carico insediativo presente (abusivo e non); caratteristiche degli abusi; quantità di aree non interessate da processi abusivi e loro destinazione; dotazione di infrastrutture e servizi; presenza di beni paesaggistici (ATD); condizioni paesaggistiche di base (ATE) derivanti dal PUTT/P e indotte dalla proposta di riassetto territoriale; documentazione fotografica e quanto altro di documentario per dare chiara esplicitazione all'intervento proposto.
2.03 - perimetrazione dell'area di intervento su cartografia areofotogrammetrica in scala (almeno) 1:2000 con riporto degli ATE e degli ATD, degli interventi abusivi (numerati), delle aree libere, delle infrastrutture e dei servizi esistenti (pubblici e privati);
2.04 - perimetrazione dell'area d'intervento su cartografia catastale aggiornata alla data di elaborazione del Piano in scala (almeno) 1:2000 con individuazione degli

interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati), delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture e servizi (numerate); della consistenza in superficie, in volume e del carico insediativo complessivo, con la esplicitazione della proprietà;
2.05 - ridefinizione degli ATE (ed eventualmente degli ATD in caso di errori od omissioni del PUTT) in funzione dello stato di fatto, della proposta di intervento e dei valori paesistico ambientali presenti;
2.06 - assetto planovolumetrico generale con individuazione delle destinazioni (urbanistiche ed edilizie ammissibili) dei vari interventi: infrastrutturali e di servizio (esistenti e di progetto); residenziali, produttivi e terziari preesistenti (non oggetto di sanatoria); residenziali, produttivi e terziari esistenti (abusivi sanabili), residenziali, produttivi e terziari abusivi esistenti (non sanabili); residenziali, produttivi e terziari di completamento (aree interstiziali); nonché degli interventi destinati alla valorizzazione delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo carico insediativo;
2.07 - definizione delle Unità Minime di Intervento (UMI), delle aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere), delle aree e dei beni da sottoporre a immodifidicabilità o trasformabilità condizionata ai soli valori paesistici, dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata esistente o di progetto (numerate nell'elaborato 2.06);
2.08 - schema generale delle urbanizzazioni primarie UP (viabilità con annesso verde di cortina e parcheggi primari, rete di pubblica illuminazione, rete fognaria bianca e nera, impianti consortili di depurazione delle acque o opere di allaccio alla fogna ove esistente, rete idrica, reti tecnologiche); schema generale delle urbanizzazioni secondarie US (spazi eventuali per l'istruzione, per le attività collettive, per i parcheggi e per il verde); progetto generale del verde privato, pubblico e di cortina; progetto generale delle eventuali altre opere di mitigazione e compensazione; progetto generale di tutela e valorizzazione dei beni paesistici; progetto generale dell'arredo urbano;
2.09 - studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata dell'esistente (eventualmente oggetto di adeguamento o completamento), delle nuove costruzioni e dei nuovi interventi in genere;
2.10 - elenchi catastali di tutte le proprietà interessate dal Piano con la definizione della quota millesimale di partecipazione;
2.11 - elenchi e copie delle pratiche di condono edilizio presentate con specifico riferimento alla numerazione riportata all'elaborato di cui al punto 2.04 del presente allegato;
2.12 - norme tecniche di attuazione (NTA) per tutti gli interventi pubblici e privati previsti, per le destinazioni d'uso prevedibili, per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, per la esecuzione delle opere di mitigazione e compensazione, per il rilascio delle concessioni in sanatoria, per il controllo sulle opere, sulla corresponsione degli oneri, sugli espropri, sulle eventuali delocalizzazioni e sugli atti necessari (convenzioni o atti unilaterali d'obbligo a sottoscriversi ecc.);
2.13 - quadro economico e finanziario sulla onerosità del piano, per tutto quanto previsto, con puntuale specificazione della ripartizione degli oneri in funzione dei millesimi esplicitati all'elaborato 2.07;
2.14 - studio di impatto paesaggistico ambientale di cui all'art. 4.02 nelle NTA del PUTT/P.
3. Formazione ed approvazione:
3.01 - Il Piano di Interventi di Recupero Territoriale può essere di iniziativa pubblica o privata: in tale secondo caso anche uno solo degli aventi causa può predisporre gli atti e trasmetterli al Comune che, ove ne ravvisi la convenienza sotto il profilo del pubblico interesse, provvede ad avviare l'iter amministrativo per l'approvazione secondo la disciplina di cui ***all'art.16 della lr 56/1980***.

Allegato 3 :
INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E PROCEDURE PER L'ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' AL PUTT/P

1. In riferimento ai contenuti di cui all'art. 2.02 (indirizzi di tutela) e dell'art. 3.05 (direttive di tutela) l'attività di coltivazione di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, ferme restando la disciplina di cui alla LR 37/85 e le competenze del Ministero dell'Ambiente (circolare 9365/VIA del 18/12/92 inerente i poteri di annullamento delle delibere di autorizzazione e la potestà autorizzativa surrogatoria e l'elenco degli elaborati da trasmettere al Ministero dell'Ambiente per l'esercizio delle competenze previste nel combinato disposto di cui all'art. 1 della LS 431/85 ed all'art. 2 lett. d della LS 349/86), deve coniugarsi con le finalità della tutela del paesaggio e con la disciplina connessa all'attuazione del PUTT/p.

2. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 12 della LR 37/85, dovrà allegarsi il progetto con la specificazione dei seguenti elementi: stato giuridico dell'area secondo i contenuti di cui ai successivi punti (2.01 e 2.02), presenza di beni paesistici costitutivi, di cui ai successivi punti (2.03 e 2.04), condizioni ambientali di cui ai successivi punti (2.05, 2.06, 2.07, 2.08 e 2.09); nello specifico:
2.01 - le destinazioni derivanti dallo strumento urbanistico vigente, relativi adempimenti e adeguamenti al PUTT/p (territori costruiti, ATE, adeguamento, ecc.) e eventuali indicazioni derivanti da altri piani territoriali o piani parco;
2.02 - il sistema dei vincoli di cui alla LS 1497/39, alla LS 1089/39, al RDL 3267/23, alla LS 394/91, LR 10/84 (vincoli faunistici);
2.03 - la localizzazione di beni geomorfologici, naturalistici e storico culturali (ATD) di cui al PUTT/p con la puntuale specificazione, in adeguata scala, delle aree di pertinenza e le aree annesse secondo le prescrizioni di cui alle NTA;
2.04 - la specificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (tipo D, C, B e A) così come definiti nelle tavole del PUTT/p o nel PRG adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA;
2.05 - la relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche dell'area di intervento con le relative carte tematiche per illustrare la situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti, i lineamenti geomorfologicici della zona nonchè gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali, i caratteri geostrutturali delle formazioni tipo (stratificazione e discontinuità), lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea; lo studio geologico mirato ad individuare la presenza e le caratteristiche del flusso idrico sotterraneo, l'esistenza di pozzi o sorgenti, la presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno), la definizione dei rapporti fiume falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee) -nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua-; gli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee;
2.06 - la relazione geotecnica e geomeccanica comprendente le sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e la potenza delle diverse unità stratigrafiche; la caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988-DPR 9 aprile 1959 n.128);
2.07 - la relazione illustrante l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica; la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei consorzi presenti; la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente;
2.08 - il progetto di coltivazione comprendente la corografía della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo; planimetria ove siano localizzati tutti gli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (quali aree di deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso e rampe, ecc.); elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito (desunta da rilievo topografico),

delle diverse eventuali fasi di coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase dei lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava; computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta (per questi ultimi distinguendo tra quelli che verranno riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica); valutazione della rete viaria esistente e sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività proposta; progetto di eventuali interventi connessi all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio di materiali);

2.09 - il progetto di ripristino contenente gli elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero; il progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumore, ecc.); la relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine dei lavori;

2.10 - le condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica che riporti gli effetti dell'intervento rispetto ai più significativi punti di visuale.

I vari tematismi richiesti verranno illustrati su basi cartografiche di insieme prodotte, generalmente, nelle scale 1:5.000/1:25.000, su basi cartografiche di dettaglio, generalmente nelle scale 1:500/1:2.000.

3. Fermo restando quanto disciplinato dalle leggi statali e regionali in materia di attività estrattiva, per quanto connesso con il paesaggio, la tutela e l'uso del territorio e di conseguenza con l'attuazione del PUTT/p, il rilascio della autorizzazione per nuova attività o per l'ampliamento di attività esistente è subordinato alla seguente procedura:

3.01 - Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA;

3.02 - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE;

3.03 - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in un ATE di tipo D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.04 - ove il PRG risulti adeguato al PUTT/p (o vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) ferma restando la disciplina normativa espressa dagli strumenti adeguati, il Sindaco sentita la CEC provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.05 - nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per "l'area di pertinenza", nella sola "area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.06 - in tutti i casi non contemplati nei precedenti punti 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05, l'autorizzazione paesaggistica ha implicitamente esito negativo.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco dell'idrologia superficiale

(Aggiornato al 1994)
(Elencazione per Province e Comuni)

LEGENDA

PROVINCIA:	Nome Provincia per esteso
COMUNE:	Nome Comune per esteso
Fg 25.000:	Riferimento cartografico ai fogli I.G.M. 1:50.000 ingranditi al 25.000 (cartografia ufficiale della Regione)
N° Prog.:	Numero Progressivo imputato sulla cartografia a ciascun corpo idrico
NOME:	Denominazione "reperita" da diverse fonti e riferita a ciascun corpo idrico Nota: S.N. = senza nome
N° Prov.:	Numero progressivo ISTAT di riferimento
N° Com.:	Numero progressivo ISTAT di riferimento
N.RI CATASTALI:	Fogli catastali interessati dal corso d'acqua
Tipologia:	A = acqua pubblica B = acqua non pubblica ma presente sulla cartografia C = acqua non pubblica (lago, invaso, bacini) D = acqua pubblica (lago, invaso, bacini) E = gravina o lama F = pantano e acquitrini G = vasche - saline
NOTE:	Specifiche esplicative relative al corpo idrico

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasti	Tipo	Note
594	ACQUAVIVA DELLE FONTI	LAMA BARONALI	455	1	5-11-21	E	
650	ACQUAVIVA DELLE FONTI	LAMA (C/O CASINO DIASPARRI)	455	1	2-8-15-16-26-27	E	
656							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
659							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
660							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
661							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
662							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
594	ADELFIA	LAMA BARONALI	438	2	2-4-6	E	
594	ADELFIA	LAMA BARONALI	455	2	6-8-10-11	E	
651	ADELFIA	LAMA (C/O MASS. POLLICE)	455	2	18-20-22	E	
693							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
694							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
695	ALBEROBELLO	LAMA (C/O MASS. CONCO)	456	3	3-11-12	E	
696							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
626	ALTAMURA	CANALE GRAVINA DI MATERA	454	4	115-117-118-114-116-120 152-153-200-201-212-213	A	
626	ALTAMURA	LAMA - CANALE GRAVINA DI MATERA	472	4	214-215-213-216-217-219 218-233-232-237-239-238 235-236-260-259-256-234	A - E	
627							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
628	ALTAMURA	LAMA (C/O MASS. LAMA DI NERVI)	454	4	33-45-46-59-60-64	E	
629							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
630							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
631							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
633	ALTAMURA	VALLONE LAMALUNGA	454	4	54-73-74-101-102-103	A	
634							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
635	ALTAMURA	C.ACQUA (C/O LOC. S.SPIRITO)	454	4	175-176-174-188-211-190 173-209	B	INSERITO NOME
635	ALTAMURA	C.ACQUA (C/O LOC. MURGIA CATENA)	472	4	190-230-251-252 249 250 268-269-267-272-227-228 229-211-225	B	INSERITO NOME
637	ALTAMURA	LAMA (C/O MASS. S.NICOLA)	454	4	184-185-195	E	
665	ALTAMURA	LAMA (C/O MASS. LAMA GROTTE)	455	4	58-77-151-187-197	E	
746							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
747	ALTAMURA	C.ACQUA (C/O LOC. LA PUTECCHIA)	472	4	243-244-262-263-245-246 264-265	B	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25/60	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
748	ALTAMURA	LAMA (C/O MASS. MENZANO)	472	4	230-231-253-264-265-266 267-269-270-271-273	E	
750							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
481							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
482							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
483	ANDRIA	LAMA DEL TUONO	423	5	17-18-45-46-63-62	E	
484							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
484	ANDRIA	LAMA (C/O MASS.MADONNA ANDRIA)	436	5	82-78-106-116-115	E	
485							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
486	ANDRIA	LAMA - CANALE CAMAGGI	423	5	3-4-5-12-20-27-36-190/227 53-198	A - E	
487	ANDRIA	LAMA (C/O VILLA MARCHIO)	423	5	8-23-33-39-54-55	E	
487	ANDRIA	LAMA (C/O VILLA MARCHIO)	424	5	23-33	E	
495							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
543	ANDRIA	LAMA (C/O MONTEGROSSO)	436	5	100-109	E	
544	ANDRIA	LAMA (C/O TORRE S.PIETRO)	436	5	109-127-137-136-126-139 158-159-173	B - E	
546	ANDRIA	C.ACQUA (C/O BOSCO DI SPIRITO	436	5	130-131-140-139-160-174 165-182-181	B	INSERITO NOME
547	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. CONCA D'ORO)	436	5	141-161-162	B	INSERITO NOME
548	ANDRIA	ACQUA (C/O POSTA PEDALE)	436	5	163-166-177-176-175	B	CORRISPONDE IN CARTOGRAFIA AL 448
550	ANDRIA	C.ACQUA (C/O POSTA I DUE CARRI)	436	5	164-167-168-178-177	B	INSERITO NOME
551	ANDRIA	C.ACQUA (C/O MASSERIA D'URSI)	436	5	170-179	B	INSERITO NOME
552	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. MURGE DI TORO)	436	5	132-142-143	B	INSERITO NOME
553	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. LUCIA S.AGOSTINO)	436	5	135-134-145	B	INSERITO NOME
554	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOCALITA' S NICOLA)	436	5	119-146-151	B	INSERITO NOME
555	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. LA CACCHIOLA	436	5	122-121-148-147-152-153 157-155-171-172-186-155 171-172-186	B	INSERITO NOME
556	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. LAMA DI CARRO)	436	5	123-124-148-149-155	B	INSERITO NOME
556	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. LAMA DI CARRO)	437	5	155	B	INSERITO NOME
555	ANDRIA	C.ACQUA (C/O LOC. LA CACCHIOLA)	437	5	155	B	INSERITO NOME
559	ANDRIA	ACQUA (C/O MASSERIA DI CAMPO VERDE)	436	5	136	B	NUOVO INSERIMENTO
564	ANDRIA	C.ACQUA (C/O MASSERIA BARBERA)	436	5	180	B	INSERITO NOME
566	ANDRIA	C.ACQUA (C/O MASSERIA LAMA DI CORVO)	436	5	138-139	B	INSERITO NOME
569	ANDRIA	C.ACQUA (C/O MASSERIA ASSENZIO)	437	5	124	B	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 1:50000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
591	BARI	LAMA (C/O MODUGNO)	438	6	21	E	
589	BARI	LAMA BALICE	438	6	6-7-12-10-11-4-12-14-11-13	A - E	
592	BARI	LAMA LAMASINATA	438	6	23-35-37-36-46-45-65	A - E	
594	BARI	LAMA BARONALI	438	6	4-5-6-3-5-7-1-28-3-6-9-18 21-23-24-2-4-5-6	E	
596	BARI	LAMA SAN GIORGIO	438	6	1-56	B - E	
597	BARI	LAMA GIOTTA	438	6	5-4	B - E	
597	BARI	LAMA GIOTTA	439	6	5	B - E	
476	BARLETTA	FIUME OFANTO	423	7	36-37-38-39-40-41-42-27 28-23-21-20-9-5-1	A	
478	BARLETTA	LAGO PANTANIELLO	423	7	4-6	D	CORRETTA LA TIPOLOGIA (ZONA UMIDA 11)
481							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
482							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
486	BARLETTA	LAMA - CANALE CAMAGGI	423	7	106-114-116-113-112-111 110-90-95-94-99-98-101	A - E	
486	BARLETTA	CANALE CAMAGGI	424	7	106-109-114-113	A	
488							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
489	BARLETTA	ACQUA PRESSO MONTALTINO	423	7	88-59-67-97-72	B	INSERITO NOME
1207	BARLETTA	INVASO DI SAN MERCURIO	423	7	51-52	G	INSERITO NELLA CARTOGRAFIA (ZONA UMIDA 3)
490	BARLETTA	ACQUA PRESSO TORRE OFANTO	423	7	2-3-4-5-6-1	B	INSERITO NOME
592	BINETTO	LAMA LAMASINATA	438	8	4-7-8	A - E	
593	BINETTO	LAMA (C/O TRULLO CONCHE DI B)	438	8	11	E	
593	BINETTO	LAMA (C/O TRULLOCONCHE DI B)	455	8	11-12	E	
499	BISCEGLIE	LAMA PATERNO	424	9	1-3-6	E	
500	BISCEGLIE	LAMA - FOSSO LAMA DI MACINA	424	9	13-14-15	E	
572	BISCEGLIE	LAMA DI CROCE	437	9	45-54-53-59-60-51	B - E	
573	BISCEGLIE	LAMA DELL'AGLIO	437	9	56-57-63-64-65	E	
592	BITETTO	LAMA LAMASINATA	438	10	12-13-3-5-4-8-7-15-16-20-25	A - E	
593	BITETTO	LAMA (C/O TRULLO CONCHE DI B.)	438	10	27-26-30	E	
585	BITONTO	LAMA DI MACINA	437	11	57-69-79-80	E	
589	BITONTO	LAMA BALICE	438	11	30-43-52-53-50-51-63	A - E	
639							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
640							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
641							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
594	BITRITTO	LAMA BARONALI	438	12	8-12-14-16-18	E	
476	CANOSA DI PUGLIA	FIUME OFANTO	422	13	63-64	A	CORRETTA TIPOLOGIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
476	CANOSA DI PUGLIA	FIUME OFANTO	423	13	44-43-26-25-5-1-6-21-20	A	CORRETTA TIPOLOGIA
476	CANOSA DI PUGLIA	FIUME OFANTO	435	13	63-72-73-74-75-80-81-83-86	A	CORRETTA TIPOLOGIA
479	CANOSA DI PUGLIA	CANALE DELLA PIENA DELLA MURGE	423	13	26-27-28-42-47-48	B	SFOCIA NEL F.OFANTO
479	CANOSA DI PUGLIA	CANALE DELLA PIENA DELLE MURGE	436	13	47-61-60-66-70	B	SFOCIA NEL F.OFANTO
480							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
481							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
533	CANOSA DI PUGLIA	CANALE DI BONIFICA	435	13	73-74-75-80-81-76-83-79 82-87-84-86	A	SFOCIA NEL T.LOCONE
534	CANOSA DI PUGLIA	TORRENTE LOCONE	435	13	72-73-76-77-78-82-83	A	
534	CANOSA DI PUGLIA	TORRENTE LOCONE	436	13	77	A	
537	CANOSA DI PUGLIA	CANALE CAVALLARO	436	13	66-71	B	
541	CANOSA DI PUGLIA	LAMA - C.LE DELLE NOCI	436	13	59-50-58	E	MANCA L'ESPLICITAZIONE GRAFICA DEL CORSO
542	CANOSA DI PUGLIA	LAMA - C.LE DELLA VETRINA	436	13	70-69-68	E	
476	CANOSA DI PUGLIA	FIUME OFANTO	436	13	63-65-72	A	
568	CANOSA DI PUGLIA	CANALE C/O MASS. SARACENO	435	13	78	B	INSERITO NOME
596	CASAMASSIMA	LAMA SAN GIORGIO	455	15	17-28-33-34-32-35-46-45 54-55-63-64	E	
652							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
653	CASAMASSIMA	LAMA (C/O CASINO AMAGNOLA)	455	15	6	E	
663							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
665	CASSANO DELLE MURGE	LAMA (C/O MASS. LAMA LA GROTTE)	455	16	33-43	E	
692							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
696							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
600	CONVERSANO	LAMA (C/O MASS. MONSIGNORE)	439	19	5-9-10-11	B - E	
601							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
667							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
700							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
701							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1213	CONVERSANO	LAGO SASSANO	456	19	39	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/10)
1214	CONVERSANO	POZZI DI CHIENNA	456	19	49	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/4)
1215	CONVERSANO	LAGO DI AGNANO	456	19	80	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/5)
1216	CONVERSANO	LAGO DI CASTIGLIONE	456	19	98	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/8)
1217	CONVERSANO	LAGO MINUSSI	456	19	97	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/11)
1218	CONVERSANO	LAGO C/O MASS. MONTEPAOLO	456	19	69	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/7)
1219	CONVERSANO	LAGO PETRULLO	456	19	29	C	è riportato erroneamente con il progressivo 1210 (Z.U. 12/2)
1220	CONVERSANO	LAGO S. VITO	456	19	30	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/6)

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
1221	CONVERSANO	LAGO PADULA	456	19	22	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/3)
1222	CONVERSANO	LAGO JAVORRA	439	19	9	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 12/1)
555	CORATO	ACQUA C/O LOC. LACACCHIOLA	436	20	71-80-83-84-90-91	B	INSERITO NOME
555	CORATO	ACQUA C/O LOC. LACACCHIOLA	437	20	67	B	INSERITO NOME
557	CORATO	LAMA (C/TO MASS. DE BENEDICTIS)	436	20	85-91-92-98-99	B - E	INSERITO NOME
557	CORATO	LAMA (C/TO MASS. DE BENEDICTIS)	437	20	81-85-86	B	INSERITO NOME
569	CORATO	ACQUA C/O MASS. ASSENZIO	437	20	18-19-28-38-37	B	INSERITO NOME
571	CORATO	LAMA CUPA - LAMA DEL MERLO	437	20	1-6	E	
572	CORATO	LAMA DI CROCE	437	20	10-9-8-15-25-26-33-41-50 49-55-58-60-51-52-53-57 66-65	B - E	
575	CORATO	ACQUA C/O LOC. SCANNAGATTA	437	20	12-13-23-22-31-20-21-30 39-46-61	B	INSERITO NOME
576	CORATO	ACQUA C/O LOC. MONTERIPANNO	437	20	45-61-67	B	INSERITO NOME
577	CORATO	ACQUA C/O LOC. CORNACCHIELLO	437	20	87	B	INSERITO NOME
580	CORATO	CANALE REALE LAMA D'APE DI SOTTO	437	20	102-103-104-101	B	INSERITO NOME
656							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
657							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
658							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
658							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
658							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
703							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
703							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
768	GIOIA DEL COLLE	GRAVINA SANTA CROCE	473	21	146-163-165	B - E	
769	GIOIA DEL COLLE	GRAVINA SAN BENEDETTO	473	21	125-126-128-140-142-143-157-158 159-161-164	B - E	
770	GIOIA DEL COLLE	GRAVINA DEL PORTO	473	21	153-168	B - E	
771							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
772	GIOIA DEL COLLE	ACQUA C/O PIANO DI GAUDELLA	473	21	68-70-84-8586	B	INSERITO NOME
773							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
774	GIOIA DEL COLLE	LAMA C/O PARCO ISABELLA	473	21	120	E	INSERITO IN CARTOGRAFIA
778	GIOIA DEL COLLE	LAMA C/O PARCO ISABELLA	473	21	119	E	INSERITO IN CARTOGRAFIA
789							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
588	GIOVINAZZO	LAMA DI CASTELLO	438	22	2-8	E	
602	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE BASENTIELLO	453	23	69-70-90-91-108-92-110	A	
602	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE BASENTIELLO	471	23	90-108-109-110-111-137	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
602	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE BASENTIELLO	472	23	110-111-137-138	A	
602	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE BASENTIELLO	454	23	110	A	
609	GRAVINA DI PUGLIA	CANALE CAPO D'ACQUA	453	23			INSERITO IN CARTOGRAFIA
610	GRAVINA DI PUGLIA	LAMA DI POGGIORSINI	453	23	9-10-4	B	
611	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O JAZZO DI CRISTO	453	23	10-11	B	INSERITO NOME
612	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O JAZZO MADAMA	453	23	17	B	INSERITO NOME
613	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE COSTA	453	23	17-23-33-24	B	
614	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE PENTECCHIA	453	23	37-38-39-47-48-49-52-53	A	
					73-72-71		
615	GRAVINA DI PUGLIA	LAMA (C/O MASS. ASPRO GRANDE)	453	23	46	E	
616	GRAVINA DI PUGLIA	LAMA (C/O IAZZO LA CATTIVA)	453	23	46-69	E	
617							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
618	GRAVINA DI PUGLIA	VALLE LEBLE'	453	23	72	B	
618	GRAVINA DI PUGLIA	VALLE LEBLE'	454	23	72-93	B	
614	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE PENTECCHIA	454	23	52-53-72-73-93	A	
619	GRAVINA DI PUGLIA	LAGO DI SERRA DEL CORVO	453	23	45-46-69	D - A	(Z.U. 1)
620	GRAVINA DI PUGLIA	VALLONE LA LAMA	453	23	4	B	
622	GRAVINA DI PUGLIA	CANALE CAPO D'ACQUA	453	23	23-24-32-33-40-50	A	
621	GRAVINA DI PUGLIA	CANALE SAN FRANCESCO	454	23	50-51-54-53-55-75-76-78	A	MODIFICATO NOME
623	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE GRAVINA	454	23	41-42-56-43-57-44-65-59	A	
					60-55-77-79-78-99-100-102		
					85-101-103-109-116-117		
					124-125		
623	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE GRAVINA	472	23	124-127-128-133-145-134	A	
					135-143-144-129-155-154		
					153-166-165-167-156-157		
					170 179-178-188-168		
624	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O LOC. CAPO TENTA	454	23	79-80	B	INSERITO NOME
625	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE PENTECCHIA CHIMIENTI	454	23	93-73-74-92-94-115-116-123	A	
625	GRAVINA DI PUGLIA	TORRENTE PENTECCHIA CHIMIENTI	472	23	123-127-132-133-143-142	A	
					154-152-151-149-150-140		
					141-131-139-130		
626	GRAVINA DI PUGLIA	CANALE GRAVINA DI MATERA	454	23	130	A	
626	GRAVINA DI PUGLIA	LAMA - CANALE GRAVINA DI MATERA	472	23	130-146-158-159	A - E	
632	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O LOC. LE FONTANELLE	454	23	74-98-94	B	INSERITO NOME
643							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
645	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O LOC. LA MADAMA	454	23	25	B	INSERITO NOME
646	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O LOC.IL FINOCCHIO	454	23	26-27-28-34-35	B	INSERITO NOME
742	GRAVINA DI PUGLIA	CANALE DELL'ANNUNZIATA	472	23	112-138-147-148-162-163 171-172-173-180-181-189 190-191-183-192	A	
743	GRAVINA DI PUGLIA	VALLE LAMA LUNGA	472	23	149-147-148-151-163-164 172-174-175-182-176-184	B	
744	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O LOC. FORNELLO	472	23	168-176-177-185-187-186	B	INSERITO NOME
745	GRAVINA DI PUGLIA	ACQUA C/O SERRA LA STELLA	472	23	158-170-179	B	INSERITO NOME
749	GRAVINA DI PUGLIA	LAMA SIGNORA	472	23	127-112-113-114-130-122-115	A - E	
1201							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1202	GRAVINA DI PUGLIA	LAMA (C/O MASS. BELMONTE)	472	23	130	E	
1203	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO C/O MASS. PAVONE	453	23	39	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA
1209	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO C/O MASS. PANTANELLA	454	23	52-54	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA
1210	GRAVINA DI PUGLIA	INVASI C/O MASS. CALANDRELLA	472	23	144-145	C	compare solo negli A3 come zona umida (Z.U. 4)
1211	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO C/O MONTE S. FRANCESCO	472	23	156	C	compare solo negli A3 come zona umida (Z.U. 9)
1212	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO DI FRA GIACOMO	454	23	56	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 7)
593	GRUMO APPULA	LAMA (C/O TRULLO CONCHE DI B.)	455	24	16	E	
592							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
647	GRUMO APPULA	LAMA (C/O SACRAMENTO)	454	24	32-31	E	
647	GRUMO APPULA	LAMA (C/O SACRAMENTO)	455	24	32	E	
648							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
479	MINERVINO MURGE	CANALE DELLA PIENA DELLE MURGE	436	26	8-9-10-11-16-6-19-33-2-3-5	B	
534	MINERVINO MURGE	TORRENTE LOCONE	435	26	14-24-25-43-45-46-44-58 57-69-72-104-103-110-125 126-137-138	A	
534	MINERVINO MURGE	TORRENTE LOCONE	436	26	14-26-25-39-47-45-59-72 46-104-110-111-127-126 112-128-138-139-140-148 159-160-161-168-167-176 182-183-186-187-185-193 194-195-196-177-189-190 191	A	
534	MINERVINO MURGE	TORRENTE LOCONE	453	26	199-200-198	A	
535	MINERVINO MURGE	CANALE IL LOCONCELLO	436	26	138-139-140	A	
536	MINERVINO MURGE	CANALE DELLA BATTAGLIA	436	26	40-39-73-60-61-62.74-75-76	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
537	MINERVINO MURGE	CANALE CAVALLARO	436	26	106-107-112-128-129-130 144-141-143-160 8-15-16-29-40-30-31-32-33 41-34-53-35-50-51-52-64-63 62-75-77-78-79-80-90-89-117 118-133-152-153-170-181-154 171-173-190-191-192	A	
538	MINERVINO MURGE	VALLONE GIAVURRO	436	26	195	B	
539	MINERVINO MURGE	CANALE D'INVERSI	436	26	56-67-66-84	B	
540	MINERVINO MURGE	CANALE DELL'UCCISO	436	26	56	B	
544	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O TORRE S. PIETRO	436	26	22-23-56-37-55-54-66-67-68-86	B	INSERITO NOME
545	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O LOC. PADULA	436	26	68-86-94-87-88	B	INSERITO NOME
546	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O BOSCO DI S. SPIRITO	436	26	124	B	INSERITO NOME
549	MINERVINO MURGE	CANALE DI PENTINE	436	26	72-73-59-74	B	
558	MINERVINO MURGE	LAMA SCROFA	436	26	97-98	E	
559	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O MASS. CRACA	436	26	4-6-12-20-35-13-21-22-23	B	INSERITO NOME
560	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O LOC. LAMA CIPOLLA	436	26	65-81-80-82-83	B	INSERITO NOME
561							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
562	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O LOC. BOSCHETTO	436	26	114-146-132-147-149-148 162-163-169-179-178-177 184-188	B	INSERITO NOME
563	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O MASS. CERENTINO	436	26	189-197-199	B	INSERITO NOME
563	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O MASS. CERENTINO	453	26	199	B	INSERITO NOME
564	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O MASS. BARBERA	436	26	88	B	INSERITO NOME
565	MINERVINO MURGE	ACQUA C/O LOC. PAGLIARONE	436	26	193-186	B	INSERITO NOME
590							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
591	MODUGNO	LAMA (C/O MODUGNO)	438	27	8-13	E	
592	MODUGNO	LAMA LAMASINATA	438	27	24-27-31-28-19-29-30-31-34	A - E	
589	MODUGNO	LAMA BALICE	438	27	6	E	
598							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
599							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
600	MOLA DI BARI	LAMA (C/O MASS. MONSIGNORE)	439	28	23-25-27-28-35	B - E	
573	MOLFETTA	LAMA DELL'AGLIO - LAMA GIULIA	437	29	28	E	
583							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
584	MOLFETTA	LAMA MARTINA	437	29	9-10-18-26	E	
675	MONOPOLI	LAMA (C/O CASINO GIANGRANDE)	456	29	1-4-7-8	E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
676							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
677							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
678							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
679							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
680	MONOPOLI	CANALE CECILIA	456	29	11-17-18-25	A-E	
681							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
682	MONOPOLI	LAMA (C/O MASS. PITTORE)	456	30	65-64-69	E	
683	MONOPOLI	LAMA DON ANGELO	456	30	19-29-35-43-44-45	B - E	
684							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
685	MONOPOLI	LAMA (C/O CASA RECCHIA)	456	30	46-59-74	E	
686							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
687							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
688							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
689							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
690	MONOPOLI	LAMA (C/O MASS. VAGONE)	456	30	124-134-125	E	
690	MONOPOLI	S.N.	457	30	109-110-125-126	E	
691							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
702							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
702							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
704							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
704							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
705							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
705							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
706							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
707							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
708							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
709	MONOPOLI	LAMA (C/O CAPITOLO)	457	30	30-77-92	E	
710	MONOPOLI	LAMA (C/O MASS. LOSCIALE)	457	30	92-94	E	
711							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
712	MONOPOLI	LAMA (C/O MASS. PITTORE)	457	30	111-126	E	
713	MONOPOLI	LAMA (C/O MASS. CARBONELLI)	457	30	126	E	INSERITO IN CARTOGRAFIA
716	MONOPOLI	LAMA (C/O MASS. LAMALUNGA)	457	30	125-126-135-136	E	
717	MONOPOLI	LAMA (C/O SEPPANNIBALE GRANDE)	457	30	126-136		INSERITO IN CARTOGRAFIA
703							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
703							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
790							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
791							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
792							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
823							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
824	NOCI	LAMA (C/O MASS. MARRASCA)	474	31	137-138-122	E	
596	NOICATTARO	LAMA SAN GIORGIO	438	32	6-7-9-11-12-15	B - E	
597	NOICATTARO	LAMA GIOTTA	438	32	2-3-21-24-27-31-34-35	B - E	
597	NOICATTARO	LAMA GIOTTA	439	32	35-37	B - E	
653	NOICATTARO	LAMA (C/O CASINO AMAGNOLA)	455	32	20	E	
586	PALO DEL COLLE	LAMA (C/O MASS. PANFRESCO)	437	33	55-54-67-73-74	E	
587	PALO DEL COLLE	LAMA (C/O MASS. CHIECO)	437	33	58-69-74	E	
592	PALO DEL COLLE	LAMA LAMASINATA	438	33	30-44-43-42-27-26-38-19-25	A - E	
602	POGGIORSINI	TORRENTE BASENTIELLO	453	34	7-8-11-18-16-12-15-17	A	
608	POGGIORSINI	ACQUA C/O LOC. GROTTELLINI	453	34	7	B	INSERITO NOME
609	POGGIORSINI	CANALE CAPO D'ACQUA	453	34	3-4-5-10-17	A	
611	POGGIORSINI	ACQUA C/O JAZZO DI CRISTO	453	34	6	B	INSERITO NOME
622	POGGIORSINI	CANALE SAN FRANCESCO	453	34	5-10	A	
1205	POGGIORSINI	INVASO C/O MASS. IL CARDINALE	453	34	11	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA
601							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
668							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
669							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
670							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
671							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
672							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
673	POLIGNANO A MARE	LAMA (C/O POLIGNANO A MARE)	456	35	24	B - E	
674	POLIGNANO A MARE	LAMA DELLO SCOGLIO DELL'EREMITA	456	35	32	E	CAMBIA TOPONIMO
675	POLIGNANO A MARE	LAMA DI TORRE INCINA	456	35	33-39	B - E	MODIFICATO IL TOPONIMO
676							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
658							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
658							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
697							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
698							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
596	RUTIGLIANO	LAMA SAN GIORGIO	438	37	5-8-9-19-20-24	B - E	
596	RUTIGLIANO	LAMA SAN GIORGIO	455	37	19-24-26-25-34-33-32 37-38-39-41	E	
596	RUTIGLIANO	LAMA SAN GIORGIO	456	37	41-42	E	
597	RUTIGLIANO	LAMA GIOTTA	439	37	1-3-4	E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
666							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
667							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
557							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
534	RUVO DI PUGLIA	ACQUE C/O FERMATA DI ACQUATETTA	436	38	64-70	B	INSERITO IN CARTOGRAFIA
572	RUVO DI PUGLIA	LAMA DI CROCE	437	38	20-21-23-24	B	
574							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
578							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
579	RUVO DI PUGLIA	ACQUA C/O LOC. PATANELLA	437	38	72-73-78-85-91	B	INSERITO NOME
580	RUVO DI PUGLIA	LAMA REALE	437	38	92-98-91-97-96-107-117 116-106-101-115-105-104	B - E	
581	RUVO DI PUGLIA	LAMA (C/O MASS. CORRENTI)	437	38	88-89-86-93-94-95-110	E	
582	RUVO DI PUGLIA	LAMA DI CAPUTI	437	38	69-82-77-83-89	E	
642	RUVO DI PUGLIA	ACQUA C/O LAGO COMUNALE	454	38	118-130-131-138-129-137 150-153-149-148	B	INSERITO NOME
644							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1204	RUVO DI PUGLIA	LAGHETTO DI SOTTO	453	38	122-124	C	INSERITO IN CARTOGRAFIA
596	SAMMICHELE DI BARI	LAMA S. GIORGIO	455	39	2-5	E	
655							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
594	SANNICANDRO DI BARI	LAMA BARONALI	438	40	7	E	
594	SANNICANDRO DI BARI	LAMA BARONALI	455	40	11	E	
649							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
650							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
664							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
751							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
752	SANTERAMO IN COLLE	LAMA (C/O MASS. NETTI)	473	41	90-99	B - E	MANCA IL NUMERO IN CARTOGRAFIA
753	SANTERAMO IN COLLE	LAMA (C/O MONTE DELLA PARATA)	473	41	91-92-99-100	B - E	MANCA IL NUMERO IN CARTOGRAFIA
754							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
755	SANTERAMO IN COLLE	VALLONE DELLA SILICA	473	41	84-85-103-96-97-98-99-104 108-109-110-100-105-111-106	A	
756	SANTERAMO IN COLLE	CANALE COLLETTORE DI CIPOLLA	473	41	105-109-108-107-104	A	
534	SPINAZZOLA	TORRENTE LOCONE	436	42	1-2-3-6-9-64-70	A	
534	SPINAZZOLA	TORRENTE LOCONE	453	42	9-10-11-12-21-22-23-44-145 45-54-46-26-25-24-28-49-55 60-56-61	A	
567	SPINAZZOLA	VALLONE ULMETA	436	42	6-9	A	
567	SPINAZZOLA	VALLONE ULMETA	453	42	5-7-8-6-9-19-18-33-32-17-16	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BARI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
					13-14-15-20-37-144-35-36		
					39-42-40		
602	SPINAZZOLA	TORRENTE BASENTIELLO	452	42	84	A	
602	SPINAZZOLA	TORRENTE BASENTIELLO	453	42	112-84-86-89-90-94-93-96-95	A	
					92-98-99-101-100-104-103-108		
					109-114-111-110-105-102-106		
					107-116-115-124-123-122		
603							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
604	SPINAZZOLA	ACQUA (C/O LOC. GARAGNONE)	453	42	72-65-73-74	B	INSERITO NOME
605	SPINAZZOLA	VALLE IMPISO	453	42	136-70-72-71-29-48-51-52-53	B	
					78-79-81-80-75-74-138-140		
					143-142-141		
606	SPINAZZOLA	TORRENTE ROVINIERO	453	42	117-118-127-128-130-133-134	A	
607	SPINAZZOLA	ACQUA (C/O LOC. LO MURRO)	453	42	119-121-122-125	B	INSERITO NOME
608	SPINAZZOLA	ACQUA (C/O LOC. GROTTELLINI)	453	42	142	B	INSERITO NOME
620	SPINAZZOLA	VALLONE LA LAMA	453	42	77	B	
621	SPINAZZOLA	CANALE LA SANTISSIMA	453	42	144-20-35-33-34	B	
583							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
587	TORITTO	LAMA (C/O MASS. CHIECO)	437	44	7	E	
636	TORITTO	LAMA (C/O TORITTO)	455	44	33-19	E	
638							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
639							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
647	TORITTO	LAMA (C/O SACRAMENTO)	454	44	46	E	
647	TORITTO	LAMA (C/O SACRAMENTO)	455	44	19-20-21-43-44-46	E	
486	TRANI	CANALE CAMAGGI	424	45	1-2	A	
496	TRANI	LAMA MARA	424	45	18	E	
497	TRANI	LAMA PALUMBARIELLO	424	45	32-39-48	E	
498	TRANI	LAMA - CANALE SANTADUGNA	424	45	54 56	E	
499	TRANI	LAMA PATERNO	424	45	44-60	E	
569	TRANI	S.N.	437	45	110-111	B	
570							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
571	TRANI	LAMA CUPA - LAMA DEL MERLO	437	45	97-98-102	E	
596	TRIGGIANO	LAMA SAN GIORGIO	438	46	2-6-5-12-17-18-21	B - E	
654							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
699							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
596	TURI	LAMA SAN GIORGIO	455	47	23-31	E	INSERITO IN CARTOGRAFIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
595							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BRINDISI

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
917	BRINDISI	CANALI DI TORRE GUACETO	476	1	1-feb	B	AGGIUNTO IN CARTOGRAFIA (Z.U. 1)
918	BRINDISI	CANALE REALE	476	1	2-16-17-15-39-40-65-93-95-94	A	
919	BRINDISI	CANALE APANI	476	1	40-41-3-4-18-19-17-5-21	A	
920	BRINDISI	ACQUA C/O MASS. APANI	476	1	2-16-18-17	B	INSERITO NOME
921	BRINDISI	ACQUA C/O MASS. GALLICO	476	1	5	B	INSERITO NOME
922	BRINDISI	CANALE GIANCOLA	476	1	6 20-21-22-41-42-43-44	A	(Z.U.14)
923	BRINDISI	ACQUA C/O LOC. PUNTA PENNE	476	1	10-9-13	B	INSERITO NOME
924	BRINDISI	CANALE DI CILLARESE	476	1	49-50-48-70-71-72-102-105 103-104-127-128-106-131-68 67-100-99-123-125	B	
924	BRINDISI	CANALE DI CILLARESE	495	1	127-129-128-130-131-107 149-147-148-157-158-177 123-125-121	B	(Z.U. 11)
925	BRINDISI	CANALE PALMARINI	476	1	54-55-77-76-110-109-111-134	A	
925	BRINDISI	CANALE PALMARINI	495	1	109-133-132-134-135	A	
926	BRINDISI	CANALE FIUME PICCOLO	476	1	57-55-80-79-81-78-112	A	
926	BRINDISI	CANALE FIUME PICCOLO	495	1	112	A	
927	BRINDISI	FIUME GRANDE	476	1	58-80-59-84-83-85-114-115	A	(Z.U. 15)
927	BRINDISI	FIUME GRANDE	495	1	137-114-115-138-139-136 152-151-150-158-177-178-180	A	(Z.U. 15)
928	BRINDISI	CANALE DI SCARICO	476	1	58-59-86-84-87-85-117-115-116	B	
928	BRINDISI	CANALE DI SCARICO	495	1	115-138-137	B	
929	BRINDISI	ACQUA C/O MASS. VACCARO	476	1	65-66	B - F	INSERITO NOME
930	BRINDISI	ACQUA C/O LOC. MARILOTTO	476	1	60	B	INSERITO NOME
930	BRINDISI	ACQUA C/O LOC. MARILOTTO	477	1	60	B	INSERITO NOME
931	BRINDISI	CANALE E SALINA VECCHIA	476	1	59-87	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 3)
931	BRINDISI	CANALE E SALINA VECCHIA	477	1	59-88-87-117-89-120	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 3)
931	BRINDISI	CANALE E SALINA VECCHIA	496	1	140-117	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 3)
931	BRINDISI	CANALE E SALINA VECCHIA	495	1	140-139	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 3)
932	BRINDISI	CANALE FOGGIA DI RAU	477	1	120-119-118	A	
932	BRINDISI	CANALE FOGGIA DI RAU	496	1	118-119-140-139	A	
932	BRINDISI	CANALE FOGGIA DI RAU	495	1	139-155-154-166-153-163 162-178-182-180-179-186 187-181	A	
933	BRINDISI	CANALE DELLE CHIANCHE	477	1	120	B	
933	BRINDISI	CANALE DELLE CHIANCHE	496	1	120 141-171-155-170-169	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BRINDISI

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
933	BRINDISI	CANALE DELLE CHIANCHE	495	1	166-167-168-169	B	
1036	BRINDISI	CANALE C/O MASS. TORRICELLA	495	1	129-142-144-146-156-172 174-175	B	INSERITO NOME
1037	BRINDISI	CANALE SIEDI	495	1	168-167-166-185-184-183	A	
1037	BRINDISI	CANALE SIEDI	496	1	168-170-171-169	A	
1047							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1049	BRINDISI	SALINA DI PUNTA DELLA CONTESSA	496	1	120	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 2)
1050	BRINDISI	ACQUA C/O TORRE MATTARELLE	496	1	120-141	B	INSERITO NOME
1051	BRINDISI	ACQUA C/O MASS. CEFALO NUOVO	496	1	171	B	INSERITO NOME
869							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
870							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
898	CAROVIGNO	LAMA (C/O MONTE LO SPECCHIONE)	475	2	64-72-73-76	E	MANCA IL NUMERO SULLA CARTOGRAFIA (solo sugli A3)
899	CAROVIGNO	LAMA (C/O MASS. FERRAROSSO)	475	2	73-74-75	E	MANCA IL NUMERO SULLA CARTOGRAFIA (solo sugli A3)
899	CAROVIGNO	LAMA (C/O MASS. FERRAROSSO)	476	2	75-76	E	MANCA IL NUMERO SULLA CARTOGRAFIA (solo sugli A3)
902							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
903							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
904	CAROVIGNO	CANALE C/O PUNTA PENNA GROSSA	476	2	36-37	B	INSERITO NOME (Z.U. 6)
914							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
915							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
916							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
917	CAROVIGNO	CANALE C/O TORRE GUACETO	476	2	37	B	INSERITO NOME (Z.U. 1)
918	CAROVIGNO	CANALE REALE	476	2	84-85	A	
913							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1124	CAROVIGNO	PANTANO C/O TORRE S.SABINA	476	2	9	F	MANCA IN CARTOGRAFIA (Z.U. 10 e 13 sugli A3)
879							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
881							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
882							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
890							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
891							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
892							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
892							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
893							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
894							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
896							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
911							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
911							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BRINDISI

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
932	CELLINO SAN MARCO	CANALE FOGGIA DI RAU	495	4	3	A	
1037	CELLINO SAN MARCO	CANALE SIEDI	495	4	1	A	
1038	CELLINO SAN MARCO	CANALE INFOCACIUCCI	495	4	19	B	
1039	CELLINO SAN MARCO	CANALE PESCIAMANI	495	4	22-23	B	
844							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
845							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
846							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
875							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
691							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
691							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
713	FASANO	LAMA (C/O MASS. LACITIGNOLA)	457	7	104	E	
714							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
715	FASANO	LAMA (C/O TRAPPETO DEL RE)	457	7	104-106	E	
717	FASANO	LAMA (C/O MASS.SEPPANNIBALE G.)	457	7	105-106	E	
718							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
719							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
720	FASANO	LAMA D'ANTICO	457	7	110-111-25-31	E	
721							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
722	FASANO	LAMA (C/O MASS. ABATERISI)	457	7	116-113-118	E	
723	FASANO	LAMA (C/O MASS. LA CERASINA)	457	7	114-116-118-45-52	E	
724	FASANO	LAMA (C/O MASS. S.MARTINO)	457	7	121-122-46-47-58	E	
725	FASANO	LAMA (C/O MASS. TORRELUNGA)	457	7	5-127-9	E	
726							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
727	FASANO	LAMA (C/O MASS. LAMA DI CANNE)	457	7	10-14-82-81	E	
728	FASANO	FIUME GRANDE	457	7	126	F	(Z.U. 9)
729	FASANO	FIUME PICCOLO	457	7	10	F	(Z.U. 8)
730							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
731							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
732							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
733							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
734							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
734							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
735							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
736	FASANO	LAMA C/O POSTO DI TAVERNESE	457	7	14-83	E	AGGIUNTO IN CARTOGRAFIA
736	FASANO	LAMA C/O POSTO DI TAVERNESE	475	7	6-07-1920	E	AGGIUNTO IN CARTOGRAFIA
846							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BRINDISI

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
847							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
890	FRANCAVILLA FONTANA	LAMA C/O VALLONE BOTTARI	494	8	7-8-9-24-25	E	RIPORTATO IN CARTOGRAFIA CON IL N. 892
911							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
918	FRANCAVILLA FONTANA	CANALE REALE	494	8	101-126-124-123-122-100 98-97-96-95-94-117-134 116-115-114-89-113-88	A	
1028	FRANCAVILLA FONTANA	LAMA (C/O VALLONE BAX)	494	8	10-9-27-29	E	
918	LATIANO	CANALE REALE	495	9	24-32-31-23-37-30-29-36 40-35-39-34-38	A	
918	MESAGNE	CANALE REALE	476	10	1-2-6-7	A	
918	MESAGNE	CANALE REALE	495	10	6-7-14-17-16-26-11-25-24	A	
924	MESAGNE	CANALE DI CILLARESE	495	10	22-20-21-31-30-29-34-38 47-46-37-45-51-62	B	
1032	MESAGNE	CANALE DELLE CAPECE	495	10	47-52-63-73-74-84-85-86-87	B	
1035	MESAGNE	ACQUA C/O LOC. MONDONUOVO	495	10	49-56-57-59-62-80-58-66-65 78-77-90-97	B	INSERITO NOME
1036	MESAGNE	ACQUA C/O MASS. TORRICELLA	495	10	69-83-95-94-102	B	INSERITO NOME
1043							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1044							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
918	ORIA	CANALE REALE	495	11	3	A	
918	ORIA	CANALE REALE	494	11	3-2	A	
1034	ORIA	ACQUA C/O LOC. MONTEVERDE	495	11	32-49-50	B	INSERITO NOME
735	OSTUNI	LAMA VALLONE DIFESA DI MALTA	457	12	1	E	
735	OSTUNI	VALLONE DIFESA DI MALTA	475	12	1-6-20	E	
736	OSTUNI	LAMA (C/O DIFESA DI MALTA)	457	12	1	E	
736	OSTUNI	LAMA (C/O DIFESA DI MALTA)	475	12	1 6 7-20	E	AGGIUNTO IN CARTOGRAFIA
737	OSTUNI	FIUME MORELLO	457	12	1-2	F	MODIFICATO NOME (Z.U. 7)
738	OSTUNI	LAMA - IL FIUME	457	12	1-2	E	
738	OSTUNI	LAMA - IL FIUME	475	12	1-2-7-8-19-20-21-22-40	E	
739	OSTUNI	LAMA (C/O MASS. PEZZE CALDAIA)	475	12	1-2-7-8-19-20-21-22-40	E	risulta equivalente alla 738
740	OSTUNI	LAMA CORNOLA (o CORNELA)	457	12	2-3	B - E	
740	OSTUNI	LAMA CORNOLA (o CORNELA)	475	12	22-2-3-10-11-12-9-24-23-42-43 69-55-44-45	B - E	
741	OSTUNI	LAMA VALLONE DEL PILONE	457	12	4-3	E	
741	OSTUNI	VALLONE DEL PILONE	475	12	3-4-11-12	E	
848							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BRINDISI

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
849	OSTUNI	LAMA FOSSO DI ROSAMARINA	475	12	4-5-13-25-26-27-46-56-57-71-72	E	
850							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
851							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
852							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
853	OSTUNI	LAMA - TORRENTE MANGIAMUSO	475	12	17-31-30-47-59-74	B - E	
854	OSTUNI	LAMA (C/O MASS. LIBERTINI)	475	12	31-32	E	
855	OSTUNI	LAMA D'ANTELMI	475	12	18-32-48	B - E	
856	OSTUNI	TORRENTE ABADIA	475	12	48-49-61-91-93	B	
857							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
858	OSTUNI	TORRENTE SCAGLIONE	475	12	48-60	B	
859							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
860	OSTUNI	LAMA - TORRENTE MARTANO	475	12	35-34-49-63-94-95-114	B - E	
861							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
862	OSTUNI	FOSSO REFRIGERIO	475	12	36-51	B	
863	OSTUNI	LAMA - TORRENTE LAMASANTA	475	12	51-63-94-95	B - E	
864	OSTUNI	LAMA - FOSSO SANTA LUCIA	475	12	38-51-52	B - E	SENZA NUMERO IN CARTOGRAFIA
865							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
866	OSTUNI	LAMA - TORRENTE S. ANDREA	475	12	52-65-66-97-98-116-117	B - E	
867							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
868							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
871							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
872							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
873							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
874							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
876							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
877							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
878							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
879	OSTUNI	LAMA (C/O SIERRI)	475	12	164-165-168	E	MANCA IL NUMERO IN CARTOGRAFIA
880							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
895							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
897	OSTUNI	LAMA DELLA CHIESA	475	12	199-209-210	E	MANCA IL NUMERO IN CARTOGRAFIA
901							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
910							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
913							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1039	SAN DONACI	CANALE PESCIAMANI	495	13	11-12-19-13-27-32	B	
1040	SAN DONACI	CANALE DELLA LACRIMA	495	13	27-32	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI BRINDISI

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
1041	SAN DONACI	CANALE JAJA	495	13	35-36-37	B	
1042	SAN DONACI	CANALE DELLA LAMIA	495	13	23-24-29-30-33-34-35	B	
1044							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1045							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1047							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1037	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE SIEDI	495	16	5-6-4-3-2-1-18	A	
1037	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE SIEDI	496	16	5-7-8-10-12	A	
1038	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE INFOCACIUCCI	495	16	22-27-28-16-23-25-30-29 38-36-37-44-48	B	
1038	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE INFOCACIUCCI	496	16	25-30-31-33-39-48-45-40-34-35 34-35	B	
1046	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE PILELLA	495	16	2-17-24-23-26	A	
1046	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE PILELLA	496	16	21-24-26	A	
1052	S. PIETRO VERNOTICO	LAMA (C/O C.LE IL SIEDI)	496	16	10-12	B	
1053	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE DELLA FOGGIA	496	16	10-12	B	
1054	S. PIETRO VERNOTICO	CANALE CIMALO	496	16	10-12-13	A	
918	S. VITO DEI NORMANNI	CANALE REALE	476	17	15	A	
1042	S.PANCRAZIO SALENTINO	CANALE DELLA LAMIA	495	15	23-24-33-34-35-43	B	
1038	TORCHIAROLO	CANALE INFOCACIUCCI	496	18	13-15-9-14-16-10-17-5-11-6	B	
1046	TORCHIAROLO	CANALE PILELLA	496	18	1-2-3-4-5-8-9-10-29	A	(Z.U. 5)
1032	TORRE SANTA SUSANNA	CANALE DELLE CAPECE	495	19	2-3-4-9-10	B	
1033	TORRE SANTA SUSANNA	CANALE DELLE TORRI	495	19	11-16-17-18-23-29-30	B	
1034	TORRE SANTA SUSANNA	CANALE C/O LOC. MONTEVERDE	495	19	25	B	INSERITO NOME
890	VILLA CASTELLI	LAMA (C/O VALLONE BOTTARI)	475	20	1-2-3-5	E	MANCA IL NUMERO IN CARTOGRAFIA
890	VILLA CASTELLI	LAMA (C/O VALLONE BOTTARI)	494	20	2-3-5-6	E	MANCA IL NUMERO IN CARTOGRAFIA
918	VILLA CASTELLI	CANALE REALE	494	20	28-29	A	
1012							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1029							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1030							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
430	ACCADIA	TORRENTE IAZZANO	420	1	2-3	A	
430	ACCADIA	TORRENTE IAZZANO	421	1	1-4-5-2	A	
430	ACCADIA	TORRENTE IAZZANO	433	1	2-7-13	A	
430	ACCADIA	TORRENTE IAZZANO	434	1	5-8-7-2	A	
433	ACCADIA	TORRENTE AVELLA	433	1	14-15	B	
505	ACCADIA	TORRENTE FRUGNO	433	1	21-16-15-22-28-33-24-25 23-20-17-18-13-11-10	A	
505	ACCADIA	TORRENTE FRUGNO	434	1	13-8-19-20-23-26-25-30 31-32-33-27	A	
528	ACCADIA	VALLE DELLE COSTE	434	1	27	A	
208	ALBERONA	TORRENTE SALSOLA	407	2	6-13-1-12-16-15-18-19-20-21-22	A	
327	ALBERONA	CANALE PARADISO	407	2	4	B	
328	ALBERONA	TORRENTE MARANO	407	2	3-4	A	
329	ALBERONA	CANALE FARA CACCIAFUMO	407	2	1-2-3	B	
332	ALBERONA	CANALE FARA DI VOLTURINO	407	2	3	A	
333	ALBERONA	CANALE DEL TAVOLIERE	407	2	1-3-5	B	
334	ALBERONA	CANALE VALLE DI SIENA	407	2	6	B	
335	ALBERONA	CANALE CISTERNA	407	2	14 15	B	
337	ALBERONA	CANALE COLATAMBURO	407	2	14-25-26	B	
338	ALBERONA	CANALE MEZZANA	407	2	14-17-15-25	B	
339	ALBERONA	CANALE TUORO	407	2	27	A	
340	ALBERONA	CANALE CASARSA	407	2	27	A	
341	ALBERONA	LAMA - TORRENTE VULGANO	407	2	29-28-36-27	A - E	
342	ALBERONA	CANALE TROIANO	407	2	34-35-36-37	B	
342	ALBERONA	CANALE TROIANO	420	2	37-38	B	
343	ALBERONA	CANALE CUPARELLO	407	2	32	B	
344	ALBERONA	CANALE DELLA FRATTI	407	2	22-31	B	
345	ALBERONA	CANALE DELL'UCCISO	407	2	21-23	B	
346	ALBERONA	VALLONE BOSCO	407	2	6-9-11-12	B	
358	ALBERONA	TORRENTE CASANOVA	407	2	1	B	
408	ALBERONA	CANALE SCARDALONI	420	2	32	B	
506	ANZANO DI PUGLIA	VALLONE SAN PIETRO	433	3	4-6-12-16	A	
507	ANZANO DI PUGLIA	TORRENTE FIUMARELLA	433	3	1-2-3-4-5-7-8-10-11-13-14 15-17	B	
26	APRICENA	VALLONE CHIAGNEMAMMA	395	4	14-34	A	
26	APRICENA	VALLONE CHIAGNEMAMMA	396	4	34-35	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25/69	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
50	APRICENA	ACQUA C/O LOC. VALLE SCURA	383	4	1-7-2	B	INSERITO NOME
53	APRICENA	VALLONE DELL'ELCE	383	4	15-16-17	B	
58	APRICENA	LAMA - FOSSO GROTTE	383	4	7-11	B - E	
56	APRICENA	LAMA - CANALE BASSO DI LEVANTE	383	4	7-11-12	B - E	
60	APRICENA	LAMA (C/O CASA S.LEONARDO)	383	4	2-3	B - E	
62	APRICENA	CANALE S.MARTINO	383	4	7-11-12-13-26-25	B	
62	APRICENA	CANALE S.MARTINO	396	4	12-24-23-22-21-25-18-19-36 38-50-51-52-59-60-61-68-70 71-39	B	
63	APRICENA	CANALE PALOMBO	383	4	3-4-5-8-9-13	A	
64	APRICENA	CANALE VITALE	383	4	31-33	B	
64	APRICENA	CANALE VITALE	396	4	33	B	
65	APRICENA	CANALE VALLE MAIORA	396	4	47-48-57	B	
88							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
160	APRICENA	CANALE TONNONIRO	395	4	2-1-6	B	
160	APRICENA	CANALE TONNONIRO	396	4	34	B	
199	APRICENA	CANALE BASANESE	396	4	15-35	B	
200	APRICENA	LAMA - TORRENTE CANDELARO	396	4	35-49-62-66-67-68-70-71-72 73-75-76-77-78-81-80-82-79 74-75	A - E	
201							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
213							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
383	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O LOC. SEDIA DI ORLANDO	421	5	6	B	INSERITO NOME
388	ASCOLI SATRIANO	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	421	5	5-6-9-14-13-15-26-24-25-59-61 60-71	A - E	
388	ASCOLI SATRIANO	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	434	5	59-71	A - E	
407	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O MASS. PORCILE	421	5	23-22	B	INSERITO NOME
439	ASCOLI SATRIANO	VALLE DEL FORNO	421	5	6-4-5-8-10	A	
440	ASCOLI SATRIANO	CANALE PONTE ROTTO	421	5	6-9-8-5	A	
441	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA S.MARCHITTO	421	5	28-33	B	
442	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA MONTECORVO	421	5	28-34-35-36-43-44-50-51-49	A	
443	ASCOLI SATRIANO	CANALE S.SPIRITO	421	5	30-52	A	
444	ASCOLI SATRIANO	CANALE DI MONTECORVO	421	5	30-52-51-66-65	A	
445	ASCOLI SATRIANO	CANALE SAN LEONARDO	421	5	30-52-56-67	A	
445	ASCOLI SATRIANO	CANALE SAN LEONARDO	434	5	67-76-66-75-74	A	
446	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O LOC. FONTANELLE	421	5	31-53	B	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
446	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O LOC. FONTANELLE	422	5	31-29	B	INSERITO NOME
447	ASCOLI SATRIANO	FOSSO RINALDI	421	5	25-37-42-39-45-47-62	B	
448	ASCOLI SATRIANO	FIUME VITICONE	421	5	57-58-60	B	
449	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA VALLE TRAVERSA	421	5	21-22-23-59	B	
459	ASCOLI SATRIANO	TORRENTE NUOVO CARAPELLOTTO	421	5	10-11-12-17-19-20-21-23-12 24-13-14-15-18	A	
461	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA CASTELLO	421	5	67-69-68	A	
461	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA CASTELLO	422	5	68-77-70	A	
462	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O LOC. LAGNANO DA CAPO	421	5	53-55-56	B	INSERITO NOME
463	ASCOLI SATRIANO	CANALE LA MARANA	421	5	59-60-71	A	
463	ASCOLI SATRIANO	CANALE LA MARANA	434	5	71-78	A	
465	ASCOLI SATRIANO	CANALE PONTICELLO	421	5	29-30-31	A	
473	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA	422	5	32-31-53-54	A	
476	ASCOLI SATRIANO	LAMA - FIUME OFANTO	435	5	110-106-109-105-101-100-99 111-112-108-114-113-107	A - E	
476	ASCOLI SATRIANO	FIUME OFANTO	434	5	102-103	A	
509	ASCOLI SATRIANO	CANALE RIO SALSO	434	5	79-74-82-81-80-89-90-91	A	
526	ASCOLI SATRIANO	FOSSO PAROZZO	434	5	71-72	B	
527	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O MASS. S. MERCURIO	434	5	81-89	B	INSERITO NOME
529	ASCOLI SATRIANO	ACQUA C/O MASS. FLAMIA	434	5	96-97	B	INSERITO NOME
530	ASCOLI SATRIANO	CANALE MARANA CAPACCIOTTI	435	5	87-88	B	
532	ASCOLI SATRIANO	LAMA (C/O POSTA CARAMELLE)	435	5	98-107	E	
461	ASCOLI SATRIANO F.	CANALE MARANA CASTELLO	422	5	116	A	
208	BICCARI	TORRENTE SALSOLA	407	6	7-5-3-4-2-13-1	A	
333	BICCARI	CANALE DEL TAVOLIERE	407	6	3-5	B	
334	BICCARI	CANALE VALLE DI SIENA	407	6	1-2	B	
335	BICCARI	CANALE CISTERNA	407	6	1-13-14	B	
336	BICCARI	CANALE DEL CASONE	407	6	13-14	B	
337	BICCARI	CANALE COLATAMBURO	407	6	1-13-14	B	
338	BICCARI	CANALE MEZZANA	407	6	1-14	B	
341	BICCARI	LAMA - TORRENTE VULGANO	407	6	25-26-27-15-16-12-17-11-10 9-18-19	A - E	
342	BICCARI	CANALE TROIANO	407	6	27-28	B	
342	BICCARI	CANALE TROIANO	420	6	28-48	B	
347	BICCARI	CANALE ZIA GIANNA	407	6	16-15 24-25-26-31	B	
348	BICCARI	VALLE DELL'OLMO	407	6	25-26-30	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
348	BICCARI	VALLE DELL'OLMO	420	6	30-29-47	A	
349	BICCARI	CANALE DELL'ORGANO	407	6	23	A	
349	BICCARI	CANALE DELL'ORGANO	420	6	29-44-52-51-50-49	A	
350	BICCARI	TORRENTE CALVINO	407	6	19-38-37-40-20	A	
350	BICCARI	TORRENTE CALVINO	420	6	36-35-34-43-42-41-56-55-54 53-52	A	
351	BICCARI	CANALE GUADO DI LUCERA	407	6	19-17-16-21-22-23-24-32	B	
351	BICCARI	CANALE GUADO DI LUCERA	420	6	31-32-45-51-44-52	B	
352	BICCARI	CANALE POZZO D'INVERNO	407	6	16-12-14-15	B	
353	BICCARI	CANALE VULGANELLA	407	6	12-16	B	
354	BICCARI	TORRENTE IORENZO	420	6	38-39	B	
355	BICCARI	CANALE IORENZO	420	6	40-56-55-54-53	B	
361	BICCARI	ACQUA C/O LOC. CHIANA COMUNE	407	6	4-11-5-6-8-7	B	INSERITO NOME
404							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1241	BICCARI	LAGO PESCARA	420	6	49	B - C	SOSTITUISCE IL 404 (Z.U. 10)
413	BICCARI	TORRENTE RATTAPONE	420	6	28-48-49	B	
415	BICCARI	CANALE DEL TUFO	420	6	30-46-47-49	B	
373	BOVINO	LAMA - TORRENTE CERVARO	421	7	4-3-2-1-7-8-11-10-9-13-16 18-19-20-23-22	A - B	
373	BOVINO	TORRENTE CERVARO	420	7	22-21-31	A - B	
426	BOVINO	TORRENTE LAVELLA	420	7	1-5	A	
426	BOVINO	TORRENTE LAVELLA	421	7	1-2-3-4-5	A	
428	BOVINO	TORRENTE LAMIOZZA	420	7	31	B	
430	BOVINO	TORRENTE IAZZANO	420	7	41-48-52	A	
430	BOVINO	TORRENTE IAZZANO	421	7	49-53-55	A	
455	BOVINO	CANALE S.ORONZO	421	7	39-27-47	B	
456	BOVINO	TORRENTE BILETRA	421	7	17-28-29-27-39-37-38-45-51 46-36-35-49-43-50-44	B	
456	BOVINO	TORRENTE BILETRA	420	7	43-48-49	B	
457	BOVINO	FOSSO VALLE DELL'ANGELO	421	7	11-12-13	A	
458	BOVINO	FOSSO POZZO VITOLO	421	7	40-30-14	A	
82	CAGNANO VARANO	CANALE D'ORSOLA	383	8	12-13	B	
83	CAGNANO VARANO	LAMA - CANALE DELLA FARA	383	8	7-8-12-13-15	B - E	
83	CAGNANO VARANO	CANALE DELLA FARA	384	8	8	B	
102	CAGNANO VARANO	CANALE MORTALE	384	8	29-36-44-46-47-57-63	B	
91	CAGNANO VARANO	LAGO DI VARANO	384	8	1-2-8-4-5-9-10-15-11-16-17-18	B - C	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
					19-21-22-24-25-26-27		
92	CAGNANO VARANO	FOCE DI CAPOIALE	384	8	1-3	B	
93	CAGNANO VARANO	ACQUA C/O LOC. SALVAGHIANA	384	8	37-58	B	INSERITO NOME
94	CAGNANO VARANO	FOSSO SAN FRANCESCO	384	8	26-28-34-35-43-41-44-52-50-51	B	
					61-62-60		
94	CAGNANO VARANO	FOSSO SAN FRANCESCO	397	8	60-61-66-67-71	B	
95	CAGNANO VARANO	CANALE DELLA NEVIERA	384	8	61	B	
95	CAGNANO VARANO	CANALE DELLA NEVIERA	397	8	61-64-65-68	B	
223	CAGNANO VARANO	CANALE DELLA CHIANCATA MARINA	397	8	65-68-69	B	
388	CANDELA	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	434	9	3	A - E	
448	CANDELA	FIUME VITICONE	421	9	1-2	B	
448	CANDELA	FIUME VITICONE	434	9	1	B	
463	CANDELA	CANALE LA MARANA	434	9	11	A	
476	CANDELA	LAMA - FIUME OFANTO	435	9	45-39	A - E	
476	CANDELA	LAMA - FIUME OFANTO	434	9	45-44-43-42-41-39-38	A - E	
509	CANDELA	LAMA - CANALE RIO SALSO	434	9	43-42-37-36-40-32-35-33-30-27	A - E	
					26-31-34-23-20-18		
517	CANDELA	ACQUA C/O MASS. BISCIANELLI	434	9	36-40-32	B	INSERITO NOME
518	CANDELA	ACQUA C/O LOC. CANESTRELLO	434	9	38-43	B	INSERITO NOME
519	CANDELA	LAMA - TORRENTE CALAGGIO	434	9	3-4-6-7-8-12	A - E	
522	CANDELA	CANALE COLOTTI	434	9	2-4-3	B	
525	CANDELA	LAMA - TORRENTE SAN GENNARO	434	9	6-5-9-14-17-19-21-22-24-28	A - E	
					25-29		
386	CARAPELLE	CANALE PELUSO	422	10	1	A	
388	CARAPELLE	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	422	10	1-2-3-4-5-6-9	A - E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
388	CARAPELLE	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	421	10	9-10	A - E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
440	CARAPELLE	CANALE PONTE ROTTO	421	10	10	A	
465	CARAPELLE	CANALE PONTICELLO	422	10	8-9	A	
468	CARAPELLE	CANALE TRIONFO	422	10	2-3	B	
470	CARAPELLE	CANALE LA PIDOCCHIOSA	422	10	1-2	A	
149	CARLANTINO	TORRENTE CIGNO	394	11	4	A	
150	CARLANTINO	LAGO DI OCCHITO	394	11	3-4-5-9-10-11-18-19	B - C	(Z.U. 8)
150	CARLANTINO	LAGO DI OCCHITO	406	11	18-20	C	(Z.U. 8)
151	CARLANTINO	CANALE DELLE MACCHIE	394	11	6-13-23-24-17	B	
151	CARLANTINO	CANALE DELLE MACCHIE	406	11	23-24	B	
151	CARLANTINO	CANALE DELLE MACCHIE	407	11	24-26	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
177	CARLANTINO	FOSSO DON PIETRO	395	11	8-15-16	B	
291	CARLANTINO	CANALE IMPISO	406	11	19-20	B	
14	CARLANTINO	FIUME FORTORE	395	11	7-8-14-17	A	
14	CARLANTINO	FIUME FORTORE	394	11	1-2-3-5-6-7-17	A	
91	CARPINO	LAGO DI VARANO	384	12	8-9-10	B - C	
96	CARPINO	FOSSO DI PERILLO	384	12	9-10-13-14-20-21-30-31-32-39 40-41-42-33-22-49-48-54-56	B	
102	CARPINO	CANALE MORTALE	384	12	28-54	B	
97	CARPINO	CANALE ANTONINO	384	12	2-9-4-10-11-14-15-16-6-3-21 22-23-24-25-26-34-35-36-37 38-43-44-47-50-57-59-60	B	
97	CARPINO	CANALE ANTONINO	397	12	59-60	B	
98	CARPINO	FOSSO D'ORLANDO	384	12	7-12-17-18-19-23-26-27	B	
99	CARPINO	VALLONE CORRENTINO	384	12	9-4-5-2-1	A	
171	CASALNUOVO M.	CANALE DELLA BOTTE	395	13	7-12-13	A	
172	CASALNUOVO M.	CANALE FORNACE	395	13	7-12-11	B	
173	CASALNUOVO M.	CANALE DI GIORGIO	395	13	7	B	
174	CASALNUOVO M.	CANALE DI DON NICOLA	395	13	8-9-14-15-16-17-10-19-18-21 23-24	B	
175	CASALNUOVO M.	CANALE SFONDATO	395	13	26-27	B	
175	CASALNUOVO M.	CANALE SFONDATO	407	13	26-27-28-29	B	
176	CASALNUOVO M.	TORRENTE SENTE	395	13	8-14-22	A	
176	CASALNUOVO M.	TORRENTE SENTE	407	13	22-25-29	A	
14	CASALNUOVO M.	FIUME FORTORE	395	13	1-2-4-5-6-8-9-14-30	A	
165	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DELLA MARCHESA	395	14	1-4	B	
166	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DEL CARRO MORTO	395	14	1	B	
167	CASALVECCHIO DI P.	CANALE FINOCCHITO	395	14	1-7-6	A	
168	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DI S.PIETRO	395	14	10-9-2	A	
169	CASALVECCHIO DI P.	CANALE MITRELLO	395	14	9-15-13-14-21-20-25	B	
170	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DELL'ARCIPRETE	395	14	7-13-14-12-19-18	B	
171	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DELLA BOTTE	395	14	3-5-11	A	
172	CASALVECCHIO DI P.	CANALE FORNACE	395	14	5	B	
174	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DI DON NICOLA	395	14	27	B	
178	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DI FORAPANE	395	14	19-18-23	B	
179	CASALVECCHIO DI P.	CANALE GIULIO DI TORO	395	14	24-25-26	B	
179	CASALVECCHIO DI P.	CANALE GIULIO DI TORO	407	14	24	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
180	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DELLA STRETTOLA	407	14	29	B	
182	CASALVECCHIO DI P.	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	395	14	1-2-	B	
299	CASALVECCHIO DI P.	CANALE DEL BOSCO	407	14	30-31-32	B	
373	CASTELLUCCIO DEI SAURI	LAMA - TORRENTE CERVARO	421	15	1-2-3-4-7-6-5-9	A - E	
421							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
425	CASTELLUCCIO DEI SAURI	TORRENTE SANNORO	421	15	9-5-6	A	
426							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
437	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FOSSO SANNORO	421	15	2	A	
439	CASTELLUCCIO DEI SAURI	VALLE DEL FORNO	421	15	13-16-17	A	
457	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FOSSO VALLE DELL'ANGELO	421	15	9	A	
458	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FOSSO POZZO VITOLO	421	15	18-14-15-12-5-9	A	
459	CASTELLUCCIO DEI SAURI	TORRENTE NUOVO CARAPELLOTTO	421	15	17-19-18-15	A	
460	CASTELLUCCIO DEI SAURI	ACQUA C/O POSTA CONTESSA	421	15	14	B	INSERITO NOME
256	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	LAMA - TORRENTE CELONE	420	16	7-9-12-13-14-19-18-20-22-21 17-16	A - E	
355	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	CANALE IORENZO	420	16	1-2	B	
405	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. DIFESA GRANDE	420	16	2	B	INSERITO NOME
416	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	CANALE DI LAME TURCHINE	420	16	9-1-2-3-10.8	B	
417	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	VALLE DEL FREDDO	420	16	4-5-6-16	A	
421	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	CANALE DELLE CANNE	420	16	22	B	NUOVO INSERIMENTO
154	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	TORRENTE STAINA	395	17	7 6	A	
164	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE DEL MACCHIONE	395	17	10-12-13	A	
164	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE DEL MACCHIONE	407	17	13-12-22 24 35-39	A	
179	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE GIULIO DI TORO	395	17	8-9-14-15-16	B	
180	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE DELLA STRETTOLA	395	17	9-11-16-19-18	B	
180	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE DELLA STRETTOLA	407	17	18-19-20-26-25-27-31	B	
181	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE BARISANA	395	17	6-8-9	B	
182	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	395	17	6-8-9-10-12-13	B	
182	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	407	17	dic-13	B	
183	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE PINCIARELLA	395	17	7-6-10-11	A	
183	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE PINCIARELLA	407	17	11-12-21-22-33-34-35-37-38-39 41-42	A	
299	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE DEL BOSCO	407	17	28-29-36-40	B	
300	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE MANANUDE	407	17	35-38-39-42-43-44	B	
301	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE ROCCHIONE	407	17	12-23-24	B	
302	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	VALLONE ACQUA SPARTA	407	17	35-44-43-45	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
303	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	VALLONE CUPO	407	17	45-42	A	
305	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CANALE DELLA BUFOLA	407	17	13	A	
164	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA F	CANALE DEL MACCHIONE	395	17	47	A	
167	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA F	CANALE FINOCCHITO	395	17	5	A	
168	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA F	CANALE DI S.PIETRO	395	17	5	A	
171	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA F	CANALE DELLA BOTTE	395	17	1-2-3-4	A	
182	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA F	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	395	17	5	B	
14	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA F	FIUME FORTORE	395	17	1-2	A	
150	CELENZA VALFORTORE	LAGO DI OCCHITO	406	18	6-20-19-25-29	B - C	
176	CELENZA VALFORTORE	TORRENTE SENTE	395	18	1	A	
176	CELENZA VALFORTORE	TORRENTE SENTE	407	18	1-5-12-13-14-15-16	A	
177	CELENZA VALFORTORE	FOSSO DON PIETRO	407	18	1	B	
290	CELENZA VALFORTORE	ACQUA C/O LOC. FONTANA MILANO	406	18	22-26-19-25	B	INSERITO NOME
292	CELENZA VALFORTORE	VALLONE DELLE RIPE	406	18	6-7-20-21-24	B	
292	CELENZA VALFORTORE	VALLONE DELLE RIPE	407	18	7-8-9	B	
293	CELENZA VALFORTORE	VALLE SAN PIETRO	406	18	25-26-27-28-29-30-31-32-33	B	
293	CELENZA VALFORTORE	VALLE SAN PIETRO	407	18	33-34	B	
294	CELENZA VALFORTORE	LAMA - TORRENTE LA CATOLA	406	18	29-30	A - E	
295	CELENZA VALFORTORE	VALLE DEL TILLO	407	18	1-4-5-10-11	B	
296	CELENZA VALFORTORE	VALLONE MARASTO	407	18	11-35-36	B	
297	CELENZA VALFORTORE	VALLONE DEI CANALI	407	18	13-15-17-18-38-39-41-42	B	
298	CELENZA VALFORTORE	VALLE DEL BOSCO DI CELENZA	407	18	35-36-37-38-40-42	A	
256	CELLE DI SAN VITO	TORRENTE CELONE	420	19	3	A	
417	CELLE DI SAN VITO	VALLE DEL FREDDO	420	19	1	A	
418	CELLE DI SAN VITO	CANALE DELLA PERRAGLIA	420	19	6-7-14-15	A	
419	CELLE DI SAN VITO	CANALE GLERDINA	420	19	4-16	B	
424	CELLE DI SAN VITO	CANALE S.ANGELO	420	19	10-11-12-13	B	
425	CELLE DI SAN VITO	TORRENTE SANNORO	420	19	13-17-16	A	
388	CERIGNOLA	TORRENTE CARAPELLE	409	20	1-2-3-8-7-9-10	A	
388	CERIGNOLA	TORRENTE CARAPELLE	422	20	10-80-81-82	A	
389	CERIGNOLA	CANALE REGINA	409	20	8-7-6-5-4-3-2	B	
390	CERIGNOLA	FOSSO MARANA CASTELLO	409	20	9-11-12-15-14	A	
390	CERIGNOLA	FOSSO MARANA CASTELLO	422	20	80-12-13-14-78-79-85-87 88-98-99	A	
391	CERIGNOLA	CANALE CARAPELLOTTO	409	20	5-6-8-9-16-23-22-21-26 25-28-24-38-29-39	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
391	CERIGNOLA	CANALE CARAPELLOTTO	422	20	17-18-21	A	
392	CERIGNOLA	CANALE GIARDINO	409	20	16-17-21-22-27-26-28-25	B	
					29-37-40		
392	CERIGNOLA	CANALE GIARDINO	422	20	25-28-29-30-31-38-18-20-21	B	
391	CERIGNOLA	CANALE CARAPELLOTTO	423	20	39-48	A	
461	CERIGNOLA	CANALE MARANA CASTELLO	422	20	337-338-346-342-343-344-321	A	
					322-323-324-191-190-188		
					185-181-102-101-103-99-98		
471	CERIGNOLA	CANALE CASTELLO SUPERIORE	422	20	81-82-83-80-84-85-86-87-98-99	A	
472	CERIGNOLA	CANALE LA FICORA	422	20	86	B	
473	CERIGNOLA	CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA	422	20	332-331-330-333-334-339	A	
					335-449		
474	CERIGNOLA	CANALE MARANA DI FONTANAFIGURA	422	20	386-387-398-369-368-367	A	
					366-365-364-363-362-361		
					406-357		
474	CERIGNOLA	CANALE MARANA DI FONTANAFIGURA	435	20	347-349-351-355-356-357	A	
					398-397-396-395-394-392		
					391-387-386		
475	CERIGNOLA	FOSSO DELLA PILA	422	20	13-18-19-20-21-27-31-28	A	
					33-62-59-65-122-121-133-117		
					134-136-137-138-143-144		
					171-169-145-170-298-135		
					147-156-155-154-159-160		
					162-163-164-201-177		
476	CERIGNOLA	LAMA - FIUME OFANTO	422	20	377-378-380 381-383-386	A - E	
476	CERIGNOLA	LAMA - FIUME OFANTO	423	20	386-385-384-265	A - E	
476	CERIGNOLA	LAMA - FIUME OFANTO	435	20	386-387-391-392-393-425-426	A - E	
					427-428-429-430-447-448		
530	CERIGNOLA	CANALE MARANA CAPACCIOTTI	435	20	352-353-354-410-409-408	B	
					412-417-440-441-438-431		
					432-433-434-437-435-436		
					425-426		
531	CERIGNOLA	LAGO CAPACCIOTTI	435	20	408-412-417-440-441	D	
3	CHIEUTI	CANALE MORGETTA	382	21	1-2-3-8	B	
4	CHIEUTI	CANALE CASTAGNA	382	21	5-10	A	
5	CHIEUTI	LAMA CANALE DELL'INFERNO	382	21	5-10-11-12-23-24-25-27	B - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
6	CHIEUTI	ACQUA C/O MASS. ZOMPARONE	382	21	4-9	B	
7	CHIEUTI	LAMA C/O MASS. INFORCHIA	382	21	4-9	B - E	
8	CHIEUTI	LAMA (C/O CASA DEL MARCHESE)	382	21	6-10	B - E	
9	CHIEUTI	LAMA - CANALE CAPO D'ACQUA	382	21	6-10-12	A - E	
27	CHIEUTI	LAMA - TORRENTE SACCIONE	382	21	1-2-3-4-7-13-14-8	A - E	(Z.U. 25)
28	CHIEUTI	LAMA - CANALE DELLA TAVERNA	382	21	7-17-19-18	B - E	
29	CHIEUTI	LAMA - CANALE BIVENTO	382	21	13-14-16-17-15-20-21-22	A - E	
30	CHIEUTI	LAMA - CANALE BARACCONE	382	21	3	B - E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
90	CHIEUTI	CANALE ZOMPARONE	382	21	4-09-20-11	A	
1237	CHIEUTI	LAGHETTO C/O MASS. GIUMENTARECCIA	382	21	11-01-1900	C	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 12)
448	DELICETO	FIUME VITICONE	421	22	28-42-41-43-39-38-37-40	B	
448	DELICETO	FIUME VITICONE	434	22	43-40	B	
449	DELICETO	CANALE MARANA VALLE TRAVERSA	421	22	25-26-27-28-39-41	B	
450	DELICETO	TORRENTE CARAPELLOTTO	421	22	3-4-8-12-18-24-21-23-16-20 19-33-35-31-22-29	A	
451	DELICETO	VALLONE DELLA MADONNA	421	22	24-37-33-35-34	B	
451	DELICETO	VALLONE DELLA MADONNA	434	22	34-35	B	
452	DELICETO	TORRENTE CAMMAROTA	421	22	31-33-23	B	
453	DELICETO	VALLONE SABATO PINTO	421	22	6-5-10-11-17	B	
454	DELICETO	FOSSO SABATO PINTO	421	22	2-5-6-10-9	B	
455	DELICETO	CANALE S.ORONZO	421	22	14	B	
458	DELICETO	FOSSO POZZO VITOLO	421	22	9-5-2-1	A	
459	DELICETO	TORRENTE NUOVO CARAPELLOTTO	421	22	3-4	A	
464	DELICETO	ACQUA C/O LOC. CIAMMARINO	421	22	43	B	INSERITO NOME
521	DELICETO	VALLONE CARNEVALETTO	434	22	36-37 40	B	
522	DELICETO	CANALE COLOTTI	434	22	40	B	
256	FAETO	TORRENTE CELONE	420	23	10-11-12-18-19-20-21	A	
417	FAETO	VALLE DEL FREDDO	420	23	2	A	
419	FAETO	CANALE GLERDINA	420	23	10-11	B	
420	FAETO	CANALE DEL FEUDO	420	23	5-10	B	
422	FAETO	CANALE MAZZIAROLLO	420	23	25-26-27	B	
425	FAETO	TORRENTE SANNORO	420	23	27	A	
208	FOGGIA	TORRENTE SALSOLA	408	24	5-4-3-11-12-16-17-18-19-20	A	
209	FOGGIA	CANALE TARDIO	408	24	5	B	
210	FOGGIA	CANALE LA TORRETTA	396	24	1	B	
210	FOGGIA	CANALE LA TORRETTA	408	24	1-2-15-16-12-11	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Catastale	Catastali	Tipo	Note
256	FOGGIA	TORRENTE CELONE	408	24	6-7-8-9-10-26-27-28-25-36 38-50-47-48-45-86-87	A	
311	FOGGIA	ACQUA LOC. MOTTA PERASTRO	408	24	19-20	B	INSERITO NOME
341	FOGGIA	TORRENTE VULGANO	408	24	22-20	A	
363	FOGGIA	CANALE CAPPELLI	408	24	17-18-11-3	B	
364	FOGGIA	CANALE DUANERA	408	24	8-7-6-3-10-11-24-23-38 39-22	B	
365	FOGGIA	TORRENTE LACCIO	408	24	25-26-38-40-41-42-43 44-46	B	
368	FOGGIA	CANALE DI BONIFICA	408	24	86-87-88-137-138-139 140-141	A	
370	FOGGIA	CANALE PROPERZIO	408	24	151-117-116-115-152-114 113-110	B	
370	FOGGIA	CANALE PROPERZIO	409	24	110-108-106	B	
371	FOGGIA	CANALE FARANIELLO	408	24	60-57-72	A	
372	FOGGIA	CANALE PARANO	408	24	52-53-54-55-56-58	A	
372	FOGGIA	CANALE FARANO	409	24	139-60	A	
373	FOGGIA	TORRENTE CERVARO	409	24	157-158-159-156-175-172	A	
373	FOGGIA	TORRENTE CERVARO	408	24	144-145-146-147-125-148 150-151-179-177-176-175 171-174-172-173-182-183 184	A - G	
373	FOGGIA	LAMA - TORRENTE CERVARO	421	24	144-184-183-196-195-194 193 190-186-185-189-188 206-207-210-209-212-213 214 215 216	A - E	
376	FOGGIA	CANALE STELLA	408	24	21	B	
380	FOGGIA	CANALE BONIFICA	408	24	18-19-20-21	A	
384	FOGGIA	ACQUA C/P LOC. TORRE DI BONGHI	421	24	216	B	INSERITO NOME
385	FOGGIA	CANALE CARAPELLUZZO	409	24	160-159-168-167-170-198	A	
385	FOGGIA	CANALE CARAPELLUZZO	422	24	198-197-199-200	A	
385	FOGGIA	CANALE CARAPELLUZZO	421	24	200-202-199	A	
386	FOGGIA	CANALE PELUSO	409	24	162	A	
386	FOGGIA	CANALE PELUSO	422	24	162-163	A	
387	FOGGIA	CANALE PESCIA	409	24	161	A	
388	FOGGIA	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	422	24	162-163-164-165-198-199	A - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N. Catastale	Catastali	Sez.	Note
437	FOGGIA	LAMA - FOSSO SANNORO	421	24	216	A - E	
438							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
440	FOGGIA	CANALE PONTE ROTTO	421	24	202-203	A	
91	ISCHITELLA	LAGO DI VARANO	384	25	1-2-3-4-5-6-7-21-22-23-24 25-26-27-28-29-30-31-32 33-34-35-36-37-38-39-42	B - C	(Z.U. 2)
99	ISCHITELLA	VALLONE CORRENTINO	384	25	35-37-39-41-43-44-45 46-47	A	
100	ISCHITELLA	VALLONE SAN MARTINO	384	25	43-44-47	B	
103	ISCHITELLA	TORRENTE ROMANDATO	384	25	6-7-8-9-10-11-12-13-15-16 17-21-20-18-19-45-46	A	
2							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
14	LESINA	LAMA - FIUME FORTORE	382	27	1-2-4-5-6-10-11-12-14	A - E	(Z.U. 21)
14	LESINA	FIUME FORTORE	383	27	1-2	A	(Z.U. 21)
15	LESINA	LAGO DI LESINA	382	27	2-7-8-24	D	(Z.U. 1)
15	LESINA	LAGO DI LESINA	383	27	1-2-20-21-22-23-24-25-26-27 28-29-30-31-32-33-34-36-37 38-39-40-41-42-48-49-50-51-52	D - A	(Z.U. 1)
16	LESINA	ACQUA C/O LOC. CANNELLE	382	27	2-3-4-7	B	INSERITO NOME
17	LESINA	CANALE DELLA CAPO POSTA	382	27	7	B	
18	LESINA	CANALE DI PONTONE	382	27	6-7-8-9	B	
19	LESINA	CANALE CANINPISO	382	27	8-12-13	B	
20	LESINA	CANALE DEI COLOMBI	382	27	12-13-14-15	B	RIPORTATO IN CARTOGRAFIA CON IL N. 19
21	LESINA	VALLONE PADRE FRANCESCO	382	27	13-15	A	
22	LESINA	CANALE DELLA FUCICCHIA	382	27	16-19	B	
22	LESINA	CANALE DELLA FUCICCHIA	383	27	38	B	
23	LESINA	CANALE GAETA	382	27	16-19	B	
24	LESINA	FOSSO STINCO VECCHIO	382	27	13-15-16-17-18-19	B	
25	LESINA	CANALE LA FARA	383	27	38-43	B	
35	LESINA	LAMA - FIUME MORTO	382	27	1-3	B - E	(Z.U. 24)
36	LESINA	VALLONE SFONDATO	382	27	11	B	
37	LESINA	CANALE FONTANELLE	382	27	11	B	
40	LESINA	CANALE RAPULLA	382	27	10-11	B	
41							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
42	LESINA	Z.U. C/O ZAPPINO	383	27	21	E	RIPORTATO IN CARTOGRAFIA CON IL N. 43
43	LESINA	Z.U. GRAVAGLIONE	383	27	21-22	F	MODIFICATO NOME
44	LESINA	FOCE S.ANDREA	383	27	22-23	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
45	LESINA	FOCE SCHIAPPARO	383	27	23	A	
46							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
47	LESINA	CANALE BASSO	383	27	34-35-36	B	
48	LESINA	CANALE ALTO	383	27	35-34	B	
51	LESINA	CANALE PACCONE	383	27	39-44	B	
52	LESINA	CANALE COLONNELLA	383	27	39-45-44	B	
53	LESINA	VALLONE DELL'ELCE	383	27	40-47-51-52	B	
54	LESINA	RIVOLO FRA' MATTEO	383	27	48-50-49	B	
55	LESINA	CANALE BASSO DI PONENTE	383	27	48-49-42 47	B	
70	LESINA	CANALE BAIL VALLONE	383	27	36	B	
71	LESINA	CANALE LAURO	383	27	36-34	A	
73	LESINA	VALLE SCARAFONE	383	27	36	A	
89	LESINA	ACQUA (C/O LESINA)	383	27	37-40	B	MODIFICATO NOME
1247	LESINA	CANALE DI ACQUAROTTA	382	27	1-2	B	NUOVO INSERIMENTO (Z.U 28)
164	LUCERA	CANALE DEL MACCHIONE	395	28	1	A	
164	LUCERA	CANALE DEL MACCHIONE	407	28	1	A	
182	LUCERA	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	407	28	1-9-10-11-16	B	
208	LUCERA	TORRENTE SALSOLA	408	28	34-35-36-37-38-32-31-30	A	
208	LUCERA	TORRENTE SALSOLA	407	28	31-30-21-27-86-85-87-88-89	A	
211	LUCERA	TORRENTE TRIOLO	408	28	30-32-7-13-18	A	
211	LUCERA	TORRENTE TRIOLO	407	28	11-13-12-18-17-16-15-19-14	A	
256	LUCERA	TORRENTE CELONE	408	28	56-152-124-125-142-141 146-147	A	
304	LUCERA	CANALE DELLA VALLE	407	28	8	B	
305	LUCERA	CANALE DELLA RUFOLA	407	28	1-8-9	A	
306	LUCERA	CANALE DI BONIFICA	407	28	3-4-11-12-10	A	
307	LUCERA	ACQUA C/O LOC. S. ANTONIO	407	28	2-3	B	INSERITO NOME
308	LUCERA	CANALE IL CANALETTO	407	28	4-5-6	A	
308	LUCERA	CANALE IL CANALETTO	408	28	6-7-33	A	
312	LUCERA	ACQUA C/O MASS. PONTICELLO	407	28	18-20	B	INSERITO NOME
313	LUCERA	ACQUA C/O MASS. PAPA	407	28	20-31	B	INSERITO NOME
313	LUCERA	ACQUA C/O MASS. PAPA	408	28	31	B	INSERITO NOME
329	LUCERA	CANALE FARA CACCIAFUMO	407	28	89	B	
330	LUCERA	CANALE VALLE IUVARA	407	28	89	B	
332	LUCERA	CANALE FARA DI VOLTURINO	407	28	89	A	
341	LUCERA	LAMA - TORRENTE VULGANO	407	28	108-109-110-111-150-149	A - B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
341	LUCERA	TORRENTE VULGANO	408	28	108-112-113-114-115-116 132-118-73-120-72-66-65 67-61-62-58-59-60-51-50	A	
354	LUCERA	TORRENTE IORENZO	407	28	151-150-149-148	B	
354	LUCERA	TORRENTE IORENZO	420	28	151	B	
354	LUCERA	TORRENTE IORENZO	408	28	148-147-146-141-140-125	B	
357	LUCERA	CANALE DI MOTTA M.	407	28	23-24-25	A	
358	LUCERA	TORRENTE CASANOVA	407	28	89-24-25-23-22-26-27-21	B	
360	LUCERA	CANALE CANNETI	407	28	14-15	B	
361	LUCERA	ACQUA C/O LOC. CHIANA COMUNE	407	28	90-109-108	B	INSERITO NOME
362	LUCERA	CANALE POTESANO	408	28	33	B	
365	LUCERA	TORRENTE LACCIO	408	28	51	B	
366	LUCERA	CANALE	408	28	60-69-71-74-75-98-97-79 80-95-96	B	
367	LUCERA	CANALE SECCO	408	28	112-113-114-132-133-131	B	
368	LUCERA	CANALE DI BONIFICA	408	28	152	A	
369	LUCERA	ACQUA C/O LOC. S. GIUSTO	408	28	143	B	INSERITO NOME
374							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
375							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
377							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
378	LUCERA	ACQUA C/O LOC. REGGENTE	408	28	134-148-111	B	INSERITO NOME
379	LUCERA	ACQUA C/O LOC. BORGO S. GIUSTO	408	28	134-135-136-137	B	INSERITO NOME
380	LUCERA	CANALE BONIFICA	408	28	38-39-40-49-48-47-45-44	A	
200	MANFREDONIA	TORRENTE CANDELARO	397	29	39-40	A	
200	MANFREDONIA	LAMA - TORRENTE CANDELARO	409	29	62-47-63-65-66-67-68-71-70 69-58-59-51-57-52-53-40	A - E - G	(Z.U. 3-4-11-20)
241	MANFREDONIA	VALLE PULSANO	397	29	3-6-13-16-22-24	B	
242	MANFREDONIA	CANALE COLLETTORE	397	29	39-38-27-26-20-15-21-22-23	B	
243							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
244							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
245							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
246	MANFREDONIA	VALLE DI MEZZANOTTE	397	29	35-41-34-33-30-32	B	
251	MANFREDONIA	LAMA (C/O IAZZO GROTTICCHIO)	397	29	7	E	
252	MANFREDONIA	LAMA (C/O MASS. CARMINE)	397	29	5-10	E	
253							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
254							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipi	Note
370	MANFREDONIA	CANALE PROPERZIO	409	29	99-97-98-96-95-93-91-77	B	
372	MANFREDONIA	CANALE FARANO	409	29	74-75-76-78-77	A	
373	MANFREDONIA	TORRENTE CERVARO	409	29	90-92-103-102-101-95-100 129	A	
382	MANFREDONIA	CANALE DELLA CONTESSA (VASCHE)	409	29	52-57-58-69-70-79-78-77-91 93-75-74-97-98-80	A - G	
385	MANFREDONIA	CANALE CARAPELLUZZO	409	29	135-138-134	A	
386	MANFREDONIA	CANALE PELUSO	409	29	109-107-106-105-108-66-83 87-105-89-125-140-139-138 134-137-135-136	A	
387	MANFREDONIA	CANALE PESCIA	409	29	135	A	
388	MANFREDONIA	TORRENTE CARAPELLE	409	29	140-137-136	A	(Z.U. 19)
388	MANFREDONIA	TORRENTE CARAPELLE	422	29	136	A	(Z.U. 19)
395	MANFREDONIA	CANALE RAMATOLA	409	29	103-126-104-125-89-105	B	
396	MANFREDONIA	CANALE MACCHIA ROTONDA	409	29	103-104-102-126-125-127 128-130	B	
397	MANFREDONIA	CANALE NUOVO DEL CERVARO	409	29	77-79-91-92-90-89-88-87 83-85	A	
398	MANFREDONIA	CANALE RONCONE DEL CERVARO	409	29	58-69-80-82-88-81	A	
399	MANFREDONIA	CANALE SALINETRI DEL CERVARO	409	29	58-57-52-69-56-82-88	A	
400	MANFREDONIA	ACQUA C/O POSTA FONTANANUOVA	409	29	61	B	INSERITO NOME
401	MANFREDONIA	ACQUA C/O LOC. ZURLATURO	409	29	48-60-61	B	INSERITO NOME
402	MANFREDONIA	ACQUA C/O MASS. PICCARDI	409	29	109	B	INSERITO NOME
385	MANFREDONIA F	CANALE CARAPELLUZZO	409	29	131-132	A	
386	MANFREDONIA F	CANALE PELUSO	409	29	133	A	
386	MANFREDONIA F	CANALE PELUSO	422	29	133	A	
387	MANFREDONIA F	CANALE PESCIA	409	29	131	A	
393	MARGHERITA DI SAVOIA	LAGO SALPI NUOVO (EX)	410	30	4	D	(Z.U. 7)
393	MARGHERITA DI SAVOIA	LAGO SALPI NUOVO (EX)	423	30	4-10-14-16-15-13	D	(Z.U. 7)
403	MARGHERITA DI SAVOIA	CANALE NUOVO DERIV. OFANTINO	410	30	2-3-6-5-4	A	
403	MARGHERITA DI SAVOIA	CANALE NUOVO DERIV. OFANTINO	433	30	4-10-13-15-16	A	
476	MARGHERITA DI SAVOIA	LAMA - FIUME OFANTO	423	30	19-20-21	A	(Z.U. 18)
477	MARGHERITA DI SAVOIA	CANALE COLLETTORE	423	30	18-19-24-23-26-22-27	A	
492	MARGHERITA DI SAVOIA	ACQUA FOCE NUOVA	423	30	4-8	B	INSERITO NOME
228	MATTINATA	VALLONE CARBONARA	398	31	26-35-34-33-29-31-37-36 40-27	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
267	MATTINATA	VALLONE VIGNANOTICA	398	31	2-3	B	
268	MATTINATA	VALLE TRIGNA	398	31	2-5-3	A	
269	MATTINATA	VALLE DEI MERLI	398	31	2-3	A	
270	MATTINATA	VALLE DEI CARRI	398	31	2	B	
271	MATTINATA	VALLE PIETRANGELI	398	31	2-5	B	
272	MATTINATA	VALLE FINOCCHIO	398	31	5-6	B	
273	MATTINATA	VALLE FINOCCHIETTO	398	31	5-4	B	
274	MATTINATA	VALLE MERGOLI	398	31	3-4	B	
275	MATTINATA	VALLE MATTINATELLA	398	31	1-6-13-5-15-14-4	A	
276	MATTINATA	VALLE PALOMBARI	398	31	15-16-17	B	
277	MATTINATA	VALLE DEL SALE	398	31	14-15-16	B	INSERITO NOME
278	MATTINATA	ACQUA C/O LOC. COPPA DI MONTALCI	398	31	16-17	B	INSERITO NOME
279	MATTINATA	VALLE DELLA VECCHIA	398	31	7-8-12-20-19	A	
280	MATTINATA	VALLE RIPE ROSSE	398	31	13-12-19-17	B	
281	MATTINATA	ACQUA C/O LOC. SPERLONGA	398	31	9-8-11-12-21-28-29	B	
282	MATTINATA	LAMA (C/O MASS. ASIELLI)	398	31	22-21	E	
283	MATTINATA	VALLE INCORONATA	398	31	22-23-25-27-21-28	A	
284	MATTINATA	VALLE CHICCHI PAOLI	398	31	25-26-27	B	
287	MATTINATA	ACQUA C/O LOC. D'APOLITO	398	31	39	B	INSERITO NOME
288	MATTINATA	ACQUA C/O IL GROTTONE	398	31	38-39	B	INSERITO NOME
289	MATTINATA	VALLE DELLA VECCHIA	398	31	12	E	NUOVO INSERIMENTO
94	MONTE S.ANGELO	FOSSO SAN FRANCESCO	397	33	48-47	B	
97	MONTE S.ANGELO	CANALE ANTONINO	397	33	43	B	
112	MONTE S.ANGELO	CANALE ACQUA DELLA CHIANCA	384	33	1	A	
112	MONTE S.ANGELO	CANALE ACQUA DELLA CHIANCA	385	33	1	A	
131	MONTE S.ANGELO	VALLE DEL TESORO	385	33	1-3-2	A	
147	MONTE S.ANGELO	VALLE DI OTRI	385	33	1-2-3	B	INSERITO NOME
222							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
224							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
226							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
227							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
228	MONTE S.ANGELO	VALLONE CARBONARA	397	33	55-58-87-91-98-99-94-100	A	
					101-102-104-90-103-131		
					105-129-106-107-109-86		
					108-127-128-129		
228	MONTE S.ANGELO	VALLONE CARBONARA	398	33	109-110-127-126-108-79	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
229							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
230							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
231							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
232							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
233	MONTE S.ANGELO	VALLE DEI PORCI	397	33	148-149-150-151-161-127	B	
233	MONTE S.ANGELO	VALLE DEI PORCI	398	33	151-161-152-153-159-158 160-180	B	
234	MONTE S.ANGELO	VALLE PORTELLA	397	33	147-148-165-163-176	A	
235	MONTE S.ANGELO	TORRENTE VARCARO	397	33	146-145-165-166-176-177 181-182	B	
236							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
237	MONTE S.ANGELO	ACQUA C/O LOC. MACCHIA LIBERA	397	33	161-162-178-179-181	B	
238							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
239	MONTE S.ANGELO	VALLE MALPASSO	397	33	144-167-168-174-184	B	
240	MONTE S.ANGELO	VALLE DI PETRULO	397	33	143-167-169-174-185-184	B	
241	MONTE S.ANGELO	VALLE PULSANO	397	33	139-140-141-142-143-171 170-172-173-185	B	
242	MONTE S.ANGELO	CANALE COLLETTORE	397	33	169-172-174-173-185	B	
254							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
255							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
258	MONTE S.ANGELO	ACQUA C/O LOC. VALLE DI MACCHIA	397	33	164-150-161-160	B	INSERITO NOME
258	MONTE S.ANGELO	ACQUA C/O LOC. VALLE DI MACCHIA	398	33	160-179-180	B	INSERITO NOME
275	MONTE S.ANGELO	VALLE MATTINATELLA	398	33	27	A	
279	MONTE S.ANGELO	VALLE DELLA VECCHIA	398	33	26-29	A	
282	MONTE S.ANGELO	LAMA VALLE ZIA LUCIA	398	33	110	E	NUOVO INSERIMENTO
285	MONTE S.ANGELO	ACQUA C/O COPPA D'APOLITO	398	33	153-159	B	INSERITO NOME
286	MONTE S.ANGELO	ACQUA C/O LOC. GRAVAGLIONE	398	33	154-156-158-159	B	INSERITO NOME
287	MONTE S.ANGELO	ACQUA C/O LOC. D'APOLITO	398	33	156	B	INSERITO NOME
289							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1242	MONTE S.ANGELO	CUTINO FORESTA UMBRA	384	33	4	C	(Z.U. 5)
1246	MONTE S.ANGELO	LAGO DI OTRI	398	33	3	C	(Z.U. 14)
433	MONTELEONE DI PUGLIA	TORRENTE AVELLA	433	32	1-3-6-9-16-15	B	
501	MONTELEONE DI PUGLIA	VALLONE DEL CORVO	433	32	4-7-10-8-12-14-19-20	B	
502	MONTELEONE DI PUGLIA	VALLE DI FASSA	433	32	21-22-28	B	
505	MONTELEONE DI PUGLIA	TORRENTE FRUGNO	433	32	16-21	A	
373	MONTELEONE DI PUGLIA	TORRENTE CERVARO	433	32	11-17-18-19-23-24-25-27	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasti	Tipo	Note
					29-30		
310	MOTTA MONTECORVINO	CANALE DEI TORI	407	34	2-3-6	B	
324	MOTTA MONTECORVINO	CANALE BOSCO SANTA LUCIA	407	34	19	B	
331	MOTTA MONTECORVINO	TORRENTE RADICOSA BIS	407	34	8-9-10-11-12-14-15-16	A	
356	MOTTA MONTECORVINO	CANALE FIUMARA DI MOTTA M.	407	34	1-2-3-4-5-6-7-8-9	A	
388	ORDONA	LAMA - TORRENTE CARAPELLE	421	35	15-17-18-58-67	A - E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
440	ORDONA	CANALE PONTE ROTTO	421	35	15-17	A	
441	ORDONA	CANALE MARANA S.MARCHITTO	421	35	55-59-67	B	
373	ORSARA DI PUGLIA	LAMA - TORRENTE CERVARO	421	36	63-64	A - E	
373	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE CERVARO	420	36	55-61-62-63-67	A - E	
423	ORSARA DI PUGLIA	VALLE CASELLE	420	36	30-35-36-8-10-14-13	B	
424	ORSARA DI PUGLIA	CANALE S.ANGELO	420	36	1-2	B	
425	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE SANNORO	420	36	12-18-19-20-21-22-23-17	A	
					16-2-3-6-5-8 10-13-7		
					4 9 11		
425	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE SANNORO	421	36	27-26-25-24-23-22	A	
426	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE LAVELLA	420	36	23-34-33-41-40 39-38-31	A	
					37-35-36-43-50-44-51-14-10		
					42-47-46-48-49-64		
426	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE LAVELLA	421	36	23-24-25-26-27-29-28	A	
427	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE VERGHINETO	420	36	41-46-45-43-44	B	
428	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE LAMIOZZA	420	36	53-58-59	B	
429	ORSARA DI PUGLIA	TORRENTE ACQUARA	420	36	65-56-52 51-15	B	
441	ORTANOVA	CANALE MARANA S MARCHITTO	421	37	53-54-60-66	B	
442	ORTANOVA	LAMA/ CANALE MARANA MONTECORVO	421	37	60-64-66	A - E	
443	ORTANOVA	CANALE S.SPIRITO	421	37	64-65	A	
444	ORTANOVA	LAMA - CANALE DI MONTECORVO	421	37	64-65-66	A - E	
465	ORTANOVA	CANALE PONTICELLO	422	37	63-62-53-48-50-49-46-45-29	A	
					22-20-13-44-42		
466	ORTANOVA	CANALE BIASIFIOCCO	421	37	64-60-61-54-53	A	
466	ORTANOVA	CANALE BIASIFIOCCO	422	37	22-20-52-53	A	
467	ORTANOVA	ACQUA C/O MASS. LA PALATA VECCHIA	422	37	24-21-22-25-26	B	INSERITO NOME (MANCA NUMERO IN CARTOGRAFIA)
468	ORTANOVA	CANALE TRIONFO	422	37	24-28-26-27-32-5-7	B	
469	ORTANOVA	CANALE ZAMPINO	422	37	29-30-28-26	B	
470	ORTANOVA	CANALE LA PIDOCCHIOSA	422	37	2-4-5-32	A	
472	ORTANOVA	CANALE LA FICORA	422	37	35-36-37-34	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
473	ORTANOVA	CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA	422	37	32-40-37-39-38	A	
373	PANNI	TORRENTE CERVARO	420	38	5-4-3-9-8-2-1-	A	
430	PANNI	TORRENTE IAZZANO	420	38	5-10-18-25-26-34	A	
431	PANNI	VALLONE SALACONI	420	38	10-17-16-23	B	
432	PANNI	VALLONE SELARELLA	420	38	18-24-25-22	B	
433	PANNI	TORRENTE AVELLA	420	38	20-21-27-30-1-6-7-11-13-12-19	B	
433	PANNI	TORRENTE AVELLA	433	38	27-28-29-37-32-35-36-38	B	
111	PESCHICI	TORRENTE ULSO	384	39	23-26	B	
111	PESCHICI	TORRENTE ULSO	385	39	11-16-17-23	B	
115	PESCHICI	CANALE CHIANARA	385	39	2-5-10-11-16-19-20-18-17 21-22-24-25-27-26	B	
116	PESCHICI	VALLE MORA	385	39	24	B	
117	PESCHICI	VALLE DI CERRAGLIONE	385	39	24-25-26-27	B	
120	PESCHICI	VALLE CASTELLANA	385	39	5-12-13	B	
121	PESCHICI	ACQUA VALLICELLA	385	39	3-5-6	B	INSERITO NOME
122	PESCHICI	ACQUA C/O LOC. S. NICOLA	385	39	4-6-7	B	INSERITO NOME
123	PESCHICI	ACQUA C/O LOC. DEFESA MANACCORE	385	39	4-7	B	INSERITO NOME
124	PESCHICI	ACQUA C/O LOC. LA BUFALARA	385	39	7	B	INSERITO NOME
125	PESCHICI	CANALE DELLA CRAPANESE	385	39	4-7-14-15-8	B	
126	PESCHICI	VALLE SPINALE	385	39	9-15	B	
130	PESCHICI	TORRENTE MACCHIO	385	39	21-25	A	
164	PIETRA MONTECORVINO	CANALE DEL MACCHIONE	407	40	1	A	
176	PIETRA MONTECORVINO	TORRENTE SENTE	407	40	34-35	A	
182	PIETRA MONTECORVINO	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	407	40	1	B	
211	PIETRA MONTECORVINO	TORRENTE TRIOLO	407	40	2-24-4-23-6-5-10-9-8-7-19 18-20-21-15-14-16-13-17-40	A	
297	PIETRA MONTECORVINO	VALLONE DEI CANALI	407	40	34-35-39	B	
299	PIETRA MONTECORVINO	CANALE DL BOSCO	407	40	34-36-37-38	B	
301	PIETRA MONTECORVINO	CANALE ROCCHIONE	407	40	1-2-3	B	
302	PIETRA MONTECORVINO	VALLONE ACQUA SPARTA	407	40	3-10-9	A	
303	PIETRA MONTECORVINO	VALLONE CUPO	407	40	3-10-9-12-41	A	
304	PIETRA MONTECORVINO	CANALE DELLA VALLE	407	40	2-3-4-5	B	
305	PIETRA MONTECORVINO	CANALE DELLA BUFOLA	407	40	1-2	A	
309	PIETRA MONTECORVINO	CANALE DEL SORCIO	407	40	15-16-21-22	B	
357	PIETRA MONTECORVINO	CANALE DI MOTTA M.	407	40	30-31-32-33-29-28	A	
359	PIETRA MONTECORVINO	CANALE POZZO NUOVO	407	40	6-25-32	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
360	PIETRA MONTECORVINO	CANALE CANNETI	407	40	25-26-27	B	
1245	PIETRA MONTECORVINO	LAGO C/O MASS. FORNELLI	407	40	29	C	(Z.U. 23)
15	POGGIO IMPERIALE	LAGO DI LESINA	382	41	1	D	
15	POGGIO IMPERIALE	LAGO DI LESINA	383	41	1-19-17-18	D - A	
19	POGGIO IMPERIALE	CANALE CANINPISO	382	41	2	B	
22	POGGIO IMPERIALE	CANALE DELLA FUCICCHIA	382	41	3-2-4-6-8	B	
22	POGGIO IMPERIALE	CANALE DELLA FUCICCHIA	383	41	3-5	B	
24	POGGIO IMPERIALE	FOSSO STINCO VECCHIO	382	41	4	B	
25	POGGIO IMPERIALE	LAMA - CANALE LA FARA	382	41	8-9-10	B - E	
25	POGGIO IMPERIALE	CANALE LA FARA	383	41	6-5-7-8-10	B - E	
51	POGGIO IMPERIALE	CANALE PACCONE	383	41	7	B	
52	POGGIO IMPERIALE	CANALE COLONNELLA	383	41	7	B	
53	POGGIO IMPERIALE	VALLONE DELL'ELCE	383	41	11-7-12-10-14-15-16	B	
54	POGGIO IMPERIALE	RIVOLO FRA' MATTEO	383	41	19-22-23	B	
56	POGGIO IMPERIALE	CANALE BASSO DI LEVANTE	383	41	17-18-20-21-22	B	
57	POGGIO IMPERIALE	CANALE ACQUE BASSE	383	41	18	B	
87	POGGIO IMPERIALE	CANALE S.LEONARDO	383	41	18	B	
1240	POGGIO IMPERIALE	LAGO C/O MASS. F. MINORI	382	41	9	C	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 26)
200	RIGNANO GARGANICO	LAMA - TORRENTE CANDELARO	396	42	12-19-29-30-32-39-40-38-42 43-45-44-41-3	A - E	
204	RIGNANO GARGANICO	VALLE DI VITURO	396	42	36	B	
205	RIGNANO GARGANICO	VALLE DI IVIDORO	396	42	28-35-36	B	
208	RIGNANO GARGANICO	TORRENTE SALSOLA	396	42	45	A	
209	RIGNANO GARGANICO	CANALE TARDIO	396	42	45	B	
210	RIGNANO GARGANICO	CANALE LA TORRETTA	396	42	45	B	
211	RIGNANO GARGANICO	TORRENTE TRIOLO	396	42	30-31-29-37	A	
212	RIGNANO GARGANICO	CANALE VENOLO	396	42	29	A	
215							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
216							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
217							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
218							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
219							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
476	ROCCHETTA S.ANTONIO	LAMA - FIUME OFANTO	434	43	33-32-34-36-35	A - E	
510	ROCCHETTA S.ANTONIO	LAMA - VALLE CAPO DIAVOLO	434	43	30-31-34	B - E	
511	ROCCHETTA S.ANTONIO	TORRENTE CANNETO	434	43	28-29-14-15-16-17-13-27-18	B	
512	ROCCHETTA S.ANTONIO	CANALE SERRALONGA	434	43	16-27	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
513	ROCCHETTA S.ANTONIO	VALLONE MADONNA DEL POZZO	434	43	18-27-28	B	
514	ROCCHETTA S.ANTONIO	VALLE DEL MORTO	434	43	28-29	B	
515	ROCCHETTA S.ANTONIO	VALLONE MELASCINA	434	43	25-26-29	B	
516	ROCCHETTA S.ANTONIO	VALLE DI PISCIOLI	434	43	18-20-29	B	
519	ROCCHETTA S.ANTONIO	LAMA - TORRENTE CALAGGIO	434	43	1-2-3-4-5-6-7-14-15	A - E	
525	ROCCHETTA S.ANTONIO	LAMA - TORRENTE SAN GENNARO	434	43	1-8-9-10-11-12-22-23-21-26 24-25-29	A - E	
103	RODI GARGANICO	TORRENTE ROMANDATO	384	44	2-3-4	A	
104	RODI GARGANICO	ACQUA C/O LOC. S. BARBARA	384	44	3-4-5-6-8	B	INSERITO NOME
105	RODI GARGANICO	VALLE DI PINCIO	384	44	7-8-19	B	
106	RODI GARGANICO	ACQUA C/O LOC. PETRARA	384	44	9-10	B	INSERITO NOME
107	RODI GARGANICO	VALLE MASCHERIZZO	384	44	12-10-13	B	
108	RODI GARGANICO	VALLE DI VICO	384	44	15-16-17-18	B	
342	ROSETO VALFORTORE	CANALE TROIANO	420	45	4-5-8	B	
409	ROSETO VALFORTORE	CANALE NUCI CAGNAZZO	420	45	1-2	B	
410	ROSETO VALFORTORE	VALLONE CUPO	420	45	31-16-17-26-27-29-30-25	A	
411	ROSETO VALFORTORE	CANALE VADIALE	420	45	11-19-9	A	
412	ROSETO VALFORTORE	CANALE VADOFUSCO	420	45	19-9-20-21-22	B	
413	ROSETO VALFORTORE	TORRENTE RATTAPONE	420	45	5-6-7	B	
414	ROSETO VALFORTORE	VALLE SAN LEONARDO	420	45	5-6-7	B	
420	ROSETO VALFORTORE	CANALE DEL FEUDO	420	45	31-32-33-34-23	B	
14	ROSETO VALFORTORE	LAMA - FIUME FORTORE	420	45	14-15-13-12-11-17-18-19 20-21-23-24	A - E	
448							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
502	S.AGATA DI PUGLIA	VALLE DI FASSA	433	53	53-54	B	
503	S.AGATA DI PUGLIA	CANALE DI FASSA	433	53	53	B	
504	S.AGATA DI PUGLIA	VALLONE DEL SALICE	433	53	52-53-21	B	
505	S.AGATA DI PUGLIA	TORRENTE FRUGNO	433	53	52-53-21-49-50-51-48	A	
505	S.AGATA DI PUGLIA	LAMA - TORRENTE FRUGNO	434	53	1-3-4-21-22-23-24-25-26-27 7-29-30-8-15-16-33-17-34-18	A - E	
506	S.AGATA DI PUGLIA	VALLONE SAN PIETRO	433	53	69-70	A	
506	S.AGATA DI PUGLIA	VALLONE SAN PIETRO	434	53	70-78	A	
508	S.AGATA DI PUGLIA	CANALE RIO SPECA	433	53	47-48-68-51	A	
508	S.AGATA DI PUGLIA	CANALE RIO SPECA	434	53	36-37-38-39-40-41-42-44-45 46-47-55-56-59-61-67-68-57	A	
519	S.AGATA DI PUGLIA	LAMA - TORRENTE CALAGGIO	434	53	9-12-15-14-19-63-20-18-34-35	A - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
					36-62-76-77-71-78		
520	S.AGATA DI PUGLIA	TORRENTE CARPANITO	434	53	1-2-5-6-7-8-30	B	
521	S.AGATA DI PUGLIA	VALLONE CARNEVALETTO	434	53	8-9-10	B	
522	S.AGATA DI PUGLIA	CANALE COLOTTI	434	53	10-11-12-13	B	
523	S.AGATA DI PUGLIA	CANALE RIO CONTILLO	434	53	61-64-65-58-57-66-75-76	A	
524	S.AGATA DI PUGLIA	TORRENTE ZIMMARI	434	53	71-72-73-74-78-67	B	
528	S.AGATA DI PUGLIA	VALLE DELLE COSTE	434	53	4-3-1	A	
476	SAN FERDINANDO DI P.	LAMA - FIUME OFANTO	423	46	50-49-48-47-43-40-12-19	A - E	
94	SAN GIOVANNI ROTONDO	FOSSO SAN FRANCESCO	397	47	2-27	B	NUOVO INSERIMENTO
372	SAN GIOVANNI ROTONDO	CANALE FARANO	409	47	139-142	A	NUOVO INSERIMENTO
200	SAN GIOVANNI ROTONDO	TORRENTE CANDELARO	397	47	119	A	
200	SAN GIOVANNI ROTONDO	LAMA - TORRENTE CANDELARO	409	47	130-133-134-131-149	A - E	
207	SAN GIOVANNI ROTONDO	VALLE DELL'ASINARA	396	47	118	B	
207	SAN GIOVANNI ROTONDO	VALLE DELL'ASINARA	397	47	118	B	
221	SAN GIOVANNI ROTONDO	LAMA (C/O GROTTA GRANDE)	397	47	70-71-73	E	
225	SAN GIOVANNI ROTONDO	PANTANO DI S.EGIDIO	397	47	45-46-47-48-50	B - F	(Z.U. 27)
247							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
248	SAN GIOVANNI ROTONDO	LAMA (C/O MASS. D'APOLITO)	397	47	73-74-114	E	
249	SAN GIOVANNI ROTONDO	LAMA (C/O VALLE MASSELLI)	397	47	74-77-78-114	E	
250	SAN GIOVANNI ROTONDO	LAMA (C/O VALLE DEI FALCONI)	397	47	78	E	
251	SAN GIOVANNI ROTONDO	LAMA (C/O IAZZO GROTTICCHIO)	397	47	78-79-151	E	
257	SAN GIOVANNI ROTONDO	ACQUA C/O LOC. PIANGIMAMMA	397	47	127-128-129-130	B	NUOVO INSERIMENTO
70	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE IL VALLONE	383	48	5-6-7-8	B	
70	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE IL VALLONE	396	48	7-8-35-36-37-38-41	B	
75	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE TOPPA	383	48	1-5	B	
81	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE TRAGNI	383	48	1	B	
81	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE TRAGNI	384	48	1-2	B	
94	SAN MARCO IN LAMIS	FOSSO SAN FRANCESCO	397	48	19-21	B	
200	SAN MARCO IN LAMIS	LAMA - TORRENTE CANDELARO	396	48	80-82-83-84-85-86-87-88-89	A - E	
					92-91-93-122-123-124-73		
200	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE CANDELARO	397	48	73-72-124-125-126	A	
200	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE CANDELARO	408	48	134	A	
200	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE CANDELARO	409	48	126-127	A	
201							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
202	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE DELLA FAGARAMA	396	48	73-74-91	B	
203	SAN MARCO IN LAMIS	VALLE DELLA TORRE	396	48	108-109-113	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
204	SAN MARCO IN LAMIS	VALLE DI VITURO	396	48	102-103-106-107-108-114 115-116-122	B	
206							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
207	SAN MARCO IN LAMIS	VALLE DELL'ASINARA	396	48	120-121-124	B	
207	SAN MARCO IN LAMIS	VALLE DELL'ASINARA	397	48	120-121-124	B	
208	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE SALSOLA	396	48	123-130-132	A	
208	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE SALSOLA	408	48	132	A	
209	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE TARDIO	396	48	130-132	B	
209	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE TARDIO	408	48	132	B	
210	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE LA TORRETTA	396	48	132	B	
210	SAN MARCO IN LAMIS	CANALE LA TORRETTA	408	48	131	B	
220							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
256	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE CELONE	397	48	125-126	A	
256	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE CELONE	409	48	124-125-127-128	A	
256	SAN MARCO IN LAMIS	TORRENTE CELONE	408	48	120-127-133-134	A	
372	SAN MARCO IN LAMIS F.	CANALE FARANO	408	48	139	A	
372	SAN MARCO IN LAMIS F.	CANALE FARANO	409	48	140-141	A	
293	SAN MARCO LA CATOLA	VALLE SAN PIETRO	406	49	8-9	B	
293	SAN MARCO LA CATOLA	VALLE SAN PIETRO	407	49	7-8-11	B	
294	SAN MARCO LA CATOLA	LAMA - TORRENTE LA CATOLA	406	49	9-10-11-23-22-20-21-24-25-26	A - E	
294	SAN MARCO LA CATOLA	TORRENTE LA CATOLA	407	49	11-20-19-27-28-29	A - E	
314	SAN MARCO LA CATOLA	VALLONE SAN CRISTOFORO	407	49	29-28-19 18 17-16-4-3-2-1-5 6 15	A	
315	SAN MARCO LA CATOLA	VALLONE CICCARELLO	407	49	29	B	
14	SAN PAOLO DI CIVITATE	LAMA - FIUME FORTORE	382	51	1-2-3	A - E	
14	SAN PAOLO DI CIVITATE	FIUME FORTORE	395	51	3-6-14-15-28	A	
26	SAN PAOLO DI CIVITATE	VALLONE CHIAGNEMAMMA	382	51	4	A	
26	SAN PAOLO DI CIVITATE	VALLONE CHIAGNEMAMMA	395	51	4-5-8-7-9 10 11	A	
153	SAN PAOLO DI CIVITATE	VALLONE DELLA MORGIA	395	51	14	A	
154	SAN PAOLO DI CIVITATE	TORRENTE STAINA	395	51	14-28-29-22-31	A	
155	SAN PAOLO DI CIVITATE	CANALE DEL FRASSINO	395	51	29-43	A	
156	SAN PAOLO DI CIVITATE	CANALE DI FERRAUTO	395	51	29-28-31-38	B	
158	SAN PAOLO DI CIVITATE	FOSSO DEI TRE CANI	395	51	10-12	B	
159	SAN PAOLO DI CIVITATE	CANALE DEL ROVELLO	395	51	13 27-26-25-24-30-21-12	A	
160	SAN PAOLO DI CIVITATE	CANALE TONNONIRO	395	51	11-13-34-35	B	
160	SAN PAOLO DI CIVITATE	CANALE TONNONIRO	396	51	11	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25M	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
161	SAN PAOLO DI CIVITATE	TORRENTE RADICOSA	395	51	35-34-42-37-41-33-36-46	A	
187	SAN PAOLO DI CIVITATE	POSSO MANGIOCCO	395	51	28	B	
					40-39-45		
26	SAN SEVERO	VALLONE CHIAGNEMAMMA	396	52	2-3		
62	SAN SEVERO	CANALE SAN MARTINO	396	52	15-feb	B	
160	SAN SEVERO	CANALE TONNONIRO	396	52	2-gen	B	
161	SAN SEVERO	TORRENTE RADICOSA	395	52	6-7-19-22	A	
161	SAN SEVERO	TORRENTE RADICOSA	396	52	6-7-8-12-13-15-16-17-18-19-20	A	
					21-22-24-35--36-37-		
162	SAN SEVERO	CANALE FERRANTE	395	52	88		
162	SAN SEVERO	CANALE FERRANTE	396	52	88-89-90-91-93-94-95-104-105	A	
					108-109-124-125-126		
163	SAN SEVERO	CANALE DELLA FIGURELLA	392	52	92	B	
163	SAN SEVERO	CANALE DELLA FIGURELLA	392	52	92	B	
198	SAN SEVERO	CANALE SANTA MARIA	395	52	92	B	
198	SAN SEVERO	CANALE SANTA MARIA	396	52	92-93-105-106-108-125-126	B	
198	SAN SEVERO	CANALE SANTA MARIA	408	52	107-125-126	B	
200	SAN SEVERO	LAMA - TORRENTE CANDELARO	396	52	2-3-4-5-9-11-12-36-38-44-46	A - E	
208	SAN SEVERO	TORRENTE SALSOLA	408	52	132-131-129-128	A	
210	SAN SEVERO	CANALE LA TORRETTA	396	52	136-139-140-142-143	B	
210	SAN SEVERO	CANALE LA TORRETTA	408	52	136-139-144-132-131	B	
211	SAN SEVERO	TORRENTE TRIOLO	396	52	116-117-119-120-121-137	A	
211	SAN SEVERO	TORRENTE TRIOLO	408	52	130-133-134-135-132-131	A	
212	SAN SEVERO	CANALE VENOLO	396	52	75-74-99-68-67-66-69-70-113	A	
214	SAN SEVERO	CANALE DI FERRO	396	52	50-51	B	
308	SAN SEVERO	CANALE IL CANALETTO	408	52	107	A	
311	SAN SEVERO	CANALE DEVIO	408	52	131-132	B	INSERITO NOME
362	SAN SEVERO	CANALE POTESANO	408	52	107-126	B	
208	SAN SEVERO FRAZ.	TORRENTE SALSOLA	396	52	145	A	
210	SAN SEVERO FRAZ.	CANALE LA TORRETTA	396	52	145	B	
341	SAN SEVERO FRAZ.	TORRENTE VULGANO	408	52	147	A	
380	SAN SEVERO FRAZ.	CANALE BONIFICA	408	52	147	A	
					47-48-49-50-52-51-114-115		
					136-138-141-112-111-122		
					134-135-123-124-130		
					123-124-126-127-128		

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
					112-118-117-114-115-116		
15	SANNICANDRO G.	LAGO DI LESINA	383	50	18-19-23-24-41	A - D	
48	SANNICANDRO G.	CANALE ALTO	383	50	1-8-9-11-10-29-34	B	
49	SANNICANDRO G.	CANALE SCHIAVONE	383	50	7	B	
50	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. VALLE SCURA	383	50	21	B	INSERITO NOME
57	SANNICANDRO G.	CANALE ACQUE BASSE	383	50	20	B	
59	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O MASS. GALASSO	383	50	21	B	INSERITO NOME
60	SANNICANDRO G.	LAMA (C/O CASA S.LEONARDO)	383	50	20-21-22	B - E	
61	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. S. LEONARDO	383	50	20-22	B	INSERITO NOME
63	SANNICANDRO G.	CANALE PALOMBO	383	50	19-20-22-23-43	A	
64	SANNICAMDRO G.	CANALE VITALE	396	50	46	B	
64	SANNICANDRO G.	CANALE VITALE	383	50	45-46	B	
65	SANNICANDRO G.	CANALE VALLE MAIORA	383	50	81-80	B	
65	SANNICANDRO G.	CANALE VALLE MAIORA	396	50	80-81-82	B	
66	SANNICANDRO G.	IL CANALONE	383	50	48-49-47-80-81	B	
67	SANNICANDRO G.	VALLONE CAMARDA GRANDE	383	50	23-42-43	B	
68	SANNICANDRO G.	FOSSO CAMARDELLA	383	50	23-24-41-42	B	
69	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. PIANO DEI CERRI	383	50	45-48	B	INSERITO NOME
70	SANNICANDRO G.	CANALE IL VALLONE	383	50	16-17-18-24-25-41-39-52-53-54	B	
70	SANNICANDRO G.	CANALE IL VALLONE	396	50	88-94-87-95	B	
71	SANNICANDRO G.	CANALE LAURO	383	50	14-15-16-13-12-27	A	
72	SANNICANDRO G.	VALLE DI TRIPPA	383	50	14-25-39	A	
73	SANNICANDRO G.	VALLE SCARAFONE	383	50	12-13-11-28-35-36-37	A	
74	SANNICANDRO G.	CANALE D'IRCA	383	50	34-35-37	B	
75	SANNICANDRO G.	CANALE TOPPA	383	50	56-57-60-61-62-71-72-75	B	
76	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. S. GIUSEPPE	383	50	49	B	INSERITO NOME
77	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. S. MARIA AL MONTE	383	50	62-70	B	INSERITO NOME
78	SANNICANDRO G.	CANALE LAMPIONE	383	50	29-30-34-62-63-70	B	
79	SANNICANDRO G.	CANALE FIORELLA	383	50	63-64-62	B	
80	SANNICANDRO G.	CANALE CHIANCONE	383	50	7-10-29-30-31	B	
81	SANNICANDRO G.	CANALE TRAGNI	383	50	62-70	B	
82	SANNICANDRO G.	CANALE D'ORSOLA	383	50	30-31-32-66-67	B	
84	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. VALLE NOCELLA	383	50	32-33	B	INSERITO NOME
85	SANNICANDRO G.	ACQUA C/O LOC. TUFARE	383	50	14-27-26	B	INSERITO NOME
87	SANNICANDRO G.	CANALE S.LEONARDO	383	50	20-21	B	
					49-58-75-76-88-89-90-74-72-73		

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
					91-92-93-94		
8	SERRACAPRIOLA	ACQUA C/O CASA DEL MARCHESE	382	54	1-4	B	INSERITO NOME
9	SERRACAPRIOLA	LAMA - CANALE CAPO D'ACQUA	382	54	4-7-11	A - E	
10	SERRACAPRIOLA	ACQUA C/O LOC. MARESCA	382	54	4-5	B	INSERITO NOME
11	SERRACAPRIOLA	ACQUITRINO C/O LOC. LE MARINELLE	382	54	1-2	F - B	INSERITO NOME (Z.U. 13)
12	SERRACAPRIOLA	VALLE DI S.ROCCO	382	54	4-5-6-8	B	
13	SERRACAPRIOLA	ACQUA C/O LOC. SPINELLE	382	54	6-8-9	B	INSERITO NOME
14	SERRACAPRIOLA	LAMA - FIUME FORTORE	382	54	3-2-6-21-30-41	A - E	(Z.U. 21)
14	SERRACAPRIOLA	FIUME FORTORE	395	54	40-46-48-50-51-59-60-63-64-66	A - E	
27	SERRACAPRIOLA	TORRENTE SACCIONE	382	54	14-22-31	A	
27	SERRACAPRIOLA	TORRENTE SACCIONE	395	54	31-42-52	A	
29	SERRACAPRIOLA	CANALE BIVENTO	382	54	15-16-17-22-23-24-32-33-35	A	
29	SERRACAPRIOLA	CANALE BIVENTO	395	54	22-31-32-35-45	A	
31	SERRACAPRIOLA	CANALE VALENTE	382	54	15-14	B	
32	SERRACAPRIOLA	LAMA - CANALE MADDALENA	382	54	36-38-39-40-41	B - E	
32	SERRACAPRIOLA	LAMA - CANALE MADDALENA	395	54	36-38-39-40-41	B - E	
33							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
34	SERRACAPRIOLA	LAMA - VALLONE PISCIARELLO	382	54	25-26-27-30-40	A - E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
35	SERRACAPRIOLA	LAMA - FIUME MORTO	382	54	3	B - E - F	(Z.U. 24)
36	SERRACAPRIOLA	VALLONE SFONDATO	382	54	7-9-10	B	
37	SERRACAPRIOLA	CANALE FONTANELLE	382	54	11-12	B	(c/o Z.U. 22)
38	SERRACAPRIOLA	CANALE POZZILLO	382	54	12	A	
39	SERRACAPRIOLA	LAMA - CANALE DELL'EREMITA	382	54	12-13-18-20	A - E	
40	SERRACAPRIOLA	LAMA - CANALE RAPULLA	382	54	6-9-10-12-20-19-30-21-41	B - E	
86	SERRACAPRIOLA	CANALE ROTOLO	395	54	31-42	B	
152	SERRACAPRIOLA	CANALE ARSANO	395	54	42-43	B	
153	SERRACAPRIOLA	LAMA - VALLONE DELLA MORGIA	395	54	51-49-59-47-57-55-54-56-58	A - E	
187	SERRACAPRIOLA	FOSSO MANGIOCCO	395	54	61-62-65-66-63	B	
191							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
192	SERRACAPRIOLA	CANALE DELL'AVENA	395	54	53-61-62-65-66	B	
194	SERRACAPRIOLA	CANALE DI BOCCADORO	395	54	53-54-56-58-59-63	B	
195	SERRACAPRIOLA	VALLONE DELLA FONTE SCARAFONE	395	54	54-56-58-59-60-63	B	
196	SERRACAPRIOLA	VALLE DI SANT'ANDREA	395	54	58-63-64-61-62	A	
473	STORNARA	CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA	422	55	6-7-11-10-1	A	
446	STORNARELLA	ACQUA C/O LOC. FONTANELLE	422	56	6	B	INSERITO NOME
465	STORNARELLA	CANALE PONTICELLO	421	56	5	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
465	STORNARELLA	CANALE PONTICELLO	422	56	5-4-3	A	
473	STORNARELLA	CANALE MARANA LA PIDOCCHIOSA	422	56	10-15-9-7	A	
14	TORREMAGGIORE	FIUME FORTORE	395	57	4-5-6-8-10-12	A	
154	TORREMAGGIORE	TORRENTE STAINA	395	57	8-7-11-10-13-9-16-72-15-76	A	
155	TORREMAGGIORE	CANALE DEL FRASSINO	395	57	8-9-17-16-18-73	A	
157	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. CASTELLANA	395	57	98	B	INSERITO NOME
157	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. CASTELLANA	407	57	98	B	INSERITO NOME
161	TORREMAGGIORE	TORRENTE RADICOSA	395	57	25-24-23-29-30-22-27-21-20	A	
162	TORREMAGGIORE	CANALE FERRANTE	395	57	82-83-66-63-59-65-62-61-55	A	
163	TORREMAGGIORE	CANALE DELLA FIGURELLA	395	57	93-92-90-71-70-84-86-79-85	B	
164	TORREMAGGIORE	CANALE DEL MACCHIONE	395	57	92-90-91-98-86-100-89-102	A	
164	TORREMAGGIORE	CANALE DEL MACCHIONE	407	57	99-100-102	A	
165	TORREMAGGIORE	CANALE DELLA MARCHESA	395	57	11-15-13-14	B	
166	TORREMAGGIORE	CANALE DEL CARRO MORTO	395	57	15-76-75-14	B	
167	TORREMAGGIORE	CANALE FINOCCHITO	395	57	14-75	A	
168	TORREMAGGIORE	CANALE DI S.PIETRO	395	57	75	A	
171	TORREMAGGIORE	CANALE DELLA BOTTE	395	57	12	A	
182	TORREMAGGIORE	CANALE ADDUTTORE DEL TAVOLIERE	395	57	75-88-87	B	
183	TORREMAGGIORE	CANALE PINCIARELLA	395	57	81-88	A	
184	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. CASTELLANA	395	57	101	B	INSERITO NOME
184	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. CASTELLANA	407	57	101	B	INSERITO NOME
185	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. COLAVECCHIA	395	57	96	B	INSERITO NOME
186	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. FIGURELLA	395	57	67-68-69-70-71	B	INSERITO NOME
188	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. FIGURELLA	395	57	91	B	INSERITO NOME
189							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
190							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
192	TORREMAGGIORE	CANALE DELL'AVENA	395	57	1-2-3-4	B	
193	TORREMAGGIORE	CANALE DEL CARPANO	395	57	2-3-4-5	B	
197	TORREMAGGIORE	ACQUA C/O LOC. IL SALVATORE	395	57	12-13	B	INSERITO NOME
305	TORREMAGGIORE	CANALE DELLA BUFOLA	407	57	100-102	A	
306	TORREMAGGIORE	CANALE DI BONIFICA	407	57	103	A	
308	TORREMAGGIORE	CANALE IL CANALETTO	407	57	101-96-97	A	
308	TORREMAGGIORE	CANALE IL CANALETTO	408	57	97	A	
					77-73-75-80-81-87-88-12		
					19-26-33-45-44-43-41-40-42		
					94-46-47		

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
435	TROIA	POSSO ACQUA SALATA	421	59	52-51-54-50-58-60-25-61-26	A	
436	TROIA	TORRENTE POTESANO	421	59	26-24-30-61	B	
99	VICO DEL GARGANO	VALLONE CORRENTINO	384	60	50-51-53-54-55	A	
101	VICO DEL GARGANO	CANALE DANTON	384	60	50	B	
103	VICO DEL GARGANO	TORRENTE ROMANDATO	384	60	13-26-27-28-36-37-38-35-41-42	A	
108	VICO DEL GARGANO	VALLE DI VICO	384	60	11-14-15-26-12-23-36	B	
109	VICO DEL GARGANO	VALLE DI MENDIO	384	60	1-2-8-9-16-17-25	B	
110	VICO DEL GARGANO	TORRENTE CALINELLA	384	60	3-4-5-21-20-22-23-24-29-30-31	B	
					32-33-34-43-44		
111	VICO DEL GARGANO	TORRENTE ULSO	384	60	32-44	B	
111	VICO DEL GARGANO	TORRENTE ULSO	385	60	32	B	
112	VICO DEL GARGANO	CANALE ACQUA DELLA CHIANCA	384	60	55-56	A	
112	VICO DEL GARGANO	CANALE ACQUA DELLA CHIANCA	385	60	56-57	A	
113	VICO DEL GARGANO	CANALE ACQUA V. PASINACCI	384	60	6-19	B	INSERITO NOME
114	VICO DEL GARGANO	VALLE DELLA CHIANCA	384	60	37-38-39-50-40-48-42-47-49-45	A	
					46-56		
114	VICO DEL GARGANO	VALLE DELLA CHIANCA	385	60	56-57	A	
115	VICO DEL GARGANO	CANALE CHIANARA	385	60	59-60-58	B	
117	VICO DEL GARGANO	VALLE DI CERRAGLIONE	385	60	57-58	B	
118	VICO DEL GARGANO	VALLE DELLA CARPINOSA	385	60	60-58-57	B	
119	VICO DEL GARGANO	VALLE MALPASSO	385	60	60-61	B	
130	VICO DEL GARGANO	TORRENTE MACCHIO	385	60	59-60-61-62	A	
131	VICO DEL GARGANO	LAMA - VALLE DEL TESORO	385	60	60-61-62	A - E	
127	VIESTE	ACQUA C/O LOC. SFINALICCHIO	385	61	1	B	INSERITO NOME
128	VIESTE	VALLE DEL ROSCIO	385	61	1	B	
129	VIESTE	ACQUA C/O LOC. MACCHIONE	385	61	3	B	INSERITO NOME
130	VIESTE	LAMA - TORRENTE MACCHIO	385	61	3-2-4-21-20-22-23-36-50-49	A - E	
132	VIESTE	VALLE DELLA PAZIENZA	385	61	50-49-51-52-53	B	
132	VIESTE	VALLE DELLA PAZIENZA	398	61	52	B	
133	VIESTE	VALLE DEL PONTONE DI MEZZO	385	61	49-53	B	
133	VIESTE	VALLE DEL PONTONE DI MEZZO	398	61	53	B	
134	VIESTE	CANALE S.GIULIANO	385	61	4-5-19-20-3	A	
135	VIESTE	VALLE LA TEGLIA	385	61	5-18-19-24-35-34-37	B	
136	VIESTE	VALLE TACCA DEL LUPO	385	61	47-48-55-53	B	
137	VIESTE	VALLE LA BARACCA	385	61	47-53-55	B	
137	VIESTE	VALLE LA BARACCA	398	61	53-54	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
					51-94-58-54-50-53-49-38-74		
					48-37-36-18-73		
					87-89-80-78-69-67-56-57-74		
					99-88		
391	TRINITAPOLI	CANALE CARAPELLOTTO	409	58	4	A	
391	TRINITAPOLI	CANALE CARAPELLOTTO	410	58	4-39	A	
391	TRINITAPOLI	CANALE CARAPELLOTTO	423	58	4-12-15	A	
392	TRINITAPOLI	CANALE GIARDINO	409	58	4	B	
392	TRINITAPOLI	CANALE GIARDINO	410	58	4	B	
393	TRINITAPOLI	LAGO SALPI NUOVO (EX)	409	58	4	D	(Z.U. 6-7)
393	TRINITAPOLI	LAGO SALPI NUOVO (EX)	410	58	4	D	(Z.U. 6-7)
393	TRINITAPOLI	LAGO SALPI NUOVO (EX)	423	58	4-12-10-13	D	(Z.U. 6-7)
403	TRINITAPOLI	CANALE NUOVO DERIV. OFANTINO	410	58	4	A	
403	TRINITAPOLI	CANALE NUOVO DERIV. OFANTINO	423	58	10-4-16-21-22-12-23-24-26-27	A	
476	TRINITAPOLI	LAMA - FIUME OFANTO	423	58	58-57-55-54-52-50-49-48-45	A - E	
491	TRINITAPOLI	ACQUA C/O CASE DI PACE	423	58	17-18	B	INSERITO NOME
493	TRINITAPOLI	CANALE CONTRO OFANTO	423	58	48-60-49-57-52-53	A	
494	TRINITAPOLI	ACQUA C/O MASS. SCAROLA	423	58	10-24-25	B	INSERITO NOME
					41-42		
256	TROIA	TORRENTE CELONE	408	59	10-11-12	A	
256	TROIA	TORRENTE CELONE	421	59	10-11-13-14-15	A	
256	TROIA	LAMA - TORRENTE CELONE	420	59	10-13-34-35-37-36-7-6-5	A - E	
354	TROIA	TORRENTE IORENZO	407	59	1-2-10	B	
354	TROIA	TORRENTE IORENZO	420	59	2-3	B	
354							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
355	TROIA	CANALE IORENZO	407	59	2	B	
355	TROIA	LAMA - CANALE IORENZO	420	59	2-3-4	B - E	
381	TROIA	FOSSO SANTA GIUSTA	408	59	20	B	
381	TROIA	FOSSO SANTA GIUSTA	421	59	19-20-22-17-27-24-30-18-16-14	B	
384	TROIA	ACQUA C/O LOC. TORRE DI BONGHI	421	59	32	B	INSERITO NOME
416	TROIA	CANALE DI LAME TURCHINE	420	59	6-5	B	
425	TROIA	TORRENTE SANNORO	420	59	59-9-8	A	
425	TROIA	TORRENTE SANNORO	421	59	31-30-26-61-60-59	A	
434	TROIA	TORRENTE TORREMAGNA	420	59	13-39-41 42-34-38-37-46-40-48	A	
					7 6 35		
435	TROIA	FOSSO ACQUA SALATA	420	59	50-54-60	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
138	VIESTE	CANALE MACININO	385	61	6-7-8-10-17-16-18-24-25-33 34-38-39-47-48-55	A	
138	VIESTE	CANALE MACININO	398	61	55	A	
139	VIESTE	ACQUA C/O LOC. MACCHIA DI MAURO	385	61	14-15-29-26-27-33	B	INSERITO NOME
140	VIESTE	VALLE DEL PALOMBARO	385	61	29-31-32-39-40-46-55	A	
140	VIESTE	VALLE DEL PALOMBARO	398	61	54-55-56	A	
141	VIESTE	VALLE DELLA GROTTA	385	61	39-40-46	B	
142	VIESTE	VALLE CHIARA	385	61	41	B	INSERITO NOME
143	VIESTE	ACQUA C/O LIDO DI PORTO NUOVO	385	61	30-41	B	INSERITO NOME
144	VIESTE	ACQUA C/O LAMA LE CANNE	385	61	41-42	B	INSERITO NOME
145	VIESTE	VALLE IAZZO DI CAMPI	385	61	42-48-40-44-45-58-59	B	
145	VIESTE	VALLE IAZZO DI CAMPI	398	61	44-58-57-59	B	
146	VIESTE	ACQUA C/O LOC. COMUNELLA	385	61	59	B	INSERITO NOME
146	VIESTE	ACQUA C/O LOC. COMUNELLA	398	61	59	B	INSERITO NOME
148	VIESTE	VALLE DEL VINDOLO	385	61	52	B	
148	VIESTE	VALLE DEL VINDOLO	398	61	52	B	
259	VIESTE	VALLE PASSO DELLA MASSERIA	398	61	56-57-58	B	
260	VIESTE	ACQUA C/O PUGNOCHIUSO	398	61	59-60	B	INSERITO NOME
261	VIESTE	VALLE LA CHIANCA	398	61	60	B	
262	VIESTE	VALLE DI PUGNOCHIUSO	398	61	57-61-60	B	
263	VIESTE	VALLE DI CALA DELLA PERGOLA	398	61	60-61	B	
264	VIESTE	ACQUA C/O CHIANCALISCIA	398	61	61	B	INSERITO NOME
265	VIESTE	VALLE LA BARACCA	398	61	61	B	
266	VIESTE	VALLONE DI GROTTA GUADE	398	61	57-61	B	
267	VIESTE	VALLONE VIGNANOTICA	398	61	57-61	B	
294	VOLTURARA APPULA	TORRENTE LA CATOLA	407	62	11-12-13-14-10-18-19-22-23 27-28	A	
316	VOLTURARA APPULA	CANALE COLASACCO	407	62	12-13-15	B	
317	VOLTURARA APPULA	VALLE FARINA	407	62	1-2-3-4-5-11-9-10	A	
318	VOLTURARA APPULA	CANALE CASTELVETRO	407	62	18-19	B	
319	VOLTURARA APPULA	VALLONE DELLA TERRA	407	62	19-6-7-8	B	
320	VOLTURARA APPULA	VALLONE SAN VITO	407	62	21-22	B	
321	VOLTURARA APPULA	VALLONE DELLA CERASA	407	62	23-24-25-26	B	
322	VOLTURARA APPULA	VALLONE MONTAURO	407	62	28-29-32-33-34-35-37-38	A	
323	VOLTURARA APPULA	CANALE FARESE	407	62	29-35-36	B	
211	VOLTURINO	TORRENTE TRIOLO	407	63	1	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI FOGGIA

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
324	VOLTURINO	CANALE BOSCO SANTA LUCIA	407	63	24-25	B	
325	VOLTURINO	CANALE VILLANELLA	407	63	28-31-32-33-34	B	
326	VOLTURINO	CANALE DI MEZZO	407	63	37-38	B	
327	VOLTURINO	CANALE PARADISO	407	63	37-38	B	
328	VOLTURINO	TORRENTE MARANO	407	63	13-36-33-34-35-38-29-30-37-12	A	
329	VOLTURINO	CANALE FARA CACCIAFUMO	407	63	11-14-15-16-33-19-17	B	
330	VOLTURINO	CANALE VALLE IUVARA	407	63	5-6-7-8-9-10	B	
331	VOLTURINO	TORRENTE RADICOSA BIS	407	63	18-20-21-22-26-17-15-11	A	
332	VOLTURINO	CANALE FARA DI VOLTURINO	407	63	10-11	A	
356	VOLTURINO	CANALE FIUMARA DI MOTTA M.	407	63	2-4-8-9	A	
357	VOLTURINO	CANALE DI MOTTA M.	407	63	2-3-4-8-9-10	A	
359	VOLTURINO	CANALE POZZO NUOVO	407	63	3	B	
386	ZAPPONETA	CANALE PELUSO	409	64	109-107-106-123-124-141-142	A	
388	ZAPPONETA	TORRENTE CARAPELLE	409	64	109-107-106-121-122-123-142 120-110-111-119-118	A	(Z.U. 6)
389	ZAPPONETA	CANALE REGINA	409	64	118-119	B	
391	ZAPPONETA	CANALE CARAPELLOTTO	410	64	116	A	
393	ZAPPONETA	LAGO SALPI NUOVO (EX)	410	64	115	D	(Z.U. 7)
394	ZAPPONETA	ACQUA C/O LOC. CONGA	409	64	141	B	INSERITO NOME
395	ZAPPONETA	CANALE RAMATOLA	409	64	105-124	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catapoli	Tipo	Note
1178							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1179							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1191							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1191							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1194							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1129	ALEZIO	FOSSO DE' SAMARI	526	3	15-16-19-20-21-22	A	(Z.U. 18)
1174	ALLISTE	ACQUA C/O LOC. FELLINE	536	4	16-21-22-24-10-17-18-9	B	INSERITO NOME
1096	ARADEO	CANALE DELL'ASSO	526	6	1	A	
1116	ARADEO	CANALE DELLA RUGA	526	6	5-6-9-10-11	A	
1117	ARADEO	CANALE RASCHIONE	526	6	1-2-3-5-6-10-11	A	
1094							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1143	BOTRUGNO	CANALE CULUPARA	526	9	11-10-9	B	
1144	BOTRUGNO	CANALE PEZZATE	526	9	4-11-12-10-8-13	B	
1101							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1040	CAMPI SALENTINA	CANALE DELLA LACRIMA	495	11	12-16-17-19	B	
1040	CAMPI SALENTINA	CANALE DELLA LACRIMA	496	11	19-20	B	
1048	CAMPI SALENTINA	ACQUA C/O LOC. BALDASSARRE	495	11	23	B	INSERITO NOME
1055							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1056	CAMPI SALENTINA	ACQUA C/O CAMPI SAL.	496	11	24-29-30	B	INSERITO NOME
1091	CAMPI SALENTINA	ACQUA C/O LOC. TORNATOLA	511	11	48-49	B	INSERITO NOME
1091	CAMPI SALENTINA	ACQUA C/O LOC. TORNATOLA	512	11	49	B	INSERITO NOME
1149							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1099							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1091	CARMIANO	ACQUA C/O LOC. TORNATOLA	512	14	3-4-5	B	INSERITO NOME
1092	CARMIANO	ACQUA C/O MASS. SPECCHIA	512	14	3-9-10	B	INSERITO NOME
1148							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1133	CASARANO	LAMA (C/O CASARANO)	526	16	5-12-13-18-19	B - E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
1134							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1135							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1136							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1137							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1189	CASTRIGNANO DEL CAPO	CANALE DE VOLITO	536	19	14-15	B	
1190	CASTRIGNANO DEL CAPO	ACQUA C/O LOC. CIARDO	536	19	19	B	INSERITO NOME
1190	CASTRIGNANO DEL CAPO	ACQUA C/O LOC. CIARDO	537	19	19-16	B	INSERITO NOME
1198	CASTRIGNANO DEL CAPO	ACQUA C/O LOC. SPECCHIOLLA	537	19	12-16-17-21	B	RIPORTATO IN CARTOGRAFIA AL N. 1118
1199	CASTRIGNANO DEL CAPO	ACQUA C/O LEUCA	537	19	18-21-22-26	B	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
1168	CASTRO	LAMA (C/O MASS. SAN NICOLA)	527	20	5-ott	E	
1099							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1118	COLLEPASSO	CANALE SIRGOLE	526	22	2-4	A	
1120	COLLEPASSO	CANALE COLATURO	526	22	5	A	
1136							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1095	COPERTINO	ACQUA C/O COPERTINO	512	23	36-37	B	INSERITO NOME
1121							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1123							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1196	CORSANO	CANALE DELL'ASSO	537	25	6-9	B	
1096	CUTROFIANO	CANALE DELL'ASSO	526	27	2-4-5	A	
1118	CUTROFIANO	CANALE SIRGOLE	526	27	4-5-15-23-36-44-45		NUOVO INSERIMENTO
1119	CUTROFIANO	CANALE MESCIANNA	526	27	5-6-16-24-25	A	
1120	CUTROFIANO	CANALE COLATURO	526	27	24-26-37-38-46-47-48-49-50	A	
1121	CUTROFIANO	CANALE PISCOPIO	526	27	9-10-11-12-13-19-20-27-28-29 30-31-32-33-40-41-52-53-61-62	A	
1124	CUTROFIANO	CANALE LAME	526	27	34-42-54-55 63	B	
1191							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1197	GAGLIANO DEL CAPO	CANALE C/O GAGLIANO	537	29	7	B	INSERITO NOME
1096	GALATINA	CANALE DELL'ASSO	526	30	63-64-65 81-82-86-87	A	
1117	GALATINA	CANALE RASCHIONE	526	30	65	A	
1146							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1096	GALATONE	CANALE DELL'ASSO	526	31	5-6-7-8-12-18	A	
1115							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1126	GALLIPOLI	LAMA (C/O LIDO CONCHIGLIE)	526	32	1	E	
1129	GALLIPOLI	FOSSO DE SAMARI	526	32	25-28-27-29	A	(Z.U.18)
1130	GALLIPOLI	CANALE RAMO	526	32	29-33-30-31-35-36	B	
1040	GUAGNANO	CANALE DELLA LACRIMA	495	35	2-4-11-26-27	B	
1041	GUAGNANO	CANALE IAIA	495	35	7-8-9-22-23-21-20-28-29-16	B	
1048	GUAGNANO	ACQUA C/O LOC. BALADASSARRE	495	35	37-38-36-35	B	INSERITO NOME
1089	GUAGNANO	ACQUA C/O GUAGNANO	511	35	32-35	B	INSERITO NOME
1057	LECCE	CANALE GELSI	496	36	54-64-65	F	INSERITO NOME E CORRETTI CATASTALI
1058	LECCE	PALUDE E CANALE DI RAUCCIO	496	36	21-22-31	F	INSERITO NOME (Z.U.6)
1059	LECCE	BACINI DI TORRICELLA IDUME	496	36	31-22-43-44-45-46-54-55-64-65	B-F	INSERITO NOME (Z.U. 13)
1060	LECCE	ACQUA C/O TORRE CHIANCA	496	36	46-55-56	B	INSERITO NOME
1061	LECCE	CANALE GIAMMATTEO	496	36	66-67-81-80-68-69	B	INSERITO NOME
1062	LECCE	CANALE GRANDE	496	36	84-103-120	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasti	Tipo	Note
1063	LECCE	PALUDE - CANALE COLLETTORE FOCA	496	36	103-117-120-118-119-130 132-133-131-147-102	B - F	
1063	LECCE	PALUDE - CANALE COLLETTORE FOCA	512	36	131-132-133-146-147-148 149-166-185-168	B - F	
1064	LECCE	BACINO DI ACQUATINA	496	36	69-82-83-84-100-101-102 103-117-118	B - F	(Z.U. 1/7))
1093							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1094							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1098							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1097							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1095	LEVERANO	S.N.	512	38	34-40	B	
1124	MAGLIE	CANALE LAME	526	40	24-25-27	B	
1102							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1101							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1130	MATINO	CANALE RAMO	526	43	9-19	B	
1106	MELENDUGNO	CANALE PALUDE DI S. BASILIO	513	44	3-8-10	F - B	INSERITO NOME
1107	MELENDUGNO	ACQUA C/O ROCA VECCHIA	513	44	21-22-23-24-37-39-41	B	INSERITO NOME
1108	MELENDUGNO	LAMA - CANALE DEL BRUNESE	513	44	40-41-42-58-60-61-62	B - E	
1109	MELENDUGNO	LAGO ALIMINI GRANDE	513	44	75-76-77-86-97-98	D - A	
1110	MELENDUGNO	LAMA (C/O MASS. PATOLICCHIE)	513	44	89-91	E	
1173	MELISSANO	ACQUA C/O MELISSANO	536	45	4-5-6-7-8-14	B	INSERITO NOME
1229	MELISSANO	BACINO DI MELISSANO	536	45	3	C	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 16)
1122							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1147	MIGGIANO	CANALE FONTANELLE	536	47	1	B	
1164	MINERVINO DI LECCE	ACQUA C/O MINERVINO	527	48	4-5-8-11	B	INSERITO NOME
1166	MINERVINO DI LECCE	ACQUA C/O UGGIANO	527	48	14-12-16-15-9	B	INSERITO NOME
1145	MONTESANO SALENTINO	CANALE PONTE	536	50	1	B	
1147	MONTESANO SALENTINO	CANALE FONTANELLE	536	50	1-2	B	
1147	MONTESANO SALENTINO	CANALE FONTANELLE	536	50	1-3-2	B	
1185	MORCIANO DI LEUCA	CANALE SAN VITO	536	51	15	B	
1163							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1126							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1086							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1090	NARDO'	ACQUA C/O S.ISIDORO	511	53	45-46-58-59	B	INSERITO NOME
1090	NARDO'	ACQUA C/O S.ISIDORO	525	53	59-70-83-85	B	INSERITO NOME
1096	NARDO'	CANALE DELL'ASSO	512	53	53-63-75-76-77-89	A	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25/00	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
1096	NARDO'	CANALE DELL'ASSO	526	53	75-77-78-87-88-90-91-102-103	A	
1111	NARDO'	LAMA (C/O MASS. TORRE NUOVA)	525	53	68-81-94	E	
1112	NARDO'	ACQUA C/O VILLA TAFURI	525	53	110	B	INSERITO NOME
1113	NARDO'	ACQUA C/O S. CATERINA	525	53	120	B	INSERITO NOME
1114	NARDO'	ACQUA C/O S. MARIA AL BAGNO	525	53	126-129	B	INSERITO NOME
1114	NARDO'	ACQUA C/O S. MARIA AL BAGNO	526	53	126-128-129	B	INSERITO NOME
1115							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1226	NARDO'	SORGENTE DEL CAPITANO	511	53	58	F	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 5)
1116	NEVIANO	CANALE DELLA RUGA	526	54	4-6-10	A	
1117							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1118							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1144	NOCIGLIA	CANALE PEZZATE	526	55	32-36-38	B	
1147	NOCIGLIA	CANALE FONTANELLE	526	55	41	B	
1147	NOCIGLIA	CANALE FONTANELLE	536	55	40	B	
1091	NOVOLI	ACQUA C/O LOC. TORNATOLA	512	56	14-15-16	B	INSERITO NOME
1093							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1168	ORTELLE	LAMA (C/O MASS. S. NICOLA)	527	57	12	E	
1109	OTRANTO	LAGO ALIMINI GRANDE	513	58	3-4-5-9-10	D - A	(Z.U. 3)
1109	OTRANTO	LAGO ALIMINI GRANDE	527	58	5-9-17	D	(Z.U. 3)
1150							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1151	OTRANTO	LAGO ALIMINI PICCOLO	527	58	13-9-17	D - A	(Z.U. 3)
1152							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1153	OTRANTO	ACQUA C/O MASS. GRANDE	527	58	32-33	B	INSERITO NOME
1154	OTRANTO	ACQUA C/O CASINO GRASSO	527	58	32-33-35-36	B	INSERITO NOME
1155	OTRANTO	CANALE CARLO MAGNO	527	58	38-39-40-47-41	B	
1156	OTRANTO	CANALE BOLLATO	527	58	38-40-41	B	
1157	OTRANTO	LAMA (C/O OTRANTO)	527	58	35-38	E	
1159							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1160							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1161							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1162							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1166	OTRANTO	ACQUA C/O UGGIANO LA CHIESA	527	58	66-65-63	B	INSERITO NOME
1167							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1169	OTRANTO	ACQUA C/O LOC. S.EMILIANO	527	58	61-67	B	INSERITO NOME
1170	OTRANTO	ACQUA C/O CASA MONGIO'	527	58	19-22	B	INSERITO NOME
1132							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
1186	PATU'	CANALE DE LU FORCATO	536	61	8	B	
1188							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1189	PATU'	CANALE DE VOLITO	536	61	6-7-10	B	
1165							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1084	PORTO CESAREO	BACINI - CANALE (S.N.)	511	63	11-12	B - F	(Z.U. 17)
1085	PORTO CESAREO	BACINI - CANALE (S.N.)	511	63	16-21-22	B - F	(Z.U. 11)
1082							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1083	PORTO CESAREO	BACINI DI TORRE COLIMENA	511	63	11	C	NUOVO INSERIMENTO
1227	PORTO CESAREO	BACINO C/O LIDO DEGLI ANGELI	511	63	11-12-2014	C	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 10)
1178							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1171							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1172							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1137	RUFFANO	LAMA (C/O MASS. CHIESA)	526	66	4	E	
1139	RUFFANO	ACQUA C/O MADONNA DELLA SERRA	526	66	4-17	B	INSERITO NOME
1140	RUFFANO	ACQUA C/O LOC. CASEDDE	526	66	6	B	INSERITO NOME
1145	RUFFANO	CANALE PONTE	526	66	44	B	
1145	RUFFANO	CANALE PONTE	536	66	44	B	
1147	RUFFANO	CANALE FONTANELLE	536	66	44	B	
1147	RUFFANO	CANALE FONTANELLE	536	66	31	B	
1192							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1193	RUFFANO	ACQUA C/O LOC. TORRE PADULI	536	66	17-18-19	B	INSERITO NOME
1041	SALICE SALENTINO	CANALE IAIA	495	67	4-5	B	
1041	SALICE SALENTINO	CANALE IAIA	511	67	3-4-5-16-14-13-12-10	B	
1048	SALICE SALENTINO	ACQUA C/O LOC. BALDASSARRE	511	67	19-20	B	INSERITO NOME
1087	SALICE SALENTINO	ACQUA C/O LOC. CONTR. GRASSI	511	67	12	B	INSERITO NOME
1088	SALICE SALENTINO	ACQUA C/O LOC. CANTALUPI	511	67	12	B	INSERITO NOME
1089	SALICE SALENTINO	ACQUA C/O GUAGNANO	511	67	30-31-19-20	B	INSERITO NOME
1176	SALVE	CANALE FANO	536	68	10-11-12-13-24-25	A	
1177	SALVE	CANALE MUSCIO	536	68	13-14-15-26-25	B	
1182	SALVE	CANALE E BACINO DI TORRE PALI	436	68	23-24	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 9)
1183	SALVE	ACQUA C/O LOC. MARINI	536	68	23	B	INSERITO NOME
1144	SAN CASSIANO	CANALE PEZZATE	526	75	17-26-32	B	
1099							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1163							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1126	SANNICOLA	LAMA (C/O LIDO CONCHIGLIE)	526	72	1-2-22	E	
1127							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
1128	SANNICOLA	CANALE I CANALI	526	72	24-25-26-29-30	A	
1166	SANTA CESAREA TERME	ACQUA C/O UGGIANO LA CHIESA	527	74	1	B	INSERITO NOME
1167							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1124	SCORRANO	CANALE LAME	526	76	5-10-11-12	B	
1125							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1141	SCORRANO	FOSSO LA CASTAGNA	526	76	24-25-30	B	
1142	SCORRANO	CANALE PARADISO	526	76	25-30-31-33	B	
1144	SCORRANO	CANALE PEZZATE	526	76	32-35-36-34	B	
1117	SECLI'	CANALE RASCHIONE	526	77	1	A	
1121	SOGLIANO CAVOUR	CANALE PISCOPIO	526	78	3-5-7	A	
1181							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1187							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1100							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1137	SUPERSANO	LAMA (C/O MASS. CHIESA)	526	84	1-5-12-17-25-26-39	E	
1138	SUPERSANO	ACQUA C/O SUPERSANO	526	84	17-18-27-29	B	INSERITO NOME
1139	SUPERSANO	ACQUA C/O MADONNA DELLA SERRA	526	84	26-39	B	INSERITO NOME
1142	SUPERSANO	CANALE PARADISO	526	84	11	B	
1143	SUPERSANO	CANALE CULOPARA	526	84	24-31-32	B	
1144	SUPERSANO	CANALE PEZZATE	526	84	16-22-23-34-36	B	
1145	SUPERSANO	CANALE PONTE	526	84	35-36	B	
1147	SUPERSANO	CANALE FONTANELLE	526	84	38	B	
1147	SUPERSANO	CANALE FONTANELLE	536	84	38	B	
1179							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1130	TAVIANO	CANALE RAMO	526	88	2-7-8	B	
1130	TAVIANO	CANALE RAMO	536	88	7-12-8-9-15	B	
1171							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1195							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1055							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1195							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1131							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1173	UGENTO	ACQUA C/O MELISSANO	536	93	2-3-5-6-7-8-13-14	B	INSERITO NOME
1174	UGENTO	ACQUA C/O LOC. FELLINE	536	93	43-48-58-57-70-73-74-75-72	B	INSERITO NOME
1175	UGENTO	CANALE DELLA CASARANA	536	93	102 106	B	(Z.U. 4/8)
1180							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1183	UGENTO	ACQUA C/O LOC. MARINI	536	93	106	B	INSERITO NOME
1184	UGENTO	PALUDI BIANCO E FONTANELLE	536	93	105-97-98-102-106	B - F	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI LECCE

N. Prog	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
1155	UGGIANO LA CHIESA	CANALE CARLO MAGNO	527	94	3	B	
1158							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1166	UGGIANO LA CHIESA	ACQUA C/O UGGIANO	527	94	18-19-20-17-15	B	INSERITO NOME
1087	VEGLIE	ACQUA C/O CONTR. GRASSI	511	95	3	B	INSERITO NOME
1088	VEGLIE	ACQUA C/O LOC. CANTALUPI	511	95	1	B	INSERITO NOME
1103	VERNOLE	PALUDE - CANALE COLLETTORE CESINE	512	96	2-3-4-6	B - F	(Z.U. 2)
1104	VERNOLE	PANTANO GRANDE	512	96	17	F - B	(Z.U. 2)
1104	VERNOLE	PANTANO GRANDE	513	96	17	F - B	(Z.U. 2)
1105	VERNOLE	CANALE ALLACCIANTE CAMPOLITANO	512	96	2-5-6-15-16-17	B	
1105	VERNOLE	CANALE ALLACCIANTE CAMPOLITANO	513	96	16-17-26-27	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
1082							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1019	CAROSINO	CANALE LA CICENA	494	2	2-3-6-7-8	A	
1020	CAROSINO	CANALE MARULLO	494	2	3-5-9-10	B	
758	CASTELLANETA	GRAVINA DI LATERZA	492/508	3	74-77-75	A - E	
761	CASTELLANETA	GRAVINA DI MONTECAMPLO	473	3	35-43-46-45-52-62-67-70	A - E	
761	CASTELLANETA	GRAVINA DI MONTECAMPLO	492/508	3	67-68-70-80-81	A - E	
762	CASTELLANETA	GRAVINA DI PENTINELE	473	3	51-61	E	
763	CASTELLANETA	GRAVINA SAN NICOLA	473	3	61-66 67	A - E	
763	CASTELLANETA	GRAVINA SAN NICOLA	492/508	3	67-68	A - E	
764	CASTELLANETA	GRAVINA SANTO STEFANO	473	3	48-50-56-55-71-72-73	A - E	
764	CASTELLANETA	GRAVINA SANTO STEFANO	492/508	3	73	A	
765							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
766	CASTELLANETA	LAMA (C/O MASS. ROSARIO)	473	3	36-37-38-47-48-49	E ?	
767	CASTELLANETA	LAMA - CANALE IUMMO	473	3	16-17-18-19-11-13-22-21-20-23 31-30-28-29	B - E	
768	CASTELLANETA	GRAVINA SANTA CROCE	473	3	9	B - E	
769	CASTELLANETA	GRAVINA SAN BENEDETTO	473	3	7-12-13-14-22	B - E	
770	CASTELLANETA	GRAVINA DEL PORTO	473	3	2-3-5-4-18-19-16	B - E	
782	CASTELLANETA	LAMA DI CASTELLANETA	473	3	15-22-21-27-34-40-59-60-73	A - E	
782	CASTELLANETA	LAMA DI CASTELLANETA	492/508	3	73-88-90-91-92-93-102-110	A - E	
783	CASTELLANETA	GRAVINA DELLA VERNATA	473	3	66	B - E	
783	CASTELLANETA	GRAVINA DELLA VERNATA	492/508	3	66-67-76	B - E	
944	CASTELLANETA	CANALE LAMA DI POZZO	492/508	3	108-113-112-118-111	B	
947	CASTELLANETA	LAMA - LA LAMA	492/508	3	77-78-67-76-95-97-82-81-80 79-94-96-100-99-107-106-111 108-109-110-117-116-120 119-127-122-121-123-112-118	A - E	
949	CASTELLANETA	LAMA - FIUME LATO	492/508	3	127-122-121-124-123	A - E	(Z.U. 13)
951	CASTELLANETA	LAMA - CANALE PULVIZZO	492/508	3	84-89-88-92	B - E	
952	CASTELLANETA	LAMA - C.LE CUGNO DI DIFFERENZA	492/508	3	77-94-104	B - E	
953	CASTELLANETA	LAMA - CANALE SABATINO	492/508	3	77-94-96-95-104-103	B - E	
954	CASTELLANETA	LAMA - CANALE MICCOLI	492/508	3	99	B - E	RIPORTA ERRONEAMENTE IN CARTOGRAFIA IL N. 654
955	CASTELLANETA	LAMA - CANALE S.ANGELO	492/508	3	99-107-105	B - E	
958	CASTELLANETA	LAMA - CANALE DEL VARCO	492/508	3	75 77	A - E	
960	CASTELLANETA	LAMA - LA LAMA (DIRAMAZIONE)	492/508	3	97-99-98	B - E	
963	CASTELLANETA	GRAVINA DI GIACOIA	492/508	3	68	B - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N.Prog	Comune	Nome	IGM 25/40	N.Comune	Catasti	Tipo	Note
1234	CASTELLANETA	LAGHETTO C/O MASS. LA PRECHICCA	473	3		C	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 14)
1235	CASTELLANETA	LAGHETTO C/O MASS. TAFURI	473	3		C	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 10)
820	CRISPIANO	GRAVINA DEL VUOLO	474	4	4	B	
821	CRISPIANO	ACQUA C/O MASS. PALAZZO	474	4	4	B	
833							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
834							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
835	CRISPIANO	GRAVINA DI LAMASTUOLA	474	4	27-51	B	
835	CRISPIANO	GRAVINA DI LAMASTUOLA	493	4	51-66-67-82-83-84	B	
836	CRISPIANO	GRAVINA DI TRIGLIO	474	4	53-28-29-52	A	
836	CRISPIANO	GRAVINA DI TRIGLIO	493	4	52-53-68-69-85-84-86	A	
837	CRISPIANO	GRAVINA DI MESOLE	474	4	54-69	B	
837	CRISPIANO	GRAVINA DI MESOLE	493	4	71-70	B	
838	CRISPIANO	GRAVINA MIOLA	474	4	56-71	B	
838	CRISPIANO	GRAVINA MIOLA	493	4	71-72-86	B	
839							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
840	CRISPIANO	FOSSO ORIMINI CIGLIANO	474	4	41-64	B	
841	CRISPIANO	FOSSO DI CIGLIANO	474	4	37-40-62-63-64-41	B	
841	CRISPIANO	FOSSO DI CIGLIANO	493	4	63-41	B	
842	CRISPIANO	CANALE VISCIOLO	474	4	41-64	B	
842	CRISPIANO	CANALE VISCIOLO	493	4	65	B	
843	CRISPIANO	LAMA (C/O MASS. CARMINE)	474	4	62	E	
843	CRISPIANO	LAMA (C/O MASS. CARMINE)	493	4	62-63-64-65	E	
885							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
886							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
888							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
990	CRISPIANO	CANALE INGEGNA	493	4	92-112	B	
991							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1007	CRISPIANO	GRAVINA DELL'ALEZZA	493	4	85-70-71	B	
1008							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1022	FAGGIANO	CANALE MAESTRI	494	5	1-2-3-5-4-7-10-11	B	
1023							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1071	FAGGIANO	CANALE OSTONE	510	5	17-19	A	
758	GINOSA	GRAVINA DI LATERZA	492/508	7	42-43-41-40-60-79-80-61-62-44 63-81	A - E	
759	GINOSA	LAMA - TORRENTE LAGNONE	473	7	5	A - E	
759	GINOSA	LAMA - TORRENTE LAGNONE	492-508	7	5-11-19-144-26-27-33-34-39-40	A - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
					59-58-77		
786	GINOSA	LAMA (C/O CASINO PERRONE)	492/508	7	11	B - E	
787	GINOSA	CANALE IL PALOMBARO	473	7	1-2	B	
787	GINOSA	CANALE IL PALOMBARO	492/508	7	1-2-9-17-18-25	B	
934	GINOSA	CANALE CECERA	492/508	7	6-7-8-12-13-21-22-30-36-51	A	
935	GINOSA	FOSSO MENZANO	492/508	7	20-29-28	B	
936	GINOSA	TORRENTE GRAVINELLA	492/508	7	25-18-22-31-32-37-38-56 57	B	
					58-76		
937	GINOSA	LAMA - TORRENTE FIUMICELLO	492/508	7	36-49-35-47-48-46-64-65-82-83	A - E	
					100-110-111-109-121-102-45		
938	GINOSA	CANALE MEZZAFEMMINA	492/508	7	110-100	B	
939	GINOSA	LAMA - CANALE DELLA VICINA	492/508	7	36-51-70-71-74-86-84-87-85	A - E	
					101-100		
940	GINOSA	LAMA (C/O MASS. CIANCIPOLI)	492/508	7	36-48-49-65-84-69-68-67-51	B - E	
941	GINOSA	LAMA - FIUME BRADANO	492/508	7	110-109-121-111-122-112	A - E	(Z.U. 21)
					123-114-115-113-106-107		
					105-104-92-103-90-85-88		
					76-116		
942	GINOSA	LAMA DI PALO	492/508	7	106-103-105-104-91-92-77	A - E	
943	GINOSA	FOSSO PANTANELLO	492/508	7	123	B	
944	GINOSA	CANALE LAMA DI POZZO	492/508	7	119-120-118-116-124-123-127	B - E	
945	GINOSA	CANALE PANTANO	492/508	7	124-123-127-133	B	
946	GINOSA	TORRENTE GALASO	492/508	7	129-134-133-139-142-143-141	A	(Z.U. 9)
947	GINOSA	LA LAMA	492/508	7	126-125-132-131-130-129	A	
					137-138-141-140-143-139		
					142-136-135		
949	GINOSA	FIUME LATO	492/508	7	137-138-136-141	A	
952	GINOSA	LAMA-C.LE CUGNO DI DIFFERENZA	492/508	7	81-99-98	B - E	
956							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
957							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
961	GINOSA	LAMA - CANALE SAN PELLEGRINO	492/508	7	42-34-27	B - E	
962	GINOSA	LAMA - FOSSO DELL'ALLORO	492/508	7	43-42	B - E	
1231	GINOSA	LAGO SALINELLA	492	7	143	C	(Z.U. 4)
842	GROTTAGLIE	CANALE VISCIOLO	474	8	1	B	
842	GROTTAGLIE	LAMA - CANALE VISCIOLO	493	8	1	B - E	
842	GROTTAGLIE	LAMA - CANALE VISCIOLO	494	8	1-15	B - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
1003	GROTTAGLIE	CANALE D'ALEDDA	494	8	48-49-58-50-51-52-45-46-34 35-36-29	A	
1010	GROTTAGLIE	CANALE DEI GRONCI	494	8	43-44-40-41-31-17-10-6-16	B	
1011	GROTTAGLIE	VALLONE RIGIO	494	8	43-44-41-45-31-32-26-33-18-27 19-20-21-12-13-8	B	
1013							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1014							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1015	GROTTAGLIE	VALLONE PENSIERO	494	8	47-56-55	E	MODIFICATO TOPONIMO
1017	GROTTAGLIE	ACQUA C/O LOC. LE MONACHE	494	8	68-69-73-74-75-80	B	INSERITO NOME
1018	GROTTAGLIE	ACQUA C/O MASS. MISICURO	494	8	78-79	B	INSERITO NOME
1025							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1026							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1027							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1031	GROTTAGLIE	CANALE LEVRANO D'AQUINO	494	8	42-48	A	
783	LATERZA	GRAVINA DELLA VERNATA	473	9	128-135	E	
755	LATERZA	VALLONE DELLA SILICA	473	9	4-5-6-15-16-24-23-12-14-22-32 34-36	A	
757	LATERZA	VALLE DELLE ROSE	473	9	9 8-11-17-18-19-29-27-49-28-31 51-30-33-43-34-36-44-57-46-58 59-71-72-98	A	
758	LATERZA	GRAVINA DI LATERZA	473	9	85-98-83-97-95-96-110-111-125 182-142	A - E	
758	LATERZA	GRAVINA DI LATERZA	492/508	9	132-142-138-141-140-139-144	A - E	
759	LATERZA	LAMA - TORRENTE LAGNONE	473	9	104-105-117-115	A - E	
759	LATERZA	LAMA - TORRENTE LAGNONE	492-508	9	115	A - E	
760	LATERZA	LAMA DEL MORTO	473	9	77-90-89-91-105-104	B - E	
767	LATERZA	CANALE IUMMO	473	9	62-65	B	
783	LATERZA	GRAVINA DELLA VERNATA	473	9	128-135	E	
784	LATERZA	LAMA - FOSSO GENNARINI	473	9	111-142	A - E	
784	LATERZA	LAMA - FOSSO GENNARINI	492/508	9	142	A - E	
785	LATERZA	LAMA - FOSSO SCARPONE	492/508	9	142-133	A - E	
785	LATERZA	LAMA - FOSSO SCARPONE	473	9	111-142-126-133	A - E	
786	LATERZA	LAMA (C/O CASINO PERRONE)	473	9	115-120-121	B - E	
786	LATERZA	LAMA (C/O CASINO PERRONE)	492/508	9	115-120-129	B - E	
947	LATERZA	LA LAMA	492/508	9	134-135-144	A	
958	LATERZA	LAMA - CANALE DEL VARCO	492/508	9	143-142-133	A - E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Carture	Catastali	Tipo	Note
959	LATERZA	GRAVINA DI VARCO	492/508	9	142-143-133	A - E	
961	LATERZA	LAMA - CANALE SAN PELLEGRINO	492/508	9	139-137	B - E	
962	LATERZA	LAMA - FOSSO DELL'ALLORO	492/508	9	140-141-138-137-132-131	B - E	
963							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1067							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1068							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1024	LIZZANO	LAMA - CANALE DEI CUPI	494	11	4-10	A	
1024	LIZZANO	LAMA - CANALE DEI CUPI	510	11	10-16-11-17-19-20-28-52-53	A - E	
1071	LIZZANO	CANALE OSTONE	510	11	16	A	
1072							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1076	LIZZANO	ACQUA C/O PALUDE MASCIA	510	11	46-53-54-55	B	INSERITO NOME
1080	MANDURIA	SORGENTE E FOSSO DI BORACO	510	12	140	B	INSERITO NOME (Z.U. 11)
1081	MANDURIA	LAMA - CANALE S. NICOLA	511	12	142-143	B - E - F	(Z.U.2)
1083	MANDURIA	CANALE E BACINI DI TORRE COLIMENA	511	12	145	B - F	INSERITO NOME (Z.U. 7)
1233	MANDURIA	SALINA VECCHIA DI T. COLIMENA	511	12	144-145	F	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 1)
820	MARTINA FRANCA	GRAVINA DEL VUOLO	474	13	115-138-139	B	NUOVO INSERIMENTO
821	MARTINA FRANCA	LAMA (C/O MASS. PALAZZO)	474	13	160-139	B - E	
822							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
826							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
827	MARTINA FRANCA	ACQUA C/O LOC. LA TRAVERSA	474	13	49-51-105-104	B	INSERITO NOME
828	MARTINA FRANCA	ACQUA C/O MASS. GALEONE	474	13	33	B	INSERITO NOME
829	MARTINA FRANCA	ACQUA C/O MASS. MONGELLI	474	13	70-71-72	B	INSERITO NOME
830							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
831							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
832							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
883							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
884							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
885							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
886							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
887							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
888							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
889							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
889							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
890	MARTINA FRANCA	LAMA (C/O MASS. CUOCO)	475	13	250-251-256-257-252	E	MANCA LA NUMERAZIONE IN CARTOGRAFIA
900							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
905	MARTINA FRANCA	LAMA (C/O MASS. ROSSOLITE)	474	13	224	E	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
906	MARTINA FRANCA	LAMA (C/O MASS. PIANELLE)	474	13	116-139-160-161-186	E	
907							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
912							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
912							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1012							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1013							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
884							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
885							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1077	MARUGGIO	ACQUA C/O MASS. LE FABBRICHE	510	14	9	B	INSERITO NOME
1078	MARUGGIO	CANALE DI BONIFICA PALUDE IL CURSO	510	14	21-22-23	B	INSERITO NOME
1079							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
805	MASSAFRA	GRAVINA CAPO DI GRAVITO	474	15	20-37-53	E	
805	MASSAFRA	GRAVINA CAPO DI GRAVITO	493	15	53	A	
806	MASSAFRA	GRAVINA CANALE LUNGO	474	15	20-37	B	
807	MASSAFRA	GRAVINA DI GIULIANO	474	15	20-37	B	
807	MASSAFRA	GRAVINA DI GIULIANO	493	15	37-54-53	B	
808	MASSAFRA	GRAVINA DEL PORTICO DEL LADRO	474	15	20-26-39-38	B	
808	MASSAFRA	GRAVINA DEL PORTICO DEL LADRO	493	15	38-54-53-55-59	B	
809	MASSAFRA	GRAVINA DI COLOMBATO	474	15	22-26-39	A	
809	MASSAFRA	GRAVINA DI COLOMBATO	493	15	39-41-55-56	A	
810	MASSAFRA	GRAVINA MADONNA DELLA SCALA	474	15	23-27-40-42	B	
810	MASSAFRA	GRAVINA MADONNA DELLA SCALA	493	15	42-41-56-61-74	B	
813							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
815							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
816	MASSAFRA	GRAVINA DI MOTTA S.ELIA	474	15	1-8-10-15	B	
817	MASSAFRA	ACQUA C/O MASS. BELLAVISTA	474	15	10-11-16	B	INSERITO NOME
818	MASSAFRA	ACQUA C/O MASS. MONGELLI	474	15	11-16	B	INSERITO NOME
819	MASSAFRA	GRAVINA DELLA POLVERE	474	15	9-11-12-6	B	INSERITO NOME
820	MASSAFRA	GRAVINA DEL VUOLO	474	15	12	B	INSERITO NOME
835	MASSAFRA	GRAVINA DI LAMASTUOLA	474	15	32-33	B	
969	MASSAFRA	LAMA D'UVA	493	15	59-68-81-83-98-99-101-102-108	A - E	
970	MASSAFRA	FIUME PATEMISCO	493	15	101-108-109-110-103-104 111-105-112-106-95-90-91	A	(Z.U. 6)
971	MASSAFRA	LAMA (C/O MASS. ZICOLILLO)	493	15	83-98-84-86-85-87-88-74-90	B - E	
972	MASSAFRA	ACQUA C/O LOC. CANNILO COLOMBO	493	15	102-103-104-89-106-90-87-88	B	INSERITO NOME
973	MASSAFRA	ACQUA C/O LOC. CASTIGLIONE	493	15	101	B	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
974	MASSAFRA	CANALE MAESTRO	493	15	114-113-112-107	B	
976	MASSAFRA	FIUME TARA	493	15	96-95-91-72-92-93	A	
979	MASSAFRA	LAMA (C/O MASS. MASONDIA)	493	15	58-64-73	E	
980							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
982							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
982							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1200	MASSAFRA	GRAVINA DI S.MARCO	493	15	45-48-57-115	B	
1003	MONTEIASI	CANALE D'ALEDDA	494	16	10-8-5-6	A	
1016							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1019	MONTEIASI	CANALE LA CICENA	494	16	12	A	
842	MONTEMESOLA	LAMA - CANALE VISCIOLO	493	17	2	B - E	
842	MONTEMESOLA	LAMA - CANALE VISCIOLO	494	17	2-3-4-7-8-9-10-13-15-18	B - E	
990	MONTEMESOLA	CANALE INGEGNA	493	17	5-11-14-16-17	B	
990	MONTEMESOLA	CANALE INGEGNA	494	17	14-17	B	
991							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1009							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1009							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
768	MOTTOLA	GRAVINA SANTA CROCE	473	19	1-9	B - E	
773							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
774	MOTTOLA	LAMA (C/O CASA ISABELLA)	473	19	5-6	E	
774	MOTTOLA	LAMA (C/O CASA ISABELLA)	474	19	5-6	E	
775							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
776	MOTTOLA	LAMA (C/O CASA LA GATTA)	473	19	36-37-35	B - E	
777	MOTTOLA	CANALE FRANCO	473	19	60 61	A	
778	MOTTOLA	ACQUA C/O MASS. CASSIERE	473	19	37-61	B	INSERITO NOME
779	MOTTOLA	GRAVINA DI SAN BIAGIO	473	19	79-98-92-90 91-105-106-116	A - E	
779	MOTTOLA	GRAVINA DI SAN BIAGIO	474	19	79-80-81-94-95-96	A - E	
780	MOTTOLA	GRAVINA S. BIAGIO	473	19	90-91-105-106	E	NUOVO INSERIMENTO
781	MOTTOLA	GRAVINA DI FORCELLA	473	19	119-127-128	B - E	
781	MOTTOLA	GRAVINA DI FORCELLA	474	19	128	B - E	
782	MOTTOLA	LAMA DI CASTELLANETA	473	19	60-74-76 90-105-128	A - E	
788	MOTTOLA	LAMA C/O CASA ISABELLA	473	19	5-6	E	RIPORTATO ERRONEAMENTE IN CARTOGRAFIA CON IL N. 778
793	MOTTOLA	LAMA (C/O MASS. DOLCEMORSO)	474	19	38-39-40	B - E	
794	MOTTOLA	LAMA (C/O MASS. DEL GIUDICE)	474	19	62-64-40-63-42-45-48-50-28-47	B - E	
795	MOTTOLA	LAMA (C/O CASA CARLO STELLA)	474	19	25-44-46-47	B - E	
796	MOTTOLA	ACQUA C/O LOC. LO SPECCHIONE	474	19	48-69	B	INSERITO NOME

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 1:25000	N.Comune	Catasto	Tipo	Note
797	MOTTOLA	ACQUA C/O LOC. LA BOARA	474	19	51-52-55-30	B	INSERITO NOME
798							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
799	MOTTOLA	LAMA (C/O MASS. CASALROTTO)	474	19	128-125-122-120	B - E	RIPORTATO IN CARTOGRAFIA SENZA NUMERO
800							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
801							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
802							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
803							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
804	MOTTOLA	GRAVINA PETRUSCIO	474	19	113-114-125-124-136-133-138	B - E	
805	MOTTOLA	GRAVINA CAPO DI GRAVITO	474	19	86-87-88-103-102-114-115-125 136-138	A - E	
807	MOTTOLA	GRAVINA DI GIULIANO	474	19	115	B	
811	MOTTOLA	GRAVINA DI CORNETO	474	19	57-73-72-89-88-103	A - E	
812							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
814							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
825							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
908							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
909							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
779	PALAGIANELLO	GRAVINA DI SAN BIAGIO	473	20	4	A - E	
780	PALAGIANELLO	GRAVINA DI PALAGIANELLO	473	20	2-3-4-1-5-7-8-9	B - E	
780	PALAGIANELLO	GRAVINA DI PALAGIANELLO	492/508	20	7-9	B - E	
782	PALAGIANELLO	LAMA DI CASTELLANETA	473	20	1-7	A - E	
782	PALAGIANELLO	LAMA DI CASTELLANETA	492/508	20	7-11-12-13-16-18-21-22-23	A - E	
947	PALAGIANELLO	LAMA - LA LAMA	492/508	20	22-23-25	A - E	
948	PALAGIANELLO	LAMA - FIUME LENNE	492/508	20	15-14	A - E	
950	PALAGIANELLO	LAMA DI LENNE	492/508	20	14-15-17	A - E	
964	PALAGIANELLO	ACQUA C/O MASS. FRASSINO COLOMBO	492/508	20	23	B	INSERITO NOME
765							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
804	PALAGIANO	GRAVINA PETRUSCIO	474	21	7	B	
804	PALAGIANO	GRAVINA PETRUSCIO	493	21	7-6 13	B	
805	PALAGIANO	GRAVINA CAPO DI GRAVITO	474	21	7	A	
805	PALAGIANO	GRAVINA CAPO DI GRAVITO	493	21	7	A	
947	PALAGIANO	LA LAMA	492	21	45-42-46	A	
947	PALAGIANO	LA LAMA	493	21	42	A	
948	PALAGIANO	LAMA - FIUME LENNE	492/508	21	45-51-46-30-26	A - E	
948	PALAGIANO	LAMA - FIUME LENNE	493	21	32-51-52-46-47-42-43-38-31 26-30	A - E	(Z.U. 8)

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
949	PALAGIANO	LAMA - FIUME LATO	492/508	21	51-45	A - E	(Z.U. 13)
950	PALAGIANO	LAMA DI LENNE	492/508	21	26-19-30	A - E	
950	PALAGIANO	LAMA DI LENNE	493	21	26-32-38-43-30-31-42-46	A - E	
964	PALAGIANO	ACQUA C/O MASS. FRASSINO COLOMBO	492/508	21	45-41-42	B	INSERITO NOME
964	PALAGIANO	ACQUA C/O MASS. FRASSINO COLOMBO	493	21	42	B	INSERITO NOME
965	PALAGIANO	ACQUA C/O PALUDE MOLITANA	492-508	21	46-45-42	B	INSERITO NOME
965	PALAGIANO	ACQUA C/O PALUDE MOLITANA	493	21	42-46	B	INSERITO NOME
966	PALAGIANO	ACQUA C/O LOC. LAMARDECCHIA	493	21	2-3-8-9	B	INSERITO NOME
967	PALAGIANO	ACQUA C/O LOC. I LUPINI	493	21	5-10-12	B	INSERITO NOME
968	PALAGIANO	LAMA DI VITE	493	21	17-18-20-21-22-23-28-29 34-40	A - E	
969	PALAGIANO	LAMA D'UVA	493	21	40-50-49-52	A	
973	PALAGIANO	ACQUA C/O LOC. CASTIGLIONE	493	21	43-48-50	B	INSERITO NOME
1069	PULSANO	ACQUA C/O MONTE D'ARENA	510	22	3-4-9-11-14	B	INSERITO NOME
1070	PULSANO	LAMA (C/O MASS. LI VAZZI)	510	22	18	B - E	
1022	ROCCAFORZATA	CANALE MAESTRO	494	23	1	B	
1003	SAN GIORGIO IONICO	CANALE D'AIEDDA	494	24	2-3-10	A	
1019	SAN GIORGIO IONICO	CANALE LA CICENA	494	24	4-5-6-9-12-13-14	A	
1236	SAN GIORGIO IONICO	SORGENTE RISO	494	24	2	F	
1073							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
835	TARANTO	GRAVINA DI LAMASTUOLA	493	27	95	B	
836	TARANTO	GRAVINA DI TRIGLIO	493	27	84-85-86-95	A	
842	TARANTO	CANALE VISCIOLO	494	27	154-155	B	
974	TARANTO	CANALE MAESTRO	493	27	161-162-163	B	
975	TARANTO	CANALE DELLA STORNARA	493	27	168-169-170-182-183-190	B	
976	TARANTO	FIUME TARA	493	27	181-167-166-164-163-162 165-161-168-136-135-134 133-132	A	(Z.U. 12)
977	TARANTO	ACQUA C/O MASS. FOGGIONE	493	27	190-191	B	INSERITO NOME
978	TARANTO	ACQUA C/O MASS. GIANGRANDE	483	27	186-188-201-195	B	INSERITO NOME
981							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
983	TARANTO	GRAVINA DI LEUCASPIDE	493	27	95-115	B	
984	TARANTO	GRAVINA GENNARINI	493	27	95-115-116-137	A	
985							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
986							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
987							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25M	N.Comune	Catasti	Tipo	Note
988							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
989							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
990	TARANTO	CANALE INGEGNA	494	27	153-154	B	
992							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
993	TARANTO	GRAVINA DI MAZZARACCHIO	493	27	124-125-142-141-143-178 144-180	B	
994	TARANTO	FOSSO DELLA FELICIA	493	27	139-140-175-177-179	B	
995	TARANTO	FOSSO GALESE	493	27	204-205	B	(Z.U. 16)
996							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
997							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
998							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
999	TARANTO	FOSSO RUBAFEMMINA	493	27	146-147-212-209-210	B	
1000	TARANTO	ACQUA C/O MASS. CARONELLA	493	27	221	B	INSERITO NOME
1001	TARANTO	ACQUA C/O LOC. IL CITRELLO	493	27	207	B	INSERITO NOME
1002	TARANTO	ACQUA C/O PALUDE LA VELA	493	27	231	B	INSERITO NOME E MANCA NUMERO IN CARTOGRAFIA
1003	TARANTO	CANALE D'AIEDDA	493	27	231	A	
1003	TARANTO	CANALE D'AIEDDA	494	27	219-223-229-228-234-233 232-231-248-257	A	(Z.U. 5)
1004	TARANTO	ACQUA C/O MASS. PANTALEO	493	27	248-249-256-261	B	INSERITO NOME
1005	TARANTO	CANALE DI BONIFICA	493	27	271-272-273-266-267 262 263-275-287-286-274-284	B	
1005	TARANTO	CANALE DI BONIFICA	494	27	262-275-263	B	
1006	TARANTO	ACQUA C/O LOC. PRAIA A MARE	493	27	281	B	INSERITO NOME
1010	TARANTO	CANALE DEI GRONCI	494	27	156-157	B	
1021	TARANTO	ACQUA C/O MASS. NISI	494	27	277	B	INSERITO NOME
1031	TARANTO	CANALE LEVRANO D'AQUINO	494	27	153-152-160-219	A	
1232	TARANTO	SORGENTE FIUME CERVARO	494	27	221-222-226	A	NUOVO INSERIMENTO (Z.U. 17)
1065							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1066							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
889							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1003	TARANTO F.	CANALE D'AIEDDA	494	27	220	A	
1011	TARANTO F.	VALLONE RIGIO	494	27	220	B	
1013							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1018							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1019	TARANTO F.	CANALE LA CICENA	494	27	232	A	
1020	TARANTO F.	CANALE MARULLO	494	27	5-3-6-7	B	

ELENCO ACQUE PROVINCIA DI TARANTO

N. Prog.	Comune	Nome	IGM 25000	N.Comune	Catastali	Tipo	Note
1023							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1024							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1024							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1071	TARANTO F.	CANALE OSTONE	510	27	27	A	
406	TORRICELLA	ACQUA C/O LOC. CAZZULLO	510	28	2-3-4	B	INSERITO NOME
1073							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1074							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1075							ELIMINATO DALLA CARTOGRAFIA
1076	TORRICELLA	ACQUA C/O PALUDE MASCIA	510	28	11-15	B	INSERITO NOME

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco delle grotte

(Aggiornato al 1994)
(Elencazione per Province e Comuni)

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	38	GROTTA DI CORTOMARTINO	ACQUAVIVA DELLE FONTI	189 I SO	455	40 51'36"	4 21'25,5"
BA	354	IL GRAVAGLIONE	ALBEROBELLO	190 II NO	456	40 49'23"	4 46'56"
BA	359	CAVERNONE DI MARZALOSSA	ALBEROBELLO	190 II NO	456	40 49'03"	4 50'16"
BA	361	CAVERNA DI LAMA GROTTA	ALBEROBELLO	190 II NO	456	40 48'53"	4 46'30"
BA	362	CAVERNETTA DI LAMA GROTTA	ALBEROBELLO	190 II NO	456	40 48'54"	4 46'32"
BA	365	GROTTA nel recinto della SCUOLA AGRARIA GIGANTE	ALBEROBELLO	190 II NO	474	40 45'52"	4 45'22"
BA	24	GURIO LAMANNA	ALTAMURA	188 I SE	454	40 54'35"	3 58'24"
BA	25	PULO DI ALTAMURA	ALTAMURA	189 IV SO	454	40 53'23"	4 06'56"
BA	32	GROTTA LA GUANGOLA	ALTAMURA	189 IV SO	454	40 52'27"	4 06'10"
BA	33	GROTTA TORRE DELL'ESCA	ALTAMURA	189 IV SE	454	40 50'55"	4 07'50"
BA	415	GROTTA DELL'IMBROGLIO	ALTAMURA	189 IV SO	454	40 53'28"	4 07'00"
BA	416	GROTTA DELL'ORCO	ALTAMURA	189 IV SO	454	40 53'28"	4 07'00"
BA	417	GRAVE DEL PARCO DELLA NOCE	ALTAMURA	189 IV SE	454	40 53'35"	4 07'45"
BA	418	GROTTA DELLA MENA	ALTAMURA	189 IV			
BA	419	GROTTA DEI BRIGANTI	ALTAMURA	189 IV			
BA	420	GROTTA CASTELLI	ALTAMURA	189 IV NO	454	40 55'52"	4 05'50"
BA	421	GRAVE DI SCARDINO	ALTAMURA	189 IV NO	454	40 56'36"	4 01'00"
BA	424	GROTTA BIANCA	ALTAMURA	189 IV			
BA	425	GROTTA DEL COLOMBO	ALTAMURA	189 IV			
BA	493	GROTTA DELLA MASSERIA LAGO CUPO	ALTAMURA	188 I NE	454	40 57'23"	3 57'19"
BA	595	GRAVE TRE PADULI	ALTAMURA				
BA	598	GROTTICELLA c/o GROTTA DELL'ORCO	ALTAMURA				
BA	599	GROTTICELLA c/o GROTTA DELL'IMBROGLIO	ALTAMURA				
BA	860	GRAVA DEL PULO	ALTAMURA				
BA	867	GROTTA PULO 1	ALTAMURA				
BA	1024	GROTTA ALTILIA	ALTAMURA				
BA	1236	GROTTA DI MAZZAFERREGNA	ALTAMURA				
BA	1237	GRAVE DI MAZZAFERREGNA	ALTAMURA				
BA	1238	GROTTA DEL PULO	ALTAMURA				
BA	1242	GRAVE DI MURGIA SGOLGORE	ALTAMURA				
BA	34	GROTTA DELLA MADONNA DEI MIRACOLI	ANDRIA	176 I SO	423	41 13'55"	3 48'56"
BA	35	GURGO RUOTOLO	ANDRIA	176 I SO	423	41 12'28"	3 49'26"
BA	430	GROTTA U' VICC	ANDRIA	176 III NE	436	41 09'07"	3 44'03"
BA	432	GRAVE DI S. VITTORE	ANDRIA	176 II NO	436	41 08'00"	3 52'30"
BA	433	GRAVE DELLA MASSERIA PIANO PADULA	ANDRIA	176 III NE	436	41 05'11"	3 43'06"
BA	435	GRAVE DELLA MASSERIA TAFONE	ANDRIA	176 III NE	436	41 09'55"	3 43'34"
BA	436	GROTTA DEL MERCANTE	ANDRIA	176 I NO	423	41 15'18"	3 45'10"
BA	600	GROTTA CASTEL DEL MONTE	ANDRIA				
BA	1231	GROTTICELLA DEL GURGO	ANDRIA	176 I SO	423		
BA	1232	GROTTA S. MARIA DI TRIMOGGIA	ANDRIA	176 I SO	423		
BA	491	GROTTICELLA S. ANGELO	BARI - S. SPIRITO	177 II NO	438	41 07'10"	4 18'31"
BA	29	GROTTA DELLA REGINA	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	438	41 05'20"	4 32'38"
BA	562	GROTTA DI SCIZZA 1	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	438	41 05'32"	4 32'02"
BA	563	GROTTA DI SCIZZA 2	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	438	41 05'27"	4 32'09"
BA	564	GROTTA DI SCIZZA 3	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	438	41 05'28"	4 32'12,5"
BA	565	GROTTA DI PUNTA PENNA 1	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	438	41 05'29"	4 32'15"
BA	566	GROTTA DI PUNTA PENNA 2	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	438	41 05'27"	4 32'21"
BA	567	GROTTA FONTANAVIVA	BARI - TORRE A MARE	178 III SO	439	41 05'10"	4 33'14"
BA	36	GROTTA DI S. CROCE	BISCEGLIE	177 IV SO	437	41 10'33"	4 01'04"
BA	37	GROTTA DUE CROCETTE	BISCEGLIE	177 IV SO	437	41 10'47"	4 01'44"
BA	48	BUCO DELLE STAFFE	BISCEGLIE	177 IV SO	439	41 10'55"	4 00'25"
BA	437	GROTTA DELLA PUNTA DI RIPALTA	BISCEGLIE	177 IV SO	424	41 13'55"	4 05'15"
BA	570	GROTTA DI COMPARE GIROLAMO	BISCEGLIE	177 IV SO	424	41 14'22"	4 04'25"
BA	571	GROTTA DELLA VOLPE	BISCEGLIE	177 IV SO	424	41 14'17"	4 04'42"
BA	572	GROTTA DEL POLPO	BISCEGLIE	177 IV SO	424	41 14'15"	4 04'38"
BA	573	GROTTA DELLA SPINA	BISCEGLIE	177 IV SO	424	41 14'18"	4 04'27"
BA	1164	GROTTA ALBERO DELL'ACQUA	BITETTO				
BA	428	GROTTA DI CHIANCARELLO	BITONTO	177 III NE	438	41 06'09"	4 13'49"
BA	429	GROTTE DI TIFLIS	BITONTO	177 III NE	438	41 06'04"	4 13'43"
BA	462	GROTTA DELLA LAMA CALAMBISE	BITONTO	189 IV NO	454	40 58'38"	4 02'07"
BA	591	GRAVE DELLE TORRI RIUNITE	BITONTO				
BA	1199	GROTTA DI TIFLIS 2	BITONTO	177 III NE	438		
BA	1003	GROTTA DELLA VETRINA	CANOSA DI PUGLIA				
BA	1014	GROTTA LA PITRIZZA	CASAMASSIMA				
BA	1015	GRAVE FOGNATURA	CASAMASSIMA				
BA	18	GROTTA DI CRISTO	CASSANO MURGE	189 I SO	455	40 51'41"	4 19'21"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N.CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	40	GRAVE DI PASCIUDDO	CASSANO MURGE	189 I SO	455	40 53'52"	4 21'15"
BA	445	GROTTA DEL LUPO	CASSANO MURGE	189 I SO	455	40 53'21"	4 17'36"
BA	851	GRAVA DELL'EDERA	CASSANO MURGE	189 I SO	455		
BA	853	INGHIOTTITOIO TRE CARRI	CASSANO MURGE				
BA	879	GROTTA S. ANGELO	CASSANO MURGE				
BA	1001	GROTTA DEL NISCO	CASSANO MURGE				
BA	1002	SANTUARIO S. MARIA DEGLI ANGELI	CASSANO MURGE				
BA	1111	GROTTA DEL CERVO	CASSANO MURGE				
BA	1112	GROTTA DELL'EDERA	CASSANO MURGE				
BA	1113	INGHIOTTITOIO DI CASSANO	CASSANO MURGE				
BA	1114	GROTTA ALBERO DI SOLE	CASSANO MURGE				
BA	1162	POZZETTO DELL'EDERA	CASSANO MURGE				
BA	1219	GROTTA c/o MASSERIA LOPEZ	CASSANO MURGE	189 I SO	455		
BA	1220	GROTTA DELLA MASSERIA RUSSI	CASSANO MURGE	189 I SO	455		
BA	1224	GROTTA C/O PARCO LA VECCHIA	CASSANO MURGE	189 I SO	455		
BA	7	GROTTA DELLA IENA	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 54'13"	4 42'52"
BA	8	GROTTE DI CASTELLANA	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'30"	4 41'46"
BA	12	GRAVE S. GIACOMO	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 53'27"	4 43'16"
BA	13	VORAGINE LA CUPA	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'12"	4 42'42"
BA	14	VORAGINE DEL CANALONE	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 53'02"	4 43'09"
BA	15	INGHIOTTITOIO LE GRAVINELLE	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'56"	4 43'08"
BA	47	GROTTA IN CONTRADA CALCARE	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'38"	4 42'41"
BA	482	VOTENO DEL MILIONARIO	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'50"	4 42'12"
BA	554	GROTTICELLA c/o STABILIMENTO TREBOTTI	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'30"	4 42'53,5"
BA	593	GROTTA MASSERIA PAPAPERTO	CASTELLANA GROTTE	190 III NE	456		
BA	806	INGHIOTTITOIO DI CHIANCOFREDDO	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456		
BA	878	INGHIOTTITOIO CALCARE DI GATTI	CASTELLANA GROTTE				
BA	1171	GROTTICELLA DI CUCUMO	CASTELLANA GROTTE				
BA	1172	INGHIOTTITOIO DI PRIMICERIO	CASTELLANA GROTTE				
BA	1173	INGHIOTTITOIO DI VARINE	CASTELLANA GROTTE				
BA	1200	GROTTE DI POZZO CUCU'	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456		
BA	1286	GROTTA IURILLI	CASTELLANA GROTTE	190 IV SE	456	40 52'39"	04 42'28"
BA	19	GRAVE MESSA	CONVERSANO	190 IV NE	456	40 57'37"	4 40'34"
BA	20	GROTTA MASSERIA DEL MONTE	CONVERSANO	178 III SE	439	41 00'34"	4 41'29"
BA	77	GROTTA DELLA MASSERIA MONSIGNORE	CONVERSANO	178 III SE	439	41 00'39"	4 40'08"
BA	78	GRAVE DELLA FOGNATURA	CONVERSANO	190 IV NE	456	40 58'11"	4 39'22"
BA	79	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA JAIA	CONVERSANO	190 IV NO	456	40 57'09"	4 36'34"
BA	80	GROTTA DI S. GIACINTO	CONVERSANO	190 IV NE	456	40 58'12"	4 37'52"
BA	81	GROTTA DELLA CHIESA DELL'ISOLA	CONVERSANO	190 IV NE	456	40 58'42"	4 38'43"
BA	82	VORAGINE CASOPIETRO	CONVERSANO	190 IV NE	456	40 58'54"	4 41'37"
BA	84	GROTTA c/o IL CASTELLIERE DI MONTE CASTIGLIONE	CONVERSANO	190 IV NE	456	40 55'22"	4 40'40"
BA	85	GROTTICELLA c/o MASSERIA PACELLI	CONVERSANO	190 IV SE	456	40 54'38"	4 40'08"
BA	86	GROTTA c/o MASSERIA PACELLI	CONVERSANO	190 IV SE	456	40 54'43"	4 40'08"
BA	447	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA INGIURIA	CONVERSANO	190 IV NO	456	40 56'53"	4 35'40"
BA	811	GROTTA DI MARCHIONE	CONVERSANO	190 IV SE	456		
BA	39	GRAVE DEL BOSCO COMUNALE	CORATO	176 II NE	437	41 06'38"	3 56'22"
BA	460	GRAVA DELLA MASSERIA S. GIUSEPPE	CORATO	176 II NE	437	41 05'46"	3 52'34"
BA	461	GRAVA DELLA TORRE DEL VENTO	CORATO	176 II NE	437	41 05'47"	3 53'14"
BA	802	INGHIOTTITOIO MASSERIA LAGACCHIONE	CORATO				
BA	803	GROTTA MASSERIA LA GROTTA	CORATO				
BA	804	GROTTICELLA MASSERIA LA GROTTA	CORATO				
BA	44	GROTTA DI MONTE SANNACE	GIOIA DEL COLLE	190 III NO	455	40 49'52"	4 31'41"
BA	45	GRAVE c/o IL NUOVO LEBBROSARIO	GIOIA DEL COLLE	189 II NE	473	40 45'03"	4 23'14"
BA	439	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA VALLATA	GIOIA DEL COLLE	189 II SO	473	40 43'52"	4 21'41"
BA	590	GROTTA DEL TESORO	GIOIA DEL COLLE	190 III NO	473		
BA	1009	GROTTA NARDULLI	GIOIA DEL COLLE				
BA	1010	GROTTA S. FRANCESCO	GIOIA DEL COLLE				
BA	1021	INGHIOTTITOIO S. MARIA	GIOIA DEL COLLE				
BA	1022	GROTTA DI S. CANDIDA	GIOIA DEL COLLE				
BA	1023	BUCO MILANO	GIOIA DEL COLLE				
BA	1025	VALLE TRIMENA	GIOIA DEL COLLE				
BA	1026	GROTTA PARADISO I	GIOIA DEL COLLE				
BA	426	PULICCHIO DI PAPPALETTERE	GIOVINAZZO	177 II NO	438	41 10'04"	4 15'39"
BA	31	GRAVE DI FARAUALLA	GRAVINA DI PUGLIA	188 I NE	454	40 56'04"	3 54'16"
BA	423	GROTTA DI SCHIANATO	GRAVINA DI PUGLIA	189 IV			
BA	434	GRAVE DELLA MASSERIA PREVITICELLI	GRAVINA DI PUGLIA	188 I			

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	438	IL PULICCHIO	GRAVINA DI PUGLIA	188 I SE	454	40 54'09"	3 58'11"
BA	597	GRAVA DI PANTANO	GRAVINA DI PUGLIA				
BA	814	GRAVE DI SPINALE DI PORCO	GRAVINA DI PUGLIA				
BA	849	FOIBA ANELLI	GRAVINA DI PUGLIA				
BA	850	GRAVA MASSERIA POVERA VITA	GRAVINA DI PUGLIA				
BA	1243	GROTTA DEI FIORI	GRAVINA DI PUGLIA				
BA	422	GRAVE DI MELLITTO	GRUMO APPULA	189 IV	454		
BA	494	LA GRAVSCEDDA	GRUMO APPULA	189			
BA	496	GRAVICELLA DELL'ACQUEDOTTO 1	GRUMO APPULA	189 IV NE	454	40 56'32"	4 11'51"
BA	497	GRAVICELLA DELL'ACQUEDOTTO 2	GRUMO APPULA	189 IV NE	454	40 56'33"	4 11'52"
BA	498	GRAVICELLA DELL'ACQUEDOTTO 3	GRUMO APPULA	189 IV NE	454	40 56'34"	4 11'49"
BA	481	GRAVA DI PEZZOLLA	LOCOROTONDO	190 II NE	475	40 47'38"	4 53'43"
BA	807	GRAVE DEL CAMPO SPORTIVO	LOCOROTONDO				
BA	819	GROTTA GABRIELE	LOCOROTONDO				
BA	820	GROTTA PELLEGRINO	LOCOROTONDO				
BA	821	GROTTA DELLA MADONNA DELLA CATENA	LOCOROTONDO				
BA	822	GRAVE DON DONATO	LOCOROTONDO				
BA	30	GROTTA DI S. MICHELE	MINERVINO MURGE	176 III NE	436	41 05'37"	3 37'26"
BA	309	GRAVA DELLA MASSERIA SASSI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'20"	3 39'30"
BA	310	GRAVE PICCOLA CAMPANELLI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'17"	3 38'49"
BA	311	GRAVE GRANDE CAMPANELLI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 02'50"	3 38'34"
BA	312	GRAVE MEDIA CAMPANELLI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 02'41"	3 38'14"
BA	313	GRAVA COSTE S. GREGORIO	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'34"	3 38'05"
BA	314	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA IAMBRENGHI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'00"	3 40'34"
BA	315	GRAVE DELLA MASSERIA IAMBRENGHI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'15"	3 40'23"
BA	316	GRAVE DELLA MASSERIA IAMBRENGHI 2	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'09"	3 40'29"
BA	317	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA CARL'UVA	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 01'15"	3 41'12"
BA	318	GRAVA DELLA DIFESA	MINERVINO MURGE	176 III NE	436		
BA	319	GROTTA DELLA CAVA	MINERVINO MURGE	176 III NE	436	41 05'48"	3 38'01"
BA	320	GRAVE DELLA MASSERIA CAMPANELLI	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 02'57"	3 38'13"
BA	1004	INGHIOTTITOIO IL TRULLO	MINERVINO MURGE				
BA	1005	GRAVE RICCIARDELLI	MINERVINO MURGE				
BA	1234	GROTTA COSTE S. GREGORIO	MINERVINO MURGE	176 III SE	436	41 03'02"	3 38'01"
BA	1235	LA GROTTA	MINERVINO MURGE				
BA	490	GROTTA DI S. MARIA DELLE GROTTE	MODUGNO	177 II NO	438	41 05'08"	4 21'45"
BA	1006	GROTTA LAMA DI BALICE	MODUGNO				
BA	83	GRAVE MINGHIAZZE	MOLA DI BARI	178 III	439	40 00'19"	4 36'11"
BA	576	GROTTA DE STASI	MOLA DI BARI	178 III SO			
BA	586	GROTTICELLA DELLA MASSERIA RUGGERO	MOLA DI BARI	178 III SE	439	41 01'24"	4 38'34"
BA	587	GROTTA DELLA MASSERIA RUGGERO	MOLA DI BARI	178 III SE	439	41 01'24"	4 38'35"
BA	27	PULO DI MOLFETTA	MOLFETTA	177 IV SO	437	41 11'40"	4 07'25"
BA	16	GRAVE S. LUCIA	MONOPOLI	190 I SO	456	40 50'16"	4 50'16"
BA	69	GROTTA LA PECORONA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'38"	4 48'58"
BA	88	GROTTA DELLA CAVA DI CALCARE	MONOPOLI	190 I NO	456	40 57'50"	4 49'44"
BA	89	GROTTA DELL'ACQUA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'07"	4 49'50"
BA	90	GROTTA DI S. LUCA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'49"	4 48'06"
BA	91	GROTTA DEL CAVALLO	MONOPOLI	190 I SO	456	40 53'22"	4 47'11"
BA	92	GROTTA DI SICARICO	MONOPOLI	190 I SO	456	40 54'32"	4 46'21"
BA	93	GROTTA c/o MASSERIA LA LITE	MONOPOLI	190 I SO	456	40 54'56"	4 49'52"
BA	94	GROTTA MONTE S. NICOLA	MONOPOLI	190 I SO	456	40 53'38"	4 49'56"
BA	95	GRAVE DI CHIANCHIZZA	MONOPOLI	190 I NO	456		
BA	96	GROTTA S. LUCIA AL CASELLONE	MONOPOLI	190 I SO	456	40 50'55"	4 49'46"
BA	97	INGHIOTTITOIO ALTOBELLO	MONOPOLI	190 I SO	456	40 52'03"	4 49'15"
BA	98	GROTTA ROMANAZZI	MONOPOLI	190 I SO	456	40 52'47"	4 47'11"
BA	99	GROTTA MAMMUTTE	MONOPOLI	190 I SO	456	40 52'36"	4 49'59"
BA	100	POZZETTO DI PEZZA LOSCIALE	MONOPOLI	190 I SE	457	40 53'56"	4 54'16"
BA	321	GROTTA DELLA DRAGA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 58'25"	4 48'41,5"
BA	322	GROTTA CORVINO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 58'21"	4 49'48"
BA	323	GROTTA PORTO ALGA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 57'41"	4 50'09"
BA	324	GROTTA AZZURRA DI MONOPOLI	MONOPOLI	190 I NO	456	40 57'35"	4 50'31"
BA	325	GROTTA DEL FRANCESE	MONOPOLI	190 I NO	456	40 57'28"	4 50'35"
BA	326	GROTTA DEL FERRARICCHIO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 57'29"	4 50'39"
BA	327	GROTTA DELLA CALA S. MISERIA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'52"	4 51'15"
BA	328	GROTTA DI PORTO BIANCO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'50"	4 51'15"
BA	329	GROTTA DELLE MURA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'48"	4 51'18"
BA	330	CAVERNA DI PORTO ROSSO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'46"	4 51'20"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	331	GROTTA DEREDD	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'41"	4 51'30"
BA	332	GROTTA DEL MACELLO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'45"	4 51'25"
BA	333	GROTTA DELLA CALA PORTO PARADISO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'35"	4 51'41"
BA	334	IL GROTTONE DI MONOPOLI	MONOPOLI	190 I SE	457	40 54'35"	4 53'33"
BA	335	GROTTA DELLA CALA TRE BUCHI	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'25"	4 51'52"
BA	336	GROTTA MONTE MILONE	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'23"	4 51'51"
BA	337	GROTTA PAGANO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'20"	4 51'53"
BA	338	GROTTONE DELLA CALA FERRO DI CAVALLO	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'11"	4 52'09"
BA	339	GROTTA DELLA SPIAGGIA DI S. STEFANO	MONOPOLI	190 I SE	457	40 55'42"	4 52'49"
BA	355	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA ROTOLO	MONOPOLI	190 II NO	456	40 49'31"	4 48'00"
BA	356	CAVERNA DEI BUOI	MONOPOLI	190 II NO	456	40 49'25"	4 48'31"
BA	357	GROTTA DELLE SPINE A PARETANO	MONOPOLI	190 II NO	456	40 49'35"	4 49'32"
BA	358	CAVERNA DEI SUINI A PARETANO	MONOPOLI	190 II NO	456	40 49'43"	4 49'21"
BA	364	GROTTA DEL BUSINE	MONOPOLI	190 II NO	456	40 49'35"	4 48'34"
BA	463	IL GROTTONE	MONOPOLI	190 I NO	456	40 56'37"	4 51'38"
BA	488	GROTTA DI TORRE CINTOLA	MONOPOLI	190 I SE	457	40 54'54"	4 53'30"
BA	489	GROTTONE DELLA CALA DI TORRE CINTOLA	MONOPOLI	190 I SE	457	40 54'52"	4 53'28"
BA	541	GROTTA TAGLIAMENTO	MONOPOLI				
BA	542	CAVERNA TRE BUCHI	MONOPOLI	190 I SO			
BA	543	CAVERNA PICCOLA TRE BUCHI	MONOPOLI				
BA	544	GRAVE DEL CONVENTO	MONOPOLI				
BA	545	CUNICOLO DEL FICO	MONOPOLI				
BA	546	GROTTA DUE CAMINI	MONOPOLI				
BA	547	GROTTA S. FRANCESCO	MONOPOLI				
BA	548	GROTTA TRE INGRESSI	MONOPOLI				
BA	549	GROTTA DELLA SPIAGGETTA	MONOPOLI				
BA	568	GROTTA LA DOGANIERA	MONOPOLI	190 I NO	456	40 55'54"	4 48'09"
BA	569	GROTTA DELLA MASSERIA FARNARARO GRANDE	MONOPOLI	190 I NO	456	40 55'41"	4 50'31"
BA	830	GROTTA DELLE SIRENE 2	MONOPOLI				
BA	831	GROTTA DELLE SIRENE	MONOPOLI				
BA	832	GROTTA DELLE SIRENE 3	MONOPOLI				
BA	833	RIPARO DEL CIOTTOLO INCISO	MONOPOLI				
BA	834	GROTTA c/o CIOTTOLO INCISO	MONOPOLI				
BA	835	GROTTA DELLE NICCHIE	MONOPOLI				
BA	836	GROTTA PACCHI'	MONOPOLI				
BA	837	GROTTONE CORVINO	MONOPOLI				
BA	838	GROTTA DELLE FATE	MONOPOLI				
BA	839	GROTTA CALA CORVINO 2	MONOPOLI				
BA	840	GROTTA VERDE	MONOPOLI				
BA	841	GROTTA DELLO STAMBECCO	MONOPOLI				
BA	842	GROTTA DUE INGRESSI	MONOPOLI				
BA	843	GROTTA MIGLIORINI	MONOPOLI				
BA	844	GROTTA MAZDA	MONOPOLI				
BA	1212	GROTTA DELL'ARCO	MONOPOLI	190 I SO	456		
BA	1213	GROTTA DEL SALTO	MONOPOLI				
BA	6	GROTTA GEMMABELLA	NOCI	190 III SO	474	40 44'36"	4 35'46"
BA	340	CAPOVENTO DEI BRIGANTI	NOCI	190 III NE	456	40 48'25"	4 41'20"
BA	341	GRAVE DI MARRASCA	NOCI	190 III SE	474	40 42'49"	4 41'16"
BA	343	GRAVE GEMMA D'ARRIGO	NOCI	190 III NE	474	40 45'10"	4 38'43"
BA	344	GROTTA DELLA MADONNA DELLA CROCE	NOCI	190 III NE	474	40 47'16"	4 39'26"
BA	345	GRAVE DI CIVITELLA	NOCI	190 III NE	474	40 45'34"	4 41'48"
BA	346	INGHIOTTITOIO GROTTA CILICEA	NOCI	190 III NE	474	40 47'12"	4 40'48"
BA	347	GRAVE DEL MONTE	NOCI	190 III NE	474	40 47'20"	4 42'57"
BA	348	GROTTA CASE LE GATTE	NOCI	190 III NO	474	40 45'50"	4 35'45"
BA	349	GROTTA BARSENTI	NOCI	190 III NE	456	40 48'20"	4 44'47"
BA	350	CAVERNETTA DI BARSENTI	NOCI	190 III NE	456	40 48'23"	4 44'51"
BA	351	INGHIOTTITOIO DI MONTE MOZZONE	NOCI	190 III NE	474	40 45'56"	4 44'56"
BA	352	GROTTA DI MONTE MOZZONE	NOCI	190 III NE	474	40 45'51"	4 44'57"
BA	805	GROTTA DEL GEKO	NOCI	190 III NO	474		
BA	854	GRAVE DI TORRE ABBONDANZA	NOCI				
BA	1011	GROTTA SCOZIA	NOCI				
BA	1027	INGHIOTTITOIO DELLA MASSERIA CHIRURGO	NOCI				
BA	1056	GROTTA PARCHITELLO	NOICATTARO				
BA	11	GRAVE GENTILE	POLIGNANO A MARE	190 IV SE	456	40 54'34"	4 42'58"
BA	28	GRAVA DI POLIGNANO	POLIGNANO A MARE	190 IV NE	456	40 58'48"	4 44'50"
BA	49	GROTTA DEL GUARDIANO	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'39"	4 43'27"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	50	GROTTA DEI LADRONI	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'40"	4 43'28"
BA	51	GROTTA EPISCOPINA	POLIGNANO A MARE	190 IV NE	456	40 58'50"	4 43'55"
BA	52	GROTTICELLA IN LOCALITA' GROTTASCANGIA	POLIGNANO A MARE	190 IV NE	456	40 59'24"	4 44'22"
BA	53	GROTTA DELLA MASSERIA LAMIONI	POLIGNANO A MARE	190 IV NE	456	40 56'10"	4 43'38"
BA	54	GROTTA CEROSA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 58'49"	4 48'18"
BA	55	GROTTA DI SELLA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 58'54"	4 48'08"
BA	56	GROTTA CAPPELLA DI CRISTO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 58'50"	4 48'30"
BA	57	GROTTA DI POZZO VIVO 1	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'00"	4 47'56"
BA	58	GROTTA DI POZZO VIVO 2	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'00"	4 47'55"
BA	59	GROTTA DEL PORTICELLO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'06"	4 47'40"
BA	60	CAVERNA DI COLOMBI	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'18"	4 47'20"
BA	61	GROTTA DELLA COLONNA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'30"	4 46'58"
BA	62	GROTTA DELLE MONACHE	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'38"	4 46'35"
BA	63	GROTTA ARDITO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'45"	4 46'15"
BA	64	GROTTA DI PIETRO E PAOLO 1	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'44"	4 46'12"
BA	65	GROTTA DI PIETRO E PAOLO 2	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'44"	4 46'11"
BA	66	GROTTA PALAZZESE	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'43"	4 46'07"
BA	67	GROTTA DELL'ARCIVESCOVADO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'47"	4 46'03"
BA	68	GROTTA AZZURRA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'52"	4 45'50"
BA	70	GROTTA DELLA FOCA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'57"	4 45'30"
BA	71	GROTTA DELLA RONDINELLA	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 00'04"	4 45'19"
BA	72	GROTTA STAMPAGNATA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'44"	4 46'26"
BA	73	GROTTA DI S. GENNARO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'44"	4 46'27"
BA	74	GROTTA LA STALATTITICA	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'53"	4 45'54"
BA	87	ANTRO DELLA LAMA DI TORRE INCINE	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 58'31"	4 48'13"
BA	308	CAVITA D'EROSIONE DELLA BAIA DI TORRE INCINE	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 58'55"	3 48'24"
BA	448	GROTTA DEI PASSERI DI POZZOVIVO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 59'15"	4 47'26"
BA	555	GROTTA VALENTINI	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'50"	4 42'12"
BA	556	GROTTA LE MACCHIE 1	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'55"	4 42'02"
BA	557	GROTTA LE MACCHIE 2	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'53"	4 42'03"
BA	558	GROTTA LE MACCHIE 3	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'52"	4 42'04"
BA	559	GROTTICELLA LE MACCHIE	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'52"	4 42'05"
BA	560	GROTTA DEL MURETTO	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'48"	4 42'27"
BA	561	GROTTA CALA S. GIOVANNI	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 00'54"	4 44'07"
BA	575	GROTTA DI TORRE RIPAGNOLA	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 01'42"	4 43'08"
BA	577	GROTTA CORRENTE DEI GIUNCHI	POLIGNANO A MARE	178 III SE	439	41 00'00"	4 45'19"
BA	585	GROTTA MENA DELLO SCIOPERO	POLIGNANO A MARE	190 I NO	456	40 58'47"	4 46'21"
BA	823	GROTTA S. CATERINA	POLIGNANO A MARE				
BA	824	GROTTA S. CATERINA 2	POLIGNANO A MARE				
BA	825	GROTTA CHIAR DI LUNA	POLIGNANO A MARE				
BA	826	GROTTA DELLA PUNTA DEL CIUCCIO	POLIGNANO A MARE				
BA	827	GROTTA L'EREMITA	POLIGNANO A MARE				
BA	828	GROTTA L'EREMITA 2	POLIGNANO A MARE				
BA	829	GROTTA CUNICOLO DI TORRE INCINE	POLIGNANO A MARE				
BA	863	GROTTA SORGENTE CHIAR DI LUNA	POLIGNANO A MARE				
BA	864	GROTTA DEL DOPPIO PONTE	POLIGNANO A MARE				
BA	865	GROTTA DELLA FOCA 2	POLIGNANO A MARE				
BA	866	GROTTA DEI FIDANZATI	POLIGNANO A MARE				
BA	868	GROTTICELLA DI POZZOVIVO	POLIGNANO A MARE				
BA	869	GROTTA FRASCINA	POLIGNANO A MARE				
BA	870	PERTUSO D'RAFANIEDD	POLIGNANO A MARE				
BA	871	GROTTA DI SANTA BARBERA	POLIGNANO A MARE				
BA	872	GROTTICELLA DELLE CONCREZIONI	POLIGNANO A MARE				
BA	873	ANTRO DEL MACELLO	POLIGNANO A MARE				
BA	874	GROTTA TESTA DI MORTO	POLIGNANO A MARE				
BA	875	GROTTA S. LORENZO	POLIGNANO A MARE				
BA	885	GROTTICELLA DI SELLA	POLIGNANO A MARE				
BA	886	GROTTA DEL NATURISTA	POLIGNANO A MARE				
BA	887	GROTTA DEL NATURISTA 2	POLIGNANO A MARE				
BA	1057	GROTTA FUSELLA 1	POLIGNANO A MARE				
BA	1058	GROTTA FUSELLA 2	POLIGNANO A MARE				
BA	1059	GROTTA FUSELLA 3	POLIGNANO A MARE				
BA	1060	GROTTA DEGLI ARCHI	POLIGNANO A MARE				
BA	1	GROTTA DI PUTIGNANO	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 51'23"	4 39'28"
BA	2	GRAVE DI MARIANNINA	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 51'29"	4 39'00"
BA	3	GROTTA S. BIAGIO	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 50'36"	4 41'26"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVENCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	4	GROTTA S. MICHELE	PUTIGNANO	190 III NE	456	40 49'20"	4 39'25"
BA	5	GROTTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE	PUTIGNANO	190 III NO	456	40 49'30"	4 36'39"
BA	9	GRAVE NICOLA VINELLA	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 52'28"	4 38'44"
BA	10	CAPOVENTO SOTTO CACCIOTTOLI	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 52'43"	4 40'04"
BA	76	GROTTA DI SO' DOMENICO	PUTIGNANO	190 III NO	456	40 49'12"	4 35'55"
BA	483	GRAVA DELLA MASSERIA TATEO	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 52'00"	4 40'59"
BA	485	GROTTA DELLA MASSERIA PENTINELLE	PUTIGNANO	190 III NE	456	40 49'22"	4 38'09"
BA	486	GROTTA DELLA MASSERIA TRANESE	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 51'11"	4 37'49"
BA	487	GROTTA IN CONTRADA MONTECARBONE	PUTIGNANO	190 IV SO	456	40 51'44"	4 36'35"
BA	495	GRAVE DELLA MASSERIA BIANCO	PUTIGNANO	190 IV SE			
BA	499	GROTTA DEL FICO	PUTIGNANO	190 IV SO	456	40 51'11"	4 37'00"
BA	552	GROTTA DELLA MASSERIA LA GROTTA	PUTIGNANO	190 IV SO	455	40 50'06"	4 31'52"
BA	553	GROTTA DEL CILIEGIO SELVATICO	PUTIGNANO	190 III NO	456	40 49'38"	4 35'51"
BA	574	GROTTA DELL'UOMO MORTO	PUTIGNANO	190 III NO	456	40 49'40"	4 35'35"
BA	589	GROTTA TRAMONTE	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 52'03"	4 40'43"
BA	592	GRAVE IN CONTRADA CHIANCAROSA	PUTIGNANO	190 III NE	456	40 48'36"	4 43'26"
BA	594	GROTTA DE MICCOLIS	PUTIGNANO	190 III NO	456	40 49'29"	4 33'57"
BA	596	GROTTA DI MONTEFARELLA	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 51'40"	4 41'01"
BA	809	GROTTA MASSERIA RONCA	PUTIGNANO	190 III NE	456	40 49'50"	4 37'44"
BA	810	GRAVE MASSERIA PINTO	PUTIGNANO	190 IV SO	456	40 52'37"	4 37'20"
BA	813	GROTTA MAI SIA	PUTIGNANO	190 IV SO	456	40 51'21"	4 36'56"
BA	817	GROTTA MASSERIA PACE	PUTIGNANO	190 III NE	456	40 49'02"	4 38'58"
BA	858	GROTTA MASSERIA KARUSIO	PUTIGNANO	190 IV SE	456	40 50'02"	4 39'49"
BA	1013	GROTTA DEL PONTE ROMANO	RUTIGLIANO				
BA	431	GRAVE DELLA SCOPARELLA	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 01'42"	3 58'22"
BA	444	GRAVE FERRATELLE	RUVO DI PUGLIA	189 IV NO	454	40 58'18"	4 00'01"
BA	457	GROTTA DELLA MASSERIA SORVO 1	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 03'11"	3 56'55"
BA	458	GROTTA DELLA MASSERIA SORVO 2	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 03'08"	3 56'58"
BA	459	GROTTA DELLA MASSERIA SORVO 3	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 03'08"	3 56'45"
BA	1258	GROTTA DELLA FERRATA	RUVO DI PUGLIA	177 III SO	437	41 00'25"	4 00'02"
BA	1259	GROTTA DEL BRIGANTE	RUVO DI PUGLIA	177 III SO	437	41 00'05"	4 00'16"
BA	1260	GROTTA DELLE VOLPI	RUVO DI PUGLIA	188 I NE	454	40 58'35"	3 59'19"
BA	1261	CAPOVENTO IN LOCALITA' PETRONELLA	RUVO DI PUGLIA	188 I NE	454	40 58'39"	3 59'19"
BA	1262	GRAVE DELLA CAVALLERIZZA	RUVO DI PUGLIA	188 I NE	437	40 59'56"	3 59'05"
BA	1263	BUCA IN LOCALITA' JAZZO ROSSO	RUVO DI PUGLIA	188 I NE	454	40 58'08"	3 59'28"
BA	1264	CAPOVENTO DI PANCIA D'ACETO	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 00'52"	3 58'41"
BA	1265	CAPOVENTO IN LOCALITA' CAPOVENTO	RUVO DI PUGLIA	188 I NE	454	40 59'47"	3 58'44"
BA	1266	CAPOVENTO IN LOCALITA' CONTESSA	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 02'15"	3 56'23"
BA	1267	RIPARO c/o LA GROTTA DEL VAGNO 2	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 03'08"	3 56'58"
BA	1268	VORAGINE DI NOTARVINCENZO	RUVO DI PUGLIA	188 I NE	454	40 59'22"	3 58'24"
BA	1269	CAVERNA DEL VAGNO	RUVO DI PUGLIA	176 II SE	437	41 03'05"	3 57'01"
BA	17	GRAVE DI FRASSINETO	SAMMICHELE DI BARI	190 IV SO	455	40 51'09"	4 31'40"
BA	818	GROTTA DEL LAMONE	SAMMICHELE DI BARI	190 IV SO	455		
BA	888	CAPOVENTO DELLE MONACHE	SAMMICHELE DI BARI				
BA	455	GROTTA DELL'ANGELO	SANNICANDRO DI BARI	189 IV NO	455	40 58'13"	4 20'43"
BA	492	GROTTA OVILE DEL PARCO DELLA SIGNORA	SANNICANDRO DI BARI	189 I NO	455		
BA	808	CAVERNETTA PARCO SIGNORI	SANNICANDRO DI BARI	189 I NO	455		
BA	440	GROTTA DELLA MASSERIA GROTTONE	SANTERAMO IN COLLE	189 II SO	473	40 44'39"	4 15'01"
BA	441	GROTTA DELLA MASSERIA GROTTILLO	SANTERAMO IN COLLE	189 II SO	473	40 43'57"	4 19'59"
BA	852	GRAVE LAMA DI MESOLA	SANTERAMO IN COLLE	189 I SO	455		
BA	1028	GROTTA TALPULLO	SANTERAMO IN COLLE				
BA	21	VORAGINE IL CAVONE	SPINAZZOLA	188 IV NE	453	40 59'28"	3 43'01"
BA	22	VORAGINE IL CAVONCELLO	SPINAZZOLA	188 IV NE	453	40 59'25"	3 43'40,5"
BA	23	POZZO NATURALE c/o LA VORAGINE IL CAVONE	SPINAZZOLA	188 IV NE	453	40 59'28"	3 42'53"
BA	579	GROTTA DEL GARAGNONE	SPINAZZOLA	188 I NO	453	40 58'48"	3 47'51"
BA	580	GROTTA MASSERIA DEL GARAGNONE 1	SPINAZZOLA	188 I NO	453	40 58'46"	3 47'52"
BA	581	GROTTA MASSERIA DEL GARAGNONE 2	SPINAZZOLA	188 I NO	453	40 58'47"	3 47'51"
BA	582	GROTTA MASSERIA DEL GARAGNONE 3	SPINAZZOLA	188 I NO	453	40 58'47"	3 47'50"
BA	583	GROTTA MASSERIA DEL GARAGNONE 4	SPINAZZOLA	188 I NO	453	40 58'47"	3 47'49"
BA	584	GROTTICELLE CASTELLO DI GARAGNONE	SPINAZZOLA	188 I NO	453	40 58'49"	3 47'50"
BA	815	GROTTICELLA c/o IL CAVONCELLO	SPINAZZOLA				
BA	1230	GROTTA DELLA CAVA DI PIETRE	SPINAZZOLA	188 IV NE	453		
BA	1030	CAPOVENTO GIACCHETTA	TERLIZZI				
BA	1033	POZZO DELL'OMO	TERLIZZI				
BA	26	PULICCHIO DI TORITTO	TORITTO	189 IV NE	454	40 56'00"	4 07'32"
BA	46	GROTTA DI S. MARTINO	TORITTO	177 III SE	437	41 00'00" ?	4 10'00" ?

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N.CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BA	443	GRAVE DELLA VILLA ANTONIETTA	TORITTO	189 IV			
BA	75	GROTTA DI S. ORONZO	TURI	190 IV NO	456	40 55'28"	4 33'50"
BR	1020	GROTTA MASSERIA IANNUZZO 1	BRINDISI				
BR	375	GROTTA c/o LA MASSERIA SERRANOVA	CAROVIGNO	191 II SO			
BR	381	GROTTA DI BELVEDERE	CAROVIGNO	191 II SO	476	40 42'56"	5 15'01"
BR	385	GROTTA CIGLIANA	CAROVIGNO	191 III SE	475	40 43'46"	5 11'49"
BR	857	GROTTA TORRE SANTA SABINA	CAROVIGNO	191 III NE	476	40 45'18"	5 14'40"
BR	1151	GROTTA GIULIANO 2	CAROVIGNO	191 III SE	475		
BR	1152	GROTTA GIULIANO 3	CAROVIGNO	191 III SE	475		
BR	1153	INGHIOTTITOIO MASSERIA PADULA	CAROVIGNO	191 III SE	475	40 41'07"	5 12'27"
BR	1154	GROTTA DEI PREZIOSI 1	CAROVIGNO				
BR	1155	GROTTA DEI PREZIOSI 2	CAROVIGNO				
BR	1156	GROTTA BUFALORIA	CAROVIGNO				
BR	1157	VORA DI LAMAVERA	CAROVIGNO				
BR	1215	BUCA DELLA MEZZALUNA	CAROVIGNO	191 III NE	476	40 45'27"	5 14'53"
BR	1216	GROTTA MARINA DI LAMAFORCA	CAROVIGNO	191 III NE	476	40 45'59"	5 13'39"
BR	1217	GROTTA DEL MORO	CAROVIGNO	191 III NE	476		
BR	398	VORAGINE DI RECUPERO 1	CEGLIE MESSAPICO	190 II SE		40 41'24"	4 59'01"
BR	399	VORAGINE DI RECUPERO 2	CEGLIE MESSAPICO	190 II SE		40 41'22"	4 59' 06
BR	522	GROTTA DI MONTE VICOLI	CEGLIE MESSAPICO	203 IV NO	475		
BR	523	GRAVE DI ZIZZE	CEGLIE MESSAPICO	203 IV			
BR	526	GROTTA DI S. MICHELE	CEGLIE MESSAPICO	203 IV NO	475	40 37'21"	5 04'56"
BR	527	GROTTA DELLA MADONNA DELLA GROTTA	CEGLIE MESSAPICO	203 IV NO	475	40 36'36"	5 07'28"
BR	528	GROTTA DELL'ABBONDANZA 1	CEGLIE MESSAPICO	203 IV NO	475	40 38'34"	5 05'23"
BR	529	GROTTA DELL'ABBONDANZA 2	CEGLIE MESSAPICO	203 IV NO	475	40 38'30"	5 05'22"
BR	540	GROTTA MASSERIA JAZZO	CEGLIE MESSAPICO				
BR	862	GROTTA DEL FRANTOIO	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1050	GROTTA MASSERIA LE CROCI 1	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1051	GROTTA MASSERIA LE CROCI 2	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1105	GROTTA S. PIETRO	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1124	GROTTA DEI GRILLI	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1125	GROTTA ABATE NICOLA	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1126	GROTTA DELL'OLMO	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1128	GROTTA DI FEDELE GRANDE	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1129	POZZO ALFIERI	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1130	VORA DELL'OLMO	CEGLIE MESSAPICO				
BR	1167	GROTTA DEI MESSAPI	CEGLIE MESSAPICO				
BR	427	VORAGINE DI MONTE PAGANO	CISTERNINO	190 II SE			
BR	816	GROTTA MONTE CASTEL PAGANO	CISTERNINO				
BR	1118	GROTTA DEL LUPICCHIO	CISTERNINO				
BR	1119	GROTTA DELLA MELONIA	CISTERNINO				
BR	1137	GROTTA DI PIETTE PALOMBO 1	CISTERNINO				
BR	1138	GROTTA DI PIETTE PALOMBO 2	CISTERNINO				
BR	366	GROTTA OVILE DELLA SELVA DI FASANO	FASANO	190 II NE	457	40 49'14"	4 53'08"
BR	446	GROTTA DELLE STALATTITI	FASANO	190 I SE	457	40 50'37"	4 52'57.5"
BR	484	GROTTA DI LAURETO	FASANO	190 II NE	457	40 48'12"	4 54'25"
BR	812	GROTTA DELLA MASSERIA TORRE MOSCIA	FASANO				
BR	876	GROTTICELLA DI TORRE MOSCIA	FASANO				
BR	877	GROTTA TORRE MOSCIA	FASANO				
BR	1031	GROTTA DI MONTALBANO	FASANO				
BR	1122	POZZO DI TORRE MOSCIA	FASANO				
BR	1211	GRAVE DEGLI APPESTATI	FASANO				
BR	383	LA VORA REALE	FRANCAVILLA FONTANA	203 IV SE	494	40 32'36"	5 07'38"
BR	384	GROTTA TARANTINA	FRANCAVILLA FONTANA	203 III NO	494	40 29'09"	5 06'34"
BR	503	VORAGINE DI PALMO	FRANCAVILLA FONTANA	203 IV NE	494	40 35'22"	5 08'37"
BR	1106	GROTTA BAX 1	FRANCAVILLA FONTANA	203 IV NO	494	40 35'19"	5 05'49"
BR	1107	GROTTA BAX 2	FRANCAVILLA FONTANA	203 IV NO	494	40 35'17"	5 06'08"
BR	514	GRAVA DELLA MADONNA DI GALLANO	ORIA	203 IV SE	495	40 31'02"	5 13'23"
BR	1170	GROTTA DI LAURITO	ORIA				
BR	41	GRAVE DI S. BIAGIO	OSTUNI	191 III SO	475	40 44'23"	5 04'39"
BR	42	GROTTA PREISTORICA DI SANT'ANGELO	OSTUNI	191 III SO	475	40 44'15"	5 07'14"
BR	368	GRAVE DELLE CIOLE	OSTUNI	191 III NE	475	40 46'07"	5 05'42,5"
BR	369	GRAVA DI MINGUCCIO	OSTUNI	191 III SO	475	40 43'10"	5 02'41"
BR	370	GROTTA DEL TASSO	OSTUNI	191 III SO	475		
BR	371	GROTTA S. BIAGIO	OSTUNI	191 III SO	475	40 44'33"	5 04'32"
BR	372	GROTTA sotto la cima di MONTE S. ORONZO	OSTUNI	191 III SO	475	40 44'17"	5 05'21"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
BR	373	GROTTA DI S. ORONZO	OSTUNI	191 III SO	475	40 44'18"	5 05'26"
BR	374	GROTTA NELLA CAVA DI S. ANGELO	OSTUNI	191 III SO	475	40 44'12"	5 07'19"
BR	376	GROTTA NELLA CAVA DI S. LORENZO	OSTUNI	191 II SO	475		
BR	377	GROTTA PUNTORE	OSTUNI	191 III NE	475	40 46'34"	5 10'40"
BR	378	CAPOVENTO MASSERIOLA	OSTUNI	191 III SO	475	40 43'14"	5 07'01"
BR	379	GROTTA DELLA MADONNA DELLA NOVA	OSTUNI	191 III SE	475	40 43'28"	5 08'04"
BR	380	GROTTA DONNA GNORA	OSTUNI	191 III SE	475	40 41'33"	5 09'16"
BR	539	GROTTA S. GIUSTO	OSTUNI	191 III SO	475		
BR	855	GROTTICELLA MONTE S. MAGNO	OSTUNI				
BR	856	GROTTA S. MAGNO	OSTUNI				
BR	1018	GROTTA MORELLI	OSTUNI				
BR	1019	GROTTA MORELLI 2	OSTUNI				
BR	1115	GROTTA NOSTRA FAMIGLIA	OSTUNI				
BR	1116	GROTTA ZACCARIA	OSTUNI				
BR	1117	GROTTA TRAPPETO DE LO BORRONUTO	OSTUNI				
BR	1127	GROTTA MASSERIA S. ANNA	OSTUNI				
BR	1139	GROTTINA NORD DEL SANATORIO 1	OSTUNI				
BR	1140	GROTTINA NORD DEL SANATORIO 2	OSTUNI				
BR	1141	GROTTINA NORD DEL SANATORIO 3	OSTUNI				
BR	1142	GROTTINA NORD DEL SANATORIO 4	OSTUNI				
BR	1143	GROTTINA DI RIALBO	OSTUNI				
BR	1201	GROTTA CHIESA S. MARIA DI AGNANO	OSTUNI	191 III SO	475		
BR	1218	GROTTA MARSELLA	OSTUNI				
BR	1017	GROTTA SANT'ANGELO	S. PANCRAZIO SALENTINO				
BR	801	GROTTA CARLANTONIO	S. VITO DEI NORMANNI				
BR	889	GROTTA LACEDUZZA	SAMMICHELE SALENTINO				
BR	382	GROTTA DEL MONTE SCOTANO	VILLA CASTELLI	203 IV NO	494	40 35'44"	5 01'20"
BR	515	GROTTA DI FACCIASQUATA	VILLA CASTELLI	203 IV NO	475	40 36'13"	5 02'05"
BR	898	GROTTA DI FACCIASQUATA 2	VILLA CASTELLI				
FG	283	ANTRI DELLE FATE	APRICENA				
FG	294	GROTTA DI S. SABINO	APRICENA	155 II NE	396	41 47'50"	2 57'10"
FG	500	GROTTA POZZATINA	APRICENA	156 III NO	396	41 46'57"	3 06'27"
FG	655	GROTTA S. LUCIA	APRICENA	156 III			
FG	656	GROTTA DI S. ANNA	APRICENA	156 III NO	396	41 45'18"	3 04'44"
FG	657	GROTTA LIA	APRICENA	156 III NO	396	41 45'35"	3 04'31"
FG	2069	GROTTA DI PEPAROLI	APRICENA				
FG	2070	GRAVA DI COPPA DI RAPA	APRICENA				
FG	2087	GRAVA DI VOLTA PIANEZZA	APRICENA				
FG	211	GROTTA DI S. MICHELE	CAGNANO VARANO	156 I SO	384	41 50'25"	3 17'25"
FG	286	GROTTA DI ACHERUSIA	CAGNANO VARANO	156 III			
FG	299	GROTTE DI TROMBETTA	CAGNANO VARANO	156 IV SE	384	41 50'40"	3 14'55"
FG	616	GROTTA MADONNA DI LORETO	CAGNANO VARANO	156 II NO	384	41 49'53"	3 19'16"
FG	617	GROTTA SBACCIO	CAGNANO VARANO	156 II NO	384	41 47'56"	3 21'48"
FG	671	GROTTA S. NICOLA IMBUTI	CAGNANO VARANO				
FG	2029	IL GROTTONE DI CAGNANO VARANO	CAGNANO VARANO				
FG	2030	LA FONTANA DI S. MICHELE	CAGNANO VARANO				
FG	2031	CREPA DELLA STRADA	CAGNANO VARANO				
FG	2032	GROTTA DEL MORTALE	CAGNANO VARANO				
FG	2033	GROTTICELLA c/o IL MORTALE	CAGNANO VARANO				
FG	2034	GRAVA DI ROMANCELLO	CAGNANO VARANO				
FG	2075	INGHIOTTITOIO DI TRIGNO	CAGNANO VARANO				
FG	2172	GROTTONE POGGIO SAN LIO	CAGNANO VARANO				
FG	273	IL GROTTONE	CAPRAIA - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 08'18"	3 04'00"
FG	705	GROTTA SORRENTINO	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	708	SIFONE DUE SBOCCHI	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	709	GROTTA MASAI	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	711	GROTTA DELLO STRACCIONE	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	713	GROTTA DEL CAFONE	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	719	GROTTA DEI GABBIANI	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	720	GROTTA DEL FALCONETTO	CAPRAIA - ISOLE TREMITI				
FG	603	GROTTA DI POGGIO PASTROMELE	CARPINO	156 I SE	384	41 50'54"	3 23'46"
FG	2018	GROTTA CHIANCATA D'ACERO	CARPINO				
FG	2076	GRAVA DI CARPINO	CARPINO				
FG	2083	GRAVA DEL SOGNO	CARPINO				
FG	2084	GROTTA INVERSA DELLE RIPE	CARPINO				
FG	2085	GROTTA IN FONDO D'ADDETTA	CARPINO				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	F.G. 25.000	F.G. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	2164	GRAVA DEL MORTO	CARPINO				
FG	2174	GROTTA DI MONTE VERNONE	CARPINO				
FG	702	GROTTA DELLE MEDUSE	CRETACCIO - ISOLE TREMITI				
FG	703	GROTTA DELLA ZAVORRA	CRETACCIO - ISOLE TREMITI				
FG	704	GROTTA DELLE MAREE	CRETACCIO - ISOLE TREMITI				
FG	207	GROTTA DEL TASSO D'ISCHITELLA	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 53'05"	3 26'34"
FG	232	GROTTA DEL MARCHESE	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 54'25"	3 24'45"
FG	257	GROTTA c/o IL CIMITERO DI ISCHITELLA	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 54'09"	3 27'05"
FG	258	GROTTA DI S. FRANCATO	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 52'40"	3 26'11"
FG	259	GROTTA DEI PAGANI	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 53'33"	3 27'41"
FG	468	GROTTA DEL CONVENTO	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 54'30"	3 26'26"
FG	602	LA GRAVA	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 52'14"	3 26'48"
FG	604	GROTTA VUCACCHIA	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 52'29"	3 26'21"
FG	605	GROTTA DELLA MASSERIA GROTTONE 1	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 52'18"	3 26'15"
FG	606	GROTTA DELLA MASSERIA GROTTONE 2	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 52'16"	3 26'32"
FG	607	GROTTE DELLA SORGENTE S. FRANCATO	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 52'42"	3 26'11"
FG	666	GROTTA S. MARTINO	ISCHITELLA	156 I SE	384	41 51'10"	3 26'15"
FG	700	GROTTA PIPPOLA	ISCHITELLA				
FG	2173	GROTTA c/o PIPPOLA	ISCHITELLA				
FG	667	IL GROTTONE	ISOLA DI PIANOSA -TREMITI				
FG	210	SPELONCA DI REGNATELA	MANFREDONIA	164			
FG	265	GROTTA DI OCCHIOPINTO	MANFREDONIA	164 I NE	397	41 38'20"	3 27'15"
FG	266	GROTTA SCALORIA	MANFREDONIA	164 I NE	397	41 38'27"	3 27'10"
FG	275	GRAVA DI SCALOGNA	MANFREDONIA	164 I NE	397	41 39'50"	3 25'53"
FG	290	GRAVA DI SIPONTO	MANFREDONIA	164 I NE	397	41 36'27"	3 25'20"
FG	295	PULO DI S. LEONARDO	MANFREDONIA	164 I NE	409	41 35'23"	3 22'30"
FG	303	GRAVE DELLA MASSERIA POSTA DEL FOSSO	MANFREDONIA	164 I NE	397	41 38'28"	3 26'22"
FG	478	GROTTA DEL LAGHETTO	MANFREDONIA	164 I NE	397	41 38'08"	3 28'40"
FG	664	GROTTA DELLA MASSERIA GAVONE	MANFREDONIA	164 I NO	397	41 36'52"	3 21'39"
FG	2092	GRAVA DEL VENTO	MANFREDONIA				
FG	2093	GROTTA DI POSTA CAPUANO	MANFREDONIA				
FG	2094	TRABUCCO DI POSTA CAPUANO	MANFREDONIA				
FG	2095	GROTTA DELLA TERRA ROSSA	MANFREDONIA				
FG	2096	FORCHIA DELLA CAPRA	MANFREDONIA				
FG	2097	GROTTA MASSERIA MONTICELLI 1	MANFREDONIA				
FG	2098	GROTTA MASSERIA MONTICELLI 2	MANFREDONIA				
FG	209	GROTTA CAMPANA	MATTINATA	157 III NE	398	41 45'24"	3 42'45"
FG	247	CAVERNA SULLE PENDICI DI MONTE SACRO	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'54"	3 36'34"
FG	287	GROTTA DEI COLOMBI	MATTINATA	157 III SE	398	41 44'21"	3 40'50"
FG	288	GROTTA DEL PURGATORIO	MATTINATA	157 III NE	398	41 45'01"	3 41'55"
FG	289	GROTTA DEI PIPISTRELLI	MATTINATA	157 III NE	398	41 45'01"	3 42'05"
FG	305	IL RAVAGLIONE	MATTINATA	157 III SO	398	41 41'07"	3 35'20"
FG	456	GROTTA DELLE RIPE ROSSE	MATTINATA	157 III SE	398	41 44'03"	3 37'39"
FG	476	GROTTA DI PUNTA ROSSA	MATTINATA	157 III SO	398	41 41'40"	3 36'48"
FG	477	GROTTONE AMORE	MATTINATA	157 III SO	398	41 41'06"	3 35'19"
FG	479	GROTTA CAMPANA 2	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'26"	3 36'58"
FG	624	GROTTA SPERLONGA	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'24"	3 36'03"
FG	625	GROTTA GENTILE	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'53"	3 37'09"
FG	626	GROTTA TAR DI LUPO 1	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'36"	3 36'54"
FG	627	GROTTA TAR DI LUPO 2	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'38"	3 36'54"
FG	628	GROTTA TAR DI LUPO 3	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'38"	3 37'11"
FG	629	GROTTA PAPONE	MATTINATA	157 III SO	398	41 42'57"	3 36'01"
FG	630	GROTTA INCORONATA	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'09"	3 35'16"
FG	631	GROTTA S. ANTONIO 1	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'00"	3 35'20"
FG	632	GROTTA S. ANTONIO 2	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'00"	3 35'23"
FG	633	GROTTA S. ANTONIO 3	MATTINATA	157 III SO	398	41 42'54"	3 35'30"
FG	634	GROTTA S. ANTONIO 4	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'09"	3 35'48"
FG	635	GROTTA S. ANTONIO 5	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'06"	3 35'55"
FG	636	GROTTA DON LEONARDO	MATTINATA	157 III SO	398	41 43'07"	3 34'43"
FG	659	GROTTA PISCOPIO	MATTINATA	157 III SE	398	41 44'18"	3 37'46"
FG	660	GROTTA DEL PUNTONE	MATTINATA	157 III SE	698	41 44'33"	3 41'28"
FG	2112	DOLINA DI CROLLO D'APOLITO	MATTINATA				
FG	2113	GROTTA S. SALVATORE 1	MATTINATA				
FG	2114	GROTTA S. SALVATORE 2	MATTINATA				
FG	2115	GROTTA S. SALVATORE 3	MATTINATA				
FG	2116	GROTTA DI MATTINATA	MATTINATA				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	2117	GROTTA DI MONTE SARACENO	MATTINATA				
FG	2118	GROTTA GRANDE DI MONTE SARACENO	MATTINATA				
FG	2131	GRAVA DI JAZZO SCIARRA	MATTINATA				
FG	202	GROTTA DI S. MICHELE	MONTE S. ANGELO	157 III SO	397	41 42'30"	3 30'05"
FG	204	GROTTA UMBRA	MONTE S. ANGELO	157 III NO	384	41 48'11"	3 31'59"?
FG	205	GROTTA DEL TASSO DELLA FORESTA UMBRA	MONTE S. ANGELO	157 III NO	384	41 49'01"	3 32'15"
FG	206	GROTTA DEI DISERTORI	MONTE S. ANGELO	157 III NO	384	41 48'08"	3 31'58"
FG	296	GROTTA DI S. PASQUALE	MONTE S. ANGELO	156 II SE	397	41 40'46"	3 29'50"
FG	297	GRAVA COPPA DEL GIGLIO	MONTE S. ANGELO	156 II NE	397	41 45'31"	3 22'50"
FG	298	GRAVA DI SPIGNO	MONTE S. ANGELO	156 II NE	397	41 45'27"	3 27'51"
FG	307	SANTUARIO DI PULSANO	MONTE S. ANGELO	156 II SE	397	41 40'30"	3 27'20"
FG	473	VORA DI COPPA DELLE STELLE	MONTE S. ANGELO	157 IV		41 08'00"	5 32'45"
FG	480	ABISSO BASSO	MONTE S. ANGELO	157 III NO	398	41 46'50"	3 36'00"
FG	618	GROTTA MALPASSO	MONTE S. ANGELO	156 II SE	397	41 41'07"	3 29'06"
FG	675	GROTTA TROIANO	MONTE S. ANGELO				
FG	676	VORA c/o POZZO DELL'IMPAGNATIELLO	MONTE S. ANGELO				
FG	680	GRAVE DI FONNETTO	MONTE S. ANGELO				
FG	681	VORA IN SETTORE 33	MONTE S. ANGELO				
FG	684	GRAVA DI PIANO CANALE	MONTE S. ANGELO				
FG	735	GRAVE DI MARIANNO	MONTE S. ANGELO				
FG	2016	GROTTA MONTE S. ANGELO 1	MONTE S. ANGELO				
FG	2017	GROTTA MONTE S. ANGELO 2	MONTE S. ANGELO				
FG	2019	GROTTA NEVERA	MONTE S. ANGELO				
FG	2020	GRAVA DI CORNACCHIA	MONTE S. ANGELO				
FG	2099	VORAGINE CENTRALE TERMOELETTRICA 1	MONTE S. ANGELO				
FG	2100	VORAGINE CENTRALE TERMOELETTRICA 2	MONTE S. ANGELO				
FG	2108	GROTTA DI VARCARO 1	MONTE S. ANGELO				
FG	2109	GROTTA DI VARCARO 2	MONTE S. ANGELO				
FG	2110	GROTTA DI VARCARO 3	MONTE S. ANGELO				
FG	2111	GROTTA DI VARCARO 4	MONTE S. ANGELO				
FG	2119	GROTTA ACQUA AZZURRA 1	MONTE S. ANGELO				
FG	2120	GROTTA ACQUA AZZURRA 2	MONTE S. ANGELO				
FG	2121	GROTTA ACQUA AZZURRA 3	MONTE S. ANGELO				
FG	2122	GROTTA ACQUA AZZURRA 4	MONTE S. ANGELO				
FG	2123	GROTTA PISCHIPINO 1	MONTE S. ANGELO				
FG	2124	GROTTA PISCHIPINO 2	MONTE S. ANGELO				
FG	2125	GROTTONE SOTTO IL CASTELLO	MONTE S. ANGELO				
FG	2151	GRAVA DI PISCINA NUOVA	MONTE S. ANGELO				
FG	2165	BUCA DI TAGLIATA	MONTE S. ANGELO				
FG	2183	GRAVA c/o MASSERIA SCARANO	MONTE S. ANGELO				
FG	653	GROTTA S. MICHELE	ORSARA DI PUGLIA	174 I NO	420	41 16'50"	2 48'38"
FG	654	GROTTA S. PELLEGRINO	ORSARA DI PUGLIA	174 I			
FG	208	CAVERNA DELL'ACQUA c/o TORRE SFINALE	PESCHICI	157 IV NE	385	41 55'56"	3 38'22"
FG	212	CAVERNA DI MANACCORA	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'45"	3 35'30"
FG	213	GROTTA PRESSO LA PUNTA DI MANACCORA	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'40"	3 35'31"
FG	215	GROTTA DI S. NICOLA	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'38"	3 35'08"
FG	216	GROTTONE DI ZAGANO	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'39"	3 35'08"
FG	217	CAVERNA MARINA SULLA SPIAGGIA DI ZAGANO	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'44"	3 35'22"
FG	218	CAVERNA c/o IL TRABOCCO PUNTA MANACCORA	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'44"	3 35'33"
FG	219	GROTTA LINA	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'45"	3 35'27"
FG	220	GROTTA DEI BANDITI	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'50"	3 35'30"
FG	221	GROTTA DI PROCENISCA	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'46"	3 35'30"
FG	222	GROTTA DEL TURCO	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'39"	3 36'35"
FG	223	GROTTA DEL RICCIO	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'34"	3 37'10"
FG	224	GROTTA DI CALA DI TRABUCCO	PESCHICI	157 IV NE	385	41 55'58"	3 37'46"
FG	225	GROTTA DELLE MALLE	PESCHICI	157 IV NE	385	41 56'25"	3 37'55"
FG	226	GROTTA DELLA RIVA DI PALIANTE	PESCHICI	157 IV NE	385	41 56'18"	3 38'07"
FG	227	GROTTA DELL'ABATE	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'09"	3 36'23"
FG	228	GROTTA DELL'IMMERSIONE	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'34"	3 33'52"
FG	229	GROTTA DEL CHIALILLO	PESCHICI	157 IV NO	385	41 56'38"	3 32'44"
FG	230	GROTTA DELLA TORRE DI MONTE PUCCI	PESCHICI	157 IV NO	384	41 56'42"	3 32'17"
FG	268	VORAGINE LA GRAVE DI S. MENAIO	PESCHICI	157 IV NO	384	41 56'40"	3 32'20"
FG	641	GROTTA LA FEMMINA	PESCHICI	157 IV NE	385	41 56'15"	3 37'45"
FG	677	GROTTA PALUDE DI SFINALE	PESCHICI				
FG	2155	GROTTA DE I SFRIPINGOLI	PESCHICI				
FG	2156	GROTTA DEL TREBUCCO	PESCHICI				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	2157	GROTTA I MENGK	PESCHICI				
FG	2158	GROTTA DELL'ACQUA CALDA	PESCHICI				
FG	2159	GROTTICELLA DI MANACCORE	PESCHICI				
FG	2160	GROTTA MARINA MANACCORE 1	PESCHICI				
FG	2161	GROTTA MARINA MANACCORE 2	PESCHICI				
FG	284	GROTTA DEI MIRACOLI	RIGNANO GARGANICO	156 III SE	396	41 40'36"	3 07'33"
FG	300	GROTTA PAGLICCI	RIGNANO GARGANICO	164 IV NE	396	41 39'07"	3 09'44"
FG	301	GROTTA DEI PILASTRI	RIGNANO GARGANICO	164 IV NE	396	41 39'07"	3 09'47"
FG	672	GROTTA DELLE MURGE PRIMAIOLE 1	RIGNANO GARGANICO				
FG	673	GROTTA DELLE MURGE PRIMAIOLE 2	RIGNANO GARGANICO				
FG	674	GROTTA DELLE MURGE PRIMAIOLE 3	RIGNANO GARGANICO				
FG	699	GROTTA PALOMBARA	RIGNANO GARGANICO				
FG	721	GROTTA NERA	RIGNANO GARGANICO	164 IV NE	396		
FG	2053	GROTTA DI RIGNANO GARGANICO	RIGNANO GARGANICO				
FG	2088	GROTTA SPAGNOLI	RIGNANO GARGANICO				
FG	2101	GROTTA DEL BARBAGIANNI	RIGNANO GARGANICO	164 IV NE	396		
FG	2102	GROTTA VALLE IVIDORO	RIGNANO GARGANICO	164 IV NE	396		
FG	2103	TRABOCCO	RIGNANO GARGANICO				
FG	2107	GRAVA DELLO SCHELETRO	RIGNANO GARGANICO				
FG	2153	BUCA DEL VENTO	RIGNANO GARGANICO				
FG	2217	GRAVA DEL BARBIERE	RIGNANO GARGANICO	156 III SO	396	41 41'54"	03 06'51"
FG	1275	CAPOVENTO DEI CORALLOIDI	RIGNANO GARGANICO	156 III SE	396	41 40'22"	3 07'7,7"
FG	267	CAVERNA c/o LE CASCATELLE DELLA SORGENTE	RODI GARGANICO	156 I NE	384	41 55'12"	3 26'50"
FG	467	GROTTA DI S. JORIO	RODI GARGANICO	156 I NE	384	41 55'12"	3 27'24"
FG	269	GROTTA DEL SALE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 06'30"	3 02'15"
FG	270	GROTTA DEL BUE MARINO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 06'26"	3 01'31"
FG	271	GROTTA MENICHELLO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 06'18"	3 01'55"
FG	272	GROTTA DELLE VIOLE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 07'20"	3 02'08"
FG	291	GROTTA DELLO SCOGLIO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 07'18"	3 02'33"
FG	292	GROTTA DELLE MURENE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 06'12"	3 01'46"
FG	293	GROTTA DELLE RONDINELLE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI	156 IV NO	383	42 06'46"	3 01'39"
FG	706	GROTTA BITTONE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	707	GROTTA DI CALA MATANO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	710	GROTTICELLA DEL CANOTTO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	712	GROTTONE ALTO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	714	GROTTA DELLA PECORA	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	715	GROTTA DELL'ELEFANTE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	716	GROTTA DELLE ARENE	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	717	BUCO DI BELLAVISTA 1	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	718	BUCO DI BELLAVISTA 2	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	741	GROTTICELLA DEL CAIMANO	S. DOMINO - ISOLE TREMITI				
FG	203	INGHIOTTITOIO DI MONTENERO	S. GIOVANNI ROTONDO	156 III SE	397	41 43'52"	3 14'14"
FG	276	GRAVA DI CAMPOLATO	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SE	397	41 41'36"	3 24'07"
FG	280	GRAVA DI S. LEONARDO	S. GIOVANNI ROTONDO	164 I NO	397	41 36'54"	3 18'36"
FG	304	GRAVA DELLA MASSERIA SIGNORITTI	S. GIOVANNI ROTONDO	164 I NO	397	41 38'07"	3 22'20"
FG	610	GRAVA DEL TAMMARONE	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	397	41 43'25"	3 21'16"
FG	611	INGHIOTTITOIO DI PANTANO 2	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	397	41 42'25"	3 19'45"
FG	612	GROTTA DELL'INFERNO 1	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	397	41 40'29"	3 20'33"
FG	613	GROTTA DELL'INFERNO 2	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	397	41 40'10"	3 20'36"
FG	614	GROTTA GRANDE	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	397	41 40'34"	3 17'26"
FG	615	GROTTA DEL SORBO	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	397	41 40'31"	3 15'32"
FG	722	GROTTA DELL'IMPISU	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	763	GRAVA DI CHIANCATA LA CERASA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	764	GRAVA DI PARCO VARNA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	765	GRAVA DI CASTEDDE FICCATE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	766	GRAVA DI MONTE CALVO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	767	GRAVA DELLA FAGLIA DI MONTE CALVELLO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	768	CAPOVENTO DI PISCINA DEL CARMINE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	769	GRAVA DI JAZZO BRASCIOLA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	771	GRAVA DI PISCINA DEL GIUDICE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	772	GROTTICELLA DEL MEANDRO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	773	GRAVA DI COPPA DEL CAFONE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	774	GRAVA DI SAVINA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	775	GRAVA DI COPPA PESCE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	776	GROTTA DE LA GUARDIA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	777	BUCO DEL BOSCHETTO	S. GIOVANNI ROTONDO				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25 ###	FG. 26 ###	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	778	GROTTA DI SACCHITEDDE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	779	GROTTA VERDE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	780	GROTTA DELL'INTERSTRATO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	781	GRAVA DI PORCO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	782	GROTTA DEL MONACO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	783	GROTTA DI VALLE TRIMITOSI	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	784	GROTTA DEI MAMMELLONI	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	785	GROTTA DI CACCIAVIA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	786	GROTTA DI VALLE PALUMBO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	787	GROTTA DI VALLE MASSELLI	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	788	LA PALUMMARA DI VALLE INFERNO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	789	GROTTA INFERIORE c/o LA PALUMMARA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	790	GROTTA SUPERIORE c/o LA PALUMMARA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	791	GROTTA DEL BRIGANTE DI VALLE INFERNO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	792	GROTTA JAZZO VALLE INFERNO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	793	GROTTA DEL SORBO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	794	GROTTA GRANDE DEL SORBO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	795	RIPARO VALLE DEL SORBO 2	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	796	GROTTA DEI BRIGANTI	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	797	GROTTA DI VALLE GRANARA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	798	BUCO DI VALLE GRANARA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	799	GROTTONE DI VALLE GRANARA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	800	SFISCA DEL CASTELLO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2001	GROTTA PALUMMARA VALLE GRANDE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2002	GROTTA BASSA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2003	BUCO AD OVEST DELLA GROTTA BASSA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2004	GROTTA DI VALLE GRANDE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2005	GROTTA DI TERRA ROSSA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2006	GROTTA DEL CANALE DI VOLTA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2007	GRAVA DI MONTE CALVELLO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2008	GROTTA DEL LATTE DI MONTE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2009	GRAVA DI S. GIOVANNI ROTONDO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2010	GROTTA SOPRA LE MATTINE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2011	GROTTA NERA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2012	GROTTA FANGOSA DELL'INFERNO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2013	GROTTA CONCHIGLIA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2014	GROTTA DELLA SCALATA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2015	GROTTA IN CHIANCATA CROCE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2039	GROTTA DI CICUTA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2040	GRAVA DI ZANNA D'ORO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2041	INGHIOTTITOIO DI MONTENERO	S. GIOVANNI ROTONDO	156 III SE	397		
FG	2042	GRAVA c/o ANTENNE RAI-TV	S. GIOVANNI ROTONDO	156 III SE	397		
FG	2052	BUCO DEL PIPISTRELLO	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2089	GROTTA DI FARINETTI	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2090	SFISCA DELLA TARTARUGA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2091	GROTTE DEL PONTE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2154	GROTTA MASSERIA BRAMANTE	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2166	GROTTA MASSERIA PICCIRELLA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	2167	RIPARO MASSERIA PICCIRELLA	S. GIOVANNI ROTONDO				
FG	201	GROTTA DI MONTENERO	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	397	41 43'36"	3 13'41"
FG	274	GRAVA DI MONTE GRANATA	S. MARCO IN LAMIS	156 III			
FG	279	GRAVA DI ZAZZANO	S. MARCO IN LAMIS	156 III NE	396	41 47'08"	3 12'26"
FG	285	GROTTA DI LICANDRONE	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 43'02"	3 10'40"
FG	302	GROTTA DI FORNOVECCHIO	S. MARCO IN LAMIS	164 IV NE	396	41 38'34"	3 11'30"
FG	454	GRAVA DI PALLAPALLA	S. MARCO IN LAMIS	156 III NE	397	41 45'34"	3 14'47"
FG	619	GROTTA ROVISCO	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 40'47"	3 11'23"
FG	623	INGHIOTTITOIO DI PANTANO 3	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 42'36"	3 12'29"
FG	685	GROTTA AL KM.3 DI S. MARCO IN LAMIS	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	40 43'16"	3 10'05"
FG	727	GRAVA DELL'AGRIFOGLIO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	728	GROTTA COPPA DI MEZZO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	729	GRAVA DEL PURGATORIO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	770	GROTTA DEL BELVEDERE	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2027	GROTTA DEL GALLO D'ORO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2028	GRAVA LARIA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2035	GROTTA MADONNA DI STIGNANO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2036	GROTTA DIFESA SAN MATTEO	S. MARCO IN LAMIS				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N.CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	2037	GROTTA DI VALLE VITURO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2038	GROTTA VALLE VITURO 2	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2043	GRAVA DEI CACCIATORI	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2044	GRAVA DI PICCIRELLA 1	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2045	GRAVA DI PICCIRELLA 2	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2046	GRAVA DI NEVIERA	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	397		
FG	2047	GROTTA DI PICCIRELLA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2048	GROTTA VALLE DELLA MONACA 1	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2049	GROTTA VALLE DELLA MONACA 2	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2050	IL PANNONE CIVITA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2051	GROTTA c/o IL PANNONE	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2055	GROTTA DI PALLAPALLA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2056	GRAVE DEL TURCO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2057	GROTTA DEL RICCIO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2059	GRAVA c/o PALLAPALLA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2060	GRAVA DI CARDINALE	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2061	GRAVA DEL CECATO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2062	GRAVA DEL SAMBUCO	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 44'31"	3 10'55,5"
FG	2063	GRAVA DI TENACE	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2064	GRAVA DI LAURELLI	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2065	GROTTA DI LAURELLI	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2086	GRAVA DI MOSSUTO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2104	GRAVA DI LAMIA VECCHIA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2105	BUCA DI LAGO ROSSO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2152	GRAVA DI MURIONE	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2168	GROTTA VALLE STIGNANO 2	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2169	GROTTA VALLE STIGNANO 3	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2171	GRAVA DI CIAVARELLA	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 44'57"	3 10'49,5"
FG	2182	GROTTA DI CA' STEFANO	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 44'45"	3 10'33"
FG	2184	GROTTA DI TARDIA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2185	GRAVA DI BEVILACQUA	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2186	GRAVA DI ANGELO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2187	GRAVA c/o MASSERIA DI ANGELO	S. MARCO IN LAMIS				
FG	2189	GRAVA DEL SORBO	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 44'45,5"	3 11'11"
FG	2190	BUCA A SUD OVEST DI GRAVA DEL SORBO	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	396	41 44'43"	3 11'08"
FG		ABISSO CINESE	S. MARCO IN LAMIS	156 III SE	397	41 44'31,5"	3 13'30,5"
FG	669	ANTRO DI DIOMEDE	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	670	GROTTA DEL FERRARIO	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	701	GROTTICELLA FUORI LE MURA	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	723	GROTTA DELLA SIRENA	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	724	GROTTA DEI LUCERNAI	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	725	GROTTA DELLE VEDOVE	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	726	GROTTA DEI MALATI	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	736	GROTTA DELLA MADONNA	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	737	DIACLASI DELLE OSSA	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	738	GROTTA SOTTO LA DIACLASI	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	739	GROTTA DELLA GREPPIA	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	740	GROTTA FRA GREPPIA E DIACLASI	S. NICOLA - ISOLE TREMITI				
FG	260	GROTTA DEL FONDO GIACCHETTA	SANNICANDRO GARGANICO	156 IV NE	383	41 55'05"	3 11'28"
FG	262	GROTTA DELL'ANGELO	SANNICANDRO GARGANICO	156 IV SE	383	41 54'54"	3 10'11"
FG	263	GROTTA DI PAPAGLIONE	SANNICANDRO GARGANICO	156 IV			
FG	264	LA GRAVE GRANDE	SANNICANDRO GARGANICO	156 III NE	383	41 48'46"	3 09'31"
FG	277	GROTTA TARANTONA	SANNICANDRO GARGANICO	156 III NO	383	41 49'34"	3 05'40"
FG	278	GROTTA NEL PIAN DELLA MACINA	SANNICANDRO GARGANICO	156 IV SE	383	41 51'20"	3 08'43"
FG	306	DOLINA POZZATINA	SANNICANDRO GARGANICO	156 III NO	396	41 46'57"	3 06'40"
FG	474	GRAVA A EST DELLA GRAVA GRANDE	SANNICANDRO GARGANICO	156 III NE	383	41 48'48"	3 09'55"
FG	475	GROTTA A EST-NORD-EST DELLA GRAVA GRANDE	SANNICANDRO GARGANICO	156 III NE	383	41 48'52"	3 10'00"
FG	620	GROTTA S. GIUSEPPE	SANNICANDRO GARGANICO	156 III NO	383	41 49'21"	3 06'22"
FG	621	GROTTA MONTE D'ELIO 1	SANNICANDRO GARGANICO	156 IV SE	383	41 54'19"	3 10'52"
FG	622	GROTTA MONTE D'ELIO 2	SANNICANDRO GARGANICO	156 IV SE	383	41 54'18"	3 10'54"
FG	658	GROTTA DELLE ARENE CANDIDE	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	761	GROTTA DELLE STREGHE	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	762	GROTTA IN FONDO DONATACCI	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2054	GROTTA DI VALLE CAZZILLI	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2058	GROTTA DI PISCINA SECCA	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2066	GROTTA D'INTERSTRATO DI POZZATINA	SANNICANDRO GARGANICO				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	2067	GROTTA TONDA DI POZZATINA	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2068	GROTTA DELLA CAPRINELLA	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2071	GROTTICELLA c/o RUDERI MADONNA D'ELIO	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2072	GRAVA DI CICCARELLI	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2073	GROTTA DI CIAVARELLA	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2074	GROTTA DI PILAMELARDI	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2077	GROTTA DI COPPA MORTAIO	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2078	GROTTA DI TISCIA	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2079	GROTTA DI PUNTONE DI MEZZO	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2080	GROTTA DI PUNTONE DI MEZZO 2	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2081	GRAVA DEL BOSCO DE PILLA	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2082	GRAVA DEL CANALE DI CARCONE	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	2106	GRAVA DI PIANO SALATO	SANNICANDRO GARGANICO				
FG	231	GROTTICELLA SOPRA LA GROTTA DELLA TORRE	VICO DEL GARGANO	157 IV NO	384	41 56'40"	3 32'17"
FG	248	GROTTA SOTTO IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 54'00"	3 30'57"
FG	249	GROTTA DI MAURO	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 56'10"	3 30'33"
FG	250	GROTTA DI S. MARIA	VICO DEL GARGANO	156 I SE	384	41 53'59"	3 29'56"
FG	251	GROTTA DI COPPA ROSSA	VICO DEL GARGANO				
FG	252	GROTTA DI CICCO	VICO DEL GARGANO	157 IV		41 53'44"	3 30'25"
FG	253	GROTTA DEL TRAPPITELLO	VICO DEL GARGANO	157 IV			
FG	254	GROTTA DEL VOLTONE	VICO DEL GARGANO	157 IV			
FG	255	GROTTA MASCIA	VICO DEL GARGANO	156 I			
FG	256	GROTTA SENZA NOME	VICO DEL GARGANO	157 IV NO	384	41 55'04"	3 30'26"
FG	261	GROTTA DI POZZO DELLA CHIESA	VICO DEL GARGANO	157 IV NO	384	41 55'02"	3 31'59"
FG	281	GROTTE DI MONTE PUCCI	VICO DEL GARGANO	157 IV NO	384	41 55'58"	3 32'10"
FG	282	GROTTE sotto la strada PESCHICI-RODI	VICO DEL GARGANO	157 IV NO	384	41 56'18"	3 31'03"
FG	465	GROTTA DI S. BIAGIO	VICO DEL GARGANO	156 I NE	384	41 55'04"	3 29'55"
FG	466	GROTTA DELLA VALLE DI VICO	VICO DEL GARGANO	156 I NE	384	41 55'02"	3 28'40"
FG	601	GRAVE DI AGNOLIDDO	VICO DEL GARGANO	156 I SE	384	41 50'11"	3 28'30"
FG	608	GROTTA DEL MELAINO	VICO DEL GARGANO,	156 I SE	384	41 52'53"	3 29'15"
FG	609	GROTTA DELLA MADDALENA	VICO DEL GARGANO	156 I SE	384	41 53'07"	3 29'34"
FG	644	GROTTA DI PANUNZIO 1	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'25"	3 30'36"
FG	645	GROTTA DI PANUNZIO 2	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'30"	3 30'39"
FG	646	GROTTA SANTIAGO	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'04"	3 32'11"
FG	647	GROTTA MALARAGNA 1	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'25"	3 32'08"
FG	648	GROTTA MALARAGNA 2	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'31"	3 32'10"
FG	649	GROTTA SOSPETTA	VICO DEL GARGANO	157 IV NO	384	41 56'17"	3 31'08"
FG	661	GROTTA DI QUATELLO 1	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'19"	3 31'04"
FG	662	GROTTA DI QUATELLO 2	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'18"	3 31'10"
FG	663	GROTTA DI QUATELLO 3	VICO DEL GARGANO	157 IV SO	384	41 52'14"	3 31'14"
FG	668	GRAVE DI MANNARELLA	VICO DEL GARGANO				
FG	682	POZZO IN VAL ARCARA	VICO DEL GARGANO				
FG	683	GRAVA DELLA PISCINA MAJURI	VICO DEL GARGANO				
FG	731	GRAVA DI VEDA DELL'AINO	VICO DEL GARGANO				
FG	732	GRAVA DI POZZO LOMBARDO	VICO DEL GARGANO				
FG	733	GROTTA DI VALLE DEL TESORO 1	VICO DEL GARGANO				
FG	734	GROTTA DI VALLE DEL TESORO 2	VICO DEL GARGANO				
FG	2021	GRAVA DI COPPA CALVA	VICO DEL GARGANO				
FG	2180	GRAVA DI PISCINA NUOVA DI PRASSE	VICO DEL GARGANO				
FG	2181	GRAVA DI CARMINUCCIO	VICO DEL GARGANO				
FG	214	CAVERNA DI CROATICO	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'39"	3 38'50"
FG	233	GROTTA DELLA LEPRE	VIESTE	157 IV SE	385	41 52'45"	3 43'03"
FG	234	GROTTA SPAGNOLA	VIESTE	157 IV SE	385	41 52'43"	3 43'00"
FG	235	GROTTA DI SERVIGLIANO	VIESTE	157 IV SE	385	41 51'17"	3 43'06"
FG	236	GROTTA IN LOCALITA' PORTO NUOVO	VIESTE	157 IV SE	385	41 51'14"	3 43'04"
FG	237	GROTTA DI S. LORENZO	VIESTE	157 IV SE	385	41 53'32"	3 42'33"
FG	238	GROTTA DELL'ERBA	VIESTE	157 IV SE	385	41 53'14"	3 42'34"
FG	239	GROTTA GRANDE IN LOCALITA' LA SALATA	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'16"	3 39'24"
FG	240	GROTTA c/o LA GROTTA GRANDE	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'16"	3 39'23"
FG	241	GRANDE GROTTA SARACENA	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'20"	3 39'26"
FG	242	CAVERNA SARACENA 2	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'20"	3 39'26"
FG	243	GROTTA SARACENA 3	VIESTE	557 IV NE	385	41 55'20"	3 39'26"
FG	244	GROTTA SARACENA 4	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'20"	3 39'26"
FG	245	GROTTA DI S. TECLA	VIESTE	157 III NE	385	41 48'08"	3 39'50"
FG	246	GROTTA DI CATATRUPPO	VIESTE	157 IV SE	385	41 51'12"	3 40'36"
FG	469	GROTTA DI TORRE DEL PONTE 1	VIESTE	157 IV SE	385	41 51'09"	3 43'27"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25 000	FG. 50 000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	470	GROTTA DI TORRE DEL PONTE 2	VIESTE	157 IV SE	385	41 50'58"	3 43'32"
FG	471	GROTTA DELLO SCOGLIO DI PORTONUOVO	VIESTE	157 IV SE	385	41 50'38"	3 44'06"
FG	472	GROTTA DELLA FONTANA VECCHIA	VIESTE	157 IV SE	385	41 52'57"	3 42'52"
FG	637	GROTTA GUALANO	VIESTE	157 III NE	385	41 48'08"	3 43'09"
FG	638	GROTTA GUADE	VIESTE	157 III NE	398	41 46'18"	3 42'03"
FG	639	GROTTA VIGNANOTICA	VIESTE	157 III NE	398	41 45'46"	3 41'40"
FG	640	GRAVA DELL'UOMO MORTO	VIESTE	157 III NE	385	41 49'25"	3 37'58"
FG	642	GROTTA LA CHIANCA	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'40"	3 39'22"
FG	643	GROTTA SFINALICCHIO	VIESTE	157 IV NE	385	41 55'25"	3 38'15"
FG	650	GROTTA MACCHIAFINA	VIESTE	157 IV SE	385	41 50'18"	3 40'06"
FG	651	GROTTA S. GIULIANO	VIESTE	157 IV SE	385	41 52'58"	3 38'56"
FG	652	GROTTONE DI SCIALMARINO	VIESTE	157 IV SE	385	41 54'45"	3 41'00"
FG	665	GROTTE S. MARIA DI MERINO	VIESTE	157 IV SE	385	41 54'54"	3 39'20"
FG	678	GROTTA MOLINELLA	VIESTE				
FG	679	GROTTA DEI CARRI	VIESTE				
FG	686	GROTTA S. FRANCESCO	VIESTE				
FG	687	GROTTA S. PIETRO	VIESTE				
FG	688	GROTTA DRISIGLIA	VIESTE				
FG	689	GROTTICELLA c/o GROTTONE LA PALUMMARA	VIESTE				
FG	690	GROTTONE LA PALUMMARA	VIESTE				
FG	691	GROTTA LA PALUMMARA 1	VIESTE				
FG	692	GROTTA LA PALUMMARA 2	VIESTE				
FG	693	GROTTA LA PALUMMARA 3	VIESTE				
FG	694	GROTTA LA PALUMMARA 4	VIESTE				
FG	695	GROTTA LA PALUMMARA 5	VIESTE				
FG	696	GROTTA DEL FARO DI S. EUFEMIA	VIESTE				
FG	697	GROTTA SORGENTE DI TORRE DEL PONTE	VIESTE				
FG	698	GROTTICELLA DI TORRE DEL PONTE	VIESTE				
FG	730	GROTTA DELLE RONDINI	VIESTE				
FG	742	GROTTA DELLA PERGOLA	VIESTE	157 III SE			
FG	743	GROTTA QUADRA	VIESTE				
FG	744	GROTTA DELLA FINESTRA	VIESTE				
FG	745	GROTTA GRANDE S. FELICE	VIESTE				
FG	746	GROTTICELLA DI S. FELICE	VIESTE				
FG	747	GROTTA DELLA CALA EST S. FELICE	VIESTE				
FG	748	GROTTA TESTA DEL GARGANO 1	VIESTE				
FG	749	GROTTA DUE INGRESSI	VIESTE				
FG	750	GROTTA CAMPANA	VIESTE				
FG	751	GROTTA DEL KANION	VIESTE				
FG	752	GROTTA DEL PILASTRO	VIESTE				
FG	753	GROTTA TRE INGRESSI	VIESTE				
FG	754	GROTTA TESTA DEL GARGANO 2	VIESTE				
FG	755	GROTTA TESTA DEL GARGANO 3	VIESTE				
FG	756	ANTRO DEI RONDONI	VIESTE				
FG	757	GROTTA SFONDATA GRANDE	VIESTE				
FG	758	GROTTA DI CAMPI 1	VIESTE				
FG	759	GROTTA SFONDATA PICCOLA	VIESTE				
FG	760	GROTTA DI CAMPI 2	VIESTE				
FG	2022	GROTTA SANGUINARA	VIESTE				
FG	2023	GROTTA DEL PONTE	VIESTE				
FG	2024	GROTTA DELL'ARCHITIELLO	VIESTE				
FG	2025	POZZO DEI CAMPI	VIESTE				
FG	2026	GROTTA ISOLA DI CAMPI	VIESTE				
FG	2126	GRAVA DI PECORIELLO	VIESTE				
FG	2127	GRAVA DI TUPPO ABRUZZESE	VIESTE				
FG	2128	GRAVA DI LEGGIERI	VIESTE				
FG	2129	GRAVA DI NEVERA	VIESTE				
FG	2130	GROTTA DI PORTO GRECO	VIESTE				
FG	2132	GRAVA DI MONTE GRANATA	VIESTE				
FG	2133	GRAVA DI MONTE GRANATA 2	VIESTE				
FG	2134	GRAVA DELL'ANNUOSOLA	VIESTE				
FG	2135	GRAVA DEL POZZILLO	VIESTE				
FG	2136	GRAVA DI CUPARI	VIESTE				
FG	2137	GRAVA DELL'ACERO	VIESTE				
FG	2138	GRAVA DI VALLE CAPPELLO	VIESTE				
FG	2139	GROTTA DI CAGANELLA	VIESTE				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N.CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25 000	FG. 50 000	LATITUDINE	LONGITUDINE
FG	2140	GRAVA DI SAGRO	VIESTE				
FG	2141	GRAVA DI MURATICO DI PRIGNA	VIESTE				
FG	2142	GRAVA DELLA SGARAZZA	VIESTE				
FG	2143	GRAVA DI S. SALVATORE	VIESTE				
FG	2144	GROTTA DI ROMANELLO	VIESTE				
FG	2145	GRAVA DI CULAZZA	VIESTE				
FG	2146	GROTTA DI TAVERNOLA	VIESTE				
FG	2147	GROTTA DI CATROPPOLI	VIESTE				
FG	2148	GRAVA DI CATROPPOLI	VIESTE				
FG	2149	GRAVA DI PUTARRA	VIESTE				
FG	2150	GROTTA DI VALLE DELLE PERE	VIESTE				
FG	2162	BUCA DEI RAGNI	VIESTE				
FG	2163	GRAVA MONTE GRANATA 3	VIESTE				
FG	2170	GROTTA DI VALLE LUPINO	VIESTE				
FG	2175	GRAVA TAVERNOLA	VIESTE				
FG	2176	GRAVA DI PISCINA QUADRA	VIESTE				
FG	2177	GROTTA DI TORRE GATTARELLA	VIESTE				
FG	2178	GROTTA DEI FIDANZATI	VIESTE				
FG	2179	GRAVA PURCIARELLO	VIESTE				
LE	1274	VORA DI ACQUARICA	ACQUARICA DEL CAPO	223 I SO	536		
LE	181	VORA NEL FONDO LAME	ACQUARICA DEL CAPO	223 I			
LE	112	GROTTA DI TORRE DI ANDRANO	ANDRANO	223 I NE	537	39 57'48"	5 57'17"
LE	187	VORA PANZERA	ANDRANO	223 I SE	537	39 50'40"	5 54'48"
LE	198	VORA DI ANDRANO	ANDRANO	223 I NE	537	39 59'37"	5 55'40"
LE	917	GROTTA MARINA DI FERRONZO	ANDRANO				
LE	918	GROTTA LA BOTTE	ANDRANO				
LE	919	GROTTA DELLE MARMITTE	ANDRANO				
LE	193	INGHIOTTITOIO CASINA MELLONE	BOTRUGNO	214 II SO	526	40 02'44"	5 51'02"
LE	968	CAVERNA CORTIDA	BOTRUGNO				
LE	176	VORE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	204 III SO	512	40 24'11"	5 34'22"
LE	116	GROTTA DI CAZZAFRA	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'38"	5 54'58"
LE	117	GROTTA DEL DIAVOLO	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'20"	5 53'38"
LE	118	GROTTA DEL FIUME	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'26"	5 53'30"
LE	119	GROTTA DEL PRESEPIO	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'29"	5 53'30"
LE	120	GROTTA TREPORTE	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'30"	5 53'27"
LE	121	GROTTA DEI GIGANTI	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'35"	5 53'27"
LE	122	GROTTA DELLA STALLA	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'45"	5 53'21"
LE	123	GROTTA DEL DRAGO	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'45"	5 52'58"
LE	140	CAVERNA DELLA OSSA DI PUNTA RISTOLA	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'20"	5 53'41"
LE	929	GROTTA CAPO S. GREGORIO	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	981	GROTTICELLA c/o GROTTA DIAVOLI	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	982	GROTTA c/o GROTTA DEL FIUME	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	983	GROTTICELLA c/o GROTTA DEL PRESEPE	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	984	GROTTA TITTI	CASTRIGNANO DEL CAPO	223 II NE			
LE	985	GROTTA CIARDO	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	986	GROTTA DEL TEATRO	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	987	GROTTA PORCINARA	CASTRIGNANO DEL CAPO				
LE	106	GROTTA ROMANELLI	CASTRO	214 II SE	527	40 00'58"	5 58'53"
LE	107	GROTTA ZINZULUSA	CASTRO	214 II SE	527	40 00'42"	5 58'42"
LE	108	GROTTA LA ROTONDELLA	CASTRO	214 II SE	527	40 00'28"	5 58'49"
LE	109	LA ROTONDA	CASTRO	214 II SE	527	40 00'25"	5 58'49"
LE	110	GROTTA PICCIUNARA	CASTRO	214 II SE	527	40 00'17"	5 58'43"
LE	147	GROTTA CHIAVICA	CASTRO	214 II SE	527	40 01'15"	5 59'03"
LE	960	GROTTA SAN RIORI	CASTRO				
LE	154	GROTTA L'APPIDE'	CORIGLIANO D'OTRANTO	214 II NO	526	40 07'45"	5 47'32"
LE	155	GRAVE DI CUTROFIANO	CUTROFIANO	214 II NO	526	40 08'04"	5 45'26"
LE	195	AVISO MASSERIA TORREMOZZA	CUTROFIANO	214 II NO	526	40 06'42"	5 47'44"
LE	111	L'ACQUAVIVA	DISO	223 I NE	537	39 59'28"	5 57'47"
LE	141	ABISSO DI CASTROMARINA	DISO	223 I NE	537	39 59'05"	5 57'36"
LE	144	LE MANNUTE	DISO	223 I NE	537	39 58'50"	5 57'36"
LE	521	GRAVE LA ORA	DISO	223 I NE	537	39 59'27"	5 56'40"
LE	915	CANALE DEI PICCIONI	DISO				
LE	916	GROTTA DEL CONTE	DISO				
LE	953	GROTTA GIUSTINO	DISO				
LE	113	GROTTA GRANDE DI CIOLO	GAGLIANO DEL CAPO	223 I SE	537		
LE	129	LA GALATEGGHIU	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 49'12"	5 56'21"

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVENCIA	N.CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
LE	130	GROTTICELLE LI GIARDINE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 49'02"	5 56'24"
LE	131	GROTTA DEI LIBRI	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'47"	5 56'14"
LE	132	GROTTA SETTENTRIONALE LE DUE PIETRE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'33"	5 56'05"
LE	133	GROTTA CENTRALE LE DUE PIETRE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'33"	5 56'05"
LE	134	GROTTA MERIDIONALE LE DUE PIETRE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'33"	5 56'05"
LE	135	LE SCIANCAGGHIE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'27"	5 55'55"
LE	136	GROTTA DELLE VORE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'21"	5 55'51"
LE	137	GROTTA DI GUARDOSEDDA	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'14"	5 55'30"
LE	138	GROTTA DI PORRANO	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 48'05"	5 55'28"
LE	139	GROTTE DI TERRADICO	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'59"	5 55'26"
LE	145	GROTTE DEL CANALE DELLE VORE	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE	537	39 47'57"	5 55'19"
LE	146	PESCO DEL DIAVOLO	GAGLIANO DEL CAPO	223 II NE		39 43'51"	5 55'16"
LE	525	GROTTE CIPOLLIANE	GAGLIANO DEL CAPO	223 I SE	537	39 51'36"	5 56'35"
LE	930	ANTRO DI TERRADICO	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	931	FENDITURA DI TERRADICO	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	932	GROTTA INARGENTATA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	933	GROTTA ADORATA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	934	GROTTA ROSE E LAGHETTI	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	935	GROTTA PIZZIMMAFARU	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	936	GROTTA DELLA MADONNA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	937	GROTTA c/o FENDITURA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	938	GROTTA DI NOVAGLIE	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	939	GROTTA VIOLA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	940	GROTTA DEL SIFONE	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	941	GROTTA MIZAR	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	942	GROTTA MARINA LE CIPOLLIANE	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	943	LE PRAZZICHE DI SOTTO	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	944	LE PRAZZICHE DI SOPRA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	945	GROTTA DEI MOSCERINI	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	946	GROTTA DEI CONIGLI	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	947	GROTTA IL CIOLO	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	948	GROTTA ASPRA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	949	GROTTA LA FENDITURA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	950	GROTTA c/o ASPRA	GAGLIANO DEL CAPO				
LE	183	VORA DEL MACELLO	GALATINA	214 IV SE			
LE	184	VORA DE LA FORCEDDA	GALATINA	214 IV SE			
LE	185	VORA S. ANNA	GALATINA	214 III NE	526	40 09'49"	5 44'12"
LE	976	VORA DI FULCIGNANO	GALATONE				
LE	901	GROTTA DI CARONTE	GALLIPOLI	223 IV NO			
LE	957	GROTTA MADONNA DELLA SERRA	GIUGGIANELLO	214 II NE	527		
LE	2191	GROTTA CUTRINI	GIUGGIANELLO	214 II NE	527		
LE	996	GROTTA DELLA SCURE	LEVERANO	214 IV NO	511		
LE	178	VORAGINE DEL GIARDINO CEZZI	MAGLIE	214 II			
LE	179	VORAGINE c/o L'EX MACELLO	MAGLIE	214 II			
LE	180	VORAGINE c/o L'OSPEDALE EX CONVENTO	MAGLIE	214 II			
LE	177	VORA DELLA SERRA DEL FODERA'	MARTANO	214 I SO	512	40 12'58"	5 50'43"
LE	126	GROTTA DELLO SPEZIALE	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 17'20"	5 58'29"
LE	127	GROTTA POESIA GRANDE	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 17'10"	5 58'42"
LE	128	GROTTA POESIA PICCOLA	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 17'09"	5 58'45"
LE	168	GROTTA DEL PEPE	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 15'23"	5 59'28"
LE	169	GROTTA DELL'ACQUA DOLCE 1	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 15'43"	5 59'28"
LE	170	GROTTA DELL'ACQUA DOLCE 2'	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 15'44"	5 59'28"
LE	171	GROTTA DELL'ACQUA DOLCE 3	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 15'50"	5 59'24"
LE	172	GROTTA DELL'ACQUA DOLCE 4	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 15'27"	5 59'24"
LE	173	GROTTA DELL'ACQUA DOLCE 5	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 16'02"	5 59'20"
LE	174	GROTTA DEL CANALE	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 15'26"	5 59'35"
LE	175	GROTTA DELLE STREGHE	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 16'43"	5 58'47"
LE	532	GROTTA DI TORRE DELL'ORSO	MELENDUGNO	214 I NE	513	40 16'26"	5 58'48"
LE	1016	GROTTA SULLA VIA APPIA	MESAGNE				
LE	1273	VORA MIRA	MIGGIANO	223 I NO	536		
LE	907	VORA DI MINERVINO	MINERVINO DI LECCE				
LE	162	GROTTA DI MONTERONI	MONTERONI	214 IV			
LE	199	SPROFONDAMENTO DI MONTESANO	MONTESANO SALENTINO	223 I NO	536	39 59'04"	5 52'00"
LE	200	VOJURU'	MONTESANO SALENTINO	223 I NO	536	39 58'42"	5 52'06"
LE	114	VORA GRANDE DI BARBARANO	MORCIANO DI LEUCA	223 I SE	536	39 51'53"	5 52'11"
LE	115	VORA PICCOLA DI BARBARANO	MORCIANO DI LEUCA	223 I SE	536	39 51'53"	5 52'12"

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	ARCHEOLOGICO	PRECEDENTE	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
66	BR	CAROVIGNO	TORRE GUACETO	T.			2	
67	BR	CAROVIGNO	TORRE S.SABINA	T.			1	
68	BR	CAROVIGNO	CASTELLO DI SERRANOVA, ZONA DI R.	C.			3	
69	BR	CAROVIGNO	MASSERIA CAPOSENNO	M.				1
70	BR	CAROVIGNO	MASSERIA CARMINE	M.			3	
71	BR	CAROVIGNO	MASSERIA MONACELLE	M.				2
72	BR	CEGLIE MESSAPICO	GROTTA ABATE NICOLA (INSED. CLAS.)	G.		X		
73	BR	CEGLIE MESSAPICO	CAMPO D'ORLANDO (ABITATO MEDIEVALE E NECROPOLI ROMANA)	ab.		3		
74	BR	CEGLIE MESSAPICO	SPECCHIA CAPECE	s.		14		
75	BR	CEGLIE MESSAPICO	CASAMASSIMA (SPECCHIA CASAMASSIMA O DI VIRGILIO)	s.		10		
76	BR	CEGLIE MESSAPICO	CONCA DI SCRINA (ABITATO E NECROP.)	ab.		7		
77	BR	CEGLIE MESSAPICO	STRADA CEGLIE-S.MICHELE (SPECCHIA CONVENTO VECCHIO)	s.		5		
78	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA GAETANO OLIVA (SPECCHIA OLIVA)	M.		6		
79	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA GENOVESE (ABITATO E NECR.)	M.		4		
80	BR	CEGLIE MESSAPICO	LA SELVA (SPECCHIA)	s.		8		
81	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA LE CROCI (GROTTE)	M.		12		
82	BR	CEGLIE MESSAPICO	CASA MADONNA PICCOLA (SPECCHIA MADONNA DELLA GROTTA)	c.		13		
83	BR	CEGLIE MESSAPICO	AREA DELLA SPECCHIA MIANO	s.		2		
84	BR	CEGLIE MESSAPICO	PARETONE (GRANDI MURAGLIE CONCENTRICHE A DIFESA)	VA.		X		
85	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA SARDELLA (A N. DELLA M. SPECCHIA TALENE)	M.		11		
86	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA S.PIETRO (INS. PREIS.)	M.		1		
87	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA S.ANGELO (CRIPTA)	M.		9		
88	BR	CEGLIE MESSAPICO	C.U.:NECROPOLI E TRATTO DI PARETONE IN AREA URBANA	C.U.		X		
89	BR	CEGLIE MESSAPICO	C.U.:CINTA FORTIFICATA (MURA MEGALITICHE)	C.U.		X		
90	BR	CEGLIE MESSAPICO	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA (INSED. INDIG.)	C.U.		X		
91	BR	CEGLIE MESSAPICO	CHIESA S.DEMETRIO	ch.			X	
92	BR	CEGLIE MESSAPICO	CHIESA RUPESTRE S.MARIA DELLA GROTTA	ch.r.			1	
93	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA ABATE NICOLA GRANDE	M.				1
94	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA CASAMASSIMA	M.				3
95	BR	CEGLIE MESSAPICO	MASSERIA DONNA LUCREZIA	M.				2
96	BR	CELLINO SAN MARCO	MASSERIA CUCIULINA (RESTI VILLA RUSTICA E NECR.)	M.		4		
97	BR	CELLINO SAN MARCO	MASSERIA ESPERTI VECCHI (RESTI EPOCA ROMANA)	M.		3		
98	BR	CELLINO SAN MARCO	CASA LE MACCHIE (VILLA ROMANA, TOMBE)	c.		1		
99	BR	CELLINO SAN MARCO	MASSERIA MEA (VILLA RUSTICA)	M.		5		
100	BR	CELLINO SAN MARCO	MASSERIA VELI (NECROPOLI PRECLASSICA)	M.		2		
101	BR	CISTERNINO	ACQUAROSSA (STAZIONE PREISTORICA)	VA.		10		
102	BR	CISTERNINO	CASTEL PAGANO (RINVENIMENTO TOMBE ROMANE)	C.		6		
103	BR	CISTERNINO	FEMMINA MORTA (INSED.ETA' BRONZO)	i.		4		
104	BR	CISTERNINO	LA SPECCHIA (A SE INSEDIAM. PALEOLITICO)	s.		3		
105	BR	CISTERNINO	MADONNA D'IBERNIA (RESTI ROMANI)	r.		7		
106	BR	CISTERNINO	MONTE ALESSIO (INSED. DI EPOCA ENEOLITICA-BRONZO)	i.		1		
107	BR	CISTERNINO	MONTE LE FERGOLE (INSED. DELL'ETA' DEL BRONZO)	i.		2		
108	BR	CISTERNINO	MASSERIA PICCOLA (LOC.MASELLI, VILLAGGIO ETA 'BRONZO)	M.		8		
109	BR	CISTERNINO	MASSERIA SEMERARO (INSED. PREISTORICO)	M.		9		
110	BR	CISTERNINO	PROPRIETA' CONGREGAZIONE ROSARIO (RINVENIMENTI TOMBE)	t.		5		
111	BR	CISTERNINO	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA (INSED. INDIG.)	C.U.		X		
116	BR	CISTERNINO	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
112	BR	ERCHIE	CRIPTA DELL'ANNUNZIATA (MEDIEVALE)	ch.		X		
113	BR	ERCHIE	MASSERIA TERME FILIPPO (NECROP. ROMANA)	M.		1		
114	BR	ERCHIE	MASSERIA TRE TORRI (RINVENIMENTO TOMBE)	M.		2		
115	BR	ERCHIE	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA (RINVENIMENTO SEPOLTURE)	C.U.		X		
117	BR	FASANO	EGNAZIA (INSED. PRECL.,ABITATO E NECROPOLI INDIG.)	i.	1			
118	BR	FASANO	TEMPIETTO DI SEPPANIBALE	P.	2			
119	BR	FASANO	MASSERIA ABATERISI	M.		3		
120	BR	FASANO	TORRE BIANCA E CHIANCA DI PALO-TORRE CANNE (INS.PREC.)	T.		6		
121	BR	FASANO	CHIESA RUPESTRE CAMPANARELLO	ch.r.		18		
122	BR	FASANO	CHIESA RUPESTRE (CONTRADA CAPPOLICCHIO)	ch.r.		X		
123	BR	FASANO	CARBONARA (RINVENIMENTO DI TOMBE E MONETE ANTICHE)	t.		11		
124	BR	FASANO	MASSERIA COCCARO (INSEDIAMENTO RUPESTRE MEDIEVALE)	M.		2		
125	BR	FASANO	CRIPTA DEL DIAVOLO E LAMACUPA (INS. PREC.)	ch.		8		
126	BR	FASANO	LA CORDARA (RINVENIMENTI DI TOMBE E MONETE ANTICHE)	t.		15		
127	BR	FASANO	LAMACORNA (INSED. RUPESTRE MEDIOEVALE)	i.		24		
128	BR	FASANO	LAURETO (INSED. RUPESTRE)	i.		9		
129	BR	FASANO	MADONNA DI POZZO FACETO (INSED. RUPESTRE MED.)	i.		21		
130	BR	FASANO	GROTTE DI POZZO FACETO (INSED. RUP. MEDIOV.)	G.		22		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
131	BR	FASANO	MASSERIA NUOVA (IN LOC.S.BASILIO TOMBE E MONETE)	M.		12		
132	BR	FASANO	CANALE DI PIRRO-GROTTA MOSCIA (INSED. PRECL.)	G.		7		
133	BR	FASANO	MASSERIA OTTAVA PICCOLA E GRANDE (INS. RUP. MED.)	M.		10		
134	BR	FASANO	CALA PALMIERI (TOMBE A FOSSA TAGLIATE NELLA ROCCIA)	t.		14		
135	BR	FASANO	CHIESA RUPESTRE S.BASILIO (C.DA CARBONELLI)	ch.r.		X		
136	BR	FASANO	S.DONATO (INSED. RUPESTRE DI EPOCA MEDIEV.)	i.		16		
137	BR	FASANO	S.DONATO (CHIESETTA SCAVATA NELLA ROCCIA)	ch.		17		
138	BR	FASANO	S.GIOVANNI (C.DA LAMA TAMMURONE) INS. RUP. MED.	c.da		4		
139	BR	FASANO	S.LORENZO (INSED. RUPES. MEDIEV.)	i.		13		
140	BR	FASANO	CHIESA RUPESTRE S. MARCO	ch.r.		5		
141	BR	FASANO	CHIESA RUPESTRE S.NICOLA	ch.r.		X		
142	BR	FASANO	MASSERIA SCURLICCHIO (INSED. RUPES. MEDOEV.)	M.		19		
143	BR	FASANO	PARCO TOMBAGNO (RINVENIMENTI DI EPOCA NEOLITICA)	VA.		23		
144	BR	FASANO	TORRE CANNE (INSED. NEOL.)	T.		20		
145	BR	FASANO	VALLONE DEL TRAPPETO DEL RE	c.r.		1		
146	BR	FASANO	INSEDIAMENTO RUPESTRE LAMA D'ANTICO	i.			4	
147	BR	FASANO	COMPLESSO MACCARONE (C.DA CARBONELLI)	c.da			2	
148	BR	FASANO	CASALE DI OTTAVA (LOC. MONTALBANO)	c.			X	
149	BR	FASANO	MASSERIA PETTOLECCHIA	M.			3	
150	BR	FASANO	CHIESA S.ELIA. ZONA DI RISPETTO	ch.			X	
151	BR	FASANO	CHIESA RUPESTRE S.LORENZO	ch.r.			X	
152	BR	FASANO	MASSERIA SEPPANIBALE G. E CHIESA S.PIETRO IN VETERANO	M.			1	
153	BR	FASANO	MASSERIA FORTIFICATA CITRONE	M.				4
154	BR	FASANO	MASSERIA COCCARO (A 4 KM A NE VERSO SAVELLETRI)	M.				2
155	BR	FASANO	MASSERIA ECCELLENZA	M.				8
156	BR	FASANO	MASSERIA LAGHEZZA	M.				1
157	BR	FASANO	TORRE MASSERIA LAMACUPA (A 4 KM DA FASANO)	T.				6
158	BR	FASANO	MASSERIA OTTAVA GRANDE E CHIESA S.PIETRO	M.				11
159	BR	FASANO	MASSERIA S.DOMENICO (DOPO SAVELLETRI-2 KM DALLA COSTA)	M.				3
160	BR	FASANO	MASSERIA S.MARCO	M.				5
161	BR	FASANO	MASSERIA SIGNORELLI	M.				7
162	BR	FASANO	MASSERIA TORRE BIANCA	M.				10
163	BR	FASANO	MASSERIA TORRE SPACCATA	M.				9
164	BR	FRANCAVILLA FONTANA	GROTTE BAX I-II (INSED. PRECL.)	G.		X		
165	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MASSERIA CANIGLIA (NECR.MESSAPICA)	M.		10		
166	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MASSERIA DI CARLO DI NOI DI SOTTO (RESTI ABITATO)	M.		1		
167	BR	FRANCAVILLA FONTANA	SPECCHIA CARLO DI NOI DI SOPRA	s.		6		
168	BR	FRANCAVILLA FONTANA	CONTRADA CENTORIZZI (NECROP. MESSAPICA)	c.da		15		
169	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MASSERIA CISTONARO (RINVENIMENTO TOMBE MESSAPICHE)	M.		12		
170	BR	FRANCAVILLA FONTANA	SPECCHIA GIOVANNELLA	s.		8		
171	BR	FRANCAVILLA FONTANA	GUARDIOLA (NECROPOLI ELLEN.)	n.		11		
172	BR	FRANCAVILLA FONTANA	LA FRANCA (TOMBE MESSAPICHE, RESTI ANTICHI)	t.		13		
173	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MADONNA DEI GRANI (INSED. MED.)	i.		2		
174	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MONTICELLO (NECR. CLASS.)	n.		5		
175	BR	FRANCAVILLA FONTANA	LOCALITA' RINALDA-FUSI (NECR. MESSAPICA)	loc.		16		
176	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MASSERIA S.CANDIDA (INSED. PRECL.)	M.		X		
177	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MASSERIA S.CROCE (INSED. RUP. MEDIEV.)	M.		14		
178	BR	FRANCAVILLA FONTANA	SAN LORENZO (PRESSO CASE POPOLARI) ABITATO INDIG.	ab.		4		
179	BR	FRANCAVILLA FONTANA	SPERTILLO-CAMESSA (STAZIONE ROMANO-MESSAPICA, TOMBE)	t.		9		
180	BR	FRANCAVILLA FONTANA	SPECCHIA TARANTINA I	s.		17		
181	BR	FRANCAVILLA FONTANA	MASSERIA TREDICINA (RICCA NECROPOLI ELLENISTICA)	M.		7		
182	BR	FRANCAVILLA FONTANA	RESTI INSED. ROMANO MESSAPICO (PRESSO IL CIMITERO)	r.		3		
183	BR	FRANCAVILLA FONTANA	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA	C.U.		X		
184	BR	FRANCAVILLA FONTANA	CHIESA DEL CROCEFISSO O SPIRITO SANTO	ch.			3	
185	BR	FRANCAVILLA FONTANA	CHIESA MADONNA DEI GRANI	ch.			1	
186	BR	FRANCAVILLA FONTANA	CHIESA S.MARIA DELLE GRAZIE	ch.			2	
187	BR	FRANCAVILLA FONTANA	CHIESA E CONVENTO S.MARIA DELLA CROCE	ch.c.			X	
188	BR	FRANCAVILLA FONTANA	CHIESA S.SEBASTIANO-CHIESA DELLO SPIRITO SANTO	ch.			X	
189	BR	FRANCAVILLA FONTANA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
190	BR	LATIANO	MASSERIA ASCIULO	M.	1			
191	BR	LATIANO	CAPINERE	N.C.		X		
192	BR	LATIANO	MASSERIA CAPUTI	M.		6		
193	BR	LATIANO	MASSERIA LA COLURA	M.		1		
194	BR	LATIANO	LOCALITA' MONDO NUOVO	loc.		X		
195	BR	LATIANO	PARADISO	N.C.		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEOLOGICO	ARCHEOLOGICO	ARCHEOLOGICO	ARCHEOLOGICO
196	BR	LATIANO	MASSERIA PARETONE	M.		4		
197	BR	LATIANO	CRIPTA S.ANGELO	ch.		3		
198	BR	LATIANO	CHIESA S.MARIA DELLA SELVA	ch.		2		
199	BR	LATIANO	S.MARIA DI COTRIGNO	N.C.		7		
200	BR	LATIANO	SAN PAOLO	N.C.		X		
201	BR	LATIANO	MASSERIA TANUSCI	M.		5		
202	BR	LATIANO	MASSERIA LUPO CARUSO	M.				5
203	BR	LATIANO	MASSERIA PARTEMIO	M.				4
204	BR	LATIANO	MASSERIA PUPINI	M.				6
205	BR	LATIANO	CHIESA S.DONATO	ch.				1
206	BR	LATIANO	MASSERIA SANT'ELMI	M.				3
207	BR	LATIANO	MASSERIA TOSSANO	M.				2
208	BR	MESAGNE	LOCALITA' MALVINDI-CAMPOFREDDO (IMPIANTO TERMALE)	loc.	2			
209	BR	MESAGNE	MURO TENENTE (ABITATO E NECROPOLI IND. E ROMANA)	ab.	1			
210	BR	MESAGNE	CASA BADESSA (RINVENIMENTI TOMBA CON EPIGRAFE)	c.		8		
211	BR	MESAGNE	MASSERIA CALCE	M.		4		
212	BR	MESAGNE	MASSERIA CAMPOFREDDO-MALVINDI (RESTI IMPIANTO TERMALE)	M.		19		
213	BR	MESAGNE	CAPOSCATO (RINVENIMENTO TOMBE E MONETE)	t.		15		
214	BR	MESAGNE	MASSERIA GRANDE (RUDERI ROMANI)	M.		14		
215	BR	MESAGNE	LA CASTELLANA (RESTI ARCHEOL.)	r.		11		
216	BR	MESAGNE	MASSERIA LA CATTIVA (NECROPOLI, TOMBA A CAMERA)	M.		18		
217	BR	MESAGNE	LAVINIA (AMBIENTE SOTTERRANEO CON MOSAICO)	A.a.		7		
218	BR	MESAGNE	MADONNA DELLE GRAZIE (C/O L'ANTICA CHIESA ISCRIZIONI)	A.a.		13		
219	BR	MESAGNE	MURO MAURIZIO (VIA S.PANCRAZIO) (ABITATO E NECROPOLI)	ab.		16		
220	BR	MESAGNE	MASSERIA MORENO (INSED. ROMANO)	M.		2		
221	BR	MESAGNE	MASSERIA ORFANI (SPECCHIA DEGLI INNAMORATI)	M.		5		
222	BR	MESAGNE	PACCHIANO (NECROPOLI ROMANA)	n.		3		
223	BR	MESAGNE	CASA PARETONE (SPECCHIA)	c.		10		
224	BR	MESAGNE	S.ANNA (VILLA ROMANA)	V.		12		
225	BR	MESAGNE	S.NICOLA	N.C.		1		
226	BR	MESAGNE	MASSERIA TEBIANO (VILLA ROMANA)	M.		X		
227	BR	MESAGNE	MASSERIA TORRE MOZZA (TOMBE MESSAPICHE, INS. MED.)	M.		17		
228	BR	MESAGNE	MASSERIA TORRETTA (GROTTA E TOMBA PREISTORICA)	M.		6		
229	BR	MESAGNE	CASINO VERGINE PROFILO (GRANDE VILLA ROMANA)	c.		9		
230	BR	MESAGNE	TRACCIATO DI VIA ANTICA (SEPOLCRI E BASOLI SPARSI)	tc.		X		
231	BR	MESAGNE	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA	C.U.		X		
232	BR	MESAGNE	CHIESA E CONVENTO DEL CARMINE	ch.c.			X	
233	BR	MESAGNE	CHIESA S.DOMENICO	ch.			X	
234	BR	MESAGNE	TOMBA MESSAPICA	t.			X	
235	BR	ORIA	MONTE PAPALUCIO (INSED. PRECL.)	i.	1			
236	BR	ORIA	CAMPO ADRIANO (INSED. ROMANO)	i.		X		
237	BR	ORIA	MASSERIA CASE GRANDI (VALLO MESSAPICO)	M.		9		
238	BR	ORIA	CROCEFISSO (TOMBE DEL V-IV SEC. A.C.)	t.		14		
239	BR	ORIA	MASSERIA DANUSCI (NECROPOLI MESSAPICA, VILLA)	M.		11		
240	BR	ORIA	GROTTA DI LAURITO (INSED. PRECL.)	G.		3		
241	BR	ORIA	MASSERIA LE SALINELLE (VILLA ROMANA, INSED. RUPESTRE)	M.		7		
242	BR	ORIA	LO SPECCHIONE (SPECCHIA MARTUCCI)	s.		12		
243	BR	ORIA	MADONNA DI GALLANO (NECROP. INDIG.)	n.		2		
244	BR	ORIA	CONTRADA MONTI (NECROPOLI MESSAPICA)	c.da		5		
245	BR	ORIA	MASSERIA NUOVA (INSED. ROM.)	M.		6		
246	BR	ORIA	PAPADAI (INSED. PREIST.)	i.		10		
247	BR	ORIA	PAPPADDI (INSED. PRECL.)	i.		X		
248	BR	ORIA	PARADISO (TOMBE ROMANE)	t.		15		
249	BR	ORIA	CANALE REDE (INSED.PRECL.)	i.		X		
250	BR	ORIA	SAN COSIMO DELLA MACCHIA (NECROP. PRECL. E SANTUARIO)	n.		8		
251	BR	ORIA	SAN GIOVANNI LO PARETE (INSED. PRECL.)	i.		4		
252	BR	ORIA	MASSERIA SCIERZI (VILLA ROMANA)	M.		1		
253	BR	ORIA	VINTALORA (SPECCHIA)	s.		13		
254	BR	ORIA	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA	C.U.		X		
255	BR	ORIA	CHIESA S.MARIA DI GALLANO	ch.			1	
256	BR	ORIA	INSEDIAMENTI RUPESTRI	i.			X	
257	BR	ORIA	CAPPELLA DEI SANTI CRISANTE E DARIA	cp.				X
258	BR	ORIA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
259	BR	OSTUNI	DOLMEN DI MONTALBANO LOCALITA' INDELLI	D.	1			
260	BR	OSTUNI	LOCALITA' MONTICELLI (INSED. PRECL.)	loc.	3			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
261	BR	OSTUNI	LOCALITA' MORELLI (GROTTA "GATTO SELVATICO")	loc.	2			
262	BR	OSTUNI	GROTTA S.ANGELO (INSED. PRECL.)	G.	5			
263	BR	OSTUNI	GROTTA S.MARIA D'AGNANO (INSED. PRECL.)	G.	4			
264	BR	OSTUNI	RESTI DELLA CITTA' MESSAPICA LOC. SPIRITO SANTO)	r.	X			
265	BR	OSTUNI	BADESSA (STAZIONE PREISTORICA)	VA.		25		
266	BR	OSTUNI	MASSERIA BAGNARDI (INSED. PRECL.)	M.		6		
267	BR	OSTUNI	CARESTIA (INSED. PRECL.)	t.		5		
268	BR	OSTUNI	MASSERIA CITRIGNANO (SPECCHIA DI CITRIGNANO O DI VICO)	M.		34		
269	BR	OSTUNI	MASSERIA CITRO (SEPOLCRETO)	M.		29		
270	BR	OSTUNI	DIFESA DI MALTA E DAMACORNA (INSED. RUP. E MEDIEV.)	i.		1		
271	BR	OSTUNI	FONTANELLE O CAMERINI (INSED. PRECL.)	i.		2		
272	BR	OSTUNI	MASSERIA FORAGNO (INSED. PREIS.)	M.		26		
273	BR	OSTUNI	STABILIMENTO GIALLEDDO (RINVENIMENTO TOMBE)	t.		17		
274	BR	OSTUNI	MASSERIA LA CHIUSA (STAZIONE PREISTORICA)	M.		21		
275	BR	OSTUNI	MONTE LA CONCEZIONE (TRACCE DI ABITATO ETA' BRONZO)	ab.		31		
276	BR	OSTUNI	MASSERIA LAMAFORCA (INSED. RUPESTRE EPOCA MEDIEVALE)	M.		14		
277	BR	OSTUNI	MASSERIA LARDIGNANO (INSED. PREIS.)	M.		30		
278	BR	OSTUNI	MASSERIA MANGIAMUSO (INSED. RUPES. MEDIEVALE)	M.		11		
279	BR	OSTUNI	MASSERIOLA (INSED. DI EPOCA PALEOLITICA)	M.		18		
280	BR	OSTUNI	MINGUCCI (STAZIONAMENTO ENEOLITICO)	VA.		22		
281	BR	OSTUNI	MASSERIA MINGUCCIO (INSED.PREIS.)	M.		23		
282	BR	OSTUNI	MASSERIA MONTICELLI (INSED. PALEOL. SUPERIORE)	M.		24		
283	BR	OSTUNI	LAMA PILONE (INSED. MEDIEVALE)	c.r.		8		
284	BR	OSTUNI	PUNTORE (INSED. PRECL.)	i.		X		
285	BR	OSTUNI	LAMA DI PUNTORE (INSED. NEOLITICO)	c.r.		12		
286	BR	OSTUNI	RIALBO (INSED. PRECL.)	i.		7		
287	BR	OSTUNI	RISSIEDI (INSED. PRECL.)	i.		4		
288	BR	OSTUNI	ROSA MARINA (INSED. PRECL. E MEDIEV.)	i.		9		
289	BR	OSTUNI	MASSERIA SANSONE (INSED. RUPES. MEDIEV.)	M.		10		
290	BR	OSTUNI	FONDO SANTORO (C.DA CALAVETTA, NECROP. ROMANA)	c.da		28		
291	BR	OSTUNI	MASSERIA SATIA (SPECCHIA SATIVA)	M.		16		
292	BR	OSTUNI	MASSERIA SPARTACAVALLUZZO (STAZ. PREIST.)	M.		20		
293	BR	OSTUNI	GROTTA S.BIAGIO (INSED. PRECL.)	G.		3		
294	BR	OSTUNI	MASSERIA S. CATERINA (ABITATO DI ORIGINE MEDIEV.)	M.		32		
295	BR	OSTUNI	MASSERIA S. GALARO (STAZIONE ETA' BRONZO)	M.		19		
296	BR	OSTUNI	LAMA S.LUCIA (PRESSO COSTA MERLATA, INSED. RUPES. MED.)	c.r.		13		
297	BR	OSTUNI	MASSERIA S.LUCIA (STAZ.PREISTORICA)	M.		27		
298	BR	OSTUNI	S.SALVATORE (RESTI ABITATO PREIS.)	ab.		15		
299	BR	OSTUNI	MASSERIA VADO APERTO (IPOGEO ELLEN.)	M.		33		
300	BR	OSTUNI	GROTTA ZACCARIA (INSED.PRECL.)	G.		X		
301	BR	OSTUNI	NECROPOLI MONUMENTALE MESSAPICA	n.		X		
302	BR	OSTUNI	C.U.:AREA ARCHEOL. URBANA	C.U.		X		
303	BR	OSTUNI	CHIESA RUPESTRE S.BIAGIO IN RIALBO	ch.r.			3	
304	BR	OSTUNI	CHIESA S.MARIA DELLA NOVA	ch.			X	
305	BR	OSTUNI	CHIESA RUPESTRE S.MICHELE ARCANGELO (LOC. MAZZAPIECORI)	ch.r.			X	
306	BR	OSTUNI	TORRE SARACENA O POZZELLA (LOC.POZZELLA)	T.			2	
307	BR	OSTUNI	TORRE VILLANOVA	T.			1	
308	BR	OSTUNI	TORRE CAPO S.LEONARDO	T.				2
309	BR	OSTUNI	MASSERIA CARESTIA	M.				4
310	BR	OSTUNI	MASSERIA MONTALBANO	M.				1
311	BR	OSTUNI	MASSERIA SPAGNULO	M.				3
312	BR	SAN DONACI	MASSERIA FALCO (NECROP. ROMANA)	M.		4		
313	BR	SAN DONACI	MASSERIA MARIANNA (INSED. PRECL.)	M.		3		
314	BR	SAN DONACI	MASSERIA MONTICELLO (VILLA ROMANA E CHIESA PALEOC.)	M.		1		
315	BR	SAN DONACI	PODERE NICOLA TURCO (NECROPOLI ROMANA)	VA.		5		
316	BR	SAN DONACI	MASSERIA PALAZZO (VILLA ROMANA)	M.		2		
317	BR	SAN DONACI	CHIESA S.MISERINO	ch.				1
318	BR	SAN MICHELE SALENTINO	GROTTA PRESSO MASSERIA LACEDUZZA (RINVENIM. PREIS.)	G.		1		
319	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	CARCARONE (SPECCHIA)	s.		3		
320	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	CONTRADA CARETTA (INSED.ALTOMEDIEV.)	c.da		1		
321	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	LOCALITA' CASTELLI (INSED. CLASSICO)	loc.		5		
322	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	S.ANTONIO (INSED. RUPES. MEDIEV.)	i.		4		
323	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	AREA INSEDIAM. PRODUTTIVO, TOMBE MEDIEVALI (S.S. X TA.)	A.a.		2		
324	BR	SAN PANCRAZIO SALENTINO	C.U.:SEPOLTURE MEDIEV. IN VIA PADOVA-VIA OSANNA	C.U.		X		
325	BR	SAN PIETRO VERNOTICO	MASSERIA MAIME (RINVEN. EPOCA PREIS.)	M.		2		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPI BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
326	BR	SAN PIETRO VERNOTICO	GIARDINO MARANGI (NECROPOLI MESSAPICA)	n.		3		
327	BR	SAN PIETRO VERNOTICO	MASSERIA TRAMAZZONE (RINVEN. TOMBE)	M.		1		
328	BR	SAN PIETRO VERNOTICO	C.U.:AREA URB. PERIF. VERSO TORCHIAROLO (TOMBE E RESTI)	C.U.		X		
329	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MASSERIA CACHI (CUNICOLI NEL SOTTOSUOLO)	M.		5		
330	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MASSERIA CAMPI (NECROP. MESSAP.)	M.		11		
331	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	GAETA (INSED. RUPESTRE)	i.		7		
332	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MASSERIA GRATTILE (INSED. RUPESTRE DI ETA' MEDIEV.)	M.		10		
333	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MACERATA (INSED. RUPESTRE MEDIEV.)	i.		9		
334	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MONDESCINE (TOMBA PREIST. A CAMERA)	t.		6		
335	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MASSERIA SIGNORANNA (INSED. RUPES.)	M.		12		
336	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MASSERIA SPECCHIA DI MARE	M.		8		
337	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	MASSERIA SPECCHIA TERRAGNA (SPECCHIA TERRAGNA)	M.		3		
338	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	TRA MASSERIA POGGIOREALE E CACHI (SPECCHIA SPICELLI)	s.		4		
339	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	S. GIACOMO	N.C.		2		
340	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	CHIESA DI S.GIOVANNI	ch.			X	
342	BR	TORCHIAROLO	VALESIO (ABITATO E NECROPOLI, TOMBE)	ab.	1			
343	BR	TORCHIAROLO	MASSERIA GRANDE (RINVENIMENTO TOMBE)	M.		2		
344	BR	TORCHIAROLO	TORRE S.GENNARO (INSED. ETA' FERRO)	T.		1		
345	BR	TORCHIAROLO	MASSERIA BARTOLI	M.				2
346	BR	TORCHIAROLO	MASSERIA TORRE LO MUCCIO	M.				3
347	BR	TORCHIAROLO	MASSERIA PISCIANI	M.				1
348	BR	TORRE SANTA SUSANNA	VILLA CACUTI (INSED. PREIS.)	V.		5		
349	BR	TORRE SANTA SUSANNA	LA PALOMBARA (RESTI TOMBE MESSAPICHE)	r.		4		
350	BR	TORRE SANTA SUSANNA	MASSERIA LE TORRI (INSED. ROMANO E MEDIV.)	M.		1		
351	BR	TORRE SANTA SUSANNA	MASSERIA GUIDONE (INSED. PRECL.)	M.		2		
352	BR	TORRE SANTA SUSANNA	MASSERIA S.GIACOMO GAUDO (NECROP. MESSAP., ABIT. MED.)	M.		3		
353	BR	TORRE SANTA SUSANNA	CHIESA S.PIETRO DELLE TORRI DETTA CREPACORE	ch.			1	
354	BR	VILLA CASTELLI	MASSERIA ABATE CARLO (INSED. PRECL.)	M.		1		
355	BR	VILLA CASTELLI	MASSERIA EREDITA' (INSED. PRECL. E CLASS.)	M.		5		
356	BR	VILLA CASTELLI	GROTTA DI FACCIASQUATA (INSED. PRECL.)	G.		2		
357	BR	VILLA CASTELLI	PARETONE (GRANDE MURAGLIA CONCENTRICA A DIFESA)	VA.		X		
358	BR	VILLA CASTELLI	PEZZA LA CORTE (AREA DI NECROPOLI)	A.a.		6		
359	BR	VILLA CASTELLI	PEZZA LE MONACHE (INSED.MESSAPICO)	i.		4		
360	BR	VILLA CASTELLI	TRA MASSERIA PULEDRI E BOTTARI (SPECCHIA PULEDRI)	s.		7		
361	BR	VILLA CASTELLI	MONTE SCOTANO (RINVENTMENTI PRECL. E CLASSICI)	VA.		3		
341	BR	SAN VITO DEI NORMANNI	LOCALITA' CASTELLO (RINV. PREIST. ALLA PERIF. DEL C.U.)	loc.				

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVENCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO VINCOLO	ARCHEOLOGICO	ARCHEOLOGICO	MONUMENTALE	ARCHEOLOGICO	ZONA TIPICA	ARCHEOLOGICO
1	FG	ACCADIA	CONVENTO RESTI CAVALIERI TEUTONICI	cv.			X			
2	FG	ACCADIA	VIA ERCULEA	N.C.			X			
3	FG	ACCADIA	RIONE MEDIEVALE FOSSI	VA.			X			
4	FG	ACCADIA	RUDERE ROTATO-TAVERNA ROMANA	r.			1			
5	FG	ACCADIA	CAPPELLA S.MARIA MAGGIORE	cp.			X			
6	FG	ALBERONA	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6					
7	FG	ANZANO DI PUGLIA	TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA	TR.	7					
8	FG	APRICENA	LOCALITA' AMORUSI (VILLA ROMANA)	loc.			1			
9	FG	APRICENA	CAVE (REPERTI ARCHEOLOGICI E PALEONTOLOGICI)	c.r.			x			
10	FG	APRICENA	CASTELPAGANO	N.C.			4			
11	FG	APRICENA	GROTTE	G.			2			
12	FG	APRICENA	INGARANO-S.LUCIA (INSED. PALEOLITICO)	i.			3			
13	FG	APRICENA	MASSERIA LA TORRE	M.			6			
14	FG	APRICENA	LOCALITA' LA TORRETTA	loc.			5			
15	FG	APRICENA	LOCALITA' MIGLIO	loc.			X			
16	FG	APRICENA	ROVINE DI CASTELPAGANO	r.				3		
17	FG	APRICENA	MASSERIA POSTA DEI COLLI E EDIFICI ANNESSI	M.				2		
18	FG	APRICENA	POZZO SALSO	VA.				X		
19	FG	APRICENA	RESTI DEL MONASTERO S.GIOVANNI IN PIANO	r.				4		
20	FG	APRICENA	RUDERI S.MARIA DELLA ROCCA	r.				1		
21	FG	APRICENA	MASSERIA LA TORRE	M.						2
22	FG	APRICENA	MASSERIA RODISANI	M.						1
23	FG	APRICENA	TRATTURO NUNZIATELLA-STIGNANO	TR.	10					
24	FG	APRICENA	TRATTURELLO PONTE DI BRANCIA-CAMPOLATO	TR.	47					
25	FG	APRICENA	TRATTURELLO FOGGIA-SANNICANDRO	TR.	86					
26	FG	ASCOLI SATRIANO	LAGNANO DA PIEDE I (VILLAGGIO NEOL.)	v.	2					
27	FG	ASCOLI SATRIANO	PONTE ROMANO	p.	1					
28	FG	ASCOLI SATRIANO	LOCALITA' SERPENTE	loc.	3					
29	FG	ASCOLI SATRIANO	AREA URBANA E SUBURBANA (INSED.DAUNO E ROMANO)	i.			X			
30	FG	ASCOLI SATRIANO	CIPPO ROMANO	r.			X			
31	FG	ASCOLI SATRIANO	FONTANE ROMANE	VA.			X			
32	FG	ASCOLI SATRIANO	LOCALITA' PARUZZI (NECROP.DAUNA)	loc.			3			
33	FG	ASCOLI SATRIANO	DUE PIETRE MILIARI DELL'APPIA TRAIANA	r.			X			
34	FG	ASCOLI SATRIANO	SEDIA D'ORLANDO	N.C.			1			
35	FG	ASCOLI SATRIANO	LOCALITA' TESORO (ACQUEDOTTO ROMANO)	loc.			2			
36	FG	ASCOLI SATRIANO	ARCO ROMANO	VA.				X		
37	FG	ASCOLI SATRIANO	MASSERIA PALAZZO D'ASCOLI	M.				1		
38	FG	ASCOLI SATRIANO	CHIESA S.MARIA DEL POPOLO (CON MONASTERO) ZONA RISPETTO	ch.				X		
39	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA	TR.	7					
40	FG	ASCOLI SATRIANO	BRACCIO CERIGNOLA-ASCOLI	VA.	16					
41	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO FOGGIA-ASCOLI-LAVELLO	TR.	36					
42	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA-LAVELLO	TR.	37					
43	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO CERVARO-CANDELA-S.AGATA	TR.	38					
44	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51					
45	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO MORTELLITO-FERRANTE	TR.	52					
46	FG	ASCOLI SATRIANO	BRACCIO LAGNANO-CANDELA	VA.	53					
47	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO CANDELA-MONTEGENTILE	TR.	54					
48	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO CERIGNOLA-MELFI	TR.	57					
597	FG	ASCOLI SATRIANO	TRATTURELLO STORNARA-LAVELLO	TR.	55					
49	FG	BICCARI	S.PIETRO	N.C.			2			
50	FG	BICCARI	TERTIVERI	N.C.			1			
51	FG	BICCARI	MASSERIA S.MARIA DI BICCARI	M.						X
52	FG	BICCARI	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6					
53	FG	BICCARI	BRACCIO CALATURO DELLE VACCHE	VA.	85					
54	FG	BOVINO	ACQUEDOTTO ROMANO	VA.	1					
55	FG	BOVINO	ARCHI ROMANI CON VASCHE RACCOLTA ACQUA PER TERME	VA.			X			
56	FG	BOVINO	GROTTA DEI PORCILI	G.			5			
57	FG	BOVINO	RADOGNA-CASALE-CASALENE (RESTI INS. ROMANI E PREROMANI)	r.			2			
58	FG	BOVINO	S.LORENZO-S.ORONZO-ZONA MONTECASTRO	N.C.			6			
59	FG	BOVINO	MASSERIA DEGLI STALLONI	M.			1			
60	FG	BOVINO	STERPARO NUOVO (STELE ANTROPOMORFA)	r.			3			
61	FG	BOVINO	VALLEVERDE (VILLA ROMANA)	V.			4			
62	FG	BOVINO	MASSERIA VENUTO	M.			X			
63	FG	BOVINO	C.U.:BOVINO CENTRO (ABITATO E NECROPOLI)	C.U.			X			
64	FG	BOVINO	CASTELLO DUCALE GUEVARA	C.				X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	BENE DIR.	ORDINANZA VINC.	ARCH.SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
65	FG	BOVINO	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51			
66	FG	CAGNANO VARANO	AVICENNA (INSEDIAMENTO ETA' TARDO REPUBBLICANA)	i.		X		
67	FG	CAGNANO VARANO	BAGNO	N.C.		4		
68	FG	CAGNANO VARANO	FOCE DI CAPOIALE	e.r.		1		
69	FG	CAGNANO VARANO	MASSERIA IACOVELLI	M.		6		
70	FG	CAGNANO VARANO	MACCHIA A MARE (INSEDIAMENTO NEOLITICO)	i.		X		
71	FG	CAGNANO VARANO	GROTTA S.MICHELE	G.		5		
72	FG	CAGNANO VARANO	S.NICOLA VARANO	N.C.		3		
73	FG	CAGNANO VARANO	ANTICA URIA	N.C.		X		
74	FG	CAGNANO VARANO	ISOLA DI VARANO (INSEDIAMENTO PREROMANO)	i.		2		
75	FG	CAGNANO VARANO	MASSERIA FOUQUET	M.				X
76	FG	CANDELA	PONTE ROMANO (IN PARTE NEL TERRITORIO DI S.AGATA P.)	p.		1		
77	FG	CANDELA	TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA	TR.	7			
78	FG	CANDELA	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA-LAVELLO	TR.	37			
79	FG	CANDELA	TRATTURELLO CERVARO-CANDELA-S.AGATA	TR.	38			
80	FG	CARAPELLE	TRATTURO FOGGIA-OFANTO	TR.	14			
81	FG	CARAPELLE	TRATTURELLO ORTA-TRESSANTI	TR.	17			
82	FG	CARAPELLE	TRATTURELLO ORDONA-FOGGIA-LAVELLO	TR.	37			
83	FG	CARAPELLE	TRATTURELLO CARAPELLE-STORNARELLA	TR.	39			
84	FG	CARLANTINO	CONTRADA LINCIOTTI (SANTUARIO ROMANO)	c.da		1		
85	FG	CARLANTINO	MONTE S.GIOVANNI	VA.		2		
86	FG	CARLANTINO	C.U.:AREA URBANA	C.U.		X		
87	FG	CARPINO	COPPARONE (INSED.ENEOLITICO)	i.		2		
88	FG	CARPINO	FORCHIONE (INSEDIAM. ENEOLIT.)	i.		X		
89	FG	CARPINO	PIANA CARPINO	N.C.		1		
90	FG	CASALVECCHIO DI PUGLIA	TORRE DEI BRIGANTI	T.				1
598	FG	CASALVECCHIO DI PUGLIA	TRATTURELLO CELANO-FOGGIA	TR.	5			
91	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	RUDERE DI UN PONTE ROMANO DENOMINATO PONTEROTTO	r.		3		
92	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	STERPARO	N.C.		2		
93	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	STERPARO NUOVO	N.C.		1		
94	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	POSTA CAIONE	c.				X
95	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	TRATTURELLO FOGGIA-CASTELLUCCIO DEI SAURI	TR.	35			
96	FG	CASTELLUCCIO DEI SAURI	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51			
97	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	RESTI DI TOMBE	r.		X		
98	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	TORRE ANTICA	T.		X		
99	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	TORRE CASTELLO	T.			X	
100	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	TRATTURELLO FOGGIA-CAMPOREALE	TR.	32			
101	FG	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CASTELLO DI DRAGONARA (IN PARTE IN TERRIT. TORREMAGG.)	C.		1		
102	FG	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	CASTELLO DI DRAGONARA	C.				
103	FG	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	TRATTURO CELANO-FOGGIA	TR.	5			
104	FG	CELENZA VALFORTORE	CASA MIRANDA	c.				X
105	FG	CELENZA VALFORTORE	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6			
106	FG	CELLE DI SAN VITO	TRATTURELLO FOGGIA-CAMPOREALE	TR.	32			
107	FG	CERIGNOLA	LOCALITA' CERINA I	loc.	2			
108	FG	CERIGNOLA	LOCALITA' CERINA II	loc.	1			
109	FG	CERIGNOLA	LOCALITA' CERINA	loc.	X			
110	FG	CERIGNOLA	LOCALITA' MONTE DI SALPI (MUNICIPIO, INSED., ABITATO)	loc.	4			
111	FG	CERIGNOLA	SALAPIA: LOCALITA' LUPARA-GIARDINO	loc.	3			
112	FG	CERIGNOLA	S.MARIA DI RIPALTA (INSEDIAMENTO PROTOSTORICO)	i.	5			
113	FG	CERIGNOLA	PIGNATELLA (INSED. ROMANO)	i.		3		
114	FG	CERIGNOLA	ZONA SALICE	VA.		1		
115	FG	CERIGNOLA	ZONA S.MICHELE DELLE VIGNE	VA.		2		
116	FG	CERIGNOLA	S.VITO (VILLA ROMANA)	V.		X		
117	FG	CERIGNOLA	ZONA VIVO	VA.		X		
118	FG	CERIGNOLA	TORRE ALEMANNA	T.			1	
119	FG	CERIGNOLA	MASSERIA LE TORRI	M.			3	
120	FG	CERIGNOLA	CHIESA MARIA SS.ANNUNZIATA ED EDIF.ANNESSI (C.DA MANZI)	ch.			X	
121	FG	CERIGNOLA	CHIESA DI S. GIOVANNI ZEZZA	ch.			2	
122	FG	CERIGNOLA	CHIESA DI S.MARIA DELLE GRAZIE O DEL PADRETERNO	ch.			X	
123	FG	CERIGNOLA	CHIESA DI S. MARIA DI RIPALTA	ch.			4	
124	FG	CERIGNOLA	TRATTURO FOGGIA-OFANTO	TR.	14			
125	FG	CERIGNOLA	BRACCIO CERIGNOLA-ASCOLI	VA.	16			
126	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO ORTA-TRESSANTI	TR.	17			
127	FG	CERIGNOLA	BRACCIO CANOSA-MONTECARAFA	VA.	20			
128	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO FOGGIA-ASCOLI-LAVELLO	TR.	36			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
129	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO SALPITELLO DI TONTI-TRINITAPOLI	TR.	40			
130	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO FOGGIA-TRESSANTI-BARLETTA	TR.	41			
131	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO FOGGIA-ZAPPONETA	TR.	42			
132	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO TRINITAPOLI-ZAPPONETA	TR.	43			
133	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51			
134	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO CANDELA-MONTEGENTILE	TR.	54			
135	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO STORNARA-LAVELLO	TR.	55			
136	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO STORNARA-MONTEMILONE	TR.	56			
137	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO CERIGNOLA-MELFI	TR.	57			
138	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO CERIGNOLA-TRINITAPOLI	TR.	58			
139	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO PONTE DI CANOSA-TRINITAPOLI	TR.	65			
140	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO CAMERE-PENTE	TR.	97			
141	FG	CERIGNOLA	TRATTURELLO CERIGNOLA-S.CASSIANO-MEZZANO DI MOTTA	TR.	98			
142	FG	CHIEUTI	TORRE FANTINA	T.			X	
143	FG	CHIEUTI	CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI	ch.			X	
144	FG	CHIEUTI	TRATTURO AQUILA-FOGGIA	TR.	1			
145	FG	CHIEUTI	TRATTURO CENTURELLE-MONTESECCO	TR.	3			
146	FG	DELICETO	SERRA DI CASTRO	VA.		1		
147	FG	DELICETO	CASTELLO	C.			X	
148	FG	DELICETO	CHIESA ED EX CONVENTO DELLA CONSOLAZIONE	ch.c.			1	
149	FG	DELICETO	CHIESA MARIA SS.DELL'OMITELLO	ch.			2	
150	FG	FAETO	CHIESA DI S.VITO	ch.			1	
151	FG	FAETO	EX TAVERNA DI S. VITO	M.			2	
152	FG	FAETO	TRATTURELLO VOLTURARA-CASTELFRANCO	TR.	31			
153	FG	FAETO	TRATTURELLO FOGGIA-CAMPOREALE	TR.	32			
154	FG	FOGGIA	ARPI (TOMBE A GROTTICELLA IV-III SEC., ABITATO ROMANO)	L.	2			
155	FG	FOGGIA	LOCALITA' PASSO DI CORVO (VILLAGGIO NEOLITICO)	loc.	1			
156	FG	FOGGIA	VIGNA BARONE	VA.		9		
157	FG	FOGGIA	MASSERIA CAIONE	M.		16		
158	FG	FOGGIA	MASSERIA CAMPO DI FIORI	M.		2		
159	FG	FOGGIA	MASSERIA CONCIA VACCHETTA	M.		6		
160	FG	FOGGIA	BORGO DUANERA LA ROCCA	loc.		4		
161	FG	FOGGIA	MASSERIA PONGO	M.		14		
162	FG	FOGGIA	MASSERIA GIUFFREDA	M.		11		
163	FG	FOGGIA	MASSERIA GORGOLIONE	M.		7		
164	FG	FOGGIA	MASSERIA LA QUERCIA (VILLAGGIO NEOLITICO)	M.		15		
165	FG	FOGGIA	PUNTA LA VOLLA	N.C.		10		
166	FG	FOGGIA	PODERI PREDELLA	VA.		X		
167	FG	FOGGIA	PODERE O.N.C. 14/15	VA.		8		
168	FG	FOGGIA	PODERE 36	VA.		3		
169	FG	FOGGIA	PODERE 42	VA.		1		
170	FG	FOGGIA	S.LORENZO	N.C.		13		
171	FG	FOGGIA	BORGO SEGEZIA	loc.		12		
172	FG	FOGGIA	MASSERIA VULGANELLO	M.		5		
173	FG	FOGGIA	C.U.:AREA URBANA-VILLA (VILLAGGIO NEOLITICO)	C.U.		X		
174	FG	FOGGIA	C.U.:VIA GALIANI	C.U.		X		
175	FG	FOGGIA	C.U.:VIA PINEROLO	C.U.		X		
176	FG	FOGGIA	C.U.:VIA TORELLI	C.U.		X		
177	FG	FOGGIA	PALAZZO RURALE D'AVALOS	P.			X	
178	FG	FOGGIA	MASSERIA CASTIGLIONE (A 8 KM SU S.P.FOGGIA-MANFR.)	M.				3
179	FG	FOGGIA	MASSERIA GIARDINO	M.				4
180	FG	FOGGIA	MASSERIA GIULIANI	M.				1
181	FG	FOGGIA	MASSERIA PIETRAFITTA	M.				2
182	FG	FOGGIA	TRATTURO AQUILA-FOGGIA	TR.	1			
183	FG	FOGGIA	TRATTURO CELANO-FOGGIA	TR.	5			
184	FG	FOGGIA	TRATTURO FOGGIA-CAMPOLATO	TR.	12			
185	FG	FOGGIA	TRATTURO FOGGIA-OFANTO	TR.	14			
186	FG	FOGGIA	BRACCIO CANDELARO-CERVARO	VA.	15			
187	FG	FOGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-CAMPOREALE	TR.	32			
188	FG	FOGGIA	TRATTURELLO TROIA-INCORONATA	TR.	33			
189	FG	FOGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-CASTELLUCCIO DEI SAURI	TR.	35			
190	FG	FOGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-ASCOLI-LAVELLO	TR.	36			
191	FG	FOGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA-LAVELLO	TR.	37			
192	FG	FOGGIA	TRATTURELLO CERVARO-CANDELA-S.AGATA	TR.	38			
193	FG	FOGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-TRESSANTI-BARLETTA	TR.	41			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
194	FG	POGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-ZAPPONETA	TR.	42			
195	FG	POGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-VERSENTINO	TR.	44			
196	FG	POGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-CASTIGLIONE	TR.	45			
197	FG	POGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-CICCALENTE	TR.	48			
198	FG	POGGIA	TRATTURELLO MOTTA-VILLANOVA	TR.	49			
199	FG	POGGIA	TRATTURELLO FOGGIA-SANNICANDRO	TR.	86			
200	FG	ISCHITELLA	MONTE CIVITA (INSEDIAMENTO E NECROPOLI PREROMANI)	i.		5		
201	FG	ISCHITELLA	CROCIFISSO DI VARANO	N.C.		2		
202	FG	ISCHITELLA	IRCHIO	N.C.		3		
203	FG	ISCHITELLA	CASA MANGIONE (INSEDIAMENTO PALEOLITICO)	c.		1		
204	FG	ISCHITELLA	MASSERIA PASQUARELLI	M.		4		
205	FG	ISCHITELLA	GROTTA PIPPOLA	G.		X		
206	FG	ISCHITELLA	CHIESA DEL CROCIFISSO	ch.			1	
207	FG	ISCHITELLA	TORRE SANZONE	T.			X	
208	FG	ISCHITELLA	MONASTERO DI S.PIETRO IN CUPPIS	ch.c.			2	
209	FG	ISCHITELLA	MASSERIA MATTEO DAL CONTE	M.				2
210	FG	ISCHITELLA	TORRE VARANO (PICCOLA E GRANDE)	T.				1
211	FG	ISOLE TREMITI	PRATO DON MICHELE (INSED. NEOLIT.)	i.		X		
212	FG	ISOLE TREMITI	ISOLA DI SAN DOMINO: CALA DEGLI INGLESI	VA.		3		
213	FG	ISOLE TREMITI	ISOLA DI S.DOMINO: CALA DELLA TRAMONTANA	VA.		1		
214	FG	ISOLE TREMITI	ISOLA DI S.NICOLA (ZONA TRA CENTRO STORICO E COSTA EST)	VA.		2		
215	FG	ISOLE TREMITI	RITROVAMENTI SUBACQUEI PRESSO LA COSTA	r.		X		
216	FG	ISOLE TREMITI	TORRIONE DEL CAVALIERE DI SAN NICOLA	T.			X	
217	FG	ISOLE TREMITI	COMPLESSO ABBAZIALE PORTE DELLA BADIA	abz.			X	
218	FG	ISOLE TREMITI	CHIESA S.MARIA AL MARE	ch.			X	
219	FG	ISOLE TREMITI	COMPLESSO ABBAZIALE S.MARIA CHIOSTRO GRANDE	abz.			X	
220	FG	LESINA	MONTE DEVIA (INSEDIAMENTO PREISTORICO)	i.		X		
221	FG	ISOLE TREMITI	CHIESA ROMANICA (LOCALITA' RIPALTA)	ch.			X	
222	FG	ISOLE TREMITI	ABBAZIA DI S.MARIA DI RIPALTA	abz.				1
223	FG	LUCERA	ANFITEATRO AUGUSTEO	P.	1			
224	FG	LUCERA	CHIESA CATTEDRALE	ch.		X		
225	FG	LUCERA	FATTORIA CAVALLI	M.		1		
226	FG	LUCERA	INSEDIAMENTO INDIGENO E ROMANO	i.		X		
227	FG	LUCERA	NECROPOLI, BELVEDERE MADONNA DELLA SPIGA	n.		X		
228	FG	LUCERA	MASSERIA NOCELLI	M.		2		
229	FG	LUCERA	RIPATETTA (VILLAGGIO NEOLITICO)	v.		3		
230	FG	LUCERA	TERME S.MATTEO-VACCARELLA	VA.		X		
231	FG	LUCERA	CHIESA DELLA PIETA' (VICINO STAZIONE)	ch.			X	
232	FG	LUCERA	MASSERIA POSTA TORRE BIANCA	M.			2	
233	FG	LUCERA	CASTELLO SVEVO-ANGIOINO	C.			1	
234	FG	LUCERA	MASSERIA DEI PAVONI	M.				X
235	FG	LUCERA	MASSERIA DI GIOVINE	M.				1
236	FG	LUCERA	TORRE DI MONTECORVINO	T.				X
237	FG	LUCERA	MASSERIA VISCIONE	M.				X
238	FG	LUCERA	TRATTURO CELANO-FOGGIA	TR.	5			
239	FG	LUCERA	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6			
240	FG	LUCERA	BRACCIO POZZO DELLE CAPRE-FIUME TRIOLO	VA.	11			
241	FG	LUCERA	BRACCIO CALATURO DELLE VACCHE	VA.	85			
242	FG	MANFREDONIA	COPPA NEVIGATA (INSEDIAM. ETA' DEL BRONZO)	i.	3			
243	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CUPOLA (STELE DAUNE, NECROP., CAPANNE E TOMBE)	M.	4			
244	FG	MANFREDONIA	GROTTA OCCHIPINTO (PRIMA ETA' BRONZO E NEOL.)	G.	X			
245	FG	MANFREDONIA	GROTTA SCALORIA	G.	1			
246	FG	MANFREDONIA	SIPONTO-S.MARIA(RESTI ANT.ABIT.-TRAT.MURO CINTA CITTA')	r.	2			
247	FG	MANFREDONIA	MONTE AQUILONE (INSED. NEOLIT.)	i.		11		
248	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CANDELARO (VILLAGGIO NEOLITICO)	M.		10		
249	FG	MANFREDONIA	GROTTA DEL FICO	G.		X		
250	FG	MANFREDONIA	MASSERIA FONTANAROSA	M.		12		
251	FG	MANFREDONIA	IPOGEI CAPPARELLI (PALEOCRISTIANI)	I.		8		
252	FG	MANFREDONIA	DUE IPOGEI PALEOCRISTIANI (PINETA LIDO DI SIPONTO)	I.		5		
253	FG	MANFREDONIA	IPOGEO MINONNO (IPOGEO TARDOANTICO)	I.		7		
254	FG	MANFREDONIA	IPOGEO PALEOCRISTIANO (CHIESA S.MARIA REGINA SIPONTO)	I.		6		
255	FG	MANFREDONIA	MASSERIA MASCHERONE	M.		9		
256	FG	MANFREDONIA	POSTA DEL FOSSO	c.		4		
257	FG	MANFREDONIA	S.LEONARDO	N.C.		3		
258	FG	MANFREDONIA	S.RESTITUTA (INSED.DEL BRONZO E ROMANO,IPOGEO PALEOC.)	i.		1		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
259	FG	MANFREDONIA	S.SALVATORE	N.C.		2		
260	FG	MANFREDONIA	MASSERIA S.TECCHIA (VILLAGGIO NEOLITICO)	M.		13		
261	FG	MANFREDONIA	MASSERIA VALENTE (VILLAGGIO NEOLITICO)	M.		X		
262	FG	MANFREDONIA	VALLONE INFERNO	c.r.		X		
263	FG	MANFREDONIA	VILLAGGI TRINCERATI DEL TAVOLIERE	v.		14		
264	FG	MANFREDONIA	GROTTE OCCHIPINTO	G.			X	
265	FG	MANFREDONIA	CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE DI SIPONTO	ch.			1	
266	FG	MANFREDONIA	CHIESA S.MARIA DELLA VITTORIA ED EX CONVENTO FRATI C.	ch.c.			X	
267	FG	MANFREDONIA	MASSERIA BECCARINI	M.				32
268	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CAPPARELLI (SIPONTO)	M.				22
269	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CAVANIGLIA	M.				24
270	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CELENTANI (MONTAGNA-RUGGIANELLO)	M.				2
271	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CIMINIERA	M.				30
272	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CITRA (VICINO ALLA BADIA DI PULSANO)	M.				8
273	FG	MANFREDONIA	MASSERIA COLONELLE	M.				33
274	FG	MANFREDONIA	MASSERIA COPPA NEVIGATA	M.				27
275	FG	MANFREDONIA	MASSERIA CUTINO	M.				31
276	FG	MANFREDONIA	MASSERIA DEI CRAGNI	M.				12
277	FG	MANFREDONIA	MASSERIA DELLE COZZOLETE	M.				14
278	FG	MANFREDONIA	CASINO DELLI SANTI (MONTAGNA)	c.				X
279	FG	MANFREDONIA	CASINO DELLI SANTI (LOC. S.ORONZO)	c.				X
280	FG	MANFREDONIA	CASINO DE PADOVA (LOC. S.ORONZO)	c.				X
281	FG	MANFREDONIA	FEUDO DELLA PAGLIA (MASSERIA CAPPELLI)	M.				34
282	FG	MANFREDONIA	MASSERIA FONTANAROSA DI FRATTAROLO	M.				28
283	FG	MANFREDONIA	POSTA FOSSETTE	c.				25
284	FG	MANFREDONIA	MASSERIA GARZIA (CONTRADA MEZZANELLE)	M.				19
285	FG	MANFREDONIA	MASSERIA GARZIA (CONTRADA SIPONTO)	M.				21
286	FG	MANFREDONIA	MASSERIA GUERRA (CONTRADA MONTICELLI)	M.				10
287	FG	MANFREDONIA	MASSERIA LA CASTELLANA	M.				13
288	FG	MANFREDONIA	MASSERIA LA GIULIA	M.				18
289	FG	MANFREDONIA	CASINO MARAMARCO (MONTAGNA-CONTRADA SCALORIA)	c.				5
290	FG	MANFREDONIA	CASINO MAZZONE	c.				6
291	FG	MANFREDONIA	CASINO MELUCCO (MONTAGNA)	c.				4
292	FG	MANFREDONIA	CASINO METTOLA (MONTAGNA-CONTRADA BELVEDERE)	c.				X
293	FG	MANFREDONIA	MASSERIA MONTICELLI	M.				11
294	FG	MANFREDONIA	MASSERIA MOZZILLO	M.				9
295	FG	MANFREDONIA	SCIALE MOZZILLO	VA.				X
296	FG	MANFREDONIA	CASINO PANELLA (LOC. S. ORONZO)	c.				X
297	FG	MANFREDONIA	MASSERIA PEDICAGNOLA (DI SOPRA)	M.				15
298	FG	MANFREDONIA	CHIESA DI S.LEONARDO A SIPONTO	ch.				16
299	FG	MANFREDONIA	CHIESA S.MARIA VECCHIA (ACQUA DI CRISTO)	ch.				17
300	FG	MANFREDONIA	CASINO S.RESTITUITA	c.				1
301	FG	MANFREDONIA	MASSERIA S.SPIRITO	M.				23
302	FG	MANFREDONIA	MASSERIA S.TECCHIA	M.				29
303	FG	MANFREDONIA	MASSERIA S.TECLA	M.				26
304	FG	MANFREDONIA	MASSERIA TORRE VECCHIA (CONTR.MEZZANELLE)	M.				20
305	FG	MANFREDONIA	MASSERIA VALENTE	M.				7
306	FG	MANFREDONIA	TRATTURO FOGGIA-CAMPOLATO	TR.	12			
307	FG	MANFREDONIA	BRACCIO LENZALONGA	VA.	13			
308	FG	MANFREDONIA	BRACCIO CANDELARO-CERVARO	VA.	15			
309	FG	MANFREDONIA	TRATTURELLO FOGGIA-TRESSANTI-BARLETTA	TR.	41			
310	FG	MANFREDONIA	TRATTURELLO FOGGIA-ZAPPONETA	TR.	42			
311	FG	MANFREDONIA	TRATTURELLO FOGGIA-VERSENTINO	TR.	44			
312	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	PORTO DI SALAPIA ROMANA	VA.		X		
313	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	TORRE PIETRA	T.			1	
314	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	TORRE SALINE	T.				X
315	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	TRATTURELLO FOGGIA-TRESSANTI-BARLETTA	TR.	41			
316	FG	MATTINATA	LOCALITA' AGNULI (VILLA ROMANA) ANTICA MATINUM	loc.	1			
317	FG	MATTINATA	MASSERIA PANDETTI	M.		4		
318	FG	MATTINATA	PORTO DI MATTINATA	VA.		3		
319	FG	MATTINATA	MONTE SACRO (ABBAZIA)	abz.		2		
320	FG	MATTINATA	MONTE SARACENO (NECROPOLI)	n.		5		
321	FG	MATTINATA	TAGLIATA (INSED. PREROMANO)	i.		1		
322	FG	MATTINATA	VALLONE DUE ULIVI (INSED. PALEOL.)	c.r.		X		
323	FG	MATTINATA	ABBAZIA SS.TRINITA' DI MONTE SACRO	abz.			1	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
324	FG	MATTINATA	MASSERIA MATTINATELLA	M.				1
325	FG	MONTELEONE DI PUGLIA	TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA	TR.	7			
326	FG	MONTE S.ANGELO	VALLONE PULSANO	c.r.		1		
327	FG	MONTE S.ANGELO	ABBAZIA S.MARIA DI PULSANO	abz.		2		
328	FG	MONTE S.ANGELO	ZONA CASTELLO	VA.		X		
329	FG	MONTE S.ANGELO	CHIESA S.ANTONIO ABATE CON ZONA DI RISPETTO	ch.			X	
330	FG	MONTE S.ANGELO	ABBAZIA S.MARIA DI PULSANO	abz.			2	
331	FG	MONTE S.ANGELO	ABBAZIA S.MARIA DI RUGGIANO	abz.			1	
332	FG	MONTE S.ANGELO	BIFORA TRECENTESCA	VA.			X	
333	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA FORTIFICATA	M.			X	
334	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA ARMILLOTTI	M.				2
335	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA AZZARONE (MACCHIA)	M.				4
336	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA BISSANTI (MACCHIA CONTRADA MANNARANO)	M.				11
337	FG	MONTE S.ANGELO	CASINO CESSA (MONTAGNA LOCALITA' PAUROSO)	c.				5
338	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA FAZZINO	M.				12
339	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA GAMBADORO (MACCHIA POSTA)	M.				7
340	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA GIARDINO (C/O MASS.FAZZINO)	M.				13
341	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA GIARDINO (CHIANCATA GIOVANNI)	M.				3
342	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA PELUSI MANDORLETO (O CARLO PASQUA)	M.				9
343	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA PELUSI OLIVETO (O MADDALENA)	M.				10
344	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA PRENCIPE E VAIRA (MACCHIA TRE MARITI)	M.				14
345	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA SCARANO	M.				1
346	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA SCASSARUOTE	M.				8
347	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA SCAZZAMURIELLO (LOC. COLAFICO)	M.				15
348	FG	MONTE S.ANGELO	MASSERIA SIMONE	M.				6
349	FG	MONTE S.ANGELO	TRATTURELLO CAMPOLATO-VIESTE	TR.	50			
350	FG	MOTTA MONTECORVINO	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6			
351	FG	ORDONA	HERDONIAE (ABITATO, NECROPOLI DEL VII III SEC.)	ab.	1			
352	FG	ORDONA	AREA URBANA E SUBURBANA	A.a.		X		
353	FG	ORDONA	LOCALITA' CAMPESE	loc.		3		
354	FG	ORDONA	LOCALITA' CIEFFA	loc.		X		
355	FG	ORDONA	LAGNANO	N.C.		X		
356	FG	ORDONA	PONTE ROMANO SUL CARAPELLE IN LOC.MASS.CAIONE	p.		2		
357	FG	ORDONA	POSTA CRUSTA (VILLA ROMANA)	c.				
358	FG	ORDONA	CHIESA DI S. LEONE	ch.			X	
359	FG	ORDONA	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA-LAVELLO	TR.	37			
360	FG	ORDONA	TRATTURELLO CERVARO-CANDELA-S.AGATA	TR.	38			
361	FG	ORDONA	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51			
362	FG	ORDONA	TRATTURELLO MORTELLITO-FERRANTE	TR.	52			
363	FG	ORSARA DI PUGLIA	TORRE GUEVARA	T.			1	
364	FG	ORTANOVA	MASSERIA DURANDO (INSEDIAMENTO ROMANO)	M.		1		
365	FG	ORTANOVA	TRATTURO FOGGIA-OFANTO	TR.	14			
366	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO ORTA-TRESSANTI	TR.	17			
367	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO CARAPELLE-STORNARELLA	TR.	39			
368	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA-LAVELLO	TR.	37			
369	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO SALPITELLO DI TONTI-TRINITAPOLI	TR.	40			
370	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51			
371	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO LA FICORA	TR.	88			
599	FG	ORTANOVA	TRATTURELLO MARTELLITO-FERRANTE	TR.	52			
372	FG	PESCHICI	MANACORA (PUNTA E GROTTA):INSED. ALL'APERTO ETA'BRONZO	i.	1			
373	FG	PESCHICI	MONTE PUCCI	VA.	2			
374	FG	PESCHICI	ARCIPRETE A - B (INSED. NEOLITICO ED ENEOLITICO)	i.		X		
375	FG	PESCHICI	MALANOTTE (INSED. ENEOLITICO PREROMANO)	i.		2		
376	FG	PESCHICI	EX CONVENTO S.MARIA DI CALENA	cv.		1		
377	FG	PESCHICI	PUNTA SPINALE-PALLANZA	VA.		3		
378	FG	PESCHICI	TORRE COSTIERA CALALUNGA	T.				
379	FG	PESCHICI	TORRE GUSMAI	T.			2	
380	FG	PESCHICI	CHIESA S.MARIA DI CALENA E RESTI EX BADIA	ch.			3	
381	FG	PESCHICI	TORRE COSTIERA SPINALE ZONA DI RISPETTO	T.			4	
382	FG	POGGIO IMPERIALE	MASSERIA IACCIO	M.	1			
383	FG	POGGIO IMPERIALE	SAN NAZARIO	N.C.		1		
384	FG	RIGNANO GARGANICO	GROTTA PAGLICCI (DEPOSITI DEL PALEOLITICO)	G.	1			
385	FG	RIGNANO GARGANICO	GROTTA SPAGNOLI (DEPOSITI MUSTERIANI)	G.		1		
386	FG	RIGNANO GARGANICO	MASSERIA LE GROTTE	M.				1
387	FG	RIGNANO GARGANICO	BRACCIO NUNZIATELLA-STIGNANO	VA.	10			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
388	FG	RIGNANO GARGANICO	TRATTURELLO PONTE DI BRANCIA-CAMPOLATO	TR.	47			
389	FG	RIGNANO GARGANICO	TRATTURELLO MOTTA-VILLANOVA	TR.	49			
390	FG	RIGNANO GARGANICO	TRATTURELLO PONTENUOVO-CAMPOLATO	TR.	84			
391	FG	ROCCHETTA S.ANTONIO	TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA	TR.	7			
392	FG	RODI GARGANICO	EX CONVENTO CAPPUCCINI	cv.			1	
393	FG	ROSETO VALFORTORE	TRATTURELLO VOLTURARA-CASTELFRANCO	TR.	31			
394	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	CONTRADA LA POSTA	c.da		4		
395	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	LA ROVERE (VILLAGGIO NEOLITICO)	v.		3		
396	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	SOSPIRO (VILLAGGIO NEOLITICO)	v.		X		
397	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	STRANIERO (VILLAGGIO NEOLITICO)	v.		2		
398	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	TITOLO DEL LUPO (VILLAGGIO NEOLITICO)	v.		1		
399	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	TRATTURELLO CERIGNOLA-TRINITAPOLI	TR.	58			
400	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	TRATTURELLO PONTE DI CANOSA-TRINITAPOLI	TR.	65			
401	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	TRATTURELLO POSTAPIANA-POZZOCULMO	TR.	95			
402	FG	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	TRATTURELLO CERIGNOLA-SAN CASSIANO-MEZZANA DI MOTTA	TR.	98			
403	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	VALLE INFERNO	c.r.		2		
404	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	ROVINE S.EGIDIO	r.		1		
405	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	CHIESA S.ONOFRIO	ch.			X	
406	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	CHIESA DI S.ORSOLA	ch.			X	
407	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA DON PAOLO	M.				6
408	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA FAZZULO (O FAZZIOLI)	M.				10
409	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA GIUDEA	M.				X
410	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA MACERONE (REGIONE OMONIMA)	M.				5
411	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA MAZZONE (CONTRADA PEDICAGNOLA)	M.				9
412	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA NAPPITELLO	M.				3
413	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	POSTA DI POLVERACCHIO	c.				7
414	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA S.LUCIA	M.				1
415	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA SIGNORITTI	M.				8
416	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	CASINO SPINELLI (MONTAGNA-CONTRADA CAMPOLATO)	c.				2
417	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	MASSERIA VERNA	M.				4
418	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	TRATTURO FOGGIA-CAMPOLATO	TR.	12			
419	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	BRACCIO LENZALONGA	VA.	13			
420	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	BRACCIO CANDELARO-CERVARO	VA.	15			
421	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	TRATTURELLO CANDELARO	TR.	46			
422	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	TRATTURELLO PONTE DI BRANCIA-CAMPOLATO	TR.	47			
423	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	TRATTURELLO CAMPOLATO-VIESTE	TR.	50			
424	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	TRATTURELLO PONTENUOVO-CAMPOLATO	TR.	84			
600	FG	SAN GIOVANNI ROTONDO	TRATTURELLO FOGGIA-CASTIGLIONE	TR.	45			
425	FG	SAN MARCO IN LAMIS	MONTE GRANATA	VA.	1			
426	FG	SAN MARCO IN LAMIS	SANTUARIO S.MARIA DI STIGNANO	st.		1		
427	FG	SAN MARCO IN LAMIS	CIUANCATA LA CIVITA	N.C.		2		
428	FG	SAN MARCO IN LAMIS	CHIESA E CONVENTO S.MARIA DI STIGNANO	ch.c.			1	
429	FG	SAN MARCO IN LAMIS	CONVENTO DI SAN MATTEO ZONA DI RISPETTO	cv.			2	
430	FG	SAN MARCO IN LAMIS	MASSERIA SAN CHIRICO	M.				1
431	FG	SAN MARCO IN LAMIS	BRACCIO NUNZIATELLA-STIGNANO	VA.	10			
432	FG	SAN MARCO IN LAMIS	TRATTURELLO FOGGIA-CASTIGLIONE	TR.	45			
433	FG	SAN MARCO IN LAMIS	TRATTURELLO PONTE DI BRANCIA-CAMPOLATO	TR.	47			
434	FG	SAN MARCO IN LAMIS	TRATTURELLO FOGGIA-CICCALENTE	TR.	48			
435	FG	SAN MARCO IN LAMIS	TRATTURELLO PONTENUOVO-CAMPOLATO	TR.	84			
436	FG	SAN MARCO LA CATOLA	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6			
437	FG	SANNICANDRO GARGANICO	MONTE D'ELIO	VA.		2		
438	FG	SANNICANDRO GARGANICO	TORRE MILETO	T.		1		
439	FG	SANNICANDRO GARGANICO	SANT'ANNEA	N.C.		3		
440	FG	SANNICANDRO GARGANICO	TORRE MILETO	T.			1	
441	FG	SANNICANDRO GARGANICO	MASSERIA DI POSTA S.NAZARIO	M.			3	
442	FG	SANNICANDRO GARGANICO	CHIESA DI S.MARIA IN D'ELIO (LOC. MONTE D'ELIO)	ch.			2	
443	FG	SANNICANDRO GARGANICO	MASSERIA PALMIERI	M.				1
444	FG	SANNICANDRO GARGANICO	RUDERI DI TORRE LAURO	r.				2
445	FG	SANNICANDRO GARGANICO	TRATTURELLO FOGGIA-SANNICANDRO	TR.	86			
446	FG	SAN PAOLO CIVITATE	LOCALITA' TRATTURO MEZZANA (SANTUARIO PREROMANO)	loc.	1			
447	FG	SAN PAOLO CIVITATE	CAPPA DELL'OLMO (AREA ANTICA TIATI-TEANUM APULUM)	A.a.		X		
448	FG	SAN PAOLO CIVITATE	PEZZE DELLA CHIESA	N.C.		2		
449	FG	SAN PAOLO CIVITATE	PIANI DI LAURIA (AREA ANTICA TEATI-TEANUM APULUM)	A.a.		1		
450	FG	SAN PAOLO CIVITATE	TEANUM APULUM (TEMPIO ROMANO DI ETA' GIULIO-CLAUDIO)	P.		X		
451	FG	SAN PAOLO CIVITATE	RUDERI DI CIVITATE	r.				2

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
452	FG	SAN PAOLO CIVITATE	MASSERIA COPPA DELLE ROSE	M.				5
453	FG	SAN PAOLO CIVITATE	MASSERIA DEL FAUGNO VECCHIO	M.				6
454	FG	SAN PAOLO CIVITATE	MASSERIA INFORCHIA	M.				4
455	FG	SAN PAOLO CIVITATE	EDIFICIO SUL FORTORE (ANTICA DOGANA)	P.				1
456	FG	SAN PAOLO CIVITATE	VECCHIO PONTE SUL FORTORE	p.				1
457	FG	SAN PAOLO CIVITATE	TRE FONTANE	VA.				3
458	FG	SAN PAOLO CIVITATE	TRATTURO AQUILA-FOGGIA	TR.	1			
459	FG	SAN PAOLO CIVITATE	BRACCIO NUNZIATELLA-STIGNANO	VA.	10			
460	FG	SAN SEVERO	CASONE (CAPANNA NEOLITICA-NECROPOLI)	c.		5		
461	FG	SAN SEVERO	IL GUADONE	N.C.		3		
462	FG	SAN SEVERO	MASSERIA PRINCIPE DI SANGRO	M.		4		
463	FG	SAN SEVERO	S.MONICA	N.C.		1		
464	FG	SAN SEVERO	SERPENTE	N.C.		2		
465	FG	SAN SEVERO	MASSERIA DEL SORDO	M.				5
466	FG	SAN SEVERO	MASSERIA MOLLICA	M.				1
467	FG	SAN SEVERO	MASSERIA SCOPPA	M.				4
468	FG	SAN SEVERO	MASSERIA TABANARO	M.				3
469	FG	SAN SEVERO	MASSERIA TORRE DEI GIUNCHI	M.				2
470	FG	SAN SEVERO	MASSERIA TORRETTA	M.				6
471	FG	SAN SEVERO	TRATTURO AQUILA-FOGGIA	TR.	1			
472	FG	SAN SEVERO	BRACCIO NUNZIATELLA-STIGNANO	VA.	10			
473	FG	SAN SEVERO	BRACCIO POZZO DELLE CAPRE-FIUME TRIOLO	VA.	11			
474	FG	SAN SEVERO	TRATTURELLO FOGGIA-SANNICANDRO	TR.	86			
475	FG	SAN SEVERO	TRATTURELLO RATINO-CASONE	TR.	87			
601	FG	SAN SEVERO	TRATTURELLO MOTTA-VILLANOVA	TR.	49			
476	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	BASTIA (INSEDIAMENTO ROMANO)	i.		1		
477	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	BORGINETO (AREA MEGALITICA MENHIR)	m.		4		
478	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	PONTE ROMANO (IN PARTE NEL TERRITORIO DI CANDELA)	p.		5		
479	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	S.ANTUONO	N.C.		2		
480	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	S.MARIA D'OLIVOLA	N.C.		3		
481	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	COMPLESSO CONVENTUALE DI S.ANTUONO	cv.			1	
482	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	RESTI DEL MONASTERO DI S.PIETRO D'OLIVOLA	r.			2	
483	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	TRATTURO PESCASSEROLI-CANDELA	TR.	7			
484	FG	SANT'AGATA DI PUGLIA	TRATTURELLO CERVARO-CANDELA-S.AGATA	TR.	38			
485	FG	SERRACAPRIOLA	COLLE ARSANO	c.r.		6		
486	FG	SERRACAPRIOLA	CONTRADA CAPRETTA-CIVITAMARE	c.da		1		
487	FG	SERRACAPRIOLA	CHIANTINELLE-S.MATTEO	N.C.		3		
488	FG	SERRACAPRIOLA	MASSERIA FINIZIO (RESTI ARCHEOLOGICI DIFFUSI)	M.		2		
489	FG	SERRACAPRIOLA	MACELLO (RESTI DI UN VASTO ABITATO PREROMANO)	r.		5		
490	FG	SERRACAPRIOLA	MASSERIA S.LEUCIO (RUDERI ROMANI E ALTOMEDIEVALI)	M.		4		
491	FG	SERRACAPRIOLA	S.AGATA (RUDERI DI CONVENTO MEDIEVALE SU RESTI ROMANI)	r.		7		
492	FG	SERRACAPRIOLA	TRATTURO AQUILA-FOGGIA	TR.	1			
493	FG	SERRACAPRIOLA	TRATTURO CENTURELLE-MONTESECCO	TR.	3			
494	FG	SERRACAPRIOLA	TRATTURELLO URIRI-SERRACAPRIOLA	TR.	9			
495	FG	STORNARA	TRATTURELLO CERIGNOLA-PONTE DI BOVINO	TR.	51			
496	FG	STORNARA	TRATTURELLO STORNARA-LAVELLO	TR.	55			
497	FG	STORNARA	TRATTURELLO STORNARA-MONTEMILONE	TR.	56			
498	FG	STORNARELLA	BRACCIO CERIGNOLA-ASCOLI	VA.	16			
499	FG	STORNARELLA	TRATTURELLO FOGGIA-ORDONA	TR.	37			
500	FG	STORNARELLA	TRATTURELLO CARAPELLE-STORNARELLA	TR.	39			
501	FG	STORNARELLA	TRATTURELLO STORNARA-LAVELLO	TR.	55			
502	FG	TORREMAGGIORE	FIORENTINO (RUDERI DEL CASTEL FIORENTINO)	r.	1			
503	FG	TORREMAGGIORE	CASTELLO DI DRAGONARA (IN PARTE IN CASTELNUOVO D.)	C.		1		
504	FG	TORREMAGGIRE	CASTEL FIORENTINO (RUDERI)	C.			1	
505	FG	TORREMAGGIORE	CASINO ANCONA	c.				2
506	FG	TORREMAGGIORE	MASSERIA LA SALSOLETTA	M.				1
507	FG	TORREMAGGIORE	TRATTURO AQUILA-FOGGIA	TR.	1			
508	FG	TORREMAGGIORE	TRATTURO CELANO-FOGGIA	TR.	5			
509	FG	TORREMAGGIORE	BRACCIO NUNZIATELLA-STIGNANO	VA.	10			
510	FG	TRINITAPOLI	MADONNA DI LORETO (INSED.NEOLIT. E IPOGEO ETA'BRONZO)	i.	X			
511	FG	TRINITAPOLI	LOCALITA' SARCINA (VILLAGGIO NEOLITICO)	loc.		1		
512	FG	TRINITAPOLI	MASSERIA DI BASSO	M.			1	
513	FG	TRINITAPOLI	MASSERIA LA FENICE	M.				1
514	FG	TRINITAPOLI	TRATTURELLO SALPITELLO DI TONTI-TRINITAPOLI	TR.	40			
515	FG	TRINITAPOLI	TRATTURELLO FOGGIA-TRESSANTI-BARLETTA	TR.	41			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
516	FG	TRINITAPOLI	TRATTURELLO CERIGNOLA-TRINITAPOLI	TR.	58			
517	FG	TRINITAPOLI	TRATTURELLO PONTE DI CANOSA-TRINITAPOLI	TR.	65			
518	FG	TRINITAPOLI	TRATTURELLO POSTAPIANA-POZZOCULMO	TR.	95			
519	FG	TRINITAPOLI	TRATTURELLO CERIGNOLA-SANCASSIANO-MEZZANA DI MOTTA	TR.	98			
520	FG	TROIA	AREA URBANA E SUBURBANA (INSED. PREROMANO E CITTA')	i.		X		
521	FG	TROIA	CRUSTE O PONTANELLE	N.C.		1		
522	FG	TROIA	MURO ROTTO E TRIONE	VA.		2		
523	FG	TROIA	PIANO DELLE MANDORLE	N.C.		3		
524	FG	TROIA	VACCARIZZA (INSED. MEDIEV.)	i.		X		
525	FG	TROIA	TRATTURELLO FOGGIA-CAMPOREALE	TR.	32			
526	FG	TROIA	TRATTURELLO TROIA-INCORONATA	TR.	33			
527	FG	TROIA	TRATTURELLO FOGGIA-CASTELLUCCIO DEI SAURI	TR.	35			
528	FG	VICO DEL GARGANO	MACCHIA DI MARE (INSED. NEOLIT.)	i.	1			
529	FG	VICO DEL GARGANO	MONTE PUCCI (NECROPOLI)	n.	2			
530	FG	VICO DEL GARGANO	MONTE TABOR (NECROPOLI)	n.	3			
531	FG	VICO DEL GARAGNO	CALENELLE	N.C.		1		
532	FG	VICO DEL GARGANO	CASA FORESTALE UMBRA (INSED. PALEOL.)	c.		X		
533	FG	VICO DEL GARGANO	FONTE PUBBLICA E LAVATOIO IN ZONA S.MARIA PURA	VA.		2		
534	FG	VICO DEL GARGANO	TAGLIACANTONI (MINIERA NEOLIT.)	VA.		X		
535	FG	VICO DEL GARGANO	CINTA MURARIA TURRITA	VA.		X		
536	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.MICHELE ARCANGELO (GIA' S.ANGELO IN GALLO)	ch.			1	
537	FG	VICO DEL GARGANO	TORRIONE (LOCALITA' S.MENAIO)	T.			X	
538	FG	VICO DEL GARGANO	CONVENTO CAPPUCCINI	cv.				9
539	FG	VICO DEL GARGANO	MASSERIA GIUSEPPE DELLA BELLA	M.				2
540	FG	VICO DEL GARGANO	TORRE PUCCI	T.				1
541	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.ANTONIO	ch.				3
542	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.ANTONIO ABATE	ch.				4
543	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.BIAGIO	ch.				6
544	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.MARIA DELLA DIFESA	ch.				5
545	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.MARIA PURA	ch.				8
546	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.NICOLA	ch.				7
547	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.PIETRO	ch.				10
548	FG	VICO DEL GARGANO	CHIESA S.ROCCO	ch.				11
549	FG	VIESTE	GROTTA E ZONA DIFENSOLA (MINIERA NEOLITICA DI SELCE)	G.	3			
550	FG	VIESTE	MOLINELLA	N.C.	2			
551	FG	VIESTE	ISOLA S.EUFEMIA (SCOGLIO DI S. CROCE, GROTTA ROMANA)	G.	5			
552	FG	VIESTE	S.MARIA DI MERINO (TOMBE ROMANE, IPOGEO PALEOCRISTIANO)	c.				
553	FG	VIESTE	LAZZO S.NICOLA (LOC. PANTANELLO DI S.ELIA)	M.	4			
554	FG	VIESTE	AREA URBANA (CITTA' ELLENISTICA ROMANA)	A.a.		X		
555	FG	VIESTE	GROTTA DELL'ACQUA (GROTTA PROTOSTORICA)	G.		1		
556	FG	VIESTE	BAIA DEI CAMPI (E RELITTO)	r.		4		
557	FG	VIESTE	CAPRARIZZA (IPOGEO PALEOCRISTIANA)	i.		4		
558	FG	VIESTE	GROTTA DEI CAVI (INSED. ENEOLITICO)	G.		X		
559	FG	VIESTE	COSTELLA (INSED. PREIST., VILLA ROMANA E NECROPOLI)	i.		11		
560	FG	VIESTE	GROTTA DRISIGLIA	G.		X		
561	FG	VIESTE	FIORAVANTI (VILLA ROMANA)	V.		6		
562	FG	VIESTE	LACCIO SPINA (ABITATO E NECROPOLI ETA' CLASS.)	ab.		X		
563	FG	VIESTE	IPOGEI LA SALATA	I.		2		
564	FG	VIESTE	MACCHIAFINA (IPOGEO PALEOCRISTIANO)	I.		12		
565	FG	VIESTE	MACCHIONE E RIPARO (IPOGEO PALEOCR., INSED. PROTOS.)	i.		3		
566	FG	VIESTE	MACININO DI VIESTE	N.C.		13		
567	FG	VIESTE	MONTICELLO (INSED. ENEOLIT.)	I.		8		
568	FG	VIESTE	VALLE DEL PALOMBARO (PALEOINGHIOTTITO CON FAUNE)	c.r.		15		
569	FG	VIESTE	PIANOGRANDE (STABILIMENTO CIRIO, TOMBE ROMANE)	c.		19		
570	FG	VIESTE	PIANOGRANDE (CONTRADA LA POSTA, VILLA ROMANA)	c.da		18		
571	FG	VIESTE	PIANOGRANDE (POSTA SPINA, VILLA ROMANA)	V.		7		
572	FG	VIESTE	PORTICELLO (INSED. ETA'BRONZO E STRUTT. AREA PORTUALE)	i.		9		
573	FG	VIESTE	RIPARO RUGGERI (INCISIONI RUPESTRI PALEOLITICHE)	c.		X		
574	FG	VIESTE	SFINALICCHIO E RIPARO (TRE RIPARI SOTTO LA ROCCIA)	c.		5		
575	FG	VIESTE	GROTTA SPAGNOLA (INSED. RURALE ROMANO E IPOGEO)	G.		X		
576	FG	VIESTE	SAN SALVATORE (INSED. E NECROPOLI PREROMANA)	i.		16		
577	FG	VIESTE	SANTA TECLA (COMPLESSO TARDO ANTICO)	VA.		17		
578	FG	VIESTE	S.STEFANO (CHIESA ALTOMEDIEVALE)	ch.		10		
579	FG	VIESTE	TORRE AGRICOLA (LOC.MACCHIA DI MAURO)	T.			X	
580	FG	VIESTE	TORRE DI GATTARELLA	T.			4	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
581	FG	VIESTE	TORRE DI PORTICELLO	T.			1	
582	FG	VIESTE	TORRE DI PORTONUOVO	T.			3	
583	FG	VIESTE	TORRE S.FELICE	T.			5	
584	FG	VIESTE	CHIESA S.LORENZO	ch.			2	
585	FG	VIESTE	TRATTURELLO CAMPOLATO-VIESTE	TR.	50			
586	FG	VOLTURARA APPULA	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6			
587	FG	VOLTURARA APPULA	TRATTURELLO VOLTURARA-CASTELFRANCO	TR.	31			
588	FG	VOLTURINO	MASSERIA CARIGNANI	M.		3		
589	FG	VOLTURINO	RESTI MONTECORVINO	r.		1		
590	FG	VOLTURINO	SELVAPIANA	N.C.		2		
591	FG	VOLTURINO	TORRE E RESTI DELLA CATTEDRALE DI MONTECORVINO, Z.R.	T.			1	
592	FG	VOLTURINO	TRATTURO LUCERA-CASTEL DI SANGRO	TR.	6			
593	FG	ZAPPONETA	MASSERIA CORREA	M.				2
594	FG	ZAPPONETA	TORRE RIVOLI	T.				1
595	FG	ZAPPONETA	TRATTURELLO FOGGIA-ZAPPONETA	TR.	42			
596	FG	ZAPPONETA	TRATTURELLO TRINITAPOLI-ZAPPONETA	TR.	43			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
1	LE	ACQUARICA DEL CAPO	MENHIR AJA DI PIETRO (NELLA LOCALITA' OMONIMA)	m.		X		
2	LE	ACQUARICA DEL CAPO	LOCALITA' C/O LA CHIESETTA DI POMPEGNANO (NECROPOLI)	loc.		1		
3	LE	ACQUARICA DEL CAPO	MASSERIA FORTIFICATA GELSORUZZO E TORRE COLOMBARIA	M.			2	
4	LE	ACQUARICA DEL CAPO	CHIESA RUPESTRE S.MARIA DEI PANETTI	ch.r			1	
5	LE	ACQUARICA DEL CAPO	MASSERIA COLOMBO	M.				2
6	LE	ACQUARICA DEL CAPO	I DUE TORRIONI (TORRI COLUMBARIE)	T.				X
7	LE	ALESSANO	INSEDIAMENTO RUPESTRE DI MACURANO (O MAGORANO)	i.			2	
8	LE	ALESSANO	CHIESA RUPESTRE S. MARINA (FRAZ. MONTESARDO)	ch.r.			1	
9	LE	ALESSANO	TORRE MEDIOEVALE (LOCALITA' NOVAGLIE)	T.			3	
10	LE	ALEZIO	LOCALITA' MONTE ELIA (NECROPOLI MESSAPICA)	loc.		2		
11	LE	ALEZIO	ZONA RAGGI (RESTI INSEDIAMENTO MESSAPICO E ROMANO)	r.		1		
12	LE	ALEZIO	C.U.:ALETIUM (VIA SAFFI-ANGOLO CON VIA RAGGI)	C.U.	X			
13	LE	ALEZIO	C.U.:ALETIUM (INSEDIAMENTO MESSAPICO E ROMANO)	C.U.		X		
14	LE	ALLISTE	MENHIR NINFEO (IN AGRO DI FELLINE)	m.		1		
15	LE	ALLISTE	TORRE SINFONO'(CONTRADA SINFONO')	T.			1	
16	LE	ANDRANO	TORRE COSTIERA DI ANDRANO	T.			1	
17	LE	BAGNOLO DEL SALENTO	MENHIR DI BAGNOLO (SULLA VIA PER CURSI,C/O IL CIMITERO)	m.		1		
18	LE	BAGNOLO DEL SALENTO	MASSERIA RUSSO	M.				1
19	LE	BOTRUGNO	MENHIR MONTEBIANCO(A CIRCA 500 MT. FUORI DEL PAESE)	m.		X		
20	LE	BOTRUGNO	CHIESETTA S. SALOMO	ch.				1
21	LE	CALIMERA	C.U.:STELE GRECA FUNERARIA IV SEC. A.C.	C.U.		X		
22	LE	CAMPI SALENTINA	MENHIR SPERTI	m.		2		
23	LE	CAMPI SALENTINA	MENHIR CANDIDO (AL KM. 1.5 DAL PAESE)	m.		1		
24	LE	CAMPI SALENTINA	CHIESA MADONNA DELL' ALTO	ch.			1	
25	LE	CAMPI SALENTINA	MASSERIA TIMUERRI (O TIMUERRA)	M.				1
26	LE	CANNOLE	ANFIANO:MENHIR N. 1 E N. 2	m.		1		
27	LE	CANNOLE	CASTELLO	C.			X	
28	LE	CANNOLE	MASSERIA TORCITO (LA GRANCIA)	M.				1
29	LE	CANNOLE	MASSERIA LA TORRE (FONDO TORRE)	M.				2
30	LE	CARPIGNANO SALENTINO	MENHIR GRASSI (VIA PER MELENDUGNO, STR. V.LE S. COSIMO)	m.		1		
31	LE	CARPIGNANO SALENTINO	MENHIR STAUROTOMEA O CROCE GRANDE (C/O SANT.RIO GROTTA)	m.		2		
32	LE	CARPIGNANO SALENTINO	CHIESA MARIA SS. DELLA GROTTA E LOCALI ANNESSI	ch.			2	
33	LE	CARPIGNANO SALENTINO	COLOMBAIA (LOCALITA' PALOMBARO)	loc.			1	
34	LE	CARPIGNANO SALENTINO	CHIESA RUPESTRE S.MARINA (LOCALITA' STIGLIANO)	ch.r.			3	
35	LE	CARPIGNANO SALENTINO	INSEDIAMENTO RUPESTRE S.NICOLO' O S.MARINA	i.			4	
36	LE	CARPIGNANO SALENTINO	MASSERIA CALAVAGGI	M.				2
37	LE	CARPIGNANO SALENTINO	MASSERIA SUSCIU (SCIUSCIA)	M.				3
38	LE	CARPIGNANO SALENTINO	MASSERIA TORRE LUGGIERI	M.				4
39	LE	CASARANO	CONTRADA CANERI	c.da		X		
40	LE	CASTRI' DI LECCE	MENHIR CROCE (VIA MALTA, SULLA STRADA PER PISIGNANO)	m.		1		
41	LE	CASTRI' DI LECCE	MENHIR DELLA LUCE (C/O CHIESETTA MADONNA DELLA LUCE)	m.		2		
42	LE	CASTRIGNANO DE' GRECI	POZZI (LOCALITA' LE POZZELLE)	VA.			1	
43	LE	CASTRIGNANO DE' GRECI	CAPPELLA MADONNA DELL'ARCONA	cp.				1
44	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	LEUCA,MURO DI CINTA DI UN VILLAGGIO C/O SANT.IO S.MARIA	VA.	2			
45	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	LEUCA:GROTTA PORCINARA(SANTUARIO MESSAPICO)	G.	1			
46	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA DALLA CALA DELL'ELEFANTE	G.		X		
47	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA DEL DRAGO	G.		X		
48	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA FREDDA O DEL DIAVOLO	G.		X		
49	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA DEI GIGANTI (PALEOLITICO MEDIO)	G.		X		
50	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	PUNTA MELISO (INSEDIAMENTO DELL'ETA' DEL BRONZO)	i.		1		
51	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	MENHIR MENSI (IN GIULIANO NELL'OMONIMO LARGO)	m.		X		
52	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA DEL PRESEPE (LIVELLI DEL PALEOLITICO)	G.		X		
53	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	S. PIETRO	N.C.		X		
54	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA TITTI (LIVELLI DEL PALEOLITICO MEDIO)	G.		X		
55	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	GROTTA DELLE TRE PORTE-ANTRO DEL BAMBINO	G.		X		
56	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	CHIESA DI S. PIETRO (FRAZ. GIULIANO)	ch.			1	
57	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	TORRE DI DIFESA (FRAZ. SOLIGNANO)	T.			2	
58	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	TORRE HOMO MORTO ZONA DI RISPETTO E IMMOBILE ADIACENTE	T.			3	
59	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	MASSERIA PALAMITA	M.				1
60	LE	CASTRIGNANO DEL CAPO	TORRE MARCHIELLO (MARCHIEDDO)	T.				2
61	LE	CASTRO	GROTTA ZINZULUSA (LIV. PALEO MEDIO ALL'ETA' DEL BRONZO)	G.	1			
62	LE	CASTRO	GROTTA ROMANELLI (DAL PALEOLITICO M. AL PALEOLITICO S.)	G.		1		
63	LE	CASTRO	C.U.:CASTRUM (CENTRO FORTIFICATO MESSAPICO E ROMANO)	C.U.		X		
64	LE	CASTRO	TORRE	T.				X
65	LE	CAVALLINO	ANT.ABIT.CAVALLINO: MURA,FOSSATO,RESTI,TRATTI DEL FOS.	VA.	1			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
66	LE	CAVALLINO	CHIESA RUPESTRE MADONNA DELLE GRAZIE	ch.r.		X		
67	LE	CAVALLINO	CHIESA RUPESTRE S. LUCIA	ch.r.		1		
68	LE	CAVALLINO	MENHIR DI USSANO	m.		2		
69	LE	CAVALLINO	MASSERIA LI INSARTI (INSARTI)	M.				1
70	LE	CAVALLINO	TORRE COLUMBARIA	T.				X
71	LE	COPERTINO	CAPPELLA ROSSA (VIA GROTTELLE)	cp.			1	
72	LE	COPERTINO	CASOLE	c.			2	
73	LE	COPERTINO	CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE	ch.			X	
74	LE	COPERTINO	CHIESA S. MARIA DELLA GROTTELLA	ch.			X	
75	LE	COPERTINO	MASSERIA ANNIBALE	M.				2
76	LE	COPERTINO	MASSERIA IL TRAPPETO (LE DRAPPETE)	M.				1
77	LE	COPERTINO	MASSERIA LA TORRE	M.				3
78	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	MASERIA CARACCIOLO (CONTRADA CARACCIOLO)	M.				7
79	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	TORRE COLOMBARIA CHECCI (CONTRADA CHECCI)	T.				8
80	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	MASSERIA CICCHIELLA (CONTRADA CICCHIELLA)	M.				6
81	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	TORRE CUMIRRI (LOCALITA' CUMIRRI)	T.				1
82	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	CAPPELLA MADONNA DEGLI ANGELI (VIA SOLETO)	cp.				3
83	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	PARCO POZZELLE (LOCALITA' POZZELLE)	VA.				5
84	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	CAPPELLA S. LEONARDO (VIA S. LEONARDO)	cp.				4
85	LE	CORIGLIANO D'OTRANTO	MASSERIA VERGINE (CONTRADA VERGINE)	M.				2
86	LE	CORSANO	TORRE SPECCHIA GRANDE	T.			1	
87	LE	CURSI	MENHIR CROCE DI BAGNOLO (LUNGO LA STR.DA CURSI-BAGNOLO)	m.		2		
88	LE	CURSI	MENHIR CROCE ALLE TAGLIATE (A 1 KM DA CURSI)	m.		1		
89	LE	CURSI	CHIESA RUPESTRE S. STEFANO O S. GIORGIO ZONA DI RISPET.	ch.r.			X	
90	LE	CURSI	COLONNA DELL'ABBONDANZA	r.				2
91	LE	CURSI	CHIESA MADONNA DELL'ABBONDANZA	ch.				3
92	LE	CURSI	CAPPELLA DELLA MADONNA ADDOLORATA	cp.				1
93	LE	DISO	TORRE DEL LUPO (O CAPOLUPO) C/O MARITTIMA	T.				1
94	LE	GAGLIANO DEL CAPO	MENHIR DELLO SPIRITO SANTO (C/O L'OMONIMA CHIESETTA)	m.		X		
95	LE	GAGLIANO DEL CAPO	MENHIR DELLA STAZIONE (IN ARIGLIANO)	m.		1		
96	LE	GAGLIANO DEL CAPO	CHIESA S. ANNA (FRAZ. S. DANA)	ch.			1	
97	LE	GALATINA	CAVE IPOGEE (CONTRADA GRUTTI)	I.		X		
98	LE	GALATINA	CHIESETTA RUPESTRE DI CRISTO DI TABELLE E ZONA DI RISP.	ch.r.			X	
99	LE	GALATINA	CHIESA S. CATERINA	ch.			X	
100	LE	GALATINA	CHIESA S. LAZZARO O DEI LEBBROSI	ch.			X	
101	LE	GALATINA	MASSERIA LI QUARTI	M.				1
102	LE	GALATINA	MASSERIA LO SCALFO (SCARFO)	M.				4
103	LE	GALATINA	MASSERIA MONTISANI	M.				3
104	LE	GALATINA	MASSERIA TORRE PINTA	M.				2
105	LE	GALATONE	CONTRADA ALTO LIDO (VIL.GGIO NEOLIT. LOC. LIDO CONCH.)	c.da		12		
106	LE	GALATONE	CONTRADA BONDOSA E BAROTTA (TRACCE INS. ROMANO)	c.da		7		
107	LE	GALATONE	CONTRADA CAMPI LATINI (VILL. NEOLIT. DISTRUTTO)	c.da		9		
108	LE	GALATONE	GROTTA CAPPUCCINI (DAL NEOL. ALL'ETA' DEL BRONZO)	G.		8		
109	LE	GALATONE	MENHIR IN CONTRADA COPPOLA (PROPOSTA DI VINCOLO)	m.		10		
110	LE	GALATONE	CONTRADA MONACELLE (TRACCE DI INSE. ROMANO)	c.da		4		
111	LE	GALATONE	GROTTA PINNELLA(TRACCE DI FREQ. DI ETA' NEOL.)	G.		1		
112	LE	GALATONE	CONTRADA PITERTA-FONDO ZIZZARI	c.da		6		
113	LE	GALATONE	INSEDIAMENTO RIZZI (TRACCE DI FREQ. DI ETA' NEOLITICA)	i.		2		
114	LE	GALATONE	CONTRADA ROSE (TRACCE DI INSEDIAMENTO ROMANO)	c.da		3		
115	LE	GALATONE	ZONA DI VIA S. NICOLA DI PARGOLETO (INSED. ROMANO)	i.		X		
116	LE	GALATONE	INSEDIAMENTO SPINA (TRACCE DI ETÀ' NEOLITICA)	i.		5		
117	LE	GALATONE	CONTRADA SPISARI (FRAMMENTI DEL NEOLITICO MEDIO)	c.da		11		
118	LE	GALATONE	TORRE ALTO LIDO	T.			4	
119	LE	GALATONE	MASSERIA CORILLO CON CHIESA S. MICHELE ARCANGELO	M.			2	
120	LE	GALATONE	CAPPELLA RURALE CRISTO DI MARE	cp.			X	
121	LE	GALATONE	TORRE PEREZ	T.			3	
122	LE	GALATONE	CHIESA S.ANGELO DELLA SALUTE	ch.			1	
123	LE	GALATONE	CHIESA S. LUCIA	ch.			X	
124	LE	GALATONE	RESTI CASTELLO DI FULCIGNANO	r.				X
125	LE	GALATONE	MASSERIA LE VASCIE (VASCE)	M.				4
126	LE	GALATONE	MASSERIA LI DOGANIERI	M.				1
127	LE	GALATONE	TORRE MEGHA	T.				3
128	LE	GALATONE	MASSERIA TRE PIETRE	M.				2
129	LE	GALLIPOLI	TORRE DEL PIZZO (TRACCE DI ETA' ROMANA REPUBBLICANA)	T.		2		
130	LE	GALLIPOLI	TORRE SABEA (RESTI INSED. NEOLITICO ANTICO)	T.		1		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
131	LE	GALLIPOLI	CANALE SANARI (TRACCE INSED. NEOLITICO)	Le.		X		
132	LE	GALLIPOLI	TORRE S. GIOVANNI	T.			2	
133	LE	GALLIPOLI	CHIESA S. ISIDORO	ch.			X	
134	LE	GALLIPOLI	CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE	ch.			1	
135	LE	GALLIPOLI	CHIESA S. MAURO	ch.			X	
136	LE	GALLIPOLI	CHISA S. PIETRO DEI SAMARI (ZONA DI RISPETTO)	ch.			3	
137	LE	GALLIPOLI	MASSERIA ARENE	M.				2
138	LE	GALLIPOLI	CASINO ARLOTTA	c.				3
139	LE	GALLIPOLI	MASSERIA CONGEDO	M.				X
140	LE	GALLIPOLI	MASSERIA FOGGI	M.				4
141	LE	GALLIPOLI	MASSERIA ITRI	M.				5
142	LE	GALLIPOLI	MASSERIA LA ROSSINA	M.				X
143	LE	GALLIPOLI	TORRE DEL PIZZO E MASSERIA (O CATRIERO)	T.				6
144	LE	GALLIPOLI	TORRE SABEA	T.				1
145	LE	GALLIPOLI	TORRE S. CATERINA	T.				X
146	LE	GALLIPOLI	MASSERIA S. LEONARDO	M.				X
147	LE	GALLIPOLI	MASSERIA TRAPPETO NANNI	M.				X
148	LE	GIUGGIANELLO	MENHIR DEL MASSO O DELLA VECCHIA (LOC. MASSO DELLA V.)	m.		1		
149	LE	GIUGGIANELLO	MENHIR DI POLISANO (IN C.DA POLISANO)	m.		2		
150	LE	GIUGGIANELLO	PALAZZO BOZZI COLONNA (S.P. POGGIARDO)	P.			1	
151	LE	GIUGGIANELLO	MASSERIA QUATTROMACINE	M.				1
152	LE	GIUGGIANELLO	GROTTA BIZANTINA S. GIOVANNI	G.				X
153	LE	GIUGGIANELLO	TRAPPETO VIA SERRA VECCHIA	tr.				X
154	LE	GIURDIGNANO	DOLMEN CHIANCUSE I E II	D.	1			
155	LE	GIURDIGNANO	DOLMEN DELLE GRAVASCE	D.	X			
156	LE	GIURDIGNANO	DOLMEN ORFINE	D.	2			
157	LE	GIURDIGNANO	MENHIR DI CAUDA	m.		4		
158	LE	GIURDIGNANO	AREA ARCH. CENTO PORTE (RESTI DELLA CHIESA BASILIANA)	A.a.		1		
159	LE	GIURDIGNANO	MENHIR DELLA FAUSA (NEI PRESSI DELL'OMONIMA GROTTA)	m.		2		
160	LE	GIURDIGNANO	MENHIR MADONNA DI COSTANTINOPOLI	m.		3		
161	LE	GIURDIGNANO	MENHIR DI MONTE TONGOLO (C.DA PUSTACHI)	m.		X		
162	LE	GIURDIGNANO	DOLMEN PESCHIO	D.		5		
163	LE	GIURDIGNANO	MENHIR S. PAOLO (VICINO MENHIR DELLA FAUSA)	m.		10		
164	LE	GIURDIGNANO	MENHIR VICINANZE I (FUORI PAESE)	m.		8		
165	LE	GIURDIGNANO	MENHIR VICINANZE II (FUORI PAESE)	m.		9		
166	LE	GIURDIGNANO	DOLMEN SFERRACAVALLI	D.		6		
167	LE	GIURDIGNANO	DOLMEN STABILE O QUATTROMACINE	D.		7		
168	LE	GIURDIGNANO	C.U.:MENHIR N°9 (NEL CORT.LE DI CASA IN VIA S.VIN.ZO I)	C.U.		X		
169	LE	GIURDIGNANO	C.U.:MENHIR N° 10 (AI PIEDI DEL MENHIR N°9)	C.U.		X		
170	LE	GIURDIGNANO	C.U.:MENHIR N° 11 (ATRIO CASA DIROC.TA AL N° 31)	C.U.		X		
171	LE	GIURDIGNANO	C.U.:MENHIR N° 12 (VICINO AL MENHIR N° 11)	C.U.		X		
172	LE	GIURDIGNANO	C.U.:MENHIR S. VINCENZO	C.U.		X		
173	LE	GIURDIGNANO	CHIESA RUPESTRE DI S. SALVATORE	ch.r.			X	
174	LE	LECCE	RUDIAE (CE.TRO MESS.CO CON CINTA MURARIA)	A.a.	1			
175	LE	LECCE	MENHIR BASCIUCCO I (A 200 MT. DAL MENHIR PODERE)	m.		2		
176	LE	LECCE	MENHIR PODERE 30 ENTE RIFORMA (C/O AZIENDA FRIGOLE)	m.		3		
177	LE	LECCE	RESTI V.LA ROMANA,NEC. E VIA APPIA TRAIANA LOC. CERRATE	r.		1		
178	LE	LECCE	C.U.: LUPIALE: ANFITEATRO ROMANO,IPOGEO PALMIERI	C.U.		X		
179	LE	LECCE	MOLO ADRIANO (LOCALITA' S. CATALDO)	A.			3	
180	LE	LECCE	TORRE DI BELLOLUOGO	T.			4	
181	LE	LECCE	VILLA G. CAMILLO DELLA MONICA	V.			X	
182	LE	LECCE	TORRE CILINDRICA	T.			X	
183	LE	LECCE	TORRE COLOMBAIA PRESSO MASSERIA MALACARNE	T.			X	
184	LE	LECCE	TORRE DEL PARCO	T.			X	
185	LE	LECCE	VILLA FULGENZIO DELLA MONICA E PORTALE	V.			X	
186	LE	LECCE	VILLA MELLONE	V.			X	
187	LE	LECCE	CHIESA DEI SS. GIACOMO E FILIPPO (IN V.LA FULGENZIO)	ch.			X	
188	LE	LECCE	CHIESETTA ROMANICA S. MARIA D'AURIO (ZONA DI RISPETTO)	ch.			2	
189	LE	LECCE	COMPLESSO ABBAZIALE CON CHIESA DI S. MARIA DI CERRATE	abz.			1	
190	LE	LECCE	TORRE SPECCHIOLLA (LOCALITA'CASALABATE)	T.			X	
191	LE	LECCE	MASSERIA ABATENIA	M.				X
192	LE	LECCE	MASSERIA ABADESSA (BADESSA)	M.				6
193	LE	LECCE	MASSERIA ALARI	M.				36
194	LE	LECCE	MASSERIA ALCALINI (ALCAINI)	M.				8
195	LE	LECCE	MASSERIA BARONE VECCHIO (LOCALITA' S. MARCO)	M.				15

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
196	LE	LECCE	MASSERIA BARRERA (LOCALITA' S. MARCO)	M.				18
197	LE	LECCE	MASSERIA BASCIUCCO	M.				44
198	LE	LECCE	TORRE BELLOLUOGO (A NORD)	T.				X
199	LE	LECCE	MASSERIA BRUNI	M.				31
200	LE	LECCE	MASSERIA CAMPORE (CAMPORRE)	M.				9
201	LE	LECCE	MASSERIA CARETTI	M.				16
202	LE	LECCE	MASSERIA CASA DI MOSTO	M.				4
203	LE	LECCE	MASSERIA CASCETTARA	M.				50
204	LE	LECCE	MASSERIA CASE BIANCHE	M.				X
205	LE	LECCE	MASSERIA CELSI (GELSI)	M.				25
206	LE	LECCE	MASSERIA CERVOLA	M.				52
207	LE	LECCE	TORRE CHIANCA	T.				23
208	LE	LECCE	MASSERIA CHIRICO	M.				19
209	LE	LECCE	MASSERIA COCCIOLI	M.				14
210	LE	LECCE	MASSERIA CRISPINO (LOCALITA' LI FIORI)	M.				X
211	LE	LECCE	MASSERIA CURTI RUSSI (O CORTIROSSI)	M.				40
212	LE	LECCE	MASSERIA FIGOLE	M.				X
213	LE	LECCE	MASSERIA GHIERMI	M.				35
214	LE	LECCE	MASSERIA GHIETTA	M.				20
215	LE	LECCE	MASSERIA GIAMPAOLO	M.				11
216	LE	LECCE	MASSERIA ITTERI	M.				3
217	LE	LECCE	MASSERIA LA CORAZZINA	M.				55
218	LE	LECCE	MASSERIA LA GROTTA	M.				13
219	LE	LECCE	MASSERIA LA RENE	M.				38
220	LE	LECCE	MASSERIA LEPORE	M.				56
221	LE	LECCE	MASSERIA LI CUCCHIARARI	M.				47
222	LE	LECCE	MASSERIA LILLA	M.				37
223	LE	LECCE	MASSERIA LI RONZI	M.				12
224	LE	LECCE	MASSERIA MADAMMA	M.				60
225	LE	LECCE	MASSERIA MATTARELLE	M.				48
226	LE	LECCE	MASSERIA MELE	M.				54
227	LE	LECCE	MASSERIA MENDOLE (O AMENDOLA)	M.				27
228	LE	LECCE	MASSERIA MONACELLI	M.				10
229	LE	LECCE	MASSERIA MONTICELLI	M.				51
230	LE	LECCE	MASSERIA MOSCA (LO MOSCA)	M.				49
231	LE	LECCE	MASSERIA MOSCA	M.				30
232	LE	LECCE	MASSERIA NOVE	M.				X
233	LE	LECCE	MASSERIA PALADINI PICCOLI E TORRE COLUMBARIA A 200 MT.	M.				26
234	LE	LECCE	TORRE DEL PARCO	T.				X
235	LE	LECCE	MASSERIA PATRICELLI (CERRATE)	M.				17
236	LE	LECCE	MASSERIA PERRANDINA	M.				21
237	LE	LECCE	MASSERIA POMPONIO	M.				45
238	LE	LECCE	MASSERIA PORELLO	M.				X
239	LE	LECCE	MASSERIA PROVENZANI	M.				5
240	LE	LECCE	MASSERIA RAUCCIO	M.				24
241	LE	LECCE	MASSERIA RECA (LA GRECA)	M.				57
242	LE	LECCE	MASSERIA RINALDA	M.				X
243	LE	LECCE	TORRE RINALDA	T.				22
244	LE	LECCE	MASSERIA RIPOSO	M.				41
245	LE	LECCE	MASSERIA ROMATELLE	M.				2
246	LE	LECCE	MASSERIA SABBATINI	M.				39
247	LE	LECCE	MASSERIA SANCUEGNA (O SANCQUEGNA)	M.				53
248	LE	LECCE	MASSERIA SAPONARIELLI (O SAPONARI)	M.				32
249	LE	LECCE	MASSERIA SAVA	M.				34
250	LE	LECCE	MASSERIA SCORPO	M.				7
251	LE	LECCE	MASSERIA SCOTO	M.				46
252	LE	LECCE	MASSERIA SOLICARA	M.				28
253	LE	LECCE	MASSERIA SPECCHIA DI BASSO	M.				X
254	LE	LECCE	MASSERIA SPECCHIA MEZZANA	M.				59
255	LE	LECCE	TORRE SPECCHIOLLA	T.				1
256	LE	LECCE	MASSERIA TORRICELLA	M.				42
257	LE	LECCE	MASSERIA TRAPANA'	M.				29
258	LE	LECCE	MASSERIA ULMO (OLMO)	M.				33
259	LE	LECCE	TORRE VENERI	T.				43
260	LE	LECCE	MASSERIA ZUNDRANO	M.				58

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
261	LE	LECCE	TORRE COLOMBAIA (VIC. MASS. MALECARNE E T. BELLO LUOGO)	T.				X
262	LE	LECCE	TORRE COLUMBARIA (C/O IST. TEC. AGR.ZONA ANTICA RUDIAE)	T.				X
263	LE	LECCE	TORRE COLUMBARIA (LOC. SPECCHIA DI BASSO)	T.				X
264	LE	LEQUILE	MENHIR ALA DELLA CORTE (C/O CHIESA DEL REDENTORE)	m.		1		
265	LE	LEQUILE	CHIESA S.BASILIO MAGNO (FRAZ. DRAGONI)	ch.			1	
266	LE	LEVERANO	MASSERIA ALBARO	M.				4
267	LE	LEVERANO	MASSERIA ARCHE	M.				11
268	LE	LEVERANO	MASSERIA CANISI	M.				10
269	LE	LEVERANO	MASSERIA CAPUZZI	M.				2
270	LE	LEVERANO	MASSERIA CORDA DI LANA	M.				1
271	LE	LEVERANO	MASSERIA DIANA (O LA DANA)	M.				6
272	LE	LEVERANO	MASSERIA GIAN PERRUCCIO	M.				3
273	LE	LEVERANO	MASSERIA LI SQUALI	M.				X
274	LE	LEVERANO	MASSERIA MONTE D'ARENA	M.				5
275	LE	LEVERANO	MASSERIA PERRUCCI	M.				9
276	LE	LEVERANO	MASSERIA TORRE DEI DANNATI	M.				8
277	LE	LEVERANO	MASSERIA TORRE SCHIAVI	M.				7
278	LE	LIZZANELLO	ANTICO ABIT. DI CAVALLINO:MURA MEG.,PORTA,RESTI ARCAICI	ab.	1			
279	LE	LIZZANELLO	MASSERIA LO BRUTTO	M.				1
280	LE	MAGLIE	MENHIR CALAMAURI (SU S.S.16 A 2 KM. DA MAGLIE)	m.		1		
281	LE	MAGLIE	DOLMEN CANALI (A 500 MT. DAL DALMEN CHIANCA)	D.		4		
282	LE	MAGLIE	DOLMEN CHIANCA (C.DA POLIGARITA)	D.		5		
283	LE	MAGLIE	MENHIR CROCEMUZZA O DELLE FRANTE	m.		3		
284	LE	MAGLIE	MENHIR DI SPRUNO (A 5 KM. DA MAGLIE)	m.		2		
285	LE	MAGLIE	GROTTE BASILIANE	G.			X	
286	LE	MAGLIE	CHIESA PARROCHIALE S. GIOVANNI BATTISTA (LOC. MORIGINO)	ch.			1	
287	LE	MAGLIE	MASSERIA CALAMAURI (LOCALITA' CALAMAURI)	M.				2
288	LE	MAGLIE	MASSERIA COCCI (LOCALITA' COCCI)	M.				10
289	LE	MAGLIE	CAPPELLA MADONNA ADDOLARATA (FRAZ. MORIGINO)	cp.				4
290	LE	MAGLIE	MASSERIA MONTARRUNE PICCINNU (LOCALITA' MONTARRONE)	M.				3
291	LE	MAGLIE	MASSERIA PASCARITO (LOCALITA' PASCARITO)	M.				8
292	LE	MAGLIE	VILLA TAMBORINO (LOCALITA' S. SIDERO)	V.				1
293	LE	MAGLIE	CASINO (FRAZIONE MORIGINO)	c.				6
294	LE	MAGLIE	CASA TORRE CON CORTE (FRAZIONE MORIGINO)	c.				5
295	LE	MAGLIE	TORRE COLUMBARIA (FRAZ. MORIGINO LOC. MASS. PALUMBARO)	T.				7
296	LE	MAGLIE	TORRE COLUMBARIA (S.P. MAGLIE OTRANTO LOCALITA' COCCI)	T.				9
297	LE	MAGLIE	TORRE COLUMBARIA (LOCALITA' FRANTE)	T.				11
298	LE	MARTANO	MENHIR S. TOTARO O S. LUCIA	m.		1		
299	LE	MARTANO	FRANTOIO (VIA S. BEASI)	fr.			X	
300	LE	MARTANO	CHIESA E CONVENTO S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	ch.c.			X	
301	LE	MARTANO	TORRE CILINDRICA	T.			X	
302	LE	MARTIGNANO	PARCO POZZELLE (STRADA VICINALE POZZELLE)	VA.			X	
303	LE	MATINO	GROTTA S. ERMETE	G.		1		
304	LE	MATINO	SPECCHIA S. ERMETE	s.		2		
305	LE	MELENDUGNO	DOLMEN GURGULANTE (SULLA VIA PER CALIMERA)	D.	4			
306	LE	MELENDUGNO	DOLMEN PLACA (A 2 KM. DAL DOLMEN GURGULANTE)	D.	X			
307	LE	MELENDUGNO	GROTTA DELLA POESIA	G.	2			
308	LE	MELENDUGNO	ROCAVECCHIA(MUR.URB. IV SEC.A.C;ABIT. TOMBE IV-III A.C)	A.a.	1			
309	LE	MELENDUGNO	GROTTA S. CRISTOFORO (LOCALITA' TORRE DELL'ORSO)	G.	3			
310	LE	MELENDUGNO	S. FOCA (STRUT. PERT. AL VILL.GIO DI PESCATORI)	v.		1		
311	LE	MELENDUGNO	GROTTA P.E.STASI	G.		2		
312	LE	MELENDUGNO	MASSERIA INCIOLI	M.			2	
313	LE	MELENDUGNO	TORRE DELL'ORSO	T.			3	
314	LE	MELENDUGNO	CASTELLO PETRAROLO (LOCALITA' BORGAGNE)	C.			4	
315	LE	MELENDUGNO	TORRE S. FOCA (FRAZ. S. FOCA)	T.			1	
316	LE	MELENDUGNO	MASSERIA CARLEO CON TORRE	M.				4
317	LE	MELENDUGNO	MASSERIA COVIELLO (CULEDDU)	M.				1
318	LE	MELENDUGNO	MASSERIA EPIFANI	M.				7
319	LE	MELENDUGNO	MASSERIA GIAMMARINO	M.				9
320	LE	MELENDUGNO	MASSERIA LAME	M.				8
321	LE	MELENDUGNO	MASSERIA LE FORESTE	M.				6
322	LE	MELENDUGNO	MASSERIA MANCARELLA	M.				5
323	LE	MELENDUGNO	MASSERIA NOVA (NUOVA)	M.				12
324	LE	MELENDUGNO	MASSERIA PORCACCINI	M.				10
325	LE	MELENDUGNO	RUDERI CASTELLO DI ROCAVECCHIA	r.				3

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHITT. SEGN.
326	LE	MELENDUGNO	MASSERIA RUGGIANO	M.				13
327	LE	MELENDUGNO	MASSERIA SAN BASILIO	M.				2
328	LE	MELENDUGNO	MASSERIA SBOTTA	M.				11
329	LE	MELENDUGNO	TORRE COLUMBARIA (SULLA STRADA MELENDUGNO-S.FOCA)	T.				X
330	LE	MELISSANO	MASSERIA QUARTA	M.				1
331	LE	MELPIGNANO	LOCALITA' BARONESSA	loc.		X		
332	LE	MELPIGNANO	MENHIR CANDELORA (C/O IL COMPLESSO INDUSTRIALE)	m.		X		
333	LE	MELPIGNANO	DOLMEN NEI PRESSI DELLA MASSERIA ZARA	D.		2		
334	LE	MELPIGNANO	MENHIR MINONNA (PRESSO PODERE MINONNA)	m.		X		
335	LE	MELPIGNANO	MENHIR SCINEO DI TAMBURINO (PRESSO OMONIMA MASSERIA)	m.		1		
336	LE	MELPIGNANO	LOCALITA' S. SIDERO	loc.		3		
337	LE	MELPIGNANO	C.U.: MENHIR LAMA (NEL CENTRO URBANO)	C.U.		X		
338	LE	MELPIGNANO	CHIESA ED EX CONVENTO AGOSTINIANI	ch.c.			1	
339	LE	MELPIGNANO	MASSERIA S. ALOIA E TORRE COLOMBAIA	M.			2	
340	LE	MELPIGNANO	CHIESA S. MARIA MADDALENA	ch.				2
341	LE	MELPIGNANO	MASSERIA SCHIATTA (LOCALITA' SCHIATTA)	M.				3
342	LE	MELPIGNANO	VERA DI POZZO (LOCALITA' SCHIATTA)	loc.				1
343	LE	MINERVINO DI LECCE	MENHIR GRASSI	m.	1			
344	LE	MINERVINO DI LECCE	MENHIR DELLA CROCE (IN COCUMOLA)	m.		X		
345	LE	MINERVINO DI LECCE	MENHIR MOGADISCIO	m.		X		
346	LE	MINERVINO DI LECCE	MENHIR MONTICELLI (C/O OMONIMA MASS. A 2 KM DAL PAESE)	m.		X		
347	LE	MINERVINO DI LECCE	DOLMEN SCUSI (NELL' OMONIMA LOCALITA')	D.		1		
348	LE	MINERVINO DI LECCE	CHIESA S. ANNA (FRAZ. SPECCHIA GALLONE)ZONA DI RISPETTO	ch.			X	
349	LE	MORCIANO DI LEUCA	CASTELLO (LOC. BARBARANO) ZONA DI RISPETTO	C.			1	
350	LE	MORCIANO DI LEUCA	COMPLESSO LEUCA PICCOLA CON CHIESA S. LUCIA	ch.			2	
351	LE	MORCIANO DI LEUCA	MASSERIA DEL CASTELLO	M.				X
352	LE	MORCIANO DI LEUCA	COLOMBAIA PRESSO MASSERIA DON CESARE	VA.				X
353	LE	MORCIANO DI LEUCA	TORRE VADO	T.				1
354	LE	MURO LECCESE	LOCALITA' PALOMBARA:TRAT.DI CINTA MURARIA,RESTI EDIFIC.	loc.	1-X			
355	LE	MURO LECCESE	ANTICO MURO LECCESE (INSEDIAMENTO INDIGENO)	i.		2		
356	LE	MURO LECCESE	MENHIR CROCEFISSO (VERSO LA STRAD. MAGLIE-OTRANTO)	m.		1		
357	LE	MURO LECCESE	MENHIR GIALLINI (C/O OMONIMA MASSERIA)	m.		4		
358	LE	MURO LECCESE	MENHIR MIGGIANO	m.		5		
359	LE	MURO LECCESE	MENHIR S. ANTONIO (LOC. ZUCALA)	m.		3		
360	LE	MURO LECCESE	MENHIR TRICE (LARGO TRICE)	m.		X		
361	LE	MURO LECCESE	CONVENTO DEI DOMENICANI	cv.			1	
362	LE	MURO LECCESE	CHIESA S.DOMENICO	ch.			2	
363	LE	MURO LECCESE	CHIESA S.MARINA	ch.			3	
364	LE	MURO LECCESE	CAPPELLA DEL CROCIFISSO	cp.				1
365	LE	NARDO'	LOCALITA' MONDO NUOVO S.MARIA AL BAGNO (NEC.)	loc.	1			
366	LE	NARDO'	GROTTA CAPELVENERE (IN S.CATERINA)	G.		4		
367	LE	NARDO'	GROTTA DEL CAVALLO O DELLA GIUMENTA	G.		1		
368	LE	NARDO'	GROTTA DI ULUZZO (S.CATERINA BAIA DI ULUZZO)	G.		2		
369	LE	NARDO'	C.U.:NERETUM (INSED. INDIG. E ROMANO)	C.U.	X			
370	LE	NARDO'	EX CONVENTO DELLE CARMELITANE	cv.			X	
371	LE	NARDO'	CHIOSTRO DEI CARMELITANI	ch.c.			X	
372	LE	NARDO'	CASTELLO	C.			X	
373	LE	NARDO'	CONSERVATORIO (DUE BALCONI E BALAUSTRATE)	VA.			X	
374	LE	NARDO'	TORRE DEL FIUME O QUATTRO COLONNE (S.MARIA AL BAGNO)	T.			15	
375	LE	NARDO'	MASSERIA GIUDICE GIORGIO	M.			4	
376	LE	NARDO'	CHIESA DELL'INCORONATA	ch.			12	
377	LE	NARDO'	TORRE INSERRAGLIO	T.			7	
378	LE	NARDO'	CHIESA MADONNA DELLA GROTTA	ch.			10	
379	LE	NARDO'	MASSERIA MANIERI D'ARNEO	M.			3	
380	LE	NARDO'	MASSERIA OLIVASTRO (OGLIASTRO)	M.			8	
381	LE	NARDO'	CHIESA S.ANTONIO ABATE (SOTTERANEA ALLA MASS. ARENA)	ch.			17	
382	LE	NARDO'	TORRE S.CATERINA	T.			14	
383	LE	NARDO'	MASSERIA S.CHIARA E AREA DI PERTINENZA	M.			1	
384	LE	NARDO'	CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO	ch.			11	
385	LE	NARDO'	TORRE S.ISIDORO	T.			6	
386	LE	NARDO'	CHIESA DI S.LORENZO	ch.			X	
387	LE	NARDO'	TORRE S.MARIA DELL'ALTO	T.			13	
388	LE	NARDO'	CHIESA S.MARIA DA GROTTELLA	ch.			16	
389	LE	NARDO'	VILLA SCRACETA	V.			9	
390	LE	NARDO'	TORRE SQUILLACE (SCIANULI)	T.			5	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
391	LE	NARDO'	MASSERIA TRAPPETO	M.			2	
392	LE	NARDO'	EX VILLA GIULIO	V.			X	
393	LE	NARDO'	MASSERIA ABATE COLA	M.				12
394	LE	NARDO'	MASSERIA AGNANO	M.				21
395	LE	NARDO'	CASALE DI ARNEO	c.				3
396	LE	NARDO'	MASSERIA ASCANIO	M.				8
397	LE	NARDO'	MASSERIA BELLANOVA	M.				10
398	LE	NARDO'	MASSERIA CARIGNANO GRANDE	M.				27
399	LE	NARDO'	MASSERIA CARIGNANO PICCOLA	M.				28
400	LE	NARDO'	MASSERIA CASTELLI ARENA	M.				34
401	LE	NARDO'	MASSERIA CICCO GATTO	M.				13
402	LE	NARDO'	MASSERIA CONSOLE (IN ARNEO)	M.				11
403	LE	NARDO'	MASSERIA CORIGLIANO	M.				15
404	LE	NARDO'	MASSERIA CORSARI	M.				20
405	LE	NARDO'	TORRE DI CROSTANO O ULUZZO	T.				29
406	LE	NARDO'	MASSERIA DONNA MENGA E TORRE COLUMBARIA	M.				6
407	LE	NARDO'	MASSERIA FIUME	M.				36
408	LE	NARDO'	MASSERIA INGEGNA	M.				7
409	LE	NARDO'	MASSERIA LA GRANDE	M.				1
410	LE	NARDO'	MASSERIA LE STANZIE	M.				14
411	LE	NARDO'	MASSERIA LE TAGLIATE	M.				32
412	LE	NARDO'	MASSERIA LI PAGANI	M.				30
413	LE	NARDO'	CAPPELLA LOCOGNANO	cp.				2
414	LE	NARDO'	MASSERIA NUCCI E TORRE COLUMBARIA	M.				22
415	LE	NARDO'	MASSERIA PANTALEO	M.				31
416	LE	NARDO'	MASSERIA POGGIANO	M.				19
417	LE	NARDO'	CAPPELLA DI PUZZOVIVO	cp.				16
418	LE	NARDO'	MASSERIA PUZZOVIVO	M.				17
419	LE	NARDO'	MASSERIA ROTO GALETA (O RODOGALETA)	M.				9
420	LE	NARDO'	S.MARIA DELLE TAGLIATE	N.C.				33
421	LE	NARDO'	MASSERIA SCIOGLI	M.				24
422	LE	NARDO'	MASSERIA SQUILLACE	M.				X
423	LE	NARDO'	MASSERIA TERMIDE	M.				18
424	LE	NARDO'	MASSERIA TORRE MOZZA	M.				35
425	LE	NARDO'	MASSERIA TORRE NOVA	M.				25
426	LE	NARDO'	MASSERIA TORSANO	M.				23
427	LE	NARDO'	MASSERIA TORRE DEL CARDO	M.				4
428	LE	NARDO'	MASSERIA ZANZARA (O SAZZARA)	M.				5
429	LE	NARDO'	DUE TORRI COLUMBARIE PRESSO LA MASSERIA BRUSCA	T.				26
430	LE	NOVOLI	MENHIR PIETRAGROSSA (SULLA VIA PER CAMPI SALENTINA)	m.		1		
431	LE	OTRANTO	GROTTE PORTO BADISCO (PITTURE PARETALI)	G.	3			
432	LE	OTRANTO	S.PIETRO	N.C.	X			
433	LE	OTRANTO	S.NICOLA DI CASOLE (RESTI DI ABBAZIA BASILIANA)	r.	2			
434	LE	OTRANTO	VALLE MEMORIA-TORRE PINTA (STRUTTURA MURARIA)	c.r.	1			
435	LE	OTRANTO	LOCALITA' GROTTICELLA	loc.		X		
436	LE	OTRANTO	VALLE DELL'IDRO	c.r.		4		
437	LE	OTRANTO	COLLE DELLA MINERVA	c.r.		X		
438	LE	OTRANTO	CAPO PALASCIA-GROTTA DEI DIAVOLI	G.		3		
439	LE	OTRANTO	MENHIR DI PALANZANO (NELL'OMONIMA MASSERIA)	m.		1		
440	LE	OTRANTO	LOCALITA' S.ANDREA	loc.		X		
441	LE	OTRANTO	MENHIR LOCALITA' MASSERIA S.GIOVANNI	m.		2		
442	LE	OTRANTO	C.U.:HYDRUNTUM (INSED.MESSAP.,ROMANO,RUPES. ZONA ARCH.)	C.U.	X			
443	LE	OTRANTO	C.U.:HYDRUNTUM (INSED. MESS.,RESTI EPOCA BIZAN.,NECRO.)	C.U.	X			
444	LE	OTRANTO	C.U.:HYDRUNTUM- L'INTERO INSEDIAM. JAPIGIO MESSAPICO	C.U.		X		
445	LE	OTRANTO	INSEDIAMENTO RUPESTRE LOC.CAPPUCCINI	i.			X	
446	LE	OTRANTO	FORTINO SULLA RIVIERA DEGLI HAETHEI	M.			X	
447	LE	OTRANTO	MURA ANTICHE IDRUSA	VA.			X	
448	LE	OTRANTO	CHIESA RUP. MADONNA DELLA GROTTA O DEL PADRE ETERNO	ch.r.			X	
449	LE	OTRANTO	TORRE DEL SERPE	T.			2	
450	LE	OTRANTO	TORRE S.EMILIANO	T.			3	
451	LE	OTRANTO	CENOBIO BASILIANO S.GIOVANNI (CHIESA RUPESTRE)	ch.r.			X	
452	LE	OTRANTO	CHIESA S.GIUSEPPE. ZONA DI RISP.	ch.			X	
453	LE	OTRANTO	TORRE S.STEFANO	T.			1	
454	LE	OTRANTO	INSEDIAMENTO RUP. VALLE DELLE MEMORIE	i.			X	
455	LE	OTRANTO	RUDERI MURATURA EPOCA BIZANTINA	r.			X	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEOL. VINC.	ARCHEOL. SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
456	LE	OTRANTO	MASSERIA BANDINO	M.				27
457	LE	OTRANTO	MASSERIA CAPRARA	M.				29
458	LE	OTRANTO	MASSERIA CANNITI	M.				20
459	LE	OTRANTO	MASSERIA CASINO DEI TURCHI	M.				2
460	LE	OTRANTO	MASSERIA CASTELLANA	M.				19
461	LE	OTRANTO	MASSERIA CERRA	M.				18
462	LE	OTRANTO	MASSERIA CIPPANO	M.				8
463	LE	OTRANTO	MASSERIA CONSALVI	M.				31
464	LE	OTRANTO	MASSERIA CRESTE	M.				28
465	LE	OTRANTO	MASSERIA DONNAROSA	M.				10
466	LE	OTRANTO	MASSERIA FABRIZIO	M.				17
467	LE	OTRANTO	MASSERIA FAGA'	M.				14
468	LE	OTRANTO	CHIESETTA RURALE FICOLA	ch.r.				13
469	LE	OTRANTO	TORRE FIUMICELLE (VICINO LAGHI ALIMINI)	T.				X
470	LE	OTRANTO	MASSERIA FRASSANITO	M.				4
471	LE	OTRANTO	MASSERIA GRANDE	M.				16
472	LE	OTRANTO	CHIESA MADONNA DELL'ALTO MARE (RIVIERA HATHEI)	ch.				32
473	LE	OTRANTO	CHIESETTA RURALE MADONNA DELLA SERRA	ch.r.				25
474	LE	OTRANTO	MASSERIA MARAMONTE VECCHIO	M.				12
475	LE	OTRANTO	MASSERIA MATRICO	M.				22
476	LE	OTRANTO	MASSERIA MONACI	M.				26
477	LE	OTRANTO	CASINA MURROI (MORROY)	c.				5
478	LE	OTRANTO	MASSERIA MUZZA	M.				11
479	LE	OTRANTO	MASSERIA DELL'ORTE	M.				6
480	LE	OTRANTO	MASSERIA PAGLIARONE	M.				9
481	LE	OTRANTO	CASALE PALANZANO	c.				15
482	LE	OTRANTO	MASSERIA PEZZANO	M.				23
483	LE	OTRANTO	MASSERIA PICCINNA	M.				3
484	LE	OTRANTO	MASSERIA S.BARBARA	M.				21
485	LE	OTRANTO	CHIESA E CONVENTO S.FRANCESCO	ch.c.				33
486	LE	OTRANTO	MASSERIA S.GIOVANNI	M.				24
487	LE	OTRANTO	MASSERIA S.NICOLA DI CASOLE	M.				34
488	LE	OTRANTO	MASSERIA SPECCHIULLA	M.				1
489	LE	OTRANTO	MASSERIA TORRE PINTA E TORRE COLUMBARIA	M.				7
490	LE	OTRANTO	CASINO TRADISCI (PANAREO)	c.				30
491	LE	OTRANTO	VECCHIA STRADA CIOTTOLATA S.NICOLA DI CASOLE	N.C.				II
492	LE	OTRANTO	VECCHIA STRADA X LA TORRE COSTIERA S.EMILIANO	N.C.				III
493	LE	OTRANTO	VECCHIA STRADA CIOTTOLATA DA M. S.GIOVANNI A CONSALVI	N.C.				I
494	LE	PALMARIGGI	MENHIR DI MONTE VERGINE (C/O SANTUARIO OMONIMO)	m.	1			
495	LE	PALMARIGGI	CHIESA MADONNA DI MONTE VERGINE	ch.				1
496	LE	PARABITA	LOCALITA' GROTTA DELLE VENERI (FREQUEN.EPOCA PREIST.)	loc.		X		
497	LE	PARABITA	LOCALITA' GROTTA MAZZUCCHI	loc.		1		
498	LE	PARABITA	LOCALITA' MASSERIA VECCHIA (INS. UMANO)	loc.		X		
499	LE	PARABITA	LOCALITA' MONTI-GROTTA CATALDO	loc.		X		
500	LE	PARABITA	ZONA ARCHEOLOGICA (CENTRO MESSAPICO DI BEURATA)	A.a.		X		
501	LE	PATU'	CHIUSURA MASSERA, FONDO CAMPO RE (NECROP. TARDO ROMANA)	n.	X			
502	LE	PATU'	CONTRADA S.GREGORIO	c.da	2			
503	LE	PATU'	VERETUM: MONUMENTO CENTOPIETRE-CENTRO MESSAPICO E ROM.	P.	1			
504	LE	PATU'	CHIESA RUPESTRE S.ELIA	ch.r.			X	
505	LE	POGGIARDO	VASTE (BASTA): TOMBE CENTRO FORTIFICATO E ROMANO	t.		1		
506	LE	POGGIARDO	DOLMEN FONDO CAMPINA	D.		2		
507	LE	POGGIARDO	LOCALITA' LUCERNANA (RESTI EDIF. ETA' ELLEN.)	loc.		X		
508	LE	POGGIARDO	C.U.:AREA URBANA (INSED. INDIG.)	C.U.		X		
509	LE	POGGIARDO	CHIESA RUPESTRE S.MARIA	ch.r.			X	
510	LE	POGGIARDO	VASTE:CHIESA BASILICALE	ch.			1	
511	LE	PORTO CESAREO	PUNTA PROSCIUTTO (VILLA ROMANA)	V.		1		
512	LE	PORTO CESAREO	LOCALITA' SCALA DI FURNO	loc.		3		
513	LE	PORTO CESAREO	LOCALITA' TORRE CHIANCA	loc.		2		
514	LE	PORTO CESAREO	TORRE CHIANCA	T.				2
515	LE	PORTO CESAREO	MASSERIA CORTE VETERE	M.				4
516	LE	PORTO CESAREO	TORRE LAPILLO	T.				1
517	LE	PORTO CESAREO	TORRE PORTO CESAREO	T.				3
518	LE	PRESICCE	MADONNA DELLA GROTTA	G.		X		
519	LE	PRESICCE	EX CONVENTO DEI PP. RIFORMATI	cv.			X	
520	LE	PRESICCE	CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI	ch.			1	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
521	LE	PRESICCE	MASSERIA DEL FEUDO	M.				1
522	LE	PRESICCE	MASSERIA LA CASARANA	M.				3
523	LE	PRESICCE	MASSERIA LA TUNNA	M.				X
524	LE	PRESICCE	MASSERIA SANTO RUGGIO (SANTO RICCIO)	M.				2
525	LE	RACALE	DOLMEN DI TORRE OSPINA	D.	1			
526	LE	RACALE	SPECCHIA (SULLA COLLINA MONTE LI SPECCHI)	s.		1		
527	LE	RACALE	MENHIR DI TAVIANO-CASTELFORTE	m.		X		
528	LE	RACALE	TORRE SUDA	T.			1	
529	LE	RACALE	MASSERIA LA TUNNA	M.				X
530	LE	RACALE	MASSERIA LO SPINA	M.				1
531	LE	RACALE	TORRE OSPINA (VERSO TORRE SUDA)	T.				X
532	LE	RUFFANO	MENHIR IN LOCALITA' CARDIGLIANO DI SOTTO	m.		2		
533	LE	RUFFANO	GROTTA IN LOCALITA' CROCEFISSO	G.		1		
534	LE	RUFFANO	GROTTA DELLA TRINITA': LIVELLI DI FREQ. NEOL. BRONZO	G.		X		
535	LE	RUFFANO	MASSERIA CARDIGLIANO DI SOTTO	M.				5
536	LE	RUFFANO	MASSERIA DEL CASINO	M.				3
537	LE	RUFFANO	CHIESA MADONNA DELLA SERRA	ch.				1
538	LE	RUFFANO	MASSERIA MARIGLIA	M.				4
539	LE	RUFFANO	CHIESA ZUCCALIO	ch.				2
540	LE	SALICE SALENTINO	MASSERIA ORSI (O LI URSI)	M.				1
541	LE	SALVE	MASSERIA FANO	M.		1		
542	LE	SALVE	EDIFICI (ZONA DI RIS. PALAZZO CIULLO, LOC. RUGGIANO)	P.			3	
543	LE	SALVE	CONVENTO DEI CAPPUCCINI	cv.			4	
544	LE	SALVE	TORRE PALI	T.			1	
545	LE	SALVE	CHIESA S.MARIA DI LORETO	ch.			X	
546	LE	SALVE	CHIESA S.MARINA (LOC. RUGGIANO)	ch.			2	
547	LE	SALVE	MASSERIA BORGIN	M.				5
548	LE	SALVE	MASSERIA DON CESARE	M.				3
549	LE	SALVE	MASSERIA FANO	M.				1
550	LE	SALVE	MASSERIA PALI	M.				2
551	LE	SALVE	MASSERIA SANTU LASI O SANTO BLASI	M.				4
552	LE	SANARICA	TRATTO DI CINTA MURARIA MESSAPICA	VA.	1			
553	LE	SANARICA	MENHIR (C.DA FEUDO)	m.		1		
554	LE	SANARICA	CHIESA DI S.SALVATORE	ch.			X	
555	LE	SAN CESARIO DI LECCE	MASSERIA ARIA SANA	M.				1
556	LE	SAN DONATO DI LECCE	MENHIR CURTI VECCHI (A GALUGNANO C/O STAZIONE FERROV.)	m.		1		
557	LE	SAN DONATO DI LECCE	MENHIR DELLE LETE (VICINO MENHIR CURTI VECCHI)	m.		2		
558	LE	SAN DONATO DI LECCE	MASSERIA LI ROMANI	M.				1
559	LE	SANNICOLA	CHIESA S.MAURO	ch.			1	
560	LE	SANNICOLA	CHIESA S.SIMONE (FRAZ. S.SIMONE)	ch.			4	
561	LE	SANNICOLA	CHIESA BIZANTINA S.SALVATORE CON ANNESSA MASSERIA	ch.			2	
562	LE	SANNICOLA	VILLA STALANO	V.			3	
563	LE	SANNICOLA	CASA TORRE (FRAZ.S.SIMONE)	c.			5	
564	LE	SANNICOLA	MASSERIA TORRE DEL DOGANIERE	M.				1
565	LE	SANTA CESAREA TERME	GROTTA CARLO COSMA (FRAZ. CERFIGNANO)	G.	1			
566	LE	SANTA CESAREA TERME	GROTTA DI IGNAZIO SPAGNOLO (FRAZ. CERFIGNANO)	G.	2			
567	LE	SANTA CESAREA TERME	MENHIR (VITIGLIANO)	m.		1		
568	LE	SANTA CESAREA TERME	TORRE MASTEFILA	T.			X	
569	LE	SANTA CESAREA TERME	TORRE MINERVA	T.			1	
570	LE	SANTA CESAREA TERME	TORRE DI PORTO MIGGIANO	T.			2	
571	LE	SANTA CESAREA TERME	TORRE DEL SARACENO	T.			X	
572	LE	SANTA CESAREA TERME	CISTERNALE (MONUMENTO NAZIONALE DAL 1910, VITIGLIANO)	P.				1
573	LE	SANTA CESAREA TERME	TORRE SPECCHIA	T.				X
574	LE	SAN CASSIANO	CHIESA RUPESTRE MADONNA DELLA CONSOLAZIONE	ch.r.			X	
575	LE	SCORRANO	MENHIR GIAMPAOLO	m.		1		
576	LE	SCORRANO	MENHIR LA CUPA (C.DA SPECCHIARELLA SU VIA X SUPERSANO)	m.		2		
577	LE	SCORRANO	MENHIR LA CUPA 2 (A 400 KM DAL MENHIR LA CUPA)	m.		3		
578	LE	SCORRANO	MASSERIA LUCA GIOVANNI	M.				1
579	LE	SCORRANO	CAPPELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI	cp.				2
580	LE	SECLI'	MENHIR (NELLA MACCHIA DI TEMERANO)	m.		1		
581	LE	SECLI'	CHIESA MADONNA DEL CARMINE	ch.			X	
582	LE	SECLI'	CHIESA MADONNA DELLA LUNA	ch.			1	
583	LE	SECLI'	EX CONVENTO S.ANTONIO	cv.			2	
584	LE	SOLETO	SOLETUM (CENTRO MESSAPICO E ROMANO)	N.C.		X		
585	LE	SOLETO	MASSERIA LA TORRE	M.				3

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
586	LE	SOLETO	MASSERIA MATELICA	M.				2
587	LE	SOLETO	MASSERIA MORI	M.				1
588	LE	SPECCHIA	S.ELIA (C.DA CARDIGLIANO, NECROP. BIZAN.)	c.da		X		
589	LE	SPECCHIA	S.LEONARDO (LOC. MATINE NECROPOLI)	loc.		1		
590	LE	SPECCHIA	CHIESA S.EUFEMIA	ch.			1	
591	LE	SPECCHIA	CHIESA E CONVENTO DEI FRANCESCANI NERI	ch.c.			X	
592	LE	SPECCHIA	MASSERIA CARDIGLIANO DI SOPRA	M.				1
593	LE	SPECCHIA	CASTELLO (FRAZ. TUTINO)	C.				X
594	LE	SQUINZANO	MASSERIA LI SAIETTI CON TORRE COLUMBARIA	M.			1	
595	LE	SQUINZANO	CHIESA SS. ANNUNZIATA	ch.			X	
596	LE	SQUINZANO	MASSERIA BAGNARA VECCHIA	M.				4
597	LE	SQUINZANO	MASSERIA BELLA CAPECE	M.				3
598	LE	SQUINZANO	TORRE CAPO S.GENNARO	T.				X
599	LE	SQUINZANO	MASSERIA GIAMPAOLO	M.				X
600	LE	SQUINZANO	CHIESETTA MADONNA DI LORETO	ch.				5
601	LE	SQUINZANO	CHIESETTA S.ELISABETTA	ch.				1
602	LE	SQUINZANO	MASSERIA TORRE DI MORETTO	M.				2
603	LE	STERNATIA	ZUCCALA	N.C.		1		
604	LE	STERNATIA	CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI	ch.			1	
605	LE	STERNATIA	CHIESA MADONNA DEI FARAULI	ch.			2	
606	LE	SUPERSANO	MENHIR DI CELIMANNA (PRESSO CHIESA S.MARIA CELIMANNA)	m.		1		
607	LE	SUPERSANO	C.U.:MENHIR DI PARCO RIMEMBRANZA (NELLA VILLA COMUN.)	C.U.		X		
608	LE	SUPERSANO	CHIESA RUPESTRE E SANTUARIO MADONNA DI CELIMANNA	ch.r.			1	
609	LE	SURANO	MASSERIA GRANDE	M.				1
610	LE	SURBO	TORRE (LOC. TARIA ADIACENTE LA CHIESA S.MARIA D'AURIO)	T.			1	
611	LE	SURBO	MASSERIA GRAVILI	M.				3
612	LE	SURBO	MASSERIA LE SCHIAVELLE	M.				4
613	LE	SURBO	MASSERIA MELCARNE (O MALECARNE)	M.				1
614	LE	SURBO	MASSERIA S.ANGELO	M.				2
615	LE	TAVIANO	CHIESA RURALE S.MARINA ZONA DI RISPETTO (SUOLO ADIAC.)	ch.r.			1	
616	LE	TIGGIANO	VERSANTE EST P.P. (ZONE E1)	N.C.		X		
617	LE	TIGGIANO	TORRE NASPARO	T.			X	
618	LE	TREPUZZI	MASSERIA SPECCHIA	M.				3
619	LE	TREPUZZI	MASSERIA TERENZANO	M.				1
620	LE	TREPUZZI	MASSERIA VITTORIO	M.				2
621	LE	TRICASE	CAPRARICA:CASTELLO	C.			5	
622	LE	TRICASE	CHIESA DEL GONFALONE (CRIPTA)	ch.			4	
623	LE	TRICASE	TORRE PALANE (LOC. MARINA SERRA)	T.			6	
624	LE	TRICASE	TORRE DEL SASSO E ZONA DI RISPETTO (O MUTO)	T.			2	
625	LE	TRICASE	CHIESA S.MARIA DI COSTANTINOPOLI (DETTA CHIESA NUOVA)	ch.			3	
626	LE	TRICASE	TUTINO: CASTELLO	C.			1	
627	LE	TRICASE	CASTELLO DI GALLONE (FRAZ. DEPRESSA)	C.				X
628	LE	TRICASE	MASSERIA MITO	M.				X
629	LE	TRICASE	TORRE COLUMBARIA (A RIDOSSO DEL CASTELLO DI CAPRARICA)	T.				2
630	LE	UGENTO	PROPRIETA' MALAGNINO	N.C.	X			
631	LE	UGENTO	LOCALITA' MARSO (RESTI EDIFICIO ELLEN.)	loc.	X			
632	LE	UGENTO	FONDO POZZO CUPELLE	VA.	1			
633	LE	UGENTO	TORRE S.GIOVANNI (RESTI DI STRUT.E NECROP. MESS.)	T.	2			
634	LE	UGENTO	BASE ELLENISTICA	VA.	X			
635	LE	UGENTO	LOCALITA' FOCONE	loc.		X		
636	LE	UGENTO	CONTRADA LE PAZZE: INS. DELL'ETA' DEL BRONZO	c.da		X		
637	LE	UGENTO	C.U.: UXENTUM: CENTRO MESS., RESTI MURA E CONTRADA	C.U.	X			
638	LE	UGENTO	LOCALITA' CAMPO ARMINO: NECROP. ROM.	loc.		X		
639	LE	UGENTO	LOCALITA' S.ANTONIO: NECROP. MESS.	loc.		X		
640	LE	UGENTO	CHIESA RUPESTRE DEL CROCIFISSO	ch.r.			1	
641	LE	UGENTO	EDIFICIO FRAZ. GEMINI	P.			X	
642	LE	UGENTO	CASA TORRE, C.DA MAMMALIE ZONA RISP.	c.			5	
643	LE	UGENTO	CHIESA MADONNA DEL CASALE	ch.			X	
644	LE	UGENTO	TORRE COSTIERA MOZZA	T.			3	
645	LE	UGENTO	CHIESA S.MARIA DI COSTANTINOPOLI-(Z.R.)	ch.			4	
646	LE	UGENTO	FRANTOIO IPOG.-RUDERI SOVRASTANTI (LOC. M.TERENZANO)	fr.			2	
647	LE	UGENTO	CASTELLO	C.			X	
648	LE	UGENTO	MASSERIA CASCIANI	M.				2
649	LE	UGENTO	MASSERIA CRISTO (GEMINI)	M.				X
650	LE	UGENTO	MASSERIA GRANDE	M.				5

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N. PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
651	LE	UGENTO	MASSERIA GIURANNA	M.				3
652	LE	UGENTO	MASSERIA MORESANA	M.				7
653	LE	UGENTO	MASSERIA RISCIANO	M.				1
654	LE	UGENTO	TORRE S.GIOVANNI D'UGENTO	T.				X
655	LE	UGENTO	MASSERIA S.GREGORIO	M.				4
656	LE	UGENTO	MASSERIA TORRE VECCHIA	M.				6
657	LE	UGENTO	MASSERIA VECCHIA	M.				8
658	LE	UGGIANO LA CHIESA	MENHIR S.GIOVANNI MALCANTONE	m.		1		
659	LE	VEGLIE	CRIPTA DELLA FAUNA	ch.			X	
660	LE	VEGLIE	CONVENTO E CHIESA DEI FRANCESCANI	ch.c.			1	
661	LE	VERNOLE	GROTTE BASILIANE	G.		X		
662	LE	VERNOLE	MENHIR MATERDOMINI	m.		X		
663	LE	VERNOLE	MENHIR (VIA DEL CIMITERO)	m.		X		
664	LE	VERNOLE	IDROVORE S.GIOVANNI-SAN CATALDO	VA.		1		
665	LE	VERNOLE	CASTELLO (LOC. ACQUA)	C.			1	
666	LE	VERNOLE	CITTADELLA	C.U.			2	
667	LE	VERNOLE	MURA URBANE (FRAZ. ACQUA)	VA.			3	
668	LE	VERNOLE	MASSERIA AVARELLA (O FAVARELLA)	M.				1
669	LE	VERNOLE	MASSERIA CALARI GRANDI (O CACARI)	M.				2
670	LE	VERNOLE	MASSERIA CESINE	M.				3
671	LE	VERNOLE	MASSERIA LI CANDI (VANZE)	M.				X
672	LE	VERNOLE	MASSERIA PIER DI NOHA	M.				4
673	LE	VERNOLE	TORRE SPECCHIA (RUGGIERI)	T.				6
674	LE	VERNOLE	MASSERIA TERMOLITO	M.				5
675	LE	ZOLLINO	MENHIR S.ANNA (VICINO LA CHIESA OMONIMA)	m.		X		
676	LE	ZOLLINO	MENHIR DELLA STAZIONE	m.		1		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
1	TA	AVETRANA	CAVERNA DELL'ERBA (INSED. DAL NEOL. AL BRONZO)	c.r.		X		
2	TA	AVETRANA	MASSERIA DELLA MARINA (INSED. PRECL. DEL NEOLIT.)	M.		1		
3	TA	AVETRANA	LOCALITA' S.FRANCESCO (INSED. DEL II-I SEC. A.C.)	loc.		X		
4	TA	AVETRANA	CAVERNA DI S.MARTINO (DAL NEOLITICO AD ETA' STORICA)	c.r.		X		
5	TA	AVETRANA	GROTTA S. PIETRO (PRESENZA DI ETA' NEOLITICA)	G.		X		
6	TA	AVETRANA	MASSERIA QUARTO GRANDE	M.				1
7	TA	AVETRANA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
8	TA	CAROSINO	CONTRADA CHIANCATELLA (RINVENIMENTO TOMBA VI SEC. A.C.)	c.da		X		
9	TA	CAROSINO	CONTRADA FEUDO (IN SUPERFICIE CERAMICA D'EPOCA ELLEN.)	c.da		X		
10	TA	CAROSINO	CONTRADA S.GIORGIO (RINVENIMENTO TOMBA IV SEC. A.C.)	c.da		X		
11	TA	CASTELLANETA	MASSERIA MINERVA (INSED.PRIMA ETA' BRONZO)	M.	2			
12	TA	CASTELLANETA	LOCALITA' MONTECAMPLO O MONTE S.TRINITA' (VILLAG. IND.)	loc.	1			
13	TA	CASTELLANETA	CIULLI (NECROP. CLASS.)	n.		8		
14	TA	CASTELLANETA	MASSERIA FACCE ROSSIELLO	M.		3		
15	TA	CASTELLANETA	MURGIA GIOVINAZZI	VA.		4		
16	TA	CASTELLANETA	CONTRADA LE GROTTE (NECROPOLI ELLENISTICA)	c.da		X		
17	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE PADRE ETERNO (C.DA S.FOFIA)	ch.r.		X		
18	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE PALMA MATER CHRISTI (C.DA PALMA)	ch.r.		X		
19	TA	CASTELLANETA	MASSERIA DEL PORTO (INSED. PEUCETA)	M.		2		
20	TA	CASTELLANETA	MASSERIA SALESIANI TAFURI (NECROPOLI CLASSICO-ELLEN.)	M.		7		
21	TA	CASTELLANETA	MURGIA S.DOMENICO	VA.		5		
22	TA	CASTELLANETA	MURGIA S.FRANCESCO	VA.		1		
23	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE DI S.MICHELE (GRAVINA)	ch.r.		X		
24	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE DI S.STEFANO (GRAVINA)	ch.r.		6		
25	TA	CASTELLANETA	PARCO VALENTINO (PRESSO LA SCUOLA MATERNA, NECROPOLI)	VA.		X		
26	TA	CASTELLANETA	CASTELLETTO DELL'AQUILA	C.			X	
27	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE MATER CIRISTI	ch.r.			X	
28	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE DEL PADRE ETERNO	ch.r.			X	
29	TA	CASTELLANETA	CHIESA E CONVENTO DI S.FRANCESCO	ch.c.			1	
30	TA	CASTELLANETA	CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA	ch.			2	
31	TA	CASTELLANETA	CHIESA RUPESTRE S.MARIA DI COSTANTINOPOLI	ch.r.			X	
32	TA	CASTELLANETA	MASSERIA CATALANO	M.				1
33	TA	CASTELLANETA	MASSERIA FRISINE (O FRESINE)	M.				2
34	TA	CASTELLANETA	TORRE LATO	T.				3
35	TA	CASTELLANETA	MASSERIA LO VECCHIO	M.				X
36	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO ALLE MURGE	TR.	22			
37	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
38	TA	CASTELLANETA	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
39	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO ORSANESE	TR.	23			
40	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO TARANTINO	TR.	75			
41	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO QUERO	TR.	78			
42	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO PALAGIANO-BRADANO	TR.	77			
43	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO DEI PINI	TR.	24			
44	TA	CASTELLANETA	TRATTURELLO PINETO	TR.	79			
45	TA	CRISPIANO	LOCALITA' L'AMASTUOLA (IN TARANTO),INSED. ARCAICO-CLAS.	loc.	1			
46	TA	CRISPIANO	GROTTA S.ANGELO (PARTE IN STATTE)	G.	2			
47	TA	CRISPIANO	CACCIAVILLANI (NECROPOLI ETA' ELLANISTICA)	n.		X		
48	TA	CRISPIANO	CAVERNA COPPOLA (DEPOSITO PALEOL.)	c.r.		7		
49	TA	CRISPIANO	MASSERIA FRANCESCA (NECROP. ETA' ELLEN.)	M.		10		
50	TA	CRISPIANO	MASSERIA INGEGNA DEI PRETI (INSED. PRECL.)	M.		11		
51	TA	CRISPIANO	MASSERIA L'AMASTUOLA (NECROP. ETA' CLASS.)	M.		9		
52	TA	CRISPIANO	MASSERIA LA PIZZICA (NECROP. ELLEN.)	M.		2		
53	TA	CRISPIANO	LA TUMAROLA (INSED. PREIS.)	L.		6		
54	TA	CRISPIANO	LE PEZZE (NECROP. ETA' ELLEN.)	n.		4		
55	TA	CRISPIANO	GROTTA DEL PILANO (DEPOS.PALEOL.)	G.		3		
56	TA	CRISPIANO	MONTE S.PIETRO (NECROP. ETA' ELLEN.)	n.		5		
57	TA	CRISPIANO	TRIGLIO	N.C.		8		
58	TA	CRISPIANO	VALLENZA (NECROP. ETA' ELLEN.)	n.		1		
59	TA	CRISPIANO	VILLA MININNNI (O TORRE DIFESA)	V.			1	
60	TA	CRISPIANO	CHIESA RUPESTRE SANTI CRISPO E CRISPIANO	ch.r.			X	
61	TA	CRISPIANO	MASSERIA ACHILLE (ANTICAMENTE MIANI)	M.				44
62	TA	CRISPIANO	MASSERIA BELMONTE	M.				59
63	TA	CRISPIANO	MASSERIA CACCAVELLA	M.				11
64	TA	CRISPIANO	MASSERIA CACCIAGUALANI	M.				7
65	TA	CRISPIANO	MASSERIA CALVELLO	M.				65

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROG.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEOLOGICO DEC. OGGETT.	ARCHEOLOGICO NOTIFICA	ARCHITETTONICO	ARCHITETTONICO
66	TA	CRISPIANO	MASSERIA CALZEROSSE	M.				47
67	TA	CRISPIANO	MASSERIA CARDELLICCHIO	M.				23
68	TA	CRISPIANO	MASSERIA CARMINE	M.				43
69	TA	CRISPIANO	MASSERIA CARUCCI NUOVA	M.				6
70	TA	CRISPIANO	MASSERIA CASANOVA (O CASE NUOVE C.DA LE MORTELLE)	M.				38
71	TA	CRISPIANO	MASSERIA CASA POMPEI	M.				X
72	TA	CRISPIANO	MASSERIA CASA SANTORO (C.DA IAZZO DI FABBRICA)	M.				22
73	TA	CRISPIANO	MASSERIA CASELLONE	M.				63
74	TA	CRISPIANO	MASSERIA CASELLUZZO	M.				62
75	TA	CRISPIANO	MASSERIA CIGLIANO	M.				45
76	TA	CRISPIANO	MASSERIA COLUCCI (O CASELLE SERRI C.DA GROTTE COMITEO)	M.				14
77	TA	CRISPIANO	MASSERIA COMITEO	M.				9
78	TA	CRISPIANO	MASSERIA COPPOLA	M.				49
79	TA	CRISPIANO	MASSERIA DELLE CASELLE	M.				60
80	TA	CRISPIANO	MASSERIA DESIATI (O LI SIATI)	M.				32
81	TA	CRISPIANO	MASSERIA FANELLI	M.				5
82	TA	CRISPIANO	MASSERIA FOGLIANO (O LE MARINE)	M.				64
83	TA	CRISPIANO	MASSERIA FORNACE	M.				26
84	TA	CRISPIANO	MASSERIA FRANCESCA	M.				61
85	TA	CRISPIANO	MASSERIA INGEGNA DEI PRETI (O INGEGNOLLA)	M.				66
86	TA	CRISPIANO	MASSERIA INGEGNA VECCHIA	M.				X
87	TA	CRISPIANO	MASSERIA L'AMASTUOLA	M.				51
88	TA	CRISPIANO	MASSERIA LA CHIESA (C.DA TRE FONTANE)	M.				X
89	TA	CRISPIANO	MASSERIA LA GROTTA	M.				10
90	TA	CRISPIANO	MASSERIA LAMIE	M.				X
91	TA	CRISPIANO	MASSERIA LA RICCIA	M.				X
92	TA	CRISPIANO	MASSERIA LASCORCOLA	M.				67
93	TA	CRISPIANO	MASSERIA LELLA	M.				30
94	TA	CRISPIANO	MASSERIA LE MESOLE	M.				28
95	TA	CRISPIANO	MASSERIA LE MONACHE	M.				40
96	TA	CRISPIANO	MASSERIA LEZZA	M.				53
97	TA	CRISPIANO	MASSERIA LI CASTELLI	M.				X
98	TA	CRISPIANO	MASSERIA LI RUSSOLI	M.				18
99	TA	CRISPIANO	MASSERIA LUPOLI (ANTICAMENTE TORRE LONGA)	M.				48
100	TA	CRISPIANO	MASSERIA MAGGIO	M.				31
101	TA	CRISPIANO	MASSERIA MARINOSCI	M.				27
102	TA	CRISPIANO	MASSERIA MASSERIOLA	M.				X
103	TA	CRISPIANO	MASSERIA MEDICHICCHO (O MERICHICCHIO)	M.				34
104	TA	CRISPIANO	MASSERIA MEDICO DI MAGLIE	M.				55
105	TA	CRISPIANO	MASSERIA MESOLECCHIE	M.				29
106	TA	CRISPIANO	MASSERIA MIOLA	M.				58
107	TA	CRISPIANO	MASSERIA MITA	M.				41
108	TA	CRISPIANO	MASSERIA MONTE DEL TUFO (O PANTALEONE)	M.				52
109	TA	CRISPIANO	MASSERIA MONTE SPECCHIA	M.				50
110	TA	CRISPIANO	MASSERIA MONTI DEL DUCA	M.				46
111	TA	CRISPIANO	MASSERIA MORTELLA (O LA MORTE)	M.				33
112	TA	CRISPIANO	MASSERIA MOSCANINA	M.				42
113	TA	CRISPIANO	MASSERIA NUOVA (CONTRADA PILANO)	M.				16
114	TA	CRISPIANO	MASSERIA ORIMINI	M.				39
115	TA	CRISPIANO	MASSERIA PACE I	M.				1
116	TA	CRISPIANO	MASSERIA PACE II	M.				2
117	TA	CRISPIANO	MASSERIA PETRELLA (CONTRADA PENTIMAROSSA)	M.				21
118	TA	CRISPIANO	MASSERIA PICCOLI	M.				36
119	TA	CRISPIANO	MASSERIA PILANO	M.				17
120	TA	CRISPIANO	MASSERIA PIZZICA	M.				4
121	TA	CRISPIANO	MASSERIA PORCILE DI CIGLIANO	M.				X
122	TA	CRISPIANO	MASSERIA POZZO DEL TERMITE I	M.				12
123	TA	CRISPIANO	MASSERIA POZZO DEL TERMITE II	M.				13
124	TA	CRISPIANO	MASSERIA RUGGERUDDO	M.				X
125	TA	CRISPIANO	MASSERIA RUMINE	M.				X
126	TA	CRISPIANO	MASSERIA SAN DOMENICO DI BASSO (O SORIANO)	M.				37
127	TA	CRISPIANO	MASSERIA SAN SIMONE	M.				25
128	TA	CRISPIANO	MASSERIA SAN SIMONE (O MOTULESE)	M.				24
129	TA	CRISPIANO	MASSERIA SCORACE (O SCRASCIA)	M.				20
130	TA	CRISPIANO	MASSERIA TAGLIENTUDDO	M.				56

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
131	TA	CRISPIANO	MASSERIA TORRE GENEVIVA	M.				57
132	TA	CRISPIANO	MASSERIA TRIGLIB	M.				8
133	TA	CRISPIANO	MASSERIA TRULLI DI CIGLIANO	M.				X
134	TA	CRISPIANO	MASSERIA TUTTULMO	M.				35
135	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALENTE	M.				19
136	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALENTUDDO	M.				15
137	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALLENZA BLASI	M.				3
138	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALLENZA CENCI	M.				3
139	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALLENZA MARTUCCI	M.				3
140	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALLENZA MONGELLI	M.				3
141	TA	CRISPIANO	MASSERIA VALLENZA RICCI	M.				3
142	TA	CRISPIANO	MASSERIA VILLINO PAVONE (C.DA LEZZA)	M.				54
143	TA	CRISPIANO	CRIPTA S.CIPRIANO (O SAN GIULIANO)	ch.				X
144	TA	CRISPIANO	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
145	TA	FAGGIANO	LOCALITA'MASSERIA RUINA (IMPIANTO ROMANO REPUBBLICANO)	loc.		X		
146	TA	FAGGIANO	GROTTA S.ANGELO (GIACIMENTO DAL PALEOLITICO AL NEOLIT.)	G.		X		
147	TA	FAGGIANO	CASTELLO (FRAZIONE S.CRISPERI)	C.			1	
148	TA	FRAGAGNANO	S.SOFIA (VILLAGGIO NEOLITICO)	v.		X		
149	TA	GINOSA	CONTRADA CHIARADONNA (NECROP. ELLENISTICA)	c.da		7		
150	TA	GINOSA	CONTRADA DISTACCO (NECROPOLI)	c.da		X		
151	TA	GINOSA	MASSERIA FOLLERATO-CASTELLUCCIA (VILLAGGIO E NECROPOLI)	M.		4		
152	TA	GINOSA	MASSERIA GIRIFALCO (NECROP. ETA' ELLEN.)	M.		6		
153	TA	GINOSA	GRAVINA DI GINOSA (GIACIMENTO PALEOL.)	c.r.		2		
154	TA	GINOSA	LAMA DI POZZO (NECROP. CLASS.)	c.r.		5		
155	TA	GINOSA	VIA DELLA PACE (NECROP. ETA' ELLEN.-CLASS.)	n.		X		
156	TA	GINOSA	STRADA ROSSETTI	N.C.		X		
157	TA	GINOSA	MASSERIA S.MARIA D'ATTOLI (VILLA ROMANA)	M.		3		
158	TA	GINOSA	VIA S.FRANCESCO SAVERIO (RESTI INS. INDIG. VII-III SEC)	r.		X		
159	TA	GINOSA	CHIESE RUPESTRI NELLA GRAVINA (S.BARBARA, S.DOMENICA)	ch.r.		1		
160	TA	GINOSA	ACQUEDOTTO ROMANO	VA.		X		
161	TA	GINOSA	TORRE MATTONI (LOC.SALINELLE)	T.			1	
162	TA	GINOSA	MASSERIA GIRIFALCO	M.				1
163	TA	GINOSA	TRATTURELLO BERNALDA-GINOSA-LATERZA	TR.	82			
164	TA	GINOSA	TRATTURELLO QUERO	TR.	78			
165	TA	GINOSA	TRATTURELLO PALAGIANO-BRADANO	TR.	77			
166	TA	GINOSA	TRATTURELLO PINETO	TR.	79			
167	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA ANGIULLI (VILLA ROMANA)	M.	1			
168	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA BUCCITO (VILLAGGIO ETA' ENEOL. ED ETA' BRONZO)	M.		6		
169	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA CAPITOLO (VILLAGGIO NEOLITICO)	M.		9		
170	TA	GROTTAGLIE	CHIESA RUPESTRE CRIPTA DELLA GRAVINA DI RIGIO	ch.r.		3		
171	TA	GROTTAGLIE	CHIESA RUPESTRE CRIPTA DEL ROSARIO	ch.r.		2		
172	TA	GROTTAGLIE	FANTIANO (VILLAGGIO ETA' BRONZO)	v.		7		
173	TA	GROTTAGLIE	GROTTA DEL FULLONESE	G.		X		
174	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA GENZANO (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	M.		8		
175	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA LA MUTATA (INSED. ETA' CLASS. ED ALTOMED.)	M.		1		
176	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA LELLA (INSED. PRECL.)	M.		4		
177	TA	GROTTAGLIE	MADONNA DEL PRATO (FATTORIA ELLEN.)	M.		12		
178	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA MISICURO (STAZIONE VIARIA ROMANA)	M.		15		
179	TA	GROTTAGLIE	MONTEDORO (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	i.		13		
180	TA	GROTTAGLIE	RESTI MURA ANTICHE	r.		X		
181	TA	GROTTAGLIE	CAVA DEL PIANO (DEPOS. DEL PALEOL.)	c.r.		X		
182	TA	GROTTAGLIE	GROTTA NEL QUARTIERE DELLE CERAMICHE	G.		X		
183	TA	GROTTAGLIE	GROTTE DI RIGIO (VILLAGGIO ETA' BRONZO)	G.		X		
184	TA	GROTTAGLIE	MONTE SALETE (INSED. INDIG. E ROMANO)	i.		5		
185	TA	GROTTAGLIE	CHIESA RUPESTRE S.ANGELO	ch.r.		11		
186	TA	GROTTAGLIE	GROTTA VALLONE PENSIERO	G.		10		
187	TA	GROTTAGLIE	MASSERIA VICENTINO (CENTRO FORTIF. MESSAPICO, NECROP.)	M.		14		
188	TA	GROTTAGLIE	CHIESA RUPESTRE IN LAMA DI PENSIERO, ZONA DI RISP.	ch.r.			1	
189	TA	GROTTAGLIE	CHIESA S.MARIA CAMPITELLI (RUDERI)	ch.			X	
190	TA	GROTTAGLIE	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
191	TA	GROTTAGLIE	TRATTURELLO TARANTINO	TR.	75			
192	TA	LATERZA	LOCALITA' MONTECAMPLO MONTE S.TRINITA': VILLAG. INDIG.	loc.	1			
193	TA	LATERZA	CANDILE (TOMBE A GROTTICELLA)	t.		2		
194	TA	LATERZA	CONTRADA PURGATORIO (CENTRO APULO FORTIFICATO)	c.da		1		
195	TA	LATERZA	LOCALITA' ZECCONE (NECROPOLI CIVILTA' DI LATERZA)	loc.		3		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SSEN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SSEN.
196	TA	LATERZA	CONTRADA ZIRIFICO (ABITATO APULO, NECROPOLI)	c.da		X		
197	TA	LATERZA	CHIESA DEL CONVENTO VECCHIO	ch.			1	
198	TA	LATERZA	CHIESA RUPESTRE S.ANTONIO DEL FUOCO	ch.r.			X	
199	TA	LATERZA	CHIESA CRIPTA S.VITO VECCHIO,ZONA DI RISPETTO	ch.			x	
200	TA	LATERZA	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
201	TA	LATERZA	TRATTURELLO SANTERAMO IN COLLE-LATERZA	TR.	72			
202	TA	LATERZA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
203	TA	LATERZA	TRATTURELLO BERNALDA-GINOSA-LATERZA	TR.	82			
204	TA	LEPORANO	LOCALITA' SATURO-PORTO PERONE (CENTRO GRECO)	loc.	2			
205	TA	LEPORANO	LOCALITA' SATURO-PORTO SATURO (CENTRO GRECO)	loc.	1			
206	TA	LEPORANO	MASSERIA GANDOLI (VILLA ROMANA)	M.		1		
207	TA	LEPORANO	LOCALITA' GANDOLI (COMPRESA ZONA DI SATURO)	loc.		1		
208	TA	LEPORANO	CAPANNA LONGO (VILLAGGIO NEOL.)	v.		X		
209	TA	LEPORANO	LOCALITA' SAN MARCO (NECROP. CLASS.)	loc.		2		
210	TA	LEPORANO	TORRE SATURO	T.				
211	TA	LEPORANO	TORRE ROBERTI	T.				1
212	TA	LIZZANO	ZONA ANNUNZIATA	N.C.		2		
213	TA	LIZZANO	MASSERIA BAGNARA (INSED. ETA' BRONZO)	M.		4		
214	TA	LIZZANO	LOCALITA' MASSERIA BIANCA (CENTRO FORTIF. INDIG.)	loc.		X		
215	TA	LIZZANO	LOCALITA' LE CONCHE (INSED. NEOLIT.)	loc.		5		
216	TA	LIZZANO	LOCALITA' S.PETRONILLA (PHROURION)	loc.		1		
217	TA	LIZZANO	LOCALITA' S.SPIRITO (RESTI VILLA ROMANO-IMPERIALE)	loc.		X		
218	TA	LIZZANO	TORRE SGARRATA (VILLA ROMANA)	T.		3		
219	TA	LIZZANO	CHIESA S.MARIA ANNUNZIATA CON CRIPTA	ch.			1	
220	TA	MANDURIA	LOCALITA' LI CASTELLI (CENTRO CON RESTI ABIT. E NECR.)	loc.	2			
221	TA	MANDURIA	MURAGLIA ANTICA (NECROP. CRIPTA IPOGEA S.PIETRO)	n.	1			
222	TA	MANDURIA	TORRE BORACO (INSED.PRECL.DEL NEOL.)	T.		11		
223	TA	MANDURIA	MASSERIA CAMPANELLA (INSED.NEOL.)	M.		5		
224	TA	MANDURIA	TORRE COLIMENA (PRESENZA DI ETA' NEOL.)	T.		12		
225	TA	MANDURIA	LOCALITA' LA STAFFA (FATTORIA DI ETA'REPUBBLICANA)	loc.		X		
226	TA	MANDURIA	LOCALITA' LE FIATE (INSED. ELLEN.)	loc.		2		
227	TA	MANDURIA	MASSERIA LI STROZZATI (INSED.PRECL. DEL BRONZO-FERRO)	M.		X		
228	TA	MANDURIA	GROTTA LUCERNA (IPOGEO NEOLITICO)	G.		X		
229	TA	MANDURIA	MADONNA DI BAGNOLO (INSED. ELLENIS.)	i.		3		
230	TA	MANDURIA	SPECCHIA MALIANO (INSED. PRECL. DAL NEOLIT.)	s.		X		
231	TA	MANDURIA	MASSERIA MARCHESE (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	M.		6		
232	TA	MANDURIA	MASSERIA DELLA MARINA (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	M.		8		
233	TA	MANDURIA	MASSERIA PIACENTINI	M.		7		
234	TA	MANDURIA	MASSERIA S.ANDREA (INSED. TARDO ELLEN.-REPUB.)	M.		X		
235	TA	MANDURIA	LOCALITA' S.PIETRO IN BEVAGNA (RESTI SOMMERSI,CITTA')	loc.		10		
236	TA	MANDURIA	IAZZO SPECCHIARICA (PRESENZA DI ETA' NEOL.)	M.		9		
237	TA	MANDURIA	AREA DELLA SPECCHIA SCHIAVONI (INSED. PRECL.)	s.		1		
238	TA	MANDURIA	LOCALITA' TERRAGNE (VILLAGGIO E STRUTTURE ELLEN.)	loc.		4		
239	TA	MANDURIA	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA	C.U.		X		
240	TA	MANDURIA	TORRE BORACO	T.			2	
241	TA	MANDURIA	CASTELLO E TORRIONE D'ANGOLO (FRAZ. UGGIANO-MONTEFUSCO)	C.			X	
242	TA	MANDURIA	COMPLESSO S.PIETRO IN BEVAGNA	VA.			1	
243	TA	MANDURIA	EX CONVENTO DELLO SPIRITO SANTO	cv.			X	
244	TA	MANDURIA	TORRE COLIMENA (LOC.PALUDI DEL CONTE)	T.				3
245	TA	MANDURIA	TORRI COLUMBARIE DELLA MASS.FELLICCHIE	T.				2
246	TA	MANDURIA	MASSERIA SCORPURE (SULLA STRADA MANDURIA-TORRE BORACO)	M.				1
247	TA	MANDURIA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
248	TA	MARTINA FRANCA	BADESSA VECCHIA (SETTORE DI ABITATO PREROMANO E NECRO.)	ab.	1			
249	TA	MARTINA FRANCA	BARRATTA	N.C.		X		
250	TA	MARTINA FRANCA	MONTE FELLONE (VILLAGGIO NEOLITICO)	V.		10		
251	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA MASELLA (INSED. PRECL. ETA' BRONZO)	M.		3		
252	TA	MARTINA FRANCA	LOCALITA' MOTOLESE (INSED. ELLEN.)	loc.		2		
253	TA	MARTINA FRANCA	GROTTA DI ORIMINI (DEPOS. PALEOL.)	G.		8		
254	TA	MARTINA FRANCA	GROTTA DI PAPA CIRO (DEPOS. NEOL.)	G.		9		
255	TA	MARTINA FRANCA	LOCALITA' PARCO DELLA VIGNA (GIACIM. PREIS.)	loc.		7		
256	TA	MARTINA FRANCA	PARETONE (INSED. INDIG.)	i.		4		
257	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA PEPUCCIO (INSED. ETA' ROMANA)	M.		6		
258	TA	MARTINA FRANCA	LOCALITA' REINZANO (RINVENIM. PREIS.)	loc.		1		
259	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA S. SIMONE	M.		X		
260	TA	MARTINA FRANCA	MONTE SCOTANO (GIAC.CLASS. E MEDIEV.)	VA.		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEOLOGICO	ARCHEOLOGICO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
261	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA VOTANO (INSED. ELLEN.)	M.		5		
262	TA	MARTINA FRANCA	CHIESA VECCHIA MADONNA DELLA SANITA'	ch.			1	
263	TA	MARTINA FRANCA	CHIESA DI S.DONATO	ch.			X	
264	TA	MARTINA FRANCA	COMPLESSO DI TRULLI (LOC. LAURO S.PAOLO)	VA.			2	
265	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA BADESSA VECCHIA	M.				2
266	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA CAVARUZZO	M.				1
267	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA GIULIANI	M.				9
268	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA IAZZO DI ORMINI	M.				14
269	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA LE VOCCOLE	M.				10
270	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA LUCO	M.				8
271	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA MANGIATO	M.				3
272	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA MASELLA	M.				7
273	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA FORTIFICATA MENZANO	M.				5
274	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA MONTE TRE CARLINI	M.				X
275	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA MOTOLESE	M.				4
276	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA NOVE CASEDDE	M.				15
277	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA RUSSOLITE (O ROSSOLITE)	M.				13
278	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA S.ELIA	M.				6
279	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA SELVAGGI	M.				11
280	TA	MARTINA FRANCA	MASSERIA TAGLIENTE	M.				12
281	TA	MARTINA FRANCA	TRATTURELLO GORGO-PARCO	TR.	74			
282	TA	MARUGGIO	CASINO BRUNO (CENTRO DI ETA' NEOLIT.)	c.		5		
283	TA	MARUGGIO	CASTIGNO (INSED. PRECL. DAL NEOLIT. ALL'ETA' BRONZO)	i.		2		
284	TA	MARUGGIO	LOCALITA' COMMENDA (CENTRO DI ETA' NEOL.)	loc.		4		
285	TA	MARUGGIO	LA CIRENAICA (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	i.		6		
286	TA	MARUGGIO	CONTRADA MADONNA DELL'ALTO MARE (RESTI EDIF.)	c.da		7		
287	TA	MARUGGIO	MONTE SPECCHIUDDU (VILLAG. NEOL.)	v.		1		
288	TA	MARUGGIO	CASINO STRACCIONE (INSED. NEOL.)	c.		3		
289	TA	MARUGGIO	TORRE DELLE MOLINE (CAMPOMARINO)	T.			X	
290	TA	MARUGGIO	TORRE OVO	T.			1	
291	TA	MASSAFRA	LOCALITA' S.ORONZO (TOMBE A GROTTICELLA)	loc.	1			
292	TA	MASSAFRA	LOCALITA' S.SERGIO (FATTORIA DI ETA' ELLEN. E NEC.)	loc.	2			
293	TA	MASSAFRA	CARRINO (IPOGEO ETA' DEL BRONZO)	I.		X		
294	TA	MASSAFRA	CONTRADA CAUSOLE (TUMULI ETA' FERRO)	c.da		X		
295	TA	MASSAFRA	GROTTA DEL CICLOPE (RESTI)	G.		X		
296	TA	MASSAFRA	LOCALITA' CITIGNANO (CENTRO INDIG.)	loc.		2		
297	TA	MASSAFRA	COLOMBATO (NECROP. ROMANA)	n.		4		
298	TA	MASSAFRA	FAMOSA (NECROP. ROMANA)	n.		3		
299	TA	MASSAFRA	MARAGLIONE (VILLA ELLEN.-ROMANA)	V.		X		
300	TA	MASSAFRA	S.ANGELO IN TORELLA (NECROP. INDIG. E INSED. RUPES.)	n.		6		
301	TA	MASSAFRA	GRAVINA DI S. CATERINA	c.r.		X		
302	TA	MASSAFRA	MONTE S.ELIA	VA.		1		
303	TA	MASSAFRA	GRAVINA DI S.MARCO (FREQUENTAZ. CLASS.)	c.r.		7		
304	TA	MASSAFRA	GRAVINA E SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SCALA	c.r.		5		
305	TA	MASSAFRA	C.U.: VICINANZE (CENTRO STOR.)	C.U.		X		
306	TA	MASSAFRA	INSEDIAMENTO RUPESTRE GROTTA DETTA DELLE NAVI,ZONA R.	i.			X	
307	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE LA CANDELORA,ZONA RISP.	ch.r.			X	
308	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE DI MATERDOMINI	ch.r.			X	
309	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE MILLARTI	ch.r.			1	
310	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE PANAREDOZZA	ch.r.			X	
311	TA	MASSAFRA	INSEDIAMENTO RUPESTRE S.ANGELO IN TORELLA	i.			X	
312	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE S.LEONARDO	ch.r.			X	
313	TA	MASSAFRA	CHIESA DI S.LUCIA,ZONA R.	ch.			X	
314	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE S.MARCO	ch.r.			X	
315	TA	MASSAFRA	INSEDIAMENTO RUPES. DI S.SIMONE IN FAMOSA	i.			X	
316	TA	MASSAFRA	CHIESA RUPESTRE S.SIMONE IN PANTALEO	ch.r.			X	
317	TA	MASSAFRA	MASSERIA FANELLI	M.				1
318	TA	MASSAFRA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
319	TA	MASSAFRA	TRATTURELLO TARANTINO	TR.	75			
320	TA	MONTEIASI	LOCALITA' MASSERIA PALOMBARA (RESTI EDIF. DI NECROP.)	loc.		1		
321	TA	MONTEMESOLA	AREA DI MONTEBIANCO (INSED. E NECROP. ELLEN.)	i.		1		
322	TA	MONTEMESOLA	MASSERIA S.GIOVANNI	M.				1
323	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE LA CATTEDRALE DEL PETRUSCIO	ch.r.		X		
324	TA	MOTTOLA	MASSERIA LE GROTTE (CENTRO INDIG.)	M.		2		
325	TA	MOTTOLA	CONTRADA PATRELLA (NECROP. PREIS. INDIG.)	c.da		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
326	TA	MOTTOLA	CONTRADA S.VITO (INSED. ETA' ROMANA E MEDIEV.)	c.da		3		
327	TA	MOTTOLA	CONTRADA SELVAPIANA (NECROP. ELLEN.)	c.da		1		
328	TA	MOTTOLA	ZONA TRAPPETO VECCHIO E DEL PILONE (TOMBE)	t.		X		
329	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE BUFALO PETRUSCIO	ch.r.			X	
330	TA	MOTTOLA	TRAPPETO DI CASALROTTO	tr.			1	
331	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE DETTA CATTEDRALE DEL PETRUSCIO. Z.R.	ch.r.			X	
332	TA	MOTTOLA	CHIESA RURALE DELLA MADONNA DELLE SETTE LAMPADE	ch.r.			X	
333	TA	MOTTOLA	CAPPELLA DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI. Z.R.	cp.			X	
334	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.ANGELO	ch.r.			X	
335	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.APOLLINARE	ch.r.			X	
336	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.CESAREO	ch.r.			X	
337	TA	MOTTOLA	CHIESA DI S.GIACOMO (ABSIDE)	ch.			X	
338	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.GIORGIO	ch.r.			X	
339	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.GREGORIO	ch.r.			X	
340	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.MARGHERITA	ch.r.			X	
341	TA	MOTTOLA	CHIESA RUPESTRE S.NICOLA	ch.r.			X	
342	TA	MOTTOLA	MASSERIA LA BELLA VEDUTA SURICO	M.				1
343	TA	MOTTOLA	MASSERIA PERRINI	M.				X
344	TA	MOTTOLA	TRATTURELLO MARTINESE	TR.	73			
345	TA	MOTTOLA	TRATTURELLO GORGO-PARCO	TR.	74			
346	TA	PALAGIANELLO	CRINALE DA SERRAPIZZUTA A MANGIARICOTTA (NECROP.)	n.		1		
347	TA	PALAGIANELLO	CONTRADA DIFESELLA (NECROP.)	c.da		4		
348	TA	PALAGIANELLO	CONTRADA FONTANA DEL FICO (NECROP. ELLEN.)	c.da		3		
349	TA	PALAGIANELLO	RIPARO MANIS (CENTRO INDIG.)	c.		X		
350	TA	PALAGIANELLO	PARCO DI STELLA-COPPOLA PIATTA (NECROP.)	n.		2		
351	TA	PALAGIANELLO	CHIESA RUPESTRE IAZZO RIVOLTA	ch.r.			X	
352	TA	PALAGIANELLO	CHIESA RUPESTRE S.ANDREA	ch.r.			X	
353	TA	PALAGIANELLO	CHIESA RUPESTRE S.GEROLAMO	ch.r.			X	
354	TA	PALAGIANELLO	CHIESA RUPESTRE S.LUCIA	ch.r.			X	
355	TA	PALAGIANELLO	TRATTURELLO TARANTINO	TR.	75			
356	TA	PALAGIANELLO	TRATTURELLO DELLE FERRE	TR.	76			
357	TA	PALAGIANELLO	TRATTURELLO PALAGIANO-BRADANO	TR.	77			
358	TA	PALAGIANO	PARETE PINTO (C.DA LAMA D'ERCHIA, RECINTO)	c.da	1			
359	TA	PALAGIANO	COZZO MARZIOTTA (CENTRO PREIS. E CLASS.)	A.a.		3		
360	TA	PALAGIANO	LOCALITA' GALLIANO (NECROP. GRECA E VILLA ROMANA)	loc.		2		
361	TA	PALAGIANO	MASSERIA TORRATA (NECROPOLI INDIG.)	M.		1		
362	TA	PALAGIANO	CHIESA S.MARIA DI LENNE. ZONA R.	ch.			1	
363	TA	PALAGIANO	TRATTURELLO TARANTINO	TR.	75			
364	TA	PALAGIANO	TRATTURELLO DELLE FERRE	TR.	76			
365	TA	PALAGIANO	TRATTURELLO PALAGIANO-BRADANO	TR.	77			
366	TA	PULSANO	TORRE CASTELLUCCIA (INSED. ETA' BRONZO-FERRO)	T.	1			
367	TA	PULSANO	CONTRADA LUOGOVIVO (CENTRO DI ETA' CLAS.,VILLA ROMANA)	c.da		1		
368	TA	PULSANO	TORRE CASTELLUCCIA. ZONA R.	T.			1	
369	TA	ROCCAFORZATA	MONTE S.ELIA (INSED. NECROP. E SANTUARIO)	i.	1			
370	TA	ROCCAFORZATA	CASTELLO (A POCHI KM DA TARANTO)	C.				X
371	TA	SAN GIORGIO JONICO	LOCALITA' MONTE S.ELIA (IN PARTE IN ROCCAFORZATA)	loc.	1			
372	TA	SAN GIORGIO JONICO	CONTRADA AMOSSO (EDIF. ETA' E RESTI ETA' ROMANA)	c.da		1		
373	TA	SAN GIORGIO JONICO	CONTRADA MONTEFUSCO VILLA ROMANA)	c.da		2		
374	TA	SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	LOCALITA' MINERVA (CENTRO FORTIFICATO)	loc.		X		
375	TA	SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	LOCALITA' PEZZA PADULA (VILLA ROMANA-IMPERIALE)	loc.		1		
376	TA	SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	SCHECCHIA CROCECCHIA (SEPOLTURE ETA' FERRO)	t.		X		
377	TA	SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	CHIESA RUPESTRE SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE	ch.r.			1	
378	TA	SAVA	CONTRADA AGLIANO (RESTI EDIFICIO ETA' GRECA,TERRECOTTE)	c.da		1		
379	TA	SAVA	LOCALITA' LE PETROSE (INSED.PRECLASS.)	loc.		2		
380	TA	SAVA	MONTE MAGALASTRO (INSED. ETA' CLASS.)	i.	3			
381	TA	SAVA	CHIESA DELL'IMMACOLATA	ch.			X	
382	TA	SAVA	SANTUARIO MADONNA DI PASANO	st.				1
383	TA	TARANTO	CORSO ANNIBALE (RIONE SALINELLA RESTI EPOCA ELLEN.)	r.	5			
384	TA	TARANTO	LA CROCE (INSED.DAL NEOL. ALL'ETA' ROMANA)	i.	X			
385	TA	TARANTO	LOCALITA' CIMINO (VILLAGGIO NEOL. VI-V MILLENNIO)	loc.	4			
386	TA	TARANTO	LOCALITA' COLLEPASSO (RESTI MURA, AREE DI NECROP.)	loc.	X			
387	TA	TARANTO	AREA MASSERIA S.TERESA	M.	3			
388	TA	TARANTO	VIALE ANNIBALE (FORNACE ROMANA-IMPERIALE)	VA.		X		
389	TA	TARANTO	MASSERIA BARBUZZI (PRESENZA ETA' NEOL.)	M.		13		
390	TA	TARANTO	MASSERIA DEL BARONE PAZZO (NECROP. ELLEN.- INSED. MED.)	M.		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
391	TA	TARANTO	MASSERIA BELLAVISTA (VILLAGGIO ETA' BRONZO E NECR.)	M.		X		
392	TA	TARANTO	TORRE D'AYOLA (INSED. PRECL.DEL NEOL.)	T.		5		
393	TA	TARANTO	CONTRADA LE LAMIE (INSED. ETA' ELLEN.)	c.da		4		
394	TA	TARANTO	MADONNA DELLA CAMERA (SANTUARIO RURALE, RESTI)	st.		X		
395	TA	TARANTO	MASSERIA MANCINI (MATERIALI SPARSI ETA' ELLEN.)	M.		9		
396	TA	TARANTO	CONTRADA MONTICELLI (RINVENIMENTO TOMBE)	c.da		8		
397	TA	TARANTO	MASSERIA MORRONE NUOVO INSED.PRECL.DEL NEOL.)	M.		14		
398	TA	TARANTO	MASSERIA PALOMBARA (INSED.ETA' ELLEN.)	M.		10		
399	TA	TARANTO	LOCALITA' PIZZONE (FORNACE,AMBIENTI,NECROPOLI)	loc.		X		
400	TA	TARANTO	ARSENALE PIZZONE (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	i.		X		
401	TA	TARANTO	PUNTA RONDINELLA (VILLAGGIO NEOL.)	v.		6		
402	TA	TARANTO	MASSERIA S.MARIA DELLA GIUSTIZIA (NECR. ETA' CLAS.)	M.		X		
403	TA	TARANTO	CONTRADA S.PAOLO (INSED. NEOL.)	c.da		7		
404	TA	TARANTO	MASSERIA S.PIETRO (C.DA MATARRESE;VILLA ROMANA)	M.		3		
405	TA	TARANTO	LA TORRETTA (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	T.		15		
406	TA	TARANTO	MURA MEDIEVALI SUL SALTO DI QUOTA	VA.		X		
407	TA	TARANTO	C.U.:CORSO UMBERTO LICEO SCIENT.(RESTI STRUTT. ABIT.)	C.U.	X			
408	TA	TARANTO	C.U.:CINTA MURARIA, CONTRADA CARMINE	C.U.	X			
409	TA	TARANTO	C.U.:ZONA MURAGLIA,CONTRADA CORVISEA	C.U.	X			
410	TA	TARANTO	C.U.:CINTA MURARIA-VIA EMILIA (V SEC. A.C.)	C.U.	X			
411	TA	TARANTO	C.U.:VIA LEONIDA 52	C.U.	X			
412	TA	TARANTO	C.U.:PIAZZA MARCONI (FORNACE ED AREA DI NECROP.)	C.U.	X			
413	TA	TARANTO	C.U.:OSPEDALE MILITARE (SACELLO TARDO REP.)	C.U.	X			
414	TA	TARANTO	C.U.:TOMBA PANATENAICA (VIA PITAGORA ANGOLO VIA CRISPI)	C.U.	X			
415	TA	TARANTO	C.U.:TEMPIO DI POSEIDON (P.ZA CASTELLO)	C.U.	X			
416	TA	TARANTO	C.U.:TOMBA IPOGEICA	C.U.	X			
417	TA	TARANTO	C.U.:LARGO S.MARTINO (CITTA'VECCHIA)	C.U.	X			
418	TA	TARANTO	C.U.:LOCALITA' SOLITO (RESTI CINTA MURARIA)	C.U.	X			
419	TA	TARANTO	C.U.:RIONE TRE CARRARE (TOMBA A CAMERA)	C.U.	X			
420	TA	TARANTO	C.U.:VIALE VIRGILIO (RESTI EDIFICIO TERMALE,PORTICO)	C.U.	X			
421	TA	TARANTO	C.U.:RESTI DI ACQUEDOTTO ROMANO (CORSO ITALIA)	C.U.	X			
422	TA	TARANTO	C.U.:VIA LUCANIA (RESTI UNITA' ABITATIVA E NECROP.)	C.U.		X		
423	TA	TARANTO	C.U.:VIA NITTI 31 (RESTI DI DOMUS)	C.U.		X		
424	TA	TARANTO	C.U.:IPOGEI DI ETA' ELLEN.	C.U.		X		
425	TA	TARANTO	CONVENTO E MOLINO DEI BATTENDIERI	cv.			7	
426	TA	TARANTO	MASSERIA LA FELICITA'	M.			4	
427	TA	TARANTO	MASSERIA IL FOGGIONE (CON ANNESSA CAPPELLA)	M.			2	
428	TA	TARANTO	CHIESA MADONNA DELLA CROCE	ch.			X	
429	TA	TARANTO	MASSERIA E CHIESA DEL MUCCHIO, ZONA R.	M.			1	
430	TA	TARANTO	CHIESA RUPESTRE DEL REDENTORE	ch.r.			X	
431	TA	TARANTO	CHIESA DI S.BRUNO LA PALUDE	ch.			5	
432	TA	TARANTO	CHIESA RUPESTRE S.CHIARA ALLE PETROSE	ch.r.			3	
433	TA	TARANTO	DOLMEN CONTRADA S.GIOVANNI	D.			X	
434	TA	TARANTO	CHIESA RUPESTRE S.ONOFRIO	ch.r.			X	
435	TA	TARANTO	MASSERIA E CHIESA DI S.PIETRO MARRESE	M.			6	
436	TA	TARANTO	CASALE LA TAGLIATA (FRAZ. MORRONE)	c.			X	
437	TA	TARANTO	ACQUEDOTTO DEL TRIGLIO	VA.			X	
438	TA	TARANTO	MASSERIA ABADIA (LA BADIA)	M.				2
439	TA	TARANTO	MASSERIA BATTAGLIA (LOC. CARELLI)	M.				7
440	TA	TARANTO	MASSERIA CAPITIGNANO (O CAPOTIGNANO-TRAMONTONI)	M.				8
441	TA	TARANTO	MASSERIA LA GIUSTIZIA-MONTELLO (LOC. GIUSTIZIA)	M.				5
442	TA	TARANTO	MASSERIA LEVRANO D'AQUINO (NELLA LOC. OMONIMA)	M.				3
443	TA	TARANTO	MASSERIA NISI (LOC. S.DONATO)	M.				9
444	TA	TARANTO	MASSERIA PALOMBARELLA (LOC.OMONIMA)	M.				4
445	TA	TARANTO	TORRE S.VITO	T.				6
446	TA	TARANTO	MASSERIA TUDISCO (MIGLIARA)	M.				1
447	TA	TARANTO	MASSERIA ZOZZOLI (LOC. NEGALIZZI)	M.				10
448	TA	TARANTO	TRATTURELLO TARANTINO	TR.	75			
449	TA	TARANTO (STATTE)	LOCALITA' L'AMASTUOLA (INSED. ARCAICO-CLASS.)	loc.	1			
450	TA	TARANTO (STATTE)	LOCALITA' MIOLA O MONTE S.ANGELO (GROTTA)	loc.	2			
451	TA	TARANTO (STATTE)	MASSERIA ACCETTA GRANDE (VILLAGGIO E DOLMEN)	M.		2		
452	TA	TARANTO (STATTE)	MASSERIA ACCETTA PICCOLA (VILLAGGIO E DOLMEN)	M.		1		
453	TA	TORRICELLA	LOCALITA' TORRE OVO (INSED. DI ETA' CLASS.)	loc.	1			
454	TA	TORRICELLA	MASSERIA COTUGNO (INSED. PRECL.DEL NEOL.)	M.		1		
455	TA	TORRICELLA	LOCALITA' FONTANE (INSED. NEOL.)	loc.		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

K.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
456	TA	TORRICELLA	LOCALITA' LIBRARI (INSED. NEOL.)	loc.		3		
457	TA	TORRICELLA	CONTRADA PALUDE (VILLA ROMANA)	c.da		X		
458	TA	TORRICELLA	TRUGLIONE (INSED. PRECL. DEL NEOL.)	i.		2		

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco delle zone umide

(Aggiornato al 1994)
(Elencazione per Province e Comuni)

ELENCO ZONE UMIDE REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BRINDISI

N.PROG	PROVINCIA	COMUNE	NOME	I.G.M. AL 25000	I.G.M. AL 50000	FOGLI CATASTALI
1	BR	BRINDISI	TORRE GUACETO	191 II SO	476-477	1-2
1	BR	CAROVIGNO	TORRE GUACETO	191 II SO	476-477	37
2	BR	BRINDISI	PALUDI DI PUNTA DELLA CONTESSA	204 IV NO	476-477-496	120
3	BR	BRINDISI	SALINA VECCHIA	204 IV NO	476-477	87-88-89-120
4	BR	BRINDISI	CANALE IL SIEDI	204 IV SO	496	171
4	BR	SAN PIETRO VERNOTICO	CANALE IL SIEDI	204 IV SO	496	12
5	BR	TORCHIAROLO	CANALE PILELLA	204 IV SE-SO	496	5-29
6	BR	CAROVIGNO	PUNTA PENNA GROSSA	191 II SO	476-477	37
7	BR	OSTUNI	TORRE CANNE (MASS. FIUME MORELLO)	191 III NO	457	1-2
8	BR	FASANO	TORRE CANNE (MASS. FIUME PICCOLO)	191 III NO	457	10
9	BR	FASANO	TORRE CANNE (MASS. FIUME GRANDE)	191 III NO	457	126
10	BR	CAROVIGNO	C/O TORRE S.SABINA	191 II SO	476-477	9
11	BR	BRINDISI	PANTANO FIUME CHIARESE	203 I NE	476-477	48-50-51-70
12	BR	TORCHIAROLO	CANALE INFOCACIUCCI	204 IV SO - 204 IV SE	496	5-6-11
13	BR	CAROVIGNO	PALUDI P.TA PANTENECIANNI	191 II SO	476-477	23
14	BR	BRINDISI	PANTANO GIANCOLA	191 II SE	476-477	6
15	BR	BRINDISI	FIUME GRANDE	204 IV NO	476-477	58-59-80-86

ELENCO ZONE UMIDE REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

N.PROG	PROVINCIA	COMUNE	NOME	I.G.M. AL 25000	I.G.M. AL 50000	FOGLI CATASTALI
1	BA	GRAVINA DI PUGLIA	LAGO DI SERRA DEL CORVO	188 I SO	453	45-46-69
1	BA	POGGIORSINI	LAGO DI SERRA DEL CORVO	188 I SO	453	11
2	BA	TRANI	LA VASCA	176 I NE	424	1
3	BA	BARLETTA	C/O CASA SARDARO	176 IV NE	423	51-52
4	BA	GRAVINA DI PUGLIA	C/O MASS. CALANDRELLA	188 II NE - 189 III NO	472	144-145-155
5	BA	POGGIORSINI	LAGO C/O MASSERIA POGGIO LO RUSSO	188 I NO	453	4
6	BA	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO C/O MASSERIA PAVONE	188 I SO	453	39
7	BA	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO DI FRA' GIACOMO	188 I SE	454	56
8	BA	RUVO DI PUGLIA	LAGHETTO DI SOTTO	188 I NO	453	122-124
9	BA	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO C/O MONTE S.FRANCESCO	188 II NE	472	156
10	BA	GRAVINA DI PUGLIA	INVASO C/O MASSERIA PANTANELLA	188 I SE	454	52-54
11	BA	BARLETTA	LAGO PANTANELLO	165 II SO	423	4
12	BA	CONVERSANO	LAGHI DI CONVERSANO	178 III SE - 190 IV NE	439-456	9-20-22-30-39-50-69-80-85-95-101
13	BA	MINERVINO	INVASO DEL TORRENTE LOCONE	176 III NO - 176 III SO	435-436	103-104-105-110-111-125-126-127-138-139-140
14	BA	POGGIORSINI	INVASO C/O MASSERIA IL CARDINALE	188 I SO	453	11

ELENCO ZONE UMIDE REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

N.PROG	PROVINCIA	COMUNE	NOME	I.G.M. AL 25000	I.G.M. AL 50000	FOGLI CATASTALI
1	FG	LESINA	LAGO DI LESINA	155 I SO-I SE 156 IV SO	382-383	1-2-8-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-41
2	FG	CAGNANO VARANO	LAGO DI VARANO	156 I NO-I SO-IV SE	384	1-2-3-4-5-8-9-10-11-16-17-18-25-26
2	FG	CARPINO	LAGO DI VARANO	156 I NO-SO-IV SE	384	8-9
2	FG	ISCHITELLA	LAGO DI VARANO	156 I NO-SO-IV SE	384	1-2-3-4-28-29-30-31-32
3	FG	MANFREDONIA	PALUDE DI FRATTAROLO	164 I SE	409	51-52-59
4	FG	MANFREDONIA	PALUDE DAUNIA RISI O LAGO SALSO	164 I SE	409	52-56-57-58-69
5	FG	MONTE S.ANGELO	CUTINO FORESTA UMBRA	157 III NO	384	4
6	FG	CERIGNOLA	VASCHE DI S.FLORIANO	165 III NO-SO	409-410	38
6	FG	TRINITAPOLI	VASCHE DI S.FLORIANO	165 III NO-SO	409-410	4
6	FG	ZAPPONETA	VASCHE DI S.FLORIANO	165 III NO-SO	409-410	115-116-117
7	FG	CERIGNOLA	SALINE DI MARGHERITA DI S.	165 III SO-SE-NO	409-410-423	39-47-48-49
7	FG	MARGHERITA DI S.	SALINE DI MARGHERITA DI S.	165 III SO-SE-NO	409-410-423	4-10-14-15-16-25
7	FG	TRINITAPOLI	SALINE DI MARGHERITA DI S.	165 III SO-SE-NO	409-410-423	4-10-12-15-16-21-22
8	FG	CARLANTINO	LAGO DI OCCHITO	162 I SE NE 163 IV NO	394-406	3-4-9-10-18-20
8	FG	CELENZA VALFORTORE	LAGO DI OCCHITO	162 I SE-NE 163 IV NO	394-406	6-19-25-29
9	FG	CERIGNOLA	LAGO CAPACCIOTTI	175 I SO-175 II NO	435	408-409-410-412-417-440-441
10	FG	BICCARI	LAGO PESCARA	163 III SE	420	49
11	FG	MANFREDONIA	MASS.PICCARDI-TORRE DON BENEDETTO	164 I SE 164 II NE	409	55-84-85-109
12	FG	CHIEUTI	LAGHETTO C/O MASSERIA GIUMENTARECCIA	155 IV SE	382	11
13	FG	SERRACAPRIOLA	ACQUITRINI DI MARINELLE	155 I SO	382	1-2-3
14	FG	MONTE S.ANGELO	LAGO D.OTRI	157 III NO	398	3
15	FG	LESINA	I PANTANI	155 I SE	383	42-48
16	FG	CERIGNOLA	MASS.POSTA ROSSA	164 II NE	409	1
17	FG	BOVINO	VALLE DEL CERVARO	174 I SO-NE-NO 175 IV NO 164 III SO-SE-NE	408-420-421	4-10-11-15-21-22-31-32
17	FG	ORSARA DI PUGLIA	VALLE DEL CERVARO	174 I SO-NE NO 175 IV NO 164 III SO-SE-NE	408-420-421	62-63-67
17	FG	PANNI	VALLE DEL CERVARO	174 I SO-NE-NO 175 IV NO 164 III SO-SE-NE	408-420-421	3-4-5
17	FG	FOGGIA	VALLE DEL CERVARO	174 I SO-NE-NO 175 IV NO 164 III SO-SE-NE	408-420-421	172-174-193-194-195-206-207-209-210-212-216
17	FG	CASTELLUCCIO DEI S.	VALLE DEL CERVARO	174 I SO-NE-NO 175 IV NO 164 III SO-SE-NE	408-420-421	1-2-3-4-5-6-7-9
18	FG	SAN FERDINANDO DI P.	VALLI E FOCI DELL'OFANTO	176 IV SO-NO NE 165 III SE 175 I SE	423-435	12-19-40
18	FG	TRINITAPOLI	VALLI E FOCI DELL'OFANTO	176 IV SO-NO-NE 165 III SE 175 I SE	423-435	45-48-50-52
18	FG	MARGHERITA DI S.	VALLI E FOCI DELL'OFANTO	176 IV SO-NO-NE 165 III SE 175 I SE	423-435	18-19
18	FG	CERIGNOLA	VALLI E FOCI DELL'OFANTO	176 IV SO-NO-NE 165 III SE 175 I SE	423-435	385-386-391-393
19	FG	CARAPELLE	VALLE DEL CARAPELLE	175 IV SO-NO 164 II SO-NE	409-421 422-434	1-2-3-4
19	FG	ZAPPONETA	VALLE DEL CARAPELLE	175 IV SO-NO 164 II SO-NE	409-421-422-434	109

ELENCO ZONE UMIDE REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

N.PROG	PROVINCIA	COMUNE	NOME	I.G.M. AL 25000	I.G.M. AL 50000	FOGLI CATASTALI
19	FG	FOGGIA	VALLE DEL CERVARO	175 IV SO-NO 164 II SO-NE	409-421-422-434	163
19	FG	ASCOLI SATRIANO	VALLE DEL CARAPELLE	175 IV SO-NO 164 II SO-NE	409-421-422-434	13-24-25-26-59-60-61-71
19	FG	CANDELA	VALLE DEL CARAPELLE	175 IV SO-NO 164 II SO-NE	409-421-422-434	3-4-6-7
20	FG	MANFREDONIA	VALLE DEL CANDELARO	164 I SE	409	40-52-53
21	FG	SERRACAPRIOLA	VALLE E FOCE DEL FORTORE	155 I SO- 155 II NO 155 III SE-NE	382-395	2-3-66
21	FG	CASTELNUOVO DAUNIA	VALLE E FOCE DEL FORTORE	155 I SO 155 II NO 155 III SE-NE	382-395	1-2
21	FG	LESINA	VALLE E FOCE DEL FORTORE	155 I SO 155 II NO 155 III SE-NE	382-395	11-12-14
21	FG	TORREMAGGIORE	VALLE E FOCE DEL FORTORE	155 I SO 155 II NO 155 III SE-NE	382-395	4-5-6-10-12
22	FG	SERRACAPRIOLA	LAGHETTI C/O MASSERIA MONACESCA	155 IV SE	382	13
23	FG	PIETRAMONTECORVINO	LAGO C/O MASSERIA FORNELLI	163 I SO	407	29
24	FG	SERRACAPRIOLA	PANTANI DI PALUDE LONGARA	155 I SO	382	3
25	FG	CHIEUTI	FOCE T. SACCIONE-ACQUITRINI T.RE FANTINA	155 IV NE - 155 IV SE	382	1
26	FG	POGGIO IMPERIALE	LAGO C/O MASSERIA F. MINORI	155 II NO	382	9
27	FG	S.GIOVANNI ROTONDO	PANTANO DI S.EGIDIO	156 II SO	397	45-47
28	FG	LESINA	CANALE DI ACQUAROTTA	155 I SO	382	1-2

ELENCO ZONE UMIDE REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI LECCE

N.PROG	PROVINCIA	COMUNE	NOME	I.G.M. AL 25000	I.G.M. AL 50000	FOGLI CATASTALI
1	LE	LECCE	BACINO DI ACQUATINA	204 II NO	496	56-67-69-82-83
2	LE	VERNOLE	LE CESINE	204 II SO-SE 214 I NE	512-513	6-15-16-17-26-27
3	LE	OTRANTO	LAGHI ALIMINI	214 I SE 214 II NE 215 IV SO	513-527	2-4-5-8-9-10-17-18-20-31
4	LE	UGENTO	PALUDE DEGLI SPONDERATI E TORRE MOZZA	223 IV SE	536	102-105-106
5	LE	NARDO'	PALUDE DEL CAPITANO	213 I SE	511-525	58-68
6	LE	LECCE	PALUDE DI RAUCCIO	204 III NE	496	21-22-30-31-42-43
7	LE	LECCE	PALUDI TRA TORRE VENERI E S.CATALDO	204 II SO	496-512	130-131-132-133-144-145-146-147-149
8	LE	UGENTO	PADULE BIANCO - I PADULI (FONTANELLE)	223 IV SE	536	85-97-98-102-105
9	LE	UGENTO	BACINO DI TORRE PALI	223 I SO	536	24
10	LE	PORTO CESAREO	PALUDE TRA P.PROSCIUTTO E T.CASTIGLIONE	213 I NO	511	11-12-14
11	LE	PORTO CESAREO	BACINI DI PORTO CESAREO	213 I NE	511	16-21-22
12	LE	LECCE	TORRE RINALDA	204 III NE	496	12-13-19-20
13	LE	LECCE	BACINI DI TORRICELLA	204 III NE 204 II NO	496	21-22-30-31-42-43-44-45-46-54-55-64-65-78
14	LE	LECCE	BACINI DI FRIGULE	204 II NO	496	84-101
15	LE	MELENDUGNO	PALUDE DI S.BASILIO	214 I NE	513	3-8
16	LE	MELISSANO	BACINO NATURALE	223 IV NE	536	3
17	LE	PORTO CESAREO	BACINO DI TORRE CASTIGLIONE	213 I NO	511	14
18	LE	GALLIPOLI	FOSSO DE' SAMARI	214 III SO	526	25-27-28 29
19	LE	MELENDUGNO	PALUDE DEI TAMARI	214 I NE	513	22-23

ELENCO ZONE UMIDE REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI TARANTO

N.PROG	PROVINCIA	COMUNE	NOME	I.G.M. AL 25000	I.G.M. AL 50000	FOGLI CATASTALI
1	LE	LECCE	BACINO DI ACQUATINA	204 II NO	496	56-67-69-82-83
2	LE	VERNOLE	LE CESINE	204 II SO-SE 214 I NE	512-513	6-15-16-17-26-27
3	LE	OTRANTO	LAGHI ALIMINI	214 I SE 214 II NE 215 IV SO	513-527	2-4-5-8-9-10-17-18-20-31
4	LE	UGENTO	PALUDE DEGLI SPONDERATI E TORRE MOZZA	223 IV SE	536	102-105-106
5	LE	NARDO'	PALUDE DEL CAPITANO	213 I SE	511-525	58-68
6	LE	LECCE	PALUDE DI RAUCCIO	204 III NE	496	21-22-30-31-42-43
7	LE	LECCE	PALUDI TRA TORRE VENERI E S CATALDO	204 II SO	496-512	130-131-132-133-144-145-146-147-149
8	LE	UGENTO	PADULE BIANCO - I PADULI (FONTANELLE)	223 IV SE	536	85-97-98-102-105
9	LE	UGENTO	BACINO DI TORRE PALI	223 I SO	536	24
10	LE	PORTO CESAREO	PALUDE TRA P.PROSCIUTTO E T CASTIGLIONE	213 I NO	511	11-12-14
11	LE	PORTO CESAREO	BACINI DI PORTO CESAREO	213 I NE	511	16 21-22
12	LE	LECCE	TORRE RINALDA	204 III NE	496	12-13-19-20
13	LE	LECCE	BACINI DI TORRICELLA	204 III NE 204 II NO	496	21-22-30-31-42-43-44-45-46-54-55-64-65-78
14	LE	LECCE	BACINI DI FRIGULE	204 II NO	496	84-101
15	LE	MELENDUGNO	PALUDE DI S.BASILIO	214 I NE	513	3-8
16	LE	MELISSANO	BACINO NATURALE	223 IV NE	536	3
17	LE	PORTO CESAREO	BACINO DI TORRE CASTIGLIONE	213 I NO	511	14
18	LE	GALLIPOLI	FOSSO DE' SAMARI	214 III SO	526	25-27-28 29
19	LE	MELENDUGNO	PALUDE DEI TAMARI	214 I NE	513	22-23

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco dei biotopi

(Aggiornato al 1994)
(Elencazione per Province e Comuni e n. progressivo)

ELENCO BIOTOPI

PROVINCIA DI BARI

N.RIFER.	COMUNE	TOPONIMO	TIPOLOGIA
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	LUCIANI	BOSCO
2	ALBEROBELLO	SELVA	BOSCO
3	ALTAMURA	POMPEI, QUARTO, RESEGA, SENTINELLA	BOSCO
4	ALTAMURA	MURGIA SANTELIA	GARIGA
5	ALTAMURA	MERCADANTE	FORESTA
6	ALTAMURA	PULO	DOLINA
7	BARI	LAMA BALICE	PARCO
8	CASSANO DELLE MURGE	MERCADANTE	FORESTA
9	CASSANO DELLE MURGE	CIRCITO	BOSCO
10	CASTELLANA GROTTE	GROTTE	FAUNA
11	GIOIA DEL COLLE	MAZZAGLIA	BOSCO
12	GIOIA DEL COLLE	LAMA TROTTA, TERZI, DUCA, DOLCEMORSO, P.ISABELLA, P. PULEDRO	BOSCO
13	GRAVINA DI PUGLIA	DIFESA GRANDE, ANNUNZIATA	BOSCO, TORRENTE
14	GRAVINA DI PUGLIA	FRA' GIACOMO	INVASO ARTIFICIALE
15	GRAVINA DI PUGLIA	PULICCHIO	DOLINA, BOSCO, PALUDE
16	GRAVINA DI PUGLIA	SERRA DI CORVO, LAGO BASENTELLO	LAGO, TORRENTE
17	GRUMO APPULA	POMPEI, QUARTO, RESEGA, SENTINELLA	BOSCO
18	MINERVINO MURGE	ACQUETTA, CAVONE	BOSCO
19	MONOPOLI	LAMA INCINA	LAMA, GROTTE COSTIERE
20	MONOPOLI	MURGE DI MONTE SAN NICOLA	CARSISMO, MACCHIA
21	NOCI	S.GIACOMO	BOSCO
22	POLIGNANO	LAMA INCINA	LAMA, GROTTE COSTIERE
23	PUTIGNANO	BARSENTO	AREA BOSCHIVA
24	RUTIGLIANO	LAMA EST	LAMA
25	RUTIGLIANO	LAMA OVEST	LAMA
26	RUVO DI PUGLIA	SCOPARELLA, CARTOGIGLI, CAVALLERIZZA, GROTTE	BOSCO
27	SAMMICHELE DI BARI	PARCO DELLE MONACHE	BOSCO
28	SANTERAMO	PARATA, GRAVINELLA	BOSCO, MACCHIA
29	TORITTO	POMPEI, QUARTO, RESEGA, SENTINELLA	BOSCO

ELENCO BIOTOPI

PROVINCIA DI BRINDISI

N°RG	COMUNE	TOPONIMO	TIPOLOGIA
68	BRINDISI	CASIGNANO	BOSCO
69	BRINDISI	CERRITO	BOSCO
70	BRINDISI	GIANGOLA	BOSCO
71	BRINDISI	LUCCI	BOSCO
72	BRINDISI	CANALE REALE, PUNTA DELLA CONTESSA	BOSCO, FIUME, PALUDE
73	BRINDISI	TORRE GUACETO, IAZZO, MACCHIA S.GIOVANNI	ZONA UMIDA
74	BRINDISI	S.TERESA	BOSCO
75	CAROVIGNO	TORRE GUACETO, MACCHIA DI S.GIOVANNI O IL BOSCHETTO	ZONA UMIDA
76	CEGLIE MESSAPICO	BOSCHI DI CEGLIE MESSAPICO	BOSCHI
77	CELLINO SAN MARCO	CURTOPETRIZZI	BOSCO
78	CISTERNINO	PINETA DI CISTERNINO	PINETA
79	FASANO	PICCOLO	RUSCELLO
80	FASANO	SELVA DI FASANO	BOSCO
81	FASANO	TORRE CANNE	BOSCO, PALUDE, DUNA
82	LATIANO	MONICA MONTEMADRE masseria	OASI
83	OSTUNI	CISTERNINO, OSTUNI pineta di	PINETA
84	OSTUNI	MORELLO fiume	RUSCELLO
85	OSTUNI	PILONE macchia	MACCHIA BOSCHIVA
86	OSTUNI	PILONE pozza del	RUSCELLO
87	OSTUNI	TORRE CANNE	BOSCO, PALUDE, DUNA
88	S.PIETRO VERNOTICO	CERANO	BOSCO

ELENCO BIOTOPI
PROVINCIA DI FOGGIA

N.PROG	COMUNE	TOPONIMO	TIPOLOGIA
89	ACCADIA	DIFESA	BOSCO
90	ACCADIA	VALLONE DI FASSA	VALLONE
91	ALBERONA	MONTE CORNACCHIA	PRATERIA
92	ALBERONA	PESCARA	LAGO
93	ALBERONA	CERASA, BOSCHETTO, DIFESA GRANDE	BOSCHI
94	ASCOLI SATRIANO	VALLE DELL'OFANTO	BOSCO, FIUME
95	BICCARI	MONTE CORNACCHIA	PRATERIA
96	BICCARI	PESCARA	LAGO
97	BICCARI	CERASA, BOSCHETTO, DIFESA GRANDE	BOSCHI
98	BOVINO	CERVARO	VALLATA
99	BOVINO	ACQUARA	BOSCO
100	CAGNANO VARANO	MONTE LO SFRIZZO	BOSCO
101	CAGNANO VARANO	ISOLA DI VARANO	BOSCO, DUNA
102	CAGNANO VARANO	LAGO DI VARANO	LAGO
103	CANDELA	VALLE DELL'OFANTO	BOSCO, FIUME
104	CARAPELLE	CARAPELLE	TORRENTE
105	CARLANTINO	OCCHITO	LAGO
106	CARLANTINO	VALLE DEL FORTORE	BOSCO, FIUME
107	CARPINO	LAGO DI VARANO	LAGO
108	CARPINO	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
109	CASALNUOVO MONTEROTARO	VALLE DEL FORTORE	BOSCO, FIUME
110	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	VALLE DEL CELONE	BOSCO, TORRENTE, PRATERIA
111	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	MONTE CORNACCHIA	PRATERIA
112	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	PESCARA	LAGO
113	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	CERASA, BOSCHETTO, DIFESA GRANDE	BOSCHI
114	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	DRAGONARA	BOSCO
115	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	VALLE DEL FORTORE	BOSCO, FIUME
116	CELENZA VALFORTORE	SAMBUCO, MONTE CARLANTINO, DEL PRINCIPE, POZZANO	BOSCO, TORRENTE
117	CELENZA VALFORTORE	OCCHITO	LAGO
118	CELLE SAN VITO	VALLE DEL CELONE	BOSCO, TORRENTE, PRATERIA
119	CERIGNOLA	LAGO DI CAPPACCIOTTI	ZONA UMIDA
120	CERIGNOLA	S.FLORIANO vasche di	ZONA UMIDA
121	CERIGNOLA	VALLE DELL'OFANTO	BOSCO, FIUME
122	CHIEUTI	FOCE DEL FORTORE	BOSCO, PALUDE
123	CHIEUTI	TORRE FANTINE, RAMITELLI	BOSCO, PALUDE
124	DELICETO	DIFESA	BOSCO
125	FAETO	VALLE DEL CELONE	BOSCO
126	FAETO	MONTE CORNACCHIA	PRATERIA
127	FAETO	PESCARA	LAGO
128	FAETO	CERASA, BOSCHETTO, DIFESA GRANDE	BOSCHI
129	FAETO	DIFESA	BOSCO
130	FOGGIA	INCORONATA	BOSCO
131	ISCHITELLA	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
132	ISCHITELLA	ISOLA DI VARANO	BOSCO, DUNA
133	ISCHITELLA	LAGO DI VARANO	LAGO
134	ISOLE TREMITI	S.DOMINO, S.NICOLA, CRETACCIO, CAPRARA, PIANOSA	BOSCHI,GROTTE,SPIAGGE,CAVE
135	ISOLE TREMITI	GROTTA DEL BUE MARINO (ISOLA S.DOMINO)	GROTTA
136	ISOLE TREMITI	GROTTA DELLE VIOLE (ISOLA S.DOMINO)	ZONA MARINA SOMMERSA, DUNE
137	LESINA	FOCE DEL FORTORE (BOCCA NUOVA)	BOSCO, PALUDE
138	LESINA	LAGUNA DI LESINA	BOSCO, PRATERIA,LAGO,PALUDE
139	MANFREDONIA	PIANA DEL CANDELARO O FRATTAROLO	PALUDE
140	MANFREDONIA	CARAPELLE	VASCHE
141	MANFREDONIA	DAUNIA RISI	PALUDE
142	MANFREDONIA	VALLONE DI PULSANO	BOSCO, PRATERIA
143	MARGHERITA DI SAVOIA	SALINE DI MARGHERITA	PALUDE
144	MATTINATA	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
145	MATTINATA	MONTEBARONE	PINETA
146	MATTINATA	MONTE SACRO	BOSCO
147	MATTINATA	BAIA DI VIGNANOTICA E DEI MERGOLI	GROTTE
148	MONTE S.ANGELO	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
149	MONTE S.ANGELO	BOSCHI DI MONTE S.ANGELO	BOSCO

ELENCO BIOTOPI

PROVINCIA DI FOGGIA

N.PROG	COMUNE	TOPONIMO	TIPOLOGIA
150	MONTE S.ANGELO	S.MICHELE	OLMO CAMPESTRE PLURISECOLARE
151	MONTE S.ANGELO	VALLONE DI PULSANO	BOSCO, PRATERIA
152	MONTE S.ANGELO	MONTE SACRO	BOSCO
153	MOTTA MONTECORVINO	SAMBUCO	BOSCO, TORRENTE
154	ORSARA DI PUGLIA	VALLE DEL CERVARO	VALLATA
155	ORSARA DI PUGLIA	BOSCO DI ARQUARA	BOSCO
156	PESCHICI	CALENELLA	PINETA
157	PESCHICI	MARZINI-MANACORE	PINETA
158	PESCHICI	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
159	PIETRA MONTECORVINO	SAMBUCO	BOSCO, TORRENTE
160	RIGNANO GARGANICO	FIUME DEL CANDELARO	FIUME
161	ROCCHETTA S.ANTONIO	VALLE DELL'OFANTO	BOSCO, FIUME
162	ROSETO VALFORTORE	MONTE CORNACCHIA	PRATERIA
163	ROSETO VALFORTORE	PESCARA	LAGO
164	ROSETO VALFORTORE	CERASA, BOSCHETTO, DIFESA GRANDE	BOSCHI
165	ROSETO VALFORTORE	BOSCO DIFESA	BOSCO
166	S.GIOVANNI ROTONDO	BOSCHI DI MONTE S.ANGELO	BOSCO
167	S.GIOVANNI ROTONDO	VALLE DELL'INFERNO	VALLONE
168	S.MARCO LA CATOLA	SAMBUCO	BOSCO, TORRENTE
169	SANNICANDRO GARGANICO	MONTE LO SFRIZZO	BOSCO
170	SANNICANDRO GARGANICO	DOLINA, POZZATINA	DOLINA
171	SANNICANDRO GARGANICO	SPINA PULCI	BOSCO
172	S.PAOLO DI CIVITATE	PIANI DI LAURIA	TESTIMONIANZE NATURALISTICHE
173	S.AGATA DI PUGLIA	DIFESA (LOC. MONTE TRE TITOLI)	BOSCO
174	S.AGATA DI PUGLIA	VALLONE DI FASSA	VALLONE
175	SERRACAPRIOLA	FOCE DEL FORTORE (BOCCA NUOVA)	BOSCO, PALUDE
176	TORREMAGGIORE	VALLE DEL FORTORE	BOSCO, FIUME
177	TRINITAPOLI	S.FLORIANO	ZONA UMIDA
178	TRINITAPOLI	SALINE DI MARGHERITA	PALUDE
179	VICO DEL GARGANO	CALENELLA	PINETA
180	VICO DEL GARGANO	CONVENTO CAPPUCCINI	LECCIO DI NOTEVOLI DIMENSIONI
181	VICO DEL GARGANO	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
182	VIESTE	FORESTA UMBRA	BOSCO, PRATERIA
183	VIESTE	MARZINI	PINETA
184	VIESTE	MONTEBARONE	PINETA
185	VIESTE	BAIA DI VIGNANOTICA E DEI MERGOLI	GROTTE
186	VIESTE	DA BAIA DEI CAMPI A VIGNANOTICA	FONDALI
187	VIESTE	SCOGLIO DEL FARO	FONDALI
188	VIESTE	MOLINELLA-PORTICELLO	FONDALI
189	VIESTE	MOLINELLA	ZONA UMIDA
190	VIESTE	DALLO SCOGLIO PORTONUOVO A TESTA DEL GARGANO	FONDALI
191	VIESTE	PORTO NUOVO	ZONA UMIDA
192	VIESTE	SCIALMARINO	ZONA UMIDA
193	VIESTE	INTERO COMPRENSORIO COLLINARE	PINETE
194	VOLTURARA APPULA	SAMBUCO	BOSCO, TORRENTE
195	ZAPPONETA	S.FLORIANO	ZONA UMIDA

ELENCO BIOTOPI

PROVINCIA DI LECCE

N.PROG	COMUNE	TOPONIMO	TIPOLOGIA
196	ALESSANO	TORRE NOVAGLIE	BALZA ROCCIOSA
197	ALESSANO	SERRA DEL CIANCI	BOSCO
198	ALESSANO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
199	ANDRANO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
200	CANNOLE	MASSERIA TORCITO	BOSCO
201	CASTRIGNANO DEL CAPO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
202	CASTRO	ZINZULUSA	GROTTA MARINA
203	CASTRO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
204	CORSANO	TORRE NOVAGLIE	BALZA ROCCIOSA
205	CORSANO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
206	GAGLIANO DEL CAPO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
207	GALATINA		FITOTOPO PRATENSE
208	GALLIPOLI	DA LIDO S.GIOVANNI A PUNTA SUINA	COSTA, PALUDI
209	GALLIPOLI	S.ANDREA	ISOLA
210	GALLIPOLI	TORRE DEL PIZZO	COSTA MARINA
211	LECCE	LAGO ACQUATINA	ZONA UMIDA
212	LECCE	AREA DELLE CESINE	BOSCO, PALUDE
213	LECCE	RAUCCIO	BOSCO
214	MAGLIE	COCCI	BOSCO
215	MAGLIE	DE MARCO	PARCO
216	MAGLIE	FRASCIOLA	BOSCO
217	MAGLIE	VILLA TAMBORINO	ALBERI ESEMPLARI
218	MELENDUGNO	POLLE DI BORGAGNE	ACQUA CORRENTE CON MOLLUSCHI
219	MELENDUGNO	TORRE S.FOCA	DUNA
220	MELISSANO		BACINO NATURALE
221	NARDO'	CAPITANO	PALUDE
222	NARDO'	NERETINA	COSTA MARINA
223	NARDO'	PORTO SELVAGGIO	BOSCO
224	OTRANTO	LAGO ALIMINI GRANDE	DUNA COSTIERA
225	OTRANTO	LAGHI ALIMINI	LAGHI
226	OTRANTO	FRASSINITO	OASI
227	OTRANTO	LAMARO'	MACCHIA
228	OTRANTO	POZZELLO	BOSCO
229	OTRANTO	TRAUGNANO	PALUDI
230	OTRANTO	S.ANDREA - SPECCHIULLA	COSTA
231	OTRANTO	CAPO D'OTRANTO	COSTA
232	OTRANTO	DIAVOLO (PORTO BADISCO)	GROTTA
233	OTRANTO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
234	PORTO CESAREO	MACCHIA DI ARNEO	BOSCHI, PALUDI
235	PORTO CESAREO	ISOLA GRANDE	ISOLOTTO
236	PORTO CESAREO	INSENATURA LA STREA	FONDALE MARINO
237	PORTO CESAREO	MOGLIUSO	SCOGLIO
238	PORTO CESAREO	NERETINA	COSTA MARINA
239	PORTO CESAREO	SERRA DEGLI ANGELI	BOSCO, PALUDE
240	S.CESAREA TERME	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
241	S.CASSIANO	CONTRADA MAREMONTI	BOSCO
242	TAURISANO	VILLA LOPEZ	ROVERELLE DI MOLE GIGANTESCHE
243	TIGGIANO	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
244	TRICASE	BOSCO DI TRICASE	BOSCO
245	TRICASE	LAGO DI TRICASE	LAGO
246	TRICASE	COSTA DA OTRANTO A S.MARIA DI LEUCA	COSTA MARINA
247	UGENTO	TORRE MOZZA	LAGHETTI
248	UGENTO	PINETA DI UGENTO	PINETA
249	UGGIANO LA CHIESA	VALLE DELL'IDRO	VALLE
250	VERNOLE	AREA DELLE CESINE	BOSCO, PALUDE

ELENCO BIOTOPI

PROVINCIA DI TARANTO

N.REG	COMUNE	TOPONIMO	TIPOLOGIA
30	AVETRANA	ARNEO, M.DEL CONTE	BOSCO, PALUDI
31	CASTELLANETA	GRAVINA, CANALE IUMMO	BOSCO, TORRENTE,
32	CASTELLANETA	GUADELLA PICCOLA, MONTE CAMPLO, MONTE SANTA TRINITA'	BOSCO, LAMA
33	CASTELLANETA	PATEMISCO, GALLIO, REGINA	BOSCO, PINETA
34	CASTELLANETA	LAMA TROTTA,TERZI,DEL DUCA,DOLCE MORSO,ISABELLA,P.IL PULEDRO	BOSCHI
35	CRISPIANO	PIANELLE	BOSCO, MACCHIA
36	CRISPIANO	PILANO, S.PAOLO, FIASCONE, TARSO, ORIMINI	BOSCO
37	GINOSA	MARINELLA	COSTA MARINA
38	GINOSA	PATENISCO, GALLIO, REGINA	BOSCO, PINETA
39	GINOSA	SALINELLA	LAGO, PALUDE
40	GROTTAGLIE	RIGGIO, FULLONESE, FANTIANO, PENSIERO	LAME
41	LATERZA	GUADELLA PICCOLA, M.CAMPO, M.S.TRINITA'	BOSCO, LAMA
42	LATERZA	GRAVINA	BOSCO
43	MANDURIA	ARNEO, M.DEL CONTE	BOSCO, PALUDE
44	MANDURIA	CHITRO	TORRENTE, PALUDE
45	MARTINA FRANCA	GAGLIONE O GALECNE	FORESTA
46	MARTINA FRANCA	PIANELLE	BOSCO, MACCHIA
47	MARTINA FRANCA	PILANI, S.PAOLO, FIASCONE, TARSO, ORIMINI	BOSCO
48	MARUGGIO	CAMPO MARINO	DUNE COSTIERE
49	MASSAFRA	CHIATONA	DUNA
50	MASSAFRA	MADONNA DELLA SCALA	BOSCO
51	MASSAFRA	MONTE SANTELIA, BOSCO CARACCIOLO	BOSCO
52	MASSAFRA	PATEMISCO, GALLIO, REGINA	BOSCO, PINETA
53	MASSAFRA	PIANELLE	BOSCO, MACCHIA
54	MASSAFRA	SANT'ANTUONO	BOSCO
55	MOTTOLA	GRAVINA DI CASTELLANETA, CANALE IUMMO	BOSCO, TORRENTE
56	MOTTOLA	L.TROTTA,TERZI,DEL DUCA,DOLCE MORSO,P.ISABELLA,P.IL PULEDRO	BOSCHI
57	MOTTOLA	GRAVINA DI PETRUSCIO	BOSCO
58	MOTTOLA	SANT'ANTUONO	BOSCO
59	PALAGIANELLO	GRAVINA DI CASTELLANETA, CANALE IUMMO	BOSCO, TORRENTE
60	PALAGIANELLO	FIUME LATO	PALUDE
61	TARANTO	CAPO S.VITO	DUNA
62	TARANTO	ISOLE CHERADI	PARCO MARINO
63	TARANTO	LA PRAIA	DUNA
64	TARANTO	LEUCASPIDE, GENNARINI	GRAVINE
65	TARANTO	MAR PICCOLO, F.GALESO, P. LA VELA	MARE, FIUME, PALUDE
66	TARANTO	PATEMISCO, GALLIO, REGINA	BOSCO, PINETA
67	TARANTO	SANT'ANGELO	GROTTA

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco Parchi Naturali Attrezzati

(Aggiornato al 1994)
(Elencazione per Province, Comuni e tipo)

ELENCO PARCHI NATURALI ATTREZZATI
PROVINCIA DI BARI

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	NOME	TIPO
	BA	ALTAMURA	SENZA NOME	A
	BA	MONOPOLI	SENZA NOME	A
	BA	SPINAZZOLA	GADONE - TURCITANO	A
1	BA	ANDRIA	CASTEL DEL MONTE	A
2	BA	CANOSA DI PUGLIA	POSTICCHIA	A
1	BA	BARI	LAMA BALICE	B
1	BA	LOCOROTONDO	SITO IN CONTRADA CARAMIA	C
2	BA	ALBEROBELLO	BOSCO SELVA	C

LEGENDA

TIPO

A PROGETTO DI MASSIMA
B FINANZIATI SENZA PROGETTO ESECUTIVO
C FINANZIATI CON PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PARCHI NATURALI ATTREZZATI
PROVINCIA DI BRINDISI

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	NOME	TIPO
1	BR	FRANCAVILLA FONTANA	BOTTARI	A
	BR	TORCHIAROLO	COLUMMO	A
	BR	SAN DONACI	SENZA NOME	A
1	BR	S. PANCRAZIO SALENTINO	S. ANTONIO	B

LEGENDA

TIPO

A PROGETTO DI MASSIMA
B FINANZIATI SENZA PROGETTO ESECUTIVO
C FINANZIATI CON PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PARCHI NATURALI ATTREZZATI
PROVINCIA DI FOGGIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	NOME	TIPO
1	FG	S. GIOVANNI ROTONDO	VALLE OSCURA	A
2	FG	MONTELEONE DI PUGLIA	MOLARA	A
3	FG	MONTE S. ANGELO (URB)	MADONNA DEGLI ANGELI	A
4	FG	S. MARCO LA CATOLA	S CRISTOFORO	A
5	FG	CELENZA VALFORTORE	PUZZANO	A
6	FG	PESCHICI (PUBB.)	INVERSA A PASTORA	A
7	FG	MONTE S. ANGELO	BOSCO QUARTO	A
8	FG	CAGNANO VARANO	ISOLA VARANO	A
9	FG	LESINA	ISTMO	A
10	FG	S. MARCO IN LAMIS	CHIANCATA	A
11	FG	MOTTA MONTECORVINO	MONTE SAMBUCO	A
12	FG	S. PAOLO CIVITATE	LE BALZE	A
13	FG	RIGNANO GARGANICO	LANCUGLIA CENTO POZZI	A
14	FG	VIESTE	POZZO ALTO (ROZZO ALTO)	A
	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	SENZA NOME	A
1	FG	MANFREDONIA	BOSCO CAVOLECCHIA	B
2	FG	VICO DEL GARGANO	PINETA MARZINI	B
3	FG	S. MARCO IN LAMIS	DIFESA S.MATTEO	B
1	FG	SANNICANDRO GARGANICO	S. GIUSEPPE	C
2	FG	ALBERONA	ARGARIA	C
3	FG	BICCARI	VADO DEL TUFO	C
4	FG	VOLTURARA APPULA	BOSCO S. ANTONIO	C
5	FG	LUCERA	BOSCO CIMINO	C

LEGENDA

TIPO

A PROGETTO DI MASSIMA
B FINANZIATI SENZA PROGETTO ESECUTIVO
C FINANZIATI CON PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PARCHI NATURALI ATTREZZATI
PROVINCIA DI LECCE

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	NOME	TIPO
1	LE	SOGLIANO CAVOUR	SENZA NOME	A
2	LE	SUPERSANO RUFFANO	SENZA NOME	A
	LE	ALLISTE	SENZA NOME	A
	LE	MELISSANO	SENZA NOME	A
1	LE	CANNOLE	CERCETO	B
1	LE	PORTO CESAREO	TORRE CASTIGLIONE	C
2	LE	GALATONE	TORRE D'ALTO LIDO (MONTAGNA SPACCATA)	C
1	LE	NARDO'	PORTO SELVAGGIO	D

LEGENDA

TIPO

A PROGETTO DI MASSIMA
B FINANZIATI SENZA PROGETTO ESECUTIVO
C FINANZIATI CON PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PARCHI NATURALI ATTREZZATI
PROVINCIA DI TARANTO

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	NOME	TIPO
1	TA	TARANTO	GALESO	A
2	TA	AVETRANA	RESCIO	A
3	TA	CASTELLANETA	GRAVINA DI CASTELLANETA	A
4	TA	GINOSA	GRAVINA DI GINOSA	A
	TA	LEPORANO	SENZA NOME	A
	TA	PALAGIANO	BOCCARDI	A
	TA	FAGGIANO	PINETA DI FAGGIANO	A
1	TA	LATERZA	GRAVINA DI LATERZA	B
2	TA	PALAGIANELLO	DELLA PINETA E DELLA GRAVINA	B
1	TA	MOTTOLA	BOSCO S. ANTUONO	C
2	TA	MASSAFRA	MONTE E GRAVINA DI SANTELIA	C
3	TA	GROTTAGLIE	FRANTELLA	C
4	TA	MASSAFRA	PARCO NATURALE DELLE GRAVINE	C

LEGENDA

TIPO

A PROGETTO DI MASSIMA
B FINANZIATI SENZA PROGETTO ESECUTIVO
C FINANZIATI CON PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
LE	197	VORAGINE DI PARLATANO	NARDO'	214 IV SO	512	40 12'54"	5 33'35"
LE	507	GROTTA DI S. ISIDORO	NARDO'	213 I SE	511	40 12'58"	5 28'09"
LE	508	GROTTE U LUZZU	NARDO'	214 III NO	525	40 09'28"	5 30'10"
LE	509	GROTTA DI S. CATERINA	NARDO'	214 III NO	525	40 08'30"	5 31'36"
LE	511	GROTTA DEL FICO	NARDO'	214 III NO	525	40 08'00"	5 32'45"
LE	518	GROTTA DEL CAPELVENERE (o PRESEPE)	NARDO'	214 III NO	525	40 08'29"	5 31'39"
LE	519	GROTTA CARLO COSMA	NARDO'	214 III NO	525	40 09'30"	5 30'26"
LE	520	GROTTA DEL CAVALLO	NARDO'	214 III NO	525	40 09'16"	5 30'32"
LE	969	GROTTA DELLA TANA	NARDO'				
LE	970	GROTTA MARIO BERNARDINI	NARDO'	214 III NO	525		
LE	972	RIPARO TORRE DELL'ALTO	NARDO'	214 III NO	525	40 08'32" ?	5 31'28" ?
LE	973	GROTTA TORRE SANTA CATERINA	NARDO'	214 III NO	525		
LE	974	GROTTA CENTRALE BAIA ULLUZZO	NARDO'	214 III NO	525		
LE	975	GROTTA SETTENTRIONALE BAIA ULLUZZO	NARDO'	214 III NO	525		
LE	993	GROTTA VERDE	NARDO'	214 III NO	525		
LE	994	GROTTA DELLE CORVINE	NARDO'	214 III NO	525	40 09'11"	5 30'27"
LE	995	GROTTA LUIGINO MARRAS	NARDO'	214 III NO	525		
LE	1000	GROTTA ROVERSI	NARDO'	214 III NO	525	40 08'28"	5 31'39"
LE	124	GROTTA DI CARDAMONE	NOVOLI	204 III			
LE	156	VORA IN CONTRADA ZUEPPU	NOVOLI	204 III			
LE	157	VORA LIAMA	NOVOLI	204 III			
LE	158	GROTTA DEL LAGHETTO SOTTERRANEO	NOVOLI	204 III			
LE	159	GROTTICELLA c/o LA GROTTA DEL LAGHETTO 1	NOVOLI	204 III			
LE	160	GROTTICELLA c/o LA GROTTA DEL LAGHETTO 2	NOVOLI	204 III			
LE	161	INGHIOTTITOIO DELLA VORA DI NFOGAMONICI	NOVOLI	204			
LE	101	CUNICOLO DEI DIAVOLI	OTRANTO	215 III SO	527	40 04'47"	6 02'12"
LE	152	GROTTA DELLA MONACA	OTRANTO	215 III NO	527	40 08'30"	6 03'22"
LE	153	GROTTA PALOMBARA	OTRANTO				
LE	165	GROTTA c/o TORRE S. STEFANO	OTRANTO	215 IV SO	527	40 10'53"	6 01'19"
LE	166	GROTTA DELLA PRIMA SPIAGGIA	OTRANTO	214 I NE	513	40 15'04"	5 59'41"
LE	167	GROTTA DELLO MBRUFICU	OTRANTO	214 I NE	513	40 15'06"	5 59'40"
LE	902	GROTTA DI PORTO BADISCO	OTRANTO				
LE	903	GROTTA DEI BRIGANTI	OTRANTO				
LE	904	GROTTA DELLA LEGNA	OTRANTO				
LE	905	GROTTA DEL MAMMINO	OTRANTO				
LE	906	ANTRO DI PORTO BADISCO	OTRANTO				
LE	908	RIPARO TORRE SANTEMILIANO	OTRANTO				
LE	909	GROTTA DI SANTEMILIANO	OTRANTO				
LE	910	GROTTA TORRE DEL SERPE	OTRANTO				
LE	911	GROTTA DELL'ORTE 1	OTRANTO				
LE	912	GROTTA DELL'ORTE 2	OTRANTO				
LE	921	GROTTA VERDE	OTRANTO				
LE	922	GROTTA SFONDATA	OTRANTO				
LE	923	GROTTA DELLE CONCHIGLIE	OTRANTO				
LE	924	GROTTA DELLE PUPE	OTRANTO				
LE	951	GROTTA PALOMBARA 2	OTRANTO				
LE	952	GROTTA DEL ROSPO	OTRANTO				
LE	962	GROTTA MARISA	OTRANTO				
LE	963	GROTTA FRANCESCO	OTRANTO				
LE	964	GROTTA RAFFAELE	OTRANTO				
LE	965	GROTTA SACARA	OTRANTO				
LE	966	GROTTA DEL BOSCO	OTRANTO				
LE	967	GROTTA ANTONIO	OTRANTO				
LE	125	GROTTA SANTUARIO DI MONTEVERGINE	PALMARIGGI	214 II NE	527	40 08'27"	5 56'38"
LE	958	INGHIOTTITOIO DI MONTE VERGINE	PALMARIGGI				
LE	959	GROTTA DI PARABITA	PARABITA				
LE	954	GROTTA DI POGGIARDO	POGGIARDO	214 II SE	527		
LE	2192	VORA SANTI RONZI	POGGIARDO	214 II NE	527		
LE	505	GROTTA DI CASTIGLIONE	PORTO CESAREO	213 I NO	511	40 17'16"	5 22'03"
LE	506	GROTTA DI PORTO CESAREO	PORTO CESAREO	213 I NE	511	40 15'45"	5 26'10"
LE	992	GROTTA DI CASTIGLIONE 1980	PORTO CESAREO				
LE	182	VORA SERRA POZZO MAURO	PRESICCE	223 I			
LE	513	GROTTA DELLA MADONNA	PRESICCE	223 I SO	536	39 53'30"	5 48'18"
LE	533	GROTTA S. MARIA DELLA GROTTA	PRESICCE	223 I			
LE	512	GROTTA DI TORRE SUDA	RACALE	223 IV NO	536		
LE	988	INGHIOTTITOIO PILETTI	RACALE				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N.CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
LE	989	GROTTA OCCHI CHIUSI	RACALE				
LE	990	GROTTA DEL CROCIFISSO	RUFFANO				
LE	102	GROTTA FETIDA DI S. CESAREA	S. CESAREA TERME	215 III SO	527	40 02'14"	6 00'54"
LE	103	GROTTA SULFUREA DI S. CESAREA	S. CESAREA TERME	215 III SO	527	40 02'14"	6 00'54"
LE	104	GROTTA BAGNO MARINO DI S. CESAREA	S. CESAREA TERME	215 III SO	527	40 02'14"	6 00'54"
LE	105	GROTTA GATTULLA DI S. CESAREA	S. CESAREA TERME	215 III SO	527	40 02'14"	6 00'54"
LE	148	GROTTA DELLE STREGHE	S. CESAREA TERME	214 II SE	527	40 01'26"	5 58'29"
LE	913	GROTTA LA MASTEFINA	S. CESAREA TERME				
LE	914	GROTTA SULFURARA	S. CESAREA TERME				
LE	955	GROTTA CARLO COSMA	S. CESAREA TERME				
LE	961	COMPLESSO IGNAZIO SPAGNOLO	S. CESAREA TERME				
LE	978	RIPARI GLI ARCHI	S. CESAREA TERME				
LE	143	VORA DI VITIGLIANO	S. CESARIA TERME	214 II SE	527	40 02'20"	5 58'12"
LE	164	GROTTA DELLE ANCORE	S. CESARIA TERME	214 II SE	527	40 01'44"	5 59'30"
LE	367	VORAGINE DELLA MASSERIA FORLEO	S. PANCRAZIO SALENTINO	203 II			
LE	191	VORA DI SALICE	SALICE	204 III SO	511	40 22'54"	5 31'08"
LE	142	GROTTA MADONNA DELLA RUTA	SALVE	223 I SO	536	39 50'36"	5 48'52"
LE	149	GROTTA TRISCIOLI	SALVE	223 I SO	536	39 50'34"	5 49'10"
LE	151	GROTTA DELLE FATE	SALVE	223 I SO	536	39 50'20"	5 47'07"
LE	1270	GROTTA DEL FANO	SALVE	223 I SO	536		
LE	1271	GROTTA MONTANI	SALVE	223 I SO	536		
LE	1272	GROTTA SPICULIZZI	SALVE	223 I SO	536		
LE	531	CAVERNA S. ANGELO	SANARICA	214 II SE	527	40 04'53"	5 53'20"
LE	977	VORA DI SANARICA	SANARICA				
LE	163	GROTTA DEL PASSERO	SANNICOLA	214 III NO	526		
LE	510	GROTTA S. MAURO	SANNICOLA	214 III NO	526	40 05'53"	5 34'14"
LE	194	VORA DI SCORRANO	SCORRANO	214 II SO	526	40 03'30"	5 50'56"
LE	196	AVISO NEVIERA	SOGLIANO	214 II NO	526	40 09'05"	5 45'38"
LE	186	VORA BARRINE	SOLETO	214 IV SE	526	40 10'42"	5 44'40"
LE	188	VORA DI SUPERSANO	SUPERSANO	214 II NO	526	40 01'30"	5 46'36"
LE	192	VORA GRANDE DI SURANO	SURANO	214 II SO	526	40 00'16"	5 51'56"
LE	956	CAVERNA DEGLI ANGELI	SURANO				
LE	928	GROTTA S. LUCIA	TAURISANO				
LE	979	VORA IN BOSCO LOPEZ	TAURISANO				
LE	980	VORA FONTANA DI ORTENSIO	TAVIANO				
LE	150	GROTTA MATRONA	TRICASE	223 I NE	537	39 55'00"	5 56'36"
LE	189	VORA A SUD SULLA VIA DEL MITO	TRICASE	223 I NE	537	39 57'46"	5 55'48"
LE	920	GROTTA DI TORRE SASSO	TRICASE				
LE	925	GROTTA DEL CARMINE	TRICASE				
LE	926	GROTTA LA SERRA 1	TRICASE				
LE	927	GROTTA LA SERRA 2	TRICASE				
LE	991	DOLINA DEL POCCONE	UGENTO	223 IV SE	536		
LE	971	GROTTA DEL TASSO	UGGIANO LA CHIESA				
LE	190	CAPOVENTO DI VEGLIE	VEGLIE	204 III SO	511	40 20'14"	5 31'22"
TA	501	GRAVA DI AVETRANA	AVETRANA	203 II SO	511	40 20'34"	5 16'18"
TA	530	GROTTA DELL'ERBA	AVETRANA	213 I NO	511	40 19'24"	5 17'39"
TA	880	GROTTA DI S. MARTINO	AVETRANA	213 I NO	511		
TA	881	GROTTA DELLA TUMAROLA	AVETRANA	213 I NO	511		
TA	882	GROTTA DEGLI ULIVI	AVETRANA				
TA	883	GROTTA DEI SALTI	AVETRANA				
TA	884	GROTTA IN CONTRADA VILLANOVA	AVETRANA				
TA	1012	GROTTA DEL LUME	CASTELLANETA				
TA	1161	GROTTA DI EOLO	CASTELLANETA				
TA	848	GRAVA CASE NUOVE	CRISPIANO	202 I NO	474		
TA	1032	GROTTA DI CRISPIANO	CRISPIANO				
TA	1038	LA GROTTA	CRISPIANO				
TA	1087	CAVERNA DI COPPOLA	CRISPIANO				
TA	1089	CAVERNA PICCOLI 1	CRISPIANO				
TA	1090	CAVERNA PICCOLI 2	CRISPIANO				
TA	1132	GROTTA LIGORIO	CRISPIANO				
TA	1133	GROTTA DI SANTA	CRISPIANO				
TA	1134	GROTTA MASSERIA COPPOLA	CRISPIANO				
TA	1135	GROTTA NERA	CRISPIANO				
TA	1054	GROTTA S. CRISPIERI	FAGGIANO				
TA	1055	GROTTA ACITO	FAGGIANO				
TA	1174	GROTTA DI FAGGIANO 1	FAGGIANO				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
TA	1175	GROTTA DI FAGGIANO 2	FAGGIANO				
TA	1176	GROTTA DI FAGGIANO 3	FAGGIANO				
TA	1177	GROTTA DI FAGGIANO 4	FAGGIANO				
TA	1178	GROTTA DI S. CRISPIERI 3	FAGGIANO				
TA	413	GROTTA S. FOLCO	GINOSA	201 I NO	473	40 36'00"	4 17'15"
TA	451	LE GROTTELLE 1	GINOSA	201 NO	492	40 35'52"	4 16'44"
TA	452	LE GROTTELLE 2	GINOSA	201 NO	492	40 35'50"	4 16'46"
TA	538	GROTTA DI MONTE PIZZUTO	GROTTAGLIE				
TA	861	GROTTA DI RIGIO	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 33'50"	4 57'12"
TA	1166	GROTTA DI S. BIAGIO 1	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 31'13"	4 59'06"
TA	1168	GROTTA DI RIGIO 2	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 33'52"	04 57'31"
TA	1169	GROTTA CRIPTA DI RIGIO 1	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 33'52"	04 57'19"
TA	1186	GROTTA DI CAPRARELLO	GROTTAGLIE	203 IV SO	494	40 31'10"	5 00'21"
TA	1188	GROTTA DI BUCCITO	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 34'12"	4 58'04"
TA	1189	GROTTA DAI TRE INGRESSI	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 34'04"	4 57'30"
TA	1190	GROTTA DEL FUNGO	GROTTAGLIE	202 I SE	494	40 33'54"	4 57'13"
TA	1191	GROTTA DEL PINO	GROTTAGLIE				
TA	1192	GROTTA DI S. BIAGIO E SIMONE	GROTTAGLIE				
TA	1193	GROTTA DI MONTE PIZZUTO	GROTTAGLIE				
TA	1194	GROTTA DI MONTE PIZZUTO	GROTTAGLIE				
TA	1239	GROTTA LO NOCE	GROTTAGLIE	202 I SE	494		
TA	1240	GROTTA DELL'ELEFANTE	GROTTAGLIE	202 I SE	494		
TA	43	GROTTA DI PARCO TAVOLINO	LATERZA				
TA	406	GROTTA ARBUSTA	LATERZA	201 I NO			
TA	407	GROTTA DI S. PIETRO	LATERZA	201 I NO	473	40 37'18"	4 20'30"
TA	408	GROTTA PALUMBO	LATERZA	201 I NO	473	40 37'12"	4 21'00"
TA	409	GROTTA DE BELLIS	LATERZA	201 I NO	473	40 37'15"	4 20'20"
TA	410	GRAVE DI DOMENICO	LATERZA	201 I NO	473	40 37'03"	4 21'58"
TA	411	GROTTA c/o LA MASSERIA FERRETTI	LATERZA	201 I NO	473	40 37'10"	4 15'16"
TA	412	GROTTA CAPRARA	LATERZA	201 I NO	473	40 36'57"	4 21'17"
TA	414	GROTTA c/o LAGO D'ANICE DI SOPRA	LATERZA	201 I NE	473	40 37'45"	4 23'42"
TA	442	LA GRAVE	LATERZA	189 II SO	473	40 42'28"	4 19'40"
TA	449	GRAVE JAZZO DI CRISTO	LATERZA	201 I NE	473	40 37'22"	4 23'16"
TA	450	GROTTE NEL CANALE GENNARINI	LATERZA	201 I NE	473	40 35'58"	4 22'38"
TA	1007	GROTTA S. PELLEGRINO	LATERZA				
TA	1008	GROTTICELLA S. PELLEGRINO	LATERZA				
TA	1144	GRAVE LE RUSSE	LATERZA				
TA	1145	GROTTA CROCE 1	LATERZA				
TA	1146	GROTTA CROCE 2	LATERZA				
TA	1147	GROTTA CAPRARA 2	LATERZA				
TA	1148	GROTTA CAPRARA 3	LATERZA				
TA	1149	GROTTA CAPRARA 4	LATERZA				
TA	1150	GROTTA DEL PASTORE	LATERZA				
TA	1158	GROTTA IN PARETE	LATERZA				
TA	1159	GROTTA POZZITIELLO	LATERZA				
TA	1160	CAVERNA POZZITIELLO	LATERZA				
TA	453	GROTTA DI CALVI	LIZZANO	202 II SE	510	40 23'44"	4 58'15"
TA	516	GRAVA DI LIZZANO	LIZZANO	203 III SO	494	40 25'00"	5 00'31"
TA	517	GROTTA DI LIZZANO	LIZZANO	203 III SO	494	40 24'02"	5 00'33"
TA	386	FONTE PLINIANA	MANDURIA	203 III SE	494	40 24'18"	5 11'32"
TA	387	INGHIOTTITOIO GIANCANE	MANDURIA	203 III SE	494	40 23'57"	5 10'16"
TA	388	VORA NELLA ZONA PIGNA	MANDURIA	203 III SE			
TA	389	VORICELLA	MANDURIA	203 III SE			
TA	390	SCEGNO VECCHIO	MANDURIA	203 III SE			
TA	391	GROTTA LUCERNA	MANDURIA	203 III SE			
TA	360	INGHIOTTITOIO DI MICELE	MARTINA FRANCA	190 II NO	474	40 47'48"	4 50'13"
TA	363	GROTTA DEL CANE	MARTINA FRANCA	190 II NO	474	40 47'12"	4 48'21"
TA	393	BUCA DEL CAVALLO	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 40'24"	4 51'31"
TA	394	GROTTA DELLE NOVE CASEDDE	MARTINA FRANCA	202 I NE	475		
TA	395	GROTTA DI PILANO	MARTINA FRANCA	202 I NO	474	40 38'54"	4 49'33"
TA	396	VORAGINE c/o LA MASSERIA BUFALORIA	MARTINA FRANCA	202 I NE	475	40 37'18"	4 54'52"
TA	397	GROTTA DELLE CENTO CAMERE	MARTINA FRANCA	202 I NE	475	40 37'23"	4 52'50"
TA	400	GRAVE DI PALESI	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 40'30"	4 51'10"
TA	401	GRAVE DELLA NZIRRA	MARTINA FRANCA	202 I NO	474	40 38'45"	4 46'55"
TA	402	GRAVE LA CUPA	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 43'19"	4 52'24"
TA	403	CAVERNA DELLA VITOSA	MARTINA FRANCA				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
TA	404	GROTTA DI MONTE TULLIO	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 41'34"	4 51'56"
TA	405	ABISSO DI MONTE TULLIO	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 41'30"	4 52'10"
TA	502	GROTTA DEL CUOCO	MARTINA FRANCA	203 IV NO	475	40 36'32"	5 00'42"
TA	524	GROTTA PREISTORICA DI MONTE FELLONE	MARTINA FRANCA	202 I NE	494	40 35'42"	4 59'51"
TA	534	GROTTA DI FOGGIANUOVA	MARTINA FRANCA	202 I NE	475		
TA	535	POZZO DEL CANE	MARTINA FRANCA	202 I NE	475		
TA	536	GROTTA DI PAPA CIRO	MARTINA FRANCA	202 I NE	475		
TA	537	GROTTA DELLA STATALE	MARTINA FRANCA	202 I NO	474		
TA	578	GRAVE DI MONTE PELOSELLO	MARTINA FRANCA	202 I NE	475	40 38'28"	4 57'50"
TA	588	GROTTA TRANTACANI	MARTINA FRANCA				
TA	845	GROTTA MASSERIA PASTORE 1	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 43'27"	4 49'43"
TA	846	GROTTA MASSERIA PASTORE 2	MARTINA FRANCA	190 II SO	474	40 43'27"	4 49'44"
TA	847	GROTTA TARSO	MARTINA FRANCA	202 I NO	474	40 38'10"	4 49'45"
TA	890	GROTTA DI MESTO DONATO	MARTINA FRANCA	190 III SE	474	40 41'33"	4 44'14"
TA	891	GROTTA PARCO DELLA VIGNA	MARTINA FRANCA	202 I NO	474	40 37'32"	4 51'51"
TA	892	GROTTA DELLA BRECCIA	MARTINA FRANCA	202 I NO	474	40 37'30"	4 51'41"
TA	893	GROTTA DELL'8 KILOMETRO	MARTINA FRANCA				
TA	895	GROTTA DEL PADDONE	MARTINA FRANCA				
TA	896	GROTTA FIASCONE	MARTINA FRANCA	202 I NO	474		
TA	897	GROTTA DEL TASSO	MARTINA FRANCA	202 I NO	474	40 38'42"	4 49'12"
TA	899	GROTTA DEL VUOLO	MARTINA FRANCA				
TA	1029	GROTTA LANZO	MARTINA FRANCA	202 I NO	474		
TA	1034	RIPARO VOCCOLE	MARTINA FRANCA				
TA	1035	GROTTA S. ANGELO	MARTINA FRANCA				
TA	1036	RIPARO TAGLIENTE	MARTINA FRANCA				
TA	1037	GROTTA COMITEO	MARTINA FRANCA				
TA	1039	GROTTA CARBONICO	MARTINA FRANCA				
TA	1040	POZZO DELLA CAVA	MARTINA FRANCA				
TA	1041	POZZO MONTI DI MARTINA	MARTINA FRANCA				
TA	1042	GROTTA MASSERIA CASINO	MARTINA FRANCA				
TA	1043	GROTTA CUPINA	MARTINA FRANCA				
TA	1044	INGHIOTTITOIO ROSSINI	MARTINA FRANCA				
TA	1045	GROTTA MASSERIA MANGIATO	MARTINA FRANCA				
TA	1046	GROTTA MASSERIA MONTE ILARIO	MARTINA FRANCA				
TA	1047	GROTTA DI LAMIA NUOVA	MARTINA FRANCA				
TA	1048	GROTTA MASSERIA ORIMINI	MARTINA FRANCA				
TA	1049	POZZO DI CASALLUDDO	MARTINA FRANCA				
TA	1052	RIPARO DEL VUOLO	MARTINA FRANCA				
TA	1053	GROTTA DELLE OSSA	MARTINA FRANCA				
TA	1081	POZZO VOZZELLO VECCHIO	MARTINA FRANCA				
TA	1082	GROTTA MONTE DEL FORNO 1	MARTINA FRANCA				
TA	1083	GROTTA MONTE DEL FORNO 2	MARTINA FRANCA				
TA	1084	GROTTA MONTE DEL FORNO 3	MARTINA FRANCA				
TA	1085	GROTTA DI MONTE STABILE	MARTINA FRANCA				
TA	1086	GROTTA DI MONTE D'ORO	MARTINA FRANCA				
TA	1088	GROTTA SCAGNO	MARTINA FRANCA				
TA	1091	POZZO PARCO DI RUSSANO	MARTINA FRANCA				
TA	1092	GROTTA DEL VUOLO 2	MARTINA FRANCA				
TA	1093	RIPARO DEL VUOLO 2	MARTINA FRANCA				
TA	1094	RIPARO DEL VUOLO 3	MARTINA FRANCA				
TA	1095	RIPARO DEL VUOLO 4	MARTINA FRANCA				
TA	1096	GROTTA VARCATURO	MARTINA FRANCA				
TA	1097	GROTTA ABATE AMATO	MARTINA FRANCA				
TA	1098	GROTTA CORNO DELLA STREGA	MARTINA FRANCA				
TA	1099	RIPARO DEL VUOLO 5	MARTINA FRANCA				
TA	1100	RIPARO DEL VUOLO 6	MARTINA FRANCA				
TA	1101	RIPARO DEL VUOLO 7	MARTINA FRANCA				
TA	1102	POZZO PIANELLE	MARTINA FRANCA				
TA	1103	CAPOVENTO DI FRANZULLO	MARTINA FRANCA				
TA	1104	GROTTA TRAZZONARA	MARTINA FRANCA				
TA	1121	GROTTA CORAME	MARTINA FRANCA				
TA	1123	GROTTA MARRAFFA	MARTINA FRANCA				
TA	1131	GROTTA DI LUPOLI	MARTINA FRANCA				
TA	1136	GROTTINA DI S. DOMENICO	MARTINA FRANCA				
TA	464	GROTTA S. SERGIO	MASSAFRA	202 IV SO			
TA	894	GROTTA MISTERIOSA	MASSAFRA				

ELENCO DELLE GROTTE PUGLIESI

PROVINCIA	N. CAT.	TITOLO	COMUNE	FG. 25.000	FG. 50.000	LATITUDINE	LONGITUDINE
TA	342	GROTTA DI AGNANO	MOTTOLA	190 III SE	474	40 44'05"	4 42'21"
TA	353	INGHIOTTITOIO DI GIARANGIAMBOLA	MOTTOLA	190 III NE	474	40 45'26"	4 44'36"
TA	551	GROTTA S. ANGELO	MOTTOLA	202 IV NO	474	40 37'26"	4 35'50"
TA	859	GROTTA DELLA CANTONIERA	MOTTOLA				
TA	900	GROTTA DI CORNETO	MOTTOLA				
TA	1179	GROTTA MORTA	MOTTOLA				
TA	1208	GROTTA PENTIMA	MOTTOLA				
TA	1209	GROTTA MASSERIA COLOMBO	MOTTOLA				
TA	1210	INGHIOTTITOIO MASSERIA COLOMBO	MOTTOLA				
TA	550	GROTTA LA DONNA	PALAGIANELLO	202 IV NO	492	40 35'22"	4 30'11"
TA	1163	RIPARO MANISI	PALAGIANELLO				
TA	504	GRAVA PALOMBARO	SAVA	203 III SO	510	40 23'30"	5 03'00"
TA	392	GROTTA S. ANGELO DI STATTE	TARANTO	202 I SO	493	40 34'46"	4 46'39"
TA	1120	GROTTA TARAS	TARANTO				
TA	1202	GROTTA DI LEUCASPIDE	TARANTO	202 IV SE	493	40 32'32"	4 45'22"
TA	1203	GROTTA DI LEUCASPIDE 2	TARANTO	202 IV SE	493	40 32'32"	4 44'47"
TA	1205	GROTTA CORRIDOIO DEL CASCO	TARANTO	202 IV SE	493	40 31'46"	04 43'39"
TA	1206	GROTTA ACCETTA PICCOLA	TARANTO	202 IV SE	493	40 33'36"	04 43'35"
TA	1207	GROTTA ACCETTA GRANDE	TARANTO	202 IV SE	493	40 33'37"	04 43'35"
TA	1221	GROTTA BRINDISI 1	TARANTO	202 I SO	493	40 33'40"	04 46'55"
TA	1222	GROTTA BRINDISI 2	TARANTO	202 I SO	493	40 33'40"	04 46'53"

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco dei vincoli faunistici

(Aggiornato al 1991)
(Elencazione per Province, progressivo e tipo)

INDICE AREE FAUNISTICHE

A OASI DI PROTEZIONE

B ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

C ZONA A GESTIONE SOCIALE

E AZIENDA AGRICOLA CENTRO PRODUZIONE PRIVATA PER LA SELVAGGINA

F ZONE ADDESTRAMENTO CANI

G AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

H ZONE UMIDE

I RISERVA NATURALE POPOLAMENTO ANIMALE

RISERVA NATURALE ORIENTATA

RISERVA NATURALE INTEGRALE

PARCHI NATURALI ATTREZZATI

RISERVA NATURALE BIOGENETICA

RISERVA NATURALE FORESTALE DI PROTEZIONE

L BANDITE DI CACCIA

PROVINCIA DI BARI

	Nome	Comune	Fogli	Note
A	OASI DI PROTEZIONE			
1	LA MURGETTA	GRAVINA	188 I SE	HA. 383
2	IL PULO	ALTAMURA	189 IV SO/SE	HA. 151
3	SANTO SPIRITO	GRUMO APPULA	177 II SO	HA. 300
4	IL BOSCHETTO	MODUGNO	177 II SO	HA. 230
5	AZIENDA AGRAR. SPER.	VALENZANO	177 II SE	HA. 117
6	MONTE CACCIA	SPINAZZOLA	176 II SO/III SE 188 I NO	HA. 2100
7	CASTEL DEL MONTE	ANDRIA	176 II NO/SO	HA. 400
8	TORRE CALDENNO	MOLFETTA BISCEGLIE	177 IV SO/SE	HA. 350
9	S. MARIA DELLA SCALA	NOCI	190 III NO	HA. 860
10	BOSCO SELVA	ALBEROBELLO MARTINA FRANCA	190 II NO	HA. 340
11	MAZZA LOSSA	ALBEROBELLO	190 II NO	HA. 130
12	FORESTA MERCADANTE	CASSANO ALTAMURA	189 I SO/IV SE	HA. 1900
13	MONTE S.NICOLA	MONOPOLI	190 I SO	HA. 300
14	LE PADULE	TURI SAMMICHELE	190 IV SO	HA. 900
15	CASTELLO MARCHIONE	CASTELLANA CONVERSANO PUTIGNANO	190 IV SE	HA. 450
16	BARSENTO	NOCI ALBEROBELLO	190 II NO 190 III NE/IV SE	HA. 400
17	DON FERNANDO	MINERVINO CANOSA	176 IV SO 176 IV SE	HA. 680
18	LE FORNELLE	MINERVINO CANOSA	176 III SE	HA. 100
19	TRATTURO	GRUMO APPULA	189 IV NE/IV SE 189 I NO/I SO	HA. 910
L	BANDITE DI CACCIA			
15	ACQUETTA	MINERVINO SPINAZZOLA	176 III SE 188 IV NE	
16	SENARICA	SPINAZZOLA	176 II SO 188 I NO	
17	PULICCHIO	ALTAMURA	188 I NE/SE 189 IV SO	
18	MERCADANTE	CASSANO	189 I SO 189 IV SE	

PROVINCIA DI BRINDISI

	Nome	Comune	Fogli	Note
A	**OASI DI PROTEZIONE**			
1	COLLINA SAN BIAGIO	OSTUNI	191 III SO	HA. 350
2	CANALE FOGGIA DI RAU	BRINDISI	204 IV SO/NO	HA. 1120
3	ZOO SAFARI	FASANO	190 I SE/SO 190 II NE/NO	HA. 260
4	MASS. IL MONTE	CISTERNINO	190 II SE/NE 191 III NO/SO	HA. 900
5	MASS. AMATO PAL. PIZZUTO	CEGLIE MESSAPICO	191 III SO 203 IV NO	HA. 1120
6	PILONE/ROSAMAR/MONTICEL.	OSTUNI	191 III NO/NE	HA. 400
7	VALTUR	CAROVIGNO OSTUNI	191 III NE	HA. 260
8	BOSCO SANTA TERESA	TUTURANO	203 I SE	HA. 310
9	MASS.MONTE MADRE MONICA	LATIANO	203 I NO/SO 203 IV NE	HA. 1160
10	S.COSIMO ALLA MACCHIA	ERCHIE/ORIA	203 III NE	HA. 400
11	MASS.ANGELI	SAN PANCRAZIO	203 II NO/NE	HA. 2500
12	TORRE GUACETO	CAROVIGNO	191 II SO	HA. 177
13	BACCATANI	BRINDISI	191 II SO	HA. 383
14	SANTOTARO	FRANCAVILLA F.	203 III NO 203 IV SO	HA. 900
15	CANALE IL SIEDI	S. PIETRO V. BRINDISI	204 IV SO	HA. 439 (proposta)
16	FIUME GRANDE	BRINDISI	204 IV NO	HA. 189 (proposta)
17	IL CILLARESE	BRINDISI	203 I NE	HA. 276 (proposta)
H	**ZONE UMIDE**			
1	TORRE GUACETO	CAROVIGNO	191 II SO	

PROVINCIA DI FOGGIA

	Nome	Comune	Fogli	Note
A	**OASI DI PROTEZIONE**			
1	GADESCIA	VICO DEL G.	157 IV SO	HA. 150
2	BARACCONE	CHIEUTI	155 IV NE/SE	HA. 480
3	VARANO	ISCHITELLA	156 I NO	HA. 2800
		CARPINO	156 I SO	
		CAGNANO	156 IV SE	
4	L'ISOLA	LESINA	155 I SE	HA. 2300
			156 IV SO	
5	FORESTA UMBRA	VICO DEL GARGANO	156 I SE/II NE	HA. 14000
		MONTE S.ANGELO	157 IV SO/SE	
		ISCHITELLA	157 III NO/NE	
6	ISOLE TREMITI	ISOLE TREMITI	156 I NO/IV NO	HA. 150
7	TOPPO DELL'AQUILA	MATTINATA	157 III SE/NE	HA. 1770
8	POSTA ROSA	MANFREDONIA	164 I NO /NE	HA. 1300
9	S.MARIA DI PULSANO	MONTE S.ANGELO	156 II SE	HA. 100
		MANFREDONIA	164 I NE	
10	LAGO DI OCCHITO	CELENZA VALFORTORE	162 I SE/NE	HA. 1047
			163 IV SO/NO	
11	TORRE DEI GIUNCHI	S.SEVERO	155 II SO/SE	HA. 3400
			155 II NO/NE	
12	FOCE FORTORE	LESINA	155 I SO/SE	HA. 5003
13	TENUTA FORNELLI	PIETRA MONTECORVINO	163 I SO	HA. 282
14	MONTAGNA	BICCARI	163 III SE	HA. 500
15	BOSCO DELL'INCORONATA	CARAPELLE	164 III SE	HA. 300
16	CANNELLA	LESINA	155 I SO	HA. 692
			155 I SE	
17	TOPPO CASONE	BICCARI	163 III SE	HA. 133
18	VETRUSCELLE	BICCARI	163 III SE	HA. 317
19	ALMA DANNATA	CERIGNOLA	164 II NE/II SE	HA. 370
			165 III NO/SO	
20	MONTE CALVARIO	ROCCHETTA S. ANTONIO	174 II NE	HA. 590
			175 III NO	
21	FORCONE	S. GIOVANNI ROTONDO	156 II SO	HA. 120
22	LAGARELLE	S. AGATA DI PUGLIA	174 II NO/II NE	HA. 1000
H	**ZONE UMIDE**			
1	SALINE DI MARGHERITA	MARGHERITA	165 III NO	
		ZAPPONETA	165 III SO/SE	
		CERIGNOLA		
		TRINITAPOLI		
I	**RISERVA NATURALE POPOLAMENTO ANIMALE**			
1	MASSERIA COMBATTENTI	TRINITAPOLI	164 II NE	
			165 III NO	
2	IL MONTE	CERIGNOLA	165 III SO	
3	PALUDE DI FRATTARULO	MANFREDONIA	164 I SE	
4	SALINE DI MARGHERITA	MARGHERITA	165 III NO	
		ZAPPONETA	165 III SO	
		TRINITAPOLI	165 III SE	
5	LAGO DI LESINA ORIENTALE	LESINA	156 IV SO	solo acqua

PROVINCIA DI FOGGIA

	Nome	Comune	Fogli	Note
	RISERVA NATURALE ORIENTATA			
6	FALASCONE	MONTE S.ANGELO	157 III NO	
	RISERVA NATURALE INTEGRALE			
7	SFILZI	VICO DEL G.	157 IV SO	
	RISERVA NATURALE BIOGENETICA			
8	BOSCO FORESTA UMBRA	MONTE S.ANGELO	157 III NO	
9	ISCHITELLA/CARPINO	ISCHITELLA	156 I SE	
10	MONTE BARONE	MATTINATA	157 III NE/SE	
	RISERVA NATURALE FORESTALE DI PROTEZIONE			
11	ISOLA DI VARANO	ISCHITELLA	156 I SO/NO	
		CAGNANO	156 IV SE	
L	**BANDITE DI CACCIA**			
12	ZONA DI SERRACAPRIOLA	SERRACAPRIOLA	155 I SO	
13	ZONA DI CHIEUTI	CHIEUTI	155 IV NE/SE	
14	FORESTA DI MATTINATA	MATTINATA	157 III NE/SE	

PROVINCIA DI LECCE

	Nome	Comune	Fogli	Note
A	OASI DI PROTEZIONE			
1	FRASSANITO	OTRANTO	215 I SE 215 IV SO	HA. 30
2	MARAMONTI	NARDO'	213 I NE	HA. 100
3	ALIMINI	OTRANTO	214 I SE 215 IV SO	HA. 600
4	SIGNORELLA	CUTROFIANO	214 III NE	HA. 20
5	LE CESINE	VERNOLE	204 II SE/SO 214 I NE	HA. 620
6	CASALE GALIZZI	LECCE	204 III SE/SO	HA. 276
7	IL FEUDO	CAMPI SALENTINA	204 III NO/SO	HA. 675
8	CONTRADA CAMARDA	GUAGNANO	203 II NE	HA. 492
9	MASS. NESTOLA	COPERTINO S. PIETRO	214 IV NO 214 IV NE	HA. 696
10	SERRA MAGNONE	SPECCHIA	223 I NO	HA. 415
11	MADONNA CIRIMANNA	SUPERSANO RUFFANO	214 II SO 223 I NO	HA. 1337
12	QUATTRO MACINE	PALMARIGGI GIURDIGNANO	214 II NE	HA. 474
13	SANTO SIDERO	MAGLIE	214 II NO	HA. 154
14	ITRI-TORRE DEL PIZZO	GALLIPOLI TAVIANO	214 III SO 223 IV NO	HA. 954
15	SPIRITO SANTO	GALLIPOLI ALEZIO	214 III SO	HA. 530
16	CERCETO	CANNOLE	214 I SE 214 II NE	HA. 300
H	ZONE UMIDE			
1	LE CESINE	VERNOLE	204 II SE/SO 214 I NE	
I	RISERVA NATURALE POPOLAMENTO ANIMALE			
1	LE CESINE	VERNOLE	204 II SE/SO 214 I NE	HA. 620
	RISERVA NATURALE INTEGRALE			
4	PORTO BADISCO	OTRANTO	215 III NO/SO	
	PARCHI NATURALI ATTREZZATI			
2	PORTO SELVAGGIO	NARDO'	213 I SE 214 III NO 214 IV SO	
	RISERVA NATURALE BIOGENETICA			
3	SAN CATALDO	LECCE VERNOLE	204 II SO	HA. 28

PROVINCIA DI TARANTO

	Nome	Comune	Fogli	Note
A	OASI DI PROTEZIONE			
1	LA GRAVINA DI LATERZA	LATERZA	201 I NO/NE 201 I SO/SE	HA. 800
2	BOSCO SELVA	MARTINA FRANCA	190 II NO	HA. 220
3	TRAZZONARA	CRISPIANO MARTINA FRANCA GROTTAGLIE	202 I NE/SE	HA. 3500
4	CORNO DELLA STREGA	MARTINA F. MASSAFRA	190 II SO 190 III SE 202 I NO/IV NE	HA. 1915
5	TAGLIENTE	CRISPIANO	202 I NO/SO	HA. 80
6	CASTELLO DI MUTUNATO	AVETRANA	203 II SO	HA. 450
7	GRAVINA DI CASTELLANETA	CASTELLANETA MOTTOLA PALLAGIANELLO	189 II SE 190 III SO 201 I NE 202 IV NO	HA. 220
8	MASTROLUCA	GINOSA	201 I SO/II NO	HA. 900
9	SANTA TRINITA'	LATERZA CASTELLANETA	201 I NO/NE	HA. 2380
10	PALUDE LA VELA	TARANTO	202 II NO/NE	HA. 242
11	FILICCHIE	MANDURIA	213 I NO	HA. 320
I	RISERVA NATURALE ORIENTATA			
2	MURGE ORIENTALI	MARTINA FRANCA	190 II SO/III SE 202 IV NE	
	RISERVA NATURALE BIOGENETICA			
1	STORNARA	MASSAFRA	201 II NE 202 III NO 202 IV SE/SO	

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Elenco vincoli e segnalazioni Archeologiche e architettoniche

(Aggiornato al 1991)
(Elencazione per Province, progressivo e tipo)

LEGENDA BENI CULTURALI

A	=	Agro
A.a.	=	Area archeologica
Ab.	=	Abitato
Abz.	=	Abbazia
c.	=	Casino, caselle, casole, casale, casalino, casa, posta, riparo, casone, stazionamento
C.	=	Castello
c.da	=	Contrada
ch.	=	Chiesa, cattedrale, cripta, basilica, chiostro
ch.c.	=	Convento, badia, monastero
cp.	=	Cappella
ch.r.	=	Chiesa rupestre o rurale
c.r.	=	pulo, gravina, gorgo, lama, cava, vallone, valle, caverna, antro, foce, collina, colle
cv.	=	Convento, seminario, monastero
C.U.	=	Centro urbano, cittadella
D.	=	Dolmen
G.	=	Grotta
i.	=	Insediamento
I.	=	Ipogeo, cava ipogea
l.c.	=	Lago, cisterna, canale
loc.	=	Località, borgo
m.	=	Menhir
M.	=	Masseria, masseriola, trullo, fattoria, iazzo, taverna, fortino
n.	=	Necropoli
p.	=	Ponte
P.	=	Palazzo, edificio, tempio, anfiteatro, monumento
r.	=	Resti, residui, ruderi, rovine, cippo, colonna, pietre miliari, stele
s.	=	Specchia
s.a.	=	Strutture abitative
st.	=	Santuario
t.	=	Tombe, sepolture
T.	=	Torre, torretta, torrione
Tc.	=	Tracciato
Tr.	=	Trappeto, frantoio
TR.	=	Tratturo, tratturello
v.	=	Villaggio
V.	=	Villa, villino
VA.	=	Molo, colombaia, cala, pozzi, epitaffio, titolo, cinta muraria, mura, buca, tettoie, braccio, piazza, parco, complesso, fontana, monte, bonifici, pedali, portale, giardino, rione, pozzo, arco, acquedotto, zona, serra, vigna, podere, terme, sciale, porto, bifora, lavatoio, miniera, punta, viadotto, scogli, fornace, stazioni, impianti produttivi, muraglie, murgia
N.C.	=	Non classificato

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
1	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	SALENTINO (ABITATO,NECROPOLI E AREA SACRA PEUCETA)	ab.	1			
2	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	CONTRADA BARONAGGIO (INSEDIAMENTO ROMANO)	c.da		2		
3	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	GROTTA DI CORTO MARTINO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	G.		1		
4	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	TORRE LATILLA	T.			1	
5	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	CHIESA S.MARIA ASSUNTA O DEI SALENTINI (C.DA SALENTINO)	ch.			2	
6	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	TRATTURELLO SANTERAMO IN COLLE-LATERZA	TR.	72			
7	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	TRATTURO CASSANO MURGE-CANNETO	TR.	91			
8	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	TRATTURELLO CURTOMARTINO	TR.	92			
9	BA	ADELFIA	CONTRADA D'ANNETTA (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	c.da		2		
10	BA	ADELFIA	DON CATALDO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	i.		1		
11	BA	ADELFIA	CONTRADA PALMIENTELLO (NECROPOLI CLASSICA)	c.da		X		
12	BA	ADELFIA	CONTRADA TESORO (NECROPOLI CLASSICA)	c.da		X		
13	BA	ADELFIA	VILLA DON CATALDO	V.			1	
14	BA	ADELFIA	TRATTURO CASSANO MURGE-CANNETO	TR.	91			
15	BA	ALBEROBELLO	CHIESA MADONNA DEL ROSAIO (FRAZIONE CORREGGIA)	ch.			1	
16	BA	ALBEROBELLO	CHIESA S.ANTONIO	ch.			X	
17	BA	ALBEROBELLO	COMPLESSO DI TRULLI (LOCALITA'CORREGGIA)	loc.			2	
18	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA ANGIULLI (LOCALITA' BARSENTO)	M.				9
19	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA BADESSA	M.				4
20	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA CALMERIO	M.				6
21	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA CAZZUDDO	M.				11
22	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA CHIETRI	M.				1
23	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA COLLA ROSSA	M.				13
24	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA DELLA CHIESA	M.				7
25	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA IORELLO	M.				16
26	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA LA GRAVINA	M.				8
27	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA MALVISCO (LOCALITA'CORREGGIA)	M.				17
28	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA MARZALOSSA	M.				15
29	BA	ALBEROBELLO	MASSERIOLA	M.				2
30	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA MURIANO	M.				3
31	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA SAN LEONARDO	M.				10
32	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA TERRANOVA DI SOTTO	M.				5
33	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA VACCARI DELLA CONTESSA	M.				14
34	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA VACCARI GRASSI	M.				18
35	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA IN LOCALITA' MONTE DEL SALE C/O MASS.CAZZUDDO	M.				12
36	BA	ALBEROBELLO	MASSERIA IN LOCALITA'MUSCIO C/O SCUOLA DIAZ	M.				19
37	BA	ALTAMURA	MURA MEGALITICHE	VA.	1			
38	BA	ALTAMURA	RIONE PORTA ALBA (ALL'INTERNO DELLE MURA MEGALITICHE)	A.a.	X			
39	BA	ALTAMURA	CONTRADA BELMONTE (INSEDIAMENTO MEDIEVALE)	c.da		5		
40	BA	ALTAMURA	CONTRADA CASAL SABINI (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	c.da		8		
41	BA	ALTAMURA	CASELLE DI CASTIGLIOLO (INSEDIAMENTO MEDIEVALE)	c.		1		
42	BA	ALTAMURA	FORNALLO	N.C.		6		
43	BA	ALTAMURA	CRIPTA E MASSERIA IESCE (INSEDIAM. ELLENISTICO ROMANO)	ch.		13		
44	BA	ALTAMURA	CONTRADA MALERBA (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	c.da		7		
45	BA	ALTAMURA	MONTEDORO (VILLA RUSTICA ROMANA)	V.		3		
46	BA	ALTAMURA	CONTRADA PISCIULO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	c.da		11		
47	BA	ALTAMURA	PULO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO;GROTTA MARIO)	c.r.		2		
48	BA	ALTAMURA	CONTRADA PUTECCHIA	c.da		10		
49	BA	ALTAMURA	CONTRADA PUTTA	c.da		9		
50	BA	ALTAMURA	CONTRADA SGARRONE (INSEDIAMENTO ELLENISTICO ROMANO)	c.da		12		
51	BA	ALTAMURA	CHIESA RUPESTRE SAN MICHELE DELLE GROTTE	ch.r.		X		
52	BA	ALTAMURA	SAN VALENTINO	N.C.		X		
53	BA	ALTAMURA	LE TORRI	T.		4		
54	BA	ALTAMURA	GROTTA DI TORRE DI LESCO	G.		X		
55	BA	ALTAMURA	C.U.:LOCALITA' LA CROCE (ANTICO CENTRO PEUCETA)	C.U.	X			
56	BA	ALTAMURA	C.U.:INSEDIAMENTO INDIGENO E NECROPOLI PEUCETA	C.U.	X			
57	BA	ALTAMURA	C.U.:RESTI DI INSEDIAMENTO PROTOSTORICO E DI ETA'CLASSICA	C.U.	X			
58	BA	ALTAMURA	CRIPTA E MASSERIA IESCE ZONA DI RISPETTO	ch.			1	
59	BA	ALTAMURA	MASSERIA CASAL SABINI (CONTRADA CASAL SABINI)	M.				5
60	BA	ALTAMURA	MASSERIA DEI CANNONI (CONTRADA CASAL SABINI)	M.				6
61	BA	ALTAMURA	MASSERIA DE LAURENZIS	M.				4
62	BA	ALTAMURA	MASSERIA DELLA CROCETTA	M.				3
63	BA	ALTAMURA	MASSERIA CASINO FALAGARIO	M.				7
64	BA	ALTAMURA	MASSERIA FRANCHINI	M.				1
65	BA	ALTAMURA	MASSERIA SCALELLA	M.				2

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
66	BA	ALTAMURA	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
67	BA	ALTAMURA	TRATTURELLO GRUMO APPULO-SANTERAMO IN COLLE	TR.	93			
68	BA	ANDRIA	CONTRADA CUGNO DI VOLPE (NECROPOLI CLASSICA)	c.da		4		
69	BA	ANDRIA	LAMA DI CARRO (TRACCIATA VIA APPIA TRAIANA)	c.r.		7		
70	BA	ANDRIA	CONTRADA DON TROIANO (NECROPOLI MEDIEVALE)	c.da		X		
71	BA	ANDRIA	MONTE FARAONE (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	i.		5		
72	BA	ANDRIA	GORGO	c.r.		2		
73	BA	ANDRIA	MENHIR	m.		X		
74	BA	ANDRIA	CONTRADA QUADRONE (TRACCIATO VIA APPIA TRAIANA)	c.da		6		
75	BA	ANDRIA	SANTA BARBARA (CONTRADA TAVERNOLA) INSEDIAM.PRECLASSICO	i.		3		
76	BA	ANDRIA	TORRE DELLA GUARDIA (S.NICOLA) INSEDIAM. PRECLASSICO	T.		1		
77	BA	ANDRIA	CASTEL DEL MONTE E ZONA DI RISPETTO	C.			2	
78	BA	ANDRIA	VILLA GUARDIOLA	V.			1	
79	BA	ANDRIA	VILLA SIGNORILE (LOCALITA' TROIANELLI)	V.			X	
80	BA	ANDRIA	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
81	BA	ANDRIA	TRATTURELLO CANOSA-RUVO	TR.	19			
82	BA	ANDRIA	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
945	BA	ANDRIA	TRATTURELLO MONTECARAFA-MINERVINO	TR.	67			
946	BA	ANDRIA	TRATTURELLO CANOSA-MONTECARAFA	TR.	20			
83	BA	BARI	S.MARIA DELLA GROTTA	N.C.	1			
84	BA	BARI	MASSERIA ALBEROTANZA (INSEDIAMENTO RUPESTRE E IPOGEO)	M.		10		
85	BA	BARI	IPOGEO TRAPPETO BIANCHI-DOTTULA DETTO LA MARCHESA	I.		35		
86	BA	BARI	MASSERIA CAFFARIELLO (INSEDIAMENTO DI ETA' ROMANA)	M.		5		
87	BA	BARI	IPOGEO MASSERIA CAPPIELLO	I.		34		
88	BA	BARI	IPOGEO TORRE CARDUCCI	I.		40		
89	BA	BARI	MENHIR DELLE CASERMETTE (VIA FANELLI)	m.		13		
90	BA	BARI	IPOGEO VILLA COSTANTINO	I.		37		
91	BA	BARI	IPOGEO VILLA DI CAGNO	I.		41		
92	BA	BARI	TRAPPETO IPOGEO MASSERIA FENICIA E/O IPOGEO CAMARATA	tr.		27		
93	BA	BARI	IPOGEO VILLA FRAMMARINO E/O TRAPPETO IPOGEO CAMARATA	I.		26		
94	BA	BARI	IPOGEO MASSERIA GAMBETTA	I.		6		
95	BA	BARI	TRAPPETO IPOGEO TORRENTE GAMBETTA	tr.		33		
96	BA	BARI	IPOGEO TORRE GARGANO-DE NITTO	I.		39		
97	BA	BARI	INSEDIAMENTO RUPESTRE DI VIA GAVA	i.		14		
98	BA	BARI	VARI IPOGEI LOCALITA' LA GRAVA	I.		43		
99	BA	BARI	IPOGEI CASE POPOLARI JAPIGIA	I.		49		
100	BA	BARI	IPOGEI LAMASINATA	I.		23		
101	BA	BARI	IPOGEO VILLA LOPEZ	I.		42		
102	BA	BARI	IPOGEI DELLA MASSERIA MADIA DIANA	I.		7		
103	BA	BARI	IPOGEO DI MARIA TRESCA	I.		11		
104	BA	BARI	IPOGEO MARMERIA	I.		38		
105	BA	BARI	IPOGEO TORRE MASSARELLI	I.		36		
106	BA	BARI	CHIESA RUPESTRE E IPOGEI MASSERIA MILELLA	ch.r.		8		
107	BA	BARI	CHIESA CRIPTA MUNGIVACCA I	ch.		50		
108	BA	BARI	IPOGEO MUNGIVACCA II	I.		53		
109	BA	BARI	IPOGEO MUNGIVACCA III	I.		52		
110	BA	BARI	TRAPPETO IPOGEO MASSERIA PRETE	tr.		4		
111	BA	BARI	IPOGEO TORRE REDDITO	I.		17		
112	BA	BARI	IPOGEO TORRE ROSSA	I.		3		
113	BA	BARI	S.CANDIDA (INSEDIAMENTO RUPESTRE E IPOGEO)	i.		12		
114	BA	BARI	IPOGEI MASSERIA SCORCIA ED ALTRO	I.		30		
115	BA	BARI	IPOGEI SEMINARIO I E II	I.		9		
116	BA	BARI	IPOGEO S.ANGELO DI CAMARATA	I.		32		
117	BA	BARI	GROTTA S.ANGELO	G.		2		
118	BA	BARI	IPOGEI DI VIA SANTA CATERINA	I.		24		
119	BA	BARI	S.MARIA DEL BUON CONSIGLIO	N.C.		X		
120	BA	BARI	CAPPELLA CRIPTA S.MARIA DI COSTANTINOPOLI	cp.		51		
121	BA	BARI	IPOGEO LOCALITA' S.LUCIA	I.		54		
122	BA	BARI	STRUTTURA IPOGEA MASSERIA TRIGGIANO	I.		29		
123	BA	BARI	ROVINE CON IPOGEI	r.		31		
124	BA	BARI	IPOGEO SENZA NOME	I.		28		
125	BA	BARI	PICCOLA STRUTTURA IPOGEA	I.		48		
126	BA	BARI	C.U.: INSEDIAMENTO RUPESTRE VIA OMODEO	C.U.	X			
127	BA	BARI	C.U.: S.PIETRO	C.U.	X			
128	BA	BARI	C.U.: INSEDIAMENTO INDIGENO E ROMANO	C.U.		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO.VINC.	ARCHEO.SEGN.	ARCHIT.VINC.	ARCHIT.SEGN.
129	BA	BARI	MASSERIA ALBEROTANZA (EX TORRE PIESCHI CON SOTTO IPOG.)	M.			14	
130	BA	BARI	CHIESA DELL'ANNUNZIATA (CASALE CAMARATA)	ch.			4	
131	BA	BARI	MASSERIA CARELLA CON TORRE MEDIEVALE	M.			20	
132	BA	BARI	IPOGEO EBRAICO (VIA MODUGNO-CARBONARA)	I.			13	
133	BA	BARI	MASSERIA GAGGIANO	M.			3	
134	BA	BARI	MASSERIA LAMBERTI-TRIGGIANO (CON CAPPELLE)	M.			18	
135	BA	BARI	VILLA LUCAE (VIA BITRITTO)	V.			7	
136	BA	BARI	IPOGEI VIA PETRONI	I.			9	
137	BA	BARI	IPOGEI AL QUADRIVIO (VIA MODUGNO-CARBONARA)	I.			11	
138	BA	BARI	CHIESA RUPESTRE E IPOGEO DEI ROMITI (VIA MARTINEZ)	ch.r.			17	
139	BA	BARI	CHIESA S.MARCO (EX VILLA CARBONE)	ch.			21	
140	BA	BARI	CHIESA RUPES.E COMPL.IPOGEICO S.M.GROTTE O LA CARAVELLA	ch.r.			15	
141	BA	BARI	CHIESA S.M.DESERTO (C/O MASS.DESERTO STR.BARI-MODUGNO)	ch.			6	
142	BA	BARI	TORRE S.TERESA	T.			22	
143	BA	BARI	IPOGEO STARITA (VIA BITRITTO) E ZONA DI RISPETTO	I.			12	
144	BA	BARI	CHIESA RUPESTRE S.CANDIDA (C.DA CALATRAVE)ZONA RISPETTO	ch.r			16	
145	BA	BARI	CHIESA S.GIORGIO CON MASSERIA ANNESSA ZONA DI RISPETTO	ch.			5	
146	BA	BARI	INSEDIAMENTO RUPES. TORRE BELLA E CAPPELLA S.M. LORETO	i.			10	
147	BA	BARI	MASSERIA TRESCA	M.			8	
148	BA	BARI	CHIESA DELL'ADDOLORATA	ch.				17
149	BA	BARI	TORRE D'ANELLE	T.				62
150	BA	BARI	MASSERIA ARBINETTO	M.				31
151	BA	BARI	MASSERIA ATTOLICO	M.				14
152	BA	BARI	VILLA BIANCHI DOTTULA	V.				23
153	BA	BARI	VILLA BONOMI	V.				50
154	BA	BARI	MASSERIA E CAPPELLA BRENGOLA	M.				X
155	BA	BARI	CALA DEGLI SCHIAVI-TORRE CARNOSA	VA.				X
156	BA	BARI	TITOLO DI CAMERATA	N.C.				90
157	BA	BARI	CASINO CAPOLISCO	c.				58
158	BA	BARI	MASSERIA CAFFARIELLO	M.				19
159	BA	BARI	MASSERIA CAGNAZZO	M.				26
160	BA	BARI	VILLA CARSIO	V.				44
161	BA	BARI	MASSERIA COGNETTI	M.				27
162	BA	BARI	MASSERIA COSTANTINO	M.				38
163	BA	BARI	CAPPELLA CROCIFISSO	cp.				77
164	BA	BARI	TORRE D'AMELIA	T.				61
165	BA	BARI	MASSERIA DEL DESERTO	M.				21
166	BA	BARI	VILLA DE GIOSA	V.				51
167	BA	BARI	VILLA DE GRECIS	V.				24
168	BA	BARI	TORRE DEL DIAVOLO	T.				60
169	BA	BARI	MASSERIA DI CAGNO	M.				53
170	BA	BARI	TORRE DI CAGNO	T.				81
171	BA	BARI	VILLA DI CAGNO	V.				48
172	BA	BARI	TORRE DI FRONZO	T.				65
173	BA	BARI	CASALE DOTTOLA	c.				46
174	BA	BARI	VILLA ELENA	V.				41
175	BA	BARI	CASINO FANELLI	c.				83
176	BA	BARI	MASSERIA FENICIA	M.				8
177	BA	BARI	VILLA FRAMMARINO	V.				7
178	BA	BARI	MASSERIA FRATTASIO	M.				70
179	BA	BARI	MASSERIA GAMBETTA	M.				20
180	BA	BARI	MASSERIA GIOTTA	M.				74
181	BA	BARI	TORRE INVERNO	T.				6
182	BA	BARI	TORRE LABRIOLA	T.				13
183	BA	BARI	MASSERIA LAMASINATA	M.				34
184	BA	BARI	CASINO LA MONACA	c.				45
185	BA	BARI	MASSERIA LA SEGA	M.				12
186	BA	BARI	VILLA LUISA	V.				25
187	BA	BARI	MADIA DIANA	N.C.				33
188	BA	BARI	MADONNA DELLE GRAZIE	N.C.				59
189	BA	BARI	CASINO MAIONE	c.				18
190	BA	BARI	CASINO MANZARI	c.				63
191	BA	BARI	MASSERIA MARZANO	M.				78
192	BA	BARI	MASSERIA MASELLI	M.				9
193	BA	BARI	CASALINO MARTINO	c.				42

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
194	BA	BARI	TORRE MASSARELLI	T.				35
195	BA	BARI	CASINO MASSARO	c.				36
196	BA	BARI	CASINA MATTIA-MINCUZZI	c.				32
197	BA	BARI	TORRE DEI MIZZO	T.				71
198	BA	BARI	MASSERIA STAZIONE MUNGIVACCA	M.				72
199	BA	BARI	VILLA POLICLINICO	V.				43
200	BA	BARI	MASSERIA PRETE	M.				16
201	BA	BARI	TORRE REDDITO E MASSERIA(O REDDITO DEI TANZI)	T.				82
202	BA	BARI	TORRE ROSSA	T.				30
203	BA	BARI	MASSERIA SCANZANO	M.				75
204	BA	BARI	SEMINARIO	cv.				37
205	BA	BARI	TORRE DI SERIO	T.				47
206	BA	BARI	TORRE SIBISSI	T.				64
207	BA	BARI	MASSERIA SILIOCE	M.				29
208	BA	BARI	VILLA SIGNORILE	V.				40
209	BA	BARI	CHIESA S. ANNA	ch.				66
210	BA	BARI	TORRE S. SPIRITO	T.				X
211	BA	BARI	CIPPO S. ANDREA	r.				91
212	BA	BARI	MASSERIA S. FRANCESCO	M.				80
213	BA	BARI	MASSERIA S. LUCIA	M.				57
214	BA	BARI	MASSERIA S. MARIA	M.				68
215	BA	BARI	MASSERIA TRESTA	M.				10
216	BA	BARI	MASSERIA TRIGGIANO	M.				11
217	BA	BARI	MASSERIA TRAVERSA VIA NAPOLI	M.				15
218	BA	BARI	CASA TROCCOLI	c.				76
219	BA	BARI	CHIESA IN VIA VASSALLO	ch.				49
220	BA	BARI	VILLA ZUCCARO	V.				28
221	BA	BARI	MASSERIA	M.				39
222	BA	BARI	MASSERIA	M.				67
223	BA	BARI	MASSERIA	M.				79
224	BA	BARI	TORRE	T.				22
225	BA	BARI	TORRE	T.				52
226	BA	BARI	TORRE	T.				69
227	BA	BARI	TORRE	T.				73
228	BA	BARI	CIPPO (DI FRONTE AL QUARTIERE S.PAOLO)	r.				X
229	BA	BARI	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
230	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CINTA MURARIA	VA.	2			
231	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA PIAZZOLLA (RESTI MURA ANTICHE. NECROP.CLASS.)	c.da	X			
232	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA BUTTERITO (RESTI MURA E NECROPOLI CLASSICA)	c.da		16		
233	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA LA CHIUSA (RESTI MURA E NECROPOLI CLASSICA)	c.da		X		
234	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	IPOGEO TORRE DON CICCIO	I.		44		
235	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	LAMA FITTA	c.r.		x		
236	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	IPOGEO DI VILLA GIARDINETTO	I.		45		
237	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	IPOGEO VILLA LA VELA	I.		47		
238	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	LOCALITA' MONACELLE (INSEDIAMENTO CLASSICO)	loc.		22		
239	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	LAMA PICONE	c.r.		x		
240	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	C.DA PORTA MURO LA CHIUSA(RESTI MURA MEG..INSED.PEUC.)	c.da		X		
241	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA PORTA NUOVA (RESTI MURA E NECROPOLI CLASSICA)	c.da		X		
242	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA REDDITO (RESTI MURA E NECROPOLI CLASSICA)	c.da		X		
243	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA LAMA SCHIAVONE	c.da		X		
244	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	IPOGEO CASINO STEVANATO	I.		15		
245	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CONTRADA LAMA DEI TURCHI (RESTI MURA E NECROPOLI CLAS.)	c.da		X		
246	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	ZONA ARCHEOLOGICA DI CEGLIE-CARBONARA	A.a.		X		
247	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	IPOGEI CIMITERO CEGLIE	I.		21		
248	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	TOMBA A POZZETTO	t.		46		
249	BA	BARI(CARBONARA CEGLIE C.)	C.U.CARBONARA VIA U.FOSCOLO (NECROP. CLAS. SEPOLCRETO)	C.U.		X		
250	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	IPOGEO RUPESTRE IN CONTRADA LA FITTA	I.			25	
251	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	BADIA S.ANGELO (CON IPOGEI)	ch.c.			19	
252	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	VILLA LA VELA	V.				56
253	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	TORRE VIA MARTINEZ	T.				55
254	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	TORRE MONACELLE	T.				87
255	BA	BARI(CARBONARA-CEGLIE C.)	CASINO STEVANATO	c.				54
256	BA	BARI(LOSETO)	CHIESA SAN SALVATORE ZONA DI RISPETTO	ch.			24	
257	BA	BARI(LOSETO)	CAPPELLA FASCINA	cp.				88
258	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	MENHIR IL TITOLO	m.		1		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
259	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	INSEDIAMENTO NEOLITICO DEL TITOLO	i.		1		
260	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	IPOGEO TORRE RICCHIZZI	I.		25		
261	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	MENHIR (STRADA PER BITONTO)	m.		X		
262	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	C.U.:PALAZZO CAPITANEO	C.U.		X		
263	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	C.U.:ZONA MACCHIE	C.U.		X		
226	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	CASE ZANCHI	c.			2	
265	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	TORRE BRENGOLA	T.				5
266	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	TORRE RICCHIZZI	T.				2
267	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	TORRE SIRACUSA	T.				3
268	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	TORRE CON CASALE	T.				1
269	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	CIPPO DEL VESCOVO TOMMASO ACQUAVIVA D'ARAGONA	c.				89
270	BA	BARI(PALESE MACCHIE)	VILLA LA CASTELLUCCIA	V.				X
271	BA	BARI(SANTO SPIRITO)	MASSERIA DEL FEUDO A TORRICELLA ZONA DI RISPETTO	M.			1	
272	BA	BARI(SANTO SPIRITO)	TRAPPETO DEL FEUDO	tr.				4
273	BA	BARI(TORRE A MARE)	PUNTA DELLA PENNA (RESTI INSEDIAMENTO PROTOSTORICO)	A.a.	3			
274	BA	BARI(TORRE A MARE)	GROTTA REGINA (IPOGEO)	G.	4			
275	BA	BARI(TORRE A MARE)	VILLAGGIO SCAMUSO O SANT'ANDREA (NEOLITICO)	v.	6			
276	BA	BARI(TORRE A MARE)	GROTTA DELLA TARTARUGA IN LAMA GROTTA	G.	5			
277	BA	BARI(TORRE A MARE)	CALA COLOMBO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	VA.		20		
278	BA	BARI(TORRE A MARE)	LAMA GROTTA (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	c.r.		19		
279	BA	BARI(TORRE A MARE)	CALA SCIZZO (INSEDIAMENTO NEOLITICO)	VA.		18		
280	BA	BARI(TORRE A MARE)	TORRE PELOSA	T.			23	
281	BA	BARI(TORRE A MARE)	MASSERIA DI CAGNO	M.				84
282	BA	BARI(TORRE A MARE)	MASSERIA PESCE	M.				85
283	BA	BARI(TORRE A MARE)	VILLINO SETTANNI	V.				86
284	BA	BARLETTA	LOCALITA'CANNE DELLA BATTAGLIA (INS.CLAS. ROMANO)	loc.	3			
285	BA	BARLETTA	LOCALITA' CANNE DELLA BATTAGLIA (C.DA ANTENISI,NECROP.)	loc.	4			
286	BA	BARLETTA	LOCALITA' MADONNA DEL PETTO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	loc.	1			
287	BA	BARLETTA	LOCALITA' SAN LAZZARO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	loc.	2			
288	BA	BARLETTA	C.U.:INSEDIAMENTO VIA VITRANI	C.U.	X			
289	BA	BARLETTA	MENHIR CANNE DELLA BATTAGLIA	m.		X		
290	BA	BARLETTA	TORRE OFANTO (LOC. FIUMARA)	T.			1	
291	BA	BARLETTA	MASSERIA ANTENISI	M.				2
292	BA	BARLETTA	MASSERIA CECI	M.				1
293	BA	BARLETTA	MASSERIA MONTALTINO	M.				3
294	BA	BARLETTA	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
295	BA	BISCEGLIE	DOLMEN ALBAROSA	D.	1			
296	BA	BISCEGLIE	DOLMEN CHIANCA DEI PALADINI	D.	3			
297	BA	BISCEGLIE	DOLMEN FRISARI:TOMBA A GALLERIA	D.	4			
298	BA	BISCEGLIE	DOLMEN DI GIANO	D.	X			
299	BA	BISCEGLIE	GROTTA SANTA CROCE (LOC.MATINA DEGLI STAFFI)	G.	2			
300	BA	BISCEGLIE	MURA ARAGONESI	VA.		X		
301	BA	BISCEGLIE	BUCA DEL BARONE	VA.		X		
302	BA	BISCEGLIE	GROTTA DEI BRIGANTI	G.		X		
303	BA	BISCEGLIE	MASSERIA CASALICCHIO.INSEDIAMENTO DI ETA' ROMANA	M.		X		
304	BA	BISCEGLIE	CINQUE QUERCIE	N.C.		X		
305	BA	BISCEGLIE	GROTTA DELLE DUE CROCETTE	G.		X		
306	BA	BISCEGLIE	INSEDIAMENTO NEOLITICO TORRE GAVETINO	i.		6		
307	BA	BISCEGLIE	INSEDIAMENTO NEOLITICO VIA GAVETINO	i.		X		
308	BA	BISCEGLIE	INSEDIAMENTO NEOLITICO DI LAMA BATTOLA	i.		1		
309	BA	BISCEGLIE	INSEDIAMENTO NEOLITICO DI LAMA MACINA	i.		4		
310	BA	BISCEGLIE	INSEDIAMENTO NEOLITICO TORRE LONGO	i.		5		
311	BA	BISCEGLIE	INSEDIAMENTO NEOLITICO PUNTA MARASCA	i.		7		
312	BA	BISCEGLIE	CAVA MASTRODONATO	c.r.		X		
313	BA	BISCEGLIE	GROTTA DI NAVARRINO	G.		X		
314	BA	BISCEGLIE	TORRE PACCIANO (NECROPOLI MEDIEVALE)	T.		2		
315	BA	BISCEGLIE	CALA PANTANO ZONA LE DIFESE (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	VA.		3		
316	BA	BISCEGLIE	GROTTA DELLO ZEMBRO	G.		X		
317	BA	BISCEGLIE	VILLA BUFIS E CAPPELLA	V.			3	
318	BA	BISCEGLIE	VILLA E TEMPIETTO CONSIGLIO (LOCALITA' PANTANO)	V.			6	
319	BA	BISCEGLIE	VILLA FRISARI CAPPELLA E GIARDINO	V.			5	
320	BA	BISCEGLIE	TORRE LONGA ZONA DI RISPETTO	T.			8	
321	BA	BISCEGLIE	CHIESA DI OGNISSANTI LOCALITA' PACCIANO	ch.			2	
322	BA	BISCEGLIE	VILLA S.ANDREA CON PARCO CIRCOSTANTE	V.			7	
323	BA	BISCEGLIE	GROTTA S.CROCE	G.			9	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
324	BA	BISCEGLIE	CHIESA S.MARIA DI GIANO	ch.			1	
325	BA	BISCEGLIE	CHIESA E CASALE DI ZAPPINO	ch.			10	
326	BA	BISCEGLIE	FRANTOIO OLEARIO CON ANNESSO GIARDINO	fr.			4	
327	BA	BISCEGLIE	TORRE GURGO	T.				2
328	BA	BISCEGLIE	CASALE DI PACCIANO	c.				X
329	BA	BISCEGLIE	PEDATA DEI SANTI	N.C.				3
330	BA	BISCEGLIE	TORRE SAGINA	T.				5
331	BA	BISCEGLIE	CHIESA DI SAGINA	ch.				6
332	BA	BISCEGLIE	MASSERIA S.CROCE	M.				4
333	BA	BISCEGLIE	CASALE S.NICOLA	c.				1
334	BA	BISCEGLIE	TORRE DI ZAPPINO	T.				7
335	BA	BITETTO	ARCAMONE (NECROPOLI CLASSICA)	n.		3		
336	BA	BITETTO	BARONE DI NAPOLI (NECROPOLI CLASSICA)	n.		X		
337	BA	BITETTO	MISETTA (NECROPOLI CLASSICA)	n.		1		
338	BA	BITETTO	POGGIOVIVO (NECROPOLI CLASSICA)	n.		2		
339	BA	BITETTO	C.U.:INSEDIAMENTO ETA' BRONZO (AREA URBANA)	C.U.		X		
340	BA	BITETTO	SANTUARIO DEL BEATO GIACOMO	st.			3	
341	BA	BITETTO	CHIESA MATER DOMINI (RUDERI)	ch.			1	
342	BA	BITETTO	INSEDIAMENTO MEDIEVALE S. MARCO	i.			2	
343	BA	BITETTO	MASSERIA DEL MARCHESE	M.				1
344	BA	BITONTO	SELVA DI CITTA'(INSEDIAMENTO CLASSICO)	i.	1			
345	BA	BITONTO	CONTRADA MALNONE (INSEDIAMENTO CLASSICO)	c.da		5		
346	BA	BITONTO	TORRE QUADRA (VILLA ROGADEO.INSEDIAMENTO CLASSICO)	T.		8		
347	BA	BITONTO	TORRE S.CROCE (PROV. PER S. MARTINO)	T.		1		
348	BA	BITONTO	S.CROCE (VIA CAGNANO)	N.C.		7		
349	BA	BITONTO	AREA ARCHEOLOGICA VIA TRAIANA	A.a.		3		
350	BA	BITONTO	AREA ARCHEOLOGICA VIA MEGRA(INSEDIAMENTO CLASSICO)	A.a.		6		
351	BA	BITONTO	CIPPO MILITARE VIA TRAIANA (LOC.TAVERNA D. GERARDO)	r.		2		
352	BA	BITONTO	MENHIR DELL'ALLINEAMENTO SOVERETO-BITONTO (5 MENHIR)	m.		X		
353	BA	BITONTO	MENHIR (STRADA CILIANO)	m.		4		
354	BA	BITONTO	MENHIR (VIA TRAIANA)	m.		X		
355	BA	BITONTO	MENHIR DELLA PRINZ-BRAU (CONFINE MODUGNO-BITONTO)	m.		X		
356	BA	BITONTO	C.U.:CIPPO MILITARE VIA TRAIANA	C.U.		X		
357	BA	BITONTO	C.U.:RESTI TEMPIO DI MINERVA	C.U.		X		
358	BA	BITONTO	CHIESA DEL CARMINE	ch.			X	
359	BA	BITONTO	TORRE DEL CARMINE	T.			X	
360	BA	BITONTO	CHIESA DEL CROCEFISSO (ZONA DI RISPETTO)	ch.			3	
361	BA	BITONTO	CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE	ch.			5	
362	BA	BITONTO	TORRE REGINELLA (LOC.POZZOCUPO O MACCHIA SGARAMELLA)	T.			6	
363	BA	BITONTO	CHIESA S.CROCE (CON TORRE) LOC. S.CROCE	ch.			1	
364	BA	BITONTO	CHIESA RURALE S.MARIA DI COSTANTINOPOLI	ch.r.			2	
365	BA	BITONTO	TORRE SPOTO	T.			4	
366	BA	BITONTO	CHIESA E CONVENTO S.TERESA	ch.c.			X	
367	BA	BITONTO	CHIESA RURALE DELL'ANNUNZIATA	ch.r.				X
368	BA	BITONTO	VILLA BELLAVEDUTA	V.				16
369	BA	BITONTO	TRAPPETO BOVIO	tr.				4
370	BA	BITONTO	TORRE CELA	T.				10
371	BA	BITONTO	TORRE DI CESARE	T.				8
372	BA	BITONTO	CASINO DI DENTRO	c.				11
373	BA	BITONTO	CASINO FONS SILOS	c.				5
374	BA	BITONTO	TRAPPETO IMBORE	tr.				6
375	BA	BITONTO	MASSERIA LE PIETRE TAGLIATE	M.				18
376	BA	BITONTO	TRAPPETO MACCHIA DI BITETTO	tr.				14
377	BA	BITONTO	VILLA PANNONE	V.				12
378	BA	BITONTO	TRAPPETO DI PATIERNO	tr.				3
379	BA	BITONTO	TORRE PINGELLO	T.				13
380	BA	BITONTO	MASSERIA QUARTODIPALO	M.				15
381	BA	BITONTO	TORRE ROTTO LA CAPO	T.				2
382	BA	BITONTO	TRAPPETO QUORCHIO	tr.				1
383	BA	BITONTO	CHIESA S.ANETA	ch.				9
384	BA	BITONTO	TRAPPETO E CHIESA S.MARCO	tr.				X
385	BA	BITONTO	TORRE SPROPOSITO	T.				7
386	BA	BITONTO	TORRE QUADRA (VILLA ROGADEO)	T.				17
387	BA	BITONTO	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
388	BA	BITONTO	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
389	BA	BITRITTO	CHIESA S.S.MARIA DEL PIANO	ch.			1	
390	BA	CANOSA DI PUGLIA	IPOGEO BAGNOLI	L	X			
391	BA	CANOSA DI PUGLIA	IPOGEO BARBAROSSA	L	3			
392	BA	CANOSA DI PUGLIA	TORRE CASIERI	T.	5			
393	BA	CANOSA DI PUGLIA	CASTELLO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	C.	X			
394	BA	CANOSA DI PUGLIA	CONTRADA COSTANTINOPOLI (INSEDIAMENTO CLASSICO)	c.da	X			
395	BA	CANOSA DI PUGLIA	IPOGEI DI VIA A.GRANDI	L	X			
396	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' MOSCATELLO-POZZILLO (INSED. PRECLASSICO)	loc.	2			
397	BA	CANOSA DI PUGLIA	IPOGEO DELL'OPLITA	L	9			
398	BA	CANOSA DI PUGLIA	RESTI ARCHEOLOGICI LOCALITA' S.ALOIA (TOMBA IPOGEICA)	r.	8			
399	BA	CANOSA DI PUGLIA	BASILICA DI SAN LEUCIO E CISTERNA ROMANA	ch.	12			
400	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' SAN PAOLO-BARBAROSSA (NECROP. ROMANO-IMPER.)	loc.	4			
401	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' S. PIETRO	loc.	11			
402	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' S.SOFIA LAMAPOPOLI (NECROP. TARDOROMANA)	loc.	7			
403	BA	CANOSA DI PUGLIA	CONTRADA SCONCORDIA-TOPPICELLI (INSEDIAM. CLASSICO)	c.da	1			
404	BA	CANOSA DI PUGLIA	ARCO DI TERENZIO E PORTA TRAIANA-TERME PETRONI	A.a.	6			
405	BA	CANOSA DI PUGLIA	IPOGEO VARRESE (TOMBA)	L	10			
406	BA	CANOSA DI PUGLIA	BAGNOLI	N.C.		X		
407	BA	CANOSA DI PUGLIA	CONTRADA BELVEDERE (VILLA ROMANA DI ETA' IMPERIALE)	c.da		3		
408	BA	CANOSA DI PUGLIA	TEMPIETTO TOMBA DI BOEMONDO	P.		X		
409	BA	CANOSA DI PUGLIA	CONTRADA DONNA GIUDITTA (VILLA ROMANA DI ETA'IMPERIALE)	c.da		X		
410	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' ISCA PANTEROTTO (RESTI ACQUEDOTTO ROMANO)	loc.		X		
411	BA	CANOSA DI PUGLIA	LA MARCHESA (NECROPOLI PALEOCRISTIANA)	n.		5		
412	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' LA MINOIA (VILLA ROMANA)	loc.		6		
413	BA	CANOSA DI PUGLIA	CONTRADA POZZILLO (INSEDIAMENTO PRECLASSICO)	c.da		1		
414	BA	CANOSA DI PUGLIA	PONTE ROMANO	p.		2		
415	BA	CANOSA DI PUGLIA	TORRE S.GIORGIO (VILLA RUSTICA)	T.		X		
416	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' S. PAOLO (NECROPOLI IV, III SEC.a.C.)	loc.		X		
417	BA	CANOSA DI PUGLIA	PROVINC. S.PAOLO (AMPL.ZONA SOGG. A VINC. VIA TRAIANA)	N.C.		X		
418	BA	CANOSA DI PUGLIA	LOCALITA' S.SOFIA-LAMAPOPOLI (NECROPOLI PALEOCRISTIANA)	loc.		4		
419	BA	CANOSA DI PUGLIA	TETTOIE DI CAPANNONI PER ESSICCAMENTO VASI	VA.		X		
420	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:INS.URB. VIA BACONE-VIA IMBRIANI (AMPL.AREE VINC.)	C.U.	X			
421	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:LOCALITA'BOCCAFORNO (TOMBA IPOGEICA A CAMERA)	C.U.	X			
422	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:IPOGEO CASIERI LOCALITA' S.LUCIA	C.U.	X			
423	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:IPOGEO DEL CERBERO	C.U.	X			
422	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:INSED.CAPANNICOLO VIA DELLA DOGANA E VIA COSTANT.	C.U.	X			
425	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:TERME FERRARA	C.U.	X			
426	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:GIOVE TORO (IMPIANTO ABITAZ.,TERME,RESTI,TEMPIO)	C.U.	X			
427	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:VIA IMBRIANI-VIALE 1 MAGGIO (NECROP.CLASSICA)	C.U.	X			
428	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:VIA LAVELLO-VIA MOLISE (NECROPOLI CLASSICA)	C.U.	X			
429	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.:PROPRIETA' LENOCI-VALENTE (INSEDIAM. CAPANNICOLO)	C.U.	X			
430	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: TERME LOMUSCIO E IPOGEI LAGRASTA	C.U.	X			
431	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: EDIF. SCOLAST. G.MAZZINI (TRATTO DI SELCIATO)	C.U.	X			
432	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: IPOGEO MONTERISI-ROSSIGNOLI-BIANCO	C.U.	X			
433	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: PIANO S.GIOVANNI (NECROPOLI ELLENISTICO ROMANA)	C.U.	X			
434	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: VIA DE GASPERI-VIA PRATI-VIA S. CHIARA	C.U.		X		
435	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: VIA MOLISE (NECROPOLI CLASSICA)	C.U.		X		
436	BA	CANOSA DI PUGLIA	C.U.: TOMBE ROMANE (VIALE I MAGGIO)	C.U.		X		
437	BA	CANOSA DI PUGLIA	BASILICA DI SAN LEUCIO	ch.			1	
438	BA	CANOSA DI PUGLIA	CASTELLO (SULLA COLLINA QUARANTA MARTIRI)	C.				X
439	BA	CANOSA DI PUGLIA	BRACCIO CANOSA-MONTECARAFA	VA.	20			
440	BA	CANOSA DI PUGLIA	TRATTURELLO CANOSA-RUVO	TR.	19			
441	BA	CANOSA DI PUGLIA	TRATTURELLO RENDINA-CANOSA	TR.	59			
442	BA	CANOSA DI PUGLIA	TRATTURELLO LAVELLO-MINERVINO	TR.	61			
443	BA	CANOSA DI PUGLIA	TRATTURELLO CANOSA-MONTESERICO-PALMIRA	TR.	66			
444	BA	CANOSA DI PUGLIA	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
445	BA	CASAMASSIMA	MENHIR N.1 (PRESSO VILLA AZZONE)	m.		1		
446	BA	CASAMASSIMA	MENHIR N.2 (A 150 mt. DAL MENHIR N.1)	m.		1		
447	BA	CASAMASSIMA	CONTRADA PENDIMONE (COMUNI DI CASAMASSIMA E SAMMICHELE)	c.da		X		
448	BA	CASAMASSIMA	CHIESA S.MARIA DI MONTICELLA (S.S. 172 DEI TRULLI)	ch.			X	
449	BA	CASSANO DELLE MURGE	MENHIR DI MERCADANTE(DOPO IL SANTUARIO MA.NNA DEGLI A.)	m.		1		
450	BA	CASSANO DELLE MURGE	VIA SANGES (INSEDIAMENTO ROMANO)	i.		X		
451	BA	CASSANO DELLE MURGE	TRATTURO CASSANO MURGE-CANNETO	TR.	91			
452	BA	CASSANO DELLE MURGE	TRATTURELLO CURTOMARTINO	TR.	92			
453	BA	CASSANO DELLE MURGE	TRATTURELLO GRUMO APPULA-SANTERAMO IN COLLE	TR.	93			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEOL.VINC.	ARCHEOL.SEGN.	ARCHITT.VINC.	ARCHITT.SEGN.
454	BA	CASTELLANA GROTTE	LOCALITA' PAPAGANDELORA (GIACIMENTO FOSSILIFERO)	loc.	2			
455	BA	CASTELLANA GROTTE	MONTE TAURO (C.DA LA CUPA):INSED. UMANO CLASS.-ELLEN.	i.	1			
456	BA	CASTELLANA GROTTE	CONTRADA GENNA (INSED.CLASSICO)	c.da		2		
457	BA	CASTELLANA GROTTE	MONTICELLI	N.C.		3		
458	BA	CASTELLANA GROTTE	GROTTA PACELLI (INSED.PRECLAS.)	G.		1		
459	BA	CASTELLANA GROTTE	MONTE DEL VENTO (INSED. PRECLAS.)	i.		4		
460	BA	CASTELLANA GROTTE	CHIESA MADONNA DELLA GROTTA	ch.			2	
461	BA	CASTELLANA GROTTE	CHIESA RURALE S.BARTOLOMEO DI PADULA	ch.r.			1	
462	BA	CASTELLANA GROTTE	MASSERIA REGIO (SULLA S.P. CASTELLANA-ALBEROBELLO)	M.				1
463	BA	CONVERSANO	LOCALITA' AGNANO (RESTI CINTA MURARIA, INS.PREC.CLAS.)	loc.	4			
464	BA	CONVERSANO	CASTIGLIONE (INSED. CLASS.)	i.	5			
465	BA	CONVERSANO	PIAZZA LARGO FALCONIERI	VA.	3			
466	BA	CONVERSANO	LOCALITA' MONTE SAN MICHELE	loc.	1			
467	BA	CONVERSANO	GROTTA S.GIACINTO (INSED. PRECLASSICO)	G.	2			
468	BA	CONVERSANO	CONTRADA CARBONELLI (INSED. PRECLASS.)	c.da		3		
469	BA	CONVERSANO	CONTRADA CHIENNA (INSED. PRECL.)	c.da.		4		
470	BA	CONVERSANO	GROTTA MASSERIA DEL MONTE	G.		2		
471	BA	CONVERSANO	CONTRADA GRAVINA DI MONSIGNORE (INSED. PRECL.)	c.da		1		
472	BA	CONVERSANO	GROTTA DELLA GRAVINA (INSED. PRECL.)	G.		X		
473	BA	CONVERSANO	GROTTA DI MARCHIONE O SIMONE	G.		X		
474	BA	CONVERSANO	CONTRADA S.BARTOLOMEO (INSED. PRECL.)	c.da		X		
475	BA	CONVERSANO	C.U.:MURA MEGALITICHE	C.U.		X		
476	BA	CONVERSANO	CASTELLO-VILLA DI MARCHIONE ZONA DI RISPETTO	C.			13	
477	BA	CONVERSANO	TORRE CASTIGLIONE	T.			11	
478	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'):AGNANO	l.c.			7	
479	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): CASTIGLIONE	l.c.			12	
480	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): CHIENNA	l.c.			5	
481	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): LAVORRA	l.c.			2	
482	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): MINUZZI	l.c.			10	
483	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): PADULA	l.c.			3	
484	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): PETRULLO	l.c.			1	
485	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): SASSANO	l.c.			6	
486	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): SAN VITO	l.c.			8	
487	BA	CONVERSANO	LAGHI E CISTERNE (LOCALITA'): VIGNOLA	l.c.			X	
488	BA	CONVERSANO	CHIESETTA RURALE MADONNA D'ANDRIA	ch.r.			X	
489	BA	CONVERSANO	CHIESA RURALE S.CATERINA (STRADA VICINALE S.VITO)	ch.r.			9	
490	BA	CONVERSANO	CHIESA S.DONATO	ch.			X	
491	BA	CONVERSANO	CHIESA E ABBAZIA S.MARIA DELL'ISOLA	ch.			4	
492	BA	CONVERSANO	CHIESA S.MARIA DI PADULA	ch.			X	
493	BA	CONVERSANO	PARCO DI TERRA ROSSA (STRADA COMUNALE TERRA ROSSA)	VA.			X	
494	BA	CONVERSANO	MASSERIA CARMINE (CONTRADA CARMINE)	M.				1
495	BA	CONVERSANO	MASSERIA MONSIGNORE (CONTRADA MONSIGNORE)	M.				2
496	BA	CORATO	DOLMEN DEI PALADINI	D.	1			
497	BA	CORATO	CONTRADA S.MARIA DEI FRATI (RESTI ROMANI, VIA APPIA A.)	c.da	X			
498	BA	CORATO	LOCALITA' PENNACCHIELLO (NECROP.PREC. TOMBE A TUMULO)	loc.		5		
499	BA	CORATO	CONTRADA S.ELIA (TRACCIATO VIA APPIA TRAIANA)	c.da		3		
500	BA	CORATO	CONTRADA S.LUCIA (TRACCIATO VIA APPIA TRAIANA)	c.da		2		
501	BA	CORATO	ZONA S.MAGNO (NECROP. PREC. TOMBE A TUMULO INS. CLAS.)	n.		4		
502	BA	CORATO	CONTRADA SCANNAGATTA (TRACCIATO VIA APPIA TRAIANA)	c.da		1		
503	BA	CORATO	MASSERIA FORTIFICATA E CAPPELLA GENTILIZIA, ZONA RISP.	M.			X	
504	BA	CORATO	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
505	BA	CORATO	TRATTURELLO CANOSA-RUVO	TR.	19			
506	BA	CORATO	TRATTURELLO CORATO-FONTANADOGNA	TR.	68			
507	BA	CORATO	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
508	BA	GIOIA DEL COLLE	MONTE SANNACE (INS.CL. EDIF.ARCAICO ABITATO E TOMBE)	A.a.	1			
509	BA	GIOIA DEL COLLE	CONTRADA CASTELLUCCIA (INSED. CLASS.)	c.da		6		
510	BA	GIOIA DEL COLLE	N.2 DOLMEN E TOMBE DOLMENICHE (C/O MURGIA S.FRANCESCO)	D.		5		
511	BA	GIOIA DEL COLLE	MENHIR DI GIOIA (C/O CAMPO SPORTIVO)	m.		X		
512	BA	GIOIA DEL COLLE	MADONNA DELL'ANNUNZIATA (NECROP. E INSED. PRECL.)	n.		1		
513	BA	GIOIA DEL COLLE	TOPPE DI MONTURSI (NECROP. E INSED. PRECL.)	n.		7		
514	BA	GIOIA DEL COLLE	MURGIA S. FRANCESCO (NECROP. E INSED. PRECL.)	n.		4		
515	BA	GIOIA DEL COLLE	SANTO MOLA (NECROP. CLASS.)	n.		8		
516	BA	GIOIA DEL COLLE	SERRA CAPECE (NECROP. E INSED. PRECLAS.)	n.		3		
517	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA SURICO (NECROP. E INSED. PRECL.)	M.		2		
518	BA	GIOIA DEL COLLE	CHIESETTA DELL'ANNUNZIATA DI MONTE SANNACE	ch.			3	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
519	BA	GIOIA DEL COLLE	VILLA CASSANO CON PARCO ANNESSO	V.			1	
520	BA	GIOIA DEL COLLE	MURA ANTICHE: CONTRADA MONTE SANNACE	VA.			2	
521	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA CANALE	M.				1
522	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA S. CANDIDA	M.				6
523	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA ERAMO	M.				3
524	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA LA VILLA (C.DA CINQUE PARETI)	M.				2
525	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA SCOZIA (LOCALITA' LAMADACQUA)	M.				4
526	BA	GIOIA DEL COLLE	MASSERIA SCOZIA NUOVA (LOCALITA' LAMADACQUA)	M.				5
527	BA	GIOIA DEL COLLE	TRATTURELLO SANTERAMO IN COLLE-LATERZA	TR.	72			
528	BA	GIOVINAZZO	DOLMEN IN CONTRADA SAN SILVESTRO	D.	1			
529	BA	GIOVINAZZO	C.U.: PIAZZA S. SALVATORE	C.U.	X			
530	BA	GIOVINAZZO	C.U.: AREA ARCHEOLOGICA URBANA RESTI MURA CENTRO STOR.	C.U.		X		
531	BA	GIOVINAZZO	VILLA CASINO DELLA PRINCIPESSA	V.			X	
532	BA	GIOVINAZZO	CHIESA DEL PADRE ETERNO	ch.			3	
533	BA	GIOVINAZZO	TORRE DEL REDDITO	T.			1	
534	BA	GIOVINAZZO	PALAZZO RUFOLI (ZONA DI RISPETTO)	P.			2	
535	BA	GIOVINAZZO	CHIESA SAN BASILIO	ch.			X	
536	BA	GIOVINAZZO	CHIESA S.EUSTACHIO (LOC. TORRE S.EUSTACHIO)	ch.			4	
537	BA	GIOVINAZZO	CHIESA E CASALE S. MARTINO	ch.			5	
538	BA	GIOVINAZZO	MASSERIA CARRARA	M.				X
539	BA	GIOVINAZZO	VILLA FRAMMARINO	V.				X
540	BA	GIOVINAZZO	CASA MARINELLI	c.				X
541	BA	GIOVINAZZO	CHIESA S. PIETRO IN PAVO	ch.				X
542	BA	GRAVINA DI PUGLIA	LOCALITA' BOTROMAGNO TOMBE DI ETA' CLAS. NECR. ABITATO	loc.	4			
543	BA	GRAVINA DI PUGLIA	INSEDIAMENTO ETA'CLAS. AREA FIANCO OCCID. T. LA GRAVINA	i.	2			
544	BA	GRAVINA DI PUGLIA	STRUTTURE ABITATIVE (PAPPALARDI)	s.a.	1			
545	BA	GRAVINA DI PUGLIA	LOCALITA' CICCOTTO (COLLINA BOTROMAGNO, INSED. NEOL.)	loc.	3			
546	BA	GRAVINA DI PUGLIA	LOCALITA' CASA S.PAOLO (INSED. PRECLAS.)	loc.		1		
547	BA	GRAVINA DI PUGLIA	COLLINA PIETRA MAGNA	VA.		X		
548	BA	GRAVINA DI PUGLIA	CRIPTA TOTA	ch.		2		
549	BA	GRAVINA DI PUGLIA	CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE	ch.			X	
550	BA	GRAVINA DI PUGLIA	CHIESA S.MARIA DELLA STELLA O DI BOTROMAGNO	ch.			X	
551	BA	GRAVINA DI PUGLIA	CHIESA ED EX CONVENTO DI S.SEBASTIANO	ch.c.			X	
552	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA CALDERONI	M.				8
553	BA	GRAVINA DI PUGLIA	RESTI CASTELLO (SULLA S.S.97 A 1 KM DALL'ABITATO)	C.				9
554	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA FORNASIELLO	M.				1
555	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA LAMADAMA	M.				2
556	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA LORUSSO	M.				X
557	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA MARTORA	M.				4
558	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA PANTANO	M.				10
559	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA PASQUARIELLO	M.				3
560	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA PELLICCIARI	M.				7
561	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA POSTA PIANO	M.				5
562	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA S. MONNARA (MONTE PULICCHIO)	M.				6
563	BA	GRAVINA DI PUGLIA	MASSERIA SELVA S. LIOGI (CONTRADA LA SELVA)	M.				11
564	BA	GRAVINA DI PUGLIA	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
565	BA	GRAVINA DI PUGLIA	TRATTURELLO TOLVE-GRAVINA	TR.	71			
566	BA	GRAVINA DI PUGLIA	TRATTURELLO CORATO-FONTANADOGNA	TR.	68			
567	BA	GRAVINA DI PUGLIA	TRATTURELLO GRAVINA-MATERA	TR.	89			
568	BA	GRUMO APPULA	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
569	BA	GRUMO APPULA	TRATTURELLO GRUMO APPULA-SANTERAMO IN COLLE	TR.	93			
570	BA	LOCOROTONDO	CONTRADA GRAFOLEO (INSED. PREC. E CLAS.)	c.da	1			
571	BA	LOCOROTONDO	CHIESA S. MARCO	ch.			1	
572	BA	MINERVINO MURGE	STABILIMENTO OLEARIO BUCCI (INSED. ETA' ROMANA)	TR.		1		
573	BA	MINERVINO MURGE	CONTRADA CHIANCARE INFERIORE (NECROP. CLASS.)	c.da		X		
574	BA	MINERVINO MURGE	LAMA MARANGIA (INSED. PRECLASSICO)	c.r.		X		
575	BA	MINERVINO MURGE	MONTE MELILLO (INSED. PRECL.)	i.		2		
576	BA	MINERVINO MURGE	MONTE RISI (INSED. PRECL.)	i.		3		
577	BA	MINERVINO MURGE	CONTRADA SANTIGLIA (NECROPOLI CLASSICA)	c.da		4		
578	BA	MINERVINO MURGE	CONTRADA STAZZONE (NECROPOLI CLASS.)	c.da		X		
579	BA	MINERVINO MURGE	TRATTURELLO LAVELLO-MINERVINO	TR.	61			
580	BA	MINERVINO MURGE	TRATTURELLO CANOSA-MONTESERICO-PALMIRA	TR.	66			
581	BA	MINERVINO MURGE	TRATTURELLO MONTECARAFA-MINERVINO	TR.	67			
582	BA	MODUGNO	MENHIR IL MONACO (S.S.98 SUL CONFINE MODUGNO-BITONTO)	m.	1			
583	BA	MODUGNO	COMPLESSI DI BALSIGNANO: CASTELLO, CHIESA	C.		1		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
584	BA	MODUGNO	INSEDIAMENTO NEOLITICO BOSCO GRANDE	i.		X		
585	BA	MODUGNO	MENHIR NEL TERRITORIO	m.		X		
586	BA	MODUGNO	C.U.:ZONA ARCHEOL. URBANA(NECROPOLI CLASS. ELLENISTICO)	C.U.		X		
587	BA	MODUGNO	LOCALITA' BALSIGNANO: CASTELLO E CHIESE	loc.			1	
588	BA	MODUGNO	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
589	BA	MOLA DI BARI	CONTRADA PADUANO (INSED. ROMANO)	c.da	1			
590	BA	MOLA DI BARI	GROTTA COMETA	G.		X		
591	BA	MOLA DI BARI	FONTANA GIULIA (CONTRADA PADOVANO, RESTI ARCHEOLOGICI)	VA.		2		
592	BA	MOLA DI BARI	GROTTE, LAMA S. GIOVANNI	G.		3		
593	BA	MOLA DI BARI	CONTRADA SCAMUSO (RESTI ARCHEOL.)	c.da		1		
594	BA	MOLA DI BARI	TRACCE DI VIA PREROMANA E ROMANA (PRESSO MATTATOIO)	A.a.		X		
595	BA	MOLA DI BARI	C.U.:GROTTE, LAMA S.GIUSEPPE (CONTRADA TORRE DI PEPPE)	C.U.		X		
596	BA	MOLA DI BARI	CAPPELLA REGINA DEGLI ANGELI DI VILLA LORUSSO	cp.			2	
597	BA	MOLA DI BARI	CHIESETTA S.GIACOMO E S.ANNA	ch.			X	
598	BA	MOLA DI BARI	CHIESA S.GIOVANNI	ch.			1	
599	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA ACCOLTI (CONTRADA ACCOLTI)	M.				17
600	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA ALBEROTANZA (CONTRADA CAROZZOLO)	M.				20
601	BA	MOLA DI BARI	GROTTA DELLA CAMELA	G.				X
602	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA CENTRONE (CONTRADA SCANNACELLE)	M.				5
603	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA DEL BARONE (CONTRADA S.EGILIO)	M.				3
604	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA D'ERARIO (CONTRADA S.MATERNO)	M.				8
605	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA FIENO (CONTRADA RINALDI)	M.				13
606	BA	MOLA DI BARI	FONTANA GIULIA	VA.				X
607	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA INTRONA (CONTRADA POZZOVIVO)	M.				10
608	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA MARTINELLI I (CONTRADA BRENCA)	M.				11
609	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA MARTINELLI II (CONTRADA BRENCA)	M.				11
610	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA NETTI (CONTRADA LA CAPPELLA)	M.				9
611	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA PEPE (CONTRADA PEPE)	M.				19
612	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA PESCE (CONTRADA S.GIOVANNI)	M.				7
613	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA RECCHIA (CONTRADA MUTI)	M.				16
614	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA RINALDI (CONTRADA RINALDI)	M.				14
615	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA ROBERTI (CONTRADA TORRE DELLE MULE)	M.				12
616	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA SPILOTROS (CONTRADA CIROLLO)	M.				4
617	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA SUSCA (CONTRADA PORTONE RUGGIERO)	M.				18
618	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA S.ANGELO (CONTRADA COZZE)	M.				15
619	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA S.ANTONIO (CONTRADA S.ANTONIO)	M.				2
620	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA S.VINCENZO (CONTRADA S.VINCENZO)	M.				21
621	BA	MOLA DI BARI	MASSERIA TROTTA (CONTRADA MASCIOLA)	M.				6
622	BA	MOLA DI BARI	TORRE VOLPE	T.				1
623	BA	MOLFETTA	MENHIR (STRADA MOLFETTA-BISCEGLIE SULLA SINISTRA)	m.		1		
624	BA	MOLFETTA	PULO (INSED.NEOLITICO BRONZO)	c.r.		2		
625	BA	MOLFETTA	TORRE CALDERINO	T.			1	
626	BA	MOLFETTA	TORRE GAVETONE	T.			3	
627	BA	MOLFETTA	TORRE ROTONDA	T.			X	
628	BA	MOLFETTA	CASA TORRE (LOC.CHIUSA DELLA TORRE ,ZONA DI RISPETTO)	c.			2	
629	BA	MOLFETTA	EDIFICIO RURALE (FONDO GIUGGIOLO)	P.			X	
630	BA	MOLFETTA	TORRE AZZOLINI (A 9 KM DAL CENTRO)	T.				2
631	BA	MOLFETTA	TORRE CALDERINA (S.GIACOMO)	T.				1
632	BA	MOLFETTA	CASALE DEL MINO (SCESA DEL MONTE)	c.				5
633	BA	MOLFETTA	MASSERIA NAVARIO	M.				3
634	BA	MOLFETTA	CASALE E TORRE VILLOTTA (STRADA DI TERLIZZI)	c.				4
635	BA	MONOPOLI	LOCALITA' CALA CAMICIA-GROTTA MIGLIORINI (INS.E GIAC.)	loc.	3			
636	BA	MONOPOLI	LOCALITA' CALA CORVINO (INS. PRECL., GIACIMENTO PALEO.)	loc.	1			
637	BA	MONOPOLI	EGNATHIA	N.C.	4			
638	BA	MONOPOLI	PORTO BIANCO-GROTTA DELLE MURA (INS. PRECL. E DEPOSITO)	G.	2			
639	BA	MONOPOLI	CHIESA RUPESTRE LAMALUNGA	ch.r.		3		
640	BA	MONOPOLI	MONTE S.NICOLA (INSED.PRECL.)	i.		2		
641	BA	MONOPOLI	INSEDIAMENTI RUPESTRI NEL TERRITORIO	i.		X		
642	BA	MONOPOLI	PORTO ROSSO (INSED.PRECL.)	i.		1		
643	BA	MONOPOLI	C.U.:AREA URBANA (P.ZA V.EMANUELE, NECROPOLI PRECLAS.)	C.U.	X			
644	BA	MONOPOLI	C.U.:AREA URBANA, VIA TRAIANA	C.U.	X			
645	BA	MONOPOLI	INSEDIAMENTO RUPESTRE C/O MASSERIA LOVECE (LOC.MANTIA)	i.			X	
646	BA	MONOPOLI	MASSERIA PORTA MALNUOVO (PORTALI)	M.			X	
647	BA	MONOPOLI	CHIESA DEL PURGATORIO (PIAZZA SEDILE)	ch.			X	
648	BA	MONOPOLI	LOCALITA' S.ANTONIO (CHIESA RUPESTRE ,ZONA DI RISPETTO)	loc.			X	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
649	BA	MONOPOLI	CHIESA S.FRANCESCO	ch.			X	
650	BA	MONOPOLI	CHIESA E CONVENTO DI S.F. DA PAOLO (VIA S.F. DA PAOLO)	ch.c.			1	
651	BA	MONOPOLI	CHIESA S.LEONE (RESTI)	ch.			X	
652	BA	MONOPOLI	CHIESA BASILIANA DI S.PROCOPIO	ch.			X	
653	BA	MONOPOLI	CHIESA DI S. MICHELE IN FRANGESTO	ch.			2	
654	BA	MONOPOLI	SOVRASTANTE MASSERIA ZACCARIA	M.			3	
655	BA	MONOPOLI	MASSERIA AFFAITATI	M.				12
656	BA	MONOPOLI	TORRE CAPO S.GIORGIO (CONTRADA CAPITOLO)	T.				17
657	BA	MONOPOLI	MASSERIA CARAMANNA (A 4 KM MONOPOLI S.P.MONOP.-CASTEL.)	M.				9
658	BA	MONOPOLI	MASSERIA CARRASSA	M.				18
659	BA	MONOPOLI	MASSERIA CATALLUCCIO (S.P. MONOPOLI-CASTELLANA)	M.				8
660	BA	MONOPOLI	TORRE CINTOLA	T.				15
661	BA	MONOPOLI	MASSERIA CONCHIA	M.				14
662	BA	MONOPOLI	MASSERIA DUE TORRI	M.				5
663	BA	MONOPOLI	MASSERIA GARRAPPA	M.				21
664	BA	MONOPOLI	VILLA INDELLI	V.				4
665	BA	MONOPOLI	MASSERIA LAMALUNGA	M.				24
666	BA	MONOPOLI	MASSERIA LA MANTIA	M.				16
667	BA	MONOPOLI	MASSERIA LOSCIALE	M.				20
668	BA	MONOPOLI	MASSERIA LUCE	M.				23
669	BA	MONOPOLI	MASSERIA MACCHIA DI CASA	M.				13
670	BA	MONOPOLI	MASSERIA MAMMELIA	M.				19
671	BA	MONOPOLI	VILLA MEO-EVOLI	V.				6
672	BA	MONOPOLI	VILLA PALMIERI (CONTRADA COZZANA)	V.				1
673	BA	MONOPOLI	MASSERIA PALMITESSA	M.				7
674	BA	MONOPOLI	MASSERIA PETRAROLO	M.				3
675	BA	MONOPOLI	VILLA PROFILO	V.				X
676	BA	MONOPOLI	MASSERIA ROTA	M.				X
677	BA	MONOPOLI	MASSERIA S.LUCA	M.				X
678	BA	MONOPOLI	ABBAZIA DI S. STEFANO	abz.				11
679	BA	MONOPOLI	MASSERIE SPINA PICCOLA E SPINA GRANDE	M.				2
680	BA	MONOPOLI	MASSERIA STASI	M.				22
681	BA	MONOPOLI	MASSERIA TORRICELLA	M.				10
682	BA	NOCI	BARSENTO (INSEDIAMENTO MEDIEV.)	i.		2		
683	BA	NOCI	MASSERIA CASABOLI (INSEDIAM.MEDIEV.)	M.		1		
684	BA	NOCI	MASSERIA BARSENTO E AREA DI PERTINENZA	M.			2	
685	BA	NOCI	MASSERIA BONELLI (CONTRADA LAMACUPA)	M.			4	
686	BA	NOCI	CHIESA MADONNA DELLA SCALA	ch.			1	
687	BA	NOCI	CHIESA S.MARIA DEL BARSENTO O BENEDETTINA ZONA RISPETTO	ch.			3	
688	BA	NOCI	MASSERIA ABRUZZESE	M.				X
689	BA	NOCI	MASSERIA ANGIULLI	M.				33
690	BA	NOCI	MASSERIA BALESTRA (LOCALITA' MURGIA)	M.				31
691	BA	NOCI	MASSERIA CASABOLI	M.				7
692	BA	NOCI	MASSERIA CASSANO (CONTRADA DELL'AGLIO)	M.				34
693	BA	NOCI	MASSERIA CHIASCE DELLA CHIESA	M.				20
694	BA	NOCI	MASSERIA CHIRURGO (LOC. LAMADACQUA)	M.				4
695	BA	NOCI	MASSERIA COPASIELLO	M.				18
696	BA	NOCI	MASSERIA DIRUPO (PARCO CIVITELLA)	M.				29
697	BA	NOCI	MASSERIA DON BLUGNO	M.				1
698	BA	NOCI	MASSERIA GEMMABELLA (LOC.LAMADACQUA)	M.				22
699	BA	NOCI	MASSERIA GIANNEVOLTA (LOC.LAMADACQUA)	M.				24
700	BA	NOCI	MASSERIA GIORDANO	M.				6
701	BA	NOCI	MASSERIA LE MONACHE	M.				23
702	BA	NOCI	CASALE LENTI (LAMADACQUA)	c.				9
703	BA	NOCI	MASSERIA MANDRA DEI MONACI	M.				26
704	BA	NOCI	MASSERIA MONTEMARINO	M.				5
705	BA	NOCI	CASAL MONTONE (CONTRADA LAMA LOBIANCO)	c.				10
706	BA	NOCI	VILLA MASSERIA MOREA (LAMADACQUA)	V.				12
707	BA	NOCI	MASSERIA MURGETTA (LOC.MURGIA)	M.				28
708	BA	NOCI	MASSERIA MURGIA ALBANESE (LOC.MURGIA)	M.				32
709	BA	NOCI	MASSERIA MURGIA VECCHIA	M.				25
710	BA	NOCI	MASSERIA MURGIA ZAPPULLO (LOC.MURGIA)	M.				30
711	BA	NOCI	MASSERIA PALAZZI (O PALAZZO)	M.				11
712	BA	NOCI	MASSERIA PEZZATA (C.DA PARCO DELLA NEVE)	M.				15
713	BA	NOCI	MASSERIA POLTRI (C.DA POLTRI)	M.				35

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	ARCH. GRECA	ARCHEOL. SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
714	BA	NOCI	MASSERIA PURGATORIO	M.				27
715	BA	NOCI	MASSERIA RACHIZZO (O RASCHIZZO)	M.				17
716	BA	NOCI	MASSERIA S. GIACOMO (MONTE CARELLA)	M.				19
717	BA	NOCI	S.MARIA DELLA CROCE	N.C.				8
718	BA	NOCI	MASSERIA S.MARIA DELLA SCALA	M.				3
719	BA	NOCI	MASSERIA SARMENZANO (LAMADACQUA)	M.				21
720	BA	NOCI	MASSERIA SERRONE (C.DA SARMENZANO)	M.				13
721	BA	NOCI	MASSERIA SORRESSO (C.DA SORRESSO)	M.				16
722	BA	NOCI	MASSERIA TORRICELLA	M.				2
723	BA	NOCI	MASSERIA ZECCHINETTA (O ZECCHINELLA)	M.				14
724	BA	NOICATTARO	LOCALITA' ALCARE COPPA (NECROP. ARCAICO CLASSICA)	loc.		X		
725	BA	NOICATTARO	CHIESA S.LUCIA	ch.			X	
726	BA	NOICATTARO	CHIESA S.MARIA DELLA LAMA	ch.			X	
727	BA	NOICATTARO	MASSERIA GALLINARO (C.DA GALLINARO)	M.				2
728	BA	NOICATTARO	MASSERIA OVILE NOYA (C.DA IL BARONE)	M.				1
729	BA	PALO DEL COLLE	CONTRADA MALNONE (INSED. CLAS.)	c.da		1		
730	BA	PALO DEL COLLE	MADONNA DI AURICARRO (INSED. CLAS.)	i.		2		
731	BA	PALO DEL COLLE	CHIESA MADONNA DI IUSO	ch.			1	
732	BA	PALO DEL COLLE	CAPPELLA GENTILIZIA (TORRE RICCHIONI)	cp.			2	
733	BA	POGGIORSINI	MASSERIA DI CRISTO	M.				5
734	BA	POGGIORSINI	MASSERIA FILIERI	M.				2
735	BA	POGGIORSINI	MASSERIA GROTTELLINI	M.				4
736	BA	POGGIORSINI	MASSERIA E JAZZI MELODIA	M.				1
737	BA	POGGIORSINI	MASSERIA POGGIO LORUSSO	M.				3
738	BA	POGGIORSINI	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
739	BA	POGGIORSINI	TRATTURELLO CORATO-FONTANADOGNA	TR.	68			
740	BA	POLIGNANO A MARE	LOCALITA' LE MACCHIE (INSED. NEOLIT.)	loc.	1			
741	BA	POLIGNANO A MARE	LOCALITA' MADONNA DI GROTTOLE (INSED. NEOL.)	loc.	2			
742	BA	POLIGNANO A MARE	TORRE ANNIBALE	T.		X		
743	BA	POLIGNANO A MARE	ANTICA APENESTAE	N.C.		X		
744	BA	POLIGNANO A MARE	GROTTA DEI COLOMBI (INSED. PRECL.)	G.		X		
745	BA	POLIGNANO A MARE	VILLA DE BELLIS (TRIGGIANELLO)	V.		10		
746	BA	POLIGNANO A MARE	GIOBANE	N.C.		4		
747	BA	POLIGNANO A MARE	MONTE GROTTONE (INSED. PRECL.)	i.		X		
748	BA	POLIGNANO A MARE	GROTTA DEI LADRONI E GROTTA DEL GUARDIANO	G.		X		
749	BA	POLIGNANO A MARE	GROTTA DI MACCHIA LUNGA	G.		2		
750	BA	POLIGNANO A MARE	LAGO MINUZZI	l.c.		9		
751	BA	POLIGNANO A MARE	MORTARO-ZUPPARELLO (INSED. PRECL.)	i.		7		
752	BA	POLIGNANO A MARE	CALA PAURA	VA.		3		
753	BA	POLIGNANO A MARE	RIPAGNOLA (INSED. PRECL.)	i.		11		
754	BA	POLIGNANO A MARE	S.BARBARA (INSED. PRECL.)	i.		8		
755	BA	POLIGNANO A MARE	TRAPPETO SERRI	tr.		6		
756	BA	POLIGNANO A MARE	GROTTA SCANGIA	G.		1		
757	BA	POLIGNANO A MARE	LAGO TRISSIANO	l.c.		X		
758	BA	POLIGNANO A MARE	ANTRO DELLA LAMA DI TORRE INCINA	c.r.		5		
759	BA	POLIGNANO A MARE	TORRE DEL TRULLO	T.		X		
760	BA	POLIGNANO A MARE	GROTTA VESCOVILE	G.		X		
761	BA	POLIGNANO A MARE	C.U.:CENTRO STORICO E ZONA EXTRA MOENIA	C.U.		X		
762	BA	POLIGNANO A MARE	TORRE INCINA (VIA CALA INCINA)	T.			4	
763	BA	POLIGNANO A MARE	MASSERIA LA COMPRA	M.			3	
764	BA	POLIGNANO A MARE	INSEDIAMENTO RUPESTRE MADONNA DI GROTTOLE	i.			X	
765	BA	POLIGNANO A MARE	MASSERIA E CAPPELLA MADONNA DI GROTTOLE	M.			X	
766	BA	POLIGNANO A MARE	ZONA RISP. INSED. RUPES., MASS. CAPP. MADONNA GROTTOLE	i.			X	
767	BA	POLIGNANO A MARE	CHIESA E EX CONVENTO S. ANTONIO	ch.c.			X	
768	BA	POLIGNANO A MARE	ABBAZIA DI S.VITO	abz.			2	
769	BA	POLIGNANO A MARE	TORRE S.VITO	T.			1	
770	BA	POLIGNANO A MARE	MASSERIA GIANGRANDE	M.				3
771	BA	POLIGNANO A MARE	MASSERIA LAMAFICO	M.				4
772	BA	POLIGNANO A MARE	MASSERIA MACCHIALUNGA	M.				2
773	BA	POLIGNANO A MARE	MASSERIA MIANI (SULLA S.S. 16 A 3 KM DA COZZE)	M.				1
774	BA	PUTIGNANO	BARSENTO	N.C.		X		
775	BA	PUTIGNANO	MASSERIA RONCA (INSED. PRECL.)	M.		1		
776	BA	PUTIGNANO	MASSERIA FOGGE D'AMATO	M.				4
777	BA	PUTIGNANO	MASSERIA GIGANTE	M.				5
778	BA	PUTIGNANO	MASSERIA IL MONTE DE BELLIS (BARSENTO)	M.				7

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
779	BA	PUTIGNANO	MASSERIA LE LAME DE BELLIS (BARSENTO)	M.				8
780	BA	PUTIGNANO	MASSERIA MONACELLE	M.				3
781	BA	PUTIGNANO	S.NICOLA	N.C.				2
782	BA	PUTIGNANO	MASSERIA S.PIETRO	M.				1
783	BA	PUTIGNANO	MASSERIA SCAGLIONE	M.				6
784	BA	RUTIGLIANO	LOCALITA' L'ANNUNZIATA (LAMA) (INSED. ETA' FERRO)	loc.	3			
785	BA	RUTIGLIANO	MADONNA DELLE GRAZIE INSED. NEOL. INSED. ETA' BRONZO	i.	2			
786	BA	RUTIGLIANO	CONTRADA PURGATORIO-BIGETTI-S.APOLLINARE (NEC. E ISED.)	c.da	5			
787	BA	RUTIGLIANO	LOCALITA' TOMEGNA (C.DA S.NICOLA,TOMBE, RESTI)	loc.	4			
788	BA	RUTIGLIANO	LOCALITA' TORRE DELLE MONACHE CASTIELLO (RESTI NEOLIT.)	loc.	1			
789	BA	RUTIGLIANO	CONTRADA LAMA ROSSA (INSED. NEOLIT.)	c.da		3		
790	BA	RUTIGLIANO	LE RENE (INSED. NEOL.)	i.		1		
791	BA	RUTIGLIANO	INSEDIAMENTO E NEOLITICO PARCO DEI MONACI	i.		X		
792	BA	RUTIGLIANO	SPECCHIA (CONTRADA MADONNA DELLA STELLA)	s.		2		
793	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA FORTIFICATA PANICELLI	M.			4	
794	BA	RUTIGLIANO	CHIESA RURALE SS.ANNUNZIATA	ch.r.			3	
795	BA	RUTIGLIANO	CHIESA S.APOLLINARE O CHIESETTA BIZANTINA	ch.			5	
796	BA	RUTIGLIANO	CHIESA RURALE S.LORENZO	ch.r.			1	
797	BA	RUTIGLIANO	CHIESA ED EX CONVENTO S.MARIA DEL PALAZZO (S.P. TURI)	ch.c.			2	
798	BA	RUTIGLIANO	COMPLESSO VILLE OTTOCENTESCHE	V.			X	
799	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA AGOSTINELLI	M.				11
800	BA	RUTIGLIANO	TORRE CASTIELLO	T.				5
801	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA CIACCI	M.				25
802	BA	RUTIGLIANO	VILLA COLAMUSSI	V.				15
803	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA DE BELLIS	M.				31
804	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA DELLA MADONNA	M.				3
805	BA	RUTIGLIANO	CASINO DI CARNALE	c.				14
806	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA FAVALE I	M.				26
807	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA FAVALE II	M.				27
808	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA INSALATO	M.				17
809	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA LO CALZO	M.				1
810	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA LOSITO (CONTRADA CAVALLERIZZA)	M.				12
811	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA LOSITO (CONTRADA S.FRANCESCO)	M.				23
812	BA	RUTIGLIANO	MADONNA DELLE GRAZIE	N.C.				8
813	BA	RUTIGLIANO	MADONNA DELLA STELLA	N.C.				10
814	BA	RUTIGLIANO	MATERDOMINI	N.C.				13
815	BA	RUTIGLIANO	CASINO MESSENI	c.				18
816	BA	RUTIGLIANO	CASINO MOCCIA	c.				7
817	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA MONACHE	M.				21
818	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA PAGNOTTA	M.				16
819	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA PAPPALEPORE	M.				6
820	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA PASSERI	M.				4
821	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA POLI	M.				29
822	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA PURGATORIO	M.				30
823	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA S.MARTINO	M.				20
824	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA S.NICOLA	M.				22
825	BA	RUTIGLIANO	VILLA SETTANNI	V.				19
826	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA SUGLIA PASSERI	M.				28
827	BA	RUTIGLIANO	CASINO SUGLIA PASSERI (C.DA LE RENI)	c.				9
828	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA TROIANI (PRESSO MASSERIA PANICELLI)	M.				24
829	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA TURI	M.				2
830	BA	RUTIGLIANO	MASSERIA PASCASIO	M.				32
831	BA	RUVO DI PUGLIA	LOCALITA' MADONNA DELLE GRAZIE (INSED. E NECROP.)	loc.	2			
832	BA	RUVO DI PUGLIA	LOCALITA' PATANELLA (NECROPOLI MEDIEV.)	loc.	1			
833	BA	RUVO DI PUGLIA	LOCALITA' ARENA (NECROPOLI ETA' CLASS.)	loc.		2		
834	BA	RUVO DI PUGLIA	LOCALITA' COLAJANNA (INSED. E NECROP.)	loc.		X		
835	BA	RUVO DI PUGLIA	LOCALITA' PANTANO (ABITATO E NECROP.)	loc.		X		
836	BA	RUVO DI PUGLIA	TERME O GROTTE DI S. CLETO (TERME ROMANE)	G.		X		
837	BA	RUVO DI PUGLIA	INSEDIAMENTO PRECL. (AREA TRA S.S.98 E VIA X ALTAMURA)	i.		X		
838	BA	RUVO DI PUGLIA	NECROPOLI E INSED. CLAS. (PRESSO MADONNA DELLE GRAZIE)	n.		1		
839	BA	RUVO DI PUGLIA	C.U.:IPOGEO CATTEDRALE	C.U.		X		
840	BA	RUVO DI PUGLIA	C.U.:AREA URB. DELIMITATA DA VIE (RESTI ABITATO)	C.U.	X			
841	BA	RUVO DI PUGLIA	SANTUARIO S.MARIA DI CALENTANO (S.P.CORATO-RUVO-ALTAM.)	st.			1	
842	BA	RUVO DI PUGLIA	MASSERIA POLVINO	M.				1
843	BA	RUVO DI PUGLIA	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEOL. VINC.	ARCHEOL. SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
844	BA	RUVO DI PUGLIA	TRATTURELLO CANOSA-RUVO	TR.	19			
845	BA	RUVO DI PUGLIA	TRATTURELLO CORATO-FONTANADOGNA	TR.	68			
846	BA	RUVO DI PUGLIA	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
847	BA	SAMMICHELE DI BARI	S.ANGELO	N.C.		1		
848	BA	SAMMICHELE DI BARI	LAMA DIUMO (INSED. PRECL.)	e.r.		X		
849	BA	SAMMICHELE DI BARI	MENHIR (SU VIA TURI)	m.		X		
850	BA	SAMMICHELE DI BARI	CONTRADA PIEDIMONTE (INSED. PRECL.)	c.da		X		
851	BA	SAMMICHELE DI BARI	MASSERIA GONNELLI	M.				1
852	BA	SANNICANDRO DI BARI	CONTRADA LE GROTTE (NECROP. CLAS.)	c.da		1		
853	BA	SANNICANDRO DI BARI	MADONNA DI TORRE SIZZARO (INS. PEUCETA)	i.		X		
854	BA	SANNICANDRO DI BARI	C.U.:ZONA MEZORDO O CASTELLO	C.U.		X		
855	BA	SANNICANDRO DI BARI	CHIESA MADONNA DELLA TORRE (LOC. TORRE)	ch.			1	
856	BA	SANNICANDRO DI BARI	TRATTURO CASSANO MURGE-CANNETO	TR.	91			
857	BA	SANTERAMO IN COLLE	VIA APPIA	N.C.		13		
858	BA	SANTERAMO IN COLLE	BONIFICI	VA.		11		
859	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO MASSERIA CONTE	I.		1		
860	BA	SANTERAMO IN COLLE	DI SANTO	N.C.		10		
861	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO DON PAOLO	I.		8		
862	BA	SANTERAMO IN COLLE	GIANDOMENICO	N.C.		16		
863	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO LA GRAVINELLA	I.		X		
864	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO GROTTILLO	I.		12		
865	BA	SANTERAMO IN COLLE	PARCO MALABOCCA	VA.		X		
866	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO MARCANTONIO	I.		7		
867	BA	SANTERAMO IN COLLE	CONTRADA MATINE	c.da		14		
868	BA	SANTERAMO IN COLLE	SACRAMENTO	N.C.		3		
869	BA	SANTERAMO IN COLLE	AGRO S.ANGELO	A.		2		
870	BA	SANTERAMO IN COLLE	SAVA	N.C.		4		
871	BA	SANTERAMO IN COLLE	PEDALI DI SERRA MORSARA	VA.		5		
872	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO SIGNORILE	I.		9		
873	BA	SANTERAMO IN COLLE	SPECCHIA DEL RE	s.		X		
874	BA	SANTERAMO IN COLLE	IPOGEO TORRENOVA	I.		X		
875	BA	SANTERAMO IN COLLE	TORRETTA	T.		6		
876	BA	SANTERAMO IN COLLE	VALZEROSSO	N.C.		15		
877	BA	SANTERAMO IN COLLE	COMPLESSO MEDIEVALE E GROTTE DI S.ANGELO	G.			1	
878	BA	SANTERAMO IN COLLE	CHIESA ED EX CONVENTO DEL CROCIFISSO	ch.c.			X	
879	BA	SANTERAMO IN COLLE	MASSERIA VIGLIONE ZONA DI RISPETTO	M.			2	
880	BA	SANTERAMO IN COLLE	MASSERIA DI SANTO	M.				2
881	BA	SANTERAMO IN COLLE	MASSERIA SAVA	M.				1
882	BA	SANTERAMO IN COLLE	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
883	BA	SANTERAMO IN COLLE	TRATTURELLO SANTERAMO IN COLLE-LATERZA	TR.	72			
884	BA	SANTERAMO IN COLLE	TRATTURELLO CURTOMARTINO	TR.	92			
885	BA	SANTERAMO IN COLLE	TRATTURELLO GRUMO APPULA-SANTERAMO IN COLLE	TR.	93			
886	BA	SPINAZZOLA	CASALVECCHIO-ZONA SANTISSIMA,TRACCIATO VIA APPIA	tc.		1		
887	BA	SPINAZZOLA	EPITAFFIO 1831-TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	VA.			X	
888	BA	SPINAZZOLA	MASSERIA CALDERONE	M.				2
889	BA	SPINAZZOLA	MASSERIA MURGETTA	M.				1
890	BA	SPINAZZOLA	MASSERIA SACROMONTE	M.				3
891	BA	SPINAZZOLA	TRATTURO MELFI-CASTELLANETA	TR.	21			
892	BA	SPINAZZOLA	TRATTURELLO CANOSA-MONTESERICO-PALMIRA	TR.	66			
893	BA	TERLIZZI	MENHIR SULLA STRADA VICINALE DEL VICO	m.	X			
894	BA	TERLIZZI	VIA APPIA TRAIANA	N.C.		2		
895	BA	TERLIZZI	MONTEVERDE (INSED. PRECL.)	i.		3		
896	BA	TERLIZZI	SOVERETO	N.C.		1		
897	BA	TERLIZZI	LO SPECCHIONE (INSED. PRECL.)	i.		4		
898	BA	TERLIZZI	CONTRADA TRE FONTANE (INSED. PRECL.)	c.da		X		
899	BA	TERLIZZI	EDIFICIO (BIFORA) NELL'ATRIO CHIESA DI SOVERETO	P.			2	
900	BA	TERLIZZI	PORTALE LOCALITA' S.MARIA DI CESANO	VA.			1	
901	BA	TERLIZZI	COMPLESSO S.MARIA DI SOVERETO	VA.			2	
902	BA	TERLIZZI	CHIESA DI SOVERETO	ch.			2	
903	BA	TERLIZZI	TORRE DEL MUSICO	T.			X	
904	BA	TERLIZZI	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
905	BA	TORITTO	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
906	BA	TRANI	PIAZZA COLONNA (RESTI INSED. PROTOSTORICO)	r.	1			
907	BA	TRANI	CIPPI MILITARI - VIA TRAIANA	r.		X		
908	BA	TRANI	SANTA MARIA IN COLLINA (INSED. PRE-PROTOSTORICO)	i.		X		

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPO BENE	ARCHEO VINC.	ARCHEO SEGN.	ARCHIT. VINC.	ARCHIT. SEGN.
909	BA	TRANI	TEMPIO DI GIANO	P.			3	
910	BA	TRANI	CHIESA RUPESTRE S. GEFFA (STRADA VICINALE DELLE TUFARE)	ch.r.			1	
911	BA	TRANI	COMPLESSO CONVENTUALE S.MARIA DI COLONNA	cv.			2	
912	BA	TRANI	GIARDINO TELESIO	VA.			X	
913	BA	TRANI	EPITAFFIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA	VA.			4	
914	BA	TRANI	CASINO SELTRAMI	c.				12
915	BA	TRANI	VILLA BOTTA I	V.				5
916	BA	TRANI	VILLA BOTTA II	V.				9
917	BA	TRANI	VILLA CARCANO	V.				8
918	BA	TRANI	VILLA CAROLA	V.				11
919	BA	TRANI	VILLA CARUSO	V.				1
920	BA	TRANI	VILLA CASA ROSSA	V.				X
921	BA	TRANI	VILLA DE GEMMIS	V.				6
922	BA	TRANI	VILLA DI CHIANO	V.				3
923	BA	TRANI	VILLA DI PIERRO	V.				2
924	BA	TRANI	VILLA FARETRA	V.				10
925	BA	TRANI	TORRE DELLA LAMA-OLIVIERI	T.				X
926	BA	TRANI	VILLA LENTINI	V.				7
927	BA	TRANI	VILLA LEPORE (OGGI D'AMELJ)	V.				4
928	BA	TRANI	VILLA PALUMBO (OGGI TAURISANA)	V.				X
929	BA	TRANI	VILLA PROTOMASTRO	V.				X
930	BA	TRANI	VILLA SCHINOSA	V.				X
931	BA	TRANI	TRATTURO BARLETTA-GRUMO	TR.	18			
932	BA	TRANI	TRATTURELLO VIA TRAIANA	TR.	94			
933	BA	TRIGGIANO	LAMA S. GIORGIO	c.r.		1		
934	BA	TRIGGIANO	C.U.:IPOGEI CHIESA MATRICE	C.U.		X		
935	BA	TURI	CONTRADA S.DONATO (INSED. INDIGENO)	c.da		1		
936	BA	TURI	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA URBANA	C.U.		X		
937	BA	TURI	MASSERIA FORTIFICATA CARACCIOLO (S.S.172 DEI TRULLI)	M.			2	
938	BA	TURI	MASSERIA GONNELLI - ZONA DI RISPETTO	M.			1	
939	BA	VALENZANO	CONTRADA COLLENZA (INSED. PRECL.)	c.da		1		
940	BA	VALENZANO	LE RENI (NECROPOLI CLASSICA)	n.		X		
941	BA	VALENZANO	PADULO (NECROPOLI CLASSICA)	n.		X		
942	BA	VALENZANO	S.LEO (INSEDIAMENTO CLASSICO)	i.		2		
943	BA	VALENZANO	MACCHIE DI S.ROCCO (NECROPOLI CLAS.)	n.		X		
944	BA	VALENZANO	CHIESA DI OGNISSANTI - ZONA DI RISPETTO	ch.			1	

ELENCO VINCOLI E SEGNALAZIONI ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE REGIONE PUGLIA

N.PROGR.	PROVINCIA	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	AREE VINC.	ARCHEOLOGICI	ARCHITETT.	ARCHITETT. SEGN.
1	BR	BRINDISI	APANI (VIADOTTO-VIA TRAIANA)	VA.	2			
2	BR	BRINDISI	SCOGLI DI APANI	VA.	1			
3	BR	BRINDISI	LOCALITA' GIANCOLA (TOMBE,FORNACI,MASSERIA)	loc.	3			
4	BR	BRINDISI	LOCALITA' PUNTA LE TERRARE (INSED. PRECL. ETA' BRONZO)	loc.	4			
5	BR	BRINDISI	APANI (FORNACE ROMANA PER LA FABBRICAZIONE ANFORE)	VA.		3		
6	BR	BRINDISI	MASSERIA CAMPISTRUTTO	M.		5		
7	BR	BRINDISI	MASSERIA COLEMI (RESTI CASALE MEDIEVALE)	M.		18		
8	BR	BRINDISI	CRASTOSA (NECROPOLI)	n.		14		
9	BR	BRINDISI	MASSERIA FLAMINIO (VILLA RUSTICA E NECROPOLI)	M.		19		
10	BR	BRINDISI	GALLUCO (STAZIONI DEL PALEOLITICO SUPERIORE)	VA.		7		
11	BR	BRINDISI	TORRE GIANCOLA (TOMBE ELLENISTICO ROMANE)	T.		8		
12	BR	BRINDISI	MASSERIA GROTTAMINARDA	M.		1		
13	BR	BRINDISI	MASSERIA LUCCI (VILLA RUSTICA DI EPOCA ROMANA)	M.		17		
14	BR	BRINDISI	MASSERIA MASCIULLO (RINVENIMENTO TOMBE)	M.		10		
15	BR	BRINDISI	MASSERIA MASINA (CASALE)	M.		11		
16	BR	BRINDISI	PARADISO (NECROPOLI ROMANA E ALTOMEDIEVALE)	n.		12		
17	BR	BRINDISI	ISOLE PEDAGNE (CRIPTA CON TRACCE DI AFFRESCHI)	ch.		15		
18	BR	BRINDISI	MASSERIA PERRINO E CASALE SACRAMENTO (NECR. E RESTI)	M.		13		
19	BR	BRINDISI	TORRE REGINA GIOVANNA (TORRE D'ORIGINE MEDIEVALE)	T.		6		
20	BR	BRINDISI	SANTA ROSA (IMPIANTI PRODUTTIVI)	VA.		X		
21	BR	BRINDISI	LAMA S.GIOVANNI (MASS.IANNUZZO E CAFARO)	c.r.		2		
22	BR	BRINDISI	TORRE MOZZA (NECROP. ROMANA)	T.		9		
23	BR	BRINDISI	TORRE TESTA (INSED. PREIS.)	T.		4		
24	BR	BRINDISI	MASSERIA TRULLO (RUDERI PONTE ROMANO)	M.		20		
25	BR	BRINDISI	MASSERIA VILLANOVA (NECROP. ROMANA, EPIGRAFI)	M.		16		
26	BR	BRINDISI	C.U.:COLONNE ROMANE (TERMINALI VIA APPIA)	C.U.	X			
27	BR	BRINDISI	C.U.:VIA PERCOLA ANGOLO VIA DE TARALLO	C.U.	X			
28	BR	BRINDISI	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA (INSED.INDIG. E ROMANO)	C.U.		X		
29	BR	BRINDISI	C.U.:ZONA CAPPUCCINI	C.U.		X		
30	BR	BRINDISI	C.U.:CASALE (SEPOLCRI ROMANI)	C.U.		X		
31	BR	BRINDISI	C.U.:VIA CASIMIRO (PRESSO CASE POPOLARI)	C.U.		X		
32	BR	BRINDISI	C.U.:VIA S.CHIARA,16	C.U.		X		
33	BR	BRINDISI	C.U.:S.PIETRO DEGLI SCHIAVONI (AREA NUOVO TEATRO)	C.U.		X		
34	BR	BRINDISI	TORRE BACCATANI	T.			1	
35	BR	BRINDISI	MASSERIA BADESSA	M.			2	
36	BR	BRINDISI	MASSERIA BELLOLUOGO	M.			5	
37	BR	BRINDISI	CHIESA DEI CAPPUCCINI	ch.			X	
38	BR	BRINDISI	CASTELLO ALFONSINO O FORTE A MARE	C.			8	
39	BR	BRINDISI	CHIESA MADONNA DELLA FONTANA	ch.			X	
40	BR	BRINDISI	TORRE MITRANO	T.			4	
41	BR	BRINDISI	EDIFICIO CASA TORRE (LOC. MONTENEGRO)	P.			6	
42	BR	BRINDISI	EDIFICIO RURALE E SUOLO (S.V FARO PENNE)	P.			X	
43	BR	BRINDISI	CHIESA RUPESTRE DI SANNE'	ch.r.			X	
44	BR	BRINDISI	CHIESA RUPESTRE S.BIAGIO (LOC.IANNUZZO)	ch.r.			X	
45	BR	BRINDISI	CHIESA RUPESTRE S.GIOVANNI (C.DA CAFARO)	ch.r.			X	
46	BR	BRINDISI	CHIESA E CONVENTO S.MARIA DEL CASALE. ZONA DI RISPETTO	ch.c.			7	
47	BR	BRINDISI	CHIESA S.MARIA DEI FIORI (FRAZ. TUTURANO)	ch.			9	
48	BR	BRINDISI	CHIESA S. PAOLO	ch.			X	
49	BR	BRINDISI	TORRE TESTA	T.			3	
50	BR	BRINDISI	EDIFICIO E SUOLO (LOC. TORRE MITRANO) SUOLO Z.R.	P.			4	
51	BR	BRINDISI	TORRE (LOC. TUTURANO)	T.			10	
52	BR	BRINDISI	TORRE MATTARELLE	T.				3
53	BR	BRINDISI	TORRE PENNA	T.				1
54	BR	BRINDISI	MASSERIA TORRE MOZZA	M.				2
55	BR	CAROVIGNO	TORRE GUACETO (INSED. PRECL.)	T.	2			
56	BR	CAROVIGNO	TORRE S.SABINA (INSED. ETA' BRONZO)	T.	1			
57	BR	CAROVIGNO	CAPPELLA BELVEDERE (CRIPTA CON AFFRESCHI)	cp.		3		
58	BR	CAROVIGNO	MASSERIA CAPOSENNO (INSED. ETA' BRONZO)	M.		2		
59	BR	CAROVIGNO	MASSERIA MATTEO PATI (SPECCHIA S.ANGELO)	M.		6		
60	BR	CAROVIGNO	MURA MESSAPICHE	VA.		X		
61	BR	CAROVIGNO	PUNTA SPECCHIOLLA (SPECCHIA)	s.		4		
62	BR	CAROVIGNO	TORRE S.SABINA (RESTI ROMANI E MEDIEVALI)	T.		1		
63	BR	CAROVIGNO	MASSERIA SCIANNOLECCHIA (RESTI DELLA VIA APPIA)	M.		5		
64	BR	CAROVIGNO	C.U.:AREA ARCHEOLOGICA	C.U.		X		
65	BR	CAROVIGNO	CONVENTO DEI CARMELITANI	cv.			X	

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 6946/11.10.94)

Tomo C/1

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI

COMUNI

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI (per progressivo)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Provincia	CONTENUTO	Proposta
3	COMUNE DI ARADEO	ARADEO	LE	5)	R
4	COMUNE DI NEVIANO	NEVIANO	LE	S.C.	S
11	COMUNE DI CARAPELLE	CARAPELLE	FG	1)	PA
12	COMUNE DI SUPERSANO	SUPERSANO	LE	1)-3)-5)-7)-8)-9)-10)-11)-12)-16)-17)-18)-20)-23)-24)	PA/R/S/A
14	COMUNE DI PATU'	PATU'	LE	5)-7)-8)-9)-10)-12)-16)-20)-23)-24)	R/S/PA/A
15	COMUNE DI UGENTO	UGENTO	LE	3)-4)-5)-6)-9)-10)-16)-17)-18)-21)-22)-23)-24)-28)-29)-31)	PA/R/A/S
16	COMUNE DI CARMIANO	CARMIANO	LE	S.C.	S
19	COMUNE DI MODUGNO	MODUGNO	BA	S.C.	S
20	COMUNE DI ANDRANO	ANDRANO	LE	17)	A
27	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	BA	18)	PA
30	COMUNE DI NOVOLI	NOVOLI	LE	25)-26)	S/R
31	COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA	GRAVINA DI PUGLIA	BA	S.C.	S
32	COMUNE DI S.CESAREA TERME	S.CESAREA TERME	LE	17)	A
35	COMUNE DI CASTRO	CASTRO	LE	1)-8)-9)-10)-13)-14)-16)-17)-20)	PA/S/R/A
36	COMUNE DI SERRACAPRIOLA	SERRACAPRIOLA	FG	S.C.	R
37	XI CIRCOSCRIZIONE COMUNE DI TARANTO	TARANTO	TA	17)	A
38	COMUNE DI GINOSA	TARANTO	TA	10)-13)-16)-25)-30)	PA/R/A/S
39	X CIRCOSCRIZIONE COMUNE DI TARANTO	TARANTO	TA	10)-16)-17)	PA/A
40	COMUNE DI VALENZANO	VALENZANO	BA	10)	S
41	COMUNE DI GALATONE	GALATONE	LE	5)-7)-12)-15)-17)-24)	R/S/PA/A
42	COMUNE DI SOLETO	SOLETO	LE	9)-11)-17)-25)	R/S/A
44	COMUNE DI TORRICELLA	TORRICELLA	TA	17	A
45	COMUNE DI LESINA	LESINA	FG	1)-8)-9)-10)-16)-17)	PA/S/R/A
46	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	CANOSA	BA	10)-11)-16)-17)	PA/S/A
55	COMUNE DI VERNOLE	VERNOLE	LE	1)-8)-17)-25)	PA/S/A
56	COMUNE DI ADELFIA	ADELFIA	BA	17)	A
57	COMUNE DI TORREMAGGIORE	TORREMAGGIORE	FG	S.C.	R
59	COMUNE DI ORDONA	ORDONA	FG	17)	A
61	COMUNE DI MOTTOLA	MOTTOLA	TA	S.C.	S
62	COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA	GRAVINA DI PUGLIA	BA	1)-7)	PA/S
63	COMUNE DI MONOPOLI	MONOPOLI	BA	5)-17)-24)-25)	R/A/S
64	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	TA	S.C.	S
79	COMUNE DI CASTRO	CASTRO	LE	S.C.	S
83	COMUNE DI FAETO	FAETO	FG	S.C.	R
85	COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI	S.VITO DEI NORMANNI	BR	17)-25)	A/S
86	COMUNE DI MOLA DI BARI	MOLA DI BARI	BA	1)	PA
96	COMUNE DI SALVE	SALVE	LE	1)-3)-9)-10)-16)	PA/R/A
98	COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	ASCOLI SATRIANO	FG	12)	R
100	COMUNE DI SANNICOLA	SANNICOLA	LE	2)-17)-24)	R/A
101	COMUNE DI MONTE S.ANGELO	MONTE S. ANGELO	FG	1)-17)	PA/A
104	COMUNE DI LEPORANO	LEPORANO	TA	3)-17)	PA/A
105	COMUNE DI OTRANTO	OTRANTO	LE	17)-24)	A/R
106	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	ORSARA DI PUGLIA	FG	3)	PA
107	COMUNE DI APRICENA	APRICENA	FG	S.C.	S
113	COMUNE DI NEVIANO	NEVIANO	LE	16)	S/A
115	COMUNE DI GINOSA	GINOSA	TA	10)-13)-16)-25)-30)	PA/R/A/S
116	COMUNE DI TARANTO	TARANTO	TA	1)-7)-10)-16)-24)	PA/S/A/R
123	COMUNE DI MARTINA FRANCA	MARTINA FRANCA	TA	10)-16)-17)-27)	PA/A/R
124	COMUNE DI TRICASE	TRICASE	LE	1)-10)-14)-16)-17)	PA/R/A
127	COMUNE DI CORATO	CORATO	BA	3)-17)	PA/A
130	COMUNE DI NOCI	NOCI	BA	1)-3)	PA
131	COMUNE DI SPONGANO	SPONGANO	LE	11)-17)	S/R/PA

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI (per progressivo)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Provincia	CONTENUTO	Proposta
135	COMUNE DI SAN DONATO	SAN DONATO	LE	17)-25)-28)	A/S
136	COMUNE DI ROCCAFORZATA	ROCCAFORZATA	TA	10)-16)-17)	PA/A
137	COMUNE DI CASSANO MURGE	CASSANO MURGE	BA	10)-13)-16)-17)-19)-20)-25)-30)	PA/R/A/S
138	GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE - NOVOL	NOVOLI	LE	16)-17)	A
141	COMUNE DI TIGGIANO	TIGGIANO	LE	17)	A
142	COMUNE DI DISO	DISO	LE	3)-12)-13)-17)	PA/R/A
145	XI CIRCOSCRIZIONE S.VITO LAMA - TARANTO	TARANTO	TA	17)	A
146	COMUNE DI CALIMERA	CALIMERA	LE	1)	PA
158	COMUNE CELLE S.VITO	CELLE S.VITO	FG	S.C.	R
166	COMUNE DI MARUGGIO	MARUGGIO	TA	5)-6)-9)-10)-12)-16)-17)-22)-25)	R/PA/A/S
169	COMUNE DI MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	1)-3)-10)-11)-16)-20)	PA/S/A/R
171	COMUNE DI MAGLIE	MAGLIE	LE	16)	S/A
175	COMUNE DI VEGLIE	VEGLIE	LE	10)-13)-16)	PA/R/A
177	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO	GAGLIANO DEL CAPO	LE	17)	A
182	COMUNE DI TRINITAPOLI	TRINITAPOLI	FG	S.C.	S
189	COMUNE DI OTRANTO	OTRANTO	LE	17)-24)	A/R
195	COMUNE DI MONTERONI	MONTERONI DI LECCE	LE	17)	A
198	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	CAMPI SALENTINA	LE	10)-11)-16)	PA/S/A
199	COMUNE DI SERRACAPRIOLA	SERRACAPRIOLA	FG	S.C.	R
204	COMUNE DI MASSAFRA	MASSAFRA	TA	1)-10)-16)-31)	PA/A
205	COMUNE DI LESINA	LESINA	FG	1)-8)-9)-10)-16)-17)	PA/S/R/A
206	COMUNE DI SAN SEVERO	S. SEVERO	FG	S.C.	S
207	COMUNE DI ALTAMURA	ALTAMURA	BA	S.C.	R
208	COMUNE DI TIGGIANO	TIGGIANO	LE	1)-11)-24)	PA/S/R
211	COMUNE DI OTRANTO	OTRANTO	LE	17)-24)	A/R
212	COMUNE DI ALEZIO	ALEZIO	LE	10)-16)-17)-26)	PA/A/R
214	COMUNE DI SAN DONATO	SAN DONATO	LE	17)-25)-28)	A/S
215	COMUNE DI CARMIANO	CARMIANO	LE	9)-10)-11)-16)-17)	R/PA/S/A
217	COMUNE DI MARTINA FRANCA	MARTINA FRANCA	TA	10)-16)-17)-27)	PA/A/R
222	COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	16)	S/PA
223	COMUNE DI CALIMERA	CALIMERA	LE	1)	PA
224	COMUNE DI ALESSANO	ALESSANO	LE	17)	A
226	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	10)-16)-20)-25)	PA/A/R/S
228	COMUNE DI ROCCAFORZATA	ROCCAFORZATA	TA	10)-16)-17)	PA/A
229	COMUNE DI ERCHIE	ERCHIE	BR	17)	A
230	COMUNE DI MARTINA FRANCA	MARTINA FRANCA	TA	10)-16)-17)-27)	PA/A/R
231	COMUNE DI GINOSA	GINOSA	TA	10)-13)-16)-25)-30)	PA/R/A/S
232	COMUNE DI BITRITTO	BITRITTO	BA	10)-16)-17)-20)-25)	PA/A/R/S
233	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	CASTELLANA GROTTE	BA		
234	COMUNE DI COPERTINO	COPERTINO	LE	5)-6)-9)-10)-12)-16)-17)-22)-25)	R/PA/A/S
236	COMUNE DI S. GIORGIO JONICO	S. GIORGIO JONICO	TA	7)	S
237	COMUNE DI SAVA	SAVA	TA	9)-15)-17)	R/PA/A
238	COMUNE DI APRICENA	APRICENA	FG	20)	R
239	COMUNE DI CORSANO	CORSANO	LE	10)-16)-17)	PA/A
245	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	VICO DEL GARGANO	FG	3)	PA
247	COMUNE DI MANDURIA	MANDURIA	TA	17)	A
248	COMUNE DI FOGGIA	FOGGIA	FG	15)	PA
249	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	VICO DEL GARGANO	FG	3)	PA
250	COMUNE DI S. FERDINANDO DI PUGLIA	S. FERDINANDO DI PUGLIA	FG	17)-19)	A/PA
251	COMUNE DI RACALE	RACALE	LE	10)-11)-16)-17)-20)	PA/S/A/R
253	COMUNE DI MELENDUGNO	MELENDUGNO	LE	1)-17)-19)-25)	PA/A/S
254	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	FRANCAVILLA FONTANA	BR	17)	A

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI (per progressivo)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Provincia	CONTENUTO	Proposta
255	COMUNE DI MONTE S.ANGELO	MONTE S. ANGELO	FG	1)-17)	PA/A
257	COMUNE DI STATTE	STATTE	TA	17)	A
258	COMUNE DI VIESTE	VIESTE	FG	3)-9)	PA/R
259	COMUNE DI ISCHITELLA	ISCHITELLA	FG	3)-25)	PA/S
262	COMUNE DI TERLIZZI	TERLIZZI	BA	10)-16)-17)	PA/A
264	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	RIGNANO GARGANICO	FG	10)-11)-14)-16)-17)-20)	PA/S/R/A
266	COMUNE DI MATTINATA	MATTINATA	FG	S.C.	R
267	COMUNE DI RUFFANO	RUFFANO	LE	5)-6)-9)-10)-12)-16)-22)-25)	R/PA/A/S
268	COMUNE DI TAURISANO	TAURISANO	LE	10)-11)-16)-17)	PA/S/A
269	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	RIGNANO GARGANICO	FG	10)-11)-14)-16)-17)-20)	PA/S/R/A
270	COMUNE DI PESCHICI	PESCHICI	FG	7)-15)-20)-24)-26)-27)	S/PA/R
271	COMUNE DI MARTIGNANO	MARTIGNANO	LE	17)	A
273	COMUNE DI CAGNANO VARANO	CAGNANO VARANO	FG	3)-8)-9)	PA/S/R
275	COMUNE S.MARCO IN LAMIS (SINDACO)	S. MARCO IN LAMIS	FG	7)-17)	S/A
276	COMUNE DI S. GIOVANNI ROTONDO	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	10)-11)-16)-17)-20)	PA/S/A/R
280	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	17)	R
281	COMUNE DI MELPIGNANO	MELPIGNANO	LE	17)	A
282	COMUNE DI LECCE	LECCE	LE	5)-9)-13)-28)	R/S

LEGENDA DEI CONTENUTI

1) Vanno escluse dalla vigenza del PUTT le zone urbanizzate e le zone interne all'abitato
2) Vanno escluse dal PUTT le aree non esplicitamente vincolate dalla legge 431/85
3) Incongruente il riferimento al PPA per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT; idem per le aree DIM 1444/68
4) Iniquo il riferimento alla data 06/06/90 per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT
5) L'esclusione dei territori costruiti dalla vigenza del PUTT è un errore concettuale; mancata tutela
6) Il PUTT non propone un modello organizzativo del territorio
7) Il PUTT non individua parchi; non collima con il Parco Nazionale del Gargano, non organizza strumenti di spesa
8) Il PUTT non perimetra i sottopiani, non definisce i rapporti con i sottopiani, non ne stabilisce la tempistica per la formazione
9) Il PUTT non ha contenuti normativo/prescrittivi rinviando la tutela ai sottopiani e individuando una tutela transitoria
10) Il PUTT ha utilizzato una cartografia del tutto inadeguata
11) I Comuni non hanno avuto la documentazione del PUTT
12) Il PUTT non ha un approccio ecologico
13) Il PUTT non si rapporta con il PUT; ignora ogni aspetto dello sviluppo socio-economico
14) Il PUTT non è conforme alla legislazione sul paesaggio e non ha i contenuti dei piani paesistici
15) Il PUTT non si misura con il recupero/riqualificazione del territorio; non affronta il problema dell'abusivismo
16) Il PUTT presenta lacune nella individuazione, elencazione e localizzazione dei beni da tutelare
17) Il PUTT ha definito gli ATE senza tenere conto della reale situazione dei luoghi; ATE da riperimetrare nei piani di II° livello o PRG
18) Il PUTT non ha classificato come ATE "A" tutti gli ambiti che richiedono il livello massimo di tutela
19) Il PUTT ha errato nel considerare come aree protette istituti faunistici che non qualificano in alcun modo il territorio
20) Il PUTT è costituito da una normativa rigida e complessa
21) Il PUTT oltre la complessità normativa non contempla l'abusivismo
22) Dall'elasticità della normativa del PUTT deriva la impossibilità di controlli
23) Il PUTT vincola le aree annesse ai beni tutelati come la L.R. 56/80
24) Il PUTT è eccessivamente permissivo nelle zone annesse alle fasce costiere; deve unificare la normativa di tali zone
25) Il PUTT deve poter essere gestito da Comuni diretti da Arch/Ing. edili; UTC non attrezzati
26) Nella procedura autorizzativa va inserito l'istituto del silenzio assenso
27) Il PUTT rende più complessa la realizzazione delle OO.PP. e ne aumenta i costi
28) Il PUTT non chiarisce e definisce il ruolo della Provincia
29) Il PUTT non esplicita la cessazione della L.R. 30/90 e degli specifici commi dell'art.51 della L.R. 56/80
30) Il PUTT non è strutturato sulla valutazione qualitativa dei beni da tutelare
31) Il PUTT individua i livelli di tutela in modo meccanicistico e/o discrezionale senza individuare ed adottare parametri oggettivi

LEGENDA DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

A Accolta
PA Parzialmente accolta
R Respinta
S Superata

S.C. Senza contenuti

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.825/27.01.95

N. 003

PRESENTATA DA: COMUNE DI ARADEO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è riferita al mancato inserimento negli elenchi degli edifici sottoposti a tutela, ai sensi della legge 1089/1939, di alcuni immobili che risultano essere stati vincolati con provvedimento della Soprintendenza per i Beni AAAS di Puglia.

b. Controdeduzione:

Il PUTT/PBA non ha applicazione (Norme Tecniche di Attuazione, art.1.03, comma 5) nei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), per cui nei quadri conoscitivi posti a base dello stesso non sono stati compresi gli immobili ivi ricadenti.

Gli immobili citati nella Osservazione ricadono nel centro abitato e, pertanto, nei "territori costruiti", per cui non rientrano tra quelli censiti e sottoposti a protezione dal PUTT.

c. Conclusione:

Tecnicamente, il contenuto della Osservazione risulta esterno ai temi del PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.842/31.01.95

N. 004

PRESENTATA DA: COMUNE DI NEVIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune si riserva di presentare dettagliata relazione sulla "situazione paesaggistica" del Comune, che il PUTT non avrebbe tenuto in considerazione.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

(vedasi controdeduzione n.113)

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1189/10.02.95

N. 011

PRESENTATA DA: COMUNE DI CARAPELLE (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, deliberata in Consiglio Comunale, è riferita al fatto che "il PUTT ha vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione urbana delineata dal PRG di Carapelle approvato da codesta Regione con DGR n.9121 del 27.12.94", per cui viene chiesto lo "svincolo" dalla tutela del PUTT di dette parti del territorio comunale.

b. Controdeduzione:

Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto").

La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle Norme Tecniche di Attuazione).

E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

c. Conclusione:

Tecnicamente, il contenuto della Osservazione risulta essere stato oggetto di specifica attenzione nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT, per cui non risulta rilevare aspetti di merito da accogliere o non accogliere per il miglioramento, nel pubblico interesse, del PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1306/15.02.95

N. 012

PRESENTATA DA: COMUNE DI SUPERSANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente recita la Delibera di Giunta Municipale- il documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".
Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il PUTT precede i "sottopiani" e demanda ad essi il "dettato di prescrizioni immediatamente operative", assumendo esso (PUTT) il ruolo di documento "conoscitivo descrittivo rimandando le scelte ad altri livelli istituzionali": ciò contrasta con le finalità del PUTT che deve avere "un suo contenuto prescrittivo-normativo".

a.2- Dal "sistema a cascata di pianificazione prefigurato dal Piano .... non è chiaro se la Regione intenda mantenere fra le sue competenze l'intera materia della pianificazione paesistica .... ": in definitiva "il rinvio ai sottopiani .... sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze"; si chiede la esatta perimetrazione dei sottopiani in sede di PUTT.

a.3- "La revisione dei piani locali rischia di essere , come è stato per l'adeguamento alla LR 56, non già come strumento di valorizzazione delle risorse territoriali anche in ambito locale, ma come atto dovuto che conviene rinviare ..."; la individuazione degli "ambiti costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio; Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.4- Il PUTT non ha contenuti utilizzabili come "strumenti organici di programmazione della spesa" e non definisce "nè le zone protette nè gli ambiti territoriali ove si prevede di istituire parchi naturali".

a.5- La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.6- Si evidenziano lacune nella "schedatura degli indicatori ambientali" e nei "criteri/parametri che possano consentire la definizione non soggettiva dei sottoambiti A, B, C, D e la relativa rappresentazione in cartografia"

a.7- La "definizione di paesaggio considerato dal Piano ... non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico .... Dal mancato approcio ecologico deriva l'ignoranza del fattore temporale come parametro di analisi e di progetto.

a.8- La stesura delle NTA "fa riferimento non più alle componenti del paesaggio così come definite precedentemente .... Le conseguenze insite in una valutazione fisiocratica delle componenti del paesaggio portano ad una valutazione rigida della fase normativa".

a.9- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le prescrizioni di base) si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approcio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate .... le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

a.10- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa .... per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

a.11- Non si comprende come alcune parti del territorio pugliese restino escluse dalla definizione di "ambito eccezionale A" ... citiamo l'area delle grotte preistoriche di Porto Badisco, gli antichi insediamenti indigeni (Cavallino, Ugento, Rudiae, Vaste, Patù, Muro Leccese, Manduria, Li Castelli, ecc.).

a.12- E' necessario rivedere la normativa nelle parti in cui essa fa riferimento alla programmazione pluriennale ... in quanto essa determina irrazionale disparità di trattamento nei Comuni non dotati di PPA in quanto non obbligati.

a.13- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul

territorio sono stati di fatto indisponibili .... per questo Comune.
a.14- La cartografia utilizzata ... risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.15- Le procedure previste dalla normativa sono di fatto discriminatorie per i Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da Architetto o da Ingegnere Civile/Edile, nè è prevista la possibilità che tale ruolo venga alternativamente coperto con convenzione; .... conseguente diffuso trasferimento di competenze alla Regione .... defatigante allungamento dei tempi.

a.16- Il Comune di Supersano viene indiscriminatamente ed integralmente assoggettato alla tutela .... entro gli ambiti sono anche ricomprese anche le attuali zone di espansione inedificate, immediatamente a ridosso del centro abitato e talvolta intercluse da parte di esso ....

a.17- E' evidente la necessità di articolare la tipizzazione degli ambiti ... in relazione ai valori effettivamente presenti e, dunque, salvaguardando e vincolando anche con maggiore rigore aree di indubbio pregio, ma sottraendo ai vari e inutili tipi di tutela quelle prive di significato.

a.18- Non risulta essere stata in alcun modo tenuta in considerazione l'attuale e vigente pianificazione urbanistica, che pure dispiega pienamente e legittimamente i suoi effetti tanto nei confronti dell'Autorità Comunale quanto dei cittadini.

b. Controdeduzione:

Ancorchè la "bozza del PUTT" sia stata superata, anche tenendo conto -per quanto è stato possibile- del contributo della Sezione Puglia dell'INU, con la stesura della successiva edizione (poi adottata dalla GR), la delibera della GM di Supersano ha "riattualizzato" le osservazioni contenute in tale contributo; dette osservazioni, pertanto, vanno puntualmente controdedotte.

b.1- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia

immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b2.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b2.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
b3.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
b3.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B e non

considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici di secondo livello)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".
Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
b3.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
b3.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Non è stato possibile (nè ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.
Era, ed è, previsto che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere stati compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.5- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali

fotocopiatrici.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.6- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il mancato approcio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coicidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.8- La evidenziata "valutazione fisiocratica" delle componenti del paesaggio deriva dalla legge 431/85: la fase normativa non può non risentirne, e la "mitigazione" introdotta dal PUTT sta nei criteri con cui i Comuni possono modificare le prescrizioni di base in sede di formazione degli strumenti urbanistici o di settore (art.5.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle già riportate nel punto b.1, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- La "considerazione dei valori paesistico-ambientali" difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.11- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti storico-culturali" (art.3.15), che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano

compresi in quelli del PUTT adottato.

b.12- La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.13- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.14- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.15- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.16- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -con tale perimetrazione- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.17- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo

piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela. La osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione, in tale occasione, degli "ambiti estesi".
Il contenuto della osservazione, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere accolto.

b.18- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Supersano sulla "bozza del PUTT" risultano essere stati in massima parte recepiti nella stesura "adottata" dello stesso PUTT dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione (punti a.12/b.12), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.17/b.17), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1308/15.02.95

N. 014

PRESENTATA DA: COMUNE DI PATU' (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente recita la Delibera di Giunta Municipale- la parte iniziale del documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".
Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il PUTT precede i "sottopiani" e demanda ad essi il "dettato di prescrizioni immediatamente operative", assumendo esso (PUTT) il ruolo di documento "conoscitivo descrittivo rimandando le scelte ad altri livelli istituzionali": ciò contrasta con le finalità del PUTT che deve avere "un suo contenuto prescrittivo-normativo".

a.2- Dal "sistema a cascata di pianificazione prefigurato dal Piano .... non è chiaro se la Regione intenda mantenere fra le sue competenze l'intera materia della pianificazione paesistica .... ": in definitiva "il rinvio ai sottopiani .... sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze"; si chiede la esatta perimetrazione dei sottopiani in sede di PUTT.

a.3- "La revisione dei piani locali rischia di essere , come è stato per l'adeguamento alla LR 56, non già come strumento di valorizzazione delle risorse territoriali anche in ambito locale, ma come atto dovuto che conviene rinviare ..."; la individuazione degli "ambiti costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio; Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.4- Il PUTT non ha contenuti utilizzabili come "strumenti organici di programmazione della spesa" e non definisce "nè le zone protette nè gli ambiti territoriali ove si prevede di istituire parchi naturali".

a.5- La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.6- Si evidenziano lacune nella "schedatura degli indicatori ambientali" e nei "criteri/parametri che possano consentire la definizione non soggettiva dei sottoambiti A, B, C, D e la relativa rappresentazione in cartografia"

a.7- La "definizione di paesaggio considerato dal Piano ... non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico .... Dal mancato approcio ecologico deriva l'ignoranza del fattore temporale come parametro di analisi e di progetto.

a.8- La stesura delle NTA "fa riferimento non più alle componenti del paesaggio così come definite precedentemente .... Le conseguenze insite in una valutazione fisiocratica delle componenti del paesaggio portano ad una valutazione rigida della fase normativa".

a.9- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le prescrizioni di base) si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approcio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate .... le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

a.10- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa .... per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

b. Controdeduzione:

Ancorchè la "bozza del PUTT" sia stata superata, anche tenendo conto -per quanto è stato possibile- del contributo della Sezione Puglia dell'INU, con la stesura della successiva edizione (poi adottata dalla GR), la delibera della GM di Patù ha "riattualizzato" le osservazioni contenute in tale contributo; dette osservazioni, pertanto, vanno puntualmente controdedotte.

b.1- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:

b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b2.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b2.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
b3.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi

alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
b3.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici di secondo livello)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".
Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
b3.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
b3.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Non è stato possibile (nè ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.
Era, ed è, previsto che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della

osservazione risultano o essere stati compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.5- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.6- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il mancato approcio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coicidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.8- La evidenziata "valutazione fisiocratica" delle componenti del paesaggio deriva dalla legge 431/85: la fase normativa non può non risentirne, e la "mitigazione" introdotta dal PUTT sta nei criteri con cui i Comuni possono modificare le prescrizioni di base in sede di formazione degli strumenti urbanistici o di settore (art.5.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle già riportate nel punto b.1, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- La considerazione dei valori paesistico-ambientali dificilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Patù risultano essere stati in massima parte recepiti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
Non risultano, pertanto, ulteriori elementi accoglibili, nel pubblico interesse, nel PUTT/PBA adottato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1309/15.02.95

N. 015

PRESENTATA DA: COMUNE DI UGENTO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, deliberata in Consiglio Comunale, è plurima, articolata in più elaborati, e contiene aspetti politici e tecnici.

Gli aspetti tecnici riguardano:

Os.n.1-(lett.M Rel.)-
1.a- "Non solo non possono essere ritenuti chiari gli effetti prodotti sulla strumentazione urbanistica e sul territorio di riferimento (*a causa della cartografia non aggiornata*) , ma va anche delineata l'efficacia delle norme senza necessari riscontri e puntualizzazioni demandati a fasi successive";
1.b- "L'aver introdotto ... temporale spartiacque al 6.6.90 determina .... discriminante ingiustificata";
1.c- "... il richiamo al PPA ... risulta anacronistico"

Os.n.2-(lett. Rel.)-
2.a- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le 'prescrizioni di base') si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approcio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate .... le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".
2.b- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa .... per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la

particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

Os.n.3-(lett.Q Rel.)-
3.a- Non si comprende come siano state articolate sul territorio comunale le perimetrazioni degli "ambiti estesi" e perchè parti del territorio siano restate escluse dalla definizione di "ambito eccezionale A".

Os.n.4-(lett.O Rel.)-
4.a- "... quanto disposto per l'adeguamento della strumentazione urbanistica al piano rappresenta un procedimento agile e diretto per la formazione degli interventi di salvaguardia e tutela ambientale .... tuttavia .... la complessità di un eventuale processo di variante .... potrebbero ingenerare un effettivo rallentamento nel processo di sviluppo .... soprattutto in riferimento .... al difficile controllo di esigenze e spinte che hanno nel fenomeno dell'abusivismo il 'referente storico'".

Os.n.5-(lett. Rel.)-
5.a- La disciplina del Piano non brilla per chiarezza; "il potere di individuazione delle bellezze naturali .... deve fondarsi su parametri di riferimento precisi e circostanziati tali da eliminare margini per apprezzamenti discrezionali"; "tuttavia .... riferimento con gli Ambiti Estesi può fornire livello minimo di tutela".

Os.n.6-(lett.P Rel.)-
6.a- Con riferimento alle coste, "... non è ben chiaro sia il trasferimento di volumetria dell'area annessa rinveniente dai relativi ambiti distinti ... sia l'ulteriore incidenza di un regime di tutela transitoria che rimanda ad un livello di pianificazione sottordinata la possibilità di riorganizzazione nonchè valorizzazione del territorio".

Os.n.7-(lett.re C, D, E, F, G, H, L- Rel.)-
7.a- Il PUTT "contiene norme per la tutela del territorio", ma è "del tutto privo di misure tese alla valorizzazione dei beni ambientali";
7.b- Il PUTT "non propone alcun modello organizzativo del territorio";
7.c- Non è esplicitata con evidenza la cessazione dei prescritti dell'art.51 della legge 56/80 e del regime transitorio ex legge regionale 30/90 e successive modificazioni; viene attivato un nuovo regime di tutela transitorio, ... , rimandando ad un livello di pianificazione subordinata la precisazione dei regimi di salvaguardia;
7.d- Il PUTT modifica il titolo II della LR 56/80 e non tiene conto delle competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali;
7.e- Gli elaborati scrittografici inviati ai Comuni con consentono la localizzazione dei regimi di tutela e le prescrizioni di base; il PUTT introduce vincoli eccedenti le prescrizioni preesistenti senza offrire puntuali e

precise motivazioni di salvaguardia;
7.f- Il PUTT non in alcun modo considerato lo stato di integrità del territorio: i perimetri degli Ambiti Estesi e degli Ambiti Distinti pertanto non sono stati determinati dagli attuali valori costitutivi dell'ambiente e del paesaggio;
7.g- I "territori costruiti" diventano dei "vuoti normativi" oggi non definibili anche perchè sottoposti a varianti introducibili da Comune, Provincia e Regione con i piani del 2° livello;
7.h- L'elasticità delle norme del PUTT evidenzia da un lato l'intezionalità della Regione "di mantenere i più ampi poteri di controllo", d'altro lato "esprime regimi di tutela provvisori e non definitivi che troveranno un definitivo assetto solo con atti e procedure successive che sfuggono al controllo della collettività Pugliese";
7.i- E' ulteriormente ribadito che la cartografia divulgata in questa fase non sembra favorire la corretta lettura delle scelte del Piano.

b. Controdeduzione:

Osservazione n.1
1.a- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
L'efficacia delle "prescrizioni di base" è immediata: è lo stesso progetto della trasformazione territoriale, in presenza di "ambiti distinti" (che, in assenza della specificazione e perimetrazione nel piano di secondo livello -il PRG adeguato, per esempio- sono quelli vigenti così come definiti dalla 431/85), a dover contenere gli elementi evidenzianti l'avvenuta considerazione degli aspetti paesaggistico-ambientali (art.5.01, allegato A, punto 2, delle NTA).
1.b- La data "spartiacque" del 6.6.90 è quella dell'entrata in vigore della legge regionale 30/90; la sua assunzione nel PUTT deriva sia dalla opportunità/necessità di evidenziare -con il regime giuridico introdotto nella Regione Puglia con tale legge- il superamento della data di entrata in vigore della legge 431/85, sia la "coerenza" del PUTT con l'ordinamento regionale.
1.c- La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".

Ciò considerato, il contenuto della osservazione, per i punti 1.a e 1.b, risulta verificato che sono compresi in quelli del PUTT adottato; il contenuto del punto 1.c, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

Osservazione n.2

2.a- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA). Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle (vedasi anche controdeduzione 7.b) di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.

2.b- Le "possibilità edificatorie" degli insediamenti turistici sono definiti dagli strumenti urbanistici, la loro compatibilità con le specificità paesaggistico-ambientali dei siti sono definite dal PUTT (atraverso le "prescrizioni di base", in assenza del "PRG adeguato" oppure del piano di secondo livello); il PUTT tra le "prescrizioni di base" individua "anche" dei dati dimensionali "massimi" (superficie copribile inferiore al 25%, per esempio) (art.3.07.4, punto 4.2). Nel caso il Comune consideri detti dati "largamente permissivi" e, in quanto tali nocivi per gli assetti paesaggistico-ambientali del sito, ha il dovere di esplicitarlo nella motivazione di diniego dell'autorizzazione paesaggistica che è tenuto a rilasciare al proponente l'intervento (art. 5.01, punto 5.4, e art. 6.01, punto 1.02).

Ciò considerato, è verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.3

3.a- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive

di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti" hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".

Ciò considerato, la osservazione, sostanzialmente, rileva la necessità che nei "criteri" venga esplicitata anche la possibilità di riperimetrazione degli ambiti estesi in sede di formazione del "PRG adeguato" (o del piano di secondo livello, sostitutivo): detta necessità avendo aspetti di evidente pubblica utilità, può essere accolta.

Osservazione n.4
4.a- A integrazione di quanto nella controdeduzione 1.a, è affermabile che la considerazione dei "valori paesistico-ambientali" difficilmente -nei comportamenti reali- viene perseguita attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse" comune alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono possibile lo "sviluppo"; è altresì affermabile che la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede "in primo luogo" la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito, peraltro, perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.5
5.a- A integrazione di quanto già scritto nella controdeduzione 3.a, v'è da affermare che -da un lato- la "individuazione delle bellezze naturali" è stata fatta, in massima parte, dal legislatore attraverso la 431/85, e che -d'altro lato- la definizione dei livelli di tutela attraverso la definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi (nella individuazione degli "ambiti estesi", per esempio) è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.6
6.a- A integrazione di quanto scritto nella controdeduzione 2.b, va precisato che, in assenza della definizione del "PRG adeguato" o di un alternativo piano di secondo livello, "vigono" le "prescrizioni di base" che non consentono le soluzioni di "progetto" comportanti il

trasferimento di volumetrie.
Il "PRG adeguato" o di un alternativo piano di secondo livello (appare opportuno precisare che non possono coesistere "due" piani di secondo livello) definiscono, secondo gli indirizzi e le direttive di tutela, le operazioni possibili nel senso osservato.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

Osservazione n.7
7.a- Il mancato approcio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coicidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
7.b- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente,

richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.

7.c- L'entrata in vigore del PUTT fa decadere, salvo che per i provvedimenti per i quali hanno espresso effetti, le disposizioni di leggi e regolamenti regionali contrarie o incompatibili con quelle del Piano (art.7.05 delle NTA).

7.d- Non è stato il PUTT a modificare il titolo II, art.6 "formazione ed approvazione del PUT" della legge 56/80, ma la legge regionale 16/1995; le competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali sono state previste e definite negli articoli del Titolo VI "competenze e strutture" delle NTA.

7.e- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.

7.f- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso "locale" per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

La perimetrazione del PUTT degli ambiti, pertanto, va correlata, ovviamente, al livello di attendibilità del quadro conoscitivo: da ciò il richiamo al ruolo fondamentale affidato dallo stesso PUTT ai Comuni.

7.g- I "territori costruiti", che sono esclusi dall'applicazione del PUTT, non diventano "vuoti normativi": in essi continuano a "vigere" le "protezioni" attuate con le procedure proprie della legge 1497/39 e dalla strumentazione urbanistica comunale.

b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo

impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
Il PUTT, infatti, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
Ovviamente sia il PUTT sia le leggi regionali non possono modificare le "protezioni statali" formate secondo le procedure della legge 1497/39, ma soltanto "disciplinarne" -appunto- la tutela, rimanendo sempre il potere statale di verifica e di possibile annullamento dei relativi provvedimenti.
7.h- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione dei "PRG adeguati" ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.
La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" sopra più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.
7.i- All'ulteriore ribadire dei limiti della cartografia di supporto del PUT va chiarito che le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

Tutto quanto sopra considerato, i molteplici contenuti della osservazione risultano o essere stati già compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Ugento risultano essere in massima parte presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
Sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione (punto 1.c), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punto

3.a), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1310/15.02.95

N. 016

PRESENTATA DA: COMUNE DI CARMIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Giunta Comunale ha deliberato di produrre osservazioni: segue la delibera.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1311/15.02.95

N. 019

PRESENTATA DA: COMUNE DI MODUGNO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Non si tratta di una osservazione, ma della trasmissione della corrispondenza (1994) tra il Comune di Modugno e l'Archeoclub d'Italia e la Soprintendenza Archeologica di Taranto circa un insediamento ipogeico in prossimità dell'insediamento del Pignone Sud, e della corrispondenza tra Comune e Confcommercio e la stessa Soprintendenza (1994) circa un'area con presenze archeologiche in località Misciano.

b. Controdeduzione:

Non v'è da controdedurre: le presenze, in quanto "beni distinti" vanno specificate nelle cartografie e negli elenchi, in sede di pianificazione di secondo livello.

c. Conclusione:

La "informativa" comunale è una integrazione del quadro conoscitivo della "stratificazione storica dell' organizzazione insediativa" : le due localizzazioni, considerate nella pianificazione di secondo livello, contribuiranno alla determinazione del livello di tutela degli ambiti estesi da ridefinirsi in tale sede.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1313/15.02.95

N. 020

PRESENTATA DA: COMUNE DI ANDRANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Viene osservato che per un'ampia zona, posta tra l'abitato di Andrano e quello di Castiglione, sarebbe da operare la riclassificazione da ambito esteso "B" a "C", per quelle che sono le caratteristiche morfologiche dei siti; di contro, per un'altra zona, a nord dell'abitato di Castiglione, sarebbe da operare l'operazione inversa, da ambito esteso "C" a "B", stante l'assenza di elementi significanti.

b. Controdeduzione:

b.1- Quanto osservato non è documentato in modo tale da richiedere la "correzione" degli elaborati del PUTT; il Comune, comunque, in sede di adeguamento al PUTT del suo PRG (art. 5.06 delle NTA), nell'ambito di un'operazione pianificatoria tecnicamente motivata, potrà riconsiderare i livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1333/15.02.95

N. 027

PRESENTATA DA: COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Viene osservato "al fine di evitare anacronistici inserimenti che potrebbero deturparla", che tutta la fascia costiera sia ritipizzata come ambito esteso "A"; analogamente tale richiesta viene fatta per tutte le lame e le zone archeologiche; di contro viene chiesta la ritipizzazione in ambito esteso "D" delle zone urbanizzate di tutte le frazioni ed il centro abitato.

b. Controdeduzione:

Va specificato che:

b.1- le lame e le aree archeologiche, in quanto "ambiti distinti", sono sottoposti a specifici regimi di tutela diretta, a prescindere dell'ambito esteso entro cui ricadono;

b.2- le zone urbanizzate, rientrando nella perimetrazione dei "territori costruiti", sono esclusi dall'applicabilità del PUTT;

b.3- è pura demagogia chiedere la tipizzazione come ambito esteso "A" (immodificabilità dei siti) di tutto il territorio tra il mare e la statale 16, laddove il Comune ha zonizzato in sede di PRG, ha inserito in PPA, ha approvato lottizzazioni, per significativa parte di detto territorio; comunque, il contenuto dell'osservazione, non supportato tecnicamente in modo da richiedere la correzione del PUTT adottato, può essere dallo stesso Comune, in sede di adeguamento del PRG al PUTT (art.5.06 delle NTA), nell'ambito di una operazione pianificatoria tecnicamente motivata, attuato nella riconsiderazione dei livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, -per quanto possibile- perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1320/16.02.95

N. 030

PRESENTATA DA: COMUNE DI NOVOLI (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione si articola in due osservazioni ed in due "domande":

a.1- La tipizzazione come ambito esteso "D" di tutto il territorio comunale stante l'assenza di elementi significanti e vincoli precedenti, non risulta giustificata;
a.2- La tipizzazione come ambito esteso "C" dell'area circolare del diametro di 500 sulla Novoli-Campi Salentina, non risulta giustificata;
a.3- La esclusione dalla "gestione paesaggistica" dei Comuni con Ufficio Tecnico non diretto da architetto o ingegnere civile-edile, viene superata con la possibilità di utilizzare tecnici convenzionati ?
a.4- Il mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica nei prescritti 60 giorni comporta il formarsi del "silenzio assenso" per le tutele derivanti dal PUTT ?

b. Controdeduzione:

b.1- Quanto osservato non è documentato in modo tale da richiedere la "correzione" degli elaborati del PUTT; il Comune, comunque, in sede di adeguamento al PUTT del suo PRG (art. 5.06 delle NTA), nell'ambito di un'operazione pianificatoria tecnicamente motivata, potrà riconsiderare i livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

b.2- L'ambito esteso "C" deriva dalla presenza della "segnalazione archeologica di Pietragrossa"; circa la dimensione dell'area di pertinenza (e della conseguente area annessa), vale quanto detto nel punto precedente;

b.3- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.

b.4- In tema di tutela paesaggistico-ambientale,

l'istituto del silenzio-assenso, per effetto dell'art.16 della legge 241/90, non viene applicato ma è applicabile il potere sostitutivo di cui ai 4°, 5° e 6° commi dell'art.1 della legge 431/85.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1323/15..02.95

N. 031

PRESENTATA DA: COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Consiglio Comunale ha deliberato di produrre osservazioni : segue la delibera.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1324/15.02.95

N. 032

PRESENTATA DA: COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Le zone F2 del PRG, destinate ai servizi per il turismo, per necessità socio-economiche vanno inserite nei territori esclusi dall'applicazione del PUTT;
a.2- In subordine, dette aree sono da ritenere escludibili in sede di formazione dei piani di secondo livello;
a.3- Si chiede la trasformazione da ambito esteso "B" in "C" dell'area posta ad ovest dell'abitato di Vitigliano.

b. Controdeduzione:

b.1- In prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA) il Comune può inserire le zone F2, se ne hanno le caratteristiche, nei "territori costruiti" ove non si aplica il PUTT;
b.2-Il Comune, in sede di formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06 delle NTA), nell'ambito cioè di un'operazione pianificatoria tecnicamente motivata, potrà riconsiderare i livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).
b.3- Vale quanto scritto nel punto che precede.

c. Conclusione

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1327/15.20.95

N. 035

PRESENTATA DA: COMUNE DI CASTRO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione -costituita da una delibera del Consiglio Comunale- è plurima, coinvolge aspetti tecnici e "politici", e conclude con la richiesta di "annullamento della delibera GR n.6946 del 11.10.94 di adozione del PUTT"; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La cartografia utilizzata ... risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.
La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.

a.2- Non sono chiariti i rapporti tra PUTT e gli altri piani tematici.

a.3- "La 'cogenza' del PUTT potrebbe farsi derivare solo dopo l'approvazione del PUT".

a.4- L'approvazione del PUTT provoca l'inficiamento di parte dell'attuale e vigente pianificazione urbanistica, che pure dispiega pienamente e legittimamente i suoi effetti programmatori di sviluppo economico e sociale tanto nei confronti dell'Autorità Comunale quanto dei cittadini.

a.5- Lo "sviluppo" fuori del perimetro edificato è rinviato a causa dei lunghi tempi necessari per l'approvazione dei di secondo livello: sarebbere da preferire la procedura della variante al PRG della 56/80.

a.6- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura; non v'è corrispondenza tra grafici e norme.

a.7- La definizione degli ambiti stessi ha dilatato le aree sottoposte a vincolo: vi è la necessità di articolare la tipizzazione degli ambiti ... in relazione ai valori effettivamente presenti e, dunque, salvaguardando e vincolando anche con maggiore rigore aree di indubbio pregio, ma sottraendo ai vari e inutili tipi di tutela quelle prive di significato.

a.8- Il "paesaggio agrario e usi civici" ed i "punti panoramici" mancano di prescrizioni di base; i "versanti e

crinali" hanno le stesse prescrizioni di base sia per l'area di pertinenza che per quella annessa.

a.9- Il "paesaggio agrario" viene contemplato in due sistemi diversi con due differenti normative.

a.10- Risulta vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione urbana delineata dal PdF (1978) in contrasto con la norma sui "territori costruiti"; la definizione dei "territori costruiti" "non ha alcuna attinenza con la lr 431/85" e non tiene conto delle urbanizzazioni in atto; "le aree tipizzate dal PdF ancorchè prive di strumento urbanistico esecutivo vanno inserite nel perimetro edificato così come previsto dall'art.1 della legge 431/85";

a.11- Alcuni "beni" naturalistici e "storici" indicati nel PUTT o non esistono o sono riportati in modo erroneo.

a.12- Il PUTT non risulta coerente con la legislazione vigente in materia di Piani Paesistici.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- La conformità delle previsioni dei piani e dei progetti al PUTT viene attestata dall'ente territoriale competente (art. 1.03, punto 4 delle TTA).
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione risulta essere compreso in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'art.8 della legge regionale 56/80 esclude la "dipendenza" del PUTT dal PUT indicata nell'Osservazione.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione non è ammissibile.

b.4- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale

sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.5- Obiettivo prioritario della legge 431/85 e, conseguentemente del PUTT che dalla stessa deriva, è proprio quello di fornire strumenti per uno sviluppo territoriale "compatibile" con le sue specificità; il contenimento dei tempi tecnico-burocratici (che il PUTT, per quanto possibile, ha minimizzato) dipende dalla conoscenza di tali specificità e dalla capacità (consapevolezza dei propri doveri) degli operatori tecnico-economici e degli amministratori.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.6- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro tipo di piano di secondo livello.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela.
La osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione, in tale occasione, degli "ambiti estesi".
Il contenuto della osservazione, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere accolto.

b.8- Il fatto che il paesaggio agrario e gli usi civici, non abbiano prescrizioni di base (che sono immediatamente cogenti dall'entrata in vigore del PUTT) è una decisione progettuale e non una dimenticanza.
Che le prescrizioni di base per l'area di pertinenza e per quella annessa dei "versanti e crinali" coincidano, è una esigenza tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.9- Che il "paesaggio agrario", che non ha prescrizioni di base, rientri in due "sistemi" è una esigenza tecnica derivante dalla stretta interconnessione dello stesso con ciascuno dei sistemi.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.10- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (zone omogenee "A", "B"; zone

omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"). La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle Norme Tecniche di Attuazione).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.11- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- Il PUTT non può avere coerenza con il "piano paesistico" ex legge 1497/39 perchè diverse sono le fonti normative e diversi sono gli obiettivi.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Castro risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1328/15.02.95

N. 036

PRESENTATA DA: COMUNE DI SERRACAPROLA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione non entra nel merito del PUTT: evidenziando mancanze procedurali (tempestiva comunicazione e mancato rispetto dell'art.4 dell'art.6 della lr 56/80), invita l'Assessorato a non sottoporre al Consiglio regionale il PUTT adottato dalla Giunta.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti propriamente tecnici.
La pubblicazione del PUTT e la sua presentazione alle comunità locali è avvenuta secondo le prescrizioni di legge.

c. Conclusione:

La Osservazione non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1329/15.02.95

N. 037

PRESENTATA DA: CIRCOSCRIZIONE S.VITO-LAMA-CARELLI CITTA'DI TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione "fa voto" alla GR di procedere alla revisione delle scelte puntuali e della individuazione degli ambiti estesi attraverso apposite "conferenze" tra Regione, Comune e Circoscrizione.

b. Controdeduzione:

La procedura di formazione del PUTT è stabilita dalla legge.
E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso "locale" per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

La perimetrazione del PUTT degli ambiti, pertanto, va correlata, ovviamente, al livello di attendibilità del quadro conoscitivo: da ciò il richiamo al ruolo fondamentale affidato dallo stesso PUTT ai Comuni.

c. Conclusione:

La richiesta della Circoscrizione trova, di fatto, risposta nel PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1331/15.02.95

N. 038

PRESENTATA DA: COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La cartografia utilizzata risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi. La rappresentazione dei tematismi non agevola i necessari confronti con la parte normativa. Il PUTT demanda, di fatto, ai "sottopiani" la revisione dell'intera situazione conoscitiva.

a.2- Il PUTT non ha nè i contenuti riferiti ad obiettivi socio-economici, nè gli elementi utilizzabili come strumenti organici di programmazione, che sono propri della pianificazione territoriale.

a.3- Lo "scarico" della "gestione paesaggistica" va su Comuni con Uffici Tecnici assolutamente non attrezzati.

a.4- Il PUTT non entra nel merito qualitativo del bene da tutelare; assume acriticamente informazioni di base; assume come bene da tutelare un paesaggio agricolo senza peculiarità ove un semplice divieto di caccia diventa vincolo ambientale.

a.5- I territori geomorfologicamente in pendenza sono tutti considerati come emergenze da tutelare, senza distinzioni qualitative.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con

certezza, agevola la lettura del PUTT.
Va, comunque, precisato che il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- Non è stato possibile (nè ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.
Del resto, la mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, nel di cui ambito vengono definite le linee di sviluppo socio-economiche della Regione, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali, nè è risolvibile nel suo ambito; tale mancanza, infatti, deriva dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.3- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.
I contenuti della osservazione, pur corretti, non risultano

assumibili.

b.4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazione degli ambiti estesi nel territorio comunale.
Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di riperimetrare detti ambiti.
Circa le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio, come già scritto, definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
E' di interesse generale, di contro, la osservazione circa gli effetti impropri che produce l'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche annuali); ciò, in effetti, costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.
Ciò constatato, però, dalla osservazione rileva anche la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.5- Vale quanto scritto nel punto che precede.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Ginosa risultano

essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche il livello della tutela in sede di ridefinizione degli ambiti estesi.
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1332/15.02.95

N. 039

PRESENTATA DA: CIRCOSCRIZIONE TALSANO-PALUMBO-S.DONATO CITTA'DI TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione "fa voto" alla GR di procedere alla revisione delle scelte puntuali e della individuazione degli ambiti estesi attraverso apposite "conferenze" tra Regione, Comune e Circoscrizione.

b. Controdeduzione:

La procedura di formazione del PUTT è stabilita dalla legge.

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:

- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso "locale" per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.

La perimetrazione del PUTT degli ambiti, pertanto, va correlata, ovviamente, al livello di attendibilità del quadro conoscitivo: da ciò il richiamo al ruolo fondamentale affidato dallo stesso PUTT ai Comuni.

c. Conclusione:

La richiesta della Circoscrizione trova, di fatto, risposta nel PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1334/15.02.95

N. 040

PRESENTATA DA: COMUNE DI VALENZANO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- La lama Valenzano non risulta correttamente rappresentata non avendo considerato il canale deviatore costruito nel 1926.

a.2- Vengano precisati i vincoli esistenti con i loro sedimi ed i raggi di rispetto.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.

b.2- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato e, conseguentemente, non possono non mantenere prudenza nella indicazione dei "raggi" di rispetto.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Valenzano sono già presenti nella stesura del PUTT "adottata".

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1335/16.02.95

N. 041

PRESENTATA DA: COMUNE DI GALATONE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, riguarda aspetti generali e specifici; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il concetto di paesaggio comporta un approcio interdisciplinare che manca; ... non viene contemplato il punto di vista ecologico; .... "atto burocratico dovuto percepito come contrastante con gli interessi economici e sociali diffusi".

a.2- Manca la esplicitazione di criteri riconoscibili ed obiettivi che possano consentire la definizione non soggettiva degli ambiti con conseguenti ingiustificati sovradimensionamenti.

a.3- Il PUTT non contiene perimetrazioni di zone protette nè di ambiti territoriali ove si preveda di istituire parchi naturali.

a.4- Non sono soddisfatte le esigenze di una visione globale: la individuazione dei "territori costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio;

a.5- Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.6- Le previsioni sulle fasce costiere appaiono cariche di ambiguità; è consentita la possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa a 200 metri dalla costa.

a.7- Alcune parti del territorio ed alcuni beni presenti sul territorio comunale sono restati esclusi o non correttamente trattati (Parco di Torre dell'Alto Lido, Montagna Spaccata, S.Angelo, Grotta Pennella, Contrada Rose, Contrada Spisari, Masseria Vasce, Grotta Cappuccini, Castello Fulcignano, perimetrazioni abitato, territorio a confine con il comune di Sannicola, Masseria Tre Pietre-Torre Perez, Masseria Morige Grande e Piccolo).

b. Controdeduzione:

b.1- Il mancato approcio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coicidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Il PUTT non è stato concepito contro gli interessi diffusi: uno dei suoi obiettivi consiste, di contro, proprio nell'evidenziare la "convenienza" dello sviluppo socio-economico "compatibile".
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.2- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'ordinamento prevede che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione risulta non assumibile.

b.4- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.

E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, ancorchè concettualmente corretto, risulta non assumibile.

b.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- La considerazione dei valori paesistico-ambientali lungo le coste (come altrove) difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono "componenti" di più sistemi (art.3), che hanno -tutti- il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Le "prescrizioni di base", peraltro, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e

percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato mentre è accoglibile l'integrazione degli elenchi dei beni da sottoporre a tutela allegati alle NTA con quelli elencati e deliberati dal Comune.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Galatone risultano o essere già presenti nel PUTT adottato, oppure, non accoglibili.
Risultano accoglibili, in quanto di evidente pubblico interesse, quelli relativi alla osservazione sulla mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco da considerarsi - ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1336/16.02.95

N. 042

PRESENTATA DA: COMUNE DI SOLETO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul territorio sono stati di fatto indisponibili per il Comune; la cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.
a.2- Il Comune di Soleto viene in modo pressochè totale assoggettato alla tutela propria dell'ambito esteso "C", senza obiettiva corrispondenza alle caratteristiche ambientali dei luoghi; nell'ambito esteso è compreso anche l'abitato.
a.3- Gli indirizzi di tutela paiono enunciazioni di principio prive di concreta forza cogente che non si concretano in criteri oggettivi, vincolanti per le Autorità e per i Cittadini.
a.4- Con le procedure previste dalla NTA, sono di fatto discriminati i Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da Architetto o da Ingegnere Civile/Edile.

b. Controdeduzione:

b.1- Tutti gli elaborati del PUTT, oltre quelli trasmessi ai Comuni, sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (perdurante nel 1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori

costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti"- automaticamente delimita le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Inoltre, i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- Agli "indirizzi" (di orientamento per la specificazione degli obiettivi del Piano), seguono le "direttive" (di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento), le "prescrizioni" (dibase, direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia primaria e/o definitiva) e, infine, i "criteri" (di definizione, specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base) (art.1.03 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è basato su erronei presupposti e, pertanto, non assumibile.

b.4- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Parte dei contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Soleto risultano essere già presenti nel PUTT adottato; altra parte non risulta essere accoglibile in quanto (è stato verificato) basata su erronei presupposti.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1365/16.02.95

N. 044

PRESENTATA DA: COMUNE DI TORRICELLA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

1.a- L'ambito esteso "B" delle località Torre dell'Ovo e Trullo di Mare, insiste su aree da oltre un ventennio comprese nello strumento urbanistico e parzialmente edificate;
1.b- L'ambito esteso "C" riferito all'intero territorio, compreso il centro abitato, è privo di giustificazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- Dalla operatività del PUTT, per derivazione diretta dall'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"). Questi, fin dalla prima applicazione del PUTT, vengono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune -perimetrando detti "territori costruiti"- a delimitare le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.

b.2- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Inoltre, i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere, per quanto possibile, già compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Il contenuto delle osservazioni presentate dal Comune di Torricella risulta essere già presente nel PUTT adottato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1366/16.02.95

N. 045

PRESENTATA DA: COMUNE DI LESINA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione -costituita da una delibera del Consiglio Comunale- è plurima, coinvolge aspetti sia tecnici che "politici", e conclude con la richiesta di "annullamento della delibera GR n.6946 del 11.10.94 di adozione del PUTT"; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1/3/4- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul territorio sono stati di fatto indisponibili per il Comune; la cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi; essa, comunque, non costituisce un quadro conoscitivo sufficiente.
a.2- L'esiguità dei tempi dati ai Comuni per formare le osservazioni non ha consentito approfondimenti.
a.5- Non sono chiariti i rapporti tra PUTT e gli altri piani tematici.
a.6- "La 'cogenza' del PUTT potrebbe farsi derivare solo dopo l'approvazione del PUT".
a.7- L'approvazione del PUTT provoca l'inficiamento di parte dell'attuale e vigente pianificazione urbanistica, che, rientrando nella perimetrazione "C", vede vanificato quanto già approvato in sede locale ed in sede regionale per perseguire effetti programmatori di sviluppo economico e sociale.
a.8- Lo "sviluppo" fuori del perimetro edificato è rinviato a causa dei lunghi tempi necessari per l'approvazione dei di secondo livello: sarebbere da preferire la procedura della variante al PRG della 56/80.
a.9/12- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura; non v'è corrispondenza tra grafici e norme. Alcuni "beni" naturalistici e "storici" indicati nel PUTT o non esistono o sono riportati in modo erroneo.
a.10- La definizione degli ambiti richiede necessità di articolarne la tipizzazione ... in relazione ai valori effettivamente presenti ed alle effettive situazioni urbanistiche: nella zona di Torre Mileto esistono oltre 100 case.
a.11- Risulta vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione urbana delineata dallo strumento urbanistico in contrasto con la norma sui "territori costruiti";

b. Controdeduzione:

b.1/3/4- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Tutti gli elaborati del PUTT, oltre quelli trasmessi ai Comuni, sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica, e quelli "riproducibili" sono stati acquisibili da parte di tutti.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- L'iter procedimetale di formazione del PUTT è stabilito dalla legge regionale 56/80: i tempi ivi stabiliti per la fase consultiva sono stati prorogati con la legge regionale 16/95.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione non è ammissibile.

b.5- La conformità delle previsioni dei piani e dei progetti al PUTT viene attestata dall'ente territoriale competente (art. 1.03, punto 4 delle TTA).
Ciò considerato, il contenuto della osservazione risulta essere compreso in quelli del PUTT adottato.

b.6- L'art.8 della legge regionale 56/80 esclude la "dipendenza" del PUTT dal PUT indicata nell'Osservazione.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è ammissibile.

b.7- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.8- Obiettivo prioritario della legge 431/85 e, conseguentemente del PUTT che dalla stessa deriva, è proprio quello di fornire strumenti per uno sviluppo territoriale "compatibile" con le sue specificità; il contenimento dei tempi tecnico-burocratici (che il PUTT,

per quanto possibile, ha minimizzato) dipende dalla conoscenza di tali specificità e dalla capacità (consapevolezza dei propri doveri/diritti) degli operatori tecnico-economici e degli amministratori.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.9/12- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro tipo di piano di secondo livello.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.10- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela.
La "regolamentazione" dell'abusivismo lungo le coste (e anche negli altri siti inedificabili per disposizioni di leggi), prima di essere concretata in sede tecnica, va voluta e decisa in sede politica.
I contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono acoglibili (se non previa decisione politica);la osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".
Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.11- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).

Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Inoltre, i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Lesina risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.10/b.10), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

Va altresì specificato che non è accoglibile, se non dopo la definizione "politica" del problema, alcuna proposta di regolamentazione dell'abusivismo realizzato in siti per legge non edificabili e, pertanto, oggi non sanabile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1367/16.02.95

N. 046

PRESENTATA DA: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Gli elaborati allegati alla relazione sono stati di fatto, in gran parte, indisponibili per il Comune; la cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.2- Sul versante ovest dell'abitato non è stato individuato alcun ambito esteso; sul versante est/sud-est (S.Leucio) va elevato il ivello di tutela.

a.3- Alcuni "beni" naturalistici e "storici" indicati nel PUTT o non esistono o sono riportati in modo erroneo.

b. Controdeduzione:

b.1- Tutti gli elaborati del PUTT, oltre quelli trasmessi ai Comuni, sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le

"prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela.
Ciò constato, i contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono acoglibili; l'ultimo aspetto dell'osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".
Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- La corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"), per quanto possibile considerata la scala e l'aggiornamento della carografia; non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro tipo di piano di secondo livello (vedasi quanto scritto nel punto che precede).
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Canosa di Puglia risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.2/b.2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1383/16.02.95

N. 055

PRESENTATA DA: COMUNE DI VERNOLE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione di Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La individuazione di ulteriori termini di scadenza per la presentazione di osservazioni integrative.
a.2- L'area non vincolata ex legge 1497 va riclassificata, come ambito esteso "E", mentre quella vincolata come ambito esteso "D".
a.3- Vanno riperimetrati gli ambiti estesi per i centri abitati tenendo conto dello strumento urbanistico vigente.
a.4- Vanno riperimetrati gli ambiti riferiti a situazioni "puntuali".
a.5- Vanno definiti i modi di formazione dei piani di livello inferiore e la loro gerarchia.
a.6- La delega ai Comuni di cui all'art.6.03, punto 2, delle norme tecniche, va riconosciutta anche nel caso l'UTC sia "già" retto da un architetto o ingegnere.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le aree sottoposte a tutela ex legge 1497/39 non possono essere riperimetrate dal PUTT: possono essere, e lo sono state, "regolamentate" individuando il livello di tutela (ambiti estesi) che le loro specificità richiede; gli ambiti estesi individuati dal PUTT derivano dal quadro conoscitivo che lo stesso PUTT ha costruito: il Comune può, nell'adeguamento del suo PRG al PUTT, intervenire nel merito (vedasi punto b.4 che segue).

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori

costruiti".
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, i contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono acoglibili; l'ultimo aspetto dell'osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".
Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.5- La pianificazione di secondo livello non ha "gerarchie": esiste un solo livello di pianificazione paesaggistico-ambientale a valle del PUTT. La formazione dei piani di secondo livello è disciplinata dalla legge regionale 56/80.
La osservazione, pertanto, ha contenuti non accoglibili.

b.6- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze. Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Vernole risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.4/b.4), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1322/15.02.95

N. 056

PRESENTATA DA: COMUNE DI ADELFIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Vanno riperimetrati gli ambiti estesi tenendo conto della reale situazione dei luoghi.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constato, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dlla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Adelfia è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1364/16.02.95

N. 057

PRESENTATA DA: COMUNE DI TORREMAGGIORE (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune rigetta "le proposte di vincolo paesaggistico" imposte dal PUTT e si riserva di presentare dettagliate osservazioni.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1468/21.02.95

N. 059

PRESENTATA DA: COMUNE DI ORDONA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Vanno riperimetrati gli ambiti estesi tenendo conto delle reale situazione dei luoghi per la presenza di edifici e di urbanizzazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constato, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Ordona è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1470/21.02.95

N. 061

PRESENTATA DA: COMUNE DI MOTTOLA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune comunica di avere in corso l'adozione di formale provvedimento contenente osservazioni al PUTT.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1471/21.02.95

N. 062

PRESENTATA DA: COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservazione, oggetto di apposita delibera del Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:
a.1- Mancata inclusione tra le aree perimetrate come "grotte e masserie".
a.2- Mancata inclusione tra le aree perimetrate come "gravine", considerato anche che nel territorio gravinese nascono tutte le gravine del tarantino.
a.3- Mancata inclusione del parco rurale dell'"Alta Murgia".
a.4- Mancato "assoggettamento" di aree con rilevanza morfologica e paesaggistica.
a.5- Esclusione dal vincolo di area largamente edificata.
a.6- Mancata inclusione nell'elenco della Relazione di presenze boscate.
a.7- Mancata inclusione nell'elenco della Relazione di presenze archeologiche.

b. Controdeduzione:

b.1, 2, 4, 6, 7- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Gravina ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello (peraltro richiesto nel dibattito in Consiglio Comunale).
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che

vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

b.3- L'art.2.06 "aree protette e parchi regionali", richiamando le leggi statali in materia, individua le tipologie di parchi di "valenza regionale"; il PUTT, infatti, non può interferire con disposizioni e provvedimenti statali e con decisioni regionali (quale è la istituzione di un parco) da assumersi con specifico provvedimento legislativo.
Il contenuto dell'osservazione, pertanto, pur condividibile nell'obiettivo, non è accoglibile.

b.5- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrti dal Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Gravina risultano essere in massima parte già presenti nel PUTT adottato.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1472/21.02.95

N. 063

PRESENTATA DA: COMUNE DI MONOPOLI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, è stata assunta dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La individuazione degli "ambiti estesi" non risponde alle effettive caratteristiche paesistico-ambientali dei luoghi, sia per il mantenimento della fisionomia storica, sia per le trasformazioni concretatesi.
a.2- E' da aumentare il livello di tutela per parti del territorio comunale.
a.3- Per la fascia costiera è da matenere la inedificabilità assoluta della fascia dei 300 metri dal demanio marittimo con esclusione dell'abitato.
a.4- Non tutti i beni culturali sono stati individuati.
a.5- Il centro urbano va tutelato come ambito territoriale di valore "rilevante".
a.6- L'autorizzazione paesaggistiva è opportuno venga rilasciata da organo sovraordinato all'Ente Comunale.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli ambiti territoriali elencati nell'osservazione sono tutti "componenti storico-culturali" (art.3.15), che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di

un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Per quanto scritto nel punto precedente, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato o nella formazione del piano di secondo livello, mantenere in modo acritico l'inedificabilità per la profondità di 300 metri, oppure - con motivazioni derivanti dalle situazioni dei luoghi- aumentare/diminuire detta profondità.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

b.4- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

b.5- Dalla operatività del PUTT sono esclusi, per diretta conseguenza di quanto prescritto nell'art.1 della legge 431/85, i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"); dalla operatività del PUTT, pertanto, è esclusa la "città costruita".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è accoglibile.

b.6- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede, per un verso, la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito (art.6.03 delle NTA) perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze; per altro verso, è evidente che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita -nei comportamenti reali- attraverso l'attività di "organi sovraordinati", derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che, peraltro, rendendo appetibile l'insediamento, sono depositarie di evidenti valenze economiche.
Ciò considerato, il contenuto dell'Osservazione non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Monopoli risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1,2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1473/21.02.95

N. 064

PRESENTATA DA: COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune comunica che trasmetterà osservazioni al PUTT.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1559/22.20.95

N. 079

PRESENTATA DA: COMUNE DI CASTRO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.35, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1578/22.02.95

N. 083

PRESENTATA DA: COMUNE DI FAETO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune propone il "rigetto totale" del PUTT e chiede di essere coinvolto nella tutela del suo territorio.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1535/22.02.95

N. 085

PRESENTATA DA: COMUNE DI S.VITO DEI NORMANNI (BR)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservazione è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:
a.1- Errata attribuzione di presenze puntuali, mancata individuazione di masserie di interesse.
a.2- Non condividibile attribuzione del livello di tutela dell'"ambito esteso C" su quasi tutto il territorio comunale.
a.3- La procedura della autorizzazione paesaggistica è pesante per i cittadini e contempi lunghi.
a.4- L'autorizzazione paesaggistica non va rilasciata dalla Provvincia laddove l'UTC è retto da ingegnere-architetto con presenza nelle CEC di rappresentante della Soprintendenza.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di S.Vito dei Normanni ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello (peraltro richiesto nel dibattito in Consiglio Comunale).
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori

costruiti".

b.3, 4- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione dei "PRG adeguati" ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione.
Peraltro, la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di San Vito dei Normanni risultano essere in massima parte già presenti nel PUTT adottato.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1,2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1536/22.02.95

N. 086

PRESENTATA DA: COMUNE DI MOLA DI BARI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è doppia; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Nei territori costruiti vanno comprese anche le zone interne alla zona edificata e, comunque, le zone tipizzate dal PRG incluse nel PPA alla data del 06.06.90.
a.2- Mancata individuazione ed elencazione di lame, macchie, grotte e beni architettonici e archeologici.

b. Controdeduzione:

b.1- Dalla operatività del PUTT, per diretta conseguenza dei prescritti dell'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT vengono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito -

per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Mola di Bari ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Mola di Bari risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1527/22.02.95

N. 096

PRESENTATA DA: COMUNE DI SALVE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione -trasmessa dal Commissario Prefettizio- è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La Regione non ha attivato le consultazioni previste dall'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.2- Riferimenti cartografici e normativi vecchi ed inadeguati.
a.3- Mancata pianificazione di 2° livello e conseguente penalizzazione per l'azione dei Comuni.
a.4- Le "prescrizioni di base" immediatamente operative sono strumento di salvaguardia piuttosto che di strumento tecnico per la definizione di trasformazione compatibile del territorio.
a.5- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della strumentazione urbanistica vigente, interessando anche le aree costruite.
a.6- Errata classificazione degli "ambiti estesi" con riferimento ad alcune specifiche situazioni.
a.7- Errata definizione del livello di tutela (ambito esteso C) per siti senza qualificazione paesaggistica.
a.8- Errata formulazione della norma art.1.03 punto 5.3 delle NTA che penalizza situazioni di fatto e giuridiche già consolidate per Comuni privi di PPA alla data del 06.06.90.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla

carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.3- La mancata progettazione di secondo livello non è ascrivibile al PUTT, nè è risolvibile nel suo interno.
Circa la precarietà organizzativa dei Comuni, va ribadito che la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.
I contenuti della osservazione, pur corretti, non risultano assumibili.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA) e che assumuno, a tutti gli effetti, il ruolo di piano di secondo livello.

b.5, 6- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Dalla operatività del PUTT sono esclusi, per derivazione diretta dal prescritto dell'art.1 della legge 431/85, i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale

in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.8- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" di cui al punto precedente.
La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Salve risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1530/21.02.95

N. 098

PRESENTATA DA: COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di aree e patrimoni rurali di notevole interesse.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ascoli Satriano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, quanto richiesto dalla Osservazione risulta risolvibile all'interno del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dal Comune di Ascoli Satriano risultano essere perseguibili con procedure già previste nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1579/22.02.95

N. 100

PRESENTATA DA: COMUNE DI SANNICOLA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima ed è stata assunta con delibera di Consiglio Comunale; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il livello di tutela della fascia costiera va unificato.
a.2- La individuazione degli "ambiti estesi", per rispondere alle effettive caratteristiche paesistico-ambientali dei luoghi, deve essere definito in sede di strumento urbanistico comunale.
a.3- Vanno esclusi dalla applicabilità del PUTT le aree esterne a quelle vincolate con la legge 431/85.

b. Controdeduzione:

b.1- Circa la fascia costiera, per quanto scritto nel punto che segue, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato o nella formazione del piano di secondo livello, mantenere in modo unitario la tutela, oppure -con motivazioni derivanti dalle situazioni dei luoghi-, aumentare/diminuire detto livello.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è perseguibile all'interno del PUTT adottato.

b.2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali

della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Sannicola ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- La parte di territorio comunale esterna agli ambiti vincolati con la legge 431/85 non "devono" essere esclusi, in quanto tali, dalla tutela paesaggistico-ambientale, ma "possono" esserlo; il PUTT, dovendo individuare i livelli di tutela di "tutto" il territorio regionale, ha dovuto considerare anche tali aree.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Sannicola risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1,2), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1525/22.02.95

N. 101

PRESENTATA DA: COMUNE DI MONTE S.ANGELO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Difformità dalla tipizzazione del PRG vigente.
a.2- Difformità dalla delimitazione provvisoria del Parco del Gargano.
a.3- Imprecisa o mancata individuazione ed elencazione di aree vincolate e di beni architettonici e archeologici sia esterni che interni al centro abitato.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra PUTT e strumentazione urbanistica vigente è definito dala legge 431/85 da cui il PUTT deriva. Dalla operatività del PUTT, infatti, per diretta conseguenza dei prescritti dell'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto").
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA). E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT). Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è recepibile.

b.2, 3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da

poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Monte Sant'Angelo ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Circa la perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano, l'art.2.06 "aree protette e parchi regionali", richiamando le leggi statali in materia, individua le tipologie di parchi di "valenza regionale"; il PUTT, infatti, non può interferire con disposizioni e provvedimenti statali per cui la perimetrazione del Parco Nazionale (quella riportata nel PUTT è la perimetrazione provvisoria nota in quella fase della sua elaborazione) che esprime effetti è quella fissata con provvedimento statale.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Monte Sant'Angelo risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e lo strumento urbanistico vigente e, quindi, con il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1576/22.02.95

N. 104

PRESENTATA DA: COMUNE DI LEPORANO (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Vanno riperimetrati gli ambiti estesi tenendo conto delle reale situazione dei luoghi per la presenza di edifici e di urbanizzazioni.
a.2- Come definizione dei "territori costruiti" è preferibile quella della legge regionale n.6/85.
a.3- Considerata la esecutività degli indirizzi di tutela, dal PUTT dovrebbero derivare direttamente i PRG adeguati.
a.4- Il riporto degli ambiti sulla cartografia dello strumento urbanistico vigente è anacronistico laddove detta cartografia risale agli anni '60.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del

suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".
Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto

b.2- Il rapporto tra PUTT e strumentazione urbanistica vigente (zona omogenea B) è definito dala legge 431/85 da cui il PUTT deriva.
Dalla operatività del PUTT, infatti, per diretta conseguenza dei prescritti dell'art.1 della legge 431/85, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali vengono, fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è recepibile.

b.3, 4- Il PUTT ha previsto (art.2.10 delle NTA) che il PRG assuma i contenuti e produca, per il territorio comunale, gli effetti del piano di secondo livello (art.2.05 delle NTA).
E' evidente che perchè ciò si concretizzi, il PRG deve essere formato nei termini previsti dalla legge regionale 56/80 e dalle NTA del PUTT.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Leporano ha contenuti in parte non acoglibili, in parte già previsti nel PUTT adottato; risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1526/22.02.95

N. 105

PRESENTATA DA: COMUNE DI OTRANTO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Vanno riperimetrati gli ambiti estesi tenendo conto delle reale situazione dei luoghi e per la pertinente perimetrazione dei siti.
a.2- Vanno riconsiderati e uniformati i livelli di tutela su territori aventi le stesse specificità.
a.3- Va uniformato ed elevato il livello di tutela della fascia costiera.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.

Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".
Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- Circa la fascia costiera, per quanto scritto nel punto precedente, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato o nella formazione del piano di secondo livello, mantenere gli indirizzi di salvaguardia del PRG (se sono ritenuti più efficaci per la tutela), oppure -con motivazioni derivanti sia dal quadro generale della tutela individuata dal PUTT, sia dalle situazioni dei luoghi- specificare/differenziare/aumentare/diminuire il livello della protezione.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione presentata dal Comune di Otranto ha contenuti in parte non acoglibili, in parte già previsti nel PUTT adottato; risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1575/22.02.95

N. 106

PRESENTATA DA:COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è doppia; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Errata formulazione della norma art.1.03 punto 5.3 che penalizza situazioni di fatto e giuridiche già consolidate per Comuni privi di PPA alla data del 06.06.90.
a.2- mancata elencazione di beni architettonici ed archeologici.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza

ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Orsara di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, quanto richiesto dalla Osservazione risulta risolvibile all'interno del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Orsara di Puglia risultano essere o in parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale, o in parte accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto riguarda:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1524/22.02.95

N. 107

PRESENTATA DA: COMUNE DI APRICENA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune comunica che trasmetterà le osservazioni al PUTT deliberate dal Consiglio Comunale.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1617/23.02.95

N. 113

PRESENTATA DA: COMUNE DI NEVIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione (che fa seguito e specifica la comunicazione oggetto della controdeduzione 004) riguarda:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Neviano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità

di riperimetrazione degli "ambiti estesi", a prescindere dalla esclusione dell'applicazione del PUTT nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Neviano risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale;

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1609/23.20.95

N. 115

PRESENTATA DA: COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.038, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1608/23.02.95

N. 116

PRESENTATA DA: COMUNE DI TARANTO (TA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Riferimenti cartografici vecchi ed inadeguati.
a.2- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della strumentazione urbanistica generale, esecutiva e settoriale, vigente.
a.3- Va individuato il comprensorio del Mar Piccolo e della Salina Grande, da sottoporre a pianificazione di secondo livello.
a.4- Mancata inserimento nel sottopiano del punto 6.5 dell'art.2.05 delle NTA delle gravine tarantine.
a.5- Le "prescrizioni di base" per le coste vanno attenuate/articolate in relazione alle specificità dei siti.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione non risultano risolvibili all'interno del PUTT adottato.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia

nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- La individuazione del "comprensorio del Mar Piccolo e della Salina Grande" non è impedito dal PUTT, anzi; la sua formazione, infatti, può essere attivata anche per iniziativa del Comune con le modalità di cui agli artt. 1.05, 2.10.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

b.4- La individuazione e perimetrazione dei sottopiani elencati nel punto 6 dell'art.2.05 delle NTA, derivano da una precedente specifica deliberazione della Giunta Regionale. La estensione della perimetrazione, ivi indicata per il sottopiano "Gravine", alla parte occidentale del territorio comunale di Taranto è certamente possibile in sede di deliberazione della GR sulla attivazione della procedura formativa del sottopiano.

b.5- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica "senza

riscontro di qualità" che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA) e che assumuno, a tutti gli effetti, il ruolo di piano di secondo livello.
Circa la fascia costiera, per quanto sopra scritto, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato (o nella formazione del piano di secondo livello), mantenere le prescrizioni di base del PUTT, oppure -con motivazioni derivanti sia dal quadro generale della tutela individuata dal PUTT, sia dalle situazioni dei luoghi- specificare/differenziare/aumentare/diminuire il livello della protezione.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Taranto risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1620/23.02.95

N. 123

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTINA FRANCA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Cartografia obsoleta ed inadeguata.
a.2- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.3- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto dello stato dei luoghi effettivo, della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente; il "livello" di tutela dell'ambito esteso B non è giustificato, ed impedisce lo sviluppo (in particolare, il miglioramento della viabilità tra il centro e le contrade).
a.4- Il PRG vigente ha già individuato e tutelato adeguatamente il sistema botanico-vegetazionale presente sul territorio.
a.5- Il livello di tutela impedisce la realizzazione della strada di circonvallazione dell'abitato.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione non risultano risolvibili all'interno del PUTT adottato.

b.2- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale

56/80.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- Circa il sistema botanico-vegetazionale, per quanto sopra scritto, il Comune può, nella formazione del PRG adeguato (o nella formazione del piano di secondo livello), mantenere le prescrizioni di base del PUTT, oppure -con motivazioni derivanti sia dal quadro generale della tutela individuata dal PUTT, sia dalle situazioni dei luoghi- specificare/ differenziare/aumentare/diminuire il livello della protezione mantenendo o modificando le prescrizioni del PRG vigente.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

b.5- Le opere pubbliche, tra le quali certamente è la "circonvallazione" di un centro abitato, che incidono nelle componenti del paesaggio, non sono impedite in assoluto dal PUTT: gli artt. 4.01, 4.02, 4.03 delle Norme Tecniche di Attuazione disciplinano le "opere di rilevante trasformazione", indicando i modi per verificarne gli impatti e compensarne/mitigarne le conseguenze, tramite lo "studio di impatto ambientale".
Il contenuto della osservazione, pertanto, è già presente nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Martina Franca risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1619/23.02.95

N. 124

PRESENTATA DA: COMUNE DI TRICASE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.2- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto dello stato dei luoghi effettivo, della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente; il "livello" di tutela dell'ambito esteso B non è giustificato, e determina un "eccesso di vincolavità".
a.3- L'ambito esteso incide sul centro abitato.
a.4- La definizione dei "territori costruiti" rappresenta un onere per il Comune.
a.5- Il secondo livello di pianificazione è in contrasto con l'art.1bis della legge 431/85.
a.6- Cartografia obsoleta ed inadeguata, effetti del PUTT non coerenti con le finalità della 431/85.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2, 3, 5- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt.

3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- La gestione del paesaggio è certamente un onere per il Comune. Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione dei "PRG adeguati" ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione.
Peraltro, la "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze; per altro verso, è evidente che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita -nei comportamenti reali- attraverso l'attività di "organi sovraordinati", derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che, peraltro, rendendo appetibile l'insediamento, sono depositarie di evidenti valenze economiche.
Ciò considerato, il contenuto dell'Osservazione non è accoglibile.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla

carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Va anche considerato che il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.6.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.6.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.6.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.6.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Tricase risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1630/23.02.95

N. 127

PRESENTATA DA: COMUNE DI CORATO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La definizione degli "ambiti estesi B, C, D" non ha tenuto conto dello stato dei luoghi effettivo, della strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente; il "livello" di tutela degli ambiti estesi non è giustificato.
a.2- La ridefinizione dei "territori costruiti" in relazione alla vigenza del programma pluriennale di attuazione.
a.3- la cartografazione del PUTT va fatta sui catastali.

b. Controdeduzione:

b.1- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, inoltre, deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), infine, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.2- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" di cui al punto precedente.
La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.3- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione dei fogli di mappa catastali, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione non sono risolvibili nell'ambito del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Corato risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1648/24.02.95

N. 130

PRESENTATA DA: COMUNE DI NOCI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, con diverse considerazioni di natura generali, per gli aspetti tecnici, riguarda il rapporto tra il PUTT e la strumentazione urbanistica vigente e, più in particolare, la ridefinizione dei "territori costruiti" anche in relazione alla vigenza del programma pluriennale di attuazione.

b. Controdeduzione:

Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA, utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato dal Comune di Noci circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT, la strumentazione urbanistica vigente ed il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1647/24.02.95

N. 131

PRESENTATA DA: COMUNE DI SPONGANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.2- La definizione dell'"ambito esteso C" su tutto il territorio comunale non ha motivazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano

anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Spongano risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1634/24.02.95

N. 135

PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN DONATO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione di Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La individuazione di ulteriori termini di scadenza per la presentazione di osservazioni integrative.
a.2- Il rapporto tra piano di secondo livello ed il piano territoriale di coordinamento provinciale.
a.3- Vanno riperimetrati gli ambiti estesi per i centri abitati tenendo conto dello strumento urbanistico vigente e dello stato effettivo dei luoghi.
a.4- Va semplificata la possibilità di delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il piano territoriale di coordinamento istituito dalla legge 142/90, da formarsi da parte della Provincia, ha tra i suoi contenuti anche la tutela paesaggistico-ambientale e, pertanto, deve coordinarsi con il PUTT; esso, comunque, ha finalità più ampie del PUTT di secondo livello.

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06),

dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela.
Ciò constato, i contenuti dell'osservazione o sono già presenti nel PUTT adottato, o non sono acoglibili; l'ultimo aspetto dell'osservazione, però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".
Detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di San Donato risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.4/b.4), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1635/24.02.95

N. 136

PRESENTATA DA: COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Supporti cartografici obsoleti ed inadeguati.
a.2- Mancata attivazione delle consultazioni di cui all'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.3- Definizione degli ambiti estesi anche sul costruito e, comunque, senza motivazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione dei fogli di mappa catastali, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione non sono risolvibili nell'ambito del PUTT adottato.

b.2- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori

costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Roccaforzata risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1636/24.02.95

N. 137

PRESENTATA DA: COMUNE CASSANO DELLE MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- PUTT non derivato dal PUT e pertanto penalizzante per lo sviluppo socio-economico.
a.2- Supporti cartografici incompleti e non aggiornati.
a.3- Definizione degli ambiti estesi senza valutazioni qualitative.
a.4- Non giustificato l'inserimento tra le aree protette di quelle "faunistiche", ciò determinando livelli di protezione non corrispondenti alle caratteristiche dei siti.
a.5- Il PRG non può variare le direttive di tutela anche se in esso v'è stato maggiore approfondmento.
a.6- La gestione del paesaggio viene delegata ai Comuni ed alle Province che non sono attrezzati.
a.7- Le NTA per i territori geomorfologicamente in pendenza sono fortemente limitative.

b. Controdeduzione:

b.1- La mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali o risolvibile nel suo ambito, derivando essa dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione dei fogli di mappa catastali, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi

"mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione non sono risolvibili nell'ambito del PUTT adottato.

b.3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", inoltre, è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.
Ciò constatato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

b.5- L'art.5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione dispone in termini esattamente opposti a quanto osservato.
Il contenuto dell'Osservazione, pertanto, è già compreso nel PUTT adottato.

b.6- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.
La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.
La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio, però, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune (o la Provincia) possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.7- Come tutte, anche le "prescrizioni di base" relative ai "versanti e crinali", di cui all'art.3.09 delle Norme tecniche di Attuazione, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano", ma quelle: di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, è verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Cassano risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche dei siti il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1637/24.02.95

N. 138

PRESENTATA DA: GRUPPO CONSILIARE DI OPPOSIZIONE-COMUNE DI NOVOLI (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da beni non inclusi negli stessi (masserie, chiesette rurali, cave, grotte, fiumi);
a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate, e vadano esclusi dagli ambiti le aree perimetrali al centro abitato

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Novoli, oltre alla perimetrazione dei "territori costruiti" entro cui il PUTT non ha applicazione, ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".
Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Gruppo Consiliare diopposizione al Comune di Novoli risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1640/24.02.95

N. 141

PRESENTATA DA: COMUNE DI TIGGIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La definizione dell'ambito esteso "d" lungo la costa e di quello "C" su tutto il territorio comunale non ha motivazioni.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi";

detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Tiggiano risultano accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1641/24.02.95

N. 142

PRESENTATA DA: COMUNE DI DISO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica delibera di Giunta Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Il PUTT non è stato preceduto da un'analisi sociologica e, pertanto, risulta penalizzante per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni insediate.
a.2- Errate elencazioni e localizzazioni di componenti paesaggistico-ambientali.
a.3- Definizione degli ambiti estesi senza riferimenti alle situazioni reali o amministrativamente definite.
a.4- Ridefinizione dei "territori costruiti" anche in relazione al ruolo del programma pluriennale di attuazione.

b. Controdeduzione:

b.1- La mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, nel di cui ambito vengono definite le linee di sviluppo socio-economiche della Regione, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali, nè è risolvibile nel suo ambito; tale mancanza, infatti, deriva dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò

premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Diso ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", inoltre, è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
I "criteri" (art.5.07 delle NTA), inoltre, specificano anche la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la ulteriore (rispetto al punto precedente) necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.4- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e,

più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
La programmazione pluriennale di attuazione delle previsioni urbanistiche (il PPA, utilizzato dalla legge 431/85 per discriminare le zone C incluse o escluse dalla applicazione del vincolo) non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta, come già scritto, dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Diso risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimotrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT, la strumentazione urbanistica vigente ed il Programma Pluriennale di Attuazione, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1644/24.02.95

N. 145

PRESENTATA DA: CIRCOSCRIZIONE S.VITO-LAMA-CARELLI CITTA' DI TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.37, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1645/24.02.95

N. 146

PRESENTATA DA: COMUNE DI CALIMERA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, per gli aspetti tecnici, riguarda:

a.1- il rapporto tra il PUTT e la perimetrazione del centro abitato;
a.2- la non applicazione dell'istituto della autorizzazione paesaggistica per gli edifici rurali con volumetria inferiore a 500 mc.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra lo stato di fatto/pianificazione urbanistica vigente e la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, non è recepibile.

b.2- Dovendosi, nelle aree sottoposte a tutela, applicare le norme di cui alla legge 1497/39, la osservazione non è recepibile.

c. Conclusione:

Per contrasto con l'ordinamento vigente, le osservazioni presentate del Comune di Calimera non risultano recepibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1675/24.02.95

N. 158

PRESENTATA DA: COMUNE DI CELLE DI S.VITO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune propone il "rigetto totale" del PUTT e chiede di essere coinvolto nella tutela del suo territorio.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1716/27.02.95

N. 166

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARUGGIO (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
a.2- Non sono previste misure atte alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.
a.3- Non viene proposto alcun modello organizzativo del territorio.
a.4- Viene mantenuto un regime di tutela transitorio.
a.5- Il PUTT demanda ai sottopiani gli aspetti immediatamente operativi, contrastando con le finalità del PUTT che deve avere un suo contenuto prescrittivo-normativo.
a.6- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
a.7- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.8- Le componenti del paesaggio non sono state individuate con puntuali motivazioni di salvaguardia.
a.9- I contenuti del PUTT non sono pianificatori, ma soltanto normativi.
a.10- I "territori costruiti" rappresentano dei "vuoti normativi".
a.11- L'elasticità delle norme denunzia una debolezza metodologica e strutturale del PUTT.
a.12- Le procedure di controllo sfuggono al "controllo della collettività".

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il mancato approcio "ambientale" ed "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come

riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.3, 9- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.

A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle già riportate nel punto b.3/9, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".
La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
b5.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
b5.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
b5.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B, e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".
Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilita della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i

"territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
b5.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
b5.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni -passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b8.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del

diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b8.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.11- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela: ciò, in considerazione di quanto scritto nei punti che precedono, non evidenzia una "debolezza metodologica" ma, di contro, evidenzia la presenza di un forte telaio in grado di supportare la tutela delle molteplici peculiarità del territorio.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive.
Ciò però, da un verso, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e, d'altro verso, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Maruggio risultano essere, in massima parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1720/27.02.95

N. 169

PRESENTATA DA: COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, coinvolge aspetti tecnici e "politici", e conclude con la "opposizione" al PUTT; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di pubblicazione, i termini, la documentazione trasmessa, l'accesso alla documentazione presso la Regione, non hanno consentito la completa formazione delle osservazioni.
a.2- La cartografia utilizzata è obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.
a.3- L'approvazione del PUTT provoca l'inficiamento di parte dell'attuale e vigente pianificazione urbanistica.
a.4- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura.
a.5- La definizione delle componenti del paesaggio e, conseguentemente, quella degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi.
a.6- Risulta vincolato parte del territorio comunale già ricadente nella perimetrazione dell'abitato: per la definizione dei "territori costruiti" sarebbe preferibile la definizione dell'art.18 della legge 865.

b. Controdeduzione:

b.1- La pubblicazione del PUTT e la sua presentazione alle comunità locali è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art.6 della legge regionale 56/80, così come modificato dalla 16/95.
La osservazione non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e,

quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", conseguentemente, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'entrata in vigore del PUTT impone ai Comuni l'adeguamento dello strumento urbanistico.
La revisione dei piani urbanistici generali comunali, peraltro, è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va

interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Manfredonia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

'b.6- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Manfredonia risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1722/27.02.95

N. 171

PRESENTATA DA: COMUNE DI MAGLIE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Maglie ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Maglie risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1726/27.02.95

N. 175

PRESENTATA DA: COMUNE DI VEGLIE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, che si conclude con la richiesta di una "revisione completa" del PUTT, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Il PUTT non è stato preceduto da un "progetto positivo di sviluppo e valorizzazione" e non sono stati coinvolti i Comuni.
a.2- "Incredibili" carenze di dati di partenza.
a.3- Ignorato il PRG trasmesso alla Regione dal 1982 e ignorate situazioni di fatto.
a.4- Cartografia inadeguata e generatrice di errori.

b. Controdeduzione:

b.1- La mancata formazione nella Regione Puglia del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), di cui agli artt.4, 5, 6, 7 della legge regionale 56/80, nel di cui ambito vengono definite le linee di sviluppo socio-economiche della Regione, non è ascrivibile al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) per il Paesaggio ed i Beni Ambientali, nè è risolvibile nel suo ambito; tale mancanza, infatti, deriva dalle volontà politiche e dai programmi dei Governi regionali.
Nella formazione del PUTT l'Assessorato regionale all'Urbanistica ha attuato quanto prescritto dall'art.6 della legge regionale 56/80.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti (certamente non "incredibili", se sono state visionate le elaborazioni depositate presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione) del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Veglie ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali

fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", conseguentemente, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Veglie risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT, la strumentazione urbanistica vigente, da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1728/27.02.95

N. 177

PRESENTATA DA: COMUNE GAGLIANO DEL CAPO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica delibera di Giunta Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La definizione degli ambiti estesi "B" e "C" nell' entroterra non trovano giustificazioni, mentre sono condividibili quelli "B", "C", "D" lungo la costa.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazione degli ambiti estesi, sia lungo la costa sia nell'interno.
Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio

finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di riperimetrare detti ambiti.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Gagliano Del Capo risultano accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1733/27.02.95

N. 182

PRESENTATA DA: COMUNE DI TRINITAPOLI (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Comune comunica che, avvenuta la pubblicazione, non sono pervenute osservazioni, nè l'Amministrazione ne ha da proporre.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1758/27.20.95

N. 189

PRESENTATA DA: COMUNE DI OTRANTO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.105, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1748/27.02.95

N. 195

PRESENTATA DA: COMUNE MONTERONI DI LECCE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica delibera di Giunta Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La definizione degli ambiti estesi vanno riperimetrati per aumentare il livello di tutela della "valle della Cupa" e per tenere conto dell'area di PRG per insediamenti produttivi.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazione degli ambiti estesi, lungo la strada provinciale Lecce/Porto Cesareo.
Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di

modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di riperimetrare detti ambiti.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Monteroni di Lecce risultano accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1751/27.02.95

N. 198

PRESENTATA DA: COMUNE DI CAMPI SALENTINA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con delibera del Commissario Prefettizio, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni vanno prorogati.
a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT per i contrasti con lo stato di fatto e con lo strumento urbanistico.
a.3- La documentazione del PUTT non è stata trasmessa nella sua totalità.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
Il rapporto, tra "stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigentete la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi

prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.3- Tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regone; la parte operativa della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Campi Salentina risultano essere o già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, o non accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1752/27.20.95

N. 199

PRESENTATA DA: COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.036, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1757/27.02.95

N. 204

PRESENTATA DA: COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.
a.2- Definizione meccanicistica dei livelli di tutela.
a.3- Ambiti estesi che si sovrappongono ad aree costruite o impegnate dallo strumeto urbanistico.
a.4- Cartografia inadeguata foriera di imprecisioni.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile (di cui si scrive in seguito); ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Massafra ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello

di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale-, già sopra evidenziata, di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT (perchè così impone la legge 431/85) qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.

La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Massafra risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1778/28.20.95

N. 205

PRESENTATA DA: COMUNE DI LESINA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione dà la "comunicazione" che saranno inviate osservazioni: osservazioni già controdedotte al n.045, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1781/28.20.95

N. 206

PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN SEVERO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione dà la "comunicazione" che la Giunta Comunale adotterà osservazioni sul PUTT/PBA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1780/28.02.95

N. 207

PRESENTATA DA: COMUNE DI ALTAMURA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Sindaco evidenzia danni che il PUTT arrecherebbe sia all'utilizzo di contributi europei, sia alle attività agricole in genere; chiede la modifica del PUTT e la riapertura dei termini per definire proposte.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti tecnici di merito.

c. Conclusione:

Tecnicamente, la Osservazione non ha contenuti accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1891/03.03.95

N. 208

PRESENTATA DA: COMUNE DI TIGGIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La Regione non ha attivato le consultazioni previste dall'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.2- Documentazione trasmessa al Comune insufficiente.
a.3- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto della reale situazione dei luoghi ed è incongrua nella differenzazione tra fascia costiera e interno.

b. Controdeduzione:

b.1- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.
La Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte operativa della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.3- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione

sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazione degli ambiti estesi, lungo la costa e nell'interno.
Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di riperimetrare detti ambiti.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Tiggiano o non accoglibili, o già presenti nel PUTT adottato; risulta accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1894/03.03.95

N. 211

PRESENTATA DA: COMUNE DI OTRANTO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.105, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1895/03.03.95

N. 212

PRESENTATA DA: COMUNE DI ALEZIO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Cartografia superata non più corrispondente ai luoghi.
a.2- Ambiti estesi sovradimensionati rispetto alla realtà dei siti.
a.3- Introdurre l'istituto del silenzio assenso nella procedura del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri d'unione della cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata - dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici: ciò non elimina tutte le difficoltà ma, con certezza, agevola la lettura del PUTT.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi -per quanto possibile- in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni

"passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile (di cui si scrive in seguito); ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Alezio ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Le procedure del rilascio della autorizzaione paesaggistica derivano da leggi che il PUTT non può modificare.
L'istituto del silenzio assenso, nel caso del rilascio della autorizzazione, per effetto dell'art.16 della legge 241/90 non è applicabile, per cui (art.5.01, punto 5 delle NTA) il termine dei 60 giorni è stato qualificato come "perentorio": superato tale termine il responsabile del procedimento dà conto del ritardo ed il cittadino può attivare le procedure sostitutive di cui al 4° comma dell'art.1 della legge 341/85.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Alezio risultano essere o non accoglbili o, in parte, già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1898/03.03.95

N. 214

PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN DONATO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, riferita a quella già controdedotta al n.135, cui si rimanda, è una rettifica del numero della delibera della Giunta Comunale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1900/03.03.95

N. 215

PRESENTATA DA: COMUNE DI CARMIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni non è rispettato.
a.2- La Regione non ha attivato le consultazioni previste dall'art.6, 4° comma della legge regionale 56/80.
a.3- Il PUTT demanda ai "sottopiani" la precisazione dei regimi di salvaguardia.
a.4- La documentazione trasmessa al Comune non è sufficiente.
a.5- La cartografia utilizzata è superata ed inadeguata.
a.6- La definizione degli ambiti estesi non corrisponde alle situazioni di fatto.
a.7- Il PUTT ha contenuti normativi e non pianificatori.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- La Regione ha organizzato specifiche consultazioni in conformità del disposto dell'art.6 della legge regionale 56/80.
Il contenuto dlla Osservazione,pertanto, non è accoglibile.

b.3- La pianificazione di secondo livello prevista dal PUTT (artt.1.05, 2.05, 2.10 delle Norme Tecniche di Attuazione) vede nel "PRG adeguato" lo strumento di più immediata attuazione.
La revisione dei piani urbanistici generali comunali, difatti, è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi

onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Al riguardo, il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte operativa della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.5- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
E' anche per tale motivo che la rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sui quadri di unione della cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi, per quanto possibile, in quelli del PUTT adottato.

b.6- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del

quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.7.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.7.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.7.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.7.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Carmiano risultano essere o non accoglibili o già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT (punti a.12/b.12), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1902/03.03.95

N. 217

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTINA FRANCA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, riferita a quella controdedotta al n.123, cui si rinvia, dà notizia dell'avvenuta pubblicazione degli atti all' Albo Pretorio del Comune.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.2277/14.03.95

N. 222

PRESENTATA DA: COMUNE CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- Mancata individuazione dell'ippodromo ed elencazione di canali e torrenti inesistenti.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Castelluccio Dei Sauri ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Castelluccio Dei Sauri risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; è accoglibile e, pertanto, inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.2279/14.03.95

N. 223

PRESENTATA DA: COMUNE DI CALIMERA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.146, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.2280/14.03.95

N. 224

PRESENTATA DA: COMUNE DI ALESSANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della reale situazione dei luoghi ed è incongrua nella differenzazione tra parti del territorio comunale.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazione degli ambiti estesi nel territorio comunale.
Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di

riperimetrare detti ambiti.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Alessano sono accoglibili e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, relativamente a:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.2708/28.03.95

N. 226

PRESENTATA DA: COMUNE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, che si conclude con una richiesta di revisione ed aggiornamento del PUTT, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Individuazione non completa di aree vincolate.
a.2- Supporti cartografici che non dànno certezze localizzative.
a.3- Prescrizioni di base estremamente rigide.
a.4- Gestione del paesaggio delegata ai Comuni che non sono attrezzati.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", di alcuni "ambiti distinti" e di alcune aree già vincolate, peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Acquaviva delle Fonti ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte

indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è risolvibile nell'ambito del PUTT adottato.

b.3- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle: di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, è verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.
La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.
La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio, però, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune (o la Provincia) possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non può determinare i modi attraverso i quali i Comuni acquisiscono dette struttura e professionalità.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Acquaviva delle Fonti risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3402/21.04.95

N. 228

PRESENTATA DA: COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.136, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3403/21.04.95

N. 229

PRESENTATA DA: COMUNE DI ERCHIE (BRINDISI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- La definizione degli "ambiti estesi" non ha tenuto conto della reale situazione dei luoghi ed è incongrua nella differenzazione tra parti del territorio comunale.

b. Controdeduzione:

b.1- Va premesso che la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti" non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA), peraltro, sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Da tali motivazioni sono risultate le attribuzioni e le perimetrazione degli ambiti estesi nel territorio comunale.
Va rilevato, comunque, che i "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela e, quindi, di

riperimetrare detti ambiti.
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti della osservazione presentata dal Comune di Erchie sono accoglibili e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, relativamente a:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3910/12.05.95

N. 230

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTINA FRANCA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica delibera del Consiglio Comunale, ripropone quella controdedotta al n.123 (deliberata dalla Giunta Comunale) cui si rinvia.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.4098/18.05.95

N. 231

PRESENTATA DA: COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, ripropone quella già controdedotta al n.038 (delibera della Giunta Comuale), cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.4140/19.05.95

N. 232

PRESENTATA DA: COMUNE DI BITRITTO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, costituita da una deliberazione del Consiglio Comunale che "dà mandato al Sindaco di porre in essere tutte le azioni necessarie acchè siano acquisiti ulteriori elementi al fine di formulare adeguate osservazioni", nella sua narrativa, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Supporti cartografici inadeguati, che non dànno certezze localizzative e distorcono la situazione di fatto.
a.2- Definizione degli ambiti non precise e prescrizioni di base estremamente rigide.
a.3- Gestione del paesaggio delegata ai Comuni/Province che non sono attrezzati.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione non è risolvibile nell'ambito del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artifice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi", di alcuni "ambiti distinti" e di alcune aree già vincolate, peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della

sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Bitritto ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Circa le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Ciò considerato, dalla osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.3- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione : certamente mai la Regione.
La "collettività pugliese" si esprime sul PUTT, cioè su quei contenuti "generali" più volte richiamati; le "collettività locali" si esprimono sulla applicazione del PUTT sui territori di loro competenza.
La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio, però, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune (o la Provincia) possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Circa le attuali carenze dei Comuni, il PUTT non può determinare i modi attraverso i quali gli stessi Comuni possano acquisire dette struttura e professionalità.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Bitritto risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.4157/228.05.95

N. 233

PRESENTATA DA: COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è costituita dalla trasmissione, da parte del Comune, della osservazione già presentata dalla Ditta F.lli Filomarino, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.4787/13.06.95

N. 234

PRESENTATA DA: COMUNE DI COPERTINO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima, notevolmente articolata, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
a.2- Non sono previste misure atte alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.
a.3- Non viene proposto alcun modello organizzativo del territorio.
a.4- Viene mantenuto un regime di tutela transitorio.
a.5- Il PUTT demanda ai sottopiani gli aspetti immediatamente operativi, contrastando con le finalità del PUTT che deve avere un suo contenuto prescrittivo-normativo.
a.6- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
a.7- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.8- Le componenti del paesaggio non sono state individuate con puntuali motivazioni di salvaguardia.
a.9- I contenuti del PUTT non sono pianificatori, ma soltanto normativi.
a.10- I "territori costruiti" rappresentano dei "vuoti normativi".
a.11- L'elasticità delle norme denunzia una debolezza metodologica e strutturale del PUTT.
a.12- Le procedure di controllo sfuggono al "controllo della collettività".

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il mancato approcio "ambientale" ed "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella

legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.3, 9- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la

leqqe 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle già riportate nel punto b.3/9, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".
La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
b5.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
b5.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
b5.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B, e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".
Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilita della 431/85, venendo con la

vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
b5.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
b5.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni -passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b8.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei

"valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b8.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò constatato, però, dalla osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.10- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
Dalla operatività del PUTT, infatti, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), la di cui perimetrazione, fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.11- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela: ciò, in considerazione di quanto scritto nei punti che precedono, non evidenzia una "debolezza metodologica" ma, di contro, evidenzia la presenza di un forte telaio in grado di supportare la tutela delle molteplici peculiarità del territorio.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive.
Ciò però, da un verso, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e, d'altro verso, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita

consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Copertino risultano essere, in gran parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili. E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5,05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano", delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5189/30.06.95

N. 236

PRESENTATA DA: COMUNE DI S.GIORGIO JONICO (TA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- Mancato riporto della permuta territoriale con il Comune di Monteiasi.
a.2- Individuazione del comprensorio del Mar Piccolo da sottoporre a immediata pianificazione di secondo livello.

b. Controdeduzione:

b.1- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica aggiornata.
Ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

b.2- La individuazione del "comprensorio del Mar Piccolo non è impedito dal PUTT, anzi; la sua formazione, infatti, può essere attivata anche per iniziativa del Comune con le modalità di cui agli artt. 1.05, 2.10.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, è già previsto dal PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di San Giorgio Jonico risultano essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5200/30.06.95

N. 237

PRESENTATA DA: COMUNE DI SAVA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di attuazione del PUTT sostanzialmente mantengono un regime transitorio.
a.2- La definizione delle componenti del paesaggio e, conseguentemente, quella degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi.
a.3- Per una operatività sicura il PUTT va riportato sul PRG vigente.
a.4- Nella definizione dei territori costruiti, la dizione abusivismo "sanato" va sostituita con quella di abusivismo "perimetrato".

b. Controdeduzione:

b.1- L'attuazione del PUTT va distinta in "prima del PRG adeguato" e nel "dopo il PRG adeguato".
Prima dell'adeguamento del PRG, si applicano le "prescrizioni di base". Queste, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Ciò considerato, i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una

classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Sava ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Non è possibile, nell'ambito del PUTT, riportare le perimetrazioni degli ambiti estesi e distinti sulla cartografia dei piani regolatori, poichè una tale operazione è di competenza comunale.
Il PUTT, infatti, ha scontato nelle rappresentazioni grafiche le difficoltà e le approssimazionidel derivanti dalla inadeguata cartografia; difficoltà non risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
L'entrata in vigore del PUTT, peraltro, impone ai Comuni l'adeguamento dello strumento urbanistico la di cui revisione è inevitabile sia per aspetti amministrativi che per aspetti di merito: anche i PRG più "recenti" (il che, considerati i tempi di formazione presso i Comune ed i tempi dell'iter regionale, significa "molti anni") non hanno alcuna considerazione per la tutela "paesaggistica" imposta dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.

Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
A riguardo delle presenze "abusive" (le zone perimetrate ai sensi della legge 47/85 sono "B" di fatto ?), quanto osservato rileva la necessità, che ha aspetti di interesse generale, di riconsiderare la definizione dei territori costruiti. La osservazione, pertanto, al riguardo, è parzialmente accoglibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Sava risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento: alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5335/04.07.95

N. 238

PRESENTATA DA: COMUNE DI APRICENA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.
a.2- Riconsiderazione del vincolo o riduzione della fascia di rispetto da corsi d'acqua interessati dallo strumento urbanistico.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile (di cui si scrive in seguito); ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Apricena ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente,

anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e la perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
Questi, così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle Norme Tecniche di Attuazione).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" e, conseguentemente, anche la "tutela" sia dell'area di pertinenza che di quella annessa (fascia di rispetto) dei corsi d'acqua.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Apricena risultano essere in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.5941/26.07.95

N. 239

PRESENTATA DA: COMUNE DI CORSANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La definizione delle componenti del paesaggio e, conseguentemente, quella degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi.
a.2- Cartografia superata con conseguente appesantimento dei vincoli.
a.3- Mancato riporto delle risultanze del sopralluogo della Commissione Provinciale circa la riduzione del vincolo ex legge 1497/39.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter

approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Corsano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.3- Le risultanze del sopralluogo 10.01.1989 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali non ha prodotto effetti giuridici poichè non risulta emesso il decreto ministeriale che modifica quello precedente con il quale venne posto il vincolo.
La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Corsano risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6422/30.08.95

N. 245

PRESENTATA DA: COMUNE VICO DEL GARGANO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Mancata esplicitazione dei tempi e delle procedure per attuare l'"adeguamento pianificatorio".
a.2- I territori costruiti non comprendo le zone turistico-produttive a bassa densità che non hanno le caratteristiche della zona "B".
a.3- Mancata considerazione del non obbligo al PPA, con conseguente esclusione dai "territori costruiti" di tutte le zone "C".
a.4- Mancata inclusione nei "territori costruiti" delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ed a zone "F".

b. Controdeduzione:

b.1- La esplicitazione dei tempi e delle procedure per l'adeguamento del PRG sono definiti negli artt. 1.05, 5.05, 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Quanto osservato, pertanto, è già contenuto del PUTT adottato.

b.2, 3, 4- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
L'osservazione rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le

urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Vico del Gargano sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6424/30.08.95

N. 247

PRESENTATA DA: COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- La ridefinizione di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela in 4 zone con importanti presenze naturalistiche e architettonico-archeologiche.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Manduria ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi

di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Manduria risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di beni da sottoporre a tutela, da considerarsi -ad ogni effetto- integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6425/30.08.95

N. 248

PRESENTATA DA: COMUNE DI FOGGIA (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- Traslare nel PUTT la mappa dei vincoli del PRG adottato.
a.2- Nella definizione dei "territori costruiti" precisare l'inserimento delle aree edificate abusivamente oggetto di concessione in sanatoria.

b. Controdeduzione:

b.1- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente/adottata e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Nelle aree di vigenza del PUTT, nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Foggia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2- L'osservazione, ancorchè non portatrice di elementi aggiuntivi, rileva aspetti di interesse generale poichè finalizzata a meglio precisare l'inserimento nei territori costruiti (punto 5 dell'art.1.03) dell'edificato abusivo sanato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Foggia sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la perimetrazione degli "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle aree edificate abusivamente oggetto di concessioni in sanatoria.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6426/30.08.95

N. 249

PRESENTATA DA: COMUNE VICO DEL GARGANO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.245, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6427/30.08.95

N. 250

PRESENTATA DA: COMUNE S.FERDINANDO DI PUGLIA (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, plurima, riguarda:

a.1- La ridefinizione delle aree di pertinenza del fiume Ofanto e di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela sul sistema fluviale.
a.2- Proposta di istituzione di bandite di caccia e di zone di ripopolamento.
a.3- Incompleta individuazione di alcune componenti storico-architettoniche.

b. Controdeduzione:

b.1, 3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando anche la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed

adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".
Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2- La attivazione o disattivazione di bandite di caccia o di zone di ripopolamento, ai sensi della legge regionale 10/84 non sono di competenza del PUTT.
La osservazione, pertanto, non è assumibile.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di San Ferdinando di Puglia risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6428/30.08.95

N. 251

PRESENTATA DA: COMUNE DI RACALE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione di Consiglio Comunale, è plurima; si conclude con la richiesta di annullamento della delibera di adozione del PUTT da parte della Giunta Regionale, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale; la visionabilità presso l'Assessorato regionale di quanto non trasmesso è in contrasto con i termini imposti per le osservazioni.
a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
a.3- L'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura.
a.4- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico, impegnando anche il centro abitato.
a.5- Incompleta individuazione delle componenti del paesaggio.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.3- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di

questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4, 5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Racale risultano essere, in massima parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in minima parte non accoglibili, ed accoglibile con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6430/30.08.95

N. 253

PRESENTATA DA: COMUNE DI MELENDUGNO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, è plurima, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
a.2- La gestione del paesaggio va delegata ai Comuni anche se con UTC non diretto da tecnico laureato.
a.3- Non giustificato l'inserimento tra le aree protette di quella "faunistica", peraltro largamente edificata.
a.4- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.5- Gli ambiti estesi investono anche il centro abitato.
a.6- Le componenti del paesaggio non sono state individuate tutte.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione: certamente non la Regione.
Va ribadito, però, che se la gestione paesaggistico/ ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive, ciò -da un verso- richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e -d'altro verso-, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa

massimante dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento. Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.
Ciò constatato, prescindendo dalla specificità della situazione di Melendugno (area parzialmente edificata), dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

b.4, 6- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Inoltre, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.5- Il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale

rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
Dalla operatività del PUTT, infatti, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, punto 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), la di cui perimetrazione fin dalla prima applicazione del PUTT è di competenza del Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Melendugno risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in altra parte non accoglibili e, accoglibili -con conseguente inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA- per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6431/30.08.95

N. 254

PRESENTATA DA: COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- La ridefinizione di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela sul sistema naturalistico e dell'insediamento storico.
a.2- Il completamento della individuazione delle componenti naturalistiche e storico-architettoniche.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando anche la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Francavilla Fontana ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha

già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".
Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Francavilla Fontana risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6432/30.08.95

N. 255

PRESENTATA DA: COMUNE DI MONTE S.ANGELO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, si conclude con il "parere negativo" sul PUTT, e ripropone quanto osservato con la sindacale 14.02.95 già controdedotta al n.101, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6434/30.08.95

N. 257

PRESENTATA DA: COMUNE DI STATTE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con due delibere del Consiglio Comunale, riguarda:

a.1- Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni.
a.2- La ridefinizione di alcuni ambiti estesi al fine di aumentare il livello di tutela sul sistema naturalistico e dell'insediamento storico.
a.3- Il completamento della individuazione delle componenti naturalistiche e storico-architettoniche.

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.

b.2, 3- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando anche la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni

e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Statte ha ogni possibilità (e il "dovere" che, con la presentazione della meritoria osservazione, ha già mostrato di sentire) di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e, eventualmente, di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".
Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Statte risultano essere in gran parte già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6435/30.08.95

N. 258

PRESENTATA DA: COMUNE DI VIESTE (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Consiglio Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di attuazione del PUTT sostanzialmente mantengono un regime transitorio.
a.2- Mancata esplicitazione dei tempi e delle procedure per attuare l'"adeguamento pianificatorio".
a.3- I territori costruiti non comprendo le zone turistico-produttive a bassa densità che non hanno le caratteristiche della zona "B".
a.4- Mancata considerazione del non obbligo al PPA, con conseguente esclusione dai "territori costruiti" di tutte le zone "C".
a.5- Mancata inclusione nei "territori costruiti" delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ed a zone "F".

b. Controdeduzione:

b.1- L'attuazione del PUTT va distinta in "prima del PRG adeguato" e nel "dopo il PRG adeguato".
Prima dell'adeguamento del PRG, si applicano le "prescrizioni di base". Queste, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".
La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
Il PUTT -come già scritto- ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Il PUTT, inoltre, assumendo la finalità della legge 431/85

(esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata sia la lr 30/90, sia i commi dell'art.51 della lr 56/80 in argomento)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.2- La esplicitazione dei tempi e delle procedure per l'adeguamento del PRG sono definiti negli artt. 1.05, 5.05, 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Quanto osservato, pertanto, è già contenuto del PUTT adottato.

b.3, 4, 5- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Vieste sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la perimetrazione degli "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6436/30.08.95

N. 259

PRESENTATA DA: COMUNE DI ISCHITELLA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Mancata individuazione ed elencazione di beni architettonici e archeologici e di siti con specificità naturalistiche.
a.2- Opportunità di modificazioni negli artt.1.03, 3.05, 5.02, 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione.
a.3- Cestibilità della tutela paesaggistica anche da UTC diretto da geometra con più di 10 anni di servizio.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ischitella ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente,

anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità, di interesse generale, che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi".

b.2- Le aree escluse dall'applicabilità del PUTT elencate nel comma 5.2 dell'art.1.03 delle NTA derivano dalla legge regionale 30/90: quanto osservato (eliminazione della data e del riferimento al PPA ed inserimento di riferimenti agli strumenti urbanistici) evidenzia la necessità, di interesse generale, di riconsiderare detto riferimento al PPA (molti comuni pugliesi non sono tenuti a formarlo).
Nella definizione delle direttive di tutela per i boschi, art.3.05, commi 3.1 e 3.2 delle NTA, la osservazione rileva la necessità, di interesse genrale, di precisare che in ogni ambito debbano essere realizzabili le piste tagliafuoco in conformità ai disposti degli organi competenti.
Quanto osservato, art.5.02 delle NTA, circa la presunta ripetitività della richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ex legge 1497/39, è specificato che non v'è duplicazione; la richiesta che in zona agricola, al di sotto di una determinata superficie coperta, si concretizzi l'esenzione dall'autorizzazione, non è accoglibile.
Quanto osservato, art.5.03 delle NTA, circa la vigenza del parere paesaggistico, non è accoglibile.
Per quanto sopra constatato, i contenuti della osservazione relativi alle NTA o non sono accoglibili per contrasto con l'ordinamento vigente, o sono recepibili nei termini già indicati.

b.3- Il PUTT prevede il totale decentramento (artt.6.01, 6.02, 6.03, 6.04 delle NTA) della gestione paesaggistica -a valle dei "PRG adeguati"- ai Comuni oppure, in alternativa, nel caso dei Piani di secondo livello, all'Ente che lo stesso piano prevede come soggetto della gestione: certamente non la Regione.
Va ribadito, però, che se la gestione paesaggistico/ ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive, ciò -da un verso- richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e -d'altro verso-, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.
Ciò considerato, quanto osservato non è assumibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Ischitella risultano essere in parte non accoglibili e in parte già previsti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; sono accoglibili e, pertanto inseribili nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.
- i criteri per la riperimetrazione dei territori esclusi dall'applicabilità del PUTT in relazione: alla data della legge 30/90, agli strumenti urbanistci vigenti, al PPA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6439/30.08.95

N. 262

PRESENTATA DA: COMUNE DI TERLIZZI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera della Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- La definizione degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi e vanno declassificati.
a.2- Dall'applicabilità del PUTT vanno escluse le zone del PRG adottato.
a.3- La perimetrazione degli ambiti va riportata sui catastali.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Terlizzi ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Il che vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.

b.2, 3- Non è possibile, nell'ambito del PUTT, riportare le perimetrazioni degli ambiti estesi e distinti nè sulla cartografia dei piani regolatori, nè sui catastali, poichè una tale operazione è di competenza comunale.
Il PUTT, infatti, ha scontato nelle rappresentazioni grafiche le difficoltà e le approssimazionidel derivanti dalla inadeguata cartografia; difficoltà non risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
L'entrata in vigore del PUTT, peraltro, impone ai Comuni l'adeguamento dello strumento urbanistico la di cui revisione è inevitabile sia per aspetti amministrativi che per aspetti di merito poichè anche i PRG più "recenti" (per il Comune di Terlizzi l'istruttoria regionale dovrà tenere conto della situazione transitoria) non hanno "predisposto" la tutela "paesaggistica" nei termini imposti dalla 431/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

Risulta verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Terlizzi risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6442/30.08.95

N. 264

PRESENTATA DA: COMUNE DI RIGNANO GARGANICO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale e non sufficiente; i termini per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata.
a.3- L'articolazione delle NTA è complessa, di difficile lettura e non rispetta il Regolamento del RD 1357/1940 sui piani paesistici.
a.4- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico, inficiando il Programma di Fabbricazione vigente.
a.5- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio ed errata rappresentazione dei tematismi.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno dei PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.3- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di

questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.
Il PUTT è un piano urbanistico territoriale tematico che è cosa diversa dal piano paesistico ex legge 1497/39 per cui esso non deve conformarsi al Regolamento di cui al RD 1357/40.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4, 5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Rignano Garganico risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6603/06.09.95

N. 266

PRESENTATA DA: COMUNE DI MATTINATA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, formata con specifica deliberazione della Giunta Comunale, si conclude con il "parere negativo" sul PUTT senza alcuna considerazione specifica di merito.

b. Controdeduzione:

Nessuna argomentazione tecnica.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6604/05.09.95

N. 267

PRESENTATA DA: COMUNE DI RUFFANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione della Giunta Municipale, è plurima, notevolmente articolata, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I termini di scadenza per la presentazione delle osservazioni non sono stati rispettati.
a.2- Non sono previste misure atte alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.
a.3- Non viene proposto alcun modello organizzativo del territorio.
a.4- Viene mantenuto un regime di tutela transitorio.
a.5- Il PUTT demanda ai sottopiani gli aspetti immediatamente operativi, contrastando con le finalità del PUTT che deve avere un suo contenuto prescrittivo-normativo.
a.6- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata, e non rende operativo il PUTT.
a.7- La definizione degli "ambiti estesi" non trova giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.8- Le componenti del paesaggio non sono state individuate con puntuali motivazioni di salvaguardia.
a.9- I contenuti del PUTT non sono pianificatori, ma soltanto normativi.
a.10- I "territori costruiti" rappresentano dei "vuoti normativi".
a.11- L'elasticità delle norme denunzia una debolezza metodologica e strutturale del PUTT.
a.12- Le procedure di controllo sfuggono al "controllo della collettività".

b. Controdeduzione:

b.1- I termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a tale proposito, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
Il contenuto della osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Il mancato approcio "ambientale" ed "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella

legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coincidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.3, 9- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la

leqge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle già riportate nel punto b.3/9, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".
La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
b5.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
b5.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
b5.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B, e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi)- ha, nei fatti, sia per il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".
Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilita della 431/85, venendo con la

vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
b5.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
b5.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.6- La difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.7- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b8.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei

"valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b8.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò constatato, però, dalla osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che è di evidente pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.10- Il rapporto tra la pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti".
Dalla operatività del PUTT, infatti, sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.04, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"). La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune (art.1.04, comma 5.3; art.5.05, delle NTA). E', pertanto, il Comune che -perimetrando i "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.11- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare -motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzandole alle direttive di tutela: ciò, in considerazione di quanto scritto nei punti che precedono, non evidenzia una "debolezza metodologica" ma, di contro, evidenzia la presenza di un forte telaio in grado di supportare la tutela delle molteplici peculiarità del territorio.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.12- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale deve essere esercitata dalla comunità che in quel Comune vive.
Ciò però, da un verso, richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate (è questo il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze) e, d'altro verso, richiede la consapevolezza che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano o un ufficio (comunale o sovracomunale

che sia), derivando essa massimamente dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Ruffano risultano essere, in gran parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili. E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5,05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano", delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6605/05.09.95

N. 268

PRESENTATA DA: COMUNE DI TAURISANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima; assunta con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale e non sufficiente.
a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata.
a.3- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.4- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio ed errata rappresentazione dei tematismi.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.3, 4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una

classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di Taurisano il passaggio al "PRG adeguato" sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni descritte nella Osservazione.
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Taurisano risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6622/05.09.95

N. 269

PRESENTATA DA: COMUNE RIGNANO GARGANICO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è copia di quella già controdedotta al n.264, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6623/05.09.95

N. 270

PRESENTATA DA: COMUNE DI PESCHICI (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima; formata con specifica delibera di Giunta Comunale, contiene più insinuazioni che argomentazioni tecniche le quali, comunque, riguardano:

a.1- Il limite (art.1.03 delle NTA), per la presentazione entro il 6.6.90 degli strumenti urbanistici esecutivi esclusi dalla applicazione del PUTT, è iniquo.
a.2- La possibilità di riconoscere maggiori costi alle opere pubbliche da realizzarsi in territori sensibili dal punto di vista paesaggistico (art.1.06 delle NTA) va regolamentata.
a.3- L'abusivismo lungo le coste va "considerato e regolamentato dal PUTT" con possibilità di sanare e qualificare i siti e ciò contrasta con la non realizzabilità (art.3.07.4 delle NTA) di qualsiasi nuova opera edilizia.
a.4- La possibilità di formare complessi turistico residenziali nelle aree annesse alla costa (art.3.07.4 delle NTA), rispondenti a certi requisiti, va precisata.
a.5- La definizione di "bosco" incentiva la eliminazione e/o la manomissione delle piante, e il divieto dell'aratura profonda nell'area annessa danneggia gli agricoltori.
a.6- Nella procedura dell'autorizzazione paesaggistica vanno inseriti: l'istituto del silenzio assenso, la sanzione penale per il funzionario/amministratore inadempiente e la durata indeterminata dell'autorizzazione rilasciata.
a.7- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano non è corretta.

b. Controdeduzione:

b.1- Il limite temporale, fissato nel punto 5.2 dell'art. 1.03 delle NTA, è quello prescritto dal 2° comma dell'art.2 della legge regionale 30/90.
Detto termine non ha requisiti tecnici, ma deriva da valutazioni e decisioni assunte in sede politica.
La osservazione, pertanto, dal punto di vista tecnico non è ammissibile.

b.2- Circa il riconoscimento dei maggiori costi insediativi nelle aree sensibili dal punto di vista paesaggistico il

PUTT non può che affermarne il principio: la regolamentazione della sua attuazione non rientra tra i contenuti nel PUTT.
La osservazione, pertanto, dal punto di vista tecnico non è ammissibile.

b.3- La "regolamentazione" dell'abusivismo lungo le coste (e anche negli altri siti inedificabili), prima di essere concretata in sede tecnica, va voluta e decisa in sede politica.
La osservazione, pertanto, dal punto di vista tecnico non è ammissibile.

b.4- La definizione data nell'art.3.07.4 delle NTA è una prescrizione di base che trova applicazione (come salvaguardia) fino all'entrata in vigore del "PRG adeguato" (o del piano di 2° livello): essa pertanto va precisata -in relazione alle specificità del territorio comunale- in tale sede.
La osservazione, pertanto, ha contenuti già previsti nel PUTT adottato.

b.5- Le possibili azioni di manomissione delle aree boscate descritte nella osservazione, al fine di sottrarle alla tutela, sono dei reati e, conseguentemente, non sono assumibili per definire normative.
La osservazione, pertanto, non è ammissibile.

b.6- L'istituto delle sanzioni penali non è definibile in sede di PUTT; quello del silenzio assenso, nel caso del rilascio della autorizzazione, per effetto dell'art.16 della legge 241/90 non è applicabile, per cui (art.5.01, punto 5 delle NTA) il termine dei 60 giorni è stato qualificato come "perentorio": superato tale termine il responsabile del procedimento dà conto del ritardo ed il cittadino può attivare le procedure sostitutive di cui al 4° comma dell'art.1 della legge 341/85. La durata quinquennale della autorizzazione paesaggistica è tecnicamente corretta tenuto conto della durata complessiva della concessione edilizia.
La osservazione, pertanto, non è ammissibile.

b.7- La perimetrazione del Parco Nazionale che produce effetti è quella definita dalla legge statale: nel PUTT è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.
La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Peschici risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed in parte (quelli sull'abusivismo) accoglibili previa definizione di orientamenti politici.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6733/07.09.95

N. 271

PRESENTATA DA: COMUNE DI MARTIGNANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.2- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di Martignano il passaggio al "PRG adeguato" sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni descritte nella Osservazione sviluppate in sede di PRG da poco adottato.

Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Martignano risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6840/11.09.95

N. 273

PRESENTATA DA: COMUNE DI CAGNANO VARANO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica delibera di Giunta Comunale, è plurima; gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Le modalità di attuazione del PUTT sostanzialmente mantengono un regime transitorio.
a.2- Mancata esplicitazione dei tempi e delle procedure per attuare l'"adeguamento pianificatorio".
a.3- I territori costruiti non comprendo le zone turistico-produttive a bassa densità che non hanno le caratteristiche della zona "B".
a.4- Mancata considerazione del non obbligo al PPA, con conseguente esclusione dai "territori costruiti" di tutte le zone "C".
a.5- Mancata inclusione nei "territori costruiti" delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria ed a zone "F".

b. Controdeduzione:

b.1- L'attuazione del PUTT va distinta in "prima del PRG adeguato" e nel "dopo il PRG adeguato".
Prima dell'adeguamento del PRG, si applicano le "prescrizioni di base". Queste, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la leqqe 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Il sottopiano immediatamente operativo è, certamente, il "PRG adeguato".
La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" PRG (considerati tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
Il PUTT -come già scritto- ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Il PUTT, inoltre, assumendo la finalità della legge 431/85

(esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata sia la lr 30/90, sia i commi dell'art.51 della lr 56/80 in argomento)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.2- La esplicitazione dei tempi e delle procedure per l'adeguamento del PRG sono definiti negli artt. 1.05, 5.05, 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Quanto osservato, pertanto, è già contenuto del PUTT adottato.

b.3, 4, 5- Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili nei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che le osservazioni presentate dal Comune di Cagnano Varano sono già in gran parte presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la perimetrazione degli "territori costruiti" (punto 5, art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale .

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6986/14.09.95

N. 275

PRESENTATA DA: COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.2- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio.
a.3- Le aree sensibili del territorio comunale sono più che garantite dal Parco Nazionale del Gargano.

b. Controdeduzione:

b.1, 2- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di San Marco in Lamis il passaggio al "PRG adeguato" per le aree esterne al Parco

sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni prodotte in sede di istituzione e di perimetrazione del Parco stesso.
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.3- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano che produce effetti è, ovviamento, quella definita con provvedimento ministeriale. Nel PUTT è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.
La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di San Marco in Lamis risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.7327/26.09.95

N. 276

PRESENTATA DA: COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima; formata con specifica delibera di Consiglio Comunale, riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- La documentazione trasmessa al Comune è stata parziale e non sufficiente; le modalità per la pubblicazione e per la presentazione delle osservazioni non sono state rispettate.
a.2- La cartografia di supporto è superata ed inadeguata.
a.3- L'articolazione delle NTA è complessa, di difficile lettura.
a.4- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.
a.5- Imprecisa individuazione delle componenti del paesaggio ed errata rappresentazione dei tematismi.
a.6- Assoggettamento agli "usi civici" di ampie zone.
a.7- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano non è corretta.

b. Controdeduzione:

b.1- Gli elaborati trasmessi ai Comuni sono stati quelli "operativi"; tutta la documentazione del PUTT è stata a disposizione presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione; la parte "riproducibile" della stessa è stata resa acquisibile da parte di tutti.
Le modalità ed i termini per la formazione del PUTT sono stabiliti dalla legge regionale 56/80 che, a proposito dei termini, è stata modificata dalla legge regionale 16/95.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.3- L'articolato normativo del PUTT non può non riflettere la complessità dell'ordinamento nel settore; la corrispondenza tra le norme ed i grafici è puntuale per i

tematismi (gli "ambiti distinti"); non può esserlo per gli "ambiti estesi", nel senso che i perimetri definitivi di questi derivano dai limiti dei "territori costruiti" da stabilirsi in sede di prima applicazione del PUTT (art. 5.05 delle NTA); ambedue gli ambiti, comunque, possono essere ridefiniti nelle loro perimetrazioni -in relazione alle situazioni dei siti- in sede di formazione del "PRG adeguato" o di altro piano di secondo livello.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4, 5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

b.6- Il PUTT non assoggetta agli "usi civici" il territorio, ma registra la presenza di usi civici nei fogli catastali indicati.

La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

b.7- La perimetrazione del Parco nazionale che produce effetti è quella definita con legge statale: nel PUTT è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.
La osservazione, pertanto, non ha contenuti assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di San Giovanni Rotondo risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.7760/17.10.95

N. 280

PRESENTATA DA: COMUNE MARGHERITA DI SAVOIA (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione ha per unico oggetto la richiesta di riperimetrazione della zona umida "Salina di Margherita di Savoia" dichiarata di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsard con DM 30.05.79.
La richiesta, già avanzata con delibera del Consiglio Comunale dal 1986 e coerente con successivi altri provvedimenti comunali, ha avuto il parere favorevole dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (nota n.2214/04.03.89) con il prescritto (di competenza regionale) di sostituire le aree escluse con altre aree che lo stesso Ministero indicava. Non risulta che detto prescritto abbia avuto seguito.

b. Controdeduzione:

Il parere del Ministero di per sé non produce effetti tecnico-giuridici: ad oggi la ricognizione giuridica del territorio indica come vigente il DM del 1979 ed è ad esso che il PUTT ha dovuto fare riferimento.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione non è recepibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3717/05.05.95

N. 281

PRESENTATA DA: COMUNE DI MELPIGNANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione riguarda:

a.1- La attribuzione e la definizione degli "ambiti estesi" non trovano giustificazioni nella realtà dei siti e nel loro stato giuridico.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): per il Comune di Melpignano il passaggio al "PRG adeguato" sarà oltremodo facilitato dalle elaborazioni descritte nella Osservazione sviluppate in sede di PRG.
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai

prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art.1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò constatato, però, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi"; detto aspetto, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere parzialmente accolto.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dal Comune di Melpignano risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte non accoglibili, ed accoglibili con conseguente inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, per quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.8760/24.11.95

N. 282

PRESENTATA DA: COMUNE DI LECCE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, è plurima, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Non vi sono proposte per una tutela attiva delle risorse del territorio, nè chiari criteri guida per la pianificazione degli interventi compatibili.
a.2- Lo schema normativo è ambiguo e non offre parametri di valutazione confrontabili con le specificità dei luoghi.
a.3- La previsione del ricorso sistematico all'istituto della deroga è pregiudizievole.
a.4- La pianificazione di secondo livello è di spettanza della Provincia; il PUTT deve stabilire organi di tutela e valorizzazione del paesaggio espressi in forma certa e cogente.
a.5- Non si considera accettabile la esclusione del territorio costruito dalle valutazioni del PUTT, anche per gli aspetti di necessaria riqualificazione ambientale.

b. Controdeduzione:

b.1- La specificazione dell'efficacia delle norme tecniche (art.1.03 delle NTA) e la descrizione puntuale per ogni componente "ambito distinto" di ciascuno dei tre sistemi paesaggistico-ambientali delle trasformazioni del sito possibili (le "prescrizioni di base" contenute negli articoli del titolo III), costituiscono evidenti ed immediatamente operative proposte per la tutela attiva (trasformabilità compatibile).
Va, peraltro, ribadito che il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di

ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico/ ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano già presenti nel PUTT adottato.

b.2- Lo schema normativo è strutturato in modo che nella individuazione del livello dei valori paesaggistico/ ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) vengano, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta (ambigua ?) dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Le "prescrizioni di base", inoltre, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la leqqe 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione dei piani di 2° livello e degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- L'istituto della deroga è disciplinato dal comma 3 dell'art. 5.07. Ivi, richiamato il DPR 616/77 da cui l'istituto trae origine, viene specificato che la deroga dalle prescrizioni di base è possibile soltanto per la realizzazione di opere regionali, pubbliche e di interesse pubblico (con le relative definizioni prese dalla lr 27/85) che siano: comapatibili con le finalità della tutela, di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente, non abbiano alternative localizzative.
E', pertanto, evidente che non è assolutamente previsto il sistematico ricorso a tale istituto: il contenuto dell'osservazione, pertanto, non è assumibile perchè già previsto nel PUTT adottato.

b.4- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianficazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (ex legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province.
Ha rilievo la norma (comma 1, art.5.07 delle NTA) che attribuisce al "PRG adeguato al PUTT" gli effetti del piano di 2° livello per il territorio del Commune che forma un tale piano, per quanto attiene la possibilità di modificare (motivando) le "pescrizioni di base": questa possibilità ha rilievo perchè stabilisce, da un lato, livelli paritari tra le tre istituzioni in tema di tutela e uso del territorio e, d'altro lato, che la gerarchia dei piani può capovolgersi in assenza di attività (per carenza legislativa o per inadempienza) da parte dell'ente territorialmente superiore. Il tutto con percorsi amministrativi ampiamente garantisti e partecipati.
Il contenuto dell'osservazione, pertanto non è assumibile perchè, per quanto possibile, è già previsto dal PUTT adottato.

b5- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili", basti pensare alla cartografia disponibile) esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
Il PUTT, pertanto, in coerenza con detta finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilita della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata sia la lr 30/90, sia i commi dell'art.51 della legge regionale 56/80 relativi all'argomento)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
E' indiscutibile (come affermato nella osservazione) che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione. Peraltro, il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "piani/progetto" (di recente introdotti nell'ordinamento) che certamente il PUTT non impedisce ma che, anzi, da esso possono trarre l'apparato definitorio delle specifiche tipologie delle trasformazioni compatibili individuate per ciascuno degli "ambiti distinti" dei tre sistemi paesaggistico-ambientali.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere, per quanto possibile, già

presenti in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comune di Lecce risultano essere, in gran parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA

PROVINCE - COMUNITA' MONTANE - ENTI
ASSOCIAZIONI - PARTITI

P.U.T.T. REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI ED ENTI (per progressivo)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Prov.	CONTENUTO	Tipo
8	LEGAMBIENTE WWF - ARCI - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	5)-14)-16)-17)-25)	R/A/S
13	POLITECNICO DI BARI	VALENZANO	BA	19)	PA
21	ASSOCIAZIONE USPAS - UGENTO	UGENTO	LE	1)	PA
29	ASS. AMBIENTE - LEGA AMBIENTE - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	5)-14)-16)-17)-25)	R/A/S
43	GRUPPO NATURA "CASAMASSIMA"	CASAMASSIMA	BA	16)-17)-30)	A
47	LEGA AMBIENTE, ITALIANOSTRA,WWF	PROVINCIA DI LECCE	LE	5)-16)-17)-24)-30)	R/A/PA
58	LEGA PER L'AMBIENTE	BISCEGLIE	BA	16)-17)	A
73	ASSOCIAZIONE "VERDI" - POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	BA	16)-17)-18)	A/PA
82	PROLOCO - CUTROFIANO	CUTROFIANO	LE	16)-17)	A
88	LEGA AMBIENTE COM. REG. PUGLIA - FOGGIA	BARI	BA	5)-7)-8)-10)-11)-20)-24)-25)	PA/R/S
92	ORDINE DEGLI INGEGNERI - TARANTO	TARANTO	TA	16)-17)	A
99	WWF SEZ. LECCE	LECCE	LE	16)-17)-18)	A/PA
102	GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESE	MURGIA ALTA	BA	17)	A
103	ARCHEO CLUB DITALIA - RUVO DI PUGLIA	RUVO DI PUGLIA	BA	16)-17)	A
110	CAPITANERIA DI PORTO - TARANTO	TARANTO	TA	11)	S
121	APM ALLEANZE PER MANDURIA	MANDURIA E ALTRI	TA	1)-3)-9)-11)-12)-16)-17)-18)-20)-24)-25)	PA/R/S/A
133	ORDINI PROFESSIONALI (diversi TRANI)	TRANI	BA	16)-17)-24)	A/R
134	SEZ. PDS DI SALVE	SALVE	LE	16)-17)	A
140	ASS. PROLOCO - GIOIA DEL COLLE	GIOIA DEL COLLE	BA	5)	R
143	LEGA AMBIENTE - MANDURIA	MANDURIA	TA	16)-17)	A
155	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	MONTE S.ANGELO	FG	2)-7)-28)	R/S
159	LEGA AMBIENTE DI TARANTO	TARANTO	TA	17)	A
164	WWF TORRE GUACETO	CAROVIGNO	BR	2)	R
165	I.N.U. PUGLIA - BARI	GARGANO - SALENTO	FG-LE	5)-8)-12)-16)-17)-24)-28)	R/S/A
197	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	VALENZANO	BA	19)	PA
210	CIRCOLO "PIAROA" - ORIA	ORIA - FRANCAVILLA - ERCHIE	BR	17)	A
216	CIRCOLO LEGAMBIENTE "IL FRAGNO" - NOCI	NOCI	BA	16)-17)	A
218	P.P.I. SEZIONE DI SPONGANO	SPONGANO	LE	2)	R
219	ORDINE DEGLI ARCHITETTI - TARANTO	TARANTO	TA	6)-12)-16)-17)-18)	R/A/PA
227	COORD. PROV.LE LEGA AMBIENTE-TARANTO	GINOSA E MASSAFRA	TA	16)-17)-18)	A/PA
241	CIRCOLO LEGA AMBIENTE - FRANCAVILLA F.	FRANCAVILLA FONTANA	BR	17)	A
242	ORDINE DEGLI INGEGNERI - LECCE	LECCE	LE	8)-11)-20)-25)	S/R
244	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI - GINOSA	GINOSA	TA	2)-13)	R
252	ORDINE DEGLI INOEGNERI - LECCE	LECCE	LE	8)-11)-20)-25)	S/R
256	LEGA AMBIENTE CIRCOLO "GIANO" - GINOSA	GINOSA	TA	16)-17)	A
260	WWF - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	17)-18)	PA
261	PROVINCIA DI LECCE	LECCE PROVINCIA	LE	16)-17)-28)	A/S
272	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	MONTE S. ANGELO	FG	2)-7)-28)	R/S
274	ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA - NARDO'	POLIGNANO A MARE	BA	5)-16)-17)-24)-30)	R/A/PA
277	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	COM. MONT. DEL GARGANO	FG	2)-7)	R/S
278	COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO	COM. MONT. DEL GARGANO	FG	2)-7)-28)	R/S

P.U.T.T. REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI ED ENTI (per progressivo)

LEGENDA DEI CONTENUTI

1) Vanno escluse dalla vigenza del PUTT le zone urbanizzate e le zone interne all'abitato
2) Vanno escluse dal PUTT le aree non esplicitamente vincolate dalla legge 431/85
3) Incongruente il riferimento al PPA per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT; idem per le aree DIM 1444/6
4) Iniquo il riferimento alla data 06/06/90 per la individuazione delle zone escluse dalla vigenza del PUTT
5) L'sclusione dei territori costruiti dalla vigenza del PUTT è un errore concettuale; mancata tutela
6) Il PUTT non propone un modello organizzativo del territorio
7) Il PUTT non individua parchi; non collima con il Parco Nazionale del Gargano, non organizza strumenti di spesa
8) Il PUTT non perimetra i sottopiani, non definisce i rapporti con i sottopiani, non ne stabilisce la tempistica per la formazione
9) Il PUTT non ha contenuti normativo/prescrittivi rinviando la tutela ai sottopiani e individuando una tutela transitoria
10) Il PUTT ha utilizzato una cartografia del tutto inadeguata
11) I Comuni non hanno avuto la documentazione del PUTT
12) Il PUTT non ha un approccio ecologico
13) Il PUTT non si rapporta con il PUT; ignora ogni aspetto dello sviluppo socio-economico
14) Il PUTT non è conforme alla legislazione sul paesaggio e non ha i contenuti dei piani paesistici
15) Il PUTT non si misura con il recupero/riqualificazione del territorio; non affronta il problema dell'abusivismo
16) Il PUTT presenta lacune nella individuazione, elencazione e localizzazione dei beni da tutelare
17) Il PUTT ha definito gli ATE senza tenere conto della reale situazione dei luoghi; ATE da riperimetrare nei piani di II° livello o PR
18) Il PUTT non ha classificato come ATE "A" tutti gli ambiti che richiedono il livello massimo di tutela
19) Il PUTT ha errato nel considerare come aree protette istituti faunistici che non qualificano in alcun modo il territorio
20) Il PUTT è costituito da una normativa rigida e complessa
21) Il PUTT oltre la complessità normativa non contempla l'abusivismo
22) Dall'elasticità della normativa del PUTT deriva la impossibilità di controlli
23) Il PUTT vincola le aree annesse ai beni tutelati come la L.R. 56/80
24) Il PUTT è eccessivamente permissivo nelle zone annesse alle fasce costiere; deve unificare la normativa di tali zone
25) Il PUTT deve poter essere gestito da Comuni diretti da Arch/Ing. edili; UTC non attrezzati
26) Nella procedura autorizzativa va inserito l'istituto del silenzio assenso
27) Il PUTT rende più complessa la realizzazione delle OO.PP. e ne aumenta i costi
28) Il PUTT non chiarisce e definisce il ruolo della Provincia
29) Il PUTT non esplicita la cessazione della L.R. 30/90 e degli specifici commi dell'art.51 della L.R. 56/80
30) Il PUTT non è strutturato sulla valutazione qualitativa dei beni da tutelare
31) Il PUTT individua i livelli di tutela in modo meccanicistico e/o discrezionale senza individuare ed adottare parametri oggettivi

LEGENDA DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

A Accolta
PA Parzialmente accolta
R Respinta
S Superata

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1102/08.02.95

N. 008

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC."IL GHEPPIO"- WWF - ARCI/CIRC."P.BLASI-NUNNU" - MASSAFRA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- nelle NTA vengano introdotte modifiche in ordine a:
- art.1.03: escludere dalle aree definibili come "territori costruiti" le aree già sottoposte a vincolo; eliminare dalle aree definibili "territori costruiti" le "zone B di fatto";
- art.5.02: vanno eliminate alcune esenzioni dalla autorizzazione paesaggistica;
- art.6.02: venga posto il termine ultimo di tre anni entro cui formare il sottopiano;
- art.5.05: vengano riconsiderate le procedure, per il rilascio di concessioni edilizie, approvazioni di piani e approvazioni di interventi nei territori costruiti e negli ATE "E";
a.2- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi riguardanti: idrogeologia superficiale, grotte, vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche;
a.3- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- Circa le norme tecniche di attuazione:
- art.1.03: per la individuazione dei "territori costruiti", va evidenziata la circostanza che il Piano derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva, comprese le aree e gli immobili eventualmente già vincolati posti al loro interno. Al riguardo, pertanto, il Piano paga lo scotto della sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale limitazione.
La presenza, nella Regione, di un gran numero di programmi di fabbricazioni non adeguati al DM 1444/68, pone problemi

di equità di trattamento ai fini delle esclusioni previste dalla stessa legge 431/85: a ciò si deve la norma di cui si chiede la cancellazione.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione non risulta assumibile.
- art.5.02, 5.03: gli interventi esclusi dalle procedure dell'autorizzazione paesaggistica e del parere paesaggistico riguardano manufatti e attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri; per tutte le altre situazioni, interne alle aree di vigenza del Piano, la obbligatorietà della autorizzazione e del parere è sancita.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.
- art.6.02: il Piano non ha ritenuto necessario porre limiti temporali per la formazione dei sottopiani, la cui formazione si appartiene ad Enti che istituzionalmente hanno la gestione del Piano.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.3- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrázione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Massafra ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che

vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Circolo il Gheppio di Massafra, dal WWF sez. di Massafra, dall'ARCI/ Circolo P.Blasi-Nunnu di Massafra, risultano essere:
- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1307/15.02.95

N. 013

PRESENTATA DA: POLITECNICO DI BARI
COMUNE DI VALENZANO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- L'area protetta "faunistica" (oasi di protezione: azienda agraria sperimentale), in corrispondenza dell'insediamento universitario nel territorio di Valenzano, in realtà non esiste.

b. Controdeduzione:

b.1- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.
Nel caso di Valenzano, inoltre, la localizzazione dell'area protetta non corrisponde alla reale situazione dei luoghi.
Ciò constatato, dalla Osservazione rileva anche la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

c. Conclusione:

Risulta verificato che la Osservazione presentata dal Politecnico di Bari corrisponde ad una reale contraddizione localizzativa e, pertanto, risulta accoglibile. Ne consegue che :

- l'area impegnata dall'insediamento universitario e dal centro di ricerca scientifica e tecnologia nel territorio del Comune di Valenzano va considerata come appartenente all'"ambito territoriale esteso E", sempre che che non venga considerata "territorio costruito" dal Comune di Valenzano nella prima applicazione del PUTT (art.1.03/5 delle NTA);

e che è inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche dei siti il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1314/15.02.95

N. 021

PRESENTATA DA: ASS.USPAS-CONFARTIGIANATO - UGENTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione, esprimendo il timore che l'entrata in vigore del PUTT possa creare la paralisi delle attività economiche, evidenzia la necessità che sia esclusa dall'ambito esteso "C" la zona artigianale prevista dal piano regolatore generale del Comune di Ugento.

b. Controdeduzione:

Il PUTT esclude dalla sua applicazione i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5) i quali comprendono anche le zone produttive dotate di pianificazione esecutiva; la vigenza del PUTT, comunque, salvo che per le aree comprese negli ambiti estesi "A" (e in quelli "B" in talune situazioni) non prescrive la inedificabilità assoluta, ma la tutela delle componenti paesaggisticamente rilevanti (gli ambiti territoriali distinti).

La attuazione delle previsioni urbanistiche nelle zone produttive del Comune di Ugento, pertanto, non vengono impedite dall'entrata in vigore del PUTT.

Inoltre, la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei già richiamati "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ugento ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità

di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Associazione "USPAS- Confartigianato" di Ugento risultano essere accoglibili per quanto attiene la motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1368/16.02.95

N. 029

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE - MASSAFRA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione fornisce alcune precisazioni su elementi già contenuti nella Osservazione 008 cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1338/15.02.95

N. 043

PRESENTATA DA: ASS.GRUPPO NATURA - CASAMASSIMA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima ed evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi e vengano corretti alcuni errori (zona umida di Lama Cupa, Contrada Tomegna, chiesette rurali);
a.2- la individuazione e la perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.

Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Casamassima ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Associazione "Gruppo Natura" di Casamassima risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1369/18.02.95

N. 047

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE-ITALIA NOSTRA-W.W.F. PROVINCIA DI LECCE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- nelle NTA vanno introdotte modifiche in ordine a:
- art.7.05: va abrogato per violazione del principio di gerarchia delle fonti di diritto;
- art.1.03: vanno esclusi i punti 5.2 e 5.3 e, comunque, nei "territori costruiti" devono continuare ad avere vigore le norme dell'art.51 della lr 56/80;
- art.2.04: va abrogato poichè non consente la tutela del bene in via cautelativa;
- art.1.04,n.1 ultima parte: va abrogato perchè limita l'efficacia prescrittiva del Piano alla sola carta C1 ed alle NTA escludendo gli elenchi dei beni;
- art.3.07.4: va integralmente abrogato poichè, in evidente violazione della legge Galasso, consente nuove costruzioni nella fascia dei 100 m e villaggi turistici entro i 300 m;
- art.5.02, punti 1.01, 1.07, 1,08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13: vanno abrogati trattandosi di attività ed opere che non possono essere eseguite senza attenta valutazione dell'incidenza paesaggistica;
- art.5.01,punto 5 e art.5.03,punto 2: vanno abrogati poichè costituiscono ipotesi di silenzio assenso in violazione della legge 241/90;
- art.5.06,punto 2: va abrogato perchè inopportuno;
- art.6.03: la struttura di gestione del Piano va integrata di tutte le figure professionali necessarie;
- art.5.07,punto 3: va abrogato perchè sottrae a qualsiasi disciplina le opere pubbliche;

a.2- non si tiene assolutamente in considerazione la attribuzione ex 142/85 alle province;
a.3- la perimetrazione di sette aree da sottoporre a progettazione di secondo livello non è sufficiente;
a.4- si riscontrano carenze nella individuazione dei beni da sottoporre a tutela e nella incompletezza di dati per alcuni di quelli compresi.

b. Controdeduzione:

b.1- Circa le norme tecniche di attuazione:
- art.7.05: nelle ll.rr. 56/80 e 30/90 è testualmente specificato che alcune norme ivi contenute "hanno validità fino all'entrata in vigore del PUTT" : dette norme, pertanto, cessano di avere effetti per specificazione delle stesse leggi.
La osservazione, pertanto, viene parzialmente accolta introducendo nell'articolo una più precisa individuazione degli articoli che decadono.
- art.1.03: per la individuazione dei "territori costruiti", va ribadita la circostanza che il Piano deriva il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, esso ha "dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 esclude, comprese le aree e gli immobili eventualmente già vincolati posti al loro interno. Al riguardo, pertanto, il Piano paga lo scotto della sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale limitazione.
La presenza, nella Regione, di un gran numero di programmi di fabbricazioni non adeguati al DM 1444/68 e, anche, di PRG non adeguati alla l.r. 56/80, pone problemi di equità di trattamento ai fini delle esclusioni previste dalla stessa legge 431/85: a ciò si devono le norme di cui si chiede la cancellazione.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione non risulta assumibile.
- art.2.04: è l'articolo che definisce i piani sottordinati e che prescrive la vigenza delle prescrizioni di base fino alla loro entrata in vigore. La abrogazione di tale articolo è tecnicamente impossibile per cui l'osservazione non è accoglibile.
- art.1.04,n.1: la osservazione va parzialmente accolta poichè è opportuno individuare con precisione quali elaborazioni del PUTT esprimono efficacia prescrittiva.
- art.3.07.4: riguarda le prescrizioni di base per la tutela delle coste; la distanza del possibile edificato dal perimetro della fascia litoranea (che viene definita nei modi indicati dal Piano nell'art.3.07.2 in sede di sottopiani e che, in loro assenza, ha la profondità di m 100 dal confine del demanio) è dal Piano prescritta come "minimo" ma, comunque e sempre, la stessa va stabilita con "particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi" nell'ambito delle previsioni del "progetto" che deve contenere anche la dimostrazione sia della compatibilità della trasformazione con le caratteristiche peculiari del sito, che della loro valorizzazione. Piuttosto che a limiti estesi "non gestibili", il Piano ha inteso affidare alla "responsabilità" del progetto, che ha un percorso approvativo con più passaggi partecipati e garantisti (permanendo i regimi delle autorizzazioni e/o pareri e/o attestazioni e/o verifiche di compatibilità paesaggistiche, senza, pertanto, alcuna violazione della legge Galasso), il ruolo di primo garante della tutela.
La osservazione, pertanto, non può essere accolta.
- art.5.02: gli interventi esclusi dalle procedure dell'autorizzazione paesaggistica riguardano manufatti e

attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri; per tutte le altre situazioni, interne alle aree di vigenza del Piano, la obbligatorietà della autorizzazione è sancita.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.
- art.5.01.5 e 5.03.2: non esiste alcuna possibilità che si configuri il silenzio assenso; la perentorietà del termine attiva le eventuali procedure sostitutive.
La osservazione, pertanto non produce effetti nel merito del Piano.
- art.5.06.2: porre il termine entro il quale il PRG va adeguato al Piano è necessario.
La osservazione non è accettabile.
- art.6.03: L'approcio multidisciplinare sia alla pianificazione che alla sua validazione ed attuazione non è certamente impedito dai contenuti del Piano: la individuazione delle competenze ed il ruolo delle stesse nel processo di pianificazone sottordinato e nella gestione del territorio è "responsabilità" dell'ente promotore, sia esso la Regione o la Provincia o il Comune.
La osservazione, pertanto, non produce effetti di merito nel Piano.
- art.5.07: il Piano ha mantenuto istituti pesenti nell'ordinamento regionale vigente circa gli iter approvativi delle opere pubbliche.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.2- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (vale il richiamo alla legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province: comunque la osservazione viene parzialmente considerata con le modifiche introdotte negli articoli del titolo VI.

b.3- Il 1° comma dell'art.2.05 specifica che "con il Piano o con successivi provvedimenti della Giunta Regionale .... vengono perimetrate le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio": quanto osservato, pertanto è già considerato nel Piano.

b.4- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza

ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o dei PRG adeguati.
La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto sopra scritto, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà ai Comuni -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è in parte da ritenersi automaticamente recepito nel Piano e, per altra parte, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente, Italia Nostra e W.W.F. della Provincia di Lecce, risultano essere:
- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1467/21.02.95

N. 058

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CHICO MENDES - BISCEGLIE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, previo apprezzamento per il lavoro svolto nella stesura del Piano, evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi e vengano corretti alcuni errori;
a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di

introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Bisceglie ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Chico Mendes di Bisceglie risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1597/23.02.95

N. 073

PRESENTATA DA: VERDI - POLIGNANO A MARE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- Viene osservato che tutta la fascia costiera debba essere ritipizzata come ambito esteso "A"; analogamente tale richiesta viene fatta per tutte le lame e le zone archeologiche; e, inoltre, viene chiesta la ritipizzazione in ambito esteso "C" delle zone urbanizzate di tutte le frazioni.

b. Controdeduzione:

Va specificato che:

b.1- le lame e le aree archeologiche, in quanto "ambiti distinti", sono sottoposti a specifici regimi di tutela diretta, a prescindere dell'ambito esteso entro cui ricadono;

b.2- le zone urbanizzate, rientrando nella perimetrazione dei "territori costruiti", sono esclusi dall'applicabilità del PUTT;

b.3- è pura demagogia chiedere la tipizzazione come ambito esteso "A" (immodificabilità dei siti) di tutto il territorio tra il mare e la statale 16, laddove il Comune ha zonizzato in sede di PRG, ha inserito in PPA, ha approvato lottizzazioni, per significativa parte di detto territorio; comunque, il contenuto dell'osservazione, non supportato tecnicamente in modo da richiedere la correzione del PUTT adottato, può essere dallo stesso Comune di Polignano, in sede di adeguamento del PRG al PUTT (art.5.06 delle NTA), nell'ambito di una operazione pianificatoria tecnicamente motivata, attuato nella riconsiderazione dei livelli di tutela individuati dal PUTT, modificandoli (art. 5.07, punto 1 delle NTA).

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione non risultano assumibili: gli effetti voluti sono, comunque, -per quanto possibile- perseguibili da parte del Comune in sede di adeguamento del PRG al PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1577/22.02.95

N. 082

PRESENTATA DA: PRO LOCO - CUTROFIANO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, ed evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi (uliveti secolari, aree archeologico-storiche quali "Chiani di S.Giovanni, Petrore, LI Castieddri, Badia, Casina Angelelli, chiesa della masseria Astore), e che inoltre venga tenuto conto della "desertificazione" del territorio dovuta alla numerose cave;
a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del

"PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Cutrofiano ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Pro Loco di Cutrofiano risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1547/22.02.95

N. 088

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE-COMIT.REG.PUGLIESE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- I tempi e le modalità di cui all'art.6 della l.r.56/80 non vengono rispettati;
a.2- l'informazione sugli elaborati del Piano è stata limitata;
a.3- la cartografia di base non è aggiornata, quella catastale non è leggibile;
a.4- non sono stati inclusi negli ambiti "A" di valore eccezionale rarità riconosciute;
a.5- non sono stati chiariti i rapporti di cogenza tra il PUTT/PBA e gli altri PUTT (cave, rifiuti, piani bacino, ecc.);
a.6- il Piano non è conforme al piano paesistico ex 1497/39 e RD 1357 non avendo norme immediatamente esecutive;
a.7- i sottopiani non vengono definiti per tempi e perimetri, e non sono stati individuate aree già considerate per parchi;
a.8- nel piano è manifesta la volontà di scardinare la l.r.56/80, unico freno fino ad oggi al completo scempio del teritorio;
a.9- l'articolazione delle NTA è complessa e di difficile lettura per i continui rimandi;
a.10- nelle NTA vengano introdotte modifiche in ordine a:
- art.1.03: eliminare le aree definibili "territori costruiti" in quanto "zone B di fatto";
- artt.2.02 e 3.05: contraddizione tra indirizzi di tutela e direttive di tutela per gli ambiti territoriali estesi "B";
- art.2.10/4: al PRG, ancorchè adeguato al Piano, non va riconsciuto contenuto ed efficacia di sottopiano;
- art.2.11/2: al PRG non va data la possibilità di specificare per particolari situazioni, attraverso progettazione esecutiva, effetti di sottopiano;
- art.3.07.4: le prescrizioni di base per la tutela delle coste vanno riviste;
- artt.3.08 e 3.09: sono state individuate le stesse prescrizioni di base sia per l'"area di versante" che per l'"area annessa";
- artt.3.17 e 3.18: per il paesaggio agrario e per i punti

panoramici mancano le prescrizioni di base;
- artt.2.02/1.1, 3.05/3.2, 3.10/4.2 e 2.02/1.2, 3.05/4.2: il paesaggio agrario viene disciplinato due volte;
- art.4.01: per le opere di rilevante trasformazione non basta lo studio di impatto ma occorre la VIA;
- art.5.02: vanno riconsiderate alcuni interventi esentati dall'autorizzazione paesistica;
- art.5.03: vanno eliminate alcune esenzioni dal parere paesistico;
- art.5.07: va eliminata ogni procedura di deroga al Piano;
- art.6.01: va eliminata la sub-delega ai Comuni.

b. Controdeduzione:
b.1- Le norme sul procedimento di approvazione del Piano, di cui all'art.6 della l.r.56/80, sono state modificate dalla l.r. 16/1995.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.2- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica e tutti quelli riproducibili sono stati acquisibili da parte di chiunque.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.3- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A3 riproducibili con normali fotocopiatrici.
Inoltre, le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati in parte compresi in quelli del PUTT adottato, ed in parte non sono accoglibili.

b.4- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini

prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti", che hanno il loro proprio specifico regime di tutela (titolo III) che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.5- I contenuti del Piano, così come ricorda l'art.2 della stessa legge 431/85, derivano da "norme fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica" per cui ad essi devono correlarsi i disposti di tutti gli altri piani settoriali o tematici.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.6, b.7- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale (finalità che sono proprie del piano paesistico ex legge 1497/39), ma ha la finalità:
b.6.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.6.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.6.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.6.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.8- Il Piano non ha la finalità di "scardinare" la l.r.56/80, ma deve -così come richiesto dalla stessa legge- sostituire alla "norme vigenti in attesa del PUTT" le "prescrizioni di base" a tutela delle varie componenti il paesaggio.
Dette prescrizioni, peraltro, nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato. A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano,

appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Inoltre, le finalità del Piano, va ricordato, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano, ma quelle di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- L'articolato normativo del Piano non può non riflettere la complessità sia della materia, sia dell'ordinamento nel settore e, altresì, non può procedere a schematizzazioni generalizzanti.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del Piano.

b.10- Circa le norme tecniche di attuazione:
- art.1.03: per la individuazione dei "territori costruiti", va evidenziata la circostanza che il Piano derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva. E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il Piano paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione. Comunque, con quanto previsto nell'art.2.11, 2° comma, il Piano ha individuato un modo per recuperare la unitarietà di ambiti paesaggisticamente rilevanti.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, ancorchè concettualmente corretto non è in toto recepibile, e risulta -per quanto assumibile- già compreso in quelli del Piano.
- art.2.02 e 3.05: tra l'indirizzo di tutela dell'ATE "B" (art.2.02/1.2) e le direttive di tutela relative al sistema geomorfologico (art.3.05/2.2) non v'è contraddizione in quanto il gli interventi di trasformazione previsti dal primo devono concretarsi con il mantenimento dell'"assetto geomorfologico d'insieme" (senza, cioè, terrazzamenti, sbancamenti, ecc.).
Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.
- artt.2.10/4, 2.11/2: la considerazione circa la opportunità che il PRG adeguato non assuma in toto i contenuti e produca gli effetti del sottopiano di cui, all'art.2.05, viene accolta.
- art.3.07/4: circa la tutela delle coste va evidenziato che la considerazione dei valori paesistico-ambientali difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli

insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale, quale è la costa, è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.
- artt.3.08/4.2, 3.09: le "aree annesse" di cui all'art.3.09/3.2 non si riferiscono alle "aree di versante" (che non hanno aree annesse) ma ai "cigli di scarpata e/o crinali": per queste aree annesse valgono e stesse prescrizioni di base delle "aree di versante", stante la coincidenza degli obiettivi di tutela.
Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.
- artt.3.17, 3.18: a riguardo del "paesaggio agrario" e dei "punti panoramici" il Piano non esprime prescrizioni di base ritenendosi che, per tali specificità, soltanto la "qualità" del progetto può dare risposte coerenti con le finalità di valorizzazione del sito: eventuali normative specifiche possono essere formate in sede di sottopiani o di PRG adeguati.
Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.
- artt.2.02, 3.05, 3.10: la duplicazione di disciplina non si concretizza perchè: art.2.02/1.1 riguarda gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi "ATE A"; art.2.02/1.3 riguarda gli indirizzi di tutela degli ambiti territoriali estesi "ATE C"; art.3.05/3.2 riguarda le direttive di tutela degli ambiti territoriali distinti ATD "copertura botanico-vegetazionale e colturale"; art.3.05/4.2 riguarda le direttive di tutela degli ambiti territoriali distinti ATD "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"; art.3.10/4.2 riguarda le prescrizioni di base per le aree annesse ai boschi.
Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.
- art.4.01: lo studio di impatto ambientale si applica, ovviamente, nei casi in cui non è prescritta, dall'ordinamento vigente, la valutazione di impatto ambientale.
Ciò verificato, il contenuto della osservazione non produce effetti nel merito del Piano.
- artt.5.02, 5.03: gli interventi esclusi dalle procedure dell'autorizzazione paesaggistica e del parere paesaggistico riguardano manufatti e attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri.
La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.
- art.5.07: il Piano ha mantenuto istituti pesenti nell'ordinamento regionale vigente circa gli iter approvativi delle opere pubbliche.
La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.
- art. 6.01: la osservazione viene parzialmente considerata, sostituendo l'articolo con la normativa della

l.r.8/95 e sue successive modificazioni.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Comitato Regionale Pugliese della Lega Ambiente, risultano essere:
- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla riconsiderazione del fatto che il PRG adeguato assuma in toto i contenuti ed esprima gli stessi effetti del sottopiano di cui all'art.5.02;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1534/22.02.95

N. 092

PRESENTATA DA: ORDINE INGEGNERI - TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia che:

a.1- le componenti paesaggistico-ambientali non sono effettivamente aderenti alle realtà attuali del territorio: condizione, questa, essenziale per perseguire gli obietivi di salvaguardia e valorizzazione;
a.2- la configurazione del PUTT e, quindi, la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi, vanno coniugate al fine di un corretto sviluppo sociale ed economico del territorio.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione dei PRG adeguati, pertanto, i Comuni

hanno ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Il tutto, evidentemente, anche nella direzione, indicata dalla osservazione, del perseguimento di finalità socio-economiche compatibili.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1528/22.02.95

N. 099

PRESENTATA DA: W.W.F. SEZIONE DI LECCE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, ed in modo documentato evidenzia che:

a.1- sono in corso piani CEE di censimento su scala regionale degli habitat e dei biotopi inseriti nelle direttive CEE, per cui sarebbe stato utile aspettare la conclusione di dette elaborazioni prima di formare il PUTT;
a.2- la cartografia è inadeguata;
a.3- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali il Bosco di Rauccio, la zona umida "Specchia di Milogna", le sorgenti dell'Idume, le aree a ridosso della riserva naturale delle Cesine, non è adeguato alla loro eccezionalità e vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- la necessità di procedere alla formazione del Piano è imposta da legge nazionale che prevede, in mancanza, l'esercizio di poteri sostitutivi; il Piano stesso, peraltro, prevede con modalità speditive, il suo continuo aggiornamento.
La osservazione, ciò considerato, non può essere accolta.

b.2- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione. pertanto, non è accoglibile.

b.3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza

ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o dei PRG adeguati.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà ai Comuni -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione dei PRG adeguati, pertanto, i Comuni hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Sezione di Lecce del W.W.F. Italia, risultano essere accoglibili soltanto per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1573/22.02.95

N. 102

PRESENTATA DA: GRUPPO SPELEOLOGICO RUVESE RUVO DI PUGLIA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia che nella formazione del PUTT non è stato preso in esame l'aspetto geologico, geomorfologico e idrogeologico di notevole entità nel paesaggio dell'Alta Murgia, quale è quello delle depressioni carsiche ad alveare; è auspicabile, pertanto, che gli ambiti estesi vengano ridefiniti onde tenere conto di ciò.

b. Controdeduzione:

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ruvo di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere") di

perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Gruppo Speleologico Ruvese (Ruvo di Puglia) risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1574/22.02.95

N. 103

PRESENTATA DA: ARCHEOCLUB ITALIA- SEZ.RUVO DI PUGLIA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati con aree archeologiche non incluse negli stessi, quali quelle relative alla necropoli di San Magno, di Lago Magliato, di Coppa Seconda, di "Grotte del Vagno" (riportate in elenco come "Grotte Masseria Sorvo");
a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ruvo di Puglia ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Sezione di Ruvo di Puglia dell'Archeoclub Italia risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1598/23.02.95

N. 110

PRESENTATA DA: CAPITANERIA DI PORTO - TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dalla richiesta di documentazione.

b. Controdeduzione:

La Osservazione non ha contenuti tecnici.

c. Conclusione:

La Osservazione non ha contenuti tecnici.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1607/23.02.95

N. 121

PRESENTATA DA: APM- ALLEANZA PER MANDURIA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente recita- il documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".
Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il PUTT precede i "sottopiani" e demanda ad essi il "dettato di prescrizioni immediatamente operative", assumendo esso (PUTT) il ruolo di documento "conoscitivo descrittivo rimandando le scelte ad altri livelli istituzionali": ciò contrasta con le finalità del PUTT che deve avere "un suo contenuto prescrittivo-normativo".

a.2- Dal "sistema a cascata di pianificazione prefigurato dal Piano .... non è chiaro se la Regione intenda mantenere fra le sue competenze l'intera materia della pianificazione paesistica .... ": in definitiva "il rinvio ai sottopiani .... sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze"; si chiede la esatta perimetrazione dei sottopiani in sede di PUTT.

a.3- "La revisione dei piani locali rischia di essere , come è stato per l'adeguamento alla LR 56, non già come strumento di valorizzazione delle risorse territoriali anche in ambito locale, ma come atto dovuto che conviene rinviare ..."; la individuazione degli "ambiti costruiti" conferma una separazione concettualmente errata nella definizione del paesaggio; Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione del territorio.

a.4- Il PUTT non ha contenuti utilizzabili come "strumenti organici di programmazione della spesa" e non definisce "nè le zone protette nè gli ambiti territoriali ove si prevede di istituire parchi naturali".

a.5- La rappresentazione dei tematismi sulle mappe catastali non agevola i necessari confronti con la parte normativa.
a.6- Si evidenziano lacune nella "schedatura degli

indicatori ambientali" e nei "criteri/parametri che possano consentire la definizione non soggettiva dei sottoambiti A, B, C, D e la relativa rappresentazione in cartografia"

a.7- La "definizione di paesaggio considerato dal Piano ... non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico .... Dal mancato approcio ecologico deriva l'ignoranza del fattore temporale come parametro di analisi e di progetto.

a.8- La stesura delle NTA "fa riferimento non più alle componenti del paesaggio così come definite precedentemente .... Le conseguenze insite in una valutazione fisiocratica delle componenti del paesaggio portano ad una valutazione rigida della fase normativa".

a.9- Il PUTT nel dettare le "prescrizioni immediatamente operative (le prescrizioni di base) si riferisce a categorie di beni a ciascuna delle quali sono associate 'aree di pertinenza' e 'aree annesse', assumendo un approcio analogo a quello della legge 56/80 e della legge 431/85 ed evidentemente più adatto a definire norme di salvaguardia (e dunque ancora una volta prescrizioni vincolistiche) che non a proporre un insieme giustificato di condizioni e modalità tecniche atto ad assicurare interventi di trasformazione del territorio compatibili con i caratteri specifici delle diverse unità di paesaggio. In assenza di tali indicazioni, le analisi documentate negli elaborati del piano appaiono per un verso ridondanti, per l'altro, in assenza di una sintesi interpretativa, incapaci di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti territoriali interessati dal piano. Le diverse 'fasce di rispetto' ... appaiono ingiustificate .... le discriminazioni e le iniquità conseguenti possono essere tra i motivi più difficilmente contrastabili di opposizione".

a.10- La possibilità edificatoria di complessi turistico residenziali nell'area annessa .... per un verso non definisce i criteri qualitativi che definiscono 'la particolare considerazione dei valori paesistico-ambientali', dall'altra risulta largamente permissivo riguardo alle quantità".

a.11- Non si comprende come alcune parti del territorio pugliese restino escluse dalla definizione di "ambito eccezionale A" ... citiamo l'area delle grotte preistoriche di Porto Badisco, gli antichi insediamenti indigeni (Cavallino, Ugento, Rudiae, Vaste, Patù, Muro Leccese, Manduria, Li Castelli, ecc.).

a.12- E' necessario rivedere la normativa nelle parti in cui essa fa riferimento alla programmazione pluriennale ... in quanto essa determina irrazionale disparità di trattamento nei Comuni non dotati di PPA in quanto non obbligati.

a.13- Gli elaborati a carattere tematico e d'indagine sul territorio sono stati di fatto indisponibili .... per

questo Comune.
a.14- La cartografia utilizzata ... risulta in gran misura obsoleta ed in scala inadeguata con conseguente scarsa corrispondenza allo stato effettivo dei luoghi.

a.15- Le procedure previste dalla normativa sono di fatto discriminatorie per i Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da Architetto o da Ingegnere Civile/Edile, nè è prevista la possibilità che tale ruolo venga alternativamente coperto con convenzione; .... conseguente diffuso trasferimento di competenze alla Regione .... defatigante allungamento dei tempi.

a.16- I Comuni vengono indiscriminatamente ed integralmente assoggettati alla tutela .... entro gli ambiti sono anche ricomprese anche le attuali zone di espansione inedificate, immediatamente a ridosso del centro abitato e talvolta intercluse da parte di esso ....

a.17- E' evidente la necessità di articolare la tipizzazione degli ambiti in relazione ai valori effettivamente presenti e, dunque, salvaguardando e vincolando anche con maggiore rigore aree di indubbio pregio, quali quella relativa alle mura e necropoli messapiche, quella che dai "Castelli" giunge fino a "Punta Prosciutto", quella di Torre Lapillo, quella di "Cisaniello" e della foce dell'"Ostone", il sistema dunale e retrodunale a sud di Taranto (Lizzanello,Leporano, Torricella , Campomarino).

b. Controdeduzione:

Ancorchè la "bozza del PUTT" sia stata superata, anche tenendo conto -per quanto è stato possibile- del contributo della Sezione Puglia dell'INU, con la stesura della successiva edizione (poi adottata dalla GR), il documento di ApM ha "riattualizzato" le osservazioni contenute in tale contributo; dette osservazioni, pertanto, vanno puntualmente controdedotte.

b.1- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.1.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.1.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.1.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;

b.1.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b2.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b2.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- La revisione dei piani urbanistici generali comunali è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85.
b3.1- Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
b3.2- E' un dato di fatto che il PUTT derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva.
b3.3- La specificità degli strumenti urbanistici di molti Comuni della Regione -di vedere tipizzati a "zona C" ampie aree periurbane e interne all'abitato, largamente o scarsamente edificate ma comunque urbanizzate o rientranti nello standard del DIM 1444/68 della zona B e non considerate "B" per "tentare" operazioni di qualificazione urbana (attraverso la progettazione degli strumenti urbanistici di secondo livello)- ha, nei fatti, sia per

il "blocco" dell'art.51 della legge regionale 56/80 (irrazionalmente inteso dagli applicatori della stessa), sia per la subentrata 431/85 e la conseguente legge regionale 30/90 e sue successive integrazioni, determinato situazioni fortemente sperequate e di sostanziale blocco di ogni attività, con conseguente perverso risultato di aumentare il degrado spaziale e sociale, fornendo altresì "alibi" per operazioni "spontanee".
Il PUTT, assumendo la finalità della legge 431/85 (esclusione delle aree già fisicamente e "amministrativamente" compromesse), ha previsto che i Comuni possano con un provvedimento amministrativo -non modificante il regime urbanistico e finalizzato esclusivamente alla perimetrazione del territorio sottoposto alla pianificazione paesaggistica del PUTT (e, quindi, alla applicabilità della 431/85, venendo con la vigenza del PUTT abrogata la lr 30/90)- perimetrare i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5 delle NTA).
b3.4- E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato senza soluzioni di continuità, ma il PUTT paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione.
b3.5- Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi".
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.4- Non è stato possibile (nè ciò risulta sia stato fatto in alcuna pianificazione derivata dalla legge 431/85 a scala regionale) operare attendibili valutazioni economiche: è stata però ribadita e specificata la necessità del "coordinamento" degli investimenti sul territorio, ed è stata altresì specificata l'esistenza del maggior costo degli interventi per i quali la sensibilità e vulnerabilità del sito richieda progetti con "qualità" e, quindi, con costi superiori agli standard usuali.
Era, ed è, previsto che la perimetrazione delle aree protette e dei parchi regionali sia fatta attraverso specifici provvedimenti legislativi regionali.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano o essere stati compresi in quelli del PUTT adottato, oppure non assumibili.

b.5- La rappresentazione dei tematismi, nel PUTT adottato, oltre che sulla cartografia catastale, è stata riportata sulla cartografia IGM 1:25.000 (unica disponibile, nella sua versione aggiornata e derivata -dallo stesso IGM- dalla carta 1:50.000); detto riporto, proprio per rendere realmente possibile la diffusione della documentazione (e, quindi, la consapevole partecipazione dei cittadini) è stato per tutti i tematismi "mosaicato" in atlanti con schede formato A4 riproducibili con normali fotocopiatrici.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del

PUTT adottato.

b.6- La definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi nella individuazione degli "ambiti estesi", è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.7- Il mancato approcio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coicidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.8- La evidenziata "valutazione fisiocratica" delle componenti del paesaggio deriva dalla legge 431/85: la fase normativa non può non risentirne, e la "mitigazione" introdotta dal PUTT sta nei criteri con cui i Comuni possono modificare le prescrizioni di base in sede di formazione degli strumenti urbanistici o di settore (art.5.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.9- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la

legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di "fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano" ma quelle già riportate nel punto b.1, di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.10- La "considerazione dei valori paesistico-ambientali" difficilmente viene perseguita nei comportamenti reali attraverso un piano, derivando essa dall'acquisita consapevolezza da parte degli operatori dell'"interesse comune" alla salvaguardia delle peculiarità del sito che rendono appetibile l'insediamento; la "quantità" degli insediamenti turistico-ricettivi nelle aree annesse a quelle di pertinenza di una componente ambientale è correttamente definibile in sede di pianificazione comunale dovendo la stessa, peraltro, sottostare anche a prescrizioni di settore: il PUTT dà al riguardo criteri di dimensionamento (art.3.07 delle NTA).
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.11- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti storico-culturali" (art.3.15), che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.12- La programmazione pluriennale di attuazione delle

previsioni urbanistiche non "qualifica" le situazioni territoriali in termini nè paesaggistici nè ambientali, ma la utilizzazione "amministrativa" di tale strumento - peraltro non obbligatorio per moltissimi comuni della Regione- è imposta dalla legge 431/85: la Osservazione evidenzia la opportunità di una ulteriore precisazione nella formulazione dell'art. 1.03, punto 5, ove vengono definiti i "territori costruiti".
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, evidenziando aspetti di pubblico interesse, va recepito - per quanto possibile- nel PUTT adottato.

b.13- Tutti gli elaborati del PUTT sono stati disponibili alla visione presso l'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.14- Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia non sono risolvibili all'interno del PUTT essendo causate dalla mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.15- La "gestione" paesaggistico-ambientale del territorio comunale richiede la presenza nel Comune di una struttura e di professionalità adeguate: ciò è il prerequisito perchè un Comune possa diventare titolare di tale "gestione" con i relativi trasferimenti di competenze.
Il PUTT non ha competenza nella individuazione dei modi con cui il Comune può dotarsi di tali struttura e competenze.
La osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.16- Dalla operatività del PUTT sono esclusi i "territori costruiti" così come definiti dall'art.1.03, comma 5, delle NTA (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto"), i quali, fin dalla prima applicazione del PUTT, sono perimetrati dal Comune (art.1.03, comma 5.3; art.5.05, delle NTA).
E', pertanto, il Comune che -con tale perimetrazione- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi" (così come definiti dal PUTT).
Resta evidente che ogni parte del territorio comunale che non sia stata definita "territorio costruito" (nei modi prescritti dal PUTT), è sottoposta all'applicazione dello stesso PUTT qualunque sia la disciplina individuata per essa dallo strumento urbanistico.
Ciò considerato, risulta verificato che il contenuto della osservazione è compreso in quelli del PUTT adottato.

b.17- I "criteri" (art.5.07 delle NTA) specificano la possibilità che il Comune ha, nella formazione del suo piano regolatore adeguato al PUTT, di modificare - motivando- le "prescrizioni di base" meglio finalizzazndole alle direttive di tutela. La osservazione,

però, rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione, in tale occasione, degli "ambiti estesi".
Il contenuto della osservazione, che ha evidenti aspetti di pubblica utilità, può essere accolto.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Associazione ApM, Alleanza per Manduria, sulla "bozza del PUTT" risultano essere stati in massima parte recepiti nella stesura "adottata" dello stesso PUTT dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e il Programma Pluriennale di Attuazione (punti a.12/b.12), da definire nell'art.1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA;
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.17/b.17), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1632/21.02.95

N. 133

PRESENTATA DA: ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DI TRANI
(ARCHH.,INGG.,GEOLOGI,INDUSTRIALI,IMPR.EDILI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione, plurima, osserva che:

a.1- non risulta evidente il collegamento tra gli ambiti territoriali estesi e gli ambiti territoriali distinti e, in particolare risulta generica la definizione della fascia dei 300 metri;
a.2- nella valutazione delle compatibilità paesaggistiche si riscontra un eccesso di discrezionalità;
a.3- è opportuno prevedere l'istituto del silenzio-assenso;
a.4- nella perimetrazione degli ambiti estesi e di quelli distinti non si è tenuto conto delle attività estrattive in corso, per le quali è opprtuno prevedere derogatorie.

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti", poi, hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
A integrazione di quanto sopra scritto, v'è anche da rilevare che -da un lato- la "individuazione delle bellezze naturali" è stata fatta, in massima parte, dal legislatore

attraverso la 431/85, e che -d'altro lato- la definizione dei livelli di tutela attraverso la definizione degli indicatori ambientali e dei criteri di "pesatura" dei vari tematismi (nella individuazione degli "ambiti estesi", per esempio) è stata operazione progettuale e, come tale, ha inevitabilmente risentito di "soggettività" nelle decisioni assunte dal "progettista": nel PUTT adottato il procedimento è stato descritto e le osservazioni presentate dagli Enti e dai Cittadini rappresentano il momento di verifica degli esiti delle decisioni assunte.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2- La valutazione degli aspetti paesaggistici non può non mantenere, nel merito, ampi spazi di discrezionalità; ciò che si può, di contro, rendere oggettivo è il metodo e la trasperenza con cui tale discrezionalità viene esercitata: è ciò che il PUTT ha perseguito.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati, per quanto possibile, compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- In tema di tutela paesaggistico-ambientale, l'istituto del silenzio assenso, per effetto dell'art.16 della legge 241/90, non viene applicato, ma è applicabile il potere sostitutivo di cui ai 4°, 5° e 6° commi della legge 431/85.
L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

b.4- Il problema della compatibilità tra le attività estrattive e le peculiarità paesaggistico-ambientali del territorio pugliese, che riveste per l'importanza socio-economica del settore rilevanza di pubblico interesse, va ulteriormente precisato nelle NTA del PUTT.
In tale senso l'osservazione viene recepita.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dai Professionisti di Trani risultano essere in massima parte presenti nella stesura del PUTT adottata dalla Giunta Regionale e, in minima parte, non accoglibili, come sopra specificato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1633/24.02.95

N. 134

PRESENTATA DA: SEZIONE P.D.S. - SALVE (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia che:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da beni non inclusi negli stessi (le marine di Posto Cantoro, Pescoluse, Torre Pali e Lido Marini; gli sbocchi a mare del canale Fano e del canale Muscio);
a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine alle integrazioni sopra indicate, con aumento dei livelli di tutela previsti, con esclusione dei centri abitati.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Salve, oltre alla perimetrazione dei "territori costruiti" entro cui il PUTT non ha applicazione, ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".
Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal la Sezione di Salve del P.D.S. risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1639/24.02.95

N. 140

PRESENTATA DA: PRO LOCO - GIOIA DEL COLLE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia la necessità che l'area "archeologica industriale" di Gioia del Colle venga considerata ambito territoriale esteso "B" di valore rilevante.

b. Controdeduzione:

Gli edifici elencati nella osservazione, rilevanti presenze di archeologia industriale, rientrano nell'ambito del centro abitato per cui non sono stati direttamente considerati in sede di PUTT.
E' nella formazione del PRG adeguato al PUTT, pertanto, che il Comune di Gioia del Colle, che ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT, a poter sottoporre tali presenze a specifica tutela.
Ciò considerato, la Osservazione non può essere accolta.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione presentata dalla Pro Loco di Gioia del Colle risulta non accoglibili in quanto le aree interessate dalle presenze di archeologia industriale son esterne al PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1642/24.02.95

N. 143

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE - MANDURIA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, corredata da una esaustiva documentazione di merito e di contesto, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Le localizzazioni di Piano e gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da beni non inclusi o non compiutamente inclusi negli stessi riguardanti: aree archeologiche (Monte Castelli, contrada Piacentini, contrada Guardiola, Specchione, Specchia d'Oria, Specchia di Montebello, Contrada Poverella, Torre Bianca Piccola, masseria Lella) e architettoniche (masseria Le Coturie, masseria Scalella, masseria Marina e contigui trulli, iazzo e masseria Maserinò); boschi (Coturi, Rosa Marina); macchia mediterranea (Serre Salentine); idrogeologia superficiale (fiume Chidro, Canale S.Nicola), fasce dunali (Salina); zone umide (Paludi del Conte, Arneo);
a.2- il livello di tutela, la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali estesi e la perimetrazione degli ambiti territoriali distinti, vanno riconsiderati in ordine alle integrazioni sopra indicate.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi sistematizzati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate e, nel caso di Manduria, già lo sono) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi con grande utilità in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.2- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Manduria ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente di Manduria risultano essere accoglibili relativamente alla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti e dei livelli di tutela degli ambiti territoriali estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1673/24.02.95

N. 155

PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dall'ordine del giorno, approvato dal Consiglio della Comunità Montana del 14.02.95, con il quale -dopo alcune considerazioni sul mancato coinvolgimento della Comunità- vengono chiesti: rinvio della scadenza per la presentazione delle osservazioni; trasmissione della documentazione; promozione di consultazioni.

b. Controdeduzione:

La osservazione non ha contenuti tecnici.

c. Conclusione:

Vedasi la Osservazione controdedotta al n.272.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1553/22.02.95

N. 159

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE - TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, ed evidenzia che:

a.1- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali il litorale Sud-Orientale, il secondo seno del Mar Piccolo, la collina Belvedere, non è adeguato alla loro vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni di Lizzano, di Taranto, di S.Giorgio, di Faggiano e di Roccaforzata, hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli

individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente di Taranto risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1714/27.02.95

N. 164

PRESENTATA DA: W.W.F. SEZIONE DI BRINDISI

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione, nell'esprimere parere favorevole sul PUTT, rinvia la trasmissione delle argomentazioni di merito.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1715/27.02.95

N. 165

PRESENTATA DA: INU-PUGLIA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Si chiede che vengano integrati gli ambiti di valore eccezionale (A), ritenendo che "carattere di unicità e/o singolarità rivestano sicuramente diversi tratti della costa pugliese dal Gargano al Salento".
a.2- Occorrono garanzie perchè lacune conoscitive siano colamate nella fase di formazione dei sottopiani.
a.3- E' necessario promuovere il metodo della compartecipazione alle scelte di pianificazione.
a.4- E' essenziale promuovere approci multidisciplinari alla pianificazione.
a.5- E' opportuno delegare funzioni amministrative secondo un disegno complessivo che eviti confusioni e sovrapposizioni e che veda la Provincia come ente promotore.
a.6- E' necessario ricondurre tutte le azioni di tutela del paesaggio nell'ambito dell'ordinarietà evitando regimi derogatori.
a.7- Nelle norme tecniche di attuazione vengano introdotte modifiche in merito a :
- art.1.03: validità delle prescrizioni di base; cancellazione dei "territori costruiti";
- art.1.06: attivazione capitolo di spesa per potenziare strutture tecniche preposte all'attuazione del Piano;
- art.2.10: non modificabilità delle prescrizioni di base fino all'entrata in vigore dei sottopiani promossi dalle Province;
- art.2.10: il PRG non può assumere contenuti ed efficacia di sottopiano;
- art.3.07,4.2/d: la distanza dal confine della fascia litoranea da 100 m sia portata a 300 m; siano eliminate indicazioni metriche sul costruibile; l'altezza massima sia ridotta da m 7,00 a m 4,50;
- art.5.02: siano eliminati parte degli interventi esclusi dalla autorizzazione paesaggistica;
- art.5.03: sia prescritta, nella formazione della delibera preliminare del PRG, la partecipazione delle competenze corrispondenti ai sottosistemi individuati dal Piano; siano eliminate le esenzioni dal parere

paesaggistico per i piani già adottati;
- art.5.07: siano eliminate le possibilità di deroghe per le opere pubbliche;
- art.6.01: siano definite le deleghe alle Province;
- titolo VI: siano aggiunti articoli relativi alla costituzione del "nucleo tecnico di verifica della compatibilità paesaggistica", del "sistema informativo territoriale", della formazione da parte di esperti dell'elenco delle "specie autoctone".

b. Controdeduzione:

b.1- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti", che hanno il loro proprio specifico regime di tutela (titolo III) che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.2, b.3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale ("... le decisioni vengono assunte il più vicino possibile ai cittadini ...", Maastricht 1991") il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b1.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;
b1.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità

locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta evidente che la riconsiderazione degli ambiti territoriali estesi e l'inserimento di ulteriori ambiti territoriali distinti tra quelli elencati nel Piano risultano non solo possibili, ma richiesti, così come evidenziano anche le precisazioni -al riguardo- introdotte nelle NTA in parziale accoglimento della osservazione.

b.4- L'approcio multidisciplinare alla pianificazione non è certamente impedito dai contenuti del Piano: la individuazione delle competenze ed il ruolo delle stesse nel processo di pianificazone sottordinato e nella gestione del territorio è "responsabilità" dell'ente promotore, sia esso la Regione o la Provincia o il Comune.

b.5- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (vale il richiamo alla legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province: comunque la osservazione viene parzialmente considerata con le modifiche introdotte negli articoli del titolo VI.

b.6- Ha rilievo la norma (comma 1, art.5.07 delle NTA) che attribuisce al "PRG adeguato al PUTT" gli effetti del piano di 2° livello per il territorio del Commune che forma un tale piano, per quanto attiene la possibilità di modificare (motivando) le "prescrizioni di base": questa possibilità ha rilievo perchè stabilisce, da un lato, livelli paritari tra le tre istituzioni in tema di tutela e uso del territorio (il principio di sussidiarietà di cui al già richiamato Trattato sull'Unione Europea di Maastricht, 1991) e, d'altro lato, stabilisce che la gerarchia dei piani può capovolgersi in assenza di attività (per carenza legislativa o per inadempienza) da parte dell'ente territorialmente superiore. Il tutto con percorsi formativi comunque ampiamente garantisti e partecipati.
Il contenuto dell'osservazione pertanto, per quanto possibile, è già previsto dal PUTT adottato.

b.7- Circa le norme tecniche di attuazione:
- art.1.03: Le prescrizioni di base hanno, con l'approvazione del Piano, immediata vigenza e la mantengono fino a quando un piano di 2° livello, motivatamente, non le modifichi ulteriormente specificandone i contenuti; circa la individuazione dei "territori costruiti", va evidenziata la circostanza che il Piano derivi il suo impianto dalla legge 431/85 e che, conseguentemente, per decisione politica (certamente condividibile sul piano "delle cose possibili") esso "ha dovuto" escludere i territori che la stessa legge 431/85 escludeva. E' indiscutibile che, tecnicamente analizzato, il paesaggio vada considerato

senza soluzioni di continuità, ma il Piano paga lo scotto alla sua derivazione dalla legge 431/85 cui si deve tale incongrua limitazione. Comunque, con quanto previsto nell'art.2.11, 2° comma, il Piano ha individuato un modo per recuperare la unitarietà di ambiti paesaggisticamente rilevanti.
Ciò considerato, il contenuto della osservazione, ancorchè concettualmente corretto non è in toto recepibile, e risulta -per quanto assumibile- già compreso in quelli del Piano.
- art.1.06: il contenuto della osservazione, nei termini in cui è assumibile, è già presente nell'art.1.06.
- art.2.10: vale quanto già scritto sui punti b.1,2,3 e b.6; la osservazione viene relativamente alla opportunità che il PRG adeguato non assuma in toto i contenuti e non esprima gli effetti del sottopiano di cui all'art.2.05.
- art.3.07: la distanza del possibile edificato dal perimetro della fascia litoranea (che viene definita nei modi indicati dal Piano nell'art.3.07.2 in sede di sottopiani e che, in loro assenza, ha la profondità di m 100 dal confine del demanio) è dal Piano prescritta come "minimo" in m 100 ma, comunque e sempre, la stessa va stabilita con "particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi"; la correlazione tra l'area di pertinenza dell'intervento e l'area annessa alla fascia litoranea, e l'altezza massima, sono stati, inoltre, individuati dal Piano come limiti entro i quali devono essere contenute le previsioni del "progetto" che deve contenere anche la dimostrazione sia della compatibilità della trasformazione con le caratteristiche peculiari del sito, che della loro valorizzazione. Piuttosto che a limiti estesi "non gestibili", il Piano ha inteso affidare alla "responsabilità" del progetto, che ha un percorso approvativo con più passaggi partecipati e garantisti, il ruolo di primo garante della tutela.
La osservazione, pertanto, ha finalità che il Piano già persegue.
- art.5.02: gli interventi esclusi dalla procedura dell'autorizzazione paesaggistica riguardano manufatti e attività già esistenti, oppure opere pubbliche già approvate o finanziate, per le quali il Piano ha ritenuto di applicare la stessa esclusione (derivata dalla legge 431/85) delle aree già edificate dei centri.
La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.
- art.5.03: vale quanto già scritto nei punti b.4 e in quello immediatamente precedente.
- art.5.07: il Piano ha mantenuto istituti pesenti nell'ordinamento regionale vigente circa gli iter approvativi delle opere pubbliche.
La osservazione, pertanto, non risulta accoglibile.
- art.6.01: vale quanto già scritto nel punto b.5.
- titolo VI: i contenuti della osservazione, sostanzialmente condividibili, sono stati largamente argomentati nella relazione del Piano ma non è stato possibile introdurli nelle norme di attuazione dello stesso.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla sezione INU-Puglia risultano essere:
- accoglibili, quelli relativi alle osservazioni sulla riconsiderazione in sede di sottopiani degli ambiti territoriali estesi (ATE) e degli ambiti territoriali distinti (ATD), nonchè sulla mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi negli elenchi integrativi di quelli allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale;
- parzialmente accoglibili, quelli relativi ad alcuni articoli delle NTA, come sopra specificato;
- non accoglibili, in assenza di specifica legge regionale attuativa della legge 142/90, quelli delle osservazioni relative alle deleghe ed al ruolo della Provincia.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1750/23.02.95

N. 197

PRESENTATA DA: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
COMUNE DI VALENZANO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

a.1- L'area protetta "faunistica" (oasi di protezione: azienda agraria sperimentale), in corrispondenza dell'insediamento universitario nel territorio di Valenzano, in realtà non esiste.

b. Controdeduzione:

b.1- L'inserimento tra le "aree protette" (art.3.13 delle Norme Tecniche di Attuazione) di istituti connessi con la caccia che non costituiscono "invariante" territoriale in quanto sottoposti a disposizioni amministrative di modificazione temporalmente definite (anche anno per anno), costituisce un evidente ingiustificato appesantimento del livello di tutela.
Nel caso di Valenzano, inoltre, la localizzazione dell'area protetta non corrisponde alla reale situazione dei luoghi.
Ciò constatato, dalla Osservazione rileva anche la necessità che vengano esplicitate le "aree protette" che devono rientrare tra i "pesi" determinanti il livello di protezione da perseguire con il PUTT.

c. Conclusione:

Risulta verificato che la Osservazione presentata dalla Università degli Studi di Bari corrisponde ad una reale contraddizione localizzativa e, pertanto, risulta accoglibile. Ne consegue che :

- l'area impegnata dall'insediamento universitario e dal centro di ricerca scientifica e tecnologia nel territorio del Comune di Valenzano va considerata come appartenente all'"ambito territoriale esteso E", sempre che che non venga considerata "territorio costruito" dal Comune di Valenzano nella prima applicazione del PUTT (art.1.03/5 delle NTA);

e che è inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.7/b.7), da definire negli artt.5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la rielencazione delle aree protette a fini faunistici (articolo 3.13 "aree protette" delle NTA) onde ridefinire in modo coerente con le specificità paesaggistiche dei siti il livello della tutela in sede di formazione dei PRG adeguati o dei piani di secondo livello.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1893/03 .03.95

N. 210

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC.PIAROA ORIA - FRANCAVILLA FONTANA - ERCHIE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, ed evidenzia che:

a.1- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali il Canale Reale (Francavilla Fontana, Villa Castelli), le aree Bottari (Francavilla Fontana) e Laurito (Oria), alcune grotte ed alcune macchie, non è adeguato alla loro vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze, delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni di

Erchie, Francavilla Fontana, Oria e di Villa Castelli, hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Circolo Piaroa, aderente alla Lega Ambiente, di Oria, Francavilla Fontana ed Erchie, risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1901/03.03.95

N. 216

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC."IL FRAGNO" - NOCI

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione riguarda la necessità che gli elenchi allegati alle NTA vengano integrati da beni non inclusi negli stessi riguardanti: biotopi, vincoli e segnalazioni archeologiche e architettoniche, oasi di protezione.

b. Controdeduzione:

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dal Circolo "Il Fragno" di Noci, associato alla Lega Ambiente, risultano essere accoglibili relativamente alla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1903/03.03.95

N. 218

PRESENTATA DA: PARTITO POPOLARE- SEZ.SPONGANO (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione evidenzia il fatto che il territorio di Spongano sia stato considerato "ambito esteso C" nonostante non vi si riscontrino, a giustificazione, ambiti territoriali distinti.

b. Controdeduzione:

E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): la indicazione fornita dalla Osservazione, pertanto, è da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", peraltro, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Spongano ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli eventualmente erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione

decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dal Partito Popolare, Sezione di Spongano, risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.1904/03.08.95

N. 219

PRESENTATA DA: ORDINE ARCHITETTI - PROV.TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è plurima, notevolmente articolata, riguarda aspetti politici e tecnici, e riprende -come testualmente viene specificato- il documento elaborato dall'INU, Sezione Puglia, sulla "bozza del PUTT".
Gli aspetti tecnici riguardano:

a.1- Il "paesaggio" considerato dal Piano non contempla, già dalle premesse, il punto di vista ecologico.

a.2- Il PUTT detta prescrizioni vincolistiche piuttosto che fornire indirizzi programmatori.

a.3- Il rinvio ai sottopiani sembra essere una scelta dettata dalla genericità delle informazioni in possesso più che da una reale esigenza di decentramento delle competenze".

a.4- Il PUTT non si misura con i problemi del recupero e della riqualificazione el territorio.

a.5- Vanno riconsiderati gli ambiti estesi di valore eccezionale "A", includendo aree con carattere di unicità quali diversi tratti della costa della Provincia di Taranto, le aree interne del bacino di Mar Piccolo ed alcune gravine.

a.6- Si evedenziano lacune conoscitive.

a.7- Necessita la partecipazione degli Enti locali nella formazione dei sottopiani onde rendere più consapevole il controllo che è da delegare onde evitare conflitti di competenza.

a.8- Necessita prevedere apporti multidisciplinari.

b. Controdeduzione:

b.1- Il mancato approcio "ecologico" del PUTT deriva dall'equivoco culturale e tecnico insito nella legge 431/85 che il PUTT "ha dovuto" assumere come riferimento.
Equivoco tecnico, perchè detta legge, pur riferendosi a

entità sostanzialmente diverse (le entità che "compongono l'ambiente" sono: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio -DPCM 27.12.88 che recepì la direttiva europea 85/377 del 27.06.85) ha utilizzato gli strumenti operativi della legge 1497/39 relativa alla sola "protezione paesaggistica" (che è una delle nove componenti).
Equivoco culturale, perchè mentre la legge 1497/39 titola "protezione delle bellezze naturali", a significare la sostanziale coicidenza del pubblico interesse con l'interesse del privato possessore del bene "protetto" (in quanto caratterizzato da una riconosciuta "bellezza", attraverso una procedura specialistica e pubblica, oltre che garantista), al quale bene viene, in conseguenza della "protezione", riconosciuto anche un evidente maggiore valore economico, la legge 431/85 (con becera indifferenza verso "il cittadino" e la comunità locale) usa il termine "vincolo" riferendosi ad assetti morfologici del territorio senza alcuna istruttoria "partecipata" di valutazione qualitativa.
Ciò considerato, risulta evidente che i contenuti della osservazione, pur culturalmente condividibili, risultano non accoglibili nel PUTT adottato.

b.2- Le "prescrizioni di base", nonostante ogni attenzione tecnica, avendo anche effetti di norme di salvaguardia, non possono non mantenere l'impostazione vincolistica che la legge 431/85 introduce nell'ordinamento dello Stato.
A ciò il PUTT pone rimedio definendo criteri e percorsi rapidi per la modificazione di dette prescrizioni in sede di formazione degli strumenti urbanistici che si adeguano, appunto, al PUTT (artt. 5.06 e 5.07 delle NTA).
Le finalità del PUTT, comunque, non sono quelle di fornire indicazioni circa i possibili assetti degli ambiti interessati dal piano ma quelle di costruire una base conoscitiva, di fornire gli strumenti per la definizione a scala locale dei livelli di tutela di trasformabilità "compatibile", di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative, di individuare situazioni territoriali di particolare sensibilità e vulnerabilità.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione, per quanto possibile, risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.3- Il PUTT non ha la finalità di "disegnare" e di "imporre" un assetto del territorio regionale in funzione paesaggistico-ambientale, ma ha la finalità:
b.3.1- di costruire una base conoscitiva degli assetti territoriali analizzati in funzione paesaggistico-ambientale e di individuare i modi per proseguire nel continuo e sistematico accrescimento di tale conoscenza;
b.3.2- di fornire gli strumenti di analisi, i riferimenti normativi ed i criteri, per definire (da parte delle Province e/o dei Comuni cui, in materia, viene riconosciuto ruolo paritario) i livelli di tutela in ogni ambito di ciascun comune e, conseguentemente, definire i livelli di trasformabilità "compatibile" con gli obiettivi

di tutela e valorizzazione degli ambiti stessi;
b.3.3- di prescrivere norme di salvaguardia immediatamente operative in assenza della definizione a scala provinciale e/o comunale (ma anche regionale, se necessario) della "trasformabilità compatibile" dei siti;
b.3.4- di individuare situazioni territoriali (spesso sovracomunali e interprovinciali) che, prioritariamente, richiedono adeguati strumenti di pianificazione finalizzati alla tutela/valorizzazione ed al recupero paesaggistico-ambientale.
Ciò considerato, risulta verificato che i contenuti della osservazione risultano essere stati compresi in quelli del PUTT adottato.

b.4- Il problema della riqualificazione e del recupero territoriale, nelle previsioni del PUTT, va affrontato nella revisione dei piani urbanistici generali comunali; detta revisione è inevitabile per aspetti amministrativi, ed è essenziale per aspetti di merito: anche i "recenti" (considerati i tempi di formazione presso i Comuni ed i tempi dell'iter regionale, il termine significa "molti anni") non hanno considerazione degli aspetti "paesaggistici" sollevati dalla 431/85, ed è stata sostanzialmente inapplicata la normativa regionale sui piani di recupero derivati dalla legge 47/85. Il PUTT ha previsto, al riguardo, percorsi alternativi onde semplificare al massimo detta revisione (art.5.06 delle NTA).
Il recupero e la qualificazione del territorio è operazione perseguibile attraverso "progetti": le finalità cui tali progetti devono tendere sono definite dal PUTT nel trattare sia le specifiche tipologie di "ambiti distinti", sia gli "ambiti estesi"; risulta comunque rilevante l'aspetto di pubblica utilità sollevato circa la possibilità che i Comuni debbano avere di formare strumeti specifici per il recupero paesaggistico di ambiti territorili investiti da forme di abusivismo.
Ciò considerato, risulta verificato che parte dei contenuti della osservazione risultano essere compresi in quelli del PUTT adottato, e che la parte propositiva relativa al recupero territoriale sia assumibili con una specificazione normativa.

b.5- Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Gli "ambiti distinti" elencati nell'osservazione sono tutti "componenti" che hanno il loro proprio specifico regime di tutela che non richiede, per esplicare gli effetti voluti, la presenza di un "ambito esteso" di "valore eccezionale".
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano compresi in quelli del PUTT adottato.

b.6- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, i Comuni hanno ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

b.7- La legge regionale 8/95 e sue successive integrazioni ha disciplinato il tema delle subdeleghe ai Comuni.
La osservazione, pertanto, ha già avuto risposta nel vigente ordinamento.

b.8- Nella formazione dei piani regolatori adeguati al PUTT e dei sottopiani, l'Ente promotore individuerà, in relazione agli obiettivi specifici, le competenze disciplinari che vi dovranno partecipare.
La osservazione, pertanto, non intrviene nel merito del PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dall'Ordine degli Architetti di Taranto risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT; sono altresì accettabili per la precisazione degli strumenti atti a promuovere il recupero territoriale.
Sono già contenuti nel PUTT o non sono accoglibili gli altri, come sopra precisato.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.3161/07.04.95

N. 227

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/COOR.PROVINCIALE TARANTO

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- il sottopiano "Gravine" deve interessare anche i Comuni di Crispiano, Statte, Taranto, Grottaglie, Martina Franca;
a.2- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da gravine non incluse negli stessi;
a.3- tutte le gravine presenti vanno incluse nell'ambito territoriale esteso " eccezionale A".

b. Controdeduzione:

b.1- Il sottopiano individuato dal Piano fa riferimento all'area occidentale del territorio tarantino, mentre le indicazioni dell'osservazione riguardano l'area nord-orientale dello stesso; la perimetrazione del Piano non è, ovviamente esaustiva nell'elencazione dei possibili sottopiani ma trova la sua origine (e priorità) in un deliberato già assunto dalla Giunta Regionale.
Il sottopiano per il versante nord-orientale, inoltre, può, in attuazione del Piano, essere proposto dalla Provincia e/o i Comuni interessati.
La osservazione, pertanto, evidenzia una situazione che il Piano non esclude.

b.2, b.3- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei

sottopiani e/o del PRG adeguato.
Inoltre, la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà ai Comuni -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Cio' vale, ovviamente, anche nel caso gli stessi Comuni e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, parte dei contenuti della osservazione è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano, e parte degli stessi rilevano la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Coordinamento Provinciale di Taranto, risultano essere:
- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla integrazione degli elenchi allegati alle NTA delle gravine da sottoporre a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT;
- non accoglibile, quello relativo alla estensione della perimetrazione del sottopiano "gravine".

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6197/02.08.95

N. 241

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC.PIAROA ORIA - FRANCAVILLA FONTANA - ERCHIE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione ripete alcune informazioni già contenute nella osservazione 210 cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6353/29.08.95

N. 242

PRESENTATA DA: ORDINE INGEGNERI DI LECCE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione, plurima, osserva che:

a.1- non è stato rispettato il termine prescritto per la presentazione delle osservazioni;
a.2- non è stato previsto il coordinamento della pianificazione sottordinata ed il ruolo del piano territoriale di coordinamento provinciale;
a.3- l'impostazione del PUTT è quasi esclusivamente vincolistica;
a.4- la composizione della Commissione edilizia comunale non è conforme all'unicità del titolo abilitante degli ingegneri.

b. Controdeduzione:

b.1- Le norme del procedimento di approvazione del PUTT, di cui all'art.6 della l.r.56/80, sono state modificate dalla l.r.16/95.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel nerito del PUTT.

b.2- Il coordinamento della pianificazione sottordinata, nell'ambito del programma della amministrazione regionale, viene effettuata dalla Regione che disciplina, con specifica legge, il PTC provinciale.
La osservazione, pertanto, non produce effetti nel merito del PUTT.

b.3- La subdelega ai Comuni (con la definizione della composizione della CEC) è stata disciplinata dalla l.r.8/95 e successive integrazioni, con conseguente aggiornamento degli articoli del titolo VI delle NTA del PUTT.
I contenuti della osservazione, pertanto, disciplinati da legge regionale, risultano già inseriti nel PUTT.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce risultano essere stati, in parte, già inseriti, per effetto di leggi regionali subentrate e, per altra parte, già compresi nello stesso.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6421/30.08.95

N. 244

PRESENTATA DA: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI GINOSA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione, esprimendo il timore che l'entrata in vigore del PUTT possa creare la paralisi delle attività economiche, evidenzia la necessità che sia esclusa dall'ambito esteso "D" la zona artigianale prevista dal piano regolatore generale, adottato, del Comune di Ginosa.

b. Controdeduzione:

Il PUTT esclude dalla sua applicazione i "territori costruiti" (art.1.03, punto 5) i quali comprendono anche le zone produttive dotate di pianificazione esecutiva; la vigenza del PUTT, comunque, salvo che per le aree comprese negli ambiti estesi "A" (e in quelli "B" in talune situazioni) non prescrive la inedificabilità assoluta, ma la tutela delle componenti paesaggisticamente rilevanti (gli ambiti territoriali distinti).
La attuazione delle previsioni urbanistiche nelle zone produttive del Comune di Ginosa, pertanto, non vengono impedite -se non investono alcun ambito territoriale distinto, come afermato nella osservazione- dall'entrata in vigore del PUTT.
Comunque, la rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei già richiamati "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ginosa ha ogni possibilità di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi".
Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.

Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla "Associazione Artigianati di Ginosa e zone limitrofe" di Ugento risultano essere accoglibili per quanto attiene la motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6429/30.08.95

N. 252

PRESENTATA DA: ORDINE INGEGNERI DI LECCE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è una copia di quella n.242, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6433/30.08.95

N. 256

PRESENTATA DA: LEGA AMBIENTE/CIRC."GIANO"- GINOSA

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- gli elenchi allegati alle NTA vanno integrati da segnalazioni architettoniche (masserie) non incluse negli stessi;
a.2- la individuazione e perimetrazione degli ambiti territoriali distinti e di quelli estesi vanno riconsiderate in ordine sia a situazioni non compiutamente censite (Canale Palombaro, Canale Cecera, Gravina di Ginosa), sia al livello di tutela.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

b.3- La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto nel punto che precede, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una

procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ginosa ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Lega Ambiente/ Circolo "Giano" di Ginosa, risultano essere accoglibili sia in relazione alla integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, sia alla motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6437/30.08.95

N. 260

PRESENTATA DA: W.W.F. SEZ.MONOPOLI

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è plurima, ed in modo documentato evidenzia che:

a.1- il livello di tutela previsto su alcune aree, quali le zone costiere sud e nord dell'abitato, la fascia collinare del "gradone naturale", l'area di Monte S.Nicola, non è adeguato alla loro eccezionalità e vulnerabilità.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA): le indicazioni fornite dalla Osservazione, pertanto, sono da considerarsi in sede di formazione dei sottopani e/o del PRG adeguato.
Il contenuto della osservazione, pertanto, è da ritenersi automaticamente recepito nel Piano.

La rappresentazione grafica degli "ambiti estesi" e di alcuni "ambiti distinti", in coerenza con quanto scritto sopra, non poteva e non può essere esattamente definita in sede di Piano anche per il livello di approssimazione della cartografia disponibile; ciò premesso, il PUTT, sia nella fase della sua prima applicazione con la perimetrazione dei "territori costruiti" (art. 5.05 delle NTA), sia nella formazione del "PRG adeguato" (art. 5.06), dà facoltà al Comune -con una procedura pianificatoria motivata e documentata- di introdurre "automatiche" variazioni nel PUTT adottato.
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Monopoli ha ogni possibilità (e il "dovere") di

perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di correggere quelli erroneamnte indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Cio' vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o la Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato, dalla Osservazione rileva la necessità che vengano esplicitati i termini operativi della possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" e degli "ambiti distinti".

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dalla Sezione di Monopoli del W.W.F. Italia, risultano essere accoglibili per quanto attiene la integrazione degli elenchi allegati alle NTA dei beni sottoposti a tutela, ed alla conseguente motivata riconsiderazione degli ambiti territoriali distiniti ed estesi individuati dal PUTT.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6438/30.08.95

N. 261

PRESENTATA DA: PROVINCIA DI LECCE (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione, oggetto di specifica deliberazione del Consiglio Provinciale, è plurima, e riguarda i seguenti aspetti tecnici:

a.1- Non trovano riscontro negli elenchi e nelle localizzazioni: tutte le aree boschive (vengono elencate 4 aree), tutti i luoghi sensibili di sicuro valore ambientale (vengono elencati 6 luoghi).
a.2- Non è stata data compiuta attuazione al trasferimento delle competenze e funzioni delegate previsto dalla legge 142/90.
a.3- La norma dell'art.6.01 delle NTA "competenze degli enti territoriali: autorizzazioni e pareri" va emendata (sono riportati 4 emendamenti tratti dal documento INU-Sezione di Bari) con attribuzione alla sola Provincia delle competenze in tema di paesaggio.

b. Controdeduzione:

b.1- E' lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Analogamente, il PUTT sconta il momento di transizione dell'assetto istituzionale ma, nella sua strutturazione, è "voluta" l'impostazione generale che vede nel livello comunale ("... le decisioni vengono assunte il più vicino possibile ai cittadini ...", Maastricht 1991") il luogo della "formazione operativa" della pianificazione paesaggistica attraverso:
b1.1- la diffusa acquisizione della consapevolezza dei "valori territoriali" ed il conseguente ottenimento del diffuso consenso per la loro tutela e valorizzazione;

b1.2- la "responsabilizzazione" formale delle comunità locali nella formazione degli strumenti, nella loro gestione e nel controllo delle attività.
Ciò considerato, risulta evidente che l'inserimento degli ambiti territoriali distinti elencati nella osservazione, in quanto deliberati dal Consiglio Provinciale (ancorchè non documentati e non cartograficamente definiti), risultano trascrivibili in un elenco di "beni segnalati" integrativo di quelli del PUTT adottato.

b.2, 3- Che la pianificazione di 2° livello sia di spettanza della Provincia non può essere affermato in assoluto, poichè, ad esempio, per i territori dei parchi detta pianificazione è di spettanza dei relativi enti: certo la disciplina deve essere regolamentata da una legge regionale (ex legge statale 142/90) non ancora promulgata per cui, al riguardo, il PUTT ha mantenuto "aperte" le possibili soluzioni, pur esplicitando (comma 1, art.6.02) che la competenza per la formazione dei sottopiani è delle province.
Ha rilievo la norma (comma 1, art.5.07 delle NTA) che attribuisce al "PRG adeguato al PUTT" gli effetti del piano di 2° livello per il territorio del Commune che forma un tale piano, per quanto attiene la possibilità di modificare (motivando) le "prescrizioni di base": questa possibilità ha rilievo perchè stabilisce, da un lato, livelli paritari tra le tre istituzioni in tema di tutela e uso del territorio (il principio di sussidiarietà di cui al Trattato sull'Unione Europea di Maastricht, 1991) e, d'altro lato, che la gerarchia dei piani può capovolgersi in assenza di attività (per carenza legislativa o per inadempienza) da parte dell'ente territorialmente superiore. Il tutto con percorsi formativi comunque ampiamente garantisti e partecipati.
Il contenuto dell'osservazione, pertanto non è assumibile perchè, per quanto possibile, è già previsto dal PUTT adottato.

c. Conclusione:

I contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalla Provincia di Lecce risultano essere:
- accoglibili, quelli relativi alla osservazione sulla mancata individuazione di alcuni beni da sottoporre a tutela, con l'inserimento degli stessi in un elenco di "segnalazioni" di beni da sottoporre a tutela, integrativo degli elenchi allegati alle NTA del PUTT adottato dalla Giunta Regionale;
- non accoglibili, in assenza di specifica legge regionale attuativa della legge 142/90, quelli delle altre osservazioni.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6839/11.09.95

N. 272

PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dall'ordine del giorno approvato da una specifica assemblea, tenutasi presso la Comunità, dei Sindaci dei Comuni garganici il 04.09.95; è plurima, articolata con contenuti politici e tecnici; quelli tecnici riguardano:

a.1- Stralcio dal PUTT delle aree comprese nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Gargano.
a.2- Soppressione della previsione (art.2.05/6.2 delle NTA) dal sottopiano "Testa del Gargano" in quanto le aree ivi indicate sono quasi totalmente comprese nel Parco Nazionale del Gargano.
a.3- Stralcio dal PUTT delle aree comprese nel redigendo sottopiano di Lesina-Varano.
a.4- Esclusione dalla vigenza del PUTT di tutte le aree non espressamente sottoposte a vincolo o dalla legge 431/85 o da altri provvedimenti.
a.5- Limitazione dei contenuti del PUTT a quelli espressamente previsti dagli artt.4, 5 della legge regionale 56/80.
a.6- Espressa previsione delle forme dell'esercizio sostitutivo per i Comuni non in grado di esercitare le deleghe.
a.7- Subordinazione dell'entrata in vigore del PUTT alla emanazione della legge regionale sull'ente intermedio.

b. Controdeduzione:

b.1- La perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano che produce effetti è, ovviamente, quella definitivamente tracciata con provvedimento ministeriale. Nel PUTT adottato è riportata la perimetrazione provvisoria che era nota in quella fase della sua elaborazione.
La tutela delle aree comprese nel Parco è, altrettanto ovviamente, definita dalle disposizioni ministeriali e da quelle che saranno le NTA del "piano del parco".
Ciò nonostante, la osservazione rileva la opportunità che sia espressamente esplicitata la non vigenza del PUTT nelle aree già sottoposte a tutela dalla avvenuta istituzione di un parco nazionale: tale specificazione, assumendo aspetti di pubblica utilità, può essere assunta nel PUTT.

b.2- La perimetrazione del sottopiano "testa del Gargano" esplicita la "esternità" delle aree comprese da quelle già perimetrate dal Parco Nazionale del Gargano e dal sottopiano di Lesina-Varano; dette aree, ancorchè di limitata estensione, rivestono comunque notevoli valenze paesaggistiche per cui la osservazione non può essere accolta.

b.3- Le aree comprese nel sottopiano di Lesina-Varano, proprio in quanto tali, devono essere comprese nel PUTT: è evidente che il sottopinao ed il PUTT sono coordinati e, vigente il sottopiano, il PUTT non esprime più effetti.
La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

b.4- Il PUTT, per decisione regionale assunta a monte della elaborazione dello stesso, è formato -ai sensi del comma 1° dell'art.1bis della legge 431/85- con le forme ed i contenuti del "piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali": esso, pertanto, ha interessato l'intero territorio regionale con la esclusione delle sole aree che la stessa 431/85 ha escluso (i territori costruiti).
La osservazione, pertanto, non può essere accolta.

b.5- I contenuti del PUTT sono conformi a quanto disposto dagli artt.8, 4, 5 della legge regionale 56/80.
Il contenuto dell'osservazione, pertanto, risulta già presente nel PUTT adottato.

b.6- Le forme dell'esercizio sostitutivo delle deleghe per i Comuni sono definite nell'art.6.01 delle NTA; laddove il Comune, non essendo in grado di esercitarle, rinunzi alle deleghe, le competenze rimangono all'Ente che le aveva espresse.
Ciò, in assenza della legge regionale che regolamenti l'attuazione della legge 142/90.
Il contenuto dell'osservazione, pertanto risulta -per quanto possibile- già previsto dal PUTT adottato.

b.7- Il PUTT non può, nel suo interno, subordinare la sua applicabilità alla legiferazione di competenza dell'organo sovrano quale è il Consiglio Regionale.
La osservazione non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentate dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni del Gargano, fatte proprie dalla Comunità Montana, sono in parte già previsti nel PUTT adottato; in altra parte non sono accoglibili per le motivazioni sopra riportate; risultano accoglibili quelli che prospettano la necessità della specificazione della non vigenza del PUTT nelle aree già tutelate in quanto comprese in Parchi Nazionali (art.1.03 delle NTA).

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.6950/13.09.95

N. 274

PRESENTATA DA: ITALIA NOSTRA - COMITATO REGIONALE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è generale, evidenzia la mancanza di descrizioni storico-geografiche e la dovuta considerazione di presenze caratterizzanti (masserie, torri costiere, zone umide) il territorio salentino; richiama esplicitamente la osservazione 047 (Lega Ambiente, Italia Nostra, WWF di Lecce) cui rimanda.

b. Controdeduzione:

Valgono le controdeduzioni alla osservazione 047, cui si rimanda.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.7427/28.09.95

N. 277

PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dalla deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del 26.07.95, con la quale -dopo alcune considerazioni- viene fatto proprio l'ordine del giorno approvato dai Sindaci del Gargano nell'assemblea del 14.02.95.

b. Controdeduzione:

La osservazione ha gli stessi contenuti tecnici di quella controdedotta al n.272 cui si rimanda.

c. Conclusione:

Vedasi la Osservazione controdedotta al n.272.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI

(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT.N.7528/03.10.95

N. 278

PRESENTATA DA: COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO (FG)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La osservazione è costituita dalla deliberazione del Consiglio della Comunità Montana del 26.07.95, con la quale -dopo alcune considerazioni- viene fatto proprio l'ordine del giorno approvato dai Sindaci del Gargano nell'assemblea del 14.02.95.

b. Controdeduzione:

La osservazione ha gli stessi contenuti tecnici di quella controdedotta al n.272 cui si rimanda.

c. Conclusione:

Vedasi la Osservazione controdedotta al n.272.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

Tomo C/3

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI (per progressivo)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Provincia	CONTENUTO	Proposta	
1	I.O.L.E. IMMOBILIARE s.r.l. - PORTO CESAREO	MANDURIA	TA	1)	R	
2	DE MOLA TOMMASINA LATIANO	MANDURIA	TA	1) - 3)	R	
5	ARCH.CARROZZINI R. -DIMA S. - RUBICHI	MELENDUGNO	LE	10)	PA	Art. 5.05 punto 5
6	DE MOLA TOMMASINA - LATIANO	NARDO'	LE	2)	R	
7	DIMASTRODONATO GIUSEPPE - LATIANO	PORTO CESAREO	LE	3)	A	Art. 1.03, art. 7.07
9	DARIO MONTINARO - LECCE	SANTA CESAREA TERME	LE	11)	A	Art. 1.03 punto 5.2
10	RENNA LUIGI - BARI	MONOPOLI	BA	12)	A	Art. 3.07.4 lett. b punto 2
17	CALCESTRUZZO DI LEO snc - ALTAMURA	ALTAMURA	BA	3)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
18	TERESA MARIA GULLI ADAMO - BARI	MANDURIA	TA	1)-5)-33)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
22	CINO SAVERIO - UGENTO	UGENTO	LE	3)	R	
23	CAIRO DOTT ANTONIO	UGENTO	LE	16)	PA	Art. 1.03 punto 5.2
24	PARROCCHIA S.FRANCESCO DI GEMINI - UGENTO	UGENTO	LE	3)	R	
25	IMMOBILIARE MERIDIONALE - UGENTO	UGENTO	LE	3)-11)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
26	SOCIETA' IMAC - LOCOROTONDO	LOCOROTONDO	BA	4)	R	
28	VERONICO NICOLA - BARI	TRANI	BA	3)	R	
33	MARRA AVV. C/O SIG. DE PASCALIS P.	GALATINA	LE	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
34	MARRA AVV. C/O SIG. DE PASCALIS P.	GALATINA	LE	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
48	PETRIOLI PIETRO	LESINA	FG	2)-18)	R	
49	DE BENEDETTO PASQUALE E VITO	TAURISANO	LE	4)	R	
50	I.P.I. SPA PROCURATORE GRUPPO FIAT	VARI COMUNI	PUGLIA	3)-6)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
51	TAGLIENTE A. M. - NATALE P. - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	3)-5)-6)-16)	R	
52	SOC. PINETA MARINELLA SRL	MASSAFRA	TA	2)-17)	R	
53	I.CON. SPA - ACQUAVIVA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	4)	R	
54	COLACEM SPA	GALATINA-CUTROFIANO-SOLETO	LE	4)	R	
60	FIOROTTO ALESSANDRO - FOGGIA	LESINA	FG	2)-3)-8)-11)-18)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
65	CEMENSUD - MATERA	MODUGNO	BA	4)	R	
66	CEMENSUD - MATERA	MONOPOLI	BA	3)	R	
67	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	TARANTO	TA	4)	S	Art. 3.05 punto 2.3
68	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	GINOSA	TA	4)	S	Art. 3.05 punto 2.3
69	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	4)	R	
70	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	TRANI	BA	4)	R	
71	CALCESTRUZZI SPA - RAVENNA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	4)	R	
72	BASILE GIUSTINA - MARTINA FRANCA	MANDURIA	TA	2	PA	Art. 3.05 punto 2.3
74	GENTILE ING. ANTONIO - ALTAMURA	ALTAMURA	BA	3)	S	
75	SOC. MOVITER CAVE SRL - MASSAFRA	GINOSA	TA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
76	IGEA snc - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
77	MAR.COR. - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
78	CAVINA MANLIO	CAGNANO VARANO	FG	3)-16)-18)-19)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
80	SOC. G.PPE ROSSI SRL - SAMMICHELE	POLIGNANO A MARE	BA	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
81	SGHERZA ING. G.PPE - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	3)-14)-15)-18)	PA	Art. 3.16.4
84	AZZOLINI MARMI - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	20	S	
87	MARMI E GRANITI SRL - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
89	INES SPA - BARI	CAPURSO	BA	4)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
90	INES SPA - BARI	GINOSA	TA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
91	MIDIMARMI SRL - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
93	SOC. CEMI SRL - TRANI	BISCEGLIE	BA	20	S	
94	K. F. MARMI SRL - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
95	DE FILIPPIS - MASSAFRA	STATTE	TA	3)-6)	R	
97	CAVA D.S. - ANDRIA	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
108	RENNA LUIGI - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	12)	A	Art. 3.07.4 lett. b punto 2
109	SECER SRL - MASSAFRA	MASSAFRA	TA	3)-6)-17)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
111	CO.L.MAR. - TRANI	S. MARCO IN LAMIS	FG	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
112	COL.MA. - TRANI	S. MARCO IN LAMIS	FG	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Barile	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Quercia	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Casarossa	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Puro Vecchio	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Montericco	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Gesù e Maria	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Fondola	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI (per progressivo)

Prog.	TITOLO	COMUNE	Provincia	CONTENUTO	Proposta	NOTE
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Chiancarelle	BISCEGLIE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
114	MANZI MAURO MARMI - TRANI c.da Lago Mollo	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
117	COL.MA. - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
118	COL.MA. - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
119	COL.MA. - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
120	COL.MA. - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
122	SCHERZA ING. G.PPE - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	3)-14)-15)-18)	PA	Art. 3.16.4
125	MEZZAPESA ING. FORTUNATO - NOCI	NOCI	BA	6)-18)-19)	R	
126	SIA SpA- ROMA	TARANTO	TA	3)	S	
128	SOC. INCHINGOLO F.SCO snc - TRANI	BISCEGLIE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
129	SCARINGI MARMI sas - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
132	CHIONNA COSIMO - LIZZANO	LIZZANO	TA	3)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
139	SOC. PERLINI SUD SPA - TARANTO	STATTE	TA	3)	R	
144	CORMIO MARMI SRL - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
147	AZZOLLINI MARMI snc - TRANI loc.Pietra Bianca	MINERVINO MURGE	BA	20)	S	
148	AZZOLLINI MARMI snc - TRANI loc.Macchia del fico	MINERVINO MURGE	BA	20)	S	
149	AZZOLLINI MARMI snc - TRANI loc. Tre valli	POGGIO IMPERIALE	FG	20)	S	
150	TOMMASI DOTT. LUIGI ANTONIO - MELENDUGNO	MELENDUGNO	LE	2)-9)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07, 3.13.1
151	F.LLI FRALLONARDO snc - CASTELLANA G.	CASTELLANA GROTTE	BA	4)	R	
152	LATORRATA ARCANGELO E ANNA - MASSAFRA	TARANTO	TA	3)	R	
153	SODO ADRIANA - TRANI	TRANI	BA	7)	R	
154	PIRRELLI MARIA GIUSEPPA - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	6)	PA	Art. 5.05
156	SODO A.- PARENTE L.- TRANI	TRANI	BA	3)	S	
157	MAR.COR. SRL - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
160	BASILE DOTT. ALFONSO - MARTINA FRANCA	MANDURIA	TA	2)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
161	ANGELINI - MICCOLIS - PUTIGNANO	PUTIGNANO	BA	6)	R	
162	VITULANO ING. MICHELE - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)-6)	R	
163	CAPRI CLUB SRL - POLIGNANO A MARE	POLIGNANO A MARE	BA	13)-18)	PA	Art. 7.07
167	ROTICE ANTONIO - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)-6)	R	
168	DE SALVIA VITT. ROSARIA - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)	R	
170	DI PONZIO AVV. - TARANTO	MASSAFRA	TA	3)	R	
172	CICERONE - ROTA - MOREA (MASSAFRA)	MASSAFRA	TA	3)	S	
173	FIOROTTO RAG. ALESSANDRO - LESINA	LESINA	FG	2)-3)-8)-11)-18)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
174	BISCEGLIA ING. DOMENICO - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	3)-6)	R	
176	SELVAGGI AVV. ALESSANDRO - NAPOLI	ROCCAFORZATA	TA	17)	S	
178	ANGELINI DE MICCOLIS G., E., F.- PUTIGNANO	PUTIGNANO	BA	6)	R	
179	CONIUGI ORLANDO - LATORRACA - MASSAFRA	TARANTO	TA	2)-3)	R	
180	SOCIETA' CEMERAS SRL - TARANTO	STATTE	TA	3)-18)	R	
181	GLAUCO DOTT. FERRANTE - MARTINA FRANCA	MANDURIA	TA	4)-9)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
183	SIG. PAOLO ANTONIO - CARMIANO	CARMIANO	LE	7)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07
184	MARMI E GRANITI IMPORT EXPORT - TRANI	MINERVINO MURGE	BA	20)	S	
185	MARMIFERA PUGLIESE - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
186	POMODORO DT.-BUTTIGLIONE DT. - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
187	PAPPALETTERA EMANUELE - TRANI	TRANI	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
188	TUCCI NICOLA - ANDRIA	MINERVINO MURGE	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
190	RENNA LUIGI - MONOPOLI	MONOPOLI	BA	12)	A	Art. 3.07.4 lett. b punto 2
191	PAPPOLLA EMANUELE - TRANI	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	20)	S	
192	PAPAGNA MARIO - CANOSA	CANOSA DI PUGLIA	BA	3)	S	
193	SODO ADRIANA - TRANI	TRANI	BA	7)	A	Art. 5.05 punto 1
194	CALEFATO MICHELE - TRANI	TRANI	BA	6)	S	
196	CORMIO-SCARINGI-MARCOR MARMI - TRANI	RUVO DI PUGLIA	BA	4)	PA	Art. 3.05 punto 2.3
200	LIUZZI GIUSEPPE - CRISPIANO	STATTE	TA	3)-18)	R	
201	SOC. ASPITALIA SRL - CRISPIANO	CRISPIANO	TA	3)	R	
202	DIVERSI CITTADINI DI TARANTO	TERRITORIO REGIONALE	TA	13)	PA	Art. 5.05, 5.06, 5.07, 7.07
203	SOC. INTINI ANGELO E FIGLI sas - NOCI	NOCI	BA	4)	R	
209	BISCEGLIA ING. DOMENICHINO - MANFREDONIA	MANFREDONIA	FG	18)	R	
213	CAVA D.S. snc - ANDRIA	MINERVINO MURGE	BA	4)	R	
220	PROMOTURIST - MATTINATA	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	10)	R	
221	BOMBINI BARTOLOMEO - BISCEGLIE	BISCEGLIE	BA	3)-6)	S	
225	ARCICONFRATER. DELL'IMMACOLATA-OSTUNI	OSTUNI	BR	10)	PA	

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PER IL PAESAGGIO ED I BENI AMBIENTALI
ELENCO DELLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI (per progressivo)

N.	TITOLO	COMUNE	Prov.	CONTENUTO	Proposta	NOTE
235	DE CILLIS SERGIO - MANDURIA	MANDURIA	TA	3)	PA	
240	ARCICONFRAT. DELL'IMMACOLATA - OSTUNI	OSTUNI	BR	10)	PA	
243	SOC. SIGMA SPA MILANO-BARI	BARI	BA	4)-18)	PA	
246	DOTT. MARIO PASQUA - FOGGIA	FOGGIA	FG	10)	PA	
263	CAVALLO AVV. ANTONIO - GROTTAGLIE	GROTTAGLIE	TA	10)	PA	
265	RUBINO DOTT. TOMMASO - BRINDISI	BRINDISI	BR	2)	R	
279	SGHERZA ING. G.PPE - MOLFETTA	MOLFETTA	BA	3)-18	PA	Art. 3.16.4

LEGENDA DEI CONTENUTI

1) Contestazione sulla presenza di ATD (Macchia)
2) Contestazione sulla definizione degli ATE (tipo A)
3) Contestazione sulla inclusione negli ATE (tipo B, C, D)
4) Contestazione sulla inclusione negli ATE (cave)
5) Contestazione sul tematismo urbanistica
6) Contestazione su tematismi vari
7) Contestazione su tematismo geomorfologico
8) Contestazione su vincolo di beni non inclusi nella 431
9) Contestazione sui vincoli faunistici
10) Necessità di integrazione degli ATD/ATE
11) Precisazioni sui territori costruiti in riferimento al PPA
12) Richiesta di integrazioni per ittiocoltura
13) Richiesta di integrazioni per abusivismo
14) Richiesta di integrazioni per sistemazioni a raso
15) Richiesta sulla dimensione dei piani di secondo livello
16) Richiesta di esclusione della data "30 giugno 1990"
17) Richiesta di esclusione come territorio costruito
18) Eccezioni di carattere generale sulla procedura di PUTT
19) Eccezioni sulla conformità alle norme regionali
20) Semplice comunicazione

LEGENDA DELLA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

A Accolta
PA Parzialmente accolta
R Respinta
S Superata

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 0679/26.01.95

N. 001

PRESENTATA DA: IOLE IMMOBILIARE SRL (POR.CES. - LE)
COMUNE DI MANDURIA (TA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

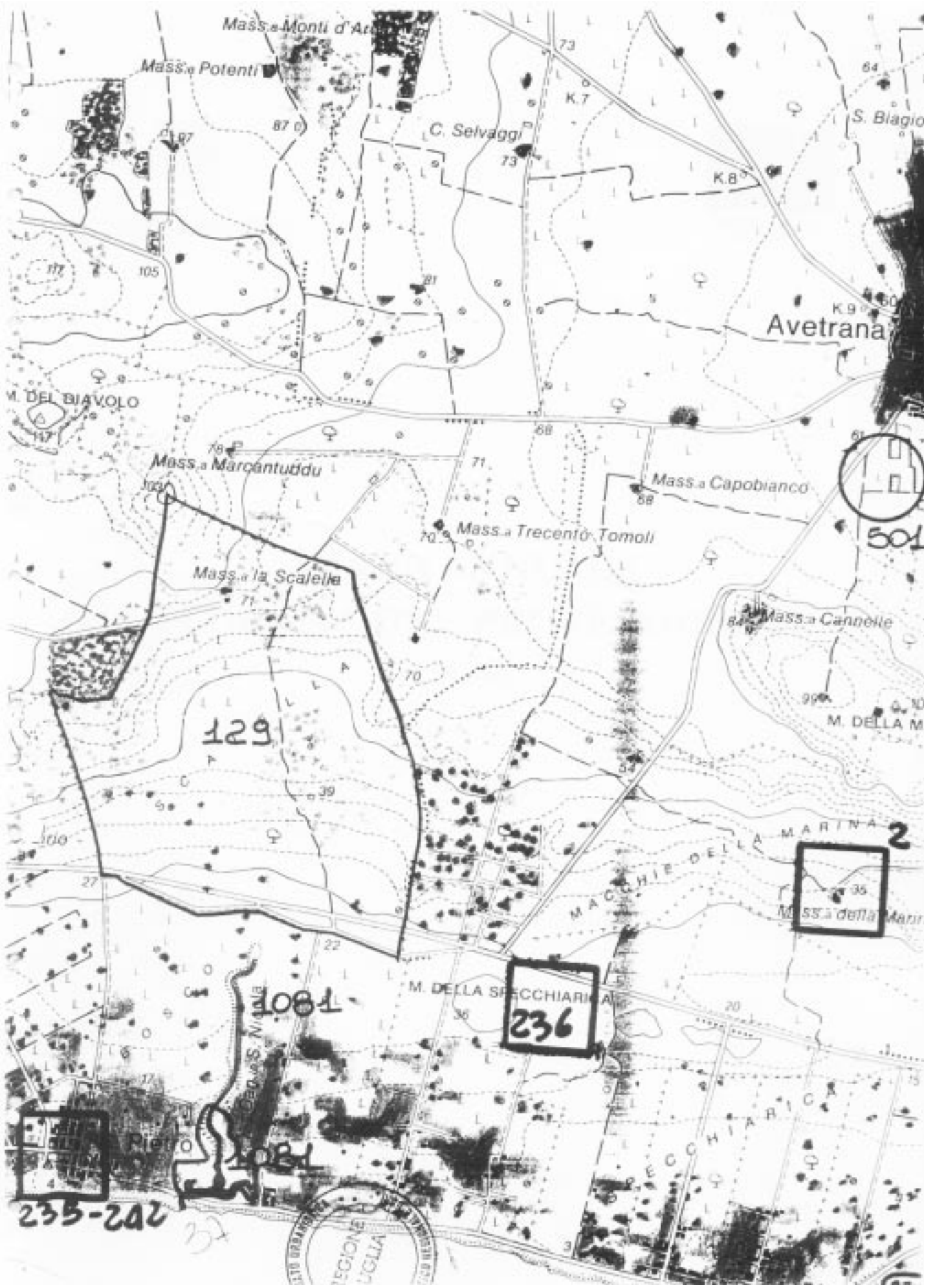
La società è proprietaria di un terreno (40ha) sito in Provincia di Taranto nel Comune di Manduria (foglio catastale 129) individuato nella tavola degli ambiti estesi come zona C. Contesta la presenza di macchia mediterranea dichiarata dal Piano, puntualizzando che nella zona vi è solo gariga e chiede che venga classificata come E.

b. Controdeduzione:

Premesso che l'osservazione non specifica l'ubicazione esatta delle aree in oggetto, dalla documentazione disponibile (dalla quale sono state ricavate le carte tematiche sulla vegetazione esistente: foto IGM strisciata 41 foto 162 volo Rossi 1987) si evince la presenza di vistose formazioni macchiose variamente diffuse ed intervallate da terreni agricoli oltre che da sistemi stradali.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla IOLE Immobiliare srl di Porto Cesareo (Lecce) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Manduria (TA) non è accoglibile.


Mass.a Potenti
C. Selvaggi
K.7
K.8
K.9
S. Biagio
Avetrana
M. DEL DIAVOLO
Mass.a Marcantuddu
Mass.a Capobianco
Mass.a Trecento Tomoli
Mass.a la Scalella
Mass.a Cannelle
M. DELLA M
129
MACCHIE DELLA MARINA
M. DELLA SPECCHIARICA
1081
236
235-242
2

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 0698/27.01.95

N. 002

PRESENTATA DA: SIG.RA DE MOLA TOMMASINA (LATIANO)
COMUNE DI MANDURIA (TA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Sig.ra De Mola Tommasina proprietaria di un terreno sito in Provincia di Taranto nel Comune di Manduria (foglio catastale 129) individuato nella tavola degli ambiti estesi come zona C, contesta la presenza di macchia mediterranea dichiarata dal Piano, puntualizzando che nella zona vi è solo gariga e chiede che venga classificata come E.

b. Controdeduzione:

Premesso che l'osservazione non specifica l'ubicazione esatta delle aree in oggetto, dalla documentazione disponibile (dalla quale sono state ricavate le carte tematiche sulla vegetazione esistente: foto IGM strisciata 41 foto 162 volo Rossi 1987) si evince la presenza di vistose formazioni macchiose variamente diffuse ed intervallate da terreni agricoli oltre che da sistemi stradali.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla Sig.ra Tommasina De Mola di Latiano (BR) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Manduria (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1006/06.02.95

N. 005

PRESENTATA DA: ARCH. RICCARDO CARROZZINI, SILVANA DIMA,
EMILIO RUBICHI
COMUNE DI MELENDUGNO (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

I ricorrenti, redattori del PRG del Comune di Melendugno, fanno rilevare che nell'atlante "Boschi, macchie, biotopi e parchi (serie 4) vengono impropriamente riportati dati relativi ad un biotopo costiero e non viene riportata la macchia mediterranea presente. Rilevano altresì che nell'altlante "vincoli e segnalazioni architettonici ed archeologici" (serie 5) vi sono errori, imprecisioni o omissioni rispetto alle reali emergenze. Tutti i dati riscontrati sono derivabili dagli allegati del PRG da loro redatto.

b. Controdeduzione:

Si tratta con tutta evidenza di emergenze che il PRG ha potuto studiare con un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello del Piano territoriale data peraltro la diversità di scala dei due diversi strumenti. Si tenga peraltro conto che l'individuazione dei beni (area archeologica) assume negli atlanti allegati al PUTT valore di mero riferimento e che strumenti a scala maggiore hanno comunque il compito di individuare puntualmente la consistenza del bene e perimetrarne l'area interessata (area di pertinenza ed area annessa).

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione è accoglibile: in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di suo eventuale adeguamento al PUTT tutti gli elementi menzionati potranno essere puntualmente segnalati e specificamente normati con un proprio regime di tutela secondo la disciplina delle NTE di cui all'art. 5.05 (adeguato) e 5.06.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1007/06.02.95

N. 006

PRESENTATA DA: SIGG.RI DE MOLA TOMMASINA, DIMASTRODONATO GIUSEPPE, DIMASTRODONATO IMMACOLATA (LATIANO)
COMUNE DI NARDO' (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

I ricorrenti dichiarano di essere proprietari di un'area sita in provincia di Lecce, nel Comune di Nardò (foglio catastale 58)individuato nella tavola degli ATE come zona A.
Si contesta la dimensione attribuita alla zona stante il fatto che l'area interessata dalla risorgiva risulta essere di dimensioni molto più ridotte di quella indicata come zona "vincolata", ritenendo la perimetrazione una grossolana svista o una previsione esageratamente vessatoria. Si chiede che il vincolo sia ridotto ad una fascia di cinque ettari intorno allo stagno e che il resto sia ritipizzato come ATE di tipo C.

b. Controdeduzione:

Trattasi di un lembo di costa (foto IGM strisciata 44 foto 267 volo Rossi 1987) perimetrato dalla litoranea, in parte già interessato da edilizia presumibilmente abusiva e residuo di un'area paludosa in parte bonificata e ricca di presenze floristiche (macchia): per questo non si è ritenuto sufficiente salvaguardare il semplice luogo della risorgiva, peraltro di notevole valore naturalistico, ma un contesto più allargato della stessa matrice morfologica (vi sono nella zona diverse "spunnulate" (grotte carsiche crollate ad di sopra di piccole risorgive). La zona è peraltro oggetto, nella stagione invernale di vistosi impaludamenti che favoriscono l'arrivo dei migratori come dimostra l'attività venatoria che si svolge nella zona.
Trattandosi per la maggior parte di una fascia compresa in poco più di trecento metri dalla battigia, tenuto conto che in tutta la zona sono rimaste del tutto esigue le aree costiere a valenza naturalistica prevalente, per quanto detto si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile e che il vincolo vada confermato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dai sigg.ri Tommasina De Mola, Giuseppe Dimastrodonato e Immacolata Dimastrodonato di Latiano (BR) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Nardò (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1008/06.02.95

N. 007

PRESENTATA DA: SIG. DIMASTRODONATO GIUSEPPE (LATIANO)
COMUNE DI PORTO CESAREO (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente dichiara di essere proprietario di un'area sita in provincia di Lecce, nel Comune di Porto Cesareo (foglio catastale 11) località Lido degli Angeli, definita nella tavola degli ATE come zona B e C: tale tipizzazione è ritenuta erronea. La zona risulta infatti tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come aree per attrezzature turistiche e balneari ed ampiamente urbanizzata come lo stesso PUTT specifica a parte le procedure di condono secondo la vigente legislazione in materia. Si chiede che le proprietà in oggetto (peraltro non meglio specificate siano svincolate e mantengano le attuali destinazioni urbanistiche.
Trattasi di zona effettivamente urbanizzata (bisogna verificare lo stato di efficacia del Piano e le eventuali correlazioni con i vincoli) su cui insistono alcuni beni costitutivi (laghetto di bonifica con verde, dune con macchia).

b. Controdeduzione:

Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art.1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la tefinizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C" "D" "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, nelle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".

L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili dei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5 art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie ed attrezzature di interesse generale;
- la normativa per la definizione dei piani per gli interventi di recupero territoriale - PIRT - art. 7.07.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1180/10.02.95

N. 009

PRESENTATA DA: EDILIZIA RESIDENZIALE SAS (LECCE)
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente, in riferimento agli obiettivi generali della LS 431/85 e della LR 56/80, ricorda gli indirizzi programmatici del PPA (I e II) del Comune di Santa Cesarea Terme, sottolineando che in riferimento alle stesse ed allo strumento urbanistico generale, vi sono due comparti di PRG (19 e 20) tipizzati come F2 di cui uno oggetto di Piano attuativo presentato alla data del 6 giugno 90 e l'altro contiguo non presentato. Con siffatte condizioni, nel rispetto della disciplina transitoria della legge 30 e di quella definitiva prevista dal PUTT, verrebbe ad essere negato l'interesse privato e quello dell'Amministrazione dichiarato in sede di PPA con evidente contrasto tra gli interessi pubblici espressi e quelli voluti dall'Ente regionale contro i principi della "buona amministrazione".
Si sottolinea ancora che la norma espressa dalla 431/85 dichiara essere esenti dal vincolo le zone comprese nei PPA, mentre la legge regionale si rende più restrittiva nel merito (anche se nelle iterazioni è stata modificata) fermo restando il parere del CUR chiamato comunque a garantire la congruità nel pubblico interesse.
L'articolato del PUTT, rendendo in senso disgiuntivo (e non congiuntivo) la previsione urbanistica (inclusa nel PPA) dalla data del 6 giugno 90 dovrebbe meglio chiarire l'intendimento che supera le prescrizioni normative delle leggi transitorie, anche in considerazione della sospensione dell'efficacia dei PPA.
Per quanto sopra si chiede una chiara interpretazione dell'articolo 1.03 delle norme del PUTT ed in via gradata dell'articolo 2.04 che consente l'esclusione dalla disciplina in oggetto delle aree "interstiziali" comprese tra territori che possono considerarsi come "edificati" come quelli oggetto dell'osservazione.

b. Controdeduzione:

Il rapporto tra stato dei luoghi/pianificazione urbanistica vigente e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT, deriva dai prescritti della legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nel punto 5 dell'art. 1.03 delle Norme Tecniche di Attuazione con la tefinizione dei "territori costruiti" (zone omogenee "A", "B"; zone omogenee "C", "D", "miste" con specifiche caratteristiche; zone "B di fatto") i quali vengono fin dalla prima applicazione del PUTT, perimetrati dal Comune (art.1.03, punto 5.3; art.5.05, nelle NTA).
E', pertanto, il Comune che -perimetrando detti "territori costruiti" in cui non trova applicazione il PUTT- automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
L'osservazione, comunque, rileva aspetti di interesse generale che vanno precisati nel punto 5 dell'art.1.03: le zone a bassa densità (non rientranti nella definizione della zona omogenea "B"), le zone di espansione nei comuni non obbligati alla formazione del PPA, le zone per le urbanizzazioni secondarie e per le attrezzature di interesse generale, infatti, non risultano palesemente inseribili dei "territori costruiti".

c. Conclusione:

Risulta verificato che è accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la perimetrazione dei "territori costruiti" (punto 5 art.1.03 delle NTA) con riferimento alle zone a bassa densità, alle aree interstiziali, alle aree/zone destinate alle urbanizzazioni secondarie e attrezzature di interesse generale.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1188/10.02.95

N. 010

PRESENTATA DA: SIG. RENNA LUIGI (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente, proprietario di aree nel Comune di Monopoli (foglio catastale 93 particelle varie) svolge attività produttiva e commerciale nel settore dell'itticoltura ed ha la necessità di realizzare un impianto di depurazione delle acque in prossimità della costa: secondo le previsioni del PUTT tali realizzazioni non saranno più realizzabili in quanto non contemplate nella normativa.
Nel merito si precisa che la normativa esplica per la costa condizioni minime di tutela inderogabili che, possono essere in sede di formazione della strumentazione sottordinata (PRG), eventualmente aggravate ma non disattese.
Si aggiunge una nota sui tempi di pubblicazione del Piano che a tutt'oggi risulta superata nei fatti (e quindi non viene discussa).

b. Controdeduzione:

L'osservazione non tiene conto che nella definizione normativa dell'area litoranea si precisa che "in assenza di perimetrazione demandata alla pianificazione di secondo grado (l'area litoranea si estende) per cento metri dal perimetro interno del demanio marittimo che comunque deve ritenersi ricompreso nella stessa.". Non si tratta quindi di una prescrizione di carattere definitivo, ma connessa alla ridefinizione della linea minima di tutela da definirsi in sede di pianificazione di secondo livello (adeguamento del PRG). La preoccupazione risulta semmai giustificata in riferimento ai tempi di attuazione che tale procedura comporta, alla sostanziale impossibilità da parte del privato cittadino di partecipare alla formazione dello strumento urbanistico generale (che nella sua procedura formativa non prevede la proposizione da parte del privato delle proprie esigenze da tradurre nel Piano se non in fase conclusiva attraverso le osservazioni).

Tenuto conto della istanza che richiede l'inserimento fra le previsioni disciplinanti le modalità d'uso della costa una disposizione che consenta la realizzazione (previa verifica di compatibilità del progetto con le caratteristiche ambientali) di impianti di depurazione di acqua di mare per l'itticoltura, l'osservazione si ritiene accoglibile fermo restando che non compete allo strumento in oggetto alcuna previsione zonizzativa per alcun tipo di intervento e che tale previsione è demandata allo strumento urbanistico generale che dovrà definire le localizzazioni compatibili con tali interventi e le loro specifiche caratteristiche.

c. Conclusione:

Risulta verificato che è accoglibile -evidenziando l'interesse generale insito in attività produttive non delocalizzabili- e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- la realizzabilità nell'"area annessa" alla fascia costiera (art. 3.07.4.2 lettera b punto 1 delle NTA) di impianti di depurazione delle acque se connessi con attività di itticoltura.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1372/16.02.95

N. 017

PRESENTATA DA: CALCESTRUZZI DI LEO SNC (ALTAMURA)
COMUNE DI ALTAMURA (BA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La ricorrente proprietaria di un fondo sito nel Comune di Altamura al foglio catastale 74 e 102 (particelle citate) in Località Pescariello evidenzia che l'area è riportata nella carta degli ATE come ambito C. Eccepisce di essere depositaria di regolare licenza e/o concessione rilasciata con Decreto Regionale n. 12 del 22/04/94, di ritenersi penalizzata per le determinazioni del PUTT poiché l'area interessata non è sottoposta ad alcun vincolo.

b. Controdeduzione:

Sia il mancato coordinamento tra gli Assessorati regionali nella formazione del Piano, sia le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT/PBA. Peraltro, perdura la mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
E' lo stesso PUTT, inoltre, ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte prepositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La zona non risulta effettivamente interessata da vincoli a parte la presenza di strutture morfologiche con effetto di compluvio (tipiche della zona murgiana) di particolare valenza paesistica e la necessità di verifica di un eventuale uso civico.

Per quest'ultimo va precisato che il Piano data la scala di rappresentazione non ha potuto specificare le particelle gravate ma ha solo identificato i fogli entro cui ricadono usi civici: poiché le determinazioni degli ATE (in termini di indirizzi) sono prioritariamente destinate alla formazione degli strumenti urbanistici sottordinati, tali verifiche (che determinano l'appartenenza o meno alle varie classi individuate) sono rimandate ad altra sede.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1373/16.02.95

N. 018

PRESENTATA DA: SIG.RA TERESA M. GUACCI ADAMO (BARI)
COMUNE DI MANDURIA (TA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La ricorrente segnala che nella carta dello stato giuridico del territorio il foglio catastale 129 del Comune di Manduria (nella sua interezza) viene erroneamente indicato come area a servizi in base alla strumentazione urbanistica vigente: stante la citata sentenza, tale previsione è stata annullata. L'intera zona risulta occupata da gariga e non da macchia mediterranea per cui ai fini di una corretta specificazione della documentazione tematica a supporto del Piano si è ritenuto significativo segnalare lo stato di fatto.

b. Controdeduzione:

Le difficoltà e le approssimazioni nelle rappresentazioni grafiche del PUTT, derivanti dalla inadeguata cartografia, non sono risolvibili all'interno del PUTT/PBA. Peraltro, perdura la mancanza (1997) nella Regione Puglia della cartografia tecnica.
Peraltro, è lo stesso PUTT, inoltre, ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati) e su cui è stata costruita la parte prepositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
La Osservazione, comunque, evidenzia la necessità di una maggiore specificazione, nella pianificazione di secondo livello, delle modalità di riperimetrazione degli ambiti territoriali estesi.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1315/15.02.95

N. 022

PRESENTATA DA: SIGG.RI CINO S., SPENNATO G. (UGENTO)
COMUNE DI UGENTO (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

I ricorrenti evidenziano per la zona di loro proprietà sita nel Comune di Ugento in località Torre Mozza, a valle della litoranea una iniqua tipizzazione nella carta degli ATE (come zona C).

b. Controdeduzione:

La zona (del foglio 102 del Comune di Ugento) risulta sottoposta a vincolo faunistico (B1 Zona di ripopolamento e cattura "Specchia del Corno), risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi della 1497/39, si trova ai limiti della zona boscata verso monte e dei canali di bonifica (Paludi Bianco e Fontanelle) verso valle.
Per quanto sopra la tipizzazione idonea risulta essere la C e quindi l'osservazione può essere respinta fermo restando che la posa di strutture funzionali alla produzione primaria è espressamente prevista dal PUTT e viene disciplinata dallo strumento urbanistico generale.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dai Sigg.ri Saverio Cino e Gioacchino Spennato di Ugento (Lecce) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Ugento (LE) non accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1316/15.02.95

N. 023

PRESENTATA DA: SIG.RA ANTONIA CAIRO
(CONSIGLIERE COMUNALE A UGENTO)
COMUNE DI UGENTO (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La scrivente osserva che il PUTT propone per il territorio un quadro normativo di tutela passiva (e non, come auspicabile, di tutela attiva) senza identificare le funzioni prevalenti di ciascuna parte del territorio per determinare l'ipotesi di sviluppo compatibile alla tutela. Si rileva altresì una mancanza di comparazione con la strumentazione urbanistica generale vigente nel Comune di Ugento soprattutto in riferimento ai centri abitati che sono stati inclusi nelle tipizzazioni degli ATE. Oltre quanto sopra si chiede che la data del 6/6/90 diventi la data di approvazione del PUTT in quanto l'efficacia delle norme non può essere retrodatabile rispetto all'approvazione delle stesse. Si chiede infine la "messa a punto" del quadro dei beni e dei vincoli attraverso l'adeguamento dello strumento urbanistico generale con prevalenza degli obiettivi di difesa, gestione e sviluppo della natura rispetto alle attività economiche per tutte le aree libere del territorio extraurbano.

b. Controdeduzione:

Posto che il giudizio sui criteri di valutazione del territorio (posti in essere dal Piano), non risulta sufficientemente motivato e che il criterio di tutela attiva auspicato non può essere formalmente contenuto in uno strumento di carattere territoriale (cui è demandato il compito di individuare prevalentemente indirizzi, criteri e direttive) con elementi di puntualità, si evince una certa mancanza di approfondimento sui contenuti normativi del Piano. La normativa infatti prevede per i centri abitati (e per i territori costruiti) una perimetrazione da parte dell'Ente locale che individui le aree che non vengono sottoposte al regime normativo del PUTT: se così non fosse stato, il Piano si sarebbe dovuto

calare in una serie di contenziosi derivanti da una dichiarata carenza di puntualità. Tale operazione è stata invece rimandata ad una fase di attuazione del Piano (successiva all'approvazione) e demandata agli Enti Locali. La richiesta di una pianificazione più puntuale da demandare all'adeguamento del PRG risulta assolutamente già prevista nel PUTT per cui l'osservazione risulta carente di contenuto.
Per quanto riguarda la data del 6 giugno 1990 si osserva effettivamente l'effetto retroattivo della normativa di Piano rispetto alla strumentazione vigente ed ai piani attuativi non ancora presentati, ancorchè conformi allo strumento generale: tale proposizione potrebbe essere accolta e quantomeno ridiscussa in sede consiliare.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1317/15.02.95

N. 024

PRESENTATA DA: PARROCCHIA S. FRANCESCO (GEMINI)
COMUNE DI UGENTO (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente denuncia una sostanziale carenza di indagine nel PUTT, un criterio eccessivamente vincolistico e poco propositivo in termini di programmazione dinamica in relazione alle trasformazioni future o in atto. Per tutto questo si chiede che una piccola porzione di territorio di proprietà della Parrocchia venga ritipizzata nella carta degli ATE come zona E o al massimo come zona D.

b. Controdeduzione:

Premesso che la carta degli ambiti estesi individua una zonizzazione tesa a definire indirizzi di comportamento per la revisione degli strumenti di secondo livello, delegati alla concreta pianificazione del territorio secondo la vigente disciplina legislativa (che individua nell'Ente Locale l'autorità delegata a tale compito), va precisato che il principio di definizione delle varie categorie (A, B, C, D, E) e la loro corrispondenza con le varie porzioni di territorio non discende da una mera scelta operata in sede di Piano e adeguabile in sede di richiesta del cittadino ricorrente.
La zona in oggetto è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della 1497, a vincolo faunistico (C8 Zona a gestione sociale: Ugento), a vincolo idrogeologico, decreto Galasso (galassino) ed è peraltro interessata da macchia mediterranea come si evince dalla documentazione fotografica (I.G.M. strisciata 223-52 fotogramma 403 volo 1987 Rossi).
Per quanto sopra la zona risulta di valore distinguibile in quanto sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti: laddove le condizioni vegetazionali non siano tali da risultare significative ai fini del mantenimento del bene, la zona potrà essere riclassificata come D, fermo restando che tali puntualizzazioni sono

rimandate alle verifiche della pianificazione sottordinata. In tutti i casi l'osservazione può essere respinta.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla Parrocchia S. Francesco di gemini sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Ugento (LE) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1318/15.02.95

N. 025

PRESENTATA DA: IMMOBILIARE MERIDIONALE (UGENTO)
E RIVA AZZURRA SDF (UGENTO)
COMUNE DI UGENTO - MARINA (LE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La Osservazione è stata presentata dalla Immobiliare Meridionale snc di Congedi Mosé & C. (Ugento);
- la prima è proprietaria di un suolo tipizzato nel vigente PRG come zona edificatoria, previa redazione di un Piano di Lottizzazione. Nel 1992 è stato adottato dal C.C. il Piano di lottizzazione ma, la delibera è stata annullata dal C.R.C. per supposta violazione della L.R. 30/90. Tale zona si segnala peraltro essere a ridosso di aree costiere oggetto di variante dello strumento urbanistico generale per la realizzazione di un porto;
- la seconda è proprietaria di un suolo tipizzato nel vigente PRG come zona edificatoria, previa redazione di un Piano di Lottizzazione. Tali aree non sono sottoposte alla disciplina dell'art.51 della 56/80, né della legge 431/85, né della L.R. 30/90 e sono riportate nella tavola degli ATE come zona D; ancorché le aree delle due società siano distinte per localizzazione e per caratteristiche urbanistiche ed ambientali, il merito della osservazione è unico e gli aspetti tecnici riguardano:

a.1 - La definizione degli ambiti estesi non risulta congruente con lo stato effettivo dei luoghi e vanno declassificati.

a.2 - Dall'applicabilità del PUTT vanno escluse le zone del PRG, approvato nel 1990, ed inserite nel PPA.

a.3 - La norma che definisce i territori non sottoposti al PUTT va adeguata.

b. Controdeduzione:

b.1 - Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti

distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Ugento ha ogni possibilità (e il "dovere") di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente, di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi": se, come viene osservato, il PRG è esaustivo al riguardo, l'adeguamento del PRG diventa un passaggio meramente formale.
Ciò considerato, i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte, esplicitano le necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello.
b.2 - Va precisato che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della legge 431/85. Il PUTT ha definito tale rapporto nell'art. 1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT stesso.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori" perimetra

anche le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Quanto osservato, circa la opportunità che la data 6 giugno 90 sia anticipata al 5 giugno90, risulta essere di nessuna utilità; di contro, evidenzia aspetti di pubblico interesse la necessità che vengano puntualizzati i territori esclusi dall'applicazione del PUTT con riferimento ai PRG vigenti.

c. Conclusione:

Rimane verificato che i contenuti del complesso delle osservazioni presentate dalle Società Immobiliare Meridionale e Riva Azzurra, di Ugento, risultano essere o non accoglibili, oppure essere già presenti nella stesura del PUTT "adottata" dalla Giunta Regionale.
E' accoglibile e, pertanto, inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.
- il rapporto tra le aree sottoposte alla vigenza del PUTT e le aree tipizzate dal PRG inserite nel PPA, da definire nell'art. 1.03 "efficacia delle norme tecniche del Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1319/15.02.95

N. 026

PRESENTATA DA: IMAC SNC / A. ROMANAZZO (LOCOROTONDO)
COMUNE DI LOCOROTONDO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente denuncia la omessa indicazione nella serie n.10 - GEOMORFOLOGIA - del simbolo identificativo della cava di sua proprietà, sita nel Comune di Locorotondo - fg. 53 part. 247. Poiché la zona è tipizzata nella carta degli ATE come zona B chiede il riconoscimento dell'esistente (segnalazione in cartografia), la possibilità di proseguire l'esercizio e di realizzare il progetto di recupero.

b. Controdeduzione:

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono

stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Va precisato, infine, che l'area in oggetto, tipizzata come zona B nella carta degli ATE, insiste su una zona (vincolata idrogeologicamente e segnalata come galassino) boscata di consistenti dimensioni di cui ne ha già distrutto una parte: risulta evidente l'improponibilità dell'ampliamento della cava soprattutto se la stessa dovrà ulteriormente incidere su porzioni di aree boscate o macchiose o in zone a queste limitrofe.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione presentata dal sig. Angelo Romanazzo per conto della IMAC Snc di Locorotondo, risultano essere, in parte, già presenti nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, nell'altra parte, non accoglibili per gli evidenti aspetti privatistici certamente non migliorativi del Piano.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1339/15.02.95

N. 028

PRESENTATA DA: G. VERONICO SPA (BARI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente si oppone alla determinazione del suolo interessato in agro di Trani (località Colonna) come ambito esteso di categoria "B" che interessa la fascia litoranea per uno spessore di mt.300; inoltre si oppone alla inclusione della Villa De Gemmis nell'elenco dei Beni architettonici. Per quanto sopra ritiene tutto il contesto completamente urbanizzato e quindi non assoggettabile alla disciplina del PUTT.

b. Controdeduzione:

Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva; è anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati

strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Va precisato, infine, che il rapporto tra stato di fatto/pianificazione urbanistica e perimetrazione delle parti del territorio comunale sottoposte al PUTT deriva dai prescritti della Legge 431/85.
Il PUTT ha precisato tale rapporto nell'art. 1.03 e, più in particolare, con la definizione dei "territori costruiti" (punto 5 dello stesso articolo) che sono esclusi dalla operatività del PUTT.
La perimetrazione dei "territori costruiti", fin dalla prima applicazione del PUTT, è di competenza del Comune il quale, pertanto, perimetrando detti "territori costruiti" automaticamente perimetra le parti del territorio comunale in cui hanno efficacia gli "ambiti territoriali estesi".
Ciò premesso, va specificato che nell'elenco dei Beni architettonici la "Villa De Gemmis" risulta inserita come segnalazione architettonica, nella stessa zona insiste un vincolo archeologico (Piazza Colonna, resti di insediamento protostorico) e un vincolo architettonico (complesso Conventuale S.Maria di Colonna). A prescindere dalle proposizioni della vigente strumentazione urbanistica, il fatto che la zona sia ampiamente urbanizzata non è compito definitorio demandato al PUTT, ma agli strumenti sottordinati che dovranno definire le modalità di trasformazione dell'area. La zona ricade peraltro nella fascia dei 300 mt. e quindi evidenzia tutte le caratteristiche per essere classificata quindi come zona B. L'osservazione non può essere accolta.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dalla G. Veronico SpA, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1325/15.02.95

N. 033

PRESENTATA DA: SIGG.RI P. DE PASCALIS - R. MARRA (LECCE)
COMUNE DI GALATINA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente è proprietario di una cava nel Comune di Galatina e chiede che questa venga esclusa dalla ricomprensione in ambiti vincolati (nota: non ci sono indicazioni per l'individuazione della cava).
Fermo restando che l'osservazione a firma dell'Avv. Marra è riferita al Sig. Pietro De Pascalis, legale rappresentante della "Pietro De Pascalis srl", si eccepisce che l'interesse paesaggistico e ambientale del PUTT sia esteso a tutto il territorio regionale e non solo ai beni specifici oggetto di tutela previsti dalla legge.
Si censura ulteriormente l'interferenza del PUTT con l'attività estrattiva tenuto conto delle previsioni del Piano regionale in materia, introducendo ulteriori autorizzazioni che eccedono sotto il profilo della competenza.
Per quanto sopra si chiede che la proprietà in oggetto non ricada in ambiti vincolati e che venga modificato l'assetto di fondo del Piano in riferimento alle attività estrattive, individuando parametri precisi di cui tener conto nella redazione del progetto per la coltivazione della cava.

b. Controdeduzione:

b.1 - Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.

L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).

Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Galatina ha ogni possibilità (e il "dovere" di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello anche con riferimento alla presenza di attività estrattive regolarmente autorizzate.

b.2- La parte di territorio comunale esterna agli ambiti vincolati con la legge 431/85 non "devono" essere esclusi, in quanto tali, dalla tutela paesaggistico-ambientale, ma "possono" esserlo; il PUTT, dovendo individuare i livelli di tutela di "tutto" il territorio regionale, ha dovuto considerare anche tali aree.
Il contenuto della Osservazione, pertanto, non è accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentata dai Sigg.ri Pietro De Pascalis e Roberto G. Marra risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1/2), anche in riferimento alla presenza di attività estrattive regolarmente autorizzate, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1326/15.02.95

N. 034

PRESENTATA DA: SIGG.RI P. DE PASCALIS - R. MARRA (LECCE)
COMUNE DI GALATINA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società ricorrente è proprietaria di una cava in Galatina (località Spagheto): richiede che venga lievemente modificato l'ambito territoriale esteso di valore D in modo da non dover richiedere alcuna autorizzazione paesaggistica per la realizzazione (nella cava) di una discarica controllata di seconda categoria di tipo A.

b. Controdeduzione:

Non compete al PUTT/PBA definire il dettaglio richiesto dal ricorrente a proposito dell'esclusione di mq.47+1501+317=1865; l'area, in gran parte classificata come zona E nella tavola degli ATE ed in parte come D, viene definita come tale dalla presenza di vincoli esistenti (il vincolo è riportato nella strumentazione urbanistica del Comune).
Nella individuazione del livello dei valori paesaggistico-ambientali degli "ambiti estesi" (definiti nell'art.2.01 delle NTA) sono stati, contestualmente, tenuti presenti e pesati sia gli indirizzi di tutela (art.2.02 delle NTA), sia la tipologia degli "ambiti distinti" presenti nell'area con relative forme di tutela (artt. 3.02, 3.03, 3.04 delle NTA), sia le direttive di tutela che nel complesso essi (in quanto "costituendo sistema" nell'ambito esteso) richiedono con particolare attenzione sulla loro vulnerabilità.
L'attribuzione dell'"ambito esteso", pertanto, non va interpretata come una specie di collocazione in una classificazione assoluta dei "valori" ma, in termini prevalentemente operativi, va considerata per le direttive di tutela che in ciascun ambito devono essere perseguite (art. 3.05 delle NTA).
Peraltro, è lo stesso PUTT ad evidenziare i limiti del quadro delle conoscenze delle specificità territoriali

della Regione, di cui esso stesso è stato artefice (in assenza di studi preordinati e scontando la scarsa partecipazione dei Comuni nella fase consultiva), e su cui è stata costruita la parte propositiva.
E' anche da tale consapevolezza, ma non soltanto, che sia il quadro conoscitivo sia il contesto normativo, sono stati strutturati in modo da poter recepire integrazioni e/o modificazioni (ovviamente, tecnicamente supportate ed adeguatamente motivate) in ogni "passaggio" applicativo dello stesso PUTT senza ripercorrere tutto l'iter approvativo iniziale (art. 5.07 delle NTA).
Nella formazione del PRG adeguato, pertanto, il Comune di Galatina ha ogni possibilità (e il "dovere" di perimetrare "ambiti distinti" integrativi di quelli individuati dal PUTT (e di eliminare quelli erroneamente indicati) e, conseguentemente di riorganizzare il livello di tutela degli "ambiti estesi". Ciò vale, ovviamente, anche nel caso lo stesso Comune e/o Provincia e/o la Regione decidano di formare un piano di secondo livello.
Ciò considerato i contenuti della osservazione risultano in parte compresi e, in parte esplicitano la necessità - che assume carattere di interesse generale- di definire in termini operativi la possibilità di riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di adeguamento del PRG o di formazione del piano di secondo livello anche con riferimento alla presenza di cave costituenti potenziali discariche per rifiuti solidi.

c. Conclusione:

I contenuti delle osservazioni presentata dai Sigg.ri Pietro De Pascalis e Roberto G. Marra risultano o non essere accoglibili, o essere già contenuti nel PUTT adottato.
E' accoglibile e, pertanto inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, quanto osservato circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (punti a.1,2/b.1/2), -anche in riferimento alla presenza di cave costituenti potenziali discariche per rifiuti solidi-, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1371/16.02.95

N. 048

PRESENTATA DA: SIG. PETRIOLI PIERO (LESINA)
COMUNE DI LESINA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente osserva l'inidoneità di una zonizzazione territoriale proposta dal PUTT, ritenendo necessario uno studio di dettaglio almeno in riferimento alle situazioni più importanti; più precisamente eccepisce:
1) che il PUTT dovrebbe avere il valore di Piano Paesistico sostitutivo del PUI ex art. 9 della LR 56/80 intravedendosi contraddittorietà tra le valenze di un piano territoriale (quale quello proposto) ed i contenuti normativi a proposito dei piani paesistici richiesti dalla LS 431;
2) che non vi è coerenza normativa delle previsioni di PUTT (doppio livello di pianificazione) con i dettati di cui agli artt. 81 e 82 del DPR 616, per cui si ritiene che il PUTT debba essere ridotto ai limiti territoriali di sua competenza fissati dall'art. 5 della 1497/39 e 1 bis della 431/85;
3) che il PUTT evidenzia il non rispetto del principio di carattere generale che garantisce la non retroattività delle norme: anche per questo il PUTT supera i limiti fissati ai contenuti della pianificazione paesistica regionale;
4) che il PUTT contraddice i disposti normativi della LS 394 sulla costituzione dei parchi;
5) che prima dell'approvazione definitiva del PUTT vada strutturata la necessaria omogeneità tra quanto contenuto nel titolo V (deleghe e sveltimenti nel rilascio dei pareri etc.) e la vigente legislazione regionale in materia;
6) che vi sono delle inesattezze nella definizione della zonazione proposta per alcune aree di proprietà del ricorrente poste sull'istmo di Lesina: fra queste alcune sono classificate come zona A (ambiti estesi) con la totale compressione dei diritti connessi alla proprietà stessa e senza alcuna indicazione circa l'indennità da

attribuirsi all'effetto espropriativo implicito alla dichiarazione di pubblica utilità.
Su tale ultima specificazione il ricorrente eccepisce la legittimità della norma proponendo una mitigazione normativa che consenta comunque possibilità di intervento ancorché limitate.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto della genericità delle osservazioni preliminari le cui controdeduzioni sono ampiamente contenute nelle specifiche della relazione di prima fase al Piano (par. 1 e 2) si ritiene che gli studi di dettaglio debbano essere svolti in fasi successive, individuando di volta in volta le risorse necessarie e le specifiche competenze secondo le procedure previste nell'apparato normativo proposto.
1) L'osservazione non sembra accoglibile e peraltro le motivazioni che hanno guidato la scelta politica sulla struttura del Piano e la sua rispondenza ai dettati normativi della legislazione nazionale e regionale sono ampiamente contenuti nella parte introduttiva della relazione di prima fase (pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10).
2) Il PUTT non prevede un doppio livello di pianificazione come evidenziato dal ricorrente, ma, esplicando il proprio ruolo di quadro generale di coordinamento in materia, evidenzia i modi di tutta la prevedibile pianificazione di pari livello e sottordinata in modo da costituire un elemento di riferimento per tutte le successive previsioni pianificatorie.
Va peraltro evidenziato che il PUTT non impone nuovi vincoli di carattere paesaggistico in sede di pianificazione territoriale, ma si limita a censire e normare quelli esistenti attraverso la determinazione degli ambiti estesi e degli ambiti distinti, ponendo le condizioni minime di salvaguardia (in attesa della pianificazione sottordinata) ai beni come tali e definendo il livello di sensibilità del territorio in relazione a tutta la pianificazione a redigersi: l'osservazione quindi non sembra accoglibile.
Il PUTT non può essere inteso come strumento di cui all'art. 5 della LS 1497/39 ed anche per questo l'osservazione non può essere accolta, in quanto tale ipotesi promuoverebbe la totale carenza di un quadro organico di riferimento in materia di tutela del paesaggio e di indirizzo per la pianificazione sottordinata.
3) In riferimento al non rispetto del principio di carattere generale che garantisce la non retroattività delle norme va specificato che il Piano non inibisce le possibilità di trasformazione e quindi di intervento sul

territorio ma statuisce la necessità della conformità degli strumenti urbanistici (ai vari livelli) agli obiettivi, alle direttive ed alle prescrizioni del presente strumento di carattere territoriale; se da un lato tale strumento si pone come obiettivo primario quello della tutela dei beni attraverso lo specifico apparato normativo, dall'altro non può non tenere nella dovuta considerazione l'inadeguatezza della maggior parte della strumentazione urbanistica vigente, peraltro ancora inadeguata alla LR 56/80, per cui le prescrizioni di base vanno intese come sistema transitorio, temporalmente definito per l'adeguamento dei Piani vigenti.

4) L'osservazione in oggetto esplicita un evidente equivoco tra il concetto di Parco inteso come pianificazione attuativa (con evidenti valenze di piano paesistico) ed il concetto di piano territoriale con valenze paesistiche che individua e codifica lo scenario regionale con specifiche valenze rimandando le situazioni di dettaglio a strumenti di successiva elaborazione. Nei contenuti del PUTT, il piano del parco "dettaglia" (e quindi si sostituisce) le previsioni strategiche proposte o proponibili per la tutela e la fruizione del paesaggio: l'osservazione risulterebbe quindi inidonea e come tale da respingersi.

5) In sede di approvazione del PUTT potrà essere verificata la congruità dei contenuti sulle procedure proposte in relazione alla successiva legislazione regionale in materia adeguando e conformando le subdeleghe e riassorbendo eventualmente nell'articolato quanto vigente con altre leggi.

6) Non si evince chiaramente in riferimento a cosa la zonazione di Piano risulti contradittoria: la cartografia utilizzata, fermi restando i limiti della scala in cui è redatta, è strutturata come sistema di supporto per la cartografazione di vincoli (già perimetrati in altra sede) e di beni evidenziati prima da fotointerpretazione e poi verificati in sito.

La foce Schiapparo sull'istmo di Lesina delimita chiaramente uno stato di fatto ben riconoscibile per caratteristiche strutturanti (come ampiamente espresso dalla documentazione disponibile): sulla parte ad ovest esiste un tessuto naturalistico in gran parte non contaminato ed abbisognevole, per valenza, di un significativo livello di tutela oltre il quale ulteriori previsioni di intervento antropico andrebbero a compromettere comunque gli "elementi strutturanti". L'uso agricolo delle aree disponibili, (ferme restando le caratteristiche del territorio coperto da macchia, boscaglia, dune e spiaggia) non comprime totalmente i diritti connessi alla proprietà: se tale compressione

viene intesa in riferimento ad eventuali previsioni di insediamenti turistici (con l'evidente disastro connesso alla pressione antropica già ampiamente evidenziata nella parte ad est del canale), l'osservazione in riferimento agli obiettivi del Piano risulta certamente non accoglibile dato l'interesse privatistico della stessa nel più totale disinteresse del bene in argomento.
Nella zona posta ad est del canale, oggetto di significativa pressione antropica (abusivismo) risulta la compresenza di vincoli e di beni e come tale ogni previsione modificativa dovrà essere verificata in termini di compatibilità dato che non si ritiene sufficente il concetto di degrado per considerare una quota di territorio avulsa dalle necessità di tutela paesaggistica e disponibile a trasformazioni (incrementi del carico antropico) avulse dalla verifica di compatibilità.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dal Sig. Pietro Petrioli, quale legale rappresentante di una società proprietaria di aree sull'istmo di Lesina, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1374/16.02.95

N. 049

PRESENTATA DA: SIG. DE BENEDETTO PASQUALE "DEBETON" s.r.l.
E SIG. DE BENEDETTO VITO "EDILCAVE" sas (TAURISANO)
COMUNE DI TAURISANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

I ricorrenti, nella qualità di amministratori delle rispettive società, dichiarano la proprietà di una cava da cui estraggono materiali per la produzione del cemento: tale cava, stando alle dichiarazioni, si trova a confine con una zona boscata (pineta) ed è classificata come ATE di tipo B (zone entro cui ricadono vincoli e pluralità di beni).
Non è dato di sapere la localizzazione esatta della cava, né le caratteristiche del bosco e la sua originaria consistenza.
L'eccezione viene sollevata nel merito del fatto che l'apparato normativo (ove è previsto che la trasformazione dell'assetto attuale sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale) consente un potere discrezionale, nella valutazione di compatibilità in grado di generare "malgoverno".
Per questo si ritiene che indirizzi e direttive esplichino una genericità non profiqua alla redazione di appositi progetti di trasformazione compatibile e che le prescrizioni, in specifico riferimento alle cave, introducono il concetto (in termini impositivi) della sistemazione ambientale come ripristino e che impongano comunque il rispetto dei valori tutelati.
Si evidenzia quindi che piuttosto che proporre in via generale tali concetti, si introducano specifiche direttive eventualmente connesse al ripristino (??) o la risistemazione dei luoghi mediante piantumazione etc., modificando l'apparato normativo per un più equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel territorio.

b. Controdeduzione:

Ferma restando la documentazione necessaria per una puntuale disamina del caso, l'osservazione non sembra accoglibile in quanto i contenuti suggeriti non possono, per evidenti ragioni, essere trasferite in uno strumento sovraordinato di dimensione terriroriale, ma possano eventualmente far parte dei contenuti degli strumenti sottordinati chiamati a dare specificità normativa e procedurale a quanto evidenziato nel Piano territoriale.

c. Conclusione:

Risulta che l'osservazione non è accoglibile: in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di suo eventuale adeguamento al PUTT tutti gli elementi menzionati potranno essere puntualmente segnalati e specificamente normati con un proprio regime di tutela.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1375/16.02.95

N. 050

PRESENTATA DA: SOC. IPI SPA (FIAT TORINO)
COMUNE (VARII)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara la inadeguatezza ed il non aggiornamento dei supporti cartografici su cui è stato redatto il Piano, a proposito di alcuni stabilimenti della FIAT. Segnala altresì l'identificazione di beni (ATD) in zone ove sussistono consolidate strutture produttive e comunque la poca esplicatività degli elaborati redatti sulla base dei perimetri dei fogli catastali. Si richiede lo stralcio generalizzato dagli ATE di tutte le zone ASI evidenziando che ai sensi della vigente legislazione tali piani sono equiparati a PUTT e che le stesse possono essere incluse nella definizione di territori costruiti e quindi escluse dal campo di applicazione del presente Piano.

b. Controdeduzione:

Posto che la cartografia di base, su cui è redatto il PUTT, è stata prodotta dall'I.G.M. con voli del 1975 e che la stessa è stata in parte aggiornata con documentazione fotografica del 1990 e che la mancanza di riporto di dati circa la localizzazione di industrie non deriva dalla mancanza di aggiornamento ma spesso da vincolo di natura militare, tutta la documentazione tematica e di progetto del PUTT è stata redatta in scala 1:25.000 oltre che sulla base (informatizzata) dei perimetri dei fogli catastali.
L'appartenenza delle strutture produttive ai così detti "territori costruiti" è condizione a posteriori che deve essere stabilita con apposito dispositivo dalle Amministrazioni comunali competenti sul territorio così come disposto dal dettato normativo del Piano: la perimetrazione e le specificazioni pianificatorie dei piani ASI, non avendo tenuto in alcuna considerazione i beni paesistici così come individuati dalla LS 431/85 e dalla vigente legislazione regionale in materia, non possono costituire motivo di esclusione ex ante dal regime

normativo di salvaguardia imposto dal PUTT sino alla redazione di pianificazione sottordinata e conforme al piano.
A riprova di ciò si evidenzia che se alcune aree di sedime della pista di Nardò, sono state evidenziate come bosco o macchia, si pone il caso che le stesse possano essere state realizzate in danno di un bene comunque tutelato sin dal tempo dell'approvazione della Legge urbanistica regionale, oppure il caso che, data la scala di redazione del PUTT siano state commesse imprecisioni di localizzazione: in tutti i casi strumenti attuativi del PUTT, su basi cartografiche di maggior dettaglio e su documentazione aggiornata potranno adeguare le previsioni localizzative e le relative norme di attuazione secondo gli indirizzi e le direttive di tutela dei beni costitutivi individuati dal Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere in parte non accoglibile (per quanto riguarda l'esclusione delle zone ASI dagli obblighi di adeguamento al PUTT e dal regime di salvaguardia dei beni paesistici ancora eventualmente presenti) ed in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale; ne consegue comunque l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1376/16.02.95

N. 051

PRESENTATA DA: SIGG.RI TAGLIENTE A.M. E NATALE P.
(MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Le ricorrenti dichiarano di essere proprietarie di aree in agro di Massafra già inserite nel PPA e tipizzate dal vigente strumento urbanistico (PdF) come zona turistico alberghiera. Per la stessa rilevano: un errato riporto nelle tavole del PUTT (serie 8) delle previsioni urbanistiche; una inesatta localizzazione della zona umida (tipica della pianura padana); una inspiegabile apposizione di vincolo come zona C (degli ATE) ad una zona su cui non insiste alcun vincolo (in prossimità della Masseria Rubini) non interessando stranamente la masseria stessa e le sue pertinenze. Per tutto questo si dichiara la non conoscenza del territorio, la presunzione di pressioni da parte di alcuni proprietari (agli estensori del PUTT), l'eccesso di vincolo, la non adeguatezza rispetto alla partecipazione della gente, la mancanza di consultazione dell'Ente intermedio (Provincia), l'aver privilegiato le aree del barese (eliminando i vincoli) ed emarginando le aree in oggetto.
Si contesta inoltre la data del 6 giugno 1990 come termine ultimo di presentazione dei progetti attuativi dello strumento generale prima dell'efficacia delle norme del PUTT, evidenziando i D.D.L. che hanno abrogato e poi sospeso i PPA ed avendo le stesse ricorrenti presentato nel 1992 uno studio programmatico sull'intera area tipizzata nonché un PdL sul proprio suolo.
Per tutto quanto sopra chiedono l'inclusione nel vincolo della Masseria Rubini e quanto altro non riportato; l'ammodernamento della cartografia circa le previsioni del PdF la modifica delle NTA circa la presentazione dei progetti alla data del 6/6/90 includendo a quella data tutte le aree già previste nel PPA; la perimetrazione dei territori costruiti entro cui non trovano applicazione le norme del PUTT e l'eliminazione dei vincoli esistenti ove "non necessari".

b. Controdeduzione:

Premesso che un inesatto riporto delle destinazioni urbanistiche dello strumento urbanistico generale (peraltro non adeguato alla LR 56/80) non inficia i contenuti fondanti di un piano territoriale per il paesaggio ed i beni ambientali, non è dato di sapere, in rapporto alle aree di proprietà, quale sia la zona umida di cui si fa menzione, né per quale ragione sia ritenuta inidonea la classificazione di Zona C (come ATE), trattandosi di aree su cui ricadono vincoli ed una pluralità di beni (ATD): si ricorda che invece sulla masseria, per la quale è richiesta una generica apposizione di vincolo, non insistono vincoli di alcun genere. A prescindere dalle dichiarazioni di non conoscenza del territorio e le superflue illazioni sui progettisti, il PUTT non ha posto vincoli ma si è limitato a riscontrare quelli già esistenti (fatto questo che lascia supporre una lettura quantomeno superficiale degli atti): peraltro non ha eliminato vincoli (e non era istituzionalmente nelle sue competenze farlo!) nell'area barese al fine di privilegiare territori regionali rispetto ad altri. L'Ente intermedio, per quanto possibile, è stato consultato nel merito delle competenze a suo tempo attribuitegli: dopo l'emanazione della LS 142/90 e dei nuovi compiti a Questo istituzionalmente delegati non è stata possibile alcuna ulteriore consultazione tenuto peraltro conto che lo Stesso non avrebbe materialmente potuto fornire ulteriori dati informativi rispetto a quelli già forniti.
Da tutto quanto sopra, la richiesta di vincolo della masseria Rubini (e quanto altro non riportato) risulta sostanzialmente immotivata; l'ammodernamento della cartografia, quand'anche non sostanziale ai fini degli obiettivi del Piano, risulta evidentemente auspicabile e peraltro prevista dal PUTT in sede di adeguamento della strumentazione urbanistica generale (prima alla LR 56/80 poi agli indirizzi ed alle direttive di tutela di cui al PUTT/PBA); la inclusione di tutti le aree incluse nei PPA (al posto dei progetti presentati entro la data del 6/6/90, risulta non perseguibile in quanto un atto di programmazione temporale degli interventi non costituisce di per sé il solo momento di efficacia per le trasformazioni prevedibili e peraltro l'ipotesi escluderebbe considerevoli porzioni di territorio dall'obbligo di adeguamento della strumentazione urbanistica alle condizioni di compatibilità paesistica. Infine la perimetrazione dei territori costruiti (entro cui non trovano applicazione le NTA) è operazione prevista dal PUTT e delegata per competenza all'Ente Locale, non

rientrando nelle finalità, ai sensi della vigente legislazione, di un piano territoriale, i cui contenuti sono prevalentemente programmatici e di indirizzo; analogamente la soppressione dei vincoli, essendo attività diversa e non delegata al piano in oggetto, ma di competenza degli organi statali e regionali, non risulta essere accoglibile.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata dalle Sig.re Tagliente Angela Maria e Natale Paola, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, per i motivi in narrativa e per gli aspetti privatistici sottesi, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1377/16.02.95

N. 052

PRESENTATA DA: SOC. PINETA MARINELLA SRL (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società ricorrente è proprietaria di un'area nel Comune di Massafra ubicata nel foglio catastale 110 e tipizzata nel vigente PdF del Comune come zona di espansione residenziale e turistica: l'area, inclusa in un'estesa radura è sottoposta (tra l'altro) a vincolo idrogeologico. Per quest'area (4/6/82) è stato presentato un PdL che è stato approvato dalla CUC, ha ottenuto (il 15/07/85) il nulla osta regionale di competenza, è stato adottato dal Comune (10/1/83), inviato al CUR (1986) e risulta inserito nel PPA (21/11/80). Ferme restando le disposizioni normative circa l'esclusione dal Piano dei territori costruiti (così come determinati all'art. 1.03 punto 5), la ricorrente denuncia lacune ed inesattezze negli elaborati grafici (determinati nella fase di "assemblaggio" dei vincoli esistenti) e la non corrispondenza tra quanto trasmesso al Comune di Massafra e l'edizione finale del Piano: non sono evidenziate le radure su cui insiste la proposta di lottizzazione in oggetto, non è stata evidenziata la destinazione urbanistica di cui al PdF e la zona è stata classificata come ATE di tipo A (valore eccezionale). Tali condizioni in sede attuativa ingenerano dubbi circa la definizione del procedimento di formazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio: si chiede pertanto che per la norma di cui al citato punto 5.2 venga espressamente posta la deroga alle altre disposizioni contenute nelle NTA, che vengano quindi perimetrati i "territori costruiti" e che vengano riportate puntualmente le radure differenziandole dalle aree pinetate.

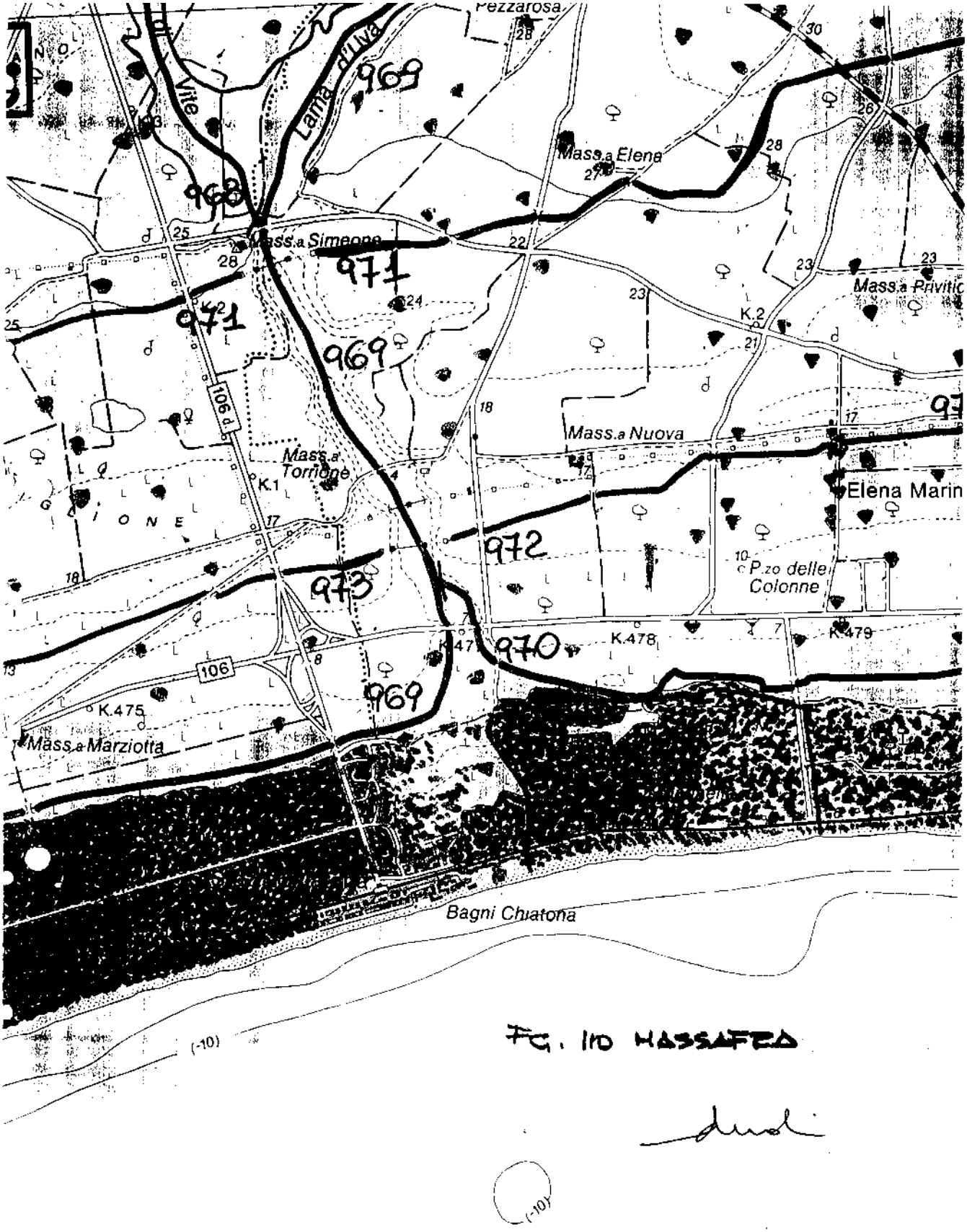
b. Controdeduzione:

L'apparato normativo dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti esplicita chiaramente le condizioni di non applicabilità delle direttive e delle prescrizioni di

cui alle NTA per cui la richiesta risulta essere superflua. Per le discordanze eventualmente esistenti (la ricorrente non riporta puntuali esplicitazioni nel merito) giova comunque ricordare che i vincoli di varia natura apposti dagli organi competenti sono stati cartografati e depositati e che le effettive delimitazioni sono quelle colà riportate: le NTE chiariscono a tale proposito (art. 1.04) che la Carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico ambientale (C1) in uno con le NTA assume efficacia prescrittiva, mentre le ulteriori serie cartografiche costituiscono riferimenti documentativi ed illustrativi, talché l'eventuale riporto di errori o inesattezze (data la scala di redazione) non costituisce a nessun effetto modifica del vincolo o del bene stesso.
Tenuto conto che nella zona è stato segnalato un biotopo relativo alla duna di Chiatona (tenebrionide raro) e che tutta la zona pinetata a ridosso di Chiatona rappresenta un sito di interesse naturalistico, la classificazione di Ambito Territoriale Esteso di tipo A riguarda le foci dei fiumi Ionici e tutta la pineta costiera da considerarsi, in uno come bene suscettibile di particolare tutela (valore eccezionale) secondo le indicazioni normative previste.
In sede di redazione della strumentazione paesistica di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale al PUTT (oltre ché alla 56/80) potranno essere esplicitate, alle opportune scale, tutte le puntualizzazioni richieste, mentre resta confermata la delega al Comune, in ossequio alla vigente legislazione in materia di competenze, per la perimetrazione dei territori costruiti (primi adempimenti al PUTT di cui al punto 5 dell'art. 1.03).

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte non accoglibile evidenziando aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT e comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.


Pezzarosa
Lama d'Ivo
969
Mass.a Elena
968
Mass.a Simeone
971
971
969
106 a
Mass.a Torrione
K.1
Mass.a Nuova
Elena Marin
972
P.zo delle Colonne
973
K.478
K.479
970
106
969
K.475
Mass.a Marziotta
Bagni Chiatona
(-10)
FG. 110 MASSAFRA
(-10)

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1378/16.02.95

N. 053

PRESENTATA DA: SOC. I.CON. SPA (ACQUAVIVA DELLE FONTI)
COMUNE DI ACQUAVIVA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La ricorrente società nella persona del suo Presidente dichiara di essere proprietaria di una cava sita nel Comune di Acquaviva (località Montevella) e censita in catasto ai fogli 31 e 37, evidenzia che le aree in oggetto sono state classificate come ATE di tipo C contrastando così con le autorizzazioni ricevute per la coltivazione della cava. Gli investimenti per il potenziamento dell'attività (circa 3000 mc/giorno) sono finalizzati a servire un vasto bacino di utenza creando peraltro un significativo indotto occupazionale. Sull'area esiste un vincolo a cura della Soprintendenza relativo ad un manufatto denominato "Torre Latilla". Si chiede l'annullamento del vincolo rappresentato nella cartografia del PUTT.

b. Controdeduzione:

Posta come premessa che la competenza di un vincolo posto dalla Soprintendenza (come organo periferico dello Stato) non può essere superata da un Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio ed i beni ambientali a cura dell'Ente Regionale, resta da presumere che il riferimento sia diretto alla tipizzazione della zona come Ambito Territoriale Esteso di tipo C.
Per questo giova ricordare che nelle NTA all'art. 2.01 viene riportata la definizione di ATE per le aree di valore distinguibile (C) specificando che la stessa ha luogo ove "sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".... " i terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo sono sottoposti a tutela diretta dal Piano ....." Poiché il bene costitutivo (peraltro sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza) non può e non deve essere ignorato, che le

autorizzazioni ricevute, giusto decreto dell'Assessore all'Industria, fanno salvi i diritti dei terzi (evidentemente anche quelli della collettività in riferimento ai beni paesistici), si conclude che non può essere accolto l'annullamento del vincolo rappresentato nella cartografia del PUTT e non può essere superata la motivazione che lo ha determinato.

c. Conclusione:

Considerato che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ICON spa sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Acquaviva (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1380/16.02.95

N. 054

PRESENTATA DA: SOC. COLACEM SPA (GALATINA, ECC)
COMUNE DI GALATINA (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

---

a. Contenuto della Osservazione:

La società ricorrente (di Gubbio) è proprietaria di due cave a Galatina (Mariantoni e Piani), di due cave a Cutrofiano (Lustrelle e Don Paolo) e di una cava a Soleto (Lamia). Si contesta la genericità degli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 in riferimento agli ATE di tipo C e di tipo E: la normativa non indica alcun criterio al cui interno possano trovarsi elementi di riferimento per la valutazione paesaggistica da parte dell'organo preposto. Nel concludere un eccesso di discrezionalità si presuppone un potenziale "malgoverno" ed una enunciazione "tautologica" a fronte della necessità di facilitare l'attività dell'Amministrazione e dei proponenti nel rispetto della economicità degli atti contro il palesabile arbitrio che si verrebbe così a determinare.
Per le cave ricomprese negli ATE di tipo C si imputa la non dichiarazione del bene costitutivo evidenziando che nella zona non sussistono beni.
Con altra nota inviata lo scrivente (con lo stesso titolo) dichiara che la società ricorrente, nel lavorare circa un milione di mc. annui di materiale che estrae dalle citate cave, è anche proprietaria delle aree limitrofe (ha 152) per i futuri ampliamenti delle stesse, in parte considerati come ATE di tipo C.
Nel merito, facendo riferimento ai contenuti di cui alla LS 431 ed ai disposti di cui alla LR 56/80, si richiamano i compiti di coordinamento del piano territoriale tematico (art. 4 e 5 della 56/80) e quelli della legge statale (art. 1 bis) per cui il coinvolgimento del territorio, al di fuori dei beni enunciati, è ritenuta condizione eccezionale, mentre il PUTT (rovesciando il criterio metodologico) prescinde del tutto dalla sua funzione "superpianificatoria" per individuare ambiti e per essi "precetti inibitivi delle attività di trasformazione".
Tale condizione presuppone un eccesso di potere e la competenza rilasciata al pianificatore dalla legge, tenuto

anche conto della mancanza di motivazioni addotte: se ne conclude il danno arrecato all'azienda ricorrente nelle limitazioni previste tenuto peraltro conto della interferenza con la tutela delle attività estrattiva oggetto di specifica disciplina regionale.
A proposito dei contenuti della LR 37/85 si richiama l'eventualità, colà prevista, di coinvolgere aree interessate da vincoli specifici, ritenute comunque compatibili (sentito il parere del CTRAE) previa individuazione di procedure di mitigazione dell'impatto prodotto e delle opere di bonifica: detti contenuti sono peraltro riportati nel piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE) in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente.
Si contestano così i contenuti specifici di cui all'art. 3.05 a proposito dei vari gradi di tutela negli ATE, così come il fatto che (art. 5.01) per quattro dei cinque livelli indicati è prevista l'autorizzazione paesaggistica con gli ampi margini di discrezionalità sopra richiamati: tale compito si ritiene invece debba essere demandato (nella sola valutazione degli effetti economici indotti) al CTRAE con il solo riferimento al progetto di risistemazione.
Per tutto quanto sopra si chiede che prima della definitiva approvazione del PUTT, la Regione voglia escludere le cave (e le relative aree di espansione) di proprietà della ricorrente dalla ricomprensione in ambiti vincolati; che venga modificato l'assetto di fondo del Piano a proposito dell'intera attività estrattiva e che vengano individuati parametri precisi nella redazione dei progetti per la coltivazione delle cave e nell'esame degli stessi per il nulla osta paesaggistico.
Sono allegate le planimetrie riportanti le varie localizzazioni.

b. Controdeduzione:

In riferimento agli indirizzi di tutela di un Piano a valenza territoriale risulta opportuno preliminarmente ricordare che gli stessi non sono esplicitabili in merito al carattere specifico di situazioni puntuali, ma possono essere riferite ad un principio generale connesso al grado di sensibilità del territorio (presenza di beni costitutivi) ed alla eventuale presenza di vincoli.
L'eccesso di discrezionalità contestato va quindi raccordato non al momento preliminare (di strutturazione della tutela paesaggistica) ma ad un momento successivo (redazione dei piani di secondo livello a vario titolo e connessa normativa di tutela ed uso del territorio nelle specifiche valenze). In mancanza di un quadro costitutivo

di riferimento (che il PUTT ha comunque strutturato) tutta la pianificazione (urbanistica ed estrattiva) ha tenuto in scarsa considerazione i beni paesistici, nel loro valore strutturante del territorio, talché il Piano non ha potuto svolgersi come strumento urbanistico intermedio ma ha dovuto strutturarsi come piano territoriale di coordinamento così come ampiamente esplicitato nella relazione di accompagnamento al PUTT stesso: non si tratta quindi di un rovesciamento di criteri metodologici e di imposizione di precetti inibitivi delle attività di trasformazione, ma della verificata necessità di ripartire (nel processo di pianificazione e di programmazione a tutti i livelli) nel rispetto dei beni così come indicati nella LS 431/85. Tale considerazione vale evidentemente anche in riferimento del PRAE (che poco o nulla esprime in relazione ai citati beni, alla loro presenza ed alle previsioni di trasformabilità condizionata): non per questo gli interessi economici privati devono considerarsi lesi in relazione ad un patrimonio collettivo (quello dei beni paesistici) le cui valenze devono, in ogni caso, essere tenute in considerazione in un criterio generalizzabile di salvaguardia prima e di tutela dopo.
Per tutto quanto sopra le cave (comprese le loro aree di espansione) non possono essere escluse, data peraltro la rilevanza delle trasformazioni che queste producono, come denunciato dallo stesso ricorrente; l'individuazione poi dei parametri è rimandata all'analisi puntuale dei siti, alla determinazione delle condizioni di compatibilità alla trasformazione, esaminando caso per caso lo stato dei luoghi, la qualità dei beni strutturanti presenti, la normativa necessaria per determinare gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni necessarie a disciplinare le trasformazioni compatibili (strutturazione della pinificazione di livello sottordinato).

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e in parte non accoglibile evidenziando interessi privatistici ed aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1469/21.02.95

N. 060

PRESENTATA DA: SIG. FIOROTTO ALESSANDRO (LESINA)
COMUNE DI LESINA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente, proprietario di aree a varia destinazione in agro del Comune di Lesina, definisce le proprie osservazioni in tre distinti paragrafi riferiti alla Relazione Generale (capo I), alle NTA (capo II) ed alla zonazione (capo III).
In riferimento al **capo I** osserva che la scelta di strutturare il Piano come PUTT e non come PUI contraddice le direttive di cui all'art. 1 bis della LS 431: la legislazione statale non pone infatti le condizioni di una scelta all'Ente Regione ma prevede le due ipotesi (nel solo caso in cui non sia stata previsto dalla legislazione regionale lo strumento urbanistico intermedio a valenza paesistica) di pianificazione con "l'unico ed univoco compito di normare l'uso e la valorizzazione ambientale dei beni vincolati dalla legge 431". Si contesta quindi: la previsione del doppio livello pianificatorio, che non risponde ai requisiti (obbligo di redazione) di cui alla citata legge; il fatto che non sia stato abrogato l'art. 54 della 56/80; la mancanza di rispondenza dei dettati di cui alla LR 30/90 alla normativa statale in riferimento ai poteri delegati ai sensi del DPR 616/77 ed ai prescritti di cui alla LS 1497/39. Ne discende da ciò che il piano avrebbe dovuto limitarsi a dettare norme di tutela e di valorizzazione per i soli beni vincolati senza fissare nuovi vincoli, anche se questa è competenza della Regione (ci si riferisce evidentemente ali ATE classificati di tipo A). Si contesta quindi: la dichiarazione che "la normativa integra gli ordinamenti vincolistici prevalendo sugli strumenti di pianificazione vigenti" evidenziando che per questo deborda dalle deleghe di cui al DPR 616/77; che non si rispettano i contenuti di cui alla LS 431/85; non si rispetta il criterio ordinamentale che fissa la non retroattività delle norme. Si contesta ancora: la definizione del piano del parco come strumento di attuazione del PUTT (che risulta difforme dai prescritti

di cui alla LS 394/91); il riferimento ai PPA (in via di abrogazione da parte dello Stato), come condizione di inclusione dei progetti presentati.
In riferimento al **capo II**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo precedente, osserva che la normativa di cui agli artt. 2.06 e 2.07 non è conforme ai dettati di cui alla LS 394/91; gli artt. 2.08 e 2.09 nelle previsioni esorbitano dalle competenze delegate alle Regioni; i punti 2.1 e 3.1 dell'art. 3.05 determinano la compressione dello Jus aedificandi senza previsione di equo ristoro; le stesse considerazioni possono essere estese ai contenuti di cui al capo II, III e IV; le previsioni normative di cui al capo V non corrispondono alla legislazione regionale in materia.
In riferimento al **capo III**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo I, si evidenzia che il PUTT estende all'intero territorio regionale la sua zonazione e che la stessa non risulta sufficientemente motivata: in particolare la zona posta a Sud di Marina di Lesina ed a ovest del canale Acquarotta (tipizzata come zona turistica dallo strumento urbanistico vigente) viene tipizzata come ATE di vario grado (A, B e C) senza evidenti motivazioni: si chiede una riclassificazione come ATE con grado di tutela più basso; la zona dell'istmo tra la foce Schiapparo e il canale Acquarotta risulta interamente zonizzata come zona A (ATE) con la totale compressione totale dello jus aedificandi in assenza di equo ristoro: si chiede la ritipizzazione come zona B (ATE); la zona oltre la foce Schiapparo oggetto di pesante abusivismo è stata tipizzata come zona C e per questo risulta incongruente con lo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Si conferma preliminarmente la scelta operata dall'Ente Regione nell'aver ottemperato ai disposti di cui alla LS 431/85 con la redazione di un PUTT e non di un PUI, data la complessità strutturale del sistema dei beni (geomorfologici, naturalistici e storico culturali) sul territorio regionale: il problema della tutela dei beni di cui alla LS 431/85 e di cui alla LS 1497/39 non poteva essere, nel caso in specie, resa avulsa dalle previsioni pianificatorie vigenti e dal restante sistema dei vincoli già insistenti sul territorio. Di tale avviso è stato lo stesso legislatore statale nella considerazione che i beni diffusi (di cui all'art. 1 della citata legge) non potessero probabilmente essere ricompresi in uno strumento a valenza locale (Piano paesistico attuativo o piano urbanistico intermedio a specifica valenza); l'art. 54 della LR 56/80, a prescindere da sua evidente vetustà

rispetto ai contenuti della nuova legge statale, si riferisce comunque ai piani paesistici di cui alla legge 1497/39 e non già al Piano territoriale paesistico così come strutturato (cinque anni dopo) dalla citata legge 431/85 per cui l'abrogazione risulta atto superfluo ai fini dell'ammissibilità del PUTT. Oltre ciò, il Piano non determina nuovi vincoli ma si limita (così come voluto dalla legge statale) a normare quelli esistenti in relazione ai beni individuati per categoria nell'art. 1: la competenza dei poteri delegati dallo Stato alla Regione è comunque tale da consentire all'Ente di sottoporre a specifica normativa di tutela i beni che lo Stesso ritenesse opportuno, per cui sussiste il rispetto delle deleghe attribuite, la definizione delle specifiche competenze anche in riferimento alla LS 394/91. Ferma restando la non conversione in legge che sanciva l'abrogazione o la sospensione dei PPA, si è ritenuto comunque necessario fissare una data oltre la quale dovessero essere verificate tutte le condizioni di compatibilità con il PUTT e le sue disposizioni in materia di tutela dei beni: per questo la norma non risulta retroattiva ma continuativa di un disposto di legge transitoria (la LR 30/90) che comunque sancisce tale criterio di immodificabilità sino alla definitiva approvazione del Piano. Dette considerazioni valgono in generale anche per quanto contestato nel merito delle NTA, tenuto peraltro conto che il Piano, non individuando indici di edificabilità (non era peraltro questo il suo compito), non comprime la suscettività edilizia delle aree ma ne dichiara eventualmente la trasformabilità condizionata o la intrasformabilità rimandando agli strumenti competenti (ed agli Enti istituzionalmente delegati) il compito di normare la disciplina specifica di uso (ad esempio individuando specifici comparti con la conseguente perequazione degli utili e degli oneri). Le previsioni normative di cui al capo V, pur non corrispondendo alla legislazione regionale in materia, se interpretate nel combinato disposto di cui all'art. 7.05 risultano perfettamente attuabili e quindi efficaci, poiché costitutive di uno strumento promosso ed approvato dallo stesso Ente legiferante.

Per quanto attiene i contenuti di cui al capo III, ferme restando le motivazioni che hanno determinato le zonazioni come ATE di vario livello (peraltro ampiamente motivate nelle varie tavole tematiche e nelle NTA) si ribadisce e si conferma quanto già sopra espresso, fatti salvi i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte superato ed in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1554/22.02.95

N. 065

PRESENTATA DA: SOC. CEMENSUD SPA (BERGAMO)
COMUNE DI MODUGNO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società, proprietaria di un opificio per la produzione di leganti idraulici nel Comune di Modugno esercita anche attività estrattiva in un sito posto ai margini di un'area vincolata con DM 1/8/85 (reso inefficace dalla Corte Costituzionale con sentenza 153/86). Tenuto conto della tipizzazione come ATE di tipo C (valore distinguibile) apposta sull'area in oggetto dal PUTT e considerata l'inefficacia del Galassino sopra richiamato, ritiene che meglio risponderebbe agli obiettivi della pianificazione stralciare l'ambito "storicamente antropizzato" della cava dalle aree di rilevanza paesaggistica tenuto conto che tale stralcio non inciderebbe sul sistema complessivo degli ambiti di tutela. Pertanto chiede che sia rivisto il perimetro dell'ATE ed eventualmente sia promossa una audizione.

b. Controdeduzione:

Fermo restando che la citata inefficacia dei Galassini, giusta la citata sentenza della Corte Costituzionale, è stata tradotta in un decreto di vincolo ai sensi della LS 1497/39 e che pertanto sulla zona insiste un vincolo di carattere paesaggistico imposto dall'Organo periferico dello Stato (Soprintendenza), nella zona è dato di rilevare la presenza di una lama che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della LS 431/85, della LR 56/80 e della LR 30/90 costituisce a tutti gli effetti un bene strutturante di valenza paesistica. Tanto premesso la classificazione degli ATE di tipo C deriva dalla presenza di tale bene (oltre la considerazione del vincolo): risulta priva di criterio fondante la richiesta di modificare tale previsione zonizzativa per la sola tutela dell'interesse privato, né per questo vale il criterio dell'antropizzazione indotta dallo sfruttamento della cava. Le NTA specificano nel merito che comunque è

demandato agli strumenti sottordinati (piani di secondo livello) la determinazione delle condizioni di dettaglio nella perimetrazione degli ATE e la specifica normativa di tutela ed uso per il bene e per le aree contermini.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla CEMENSUD (Matera) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Modugno (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1355/22.02.95

N. 066

PRESENTATA DA: SOC. CEMENSUD SPA (BERGAMO)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società, proprietaria di un'area sita nel comune di Monopoli in località Spina già destinata ad attività estrattiva (ed aree limitrofe), dichiara che la vigente pianificazione comunale prevede in tale zona la realizzazione di un porto con annessi servizi e spazi per attività produttive. Dichiara altresì, sul presupposto della destinazione di PRG, di essere impegnata alla definizione dei programmi di intervento.
Considerato che il PUTT include parte di tale zona in un ATE di tipo B ed il resto in un ATE di tipo C, senza peraltro tener conto delle previsioni di PRG approvate; considerata altresì la domanda di infrastrutture portuali di piccole e medie dimensioni collegate alla domanda turistica; tenuto conto dell'opportunità della scelta pianificatoria espressa dal Comune e la migliore rispondenza agli obiettivi della pianificazione territoriale e paesistica nel confermare la previsione di PRG, dato che detto stralcio non inciderebbe sul sistema complessivo degli ambiti di tutela paesaggistica, l'osservante chiede che venga rivisto il perimetro degli ATE (ambiti di tutela B e C) e che la infrastruttura portuale venga esplicitata nel PUTT.

b. Controdeduzione:

La definizione degli ATE deriva dalla presenza di beni costitutivi e di vincoli: il carattere generale di tali tipizzazioni riportate in cartografia prescinde (come chiaramente specificato nelle NTA) dalle previsioni (a qualsiasi titolo) degli strumenti urbanistici generali, dalle attività ed in genere dalle preesistenze. Fermo restando il criterio espressamente esplicitato dalle NTE che agli strumenti di secondo livello è demandata la (motivata) riclassificazione puntuale degli ATE ed eventualmente delle preesistenze o delle infrastrutture di

previsione (anche in considerazione delle scale di rappresentazione necessarie per evidenziare tali emergenze), non risulta sostenibile il principio di valutare (positivamente o negativamente) le scelte pianificatorie del Comune in sede di pianificazione territoriale paesaggistica, né quello di considerare la scarsa incidenza che una parte (seppure ridotta) di territorio ha sul sistema complessivo degli ambiti di tutela paesaggistica.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse; quanto osservato dalla CEMENSUD (Matera) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Monopoli (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1543/22.02.95

N. 067

PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI TARANTO (TA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

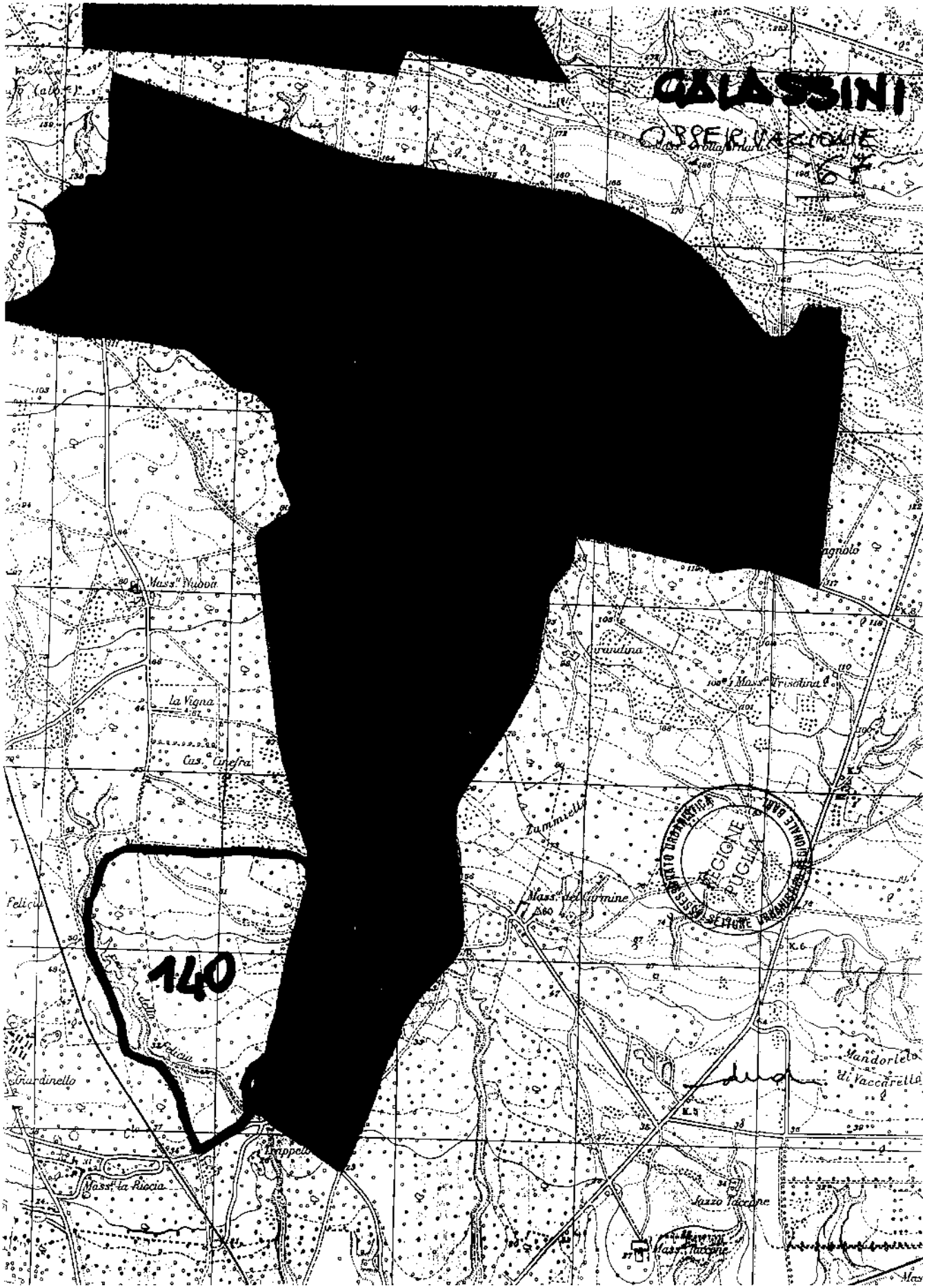
L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Taranto al foglio n.140 e 141 la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo D (valore relativo) per cui non sono previste limitazioni per le attività legalmente in esercizio.
Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo definitivo delle N.T.A..

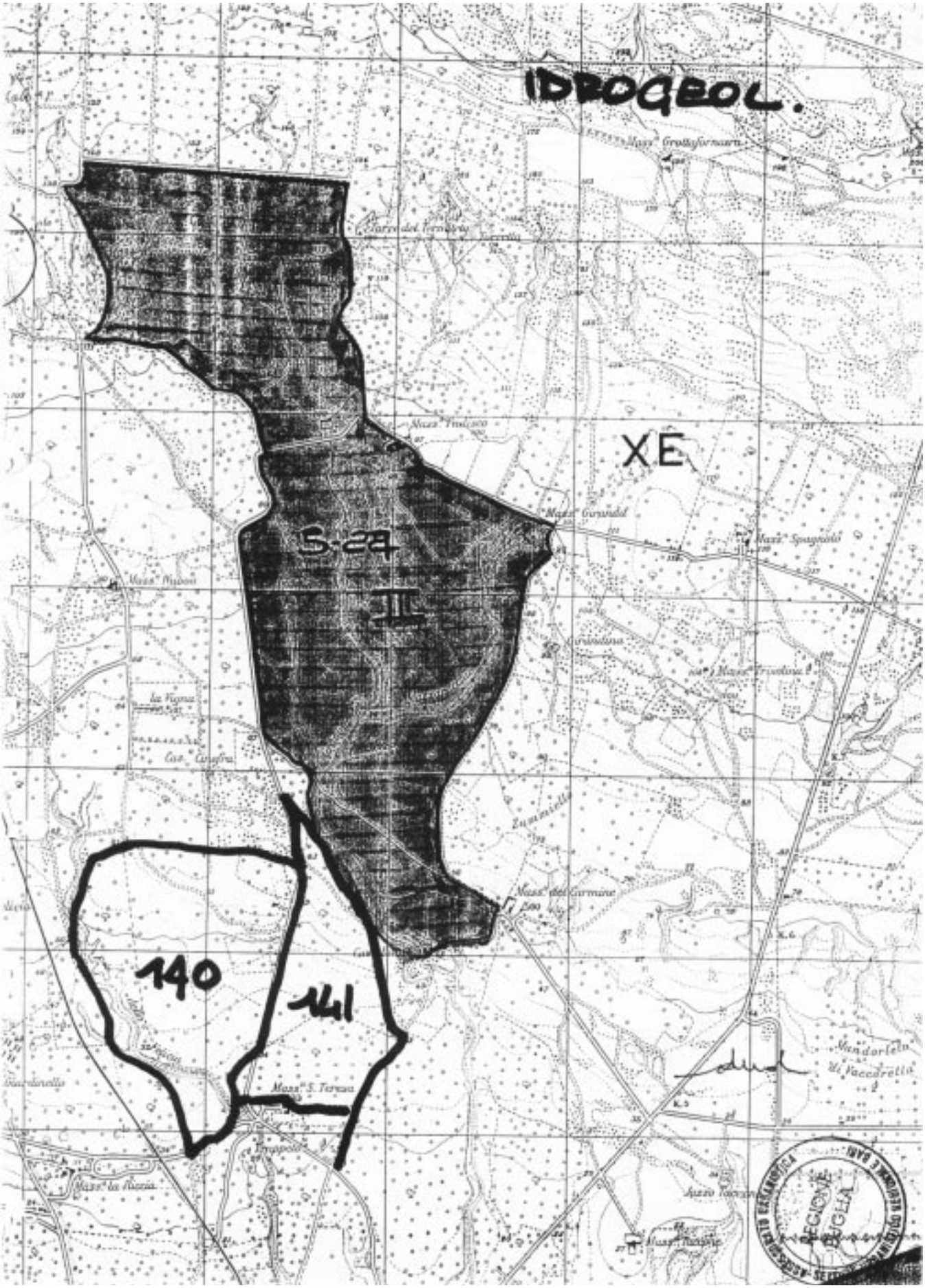
b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo D specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.4 precisa che tale categoria individua le aree "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività", sull'area in oggetto non risulta vincolo idrogeologico, faunistico, ai sensi della L. 1497, mentre sul foglio n.141 insiste un Decreto (Galassino) di tutela transitoria.
Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" in mancanza di beni costitutivi da tutelare, pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio che comunque non dovrà essere depauperato per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata.


CALASSINI
OSSERVAZIONE
140
Mass.a Nuova
La Vigna
Cas. Cinefra
Mass.a Trisolina
Mass.a del Carmine
REGIONE PUGLIA
Mandorlo di Vaccarella
Mass.a la Riccia
Mass.a Tuccone


IDROGEOL.
XE
S-29
140
141
REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1542/22.02.95

N. 068

PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Ginosa al foglio n. 123 e 124 la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile) e D (valore relativo). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..

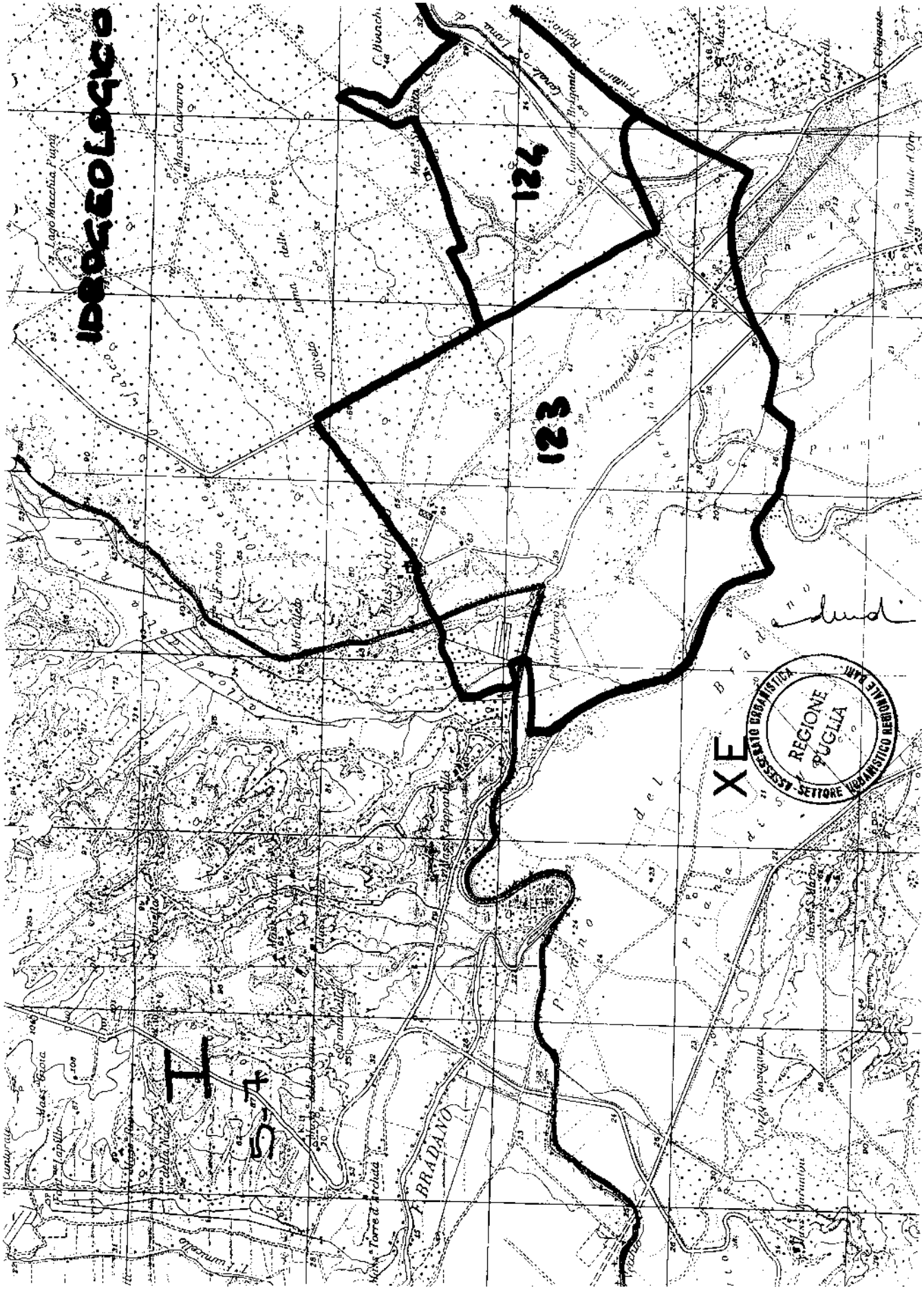
b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti" e che per gli ATE di tipo D precisa che tale categoria individua le aree "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività", sul foglio 123 risulta una esigua parte su cui esiste vincolo idrogeologico, mentre sul foglio 124 non vi è tale vincolo; su entrambe i fogli non sussistono Galassini, né vincoli ai sensi della L. 1497, né usi civici; mentre parte del foglio n.123 è interessata da vincolo faunistico (zona C3: gestione sociale). In riferimento ai beni costitutivi, così come indicati dalla Legge Galasso, la zona attualmente interessata da attività estrattive presentava aspetti di rilevanza morfologica e naturalistica. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli

eventuali beni costitutivi ancora presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata.


IDROGEOLOGICO
124
123
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO URBANISTICA
SETTORE URBANISTICO REGIONALE
XF
H
S
P. BRADANO



REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1545/22.02.95

N. 069

PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Castelluccio dei Sauri al foglio n.2 (varie particelle) la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", sul foglio 2 risulta, in riferimento ai beni costitutivi, la sola presenza del corso d'acqua. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione, in virtù dei beni presenti e delle norme che ne disciplinano la tutela, risulta essere non accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1544/22.02.95

N. 070

PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Trani (località Casarossa) al foglio n. 46 (varie particelle) e n. 50 (varie particelle) la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", su tali fogli risulta, in riferimento ai beni costitutivi, la sola presenza di una zona boscata. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato",

l'osservazione, in virtù dei beni presenti e delle norme che ne disciplinano la tutela, risulta essere non accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1546/22.02.95

N. 071

PRESENTATA DA: SOC. CALCESTRUZZI SPA (RAVENNA)
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

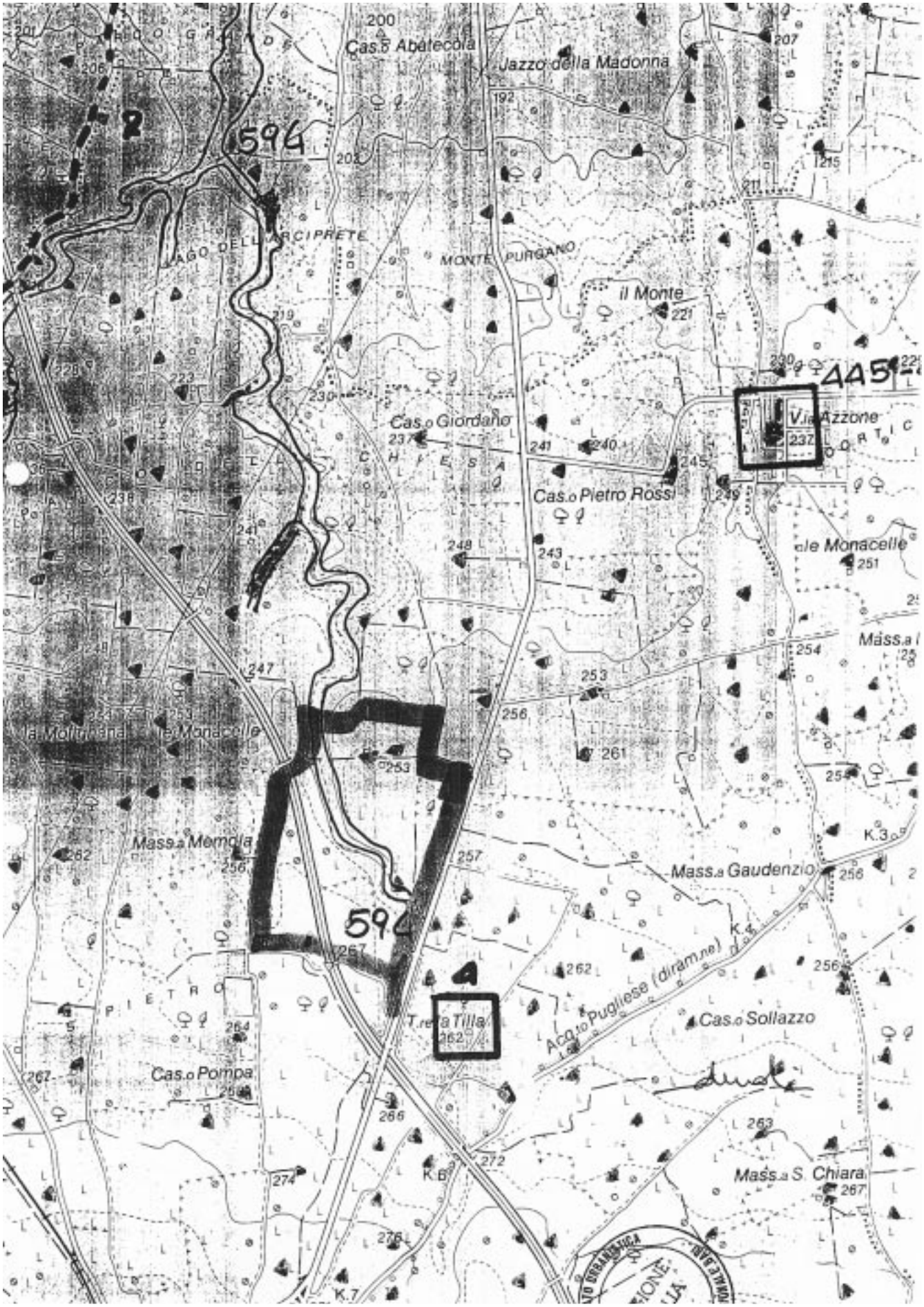
L'osservante (Geom. Gira Carmelo) dichiara che la società di cui è legale rappresentante per la Puglia è proprietaria di una cava di calcare sita nel Comune di Acquaviva delle Fonti (località Il Quercio) al foglio n. 21 (varie particelle) la cui attività è stata regolarmente autorizzata e che viene tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Chiede comunque maggiore chiarezza nel testo delle N.T.A..

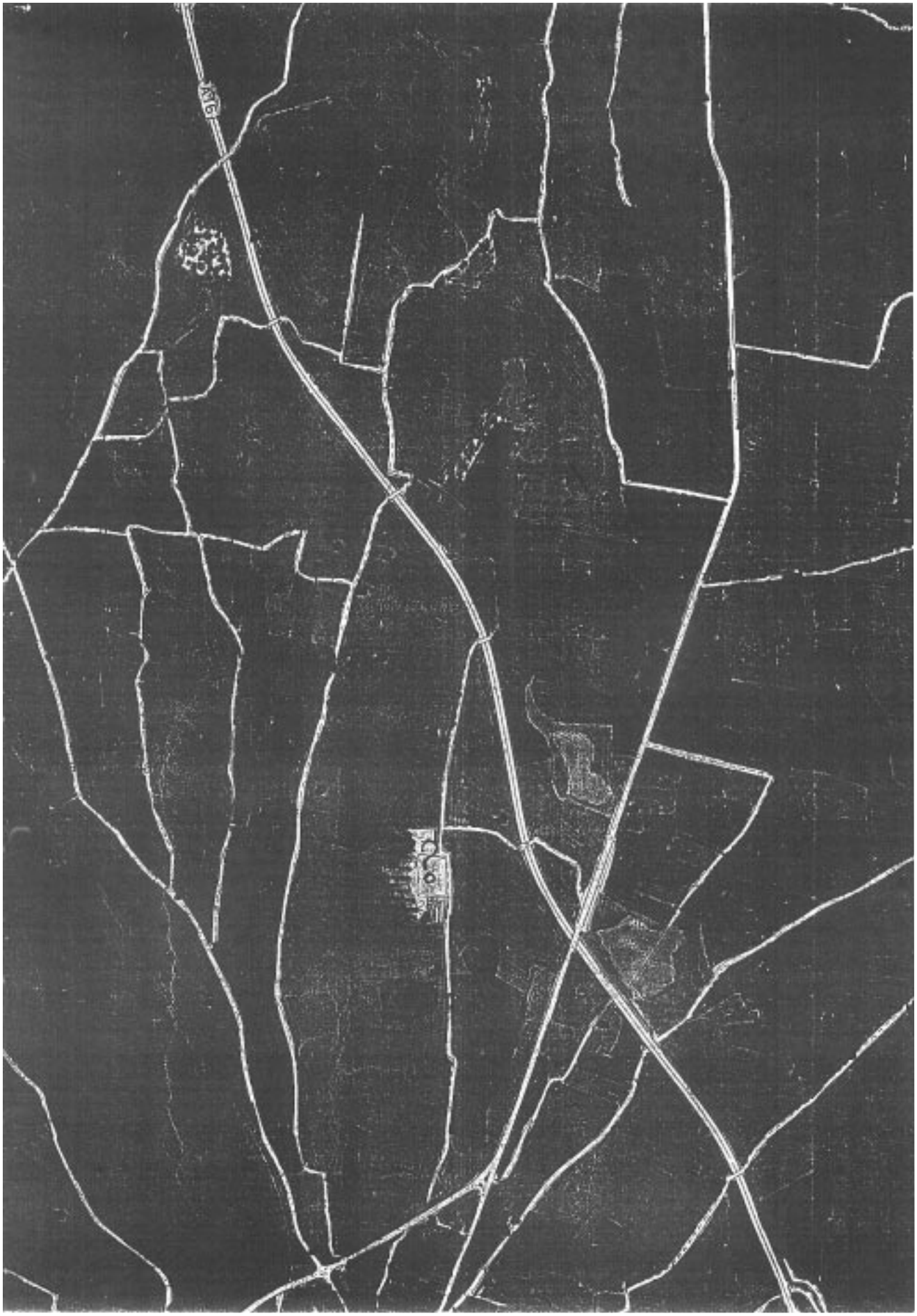
b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", sul foglio 21 risulta, in riferimento ai beni costitutivi, la sola presenza di un corso d'acqua (lama con numero d'ordine 594) peraltro già inficiato dalla cava. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato",
l'osservazione, in virtù dei beni presenti e delle norme che ne disciplinano la tutela, risulta essere non accoglibile.


Cas.o Abatecola
Jazzo della Madonna
596
LAGO DELL'ARCIPRETE
MONTE PURGANO
il Monte
445
Cas.o Giordano
Via Azzone
Cas.o Pietro Rossi
le Monacelle
Mass.a Mendia
Mass.a Gaudenzio
592
Acq.o Pugliese (diram.ne)
Cas.o Sollazzo
Cas.o Pompa
Mass.a S. Chiara


SS16

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1556/22.02.95

N. 072

PRESENTATA DA: SIG.RA GIUSTINA BASILE (MARTINA FRANCA)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante è proprietaria di un'area sita nel Comune di Manduria, censita in catasto al foglio 145 (particelle varie): il PUTT ha qualificato tale area come zona umida sottoposta a vincolo idrogeologico. Sebbene all'interno di detta proprietà esista un piccolo lago, l'intera area risulta oramai bonificata e quindi priva delle caratteristiche di zona umida. Si chiede l'eliminazione dei vincoli sopra descritti.

b. Controdeduzione:

Fermo restando che l'apposizione (o l'eliminazione) del vincolo idrogeologico non è competenza del Piano, la definizione degli ambiti estesi così come perimetrati dal PUTT potrà essere puntualmente ridefinita in sede di redazione della pianificazione sottordinata o dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale quindi superata, mentre per quanto attiene l'eliminazione del vincolo idrogeologico non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1568/22.02.95

N. 074

PRESENTATA DA: ING. GENTILE ANTONIO (ALTAMURA)
COMUNE DI ALTAMURA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, senza specificare precise proprietà, evidenzia che il PUTT individua come ATE (valore distinguibile) una zona a ridosso della strada denominata "La Carrera" tipizzate nel vigente PRG del Comune di Altamura come zone di espansione di tipo C: in particolare la zona ubicata tra Via Cassano e la citata strada è inclusa in un PdL approvato dal Comune nel 1978 previo nulla osta regionale del 1982, convenzionato nel 1984 e nel 1985 (atto aggiuntivo) ed in gran parte edificato con regolari concessioni edilizie.
Si chiede la limitazione dell'ATE in oggetto (di tipo C) alla sola sede stradale di Via La Carrera escludendo le zone circostanti attualmente interessate da PdL ed in parte già edificate.

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3 precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti", le NTA specificano al punto 5 dell'art. 1.03 (Efficacia del piano) che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti". Poiché nel caso in specie le aree sono oggetto di un PdL antecedente a 6/6/90 (quindi territorio costruito) e peraltro, a detta dell'osservante, si configurano come aventi le caratteristiche di zona B, la specificazione riportata negli elaborati di PUTT non esplicita cogenza alcuna. Di contro ridurre l'ATE alla sola sede viaria si configura come richiesta priva di alcun fondamento.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1569/22.02.95

N. 075

PRESENTATA DA: SOC. MOVITER CAVE SRL (MASSAFRA)
COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Pietro Castelli) in qualità di legale rappresentante dichiara che la società è proprietaria ed esercente di una cava (inerti alluvionali) nel Comune di Ginosa (località Girifalco) situata su aree riportate in catasto al foglio 123. Dichiarando che l'attività estrattiva è stata regolarmente denunciata evidenzia che la cava in oggetto ricade in ATE di tipo C (valore distinguibile) e di tipo D (valore relativo) e che per detti ambiti non esistono oneri, obblighi e limitazioni di alcun genere. Chiede tuttavia che dette precisazioni vengano meglio esplicitate in sede normativa.

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C, specificata nelle N.T.A. all'articolo 2.01 punto 1.3, precisa che tale categoria individua le aree "laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti" e per gli ATE di tipo D precisa che tale categoria individua le aree "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività", sul foglio 123 risulta una esigua parte su cui esiste vincolo idrogeologico; non sussistono Galassini né vincoli ai sensi della L. 1497 né usi civici; parte del foglio n.123 è interessata da vincolo faunistico (zona C3: gestione sociale). In riferimento ai beni costitutivi, così come indicati dalla Legge Galasso, la zona attualmente interessata da attività estrattive presentava aspetti di rilevanza morfologica e naturalistica. Fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, non si ritiene necessario alcuna "precisa indicazione per

maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi ancora presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso. Tutto ciò premesso e fermi restando gli opportuni approfondimenti in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o nella redazione di strumenti urbanistici (di secondo livello) attuativi del PUTT, così come previsto nelle NTA del PUTT, non si ritiene necessaria alcuna "precisa indicazione per maggiore chiarezza" pur considerando il senso complessivo del valore del paesaggio e degli eventuali beni costitutivi presenti che comunque non potranno essere depauperati per l'attività in corso.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere parzialmente accoglibile in riferimento ai soli ATE di tipo D.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1571/22.02.95

N. 076

PRESENTATA DA: SOC. IGEA SNC (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Saverio Lapi) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località S. Elena, evidenzia che al Piano non è stata data "adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti; che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D; che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione (quand'anche generica) della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel

complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinato) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre per gli interessi privatistici proposti non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1531/22.02.95

N. 077

PRESENTATA DA: SOC. MAR.COR. SRL (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Nicola Cosimo) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo in località contrada Barile, considera: che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione (quand'anche generica) della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel

complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art.3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinato) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre per gli interessi privatistici proposti non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1558/22.02.95

N. 078

PRESENTATA DA: SIG. CAVINA MANLIO (CAGNANO VARANO)
COMUNE DI CAGNANO VARANO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, nella qualità di legale rappresentante di società proprietaria di aree a diversa destinazione urbanistica nel Comune di Cagnano Varano (al confine con il Comune di Sannicandro comprese tra la strada provinciale, la strada circumlacuale e le prime pendici di monte Delio?) evidenzia che:
1) Il PUTT non è coerente con l'art. 9 della LR 56/80, tenuto peraltro conto che l'art. 54 della stessa legge statuisce che i Piani Paesistici sono redatti ed approvati nelle forme di PUI e che l'art. 1 bis della LS 431/85 parla di Piani Paesistici o Piani Urbanistico Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Si evidenzia che tale doppia facoltà è riferita alle sole Regioni che non hanno all'interno della propria legislazione la previsione dello strumento di cui all'art. 5 della LS 1497/39: si ritiene per questo che al PUTT vada attribuito il valore sostitutivo del PUI.
2) Il PUTT non è coerente rispetto al dettato dell'art. 5 della LS 1497/39 e dell'art. 1 bis della LS 431/85 (prevedendo il doppio livello di pianificazione) e peraltro esorbita dalle deleghe attribuite alle Regioni dal DPR 616/77 che riguardano (art. 82) le funzioni amministrative in specie (l'individuazione delle bellezze naturali) da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalla 1497/39: da tale assunto si rileva che il PUTT ha imposto vincoli di carattere paesaggistico in sede di pianificazione territoriale demandando poi alla pianificazione sottordinata la disciplina d'uso. Il PUTT avrebbe dovuto attenersi alla disciplina dei beni e delle aree di cui al 5° comma dell'art. 82 del citato DPR 616/77e pertanto risulta immotivato il doppio livello pianificatorio non previsto dalla legislazione statale.
3) Il PUTT non rispetta il principio che garantisce la non retroattività della norma poiché integra ordinamenti vincolistici e prevale sulla normativa vigente.

4) Il PUTT non rispetta i contenuti di cui all'art. 25 della LS 394/91 a proposito dei Piani per il Parco ritenendo tale strumento come attuativo delle proprie previsioni.
5) Il PUTT non è conforme nell'apparato normativo alla legislazione regionale vigente: ne discende la necessità di modificare tale legislazione di riferimento prima dell'approvazione del PUTT.
6) La zonazione proposta appare incongruente e contraddittoria perché i confini tra zona e zona appaiono determinati su linee di confine e precisamente nella zona richiamata risultano a macchia di leopardo e spesso, nel passare il confine comunale, le zone C diventano D: tutto ciò anche senza che condizioni geomorfologiche o naturalistiche o l'uso del suolo determini alcuna differenza.
Si richiede quindi che tali zone siano riconsiderate coma zona C.

b. Controdeduzione:

L'osservazione proposta ripropone i contenuti di quella riportata con il numero 48 tranne che per le motivazioni addotte in riferimento ai terreni di proprietà.
1) I contenuti non sembrano condivisibili e peraltro le motivazioni che hanno guidato la scelta politica sulla struttura del Piano e la sua rispondenza ai dettati normativi della legislazione nazionale e regionale sono ampiamente contenuti nella parte introduttiva della relazione di prima fase (pagg. 5, 6, 7, 8, 9 e 10).
2) Il PUTT non prevede un doppio livello di pianificazione come evidenziato dal ricorrente, ma, esplicando il proprio ruolo di quadro generale di coordinamento in materia, evidenzia i modi di tutta la prevedibile pianificazione di pari livello e sottordinata in modo da costituire un elemento di riferimento rispetto al paesaggio per tutte le successive previsioni pianificatorie. Va peraltro evidenziato che il PUTT non impone nuovi vincoli di carattere paesaggistico in sede di pianificazione territoriale, ma si limita a censire e normare quelli esistenti attraverso la determinazione degli ambiti estesi e degli ambiti distinti, ponendo le condizioni minime di salvaguardia (in attesa della pianificazione sottordinata) ai beni come tali e definendo il livello di sensibilità del territorio in relazione a tutta la pianificazione a redigersi: l'osservazione quindi non sembra condivisibile.
Il PUTT non può essere inteso come strumento di cui all'art. 5 della LS 1497/39 in quanto tale ipotesi promuoverebbe la totale carenza di un quadro organico di

riferimento in materia di tutela del paesaggio e di indirizzo per la pianificazione sottordinata.
3) In riferimento al non rispetto del principio di carattere generale che garantisce la non retroattività delle norme va specificato che il Piano non inibisce le possibilità di trasformazione e quindi di intervento sul territorio ma statuisce la necessità della conformità degli strumenti urbanistici (ai vari livelli) agli obiettivi, alle direttive ed alle prescrizioni del presente strumento di carattere territoriale; se da un lato tale strumento si pone come obiettivo primario quello della tutela dei beni attraverso lo specifico apparato normativo, dall'altro non può non tenere nella dovuta considerazione l'inadeguatezza della maggior parte della strumentazione urbanistica vigente, peraltro ancora inadeguata alla LR 56/80, per cui le prescrizioni di base vanno intese come sistema transitorio, temporalmente definito per l'adeguamento dei Piani vigenti.
4) Fatti comunque salvi i dettati normativi della legge dello Stato, il PUTT individua tra gli altri, come strumento di attuazione (secondo livello) il Piano del Parco con particolare valenza naturalistica, archeologica o storico culturale o plurivalente: risulta evidente che la normativa può essere riferita all'art. 25 della citata legge con la quale risulta evidentemente in sintonia, rimandando peraltro alla normativa della legge regionale. Non si evince quindi il segnalato contrasto tra le due disposizioni normative.
5) L'approvazione del PUTT da parte della Regione costituisce di fatto, ai sensi dell'art. 7.05, una conformazione di tutta la normativa regionale vigente ai disposti di cui al presente Piano per cui non sussistono ipotesi di contrasto tra i vari apparati normativi.
6) Non si evince chiaramente in riferimento a cosa la zonazione di Piano risulti contraddittoria: la cartografia utilizzata, fermi restando i limiti della scala in cui è redatta, è strutturata come sistema di supporto per il riporto dei vincoli (già perimetrati in altra sede) e dei beni, evidenziati prima da fotointerpretazione e poi verificati in sito. Fermi restando i criteri con i quali sono stati determinati gli ATE (espressi al punto 1 dell'art. 2.01 nelle NTA), i vari livelli di valore paesistico ambientale determinati sono scaturiti logicamente dallo stato dei luoghi e dalla compresenza dei beni strutturanti così come evidenziato nelle tavole tematiche: resta inteso che in sede di redazione della pianificazione sottordinata, così come prevista dall'art. 2.05, potranno essere ridefiniti (motivatamente) tali perimetri e potrà essere esplicata la disciplina specifica in relazione alle compatibilità colà previste senza per

questo dover ricorrere in tale sede ad un immotivato declassamento.

c. Conclusione:

Considerate le motivazioni che hanno indotto a strutturare gli adempimenti di cui alla LS 431/85 attraverso la redazione di un PUTT (e non di un PUI) e verificata la conformità della scelta alle prescrizioni normative statali e regionali, l'osservazione di cui al punto 1) non risulta accoglibile e peraltro non apporta alcun contributo migliorativo alla struttura del Piano.
Verificata la necessità di determinare il doppio livello di pianificazione e comunque nella considerazione che i beni paesistici diventino comunque momento discriminante di tutte le scelte pianificatorie (a qualsiasi livello) nel rispetto dei contenuti di cui al DPR 616/77, l'osservazione di cui al punto 2) non risulta migliorativa dei contenuti proposti e quindi accoglibile.
Stabilito che il PUTT non contraddice il principio generale della non retroattività delle norme; che peraltro non supera i limiti fissati dalla vigente normativa in materia; che comunque determina una normativa transitoria, sino all'adeguamento della disciplina di tutela ed uso del territorio con la pianificazione sottordinata; che la tutela dei beni paesistici determina "ipso facto" una prevalenza sulle norme vigenti; l'osservazione di cui al punto 3) non risulta migliorativa dei contenuti proposti e quindi accoglibile. Tenuto conto della conformità del dettato normativo statale e regionale in materia di parchi, con le previsioni del PUTT l'osservazione di cui al punto 4) non esplicita alcun aspetto migliorativo dei contenuti proposti e quindi non risulta accoglibile.
Tenuto conto della normativa regionale vigente, delle modificazioni introdotte dalla data di adozione del PUTT e comunque delle disposizioni finali di cui all'art. 7.05, l'osservazione di cui al punto 5) risulta già contenuta nel disposto normativo e quindi superata.
Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione di cui al punto 6) risulta in parte accoglibile precisando i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1570/22.02.95

N. 080

PRESENTATA DA: SOC. GIUSEPPE ROSSI SRL (BARI)
COMUNE DI POLIGNANO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, esercente di una cava sita nel Comune di Polignano e riportata in catasto al foglio n. 17 (varie particelle) riscontra che la stessa è stata inserita come ATE di tipo B (valore rilevante). Poiché le NTA prevedono per tale categoria la verifica di compatibilità per il mantenimento delle trasformazioni prevedibili oltre che la predisposizione di specifici piani di recupero ambientale, tali condizionamenti non possono che produrre danni economici alla società con pregiudizio dei livelli occupazionali.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, (e quindi eventualmente disatteso) risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di riflesso ai livelli occupazionali diretti ed indiretti che in tutti i casi non possono giustificare il perpetrarsi di un danno ambientale. Detta tipizzazione derivante dalla compresenza di più beni costitutivi potrà, in tutti i casi, essere motivatamente e puntualmente riesaminata e normata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale (o di redazione di altro strumento di secondo livello) al presente Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1572/22.02.95

N. 081

PRESENTATA DA: SGHERZA ING. GIUSEPPE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

1) Si segnala che sulla costa tra Giovinazzo e Molfetta la Torre denominata Gavetone versa in condizioni di particolare degrado ed abbandono: per tale bene il PUTT individua un ATE di tipo B (valore rilevante) mentre la zona limitrofa viene classificata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Si contesta l'inclusione della torre in un ambito la cui definizione presuppone la compresenza di più beni. 2) Inoltre la cartografia utilizzata non registra: A) la presenza di un insediamento residenziale stagionale; B) la presenza di un cementificio e di strutture sportive nella parte orientale rispetto alla torre. Tali elementi, in uno con la zona agricola desertificata, non sembra possano costituire il dichiarato "valore rilevante" e per essi risulta improbabile l'obiettivo di recupero e l'eliminazione dei detrattori. 3) Le direttive di tutela prescrivono per gli ATE di tipo B il mantenimento dell'assetto geomorfologico pur consentendo trasformazioni: nel caso in specie la presenza antropica conferisce a tale direttiva un valore negativo. 4) Il regime di tutela di cui agli ATD (relativamente alle coste) sembrerebbe rendere marginali gli indirizzi di tutela di cui agli ATE. 5) Poiché l'intera zona risulta essere uno dei pochi tratti di spiaggia libera nella zona, si avverte la necessità di dotare il contesto di aree a parcheggio: nel merito i contenuti di cui al punto 4.2-e2 dell'art. 3.07.4 risultano poco chiare e di dubbia interpretazione.
Per tutto quanto sopra si chiede:
1) di ritipizzare la citata torre come ATE di tipo C;
2) di consentire tipologie di intervento che coniughino la valorizzazione (economico-produttiva) del sito con gli indirizzi di riqualificazione ambientale;
3) di estendere gli interventi consentiti nelle aree annesse anche a sistemazioni a raso e servizi ricettivi di supporto alla mobilità;

4) di specificare in modo chiaro i termini dimensionali nonché i rapporti con il contesto delle aree a parcheggio nelle zone costiere.
5) di definire i termini dimensionali degli ambiti territoriali da sottoporre a piani di secondo livello soprattutto per quanto viene segnalato con quadrati e cerchi (ATD storico-culturali).

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento agli ATE, quando si parla di compresenza di beni, nel caso in specie, ci si riferisce alla costa (bene morfologico) ed alla torre (bene storico testimoniale) per cui la specifica area risulta essere di tipo B mentre il resto della costa (per la presenza di un solo bene costitutivo) risulta essere di tipo C, le NTA, all'art. 1.03 precisano che non trovano applicazione le norme (e con esse i contenuti definitori di ATE) nei territori costruiti così come previsti al punto 5. Per quanto sopra, risulta giustificata la scelta di Piano nel definire tale zona come ATE di tipo B : l'osservazione di cui al punto 1) non risulta accoglibile. Data la scala della cartografia utilizzata, quand'anche con parziali aggiornamenti, fermo restando che il valore della zona viene definito a priori in funzione dei vincoli e dei beni presenti e che è demandata ai Comuni come "primi adempimenti" la perimetrazione dei territori costruiti (e quindi esclusi dal PUTT), la riperimetrazione, la specificazione degli ATE e la relativa disciplina d'uso viene demandata agli strumenti di secondo livello o all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, il mantenimento dell'assetto geomorfologico costituisce una prescrizione di base in attesa della demandata disciplina di dettaglio. Pertanto la normativa connessa a tutti gli interventi prevedibili non poteva e non può essere esplicitata in sede di Piano Urbanistico Territoriale ma deve necessariamente trovare adeguata codifica in uno strumento sottordinato che, valutate (all'opportuna scala di dettaglio) le peculiarità dei siti detti espliciti le compatibilità alle trasformazioni: pertanto le linee generali di indirizzo e di direttiva di cui alle NTA risultano essere sufficienti sino alla successiva disciplina a redigersi. Tenuto infine conto dei criteri espressi in sede normativa per la definizione e perimetrazione (a secondo della casistica) degli strumenti sottordinati, risulta indubbiamente congrua una puntuale definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa, fatto comunque salvo il principio che in sede di cartografazione il simbolo di segnalazione ha valore meramente simbolico (art 3.16.2).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato" il punto 1) non risulta essere accoglibile; il punto 2) risulta essere già contenuto nelle NTA e quindi l'osservazione superata; il punto 3) risulta accoglibile; il punto 4) risulta essere contenuto nel rimando alla pianificazione sottordinata e quindi superato; il punto 5) risulta essere superato fermo restando di quanto previsto all'art. 3.16.1 (beni architettonici definizioni) e all'art. 3.16.2 (beni architettonici individuazioni).

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1532/22.02.95

N. 084

PRESENTATA DA: SOC. AZZOLINI MARMI SNC (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Ruvo di Puglia censita in catasto al foglio 116 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1537/22.02.95

N. 087

PRESENTATA DA: SOC. MARMI E GRANITI SRL (MINERVINO MURGE)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Savino Pasquadibisceglie) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di cave di calcare in blocchi nel Comune di Minervino, considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione (quand'anche generica) della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel

complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinato) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli e dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05, in coerenza con quanto sopra, specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre per gli interessi privatistici proposti non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1548/22.02.95

N. 089

PRESENTATA DA: SOC. I.N.E.S. SPA (BARI)
COMUNE DI CAPURSO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in qualità di legale rappresentante, dichiara che la società risulta esercente dell'attività di una cava sita nel Comune di Capurso (località Contrada Cancello) e censita in catasto al foglio 7 (varie particelle): dette aree sono state classificate come ATE di tipo C (valore distinguibile). Poiché le NTA non prevedono alcuna limitazione per le attività estrattive legalmente in esercizio, purtuttavia, essendo il dispositivo generico, si chiedono espliciti riferimenti normativi alle attività in essere.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale danno ambientale. Detta tipizzazione, derivante dalla presenza di un bene costitutivo (vedi art. 2.01 punto 1.3) potrà, in tutti i casi, essere motivatamente e puntualmente riesaminata e normata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale (o di redazione di altro strumento di secondo livello) al presente Piano motivando la eventuale non significatività del bene in esame.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1549/22.02.95

N. 090

PRESENTATA DA: SOC. I.N.E.S. SPA (BARI)
COMUNE DI GINOSA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in qualità di legale rappresentante, dichiara che la società risulta esercente dell'attività di una cava sita nel Comune di Ginosa-TA (località Girifalco) e censita in catasto al foglio 123 (varie particelle): dette aree sono state classificate come ATE di tipo D (valore relativo). Poiché le NTA non prevedono alcuna limitazione per le attività estrattive legalmente in esercizio, purtuttavia, essendo il dispositivo generico, si chiedono espliciti riferimenti normativi alle attività in essere.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i vincoli, i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale danno ambientale o il non rispetto delle procedure di nulla osta in presenza di vincoli. Detta tipizzazione, derivante dalla presenza di un vincolo (vedi art. 2.01 punto 1.4) potrà, in tutti i casi, essere motivatamente e puntualmente riesaminata e normata in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale (o di redazione di altro strumento di secondo livello) al presente Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa le direttive di tutela di cui al titolo III art. 3.05 punto 2.3.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1552/22.02.95

N. 091

PRESENTATA DA: SOC. MIDIMARMI SRL (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Giovanni Bruni) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Taverna Nova", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1557/22.02.95

N. 093

PRESENTATA DA: C.E.M.I. SRL (TRANI)
COMUNE DI BISCEGLIE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente (Emanuele Avantario) dichiara unicamente che l'azienda, di cui è amministratore unico, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Bisceglie-BA in località "Piscinella" censita in catasto ai fogli di mappa n. 21, 24 e 25.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1567/22.02.95

N. 094

PRESENTATA DA: SOC. KF MARMI SRL (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Domenico Loprieno) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Macchia del Fico", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1580/22.02.95

N. 095

PRESENTATA DA: DE FILIPPIS A., P., M., V. F. (MASSAFRA)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 115 (varie particelle) del Comune di Statte, per un complessivo di circa ha 300, e tipizzati dal vigente PRG con destinazione industriale non possono essere assoggettati ad alcun vincolo, attesa la destinazione edificatoria degli stessi. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo A, B, C e D non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di territori a destinazione industriale e non boscati; 3) alcune (non meglio identificate) "zone" coperte da pineta secolare non sono state assoggettate ad alcun vincolo, dimostrando la superficialità con la quale è stata predisposta la proposta di PUTT. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

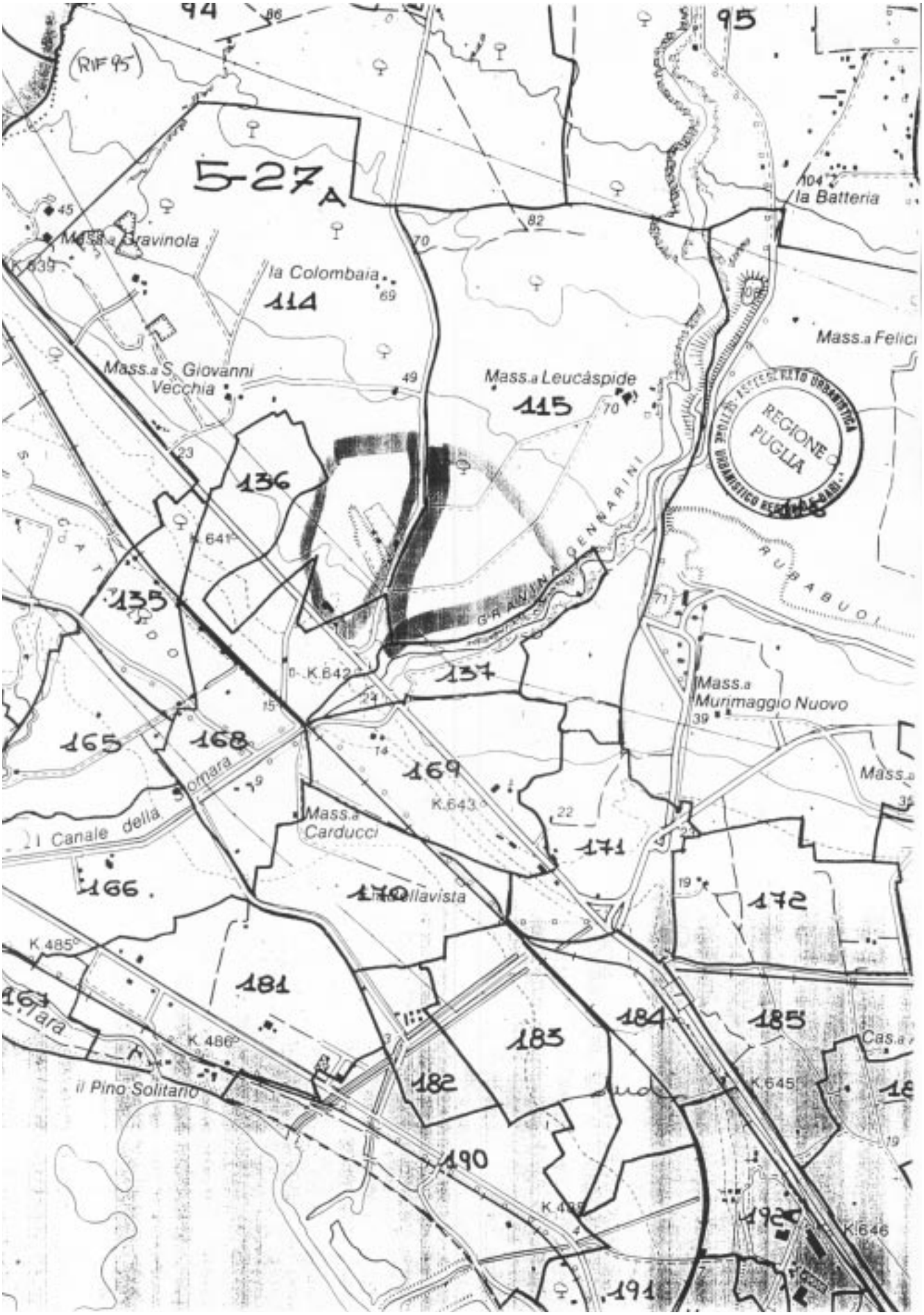
b. Controdeduzione:

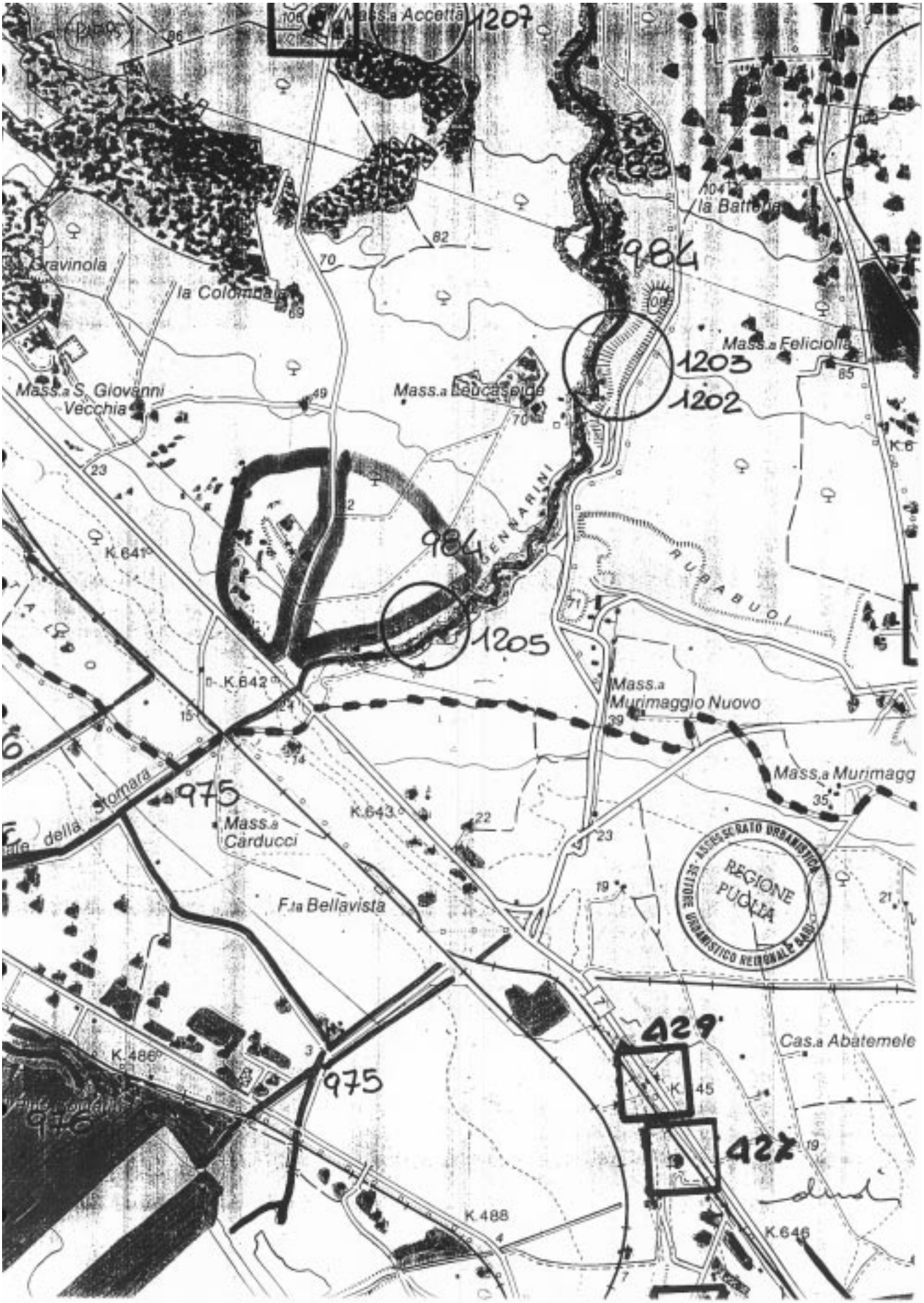
Premesso che le perimetrazioni riportate nella cartografia allegata all'osservazione non ricadono nel solo foglio 115 del Comune di Statte ma interessano anche il foglio 114, la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT: si fa presente all'uopo che la zona è interessata da un Galassino, dal vincolo idrogeologico, dal corso d'acqua (rif. 983 e 984 - gravina di Leucaspide e gravina Gennarini), da formazioni

boschive e da grotte (rif. 1202, 1203 e 1205). La definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77), trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).
In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 sia più aggiornata risulta essere un falso in quanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; il dato poi che il territorio non sia "boscato" costituisce condizione necessaria ma non sufficiente perché il Piano esplichi la propria normativa in fatto di salvaguardia in attesa della definizione della strumentazione urbanistica di secondo livello o di adeguamento del PRG; 3) non è dato di sapere (data la genericità dell'affermazione) quali siano le zone boscate (pinete secolari) non assoggettate ad alcun vincolo: l'assunto risulta inesatto inquanto tutte le aree boscate (ancorché non cartografate e quindi non inserite nelle tavole degli ATD e degli ATE) sono, in forza del combinato disposto di cui alla LR 56/90, LS 431/85 e LR 30/90, vincolate "ope legis".

c. Conclusione:

Consierati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta DE FILIPPIS di Massafra (TA) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.


(RIF 95)
5-27A
la Batteria
Mass.a Gravinola
la Colombaia
114
Mass.a S. Giovanni Vecchia
Mass.a Leucàspide
115
Mass.a Felici
REGIONE PUGLIA
136
135
137
GRAVINA GENNARINI
AUBABUOI
Mass.a Murimaggio Nuovo
165
168
169
Canale della Lamara
Mass.a Carducci
171
166
170
172
181
184
185
183
182
190
191
il Pino Solitario
K.641
K.642
K.643
K.645
K.646
K.485
K.486


Mass.a Accetta
1207
la Battaglia
984
Gravinola
la Colonna
Mass.a Feliciolla
1203
1202
Mass.a S. Giovanni Vecchia
Mass.a Lebcasepe
K.641
984
RUBABUOI
1205
K.642
Mass.a Murimaggio Nuovo
Mass.a Murimagg
975
Mass.a Carducci
K.643
F.la Bellavista
REGIONE PUGLIA
429
Cas.a Abatemele
K.486
975
427
K.488
K.646

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1529/22.02.95

N. 097

PRESENTATA DA: CAVA D.S. SNC (ANDRIA)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Giacomo Sinisi) in qualità di legale rappresentante della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Piane Caterina", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo C, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo C) scaturisce peraltro dalla presenza (o meno) dei citati vincoli e di un bene costitutivo (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1601/23.02.95

N. 108

PRESENTATA DA: SIG RENNA LUIGI (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara di voler realizzare un impianto di depurazione delle acque di mare per la conservazione e l'allevamento dei mitili in un'area di proprietà ricompresa nel territorio del Comune di Monopoli, riportata in catasto al foglio 93 (varie particelle), posta a circa ml. 80 dalla battigia. Rilevando che gli impianti in questione devono essere posti in prossimità della costa evidenzia che: l'area in questione è stata tipizzata come ATE di tipo C (valore distinguibile); che le previsioni dello strumento pianificatorio escludono ogni possibilità di realizzazione di nuovi impianti produttivi; che in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dell'attività di mitilicoltura, le prescrizioni siano integrate e modificate. Si rileva peraltro l'erroneità ed illegittimità del termine di presentazione delle osservazioni che risulta difforme dal prescritto normativo (60 giorni) determinando l'illegittima compressione del diritto di partecipazione. Si rileva ulteriormente che le prescrizioni di base relative alle aree costiere, secondo i disposti normativi sono immediatamente vincolanti, prevalgono sugli strumenti pianificatori vigenti ed in itinere e costituiscono il contenuto minimo che la pianificazione di secondo livello dovrà comunque assicurare: ne discende un concetto di immodificabilità (per il caso in specie) che da transitorio risulta in concreto definitivo. Si conclude che l'inserimento nel PUTT di una disposizione che consenta la realizzazione, previa verifica di compatibilità ambientale, di impianti di produzione e trasformazione dei prodotti del mare non costituirebbe compromissione delle esigenze di tutela: si chiede pertanto la previsione nel corpo normativo di "realizzazione - previa verifica della compatibilità del progetto con le caratteristiche paesistico- ambientali del sito - di impianti di depurazione di acqua di mare da

destinarsi alla conservazione ed all'allevamento dei mitili".

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C (valore distinguibile) determinata all'interno del PUTT rimanda comunque alla redazione della strumentazione sottordinata o dell'adeguamento del PRG e che in quella sede è comunque possibile riperimetrare motivatamente gli ATE (e quindi per particolari aree prevederne il declassamento) così come la ridefinizione del confine della zona litoranea e dell'area annessa entro cui non trovano diretta applicazione le prescrizioni di base, l'osservazione risulta giustificata potendosi prevedere, con le opportune cautele, la localizzazione di impianti produttivi di tal genere previa verifica di compatibilità di cui all'art. 5.04.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; che nella osservazione si evidenziano aspetti migliorativi; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- gli interventi consentiti (art. 3.07.4 punto 4.1 e 4.2)

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1629/23.02.95

N. 109

PRESENTATA DA: SOC. SO.C.E.R. SRL (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società si riferisce ad un'area sita nel Comune di Massafra, tipizzata nel vigente PdF come Comparto C (A 4.3), oggetto di un PdL adottato nel 1977, approvato dalla Regione nel 1979 e definitivamente reso esecutivo nel 1989: su detta area non insiste vincolo paesaggistico mentre insiste il vincolo idrogeologico; la stessa, parzialmente inclusa nel 1° PPA risulta quasi del tutto urbanizzata ed in parte edificata. Il PUTT la individua come ATE di tipo C (valore distinguibile) fatto questo che (per la quota esclusa dal PPA) comporterebbe la non realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie e di una quota di edilizia residenziale. Tenuto conto che il sito in oggetto si trova a ridosso dell'abitato e non risulta interessato da beni strutturanti si chiede che venga stralciato ai sensi del punto 5.2 dell'art. 1.03

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione degli ATE è stata cartografata in riferimento all'intero territorio regionale e che l'esclusione avviene in forza del citato dettato normativo o delle caratteristiche dei siti (territorio regolarmente edificato: zona con caratteristiche di zona B) e comunque in riferimento ai prescritti di cui all'art. 5.05 (Primi adempimenti per l'attuazione del Piano), l'area risulta tipizzata come ATE di tipo C per la presenza di un bene paesistico strutturante. Verificato se le aree su cui insiste il bene individuato risultano o meno incluse nel PPA, la lottizzazione potrà essere completata direttamente, oppure in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale o di redazione dello strumento di secondo livello (così come previsto nelle NTA del PUTT) andranno riperimetrati gli ATE e definiti i livelli puntuali di tutela per le trasformazioni prevedibili.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1627/23.02.95

N. 111

PRESENTATA DA: SOC. CO.L.MAR. SRL (TRANI)
COMUNE DI S. MARCO IN LAMIS (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di San Marco in Lamis in località "Coppe Casarinelle" censita al foglio 108 (particelle varie) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1611/23.02.95

N. 112

PRESENTATA DA: SOC. CO.L.MA. SRL (TRANI)
COMUNE DI S. MARCO IN LAMIS (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di San Marco in Lamis in località "Coppe Casarinelle" censita al foglio 108 (particella 9) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1610/23.02.95

N. 114

PRESENTATA DA: MAURO MANZI MARMI (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Contrada Barile" censita al foglio ? (particelle 5 e 55), sei cave nel Comune di Trani rispettivamente in località "Contrada La Quercia (particelle varie), in contrada "Casarossa o Tufare" censita al foglio di mappa n. 52 (particelle varie), in contrada "Puro Vecchio" censita al foglio di mappa n. 46 (particelle varie), in contrada "Montericco" censita al foglio di mappa n. 20 (particella 411), in contrada "Gesù e Maria" censita al foglio di mappa n. 20 (particelle 75 e 76), in contrada "Fondola" censita al foglio di mappa n. 11 (particelle varie), una cava nel Comune di Bisceglie in località "Chiancarelle" censita al foglio di mappa n. 21 (particelle varie), una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Lago Mollo o Lago Maiolla" censita al foglio di mappa n. 38 (particelle varie) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1626/23.02.95

N. 117

PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Contrada Barile" censita al foglio 119 (particelle varie) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1625/23.02.95

N. 118

PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "Contrada Ponzomirro" censita al foglio 50 (particelle 65 e 66) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1624/23.02.95

N. 119

PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Contrada Serra La Croce" censita ai fogli 118 (particelle varie), 119 (particelle varie), 152 (particella 116) considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1623/23.02.95

N. 120

PRESENTATA DA: COL.MA srl (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Mauro Manzi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "Contrada Carracca" censita al foglio 54 (particelle 73, 74 e 84), considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1605/23.02.95

N. 122

PRESENTATA DA: ING. SGHERZA GIUSEPPE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Nota l'osservazione è identica a quella riportata al n. 81
1) Si segnala che sulla costa tra Giovinazzo e Molfetta la Torre denominata Gavetone versa in condizioni di particolare degrado ed abbandono: per tale bene il PUTT individua un ATE di tipo B (valore rilevante) mentre la zona limitrofa viene classificata come ATE di tipo C (valore distinguibile). Si contesta l'inclusione della torre in un ambito la cui definizione presuppone la compresenza di più beni. 2) Inoltre la cartografia utilizzata non registra: A) la presenza di un insediamento residenziale stagionale; B) la presenza di un cementificio e di strutture sportive nella parte orientale rispetto alla torre. Tali elementi, in uno con la zona agricola desertificata, non sembra possano costituire il dichiarato "valore rilevante" e per essi risulta improbabile l'obiettivo di recupero e l'eliminazione dei detrattori. 3) Le direttive di tutela prescrivono per gli ATE di tipo B il mantenimento dell'assetto geomorfologico pur consentendo trasformazioni: nel caso in specie la presenza antropica conferisce a tale direttiva un valore negativo. 4) Il regime di tutela di cui agli ATD (relativamente alle coste) sembrerebbe rendere marginali gli indirizzi di tutela di cui agli ATE. 5) Poiché l'intera zona risulta essere uno dei pochi tratti di spiaggia libera nella zona, si avverte la necessità di dotare il contesto di aree a parcheggio: nel merito i contenuti di cui al punto 4.2-e2 dell'art. 3.07.4 risultano poco chiare e di dubbia interpretazione.
Per tutto quanto sopra si chiede:
1) di ritipizzare la citata torre come ATE di tipo C;
2) di consentire tipologie di intervento che coniughino la valorizzazione (economico-produttiva) del sito con gli indirizzi di riqualificazione ambientale;

3) di estendere gli interventi consentiti nelle aree annesse anche a sistemazioni a raso e servizi ricettivi di supporto alla mobilità;
4) di specificare in modo chiaro i termini dimensionali nonché i rapporti con il contesto delle aree a parcheggio nelle zone costiere.
5) di definire i termini dimensionali degli ambiti territoriali da sottoporre a piani di secondo livello soprattutto per quanto viene segnalato con quadrati e cerchi (ATD storico-culturali).

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento agli ATE, quando si parla di compresenza di beni, nel caso in specie, ci si riferisce alla costa (bene morfologico) ed alla torre (bene storico testimoniale) per cui la specifica area risulta essere di tipo B mentre il resto della costa (per la presenza di un solo bene costitutivo) risulta essere di tipo C, le NTA, all'art. 1.03 precisano che non trovano applicazione le norme (e con esse i contenuti definitori di ATE) nei territori costruiti così come previsti al punto 5. Per quanto sopra, risulta giustificata la scelta di Piano nel definire tale zona come ATE di tipo B: l'osservazione di cui al punto 1) non risulta accoglibile. Data la scala della cartografia utilizzata, quand'anche con parziali aggiornamenti, fermo restando che il valore della zona viene definito a priori in funzione dei vincoli e dei beni presenti e che è demandata ai Comuni come "primi adempimenti" la perimetrazione dei territori costruiti (e quindi esclusi dal PUTT), la riperimetrazione, la specificazione degli ATE e la relativa disciplina d'uso viene demandata agli strumenti di secondo livello o all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, il mantenimento dell'assetto geomorfologico costituisce una prescrizione di base in attesa della demandata disciplina di dettaglio. Pertanto la normativa connessa a tutti gli interventi prevedibili non poteva e non può essere esplicitata in sede di Piano Urbanistico Territoriale ma deve necessariamente trovare adeguata codifica in uno strumento sottordinato che, valutate (all'opportuna scala di dettaglio) le peculiarità dei siti detti espliciti le compatibilità alle trasformazioni: pertanto le linee generali di indirizzo e di direttiva di cui alle NTA risultano essere sufficienti sino alla successiva disciplina a redigersi. Tenuto infine conto dei criteri espressi in sede normativa per la definizione e perimetrazione (a secondo della casistica) degli strumenti sottordinati, risulta indubbiamente congrua una puntuale definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa,

fatto comunque salvo il principio che in sede di cartografazione il simbolo di segnalazione ha valore meramente simbolico (art 3.16.2).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato" il punto 1) non risulta essere accoglibile; il punto 2) risulta essere già contenuto nelle NTA e quindi l'osservazione superata; il punto 3) risulta accoglibile; il punto 4) risulta essere contenuto nel rimando alla pianificazione sottordinata e quindi superato; il punto 5) risulta essere superato fermo restando di quanto previsto all'art. 3.16.1 (beni architettonici definizioni) e all'art. 3.16.2 (beni architettonici individuazioni).

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1618/23.02.95

N. 125

PRESENTATA DA: ING. MEZZAPESA FORTUNATO (NOCI)
COMUNE DI NOCI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservazione si riferisce al territorio rurale del Comune di Noci ed in parte a quello del Comune di Mottola. Premesso che dai dati del censimento si evince che la popolazione sparsa dedita all'agricoltura è andata via via diminuendo così come i sostegni finanziari (dal 1989) alla zootecnia. A prescindere dalle limitazioni di carattere paesaggistico imposte dal PRG per le zone agricole di particolare pregio ambientale, il PUTT impone nuovi vincoli senza tenere conto della situazione reale di tutto il territorio (i redattori del Piano non conoscono il territorio di Noci): il lavoro è stato svolto a tavolino, senza riferimenti all'economia del territorio e con effetti disastrosi sugli operatori del settore agricolo. Il territorio di Noci è stato sottoposto indiscriminatamente, nella sua globalità e senza criteri a tutela rimandando il vaglio della situazione ai piani particolareggiati (?) e promuovendo una tutela passiva. Tenuto conto del rimando alla strumentazione sottordinata si osserva che i tempi saranno estremamente lunghi tenuto conto che i Comuni non hanno ancora adeguato la strumentazione urbanistica alla LR 56/80: tale "appuntamento burocratico" vede la Regione trasferire gli oneri della tutela ai cittadini (come quella mentalità del Regno di Napoli che imponeva una tassazione senza capire se la gente aveva i soldi per pagarla). Si propone quindi una individuazione dei beni da sottoporre (con fondi della Regione, delle Province e dei Comuni) ad esproprio mentre per tutto il resto del territorio esercitare una tutela più blanda imponendo limitazioni a cave e discariche per tutelare quelle attività agricole che mantengono e sviluppano l'occupazione. Si osserva ancora che l'aver determinato parametri fissi per l'ampliamento delle aziende è circostanza non supportata da nessuna giustificazione tecnico giuridica: il paesaggio (antropizzato) rurale e quello urbano dei citati Comuni

rappresentano una espressione significativa della organizzazione umana del territorio. Si ritiene ancora che il PUTT, in contrasto con tutti gli ordinamenti legislativi regionali tesi a favorire l'occupazione nei vari settori, pretenda di fare "ancora oggi" pianificazione e senza tenere conto dell'evoluzione continua della società. Si conclude che il PUTT bloccherà le attività con danno economico in tutti i settori e pertanto si chiede che lo stesso venga sospeso per essere riesaminato più attentamente con verifiche sui luoghi e analisi più accurate.

b. Controdeduzione:

Premesso che il PUTT nella strutturazione degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti riporta la situazione dei vincoli esistenti ed il censimento dei beni così come identificati nell'articolato normativo di cui alla 431/85, risulta infondata l'affermazione che si impongono nuovi vincoli, aprioristica la valutazione del luogo ove è stato redatto il Piano, senza contenuti giustificativi la dichiarata "tutela indiscriminata" di tutto il territorio di Noci. Il rimando alla strumentazione sottordinata, nel rispetto dei contenuti di cui alla LS 142/90, a prescindere dalla scarsa efficienza degli Enti Locali ad adeguare la propria strumentazione urbanistica ai dettati normativi della legge urbanistica, non costituisce ragione per imputare al Piano la responsabilità di "appuntamento burocratico" e quant'altro pronunciato nella osservazione in merito al blocco delle attività con danno economico in tutti i settori. La proposta quindi di sospensione del Piano (in attesa di un auspicabile riesame con più attenzione e verifiche in situ più accurate) non risulta per quanto detto condivisibile.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e le prescrizioni inerenti la salvaguardia degli ambiti distinti (ATD) fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto altresì della genericità dei contenuti dell'osservazione e comunque del fatto che gli interessi economici non costituiscono presupposto sostanziale per il non rispetto dei dettati di cui alla LS 431/85 e che risulta comunque possibile individuare con maggiore puntualità la disciplina di tutela ed uso del territorio, l'osservazione non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1606/23.02.95

N. 126

PRESENTATA DA: SIA S.p.A. (ROMA)
COMUNE DI TARANTO (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

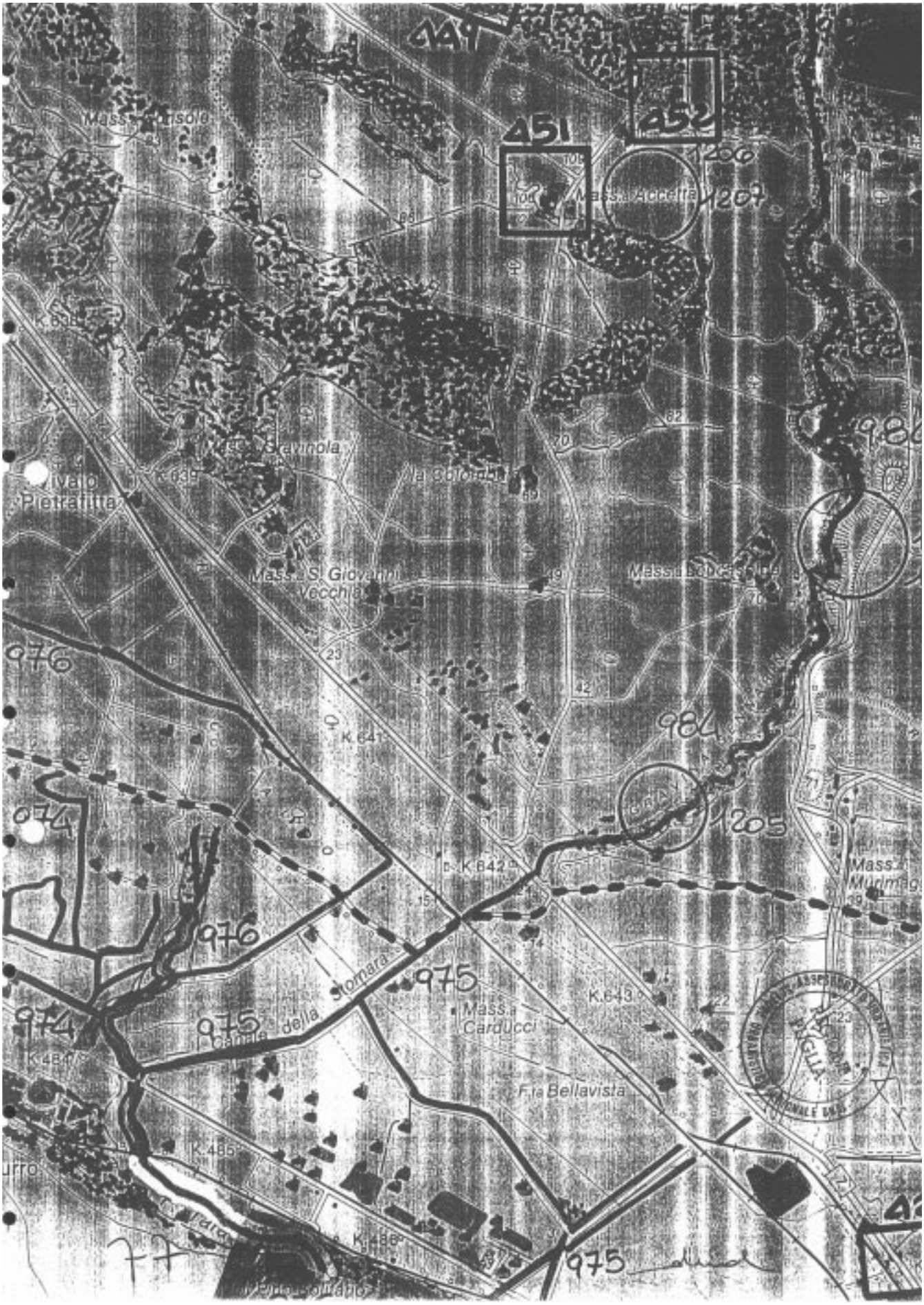
L'osservante è proprietario di aree nel Comune di Taranto, riportate in catasto al foglio di mappa 134 (particella 13), foglio di mappa 135 (particelle varie) e foglio di mappa 136 (particella 11): dette particelle sono tipizzate, per la maggior parte, dal vigente PRG come zona industriale di espansione e non sono soggette ad alcun vincolo come risulta dal certificato di destinazione urbanistica e dal certificato dell'Ispettorato Ripartimentale alle Foreste della Regione Puglia. Sull'area è peraltro in via di realizzazione una stabilimento con regolare concessione edilizia. Tenuto conto che l'inclusione dell'area in oggetto come ATE di tipo C non trova fondamento nella vigente legislazione e che la stessa sembrerebbe derivare da un canale dell'EIRF si chiede espressamente l'eliminazione di qualsiasi vincolo non esistendo alcun presupposto per l'inclusione delle aree nella zona C.

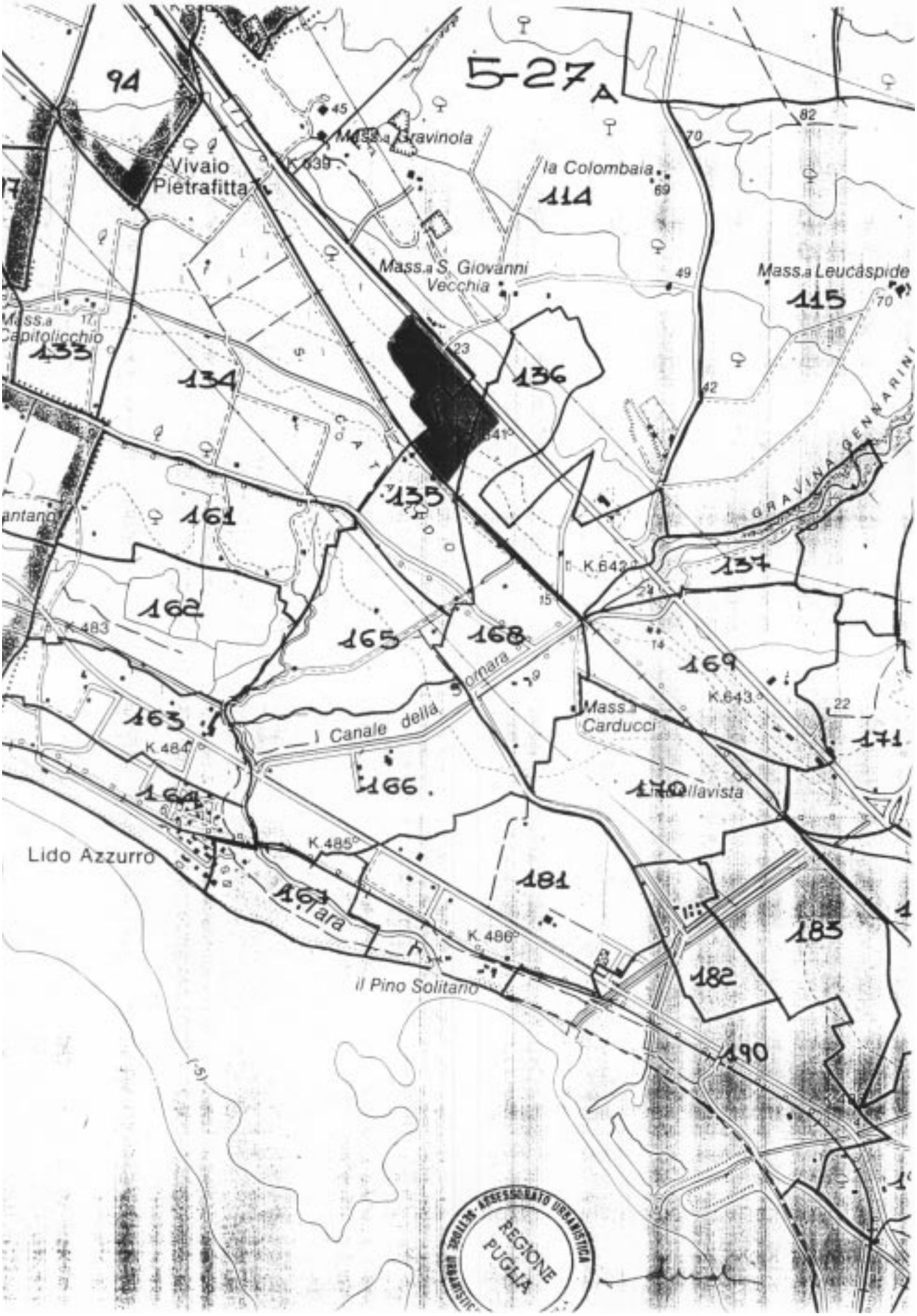
b. Controdeduzione:

Premesso che la disciplina del Piano esplicita chiaramente al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA che le norme (e quindi le zonazioni degli ATE) "non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti" e che la zona in oggetto, per quanto dichiarato nell'osservazione, risulta a tutti gli effetti essere territorio costruito, si specifica comunque che i certificati di destinazione urbanistica sono tenuti a dichiarare unicamente le destinazioni urbanistiche delle aree e la disciplina che ne regola le trasformazioni. La zona in oggetto è lambita dal corso d'acqua (rif. 976).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, la normativa riferita ai territori esclusi dal PUTT (territori costruiti), l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale quindi superata.


451
452
200
207
Masseria Addetta
Masseria Arsole
Masseria Pietrafitta
Masseria Bovicelle
976
984
974
975
205
K.642
K.643
K.641
Masseria Carducci
F.la Bellavista
Canale della Giumara


5-27 A
94
Vivaio Pietrafitta
Mass.a Gravinola
la Colombaia
114
Mass.a S. Giovanni Vecchia
Mass.a Leucaspide
115
Mass.a Capitolicchio
133
134
136
135
161
162
165
168
137
169
163
166
171
164
181
183
182
190
Lido Azzurro
Il Canale della Lamara
Mass.a Carducci
Il Pino Solitario
GRAVINA GENNARINI
REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1650/23.02.95

N. 128

PRESENTATA DA: INCHINGOLO FRANCESCO & C. snc (TRANI)
COMUNE DI BISCEGLIE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Francesco Inghingolo) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Bisceglie in località "Lamerlina", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1649/24.02.95

N. 129

PRESENTATA DA: SCARINGI MARMI & C. sas (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Giuseppe Scaringi) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Barile", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente

rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1646/24.02.95

N. 132

PRESENTATA DA: SIG. CHIONNA COSIMO (LIZZANO)
COMUNE DI LIZZANO (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di Lizzano (TA) in località "Cupelle" censito al catasto al foglio n. 13 (varie particelle): considerato che il Piano non tiene conto della realtà venutasi a formare negli ultimi anni (ivi comprese le indicazioni del PRG adottato) chiede di spostare il vincolo imposto dal PUTT.

b. Controdeduzione:

Premesso che il PUTT nella strutturazione degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti riporta la situazione dei vincoli esistenti ed il censimento dei beni così come identificati nell'articolato normativo di cui alla 431/85 e non impone vincoli così come dichiarato dall'osservante, si precisa che il Piano esclude, ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03, i territori costruiti. Fermi restando gli adempimenti del Comune in materia, la redazione della strumentazione urbanistica sottordinata o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale potranno riperimetrare gli ATE e definirne la specifica normativa in relazione alle peculiarità del sito.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1638/24.02.95

N. 139

PRESENTATA DA: PERLINI SUD S.p.A. (TARANTO)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società ricorrente, nella persona del suo legale rappresentante, si riferisce a due aree del Comune di Statte (TA) riportate in catasto al foglio di mappa n. 114 (particelle varie): nelle suddette aree insistono un capannone per deposito di veicoli ed un piazzale di servizio allo stesso. Nel merito si osserva quanto segue:
- che l'ingrandimento (in scala 1:25.000) della cartografia IGM utilizzata per la redazione del Piano, mentre può essere considerata idonea per il riporto dei vincoli, non può essere considerata idonea per apporne di nuovi come quelli imposti sugli immobili sopra richiamati;
- l'inclusione dei terreni in un ATE di tipo D (valore relativo) non trova fondamento nella vigente legislazione.
Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo data la destinazione dell'immobile.

b. Controdeduzione:

Premesso che nel definire gli ATE di tipo D il Piano ha tenuto conto dei vincoli esistenti (e non ne ha posti di nuovi a differenza di quanto sostiene l'osservante), la zona in oggetto è tutta sottoposta a vincolo idrogeologico (evidentemente preesistente): in riferimento alle definizioni di cui al punto 1.3 dell'art. 2.01 tali specificazioni sono evidentemente state riportate ed in tutti i casi non è competenza di un PUTT eliminare vincoli diffusi sul territorio. Tenuto conto dei prescritti di cui al punto 2 dello stesso articolo, ove le aree in oggetto fossero riconosciute (vedi adempimenti comunali) come territori costruiti, non troverebbero applicazione le norme di cui al Piano, fermi restando i vincoli (e gli adempimenti procedurali connessi: nulla osta della Forestale) precedentemente imposti.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) le esclusioni connesse ai territori costruiti e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla Perlini Sud di Taranto sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1643/24.02.95

N. 144

PRESENTATA DA: CORMIO MARMI SRL (TRANI)
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Giovanni Cormio) in qualità di Presidente della società, che è esercente di una cava nel Comune di Ruvo di Puglia in località "Barile", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1539/22.02.95

N. 147

PRESENTATA DA: AZZOLLINI MARMI snc (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Pietra Bianca" censita in catasto al foglio 35 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1540/22.02.95

N. 148

PRESENTATA DA: AZZOLLINI MARMI snc (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Macchia del Fico" censita in catasto al foglio 95 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1541/22.02.95

N. 149

PRESENTATA DA: AZZOLLINI MARMI snc (TRANI)
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente dichiara unicamente che l'azienda, di cui è legale rappresentante, ha in "esercizio di attività" una cava nel Comune di Poggio Imperiale in località "Tre Valli" censita in catasto al foglio 23 (varie particelle).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1679/24.02.95

N. 150

PRESENTATA DA: DOTT. TOMMASI LUIGI ANTONIO (MELENDUGNO)
COMUNE DI MELENDUGNO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante proprietario di una masseria sita nel Comune di Melendugno in località "Roca li Posti" evidenzia che il Piano sottopone a prescrizioni di tutela quale presunta zona umida un'area riportata in catasto ai fogli 22 e 23 del citato Comune denominata "Palude dei Tamari": detta indicazione è in stridente contrasto con il pubblico interesse in quanto il modesto acquitrino che si forma per il ristagno delle acque è dovuto alla mancanza dell'ordinaria manutenzione dei canali di bonifica (realizzati intorno agli anni '30). Per quanto sopra la zona, ordinariamente coltivata a cereali, non può essere considerata palustre e non costituisce habitat per gli uccelli: a dimostrazione che l'area non è di rilevante pregio paesistico la Regione con propria deliberazione ha concesso un nulla-osta per la localizzazione di un depuratore. Detta zona definita per la prima volta "Palude dei Tamari" nel PUTT, peraltro circondata da intenso sfruttamento edilizio non può essere considerata zona umida e quindi sottratta all'uso agricolo per mancanza di manutenzione dei preesistenti canali di bonifica; inoltre la zona in esame risulta vincolata ai sensi della 1497/39 (che proteggendo le bellezze naturali le preserva da alterazioni ambientali) ed inserita in una azienda faunistico venatoria. Si osserva nel merito che tale vincolo faunistico non costituisce di fatto una giustificazione per tipizzare l'area come "zona protetta": si evidenzia poi il fatto che il PUTT non avrebbe dovuto ricomprendere aree (e quindi specifici beni) non appartenenti alle categorie individuate dalla vigente legislazione, tenuto peraltro conto della temporaneità dell'appartenenza dell'area all'azienda faunistico venatoria. Per tutto quanto sopra si chiede l'eliminazione della c.d. "Palude dei Tamari" dalla zona umida e l'esclusione della categoria faunistica dalle condizioni di vincolo.

b. Controdeduzione:

Si premette che il nome della palude deriva dalla letteratura specialistica storica; che nella cartografia del tempo l'area era riportata come palude; che allo stato attuale (dopo le bonifiche degli anni '30 per migliorare le condizioni morfologiche della zona) in mancanza di manutenzione si sono venute a riformare alcune delle condizioni dello stato naturale dell'area; che l'acquitrino (seppure oramai modesto, data la pressione antropica che ha sostanzialmente modificato la zona ed il regime idrologico) che viene a determinarsi, anche in mancanza di "risorgive", può essere ritenuta condizione necessaria e sufficiente per considerare la zona come "umida" e che le formazioni di canneto lungo i canali, eliminate per ripristinare ad esercizio le aree agricole, sono state anche oggetto di interessamento della magistratura. Tanto premesso si specifica che il Piano determina con la zonazione degli ATE una fase preliminare di salvaguardia del territorio con riferimento ai valori paesistico ambientali: a tale livello di tutela non sono sottoposti (ai sensi del disposto di cui al punto 2 dell'art. 2.01 i c.d. "territori costruiti". In tutti i casi la strumentazione paesistica sottordinata o l'adeguamento del PRG ai contenuti di cui al PUTT consentirà verifiche di dettaglio e la ridefinizione (motivata) dell'ambito di appartenenza delle aree in oggetto con il relativo regime normativo circa la compatibilità delle trasformazioni prevedibili, fermi restando i vari vincoli esistenti sulla zona in oggetto. La presenza della zona faunistico venatoria, a prescindere dagli eventuali pregi di carattere paesaggistico ed ambientale di cui si è detto non costituisce certamente condizione (ex ante) per considerare la zona come "protetta".

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA;
- la ridefinizione dei contenuti di cui all'art. 3.13.1 sulla definizione di "aree protette.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1680/24.02.95

N. 151

PRESENTATA DA: SIG. FRALLONARDO ERMANNO (CASTELLANA G.)
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante in qualità di legale rappresentante della omonima società, si dichiara esercente di una cava sita nel Comune di Castellana in località "Genna" e censita in catasto al foglio 40 (particelle varie). Le aree su cui insiste la cava sono state tipizzate dal Piano come ATE di tipo B: per queste (senza specifiche ragioni) viene chiesto lo stralcio dalla citata individuazione del livello di valore.

b. Controdeduzione:

Premesso che la classificazione di un'area, come ambito esteso di tipo B , deriva (con le valutazioni degli specifici casi) dalla compresenza di più beni costitutivi (ATD) come chiaramente specificato nelle NTA all'art. 2.01, si precisa che l'area in cui è inserita la zona in oggetto è interessata da beni architettonici e beni geomorfologici: in sede di redazione dello strumento urbanistico di secondo livello o di adeguamento del PRG al Piano la situazione reale dei luoghi potrà essere puntualmente analizzata riperimetrando e riclassificando gli ATE in funzione delle emergenze e secondo una specifica disciplina delle trasformazioni compatibili.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato non risulta accoglibile.


Mass.a Monte Cipolla
Mass.a della Zingara
Borgo Scotzone
Cas.o De Bellis
Cas.o Francavilla
Cas.o Nitti
Cas.o Mancini
Cas.o dell'Erba
Mass.a Inzucchi
Cas.o Finan
Castellana Grotte
Grotte Castellana
Cas.o Tiepoli
Mass.a Scarciglio
S. Nicola
1200
306
1182
460
465
55A

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1678/24.02.95

N. 152

PRESENTATA DA: Ditta LATORRATA ARCANGELO E ANNA (MASSAFRA)
COMUNE DI TARANTO (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Si osserva che alcune aree di proprietà, censite nel catasto del Comune di Taranto al foglio 134 (particelle varie) e tipizzate nel vigente PRG come "zona industriale" e come "zona ferroviaria", non sono mai state assoggettate ad alcun vincolo come evidenziato nel certificato rilasciato dal Conune di Taranto ed anche in riferimento al parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia e nella Concessione Edilizia al progetto a nome della SA.VE.IN per la realizzazione di un insediamento produttivo. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi; 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di territori a destinazione industriale; che tale classificazione sembrerebbe derivare dalla protezione di un canale dell'EIRF; si chiede espressamente l'eliminazione di qualsiasi vincolo non esistendo alcun presupposto per l'inclusione delle aree nella zona C.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT, tale vincolo trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE). In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata"; 2)

il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio attraverso l'individuazione degli ATD e quindi degli ATE rinviene dall'applicazione di leggi dello Stato (vedi art. 1 della LS 431/85 così come integrativo dell'art. 82 del DPR 616/77): acqua pubblica (rif. 976).

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che la disciplina del Piano esplicita chiaramente al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA che le norme (e quindi le zonazioni degli ATE) "non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti"; specificato che i certificati di destinazione urbanistica sono tenuti a dichiarare unicamente le destinazioni urbanistiche delle aree e la disciplina che ne regola le trasformazioni; nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta LATORRATA di Massafra (TA) sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Taranto non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1677/24.02.95

N. 153

PRESENTATA DA: SIG.RA ADRIANA SODO (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

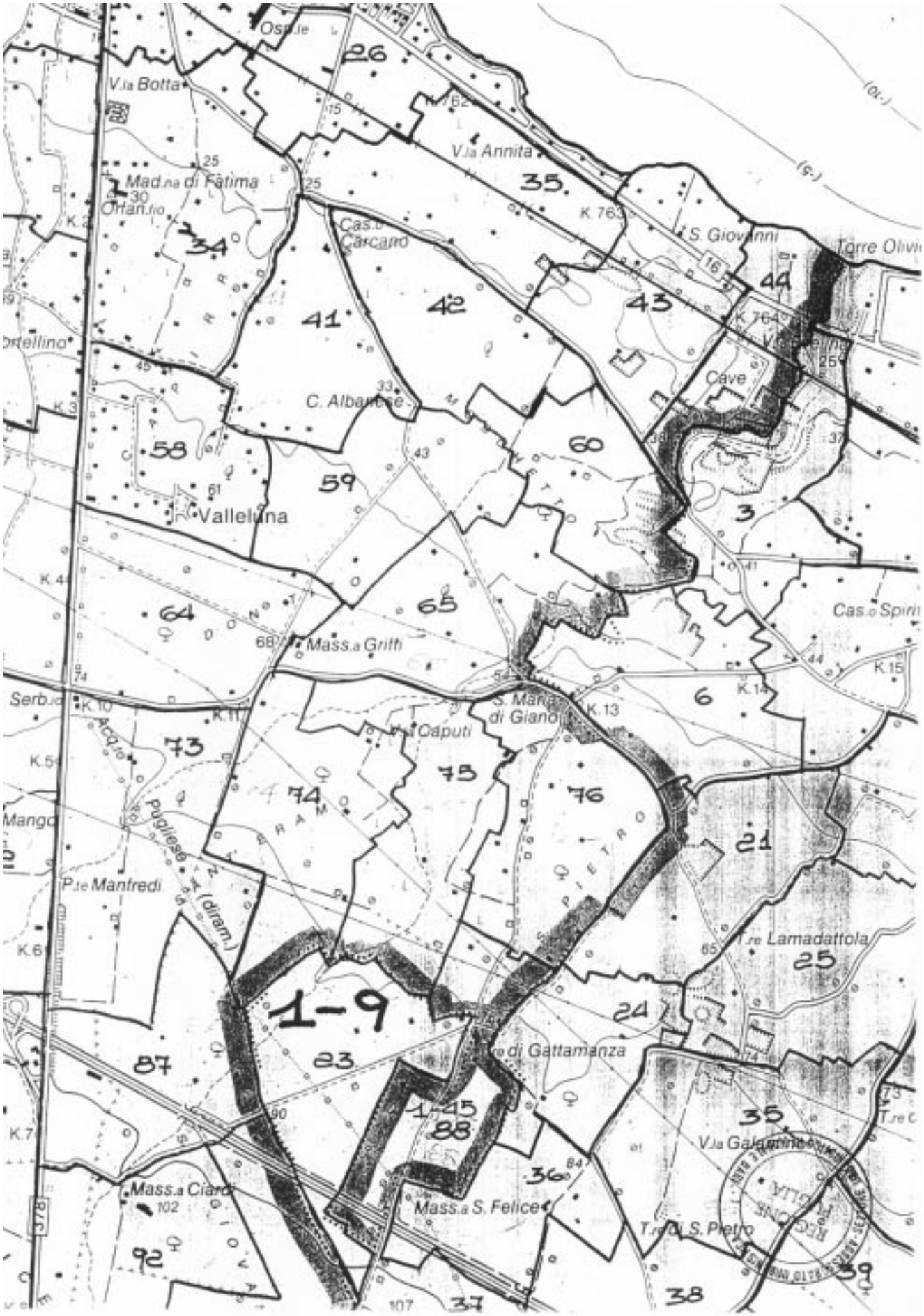
L'osservante è proprietaria di un suolo sito nel Comune di Trani in località "Valleluna" tipizzato nel Piano come ATE di tipo C: poiché il Piano non precisa né motiva tale tipizzazione e poiché il terreno non è interessato da alcuna emergenza morfologica si chiede l'esclusione da qualsiasi tipo di tutela.

b. Controdeduzione:

Premesso che le norme di cui alle NTA del Piano non trovano applicazione nei c.d. "territori costruiti", la classificazione dell'area in oggetto rinviene dalla presenza (a scala territoriale) di componenti della struttura geomorfologica: per queste la redazione della pianificazione paesistica di secondo livello o l'adeguamento del PRG potranno puntualmente definire i valori segnalati riperimetrando gli ATE e definendo la disciplina specifica delle trasformazioni compatibili.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Trani (BA) non è accoglibile.


V.la Botta
Mad.na di Fatima
Orfan.rio
Cas.o Carcaro
V.la Annita
S. Giovanni
Torre Olivi
Cave
C. Albanese
Valleluna
Mass.a Grifi
Cas.o Spirit
Serb.io
Acq.io
Caputi
S. Maria di Giano
Mango
Pugliese
P.te Manfredi
T.re Larnadattola
di Gattamanza
Mass.a Ciardi
Mass.a S. Felice
T.re S. Pietro
V.la Galeanina
378

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1672/24.02.95

N. 154

PRESENTATA DA: SIG.RA PIRRELLI MARIA GIUSEPPA (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

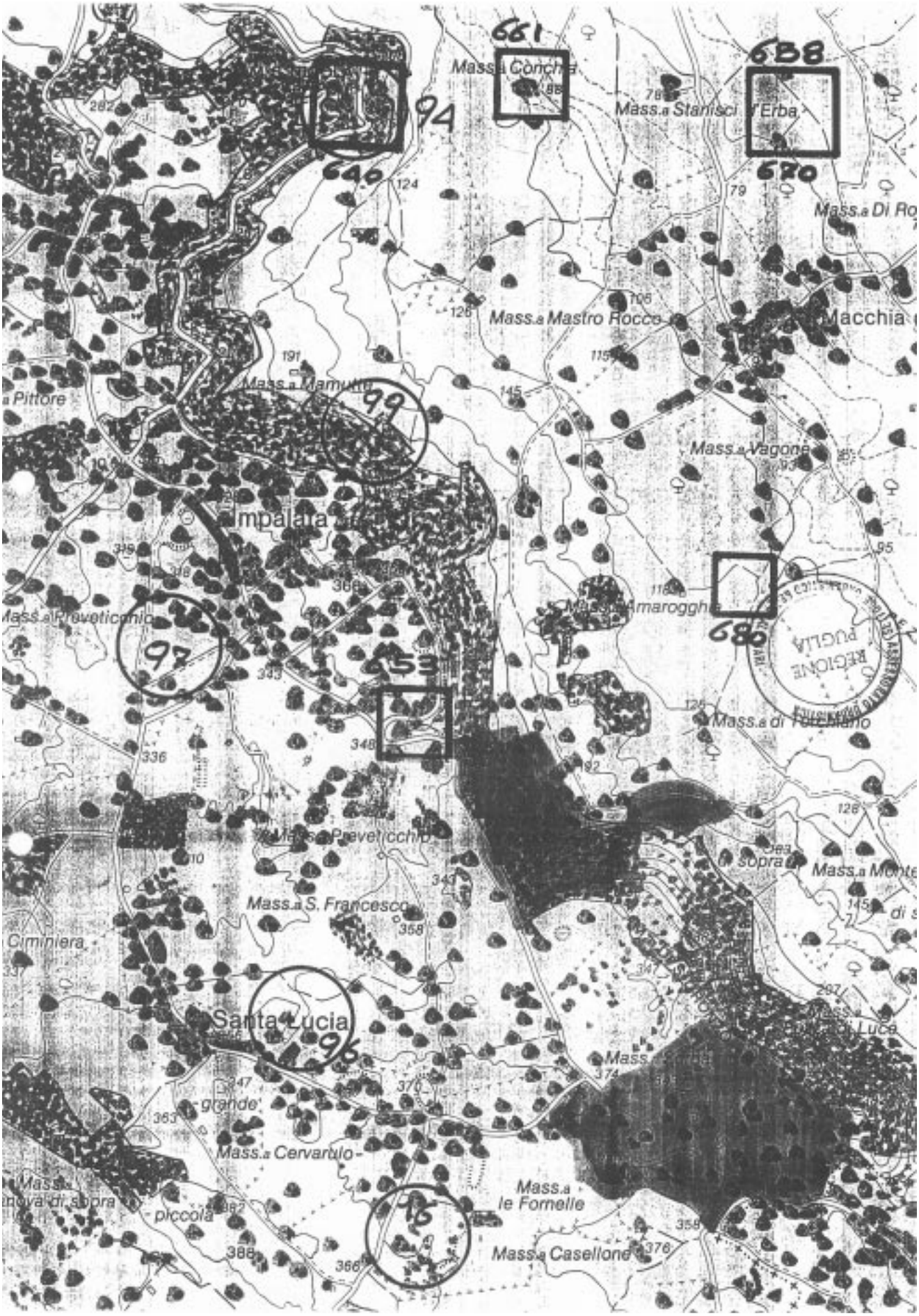
L'osservante dichiara di essere proprietaria di un'area sita nel Comune di Monopoli alla contrada Sorba o Aratico censita in catasto ai fogli 146 e 166. Su detta area il Piano pone erroneamente un vincolo di inedificabilità ritenendoli boscati: attesa invece la natura seminativa degli stessi si chiede la soppressione del vincolo.

b. Controdeduzione:

Premesso che nel definire l'assetto paesistico del territorio regionale il Piano individua gli ATD (area di pertinenza ed area annessa) con la relativa disciplina di salvaguardia (art. 3.10) e gli ATE con i relativi indirizzi di tutela secondo il livello dei valori paesistico ambientali, ove l'area non sia effettivamente boscata o non ricada nella zona annessa ad una boscata, o comunque non sia interessata da altre componenti (geomorfologiche, naturalistiche e storico culturali) venendo meno i principi costitutivi dell'ambito stesso, il c.d. "vincolo" non sussiste in sede di formazione dello strumento pianificatorio di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale, le prevedibili trasformazioni potranno essere disciplinate.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Monopoli (BA) risulta parzialmente accoglibile.


661
Mass.a Conchia
688
Mass.a Stanisci l'Erba
94
646
680
Mass.a Di Ro
Mass.a Mastro Rocco
Macchia
Mass.a Mamuto
99
Pittore
Mass.a Vagone
Impalata
97
153
Mass.a di Torchiano
Mass.a S. Francesco
Ciminiera
Santa Lucia
96
grande
Mass.a Cervarulo
piccola
Mass.a le Fornelle
Mass.a Casellone
REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1676/24.02.95

N. 156

PRESENTATA DA: SIGG.RE SODO ADRIANA, PARENTE LUCIA (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Le osservanti sono proprietarie di alcuni suoli in agro di Trani ed inserite nel PdZ 167 approvato nel 1979: nel Piano tali aree sono tipizzate come ATE di tipo C. Poiché nella comparazione comparata delle carte tematiche non emerge nessuna caratteristica che giustifichi la determinazione dell'ambito e peraltro l'area ricade nei c.d. "territori costruiti", si chiede il riesame dell'area in questione.

b. Controdeduzione:

Premesso quanto segnalato nell'osservazione stessa (e riportato al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA) che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti, risulta evidente il fatto che le zonazioni riportate sulla cartografia per dette aree sono inefficaci e quindi l'osservazione risulta superata.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1674/24.02.95

N. 157

PRESENTATA DA: MAR.COR. s.r.l. (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Nicola Cormio) in qualità di amministratore unico della società, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Monte Palumbo", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1742/27.02.95

N. 160

PRESENTATA DA: BASILE DOTT. ALFONSO (MARTINA FRANCA)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante è proprietario di un'area in agro di Manduria censita in catasto al foglio 145 (particelle varie) e destinato ad azienda agricola. Il Piano prevede per detta area diversi vincoli inquanto la zona, vincolata idrogeologicamente, risulta in parte zona umida, in parte zona di protezione faunistica ed in parte zona boschiva. Tali vincoli, se pur giustificati in passato, sono oggi assolutamente superati: la zona umida, costituita intorno ad un bacino artificiale realizzato dal consorzio di bonifica dell'Arneo risulta essere una zona arida su cui sono state riversate le argille derivanti dalla realizzazione del Bacino. Il vincolo faunistico deriva "ope legis" dalla dismissione dell'azienda faunistica e contro il provvedimento pende ricorso al TAR di Lecce; il vincolo idrogeologico avverso cui pende ricorso al TAR di Lecce insiste su di un'area pianeggiante e utilizzata per fini agricoli. Per tutto quanto sopra si chiede l'eliminazione dei vincoli e di conseguenza l'adeguamento dei dispositivi normativi del Piano.

b. Controdeduzione:

Premesso che non è compito di un Piano Urbanistico Territoriale Tematico eliminare dei vincoli esistenti (idrogeologico e faunistico), la ridefinizione degli ATE con specifico riferimento alla zona umida quand'anche plausibile in funzione delle effettive mutate condizioni dei luoghi potrà essere attuata con la redazione dello strumento di pianificazione di secondo livello o con l'adeguamento dello strumento urbanistico generale agli indirizzi ed alle direttive di cui al presente Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1711/27.02.95

N. 161

PRESENTATA DA: SIGG.RI ANGELINI DE MICCOLIS GIANVINCENZO,
ELIA E FRANCESCA (PUTIGNANO)
COMUNE DI PUTIGNANO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Gli osservanti, proprietari della masseria Ronca e della masseria S. Nicola in agro di Putignano, evidenziano che la prima delle due masserie risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione archeologica) e nell'elenco delle grotte mentre la seconda risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione architettonica): tali inclusioni risultano ingiustificate e contrastanti con la reale situazione dei luoghi. Poiché non risultano specifiche motivazioni a giustificazione di quanto proposto (ivi compresa la proposta di PRG di vincolo architettonico ed archeologico) così come la certificazione della grotta che non insiste nella proprietà, ma (come risulta dagli atti prodotti dall'università degli studi di Bari) è riferibile alla grotta Mastricale (o grotta Ronca o grotta Daprile) che trovasi molto più a Nord. Ritenuto, per quanto sopra, che le segnalazioni si appalesano ingiuste ed immotivate come "imposizioni", si chiede che la masseria Ronca venga "espunta" dall'elenco delle grotte e delle segnalazioni archeologiche e la Masseria S. Nicola dall'elenco delle segnalazioni architettoniche.

b. Controdeduzione:

A prescindere della scala di rappresentazione del Piano, la grotta in oggetto (di cui risulta evidente l'esistenza) è tutelata dal Piano (e dalla normativa connessa in materia di salvaguardia) inquanto bene geomorfologico (qualsiasi sia la sua puntuale localizzazione) e la previsione di tutela delle masserie (inquanto bene architettonico e archeologico) potrà essere comunque esplicitato puntualmente in sede di redazione della pianificazione di secondo livello o alla redazione del PRG

adeguato, l'osservazione risulta di fatto assorbita dalla normativa di Piano.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti (ATE e ATD) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Putignano (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1712/27.02.95

N. 162

PRESENTATA DA: VITULANO ING. MICHELE (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidente e puntuale le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "strangolare" le iniziative in corso, è persecutorio nei confronti di alcune zone (industriali) già inserite nel PRG, rifiuta buona parte delle scelte urbanistiche che l'AC ha reso definitivamente operanti, è dannoso per gli effetti occupazionali (in relazione alla maglia D50 dove sono inserite le aziende Vitulano e Rotice). In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "chetichella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato. In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o

l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (comprese eventualmente le citate aziende). Tenuto conto dell'inesattezza del fatto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95), il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali. La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti. Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1713/27.02.95

N. 163

PRESENTATA DA: CAPRI CLUB s.r.l. (POLIGNANO A MARE)
COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in qualità di legale rappresentante della società, evidenzia che il Piano "non contiene alcuna previsione" in merito al parere paesaggistico (ex art. 32 della LS 47/85) alle varianti di recupero (ex art. 29 della LS 47/85 e successive leggi regionali). Si ritiene opportuno che il Piano non si applichi alle citate categorie inquanto non può esplicare effetti retroattivi (sia ai fini del parere paesaggistico sia sul contenuto delle varianti di recupero) su costruzioni già realizzate e peraltro la sanatoria per le varianti di recupero esplica un carattere derogatorio rispetto alle previsioni urbanistiche. Inoltre l'art. 6.01.2, che dispone la subdelega ai Comuni per i pareri ex art. 32 della 47/85 dalla data di conformità degli strumenti urbanistici generali al Piano, potrebbe ingenerare il dubbio che tale parere debba conformarsi al PRG adeguato. Il combinato disposto dell'art. 1.03/3, 2.04/2 e 5.07/1.01 delle NTA sembrerebbe definire, per il caso in specie, l'obbligo di osservare le prescrizioni dettate dal PUTT: tale situazione risulta in contrasto con lo spirito della LS 47/90 che subordina la sanatoria delle opere abusive alla valutazione di compatibilità dell'opera con le esigenze paesaggistiche e prevede che le varianti di recupero debbano tenere conto e rispettare gli interessi paesaggistici. Si conclude che: per la sanatoria, l'entrata in vigore del PUTT diventa automatico e generalizzato obbligo inderogabile di rispetto delle prescrizioni di base; che in sede di formazione delle varianti di recupero, l'applicazione del PUTT modifica il concetto di tener conto degli interessi paesaggistici e lo sostituisce con l'obbligo di una puntuale applicazione delle prescrizioni.

b. Controdeduzione:

Il caso delle sanatorie per interventi in aree vincolate o delle varianti di recupero di cui all'art. 29 della LS 47/85 e successive disposizioni regionali non trova soluzione nella esclusione delle aree dalla applicazione del PUTT (come territori costruiti) di cui al punto 5 dell'art. 1.03, ma può essere puntualmente disciplinato nelle definizioni di cui all'art. 5.05 (primi adempimenti per l'attuazione del Piano), all'art. 5.06 (adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano) e all'art. 5.07 (criteri per varianti e deroghe al Piano). Sembra peraltro possibile definire un'articolato aggiuntivo al Piano per tenere conto delle problematiche in oggetto ad integrazione del capo VII (Norme finali e transitorie) che disciplini puntualmente gli inetrventi di recupero territoriale connessi all'abusivismo edilizio in zone vincolate (con criteri di immodificabilità derivanti da disposti legislativi regionale -art. 51 della 56/80-) fermi restando i presupposti globali di tutela che il Piano prevede.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la perimetrazione delle aree oggetto di piani di recupero ex. art. 29 della LS 47/85 e successive specificazioni regionali, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.
La problematica può ulteriormente prevedere una integrazione del capo VII delle NTA con apposito articolato ed eventualmente un ulteriore allegato (B).

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1718/27.02.95

N. 167

PRESENTATA DA: SIG. ROTICE ANTONIO (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidenti e puntuali le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "strangolare" le iniziative in corso, è persecutorio nei confronti di alcune zone (industriali) già inserite nel PRG, rifiuta buona parte delle scelte urbanistiche che l'AC ha reso definitivamente operanti, è dannoso per gli effetti occupazionali (in relazione alla maglia D50 dove sono inserite le aziende Vitulano e Rotice). In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "chetichella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato. In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o

l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (comprese eventualmente le citate aziende). Tenuto conto dell'inesattezza del fatto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95), il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali. La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti. Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1719/27.02.95

N. 168

PRESENTATA DA: SIG.RA DE SALVIA VITT.ROSARIA (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidente e puntuale le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "stravolgere e strangolare" le iniziative in corso. In riferimento all'intervento agri turistico denominato "Posta di Falco" il Piano nella definizione degli ATE tipizza l'area come zona C ritenendola di interesse archeologico, architettonico o ambientale mentre l'area ha un preciso indirizzo turistico alberghiero, pienamente recepito dal PRG. La destinazione prevista dal PUTT comprime e sacrifica con una serie di norme limitative la capacità di espansione della zona e l'iniziativa del privato. In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "chetichella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato. In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come

definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (compresa eventualmente la citata azienda turistica). Tenuto conto dell'inesattezza del fatto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95), il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali.
La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti.
Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1721/27.02.95

N. 170

PRESENTATA DA: STUDIO LEGALE DI PONZIO,
PER CONTO DI PRIVATI (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante studio legale, per conto di privati cittadini (G. Maraglino, M. Castellano, D. A. Raguso, A. Camassa, E. Donvito, L. Coratella, A. Castellano, G. D'onghia, A. Angelini, P. Coratella, R. Motolese e R. Maraglino) proprietari di terreni siti nel Comune di Massafra in località S. Oronzo, censiti in catasto al foglio 64 e tipizzati dal PRG (deliberato e non ancora adottato) come zona D4 per attività produttive, dichiara la illegittimità del Piano inquanto le aree di proprietà vengono fortemente penalizzate dall'imposizione del vincolo archeologico. Il vincolo imposto dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali riguarda una superficie di circa mq. 1000 mentre la tipizzazione dell'area come ATE di tipo B risulta essere molto più ampia. Tenuto conto che la zona è interessata da consistenti insediamenti abusivi, regolarmente condonati, si chiede che vengano salvaguardati i diritti dei proprietari.

b. Controdeduzione:

Premesso che la zona è stata tipizzata come ATE di tipo B per la compresenza di beni costitutivi di tipo morfologico, naturalistico e storico culturale, le NTA specificano al punto 5 dell'art. 1.03 le aree intese come "territori costruiti" in cui non trovano applicazione le disposizioni del Piano. Oltre ciò in sede di redazione della pianificazione sottordinata o di adeguamento dello strumento urbanistico generale al PUTT potranno essere motivatamente ridefiniti gli ambiti estesi e puntualmente disciplinati in funzione della accertata verifica dello stato dei luoghi e delle trasformazioni compatibili.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Massafra (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1723/27.02.95

N. 172

PRESENTATA DA: SIGG.RI CICERONE MARCO TULLIO,
ROTA COSIMO, MOREA FILIPPO (MASSAFRA)
COMUNE DI MASSAFRA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

I ricorrenti sono proprietari di aree site nel Comune di Massafra, tipizzate nel vigente PdF come zona C e regolarmente iscritte nel PPA. Poiché il Comune nono aveva provveduto alla redazione del Piano Particolareggiato nel 1992 i ricorrenti provvedevano a presentare un Piano di Lottizzazione unitamente allo studio urbanistico programmatico così come stabilito dal PdF. Trascorsi i termini di legge per la deliberazione di approvazione o diniego e notificata rituale atto di diffida la questione è stata rimessa al TAR ov'è tutt'ora pendente.
Nel frattempo la CEC del Comune ha espresso parere favorevole all'approvazioned el PdL. Tenuto conto che ai fini dell'imposizione dei vincoli doveva essere tenuto in considerazione lo stato giuridico delle aree, come lo stesso Piano prevede, la tipizzazione come ATE di tipo C (valore distinguibile) risulta illegittima. Poichè la LS 431/85 già prevedeva l'esclusione delle aree tipizzate dalla strumentazione urbanistica vigente (secondo precise categorie)nel rispetto della "gerarchia delle fonti del diritto" si chiede l'esclusione della zona in oggetto dai vincoli.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il valore distinguibile nella classificazione degli ATE deriva dalla presenza di un bene costitutivo (ATD) con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, giusto quanto specificato al punto 1.3 dell'art. 2.01 delle NTA, il Piano specifica preliminarmente (punto 5 dell'art. 1.03) che le norme contenute (e quindi di riflesso le zonazioni degli ambiti estesi) non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti che vengono definiti, anche in applicazione dell'art.1 della LS 431/85 secondo una puntale casistica.

Restano comunque fatti salvi i vincoli (ove presenti) imposti da leggi dello Stato (vincolo paesaggistico ex lege 1497/39, vincolo idrogeologico, ecc.) e le conseguenti procedure per l'ottenimento dei relativi nulla osta.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato" con la precisa esclusione dei c.d. "territori costruiti", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e quindi superata.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1724/27.02.95

N. 173

PRESENTATA DA: RAG. FIOROTTO ALESSANDRO (LESINA)
COMUNE DI LESINA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il ricorrente, proprietario di aree a varia destinazione in agro del Comune di Lesina, definisce le proprie osservazioni in tre distinti paragrafi riferiti alla Relazione Generale (capo I), alle NTA (capo II) ed alla zonazione (capo III).
In riferimento al **capo I** osserva che la scelta di strutturare il Piano come PUTT e non come PUI contraddice le direttive di cui all'art. 1 bis della LS 431: la legislazione statale non pone infatti le condizioni di una scelta all'Ente Regione ma prevede le due ipotesi (nel solo caso in cui non sia stata previsto dalla legislazione regionale lo strumento urbanistico intermedio a valenza paesistica) di pianificazione con "l'unico ed univoco compito di normare l'uso e la valorizzazione ambientale dei beni vincolati dalla legge 431". Si contesta quindi: la previsione del doppio livello pianificatorio, che non risponde ai requisiti (obbligo di redazione) di cui alla citata legge; il fatto che non sia stato abrogato l'art. 54 della 56/80; la mancanza di rispondenza dei dettati di cui alla LR 30/90 alla normativa statale in riferimento ai poteri delegati ai sensi del DPR 616/77 ed ai prescritti di cui alla LS 1497/39. Ne discende da ciò che il piano avrebbe dovuto limitarsi a dettare norme di tutela e di valorizzazione per i soli beni vincolati senza fissare nuovi vincoli, anche se questa è competenza della Regione (ci si riferisce evidentemente ali ATE classificati di tipo A). Si contesta quindi: la dichiarazione che "la normativa integra gli ordinamenti vincolistici prevalendo sugli strumenti di pianificazione vigenti" evidenziando che per questo deborda dalle deleghe di cui al DPR 616/77; che non si rispettano i contenuti di cui alla LS 431/85; non si rispetta il criterio ordinamentale che fissa la non retroattività delle norme. Si contesta ancora: la definizione del piano del parco come strumento di attuazione del PUTT (che risulta difforme dai prescritti

di cui alla LS 394/91); il riferimento ai PPA (in via di abrogazione da parte dello Stato), come condizione di inclusione dei progetti presentati.
In riferimento al **capo II**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo precedente, osserva che la normativa di cui agli artt. 2.06 e 2.07 non è conforme ai dettati di cui alla LS 394/91; gli artt. 2.08 e 2.09 nelle previsioni esorbitano dalle competenze delegate alle Regioni; i punti 2.1 e 3.1 dell'art. 3.05 determinano la compressione dello Jus aedificandi senza previsione di equo ristoro; le stesse considerazioni possono essere estese ai contenuti di cui al capo II, III e IV; le previsioni normative di cui al capo V non corrispondono alla legislazione regionale in materia.
In riferimento al **capo III**, fermo restando quanto già anticipato nel paragrafo I, si evidenzia che il PUTT estende all'intero territorio regionale la sua zonazione e che la stessa non risulta sufficientemente motivata: in particolare la zona posta a Sud di Marina di Lesina ed a ovest del canale Acquarotta (tipizzata come zona turistica dallo strumento urbanistico vigente) viene tipizzata come ATE di vario grado (A, B e C) senza evidenti motivazioni: si chiede una riclassificazione come ATE con grado di tutela più basso; la zona dell'istmo tra la foce Schiapparo e il canale Acquarotta risulta interamente zonizzata come zona A (ATE) con la totale compressione totale dello jus aedificandi in assenza di equo ristoro: si chiede la ritipizzazione come zona B (ATE); la zona oltre la foce Schiapparo oggetto di pesante abusivismo è stata tipizzata come zona C e per questo risulta incongruente con lo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Si conferma preliminarmente la scelta operata dall'Ente Regione nell'aver ottemperato ai disposti di cui alla LS 431/85 con la redazione di un PUTT e non di un PUI, data la complessità strutturale del sistema dei beni (geomorfologici, naturalistici e storico culturali) sul territorio regionale: il problema della tutela dei beni di cui alla LS 431/85 e di cui alla LS 1497/39 non poteva essere, nel caso in specie, resa avulsa dalle previsioni pianificatorie vigenti e dal restante sistema dei vincoli già insistenti sul territorio. Di tale avviso è stato lo stesso legislatore statale nella considerazione che i beni diffusi (di cui all'art. 1 della citata legge) non potessero probabilmente essere ricompresi in uno strumento a valenza locale (Piano paesistico attuativo o piano urbanistico intermedio a specifica valenza); l'art. 54 della LR 56/80, a prescindere da sua evidente vetustà

rispetto ai contenuti della nuova legge statale, si riferisce comunque ai piani paesistici di cui alla legge 1497/39 e non già al Piano territoriale paesistico così come strutturato (cinque anni dopo) dalla citata legge 431/85 per cui l'abrogazione risulta atto superfluo ai fini dell'ammissibilità del PUTT. Oltre ciò, il Piano non determina nuovi vincoli ma si limita (così come voluto dalla legge statale) a normare quelli esistenti in relazione ai beni individuati per categoria nell'art. 1: la competenza dei poteri delegati dallo Stato alla Regione è comunque tale da consentire all'Ente di sottoporre a specifica normativa di tutela i beni che lo Stesso ritenesse opportuno, per cui sussiste il rispetto delle deleghe attribuite, la definizione delle specifiche competenze anche in riferimento alla LS 394/91. Ferma restando la non conversione in legge che sanciva l'abrogazione o la sospensione dei PPA, si è ritenuto comunque necessario fissare una data oltre la quale dovessero essere verificate tutte le condizioni di compatibilità con il PUTT e le sue disposizioni in materia di tutela dei beni: per questo la norma non risulta retroattiva ma continuativa di un disposto di legge transitoria (la LR 30/90) che comunque sancisce tale criterio di immodificabilità sino alla definitiva approvazione del Piano. Dette considerazioni valgono in generale anche per quanto contestato nel merito delle NTA, tenuto peraltro conto che il Piano, non individuando indici di edificabilità (non era peraltro questo il suo compito), non comprime la suscettività edilizia delle aree ma ne dichiara eventualmente la trasformabilità condizionata o la intrasformabilità rimandando agli strumenti competenti (ed agli Enti istituzionalmente delegati) il compito di normare la disciplina specifica di uso (ad esempio individuando specifici comparti con la conseguente perequazione degli utili e degli oneri). Le previsioni normative di cui al capo V, pur non corrispondendo alla legislazione regionale in materia, se interpretate nel combinato disposto di cui all'art. 7.05 risultano perfettamente attuabili e quindi efficaci, poiché costitutive di uno strumento promosso ed approvato dallo stesso Ente legiferante.

Per quanto attiene i contenuti di cui al capo III, ferme restando le motivazioni che hanno determinato le zonazioni come ATE di vario livello (peraltro ampiamente motivate nelle varie tavole tematiche e nelle NTA) si ribadisce e si conferma quanto già sopra espresso, fatti salvi i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, in parte superato ed in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1725/27.02.95

N. 174

PRESENTATA DA: BISCEGLIA ING. DOMENICHINO (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il Piano risulta nella impostazione generale di estrema superficialità e pressappochismo; pur imponendo vincoli pesanti non rende evidente e puntuale le varie zone, mancando di una divisione particellare; le scelte urbanistiche mancano di fondamenti legittimi basati esclusivamente su fumose visioni; non tiene conto del Programma Urbanistico Comunale (vigente o adottato) e dei piani (generali o particolareggiati) che formano la consolidata normativa urbanistica; il Piano è di estrema gravità (in un periodo di crisi specie nel settore delle costruzioni) nello "stravolgere e strangolare" le iniziative in corso. In particolare si menziona il fabbricato rurale denominato "casino Panella" in località S. Oronzo (già inserito in collegate costruzioni di moderna tipologia), per cui sono state poste minuziose prescrizioni (per il fabbricato e per le pertinenze), in contrasto con il PRG adottato che tipizza le aree con destinazione industriale (DP4). La mancanza di specifico sopralluogo e verifica ha quindi ingenerato confusioni, decisioni capotiche e provvedimenti che si distinguono soltanto per improvvisazione e precarietà. In riferimento alla "organizzazione ambientale" si evidenzia che la stessa è stata portata avanti alla "chetichella" senza la partecipazione delle Amministrazioni interessate e dei cittadini nelle determinazioni senza fornire gli elementi per salvaguardare le autonomie di cui l'Ente locale è dotato.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che il pressappochismo e la superficialità sono giudizi generici e non motivati che non esprimono contenuti in termini osservazione, il Piano non impone vincoli pesanti ma, preventivamente, sistematizza quelli esistenti in relazione alle varie leggi dello Stato.

In ordine poi ai beni costitutivi del paesaggio, così come definiti dalla LS 431, definisce il livello di sensibilità del territorio e dei relativi valori (ATE) e stabilisce le condizioni di salvaguardia degli stessi sino alla redazione della pianificazione di secondo livello o l'adeguamento dei PRG (che nella maggior parte dei casi non hanno tenuto i beni stessi nella dovuta considerazione). In questo la divisione "particellare", data la scala di rappresentazione del Piano, non si pone come fumosa determinazione di scelte urbanistiche prive di fondamenti legittimi. Il Piano peraltro tiene conto della strumentazione urbanistica (a parte il fatto che non è chiaro cosa si intenda, secondo la vigente legislazione in materia, per Programma Urbanistico Comunale) determinando ai sensi del punto 5 dell'art. 1.03 i c.d. "territori costruiti" entro cui non trovano applicazione le norme contenute nel Piano (compresa eventualmente la citata azienda turistica). Tenuto conto che le previsioni del PRG non sono state rese definitivamente operanti alla data dell'osservazione (febbraio 95) e che non è dato di sapere se il PRG abbia tenuto in debito conto le emergenze paesistiche, il presunto danno all'indotto occupazionale risulta comunque secondario (e di natura privatistica) rispetto alla tutela dei beni ambientali. Per quanto attiene l'edificio segnalato (rif. De Feudis: "Andar per masserie" cart. 296) non vi sono minuziose prescrizioni (sia per il fabbricato, che per l'area annessa) ma condizioni di salvaguardia che superano (sino alla redazione dei piani sottordinati o l'adeguamento del PRG) la generica quanto poco significativa definizione di "vecchio fabbricato rurale fatiscente e diroccato" quasi che la stessa, nella considerazione degli osservanti (ed a prescindere dall'interesse privato), fosse una qualificazione di non valenza "storico testimoniale".
La dichiarata mancanza di partecipazione degli Enti Locali e della cittadinanza risulta comunque infondata: come evidenzia chiaramente la relazione generale, le Amministrazioni sono state chiamate a dare il proprio contributo in sede di formazione del Piano; la Regione ha promosso (ed in tutte le fasi di lavoro) incontri con gli Enti e la cittadinanza nelle varie Province; gli atti del Piano sono stati trasmessi agli Enti competenti e sono comunque a disposizione presso l'Assessorato regionale; la stessa procedura di formazione prima della definitiva approvazione del Piano consente la formulazione di osservazioni come momento partecipativo aperto a tutti.
Infine la dichiarata autonomia dell'Ente Locale nelle proprie determinazioni, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, non coinvolge direttamente la tutela del paesaggio e dei beni ambientali

che riguardano (con le opportune riserve e specifiche estensioni) materia delegata all'Ente Regione.

c. Conclusione:

I contenuti della osservazione presentata, a prescindere dalle imprecisioni riportate, non evidenziando aspetti migliorativi del PUTT adottato dalla Giunta Regionale, non sono accoglibili.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1727/27.02.95

N. 176

PRESENTATA DA: SELVAGGI AVV. ALESSANDRO (NAPOLI)
COMUNE DI ROCCAFORZATA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, comproprietario di un terreno in agro di Roccaforzata (TA) in località "Monte della Croce", censito al catasto nel foglio 2 (particella 30), evidenzia che il Comune ha approvato per l'area in questione un Piano di Lottizzazione (zona tipizzata come Cr dallo strumento urbanistico) e che sono state per questo già cedute le aree per le urbanizzazioni: tale zona è limitrofa a quelle tipizzate dallo strumento urbanistico generale come zona B e ad altre oggetto di costruzioni abusive condonate. Per tutto quanto sopra si ritiene che l'area non possa essere inserita nel PUTT.

b. Controdeduzione:

Fermi restando i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 (Efficacia delle norme tecniche di Piano) che specificano i c.d. "territori costruiti", in cui non trovano applicazione le norme contenute nel Pino (e di conseguenza gli ATE), dalla osservazione non si evince la data di presentazione del PdL, lo stato giuridico delle aree limitrofe (se inserite o meno nel PPA) e per quelle oggetto di condono se sono state effettivamente rilasciate le concessioni in sanatoria: da quanto sopra l'area risulterebbe comunque non inserita nel Piano e quindi non soggetta alle limitazioni di cui alla citata normativa di Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione, peraltro non esaustivo, risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1729/27.02.95

N. 178

PRESENTATA DA: ANGELINI DE MICCOLIS (PUTIGNANO)
COMUNE DI PUTIGNANO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Gli osservanti (rif 161), proprietari della masseria Ronca e della masseria S. Nicola in agro di Putignano, evidenziano che la prima delle due masserie risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione archeologica) e nell'elenco delle grotte mentre la seconda risulta ricompresa nell'elenco dei beni architettonici (segnalazione architettonica): tali inclusioni risultano ingiustificate e contrastanti con la reale situazione dei luoghi. Poiché non risultano specifiche motivazioni a giustificazione di quanto proposto (ivi compresa la proposta di PRG di vincolo architettonico ed archeologico) così come la certificazione della grotta che non insiste nella proprietà, ma (come risulta dagli atti prodotti dall'università degli studi di Bari) è riferibile alla grotta Mastricale (o grotta Ronca o grotta Daprile) che trovasi molto più a Nord. Ritenuto, per quanto sopra, che le segnalazioni si appalesano ingiuste ed immotivate come "imposizioni", si chiede che la masseria Ronca venga "espunta" dall'elenco delle grotte e delle segnalazioni archeologiche e la Masseria S. Nicola dall'elenco delle segnalazioni architettoniche.

b. Controdeduzione:

A prescindere della scala di rappresentazione del Piano, la grotta in oggetto (di cui risulta evidente l'esistenza) è tutelata dal Piano (e dalla normativa connessa in materia di salvaguardia) in quanto bene geomorfologico (qualsiasi sia la sua puntuale localizzazione) e la previsione di tutela delle masserie (in quanto bene architettonico e archeologico) potrà essere comunque esplicitato puntualmente in sede di redazione della pianificazione di secondo livello o alla redazione del PRG

adeguato, l'osservazione risulta di fatto assorbita dalla normativa di Piano.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti (ATE e ATD) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Putignano (BA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1730/27.02.95

N. 179

PRESENTATA DA: ORLANDO CONCETTA E LATORRACA SALVATORE
(MASSAFRA)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 136 (varie particelle) del Comune di Statte, tipizzati dal vigente PRG con destinazione industriale non sono mai stati assoggettati ad alcun vincolo, attesa la destinazione edificatoria degli stessi. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo A, B, C e D non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di territori a destinazione industriale e non boscati; 3) alcune (non meglio identificate) "zone" coperte da pineta secolare non sono state assoggettate ad alcun vincolo, dimostrando la superficialità con la quale è stata predisposta la proposta di PUTT. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che le perimetrazioni riportate nella cartografia allegata all'osservazione non ricadono nel solo foglio 115 del Comune di Statte ma interessano anche il foglio 114, la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT: si fa presente all'uopo che la zona è interessata da un Galassino, dal vincolo idrogeologico, dal corso d'acqua (rif. 983 e 984 -

gravina di Leucaspide e gravina Gennarini), da formazioni boschive e da grotte (rif. 1202, 1203 e 1205). La definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77), trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).
In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 sia più aggiornata risulta essere un falso inquanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; il dato poi che il territorio non sia "boscato" costituisce condizione necessaria ma non sufficiente perché il Piano esplichi la propria normativa in fatto di salvaguardia in attesa della definizione della strumentazione urbanistica di secondo livello o di adeguamento del PRG; 3) non è dato di sapere (data la genericità dell'affermazione) quali siano le zone boscate (pinete secolari) non assoggettate ad alcun vincolo: l'assunto risulta inesatto in quanto tutte le aree boscate (ancorché non cartografate e quindi non inserite nelle tavole degli ATD e degli ATE) sono, in forza del combinato disposto di cui alla LR 56/90, LS 431/85 e LR 30/90, vincolate "ope legis".

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta DE FILIPPIS di Massafra (TA) sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1731/27.02.95

N. 180

PRESENTATA DA: CEMERAD s.r.l. (TARANTO)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in qualità di legale rappresentante della società, dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 137 (varie particelle) del Comune di Statte, tipizzati dal vigente PRG come zona per attrezzature di interesse collettivo (tecnologico, amministrativo e sociale), non sono mai stati assoggettati ad alcun vincolo, attesa la destinazione edificatoria degli stessi come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Taranto). In data 1/12/93 è stata rilasciata regolare concessione edilizia per la realizzazione di un centro integrato polivalente attualmente in via di costruzione. All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C e D non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di aree destinate a servizi tecnologici; 3) il vincolo relativo alla gravina Gennarini (oramai colmata) non legittima l'estensione a distanze superiori ai 150 metri (di legge) essendovi peraltro l'inceneritore comunale (confinante con i terreni della CEMERAD. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT: si fa presente all'uopo che la zona è interessata da

un Galassino, dal vincolo idrogeologico, dal corso d'acqua (rif. 983 e 984 -gravina di Leucaspide e gravina Gennarini), da formazioni boschive e da grotte (rif. 1202, 1203 e 1205). La definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77), trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).
In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 (a copertura regionale) sia più aggiornata risulta essere un falso inquanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; 3) posto come premessa che l'affermazione della colmata della gravina Gennarini non risulta corrispondere al vero, come si evince dalla lettura della cartografia trasmessa (a meno che anche questa non sia errata e non aggiornata) e comunque dallo stato dei luoghi, il vincolo imposto in riferimento alla lama risulta essere di 150 metri come si evince dalla lettura nelle NTA dell'art. 3.08.3 e comunque dal disposto di cui al punto 2 dell'art. 1.04.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla ditta CEMERAD di Taranto sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1732/27.02.95

N. 181

PRESENTATA DA: GLAUCO DOTT. FERRANTE (MARTINA F.)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, proprietario di un terreno sito nel Comune di Manduria in località Cuccalone, censito in catasto al foglio di mappa n.33 (particelle varie), evidenzia che tale area è stata fatta tipizzata come ATE di tipo C senza che sia ravvisabile alcuna valida ragione. Il terreno infatti, devastato da un precedente ed infruttuoso scasso, risulta privo di vegetazione, inospitale per qualsiasi specie faunistica, senza alcun manufatto né interessato da aree archeologiche non riveste alcun interesse paesaggistico. Si chiede di tenere conto di tale mancanza di emergenze sia in riferimento al Piano, sia in riferimento al nuovo PRG che alla eventuale strumentazione di secondo livello attuativa del PUTT.

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C (valore distinguibile) deriva nel caso in specie, dalla presenza di emergenze della struttura geomorfologica, (derivate dal Piano Regionale delle Acque), si specifica che tale caratterizzazione deriva da un fattore non tanto paesistico quanto ambientale che si connette con le disposizioni già esplicitate in materia di Pianificazione territoriale. Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 2.01, in sede di redazione della strumentazione di secondo livello o di adeguamento del PRG alle prescrizioni del Piano, potranno essere valutate puntualmente le condizioni morfologiche (attraverso specifici studi di dettaglio) ed eventualmente (e motivatamente) riperimetrati gli ATE.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e,

in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:
- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali,da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1734/27.02.95

N. 183

PRESENTATA DA: PAOLO ANTONIO (CARMIANO)
COMUNE DI CARMIANO (LECCE)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante è proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di Carminano e censito in catasto al foglio 18 (particella 83). Poiché sullo stesso il Piano impone un vincolo di tutela, che a parere del ricorrente definisce una destinazione priva di fondamento (poiché nella zona non vi è nulla da tutelare) si chiede un sopralluogo per dare valida dimostrazione dell'opposizione prodotta.

b. Controdeduzione:

Premesso che sul foglio 18 del Comune di Carmiano è in parte tipizzato come ATE di tipo C (valore distinguibile), il caso in specie deriva dalla presenza di emergenze della struttura geomorfologica, (derivate dal Piano Regionale delle Acque): si specifica che tale caratterizzazione deriva da un fattore non tanto paesistico quanto ambientale che si connette con le disposizioni già esplicitate in materia di Pianificazione territoriale. Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 2.01, in sede di redazione della strumentazione di secondo livello o di adeguamento del PRG alle prescrizioni del Piano, potranno essere valutate puntualmente le condizioni morfologiche (attraverso specifici studi di dettaglio) ed eventualmente (e motivatamente riperimetrati gli ATE.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa:

- i criteri per la riperimetrazione degli "ambiti estesi" in sede di formazione dei piani di secondo livello e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1737/27.02.95

N. 184

PRESENTATA DA: MARMI E GRANITI IMPORT-EXPORT srl (TRANI)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente fa presente unicamente che l'azienda, di cui è amministratore unico, ha in "avviamento/esercizio di attività" due cave di calcare in blocchi nel Comune di Minervino Murge in località "Lama Scrofa", censite rispettivamente in catasto al foglio 96 (particella 33) e foglio 121 (varie particelle) e tipizzate dal Piano come ATE di tipo C.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1738/27.02.95

N. 185

PRESENTATA DA: MARMIFERA PUGLIESE srl (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Romeo Nardilli) in qualità di amministratore della società, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "Casa Rossa", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1739/27.02.95

N. 186

PRESENTATA DA: G. POMODORO - L. BUTTIGLIONE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Gli osservanti (Dott. G. Pomodoro e Dott. L. Buttiglione) in qualità di progettisti e direttori dei lavori di numerose cave pugliesi di pietra calcarea, considerano (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1740/27.02.95

N. 187

PRESENTATA DA: SIG. PAPPALETTERA EMANUELE (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Emanuele Pappalettera) in qualità di titolare della ditta individuale, che è esercente di una cava nel Comune di Trani in località "S. Elena", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1740/27.02.95

N. 188

PRESENTATA DA: SIG. TUCCI NICOLA (ANDRIA)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Nicola Tucci) in qualità di titolare della ditta individuale, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Macchia del Fico", considera (rif. 77): che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo B, C e D, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo D, C e B) scaturisce peraltro dalla presenza dei citati vincoli o di uno (o più beni) costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1760/27.02.95

N. 190

PRESENTATA DA: SIG. RENNA LUIGI (MONOPOLI)
COMUNE DI MONOPOLI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il comune di Monopoli trasmette per quanto di competenza le osservazioni presentate avverso la delibera di GR 6946/94 presentate dal privato come atto di significazione ed invito. Si premette che il deducente svolge da lunghi anni attività correlate con la produzione e la commercializzazione dei prodotti ittici e intende realizzare sul territorio del Comune di Monopoli un impianto di depurazione di acqua di mare per l'allevamento e la conservazione dei mitili. Il PUTT adottato e trasmesso ai Comuni per i successivi adempimenti, deve perseguire l'obiettivo di una corretta utilizzazione del territorio individuando le aree ed i beni da sottoporre a specifica tutela paesistico ambientale: nel merito dei contenuti programmatici (che costituiscono il paradigma cui deve essere conformata la pianificazione di secondo grado) e nelle disposizioni immediatamente prescrittive (vincolanti erga omnes) risulta una particolare penalizzazione della categoria in oggetto. Poiché tali attività richiedono l'impiego notevoli quantità di acqua di mare depurata; gli stessi devono essere localizzati in prossimità della costa; poiché il Piano nella sua attuale strutturazione non consente tali interventi entro la fascia dei trecento metri dal limite interno del demanio marittimo e che dopo la sua definitiva approvazione non sarà più possibile localizzare detti impianti su tutto il territorio regionale; poiché detta circostanza produrrebbe conseguenze gravi e non direttamente comprensibili ad un settore che riveste primaria importanza nelle attività produttive regionali, comportando di fatto una "sorta di riserva monopolistica" in favore di quanti possiedono già tali strutture. Per tutto quanto sopra si ritiene significativo segnalare all'Amministrazione Comunale la necessità di porre all'attenzione della Regione il problema in oggetto (ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità ambientale) per un corretto uso

del territorio ed una tutela degli interessi primari. Allo stesso tempo si invita il Comune a rappresentare le istanze sopra evidenziate per una revisione della disciplina del PUTT.

b. Controdeduzione:

Fermo restando quanto contenuto alla scheda n. 108, che esplicita le osservazioni direttamente prodotte alla Regione Puglia", per quanto di competenza", il Comune di Monopoli fa proprie le osservazioni, dando cogenza di "pubblico interesse" a quanto prodotto. Per questo, ad integrazione di quanto già controdedotto, si specifica che ai sensi della vigente legislazione, le osservazioni, in merito agli impianti in oggetto, costituiscono motivo di integrazione delle NTA al fine di favorire quanto esplicitato con le dovute riserve circa i fattori di compatibilità previsti.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; che nella osservazione si evidenziano aspetti migliorativi; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa: gli interventi consentiti (art. 3.07.4 punto 4.1 e 4.2).

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1744/27.02.95

N. 191

PRESENTATA DA: SIG. PAPPOLLA EMANUELE (TRANI)
COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Il richiedente fa presente unicamente che l'azienda, di cui è titolare, ha in "esercizio di attività" una cava di calcare in blocchi nel Comune di San Giovanni Rotondo, in località "Coppe Salerno", censita in catasto al foglio 83 (particelle 35 e 36).

b. Controdeduzione:

Tenuto conto del dettato normativo di cui alla LS 431/85 e delle deleghe all'Ente Regione di cui al DPR 616/77, il PUTT, nel determinare il livello dei valori paesistico ambientali del territorio attraverso gli ATE, individua e cartografa i beni stessi e definisce le condizioni minime di tutela sino alla redazione degli strumenti pianificatori di secondo livello o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Il condizionamento indotto, peraltro già presente nei contenuti della LR 37/91 all'art. 3, risulta "ope legis" più significativo del danno economico all'iniziativa privata e di qualsiasi ulteriore riflesso che in tutti i casi non può giustificare l'eventuale perpetrarsi di un danno ambientale. Le specificazioni operative, in riferimento alla compatibilità delle trasformazioni ed alla tutela dei beni sono demandate ad altra sede, fermo restando che la comunicazione dell'attività non esime dal rispetto della norma e che il fatto stesso non costituisce di per sé osservazione al Piano.

c. Conclusione:

Il contenuto della comunicazione non risulta essere motivo di osservazione per cui non sussistono elementi da controdedurre.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1745/27.02.95

N. 192

PRESENTATA DA: SIG. PAPAGNA MARIO (CANOSA)
COMUNE DI CANOSA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante si riferisce ad un'area tipizzata negli ATE di tipo C (valore distinguibile) che all'attualità è costituita da "territorio costruito", ricompresa nella zona C del vigente PdF e inclusa in un PPA scaduto (ancorché vigente alla data del 6.6.90). Poiché il Piano riporta situazioni territoriali di "moltissimi anni addietro" la tipizzazione cartografica risulta in contrasto con il disposto di cui alle NTA (punto 5 art. 1.03): pertanto si chiede che l'ATE venga rideterminato e "ridotto all'area non ancora costruita, edificata ed urbanizzata e comunque tenendo conto della reale ed attuale situazione dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Premesso che per osservare un Piano Urbanistico Territoriale Tematico sarebbe opportuno leggere compiutamente il contenuto delle Norme che ne disciplinano l'attuazione, tutto quanto evidenziato nell'osservazione a proposito delle rideterminazioni (ed atti conseguenti) è stato disciplinato, fermi restando i contenuti di cui al punto 5 dell'art. 1.03, all'art. 5.05 (primi adempimenti per l'attuazione del Piano) non potendosi immaginare che lo strumento in oggetto si sostituisca a scelte e determinazioni che competono all'Ente Locale. All'uopo si evidenzia l'indeterminazione espressa e connessa al concetto di attualità (a quale data?) della reale situazione dei luoghi.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1746/27.02.95

N. 193

PRESENTATA DA: SIG.RA SODO ADRIANA (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, proprietaria di un suolo sito in agro di Trani sulla SS 16 (Trani Barletta) evidenzia che lo stesso è stato tipizzato come ATE di tipo C: sull'area non insistono boschi o macchia o alcun altro tipo di vegetazione, non vi sono acque e la zona (segnalata come dolina nella tavola geomorfologica) era solo oggetto di attività estrattiva per la costruzione della ferrovia. Per tutto quanto sopra si chiede il riesame alla luce dell'effettivo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Fermi restando gli obblighi di tutela, ove il bene in oggetto rappresentasse effettivamente una significatività in termini paesaggistici, le condizioni di salvaguardia proposte dal Piano nulla tolgono alle suscettività di trasformazione ai sensi dell'art. 5.05: in quella sede, l'Amministrazione Comunale nel perimetrare gli ATE in ottemperanza ai disposti di cui al punto 1 del citato articolo, potrà recepire (in sede deliberativa) l'osservazione proposta al presente Piano e motivatamente non riportare la classificazione prevista con la dichiarazione del "mero errore materiale" senza per questo intendere che la perimetrazione degli ATE costituisca occasione di ulteriori valutazioni da definirsi in sede di pianificazione sottordinata o adeguamento dello strumento urbanistico generale. Tale effetto procedurale impone la necessità di integrare i contenuti di cui al punto 1.1 del citato articolo 5.05 aggiungendo le eventuali (motivate esclusioni) di quanto osservato nel PUTT in sede di "osservazione".

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione è accoglibile e, pertanto è inseribile nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, l'integrazione circa - i criteri per il riporto degli ATE (punto 1 art. 5.05 delle NTA) con riferimento agli "errori materiali" di classificazione e di zonazione di cui alle presenti osservazioni.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1747/27.02.95

N. 194

PRESENTATA DA: SIG. CALEFATO MICHELE (TRANI)
COMUNE DI TRANI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante evidenzia che nelle aree di sua proprietà (e di altri) site nel Comune di Trani in località "Carcano" fu presentato un PdL nel 1984 (su zona rinveniente da ricorso al PRG accettato): detta zona è stata classificata nel PUTT come ATE di tipo C. Detta classificazione rinviene dalla presenza di un bene architettonico (Villa Carcano) che oltre ad essere riportato negli elenchi viene disciplinato in fase di salvaguardia dalle NTA. Poiché il riporto cartografico supera il limite fisico fissato dalle norme, si chiede che il vincolo sia riportato nelle sue giuste dimensioni.

b. Controdeduzione:

Ferme restando le definizioni di "territori costruiti" di cui al punto 5 dell'art. 1.03 (che definiscono le aree escluse dall'efficacia del Piano), la cartografazione del vincolo definisce un'area simbolica e non un perimetro fisico: tanto è chiaramente esplicitato nelle norme di cui all'art. 3.15.3 e ulteriormente puntualizzato al punto 2 dell'art. 1.04 (Elaborati del Piano). Le specificazioni operative, oltre quanto escluso dal Piano, sono rimandate agli strumenti di secondo livello o all'adeguamento del PRG.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere globalmente già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e pertanto l'osservazione, risultando implicitamente accolta e quindi superata, non produce effetti.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1749/27.02.95

N. 196

PRESENTATA DA: CORMIO srl, SCARINGI & C. sas,
MAR.COR srl (TRANI)
COMUNE DI RUVO (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Lo studio tecnico, in nome e per conto degli osservanti (esercenti di attività estrattiva) proprietari di cave in agro di Ruvo di Puglia in Contrada Barile, evidenziano (punto 1) che le aree di proprietà sono classificate come ATE di tipo D; precisano (punto 2) che l'attività di estrazione (Perlato Svevo), connessa a quella di trasformazione, comporta annualmente costi di esercizio ed impiega un significativo numero di addetti in cava e nella sede lavorazione; illustrano (punto 3) la connotazione del materiale estratto e le sue peculiarità e le ulteriori possibilità di sfruttamento nella zona; (punto 4) concludono che, in riferimento ai contenuti di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05, le cave autorizzate, ove comunque è previsto il ripristino ambientale (salvaguardia e recupero geomorfologico), producono un materiale di assoluta unicità presente solo nella zona in oggetto (dorsale di Contrada Barile) e pertanto richiedono implicitamente che le stesse possano essere ampliate. I contenuti della relazione (riportati in tre copie) si riferiscono sempre alla stessa zona ed alla stessa tipologia di materiale ma sono specificati singolarmente per le tre aziende.

b. Controdeduzione:

Fermo restando che la tipizzazione di ATE di tipo D (valore distinguibile) si riferisce alla presenza di un vincolo, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art. 2.02 non inibiscono (tranne che per le visuali panoramiche) tali attività o il loro ampliamento. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.02 prevedono poi il mantenimento dell'assetto inteso come "insieme", nel senso di garanzia della struttura del territorio e non della intrasformabilità della stessa: la

limitazione prevista per la localizzazione di attività estrattive, ferme restando le garanzie di ripristino di cui alla LR 37/85, potrà essere modificata introducendo l'autorizzazione paesaggistica di cui al punto 5.01.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE), l'osservazione risulta accoglibile con l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA di integrazioni sulle direttive di tutela di cui all'art. 3.05.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1753/27.02.95

N. 200

PRESENTATA DA: SIG. LIUZZI GIUSEPPE (CRISPIANO)
COMUNE DI STATTE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara che alcuni terreni, censiti in catasto al foglio 136 (varie particelle) del Comune di Statte, tipizzati dal vigente PRG come zona industriale di espansione, non sono mai stati assoggettati ad alcun vincolo, come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Taranto). All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di aree destinate a zone industriali di espansione. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTTl la definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77) o di vincoli, trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5 dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).

In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 (a copertura regionale) sia più aggiornata risulta essere un falso inquanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dal sig. LIUZZI di Crispiano sul livello di tutela definito dal PIANO nel territorio del Comune di Statte (TA) non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1754/27.02.95

N. 201

PRESENTATA DA: ASPITALIA srl (CRISPIANO)
COMUNE DI CRISPIANO (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in qualità di legale rappresentante della società ed in nome e per conto della Sig.ra S. Farina (comproprietaria) e del Sig. G. Giacovelli dichiara la proprietà di terreni nel Comune di Crispiano censiti in catasto al foglio 88, 37 e 67 (particelle varie) con destinazione agricola nel vigente strumento urbanistico: detti terreni non sono stati mai gravati da alcun vincolo come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Taranto). All'uopo si fa notare che: 1) la cartografia allegata al PUTT risulta "errata e non aggiornata" eventualmente idonea per cartografare i vincoli attuali, ma assolutamente inidonea per imporne di nuovi (la Regione avrebbe potuto rinunciare all'uso degli ingrandimenti della cartografia I.G.M. al 50.000 ed utilizzare quella al 25.000 "molto più precisa ed aggiornata"); 2) la definizione per detta zona di ATE di tipo C non trova fondamento nelle vigenti legislazioni statali e regionali trattandosi di aree destinate a zone industriali di espansione; 3) la limitrofa pineta di proprietà regionale, non gravata da alcun vincolo, dimostra la carenza documentaria. Per tutto quanto sopra si richiede l'eliminazione di qualsiasi vincolo nell'area in questione non esistendo alcun presupposto per la loro inclusione negli ATE.

b. Controdeduzione:

Premesso che la presenza dei vincoli (cui le aree non dovrebbero essere assoggettate) deriva da disposizioni statali e regionali in materia e non direttamente dal PUTT la definizione degli ATE, in presenza di beni così come definiti dal PUTT (ai sensi della LS 431 ed in riferimento al DPR 616/77) o di vincoli, trova evidentemente fondamento a prescindere dalle destinazioni urbanistiche precedenti e fatti salvi i disposti di cui al punto 5

dell'art. 1.03 in riferimento ai territori costruiti entro i quali non trovano applicazione le norme del PUTT (e conseguentemente neppure le zonazioni degli ATE).
In riferimento ai contenuti svolti nell'osservazione si controdeduce che: 1) la cartografia utilizzata è stata, seppur parzialmente, aggiornata e comunque non risulta, salvo puntuale dimostrazione del contrario, "errata", mentre il fatto che la cartografia in scala 1:25.000 (a copertura regionale) sia più aggiornata risulta essere un falso inquanto di data antecedente (1955) a quella utilizzata a scala 1:50.000 (1975); 2) il fondamento su cui sono stati definiti i valori paesistici del territorio è stato spiegato nella premessa della presente controdeduzione; 3) in riferimento alla non inclusione della pineta regionale non è dato di saper a quale area ci sui riferisce: in tutti i casi l'ATD esplica i suoi vincoli ope legis e secondo i contenuti di cui all'art. 1.04 la sola presenza del bene costituisce implicitamente condizione di ATE per lo meno di tipo C.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato dalla società ASPITALIA di Crispiano (TA) sul livello di tutela definito dal PIANO non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1755/27.02.95

N. 202

PRESENTATA DA: PLACI AVV. ENZA per conto vari cittadini
(TARANTO)
TERRITORIO REGIONALE

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

Gli osservanti in riferimento alla definizione dei "territori costruiti" specificano che le NTA del Piano, escludendo le aree che abbiano di fatto le caratteristiche di zona B e vengano di fatto riconosciute come regolarmente edificate (o edificato già sanato ai sensi della LS 47/85) penalizzano le legittime aspettative dei proprietari di siti non edificati ed inclusi nelle aree di cui sopra. Tale discriminazione appare incoerente ingiusta ed immorale poiché penalizza chi ha rispettato la legge. Le condizioni previste dal Piano se da un lato penalizzano gli "onesti" dall'altro non svolge alcuna tutela del valore paesistico già danneggiato: si vedano all'uopo le sentenze del Consiglio di Stato. Si chiede quindi l'esclusione della condizione di regolarità dell'edificato o dell'avvenuta sanatoria.

b. Controdeduzione:

Il caso delle sanatorie per interventi in aree vincolate o delle varianti di recupero di cui all'art. 29 della LS 47/85 e successive disposizioni regionali non trova soluzione nella esclusione delle aree dalla applicazione del PUTT (come territori costruiti) di cui al punto 5 dell'art. 1.03 ma può essere puntualmente disciplinato nelle definizioni di cui all'art. 5.05 (primi adempimenti per l'attuazione del Piano), all'art. 5.06 (adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano) e all'art. 5.07 (criteri per varianti e deroghe al Piano). Resta comunque salvo il concetto che la disciplina di trasformazione del territorio è demandata alla pianificazione urbanistica (di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale) e che le connesse determinazioni di competenza dell'Ente Locale esulano comunque dai contenuti di un PUTT.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere in parte accoglibile; ne consegue l'inserimento nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/PBA, di precisazioni circa i criteri per la perimetrazione delle aree oggetto di piani di recupero ex. art. 29 della LS 47/85 e successive specificazioni regionali, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, da definire negli artt. 5.05 "primi adempimenti per l'attuazione del Piano", 5.06 "adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano", 5.07 "criteri per varianti e deroghe al Piano" delle NTA nonchè quanto previsto nelle disposizioni finali e transitorie all'art. 7.07.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1756/27.02.95

N. 203

PRESENTATA DA: INTINI ANGELO E FIGLI sas (NOCI)
COMUNE DI NOCI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante in qualità di legale rappresentante della ditta, che è esercente di due cave nel Comune di Noci in località "Murgecchia e Piano", evidenzia che l'attività estrattiva ha comportato ingenti investimenti non ancora del tutto ammortizzati, che la localizzazione stessa risulta ottimale rispetto ai cantieri di utilizzo e che a breve si profilerà l'esigenza di ampliare la zona di estrazione. Per tutto quanto sopra chiede che la zona sia stralciata come ATE di tipo B.

b. Controdeduzione:

Premesso che definizione di ATE di tipo B scaturisce dalla presenza di più beni costitutivi (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85 con o senza la sussistenza di vincoli, a prescindere dagli investimenti privati non del tutto ammortizzati e dall'importanza della localizzazione, non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli e soprattutto dei beni costitutivi. In sede di redazione della pianificazione di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale potranno essere verificate le condizioni di compatibilità alla trasformazione e gli eventuali ulteriori ampliamenti dell'attività nel rispetto dei beni paesaggistici.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Noci non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1892/28.02.95

N. 209

PRESENTATA DA: BISCEGLIA DOMENICHINO (MANFREDONIA)
COMUNE DI MANFREDONIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante rileva preliminarmente l'incongruenza dei tempi per prendere visione della documentazione del Piano e la scarsa documentazione messa a disposizione (analisi di base e tematiche) per l'esatta verifica delle condizioni che hanno determinato gli ATE. All'uopo sottolinea che: 1) la conferenza dei servizi indetta dalla Regione è stata fissata il giorno prima della scadenza dei termini per consegnare osservazioni ed opposizioni meditate; 2) non è stato possibile estrarre le copie (a colori) depositate presso gli uffici regionali; 3) la cartografia di base non risulta aggiornata (in maniera omogenea) per cui molte tipizzazioni di ATE sono influenzate dal non aggiornamento; 4) l'approvazione definitiva del Piano provocherebbe l'inficiamento di alcune previsioni del PRG adottato; 5) l'articolazione delle norme rende difficile la lettura delle stesse. In riferimento alla cartografia osserva che: 6) nella tavola dell'idrografia è stato riportato il centro di Siponto e la riviera sud; 7) i vincoli sono individuati catastalmente con l'indicazione dei fogli e non delle particelle; 8) nella tavola delle grotte è stata individuata anche la zona "Acqua di Cristo" che risulta già edificata mentre ve ne sono altre catalogate e non cartografate; 9) nella tavola delle zone umide risulta riportata la lottizzazione Ippocampo quasi totalmente edificata; 10) nell'elenco dei vincoli faunistici non risulta riportata la zona di Monte Aquilone che invece risulta cartografata; 11) la tavola degli strumenti urbanistici non riporta il PRG adottato; 12) la tavola delle dinamiche insediative non tiene conto dei centri abitati consolidati per i quali si suggerisce la terminologia di cui all'art. 18 della LS 865 facendo comunque salve le previsioni urbanistiche dei PRG approvato o adottati.

b. Controdeduzione:

1) In riferimento ai tempi tecnici previsti dalla 56/80 per la pubblicizzazione degli atti e la conseguente proposta di osservazioni, giova ricordare che l'Assessore all'Urbanistica nel presentare il PUTT affermò pubblicamente che sarebbero state tenute in considerazione anche le osservazioni che (per gli evidenti motivi) fossero arrivate fuori termine. 2) Le citate copie a colori risultano inessenziali alla lettura degli atti: si ricorda che gli elaborati grafici del PUTT sono stati tutti (tavole di analisi tematica e tavole di sintesi di progetto) tradotti in tavolette formato A3 divise per serie, per provincia e per Comune in modo da renderne agevole la reperibilità e la consultabilità: d'altronde per quanto espresso dalla osservazione in narrativa tali documenti devono comunque essere stati consultati. 3) La cartografia di base del Piano è stata aggiornata per lo meno al 1991 e tenuto conto dei tempi di redazione e le dinamiche in atto sul territorio, l'osservazione risulta quanto mai ininfluente: in tutti i casi le tipizzazioni degli ATE, come chiaramente dichiarato nelle Norme e nella relazione, rappresentano un primo orientamento che nei successivi adempimenti dei Comuni e nell'adeguamento dello strumento generale potranno essere puntualmente adeguati. 4) Il fatto che in riferimento al PRG il Piano non risulti conforme e che l'approvazione definitiva provocherebbe inficiamenti delle previsioni urbanistiche colà contenute deriva dal fatto che il PRG (peraltro atto complesso non ancora completamente efficace) non ha tenuto conto di una serie di condizioni di matrice paesaggistica e che pertanto la salvaguardia prima e la tutela poi superano previsioni non conformi ai dettati di leggi statali e regionali in materia di paesaggio. 5) La difficoltà di lettura delle norme deriva oggettivamente dalla difficoltà della materia in argomento e dalla complessità che la stessa non può non esplicare in riferimento al rapporto tra pianificazione (territoriale), strumentazione urbanistica generale ed attuativa e stato fisico e giuridico dei luoghi. 6) Il riporto nella tavola dell'idrografia di tutta la fascia costiera rinviene dal vincolo dei trecento metri della costa di cui alla LS 431/85: in riferimento a questo, ai sensi del disposto di cui al punto 5 dell'art. 1.03 delle NTA i Comuni provvedono a perimetrare i c.d. "territori costruiti" in cui non trovano applicazione le Norme e quindi le tipizzazioni di ATE. 7) Il riporto dei vincoli sul telaio catastale (perimetro dei fogli) e non sulle particelle dipende evidentemente dalla scala di rappresentazione del Piano: se si fossero riportate anche le particelle

catastali il Piano sarebbe risultato illeggibile e comunque tale adempimento è stato delegato ai Comuni. 8/9) La segnalazione dei beni (grotte o delle zone umide, come detto in precedenza, è stata determinata a prescindere dai territori costruiti: resta comunque da chiarire che la zona umida di Ippocampo (a prescindere dal fatto che la lottizzazione sia stata quasi totalmente realizzata) esiste a margine dell'edificato e quindi l'osservazione risulta inesatta per scarsa conoscenza dei luoghi o capziosa per tutela di interessi privatistici tesi a garantire l'eventuale edificabilità di suoli a discapito del bene naturalistico segnalato. 10) Il non riporto del vincolo faunistico negli elenchi deriva da mero errore materiale di aggiornamento (annuale a tale proposito): resta tuttavia da chiarire che parte di tali vincoli è stata stralciata dal PUTT poiché di scarsa rilevanza ai fini della tutela paesaggistica. 11) la tavola degli strumenti urbanistici non poteva riportare uno strumento in itinere la cui efficacia ai fini della trasformabilità del territorio si esplica unicamente negli effetti di salvaguardia sino alla definitiva approvazione da parte della Regione. 12) La tavola delle dinamiche insediative non esplica funzioni di perimetrazione dei c.d. "territori costruiti": tale determinazione, secondo i criteri di cui al già citato articolo delle NTA è demandato ai Comuni.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che il punto 1), 2), 3), 6) risultano superati nei fatti; il punto 4), 5), 7), 8), 9), 11) e 12) non risultano condivisibili per le ragioni in narrativa; il punto 10) risulta condivisibile ma di fatto non producendo effetti risulta superato; visto che nella osservazione si evidenzia la mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Manfredonia (FG) risulta in parte superato ed in parte non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1896/03.03.95

N. 213

PRESENTATA DA: CAVA D.S. snc (ANDRIA)
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante (Giacomo Sinisi) in qualità di legale rappresentante della ditta, che è esercente di una cava nel Comune di Minervino Murge in località "Piane Caterina", considera: che "allo strumento in oggetto non è stata data adeguata diffusione e chiara informazione"; che l'attività estrattiva riveste in Puglia ruolo di primaria importanza economica sociale e storica; che nelle cave sono stati fatti ingenti investimenti e che dalle attività connesse traggono sostentamento aziende, dipendenti e famiglie; che il materiale estratto è apprezzato e richiesto in tutto il mondo; che la legge 37/85 già disciplina il rispetto della salvaguardia "dell'ambiente sia fisico che urbanistico che architettonico e storico". Per tutto quanto sopra chiede che sia tenuto conto della primaria importanza dei giacimenti e che sia chiarita in forma inequivocabile la situazione delle cave negli ATE di tipo C, che sia chiarito il significato tecnico di "materiale di inderogabile necessità e di difficile reperibilità".

b. Controdeduzione:

Premesso che in riferimento ai contenuti dell'osservazione risulta inessenziale sapere l'ubicazione della cava, si ricorda che il PUTT è stato pubblicato nei termini di legge (con adeguata diffusione e chiara informazione) e trasmesso per competenza a tutti i Comuni della Puglia: per cui la scarsa conoscenza non è motivo imputabile al Piano stesso o all'Ente regionale. Giova poi ricordare che l'attività privata estrattiva, oltre il ruolo di primaria importanza economica sociale e storica (a parte gli eventuali investimenti che ha consentito, l'indotto occupazionale che produce e la notorietà e l'apprezzamento di cui è fatta oggetto), investe un bene difficilmente rinnovabile e riguarda nel complesso l'ambiente, i beni

ambientali ed il paesaggio, patrimonio questo appartenente alla collettività.
In riferimento alla citata legge 37/85, tenuto conto che sia l'attività di ricerca (art. 3) sia quella di coltivazione (art. 8) sono subordinate al rispetto (pena l'eseguibilità stessa) dei vincoli (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico) e comunque (art. 18) "per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico" possono essere sospese, risulta conseguente che il patrimonio dei beni paesistici, per la sua valenza di interesse pubblico, rappresenta una condizione "super partes" cui l'interesse privato (e le attività da questo determinate) deve sottostare. La definizione di ambito esteso (di tipo C) scaturisce peraltro dalla eventuale presenza dei citati vincoli e di un bene costitutivo (Ambiti Territoriali Distinti) di cui alla legge 431/85. Pertanto, la primaria importanza dichiarata (a prescindere dall'interesse o dagli investimenti privati, dall'importanza economica, sociale o storica, dalle richieste o dall'apprezzamento) non costituisce ragione del non rispetto dei vincoli o dei beni costitutivi. Le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 in coerenza con quanto sopra specificano che le nuove localizzazioni di attività, in deroga ai contenuti della citata legge 37/85, vanno evidentemente limitati ai casi di comprovate esigenze.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta essere già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale, quindi superata, mentre, per gli interessi privatistici proposti, non risulta accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1975/06.03.95

N. 220

PRESENTATA DA: PROMOTURIST scrl (MATTINATA)
COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

La società cooperativa osservante, nella persona del suo presidente si riferisce ai luoghi riportati nel foglio denominato Manfredonia denominati "contrada Faina, l'Arena, Monte Castellana, Portamiuso ecc." classificati come ATE di tipo C, al penultimo posto della scala dei valori della qualità paesaggistica ed ambientale. Richiamati alcuni articoli del vigente quadro normativo statale e regionale, si ricorda che la zona è stata oggetto di rimboschimenti sino dal 1953 che consentirono di porre a dimora migliaia di alberi e di preservare l'abitato dalle acque meteoriche: detti rimboschimenti portarono all'apposizione del vincolo idrogeologico. Ulteriori investimenti sono stati fatti a cura della Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per il recupero della funzionalità e pertanto risulta incongruente una diminuita valenza che consentirebbe una stravolgente edificazione dei luoghi: per questo il Piano è viziato per carenza di motivazione e manifesta illogicità oltre al contrasto con gli interessi pubblici. In riferimento agli incendi ed ai sensi della LS 47/75 le zone boscate non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio: da ciò deriva un contrasto con le previsioni del PUTT e peraltro non possono valere i contenuti di cui all'art. 13 del RD 3267/23. Tanto vale anche in riferimento alle recenti alluvioni, le abbondanti nevicate ed ancora in riferimento al pascolo (per cui con delibera del 1981 sono state aperte al pascolo alcune zone e chiuse altre). In riferimento agli usi civici ed alle varie leggi che ne regolano la disciplina, la mutazione dell'uso è consentita unicamente se la comunità cittadina ne riceva un effettivo beneficio. La disciplina del PUTT consente di esuberare rispetto ai limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile a proposito degli usi civici e da un punto di vista paesaggistico si richiamano i contenuti di "sacralità" espressi dal PRG (delibera di GR 10656) ed

il divieto di qualsiasi costruzione edilizia intorno alla chiesa di S. Maria delle Grazie. Poiché tale delibera conteneva contraddizioni sulle destinazioni urbanistiche delle aree in oggetto (per manifesta illogicità e sperequazione di trattamento) ed oggi viene ripresa e reiterata senza una verifica preliminare della connotazione intrinseca (si tenga anche conto di uno studio in corso sulla nidificazione nella zona dei volatili migratori e stanziali nonché dei mammiferi di pregio), si chiede di acquisire autonomamente gli atti e le notizie riportate e valutare la presente ai sensi e per gli effetti della LS 241/90.

b. Controdeduzione:

La classificazione dei siti in oggetto come ATE di tipo C deriva dalla compresenza di vincoli (idrogeologico e uso civico) e di un bene costitutivo (bosco da riforestazione): il fatto che nella gerarchia dei valori tale classificazione sia al terzultimo posto (e non al penultimo come erroneamente asserito) non costituisce di per sé giudizio di merito sulla qualità paesaggistica. I rimboschimenti, la successiva apposizione del vincolo e le opere finanziate per la salvaguardia idrogeologica del sottostante abitato non costituiscono premessa per la presunta "diminuita valenza". La stravolgente edificazione dichiarata (senza puntuali specificazioni) non deriva comunque dalle previsioni del Piano: sembra peraltro che il ricorrente confonda la tipizzazione come ATE di tipo C con le previsioni di zonizzazione urbanistica di cui al DM 1444/68. Da quanto dichiarato, non si evince comunque il contrasto delle previsioni (e l'esubero dei limiti fissati dal codice civile) con l'interesse pubblico anche in riferimento agli incendi (ed alla impossibilità di mutare in conseguenza di questi le destinazioni precedenti), alle presumibili alluvioni, alle abbondanti nevicate, al pascolo ed agli usi civici. Le contraddizioni esplicitate in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale erano in tutti i casi da osservarsi in quella sede, poiché il PUTT prende unicamente atto della disciplina urbanistica vigente de rimanda alla stessa (e quindi ai Comuni) le determinazioni conseguenti all'applicazione del PUTT stesso: in questa sede non viene reiterato nulla e peraltro senza potere per questo (previa verifica delle connotazioni intrinseche) modificare una disciplina che attiene ad altra sede ed ad altre competenze. Tanto vale anche per eventuali studi a valenza faunistica in via di formazione dei quali il comune potrà tenere conto in sede di adeguamento dello strumento

urbanistico generale o nella formazione di pianificazione di secondo livello così come disciplinata dalle NTA.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione non si evidenziano aspetti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di S. Giovanni Rotondo (FG) risulta in parte già contenuta nel Piano ed in parte non accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 1976/06.03.95

N. 221

PRESENTATA DA: SIG. BOMBINI BARTOLOMEO (BISCEGLIE)
COMUNE DI BISCEGLIE (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante evidenzia che il Piano ha previsto un vincolo su una villa (con annesso parco) definendolo ATE di tipo C: la cartografia su cui tale elemento è stato segnalato non riporta il tracciato della SS 16 bis. Si ritiene eccessiva la dimensione del vincolo imposto anche in riferimento a quanto indicato dal vigente PRG e dall'effettivo stato dei luoghi.

b. Controdeduzione:

Tenuto conto che la dimensione del simbolo con cui è individuato il bene è di mero riferimento e non perimetra fisicamente un'area, la disciplina del regime di tutela è specificata all'art. 3.16 (punto 3.16.4). Ferme restando le previsioni circa i territori costruiti (ovvero esclusi dal PUTT), in sede di redazione della pianificazione di secondo livello o di adeguamento dello strumento urbanistico generale il perimetro dell'area da tutelare potrà essere puntualmente determinato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; l'osservazione risulta in parte superata ed in parte non accoglibile per mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 2707/23.03.95

N. 225

PRESENTATA DA: ARCICONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA (OSTUNI)
COMUNE DI OSTUNI (BRINDISI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, affidataria della "croce luminosa" di Monte Sarago, (un monumento di ml. 22 di altezza e ml. 9 di larghezza) evidenzia che il manufatto è di notevole importanza da un punto di vista turistico e paesaggistico: si chiede per questo il suo inserimento come ATD tra i monumenti architettonici vincolati dal Piano e come ATE di tipo A insieme all'annesso percorso della "Via Crucis", limitando così i massicci insediamenti residenziali previsti dal PRG e la strada di previsione ai fini di una efficace salvaguardia dei profili paesistici. Si chiede altresì l'ampliamento del vincolo ex lege 1497/39 che lambisce l'area in questione per appena ml. 15.

b. Controdeduzione:

Premesso che il significato emblematico del manufatto non costituisce a priori circostanza per considerarlo un monumento, la massiccia previsione di insediamenti residenziali è stata ampiamente presa in esame nel Piano e valutata in riferimento alle emergenze paesaggistiche (beni costitutivi) limitandone l'attuabilità in funzione dei necessari adeguamenti degli strumenti urbanistici generali. A fronte di tali limitazioni, il Piano non ha ritenuto la presenza del manufatto e le connesse attività circostanza sufficiente per definire la zona come ATE di Tipo A, in quanto il manufatto in sé, pur nella sua rappresentatività, non esplica condizioni intrinseche di riconosciuta singolarità.
Tutto ciò non toglie la possibilità che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, possa ritenere le aree idonee per essere qualificate come ATE diverso da quanto previsto dal Piano e motivatamente ritipizzarlo con specifica disciplina di tutela e valorizzazione limitando eventualmente con specifica disciplina le massicce costruzioni contermini. Lo stesso

ampliamento del vincolo richiesto esula dai compiti del presente Piano e segue eventualmente le procedure previste nel merito dalle leggi dello Stato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta già contenuta nel Piano.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 4788/13.06.95

N. 235

PRESENTATA DA: SIG. DE CILLIS SERGIO (MANDURIA)
COMUNE DI MANDURIA (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante dichiara di essere proprietario di un terreno (con abitazione) a Manduria in contrada "Torre Bianca" (foglio catastale 83, particelle varie): l'area (inclusa in zona edificata ed in gran parte urbanizzata) è definita dal PRG come "turistico residenziale" ed è tipizzata dal PUTT come ATE di tipo C (valore distinguibile). Per detta area si chiede la rimozione della classificazione in quanto la stessa, già edificata, non esprime alcuna peculiarità.

b. Controdeduzione:

Premesso che le NTA del Piano spiegano chiaramente, al punto 5 dell'art. 1.03, che le norme contenute nel Piano (e quindi di conseguenza le tipizzazioni di ATE) non trovano applicazione all'interno dei territori costruiti (così come di seguito specificati), si tratta di definire se la proprietà interessata ricade o meno in tale condizione: tali determinazioni sono rimandate, ai sensi dell'art. 5.05 al Comune che nel merito valuta (in ragione dei disposti) e provvede. Oltre questo, tenuto conto che un ATE di tipo C deriva dalla presenza di un bene costitutivo, ove non sussistesse la condizione di territorio costruito, e fino alla redazione di uno strumento urbanistico di secondo livello o dell'adeguamento del PRG al PUTT, le prescrizioni di base non trovano ragione per non sussistere.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del

piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Manduria (TA) risulta in parte contenuto nel Piano ed in parte non accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6143/01.08.95

N. 240

PRESENTATA DA: ARCICONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA (OSTUNI)
COMUNE DI OSTUNI (BRINDISI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, affidataria della "croce luminosa" di Monte Sarago, (un monumento di ml. 22 di altezza e ml. 9 di larghezza) evidenzia che il manufatto è di notevole importanza da un punto di vista turistico e paesaggistico: si chiede per questo il suo inserimento come ATD tra i monumenti architettonici vincolati dal Piano e come ATE di tipo A insieme all'annesso percorso della "Via Crucis", limitando così i massicci insediamenti residenziali previsti dal PRG e la strada di previsione ai fini di una efficace salvaguardia dei profili paesistici. Si chiede altresì l'ampliamento del vincolo ex lege 1497/39 che lambisce l'area in questione per appena ml. 15.

b. Controdeduzione:

Premesso che il significato emblematico del manufatto non costituisce a priori circostanza per considerarlo un monumento, la massiccia previsione di insediamenti residenziali è stata ampiamente presa in esame nel Piano e valutata in riferimento alle emergenze paesaggistiche (beni costitutivi) limitandone l'attuabilità in funzione dei necessari adeguamenti degli strumenti urbanistici generali. A fronte di tali limitazioni, il Piano non ha ritenuto la presenza del manufatto e le connesse attività circostanza sufficiente per definire la zona come ATE di Tipo A, in quanto il manufatto in sé, pur nella sua rappresentatività, non esplica condizioni intrinseche di riconosciuta singolarità.
Tutto ciò non toglie la possibilità che il Comune, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, possa ritenere le aree idonee per essere qualificate come ATE diverso da quanto previsto dal Piano e motivatamente ritipizzarlo con specifica disciplina di tutela e valorizzazione limitando eventualmente con specifica disciplina le massicce costruzioni contermini. Lo stesso

ampliamento del vincolo richiesto esula dai compiti del presente Piano e segue eventualmente le procedure previste nel merito dalle leggi dello Stato.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato", l'osservazione risulta già contenuta nel Piano.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6360/29.08.95

N. 243

PRESENTATA DA: SIGMA SPA (MILANO)
COMUNE DI BARI (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, proprietaria di aree censite nel catasto del Comune di Bari al foglio 4 e 10 -sezione di Palese- (particelle varie), dichiara che i vincoli imposti dal PUTT appaiono particolarmente penalizzanti e determinano un consistente depauperamento del patrimonio, tenuto conto che le finalità di tutela potrebbero essere soddisfatte con una pianificazione di secondo livello senza le limitazioni prescrittive, immediatamente vincolanti del Piano stesso. Nel merito si osservano i seguenti punti.
1) lo strumento territoriale esplica misure di salvaguardia per tutto il territorio ed in funzione degli ambiti ritenuti di valore: tenuto conto delle lentezze delle PA nel tradurre in piani attuativi le misure programmatiche e di indirizzo, sembra potersi ritenere che il PUTT si identifichi non tanto con gli indirizzi che esplicita, quanto con le "prescrizioni di base immediatamente vincolanti". Tali determinazioni contrastano con la legislazione statale e regionale che esclude che i Piani Territoriali possano dettare corpi normativi immediatamente efficaci poiché riservano agli stessi un contenuto di indirizzo e programmatico (vedi citazioni giurisprudenziali). Si richiama nel merito la LR 56/80 che all'uopo specifica l'opportunità di prescrizioni immediatamente operative unicamente in casi particolari (e quindi assistite da ragioni del tutto puntuali e specifiche). Si evidenzia all'uopo una discrasia del Piano, che determina una disciplina stabile e compiuta anziché procedere alla predisposizione di norme e di criteri di indirizzo per la successiva pianificazione a cura delle AC. Da tutto quanto sopra la funzione del PUTT ne risulta sostanzialmente snaturata.
2) In particolare, la citata contraddittorietà si evidenzia in funzione dei corsi d'acqua (che interessa le aree in oggetto), poiché, sino alla redazione del piano di secondo livello o di adeguamento al PRG, le misure

programmatiche, quand'anche prevedano il rispetto degli "assetti", impongono la non autorizzabilità di nuovi insediamenti residenziali, l'impossibilità di eliminare essenze arboree e la non formazione di nuovi tracciati viari: tali prescrizioni, pur nell'affermazione di tutela, contraddicono il criterio di trasformabilità condizionata (secondo criteri di compatibilità). Per questo risulta ingiustificata la compressione della inedificabilità delle aree annesse (limitativo della proprietà) ai fini dell'interesse comune e generale.

3) Tenuto conto che nelle aree di proprietà insiste una lama (su cui il Comune ha predisposto un progetto di Parco urbano), che il PRG nelle sue linee strategiche, salvaguarda la lama e prevede una serie di interventi di carattere produttivo (terziario direzionale) ed infrastrutturale, si nota che il PUTT qualifica la lama in diversi tronconi (ATE) senza spiegare la logica di perimetrazione. Presumendo che la volontà del PUTT non sia quella di troncare una previsioni di PRG, l'effetto che si produce è quello di inficiare le previsioni ed il progetto di parco colà previsto con approssimazione e contraddittorietà anche rispetto allo stato reale dei luoghi. Nel merito la scala utilizzata (1:25.000) non può superare quella del PRG (1:5.000) che ne renderebbe più chiaro il sistema complessivo in termini di componenti.

4) Le incongruenze e la contraddittorietà sono da attribuirsi alle incertezze di fondo del Piano: la relazione dello stesso dichiara tale condizione esplicitando l'ipotesi di "Piano di indirizzi" oppure di "Piano territoriale" (con specifiche decisioni punto per punto in funzione del "genius loci"): tale differenza risulta sostanziale così come le risultanze dei vincoli imposti. Tenuto conto che il Piano sembra orientarsi verso un criterio di "Piano Programma", si evidenziano perplessità sulle determinazioni delle categorie di beni e delle misure di salvaguardia (aspetti definitori e definitivi). Considerate le difficoltà dei Comuni a redigere i PRG o le relative varianti, l'incertezza sul regime dei suoli e degli immobili, la mancanza di un aggiornamento della legislazione urbanistica a livello nazionale, si ritiene che l'affidarsi alla pianificazione comunale per completare dal basso il PUTT produca in questo momento "tempi storici": si ritiene pertanto opportuno ricorrere a varianti specifiche per l'adeguamento dei PRG al PUTT. Allo stesso modo si ritiene che vadano lasciati margini più ampi per la ridefinizione delle aree annesse nella considerazione che il PUTT rischia di trasformare in definitivi i vincoli di cui alle leggi statali e regionali in materia.

Per tutto quanto sopra si propone:

A1/a) che le prescrizioni generali e di indirizzo non producano disposizioni immediatamente efficaci;
A1/b) che i Comuni possano predisporre specifiche varianti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PUTT anche attraverso strumenti speciali e con "iter breve";
A2) che i Comuni possano definire gli ambiti e l'articolazione delle aree annesse, tendendo alla definizione di un "vincolo attivo" in grado di coniugare la tutela dei beni e le previsioni urbanistiche comunali;
B) riduzione degli ATE ai soli beni costitutivi (esclusione delle aree annesse) e conseguente eliminazioni per queste delle prescrizione di base per quanto attiene unicamente gli insediamenti residenziali e le nuove strutture viarie.

b. Controdeduzione:

1) Il Piano, in riferimento ai beni paesaggistici, determina indirizzi di tutela e prescrizioni immediatamente vincolanti: le due condizioni risultano per questo complementari tra loro e la lentezza delle Pubbliche Amministrazioni nell'adeguare la strumentazione urbanistica non costituisce motivazione sufficiente per individuare nella sola salvaguardia la principale finalità del Piano. Tale condizione peraltro non contraddice le finalità di un PUTT e la possibilità comunque implicita di dettare un corpo normativo immediatamente efficace trattandosi di un caso (quello del paesaggio) nella sua generalità del tutto particolare: la disciplina introdotta costituisce condizioni di stabilità unicamente nei confronti della eventuale inerzia delle Amministrazioni locali, per il resto la formulazione operativa del Piano è tutta affidata alla strumentazione sottordinata nel rispetto dell'autonomia decisoria dell'Ente Locale così come previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia.
2) In riferimento ai corsi d'acqua, la non autorizzabilità di interventi edilizi o di nuovi tracciati viari deriva evidentemente dalla necessità di avere preventivamente valutato le condizioni di compatibilità alla trasformazione attraverso un riesame degli ATE e con essi una puntuale verifica delle aree di pertinenza e delle aree annesse: in mancanza di questo, la tensione connessa al processo di trasformazione ed al fattore economico indotto, supera certamente il principio di tutela dei beni che è l'oggetto del Piano stesso. Non si tratta quindi di compressione dei diritti connessi alla proprietà ma delle riserve minime di non compressione di un pubblico interesse che è quello connesso ai beni paesistici stessi.

3) Le scelte del PRG (che peraltro non è stato redatto in scala 1:5.000, bensì in scala 1:10.000) sono state svolte a suo tempo con una relativa considerazione dei beni ambientali (così come successivamente definiti dalla LR 56/80, dalla LS 431/85 e dalla LR 30/90) tant'è che alcune previsioni a valenza strutturale sono state oggetto di particolare attenzione dato l'evidente contrasto con gli indirizzi di tutela previsti dalla legislazione paesistica. Il PUTT peraltro identifica (conformemente alla legislazione in materia) nel piano del parco uno strumento sottordinato (di secondo livello) in grado di risolvere, in alternativa al PRG, le problematiche attuative in oggetto e quindi di svincolare lo strumento urbanistico dalle citate condizioni di salvaguardia dettate nelle prescrizioni di base delle NTA.
4) Tenuto conto che le difficoltà dei Comuni a redigere i PRG o le relative varianti non costituisce una condizione per abrogare la tutela dei beni, non risulta condivisibile che gli aspetti definitori di cui il Piano si fa promotore possano essere scambiati per aspetti definitivi. In tal senso, considerato che il PUTT ha comunque lasciato ai Comuni ampio margine per la ridefinizione delle aree annesse, l'apparato normativo, con le sue previsioni circa la strumentazione sottordinata a vario titolo per l'attuazione, risulta essere congrua e sufficiente. Da tutto quanto sopra ai fini della tutela dei beni e sino alla redazione della citata pianificazione di secondo livello, risulta poco significativo che le prescrizioni generali non producano disposizioni immediatamente efficaci così come i processi di trasformazione prevedibili non potranno essere traguardati in un ottica settoriale (la specifica e puntuale variante di adeguamento) finalizzata più alla prevista trasformazione che alla tutela del bene stesso, inquadrato in un giusto contesto territoriale di riferimento. Gli strumenti speciali con iter breve sono poi una elemento amministrativo che esula dalle competenze di un Piano territoriale e che potrà essere definito in altra sede con apposito provvedimento legislativo.
Si conferma quindi l'opportunità, conferita all'Ente Locale, di riarticolare (motivatamente) gli ATD nelle aree di pertinenza e nelle aree annesse, mentre la riduzione degli ATE ai soli beni costitutivi e l'eliminazione delle prescrizioni di base (in riferimento alle aree annesse) non sembra condivisibile in quanto contraddice i contenuti sostanziali delle leggi statali e regionali in materia svincolando la pianificazione da quel necessario processo di revisione per la tutela attiva del paesaggio.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sui contenuti generali del Piano e sul livello di tutela definito per le aree annesse ai corsi d'acqua nel territorio del Comune di Bari, risulta in parte già contenuto nelle NTA ed in parte non accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6423/30.08.95

N. 246

PRESENTATA DA: DOTT. MARIO PASQUA E ALTRI (FOGGIA)
COMUNE DI FOGGIA (FOGGIA)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in nome e per conto di Gruppi Consiliari del Comune di Foggia (Verdi per l'Ambiente, Rifondazione Comunista) e di Associazioni (Università Verde di Capitanata, Amici della Terra) evidenziano preliminarmente il parere espresso dal Prof. Benevolo in riferimento al PRG. Da tale documento si evidenzia che non sussistono palesi contraddizioni tra il PRG ed il PUTT; che le aree meritevoli di tutela sono quasi tutte ricomprese negli ATE di tipo C (valore distinguibile); che i disposti normativi del PRG sono compatibili con le direttive del Piano regionale anche in riferimento alle aree umide (o già definite tali); che le indicazioni sui tratturi esplicate in sede di PRG sono più puntuali di quelle riportate nel Piano territoriale (vedi tratturo del cimitero per la zona archeologica di Arpi); che le previsioni di espansione produttiva adiacenti al Torrente Cervaro a completamento dell'esistente potranno essere riconsiderate in funzione delle direttive del PUTT. In aggiunta ai contenuti di tale documento, si propone di includere come ATD, secondo una specifica graduazione, alcuni beni ed alcuni siti di particolare rilevanza paesaggistica (Tavernola-Passo Breccioso, Arpi Nova-Tor di Lama, Incoronata, Ponte Albanito, San Lorenzo in Carmignano, Area ex Ippodromo, Tratturo Foggia-Camposanto e Borgo Cervaro): per ciascuno di essi viene esplicitata la motivazione evidenziando le caratteristiche del sito.

b. Controdeduzione:

Premesso che dal documento emerge una certa confusione tra ATE e ATD, il Piano esplica (vedi NTA: art. 2.01) una gerarchia di valori (A: valore eccezionale, B: valore rilevante, C: valore distinguibile, D: valore relativo, E: valore normale) in riferimento agli ambiti territoriali estesi (considerando la presenza di un bene di evidente

unicità, la compresenza di più beni con o senza vincoli, la presenza di un bene con o senza vincoli, la presenza di vincoli e l'assenza di beni e vincoli). Il Piano esplica altresì i beni stessi (definiti per i diversi sottosistemi) e ne articola le componenti e gli insiemi non definendo specifici livelli di valore ma assumendoli come tali ed esplicitando le direttive di tutela e le prescrizioni di base sino alla redazione della strumentazione sottordinata o l'adeguamento dello strumento urbanistico generale. Tenuto conto che il PRG dovrà in tutti i casi essere adeguato al PUTT (e che sino a tale data valgono le prescrizioni di base degli ATD così come individuati), il Comune potrà modificare, in sede di adeguamento, le componenti (ATD) ed il livello di tutela ad essi attribuito (ATE) nella propria autonomia decisoria e nella sancita potestà conferitagli dalla legge.

c. Conclusione:

Risulta verificato che l'osservazione è parzialmente accoglibile: in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di suo adeguamento al PUTT tutti gli elementi menzionati potranno essere puntualmente segnalati e specificamente normati con un proprio regime di tutela.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6440/30.08.95

N. 263

PRESENTATA DA: CAVALLO AVV. ANTONIO (GROTTAGLIE)
COMUNE DI GROTTAGLIE (TARANTO)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in considerazione della assoluta inattività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento, evidenzia la mancata verifica di compatibilità del PUTT con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed in via di approvazione: dall'analisi degli atti disponibili risulta che molte zone sottoposte a vincolo dal PRG adottato non risultano essere state ricomprese e normate. Da ciò ne derivano interrogativi sulla legittimità stessa dei vincoli posti dal PRG o circa la legittimità del PUTT stesso. Si chiede quindi l'inclusione nel PUTT di tutte le aree vincolate col PRG e dallo stesso normate.

b. Controdeduzione:

Premesso che un PRG adottato non esplica alcuna efficacia (sino alla sua definitiva approvazione) se non per il regime di salvaguardia che viene a definirsi, le perimetrazioni di aree da sottoporre a specifica normativa d'uso (vincoli) proposte dal PRG restano valide e legittime: dopo la definitiva approvazione del PUTT così come disciplinato nelle NTA, il Comune dovrà in tutti i casi adeguare il proprio strumento urbanistico generale ed in quella sede integrare le proprie previsioni con quelle esplicitate in sede di strumentazione territoriale.

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte non accoglibile evidenziando aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT e comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 6528/31.08.95

N. 265

PRESENTATA DA: RUBINO DOTT. TOMMASO (BRINDISI)
COMUNE DI BRINDISI (BRINDISI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in qualità di legale rappresentante di una azienda agricola posta nel Comune di Brindisi in zona costiera ed in prossimità del Canale Giancola che attraversa i terreni dell'azienda), evidenzia che la zona è stata censita come "umida" e che tale considerazione ha determinato la formulazione dei vari ATE.
In considerazione dei contenuti esplicitati dal Piano in riferimento alle zone umide si eccepisce che nel caso in specie non sussistono nell'intorno del Canale i tratti distintivi come evidenziato nelle relazioni tecniche che allega.
Si evidenzia peraltro che il tracciato terminale (verso mare) del canale è stato modificato con la realizzazione di un canale artificiale (presso Torre Testa) mentre l'originario alveo ne consentiva il recapito a mare in zona più a nord (ove si trova l'attuale spiaggia del CRAL). Dalle perizie si legge che l'apertura del canale artificiale ha profondamente alterato il regime idrico e peraltro la zona (fasce contermini) sono state oggetto di un pesante sfruttamento edilizio (abusivo) che hanno alterato l'originario sistema che costituiva un pantano. La stessa strada provinciale (litoranea Apani- Brindisi) ed il citato stabilimento balneare hanno contribuito alla modificazione del sito talché la Commissione provinciale, dopo un sopralluogo ha espresso parere negativo per l'istituzione di un'oasi di protezione ma proponendo il solo divieto di caccia. Tali considerazioni esplicitano evidentemente la mancanza di quelle condizioni bio-ecologiche per la definizione di zona umida e pertanto l'importanza naturalistica può essere solo enunciata. Si chiede quindi il ridisegno degli ATE tenuto conto della mancanza di condizioni naturalistiche, della profonda alterazione geomorfologica, della presenza antropica e nella considerazione degli indirizzi istituzionali del PUTT. Per questo la parte del canale naturale (gravina),

il canale artificiale e la zona costiera possono essere zonate come ATE di tipo C. Alla osservazione sono allegate relazioni tecniche e documentazione fotografica.

b. Controdeduzione:

Premesso che al toponimo "Canale Giancola" non corrisponde morfologicamente nella parte terminale un corso d'acqua, né tantomeno una gravina, bensì una lama, il fatto che ad opera dell'uomo sia stata modificata la foce e che nell'intorno sussistono pressanti trasformazioni antropiche peraltro abusive (e ad oggi non sempre sanabili in riferimento alla legislazione regionale 56/80) non costituiscono ragione per non considerare l'emergenza morfologica e naturalistica del pantano. Si ricorda peraltro che l'insediamento residenziale in oggetto non risulta essere né stabile, né (ad oggi) in via di condono e che l'apertura del canale non ha comunque pregiudicato (soprattutto nei mesi invernali) il ristagno delle acque e la formazione del vistoso canneto, come risulta dalla documentazione dei siti presso l'Assessorato. Da quanto sopra i contenuti tecnici della relazione a cura del Dipartimento di Produzione Vegetale (pur con alcune inesattezze circa le valutazioni procedurali sulla ammissibilità delle trasformazioni urbanistiche connesse alla LS 47/85 e 724/94), nulla tolgono alle determinazioni del Piano a scala territoriale nel riconoscimento del bene e del paesaggio connesso. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale tali considerazioni potranno essere fatte proprie dall'Amministrazione Comunale e tradotte nella ridefinizione degli ATE e del regime normativo connesso alle aree in oggetto.

c. Conclusione:

Considerati i caratteri generali di indirizzo del Piano presupposti alla individuazione dei livelli di tutela attraverso gli ambiti estesi (ATE) e, altresì, le finalità di "salvaguardia" che il Piano ha fino alla vigenza del piano di secondo livello o del "PRG adeguato"; tenuto conto che nella osservazione si evidenziano aspetti privatistici con mancanza di contenuti tesi a migliorare il Piano nel senso del pubblico interesse, quanto osservato sul livello di tutela definito dal Piano nel territorio del Comune di Brindisi non è accoglibile.

REGIONE PUGLIA

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO PAESAGGIO
E BENI AMBIENTALI
(ADOZIONE: DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.6946/11.10.94)

OSSERVAZIONE PROT. N. 7704/10.10.95

N. 279

PRESENTATA DA: ING. SGHERZA GIUSEPPE (MOLFETTA)
COMUNE DI MOLFETTA (BARI)

CONTRODEDUZIONE TECNICA

a. Contenuto della Osservazione:

L'osservante, in riferimento ad una precedente nota (vedi scheda 81) trasmette la certificazione del vincolo storico artistico, copia del Decreto di vincolo e lo stralcio planimetrico della zona al fine di evidenziare che il solo edificio risulta interessato dal vincolo. Per questo chiede che le aree annesse vengano riclassificate come ATE di tipo C in modo da poterne consentire il recupero ambientale e produttivo

b. Controdeduzione:

Premesso che la definizione di ATE di tipo C deriva dalla compresenza del bene storico testimoniale (area di sedime e area annessa così come definite dal PUTT e non dal Decreto di vincolo) e di un bene morfologico (la costa), in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale tali zonazioni potranno essere modificate e specificamente normate al fine di favorirne non solo il recupero ambientale ma anche lo sviluppo produttivo (ed infrastrutturale).

c. Conclusione:

Il contenuto della osservazione risulta essere, in parte, già presente nel PUTT adottato dalla Giunta Regionale e, in parte non accoglibile evidenziando aspetti non pertinenti all'ambito di attività del PUTT e comunque demandati ad altro momento dell'attività pianificatoria.